Istit. di Dir. Pubblico
dell'Univer. di Padova

Penale
C2
720

Renale
R.C. 72-

COLLOCAZIONE

BID L. VII L 33938
L. 2 VII L 33934

ORD.

INV. PRC 4046

B.C.

NOTE

Di Ruffino

DEI REATI

CONTRO

LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE

COLL. S. FR. XAV.
SJ

Nr inventario : POLOGP12PRE0000039046

DEI REATI

CONTRO

LA VITA E LA INTEGRITÀ PERSONALE

TRATTATO

TEORICO-PRATICO

sulla scorta della Dottrina, del Diritto positivo patrio e straniero,
dei lavori sul nuovo Codice penale e della giurisprudenza

DELL'AVVOCATO

GIULIO CRIVELLARI

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

VOLUME PRIMO

Reati contro la vita.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33

1885

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

PREFAZIONE

Imprendo a trattare una parte del Diritto Penale che può chiamarsi la principale, siccome quella che abbraccia il diritto alla esistenza ed alla conservazione della integrità personale, il più prezioso dei diritti dell'uomo. Non tutti i legislatori compresero nei loro Codici in una classe speciale intitolata: *Reati contro la vita e la integrità delle persone*, certi fatti; nè tutti caddero d'accordo nello affermare quali siano veramente le azioni che aggrediscono l'eminente diritto alla vita ed alla integrità della persona. Prima di entrare nell'esame di questi particolari misfatti non sarà fuor di luogo scorrere brevemente varie legislazioni onde conoscere i sistemi adottati dalle medesime su questo proposito. E comincierò dai Codici penali attualmente in vigore presso di noi.

Il Codice penale toscano del 20 giugno 1853 nel Titolo VII tratta dei delitti *contro le persone* e divide il Titolo in due Sezioni. Nella prima Sezione si occupa dei delitti *contro la vita e contro la integrità personale*; nella seconda, dei delitti *contro la libertà personale, la privata tranquillità ed il buon nome altrui*. La materia *contro la vita e contro la integrità personale*, compresa nella prima Sezione, è così distribuita:

l'omicidio, l'infanticidio ed il procurato aborto;
la lesione personale;
l'omicidio e la lesione personale per eccesso di difesa;
il duello;

l'esposizione o l'abbandono di infanti o di altre persone impotenti ad aiutarsi;

l'avvelenamento di comune pericolo.

I delitti *contro la libertà personale, la privata tranquillità ed il buon nome altrui,* di cui tratta la seconda Sezione, sono:

il plagio;

l'arbitraria sottrazione di un impubere per causa di religione;

il carcere privato;

la violenza privata;

le minaccie verbali o simboliche;

il violato domicilio;

l'apertura arbitraria di lettera altrui;

la diffamazione;

il libello famoso;

l'ingiuria semplice ed atroce;

la diffamazione, il libello famoso, o l'ingiuria contro un pubblico uffiziale o un agente della forza pubblica;

la diffamazione o il libello famoso contro un defunto;

la rivelazione di segreti.

Tutti questi reati indistintamente, compresi in ambedue le Sezioni, formano parte di una sola classe, quella dei delitti *contro le persone*, ma vanno a comporre due specie diverse, collocate in due particolari Sezioni.

Il Codice penale sardo del 20 novembre 1859 è meno esatto del Codice penale toscano. Nel Titolo X del Libro Secondo comprende i reati *contro le persone e contro le proprietà;* e divide il Titolo in due Capi. Nel Capo I tratta dei reati *contro le persone;* e sono:

gli omicidi volontari;

le ferite, percosse o simili offese volontarie contro le persone;

l'omicidio, le ferite e le percosse involontarie;

la diffamazione, i libelli famosi, le ingiurie e la rivelazione dei segreti;

il duello.

Nel Capo II comprende i reati *contro le proprietà;* cioè le

grassazioni, le estorsioni, le rapine, i furti, le truffe, le appropriazioni indebite, gli incendi e i danni dati.

Nè il Codice sardo si presenta soltanto in codesta distribuzione meno esatto del Codice toscano, ma è anche contrario a quelle regole di chiarezza, e, diciamolo pure, di logica legale, che da un perspicuo legislatore nè possono, nè devono essere mai poste in obblìo.

Quanto ai Codici penali stranieri, in ordine di data, ci si presenta primo il francese del 1810.

Nel Titolo II comprende i crimini e i delitti *contro i particolari;* e lo divide in due Capi: il Capo I tratta dei crimini e dei delitti *contro le persone;* il Capo II, dei crimini e dei delitti *contro le proprietà.* Il Codice sardo, come si vede, ha, press'a poco, seguito il sistema del francese, di cui, anche in questo incontro, palesa di essere stato fatto ad immagine e similitudine.

I crimini e i delitti *contro le persone,* sono, secondo il sistema francese:

l'omicidio;
l'assassinio;
il parricidio;
l'infanticidio;
il venefizio;
le minaccie;
le ferite e le percosse volontarie non qualificate omicidio;
l'aborto procurato;
gli omicidi, le ferite e le percosse involontarie;
gli attentati ai costumi;
gli arresti illegali ed i sequestri di persone;
il ratto di minori;
le infrazioni alle leggi sulle inumazioni;
la falsa testimonianza;
la calunnia;
le ingiurie;
le rivelazioni di segreti.

I crimini e i delitti *contro le proprietà* contenuti nel Capo II sono:

i furti;
le bancarotte;
le truffe;
gli abusi di confidenza;
le contravvenzioni ai regolamenti sulle case di gioco, sulle lotterie e sulle case di prestiti con pegno;
gli impedimenti alla libertà degli incanti;
le violazioni dei regolamenti sulle manifatture, ecc.;
i delitti dei fornitori e i danni dati.

Il Codice austriaco 27 maggio 1852 non ha speciali classificazioni di reati che indichino la natura giuridica di gruppi particolari; ma li comprende in diverse Sezioni. E così la Sezione XV tratta dell'*omicidio* e della *uccisione;* la XVI del *procurato aborto;* la XVII dell'*esposizione di un infante;* la XVIII del crimine di *grave lesione corporale.*

Il Codice penale della Repubblica di S. Marino 15 dicembre 1865 divide la materia dei reati in grandi gruppi, che intitola Classi. I misfatti *contro la sicurezza dello Stato* compongono la prima Classe; nella Classe seconda si contengono i misfatti *che ledono immediatamente tutta la società;* nella terza, i misfatti *che ledono immediatamente la famiglia;* nella quarta infine, i misfatti *che ledono immediatamente l' individuo.*

I reati dei quali mi accingo a trattare sono compresi nei due primi Titoli di questa ultima Classe. Il Titolo I porta la intestazione *Dei misfatti contro la vita;* e sono:

l'omicidio premeditato;
il parricidio;
l'omicidio premeditato commesso nella persona di discendenti legittimi o del figlio naturale, o del fratello o della sorella germani, consanguinei, od uterini, o nella persona del coniuge;
l'omicidio per mandato;
il veneficio;

l'omicidio a scopo di disperdere la prova di un reato o facilitare altro reato;

l'omicidio per impulso di brutale malvagità;

l'omicidio accompagnato da sevizie;

l'omicidio per vendetta trasversale, ossia stato commesso uccidendo un attinente di quello che si odia, per vendicarsi di quest' ultimo.

Nel Titolo II sono annoverati i misfatti *contro la integrità o la inviolabilità della persona,* e cioè le ferite e le percosse volontarie.

L'*aborto procurato* e l'*infanticidio* sono annoverati fra i misfatti che *ledono immediatamente la famiglia.* In questa Classe medesima è compreso l'abbandono di fanciulli e di ogni altro individuo impotente ad aiutarsi.

Il Codice penale belga 8 giugno 1867, nel Titolo VIII comprende i crimini e i delitti *contro le persone;* e sono:

l'omicidio;

l'assassinio;

il parricidio;

l'infanticidio;

il venefizio;

l'omicidio senza intenzione di uccidere;

le ferite e le percosse volontarie;

la somministrazione di sostanze che possono produrre la morte od un grave pregiudizio alla salute;

l'impedimento doloso alla circolazione di un convoglio di strada ferrata;

l'omicidio e le lesioni corporali involontarie;

il duello;

gli attentati alla libertà individuale ed alla inviolabilità del domicilio commessi da privati;

gli attentati contro l'onore o la considerazione delle persone;

la sofisticazione di commestibili o bevande col mezzo di sostanze atte a produrre la morte od una grave alterazione della salute e la vendita dolosa od il deposito doloso degli stessi.

la violazione di segreti professionali per parte di medici, chirurgi, officiali di sanità, levatrici, ecc.;

la rivelazione, per parte di impiegati od agenti del monte di pietà, del nome delle persone che abbiano deposto o incaricato di deporre oggetti a quello stabilimento, fatta ad altri che non siano ufficiali di polizia o dell'autorità giudiziaria;

la soppressione di una lettera affidata alla posta;

la violazione del segreto epistolare.

Il Codice penale spagnuolo 30 agosto 1870 fra i delitti *contro le persone* annovera soltanto:

il parricidio;

l'assassinio;

l'omicidio;

l'omicidio in rissa;

l'aiuto al suicidio;

l'infanticidio;

l'aborto:

le lesioni;

il duello.

L'abbandono di minori è compreso fra i delitti *contro la libertà e contro la sicurezza;* ove è pure compresa la rivelazione di segreti, che qualche legislatore pone fra i delitti *contro le persone*. I maltrattamenti in famiglia sono classificati fra le contravvenzioni *contro le persone*.

Il Codice penale di Zurigo entrato in vigore il 1° febbraio 1871 è il tipo completo del sistema di classificazione. Il Titolo V comprende i reati *contro la vita e la salute*; e sono:

l'omicidio premeditato;

l'omicidio volontario;

la lesione personale susseguita da morte:

l'omicidio in rissa;

l'avvelenamento di comune pericolo;

l'infanticidio;

il procurato aborto;

l'esposizione di infanti e l'abbandono di persone incapaci ad aiutarsi da sè;

l'omicidio colposo;

la lesione personale volontaria;

la lesione personale colposa;

la violazione delle regole dell'arte per parte degli imprenditori, sorveglianti e lavoranti di fabbriche.

Il Codice penale dell' Impero germanico andato in attività nel 1° gennaio 1872 non segue in generale il sistema di una classificazione dei reati; ma è diviso in Sezioni, talune delle quali porta la indicazione della natura giuridica dei reati che vi sono compresi. La Sezione XVI, ad esempio, è intitolata: *Crimini e delitti contro la vita;* e sono:

l'assassinamento, cioè l'omicidio premeditato;

l'omicidio doloso, ma *senza riflessione;*

l'omicidio doloso commesso per rimuovere un ostacolo ad un'azione punibile che si fosse intrapresa o per sottrarsi ad essere sorpresi in flagrante;

l'omicidio di un ascendente;

l'uccisione dietro richiesta seria ed espressa dell'ucciso;

l'infanticidio;

l'aborto procurato;

l'esposizione o l'abbandono di persona incapace ad aiutarsi da sè;

l'omicidio colposo.

La Sezione XVII è intitolata: *Lesioni corporali,* e comprende:

i malitratti volontarii;

gli omicidi in rissa;

la somministrazione dolosa di sostanze atte a guastare la salute;

le lesioni colpose;

le lesioni dietro richiesta dell'offeso.

Il Codice penale per il Cantone del Ticino 25 gennaio 1873 andato in attività nel 1° maggio successivo divide pure per Classi

i reati. Il Titolo X comprende i crimini e delitti *contro la vita e la integrità della persona;* e sono:

l'omicidio volontario;
il parricidio;
l'omicidio con premeditazione;
l'omicidio a fine di lucro;
l'omicidio per mandato altrui;
l'omicidio in persona di un membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un Giudice o Giurato, di un membro dell'Istruzione giudiziaria o del Pubblico Ministero nell'esercizio delle loro funzioni od a causa delle medesime;
l'omicidio sugli ascendenti o discendenti adottivi, coniuge, figli legittimi, o naturali legalmente riconosciuti, fratello o sorella;
l'omicidio commesso allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro crimine o delitto;
l'omicidio per impulso di brutale malvagità;
l'omicidio sopra un testimonio o perito od un pubblico funzionario od agente della pubblica forza;
l'aiuto all'altrui suicidio;
l'omicidio oltre l'intenzione;
la lesione susseguita da morte;
l'omicidio in rissa;
l'omicidio colposo;
le ferite od altre lesioni volontarie;
le ferite od altre lesioni colpose;
l'aborto procurato;
l'infanticidio;
i mali trattamenti in famiglia.

Il Codice penale del Cantone di Ginevra del 21 ottobre 1874, nel Titolo VII, comprende i crimini e delitti *contro le persone,* e sono:

l'omicidio volontario;
l'assassinio;
il parricidio;

il venefizio;
l'infanticidio;
le lesioni corporali volontarie;
il procurato aborto;
l'omicidio e le lesioni corporali involontarie;
l'attentato al pudore;
la bigamia;
gli attentati contro la condizione o lo stato civile delle persone;
la violazione dei doveri verso la famiglia; i cattivi trattamenti o la negligenza verso i fanciulli;
l'esposizione e l'abbandono di fanciulli;
il ratto di minori;
le denuncie diffamatorie, le diffamazioni, e le ingiurie.

Il Codice olandese del 1875 divide la materia penale in Titoli. I reati dei quali mi stò occupando sono compresi nei Titoli: XIX, *Reati diretti contro la vita;* XX, *Maltrattamento;* XXI, *Involontario cagionamento di morte o lesione personale.*

I reati diretti *contro la vita* (Tit. XIX) sono:
l'omicidio;
l'omicidio preceduto, accompagnato o seguito da un fatto punibile, commesso per prepararne o renderne agevole la esecuzione o per assicurare la impunità a sè stesso o ad altri partecipi;
l'assassinio;
l'infanticidio;
l'omicidio dietro seria ed espressa richiesta dell'ucciso;
l'aiuto al suicida;
l'aborto procurato.

Il Titolo XX contiene le varie specie dei maltrattamenti volontari; il Titolo XXI, gli omicidi e le lesioni personali colpose.

Nemmeno il Codice penale ungherese del 27 maggio 1878 si attiene uniformemente al metodo della classificazione. Esso divide le materie in Sezioni. La Sezione XVIII tratta dei *Crimini e delitti contro la vita;* la Sezione XX, delle *Lesioni corporali;* alla XIX è assegnato il *Duello.*

I *crimini e delitti contro la vita* sono
l'assassinio;
l'omicidio;
il parricidio;
l'omicidio dietro seria e recisa richiesta dell'ucciso,
la determinazione al suicidio;
l'infanticidio;
il procurato aborto;
l'esposizione di infanti o di persona impotente ad assistersi;
l'associazione allo scopo di commettere un assassinio;
l'omicidio colposo.

Nella Sezione XX contenente le *lesioni corporali,* sono compresi:
la lesione corporale;
la lesione corporale susseguita da morte;
la lesione corporale semplice o susseguita da morte senza che si possa determinare chi l'abbia arrecata;
l'uso doloso di veleno o di altre sostanze pericolose per la vita;
la lesione corporale colposa.

Da questa rapida corsa nella legislazione patria e straniera chiara si appalesa la divergenza sia nel metodo seguìto circa la collocazione di certi determinati fatti fra i reati *contro la vita e la integrità delle persone,* sia circa il concetto da cui sono partiti i vari legislatori nell'attribuire a questi fatti determinati la natura giuridica di reati *contro la vita e contro la integrità personale.* Taluni Codici confondono in una classe i reati dei quali stò trattando e i reati che hanno per essenziale ed esclusivo obbiettivo l'onore altrui; taluni altri, pur facendo una classe apposita dei reati *contro la vita e la integrità personale,* vi annoverano fatti che manifestano un diritto aggredito ben diverso, come ad esempio, gli attentati al pudore. Io credo di non potere con esatta e coscienziosa cognizione di causa indicare il metodo che seguirò nella trattazione di questa importante materia se non esamino anche i lavori stati eseguiti per la compilazione del nuovo Codice Penale patrio.

A nove possono ridursi i periodi di studio sinora trascorsi per la formazione del Secondo Libro (1) di questo Codice, e cioè:

Periodo primo. *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — Questa Commissione fu nominata dal Guardasigilli De Falco nel 12 gennaio 1866; era presieduta dall'on. Pisanelli ed era composta dai signori Arabia, Mancini, Paoli, Ambrosoli, Mazzucchi, prof. Carrara, Conforti, Defilippo, prof. Pessina, Selitto avv. napoletano, Tecchio, Vacca, De Foresta Adolfo, Costa e Tondi, ai quali, liberata la Venezia, furono aggiunti i professori Ellero e Tolomei. L'avvocato Rodellono fu incaricato delle funzioni di Segretario. Prima di questa Commissione ne era stata nominata un'altra con Regio Decreto del 15 novembre 1865 dal Guardasigilli Cortese, d'accordo col Ministro dell' Interno Natoli, pure presieduta dal Pisanelli, ed era formata dai signori Arabia, Mancini, Paoli, Ambrosoli, Bellazzi, Boschi, Giuliani, Lavini, Morelli e Peri coll'incarico *di studiare e proporre le riforme del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo Codice penale.* Le due Commissioni si fusero insieme, e incaricarono i Commissari Ambrosoli e Tolomei di compilare un progetto. Dopo lunghi e maturi studi, pei quali esse chiesero ed ebbero l'utile cooperazione non tanto dei Capi delle magistrature del Regno, quanto dei più illustri giuristi italiani ed esteri, formarono uno schema completo del Codice penale e di polizia punitiva, che nel 17 maggio 1868 fu presentato al Guardasigilli De Filippo.

Periodo secondo. *Progetto 15 aprile 1870 della seconda Commissione.* — Il Guardasigilli De Filippo stimò opportuno, in argomento di tanta importanza, di avere sul progetto presentatogli

---

(1) I lavori preparatorî sul Libro Primo possono invece dividersi in dieci periodi: 1° Progetto De Falco 26 febbraio 1866 e lavori successivi sino al Progetto della Prima Commissione 17 maggio 1868; 2° Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione; 3° Progetto De Falco 30 giugno 1873; 4° Progetto Vigliani 24 febbraio 1874; 5° Progetto Senatorio 25 febbraio 1875; 6° Progetto Mancini 25 novembre 1876; 7° Progetto della Camera dei Deputati 7 dicembre 1877; 8° Progetto Zanardelli anno 1882 a maggio 1883; 9° Progetto Savelli 26 novembre 1883; 10° Emendamenti Pessina febbraio 1885.

il parere delle più elevate magistrature del Regno, e con circolare del 10 ottobre 1868, le invitò a riunirsi in assemblea generale ed a manifestare le loro proposte. Le magistrature risposero alacremente e dottamente all'invito; e giunti i pareri al Ministero, il PIRONTI, allora Guardasigilli, con decreto del 3 settembre 1869 istituì una nuova Commissione, alla quale diede l'incarico di esaminare le osservazioni dei collegi giudiziari, e di comporre, colla guida dei vasti materiali raccolti, il testo definitivo del Codice da presentarsi al Parlamento. Questa Commissione, presieduta dal Comm. GIUSEPPE BORSANI e composta dai signori COSTA, MARTINELLI, AMBROSOLI e CRISCUOLO, come Segretario, apportò al progetto della prima Commissione diverse mutazioni, e compiuto il lavoro fu presentato al Guardasigilli nel 15 aprile 1870, fregiato di una dotta relazione dell' AMBROSOLI.

Periodo terzo. *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.* — Il Guardasigilli DE FALCO pose mano ad un terzo progetto, che lasciò al Ministero nel giugno 1873 quando dovette abbandonare il posto.

Periodo quarto. *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.* — Il VIGLIANI, assunto al Ministero di Grazia e Giustizia, giovandosi di tutta questa preziosa eredità di studi e di lavori preparatorii, e dando prova di perseverante ed efficace volere, introdusse diverse modificazioni nel progetto della seconda Commissione (15 aprile 1870) e lo presentò al Senato del Regno nel 24 febbraio 1874.

Periodo quinto. *Progetto 25 maggio 1875 approvato dal Senato.*

Periodo sesto. *Lavori della Commissione* MANCINI. — La Camera dei Deputati, cui fu presentato il progetto approvato dal Senato, ne affidò l'esame ad una Commissione di quindici membri. Erano le cose in questo stato, quando, nella nuova amministrazione, inauguratasi nel marzo 1876, il MANCINI fu chiamato a dirigere il Ministero di Grazia e Giustizia. L' illustre Guardasigilli, pur riconoscendo i grandi pregi del lavoro compiuto dalla Camera Alta, non si sentì in animo di accettarlo nella

sua integrità, e trovò opportuno di proporre nel testo una serie di modificazioni in forma di emendamenti, sottoponendoli alla stessa Commissione già costituita nella Camera elettiva; e in pari tempo invitò a darvi un parere i professori di Diritto criminale delle maggiori Università del Regno e qualche eminente magistrato, e formò, con decreto del 17 maggio 1876, una Commissione. La quale, presieduta dal Ministro, colla vice presidenza del Conforti, fu composta dai signori Lafrancesca, Tecchio, Paoli, Nelli, Canonico, Carrara, Pessina, Zuppetta, Tolomei, Ellero, Buccellati, Nocito, Casorati, Brusa e Lucchini, e compì il suo lavoro sul Libro Secondo, divisa in Sotto-Commissioni scelte dallo stesso Mancini. Siccome poi la Commissione della Camera aveva deliberato di presentare due distinte e successive relazioni, cioè, prima quella sulla parte generale del Codice, contenuta nel Libro Primo del Progetto, e più tardi un'altra sulla parte speciale, compresa nel Libro Secondo, così importava occuparsi preliminarmente dello studio degli emendamenti da proporsi intorno alle materie comprese nel Libro Primo. La Commissione nuovamente eletta, compì, sul principiare del giugno del 1876, la prima parte del suo lavoro, che fu poi con parecchie modificazioni, approvata dalla Camera elettiva nel dicembre del 1877, col memorabile voto sulla abolizione della pena capitale. Al Mancini, successero in qualità di Guardasigilli, il Conforti, il Tajani, il Varè ed il Villa. Il Conforti fece riunire e stampare in un volume i processi verbali delle discussioni di questa Commissione e lo comunicò per esame alle più elevate magistrature, nonchè alle Facoltà di Giurisprudenza, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle Accademie ed ai cultori di medicina legale e di psichiatria. Il Tajani ed il Varè, rimasti per poco tempo al Ministero, non lasciarono a questo riguardo traccia alcuna del loro passaggio. Il Villa diede un vigoroso impulso al progetto, coadiuvato dal Consigliere di Cassazione Canonico, e dal Consigliere d'Appello Casorati, ma nulla del suo lavoro fu reso di pubblica ragione.

Periodo settimo. *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — Dopo il VILLA, fu chiamato a tenere i sigilli dello Stato lo ZANARDELLI, ed il progetto ebbe le più mature ed ampie sollecitudini di lui, che in persona vi si consacrò, assistito dal CASORATI, dal CANONICO, dall' ELLERO, dal LUCCHINI e dai Consiglieri d'Appello DONZELLI, RIDOLFI e LUCCINI; e quando abbandonò il Dicastero della Giustizia lasciò un progetto completo, accompagnato da una relazione veramente magistrale.

Periodo ottavo. *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883.* — Appena venuto al Ministero, successore dello ZANARDELLI, il SAVELLI, rivolse tosto le sue cure al progetto, incaricando della revisione il Consigliere CASORATI; e in settembre del 1883 si accinse personalmente ad un esame per suo conto, coadiuvato dal CASORATI e dal DONZELLI; pubblicò il progetto e la relazione dello ZANARDELLI, e poco dopo, cioè nella tornata del 26 novembre 1883, presentò l'opera sua alla Camera dei Deputati, facendola precedere da una accurata relazione.

Periodo nono. *Emendamenti* PESSINA, *aprile 1885.* — Presentato dal SAVELLI il progetto, la Camera dei Deputati procedette alla nomina della Commissione per l'esame, ma non potè questa completarsi per riguardi politici sollevati da taluni fra gli eletti. Al SAVELLI successe nel Ministero l'on. FERRACCIU, ma vi stette per poco. Al FERRACCIU tenne dietro il PESSINA, sotto l'impulso del quale si riescì a formare la Commissione stessa nella tornata del 28 gennaio dell'anno corrente. Due dei membri eletti rassegnarono il mandato; uno si dimise da deputato; tutti tre furono rimpiazzati. Ora la Commissione è composta dagli on. ZANARDELLI, CRISPI, CHIMIRRI, VILLA, FORTIS, DEMARIA, VASTARINI, PARPAGLIA, INDELLI, MARCORA, GIURIATI, NOCITO, CUCCIA, TAJANI, BILLIA, GIORDANO, BARAZZUOLI, CURCIO, FILI-ASTOLFONE, RIGHI e SPIRITO. Nello scorso aprile il PESSINA presentò alla Commissione una serie di emendamenti sul Libro Secondo, accompagnati da una breve relazione, come nel febbraio precedente aveva fatto pel Libro Primo.

Dopo questi cenni sommari circa le Commissioni e gli illustri

personaggi, che ebbero una importante ed essenzialissima ingerenza nella compilazione del nuovo Codice penale, vediamo quali ne siano stati i risultamenti sulla classificazione dei reati, dei quali stò occupandomi, e quali fatti nei varii progetti siano stati affermati come diretti *contro la vita e la integrità personale.*

Periodo primo. — *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.*

I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei proposero il Titolo *Dei reati contro le persone,* e vi compresero:

l' omicidio volontario;
il parricidio;
l' assassinio;
il veneficio;
l' omicidio per impulso di brutale malvagità;
l' omicidio accompagnato da gravi sevizie;
l' omicidio con cui si uccide un' altra persona da cui non si è offesi, per recar danno o dolore al proprio avversario;
l' omicidio commesso sopra il coniuge, i figli legittimi od adottivi, o il figlio naturale, o il fratello o la sorella;
l' omicidio commesso allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro delitto, benchè non siasi ottenuto l' effetto;
l' omicidio per mandato altrui, sia con mercede, sia gratuitamente;
l' aiuto all' altrui suicidio;
l' aborto procurato;
l' infanticidio;
l' omicidio in rissa;
la ferita susseguita da morte;
l' omicidio involontario colposo;
le lesioni personali volontarie;
le lesioni personali colpose;
l' abuso di privata disciplina;
i mali trattamenti in famiglia;

l' esposizione di infante o di persona incapace di provvedere a sè stessa ;

il duello.

In questa classificazione di reati *contro le persone*, abbandonando l'esempio del Codice sardo, non compresero le diffamazioni e le ingiurie, materia di cui gli egregi Sotto-Commissari si occuparono nel Titolo speciale: *Dei delitti contro l'altrui buona fama.*

La Prima Commissione sostanzialmente accettò la enumerazione dei reati proposta dai Sotto-Commissari; ma nel suo Progetto 17 maggio 1868 cambiò la intestazione del Titolo, che volle invece chiamare: « *Dei reati contro la vita e contro la integrità personale* ».

Periodo secondo. *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione accettò la intestazione del Titolo come fu adottata nel Progetto 17 maggio 1868 ed i fatti ivi enumerati, meno il veneficio ; indi vi aggiunse :

l' omicidio commesso in persona di un pubblico uffiziale od agente della forza pubblica nell' esercizio delle sue funzioni, ma non per causa di esse ;

l' omicidio commesso in persona di un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia ;

l' omicidio commesso sopra una persona, che per sonno, malattia di mente o di corpo, o per altro somigliante motivo, è impotente a difendersi.

Deliberò poi di collocare l' *aborto procurato* nella classe comprendente i reati contro l' *ordine delle famiglie.*

La deliberazione fu appoggiata alla considerazione « che l'essenza del fatto punibile in questo reato consiste, non già nel privare di vita un essere vivo e vitale, ma nell' impedire il libero svolgimento di una gravidanza incominciata, mediante la prematura espulsione del feto, e nello scopo che questo esca morto; e perciò stesso è coordinato non alla violenta distruzione di un essere già esistente, ma ad impedire violentemente che un'altra esistenza si aggiunga alla società ed alla famiglia. È questo il

carattere che distingue il procurato aborto dall' infanticidio, e che giustifica pel primo di essi, attesa la sua minore gravità, una pena più mite. Se quindi non si può parlare della privazione di una vita che ancor non esiste, ma solo di una frustrata speranza di persona, i cui diritti dipendono dalla condizione che la sua esistenza diventi un fatto fisico e legale, riesce più esatto considerare il fatto sotto l' aspetto della violazione dell' ordine della famiglia legittima o naturale, che avrebbe avuto diritto di annoverare fra i suoi membri il feto, ove fosse nato.

« Si aggiunga la considerazione dei gravi inconvenienti nella pratica, ove un diverso concetto avesse la prevalenza. Se il procurato aborto dovesse essere considerato come un reato contro la integrità personale, non si potrebbe sfuggire alla necessità di provare che al momento del reato il feto era vivo. Or questa prova è impossibile, allorchè trattasi di un aborto procurato nei primi mesi della gravidanza, mentre non è possibile sottoporre utilmente l'embrione espulso all'esame dei periti. L' incertezza intorno alla prova del fatto in genere condurrebbe pertanto, nel più gran numero dei casi, alla impunità dei colpevoli; e se si volesse sostituire alla prova una mera presunzione di vita, si cadrebbe nell' altro eccesso di pretendere una giustificazione talvolta impossibile, e sempre contraria al naturale diritto di difesa, ed alla giuridica presunzione dell' innocenza » (1).

Periodi Terzo, Quarto e Quinto. — Il Guardasigilli De Falco (*Periodo Terzo*) nel suo Progetto 30 giugno 1873 seguì sostanzialmente le orme della seconda Commissione, sia quanto alla intestazione del Titolo, sia quanto alla enumerazione dei fatti, sia nel collocare l'*aborto procurato* fra i reati *contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie;* ma credette di abbandonare l'omicidio commesso sopra una persona impotente a difendersi, e l'aiuto al suicidio. Così pure l'esposizione o l'abbandono di

---

(1) Seduta del 20 dicembre 1869 — Verbale n. 41, Vol. II dell'opera « *Il Progetto, ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

fanciulli comprese fra i reati *contro l'ordine delle famiglie;* nè si occupò particolarmente dei *mali trattamenti in famiglia,* nè degli *omicidi in rissa.*

Il Ministro VIGLIANI nel suo Progetto 24 febbraio 1874 *(Periodo Quarto)* nel Titolo XII *Dei reati contro le persone,* comprese i fatti seguenti:

l' omicidio volontario;

il parricidio;

l' omicidio premeditato;

l' omicidio sopra il coniuge, discendenti legittimi o naturali riconosciuti, fratello o sorella;

l' omicidio commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia;

l' omicidio commesso per preparare, facilitare o consumare altro reato, o per celarlo, o sopprimerne le traccie o le prove;

l' omicidio commesso sopra un pubblico uffiziale od un agente della pubblica forza nell' esercizio o per causa delle sue funzioni;

l' infanticidio;

la lesione susseguita da morte;

la istigazione o l' aiuto al suicidio;

la lesione personale volontaria;

gli omicidi e le lesioni personali in rissa;

l' abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e i maltrattamenti in famiglia;

l' abbandono di un infante o di altra persona incapace di provvedere a sè stessa;

il duello;

la diffamazione e le ingiurie;

l' apertura di lettere e telegrammi;

la rivelazione di segreti.

L'*aborto procurato* comprese fra i reati *contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie.*

Il Senato nel Progetto 25 maggio 1875 *(Periodo Quinto)* seguì in ogni parte il metodo del Ministro VIGLIANI.

Periodo sesto. *Lavori della Commissione* MANCINI. — La Commissione istituita dal Ministro MANCINI in sostanza si attenne al metodo del VIGLIANI e del Senato, anche per ciò che riguarda la intestazione del Titolo. Ma l'*aborto procurato* tolse dai reati *contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie* e lo compenetrò fra *i reati contro le persone*.

Sotto-Commissari per lo studio del Titolo: *Dei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* erano il CASORATI ed il NOCITO, i quali proposero appunto di togliervi l'*aborto procurato* per classificarlo fra i reati *contro le persone*. « Il reato di procurato aborto — scrissero essi nelle loro osservazioni — non dovrebbe essere compreso fra i reati *contro l'ordine delle famiglie* specialmente perchè, secondo i principî del moderno diritto, il concepito si considera già come persona capace di diritti e primo fra essi quello di essere tutelato contro le offese di chiunque fosse pure la stessa genitrice. Epperò il procurato aborto dovrebbe essere compreso fra i reati *contro le persone,* come è infatti in non pochi Codici, tra cui quelli della Toscana, dei Cantoni del Ticino, di Ginevra e di Zurigo, dell'Impero Germanico, della Danimarca, il Progetto Austriaco, ecc. ».

Nella seduta del 26 novembre 1877 la questione fu agitata avanti la Commissione MANCINI. Il Prof. TOLOMEI convenne nella proposta, la quale fu combattuta dall' OLIVA.

« Il proposto rinvio di questo Capo — osservò l'OLIVA — avrebbe gravi e dannose conseguenze nella pratica applicazione. Se il procurato aborto si considera come un reato *contro le persone,* è naturale che la difesa richieda dal Pubblico Ministero la prova che il feto era vitale, ovvero reclami almeno il diritto di far essa la prova della non vitalità ed in ogni caso di metterla in dubbio, poichè senza la condizione della vitalità, il feto non può assumere il carattere di persona. Ora, come si potranno mai dileguare dall' animo dei giurati, così difficili a persuadersi della vitalità anche nel caso di infanticidio, i dubbi e le incertezze che facilmente accolgono nei loro animi e che un' abile difesa sà ad

essi inspirare? Se anche adunque la classificazione del procurato aborto tra i reati *contro l'ordine delle famiglie* non presentasse un'assoluta esattezza scientifica, gravi ragioni consiglierebbero di lasciare il Capo in esame nella sede in cui si trova. E quando si consideri che il procurato aborto altera l' ordine delle famiglie e quasi sempre per effetto di uno di quei disordini che sono stati contemplati nelle altre disposizioni di questo Titolo, non ci sarà sufficiente ragione di insistere sulla proposta innovazione ».

Il PIROLI osservò « che i reati debbono collocarsi secondo l'elemento prevalente che li specifica, e vi hanno casi di procurato aborto che non hanno alcun rapporto coll' ordine delle famiglie ».

Il BUCCELLATI propugnò vivamente la proposta dei Sotto-Commissari « perchè l'effetto del reato è l'offesa alla personalità di chi è concepito, la quale personalità è pure riconosciuta dal diritto civile ».

La Commissione approvò la proposta (1).

Comunicati i lavori della Commissione in uno al progetto del Senato, alle Magistrature superiori e ad altri Corpi per l' esame ed osservazioni, la Corte d' Appello di Venezia opinò non doversi questo Capo rinviare al Titolo *Dei reati contro le persone;* poichè collocandolo in questa classe, la prima indagine a farsi sarà se una persona sia stata tolta di mezzo coll' aborto, e non è a dire quali e quante difficoltà, talora insormontabili, potranno sorgere. Pel Codice Civile il concepito è una persona; ma lo è nei riguardi di diritto civile e per finzione giuridica, mentre, in via di fatto, il concepito non vive di vita propria fino a che non esca dall' utero materno. E siccome nei riguardi penali è la sola persona fisica contro di cui si può delinquere, così nel procurato aborto non esistendo tale persona, evidentemente ne consegue che non vi ha ragione per introdurre una innovazione che si diparte dalle norme degli altri Codici. Perciò conchiuse col proporre che questo

---

(1) Verbale 22 nel volume: *Processi verbali ed emendamenti, ecc.* - Roma, Stamperia Reale, 1878.

Capo debba restare fra i reati *contro il buon costume*, perchè realmente l'obbiettivo del procurato aborto non è di incrudelire contro una persona, ma di far sparire le traccie di una colpa disonorevole.

Periodo settimo. *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Ministro ZANARDELLI nel suo Progetto intestò il Titolo X colla leggenda *Dei delitti contro la vita e la integrità personale,* e vi comprese i seguenti reati:

l'omicidio volontario;

l'omicidio sul coniuge, discendente legittimo, ecc.;

l'omicidio sulla persona di un Senatore, di un Deputato, di un pubblico uffiziale, ecc.;

l'infanticidio;

il veneficio;

l'omicidio per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, ecc.;

il parricidio;

l'omicidio premeditato;

l'omicidio per impulso di brutale malvagità;

l'omicidio col mezzo di incendio, inondazione, ecc.;

l'omicidio per servire di mezzo al furto, alla rapina, alla estorsione, al ricatto;

la istigazione o l'aiuto al suicidio;

l'omicidio colposo;

le lesioni personali volontarie;

le lesioni personali colpose;

il duello;

il procurato aborto;

l'abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse, ovvero in pericolo;

l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e dei maltrattamenti in famiglia.

Nella relazione così giustifica lo ZANARDELLI la collocazione del procurato aborto fra i delitti *contro la vita e la integrità personale.*

« Fra i reati previsti in questo Titolo, si comprende anche il procurato aborto, delitto che da alcuni Codici, e fra essi da quello del 1859, trovasi classificato fra i reati *contro l'ordine delle famiglie*. Il progetto attuale seguendo il Codice penale toscano e il progetto della Commissione del 1876, lo colloca invece in questo Titolo per due considerazioni: la prima per non essere sempre vero che l'aborto procurato disturbi l'ordine di una famiglia; la seconda, per la prevalenza del diritto leso, cioè il diritto della vita spettante al nascituro. Per questa ultima considerazione trovano pure sede nel Titolo in esame le disposizioni che riguardano l'abbandono di un fanciullo o di altra persona incapace di provvedere a sè stessa, e l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, nonchè i maltrattamenti in famiglia; fatti che colpiscono tutti la vita o l'integrità personale ».

Periodo ottavo. *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1873.* — Il Guardasigilli SAVELLI seguì il metodo del suo predecessore, lo ZANARDELLI; solo volle collocare il *duello* fra i delitti *contro l'amministrazione e l'autorità pubblica* d'accanto all'*esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*

« Parmi però — così si esprime nella relazione — che situarlo fra i reati *contro le persone* non sia più esatto. Assumere, come fa il progetto (ZANARDELLI), per criterio della classificazione dei reati il diritto prevalente che da essi viene offeso, e collocare il duello fra i reati contro le persone, quantunque poi si punisca anche se non vi fu lesione personale, e si punisca in tal caso come un reato consumato e non già come un tentativo di reato *contro le persone* è cosa, a parer mio, non scevra di contraddizione.

« Conviene quindi vedere quale sia il diritto aggredito, disconosciuto nel reato di duello indipendentemente dalle sue conseguenze; e, fissatolo, collocare nel Titolo relativo tutte le disposizioni sulla materia ed anche quelle nelle quali si prevede il caso di un effetto dannoso o letale per la persona, e ciò per due considerazioni: la prima, per non frazionare, una materia che è

opportuno stia unita; la seconda, perchè le conseguenze del duello ne aggravano bensì la pena, ma non ne immutano il carattere. E questo carattere prevalente cui sembrò fosse quello di disconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, in una parola di farsi ragione da sè, laddove o non è offesa o la legge impone di rivolgersi alle autorità per ottenere riparazione. Il duello non è che la *vis privata* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio, con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l'uso della privata violenza. Se adunque esso originato in un tempo in cui la legge non aveva forza sufficiente per imporsi, continua anche oggidì, malgrado che l'autorità pubblica possa apportare nei litigi privati l'efficacia della sua azione vigorosa e spassionata; se è nella essenza di disconoscere o almeno di non curare questa azione legale, è evidente la sua affinità col reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'opportunità del suo collocamento nel Titolo III, appunto subito dopo le disposizioni intorno a questo ultimo reato.....»

Periodo nono. L'attuale ministro Pessina adottò i sistemi dei progetti Zanardelli e Savelli in ogni parte, meno che pel *duello,* che propose di mantenere bensì sotto lo stesso Titolo ove è collocato l'*esercizio arbitrario delle proprie ragioni,* ma di trasportare entrambi i reati nel Titolo che dispone *dei reati contro l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità.*

« Per me non è dubbio — scrive egli nella sua Relazione — che il reato di duello (e dicasi lo stesso per quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) lede in ispecial modo e più direttamente il diritto sociale della pubblica tranquillità, gettando in seno del consorzio civile un elemento di perturbazione e quasi di disorganizzazione, che importa alla società di reprimere per poter raggiungere i proprii fini: *constituta republica vis abesto.* Lo Stato con le autorità da esso preposte all'amministrazione della giustizia, assicura prima di tutto la società civile dai disordini derivanti dalla forza e dalla prepotenza: questa è la sua origine prima, questa la sua missione. Or non è dubbio che i

rimasugli di una istituzione antisociale che tende a rompere la pace pubblica (*frangere pacem*) controperino a quel fine supremo dello Stato ».

Come ben si vede, anche nei lavori preparatori sul nuovo Codice penale non ci fu molto accordo; e in qualche periodo si dimostrò riluttanza a formare una classe apposita dei reati *contro la vita e contro la integrità delle persone.*

Non è qui il luogo di discutere se sia migliore il metodo di trattare dei reati in altrettante Sezioni, come è adottato in generale dai Codici a base tedesca e specialmente dal Codice austriaco, o il metodo delle classificazioni seguito dai Codici a base francese; entrambi i sistemi d'altronde possono essere buoni. Ma una volta che si vuole seguire il sistema delle classificazioni, come lo hanno seguito i Codici penali toscano e sardo in vigore presso di noi, e mostrano di voler seguire i nostri attuali legislatori, parmi che la classificazione a grandi gruppi debba cedere il posto ad una classificazione sminuzzata; ci va a guadagnare la chiarezza, che è fra le principali doti di una legge. Quando fra i reati *contro le persone* si collocano gli atti che aggrediscono immediatamente il diritto *alla vita ed alla integrità delle persone,* non si viene a rendere un buon servizio alla perspicuità della legge, poichè la *persona* può essere aggredita altresì nell'onore ed in qualche altro diritto; quindi è che vediamo collocare fra i reati *contro le persone* anche quei fatti che offendono l'onore e molti altri che troverebbero meglio il loro posto altrove. Da siffatta classificazione non emerge tosto lo scopo del legislatore.

Quando invece questi atti speciali che aggrediscono immediatamente il diritto alla vita ed alla integrità personale, sono posti in una classe particolare, lo scopo del legislatore è manifesto; vuole riferirsi *esclusivamente* a quei fatti che attentano *alla vita ed alla integrità delle persone.* Se le persone sono poi aggredite in altri diritti, si faccia altrettante classi a parte degli atti che aggrediscono codesti diritti.

Frattanto è da compiacersi che il Codice penale ora in esame

presso la Commissione della Camera dei Deputati abbia adottato questo sistema abbandonando l'altro seguito dal VIGLIANI e dal Senato.

Ma preferita la classe particolare dei reati *contro la vita e contro la integrità personale*, si presenta una difficoltà. Quali sono gli atti che aggrediscono immediatamente il diritto alla vita ed alla integrità delle persone?

Si sarà notato, scorrendo le legislazioni straniere ed i lavori preparatori sul nuovo Codice penale, come in questa classe particolare siano stati collocati il *duello* e *l'associazione allo scopo di commettere un assassinio*. Quest' ultimo fatto, però, dal solo Codice penale ungherese. E come d'altro canto da qualche legislatore sia stato classificato fra i reati *contro l'ordine delle famiglie*, l'*aborto procurato;* e il Codice penale della Repubblica di San Marino abbia in questa stessa classe collocato *l'infanticidio*.

Circa il duello ho già in altra mia opera sostenuto dovere meglio che fra i reati *contro la vita e la integrità delle persone* trovare il suo posto fra i reati *contro la pubblica autorità;* e nel sostenere questa tesi, così mi espressi, accettando la dottrina del PUCCIONI, del CARRARA, del BRUSA, del Ministro SAVELLI e di molti altri: (1)

« Tutti sono d'accordo nella opinione che per la classificazione del duello si debba avere riguardo alla obbiettività giuridica, meglio che all'animo dell'agente. Se si mira alla intenzione dell'agente, non v'ha dubbio: quando taluno, provocato, manda il cartello di sfida ed i padrini per regolare le condizioni della pugna; si presenta sul luogo del combattimento; ferisce od uccide, la sua mente non è agitata da altro pensiero che da quello di vendicare l'atroce ingiuria ricevuta. Fra persone d' altro ceto, all'atroce ingiuria si risponde, nell'impeto dell'ira, con un colpo di coltello e si fredda l'avversario; costoro altro obbiettivo non

---

(1) *Il Duello nella dottrina e nella giurisprudenza.* — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1884; Parte Prima, Capitolo III, pag. 59 e 60.

hanno che quello di offendere l'offensore nella vita o nella integrità personale. Fra persone, a cui l'educazione ingentilì i costumi, la bisogna corre diversa: si lascia sbollire la collera, si manda all'avversario il cartello di sfida e si dà incarico ai padrini di regolare le condizioni del combattimento. Ma però, come in quegli altri l'obbiettivo è esclusivamente quello di offendere la persona dell'offensore, lo stesso obbiettivo hanno le persone di ceto più elevato. L'obbiettivo non può essere diverso pel solo fatto che si lasciò trascorrere un qualche spazio di tempo fra la offesa ricevuta e la riparazione domandata. Se adunque si dovesse avere esclusivo riguardo all'animo dell'agente, non potrebbe sorgere alcuna dubbiezza circa la classificazione del duello, il quale troverebbe il logico suo posto fra i reati che attentano alla vita od alla integrità personale.

« Ma non è l'animo dell'agente, a cui si debba mirare, bensì al diritto veramento aggredito, disconosciuto nel reato di duello all' infuori delle sue conseguenze. Il carattere prevalente del duello è quello di non voler riconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, per farsi ragione da sè. Il duello non è che *la vis privata*, la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l' ufficio con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l' uso della violenza privata. Sotto questo punto di vista, il duello adunque deve essere collocato fra i reati *contro l'amministrazione della giustizia* o *contro la pubblica giustizia o la pubblica autorità*.

« Non conviene d'altronde dimenticare che due sono gli agenti materiali del duello. Perchè debba essere collocato fra i reati che attentano alla vita o alla integrità personale converrebbe che tutti e due gli agenti avessero la intenzione di offendersi nella persona reciprocamente. Se questa intenzione può essere *certa* dalla parte di uno fra i due, può non essere tale quella dell'altro; nè sono rari i casi in cui uno dei duellanti sta sulla difensiva o cerca di disarmare l'avversario sia perchè riconosce la propria superiorità e gli ripugna fare una vittima, sia per

ribrezzo di spargere sangue. Quando si stabilisce che il duello è un reato *contro la vita e la integrità delle persone,* si fa la presunzione *juris et de jure* che i duellanti abbiano la intenzione di offendersi reciprocamente nella persona, il che può essere contraddetto. E se il duello rimane incruento — chiede il CARRARA — come fate a stabilire la intenzione dei duellanti di offendere l'avversario?

« V'ha di più. Nella teorica del duello si punisce la semplice sfida, quand'anche le parti non si presentino sul luogo del combattimento: si punisce il duello, come fatto di per sè stante, senza che ne susseguano conseguenze. E come in questi particolari momenti può essere annoverato fra i reati che attentano alla vita od alla integrità delle persone? In che cosa, propriamente parlando, sono offese le persone da questi due fatti?

« D'altronde nel duello si esigono certe condizioni che non si esigono negli altri reati, fra cui lo si vorrebbe classificato. Pel duello si esige una sfida, un accordo nelle condizioni della pugna, la presenza dei padrini. Collocare un reato, alla cui esistenza si vogliono codeste condizioni, in una classe che comprende altri reati, che tali condizioni nè hanno nè possono avere, mi sembra poco corretto. Inoltre è egli giusto iscrivere il duello in una determinata classe di reati quando non si possa applicare in suo favore o contro di esso le circostanze scriminanti, scusanti ed aggravanti che sono applicate agli altri reati contenuti nella classe stessa? Al duello non si potrà mai applicare la scriminante della legittima difesa, le scusanti dell'eccesso nella legittima difesa, dell'eccesso nel fine, della provocazione; nè le aggravanti della premeditazione, della provocazione, dell'aguato ».

Questo ho scritto ed in questa opinione persisto, tanto più ch'essa è confortata da illustri criminalisti ed è suggellata da disposizioni legislative di Codici stranieri. Lo stesso PESSINA è di questo avviso; almeno per non lasciare il *duello* fra i reati che attentano alla vita ed alla integrità delle persone. Ond'è che del duello non mi occuperò nel presente trattato.

Il Codice penale ungherese annovera, come si è veduto, fra i reati *contro la vita e la integrità personale*, *l'associazione allo scopo di commettere un assassinio*. Osservo però che pel § 288 di quel Codice, l'*associazione* è unicamente punita quando abbiano avuto luogo *atti esecutivi*. Parmi dunque non sia il caso di occuparsi di questo misfatto, come fosse un reato a sè; nei limiti a cui lo ridusse il legislatore ungherese può presentare i caratteri del tentativo d'assassinio, più o meno prossimo all'assassinio consumato a seconda della natura degli atti esecutivi commessi.

Taluni legislatori hanno creduto di annoverare l'*aborto* e l'*infanticidio* fra i reati *contro l'ordine delle famiglie*.

Quanto all'*aborto* faccio miei i motivi addotti dallo Zanardelli nella sua relazione per combattere codesta classificazione ed in sostegno della collocazione di esso fra i reati *contro la vita* e *contro la integrità delle persone;* non che le ragioni addotte nello stesso senso dai Sottocommissari della Commissione Mancini, gli onor. Casorati e Nocito, i quali trovarono appoggio nei Commissari Tolomei, Piroli e Buccellati.

Riguardo all'*infanticidio*, posto dal Codice penale della Repubblica di San Marino nella stessa classe dei reati *contro l'ordine delle famiglie*, possono valere, per combattere questo sistema, le stesse ragioni addotte in sostegno della classificazione dell'aborto procurato fra i reati *contro la vita e la integrità delle persone*, Qual' è nell' infanticidio il delitto leso prevalente? Il diritto leso prevalente è l'ordine delle famiglie? Oppure l' infanticidio aggredisce il diritto alla vita del nascituro? Parmi non possa sorgere dubbio. Il diritto maggiormente leso è certamente quello che un bambino di recente nato, vivo e vitale, ha di vivere; — è problematico che l'ordine delle famiglie sia turbato da un *infanticidio;* non è problematico che da esso venga turbato il diritto alla vita. Inoltre, da che l'*aborto procurato* deve collocarsi fra i reati che attentano alla vita ed alla integrità delle persone, *a fortiori* dev' essere collocato nella stessa classe l' *infanticidio;* e la storia del diritto penale è favorevole a questo sistema, perchè

gli antichi criminalisti ponevano questa specie di reato fra gli omicidi qualificati per *il vincolo del sangue* (1).

Di questi due speciali e distinti reati mi occuperò adunque, avendo essi — secondo il mio modo di vedere — il carattere vero e proprio di reati *contro la vita e la integrità personale.*

Il Ministro VIGLIANI nel suo Progetto 24 febbraio 1874 abbandonò il truce reato di *veneficio* perchè — come si espresse nella Relazione — « essendo un omicidio qualificato pel mezzo, rimane compreso nel concetto generale dell' omicidio volontario e riceverà dalle circostanze che lo accompagnano, la misura così della sua gravità come della sua pena nella diversità dei casi ».

Il Senato ne seguì l'esempio nel Progetto 25 *maggio* 1875.

Il prof. CANONICO, Sotto-Commissario della Commissione MANCINI, ne ripropose la punizione. « Comprendo il pensiero — egli scrisse — di semplificare la legislazione intorno all' omicidio col riassumerne tutte le qualifiche nella sola *premeditazione.* Questo concetto se, teoricamente parlando, potrebbe forse dirsi meno esatto, non manca certo di utilità pratica. Pur tuttavia, siccome il *veneficio* può, in certi casi, non essere premeditato, e, fra gli omicidi insidiosi, è senza dubbio il più terribile, mi sembrerebbe doversi punire, anche non premeditato, con pena più grave dell' omicidio semplicemente volontario ».

La Commissione MANCINI aderì a tale proposta.

Lo ZANARDELLI comprese egli pure nel suo Progetto, *anno* 1882 *a maggio* 1883, codesta figura di reato e così si espresse nella sua Relazione:

« Presso gli antichi criminalisti ed anche in alcuni dei moderni Codici, il *veneficio* costituisce un reato per sè stante, e punibile con l'estremo supplizio, perchè nella insidia del mezzo adoperato, che è il veleno, si ravvisò implicita la premeditazione. Ma è questo un errore al quale non partecipò il Codice penale toscano e nessuno dei nostri precedenti progetti; imperocchè,

---

(1) Vedi CARRARA, *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1207.

mentre sarà rarissimo un *veneficio* d' impeto, però non è impossibile, come la giurisprudenza dimostra, che talvolta possa taluno avvelenare per moto improvviso d'animo. Tuttavia, se non può ammettersi che il *veneficio* debba essere sempre premeditato e punibile con la pena suprema, non può disconoscersi che l'uso del veleno presenta un carattere speciale di gravità per la insidia e la difficoltà di difendersi, e quindi con ragione l' adoperare sostanze venefiche per uccidere, si considera come circostanza aggravante dell'omicidio ».

Aggiungerò che i compilatori del Progetto 17 *maggio* 1868 (*Periodo Primo*) lo avevano essi pure tralasciato. Ma la seconda Commissione lo ripristinò nel suo Progetto 15 *aprile* 1870. Sono pur degne di nota le considerazioni da essa fatte in appoggio della proposta.

« I compilatori del Progetto, seguendo l' esempio del Codice toscano, lo hanno tralasciato, ritenendo che il mezzo, con cui questo reato si commette, riveli di per sè ordinariamente la premeditazione. La Commissione però, mentre riconosce che il *veneficio* è quasi sempre premeditato, non può ammettere l'improbabilità che ve ne siano, come ve ne sono stati, dei volontari e non premeditati. Colui che per mestiere o per caso, si trova possessore di un veleno, e che, per moto istantaneo, profittando di una occasione, lo somministra al suo avversario, commette *veneficio,* ma non omicidio premeditato. Tuttavia il *veneficio* rimane sempre il più insidioso di tutti gli omicidi, poichè la vittima quasi inconsapevolmente è tratta a lottare con la morte, spesso inevitabile; epperò è mestieri punirlo . . . . . » (1).

Tutte codeste ragioni, le quali mi sembrano della massima importanza e di una incontestabile evidenza, mi inducono ad occuparmi anche di tale reato.

Lo ZANARDELLI nello stesso Progetto abbandonò l' omicidio

---

(1) Seduta 4 gennaio 1870. — Verbale 49 nel volume secondo dell' opera : *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

commesso *per mandato;* il SAVELLI fu dello stesso avviso nel Progetto 26 *novembre* 1873, ed il PESSINA seguì l'esempio di entrambi. « Intorno al mandato — scrisse lo ZANARDELLI nella sua relazione — deve statuire e statuisce il Codice penale nel Libro primo, per istabilire quale sia la rispettiva responsabilità del mandante e del mandatario di fronte alla giustizia punitiva. Ma il porre l'omicidio *per mandato* fra gli omicidi qualificati sarebbe un errore, perchè presupporrebbe che dov'è mandato vi fosse sempre premeditazione e parità nel grado del dolo fra mandante e mandatario, mentre molte volte così non è, secondo quello che la dottrina insegna e che i casi della giurisprudenza praticamente dimostrano ».

Già una eguale opinione aveva esternato la Seconda Commissione, la quale, ritenendo che *d'ordinario* non possa l'omicidio *per mandato* andare disgiunto dalla premeditazione lo aveva escluso dal suo Progetto 15 *aprile* 1870. Così pure fu eliminato dal Progetto 24 *febbraio* 1874 dell'onorevole VIGLIANI e dal Progetto 25 *maggio* 1875 approvato dal Senato. Lo ripropose l'onorevole DE FALCO, Sotto-Commissario della Commissione MANCINI, e la proposta fu combattuta dal Commissario, onorevole CONFORTI nella seduta del 16 novembre 1878 pel motivo che il mandato « non è altro che una delle forme della premeditazione, e quando si verifichi sarà punito colla più grave pena dovuta al concorso di tale circostanza » (1).

Ma la Commissione credette opportuno di accettare la proposta dell'onorevole DE FALCO.

Il punto di partenza per la eliminazione dell' omicidio dietro mandato come reato per sè stante, è adunque diverso fra lo ZANARDELLI, la Seconda Commissione ed il CONFORTI. LO ZANARDELLI lo elimina perchè i rapporti fra mandante e mandatario dinanzi alla giustizia penale sono regolati nel Libro primo, am-

---

(1) Seduta 16 novembre 1878 — Verbale 12 nel volume *Processi verbali ed emendamenti.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

mettendo che il mandato ad uccidere possa essere dato anche senza premeditazione. La Seconda Commissione ed il CONFORTI gli tolgono invece il carattere di reato di per sè stante perchè il mandato non è altro che una delle forme della premeditazione. Parmi però che la Seconda Commissione non sia stata coerente a sè medesima. Infatti, escluso il veneficio dalla Prima Commissione nel Progetto 17 maggio 1868, essa lo ripristinò nel suo Progetto 15 aprile 1870 pel motivo che non è *sempre vero* sia il veneficio la conseguenza di una premeditazione. Nell'omicidio per mandato non riconosce i caratteri di reato speciale, ritenendo che d'*ordinario* esso non vada disgiunto dalla premeditazione. Lo ZANARDELLI ammette che talvolta il mandato ad uccidere possa essere conferito anche senza premeditazione. La Seconda Commissione *non esclude* questa possibilità. Ed è ciò non soltanto naturale, ma intuitivo. Se la Seconda Commissione ha compreso fra i reati di omicidio qualificato il veneficio, come reato di per sè stante, pel motivo che *può* essere commesso senza premeditazione, doveva, per coerenza di principii, comprendervi pure l'omicidio per mandato; così almeno mi sembra; poichè se il mandato *ad necem,* come si espresse, non va disgiunto *d'ordinario* dalla premeditazione, ne consegue che *talvolta possa* essere conferito nel bollore dell'ira, o quantomeno senza quell'animo freddo e pacato che è inseparabile dalla premeditazione; in altre parole, l'omicidio per mandato *possa* andare disgiunto dalla premeditazione, essere commesso senza premeditazione; nè più nè meno del veneficio.

Comunque sia, mi occuperò anche di questa figura giuridica di reato, perchè è costituito da un fatto che è pur sempre diretto contro la vita e la integrità delle persone.

L'esame della legislazione patria e straniera e dei lavori preparatorî del nuovo Codice penale ci ha appreso quali siano in generale i reati *contro la vita* e quali i reati *contro la integrità personale*; ma però sorgono dei dubbî.

L'*aborto procurato* è un reato *contro la vita,* oppure è un

reato *contro la integrità personale?* Taluni Codici, nel mentre lo comprendono fra i reati *contro la vita e la integrità personale,* ne fanno un reato a sè, separato e distinto, in un Capo a parte. Io credo invece che debba essere collocato nel novero dei reati *contro la vita*, perchè colui che lo commette, ha, d'*ordinario*, il dolo determinato di attentare alla vita del feto, non alla integrità personale della donna incinta.

Altro dubbio riguarda l'omicidio volontario in rissa e le lesioni volontarie commesse del pari in rissa. Il progetto del nuovo Codice penale in esame presso la Commissione della Camera dei Deputati, come il Codice sardo, comprese le due ipotesi in un Capo comprendente le circostanze che *scusano* gli omicidi volontari e le lesioni volontarie, d'accanto alla provocazione e ad altre *scusanti* speciali. Parmi che ciò non sia corretto. È bensì vero che la circostanza della rissa attenua la responsabilità dell'agente; ma l'omicidio volontario e le lesioni volontarie in rissa sono reati *per sè stanti*, che hanno la natura giuridica di reati particolari, col *nomen juris* speciale di *omicidio volontario in rissa* e di *lesione personale in rissa*. Ond'è che mi sembrò più opportuno e più strettamente legale di parlarne rispettivamente nei reati *contro la vita* e nei reati *contro la integrità personale*, in luogo di occuparmene là dove tratterò delle circostanze *scusanti*.

Mi riassumo. Secondo il mio modo di vedere, devono essere considerati come reati *contro la vita* e *contro la integrità personale* i fatti seguenti:

A) — *Reati contro la vita.*

L'omicidio;

il parricidio;

il veneficio;

l'infanticidio;

l'omicidio premeditato;

l'omicidio proditorio;

l'omicidio con aguato;

l' omicidio per mandato;

l' omicidio per impulso di brutale malvagità;

l' omicidio accompagnato da gravi sevizie;

l' omicidio per preparare o facilitare un altro reato, o per assicurare la fuga o la impunità di sè stesso, o dei compartecipanti;

l' omicidio per servire di mezzo al furto, alla rapina, alla estorsione, ecc.;

l' omicidio per mezzo di incendio, inondazione, ecc.;

l' omicidio di officiali, agenti della forza pubblica o di altre persone particolarmente protette dalla legge;

l' omicidio per vendetta trasversale;

l' omicidio di congiunti od affini;

la lesione volontaria susseguita da morte;

l' omicidio volontario e la lesione volontaria per errore;

l' omicidio in rissa;

la istigazione al suicidio;

l' omicidio colposo;

l' aborto procurato.

B) — *Reati contro l' integrità delle persone.*

Le lesioni personali volontarie;

le lesioni personali in rissa;

le lesioni personali colpose;

l' abbandono di fanciulli o di altre persone incapaci di provvedere a sè stesse ovvero in pericolo;

l' abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;

i mali trattamenti in famiglia.

Nel presente Volume mi occuperò esclusivamente *dei reati contro la vita,* che formeranno la parte prima dell'Opera. Dividerò l'argomento in quattro distinte Sezioni.

Nella Sezione Prima tratterò dell'*omicidio volontario semplice,* che nei reati *contro la vita* è il genere.

Nella Sezione Seconda passerò in rassegna gli *omicidi volontari qualificati.*

Il Pessina (1) chiama qualificati gli omicidi quando al fatto principale della volontaria uccisione di un uomo si aggiunga una condizione di aggravamento. E sta bene. Questa condizione — soggiunge — può derivare o da attinenze personali tra l'uccisore e l'ucciso, ovvero dall'indole propria del fatto criminoso avvenuto. Di questi omicidi qualificati — continua — alcuni hanno un nome, altri non l'hanno. Gli omicidi che hanno una denominazione sono: il *parricidio*, l'*infanticidio*, l'*assassinio*, il *veneficio*. Altri omicidi qualificati non hanno un nome loro proprio, ma sono noti per l'enunciazione della loro causa. Più innanzi (*pag. 46*) indica quali siano codesti omicidi senza *nomen juris*; e cioè gli omicidi per *vendetta sull'innocente*, per *impeto di brutale malvagità*, con *accompagnamento di gravi sevizie*, *in pendenza di qualche reato*, *o per causa a delinquere sussistente in altro reato*.

Mi pare più conveniente, a maggiore chiarezza, di distinguere in categorie i varii omicidi qualificati.

Il Carrara (2) formula diversi criteri misuratori della quantità *politica* dell'omicidio, desumendoli da parecchie cause; e colla scorta di questi criteri forma le varie classi degli omicidi qualificati.

Il primo criterio misuratore della quantità *politica* dell'omicidio lo desume dal *dolo* e comprende nella classe il solo omicidio *premeditato*.

Il secondo criterio lo desume dai *vincoli di sangue* fra l'uccisore e l'ucciso e comprende nella classe il *parricidio* e la *istigazione* del figlio *al suicidio del padre*.

Il terzo criterio lo desume dai *mezzi;* e nella classe corrispondente comprende l'omicidio *proditorio*, l'omicidio con *aguato*, l'omicidio *con armi insidiose*, il *veneficio*.

Un quarto criterio lo desume dalla *causa;* e colloca nella classe il *latrocinio*, cioè l'omicidio commesso *per fine di lucro*, l'*as-*

---

(1) *Elementi di Diritto penale*; pag. 16-17, vol. II — Edizione di Napoli, Marghieri, 1883.

(2) *Programma*, Parte speciale, §§ 1121 a 1271.

sassinio, cioè l'omicidio *commesso per ordine e conto altrui*, l'omicidio *per libidine di sangue* o *per solo impulso di brutale malvagità*, l'omicidio *per vendetta trasversale* (che il PESSINA chiama per *vendetta sull'innocente*) e l'*infanticidio*.

Finalmente espone un criterio misuratore della quantità *naturale* dell'omicidio e forma una classe speciale nella quale colloca la ipotesi in cui *più siano gli uccisi;* quella in cui l'omicidio sia accompagnato *da atti di barbarie,* e il *feticidio* o *procurato aborto*.

Accetto in parte i concetti del CARRARA e distinguo i diversi omicidi qualificati nelle seguenti categorie:

omicidi volontari qualificati per *le qualità personali particolari della vittima*;

o pel *dolo speciale* dell'agente;

o pei *mezzi adoperati*;

o pel *fine* che l'agente si è prefisso.

Le qualità personali della vittima che qualificano l'omicidio volontario derivano — secondo il mio avviso — o da *attinenze personali* tra l'uccisore e l'ucciso (*vincoli di sangue*);

o dal *grado sociale* del soggetto passivo dell'omicidio e dalla *particolare protezione* che la legge gli accorda;

o dalla età *particolare* di lui.

Classe Prima. *Qualifica per le qualità personali particolari della vittima.* — L'omicidio volontario qualificato *per le attinenze personali* o *vincoli di sangue* tra l'uccisore e l'ucciso si chiama *parricidio* e può dividersi in parricidio *proprio* ed *improprio*. Il parricidio *proprio* comprende *la sola uccisione volontaria dell'ascendente;* il parricidio *improprio*, la uccisione volontaria del *discendente*, il *fratricidio*, il *coniugicidio* (1), e l'uccisione volontaria di altri *stretti congiunti* (2) *od affini*.

L'omicidio volontario qualificato *pel grado sociale* del soggetto

---

(1) PESSINA — *Elementi di diritto penale*; Vol. 2, pag. 17 — Napoli, Marghieri, 1884.

(2) CARRARA — *Programma*; Parte Speciale, Vol. 1, § 1140.

passivo dell'omicidio, o *per la particolare protezione* che la legge gli accorda, è quello che si commette sulla persona di un pubblico ufficiale o di altra persona legittimamente incaricata d'un pubblico servizio; o sulla persona di un perito, o di un testimone nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime.

Finalmente l'omicidio volontario qualificato *per la età particolare* della vittima, è quello che la dottrina e il diritto positivo chiamano *infanticidio*.

Classe Seconda. *Qualifica pel dolo speciale dell'agente.* — L'omicidio volontario qualificato pel *dolo speciale* dell'agente comprende l'omicidio *premeditato*, il *proditorio*, l'omicidio commesso con *aguato*, l'omicidio per *mandato*, l'omicidio per *solo impulso di brutale malvagità;* l'omicidio commesso per *vendetta trasversale*.

Classe Terza. *Qualifica pei mezzi.* — L'omicidio volontario qualificato pei *mezzi adoperati* comprende il *veneficio*, quello accompagnato *da particolari sevizie*, quello commesso per via di *incendio, inondazione, sommersione* o di altri fatti *contro la pubblica incolumità*.

Classe Quarta. *Qualifica pel fine.* — L'omicidio volontario qualificato pel *fine* che si è prefisso l'agente comprende l'omicidio stato commesso per *preparare, facilitare o consumare un altro reato, o sopprimere le traccie o le prove;* o quello che fu eseguito *per servire di mezzo* al *furto*, alla *rapina*, alla *estorsione* o al *ricatto*.

Parmi che così fatta classificazione dei varî omicidi qualificati, sia più chiara, e possa rendere più facile la trattazione della materia che li riguarda, poichè è sostanzialmente seguita dal diritto positivo.

Dividerò adunque l'esame degli omicidi qualificati in quattro distinti paragrafi. Nel primo, tratterò degli omicidi qualificati *per le qualità personali* della vittima; nel secondo, degli omicidi qualificati pel *dolo speciale* dell'agente; nel terzo, degli omicidi qualificati pei *mezzi* adoperati; nel quarto, degli omicidi

qualificati pel *fine*. In ogni paragrafo comprenderò gli omicidi nell'ordine surriferito; e così nel primo mi occuperò:

del parricidio *proprio* ed *improprio;*

dell'omicidio volontario sulla *persona di un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza o di altra persona specialmente protetta dalla legge*;

dell'*infanticidio.*

Nel paragrafo secondo tratterò:

dell'omicidio volontario *premeditato*;

dell'omicidio *proditorio* e con *aguato*;

dell'omicidio per *mandato*;

degli omicidi commessi *per solo impulso di brutale malvagità* e per *vendetta trasversale*;

Nel terzo paragrafo prenderò in esame:

il veneficio;

l'omicidio *accompagnato da particolari sevizie*;

l'omicidio commesso per via di *incendio, inondazione, sommersione* o di altri fatti *contro la pubblica incolumità.*

Il CARRARA (1) pone l'aggravante delle particolari sevizie o di atti di barbarie fra gli aumenti della quantità *naturale* del malefizio. Ma queste particolari circostanze parmi debbano ritenersi come altrettanti *mezzi* per ottenere il *fine* della morte dell'avversario in concorso del *mezzo* principale, che fu pure, ed avanti ogni altro, diretto all'identico scopo. Parmi adunque che questo particolare omicidio trovi meglio il suo posto fra gli omicidi qualificati pei *mezzi adoperati.* Lo ZANARDELLI nel suo progetto, che è sottoposto all'esame della Camera dei Deputati, è implicitamente di questo avviso, perchè confuse in uno l'omicidio commesso *col mezzo di sostanze venefiche*, e quello commesso *con gravi sevizie.*

Nell'ultimo paragrafo infine tratterò dell'omicidio *per preparare, facilitare o consumare un altro reato o sopprimerne le*

---

(1) *Programma*; Parte Speciale, Vol. I, § 1243.

traccie o le prove; o per servire di mezzo al furto, alla rapina, alla estorsione, al ricatto.

Nella Terza Sezione, mi occuperò di altri reati *contro la vita;* e cioè:

dell'omicidio *oltre l'intenzione;*

dell'omicidio in rissa (1);

dell'aiuto prestato al suicidio e dell'omicidio del consenziente;

dell'aborto procurato.

Finalmente nella Quarta Sezione tratterò di altre disposizioni che si riferiscono ai reati *contro la vita;* e così:

dell'omicidio per errore;

della *complicità correspettiva;*

della *concausa;*

e dell'articolo 536 del Codice penale sardo sui mezzi non idonei a consumare un omicidio.

Nel Volume Secondo comprenderò la Parte Seconda e la Terza. Nella Parte Seconda tratterò dei reati *contro la integrità personale.* Nella Parte Terza passerò in rassegna le circostanze *scriminanti* e *scusanti esclusive* ai misfatti di sangue, e quelle inoltre, le quali, sebbene possano essere invocate per ogni specie di reato, tuttavia più di frequente occorrono nei reati *contro la vita* e *contro la integrità personale.*

Nella Prefazione a questo Volume Secondo mi riservo di delinearne esattamente il Programma.

Io tratterò il tema che mi sono proposto non in *astratto,* ma *essenzialmente* sulla base del diritto scritto.

Alla trattazione però di ogni reato premetterò i principî in proposito affermati dalla scienza.

I Codici penali in vigore presso tutte le nazioni civili non sono che la applicazione dei principî di una scuola, che, con moderno

---

(1) Taluni Codici collocano l'omicidio in rissa fra le circostanze *scriminanti* e *scusanti.* Così il Codice sardo; così il Progetto in esame avanti la Camera dei Deputati. Ciò non pertanto, dalle Corti di Cassazione di Firenze e di Torino fu giudicato essere una delle specie dell'omicidio; è per questo che lo annovero fra i reati contro la vita, e ne tratto nel presente Volume.

linguaggio, si chiama *classica*, di cui sono modesto gregario per convinzione e perchè mi trovo associato a uomini insigni che la illustrarono, la illustrano, e continueranno ad illustrarla. Da poco è sôrta una scuola novella, a cui si dà il nome di *positiva,* i principî della quale sono talvolta in urto con quelli professati dall'altra. Il lavoro che affido al pubblico non ha un carattere *dottrinario*, ma un carattere specialmente ed essenzialmente *interpretativo*. Io rispetto le opinioni degli avversari; alcune, ove trattassi il tema in *astratto*, le combatterei; come taluna ne accetterei perchè non in disaccordo con i concetti *liberisti;* ma siccome io scrivo non per demolire un'opera che ha sfidato la prova di una lunga esperienza, bensì per offrire a coloro, che sono chiamati ad applicare la legge, un mezzo di interpretarla, cosi, se, per conoscerne lo spirito, volessi risalire ad esse, uscirei senza dubbio dal retto sentiero.

La dottrina adunque, a cui farò essenzialmente ricorso, come a fonte esegetica, sarà quella che inspirò i moderni legislatori. Qualche volta dovrò ricorrere ai criterî dei *deterministi*, ma lo farò solo per incidenza e a complemento del tema, senza però soffermarmivi troppo.

Passata in rassegna la dottrina, riprodurrò le disposizioni dei Codici penali in vigore presso di noi, il toscano ed il sardo; e le disposizioni dei Codici, or ora accennati, il francese, l'austriaco, il sammarinese, il belga, lo spagnuolo, lo zurighese, il tedesco, il ticinese, il ginevrino, l'olandese e l'ungherese, che vanno per la maggiore fra quelli delle nazioni civili.

Indi riprodurrò i lavori delle varie Commissioni e degli uomini illustri che cooperarono alla formazione del nuovo Codice penale (1).

---

(1) A questo proposito non posso astenermi dal rilevare una censura che mi fu mossa dall'avv. Vito Porto nella recensione del mio studio *Il Duello nella dottrina e nella giurisprudenza,* contenuta nell'*Archivio di psichiatria,* Vol. VI, fascicolo I. All'egregio avvocato non piace che io abbia fedelmente riportati in quello studio tutti i lavori preparatorî sul nuovo Codice penale ed avrebbe preferito che ne avessi fatto un riassunto. Mi permetta il signor Porto che gli risponda, come, trattandosi di uno studio, in parte interpretativo del diritto

Finalmente farò un commento delle disposizioni dei nostri Codici, appoggiato, oltre che alla dottrina, anche a numerose massime delle Supreme Corti regolatrici (1).

Questo sarà il sistema a cui mi atterrò nella trattazione di ogni singolo reato.

Ho fiducia che il mio lavoro riuscirà di qualche giovamento a tutti quelli che si iniziano nella pratica delle discipline penali; ed oso lusingarmi che non sarà disprezzato nemmeno dai provetti in siffatta materia, non foss'altro, per la legislazione comparata e per le decisioni dei Supremi Magistrati.

Lo ripeto; non cerco di demolire, per riservare a me o ad altri la gloria di riedificare; trovo un fatto compiuto, insigne, la legge scritta, in un argomento della più alta importanza. Ad essa ho dedicato i miei studî. Offro il risultato di questi studî a coloro che hanno a cuore il diritto penale; — forse, quando, nell'applicazione di quella legge, si incorresse in una qualche difficoltà, taluna pagina potrà riuscire di vantaggio. Questa pagina fosse anco *una sola*, avrei motivo di andare orgoglioso.

---

scritto, un riassunto sarebbe stato inopportuno, perchè avrebbe corso il pericolo di essere monco. Quando si tratta di interpretare una legge scritta, le fonti, o devono essere semplicemente accennate, o riportate per intero, perchè ciò che talvolta sembra irrilevante, e quindi da omettersi, spesso, nella interpretazione, potrebbe riescire rilevantissimo. Ad evitare il pericolo, è partito migliore quello della riproduzione testuale.

(1) Il Ferri, occupandosi del predetto mio lavoro sul *Duello* negli *Studi Senesi*, Vol. II, fasc. 1-2, fra le moltissime e punto benevole censure, mi muove quella d'avere fatto ricorso alla pratica giurisprudenza. Se la censura sia giusta rispondano per me tutti coloro che frequentano le aule dei Tribunali. Mi fa poi l'appunto di non avere riprodotto una massima del Supremo Magistrato di Firenze sul proposito di militari duellanti. Ma l'egregio professore non ha posto attenzione al momento in cui il mio libro fu messo in vendita, nè ha confrontato questa data con quella della sentenza. Se ciò avesse fatto, ed avesse in pari tempo tenuto conto delle esigenze di un libro in corso di stampa, non mi avrebbe certo accusato di incompletezza.

Avvertenza.

È occorso un errore, che mi preme correggere.

Alla pagina 366, linea prima, invece di *quando* **non** *è stato distolto*, leggasi *quando* **ne** *è stato distolto*.

PARTE PRIMA

REATI CONTRO LA VITA.

PARTE PRIMA

REATI CONTRO LA VITA

SEZIONE PRIMA

DELL'OMICIDIO VOLONTARIO IN GENERE

CAPITOLO UNICO

Dell' omicidio volontario semplice

SOMMARIO.

1. *Osservazione generale.*
2. *Cenni storici.*
3. *Definizione.*
4. *Primo elemento: vita umana.*
5. *Secondo elemento: opera dell'uomo.*
6. *Terzo elemento: volontà.*
7. *Diritto positivo patrio.*
8. *Legislazione comparata.*
9. *Lavori preparatori sul nuovo Codice penale.*
10. *Osservazioni sulla* volontà *di uccidere.*
11. *Giurisprudenza pratica.*
12. *Osservazioni sulla giurisprudenza pratica.*
13. *Altra giurisprudenza pratica: più ferite.*
14. « *Causa unica della morte e circostanza di fatto.*
15. « *Se v'ha concausa non vi è omicidio.*
16. « *Prova generica dell'omicidio.*
17. « *Omicidio volontario; ferimento seguito da morte; reati distinti; questioni subordinate.*
18. « *Istigazione ad uccidere*
19. « *Omicidio volontario imperfetto: questioni oziose od incomplete.*
20. « *Omicidio volontario imperfetto; tentativo perfetto; questioni complete o proponibili.*
21. « *Compartecipanti.*

1. — Nella classe dei Reati *contro la vita e la integrità delle persone*, l'omicidio è il *genere*, il parricidio, il venefizio, l'assassinio e tutti gli altri omicidi qualificati o per l'una circostanza o per l'altra, ne sono altrettante *specie*. La natura giuridica dell'omicidio

dev'essere quindi la natura giuridica anche degli omicidi qualificati, i quali assumono giuridicamente una importanza maggiore per circostanze speciali, dipendenti, o dalla qualità delle persone uccise, o dai mezzi adoperati, o da altro motivo. Ove manchino negli omicidi qualificati gli estremi che devono concorrere per la esistenza giuridica dell'omicidio, come reato, non potranno avere nemmeno essi una giuridica esistenza.

È per questo che comincio a parlare dell'omicidio volontario *semplice* sebbene di gravità minore degli omicidi qualificati.

2. — Allo stato selvaggio e di barbarie, l'elemento che domina è la forza brutale. Il più forte od il più accorto uccide non solo i suoi nemici propriamente detti, ma tutti coloro che gli fanno ombra, null'altro temendo che la rappresaglia. La luce della civiltà fece scomparire questo stato di cose, ed è la società stessa che si incaricò di punire i colpevoli; ond'è che presso tutti i popoli e sino dai tempi più remoti, l'omicidio fu considerato come un misfatto degno della pena del taglione e perciò dell'estremo supplizio. In Egitto, ogni omicida era punito di morte; anzi era reputato omicida e punito come tale anche colui, che potendo salvare un uomo aggredito, non lo avesse fatto. Mosè che si era ispirato alla saggezza delle leggi egiziane, ne adottò pel suo popolo lo spirito e la regola: l'*Esodo* infatti racchiude una teoria sull'omicidio e le sue diverse varietà (1). La legge mosaica aveva così bene riconosciuta tutta la gravità di tale reato, che nessun luogo, per quanto sacro si fosse, poteva servire di asilo all'omicida: *ab altari meo evelles eum, ut moriatur* (2).

In Grecia, una legge di Dracone riprodusse quasi alla lettera quella di Mosè. In Roma, la prima legge sull'omicidio risale a Numa e fu inserita nel Codice Papiriano, che pronunciava del pari contro l'omicidio l'estremo supplizio. Codesta disposizione passò nelle XII Tavole. Allorchè l'omicidio era la conseguenza di un accidente o di una imprudenza, l'autore non era processato; ma si esigeva soltanto che in forma di espiazione immolasse un ariete in onore della vittima. Sotto Tullo Ostilio fu emanata una legge, giusta la quale l'omicida volontario, dopo essere stato fustigato, veniva impiccato ad un albero. Il Codice decemvirale e la legge Sempronia non modificarono questa disposizione. La legge Cornelia, *De Sicariis*, nell'anno di Roma 671, la modificò in qualche punto, e variò la pena a seconda della condizione e

(1) Cap. 21, § 12 a 30.
(2) Esodo, Cap. 21, § 14.

dello stato dei colpevoli: gli uomini di classe elevata, o rivestiti di funzioni onorifiche erano puniti colla deportazione; se appartenevano alla classe media, colla pena di morte mediante decapitazione; se all'infima erano crocefissi e quindi dannati alle bestie (1). Il supplizio della croce essendo stato abolito da Costantino, Triboniano vi sostituì la forca (2). In virtù della legge Cornelia si processava per omicidio non soltanto colui che aveva ucciso qualcuno, ma anche colui che allo scopo di uccidere passeggiava armato di dardo o aveva venduto un veleno. La stessa legge aveva però non poche eccezioni: non considerava, ad esempio, come omicida colui, che avesse ucciso un transfuga, od uno che avesse attentato all'onore di una donna. Più tardi, una legge degli imperatori Valentiniano e Teodosio estese la eccezione all'omicidio per legittima difesa e permise di uccidere il soldato che si fosse dato al brigantaggio (3). I Senato-consulti equipararono agli omicidi, tutti coloro i quali si fossero resi colpevoli di castrazione, di circoncisione di fanciulli, a meno che fossero figli di ebrei, e coloro che avessero fatti sacrifici contrari alla umanità (4).

Presso i Franchi ed i Germani, l'omicida poteva sottrarsi alla pena di morte indennizzando i parenti della vittima; ciò che si chiamava allora una *composizione*; ma essendosi tale principio con abusi gravissimi fatto generale, la vita degli uomini era posta a tariffa a seconda del loro rango e della loro qualità; in modo che si dovette ritornare alla pena antica dell' estremo supplizio.

Se mi accingessi a passare in rassegna le legislazioni antiche delle varie parti d'Italia, farei cosa che potrebbe soddisfare la curiosità, ma poco profittevole a questo mio lavoro. Basti l'accennare che l'omicidio anche presso di noi fu ritenuto dovunque un misfatto gravissimo e fu sempre punito colla pena estrema, inacerbita quando fosse stato qualificato.

Le moderne legislazioni però, sia nostrane che straniere, all'infuori del Codice austriaco che lo punisce colla morte, rallentarono gli antichi rigori contro l'omicidio semplice; talune, anche contro l'omicidio qualificato, essendo in parecchi luoghi scomparsa la pena capitale. Ma ovunque si mantiene il principio che la uccisione volontaria di un uomo sia iscritta fra i massimi

---

(1) Paolo, *Sentenze*, Lib. 5, Tit. 23, § 5.
(2) *Dig. De poenis*, legge 28.
(3) *Cod. Teod.* Lib. 9, Tit. 14, Art. 2.
(4) *Dig. Legge Corn.*, 13 *De sicariis*.

reati. Il Codice francese, il belga ed il sardo lo puniscono coi lavori forzati a perpetuità; quello della Repubblica di San Marino colla prigionia da 20 a 25 anni; lo spagnuolo colla reclusione temporanea da 12 anni ed un giorno a 20; lo zurighese colla casa di correzione fino a 12 anni; il germanico colla casa di forza per non meno di 5 anni e fino a 15; il ticinese colla reclusione da 12 a 20 anni; quel di Ginevra colla reclusione da 10 a 20 anni; l'olandese colla prigionia non minore di un anno nè maggiore di 12; l'ungherese colla reclusione da 10 a 15 anni; il toscano infine colla casa di forza da 7 a 12 anni.

3. — L'omicidio volontario fu definito *violenta vitae hominis ademptio*, e meglio *violenta hominis caedes ab homine injuste patrata*, cioè *volontaria ed illegittima distruzione di una vita umana per opera dell'uomo.*

Il CARRARA lo definisce la *strage dell'uomo ingiustamente commessa dall'uomo* (1).

Il PESSINA (2) risolve queste nozioni nei loro elementi essenziali, che riduce a tre:

una vita umana esistente;

un fatto dell'uomo che è causa della distruzione di questa vita;

la volontà determinata come *animus necandi*, in quel fatto che è cagione della morte violenta.

4. — La vita umana esistente è il presupposto indispensabile alla obbiettività del reato di omicidio. A questo elemento, giusta il PESSINA (3), si rannodano parecchi teoremi.

La uccisione del feto nell'utero materno non è *crimen homicidii*, perchè non può dirsi *vita* quella che non si è segregata dall'alvo materno.

È d'uopo di un essere nato, e nato vivo, perchè la distruzione di esso possa dirsi omicidio; la vita spenta non può formare materia di omicidio; sicchè i colpi vibrati al cadavere non possono costituire, malgrado la perversa intenzione di uccidere da essi rivelata, altro che il conato di cosa impossibile (4); la vita affetta da grave infermità, vita che anche senza una violenta distruzione si sarebbe fra non lungo tempo estinta, è sempre materia di omicidio, perchè il fatto violento ha tolto quel breve

---

(1) *Programma.* Parte Speciale, Vol. I, § 1087.
(2) *Elementi di diritto penale*; Vol. 2, pag. 2 — Napoli, Riccardo Marghieri, 1883.
(3) Op. cit. pag. 3.
(4) Dig. L. 2. *De mort. infer.*, C. 20, X, *De homic.*

periodo di esistenza, che pure sarebbe stato una vita (1). Se non che nel fanciullo appena nato, la vitalità, secondo il PESSINA, è un elemento essenziale perchè si abbia l'omicidio; la sentenza antica, *Monstrosos partus sine fraude cæduntо*, vuol essere interpretata in senso assai ristretto, cioè nel senso che dove sia nato dalla donna un essere che non abbia la forma umana, la quale si appalesa precipuamente nel capo, non vi può essere reato di omicidio; le condizioni anormali dello spirito non tolgono l'appartenere alla natura umana nelle sue condizioni generali; epperò l'imbecille, il demente ed il furioso possono essere soggetti passivi di un omicidio. E per la medesima ragione, i trascorsi della volontà non tolgono nella persona uccisa la materia dell'omicidio: sicchè, salva la questione della rigorosa *necessità* nello esercizio della forza pubblica (2), o di dover difendere la propria vita o il pudore o, in certi casi, la proprietà, non vi ha alcuno che possa essere ucciso impunemente.

Il CARRARA dal canto suo illustrando la definizione che ha data dell'omicidio, afferma doversi per *uomo* intendere qualsiasi individuo che appartenga alla specie umana senza distinzione di sesso, nè di età, nè di razza, nè di condizione: anche il neonato, benchè di forme mostruose, purchè umane; anche il moribondo possono essere soggetti passivi dell'omicidio (3). *Lex Cornelia non de certo hominum genere loquitur, sed ipsam humanitatem tuetur* (4).

Circa i teoremi esposti dal professore PESSINA faccio le mie riserve su quello che si riferisce alla vitalità del fanciullo appena nato, come elemento essenziale dell'omicidio; e sull'altro che riguarda la uccisione impune di un essere che non abbia forma umana.

Del primo avrò occasione di occuparmi quando terrò parola dell'infanticidio; intanto mi affretto a constatare che il PESSINA dichiara non essere tale dottrina concordemente accettata.

Quanto alla uccisione impune di un essere che non abbia la forma umana, è vero che nel diritto romano i *mostri*, quantunque nati da donna, non erano considerati uomini, e la uccisione ne andava impunita. Più tardi si distinsero due specie di mostri: quelli che avevano insieme della bestia e dell'uomo, e i semplicemente deformi. Solo i primi potevano essere uccisi (5), ma si

---

(1) C. 18, 20, X, *De homic.* — L. 51 *pr. D. ad L. Aquil.*
(2) C. 14 *Caus.* XXXIII, *quæst.* 5.
(3) *Programma,* Parte Speciale, Vol. 1, § 1087.
(4) L. 1, § 2, D. *Ad leg. Cornel. de sicariis.*
(5) Dig. *De verb. signif.* L. 28 — FARINACCIO, *quaest* 121, n. 91.

esigeva che la uccisione accadesse immediatamente dopo la nascita. In queste distinzioni si appalesano le tradizioni dell' antichità e le idee del paganesimo, quantunque gli scrittori che si occuparono di queste difficili sottigliezze abbiano scritto sotto l'impero delle idee più ferventi del cattolicismo. *Excusantur occidentes mulierum partus monstrosos, prodigiosos, hoc est ab omni forma umana et specie alienos, sed bruti cujuspiam formam referentes: tales enim partus neutiquam baptizandi sunt, sed illico suffucandi... ut pulchre inquit* Baldus (1). Questi esseri misti, bizzarra miscela di due nature diverse, erano una fra le tante creazioni di quei tempi, in cui gli stessi dêi appartenevano per metà alla natura umana. Ma tali quistioni scomparvero insieme alle credenze ed alla barbarie d'allora. La moderna civiltà impedisce di ammettere alcuna distinzione su questo proposito; ogni creatura nata da donna, per quanto deforme e mostruosa, per quanto si possa supporla contrafatta, è ugualmente protetta dalla legge penale. D' altronde — chiede il Dalloz — chi potrebbe stabilire i confini e indicare i segni ed i caratteri per distinguere i mostri dagli esseri normali, di fronte a questa infinita varietà di forme, che si hanno in natura, o che sono prodotte da circostanze fortuite od accidentali? (2) Al giorno d' oggi non ci sono più mostri che possano dar luogo alla applicazione di queste sottigliezze, ormai proscritte per sempre. *Quoniam mutilus licet, homo tamen est: quippe animam habet per quam homo est id, quod est* (3).

5. — Il secondo elemento dell'omicidio si è che la vita dell'*uomo* sia distrutta per fatto dell'*uomo*. Sono indifferenti alla essenza dell' omicidio *i mezzi* adoperati ad uccidere, purchè siano stati causa *efficace* di morte nell'omicidio perfetto, o *capaci* di produrla nel conato di omicidio. Onde, non potrebbe promuoversi azione penale nel caso in cui l' agente avesse posto in opera un sortilegio, o usata una droga innocua da lui creduta veleno. In ambedue questi casi, pur supponendo ch' egli avesse la intenzione di uccidere, questa intenzione non sarebbe accompagnata da un principio di esecuzione, poichè l' atto eseguito non poteva in alcun modo nuocere alla vita dell' uomo. È necessario che l' atto materiale, quando non abbia cagionata la morte, abbia almeno in sè

---

(1) Damhouderius, *Prax. rer. crim.*, Cap. LXXXVI, n. 28.
(2) Dalloz, *Repertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 8.
(3) Matthaeus, *De Crimin*, ad lib. XLVIII, D. Tit. V. Cap. 1, n. 6. — Anche li Chauveau ed Hêlie sono di questa opinione: *Thèorie du Code pénal*, Vol. 2, n. 2366 — Bruxelles, Meline, Cans et C. 1845.

stesso la potenza di darla. Le percosse, per esempio, sebbene non mortali, possono tuttavia, quando siano state date con intenzione di uccidere, dar luogo ad una accusa di omicidio. Invero, qualunque ne siano le conseguenze, esse costituiscono senza dubbio un principio di esecuzione dell'omicidio, perchè *per sè stesse* avrebbero potuto bastare a consumarlo (1).

Ma il fatto dev'essere materiale? Se il colpevole esercitò sulla vittima soltanto torture *morali* senza alcuna violenza personale, dovrà rispondere d'omicidio?

« Supponiamo — scrivono li CHAUVEAU ed HÈLIE — che un marito od un padre si servano della loro autorità per coprire di amarezze i giorni della moglie o di un figlio e che di deliberato proposito facciano passare la vita di quelli infelici nel dolore, cerchino di abbreviarla con una sofferenza morale continua e prolungata, e con una raffinata barbarie traggano in questa guisa le loro vittime al sepolcro; non sarebbe questo un omicidio? Anzi il più odioso di tutti gli omicidi? Quello che rivela la più rivoltante atrocità? Noi non esitiamo a pensarlo; — scrivono gli egregi autori della Teoria — ma ha da dedursi la conseguenza che la legge debba punirlo? In qual modo si può provare un misfatto di questa natura, constatare la efficacia del dolore e le sue funeste conseguenze? Come seguire i progressi e riconoscere gli atti di questo veleno morale che lentamente ha essicate le sorgenti della vita? La legge, quando vi supponga un reato, non può che rimanere muta spettatrice di esso; la sua impotenza la disarma e la condanna al silenzio, poichè essa teme di fondare un'accusa sopra semplici conghietture; ed infatti non sarebbero che conghietture quelle sulle quali potrebbe cercarvi la base, non essendosi, in questa ipotesi, rivelato alcun atto materiale; e sono gli atti materiali che devono cadere in suo potere (2) ».

Il RAUTER invece è di contrario avviso « L'atto del delinquere — egli scrive — non deve nell'omicidio essere necessariamente un atto *materiale* ed *immediato*, vale a dire un atto consistente in un'azione *fisica;* ma può benanco consistere in un atto *morale*, cioè non materiale o in un atto *mediato*; tale sarebbe la condotta di un marito che facesse morire la moglie caricandola di dispiaceri e di noie, o di un padre che *moralmente* maltrattasse il figlio per disfarsene e lo facesse per tal modo morire. In questi casi di omicidio *morale* è senza dubbio necessario che fra la causa

---

(1) Veggasi RAUTER: *Traitè du Droit crimin.*, § 443.

(2) *Theorie ecc.*; Ediz. di Bruxelles, 1845, N. 2369 — Anche il DALLOZ è della stessa opinione.

e l'effetto vi sia un legame che si riveli dal luogo e dal tempo; ma questa condizione si confonde naturalmente colla prova del misfatto (1) ».

Il CARRARA trova indifferenti *i mezzi* purchè siano stati causa efficace della morte (2). Onde pare che l'esimio professore non faccia differenza fra i mezzi *materiali* ed i mezzi *morali*. In sostanza, gli egregi autori della Teoria convengono che l'omicidio nelle ipotesi da loro poste innanzi sia il più crudele degli omicidi; solo per la sua punibilità fanno questione di prova, e si fermano innanzi alla difficoltà, che per essi sarebbe impossibilità, nella quale si trova la legge di mettere insieme questa prova. Se è questione di prova, parmi non sia il caso di proclamare la impunità degli omicidi commessi con mezzi *morali*. Quando sia positivamente stabilito che l'agente aveva intenzione di disfarsi della vittima designata, che la colmava di dispiaceri e di amarezze e che in seguito a questi dispiaceri ed a queste amarezze andava essa deperendo, finchè non potendo resistere alle stesse, la sua vita si spense; perchè si vorrebbe che questo agente, peggiore di qualsiasi carnefice, andasse impunito? Il moderno rito penale si basa al *convincimento*, non alla prova *metrica* degli indizi. Se voi potete avere un uomo che la pubblica opinione vi proclama assassino *morale* della moglie o del figlio; se numerose testimonianze vi assodano che costui con una serie infinita di dispiaceri è riescito a far morire la sua vittima; se da particolari circostanze voi potete desumere che quel mostro aveva già la intenzione di trarla al sepolcro; se la perizia giudiziale che constata la morte vi dà un qualche filo per istabilire il legame fra la causa e l'effetto: oh! non dubitate di trascinare alla sbarra delle Assise l'assassino; il giurì, che non ricorre a sottigliezze ed a cavilli legali, ma giudica colla convinzione formatasi alla udienza, saprà dare un verdetto per cui il colpevole si abbia il meritato castigo. Ma si badi alla saggezza delle parole del RAUTER che fra la causa e l'effetto vi deve essere un legame.

Il CARRARA è pure di quest'avviso, solo osserva che in questa ipotesi si dovrà essere più rigorosi nello esigere una prova apodittica dell'*animo* e dell'*efficienza* (3).

È del pari indifferente che l'atto materiale sia *diretto* od

---

(1) *Traité de droit crimin.*; N. 438. Dello stesso avviso è il MORIN: *Dictionnaire du droit crimin.*; V. *Homicide.*

(2) *Programma*; Parte Speciale, § 1087.

(3) *Programma*; Parte Speciale, nota 2 al § 1087.

indiretto, *positivo* o *negativo*, per *omissione*, o per *commissione* (1). Sarebbe, per esempio, colpevole di omicidio colui che lascia morire di fame la vittima designata. Si discute se debba essere assimilato a questa ipotesi l'atto di colui che priva una persona ammalata di un rimedio prescritto in cui doveva trovare la vita. La questione è assai difficile a risolversi, poichè per essere in grado di dare un coscienzioso ed esatto giudizio converrebbe apprezzare gli effetti di quest'atto e per conseguenza la condizione effettiva dell'ammalato, la potenza del rimedio e le sue conseguenze presumibili. « La giustizia — scrivono li CHAUVEAU ed HÉLIE — sebbene in questa ipotesi posseda un atto materiale, esiterebbe senza dubbio ad inoltrarsi in una via così buia (2) ».

A proposito di mezzi *indiretti*, il CARRARA mette fra questi la falsa testimonianza od una sentenza dolosamente ingiusta appoggiandosi al diritto romano. Però in una nota (3) osserva che la disputa rimane puramente tecnologica in faccia ad un Codice, che come il toscano ed il sardo, uguagli nella pena il fatto di chi uccide altri di propria mano e il fatto di chi con falsa testimonianza o calunnia procura dolosamente la decapitazione dello innocente. Ma constata che la disputa può essere viva e palpitante dove le pene siano differenti. E più la diviene — secondo l'egregio professore — per la succedanea ricerca che se ne sviluppa sulla applicabilità o non applicabilità delle circostanze aggravanti derivate dai rapporti del sangue. La ragione di dubitare nasce da questo: che la morte dell' innocente non è derivata da un fatto del colpevole, che abbia *direttamente agito* a spegnere quella vita. La morte, dice FRÜHWALD, è nata dall'azione del carnefice, non dall'azione del calunniatore. Ma quest'obbietto al CARRARA sembra sofistico, tostochè si ricordi che per generale principio della scienza l'irresponsabile che materialmente uccide, si considera come la lunga mano o il cieco strumento del responsabile che lui spinse ad uccidere. Onde egli pensa che il KITKA sostenga a ragione, come vivamente sostiene, essere anche qui veramente applicabile il titolo di *omicidio*.

Così il CARRARA. Però il PESSINA osserva che se a rigor di termini, questi fatti per la condizione del giudizio capitale possono diventare atrocissimi, non pare possano essere confusi

---

(1) *Dig.* Leg. 15 *ad leg. Cornel. de sicariis:* nihil interest an quis occidat vel causam mortis praebeat.

(2) *Théorie ecc.*, N. 2368; Ediz. di Bruxelles, 1845.

(3) *Programma*; Parte Speciale, pag. 1087, e nota 2 — *Dig.* Leg. 1, princ. et § 1 *ad Leg. Cornel. de sicariis.*

col *crimen homicidii*, sebbene talvolta lo contengano in sè stessi; perchè sono reati contro l'ordine sociale (falsa testimonianza, calunnia, ecc.) (1). L'osservazione è giustissima: potranno avere, se vuolsi, le stesse conseguenze penali dell'omicidio; ma non potranno mai essere classificati fra i reati contro la vita e la integrità delle persone, perchè la natura giuridica ne è affatto diversa.

6. — L'ultimo elemento indispensabile alla esistenza giuridica del misfatto di omicidio, è *la volontà*, cioè che l'agente nel togliere la vita ad un uomo, abbia *l'animo di ucciderlo*. Non basta l'*animus nocendi* in generale, è necessario l'*animus necandi*, il dolo specifico. *Divus Adrianus rescripsit eum qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse; et qui hominem non occidit, sed vulneravit ut occidat, pro homicida damnandum* (2).

Gli antichi giureconsulti hanno lungamente trattata la questione a quali segni esterni si riconosca la volontà di uccidere; ma li CHAUVEAU ed HÉLIE credono che tale questione, assai importante nel vecchio diritto, che non ammetteva testimoni per fare codesta prova, abbia perduto interesse nel diritto moderno, che abbandona la prova all'apprezzamento dei giudici. La volontà di uccidere si presumeva, in generale, quando l'autore di un omicidio si fosse servito di un'arme letale; se le ferite fossero state fatte al capo; se i colpi fossero stati ripetuti e le ferite parecchie; se l'aggressione fosse stata fatta da più; se fra l'agente e la vittima avesse esistito una lunga inimicizia; se avessero fra loro scambiate delle minaccie; se dopo avere commesso il misfatto il colpevole si fosse dato alla fuga. Tuttavia non escludono gli egregi autori della Teoria che a queste circostanze si possa ancora ricorrere come a sintomi ordinari della *volontà*. Codeste presunzioni, osservano, sono giuste in generale, perchè riassumono i casi i più numerosi; ma sarebbero inesatte se si volesse elevarle al rango di regole, poichè i fatti protesterebbero senza posa contro di esse. In vero; è possibile che il numero dei colpi dinoti la collera, che le ferite al capo siano la conseguenza di un accidente, che la fuga attesti soltanto lo spavento dell'omicida (3).

L'animo di uccidere, secondo il CARRARA, può non essere esplicito, come si trova nel dolo *determinato*; ma a dichiarare

---

(1) *Elementi di diritto penale*; Vol. 2, pag. 5 — Napoli, Marghieri, 1883.
(2) *Dig.* L. 1, pag. 3, *ad leg. Cornel. De sicariis.*
(3) *Théorie ecc.*; N. 2372, Vol. 2; Ediz. di Bruxelles, 1845.

doloso l'omicidio basta anche l'animo *implicito*, come si trova nel dolo *indeterminato*; cioè quando si usarono mezzi che per loro natura si doveva prevedere che avrebbero potuto recare la morte, quantunque questa non si volesse quale resultato necessario dei proprii atti. Nell'omicidio *consumato*, l'animo di uccidere *implicito* equivale all'animo di uccidere *esplicito*, limitatamente al fine di dichiararlo *doloso*, perchè sebbene non siasi *voluto* precisamente la morte, si sono però voluti *i mezzi* dai quali si previde poterne susseguire la morte. Chi uccise con atti che previde essere capaci a dar morte, è responsabile per l'evento micidiale che procacciò, perchè quantunque non volesse precisamente uccidere, pure previde di poter uccidere ed uccise (1).

Ma l'animo di uccidere dev'essere libero; ove tale non sia, l'omicidio non può essere imputato all'agente; quando vi fu violenza e coazione prevalente non vi era *volontà*. Ciò anche si rileva dai frammenti della giurisprudenza classica, dove è scritto che la violenza è contraria alla volontà. Così Ulpiano nella L. 1, *Dig. quod metus causa, gestum erit*, dice: *Vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati.* Lo stesso giureconsulto nella L. 6, § 7, *Dig. De acquir. vel amitt. haered.* riporta: Celsus, Lib. XV, *Digestorum scripsit eum qui metu verborum vel aliquo timore coactus fallens adierit haereditatem, sive liber sit haeredem non fieri placet; sive servus sit dominum haeredem non facere.* E nella legge quarta, *De regulis juris: Velle non creditur qui obsequitur imperio patris vel domini.*

Conforme è la sentenza della legge 116 nello stesso Titolo. È bensì vero che nella legge 21, § 5, *Quod metus causa*, nella legge 22, *De ritu nuptiar*, e nella legge 83, *De aquir. vel amitt. haered.* si ritiene che *coacta voluntas voluntas est.* Ma in questi luoghi o si parla di mere sottigliezze di diritto comprendendo in un senso generico e vago sotto il nome di *volontà* qualunque siasi volontà od adombramento di essa, in quanto l'agente è stato fisico strumento dell'atto; mentre ogni azione volontaria suppone che l'agente abbia in sè stesso il principio del movimento, sia che si induca per una libera determinazione della sua volontà e sappia quel che fa, onde, accennando o l'una o l'altra di queste condizioni, l'azione è involontaria, come lo è tuttociò che si fa per forza. Ovvero in quei testi di legge si parla di una coazione resistibile; nel qual caso l'azione non è totalmente involontaria, come è la coazione dipendente da isti-

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. 1, § 1094.

gazioni esortatorie e persuasive senza violenza materiale: di che appunto si parla nella citata legge 22 *De ritu nuptiar* (1).

A suo tempo terrò parola delle cause che possono influire sulla volontà, in modo che l'azione non possa essere imputabile all'agente, o debba la responsabilità esserne attenuata.

Il PESSINA (2) da questo elemento sostanziale soggettivo dell'omicidio deduce il teorema che per aversi un omicidio volontario non sia necessario determinare la causa a delinquere; perchè la causa è il motivo impellente, ma non la *volizione* stessa; è la ragione finale, ma non la cagione efficiente del proponimento criminoso. Nella questione di prova del dolo può senza dubbio essere talvolta importante l'accertare che non vi era alcuna causa a delinquere, per indurne che l'uccisione ha potuto essere una sventura, anzi che un delitto; ma si può avere anche l'omicidio volontario senza causa: ed anche di questo avrò ad occuparmi più innanzi.

È da osservarsi inoltre che la volontà, l'*animus necandi*, quale elemento costitutivo dell'omicidio, deve essere *istantanea;* è necessario cioè che la intenzione di uccidere esista nell'animo dell'agente al momento stesso della esecuzione, o non l'abbia preceduto che di pochi istanti; poichè in caso diverso, quando la intenzione fosse maturata da lunga mano e si fosse *fermata* nella mente del colpevole, allora non solo vi sarebbe l'*animus necandi*, ma l'omicidio, come dirò più avanti, assumerebbe un carattere più grave.

7. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

ART. **307.** Chiunque ha dolosamente o colposamente cagionato la morte di un uomo, è reo di omicidio.

. . . . . .

ART. **310**, § 1. L'omicidio improvviso si punisce con la casa di forza da sette a dodici anni.....

Nell'articolo 333 il legislatore toscano aggrava la pena della lesione personale dolosa entro i rispettivi limiti legali quando è stata commessa o contro un ascendente, o con armi proprie. Nel § 2 dello stesso articolo estende codesto aggravamento anche all'omicidio doloso « ognorachè il colpevole debba soggiacere a pena *relativamente determinata* », cioè (*art. 32*) ad una pena che è minacciata fra un limite minimo ed un limite massimo.

---

(1) Vedi anche CUJACCIO, *Observ.* Lib. 16, Capo 40.
(2) *Elementi di diritto penale*; Vol. 2, pag. 8 e 9 — Napoli, Marghieri, 1883.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **522.** Quegli che toglie volontariamente la vita ad alcuno è reo di omicidio volontario.

. . . . . .

ART. **534.** L'omicidio volontario, non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito coi lavori forzati a vita.

I principî generali dianzi esposti servono ad interpretare le disposizioni del Codice toscano e del Codice sardo.

Quanto al Codice toscano, il PUCCIONI deplora che l'aggravamento, di cui l'articolo 333 § 2, riguardante l'omicidio, sia stato compreso in una disposizione relativa alla lesione dolosa, perchè può rimanere dimenticato (2). Questo aggravamento del resto non deve essere applicato che all'omicidio improvviso, in rissa, od oltre la intenzione, perchè l'omicidio premeditato è punito con pena *assolutamente determinata*, cioè (*art. 32*) non suscettiva di gradi.

8. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codice penale francese del 1810.

ART. **295.** L'omicidio commesso volontariamente è qualificato omicidio volontario (*meurtre*).

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **134.** Commette il crimine di omicidio chi, coll'intenzione di togliere la vita ad una persona, agisce contro di essa in modo tale che ne derivi la morte di quella o di altra persona; quand'anche questo esito sia avvenuto soltanto a causa della costituzione personale dell'offeso, o solo a causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa l'azione, o solo per cagioni intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto queste ultime siano state occasionate dall'azione medesima.

. . . . . .

§ **136.** Ogni omicidio consumato è punito colla pena di morte tanto nell'immediato omicida, quanto in colui che gliene ha dato l'incarico, ovvero che ha posto mano egli stesso direttamente nell'esecuzione dell'omicidio o vi ha cooperato in modo efficace.

§ **137.** Coloro i quali senza por mano eglino stessi direttamente nell'esecuzione dell'omicidio, e senza cooperarvi in modo efficace, hanno contribuito al misfatto in uno degli altri modi più remoti contemplati dal § 5, sono puniti col carcere duro da cinque a dieci anni in caso di omicidio semplice.....

§ **5.** Reo del crimine non è solamente quegli che ne è l'immediato autore, ma ogni altro ancora, che col comando, col consiglio, coll'istruzione, colla lode, aprì l'adito al misfatto, con animo deliberato diede l'occasione di commetterlo, col somministrare a tal uopo i mezzi, col rimuovere gli ostacoli, od

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato, sull'articolo 333,* § 2.

in qualunque siasi modo lo promosse, vi prestò aiuto, contribuì a rendere sicuro l'eseguimento; od anche solo con previi concerti, si accordò coll'autore del crimine sull'aiuto e l'assistenza da prestarglisi dopo averlo commesso, o sopra una parte del lucro e vantaggi, che se ne fosse per ritrarre.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

Art. **392.** Sono qualificati volontari l'omicidio commesso e le lesioni inferte con disegno di attentare alla persona di un individuo determinato o di colui che sarà trovato od incontrato, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione e che l'autore si fosse ingannato sulla persona di colui che fu vittima dell'attentato.

Art. **393.** L'omicidio commesso colla intenzione di dare la morte è qualificato omicidio volontario (*meurtre*) e sarà punito coi lavori forzati a vita.

Codice spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **419.** È reo di omicidio colui, che senza essere compreso nell'articolo 417 (*parricidio*) uccidesse un altro, non concorrendo alcuna delle circostanze enumerate nell'articolo precedente (*assassinio*). Il reo di omicidio sarà punito colla pena della reclusione temporaria.

. . . . . .

Art. **422.** I Tribunali, apprezzando le circostanze dell'atto, potranno punire il delitto frustrato di parricidio, assassinio ed omicidio con una pena inferiore di un grado, a quella che si dovrebbe infliggere secondo l'articolo 66.

Potranno pure ribassare di un grado secondo le circostanze dell'atto, la pena corrispondente al tentativo secondo l'articolo 67.

Codice penale di Zurigo (1° febbraio 1871).

§ **126.** È colpevole di omicidio (*Todtschlag*) chiunque senza premeditazione ma deliberatamente e in istato di forte commozione d'animo, cagiona ingiustamente la morte di un uomo. L'omicidio viene punito colla casa di correzione fino a dodici anni.

Codice penale di Germania (1° gennaio 1872).

§ **212.** Chiunque dolosamente uccide un uomo, se non ha eseguito l'uccisione con riflessione, è punito per omicidio colla casa di forza al disotto di cinque anni.

Codice penale del Cantone Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **287.** Chiunque colla intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è colpevole di omicidio volontario.

. . . . . .

Art. **292**, § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli l'omicidio volontario si punisce colla reclusione dal terzo al quarto grado (*da dodici a venti anni*).

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **249.** È qualificato volontario, l'omicidio commesso con l'intenzione di attentare alla persona di un individuo, quand'anche l'autore siasi ingannato sulla persona di colui che fu vittima dell'attentato.

. . . . . .

ART. **251.** L'omicidio commesso volontariamente è qualificato omicidio volontario (*meurtre*). Sarà punito colla reclusione da dieci a venti anni.....

Codice penale d'Olanda del 1875.

ART. **317.** Chiunque intenzionalmente priva un altro della vita, è, come colpevole di omicidio, punito colla prigionia non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **279.** Chi uccide un uomo dolosamente, ma senza una precedente premeditazione, commette il crimine di omicidio doloso, ed è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Il *Codice penale di S. Marino* (15 settembre 1865) non dà dell'omicidio alcuna definizione. Solo fa la distinzione nell'art. 446 fra l'omicidio premeditato e quello in cui « *non vi concorre la premeditazione* » per istabilire una diversa sanzione: e l'omicidio senza premeditazione punisce con la prigionia da venti a venticinque anni.

9. — LAVORI PREPARATORII SUL NUOVO CODICE PENALE:

Periodo Primo: *Progetto* (17 maggio 1868) *della Prima Commissione.*

I Sottocommissari AMBROSOLI e TOLOMEI proposero i seguenti articoli:

ART. **297.** Chi colla intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è reo di omicidio volontario.

. . . . . .

ART. **304.** Ogni altra specie di omicidio volontario dicesi omicidio semplice, e si punisce col terzo al quarto grado di reclusione.

La definizione fu sostanzialmente approvata dalla Prima Commissione, la quale ne inserì la formola nell'articolo che segue del suo progetto 17 maggio 1868:

ART. **281.** *Chiunque* coll'intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è colpevole di omicidio volontario.

E quanto alla pena:

ART. **285,** § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione da venti a ventiquattr'anni.

Periodo Secondo: *Progetto* (15 aprile 1870) *della Seconda Commissione.*

La Seconda Commissione accettò integralmente la formola del progetto 17 maggio 1868, la quale fu inserita nel progetto

15 aprile 1870 nell'articolo 331 « perchè nella sua semplicità, mentre risponde alle nozioni essenziali del reato, comprende tutti i modi che possono adoperarsi nella uccisione dell'uomo (1) ».

Nei riguardi della pena (*articolo* 285, § 1, *del progetto* 17 *maggio* 1868) nella seduta del 5 gennaio 1870 (*Verbale* 50, *op. cit.*) considerò che « per serbare le debite proporzioni con le pene stabilite negli articoli precedenti, ed avuto riguardo ai voti di quasi tutta la magistratura del Regno, non poteva, pel semplice omicidio volontario, proporre una pena inferiore al massimo grado della reclusione a tempo, cioè da ventiquattro a ventisei anni; e per ciò credette di formulare l'articolo nel modo seguente:

ART. **336** (*Progetto* 15 *aprile* 1870). Ogni altro omicidio volontario, quando la legge non abbia diversamente stabilito, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO (30 giugno 1873).

ART. **434.** Chiunque con volontà di uccidere, cagiona l'altrui morte è reo di omicidio volontario, ed è punito coi lavori forzati da venti a ventiquattro anni, salve le pene più gravi per gli omicidi specialmente preveduti in altri Titoli di questo Codice.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI (24 febbraio 1874).

ART. **363.** È colpevole di omicidio volontario colui che con la intenzione di uccidere cagiona con qualunque mezzo la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra.

. . . . . .

ART. **366.** § 1. L'omicidio volontario è punito con la reclusione per anni venti.

E nella Relazione accompagnante avanti il Senato il suo progetto, il Guardasigilli VIGLIANI così si è espresso:

« Il Codice Subalpino, il Codice Toscano e i progetti delle due Commissioni Ministeriali hanno dato definizioni dell'omicidio che riproducono con chiarezza la figura del reato. Quello che ora si propone non si scosta di molto dalle precedenti; se non che tende a dare maggiore evidenza ai rapporti della intenzione dell'agente con gli effetti dell'azione; e nel tempo stesso rimuove il dubbio, che potrebbe pure sollevarsi, relativamente alle conseguenze dell'errore sulla persona dell'ucciso ».

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio* (25 maggio 1875).

La Commissione del Senato accettò la formola dello schema VIGLIANI; ed il Senato l'approvò pure senza alcuna osserva-

---

(1) Verbale 48, Vol. II dell'opera: *Il Progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870 — Seduta del 2 gennaio 1870.

zione nella tornata del 15 aprile 1875 (*articolo 370 del Progetto 25 maggio 1875*).

Quanto all'articolo 366, il Senatore SINEO nella stessa tornata propose di dire: *L'omicidio è punito coll'ergastolo.* Il Senatore TECCHIO invece: *L'omicidio volontario è punito colla reclusione da diecisette a diecinove anni.* Il Sen. PESCATORE: *L'omicidio volontario non premeditato, ma commesso senza circostanze attenuanti, sulla cui esistenza si dovrà proporre ai giurati un quesito speciale, è punito coll'ergastolo* ».

Il Sen. EULA (Commissario regio) disse che il Governo e la Commissione non avevano ommesso di prendere in esame l'emendamento del Sen. PESCATORE, ma che si convinsero non debba essere accettato.

Il Senato approvò la disposizione del Governo; in conseguenza gli articoli 370 e 373 § 1 dello schema Senatorio 25 maggio 1875 furono interamente conformi agli articoli 363 e 366 § 1 del progetto VIGLIANI.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI.

Il Sen. DE FALCO, Sotto-Commissario della Commissione istituita dal Ministro MANCINI, propose di adottare in massima la formola del VIGLIANI e del Senato, quanto alla definizione dell'omicidio (*art. 370*) togliendo però le parole *con qualunque mezzo.*

Nei riguardi della pena (*Art. 373* § 1, *schema Senatorio*) notò che per evitare l'inconveniente delle pene fisse aveva scritto e preferirebbe la dizione: *è punito con la reclusione da diciasette a venti anni*; temere però che la sanzione non corrisponda alla graduazione delle pene state già adottate.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli emendamenti della Sotto-Commissione (1).

Le Corti d'Appello di Brescia, di Catania e di Napoli, nonchè la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria opinarono pel mantenimento del testo dell'articolo 370 dello schema Senatorio, perchè l'inciso *con qualunque mezzo* non nuoce alla definizione dell'omicidio e ne rende anzi più chiaro il concetto. « È consono ai più retti principî — osservò la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia — l'abbracciare nella nozione dell'omicidio sia gli atti *negativi* (come la dolosa omissione di allattamento), sia gli atti *positivi* nelle svariate forme, che la malvagità umana adopera per cagionare

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.;* Roma, Stamperia Reale, 1878.

l'altrui morte. E tanto più ingiustificata pare la proposta di soppressione, in quantochè l'inciso stesso, non è nè modificato nè tolto nell'art. 378 *(lesioni personali)*.

L'accademia Fisio-medico-statistica di Milano osservò sembrarle inutile l'aggiunta di *volontario*. Dal momento che il crimine di *omicidio* viene commesso, giusta l'adottata definizione, da chi arreca morte ad alcuno coll'intenzione di uccidere, rendesi superfluo l'aggiuntivo di volontario col quale si riafferma il concorso della volontà dell'agente. Omicidio è l'uccisione di una persona, *eccidio d'uomo;* l'uccidere è il recar morte, non l'avvenimento di morte in sè e per caso o negligenza; è l'*interfectio* di una persona ad opera d'altra col diretto proposito di compierla. D'altronde se tale aggiuntivo o qualificativo ha forse ragione di essere nell'economia del Codice vigente, ove l'omicidio *volontario* trova un riscontro nell'*involontario*, nel Progetto ciò non si avvera, essendosi adottata la dizione di *omicidio colposo (art. 390)*.

Nè qui del resto si è mossi da necessità di dover distinguere coll'elemento della volontarietà l'omicidio *semplice* dal *premeditato* contemplato nell'articolo 372, giacchè la *volontà* o l'*intenzione* nell'agente di recar morte è indispensabile in ogni caso nel crimine di omicidio; e la *premeditazione* di cui al detto articolo 372 non costituisce se non se una qualifica di maggiore gravità per un più naturale disegno di esecuzione.

Il concetto del legislatore riuscirebbe per ultimo anche oscuro sembrando quasi che l'aggettivo *volontario* si riferisca al fatto stesso dell'uccisione, mentre per converso non mira che a dinotare l'elemento intenzionale o di volontà nel colpevole.

Conchiuse coll'avviso che l'aggiunto *volontario* debba sopprimersi così nel presente articolo come negli articoli 371, 373 e 374.

Sull'articolo 373 § 1. Le Corti di Cassazione e di Appello di Napoli e la Corte di Appello di Aquila trovarono censurabile la pena fissa per l'omicidio *volontario*, la quale « oltre ad impedire la graduazione, dà luogo a varî dubbi nel caso in cui si debba salire o discendere da essa pena » *(Cassazione di Napoli);* e mal si attaglia nella varietà dei casi *(Corte d'Appello d'Aquila)* a punire colpevoli di omicidî disuguali per intensità di dolo, di danno, e non pertanto manca o è denegata dai giurati ogni circostanza attenuante per poter differenziarne la pena. Si eviterebbe pure la questione che talvolta si è fatta, cioè se per la necessaria discesa di un grado dalla pena fissa, debbasi rimanere ancora nella latitudine del grado cui essa appartiene, ov-

vero discendere d'un salto all'altro immediatamente inferiore. Perciò (secondo la Corte d'Appello d'Aquila) l'omicidio contemplato nel § 1 dovrebbe dirsi punibile con la pena della reclusione in quel grado nella quale si trovano i venti anni secondo la scala delle pene che verrà definitivamente adottata. La Corte d'Appello di Napoli propose di stabilirsi la pena della reclusione da sedici a venti anni.

La Commissione MANCINI nella sua seduta del 16 novembre 1877 (1) accettò l'emendamento dell'on. DE FALCO e quindi dall'articolo 370 tolse le parole *con qualunque mezzo*, dopo che l'onorevole proponente aveva dichiarato che la sua proposta era fondata sulla « evidente *semplicità* » delle parole stesse.

Deliberò poi, quanto alla pena, che l'omicidio volontario sia punito col grado maggiore di reclusione.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sulle proposte della Commissione (2).

La Corte d'Appello di Catania osservò che « l'inciso *con qualunque mezzo* che si legge nel Progetto Senatorio non fa alcun male; e che quindi può rimanere ». Anche la Corte di Appello di Palermo ne propugnò il mantenimento.

L'Accademia fisio-medico-statistica di Milano notò essere superfluo l'aggiuntivo *volontario,* poichè per costituire l'omicidio deve intervenire necessariamente *la volontà* nell'agente di recar morte, l' intenzione di uccidere, giusta la definizione esplicita che viene data dall'articolo all'omicidio.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

ART. **320.** Chiunque, con l' intenzione di uccidere, cagiona la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra, è punito con la prigionia da ventuno a venticinque anni.

Nella Relazione l'on. ZANARDELLI così si espresse:

« La nozione dell'omicidio in genere è posta nell'articolo 320 ed è quale la scienza la suggerisce e quale in sostanza si ritrova nelle leggi attualmente vigenti in Italia e nei progetti precedenti. Essa contiene l'elemento morale del reato, che è *la intenzione di uccidere;* contiene altresì l' elemento fisico che è la morte cagionata a taluno con siffatta intenzione del colpevole;

(1) Verbale 12 nel Vol.: *Processi verbali ecc.;* Roma, Stamperia Reale, 1878.
(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.;* Roma, Stamperia Reale, 1879.

ed accogliendo una regola, che ormai è ricevuta universalmente, statuisce che la imputabilità dell'omicidio non muta quand'anche sia stata uccisa una persona per un'altra ».

Periodo Ottavo: *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883.*

L'on. SAVELLI (Guardasigilli), nell'articolo 325 del suo Progetto 26 novembre 1883, adottò interamente la proposta del suo predecessore, on. ZANARDELLI.

Periodo Nono: *Emendamenti* PESSINA, *aprile 1885.*

L'attuale Guardasigilli, onor. PESSINA, così modificò nel suo articolo 342 la formola dell'articolo 325 del Progetto SAVELLI.

ART. **342.** Chiunque con l'intenzione di uccidere cagiona *volontariamente* la morte ad alcuno, ancorchè abbia *per errore* ucciso una persona per un'altra, è punito con la prigionia da ventuno a venticinque anni.

Osservò nella Relazione l'on. PESSINA che l'articolo 325 del Progetto dell'on. SAVELLI con l'inciso *ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra* ha voluto, a quanto gli sembra, risolvere legislativamente la questione se l'errore sulla persona o l'errore del colpo (*aberratio ictus*) tolgano all'omicidio il carattere di volontarietà, essendo note le dispute che a questo proposito sorsero già fra gli scrittori di diritto penale (1) « Convenendo però in quella risoluzione, mi sembra — egli scrive — che la formula prescelta non sia la più felice, perchè, dicendosi semplicemente che è omicidio volontario anche quello che si commette uccidendosi una persona per un'altra, non si scolpisce nel modo il più chiaro che si sono avuti presenti gli accennati casi dell'errore, ma si lascia possibile il dubbio se il legislatore abbia inteso di considerare invece quell'omicidio che anticamente ebbe nome *homicidium innoxi pro noxio,* e ove in questo modo si interpretasse quella disposizione legislativa, essa non toccherebbe più lo scopo a cui si mirava nel dettarla. Questo inconveniente può evitarsi, a mio modo di vedere, modificandosi il detto inciso nel modo che segue: *ancorchè abbia* **per errore** ucciso una persona per un'altra. Un'ulteriore aggiunta che propongo consiste nell'indicare in modo espresso (cioè con la parola *volontariamente*) che in questo articolo il legislatore intende punire l'omicidio *volontario,* mentre l'omicidio nel quale non sia concorso l'elemento della volontà trova più appresso le sue adeguate sanzioni. È un'aggiunta che rende ancora più chiaramente il concetto del legislatore. Analoghe modificazioni furono introdotte anche nello articolo 332 col quale si dà la nozione della lesione personale ».

---

(1) Nei num. 306-315 tratterò diffusamente il tema dell'omicidio per errore.

10. — Adunque, morte di un uomo; — accaduta per opera di un altro uomo; — colla volontà determinata dell'agente di togliere la vita; — sono gli elementi costitutivi del reato di omicidio tanto nella dottrina, quanto nel diritto positivo patrio e straniero e nei progetti del futuro Codice penale.

Circa l'estremo della volontà è degno di nota il fatto che la Corte di Cassazione di Francia e le Corti del Belgio, quando vigeva in quest'ultimo Stato il Codice francese del 1810, avevano costantemente adottata la massima che *la volontà di uccidere* non fosse necessaria alla sussistenza dell'omicidio; ma che dovesse rispondere di omicidio anche colui il quale *volontariamente* avesse cagionato delle lesioni, che fossero state causa della morte. Questa opinione *pare* sia sostenuta dal BOURGUIGNON, dal LEGRAVEREND, e dal MERLIN: almeno essi riferiscono le decisioni della Corte Suprema di Francia, senza farle seguire da alcuna osservazione; il che autorizza a credere che siano da essi approvate (1). Ma l'HAUS provò in modo perentorio come tale giurisprudenza sia una conseguenza *inevitabile* del sistema vizioso del Codice penale (del 1810) sull'omicidio e sulle ferite. Ecco come si esprime (2):

« Giusta il Codice penale (del 1810) l'omicidio è o *volontario* o *involontario*. Oltre queste due specie ne esiste una terza, cioè l'omicidio *accidentale*, che il Codice passa sotto silenzio, perchè è evidente che quando un omicidio non può essere imputato nè all'intenzione, nè all'errore dell'agente, dev'essere considerato come una conseguenza fortuita; onde non può costituire nè crimine, nè delitto. L'omicidio *involontario* è quello che è stato commesso per inavvedutezza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o per inosservanza dei regolamenti; in una parola, per semplice *colpa*. L'omicidio colla intenzione di uccidere è qualificato omicidio volontario (*meurtre*, art. 295) e si divide, nei riguardi della pena, in assassinio *semplice* o assassinio propriamente detto, e in assassinio *qualificato*..... Se consideriamo la intenzione di colui, che fu *volontariamente* causa della morte di una persona, l'omicidio *volontario* è di due specie, a seconda che fu commesso colla intenzione di dare la morte, o colla volontà di nuocere, di far del male, senza intenzione di uccidere. Nell'un caso e nell'altro vi ha omicidio volontario, giusta l'ar-

---

(1) BOURGUIGNON, *Dictionnaire raisonné, ecc.*, sull'art. 295, n. 1 — LEGRAVEREND, *Traité de législation criminelle*, Vol. III, pag. 109 in nota — MERLIN, *Repertoire*, V° *Homicide*, Vol. XIII, pag. 330, nota.

(2) *Observations sur le projet de révision du Code pénal ecc.*, Vol. II, pag. 168 e seguenti.

ticolo 295 del Codice penale; poichè la parola *volontariamente* usata da quest'articolo, non designa la volontà *speciale* di dare la morte (*animus occidendi*), ma la volontà generale di nuocere (*animus nocendi*). Da ciò segue che le percosse date volontariamente, le quali cagionarono la morte, devono essere qualificate omicidio volontario (*meurtre*), e per conseguenza omicidio qualificato assassinio (*assassinat*) se furono *premeditate*, benchè non sia provata la intenzione di uccidere. Questa interpretazione, consacrata da molteplici decisioni della Corte di Cassazione di Francia, è perfettamente conforme ai principî del Codice penale. Anzitutto, il Codice, su tale proposito, ammette soltanto due grandi divisioni: l'omicidio *volontario* e l'omicidio *involontario*. L'omicidio *involontario* altro non è che l'omicidio commesso *senza volontà di uccidere* e *senza volontà di nuocere*; onde l'omicidio commesso con questa *volontà* è un omicidio *volontario* (*meurtre*). Se fosse diversamente, l'omicidio commesso con intenzione di *nuocere*, ma senza intenzione di *uccidere*, dovrebbe essere considerato come omicidio *involontario*; tanto più assurdo in quanto l'agente incorrerebbe in una pena leggera correzionale; mentre sarebbe punito colla reclusione o coi lavori forzati, se le percosse *volontariamente* date, in luogo di produrre la morte, avessero prodotto una malattia od una incapacità di lavoro per venti giorni. Questo ragionamento acquista maggior forza quando alle disposizioni dell'articolo 295 si riavvicinino quelle degli articoli 321 e seguenti. È infatti evidente, che negli articoli la parola omicidio volontario (*meurtre*) significa ogni omicidio commesso, sia con disegno di uccidere, sia con intenzione di nuocere, e senza che possa essere provata la volontà di uccidere. Quando si ammetta una diversa interpretazione, ne seguirebbe di necessità, che l'omicidio commesso *animo nocendi*, ma senza la intenzione di attentare alla vita di una persona, non sarebbe *scusabile* sebbene provocato dalle cause le più gravi, da quelle menzionate agli articoli 321 e seguenti ».

Il Dalloz riporta egli pure parecchie decisioni della Corte Suprema di Francia, secondo le quali v'ha omicidio anche nel caso di ferite o percosse seguite da morte, purchè volontarie, e senza che fosse necessaria la volontà *di uccidere*. Ciò per altro era avvenuto prima che una legge (del 28 aprile 1832) modificasse il Codice penale su questo proposito. « Ma la giurisprudenza — si affretta a soggiungere — andava al di là dello spirito e della lettera della legge. La Corte di Cassazione considerava l'agente come omicida volontario (*meurtrier*), sotto il pretesto che le percosse e le ferite irrogate volontariamente erano

state la causa istantanea od ulteriore della morte. In questo modo erano confuse in una stessa incriminazione due volontà differenti dell'agente, la cui colpevolezza è ben lungi dall'essere identica: la volontà di percuotere e la volontà di uccidere. Dal momento, infatti, che l'omicidio (*meurtre*) è un omicidio commesso volontariamente, è d'uopo, di necessità, che la intenzione non sia soltanto di percuotere o di ferire, ma di uccidere (1) ».

Tale interpretazione non è ora più possibile in Francia, poichè per la Legge del 28 aprile 1832 se le ferite e le percosse che produssero la morte furono volontarie, ma cagionate o date senza intenzione di uccidere, sono punite con pene diverse da quella minacciata all'omicidio volontario.

11. — Giurisprudenza pratica.

Mi farò ora ad esaminare quali siano stati i responsi delle Supreme Corti patrie in materia di omicidio.

Sull' elemento intenzionale.

I. È contraddittorio il verdetto e produce annullamento della sentenza e del processo, quando i giurati, dopo avere dichiarato, rispondendo affermativamente alla prima questione, che l'accusato è colpevole di omicidio volontario (ciò che include necessariamente la volontà di uccidere), dichiarano nel tempo stesso ad una seconda questione, che l'accusato ebbe soltanto la volontà di percuotere o di ferire (Cassazione di Torino 28 agosto 1866 — Causa Lenti, Est. Bertarelli — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 124 — Cassazione di Napoli 16 agosto 1876 — Ric. Masola, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, II, col. 33). Nel caso di tale contraddizione, affermò quest' ultima sentenza, è stretto dovere della Corte di eccitare i giurati a rientrare nella Camera delle deliberazioni per rettificare il verdetto.

II. La formola: *Se l'accusato sia colpevole di omicidio volontario per avere volontariamente ferito N. N., ferita che fu causa unica ed immediata della morte,* non contiene chiaro l'estremo della intenzione di uccidere, che è elemento essenziale di quel delitto e produce nullità del verdetto, per vizio di incompletezza (Cassazione di Torino 26 ottobre 1866 — Causa Mazzola, Est. Lauteri — — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1867, I, 2, 147).

III. La volontà di uccidere nei delitti di omicidio volontario deve trovarsi espressa chiaramente e con termini proprii nel verdetto e non può essere supplita per argomenti o congetture (Cassazione di Torino 6 giugno 1867 — Riccorrente Correggia, Est. Barbaroux — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 208).

IV. L' elemento della intenzione di uccidere essendo essenzialmente costitutivo del reato di omicidio volontario, deve necessariamente formar parte della que-

---

(1) Dalloz, *Repertoire, ecc.*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 21.

stione principale sull'omicidio volontario e non deve essere disgiunto dalla medesima e proposto in una questione subalterna. Quand'anco sia accertata la volontà di uccidere, ma i mezzi adoperati a questo scopo siano inidonei alla consumazione dell'omicidio, può essere secondo le circostanze un delitto *sui generis*, ma non già un tentativo di omicidio, nè un omicidio mancato (Cassazione di Torino 12 giugno 1867 — Causa Lovigu, Est. Baroni — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 276).

V. Le parole *per avere volontariamente ucciso* in tema di accusa di omicidio volontario, esprimono il concetto della intenzione di uccidere (Cassazione di Torino 11 marzo 1868 — Causa Sabbatini — *Gazzetta di Genova*, XX, II, 155).

VI. L' intenzione di ferire e l' intenzione di uccidere si escludono a vicenda; e perciò non può dimandarsi nella stessa questione, nè può senza vizio di contraddizione dichiararsi colla stessa risposta, che l' autore di più lesioni sulla stessa persona è nel tempo stesso colpevole di ferimento (Cassazione di Napoli 13 marzo 1868 — Causa Vairo, Est. Narici — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 95).

VII. La proposta ai giurati *se l' accusato abbia dolosamente cagionato la morte*, esprime necessariamente la intenzione di uccidere e perciò nella risposta affermativa dei giurati ha da intendersi necessariamente affermato questo estremo dell'omicidio volontario (Cassazione di Firenze 9 gennaio 1869, Causa Paoli, Est. Cartadepani; *Annali della Giurispr. Italiana*, anno 1869, I, 2, 26 — Conforme: La stessa Cassazione, Sentenza 27 agosto 1867, Causa Tonietti, Est. Billi; *Annali id.*, I, 2, 307.)

VIII. Non è legittima, nè completa la questione ai giurati sull'omicidio volontario, se la formula del quesito non contiene chiara e precisa la intenzione di uccidere, che è uno degli elementi essenziali di questo delitto (Cassazione di Torino 13 marzo 1867, Causa Palatroni, Est. Bonacci; *Annali della Giur. ital.*, anno 1867, 2, 97).

IX. Nell'accusa di omicidio volontario, *la volontà* di uccidere è estremo indispensabile a provarsi onde porre in sodo questo reato, ed è il fatto caratteristico che lo distingue dal ferimento con susseguita morte; quindi è necessario esprimere nella questione ai giurati che l'accusato nel ferire o nel percuotere *aveva la volontà di dare la morte* (Cassazione di Torino 10 aprile 1867, Causa Corna, Est. Balegno; *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 100 — Cassazione id. 15 marzo 1867, Causa Taverna ed altri, Est. Baroni; *Annali id.*, anno 1867, I, 2, 101 — Cassazione id. 12 aprile 1867, Causa Pigiani, Est. Bonacci; *Annali*, anno 1867, I, 2, 104 — Cassaz. id. 17 luglio 1867, Causa Bisoglio, Est. Baroni; *Annali id.*, anno 1867, I, 2, 270).

Nella causa Pigiani, Est. Bonacci, la sentenza 12 aprile 1867 stabilisce la massima che « se nella questione principale sul fatto dell'omicidio volontario fu omesso di porre l'elemento essenziale della intenzione di uccidere, non supplisce a questo difetto la questione secondaria sulla premeditazione e sulla prodizione. Ai difetti della questione principale non può supplirsi per via di interpretazioni tratte dalle questioni secondarie; ed il verdetto dei giurati deve intendersi sempre nel senso semplice e naturale, quale risulta dalla risposta messa a confronto

coi termini della domanda; nè può mai supplirsi ed estendersi per via di conghietture ».

X. In tema di omicidio volontario, la risposta affermativa di una domanda in cui sia contenuta la parola *volontariamente*, come sarebbe quella sugli elementi materiali di fatto, non importa di necessità l'affermazione della colpevolezza dell'accusato, la quale, costituendo parte integrante e sostanziale del fatto principale, non può essere sottoposta alla decisione dei giurati in alcuna dimanda secondaria, come, ad esempio, in quella sull'eccesso di difesa, sulla facile prevedibilità delle conseguenze del ferimento o sulla provocazione (Cassaz. di Torino, 6 giugno 1867 — Ric. Beltramino, Est. Troglia — *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 138).

XI. Non può esservi omicidio volontario, se non sia accertata nell'agente la *volontà di uccidere*. Non ostante la identità della pena, di cui sono minacciati, secondo il Codice penale sardo, l'omicidio volontario ed il ferimento susseguito da morte, importa sempre distinguere pei loro differenti estremi, sotto pena di nullità, queste due figure di reato (Cassaz. di Torino 14 aprile 1869 — Causa Lanza, Est. Balegno — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 330).

XII. Posto in una questione il fatto della *istigazione ad uccidere*, v'è posto necessariamente l'animo nell'istigatore di voler la morte della vittima designata. Nella questione se l'accusato *abbia tolto volontariamente la vita* è insito necessariamente l'estremo della intenzione di uccidere (Cassaz. di Torino 8 luglio 1869 — Causa Testa e Pasquali, Est. Balegno — *Annali id.*, anno 1869, I, 2, 290).

XIII. Quando il verdetto dei giurati afferma *l'animo di uccidere*, non può mai farsi luogo al titolo della lesione o ferimento, ma si ha sempre l'omicidio o consumato, o tentato, o mancato, secondo gli effetti nocivi prodotti dalle ferite ed il modo di operare dell'agente (Cassaz. di Firenze 8 maggio 1869 — Ric. Mauri e Galvano, Est. Adami — *Annali Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 21).

XIV. L'intenzione di uccidere, in tema di omicidio volontario, è chiaramente espressa, se furono adoperate le parole della legge medesima, cioè *per avere tolta volontariamente la vita* (Cassazione di Torino 3 marzo 1870, Ric. Cossu; *Gazzetta di Genova*, XXII, II, 75 — Cassaz. id. 20 gennaio 1875, Ric. Gattoni; *Gazzetta id.*, XXVII, II, 31 — Cassaz. id. 7 maggio 1875, Ric. Marchetti; *Gazzetta id.*, XXVIII, II, 201).

XV. Dove si tratti di accusa di omicidio volontario, la intenzione di uccidere deve essere accertata tanto nell'autore quanto nell'agente principale; e se rispetto a quest'ultimo la relativa questione ne taccia, è questione *incompleta* ed il verdetto è nullo (Cassazione di Torino 8 luglio 1870 — Causa Monti, Est. Barbaroux — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 165).

Se più abbiano partecipato ad un omicidio, occorre che rispetto a tutti sia posto l'estremo della intenzione di uccidere (Cassaz. di Firenze 22 febbraio 1873 — Ric. Sieni, Est. Trecci — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 105).

Non può considerarsi come complice di omicidio volontario quell'accusato che per dichiarazione dei giurati non risulti aver avuto *l'animo di concorrere ad una uccisione* (Cassazione di Torino 19 marzo 1874 — Ric. Pradella, Est. Merello — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 103).

Nel complice di omicidio è necessario che si affermi la volontà di uccidere distintamente da quella dell'autore. Quindi in tema di omicidio volontario per istigazione è incompleta la questione ai giurati « se l'accusato è colpevole di avere istigato a percuotere Tizio, cui con animo di uccidere fu scagliato un colpo » (Cassaz. di Roma 14 settembre 1877 — Ric. Scodinu Gavino e Salvatore, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1877, col. 459).

XVI. A costituire l'omicidio volontario occorre che i giurati col loro verdetto affermino in fatto la intenzione di uccidere. La circostanza dell'*aguato* che aggiunta all'omicidio, costituisce il crimine di assassinio, dev'essere posta come *aggravante* in questione separata da quella che concerne l'omicidio volontario. L'agguato o la *premeditazione* tanto possono accompagnare il ferimento, quanto l'omicidio; e perciò l'affermazione di queste due circostanze per parte dei giurati non supplisce alla mancata dichiarazione sulla intenzione di uccidere (Cassaz. di Torino 31 gennaio 1871 — Causa Testa, Est. Baroni — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 6).

XVII. La domanda ai giurati se l'accusato *è colpevole di omicidio volontario per avere vibrato volontariamente un colpo di coltello che tolse la vita ecc.* non accerta se l'accusato ebbe la intenzione di solo ferire od uccidere e quindi è incompleta (Cassazione di Palermo 20 marzo 1871 — Causa Veneziano, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 272).

XVIII. Non può ritenersi titolo di omicidio se non sia chiaramente e direttamente affermata la intenzione di uccidere. Sebbene l'affermare o l'escludere la intenzione di uccidere sia un giudizio *di fatto*, erra però *in diritto* il giudice, il quale proceda per *presunzioni* e non per *prove;* e invece che ricercare e dichiarare se *intenzione di uccidere veramente vi fu*, la presupponga insita in alcuni dei fatti materiali che ne sono semplice indizio (Cassazione Palermo 25 aprile 1871 — Ric. Celano, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 307).

XIX. In materia di omicidio volontario, non è posto il fatto della *intenzione di uccidere*, se la questione si limita alla menzione che l'accusato ammenò volontariamente il colpo, dal quale fu prodotta la morte (Cassazione di Torino, 7 giugno 1871 — Ric. Mazzoli, Est. Barbaroux — *Annali Giur. Ital.*, anno 1871 I, 2, 200).

XX. Trattandosi di reato di omicidio volontario si deve proporre ai giurati una terza questione sulla *intenzione di uccidere*, la quale non deve porsi per modo *incidentale* od *indiretto;* ma deve risultare in modo *positivo* e *diretto* e non per una induzione (Cassazione di Torino 7 luglio 1875 — Ric. Giacchini, Est. Merello — *Annali Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 221).

XXI. L'elemento intenzionale essendo *costitutivo* dell'omicidio volontario o del ferimento volontario seguito da morte, deve necessariamente far parte della domanda sul fatto principale, ed esclude che si possa proporre ai giurati la questione sulla *mancanza della volontà* e sulla *mera accidentalità* del fatto (Cassazione di Torino 23 marzo 1876 — Ric. Cavalleris, Est. Troglia — *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 191).

XXII. I giurati affermando le questioni loro proposte non affermano già il

titolo del reato, ma gli elementi che lo costituiscono; spetta poi al magistrato di esaminare secondo l'emergenza dei casi, se i fatti affermati costituiscono reato e nell'affermativa quale sia il titolo che ad esso convenga secondo il concetto della legge. Conseguentemente è incompleta la questione proposta ai giurati intorno al reato di omicidio volontario, se in essa non è fatto cenno della intenzione di uccidere, che ne è elemento essenziale (Cassazione di Roma 8 aprile 1876 — Ric. Gizzi, Est. Chirico — *Monitore giudiz. di Venezia*, anno 1876, pag. 507; *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 406).

XXIII. La questione se l'omicidio fu commesso col disegno formato prima della uccisione non riassume il concetto dell'omicidio *premeditato*, ma sì del *volontario* (Cassazione di Napoli 6 novembre 1876 — Ric. Lippolis e Perne, Est. Giordani — *Foro Ital.*, anno 1877, II, col. 263).

XXIV. Nulla è la questione di omicidio volontario con che siasi domandato se l'accusato fosse colpevole di avere volontariamente vibrato un colpo di scure sulla testa dell'offeso, dal quale derivò la morte (Cassazione di Napoli 27 novembre 1876 — Ric. Allegretti, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1877, II, col. 108).

XXV. Non essendo vietato scindere il fatto principale in doppia questione, bene può, in tema di omicidio volontario, posta una prima questione sul fatto in genere, formularsi in modo alternativo in altre due questioni l'elemento morale costituito dalla volontà di uccidere e l'eccesso del fine costituito dalla facile prevedibilità delle conseguenze del fatto; ed il verdetto che risponde affermativamente alle due prime questioni e negativamente alla terza non è contraddittorio (Cassazione di Napoli 15 maggio 1878 — Ric. Piscopo, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, pag. 39).

XXVI. Se in caso di omicidio sia dedotta una causa giustificante, è nullamente formulata la questione principale se vi si comprenda anche l'elemento morale del reato (Cassazione di Napoli 19 febbraio 1879 — Ric. Fusco — *Legge*, anno 1879, pag. 750 (dagli *Annali di Giur. Ital.*).

XXVII. Nella questione di omicidio volontario non si può omettere l'elemento morale del reato, cioè la intenzione omicida, il quale elemento morale deve essere costatato espressamente, senza che possa arguirsi per induzioni (Cassazione di Napoli 4 aprile 1879 — Ric. D' Errico — *Legge*, anno 1879, pag. 74).

XXVIII. L'elemento morale della volontarietà è chiaramente espresso e necessariamente contenuto nella questione sul fatto principale in cui si domanda ai giurati: « L'accusato è egli colpevole di avere manifestato la sua intenzione « di uccidere N. N. con atti di esecuzione idonei a togliergli la vita? » Nella intenzione espressa di uccidere non è possibile il non vedere e non ammettere la volontà dell'agente diretta a dare la morte (Cassaz. di Roma 28 aprile 1880 — Ric. D'Achille, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1880, I, 571).

XXIX. In tema di omicidio essendosi omessa la parola *colpevole* nella questione ai giurati, perchè l'accusato fece valere la legittima difesa, che fu l'oggetto della questione seconda, datasi una risposta negativa a questa, la Corte deve ritenere esso accusato colpevole di omicidio volontario se nelle questioni

successive, a cui si rispose affermativamente, risulta della intenzione e della volontà di uccidere (Cassazione di Torino 13 luglio 1881 — Ric. Corbella, Est. Longhi — *Giur. penale,* anno 1881, 265).

XXX. Nel caso di più persone accusate di omicidio, la questione sulla intenzione omicida deve essere proposta nettamente per ciascheduna di esse. Non si soddisfa ad una tale esigenza, quando dopo una prima questione, in cui si è chiesto ai giurati, quanto ad uno degli accusati, se sia colpevole di avere recato la ferita mortale con intenzione di uccidere, con altra questione si domanda se l'altro accusato sia colpevole di essere concorso volontariamente ed immediatamente al fatto accennato nella questione precedente, o di avere nell'atto stesso in cui si eseguiva, prestato aiuto efficace a consumarlo. Quando però, per il vizio di una questione, il verdetto riesca incompleto circa ad uno soltanto degli accusati, la nullità si verifica solo per questo accusato e non per gli altri, nei rapporti dei quali il verdetto sia esauriente e regolare (Cassazione di Torino 31 maggio 1882 — Ric. Gavioli, Est. Rovasenda — *Giurisp. penale,* anno 1882, 323).

XXXI. Non difetta l'elemento intenzionale nella questione con cui si domanda ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere tolto altrui volontariamente la vita (Cassazione di Palermo 18 dicembre 1882 — Ric. Alba, Est. Calvino — *Rivista penale,* XVIII, 264).

XXXII. Quando nella questione principale affermata dai giurati, non si trovasse espressa la intenzione di uccidere, questa intenzione si può desumere dalla risposta pure affermativa data alla questione sulla premeditazione di *attentare alla vita* (Cassazione di Torino 1 marzo 1883 — Ric. Lamberti, Est. Verga — *Giurispr. penale,* anno 1883, 171).

XXXIII. Nella questione d'omicidio relativa all'agente principale per immediato concorso o per prestato aiuto efficace, deve risultare della volontà omicida in lui e nell'autore materiale (Cassazione di Roma 11 febbraio 1884 — Ric. Flores-Manca, Est. De Cesare — *Rivista penale,* XXI, 216).

XXXIV. Non è nullo il verdetto per la circostanza che nella questione principale non si accenna alla volontarietà dell'omicidio, quando questa risulti chiaramente dalle questioni successive, contenenti le aggravanti dell'omicidio, state affermate dai giurati (Cassazione di Torino 7 maggio 1884 — Ric. Carpi, Debero e De Amezaga, Est. Rossi — *Giurispr. penale,* anno 1884, 243).

Nella interpretazione del Codice penale toscano (v. n. 7) la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Firenze sancì le seguenti massime:

Con sentenza 22 dicembre 1866 (Ric. Gaggioli — *Annali della Giur. Ital.*, I, 1, 217) stabilì che « l'intenzione di ferire e l'intenzione di uccidere sono cose essenzialmente diverse, le quali allo stesso fatto materiale fanno assumere diversa imputabilità giuridica. Però occorre nelle cause di omicidio che l'una e l'altra sia espressamente dichiarata dai giurati. Secondo il Codice penale toscano, ognorachè dal danno recato *dolosamente* al corpo ne sia derivata la morte dell'offeso,

non si può mai ammettere il titolo della lesione, ma deve sempre ritenersi il titolo dell'omicidio, sebbene il feritore non avesse intenzione di uccidere ».

E con sentenza 21 luglio 1869 (Ric. Pieri — *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 235 — *Legge*, IX, 1, 1142) pronunciò che « contiene tutti gli estremi del delitto di omicidio, e per ciò deve dirsi completa la questione, con cui si domanda ai giurati, se in sequela della lesione personale dall'accusato inferita con intenzione di uccidere, l'individuo perdè la vita ».

12. — Considerazioni sulla giurisprudenza surriferita.

Circa la varietà di formule sull' elemento intenzionale. — Dall'attento esame delle massime delle Corti Supreme nella interpretazione dell'articolo 522 del Codice penale sardo, si manifesta anzitutto spontaneo il grave pericolo che può sorgere quando nel sottoporre ai giurati la questione circa l'elemento morale nell'omicidio, si adoperino formule diverse da quelle stabilite dalla legge. L'articolo 522 dichiara reo di omicidio colui che *toglie volontariamente la vita ad alcuno;* formula chiara, netta, precisa, che non ammette dubbiezze. Perchè i Presidenti delle Corti d'Assise si discostano da codesta formula e vanno in astruserie quando vogliono far decidere dai giurati se l'accusato abbia avuto intenzione di uccidere la vittima designata? Non pensano al grave pericolo, a cui va incontro la giustizia? « L'accusato..... è egli colpevole di aver tolto volontariamente la vita a..... inferendogli ecc.? » Ecco la questione che, in materia d'omicidio, deve essere sottoposta al giurì: una questione formulata in tal guisa è impossibile che incontri le censure della Suprema magistratura, perchè contiene le espressioni precise della legge.

Accade non di rado che taluni Presidenti, oltre al comprendere nella questione l'avverbio *volontariamente*, vi aggiungono le parole *e con intenzione di uccidere.* Non darà l'aggiunta motivo di nullità, poichè *quod abundat non vitiat;* e sebbene l'elemento morale risulti manifesto dall'avverbio *volontariamente* quando questo vada unito alle parole *toglie la vita*, tuttavia con l'aggiunta anzidetta maggiormente si afferma l'elemento stesso; ma però parmi che le parole *e con intenzione di uccidere* siano superflue e possano ingenerare confusione o per lo meno dubbiezze nell'animo dei giurati. I giurati non sono tutti versati nelle discipline legali; e per quante spiegazioni siano date dal Presidente non è fuor di luogo il timore ch'essi nelle parole *con intenzione di uccidere* ravvisino il concetto della *premeditazione* piuttostochè il concetto della *volontà omicida;* e mandino assoluto l'accusato. Ciò è accaduto; e lo si seppe di poi dagli

stessi giurati che mostrarono meraviglia dell'assoluzione. È meglio quindi evitare il pericolo, e porre nelle questioni nè più nè meno di quello che è stabilito dalla legge (1).

Precisione della questione circa l'elemento intenzionale. — L'elemento intenzionale deve nelle questioni ai giurati apparire chiaro e preciso; nè può essere dedotto per via di presunzioni e di induzioni (nn. VIII, XVIII, XX, XXVII). Non può essere diversamente trattandosi di un elemento costitutivo, di una circostanza di fatto che solo i giurati sono chiamati ad affermare. Se valesse un diverso principio, il Magistrato togato si sostituirebbe al Magistrato popolare ed aprendosi l'adito all'arbitrio si verrebbe a snaturare l'indole giuridica della giuria.

Se la circostanza dell'elemento intenzionale debba essere affermata nella domanda sul fatto principale o separatamente. — La Suprema Corte di Torino fu oscillante su questo punto. Da prima stabilì (n. IV) che la volontà d'uccidere dovesse essere posta nella questione principale come elemento costitutivo dell'omicidio; poi, che avesse a porsi in una domanda separata (n. XX); in fine, tornò alla sua precedente giurisprudenza che debba essere contenuta nella domanda sul fatto principale (n. XXI). Questa mi sembra la massima più strettamente giuridica. Ove però il Magistrato credesse di ottenere una maggiore chiarezza collo scindere le questioni, la domanda separata circa l'elemento intenzionale non condurrebbe a nullità. Solo è da raccomandarsi che la separazione sia posta unicamente nei casi di necessità assoluta, poichè potrebbe far nascere dubbiezze nell'animo del giurato; ed ove trovi opportuno appigliarsi a codesto partito dovrà il Presidente non istancarsi di spiegare la questione separata e di far ben comprendere il motivo della separazione.

Alla mancanza di affermazione sull'elemento intenzionale supplisce l'affermazione circa la premeditazione o la prodizione? — Anche su questo proposito fu oscillante la Suprema Corte Subalpina. Nel 1867 e nel 1871 (nn. IX e XVI) sanzionò la massima che l'affermativa sulle circostanze aggravanti dell'omicidio che lo qualificano assassinio, non possa valere alla costatazione dell'elemento intenzionale; nel 1883 e nel 1884 (nn. XXXII, XXXIV) affermò il contrario. I motivi ai quali appoggiò la sua prima giurisprudenza, li ho già accennati al n. IX,

(1) Queste considerazioni mi inducono a preferire la formola del Codice sardo *toglie volontariamente la vita*, a quella del Progetto Savelli ora in esame presso la Commissione della Camera dei Deputati *con la intenzione di uccidere* (n. 7); a respingere poi quella dell'on. Pessina che *alla intenzione di uccidere* aggiunge anche il *volontariamente*.

causa Pigiani. La giurisprudenza contraria fu basata dal Supremo magistrato, nella causa Del Pero, Carpi ed Amezaga (n. XXXIV — *Giurispr. penale*, anno 1884, pag. 243) alle considerazioni seguenti, essendosi fermato sulla proposta eccezione di mancanza nel quesito dell'estremo della volontarietà:

« Il fatto è vero; una parola che in modo espresso indichi che il De Pero concorse alla uccisione della Canepa o portò aiuto efficace a consumarla volontariamente e con intenzione di uccidere non si trova nel quesito quinto; ma, a parte il complesso delle espressioni che si incontrano in tale quesito ed anche nel primo cui quello si riferisce, le quali nel loro insieme provano evidentemente la volontarietà dell'atto, questa rimane luminosamente provata dalle risposte date dai giurati ai successivi quesiti ottavo e nono, colle quali affermarono che lo stesso De Pero avendo già prima dell'azione formato il disegno di uccidere o far uccidere la Canepa e che per ucciderla si era con simulazione di amicizia introdotto od aveva introdotto altri nella di lei casa di abitazione, traendola in tal modo nelle insidie, mentre non aveva motivo di diffidare del De Pero; ed a fronte di questi fatti stati dai giurati affermati rimanendo ad evidenza dimostrato che, sia il concorso diretto del De Pero nella uccisione della Canepa, sia il suo aiuto a consumarla furono da lui prestati non solo volontariamente, ma con intenzione di uccidere, a nulla monta che del concorso di tale estremo non siasi fatta espressa menzione nel precitato quesito quinto, dal momento che a tale difetto (ove difetto realmente esistesse) suppliscono abbondantemente le risposte date dai giurati ai quesiti successivi; e conseguentemente anche questo mezzo, che riflette unicamente il De Pero, non ha valore e deve al pari degli altri essere respinto ».

Codesta massima mi sembra giustissima; nè parmi contradetta dalla precedente (VIII) che l'elemento intenzionale non possa desumersi per via di *presunzioni* e di *induzioni*. Quando nella domanda sulla premeditazione si chieda ai giurati, come dev'essere chiesto, se l'accusato aveva prima dell'azione formato il disegno di *attentare alla vita* del suo avversario; o in caso di aguato, se lo aveva aspettato *per ucciderlo*, il concetto della intenzione omicida è *chiaro;* nè, se manca nella affermazione del fatto principale, il magistrato procede per *induzione* ritenendolo assodato. Il verdetto dev'essere esaminato nel suo complesso. Elementi costitutivi dell'omicidio sono: il fatto, l'azione dell'uomo, l'intenzione omicida. Quando questi elementi, questi concetti risultino chiaramente, senza alcuna dubbiezza, dal complesso del verdetto, sarebbe rigorismo troppo spinto e dannoso alla retta

amministrazione della giustizia, annullare il verdetto stesso solo perchè l'elemento intenzionale od altro elemento costitutivo sieno affermati in un modo piuttostochè nell'altro. È però deplorevole che i Supremi Collegi siano costretti, nell' interesse sommo della difesa, ricorrere a questi ragionamenti, d'altronde giustissimi, per colmare imperdonabili lacune.

Verdetto contraddittorio: — intenzione di uccidere, intenzione di ferire. — La volontà di uccidere e la volontà di ferire o di percuotere, sono diametralmente opposte l' una all'altra e si escludono a vicenda. Se adunque, nello stesso verdetto, siano affermate contemporaneamente le due volontà, quel verdetto contiene senza dubbio una contraddizione che dev'essere corretta.

La intenzione di uccidere deve essere affermata per ogni compartecipante all' omicidio (XV, XXX). — Questa massima non è che una conseguenza necessaria della teorica circa la responsabilità individuale avanti la giustizia penale, per ciò *specialmente* che riguarda il *dolo*. Quanto alle circostanze *materiali* inerenti al fatto, che non dipendono in alcuna guisa dalla volontà ed alla cui esistenza la intenzione c' entra per nulla, la teorica è diversa.

13. — Continua la giurisprudenza pratica.

Più ferite mortali od una sola mortale — Responsabilità dei compartecipanti.

I. Se fuori del caso della rissa siano a taluno arrecate per mano di più feritori più ferite mortali, delle quali però una gli tronchi immediatamente la vita prima che le altre abbiano potuto produrre il loro effetto nocivo, vale a dire la morte, e d'altronde sia certo quale tra i feritori fu l'autore della lesione che cagionò veramente la morte, questo solo è tenuto di omicidio, mentre gli altri debbono rispondere di ferimento. Ma se l'uccisione accade in una rissa, tutti i corrissatori che arrecarono ferite mortali debbono rispondere di omicidio, senza aver riguardo a quella tra le ferite che prima delle altre abbia prodotto la morte (Cassaz. di Palermo 12 dicembre 1866 — Ric. Maniscalco, Est. Lanzilli — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1867, I, 2, 264).

II. Quando, fra più ferite, una sola cagionò la morte, e d'altronde più sono gli accusati dell'omicidio, è necessario porre di fronte a ciascheduno di loro la questione se sia autore o complice del delitto (Cassaz. di Torino 12 aprile 1867 — Ric. Pigiani, Est. Bonacci — *Annali della Giurispr. italiana,* anno 1867, I, 2, 103) (1).

---

(1) Il Nicolini, nelle *Questioni di Diritto,* parte 3ª, XXXVII, n. 5, così in proposito si esprime: « Tosto che *uno solo* fra gli otto colpi era stato nel concreto del caso il colpo mortale, uno solo fra i tre rei poteva essere autore, autore principale dell'omicidio; gli altri due non erano che complici, e ciò per avere assistito l'autore dell'uccisione nei fatti che l'avevano preparata, facilitata o consumata ». Nella nota terza, cita una lunga serie di decisioni della

III. Nel caso di ferite molteplici avvenute per colpi d'arma da fuoco esplosi da più individui, delle quali una sola fu causa di morte, il verdetto deve stabilire precisamente a chi l'esito letale sia dovuto, ovvero quale concerto abbia avuto luogo tra gli autori delle ferite, senza di che non è chiarita la parte di responsabilità a ciascuno incombente. Sono quindi poste in modo implicante, ambiguo e contraddittorio le questioni ai giurati, se riflettono soltanto la colpabilità individua di ciascuno degli accusati in omicidio volontario senza accenno a nesso o a rapporto fra di loro (Cassazione di Firenze 26 ottobre 1871 — Ric. Petrinelli e Jacobini, Est. Trecci — *Monitore giudiziario di Venezia,* anni 1871 e 1872, 157).

14. — Causa unica della morte — Circostanza di fatto.

I. Il referto dei medici i quali opinarono che la ferita fu causa unica e diretta della morte, non è che un *elemento di istruzione* ed appartiene alla competenza dei giurati il giudicare *se la morte sia stata la sequela diretta e neeessaria della ferita* (Cassazione di Torino, 28 ottobre 1868 — Ric. Freschi, Est. Lauteri — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1868, I, 2, 264).

II. Il determinare se una ferita fu o no *causa unica ed immediata di morte,* è questione di fatto, la cui risoluzione appartiene alla competenza dei giurati (Cassazione di Torino 16 dicembre 1868 — Ric. Pasero e Botta, Est. Balegno — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1868, I, 2, 241; — Id., 15 gennaio 1869 — Ric. Castaldini, Est. Balegno — *Annali,* ecc., anno 1869, I, 2, 51).

III. È viziosa la questione colla quale in una causa di omicidio si ritenga e si presupponga che la morte fu conseguenza della ferita e così si sottragga questa circostanza di fatto al giudizio dei giurati, i quali soli sono competenti a dichiararlo (Cassazione di Torino 3 febbraio 1869 — Ric. Miroglio, Est. Baroni — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1869, I, 2, 7).

15. — Nell'omicidio è inammissibile la concausa.

I. Allorchè i giurati affermano che a produrre la morte del ferito contribuì, come concausa, il fatto di non aver esso osservate le prescrizioni del medico, si elimina il titolo di omicidio e l'accusato deve rispondere soltanto della lesione (Cassazione di Firenze 28 agosto 1868 — Ric. Matteis, Est. Pasqui — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1868, I, 2, 171).

II. Nell'omicidio volontario è inammissibile la questione della sopravvenienza della morte per causa preesistente o sopravvenuta. Tale questione è proponibile soltanto pel diverso reato di ferite volontarie e per l'effetto dell'art. 541 del Codice penale (Cassazione di Firenze 5 giugno 1872 — Ricorrente Della Verde, Est. Ederle — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1872, I, 2, 235).

Corte Suprema di Napoli nel medesimo senso. « *Nè fa differenza* — scrive l'annotatore di questa sentenza negli *Annali* — *trattarsi nella specie di omicidio premeditato, poichè questa circostanza potrà bene influire sulla pena da applicarsi, ma non sarà mai che un delinquente accessorio si tramuti perciò in autore materiale dell'omicidio* ».

III. Chi ferisce con intenzione di uccidere e ne ottiene l'intento, deve rispondere intieramente di tutte le conseguenze derivate dal suo dolo intenzionale, senza che gli possa giovare il concorso di una concausa qualunque, la quale abbia per avventura contribuito ad accelerare la morte della vittima. Quindi l'accusato di omicidio con premeditazione non ha diritto di far porre una questione di concausa della morte della vittima (Cassazione di Torino 29 novembre 1882 — Ric. Soffietti, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 55).

16. — Prova generica dell'omicidio.

I. La prova generica di un omicidio può farsi anche in maniera suppletoria, quando non sia stata possibile la visita e la perizia del cadavere (Cassazione di Palermo 25 giugno 1868 — Ric. Barone, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1868, I, 2, 304).

II. La esistenza dell'ingenere di un omicidio quando non sia dato procedere alla ricognizione del cadavere, può porsi in essere per via di prove suppletive (Cassazione di Palermo 9 gennaio 1871 — Ric. Mendola, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1871, I, 2, 122).

Morte per causa suscitata dalla lesione — Omicidio.

Ognorachè la morte di un uomo ferito avvenga in sequela delle ferite e non già per cause estranee ed indipendenti, v'è reato di omicidio quand'anco il ferito abbia perduto la vita non per effetto diretto ed immediato del ferimento, ma per un'altra causa suscitata dalla lesione (Cassazione di Palermo 21 aprile 1868 — Ric. Pagano e Martini, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1868, I, 2, 138).

Omicidio volontario — Omicidio in rissa — Non obbligo della questione subordinata.

I. Quando la imputazione è di omicidio volontario, il Presidente *non è obbligato* a porre nelle questioni la ipotesi dell'omicidio in rissa, il quale non costituisce una scusante, ma un delitto *sui generis* (Cassazione di Firenze 11 maggio 1872 — Ric. Falcani, Est. Bandi — *Annali Giurispr. ital.*, anno 1872, I, 2, 153).

II. In tema di omicidio, il Presidente *può* anche proporre la subordinata di omicidio in rissa (Cassazione di Torino 12 aprile 1878 — Ric. Bacci ed altri — *Legge*, anno 1878, 686).

17. — Omicidio volontario — Ferimento seguìto da morte — Reati distinti — Questioni subordinate.

I. Se pei risultati del dibattimento l'omicidio volontario obbiettato dall'accusa si trasformi in un ferimento volontario susseguito da morte del ferito, non possono, senza vizio di contraddizione e di nullità, enunciarsi nella questione principale sull'omicidio volontario, i fatti che costituiscono il ferimento volontario susseguito da morte; ma debbono questi fatti enunciarsi in una questione subalterna (Cassazione di Torino 17 luglio 1867 — Ric. Bisoglio, Est. Baroni — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 270).

II. L'omicidio volontario e il ferimento volontario susseguito da morte sono, secondo il Codice penale sardo, due differenti reati, non ostante la parità della pena, e per ciò il secondo *può* proporsi in via subalterna, data la esclusione del primo (Cassazione di Firenze 11 luglio 1873 — Ric. Dal Sasso, Est. Trecci — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1873, I, 2, 226) (1).

III. Omicidio volontario si ha quando *si è voluto* uccidere, muoia o no immediatamente la vittima; e ferita o percossa volontaria, quando manchi la volontà omicida, sebbene *illico* sia avvenuta la morte (Cassaz. di Napoli 16 agosto 1876 — Ric. Masola, Est. Ciollaro — *Foro Italiano*, anno 1877, II, col. 33) (2).

MASSIME DIVERSE

18. — Istigazione ad uccidere.

La istigazione ad uccidere costituisce reato ugualmente punibile, sia che l'istigatore abbia agito direttamente ed immediatamente sull'esecutore, sia che vi abbia agito per interposta persona (Cassazione di Roma 5 aprile 1876 — Ric. Luciani, Frezza ed altri, Est. Di Cesare — *Annali della Giurispr. ital.*, anno 1876, I, 2, 142).

Identità di concetto nella qualità della causa di morte.

La stessa sentenza in causa Luciani, Frezza ed altri, ha inoltre sancito che « quando si è domandato ai giurati se la ferita *fu causa della morte immediata dell'offeso*, non è necessario domandare eziandio se *fu causa unica ed assoluta* ».

Omicidio ed eccesso nel fine — Verdetto contraddittorio.

È contraddittorio il verdetto che afferma la colpevolezza per omicidio volontario, ed in pari tempo che la morte della vittima superò la intenzione dell'accusato. Nè per salvare il verdetto dalla nullità giova che i giurati abbiano, rispondendo ad una successiva questione, dichiarato facilmente prevedibili le conseguenze sinistre della morte (Cassazione di Roma 26 marzo 1877 — Ricorrente D'Angelo, Est. Nicolai — *Annali della Giurispr. italiana*, anno 1877, I, 2, 126) (3).

---

(1) Paolo nel frammento 110 *De regulis juris*, Dig., Lib. 50, tit. 17: *In eo quod plus sit semper inest et minus.*

(2) Se col medesimo verdetto si affermano questi due disegni, il verdetto è contraddittorio e la Corte deve eccitare i giurati a rientrare nella Camera di deliberazione per rettificarlo — Vedi n. I (pag. 67).

(3) Non si sa comprendere come in materia d'omicidio volontario possa essere fatta la domanda ai giurati sull'eccesso del fine. L'art. 569 del Codice sardo ammette l'eccesso del fine quando la intenzione dell'agente sia *soltanto* di *percuotere* o *ferire*. Ma quando la intenzione è di *uccidere*, l'agente non può commettere un reato più grave che *sorpassi nelle sue conseguenze l'avuto disegno*. Ciò è elementare.

Omicidio volontario ed involontario — Non obbligo della questione subordinata.

In tema di omicidio volontario il Presidente non ha obbligo di porre la questione proposta dalla difesa circa l'omicidio involontario (Cassazione di Torino 13 marzo 1878 — Ric. Spagnoli e Picconi — *Legge*, anno 1878, 586).

Qualità dell'arma — Indifferente nell'omicidio.

Nel reato di omicidio volontario è indifferente la qualità dell'arma che siasi usata per commetterlo. Quindi nulla vieta che in una questione si domandi ai giurati se l'omicidio fu commesso con un'arma piuttosto che con un'altra, con uno stilo o con un coltello (Cassazione di Roma 15 aprile 1878 — Ric. Liberi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 683).

Questioni non complesse.

I. Non è complessa la questione di fatto principale con cui si chieda se taluno sia colpevole di avere, con volontà omicida, prodotta ferita mortale al collo dell'offeso, il quale, dopo pochi momenti, cessò di vivere anche per effetto di altra ferita mortale (Cassazione di Napoli 12 novembre 1883 — Ric. Morano, Est. Narici — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 379, 380).

II. In tema di omicidio volontario la questione proposta ai giurati relativamente all'agente principale che, in modo astratto e senza nominarlo, alluda ad altri come autore dell'omicidio, non può dirsi complessa, perchè l'affermazione della colpabilità dell'agente principale importa, per necessità di cose, affermazione di colpabilità di chi, sia pure ignoto, se ne rese autore (Cassazione di Roma 30 gennaio 1884 — Ric. Mantovani, Est. Chirico — *Raccolta* BETTINI, XXXVI, 2, 221).

Tempo in cui seguì la morte — Concausa — Eccesso del fine — Questioni non necessarie.

Quando si tratta di omicidio volontario e non di ferite che cagionarono la morte nei quaranta giorni successivi, non si formulano le questioni secondo i termini dell'articolo 541 del Codice penale sardo, e non è quindi luogo a domandare in qual tempo seguì la morte del leso e se avvenne per sola natura delle ferite e se le conseguenze letali poterono prevedersi dall'agente (Cassazione di Palermo 20 marzo 1871 — Ric. Veneziano, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1871, I, 2, 272).

19. — OMICIDIO VOLONTARIO IMPERFETTO — QUESTIONE VIZIOSA IN OMICIDIO TENTATO.

Nei casi di tentativo di omicidio mediante esplosione d'arma da fuoco, è difettosa quella questione che non enuncia se l'arma esplosa e che rimase senza effetto, era stata diretta contro la persona che si voleva investire. Pel tenore dell'articolo 96 del Codice penale sardo, non basta, onde evitare il vizio di incompletezza nel tentativo di omicidio, che la questione enunci semplicemente che il successo non avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, ma occorre che sia formulata con parole importanti esplicitamente il concetto che *unicamente* per quelle circostanze mancò l'evento propostosi, e

così in modo da escludere ogni possibilità di concorso in qualsivoglia grado della volontà dell'agente stesso (Cassazione di Firenze 13 maggio 1874 — Ric. Profetti, Est. Coppi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 287).

Omicidio mancato — Questioni incomplete — Estremi.

I. È incompleta la questione proposta relativamente all'omicidio mancato se essa non comprende cumulativamente le seguenti quattro condizioni: 1° volontà di commettere il reato; 2° atti di esecuzione; 3° tali che nulla più resti all'agente per mandare ad effetto il reato voluto; 4° mancanza dell'effetto stesso per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'agente (Cassaz. Napoli 13 marzo 1863 — Ric. Midea Carmine, Est. Pironti (P. M. De Falco) — *Legge*, anno 1863, 906).

« Se questi sono gli elementi del reato mancato — così i motivi della sentenza — il Presidente non poteva far a meno di esprimerli tutti nella questione proposta al giurì; ma egli si è taciuto sulla circostanza della volontà di uccidere; si è taciuto sull'altra, se l'agente avesse esaurito tutti i mezzi che erano in suo potere per attuare e raggiungere il criminoso disegno; si è taciuto da ultimo, od almeno non ha chiaramente rilevata la circostanza, se l'effetto fosse rimasto impedito per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà del colpevole. Quindi la questione, nel modo come si è formulata (1), è inesatta, incompleta e mancante di legalità; sicchè, sotto tale rapporto, la parte del motivo principale, che si è sviluppata col primo mezzo aggiunto, merita piena accoglienza ».

II. Omettendosi di chiedere ai giurati, nell'omicidio imperfetto, di stabilire il principale e più sostanziale elemento della imputabilità consistente nella volontà di commettere il misfatto, circoscrittasene la interrogazione ai soli atti di esecuzione diretti a consumarlo, non si corrisponde adeguatamente alla ipotesi della legge, che presuppone nel colpevole la determinata volontà di delinquere posta in atto colla scelta dei mezzi intrapresi ad effettuarla (Cassazione di Napoli 20 marzo 1863 — Ric. Dell'Anno, Est. Giannatasio — *Legge*, anno 1863, 961, 962).

III. A costituire il delitto di omicidio volontario mancato, occorre che l'agente avesse intenzione di dare la morte; che sia giunto a tali atti di esecuzione che nulla rimanesse per sua parte ad operare per consumare il reato; e che gli atti di esecuzione non abbiano prodotto il loro effetto per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore (Cassazione di Torino 6 giugno 1867 — Ric. Correggia, Est. Barbaroux — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 208).

---

(1) La questione era stata formulata nel modo seguente: « Il cennato Carmine Midea è autore di mancato omicidio in persona di Filippo Noviello, per avere nella sera del 21 maggio 1861 vibrato contro lo stesso Noviello un colpo di arma da fuoco, che andò a vuoto solamente per essersi il Noviello curvato nel vedere una persona postata dietro la siepe? »

IV. Sono estremi dell'omicidio mancato: 1° che nell'agente siavi stata la intenzione di uccidere; 2° che questa intenzione si fosse manifestata *con atti di esecuzione* tali che nulla rimanesse a farsi per parte dell'agente a fine di recare ad effetto il criminoso proposito; 3° che codesto effetto sia mancato unicamente per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore. Dove nella questione posta ai giurati manchino o siano incompleti o equivoci alcuni di questi estremi, la questione è viziosa ed è nullo il relativo verdetto. La questione tutta subiettiva « Se l'accusato abbia fatto *quanto era in suo potere per mandare ad effetto l'omicidio* » non contiene la nozione del delitto mancato, nè risponde al concetto *che il colpevole sia giunto ad atti tali di esecuzione che nulla più rimanesse per sua parte onde mandare ad effetto il delitto.* Per gli effetti del tentativo e del delitto mancato, non basta che sia affermato che il delitto non avvenne per circostanze indipendenti dalla volontà dell' autore, ma occorre eziandio che *unicamente per queste cause* e così senza la possibilità di alcun concorso della volontà dell'agente, il delitto nel suo elemento fisico, sia rimasto imperfetto (Cassazione di Torino 14 luglio 1870 — Ric. Piredda e Carboni, Est. Barbaroux — *Annali della Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 224).

V. Le questioni sull' omicidio mancato hanno ad aversi come viziose ed incomplete dove non contengano tutti gli elementi costitutivi di quel reato, quali sono indicati dagli articoli 96 e 97 del Codice penale sardo (Cassazione di Torino 5 settembre 1871 — Ric. Pinna-Cinnus, Est. Biagi — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1872, I, 2, 27).

VI. La questione ai giurati sull' omicidio mancato o tentato, se non ne contenga chiari ed interi gli elementi costitutivi, si ha come incompleta ed ambigua ed importa quindi nullità di giudizio (Cass. di Palermo 2 marzo 1871 — Ric. Battaglia e Campieri, Est. Salis — *Annali Giurisprudenza Italiana,* anno 1871, I, 2, 190).

VII. Pecca di complessità la questione, in tema di omicidio mancato, la quale comprenda e racchiuda in unico quesito i fatti e gli estremi del tentativo e del reato mancato (Cassazione di Torino, 4 ottobre 1872 — Ric. Marini, Est. Balegno — *Annali Giurisprudenza Italiana,* anno 1872, I, 2, 303).

VIII. Nella questione ai giurati se l'accusato avesse manifestato la volontà di torre la vita con atti di esecuzione, mediante due spari d'arma da fuoco a proiettili, che mancarono di produrre il loro effetto per circostanze fortuite e indipendenti da lui, è inclusa la domanda se i mezzi impiegati erano o no idonei e corrispondenti al fine (Cassazione di Roma gennaio 1876 — Ric. Busellis ed altri).

IX. Nella dichiarazione dei giurati sulla sussistenza dell'omicidio volontario mancato è implicita l'affermazione della idoneità letifera dei mezzi impiegati a commetterlo (Cassazione di Firenze 29 ottobre 1872 — Ric. Silvestri, Est. Trecci — *Monitore Giudiziario di Venezia*, anno 1873, 123).

X. In tema di omicidio mancato, è viziata di nullità la questione, colla quale si chiede ai giurati non se il mezzo adoperato dall'agente fosse atto ad uccidere, ma soltanto se fosse atto ad offendere (Cassazione di Roma 22 novembre 1876 — Ric. Fideli, Est. Canonico — *Foro Italiano*, anno 1877, II, col. 28).

XI. Riesce imperfetta, e quindi viziosa e nulla, una questione unica sul fatto principale di mancato omicidio, quando nella medesima oltre gli estremi del tentativo, a sensi dell'art. 96 del Codice penale, non si comprende pure l'estremo speciale e costitutivo del crimine mancato, il quale, giusta la disposizione dell'art. 97 del Codice stesso, richiede essenzialmente che il colpevole del tentativo sia giunto ad atti tali di esecuzione che nulla rimanesse per parte sua onde mandarlo ad effetto (Cassazione di Roma 22 marzo 1878 — Ric. Cartammoro, Est. Ferreri — *Legge,* anno 1878, 663).

20. — Omicidio volontario imperfetto — Tentativo perfetto.

In tema di omicidio tentato con arma da fuoco la esplosione di un unico colpo rende perfetto il tentativo; e la non reiterazione dei colpi successivi non implica volontaria desistenza o pentimento sì che il tentativo renda non punibile (Cassazione di Roma 23 maggio 1879 — Ric. Ginnasi, Est. Canonico — *Legge,* anno 1879, 602).

Omicidio volontario imperfetto — Questioni complete.

I. È completa la questione del mancato omicidio, in cui siansi compresi la manifestazione della volontà omicida con atti di esecuzione, l'esaurimento di questi per parte dell'agente, ed il mancato effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà (Cassazione di Napoli 10 novembre 1876 — Ric. Adamo, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1877, II, col. 55).

II. In tema di omicidio mancato sono corrette e giuste le due questioni proposte, una nei sensi dell'articolo 96 e l'altra nei sensi dell'articolo 97 del Codice penale sardo, domandandosi in questa se l'accusato sia giunto ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanesse per sua parte onde mandarla ad effetto (Cassaz. di Roma 3 dicembre 1877 — Ric. Meloni, Est. Ferreri — *Legge,* a. 1878, 563).

III. In tema di tentato omicidio il principio di esecuzione può bene formularsi in questi termini « essendosi fatto volontariamente e con intenzione di uccidere uno sparo d'arma da fuoco »; e quanto alla sospensione, non è necessario parlarsi in detta questione di *circostanze fortuite,* bastando la menzione di *circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.* Ove in doppia questione siansi proposti i quesiti sul tentativo in genere e sul tentativo in ispecie costituente reato mancato non importa contraddizione la risposta affermativa pel primo e negativa pel secondo (Cassazione di Roma 10 gennaio 1878 — Ric. D'Addis, Est. Salis — *Legge,* anno 1878, 523).

IV. In tema di mancato omicidio può il fatto essere prospettato con due successive questioni, l'una sul tentativo in genere e l'altra sulla circostanza di avere l'agente esaurito tutti gli atti per consumare il reato (Cassazione di Napoli 10 marzo 1879 — Ric. Sgambati, Est. Narici — *Legge,* anno 1879, 676).

V. Bene è posta la questione di tentato omicidio, includendovisi l'elemento morale, gli atti di esecuzione e la interruzione seguita per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà (Cassazione di Napoli 27 giugno 1879 — Ric. Riccio, Est. Narici — *Legge,* anno 1879, 845).

VI. È perfetta nei termini di legge la questione sull'omicidio mancato, allorchè si domanda ai giurati se l'accusato sia giunto ad atti tali di esecuzione che nulla più gli rimanesse per parte sua onde mandarlo ad effetto (Cassazione di Roma 10 novembre 1879 — Ric. Balducci, Est. Ferreri — *Legge,* anno 1880, I, 117).

VII. In tema di mancato omicidio non è necessario che si domandi esplicitamente ai giurati se il mezzo adoperato aveva l'attitudine di dar la morte alla vittima (tentativo di precipitazione in un pozzo); basta che ciò risulti implicitamente dal quesito (Cassazione di Torino 23 luglio 1884 — Ric. Giglio, Est. Verdobbio — *Giurisprudenza penale,* anno 1884, 399).

Questioni subalterne proponibili.

I. Non è fatto nuovo nè estremo all'accusa di omicidio mancato il fatto delle lesioni. Perciò, posta la questione principale sull'omicidio mancato, che contiene necessariamente l'animo di uccidere, bene e legittimamente può essere posta la questione subalterna sulle lesioni, quando i giurati, rispondendo alla prima questione, escludano l'animo di uccidere (Cassazione di Firenze 9 febbraio 1867 — Ric. Simi, Est. Cartadepani — *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 142)).

II. È permesso al Presidente, dopo aver posta la questione principale sul mancato omicidio, di formulare una questione subalterna sul semplice ferimento, nel caso in cui la risposta alla questione principale fosse negativa (Cassazione di Napoli 13 marzo 1868 — Ric. Vairo, Est. Narici — *Annali della Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 95).

III. Non è contraddittorio il verdetto, con cui i giurati affermando il mancato omicidio, abbiano pure affermata la questione subordinata sugli effetti della ferita (Cassazione di Napoli 13 marzo 1876 — Ric. Quasquarelli, Est. Narici — *Legge,* anno 1876, 721; *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 382).

IV. In tema di mancato omicidio, il Presidente non ha obbligo di proporre ai giurati, sulla istanza della difesa, la questione subordinata sul ferimento, specialmente nel caso in cui le risultanze del dibattimento nulla abbiano posto in essere per giustificare il cambiamento del titolo del reato (Cassazione di Palermo 19 maggio 1884 — Ric. Di Raimondo, Est. Cuzzocrea — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 251).

Caso di omicidio volontario imperfetto e non di minaccia a mano armata.

È colpevole di tentativo di omicidio e non già di minaccia a mano armata, colui che con animo di uccidere sgriletta un'arma da fuoco carica in modo da produrre la morte, semprechè l'evento non sia accaduto per causa indipendente dalla sua volontà (Cassazione di Napoli 4 febbraio 1870 — Ric. Lopatre, Est. Marvasi — *Annali Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 126).

21. — Omicidio volontario perfetto od imperfetto — Compartecipanti.

I. La dichiarazione dei giurati, che l'omicidio non sarebbe stato commesso senza la cooperazione del complice, non include per necessità di concetto, che il complice avesse un dolo eguale a quello dell'agente principale (Cassazione

di Firenze 24 gennaio 1872 — Ric. Niccolucci ed altri, Est. Trecci — *Annali Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 45).

II. Quando una sola è la ferita che cagiona la morte ed unico quindi l'atto costitutivo del reato, se più siano i correi, uno solo deve essere l'autore materiale, e gli altri non possono essere che agenti principali, complici, cooperatori o partecipanti. Laonde, se data la unicità della ferita mortale, più accusati siano dichiarati autori ed esecutori materiali del reato, il verdetto è contraddittorio e nullo (Cassaz. di Firenze 29 luglio 1874 — Ric. Secondiani ed altri, Est. Trecci — *Annali Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 22) (1).

III. Il Presidente delle Assise potendo proporre questioni subordinate, le quali contengano modificazioni dell'accusa, dopo la questione sulla complicità in omicidio volontario per istigazione, in conformità dell'atto d'accusa, ne può proporre altra sulla complicità per aiuto od assistenza all'autore (Cassazione di Palermo 29 novembre 1875 — Ric. Cassini e Occhietti, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 41).

IV. In tema di omicidio commesso da due individui, ma con un solo colpo mortale, è assurdo ed illegale che siano dichiarati entrambi esecutori immediati dell'atto costitutivo del reato (Cassazione di Napoli 2 febbraio 1876 — Ric. Mezzino, Est. Narici — *Legge*, anno 1876, 421; *Foro Ital.*, anno 1876, II, col. 215).

V. A stabilire la complicità è essenziale la coerenza dell' intenzione del complice coll'azione perpetrata. Non può quindi ritenersi complice di omicidio volontario colui che intese solamente percuotere (Cassaz. di Roma 14 settembre 1877 — Ric. Scodinu, Est. Salis — *Legge*, anno 1878, 151).

VI. Sono viziate le questioni sulla correità di più persone in omicidio mancato, ove per ciascuna di esse non risulti stabilita da loro parte la scienza e la intenzionale partecipazione nel reato (Cassaz. di Roma 10 maggio 1878 — Ric. Cipolla ed altri, Est. Salis — *Legge*, anno 1878, 858).

VII. Ancorchè due accusati nella sentenza di rinvio siano stati ritenuti responsibili di distinti omicidi, non è vietato al Presidente, rispetto ad uno di essi, di porre subordinatamente la questione di complicità (Cassazione di Napoli 6 dicembre 1878 — Ric. D'Arienzo, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 321).

VIII. Nel caso di omicidio commesso da più individui con unica ferita irrogata da uno di essi, non specificamente determinato, bene è ammessa la complicità correspettiva. Ma è nulla la questione che contenga la espressione giuridica *complicità correspettiva* (2) comunque susseguita dalle parole *per avere* ecc. (Cassazione di Palermo 1° luglio 1880 — Ric. Mazzaglia, Est. Abrignani — *Rivista penale*, anno VII, 26).

---

(1) Allorchè si verifichi il caso che una sola sia stata la ferita mortale e più siano gli accusati, mi pare prudente domandare ai giurati, in via subordinata per ciascheduno accusato, se sia agente principale o complice. Se poi il giurì dichiari tutti gli accusati autori della ferita mortale, involvendo il verdetto una contraddizione, come afferma questa sentenza, dovrebbe la Corte eccitare i giurati a rientrare nella camera di deliberazione per la rettifica.

(2) Sulla *complicità correspettiva* vedi i nn. 316-318.

IX. Alla questione principale di aver dato mandato ad uccidere può bene subordinarsi quella di avere istigato all'omicidio (Cassazione di Napoli 27 luglio 1881 — Ric. Bettini ed altri, Est. Narici — *Legge,* anno 1882, 275).

X. La presenza di un individuo in attitudine di voler sostenere altro individuo mentre commette violenze contro persone, può benissimo, avuto riguardo ai precedenti, essere considerata come atto di complicità nelle violenze stesse. (Cassazione di Torino 18 luglio 1883 — Ric. Tiraboschi, Est. Colabianchi — *Giur. penale,* anno 1883, 357).

XI. Nella questione da porsi ai giurati in tema di complicità prestata per aiuto od assistenza all'autore principale del reato, occorre dimandare se il complice, volontariamente e con scienza dell'azione criminosa consumata dall'uccisore, prestò il suo aiuto; senza di che il quesito, mancando dell'elemento morale, induce la nullità della questione, nullità che non può essere sanata ancorchè della scienza e della volontarietà siasi parlato nell'altro quesito sulla circostanza aggravante della complicità, cioè se era oppur no necessaria (Cassazione di Palermo 20 agosto 1883 — Ric. Profeta e D'Angelo, Est. Galatioto — *Raccolta* Bettini, XXXVI, I, 75).

XII. Dedotto ad accusa che furono vibrati due colpi, senza conoscerne il preciso autore, onde segni un omicidio mancato e un omicidio consumato, è contraddittorio il verdetto che ne dichiara ugualmente colpevoli i due accusati. Nella medesima ipotesi è dovere del Presidente porre le questioni subordinate sulla complicità correspettiva (Cassazione di Palermo 16 giugno 1884 — Ric. Siragusa, Est. Pagano — *Rivista penale,* XXI, 89).

XIII. Non è contraddittorio nel senso dell'articolo 507 Cod. proc. penale il verdetto dei giurati, che ritenuta l'esistenza dell'omicidio, neghi la colpabilità dell'autore affermando quella dei complici (Cassaz. di Roma 24 novembre 1884 — Ric. Simula, Est. De Cesare — *Rivista penale,* XXI, 361).

SEZIONE SECONDA.

DEGLI OMICIDI VOLONTARI QUALIFICATI

§ 1.

Degli omicidi volontari qualificati per le qualità personali della vittima.

CAPITOLO PRIMO.

Del parricidio proprio ed improprio.

SOMMARIO.

22. **Parricidio proprio** — *Cenni storici.*
23. *Elementi.*
24. *Vincolo dell'adozione.*
25. *Questioni sull'elemento intenzionale.*
26. *Dolo d' impeto nel parricidio.*
27. *Tentativo di parricidio.*
28. *Compartecipanti.*
29. *Una ipotesi sui compartecipanti.*
30. *Se il vincolo di sangue sia circostanza costitutiva od aggravante — Teoria generale sul proposito delle circostanze costitutive od aggravanti.*
31. *Se la questione sul vincolo di sangue sia di fatto o di diritto.*
32. *Una questione sul verdetto quando la premeditazione, la prodizione o l'aguato siano state incompletamente proposte.*
33. **Parricidio improprio.**
34. *Trattazione comune alle due specie di parricidio: Diritto positivo patrio.*
35. *Legislazione comparata.*
36. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
37. *Teorica della comunicabilità: lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e della Seconda Commissione e del Guardasigilli* DE FALCO.
38. *Progetti* VIGLIANI, *del Senato, della Commissione* MANCINI, *del Guardasigilli* MANCINI, *della Camera dei Deputati, dei Guardasigilli* ZANARDELLI, SAVELLI *e* PESSINA.
39. *Giurisprudenza pratica: sull'elemento morale.*
40. « *La paternità è elemento costitutivo?*
41. « *Il vincolo di sangue è circostanza di fatto.*
42. « *La legittimità è questione di diritto.*
43. « *Verdetto viziato.*

22. — Il parricidio, come scrive il PESSINA (1), ha per essenza che alla uccisione si aggiunga un legame di parentela tra l'uc-

(1) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 17 — Napoli, Marghieri, 1883.

ciso e l'uccisore; e questo legame diventa circostanza aggravatrice del reato di omicidio volontario; perchè l'uccisore viola in esso, oltre il debito *generale* del rispetto all'esistenza umana, il debito *speciale* che lo stringe di rispettare i prossimi congiunti e che trova un *substratum* nella efficacia stessa della natura. Dalle varie forme di parentela sorge una varietà intensiva che fa distinguere dalla dottrina il parricidio *proprio,* che comprende solo la uccisione volontaria dell'*ascendente;* ed *improprio*, che comprende la uccisione volontaria del *discendente,* il *fratricidio* ed il *coniugicidio*. Il CARRARA nel parricidio *improprio* comprende pure la uccisione dello zio o di altri stretti congiunti.

Comincierò dal parricidio *proprio*,

Nel linguaggio comune quando si parla di *parricidio* s'intende sempre il parricidio *proprio*, vale a dire la uccisione di un *ascendente*, e come è intesa nel senso odierno, tale parola trovasi usata per la prima volta nelle XII tavole, nelle quali, secondo la opinione prevalsa dopo GOTOFREDO, si usò tassativamente per designare la uccisione dei *genitori* commessa dai *figli*. *Qui parentem necaverit, capite abvolutus, culleo insutus in aquam abjicito.* Questa pena fu più tardi aggravata. Nel sacco di cuoio insieme al colpevole si rinchiudevano degli animali vivi; e prima di rinchiudervi il colpevole era questi battuto con verghe. *Poena parricidii more majorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus, deinde culleo insutus cum cane, gallo, gallinaceo, et vipera, et simia; deinde in mare profundum culleus jactatur.* Fu la legge Pompea *de parricidiis* che ne estese il senso fino alla uccisione dei nipoti, della sposa, dei cugini, del suocero e del patrono. Finalmente COSTANTINO nella *leg. unica C. de his qui parentes* restrinse di nuovo cotesto titolo, limitandolo alla sola uccisione consumata tra persone in linea retta ascendentale o discendentale. Il diritto positivo moderno l'ha ristretto ancora più; ed è, per la maggior parte, tornato al pensiero delle XII tavole limitandolo alla sola uccisione degli ascendenti.

Vuolsi che SOLONE nelle sue leggi non avesse dettato sanzione contro il *parricidio*, dicendo che lo riteneva impossibile: il qual pensiero sembra fosse seguitato da Romolo. Narra BRISSONIO (1) che presso i Persiani quando presentavasi un caso di parricidio, i Tribunali dovevano dichiarare che quel figlio era adulterino o supposto, locchè evidentemente aveva per iscopo di persuadere il popolo essere impossibile, anche nella natura umana la più depravata, che un figlio uccidesse il proprio padre.

---

(1) *De Regno persico*, lib. II, pag. 198.

23. — Il parricidio è una delle tante specie dell'omicidio volontario; le sue caratteristiche essenziali adunque devono essere quelle dell'omicidio, vale a dire un fatto materiale; — commesso per opera di una persona; — e con volontà omicida. Il fatto materiale poi dev'essere commesso sopra una persona che abbia le qualità stabilite dalla legge.

Elemento materiale del parricidio *proprio* è il *vincolo* per discendenza dell'uccisore verso l'ucciso. La prima questione che sorge nella *dottrina* è circa *l'indole* di codesto vincolo; nè sono su tal punto concordi i criminalisti ed i legislatori. Nessuna questione circa il vincolo *di natura* riconosciuto da *legittimo* matrimonio, che è il vero costituente del parricidio; ma qualche divergenza si incontra in ordine al figlio *naturale non legittimo*, al figlio *incestuoso e adulterino*. Quanto al figlio *naturale* non legittimo taluni estendono indistintamente a qualunque figlio *illegittimo* il titolo di parricidio rispetto alla madre; ed anche rispetto al padre purchè siavi per parte loro, ricognizione legale; mentre altri vogliono esclusa l'aggravante nel caso di figliazione *incestuosa* o *adulterina*.

Li Chauveau ed Hélie esternano l'avviso che il parricidio debba fermarsi al padre ed alla madre i quali abbiano riconosciuto i loro figli, poichè la paternità è certa soltanto riguardo ad essi. « Come potrebbe la legge punire un vincolo di sangue che ignora? Come far valere la qualità di padre adultero od incestuoso per aggravare la pena del colpevole? E chi mai riescirà a provare che il colpevole abbia conosciuto codesta qualità; che non aveva alcun dubbio sulla figliazione; che sapeva essere suo padre l'ucciso? La pena non può aggravarsi senza che prima sia stabilita una tale circostanza. Ma la ricerca della paternità è interdetta. Questi principî di legislazione formano adunque una barriera insormontabile alla applicazione in questa ipotesi della pena del parricidio. Nullameno in certi casi il fatto dovrebbe senza dubbio far piegare il diritto, quando cioè il figlio fosse stato iscritto sui registri di stato civile sotto il nome della donna che abbia sempre portato tal nome; e che con quella donna abbia sempre convissuto in qualità di figlio. La Corte di Cassazione ha invero deciso che il figlio adulterino possa essere parricida; ma non crediamo che tale decisione debba essere ritenuta come regola incontrastata, assoluta. Arrogi, che il figlio non riconosciuto è forse meno colpevole quando porta la mano sul padre, di quello che lo sia il figlio riconosciuto pubblicamente, poichè non avendo *possesso di stato* può nutrire delle incertezze circa la sua origine. Sotto l'antica legislazione, in cui le regole del diritto civile erano

diverse, tale questione fu oltremodo controversa; e MENOCCHIO, pur rigettando la opinione dei giureconsulti, che liberavano da ogni aggravamento di pena i figli incestuosi o adulterini uccisori del padre, nullameno opinava che dovessero essere mitemente puniti » (1).

Anche il PESSINA è dello stesso avviso degli egregi autori della Teoria, e sostiene che il legame, il quale deve servire di fondamento all'aggravazione nascente dalla parentela, deve essere di quelli che possono provarsi giuridicamente, ritenendo « come indubitato che la paternità o figliazione incestuosa e l'adulterina non possono essere cagione di aggravare a parricidio l'omicidio volontario » (2).

Il DALLOZ conviene nella opinione delli CHAUVEAU ed HÉLIE, ma soggiunge che potrebbe esservi un caso in cui anche un figlio incestuoso o adulterino dovrebbe punirsi colla pena del parricida, quando cioè tale figliazione fosse stabilita *dalla forza delle cose*, senza ricerca della paternità e senza volontario riconoscimento (3).

Il CARRARA si occupa dell'avviso espresso dai giureconsulti francesi ed osserva ch'essi vennero in tale consiglio non per l'argomento della successione, nè per ragioni speciali al processo criminale, ma per una ragione di impossibilità giuridica, in quanto la legge civile non permette la ricognizione della prole viziata; tanto è vero, egli soggiunge, che gli stessi scrittori ammisero potersi obbiettare la aggravante del vincolo del sangue, ancorchè il vincolo fosse viziato d'adulterio e di incesto, tutta volta che la prova della figliazione nascesse *dal fatto* o *dalla forza delle cose*. E porta in appoggio la sentenza della Cassazione di Francia accennata dagli autori della Teoria e citata dal BOURGUIGNON (4) « La differenza — continua il CARRARA — tra formula e formula è immensa, quantunque da taluno non siasi percepita. Altro è che per aggravare la sorte dell'uccisore di una persona apparentemente a lui estranea, si pretenda dall' accusa di giustificare con prova artificiale che quell'ucciso era il suo genitore adulterino o la sua madre incestuosa: altro è che si proclami come cànone giuridico che il vincolo di sangue, quando proviene da concubito nefario, non porta aggravazione a carico dei procreati quando anche quel vincolo sia già riconosciuto prece-

---

(1) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 2387, pag. 54 — Bruxelles, Meline, Cans et C., 1845.
(2) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 18 — Napoli, Marghieri, 1883.
(3) *Repertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 69.
(4) *Jurisprudence etc.: sur l'art.* 299.

dentemente al delitto. Una regola in questa seconda guisa dettata porta alla conseguenza che non possa negarsi ad un accusato il diritto di provare a propria difesa quel vizio del vincolo, nel quale la legge abbia costituito la ragione di stornare da lui la pena capitale. Laonde, ammesso il principio in siffatto senso, quel figlio che abbia ucciso quel padre naturale che lo aveva legittimamente riconosciuto, dovrà scusarsi dal parricidio se giustificherà che la madre, anzichè la nubile assegnata nella ricognizione, era invece una donna maritata, o sorella del padre che lo aveva riconosciuto. Lo stesso dovrà dirsi in rapporto del figlio che sia nel possesso di stato della figliazione rimpetto alla madre. Potrà adunque nei casi speciali farsi questione di ammissibilità di prova; ma non potrà mai accettarsi come assoluto cànone legislativo la negazione dell'aggravante per la viziosità del concubito. Del resto nella comune dottrina dei criminalisti mai ha prevalso codesta distinzione, che la esagerata pudicizia contemporanea vorrebbe introdurre. Tanto per le condizioni essenziali del parricidio *proprio,* quanto per quelle del parricidio *improprio*, la comune scuola si è sempre appagata del vincolo *naturale*, adoperando costantemente la parola *naturale* nel semplice contrapposto di *legittimo*. Laonde non penso siavi ragione sufficiente di dubitare in faccia alla scienza che si renda reo di parricidio tanto il figlio *naturale*, quanto lo *spurio,* lo *adulterino*, lo *incestuoso* e il sacrilego che uccida lo ascendente, purchè *giustificato legalmente* tale, e come tale *conosciuto* dallo uccisore » (1).

Fin qui il Carrara; ed io mi unisco alla opinione di lui. In sostanza, perchè i legislatori hanno sempre punito, e tutt'ora persistono a punire più gravemente il parricida? Perchè costui, oltre al violare il debito *generale* del rispetto alla esistenza umana, viola il debito *speciale* che lo stringe di rispettare i prossimi congiunti e che trova — è il Pessina che ciò *scrisse (n. 22)* — un *substratum* nella efficacia stessa della natura. Questo vincolo speciale è senza dubbio violato anche nel caso in cui la attinenza pel sangue provenga da concubito nefario; la natura non fa alcuna distinzione. Perchè soffocare la voce del sangue in un rigorismo procedurale? Ma la ricerca della paternità è vietata; e sia pure. I figli adulterini ed incestuosi non possono essere riconosciuti; passi. È questo il linguaggio del diritto positivo civile. Ma quando *in fatto* sia stabilito che

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, nota al § 1141. — Il Puccioni la pensa pure così: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 414.

l'ucciso era il padre dell'uccisore, perchè ricercare la viziosità del concubito? Faccio una ipotesi: Tizio, non legato da vincolo matrimoniale, ha un figlio da una donna maritata il cui marito è condannato ai lavori forzati a perpetuità, e colla quale pubblicamente convive; e questo figlio fa registrare dall'ufficiale di stato civile al suo nome, colla dichiarazione, sia pure falsa, che è nato da donna nubile che non vuol essere nominata. Il figlio cresce, è educato e sempre convive in questa famiglia illegittima. Uccide il padre o la madre. La natura, che crea un *substratum* in questa particolare condizione di cose, non chiamerà parricida quel figlio sciagurato? E se ciò farà la natura, perchè la legge vorrà contraddire ad essa, solo perchè ha creato una formula di diritto civile? Questa formula sarà efficace nei rapporti provenienti da una ragione civile; ma volerne estendere le conseguenze anche al diritto penale, parmi esorbitante.

Del resto, la dottrina ed il diritto positivo sono concordi di limitare il parricidio, nella parentela naturale od adottiva, ai soli genitori. Ed è giusto; perchè *in diritto*, all'infuori dei genitori, non v'hanno altri ascendenti naturali od adottivi.

24. — Altra questione sorse in dottrina circa il vincolo proveniente dall'adozione. Il CARRARA lo combatte e dice non esservi parricidio quando si uccida il genitore adottante. « L'ANTON MATTHEO — egli scrive — sostenne (*De criminibus,* lib. 48, tit. 6) che fosse parricidio anche la uccisione del padre adottante, sofisticando sopra alcuni frammenti relativi alla uccisione del patrono. Tristissimo sempre nelle materie penali l'argomento della analogia: pericolosa la illazione dalle materie civili alle materie penali: lubrico il fondamento delle leggi romane; fallace nel caso attuale per la inconcludenza di quei frammenti che si invocano a sostegno della rigorosa parificazione. Onde a ragione il NANI, nelle note al MATTHEO, lo censurò e lo confutò con solidi argomenti. E parecchi altri maestri di diritto criminale insegnarono non nascere titolo di parricidio dal vincolo di adozione. Malgrado ciò alcuni Codici parificarono la uccisione dell'adottante alla uccisione del padre naturale. Questa enormità di rigore fu argomento di violente invettive per parte di molti criminalisti; tra i quali ricorderò DUCPETIAUX (*De la peine de mort*, pag. 79 a 81) che ne dimostra sotto tutti i rapporti la esorbitanza » (1).

Il PESSINA, elogiando i Codici che non ammisero la equiparazione, dice avere essi seguitata l'aurea sentenza del MENOCCHIO:

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1142.

Ratio illa naturalis cessat in filio adoptivo, qui dicitur filius ficte et non vere et proprie.

La questione sollevò un qualche dubbio nell'animo dei membri del Consiglio di Stato in Francia quando si discusse il Codice, che fu poi del 1810. Il gran giudice ministro della giustizia osservò, che per quanto grande sia il beneficio dell'adozione, non deve però essere uguale a quello del dono della vita; che per quanto colpevole sia colui che uccide il suo benefattore, tuttavia è meno colpevole dell' uccisore del proprio padre. La legge adunque farà una distinzione fra questi due misfatti; se li equiparasse indebolirebbe l'orrore del parricidio. JAUBERT — continuò il gran giudice — confessa che l'assassinio del padre naturale è più atroce dell'assassinio del padre adottivo; ma osserva che chiunque immerge un'arme nel seno di un uomo generoso che volle adottarlo per figlio è degno delle pene le più gravi. Conchiuse, non pretendere di sottrarre alla pena capitale l'assassino del padre adottivo; ma non vorrebbe, per ispirare l'orrore al parricidio, che la morte fosse accompagnata dalle forme stabilite (1). La discussione fu aggiornata; ma nei processi verbali non si scorge alcuna traccia che sia stata ripresa. Il relatore della Commissione legislativa, MONSEIGNAT, così motivò il mantenimento della disposizione: « Collocando sulla stessa linea il padre legittimo ed il padre adottivo, il progetto di legge rende omaggio alla paternità *legale*, immagine consolante della paternità *reale;* esso consacra questa grande ed utile lezione di morale che i vincoli della riconoscenza non devono essere meno sacri dei vincoli della natura » (2).

« È assai dubbioso — esclamano li CHAUVEAU ed HÉLIE — che queste ragioni, abbastanza deboli in sè stesse, siano esatte. Se i vincoli della riconoscenza soffocati dall' omicida devono aggravarne la pena, non l'adozione soltanto, ma eziandio tutti i fatti di ingratitudine devono produrre la stessa conseguenza. Ma non è questa — essi continuano — la vera cagione. Il legislatore volle dare alla finzione civile dell'adozione i privilegi e l' autorità della parentela naturale, e volle che una identica sanzione proteggesse i nodi della legge e quelli della natura. Ma è ella mai possibile cotesta assimilazione? Su quale base riposa la terribile responsabilità del parricida? Perchè ha soffocato nel suo seno la voce potente che gli gridava di rispettare suo padre; perchè ha disconosciuto quel sacro sentimento che ogni uomo

(1) LOCRÈ, Vol. XV, pag. 393 e seg. — *Processi verbali del Consiglio di Stato.* Seduta dell'8 novembre 1808.

(2) LOCRÈ, Vol. XV, pag. 448.

trova nel suo cuore; perchè ha calpestato un dovere, non perituro come la riconoscenza, ma eterno come la natura. Ora, che cosa son mai, presso questi vincoli del sangue, quelli che la legge soltanto ha formati? L'adottato che uccide il padre adottivo è colpevole, senza dubbio; più colpevole di qualsiasi altro assassino, ma non è parricida; ha disconosciuti i legami della riconoscenza, i legami civili: ma non ha spezzati quelli della natura; non ha tolto la vita a colui che glie l'aveva data; non ha potuto fare lo sforzo immenso che suppone la uccisione di un padre e che rivela una così profonda perversità.... Trattandosi di responsabilità morale, e quando il misfatto nasce dalla violazione di un dovere fondato dalla natura, la finzione non può rimpiazzare la verità; la legge non crea che obbligazioni civili, nè può in esse riconoscere quella santità che sola appartiene alle obbligazioni naturali; nè può dar loro la stessa sanzione » (1).

25. — L'elemento intenzionale, cioè la volontà di uccidere, indispensabile nel parricidio, come nell'omicidio volontario che è il genere, fa nascere nella dottrina, e si ripete nella pratica, taluna questione.

Colui che avendo designato di uccidere una persona uccide *per errore* il padre, è parricida?

Lo è colui che uccide il padre per *dolo d'impeto?*

O colui che lo uccide *per colpa?*

L'elemento intenzionale è una *specialità* nel parricidio. La legge vuole punito colui che calpesta i vincoli più stretti del sangue; conviene adunque che l'uccisore del padre non solo avesse la intenzione di uccidere, ma eziandio che la volontà di lui fosse diretta *esclusivamente* alla strage del proprio padre. In altre parole, all'avveramento del parricidio è necessario che il vincolo di parentela non solo sia nella obbiettiva realtà delle cose, ma sia stato presente nella coscienza subiettiva del delinquente. Quando si tenga fisso questo cànone fondamentale, la risoluzione di due fra le questioni poste dianzi riesce facilissima.

L'*errore* di persona giova perchè il parricidio manca dal lato della *intenzione*; e giova altresì perchè manca dal lato del fatto.

Il Carrara va più innanzi — ed io seguo la opinione di lui — e sostiene che l'errore scusa anche quando cada non sull'*individuo* ucciso ma sul *vincolo*, e che fosse per avventura ignoto

---

(1) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 2383, pag. 52, 53 — Bruxelles, Meline, Cans et C., 1845 — Veggasi anche Destriveaux, *Essai sur le Code pénal*, pag. 117.

all' uccisore, sia pure per errore *vincibile,* perchè, quanto al parricidio, l'errore ha sempre il carattere di *essenziale* (1).

Il Pessina, su questo proposito, osserva che l'omicidio commesso per errore sulla persona non sarà mai parricidio, non solo quando il delinquente volendo uccidere l'estraneo, tolse la vita all'ascendente per errore; ma anche quando volendo uccidere l'ascendente uccise l'estraneo. « Se non che — soggiunge — nell'*aberratio ictus* bisogna distinguere il caso in cui l'*aberratio* produce la morte non voluta del congiunto, da quello in cui l'*aberratio* lascia salvo il congiunto che si voleva uccidere, e colpisce l'estraneo. Nel primo caso si ha soltanto l'omicidio volontario. Nel secondo vi ha un fatto che ha due note di incriminazione: *l'omicidio semplice consumato* e il *parricidio mancato;* e in tal rincontro la nota più grave vuol essere tenuta presente nella punizione (2) ». Ma di ciò più innanzi (3).

Così pure è inammessibile l'ipotesi di un *parricidio colposo.* Si potrà per *colpa*, per *negligenza* uccidere il proprio padre, ma la uccisione non sarà mai *parricidio*, poichè nell' uccisore mancherà la intenzione *determinata* di uccidere colui che gli aveva data la vita; nè può in guisa alcuna essere sostenuta, in tema di parricidio, la massima del *dolus in re ipsa.*

26. — Ma una divergenza di opinioni si manifesta circa la questione se debba chiamarsi omicida colui che uccide il padre *per dolo d' impeto.*

Il Puccioni afferma essere di assoluta necessità nel parricidio *proprio* la prova del *dolo malo*, ossia del *dolo di proposito.* Infatti, secondo lui, questo delitto ha contro di sè la presunzione della natura, la quale supponendo da un lato venerazione ed amore, dall' altro amore, non può presumere che siasi con calma e freddamente sparso un sangue, che l' uccisore aveva comune coll' ucciso. È quindi notissima la risposta di quell' Imperatore a coloro che avevano trovato i figli dormienti nella camera dell' ucciso: *Se fossero parricidi non avrebbero dormito.* Da questa massima sorge la necessità nel parricidio *proprio* del concorso della premeditazione, perchè se la strage, sia a danno del padre, come a danno del figlio, fosse avvenuta per *dolo d' impeto*, per causa improvvisa, non esisterebbe parricidio, ma omicidio doloso semplice, punibile più severamente per il vincolo che legava l' uccisore all'ucciso. Infatti nell' impeto dell' ira l'omi-

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1143.
(2) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 18 — Napoli, Marghieri, 1883.
(3) La teorica dell'errore è trattata nei nn. 306 a 315.

cida non pensa al vincolo da cui è legato, ma alla causa improvvisa che lo spinse al delitto. Egli vede nel congiunto un nemico contro il quale si rivolge: spesso avviene che una causa lievissima di fronte agli estranei, divenga grave di fronte ai congiunti; ond'è che nell'esame dei fatti il giudice deve con pacata attenzione vagliare, oltre la causa che ha dato luogo alla strage, anche la qualità dei temperamenti e la posizione in cui trovavasi l'uccisore (1).

Altri invece insistono nel sostenere che anche in mezzo alla giusta collera non deve obbliarsi un così sacro dovere; ed esigono che si infligga al parricida la pena capitale quantunque eccitato alla strage dalla più veemente provocazione.

Il CARRARA è dell'avviso del PUCCIONI, perchè, secondo lui, repugna ai principî della imputazione ed alla debita misura della forza del delitto l'equiparare il *dolo d'impeto* al dolo di *proposito*. Cotale parificazione è dal CARRARA chiamata draconiana (2).

Così la pensano DESTRIVEAUX (3), BAVOUX (4), HAUS (5), ed altri. Per quanto orrore — scrive il NYPELS nella sue annotazioni all'opera delli CHAUVEAU ed HÉLIE (6) — debba ispirare il parricida, questo misfatto, come tutti gli altri, ha le sue gradazioni. Lo sciagurato, il quale in un momento di collera vibra un colpo mortale, che forse deplora nell'istante stesso in cui lo vibra, è senza dubbio meno colpevole di quel miserabile che a sangue freddo attende suo padre per assassinarlo.

Partendo da questo concetto, i più dei legislatori ammisero una scusante quando il parricidio avvenga nell'impeto dell'ira in seguito a *grave*, soltanto a *grave* provocazione.

Ammisero del pari la eccezione del moderame della incolpata tutela come fondato sulla legge di natura, perchè l'amore figliale è in conflitto coll'istinto della propria conservazione, eccezione che fu ammessa anche dai giuristi.

Ulteriori benignità sono respinte dalla dottrina, la quale, per rigettarle, si appoggia al rispetto imposto dalla stessa legge naturale verso i genitori, legge, secondo cui devono tollerarsi con pazienza anche le loro violenze.

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 414, 415 — Vedi anche il GIULIANI, Vol. II, pag. 253.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. II, § 1144.
(3) *Essai sur le Code pénal*, pag. 113 e seg.
(4) *Leçon prelimin.*, pag. 151 e seg.
(5) *Observations sur le Code pénal*, Vol. II, pag. 179.
(6) Nota 3 al n. 2377, pag. 51, Vol. II — Bruxelles, Meline, Cans et C., 1845.

27. — Altra occasione di disputa sorge fra gli scrittori circa il *tentativo* di parricidio. Molti sostennero che qualora il parricidio sia rimasto frustrato debba pur sempre mantenersi il titolo di parricidio, e adeguarsi nella punizione al *consumato* (1). Altri propugnarono virilmente che quand'anche il figlio fosse giunto sino alla effusione del sangue paterno, e quand'anche si trattasse di strage tentata per veleno dovesse sempre irrogarsi pena minore di quella serbata alla consumazione. « La idea — scrive il CARRARA — di fare del parricidio (come di altri delitti atrocissimi) un delitto *formale*, è oggidì generalmente reietta (2) ». Il PUCCIONI osserva che gli sforzi di coloro, i quali hanno preteso di sostenere che il tentativo di uccidere il padre dovesse equivalere al parricidio consumato sono rimasti infruttuosi di fronte agli scrittori più giusti e più umani, che hanno ammesso « il conato di omicidio quando evidentemente constasse nell'agente la premeditata volontà di uccidere. La nostra giurisprudenza — egli continua — la quale non conosceva, nei delitti di sangue, conato, ma puniva l'agente secondo il risultato della sua azione, considerava il tentato parricidio come una ferita leggera o grave, a seconda dei casi, e come tale la puniva, aumentata per altro, e non poco, la pena prescritta nei casi ordinari (3) ». Il PESSINA è dello stesso avviso (4).

28. — Ma una questione importantissima si agita sul punto di sapere se gli estranei che cooperarono al parricidio debbano essere puniti come parricidi. È questa una delle applicazioni più controverse della teorica relativa alla *comunicabilità* delle qualità personali dell'autore di un delitto al suo complice o correo.

ULPIANO così la decide: *Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii parricidii pœna adficiantur, quœri potest: et ait Metianus etiam conscios eadem pœna adficiendos, non solum parricidas: proinde conscii etiam estranei eadem pœna adficiendi sunt* (5).

Il CARRARA con la sua solita perspicuità riassume gli argomenti degli scrittori in appoggio o contro il dettato del testo Romano (6).

Coloro i quali sostengono la *non comunicabilità* delle qualità

---

(1) MATTHEI, *Ad leg. Pomp. de parricidiis*, Cap. II, n. 7.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1146.
(3) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 417.
(4) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 19 — Napoli, Marghieri, 1883.
(5) Legge 6 *Dig. ad legem Pomp. de parricidiis.*
(6) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, §§ 1147 e 1148.

personali dell'autore del parricidio ai compartecipanti adducono i seguenti argomenti:

il principio di reciprocità desunto dalla non comunicazione al complice delle circostanze minoranti che assistono l'autore principale in ragione delle sue qualità personali;

il principio della violazione del dovere, poichè l'estraneo aiutando il parricida non ha violato il dovere di figlio;

la repugnanza che chi ha meramente partecipato al delitto altrui sia punito più severamente, che non lo sarebbe se ne fosse stato egli medesimo l'autore.

Coloro invece i quali vogliono si parifichi nella pena l'estraneo correo del figlio e si mantenga sempre anche per il complice il titolo di parricidio, argomentano:

sulla individuità o indivisibilità del titolo;

sulla regola dei connessi;

sulla osservazione che se l'estraneo non ha violato egli stesso il dovere filiale, ha però scientemente aiutato la violazione di quel dovere;

sul testo infine della Legge romana.

Riassunte così le varie argomentazioni, il CARRARA continua (§ 1149):

« Il principio fondamentale nella teoria della complicità è che si partecipa *al fatto;* e che per conseguenza la complicità è *reale* e non *personale*. Questo principio è inconcusso e si riconosce da tutti. Ma la divergenza nasce nell'applicazione del principio. Cade cioè sullo stabilire se la qualità *di figlio* nel parricidio debba considerarsi come circostanza *reale* o meramente *personale*. Per sostenere la comunicazione bisogna dimostrare che la qualità di figlio assume nel *parricidio* il carattere di circostanza *reale*. Ciò si dimostra intuitivamente in quei titoli di delitto nei quali la circostanza aggravante si desume da una condizione materiale del fatto, come lo scasso, o la violenza nel furto. Ciò si può dimostrare in quei casi nei quali la qualità personale *dà l'essenza* della criminosità al reato, come lo incesto, la deserzione, la corruzione. Ciò si può anche dimostrare in quei delitti dove le qualità personali hanno *agevolato la esecuzione,* ed hanno così servito *di mezzo* al delitto, come nel famulato. Ma a me pare assai difficile che possa attribuirsi il carattere di circostanza *reale* alla qualità di figlio, che non si è estrinsecata in nessun movimento dell'azione; che non ha dato la essenza al reato, la quale si sostanzia nella uccisione, e che solo per una accidentalità della scuola ha ricevuto un nome speciale; e che in niente agevolò la esecuzione del reato ».

HOLTZENDORF è dello stesso avviso. Per questo illustre criminalista la osservazione si parte da un punto di vista tutto radicale nella nozione del reato. Per lui il parricidio non è un *quid juris* distinto dall'*omicidio:* è sempre un omicidio improvviso o premeditato, e questo titolo non si denatura per l'aggravante puramente personale di uno dei partecipi. Infatti ciò che propriamente dà l'essenza al delitto non è l'essere la vittima un *ascendente*, ma un uomo. Esso — secondo l'HOLTZENDORF — rimane *lo stesso* delitto, cioè omicidio doloso di un uomo, e non si cangia in un delitto contro la famiglia (1).

Il PESSINA la pensa pur così: « l'aggravamento — egli scrive — nascente dal vincolo di parentela è una circostanza meramente personale, emergendo dalla violazione di un debito speciale che all'estraneo non incombe; epperò non può estendersi dall' uno all'altro dei correi o complici. La dottrina romana: *conscius, licet extraneus sit, pœna parricidii teneatur* (2) non è accettabile innanzi al principio della giustizia (3).

La *incomunicabilità* delle circostanze personali fu sostenuta dal CREMANI, *De jure criminali; dal* CARNOT, *Instr. Crim.;* da BOITARD, *Leçons;* LEGRAVEREND, *Traité de la legislat. crim.;* HOOREBECHE, *De la complicité;* PACECHO, *Estudios de derecto penal;* ROBERTI, *Corso di diritto penale;* ARMELLINI, *Questioni di diritto penale;* HAUS, *Princ. gén. de dr. pén.;* TOLOMEI, *Diritto e procedura penale;* PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato.*

Sostennero la *comunicabilità:* JOUSSE, *Traité de la justice criminelle;* RAUTER, *Traité de droit crim.;* BERTAULD, *Leçons;* BOURGUIGNON, *Instr. Crim.;* CARMIGNANI, *Elementa;* BLANCHE, *Etude pratique par le Code pénal;* ORTOLAN, *Elèments de dr. pén.;* GIULIANI, *Istituzioni di dir. crim.;* TREBUTIEN. *Cours élémentaire de dr. crim.;* PAOLI, *Nozioni elem.;* CANONICO, *Introduz. allo studio del dir. penale.* Il PAOLI però ed il CANONICO, come anche il CARRARA, *Programma, parte gen.;* (*Grado* nella forza fisica del delitto) subordinano la comunicabilità delle circostanze personali, non solo alla *conoscenza* che i complici ne abbiano avuto, ma eziandio alla condizione che la qualità personale abbia servito di *mezzo* al reato o che ne costituisca la *essenza.*

29. — Faccio un' ipotesi. Tizio nell' atto che Cajo gli uccide il padre, *sapendo* della esistenza di questo vincolo di sangue,

---

(1) *Manuale di diritto penale tedesco,* Parte 10ª, Sez. 2, § 19, p. 367, Vol. II — Berlino, 1871.
(2) *Justit. de pub. judic.,* § 6.
(3) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 18 — Napoli, Marghieri, 1883.

concorre immediatamente coll'opera propria alla esecuzione dell'esecrando delitto, o presta aiuto efficace a consumarlo; oppure lo istiga, *sciente* pur sempre Cajo dei rapporti di parentela, a consumare l'atroce misfatto, o commette altro atto qualsiasi di complicità senza di cui, esso Cajo non avrebbe perpetrata la orribile azione. Quando non si ammetta il principio della *comunicabilità* delle circostanze personali, Cajo sarebbe autore di un omicidio volontario semplice. E Tizio, che fu agente principale o complice necessario di tanto delitto, di qual misfatto dovrebbe rispondere? Sarà agente principale o complice necessario di *parricidio?* Con quale pena dovrà essere punito? Ove parecchi siano gli imputati di un fatto, o tutti ne sono antori, o alcuni vi hanno partecipato coll'autore o cogli autori nella qualità di agenti principali, di complici necessari o non necessari, o di favoreggiatori; ma il fatto materiale è uno, uno solo, unico ed individuo; ed è cànone di diritto penale che gli agenti principali o complici necessari, o sono puniti meno dell'autore, o, secondo qualche legislazione, sono puniti colla stessa pena minacciata all'autore. Se non si ammette la *comunicabilità* delle circostanze personali, Tizio, nella ipotesi anzidetta, che fu agente principale o complice necessario nella uccisione del proprio padre commessa da Cajo, *sciente* del vincolo di sangue che legava Tizio alla vittima, dovrebbe, pel cànone anzidetto, essere agente principale o complice necessario di omicidio volontario, perchè Cajo sarebbe chiamato a rispondere, non ammessa la *comunicabilità*, di omicidio volontario; e dovrebbe essere punito o con la pena irrogata a Cajo, o con pena minore. Ciò non sarebbe giusto, perchè, con gli atti proprî, egli avrebbe contribuito alla consumazione di un fatto che, ove fosse stato commesso direttamente da lui, assumerebbe la più grave qualifica di parricidio. Se avesse ad essere questa la conseguenza, si potrebbe giungere all'altra che un figlio, macchinata la strage del proprio padre, si farebbe premura di trovare un sicario per sottrarsi alle conseguenze di una responsabilità maggiore nella quale incorrerebbe ove la orribile azione fosse stata direttamente commessa da lui. Se poi, pure non ammessa la *comunicabilità*, si volesse chiamarlo responsabile quale agente principale o complice necessario in parricidio, si cadrebbe nell'assurdo di ritenerlo responsabile come partecipante in parricidio, mentre colui che ha vibrato il colpo mortale sulla vittima, che fu il vero e proprio autore della uccisione, sarebbe responsabile di un fatto meno grave, di omicidio volontario; e così egli sarebbe punito più severamente di Cajo. In questo modo l'agente principale od il complice necessario, in dipendenza di

un fatto *materialmente* unico ed individuo, sarebbe assoggettato ad una pena maggiore di quella irrogata od irrogabile all'autore, contro i principii più elementari del diritto punitivo.

Si ammetta la *comunicabilità* delle circostanze personali, ed allora l'assurdo scompare. Cajo, autore volontario della morte della vittima, *sapeva* che questa era il genitore di Tizio, agente principale o complice; sarà adunque necessariamente, per la teorica della *comunicabilità*, autore di parricidio; Tizio, sarà agente principale o complice necessario di parricidio. Ambedue saranno colpiti dalla stessa pena.

Le ragioni adotte contro siffatto scioglimento della questione, sono di grave peso; ma è certo ed incontestabile, che colui, il quale commette volontariamente la uccisione di un uomo *sapendo* che la vittima è un ascendente dell'agente principale o del complice necessario, consuma un'azione assai più nefaria di quella che avrebbe commessa uccidendo un estraneo. Egli dimostra una perversità d'animo maggiore; egli ha scelleratamente profittato delle facilità che si presentavano al figlio o nipote; e a costui si è legato con una obbligazione che lo uguaglia, per così dire, al figlio snaturato. Perchè, invece, mettere codesto miserabile al livello dell'autore di un omicidio volontario semplice?

30. — Altra importantissima questione si è questa: il vincolo del sangue è circostanza *costitutiva* o semplicemente *aggravante* nel parricidio? La conseguenza giuridica di ciò è ovvia. Quando sia *costitutiva*, la circostanza *può* essere posta nella questione principale ai giurati, senza tema di incorrere nel vizio di complessità; ed ove sia posta in questione separata, tale questione deve essere *principale*. Se invece la si ritiene *aggravante*, deve essere posta in questione *separata* e *secondaria*.

La Suprema magistratura di Francia ha giudicato:

che nel misfatto di parricidio la qualità della vittima non è una circostanza *aggravante* dell'omicidio volontario, ma una circostanza *costitutiva*, onde non è necessario di proporre al giurì una questione separata (Sent. 5 aprile 1838, causa Durand; 16 e 24 aprile 1840, causa Bergonnier e Valette);

che la qualità della vittima in un'accusa di parricidio, è un elemento *costitutivo* e non una circostanza *aggravante* di questo misfatto, e che per conseguenza *può* essere proposta al giurì una questione unica e sulla esistenza del fatto e sulla qualità della vittima (Sentenza 16 luglio 1842, causa Berger e causa Baurain);

che possono essere proposte due questioni distinte ma *prin-*

cipali, una sull'omicidio volontario, l'altra sulla paternità (22 settembre 1842) (1).

Il DALLOZ non crede esatta questa giurisprudenza; ed osserva che in altra ipotesi, la stessa Cassazione « ha reso omaggio ai veri principii decidendo che la circostanza se la vittima del venefizio fosse il padre o la madre dell'accusato può legalmente essere proposta al giurì in questione separata, come circostanza *aggravante* del crimine di venefizio, la quale non ne è *costitutiva* ma gli dà un più alto grado di criminalità in ragione dei rapporti di filiazione esistenti fra l'accusato e il soggetto passivo del misfatto » (2).

Il NYPELS è pure dell'avviso che tale circostanza sia *aggravante* e non *costitutiva*, perchè il *vero* elemento del parricidio è l'omicidio volontario. Esaminando poi la ipotesi, di cui la surriferita sentenza 19 settembre 1839 della Cassazione francese, osserva che il venefizio di un padre per opera del figlio è un parricidio come qualunque altro omicidio volontario sulla persona del padre commesso dal figlio. « Perchè adunque — egli esclama — la circostanza della filiazione sarebbe *costitutiva* in quest'ultimo caso, e semplicemente *aggravante* nell'altro? (3) ».

La giurisprudenza dei nostri Supremi magistrati la riporterò più innanzi (n. 40). Per ora mi limito ad osservare che la Cassazione di Torino da prima ritenne la circostanza della paternità come *aggravante*, e più tardi come *costitutiva*, uniformandosi così alla giurisprudenza delle Cassazioni di Firenze e di Napoli.

Le circostanze, nel concorso delle quali un fatto criminoso diventa più grave, possono essere:

o dipendenti dal *dolo* dell'agente, come la premeditazione, la prodizione, l'aguato;

o inerenti alla *persona* del soggetto passivo, come la qualità di padre, di pubblico ufficiale, di essere *nato di recente;*

o inerenti *al fatto.*

Fra le circostanze inerenti *al fatto* devono, a parer mio, annoverarsi:

quelle che sono inerenti *al fatto*, ma solo perchè inerenti *alla persona* dell'agente;

quelle che servono *di mezzo* al fatto e ne sono, a così dire,

---

(1) Queste sentenze sono riportate dal MORIN nel *Journal de Droit crim.*, 1842, pag. 349, n. 8292.

(2) Sentenza 19 settembre 1839, causa Prayer — DALLOZ, *Repertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 62.

(3) CHAUVEAU ed HÈLIE, *Théorie du Code pénal*, aggiunta 2ª al n. 2380 del NYPELS — Bruxelles, Meline, Cans et C., 1845.

la *essenza*, perchè senza di esse il fatto non avrebbe potuto commettersi;

quelle che servono *di mezzo* al fatto, ma non ne costituiscono la *essenza*, perchè sono un' accidentalità nel fatto stesso.

Ove si parta da questa divisione, dovrebbero essere ritenute *costitutive* e non *aggravanti* le circostanze *inerenti alla persona* del soggetto passivo, la qualità di padre, di pubblico ufficiale o di essere *nato di recente;* e quelle che servono *di mezzo* al fatto e ne sono per così dire la *essenza*. Invero; le circostanze inerenti *alla persona* della vittima formano oggetto *esclusivo* dell' azione; sono una *necessità* del fatto; senza di esse, l'azione non assumerebbe una *determinata* e *speciale* qualifica. Le circostanze che servono *di mezzo* al fatto, e ne sono la *essenza*, esercitano un' immediata influenza anche nella determinazione dell'agente. Il veleno, per esempio. Colui che premedita la strage della vittima col mezzo di un veleno, assai difficilmente avrebbe prescelto un altro mezzo di distruzione. Il veleno adunque è la *essenza* del veneficio.

Tutte le altre circostanze dovrebbero essere ritenute *aggravanti* e non *costitutive*.

Le circostanze dipendenti *dal dolo* dell'agente, fanno parte del dolo, dipendono in *modo esclusivo* dalla volontà di colui che commette il fatto. — Le circostanze inerenti *al fatto* solo perchè inerenti *alla persona* dell'agente, hanno un carattere *transeunte* e il fatto non ne sarebbe *permanentemente* affetto. Così nel *famulato*. Il furto diventa qualificato perchè l'agente è *domestico* della parte lesa. La *domesticità* è una circostanza *transeunte*. — Le circostanze che servono di *mezzo* al fatto, ma non ne costituiscono la *essenza*, sono un'*accidentalità* nel fatto stesso. Nel furto, le qualifiche del mezzo, del tempo, del valore e così via, aggravano *accidentalmente* la cosa rubata, ma il furto *potrebbe* essere commesso anche senza il loro concorso. Così nell'*abigeato* è una *accidentalità* che il *valore* dell'animale rubato superi la somma determinata dalla legge; nel furto qualificato *pel mezzo,* è una *accidentalità* che la cosa sia rinchiusa o che il ladro debba superare una determinata altezza; e dicasi altrettanto se è qualificato *pel tempo*.

Tutto ciò ho detto in via generale. Ma io credo che il criterio per distinguere se una circostanza sia *costitutiva* od *aggravante* debba consistere nel vedere se il fatto, senza il concorso di essa, sia reato, o formi la violazione di un' altra disposizione di legge. Prendiamo degli esempi. L'abuso carnale di una fanciulla al disotto di una determinata età è stupro violento, perchè il legi-

slatore *presume* sia intervenuta una violenza. Ove la fanciulla abbia superato quella età stabilita dalla legge, nella ipotesi in esame l'abuso carnale non ha il carattere del misfatto di stupro; perchè manca la violenza; potrebbe avere il carattere di eccitamento alla corruzione. L'età adunque della vittima nello stupro in cui la violenza sia presunta, sarà una circostanza *costitutiva* perchè senza di essa o il fatto non è criminoso, o veste una qualifica diversa.

La grassazione, secondo il Codice sardo è la *depredazione* accompagnata da talune circostanze. Ove manchino codeste circostanze, non potrà parlarsi di grassazione, ma di *depredazione,* la quale o potrà limitarsi ad un furto con destrezza, o assumere proporzioni di una rapina, a seconda dei casi. Quando adunque la depredazione sia accompagnata da più d'una delle circostanze indicate dalla legge, una almeno di queste circostanze dovrà ritenersi *costitutiva* e non *aggravante.*

Se poi la circostanza concorre ad *aggravare* la pena minacciata ad una determinata ipotesi della legge, ma questa ipotesi rimane *intrinsecamente* la stessa e solo si punisce più mitemente, perchè vi difetta la circostanza, allora non sarà di certo *costitutiva,* ma *aggravante,* nulla importando che con essa la ipotesi cambi nome, perchè il nome non è che una convenzione e non immuta la intrinseca natura della ipotesi stessa.

Parmi che con questi criteri sia difficile l'equivoco; e quando si tenessero a calcolo non avverrebbe che una data circostanza fosse ritenuta *costitutiva* da una Corte Suprema, e da altra Corte *aggravante.*

Però allo stato della giurisprudenza, in riguardo a queste oscillazioni ed al pericolo di repentini cambiamenti nei giudizi dei Supremi magistrati, mi sento costretto di consigliare ai Presidenti delle Assise di calcolare *tutte* le circostanze che accompagnano un fatto sempre ed in ogni ipotesi *costitutive;* all'accusato ciò non tornerebbe di danno; e la giustizia non avrebbe che a risentirne vantaggio perchè non correrebbe il rischio di annullamenti di procedure, con l'alea di un nuovo giudizio *forse* a detrimento di essa.

31. — La questione della paternità, è una questione *di fatto* o *di diritto?* La conseguenza giuridica derivante dallo scioglimento della questione in un senso piuttosto che nell'altro è manifesta. Se è *di fatto,* deve essere proposta al giurì e da questo affermata; se *di diritto,* dev'essere decisa dalla Corte d'Assise.

È senza dubbio una circostanza *di fatto,* perchè la qualità

di padre è un estremo integrante del crimine di parricidio; se la vittima non è il padre od altro ascendente non si può parlare di parricidio. Sia adunque che tale qualità la si voglia considerare come *costitutiva* del parricidio o semplicemente come *aggravante,* tanto nell' un caso quanto nell' altro dovrà essere risolta dal giurì.

Al contrario parmi debba essere ritenuta *di diritto* la circostanza se il vincolo del sangue sia legittimo od illegittimo, poichè oltre agli elementi di fatto potrebbe la questione della filiazione talvolta contenere degli elementi giuridici, i quali sfuggono alla competenza del giurì. Questi sarà chiamato *esclusivamente* a dichiarare se l'ucciso fosse padre del giudicabile. Affermato in fatto codesto punto, dovrà la Corte dichiarare dal canto suo se la paternità, quando ne sia il caso, sia legittima; o se la filiazione sia stata riconosciuta.

32. — Questione abbastanza elegante, si è, pure nel parricidio, codesta: « Quando il parricidio è accompagnato dalla premeditazione, o dalla prodizione, o dall'aguato, e tali circostanze furono proposte in modo incompleto, il verdetto è viziato sebbene regolare nella parte relativa al vincolo di sangue? »

Su questo proposito ecco come si esprime il DALLOZ: « La premeditazione o l'aguato, che cogli omicidi volontari ordinari servono a stabilire una gradazione nel crimine, nel parricidio sono invece indifferenti. Invero, codesto misfatto rivela tale una perversità, un abbandono così completo dei più veri e dei più sacri sentimenti di natura, che la legge ha creduto di dover collocare il suo autore, quand'anche vi sia stato trascinato da un dolo d' impeto, al livello del colpevole che abbia premeditato il suo delitto. Fu perciò giudicato che un Presidente di Corte d'Assise può rifiutarsi di sottoporre al giurì, come superflue, le circostanze della premeditazione e dell'aguato, che non modificano l' accusa di parricidio; e che in tal caso il condannato non possa dedurvi un mezzo di cassazione per mancanza di interesse (Sent. 8 settembre 1842, causa Chaix, Est. Ricard) (1) ».

La pratica dei nostri Supremi magistrati non è concorde, avendo la Cassazione di Palermo giudicato in un senso, quella di Firenze in un altro (N. 43). In massima, quando si crede di proporre ai giurati una questione, dev' essere posta nei modi voluti dalla legge; è vero; ciò stà: ma ove tale questione non abbia alcuna influenza circa la pena e il giudicabile, in definitiva, non ne risenti alcun danno per la forma incompleta od irregolare

---

(1) DALLOZ, *Repertoire,* V° *Crimes et délits* [illegible] s, n. 59.

con cui fu posta, parmi rigorismo eccessivo ritenere viziato il verdetto. Il parricidio, tanto se è accompagnato da alcuna di quelle circostanze che mutano l'omicidio volontario in assassinio, quanto se tali circostanze non vi siano, rimane sempre colpito dalla massima pena purchè sia affermato il vincolo di sangue fra l'uccisore e l'ucciso. Il condannato adunque mancherebbe di interesse per far annullare il verdetto.

33. — Ed ora poche parole sul parricidio *improprio*. Nel N. 28 ho già accennata la legge Pompea *De parricidiis*, la quale estese il parricidio oltre i confini assegnatigli dalle XII Tavole. Questa legge che Triboniano ci ha conservata nei *Digesti*, comprese anche fra i parricidi coloro che avessero ucciso il fratello o la sorella tanto consanguinei quanto uterini, lo zio paterno o materno, la zia paterna, il cugino o la cugina, il coniuge, il genero, il patrigno, il figliastro o la figliastra, il patrono e la patrona. Gli interpreti estesero questa legge alla madre che avesse ucciso il figlio o la figlia, all'avo che avesse ucciso il nipote, allo sposo che avesse uccisa la sposa, al suocero che avesse uccisa la nuora. Non vi si parla del padre che uccide il figlio; e la ragione di questo silenzio si è, che a quell'epoca la patria potestà estendevasi fino al punto di uccidere i figli, abuso che fu prima diminuito, poi giustamente abolito. Formano oggetto di parricidio *improprio* tutti quei vincoli di parentela che non sono compresi nel parricidio *proprio*.

Le questioni che ho trattate circa il parricidio *proprio* e scatenti dalla circostanza *personale* della parentela, possono ripetersi anche nell'omicidio *improprio;* il quale può del pari avvenire per dolo di proposito o per dolo d'impeto. Le considerazioni dianzi esposte in riguardo a questo duplice dolo debbono attagliarsi eziandio al parricidio *improprio*.

34. — Diritto positivo patrio:

Il *Codice penale toscano* (20 giugno 1853) non contiene il titolo del *parricidio;* si limita a negare la scusa della provocazione (art. 310, § 3) e quella autorizzazione di diminuire la pena, che è accordata al magistrato quando per circostanze di straordinaria importanza la reputi eccessiva (art. 309. § 4), nel caso di omicidio contro un ascendente dell'uccisore.

Codice penale sardo (20 novembre 1859):

Art. **523**. L'omicidio volontario dei genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato *parricidio*.

Ed è punito colla morte (1), che si eseguisce *nei modi sinora praticati;* col capestro nell'Alta Italia, nell'Italia Centrale e Meridionale, in quella del Continente e nella Sardegna; colla ghigliottina nell'ex Stato pontificio e nell'Isola di Sicilia. Il condannato per parricidio è condotto (art. 531) al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero.

È applicato al colpevole l'estremo supplizio, *quand' anche* sia maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno; nel qual caso, invece, pegli altri reati, a parte alcune eccezioni comprese nell'articolo 91, è concessa la diminuzione di un grado.

La teorica circa la *comunicabilità* delle circostanze personali è contenuta nell'articolo 105 così concepito:

Art. **105**. Le circostanze e le qualità, o permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

Quest'articolo non è che la testuale riproduzione dell'articolo 110 del Codice penale Albertino 26 ottobre 1839.

Modificazioni per le Provincie Meridionali.

Art. **534**. L'omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

4° Quando è commesso sul discendente legittimo e naturale, o quando è commesso dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale legalmente riconosciuto, o quando è commesso sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado.

Quanto al parricidio *proprio,* fu mantenuto integralmente l'articolo 523 del Codice sardo.

L'articolo 105 del Codice sardo, fu, *perciò che si riferisce alle circostanze e alle qualità personali*, mantenuto, per le provincie napoletane, sostanzialmente identico.

Trattazione comune alle due specie di parricidio.

35. — Legislazione comparata.

Codice francese (1810).

Art. **299**. È qualificato parricidio l'omicidio volontario dei genitori legittimi, naturali o adottivi, o di qualunque altro ascendente legittimo.

---

(1) Per l'articolo 578 del Codice Albertino 26 ottobre 1839, il parricidio era punito colla morte, *anche se mancato*. Poteva però, *secondo le circostanze*, farsi luogo alla diminuzione di un grado.

Ed è punito colla morte (art. 302); condotto il parricida sul luogo della esecuzione in camicia, a piedi nudi e coperto il capo di un velo nero, rimane esposto sul palco mentre l'usciere legge al pubblico la sentenza di condanna; l'esecuzione succede immediatamente dopo la lettura (art. 13).

Il *Codice austriaco* 27 maggio 1852 non fà del parricidio una specie particolare dell'omicidio. Nel § 136 punisce ogni omicidio consumato con la pena di morte « tanto nell' immediato omicida, quanto in colui che gliene ha dato l' incarico, ovvero che ha posto mano egli stesso direttamente nell' esecuzione dell' omicidio, o vi ha cooperato in modo efficace ».

Ha però una disposizione particolare circa i correi nel § 137, che ho riportato nella sua parte generale al num. 8, secondo la quale i correi vengono puniti col carcere duro da dieci a venti anni se l'omicidio fu commesso « sopra un congiunto in linea ascendente o discendente, ovvero sopra il coniuge di uno di quelli che sono concorsi alla sua esecuzione, essendo loro noti tali rapporti ».

Nel tentativo di omicidio contro congiunti, la pena dell'autore e dei correi immediati è quella del duro carcere tra dieci e venti anni, e in vita concorrendo circostanze specialmente aggravanti. Pei correi e partecipi remoti il carcere duro è da misurarsi fra cinque e dieci anni.

Quanto alla *comunicabilità* delle circostanze personali, il § 5 così dispone:

Le circostanze che tolgono la punibilità di un crimine a favore dell'autore, di uno dei correi o partecipi soltanto in forza di relazioni personali del medesimo, non sono da estendersi agli altri correi e partecipi o complici per loro discolpa.

Quanto alla esecuzione, la pena di morte si eseguisce col capestro (§ 13); nè si ammette alcun inasprimento (§ 50).

Codice penale di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **447.** Il parricidio è punito coi lavori pubblici a vita, anche nel caso che non vi concorra la premeditazione.

Appellasi parricidio l'omicidio commesso nella persona del padre o della madre o di qualunque ascendente legittimo, o nella persona del padre o della madre naturali, che avevano già legalmente riconosciuto il figlio uccisore.

Art. **447.** È punito coi lavori pubblici a vita l'omicidio premeditato commesso nella persona del figlio o di qualunque discendente legittimo, o nella persona del figlio naturale legalmente riconosciuto, o nella persona del fratello o della sorella germani, consanguinei od uterini, o nella persona del coniuge.

Se non vi concorre la premeditazione, la pena è dei lavori pubblici da venti a venticinque anni.

La teorica della *comunicabilità* delle circostanze personali è contenuta nell'articolo 95 così formulato:

ART. **95.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, le quali attenuano il reato in uno dei correi o dei complici non sono valutate in quanto agli altri corresponsabili del reato.

Le circostanze personali, che aggravano il reato nell' autore principale di esso, lo aggravano anche per gli altri corresponsabili del reato stesso.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

ART. **395.** È qualificato parricidio e sarà punito colla morte, l'omicidio volontario del padre, della madre od altri ascendenti legittimi, come pure l'omicidio volontario del padre o della madre naturali.

La pena di morte si eseguisce col taglio della testa e pubblicamente nel comune indicato dalla sentenza. Il condannato accompagnato dal ministro del culto, ove lo abbia richiesto, è condotto sul luogo del supplizio in vettura cellulare, donde lo si toglie e lo si conduce ai piedi del patibolo, ed è immediatamente giustiziato.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

ART. **417.** Colui che uccidesse suo padre, sua madre o suo figlio, siano legittimi od illegittimi, o qualunque altro dei suoi ascendenti o discendenti, o il suo coniuge, sarà punito come parricida colla pena della catena perpetua alla morte.

C' è poi l'articolo 422 che ho riportato al n. 8.

La teorica della *comunicabilità* delle circostanze personali del delinquente è contenuta nell'articolo 80 del tenore seguente:

ART. **80.** Le circostanze aggravanti od attenuanti consistenti nella disposizione morale del delinquente, nelle sue relazioni particolari coll' offeso, o in altra causa personale, serviranno per aggravare od attenuare la responsabilità di quelli autori, complici o favoreggiatori nei quali concorressero.

Quelli consistenti nella esecuzione materiale del fatto o nei mezzi impiegati per realizzarlo, serviranno ad aggravare o ad attenuare la responsabilità unicamente di coloro che ne avessero conoscenza al momento della azione o della loro cooperazione al delitto.

Il *Codice penale di Zurigo* (1° febbraio 1871) non contiene una speciale disposizione circa il parricidio *proprio* od *improprio*.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **215.** L'omicidio di un ascendente è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

Sulla *comunicabilità* delle circostanze personali:

§ **50.** Quando la legge aumenta o diminuisce la punibilità di una azione in ragione delle qualità o rapporti personali di chi l'ha commessa, queste speciali

circostanze devono valutarsi a riguardo di quell'autore o di quel complice (coautore, istigatore, ausiliatore) nel quale si riscontrano.

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873):

ART. **288.** Il colpevole d'omicidio volontario si punisce colla reclusione perpetua:

a) Se ha commesso parricidio.

. . . . . .

ART. **289.** L'omicidio volontario, commesso nel proprio ascendente legittimo, o dei genitori naturali, da cui il reo fosse legalmente riconosciuto, è parricidio.

ART. **291.** Sarà punito col quinto grado di reclusione (*da venti a ventiquattr'anni* - art. 13) l'omicidio volontario, quando sia commesso:

a) Sugli ascendenti o discendenti adottivi, sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sorella, salvo ciò che è disposto negli articoli 294, 328 (1).

Sulla *comunicabilità* delle circostanze personali:

ART. **61.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del crimine o delitto, non possono estendersi agli altri autori o complici del crimine o delitto medesimo.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874):

ART. **254.** È qualificato *parricidio* e sarà punito colla reclusione a vita, l'omicidio volontario del padre, della madre o di altri ascendenti legittimi, come pure l'omicidio volontario dei genitori naturali o adottivi.

Teorica della *comunicabilità* delle circostanze personali:

ART. **47.** . . . . .

L'aggravazione o l'attenuazione risultante da circostanze *personali* di uno degli autori o dei complici dell'infrazione non è applicabile che a colui, al quale queste circostanze si riferiscono.

Codice penale olandese (1875):

ART. **317.** Chiunque intenzionalmente priva un altro della vita, è, come colpevole di omicidio, punito colla prigionia non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

La pena della prigionia non minore di un anno nè maggiore di quindici anni è applicata al colpevole, che commette il reato:

1° Contro sua madre o suo padre legittimi;

2° Contro sua moglie;

. . . . . .

Sulla *comunicabilità* delle circostanze personali:

ART. **61.** Le circostanze personali, per le quali è esclusa, diminuita od aumentata la penalità, nell'applicare la legge penale si considerano soltanto rispetto a quell'autore o complice cui esse concernono personalmente.

---

(1) In flagrante o quasi flagrante adulterio o illegittimo concubito; e *infanticidio*.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878):

§ **280**. L' omicidio doloso è punito con la reclusione a vita, se l' autore lo ha commesso sulla persona di un legittimo congiunto in linea ascendente, del suo coniuge, o quando è stato commesso da un figlio illegittimo contro la sua madre naturale, o nel caso di legittimazione contro il suo padre naturale.

Sulla *comunicabilità* delle circostanze personali:

§ **74**. Le qualità o circostanze personali proprie di un autore o di un complice che escludono la punibilità del reato commesso, ovvero diminuiscono od aggravano la pena, non sono imputate agli altri autori e complici.

36. — Lavori preparatori sul nuovo Codice Penale.

I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei della Prima Commissione (*Periodo Primo*), proposero il seguente:

Art. **299**. § 1. È parricidio l' omicidio volontario di un proprio ascendente legittimo, o del padre o della madre adottivi, o dei genitori naturali da cui il reo fosse legalmente riconosciuto . . . . . .

. . . . . .

Art. **303**. È qualificato di terza specie e si punisce col quarto grado di reclusione l' omicidio volontario:

. . . . . .

d) Quando è commesso sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi o adottivi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sulla sorella . . . . . .

Nella seduta del 15 aprile 1868 gli articoli proposti furono presi in esame dalla Prima Commissione.

Il Prof. Carrara dichiarò che avrebbe distinto l' uccisione dell'ascendente legittimo e naturale da quella dell' adottivo, non ravvisando nel vincolo puramente civile e di gratitudine eguale importanza che nel vincolo di natura. Dichiarò inoltre che vorrebbe fosse l' uccisione della madre naturale punita come il parricidio *proprio* anche nel figlio non riconosciuto legalmente.

La Commissione aderì alla prima parte. Ma riguardo alla madre naturale, per evitare nei giudizi penali indagini di parentela non risultanti dallo stato civile, deliberò di preferire il sistema del progetto, che dalla legittimità e dal legale riconoscimento deriva unicamente la paternità di fronte alla legge penale (1). Nel Progetto 17 maggio 1868 furono in conseguenza adottati gli articoli seguenti:

Art. **282**. Il colpevole di omicidio volontario si punisce coll' ergastolo:

a) Se ha commesso parricidio;

. . . . . .

---

(1) Verbale N. 84 nel volume I dell' Opera: *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Art. **283**. § 1. È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali da cui il colpevole sia stato legalmente riconosciuto.

. . . . . .

Art. **284**. L'omicidio volontario si punisce colla reclusione per anni venticinque:

a) Quando è commesso sopra il padre o la madre adottivi, o da questi sul figlio adottivo;

b) Quando è commesso sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, o sul fratello o sulla sorella . . . . . .

. . . . . .

Nel Progetto 15 aprile 1870 (*Periodo Secondo*) questi articoli furono modificati nel modo seguente dalla Seconda Commissione:

Art. **332**. L'omicidio volontario . . . . . è punito con la morte:

a) Quando costituisce parricidio;

. . . . . .

Art. **333**. § 1. È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali, quando la qualità di figlio sia stata riconosciuta da essi, o dichiarata con sentenza passata in giudicato . . . . . .

Art. **334**. L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita:

a) Quando è commesso sopra il padre o la madre adottivi, o da essi sul figlio adottivo;

b) Quando è commesso sopra il coniuge, sui discendenti legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale riconosciuto da lui, o dichiarato suo figlio con sentenza passata in giudicato, o sul fratello o sulla sorella;

. . . . . .

Il Ministro De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873 (*Periodo Terzo*) lasciò gli articoli seguenti:

Art. **435**. L'omicidio volontario è punito con la morte quando è *parricidio*.

Art. **436**. È *parricidio* l'omicidio di un ascendente legittimo o dei genitori naturali quando la qualità di figlio sia stata da essi riconosciuta, o dichiarata con sentenza passata in giudicato.

. . . . . .

Art. **438**. L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

1° Quando è commesso sul padre o la madre o da essi sul figlio;

2° Quando è commesso in persona del coniuge, dei discendenti legittimi, o dalla madre sul figlio naturale o dal padre sul figlio naturale riconosciuto o dichiarato tale con sentenza passata in giudicato;

3° Quando è commesso in persona del fratello o della sorella; . . . . . .

Progetto Vigliani 24 febbraio 1874 (*Periodo Quarto*).

Art. **364**. È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata.

. . . . . .

Art. **366** . . . . § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni:

1° Quando è commesso sopra il coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello, o sulla sorella;

. . . . . .

Art. **368**. È punito con la morte:

1° Il parricidio;

. . . . . .

Portato il Progetto alla discussione del Senato *(Periodo Quinto)* la Commissione propose di estendere la causa di aggravamento dell'omicidio alla parentela convenzionale dell'adozione.

« Come è evidente — scrisse il Sen. Borsani nella Relazione — Ministro e Commissione discordano perchè quello ha ricercata la ragione del rigore nella santità dei calpestati vincoli del sangue, sorgente di affetti per legge di natura potentissimi: la Commissione invece ha misurati gli affetti alla stregua non delle loro origini, ma della intensità; e quelli ha detto dover essere fortissimi legami di affetto che determinano l'uomo a creare una fittizia paternità; fortissimi e sacri legami di affetto pur quelli che sono cementati dalla memoria del benefizio. Ne ha concluso che è atto snaturato di perfidia l'intingere la mano nel sangue del padre o del figlio adottivo, e che non molto dista dal vero e naturale figliuolo ».

Il N. 1 del § 2 dell'articolo 366 fu in conseguenza così modificato dalla Commissione:

« Quando è commesso sul coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello, o sulla sorella, *o sul padre, o la madre, o il figlio adottivo, o sugli affini in linea retta* ».

Mantenne poi nella sostanza l'articolo 364; ma lo modificò quanto alla forma nel modo seguente:

« È parricidio l'omicidio volontario commesso sopra un ascendente legittimo, o sopra un genitore naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata ».

Nessuna innovazione fece all'articolo 368 n. 1.

Nella tornata del 15 aprile 1875, il Senatore Eula, Commissario Regio, dichiarò di accettare le proposte della Commissione; gli articoli così corretti furono adottati dal Senato, e nel Progetto 25 maggio 1875 presero i numeri 371, 373, 375.

I Sotto-Commissari De Falco e Canonico della Commissione Mancini *(Periodo Sesto)*, non proposero alcuna modificazione allo schema senatorio, all'infuori della sostituzione della pena dell'ergastolo a quella capitale, per la soppressione già proposta

dell'estremo supplizio. Nella tornata del 16 novembre 1878 (1), il MANCINI, guardasigilli, in seno della Commissione stessa, osservò avere qualcuno, riguardo alla definizione del parricidio contenuta nell'articolo 371 dello schema stesso (art. 364 del Progetto VIGLIANI), sollevato il dubbio se debba comprendervisi anche l'omicidio volontario del padre o della madre adottivi. Dopo essersi riportato ai precedenti lavori preparatori del nuovo Codice penale, soggiunse che alla soluzione negativa « taluni specialmente oppongono che i rapporti di adozione sono generalmente equiparati ai rapporti naturali, da che nei reciproci rapporti tra adottante ed adottati gli stessi diritti ed obblighi dei genitori e dei figli legittimi e naturali sono attribuiti ai genitori e figli adottivi, ed al certo tra gli obblighi di un figlio è primo e massimo quello di non attentare alla vita dei genitori. Si aggiunga che se anche non si possono i vincoli puramente civili pareggiare ai naturali, il fondamento in genere degli uni e degli altri è in sostanza comune, siccome quello che risiede nella gratitudine pei benefizi che il figlio ha ricevuto dal genitore naturale o adottivo che sia; concetto dal quale muovono i Codici nel dichiarare parricidio l'uccisione dell'ascendente per opera del discendente, e non già il caso opposto. Ma, qualunque sia la opinione preferibile, è opportuno che la Commissione pronunci su di ciò il proprio avviso ».

Il Commissario PESSINA osservò: che le ragioni che vengono addotte da coloro i quali vorrebbero che il concetto del parricidio fosse esteso anche alla uccisione del genitore adottivo, hanno certamente un valore che deve essere tenuto in considerazione, ma non già per parificare questa ipotesi al parricidio, sibbene per aggravare la pena dell'omicidio. Egli è certo che i rapporti che intercedono tra l'adottante e l'adottato sono di tale natura da rendere più grave l'omicidio che non nei casi ordinari: ma è certo pure che siffatti rapporti sono d'indole meramente civile, e quindi non mai equiparabili a quelli del sangue. Se poi i rapporti di adozione scaturiscono talvolta dai rapporti naturali, il legislatore penale non può nè deve saperlo.

Dal suo canto il Commissario NOCITO disse che nella definizione giuridica data del parricidio nell'articolo 371 si comprende soltanto l'ipotesi dell'omicidio dell'ascendente per parte del discendente, e non il caso opposto della uccisione del figlio per opera del genitore. Sembra che la legge debba estendere la definizione anche alla seconda ipotesi, poichè gli stessi vincoli di

---

(1) Verbale n. 12 nel volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

sangue, che caratterizzano il reato in un caso, lo caratterizzano pure nell'altro. Inoltre la violazione del diritto è forse maggiore nel secondo che nel primo caso, giacchè il rapporto che lega il genitore al figlio essendo per sua natura volontario e spontaneo, ed anzi opera sua propria, induce nel primo un affetto più intenso, per contraddire al quale è mestieri di una estrema degradazione morale; mentre il rapporto del figlio verso il genitore, essendo nulla più che necessario non può avere la stessa efficacia e intensità. Infine l'uccisione del figlio per opera del genitore offre una maggiore facilità di esecuzione, e perciò maggiore dovrebbe essere ancora il freno e l'ostacolo che deve contrapporvi la legge penale.

Il Commissario CANONICO osservò essere molte le considerazioni, oltre quelle già da altri addotte, che sconsigliano dal parificare al parricidio l'omicidio del genitore adottivo. Fra le altre potrebbesi allegare anche questa. Non è raro il caso che il genitore adottivo esista contemporaneamente a quello naturale. In questo caso se fra i due genitori insorgano collisioni, caso non improbabile, può ben darsi che il colpevole, prendendo le parti e le difese del genitore naturale, abbia ucciso il genitore adottivo. E in tale ipotesi, non sarebbe la più assurda delle conseguenze quella di imputare e condannare per parricidio il difensore del proprio padre?

La Commissione deliberò di conservare l'articolo 371 del progetto Senatorio (art. 364 del Progetto VIGLIANI). Deliberò inoltre di punire il parricidio con l'ergastolo, avendo già precedentemente deliberata l'abolizione della pena capitale; e che nelle ipotesi dell'articolo 373 dello schema Senatorio (art. 366 dello schema VIGLIANI) la pena della reclusione non possa mai essere applicata nel minimo del massimo grado.

Comunicate le proposte della Commissione MANCINI alla Magistratura Superiore ed alle Facoltà di Giurisprudenza, la Corte d'Appello di Venezia notò essere degna di considerazione la osservazione doversi qualificare parricidio anche l'omicidio del figlio commesso dal genitore, perchè i vincoli di natura sono in questo caso nello stesso grado e forse più violentemente infranti che nell'omicidio commesso in persona dell'ascendente.

La Facoltà di giurisprudenza di Siena fu dello stesso avviso.

Il Ministro ZANARDELLI nel Progetto (anno 1882 a maggio 1883) (*Periodo Settimo*), comprese gli articoli seguenti:

ART. **322.** Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

1° Sulla persona dell'ascendente legittimo o del genitore naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente riconosciuta e dichiarata; . . . . .

ART. **324.** La pena stabilita all'articolo precedente (*la prigionia da ventuno a venticinque anni per l'omicidio*) non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso:

1° Sulla persona del coniuge, del discendente legittimo, o del figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, del fratello, o della sorella, ovvero del padre, della madre, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta: . . . . .

. . . . . .

Nella Relazione così poi si espresse:

« Cinque sono le figure dei reati, che il Progetto nell'articolo 322 classifica fra gli omicidi qualificati, e che sono punibili con la pena perpetua dell'ergastolo.

« Prima fra queste figure è quella del parricidio. Anche qui potrebbero trovare luogo le considerazioni che si sono fatte rispetto al veneficio, per inferirne essere esorbitante il ritenere che il parricida debba sempre punirsi con la pena suprema, quasi non possa avvenire la uccisione di un padre commessa per dolo d'impeto; nel qual caso il vincolo del sangue, secondo le teorie di illustri penalisti e anche del Codice penale toscano, costituirebbe soltanto una circostanza aggravante; e sarebbe congrua ragione per aumentare nella sua durata la pena, ma non per elevarla sino a cambiarla in pena perpetua. Tuttavia la santa figura del padre e l'orrore che ispira sempre e in tutti il reato di un figlio, il quale tronca la vita all'autore dei suoi giorni, ha consigliato a mantenere il parricidio, ed a classificarlo il primo fra gli omicidi puniti con la pena suprema. D'altronde se avvenga che, non per mostruosa scelleratezza, ma sibbene per giusto dolore, per eccesso di difesa, o per istraordinaria provocazione, un figlio o un discendente sia sventuratamente trascinato ad uccidere un ascendente od un genitore, soccorrono, quanto alla pena, le attenuanti, le quali, siccome sarà detto in appresso, scaturiscono dalle surriferite circostanze ».

Il Ministro SAVELLI (*Periodo Ottavo*) negli articoli 326 n. 1, 327 n. 1 del suo Progetto 26 novembre 1883 trascrisse testualmente le formole degli articoli 324 n. 1 e 322 n. 1 del Progetto dello ZANARDELLI.

Il Ministro PESSINA negli articoli 343 n. 1 e 344 n. 1 dei suoi emendamenti, aprile 1885 (*Periodo Nono*) accettò integralmente gli articoli del suo predecessore, on. SAVELLI.

37. — Siccome la teorica della *comunicabilità* delle circostanze personali è della massima importanza nel tema del parricidio, così parmi opportuno di esporre i lavori che in proposito ad

essa furono fatti nella preparazione del nuovo Codice penale. Questa teorica è contenuta nel Libro Primo del Codice.

Il **Primo Periodo** dei lavori preparatori circa il Libro Primo, a differenza del Primo Periodo sul Libro Secondo (1) è costituito dal Progetto 26 febbraio 1866 del Ministro De Falco e dai lavori della Prima Commissione. La teorica di che si tratta è contenuta nell'articolo 117 di questo Progetto, così concepito:

Art. **117.** Le circostanze e le qualità permanenti o accidentali inerenti alla persona per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici, non giovano nè nuociono agli altri autori o complici del medesimo reato.

Nella seduta del 6 febbraio 1867 (2) il Commissario Conforti in seno della Prima Commissione ammise, salva la redazione, ciò che concerne le qualità personali, che restano proprie di chi le possiede, nè influiscono sugli altri.

Il Commissario Costa ricordò come la giurisprudenza abbia deciso essere il complice di un furto, commesso dal domestico, imputabile di furto qualificato.

Il Commissario prof. Carrara distinse tra le circostanze personali che hanno servito e quelle che non hanno servito di mezzo. Se hanno servito di mezzo, per esempio la qualità di domestico, si estendono anche ai complici. Le altre, per esempio, la qualità di figlio nel parricidio, e la premeditazione, non si estendono. Tale fu sempre anche la giurisprudenza toscana.

Il Commissario Prof. Ellero non ammise questa distinzione, perchè se la legge, per certe circostanze personali, ha configurato un certo delitto, lo ha fatto per ragioni generali, e chiunque ne prende parte ne divide la responsabilità. Così, sebbene la bigamia non si possa commettere che dai coniugi, uno può essere complice della bigamia altrui.

La Commissione approvò in massima l'articolo del Progetto De Falco, articolo che fu poi così formulato dalla Sotto Commissione:

« Le circostanze e le qualità permanenti o accidentali inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce, o si aggrava la pena riguardo ad alcuno degli autori o complici del delitto, non possono estendersi agli altri autori o complici del delitto medesimo.

. . . . . .

---

(1) Veggasi la Prefazione, pag. 11, nota.
(2) Verbale n. 34 nel Volume Primo dell' opera *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

« Si considerano come materiali anche le circostanze inerenti alla persona, quando esse hanno servito di mezzo alla esecuzione del delitto, salvo che la legge non disponga diversamente ».

Nella seduta del 7 febbraio 1867, la Commissione prese in esame questo nuovo articolo (1).

Il MANCINI dichiarò ch'egli deduce una conseguenza diametralmente opposta a quella che servì di guida alla introduzione del paragrafo, e crede quindi che chi aiutò a commettere un parricidio od un delitto accompagnato da premeditazione sia complice per guisa che gli si debba infliggere la pena del parricidio e della premeditazione. Il delitto è un tutto a sè, con le circostanze che lo accompagnano, sebbene inerenti alla persona, qual è il rapporto di sangue o la premeditazione; sicchè il complice di parricidio o di omicidio premeditato partecipa a queste qualifiche per necessità, dacchè senza di esso il delitto sarebbe stato diverso. Soggiunse di avere sviluppato un tale dubbio, non già per aderire a siffatta teoria, ch'egli anzi ha sempre combattuto anche avanti la Cassazione di Torino, ma per dedurre che il paragrafo aggiunto non servirebbe a impedire quella dottrina e potrebbe prestarsi persino a farla credere confermata.

In vista di ciò il CONFORTI propose, ed il prof. CARRARA accettò, la soppressione dell'aggiunta. La Commissione poi incaricò la Sotto-Commissione di studiare una frase esprimente il concetto non potersi estendere ai complici le aggravanti della parentela e della premeditazione; ritenuta, ove non riesca, come soppressa l'aggiunta.

Nella seduta del 19 febbraio 1867 (2) il prof. CARRARA disse di aver preso in nuovo esame l'articolo relativo all'effetto delle circostanze personali sui complici. E poichè il motivo pel quale la Commissione, sulle osservazioni del prof. MANCINI, aveva soppresso il paragrafo, ch'egli aveva proposto, e con cui le circostanze personali erano parificate alle materiali, quando avessero servito di mezzo al delitto, consisteva nel dubbio che si avesse a ritenere estesa ai complici la circostanza della premeditazione, egli chiede che si ristabilisca il paragrafo, solo colla riserva di introdurre nel Codice (nel Capo dell'omicidio e della lesione) un articolo con cui si dichiari non essere estensibile ai complici la aggravante della premeditazione.

---

(1) Verbale n. 35 nel vol. I dell'opera *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Verbale n. 37 nel vol. I dell'opera *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

La Commissione incaricò la Sotto-Commissione di occuparsi di questa proposta.

Nel Progetto 18 luglio 1867 della Prima Commissione fu poi adottato l'articolo seguente:

Art. **64.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del delitto, non possono estendersi agli altri autori o complici del delitto medesimo.

Riveduto questo Progetto dalla stessa Commissione, ne fu composto un altro *come testo definitivo*, che è poi quello del 17 maggio 1868, in cui fu compreso l'articolo 61 testualmente conforme all'articolo 64 del Progetto 18 luglio 1867; solo che alla parola *delitto* si sostituì la parola *reato*.

Periodo Secondo. *Progetto 15 aprile 1870.* — La Seconda Commissione osservò come questo articolo si riferisca ad una questione gravissima, sulla quale si sono tenute lungamente divise la dottrina e la giurisprudenza italiana. Però venne nell'avviso che il principio adottato dai compilatori del progetto sia troppo assoluto, ed esternò il timore, che, nella pratica, non sempre possa rispondere ai criteri naturali della umana responsabilità. È vero da un canto, che gli aggravamenti della imputabilità desunti dai rapporti e dalle qualità personali di un agente hanno fondamento nella evidenza di una immoralità che si aggiunge al reato, la quale essendo tutta ed esclusivamente propria di quell'agente, non potrebbe, senza ingiustizia, essere estesa ad aggravare la responsabilità dei coagenti e complici che non si trovano in quelle condizioni personali; che pertanto se la legge colpisce tutti ad un modo, porterebbe un aumento di pena anche dove la ragione non vede un aumento corrispondente di immoralità e di perversità; le quali cose poi, per ragioni contrarie, si intendono anche nei casi di circostanze attenuanti personali. Sono per altro da distinguere le circostanze personali ad un agente, per le quali si modifica o si elimina la sua responsabilità, senza che venga mutato il carattere delittuoso del fatto, quali sono l'età, la recidiva, lo stato di mente, dalle circostanze personali ad un agente, le quali, per così dire, si immedesimano nel reato e ne alterano la sostanza, come sono i rapporti di servizio nel furto domestico, o il rapporto di parentela nel parricidio. In quest'ultima ipotesi, colui che si associa, per commettere il reato, ad una persona che si trova nella preaccennata condizione, concorre col fatto e con la volontà a far propria la gravità inerente non solo al reato in sè stesso, ma eziandio alle circostanze che

lo aggravano od attenuano, benchè nascenti da attributi o qualità a lui estranee. Il quale aggravamento della sua imputabilità è, in tale ipotesi, condizionato però alla conoscenza che il colpevole avesse di quella qualità personale del suo coagente, dalla quale viene la caratteristica del reato. Per queste considerazioni opinò doversi scegliere un giusto mezzo fra le due opposte sentenze, ciascuna delle quali spinge un principio di verità a troppo estreme conclusioni ugualmente discordanti dalla nozione fondamentale della responsabilità penale; ed a questo effetto propose di aggiungere all'articolo 61 del Progetto 17 maggio 1868 un paragrafo così formulato:

§ 2. La stessa norma si applica anche quando le dette qualità personali, sì permanenti che accidentali di taluno degli autori o complici, facciano mutare la natura del reato, se gli altri autori o complici non ne hanno avuto conoscenza nel momento della loro azione o cooperazione (1).

L'articolo 61 del Progetto 17 maggio 1868 prese, nel Progetto 15 aprile 1870, il numero 62.

Periodo Terzo. *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1863.* — Il Ministro DE FALCO inserì su tale proposito in questo suo progetto l'articolo seguente:

ART. **73.** Le circostanze e le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori, correi o complici del reato, non si estendono agli altri autori, correi o complici del reato medesimo.

38. — **Periodo Quarto.** *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.* — Il Ministro VIGLIANI propose nel suo progetto 24 febbraio 1874 l'articolo seguente:

ART. **78.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, eccettochè si tratti di circostanza o qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che ne avevano conoscenza.

E nella relazione accompagnante il progetto, così si espresse:

« Il concorso o la cooperazione di più persone a commettere un reato porge occasione a sottili disquisizioni e dispute circa la imputabilità di alcune circostanze o aggravanti o attenuanti

---

(1) Verbale n. 14 nel vol. II dell'opera *Il progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

della pena, che accompagnano l'azione criminosa. Codeste circostanze possono essere di due specie, *personali* o *materiali.* Sono *personali* la minorità, un vincolo di parentela colla vittima del reato, la qualità di pubblico uffiziale, la domesticità, ed altre tali attinenti alla persona del delinquente; sono *materiali* o *reali* quelle..... Ora codeste circostanze saranno esse poste a carico od a benefizio di tutti i partecipanti del reato, oppure di quei soli ai quali, o per ragione di persona o per la materiale loro esecuzione nel commettere il reato, si riferiscono? È questo l'intricato problema conosciuto nella dottrina sotto il nome di *comunicabilità* del diverso grado di imputazione dall'uno all'altro dei coautori o complici di uno stesso reato..... Ormai non si dubita più nè nella scuola, nè nella giurisprudenza italiana, che non si comunichi dall'uno all'altro dei correi o dei complici il *grado del dolo;* dacchè questo è sempre individuale, ed ognuno risponde in faccia alla legge secondo il grado e lo stato della intenzione che lo mosse a partecipare al delitto; e nemmeno si dubita che le qualità, o permanenti o accidentali, che sono inerenti alla persona di alcuno dei correi o dei complici non nuociano nè giovino ai correi o complici, i quali non si trovano nella stessa posizione giuridica, imperocchè esse modificano sì in favore o in aggravio la responsabilità di quegli in cui occorre la qualità, ma lasciano intatta la imputazione degli altri. Come la qualità, così le sue conseguenze non eccedono in massima la persona.

« Ma due punti importanti di dottrina costituiscono sempre in questa materia soggetto di controversia; ed il progetto li risolve nel modo che è apparso più conforme alla scienza e alla giustizia.

« Si è disputato e si disputa, se la qualità personale sia *comunicabile,* quando per essa si muta *il titolo del reato.*

« Vi è una opinione più rigorosa, la quale in questo caso tiene l'affermativa, semprechè la qualità personale, propria di uno degli agenti, fosse *conosciuta* dagli altri. Laonde, dato che due scellerati commettano un omicidio, ed uno di loro sia figlio dell'ucciso e l'altro avesse *scienza* di siffatta qualità, dovrebbero amendue, secondo questa opinione, rispondere di *parricidio.* Ma su ciò si è seguitato la dottrina più mite, che fu quella accolta dai compilatori del Primo Progetto e che già aveva ricevuto sanzione legislativa nell'art. 105 del decreto luogotenenziale del 1861 per le provincie napoletane; la qual dottrina trova gran fondamento di ragione nella considerazione, che la qualità particolare di uno degli autori o dei complici, comunque possa per avventura influire pel titolo del reato, è però sempre una qualità

tutta personale e sua propria, e che il nesso fra i correi ed i complici, tolto il punto della rispettiva loro responsabilità, non può derivare dalle loro personali qualità, ma sibbene dal fatto violatore della legge a cui tutti parteciparono. L'aiutare un figlio a dar morte a suo padre, se può sembrare moralmente reato più grave che l'aiutare l'uccisione di un estraneo, non è mai crimine così orrendo come quello del figlio stesso che toglie la vita a chi gliela diede. Tra l'uno e l'altro dei due esecutori evvi una grande differenza che il senso intimo di ognuno sente e misura.

« L'altro punto di disputa, dove il progetto stà coi più severi, è quello in cui la qualità personale di uno dei correi o di uno dei complici, oltre all'essere circostanza aggravante per lui, abbia servito *come mezzo* ad agevolare il delitto che fu voluto o commesso nell'interesse di tutti. Un ribaldo, per aprirsi la via al ricco forziere di un uomo danaroso, si associa nel reo disegno un domestico di lui, che ha libero l'accesso alla casa ove si vuol penetrare e rubare, e coll'aiuto del domestico arriva a consumare il furto divisato. In questo caso, per verità, è chiara la ragione della *comunicabilità* anco della qualità personale a tutti i partecipanti, imperocchè quando le qualità personali di uno servono *di mezzo* al delitto commesso nell'interesse di tutti, aquistano in certo modo un carattere *reale;* nè è da ammettersi che gli altri abbiano a profittare di questo mezzo per commettere il reato senza subire la pena che al reato, aggravato pel concorso di quel mezzo, sono minacciati dalla legge. Il furto, nel caso configurato, sarà punito per tutti come furto domestico ».

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.*

In seno della Commissione del Sanato, era stato sollevato il dubbio, come espose il relatore sen. Borsani, che quest'articolo spinga troppo oltre il rigore, applicando al complice l'aggravamento di pena derivante dalle circostanze o qualità personali inerenti alla persona di un altro complice o dell'autore del reato. La Commissione però, considerando che l'articolo si riferisce alle circostanze e qualità che hanno servito a facilitare la esecuzione del reato ed erano conosciute dal complice, approvò il testo ministeriale. È notevole che il relatore Borsani faceva parte, anzi era presidente della Commissione, che formulò il progetto 15 aprile 1870 (*Periodo Secondo*) diametralmente opposto in siffatta questione al progetto Vigliani.

Nella tornata del 3 marzo 1875 la Camera Alta discusse l'art. 78 del progetto Vigliani. Il Sen. De Filippo propose di sopprimere la fine, dalle parole: *eccettochè si tratti, ecc.*

Il Sen. TECCHIO propose di sostituire alle parole: *che ne avevano conoscenza,* le altre: *che avevano conoscenza della circostanza o qualità aggravante.*

Il Sen. DE FALCO propose un emendamento sostanzialmente eguale all'articolo 73 del suo progetto 30 giugno 1863 (*Periodo Terzo*).

La Commissione accettò la sola sostituzione proposta dal Sen. TECCHIO. Il Sen. DE FILIPPO ritirò la sua proposta; l'emendamento DE FALCO fu respinto; il Senato approvò l'articolo 78 colle parole sostituite dal Sen. TECCHIO.

Il Sen. PESCATORE propose un'aggiunta così concepita:

Tuttavia se la circostanza inerente alla persona di uno degli autori o dei complici aggrava, in riguardo a questi, la criminalità stessa del fatto, la pena ordinaria del reato, detrattane la circostanza personale, non potrà mai applicarsi nel grado minimo agli altri colpevoli, che conoscevano quella circostanza.

Esempio: se uno degli omicidi è figlio dell'ucciso, i coautori e complici che conoscevano questa circostanza, sono di certo *ausiliari* nel parricidio. Contra: la qualità o la circostanza della recidività, che concorra in uno dei rei, non aggravano la criminalità stessa del fatto.

La Commissione non accettò l'aggiunta.

Il Sen. PESCATORE insistè ed a schiarimento della questione così si espresse:

« Trattasi del concorso di più persone che vanno ad assalire un altro individuo; fra gli assalitori vi è il coniuge o un fratello dello stesso assalito; la qualità di coniuge o di fratello è la circostanza aggravante di cui parla l'articolo. Non si ha riguardo, nel modo come è redatto l'articolo, per gli estranei alla circostanza aggravante; essa aggrava la pena ordinaria, unicamente riguardo a colui che ha la qualità. E il principio io l'adotto, ma osservo che gli estranei, i quali si associarono al coniuge o al fratello per assalire il coniuge o il fratello, sono certamente complici del delitto più grave del coniuge o del fratello, e non mi pare che si debba assolutamente lasciare senza riguardo alcuno questa circostanza di complicità nella maggior gravità del delitto delle persone qualificate. Io credo adunque che il progetto avrebbe fatto bene ad adoperare una sua formula che adopera in più d'un caso, non già da accomunare a tutti gli estranei la maggior pena dovuta alle persone qualificate; no; ma, almeno nella pena ordinaria che si attribuisce agli estranei, io desidero stabilire che non sarà mai applicato il grado minimo, per tenere in qualche conto una circostanza

che non può andare affatto inosservata agli occhi della giustizia. Altro è unirsi ad estranei per battere una persona, ed altro è associarsi al fratello od al coniuge della stessa persona. Un maggiore reato c'è; e quindi una maggiore soddisfazione è richiesta dalla giustizia. Non punite tutti costoro come se fossero coniuge o fratello, ma non applicate all'estraneo il minimo della pena ordinaria ».

Il Rel. BORSANI convenne in massima con l'on. preopinante, ma osservò « che questo è uno degli apprezzamenti da lasciarsi al criterio del magistrato, il quale saprà bene proporzionare la misura della pena al grado di immoralità spiegata di vari offensori, in mezzo ai quali siasi trovato pure il fratello della persona offesa. La quale immoralità sarebbe diversa nel caso, per esempio, in cui fosse il fratello quello che si unì agli assalitori nella zuffa, e nel caso in cui costoro invece fossero accorsi in aiuto di lui già impegnato nella lotta. Questi apprezzamenti li può fare il giudice e non conviene introdurli nella legge con precetti assoluti. La Commissione quindi ritiene che questa disposizione sarebbe affatto oziosa e la respinge ».

Il Sen. PESCATORE soggiunse che in più luoghi nel corso del Progetto si è adoperata la stessa formula che egli desidera venga approvata: *Non sarà la pena applicata nel grado minimo*. Certamente anche in quei casi il giudice può spaziare fra il massimo ed il minimo; ma presentandosi una ragione evidente di giustizia per cui importi avvertire il giudice che non debba discendere al minimo, come se quella ragione speciale di giustizia non esistesse, il progetto ministeriale lo fa. « Quindi io propongo — egli disse — di porre anche qui questa limitazione. E poi, l'on. Relatore della Commissione sà che la questione, se le conseguenze delle circostanze personali aggravanti la pena per le persone qualificate debbasi estendere anche alle persone non qualificate, fu già da lungo tempo dibattuta fra gli scrittori, i quali sopra di essa non sono tutti della stessa opinione; perchè gli estranei, le persone non qualificate, sono complici nel reato specialmente commesso dalle persone qualificate. C'è dunque una diversità di opinioni. Il progetto ha sciolta la questione, e l'ha sciolta nel senso il più mite. Io lodo anche la mitezza delle pene che è il principio predominante nel progetto; ma non fino al punto di stabilire in modo assoluto che la circostanza aggravante, che pesa sulla persona qualificata, si debba proprio ritenere come se non esistesse; quasichè il fatto di colui che non ha ribrezzo di associarsi alla persona del coniuge non sia menomamente più grave del fatto di colui che si associa a un estraneo. Si dica

pure che la circostanza aggravante non si estende all'altra persona; non si aggravi la pena ordinaria; ma tuttavia, essendovi evidentemente una maggiore reità anche degli estranei, in questo caso la legge interdica almeno al giudice, che spazia tra il massimo e il minimo, di discendere sino al minimo della pena, e sia reso così un omaggio alla coscienza ».

Il Commissario governativo Senatore EULA osservò che l'onorevole PESCATORE ha riconosciuto giusto il principio da cui è partito il Governo avendo detto che le circostanze inerenti alla persona di taluni fra gli autori o complici non devono influire ad aggravare la pena rispetto agli altri che hanno concorso a commettere il reato. Se non che mentre esso ha riconosciuto in massima il principio, lo ha combattuto in fatto, imperocchè dopo avere ammesso che per le circostanze personali non devesi far luogo ad aggravamento, ha proposto un'aggiunta secondo la quale la pena deve essere aggravata.

« Io domando — continua — se in tutto questo vi è coerenza, e se vuolsi essere coerenti, non può e non deve ammettersi accrescimento nè parziale nè totale, perchè secondo il principio ammesso, le circostanze meramente personali non devono esercitare nè in tutto nè in parte influenza alcuna sulla pena. Ammetto io pure che sono possibili casi nei quali la circostanza aggravante, sebbene rifletta la persona di uno soltanto fra gli autori, rende intrinsecamente maggiore la reità degli altri, e concedo ben volentieri che quello supposto dall' on. PESCATORE possa comprendersi in tale novero. Ma sostengo ad un tempo esservene molti altri nei quali ciò non avviene; e che per conseguenza il volere, colla disposizione generale proposta dall'onorevole PESCATORE, obbligare i Magistrati a tenerne sempre conto nel fissare la pena rispetto a tutti gli autori e complici, il fare loro divieto di applicarla nel grado minimo, non è, secondo il mio avviso, conforme a giustizia.

« Mi valgo del caso medesimo che l'on. PESCATORE ha supposto, quello di due individui che percuotono un terzo, l'uno dei quali sia figlio o coniuge del percosso. Invece di immaginare, come ha fatto l'on. PESCATORE, che il colpevole estraneo alla famiglia della parte lesa abbia eccitato il coniuge od il figlio di questa ad unirsi con lui per offendere, nel qual caso io ravviso una reità maggiore anche rispetto a lui, suppongo che siansi trovati uniti nell'offesa accidentalmente; che sia sorta fra loro una rissa; ed allora io domando se in questo caso sarebbe giusto aggravare la pena anche per colui che non è congiunto od affine dell'offeso ».

L'aggiunta proposta dall'onorevole PESCATORE non fu approvata.

Periodo Sesto. *Progetto* MANCINI 25 *novembre* 1876. — La Commissione eletta dal Ministro MANCINI discusse la questione nella seduta del 4 giugno 1876. Il Senatore Commissario De FALCO propose di modificare l'articolo 78 dello schema senatoriale nel senso che le circostanze *personali* non siano mai comunicabili ai complici.

La Commissione non fu concorde nel principio, ma finì col deliberare che secondo la proposta del Senatore DE FALCO si modifichi la disposizione dell'articolo 78 arrestandosi alla parola *medesimo;* e soggiungendo: « *Se la circostanza o qualità personale abbia servito a facilitare la esecuzione del reato, agli autori o complici, che scientemente ne profittarono, non sarà mai applicato il minimo della pena* (1) ».

Osservazioni della Magistratura ed altri Corpi.

La Corte d'Appello di Brescia opinò di preferire « il testo approvato dal Senato per due ragioni: anzitutto perchè, nel caso preveduto dall'articolo 78, la qualità o le circostanze inerenti alla persona di uno degli autori conosciute dagli altri autori o complici che ne hanno profittato per commettere il reato, investono tutto il fatto, e non si trova motivo che giustifichi per costoro una disuguaglianza di pena; anzi può darsi all'incontro che non si trovi giusto che i coautori o complici, che profittarono della qualità e circostanze inerenti alla persona di qualcuno degli autori per commettere il reato, debbano godere delle diminuzioni di pena a costui accordate dalla legge; e in secondo luogo perchè in non pochi casi (rispetto agli autori) vi sarebbe incertezza sulla applicazione della pena ».

La Corte d'Appello di Catanzaro osservò che « quando la circostanza o la qualità inerente alla persona serve a facilitare la consumazione del reato, essa dovrebbe valere per gli effetti della responsabilità penale nè più nè meno che qualunque circostanza materiale. Di vero; senza il concorso del domestico nel furto, non si sarebbe adoperata la scalata o la chiave falsa. Laonde l'aggravamento della pena dev'essere applicato a tutti i compartecipanti al reato ».

Alla Corte d'Appello di Genova non sembrò « ammissibile

---

(1) Verbale n. 7 — *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1876.

quella specie di transazione che la Commissione ha creduto di dover stabilire in ordine alla pena rispetto agli autori o complici che profittarono scientemente della circostanza o qualità personale, la quale abbia servito a facilitare il reato. O si crede che, in questo caso, la circostanza o qualità personale si comunichi, e allora non vi è ragione per cui non si debba applicare anche all'autore o complice sciente lo stesso aumento di pena; o ciò non si crede, ed allora non può ammettersi la disposizione che vieta di applicare il minimo ».

La Corte d'Appello di Palermo considerò che « le ultime parole di questo articolo potrebbero, nella applicazione, far sorgere il dubbio, se il minimo debba riferirsi alla pena del reato qualificato dalla circostanza personale, ovvero a quella del reato spoglio della qualità aggravante personale. A togliere ogni dubbiezza possibile non sarebbe forse inopportuno aggiungere: *dovuto al reato indipendentemente dalla circostanza o qualità personale* ».

La Facoltà di Giurisprudenza di Catania opinò doversi tenere « in considerazione la qualità personale che costituisce un elemento essenziale del reato nella sua specie: in tal caso la qualità personale dovrebbe comunicarsi a tutti i partecipanti, che ne abbiano avuto conoscenza nel momento dell'azione costitutiva della loro reità, per essere soggetti alla pena stessa corrispondente al reato ».

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina esternò l'avviso che « dovrebbero essere comunicabili ai complici non solo le circostanze e qualità personali che facilitano la esecuzione del reato, ma anche quelle che danno la essenza al reato; come per esempio, nel reato di adulterio, di diserzione, di falso commesso dal pubblico funzionario, e simili, nei quali reati la qualità personale di coniugato, militare, pubblico uffiziale, rendano possibile l'adulterio, la diserzione, il falso in atto pubblico; e quindi dopo le parole: *a facilitare la esecuzione del reato*, si dovrebbero aggiungere queste altre: *o ne costituisca l'essenza.*

« Non è poi sufficientemente dimostrato perchè agli autori o complici di un reato i quali scientemente profittino della qualità personale facilitante o costituente il reato, non debba mai essere applicabile il *minimo* della pena. È pericoloso introdurre qui una specie di eccezione, che potrebbe essere cagione di dubbi e di arbitri, alle norme generali per la punibilità dei complici stabilite nell' articolo 77.

In conseguenza propose la seguente compilazione dell'articolo 78:

« Le circostanze e le qualità inerenti alle persone, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, salvo che le suddette circostanze o qualità abbiano servito a facilitare la esecuzione del reato o ne costituiscano la essenza, sempre quando gli altri autori o complici ne ebbero scienza nel momento dell'azione o cooperazione costitutiva della loro reità ».

Il Ministro MANCINI così si espresse nella Relazione colla quale accompagnò il Primo Libro del Codice penale alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre 1876:

« Tra più persone che concorrono alla stessa violazione di legge penale può trovarsi un diverso grado nella rispettiva loro imputabilità, o perchè sia diverso il grado del dolo, ossia della intenzione criminosa che li spinge a delinquere, o perchè siano diverse le loro qualità e condizioni personali.

« La prima ipotesi può configurarsi nel caso di due che abbiano concorso allo stesso omicidio, uno dei quali abbia commesso la uccisione con animo freddo e premeditato, e l'altro sia sopraggiunto nell'atto della consumazione e vi abbia efficacemente cooperato per moto improvviso d'animo, suscitato o da simpatia verso l'aggressore o da antipatia verso l'aggredito.

« L'altra ipotesi si configura quando fra più partecipanti allo stesso omicidio vi fosse, per esempio, un figlio dell'ucciso; o fra più partecipanti allo stesso furto vi fosse un servo del derubato.

« Quanto alla prima ipotesi, vale a dire alla *diversità di dolo* tra più concorrenti al reato medesimo, una dottrina, della quale non è dato ormai più disconoscere nè la verità, nè la giustizia, insegna e ritiene, *che ciascheduno deve o in più o in meno rispondere del reato secondo la quantità del dolo che in lui si riscontra:* ciò che viene espresso nella formola scientifica, *che il grado del dolo da partecipe a partecipe non si comunica mai.*

« E sebbene esista pur troppo una dottrina infelice e funesta la quale professa la massima contraria, e che per giustificare la comunicabilità della premeditazione a chi non premeditò, si fonda sull'assurdo concetto essere quella *una circostanza reale*, tuttavia questa non è e non fu mai la dottrina italiana, ed è gloria della italiana magistratura che tutte le nostre Corti Supreme, attenendosi ai principî della scienza ed ai santi precetti della giustizia, abbiano sempre affermato essere la premeditazione circostanza essenzialmente personale ed incomunicabile, e perciò non esservi alcuna ripugnanza ad ammettere che fra più partecipanti allo stesso omicidio alcuno abbia agito con premeditazione ed altri per moto improvviso d'animo

« Più grave e delicata è la disputa che sorse fra gli scrittori sulla comunicazione della imputabilità nella seconda ipotesi, quando cioè la disparità fra i partecipi non dipenda dal *diverso grado di dolo*, ma dalle *diverse loro qualità* o *circostanze personali*.

« Taluni opinarono su questo proposito, che la qualità personale di un partecipe, per la quale si approva la imputazione, dovesse nuocere a tutti gli altri, quando per essa si immutava il titolo del reato. Perciò si disse che se, a cagion di esempio, tra più partecipi allo stesso omicidio v'era un figlio, tutti dovessero essere imputati come parricidi, perchè in questo caso per la qualità personale di uno dei colpevoli il titolo di omicidio si mutava in parricidio. Ma in verità questo argomento non ha alcun valore, dove si consideri che il *nome* dei reati è una mera accidentalità, la quale non può punto influire sulle condizioni e sul grado di imputabilità dei delinquenti, e che l'essenza dei fatti criminosi non istà nel nome attribuito ai medesimi dai criminalisti e dai Codici penali, ma sibbene nelle condizioni materiali che costituiscono l'azione, e negli effetti dannosi che rappresentano la violazione della legge penale.

« Altri dissero che quando la *circostanza personale* di uno dei partecipi, consistente nella violazione di uno speciale dovere, sia conosciuta dagli altri, che così consentono essi pure in quella violazione, non sembra giusto che la medesima debba, rispetto a loro, rimanere impunita. Ma senza disconoscere il valore di questa seconda ragione, è però manifesto che la medesima non ha tale e tanta virtù, da modificare il principio che le relazioni personali di uno degli autori o complici del reato, di fronte al subbietto passivo, rimangono sempre *una qualità, tutta personale e sua propria*, e che il nesso fra più partecipanti, sotto l'aspetto della rispettiva loro responsabilità, non può mai derivare dalle loro qualità personali, ma sibbene dal fatto violatore della legge, a cui tutti partecipano. Certo chi scientemente aiuta un figlio ad uccidere il padre mostra una perversità più grave di chi partecipa alla uccisione di persona che sia estranea a tutti i colpevoli, e i Tribunali potranno tener conto di questa maggiore perversità nella quantità della pena, che applicheranno all'omicida entro il rispettivo grado. Ma il punire l'estraneo come parricida, e parificarlo nel castigo al figlio scellerato, che toglie la vita all'autore dei suoi giorni, sarebbe tale esorbitanza che non può trovare l'assentimento di chichessia.

« Oltre di che è da considerarsi come siffatta conclusione sia suggerita da un criterio tutto di giustizia, che è quello di mantenere su questo proposito una parità di trattamento fra i

casi nei quali la qualità o circostanza personale *aggrava*, e i casi nei quali la medesima *esclude* o *diminuisce*, per alcuno dei partecipi, la imputazione. Ed invero, come si insegna e si ritiene che, se fra i partecipi ve ne sia alcuno, a prò del quale per ragioni personali non possa procedersi o debba essere diminuita la pena, gli altri che non si trovano nella stessa condizione non possono nè debbono godere di siffatta diminuzione; così vuole giustizia, che se fra i partecipi ve ne sia alcuno, il quale per ragioni personali meriti una pena più grave, questo aggravamento non debba estendersi agli altri, in cui le stesse ragioni personali non concorrono.

« In un solo caso si potrebbe dubitare di questa teoria, e se ne è dubitato anche da illustri scrittori che la propugnano, e questo caso è, quando la qualità personale di uno dei partecipi abbia servito di *mezzo* al reato. Questo avverrebbe, a modo di esempio, quando più ladri fossero riusciti ad entrare nella casa, dove fu commesso il furto, perchè il servo del derubato, col quale essi avevano concertato il maleficio, profittando della comodità del servizio, avesse loro aperto la porta. In questa ipotesi si è creduto, per l'opinione di alcuni scrittori ed anche per l'autorità di alcuni Tribunali, che tutti i correi o complici debbano rispondere di furto aggravato *di domesticità* o *famulato*, quasichè la qualità personale di uno dei colpevoli, che serve di *mezzo* al reato commesso nell'interesse di tutti, diventi una qualità *reale*. Però anche in questo caso, ed in altri consimili che potrebbero figurarsi, sembra che non sia da abbandonarsi, senza pericolo, il principio giuridico della *non comunicabilità dell'aggravamento dipendente dalle qualità personali di uno degli autori o complici del reato*, e che basti aumentare la repressione, solo togliendo il benefizio del minimo grado della pena, per quelli autori o complici che, senza avere la qualità personale aggravante, ne profittarono per commettere il reato ».

Informato alle teorie di sopra esposte, il Mancini, nel suo Progetto 25 novembre 1876, pose l'articolo 75, sostanzialmente conforme a quello della Commissione da lui nominata.

Art. **75.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti od accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. Se la circostanza o qualità personale abbia servito a facilitare la esecuzione del reato, non sarà mai applicato il minimo della pena agli autori o complici che scientemente ne profittarono ».

Periodo Settimo. *Progetto della Camera dei Deputati 7 di-*

cembre 1877 — La Camera dei Deputati, nella tornata del 2 dicembre 1877, approvò l'articolo del Progetto MANCINI senza discussione, che nel Progetto 7 dicembre 1877 è il 68.

Periodo Ottavo. *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Ministro ZANARDELLI formulò la teorica di che si tratta nell'articolo seguente:

ART. **61.** Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno fra coloro che hanno concorso a commettere il delitto, non si estendono agli altri; ma a questi non è mai applicato il minimo della pena, se profittarono della circostanza o qualità personale altrui che ha servito a facilitare la esecuzione del delitto.

E nella Relazione si limitò a scrivere « che le disposizioni sulla partecipazione sono informate ai principii di una giusta e congrua responsabilità, e secondo le più eque esigenze di una soddisfacente repressione ».

Periodo Nono. *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883.* — Il Guardasigilli SAVELLI in questo suo Progetto, nell'articolo 61 trascrisse testualmente la formula del Ministro ZANARDELLI.

Periodo Decimo. *Emendamenti* PESSINA *febbraio 1885.* — Quest'articolo 61 non fu oggetto di alcun emendamento per parte dell'on. PESSINA, attuale Guardasigilli.

39. — GIURISPRUDENZA PRATICA — CIRCA L'ELEMENTO MORALE NEL PARRICIDIO.

I. Il parricidio è l'omicidio volontario dei genitori e perciò il verdetto dei giurati sul parricidio non è completo, se non contiene tutti gli estremi dell'omicidio volontario, tra i quali è essenziale la volontà di uccidere (Corte di Cassazione di Torino, 6 giugno 1867 — Ric. Correggia, Est. Barbaroux — *Annali di Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 208).

II. A costituire il parricidio occorre la intenzione di uccidere, ossia l'omicidio volontario dei genitori. Perciò non costituiscono parricidio e non sono punibili colla morte minacciata a questo misfatto le percosse e le ferite volontarie sulla persona del padre, dal quale sia derivata la sua morte entro i quaranta giorni (Corte di Cassazione di Napoli, 6 aprile 1870 — Ric. Alò, Est. Narici — *Annali di Giurisprudenza italiana*, anno 1870, I, 2, 102. — Id. 18 agosto 1871 — Ric. Antonelli — *Raccolta* BETTINI, XXIII, 1, 609).

III. Come nell'omicidio volontario, così nel parricidio è estremo essenziale la intenzione di uccidere. Questo estremo trovasi espresso nella questione, con cui i giurati furono chiamati a rispondere « se l'accusato è colpevole di parricidio per avere . . . . . ucciso volontariamente il proprio padre (Corte di Cassazione

di Firenze, 31 gennaio 1874 — Ric. Toffolini, Est. Nicolai — *Annali di Giurisprudenza italiana*, anno 1874, I, 2, 65).

40. — La paternità è elemento costitutivo del parricidio?

I. Sebbene l' omicidio volontario dei genitori sia qualificato parricidio, tuttavia la qualità di figlio nell'accusato è una circostanza aggravante del crimine e deve essere proposta in questione separata (Corte di Cassazione di Torino, 8 gennaio 1869 — Ric. Cornati, Est. Siotto Pintor — *Annali di Giurispr. italiana*, anno 1869, I, 2, 40).

II. Secondo il disposto dell' articolo 523 del Codice penale sardo, l' omicidio volontario commesso sulla persona dei genitori costituisce il reato di parricidio. Laonde sebbene non sia vietato al Presidente di proporre prima la questione sull' omicidio volontario e poi la questione se l'ucciso fosse genitore dell'omicida, tuttavia non v' ha vizio di complessità, se nella stessa questione si riuniscano tutti gli elementi che costituiscono il delitto di parricidio (Corte di Cassazione di Napoli, 2 agosto 1869, Ric. Andreasi, Est. Talamo; *Annali di Giurisprudenza ital.*, anno 1869, I, 2, 298 — Cassazione di Firenze, 31 gennaio 1874, Ric. Toffoli; *Raccolta* Bettini, XXVI, 326; *Annali di Giurisprudenza italiana*, VIII, 1, 65) (1).

III. In accusa di parricidio bene si può nella questione sul fatto principale specificare in persona dell' accusato la qualità di figlio della persona uccisa, quando sia quella una qualità per nessun modo disputata (Corte di Cassazione di Napoli 22 novembre 1872 — *Gazzetta di Napoli*, XXV, 587) (2).

Dacchè per questa sentenza il vincolo del sangue, nel parricidio, *può* essere compreso nella questione sul fatto principale, deve di necessità dedursi che la Suprema Magistratura napoletana ritiene *costitutiva* e non *aggravante* codesta circostanza, poichè altrimenti, sotto pena di censura per *complessità*, non vi potrebbe essere contenuta.

IV. La qualità di padre nell' ucciso è bene inclusa nella questione di parricidio (Cassazione di Napoli, 4 agosto 1879 — Ric. Michienzi, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 101).

V. Tanto nel caso di omicidio volontario commesso con intenzione di uccidere sulla persona di un ascendente, quanto in quello di semplice ferimento volontario seguito da morte, i rapporti di filiazione esistenti fra l'uccisore e l' ucciso devono essere considerati quale circostanza costitutiva di entrambi detti reati, la quale conseguentemente può, sia nell'uno che nell'altro caso, essere compresa nel quesito principale senza incorrere nel vizio di complessità (Cassazione di

---

(1) La Cassazione di Firenze, che, come vedremo a suo luogo, ritiene circostanze costitutive nell'assassinio, la premeditazione, la prodizione e l'aguato, si dimostra coerente giudicando il vincolo di sangue elemento costitutivo del parricidio.

(2) Non sono indicate le Parti e l' Estensore.

Torino, 17 giugno 1881 — Ric. Seira, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, pag. 230) (1).

41. — IL VINCOLO DI SANGUE È UNA CIRCOSTANZA DI FATTO; ONDE DEVE ESSERE AFFERMATA DAL GIURÌ.

I. La questione sui vincoli di sangue tra l'uccisore e l'ucciso è questione di fatto da risolversi dai giurati (Cassazione di Napoli, 14 maggio 1870 — Ric. Ventura, Est. Marvasi — *Annali di Giurispr. italiana*, anno 1870, I, 2, 307).

II. Nel reato di parricidio, la qualità di padre nell'ucciso, è estremo integrante del crimine, la cui affermazione deve essere domandata al giurì (Cassazione di Firenze, 3 febbraio 1877 — Ric. Mattiuzzo e Tamiel, Est. Coppi — *Temi Veneta*, anno 1877, pag. 190).

III. La circostanza aggravante che l'ucciso era padre dell'accusato, deve formare oggetto dei quesiti ai giurati, affinchè la Corte possa, in caso di verdetto affermativo, applicare la pena stabilita pel parricidio. Commette un eccesso di giurisdizione la Corte, che applica la pena del parricidio, quando non fu proposta la questione ai giurati, se l'ucciso era padre dell'accusato (Cassazione di Napoli, 19 novembre 1880 — Ric. Licursi e Petta, Est. Ciollaro — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, pag. 6).

42. — LA LEGITTIMITÀ DEL VINCOLO DEL SANGUE NEL PARRICIDIO È QUESTIONE DI DIRITTO — SULLA PENA.

I. Sebbene in causa di parricidio la questione sulla legittimità dell'ucciso, come questione di diritto vada decisa dalla Corte d'Assise, tuttavia, quando per errore la sia stata dai giurati, se poi la Corte vi abbia essa stessa deliberato indipendentemente dal giurì, quel giudizio dei giurati, perchè superfluo, non invalida la sentenza (Cassazione di Palermo, 3 dicembre 1868 — Ric. Santoro — *Legge*, IX, I, 758).

II. Elemento costitutivo del reato di parricidio è l'essere l'uccisore figlio legittimo o legittimamente riconosciuto dall'ucciso. È indispensabile in conseguenza che sia esaminata la questione della filiazione. Codesta questione, essendo di diritto, deve essere esaminata dalla Corte d'Assise, anche quando, erroneamente sottoposta ai giurati, vi sia sopra di essa una risposta del giurì. La Corte d'Assise viola la legge, se, data dal giurì la risposta sulla filiazione, prende a base della condanna codesta risposta, senza discutere essa stessa la questione (Cassazione di Palermo, 3 giugno 1869 — Ric. Blanda — *Raccolta* BETTINI, XXI, I, 387).

---

(1) Così la Cassazione di Torino è in contraddizione con sè medesima, perchè nella Sentenza dianzi riportata al n. 1 ha giudicato il contrario. Come vedremo a suo tempo, la prelodata Cassazione ritiene aggravanti e non costitutive del misfatto d'assassinio le circostanze della premeditazione, della prodizione e dell'aguato.

Che il vincolo del sangue sia elemento costitutivo del parricidio fu giudicato anche dalla Cassazione di Palermo. Così la Sentenza 3 giugno 1869, qui sotto riportata al n. II del n. 42.

III. L'omicidio volontario e la qualità di figlio o discendente nell'uccisore in relazione all'ucciso sono due estremi di fatto che debbono essere dichiarati nel verdetto dei giurati. La questione sulla filiazione può talvolta, oltre gli elementi di fatto, contenere degli elementi giuridici; e allora, lasciati i primi alla competenza dei giurati, i secondi debbono costituire soggetto dell'apprezzamento della Corte d'Assise (Cassazione di Torino, 8 gennaio 1869 — Ric. Cornati, Est. Siotto Pintor — *Annali di Giurispr. ital.*, anno 1869, I, 2, 40).

IV. È questione di diritto il decidere se la vittima dell'omicidio fosse legittima moglie dell'accusato. Tuttavia una simile affermazione per parte dei giurati non pregiudica la regolarità del giudizio, le quante volte ai certificati dello stato civile si appoggi la sentenza (Cassazione di Napoli, 4 agosto 1884 — Ric. Buonasera, Est. Galatioto — *Riv. penale*, XXI, 240).

Sulla pena:

Il ferimento del proprio fratello seguito da morte entro i quaranta giorni è *punito* a senso dell'articolo 534 n. 4 Codice penale (*per le provincie napoletane*) (Cassazione di Napoli, 16 giugno 1884 — Ric. Managò, Est. Ciollaro — *Legge*, anno 1885, I, 499).

Il giudicato si basa alla considerazione che quando l'articolo 541 del Codice penale eguaglia le ferite con morte all'omicidio e le punisce di conformità; e quando l'articolo 534 n. 4 prescrive che l'omicidio sul fratello in secondo grado và punito coi lavori forzati a vita « è disconoscere e violare il cennato articolo 534 se si viene nella conclusione che la ferita volontaria, donde la morte del germano, vada punita con venti anni di lavori forzati come l'omicidio volontario in persona di qualsiasi estraneo. La violazione poi è tanto più flagrante inquantochè non solo cancella il comando così nettamente espresso dal legislatore, ma cancella altresì un principio di alta morale insito ai prepotenti vincoli di famiglia, quello cioè di riguardare sempre più grave un ferimento, che ponga a morte il proprio germano, anzichè un estraneo qualsiasi ».

La giurisprudenza della stessa Corte fu oscillante. Con sentenze degli anni 1869, 1870, 1871 aveva deciso in senso contrario. Ma la massima contenuta nella sentenza or accennata aveva già affermato nelle sue decisioni 10 marzo 1876 in causa Cariello, 15 gennaio 1877 in causa Olivieri, e 9 febbraio 1877 in causa Olivieri, alle quali si riferiscono i motivi della sentenza suavvertita.

43. — PROPOSTE NEL PARRICIDIO ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, COME LA PREMEDITAZIONE, ECC., SE QUESTE SONO INCOMPLETE, IL VERDETTO È VIZIATO?

I. Quand'anche nelle circostanze aggravanti della premeditazione e dell'aguato nel parricidio, vi fosse qualche vizio nelle questioni ai giurati, ciò non influi-

rebbe ad invalidare il verdetto, poichè quel reato, anche quando non costituisca assassinio, va punito con la morte (Cassazione di Palermo, 3 dicembre 1868 — Ric. Santoro — *Legge*, IX, 1, 758).

Dal che si deve dedurre che il Supremo Magistrato di Palermo ritenga superflue le questioni, poichè altrimenti avrebbe deciso che debbono essere sottoposte in modo completo; come ha d'altronde deciso la Cassazione di Torino colla seguente sentenza:

II. Quantunque il parricidio sia punito con la morte, anche non commesso con premeditazione o con prodizione, per altro, una volta poste ai giurati separate questioni sopra quelle due circostanze, fà di mestieri proporle nei veri termini e con le condizioni stabilite dalla legge (Cassazione di Firenze, 31 gennaio 1874 — Ric. Toffolini, Est. Nicolai — *Annali di Giurispr. italiana*, a. 1874, I, 2, 65).

CAPITOLO SECONDO.

Dell'omicidio volontario sulla persona di un pubblico ufficiale, di un agente della pubblica forza o di altra persona specialmente protetta dalla legge.

SOMMARIO.

44. *Lavori preparatori sul nuovo Codice Penale.*
45. *Diritto positivo patrio.*
46. *Legislazione comparata.*
47. *Osservazione generale.*
48. *Osservazione sulla classificazione di questo reato.*
49. *Caratteri del reato.*
50. *Intenzione di uccidere.*
51. *Qualità della persona.*
52. *Dolo determinato.*
53. *Scienza nell'agente.*
54. *Nell'esercizio od a causa delle funzioni.*
55. *Opinioni e lavori in materia di ribellione o resistenza, dei compilatori del nuovo Codice Penale.*
56. *Sommesso mio avviso in proposito.*
57. *Questioni ai giurati.*
58. *Interpretazione dell'art.* 143 *del Codice Penale Toscano in tema di resistenza.*
59. *Interpretazione dell'art.* 144 *dello stesso in tema di violenza pubblica.*
60. *Questioni ai giurati nell'omicidio aggravato dalla resistenza o ribellione.*
61. *Giurisprudenza pratica sugli articoli* 143 *e* 144 *del Codice Toscano in tema di resistenza e pubblica violenza.*

62. *Interpretazione dell'art.* 533 *n.* 4 *del Codice Penale Sardo: prima ipotesi.*
63. *Giurisprudenza pratica sulla ribellione.*
64. « *Sugli estremi della ribellione.*
65. « *Sulle domande ai giurati in tema di ribellione.*
66. « *La ribellione non è reato politico.*
67. « *Questione ove manchi la intenzione di uccidere nell'omicidio in ribellione.*
68. « *È ammissibile la provocazione?*
69. « *È ammissibile la incolputa tutela? Il tentativo?*
70. « *Compartecipanti.*
71. *Seconda ipotesi del Codice Penale Sardo: articolo* 265.
72. *Persone particolarmente protette dalla legge — Diritto positivo — Giurisprudenza pratica.*
73. « *Sulla differenza fra la ribellione e la violenza.*
74. « *Se si possa applicare la minorante dell'art.* 267 *del Codice Sardo.*
75. *Ultima ipotesi dell'art.* 533 *n.* 4 *del Codice Sardo — Conseguenza delle violenze usate.*
76. *Giurisprudenza pratica sull'articolo* 533 *n.* 4 *del Codice Sardo.*

44. — Altro omicidio volontario qualificato per le qualità personali della vittima, è quello in cui al soggetto passivo è concessa dalla legge una particolare protezione o pel suo grado sociale o per altre ragioni.

Non v'ha accordo su questo speciale reato; nè dello stesso avviso, circa la sua collocazione fra i misfatti contro la vita, sono i Codici ora in vigore presso di noi, nè i Codici stranieri, nè le varie Commissioni compilatrici del nuovo Codice penale, come mi fo a dimostrare.

Comincierò dall'esaminare i lavori preparatorî pel nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto* (17 maggio 1868) *della Prima Commissione.* — La Sotto-Commissione della Prima Commissione Ministeriale non aveva fatto in proposito alcuna proposta. Il primo indizio di questo misfatto apparve negli articoli 282 lett. *e,* e 284 lett. *d,* del Progetto definitivo 17 maggio 1868 della Prima Commissione. L'articolo 282 lett. *e,* minaccia l'ergastolo a colui che commette un omicidio « *in persona di un pubblico uffiziale od agente della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni o per ragione delle medesime.* L'articolo 284 lett. *d,* punisce *colla reclusione per anni venticinque l'omicidio volontario quando è commesso sopra un testimonio o perito, per ragione della testimonianza o perizia.*

Periodo Secondo: *Progetto* (15 aprile 1870) *della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione nella seduta del 2 gen-

naio 1870 (1) prese in esame la disposizione dell' articolo 282 lett. *e,* e considerò potersi per la loro diversa importanza separare le due ipotesi che vi si contengono, conservando in questo articolo l'omicidio *commesso a causa delle funzioni*, e rimandando fra i casi puniti colla reclusione a vita quello commesso *nell'esercizio delle funzioni e non a causa di esse.* La legge per tutelare la indipendenza dei pubblici funzionari, e in generale di coloro che espongono la loro vita per farla eseguire e rispettare, deve a loro sicurezza personale punire con la maggior pena chiunque attenti alla loro integrità personale a causa dell'ufficio che esercitano. In questo caso non potendo la tutela del funzionario considerarsi indipendentemente dagli atti che egli compie nell'esercizio delle sue funzioni, la legge deve accordargliela, anche quando egli non occupi più l'ufficio; tanto più che limitato alle sole funzioni ch'egli esercita attualmente si volgerebbe in amara derisione. La giurisprudenza a questo proposito, ha generalmente ritenuto che l'aggravamento della pena per le offese fatte al pubblico funzionario, a causa delle sue funzioni, si applica anche quando queste siano cessate; ma ciò non toglie che sia utile una aperta dichiarazione della legge, al fine di escludere ogni dubbio ed incertezza. Quanto poi alla ipotesi di un omicidio di un pubblico uffiziale commesso mentre esercita le sue funzioni, ma non a causa di esse, la Commissione osservò che, o il reato è premeditato, ed è già punito di morte; o è semplicemente volontario, e non rimane che aggravare la pena a cagione del rispetto dovuto alle funzioni in attività di esercizio. In questo caso pertanto essa ritenne che il reato sia abbastanza punito colla reclusione a vita non essendovi una ragione sufficiente di accordare maggiore sicurezza al pubblico funzionario che viene offeso per motivi meramente privati. Per tutto questo deliberò che la ipotesi della lettera *e* di questo articolo si limiti all'*omicidio commesso in persona di un pubblico uffiziale od agente della forza pubblica a causa delle sue funzioni attuali o cessate;* e che dell'omicidio commesso sui medesimi, *nell'esercizio delle funzioni*, ma *non a causa* di esse, si porti insieme cogli altri che sono puniti con la reclusione a vita.

E così la prima ipotesi, colla sanzione della pena capitale, comprese nell'articolo 332 lettera *e,* e la seconda, colla pena della reclusione a vita, nell'articolo 334 lettera *c,* del Progetto 15 aprile 1870. Alla lettera *d,* dello stesso articolo 334, e colla

---

(1) Verbale 48, volume II dell'opera: *Il progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

stessa sanzione, incluse la ipotesi dell'omicidio commesso *in persona di un testimonio o perito, per causa della testimonianza o perizia.*

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO (30 giugno 1873). — Il Guardasigilli DE FALCO nel suo Progetto 30 giugno 1873 inserì l'articolo seguente:

ART. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

4° Quando è commesso in persona di un pubblico uffiziale od agente della forza pubblica nell'esercizio o per causa delle sue funzioni attuali o cessate.

5° È commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI (24 febbraio 1874). — Il Ministro VIGLIANI nel Progetto 24 febbraio 1874 così dispose sull'argomento:

ART. **366.** . . . . § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni.

. . . . . .

2° Quando è commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia.

. . . . . .

ART. **367.** L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1° Quando è commesso sopra un pubblico uffiziale, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse;

. . . . . .

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio* (25 maggio 1875). — La Commissione del Senato mantenne le disposizioni dello schema del VIGLIANI circa il testimonio e il perito; ma al pubblico uffiziale ed all'agente della pubblica forza aggiunse il giurato. Sul quale proposito così si espresse il Relatore BORSANI:

« E quasi taceremmo della figura del *giurato* introdotto nel num. 1 dell'articolo 367 fra quelle dei pubblici uffiziali e degli agenti della pubblica forza, perchè è evidente che era stata omessa nel testo per dimenticanza; nè si potrebbe ora vedervi il subbietto di un emendamento ».

Nella tornata del 15 aprile 1875 il Senato approvò senza discussione l'articolo 366 del Governo, nella parte di che si tratta.

Sull'articolo 367 n. 1 oltre l'aggiunta della Commissione vi fu il seguente emendamento proposto dal Senatore TECCHIO:

« L'omicidio volontario è punito con la reclusione da venti a venticinque anni:

1° Quando è commesso sopra un pubblico uffiziale, un membro di un corpo politico od amministrativo, un giurato, o un agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse.

Il Senatore DE FILIPPO propose di aggiungere alla fine del primo numero le parole: *attuali o cessate.*

Il Sen. EULA, Commissario Regio, accettò in nome del Governo l'emendamento della Commissione e l'aggiunta delle parole *attuali o cessate;* respinse l'emendamento del Senatore TECCHIO. E nei sensi del Commissario Regio fu approvato l'articolo.

Così nello schema Senatorio 25 maggio 1875 gli articoli rimasero formulati nel modo seguente:

ART. **373.** . . . . . § 2, n. 2 (*identico all'articolo* 366 § 2, *n.* 2 *dello schema* VIGLIANI).

ART. **374.** L'omicidio volontario è punito coll'ergastolo:

1° Quando è commesso sopra un pubblico uffiziale, un giurato od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, *attuali o cessate.*

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto Commissario Sen. DE FALCO propose di punire codesto omicidio *col massimo della reclusione,* come l'infanticidio, il veneficio ecc., invece che coll'ergastolo.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sulla proposta della Sotto-Commissione.

La Corte d'Appello di Venezia trovò inammissibile l'emendamento, perchè il massimo della reclusione nei gravissimi casi contemplati nell'articolo, è pena insufficiente.

Dello stesso avviso fu la Procura Generale di Messina, la quale osservò che lo scopo di restringere quanto più fosse possibile i casi dell'estremo supplizio, fece che nel Progetto fossero con l'articolo 374 puniti di ergastolo parecchi casi pei quali il Codice Sardo commina la morte. Se dovesse essere mutata la scala penale, e posto l'ergastolo in cima alla medesima, non dovrebbe per ciò solo essere ancor più diminuita la pena dell'ergastolo sancita dall'articolo 374. Mancherebbero invero le ragioni tutte speciali di far raro ed eccezionale quel terribile genere di pena. D'altronde a considerare nella loro essenza gli omicidî contemplati dall'articolo 374 del Progetto e quelli aggiunti dal Sen. DE FALCO, bisogna riconoscere che la premeditazione vi è quasi sempre insita come nell'infanticidio non commesso per cagion d'onore, nell'omicidio che si è fatto servire di mezzo alla esecuzione di altro reato, nel veneficio, nell'omicidio con aguato

o prodizione; ovvero il *danno sociale è gravissimo* come nel caso di omicidio commesso in persona di pubblico ufficiale per ragione delle sue funzioni.

Lo stesso opinò il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli (1).

La Commissione MANCINI fuse in un solo i due articoli dello schema Senatorio e cancellò le parole *attuali o cessate*. Non fece alcun'altra modificazione.

Osservazioni delle Magistrature sulle proposte della Commissione.

La Corte d'Appello di Ancona e quella di Torino opinarono per la conservazione di queste parole nel fine di togliere ogni dubbiezza e controversia che potrebbe elevarsi in pratica, nel caso che il reato fosse commesso in odio delle funzioni già cessate.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883* — Il Ministro ZANARDELLI nel suo Progetto distinse l'omicidio in semplice, aggravato e qualificato. L'omicidio di cui si tratta lo collocò fra gli omicidî aggravati compresi nell'articolo 324, del tenore seguente:

ART. **324.** La pena stabilita nell'articolo precedente (*da ventuno a venticinque anni*) non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso:

. . . . . .

2° Sulla persona di un senatore, un deputato, un pubblico ufficiale, o di altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, ovvero di un arbitro, notaio, perito, interprete o testimone, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate.

E il proponente trovò tanto naturale e chiara la enumerazione di tante persone che nella relazione, in tutto il resto assai diffusa, si limitò a dire: « Le circostanze prevedute nei num. 1 e 2 dell'articolo 321 non hanno bisogno di commenti » (*Il numero uno comprende il parricidio improprio*).

Periodo Ottavo: *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883*. — Il SAVELLI nel suo Progetto 26 novembre 1883, art. 326 n. 2, conservò la formula dell'articolo 324 n. 2 dello ZANARDELLI, tolta però la parola *notaio*.

Periodo Nono: *Emendamenti* PESSINA *aprile 1885*. — Il Ministro PESSINA accettò, senza alcuna modificazione, nell'art. 343 del suo Progetto la formola dell'articolo 326 del Progetto SAVELLI.

---

(1) *Sunto delle Osservazioni ecc.*, Roma, Stamperia Reale, 1878.

In conclusione, le persone particolarmente protette dalla legge, in materia di omicidio, cominciarono, nei lavori preparatori del Codice penale, ad essere il pubblico ufficiale e l'agente della forza pubblica; a costoro si aggiunsero il testimonio ed il perito; poi vi si aggregò il giurato; e si terminò coll'estendere la protezione eziandio ai senatori, ai deputati, a ogni persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, agli arbitri ed agli interpreti. Si voleva fra tutti costoro anche il notaio, ma poi ne fu abbandonata l'idea.

45. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Il Codice penale toscano non contiene una speciale disposizione in proposito fra gli omicidi, e quindi fra i delitti contro la vita e la integrità personale; ma bensì se ne occupa nel titolo III *Dei delitti contro l'amministrazione dello Stato* Capo I: *Della resistenza, della pubblica violenza, del disprezzo e della usurpazione dell'autorità*. Infatti gli articoli 143 e 144 compresi in questo Capo sono così concepiti:

Art. **143.** § 1. Chiunque si oppone all'esecuzione delle leggi o degli ordini dell'autorità pubblica, usando violenza a persone incaricate d'uffizio, o per mandato speciale, di quella esecuzione, o da coloro, che, a richiesta di esse, le aiutano nell'esercizio del menzionato incarico; è punito come colpevole di resistenza, con la carcere da sei mesi a quattro anni.

§ 2. Per altro la resistenza si punisce con la casa di forza:

a) da tre a dodici anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

b) da dodici a venti anni, se produsse omicidio non premeditato.

Art. **144.** § 1. Chiunque usa violenza a persona rivestita di pubblica autorità, o mentre la detta persona esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o per semplice odio contro l'autorità, è punito, come colpevole di pubblica violenza, con la carcere da uno a sei anni.

§ 2. Per altro la pubblica violenza si punisce:

a) con la casa di forza da tre a sette anni, se produsse lesione personale leggiera;

b) con la medesima pena da sette a venti anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

c) con l'ergastolo, se produsse omicidio non premeditato (1).

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Il Codice sardo seguendo l'esempio del Codice Albertino 26 ot-

---

(1) All'ergastolo venne sostituita la casa di forza dai ventuno ai venticinque anni, in seguito alla abolizione della pena capitale.

tobre 1839, da cui deriva (1), regola la materia in questione nel modo seguente:

ART. **533.** L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

. . . . . .

4° Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione; o quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi preveduti negli articoli 203 e 265.

L'articolo 203 è compreso nel titolo che tratta *degli attentati alla libertà individuale,* fra cui l'arresto o il sequestro arbitrario, ed è così concepito:

ART. **203.** Qualora al detto individuo (*arbitrariamente arrestato o sequestrato*) siansi usate violenze di natura tale che costituiscano per sè un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

L'articolo 265 è compreso nel titolo dei reati *contro la pubblica amministrazione* e nella sezione che tratta *degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica.* La formula di esso è la seguente:

ART. **265.** Qualora le percosse, le violenze o le ferite o malattie ch'esse hanno cagionato, avessero di per sè stesse il carattere di reato punibile con pena criminale, se sono fatte contro le persone designate negli articoli 262 e 263 la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso sarà accresciuta di uno o di due gradi a seconda dei casi.

Le persone designate agli articoli 262 e 263 sono: il pubblico uffiziale dell' ordine giudiziario od amministrativo, od un giurato, un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, od a causa di esse.

Giusta poi il disposto dell'articolo 551, se l'omicidio fu commesso in caso di ribellione la pena inflitta a coloro che hanno personalmente commesso il reato sarà pure applicata ai capi, autori, istigatori o provocatori della ribellione, quand'anche non avessero avuto per iscopo diretto o principale di commettere il reato stesso; ma in questo caso, se gli autori dell'omicidio sono

---

(1) *Codice Albertino:* « Art. 581. È punito anche di morte l'omicidio volontario quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione alla giustizia, ancorchè solo tentato, o quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nei casi di cui gli articoli 231 e 241 ».

Gli articoli 231 e 241 sono sostanzialmente conformi agli articoli 203 e 265 del Codice Sardo; solo che fra le persone specialmente protette non è annoverato il giurato; e la ragione è ovvia, perchè la giuria era ignota nel periodo di assolutismo in cui si trovavano gli Stati Sardi quando fu pubblicato il Codice Albertino.

condannati alla morte, i capi, autori, istigatori o provocatori della ribellione sono condannati alla pena dei lavori forzati a vita.

46. — Legislazione comparata.

Il *Codice penale francese* (del 1810) nulla contiene in proposito fra i reati *contro le persone*. Ma nei misfatti *contro la cosa pubblica*, nel § 2, *oltraggi e violenze verso i depositari dell'autorità e della forza pubblica*, ha collocato il seguente:

Art. **233.** Se le percosse o le ferite furono fatte ad uno dei funzionari od agenti designati negli articoli 228 e 230, nell'esercizio, o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, con intenzione di dare la morte, il colpevole sarà punito di morte.

Le persone indicate negli articoli 228 e 230 sono: un magistrato nell'esercizio od in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; un uffiziale ministeriale, un agente della forza pubblica o un cittadino qualsiasi incaricato di un pubblico servizio « *mentre esercitano il loro ministero, od in questa occasione* ».

Nemmeno il *Codice penale austriaco* (27 maggio 1852) contiene una speciale disposizione fra gli omicidi quando venga tolta la vita a una delle persone surriferite.

Il § 81 prevede uno dei casi della pubblica violenza ed è così formulato:

§ **81.** *Terzo caso*. Quando taluno da sè solo od anche più uniti, ma senza ammutinamento si oppongono ad una delle persone indicate nel § 68, che stà adempiendo un incarico dell'autorità o le funzioni del suo uffizio o servizio, nell'intento di impedire tale adempimento con pericolosa minaccia, o con effettiva violenta manomissione benchè senz'armi e senza ferita; o commette una di queste azioni per estorcere una operazione d'ufficio, o la prestazione di un servizio.

Nel § 82 discorre circa la pena, che diventa maggiore se la pubblica violenza fu accompagnata da un danneggiamento o ferimento. Ma nessuna particolare disposizione ove segua omicidio. Onde è da dedursi che se il ferimento cagionò la morte dell'impiegato, vi abbia un concorso di azioni punibili, cioè una pubblica violenza ed un omicidio, od uccisione, secondo la diversa intenzione dell'autore; non mai uno speciale omicidio qualificato.

Le persone poi particolarmente designate dal § 68 sono: un giudice, una persona dell'autorità, un impiegato, un deputato (1), un incaricato od inserviente di un ufficio dello Stato o comunale,

(1) Il deputato comunale o politico, corrispondente al Sindaco.

una guardia civica, di finanza o militare, un gendarme, un impiegato boschivo, il personale di sorveglianza dei boschi, un individuo incaricato di sorvegliare le strade ferrate dello Stato o private, o di aver cura del movimento sulle medesime, o incaricato della custodia o dell'esercizio dei telegrafi dello Stato.

Dicasi altrettanto del *Codice penale di San Marino* (15 settembre 1865). Nessuna disposizione di legge fra gli omicidi volontari concernente l'omicidio di persone particolarmente protette. Nessuna disposizione inoltre riguardo al ferimento od alla morte avvenuta in occasione di una pubblica violenza.

Il *Codice penale belga* (8 giugno 1867) è nella stessa condizione; così pure lo *spagnuolo* del 30 agosto 1870, e quello di *Zurigo* 1° febbraio 1871.

Il *Codice penale germanico* (1° gennaio 1872) non contiene alcuna disposizione consimile a quella del Codice toscano o del francese; ma è conforme al Codice sardo nella ipotesi in cui avvenga la morte di una persona sequestrata, sebbene vi si discosti radicalmente quanto alla pena.

§ **239.** Chiunque dolosamente ed illegittimamente detiene una persona o in altro modo le toglie l'uso della libertà personale, è punito colla carcere.

. . . . . .

Se dalla privazione della libertà o del trattamento subito durante quella è stata cagionata la morte della persona sequestrata, deve decretarsi la casa di forza non al disotto di tre anni. Se esistono le circostanze attenuanti, si applica la carcere non al disotto di tre mesi.

Il *Codice penale ticinese* (25 gennaio 1873) così dispone:

Art. **281.** Sarà punito col quinto grado di reclusione (*da venti a ventiquattro anni*) l'omicidio volontario quando sia commesso:

. . . . . .

d) Sopra un testimone o perito a motivo della testimonianza o perizia, data o da darsi giudizialmente o sopra persone di pubblici funzionari, tranne gli indicati nell'articolo 288, lettera *e* (*vedi più sotto*) o agenti della autorità o della forza pubblica, di arbitri nell'esercizio delle rispettive funzioni o per causa delle medesime, o di avvocati per cagione dell'assistenza da essi prestata ai proprii clienti.

. . . . . .

Art. **288.** Il colpevole d'omicidio volontario si punisce colla reclusione perpetua:

. . . . . .

e) Se ha commesso l'omicidio in persona di un membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un giudice o giurato, di un membro dell' Istruzione giudiziaria o del pubblico ministero, nell'esercizio delle sue funzioni od a causa delle medesime.

Il *Codice penale di Ginevra* (21 ottobre 1874) non ha alcuna

disposizione nè fra gli omicidi volontari, nè fra i casi di ribellione o di violenza ad agenti della pubblica forza, che particolarmente si riferisca ad omicidi commessi sopra persone che abbiano una speciale protezione dalla legge.

Il *Codice penale olandese* (del 1875) così dispone:

Art. **317.** Chiunque intenzionalmente priva un altro della vita è, come colpevole di omicidio, punito colla prigionia non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

La pena della prigionia non minore di un anno nè maggiore di quindici anni, è applicata al colpevole, che commette il reato:

. . . . . .

3° Contro un pubblico ufficiale durante od a causa del legittimo esercizio delle sue funzioni.

Nell'articolo 92 indica quali siano pubblici uffiziali.

Art. **92.** Fra i pubblici ufficiali sono comprese tutte le persone elette in virtù di una prescrizione legale.

Fra i pubblici ufficiali e fra i giudici sono compresi anche gli arbitri.

Tutti coloro che appartengono alla forza armata sono pure considerati come pubblici ufficiali (1).

Il *Codice penale ungherese* (27 maggio 1878) è muto in proposito; nè di questo omicidio volontario qualificato si occupa trattando dei reati contro la vita, o delle violenze contro le autorità, contro i membri del *Reichstag* e contro i funzionari dell'autorità. Anzi, tenendo parola di quest'ultimo argomento (§§ 163 e 170) minaccia una determinata penalità, *in quanto non sia stato commesso un reato più gravemente punibile;* dal che si desume, che ove in caso di violenze contro autorità o funzionari dell'autorità sia avvenuto un omicidio, vi si debbano applicare le norme comuni.

47. — Dall'esame fatto nei numeri precedenti si rileva che o dell'omicidio volontario di persone specialmente protette dalla legge, non si vuol fare un reato speciale compreso fra i misfatti contro la vita, nè un reato speciale compreso fra altri misfatti. Così la pensarono i Sotto-Commissari della Prima Commissione nella compilazione del nuovo Codice penale, ed i Codici penali di San Marino, belga, spagnuolo, di Zurigo, di Ginevra ed ungherese (2);

---

(1) Il Codice penale olandese ha una rubrica molto opportuna, nella quale si dà il significato di talune espressioni che si incontrano in esso. Fra queste v'ha la parola *pubblico uffiziale;* e l'articolo 92 fa parte di cotesta rubrica.

(2) Il Pessina ed il Carrara non parlano di questo speciale omicidio, come reato fra quelli che attentano alla vita. La dottrina francese è dello stesso avviso.

o questo omicidio volontario si comprese nella categoria dei reati di pubblica violenza e contro persone dell'autorità. Così i Codici toscano, francese ed austriaco;

o fu collocato fra i reati contro la libertà individuale, come fà il Codice per l'Impero germanico;

o se collocato fra i misfatti contro la vita, lo si riferì in pari tempo ad altre classi, come alla classe delle violenze contro persone dell'autorità o legittimamente incaricate di un pubblico servizio, e alla classe degli attentati alla libertà individuale. Così il Codice penale Sardo;

o finalmente fu collocato esclusivamente nella classe dei misfatti contro la vita; al quale sistema si attennero le diverse Commissioni compilatrici del nuovo Codice penale, ed i Codici penali pel Cantone Ticino ed olandese.

48. — Non può contestarsi che l'agente di un omicidio volontario commesso sopra una determinata persona, specialmente protetta dalla legge o pel suo grado sociale, o per le particolari funzioni che esercita, dimostri un *dolo* maggiore di colui che toglie la vita ad un individuo che non si trovi in codesta condizione. Se ne è maggiore il dolo, maggiore ne deve essere la responsabilità e maggiore la pena; onde io non posso accogliere la teorica di coloro i quali non ammettono una distinzione fra i due omicidi. Potrà soltanto discutersi sulla classe, in cui collocare siffatti omicidi, se fra i reati che attentano alla vita od altri; ed a questo riguardo dovrà considerarsi la intensità del diritto aggredito. In altra mia pubblicazione mi son trovato d'accordo sia colla dottrina, sia con talune legislazioni nel collocare il duello fra i reati *contro la pubblica autorità*, perchè, anche se avviene omicidio, il diritto aggredito non è il diritto che ha ognuno alla esistenza, bensì il diritto della società di pretendere che nessuno si faccia giustizia da sè, diritto prevalente sull'altro perchè interessa tutto il corpo sociale, e non l'individuo (1). Si faccia altrettanto circa l'omicidio di cui stò trattando. O questo omicidio succede in occasione di una pubblica violenza o sopra persone dell'autorità od incaricate di un pubblico servizio: e siccome il diritto prevalente non è il diritto dell'individuo alla esistenza, ma un diritto che interessa tutto il corpo sociale, il diritto cioè che ha la società alla osservanza ed alla esecuzione delle leggi e degli ordini che emanano da essa; e dovrà essere col-

(1) *Il Duello nella dottrina e nella giurisprudenza*, Parte I, Cap. III, pag. 49 e seg. — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1884.

locato nella classe che tratta dei reati offendenti cotesto diritto, come fanno i Codici penali toscano, francese ed austriaco. O avviene in occasione di sequestro di persona e sopra persona che non sia specialmente protetta dalla legge; e siccome in questo caso due sono i diritti aggrediti, cioè il diritto alla libertà individuale, ed il diritto all'esistenza, ambedue interessanti il soggetto passivo, dovrà guardarsi al diritto offeso prevalente. Il diritto offeso prevalente è senza dubbio, in questo caso, il diritto all' esistenza. Onde codesto omicidio dovrebbe essere collocato esclusivamente fra i reati che attentano alla vita. È per ciò che non potrei accogliere la teorica del Codice penale per l'Impero germanico, che lo colloca fra i reati che attentano alla libertà personale.

Il Codice penale sardo si attiene ad un sistema eclettico; e pur classificando cotesti omicidi fra i reati che attentano alla vita, si riferisce agli omicidi derivanti da violenze contro persone od agenti dell' autorità o contro persone sequestrate; sistema che nella pratica applicazione potrebbe forse essere pericoloso per l'indole diversa dei diritti aggrediti.

Esaminiamo i caratteri essenziali di questi speciali omicidi a seconda della loro classificazione.

49. — I caratteri dell'omicidio volontario qualificato per la qualità della vittima particolarmente protetta dalla legge, quando sia classificato fra i misfatti contro la vita, sono:

La intenzione di uccidere;

la qualità della persona;

il dolo determinato di togliere la vita a cotesta particolare persona;

la scienza nell'agente della qualità della persona;

che l'omicidio avvenga mentre il soggetto passivo è nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse.

50. — INTENZIONE DI UCCIDERE.

Posti cotesti omicidi nella categoria degli omicidi volontari qualificati, la intenzione di uccidere è una necessità logica, poichè, sebbene qualificato, non degenera dalla natura intrinseca dell' omicidio *volontario*. Non v' ha omicidio volontario, se l'agente nell'atto in cui porta la mano sul soggetto passivo non abbia l' intenzione di togliergli la vita; dunque, quando nel portare la mano contro una persona dell'autorità od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, manchi di questa intenzione, o il suo dolo di proposito sia difettoso, non potrà

parlarsi di omicidio volontario qualificato. Perciò la ferita susseguita da morte, *uccisione* secondo il sistema austriaco, in cui difetta il requisito della intenzione, quand'anche commessa sopra una persona dell'autorità od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, non potrà essere punita alla stregua degli omicidi volontari qualificati da tale circostanza.

51. — QUALITÀ DELLA PERSONA.

Secondo elemento di questo particolare omicidio si è che il soggetto passivo sia una delle persone specialmente designate dalla legge. Infatti la legge vuol coprire colla sua particolare protezione determinate persone, per tutelarne la dignità e, colla tutela della dignità loro, conservare il prestigio a sè medesima.

Il Ministro ZANARDELLI, come ho notato più sopra (n. 44), ha creduto di procedere nel suo Progetto ad una enumerazione di persone particolarmente protette dalla legge. Secondo il mio modo di vedere, sarebbe senza dubbio stata preferibile una formola concettosa e comprensiva. E il successore di lui, onor. SAVELLI, avrebbe dovuto escogitare cotesta formola anzichè limitarsi alla esclusione della persona del *notaio* dalle persone anzidette.

Le persone specialmente protette debbono essere o un pubblico uffiziale, o un agente della pubblica forza, od altra persona *legittimamente* incaricata di un pubblico servizio.

Come corollari di questa premessa si dovrebbe stabilire:

Che trattandosi di un pubblico uffiziale o di un agente della pubblica forza, il carattere, per così dire, ufficiale di questa persona dovesse essere esattamente constatato;

che trattandosi di persona incaricata di un pubblico servizio, questo pubblico servizio dovesse essere del pari esattamente constatato, sia nella sua origine *legittima*, sia nel suo carattere *estrinseco*, sia nel suo carattere *intrinseco*, cioè di servizio *pubblico*.

Quando il soggetto passivo dell'omicidio non avesse il carattere di pubblico uffiziale o di agente della pubblica forza; o, trattandosi di persona incaricata di un pubblico servizio, questo servizio non fosse nè *pubblico*, nè *legittimo*, o nell'esercitarlo fossero poste in obblio le forme dalle quali deve essere accompagnato, cesserebbero coteste persone d'essere coperte dalla protezione della legge?

Ardua questione, che tratterò a fondo più sotto (n. 54).

52. — DOLO DETERMINATO.

Necessaria conseguenza del secondo elemento dianzi esposto

si è che l'agente quando porta la mano sulla vittima non solo abbia intenzione di ucciderla, ma abbia altresì la intenzione di togliere la vita non ad un privato cittadino, ma ad una persona particolarmente coperta dalla protezione della legge, sia perchè frazione della pubblica autorità, sia perchè incaricata legittimamente di un pubblico servizio. È un omicidio che per la qualità del soggetto passivo diventa complesso; onde l'agente quando lo commette deve avere la coscienza di aggredire due speciali diritti, cioè il diritto che ciascheduno individuo ha all'esistenza, ed il diritto che ha la società al rispetto delle persone che agiscono in suo nome, od esauriscono un incarico che ad esse ha affidato per via dei suoi rappresentanti.

53. — Scienza nell'agente.

Non basta che l'agente abbia avuto intenzione di uccidere; non basta che il soggetto passivo sia una persona particolarmente protetta dalla legge; è necessario altresì, affinchè possa imputarsi la consumazione dell'omicidio in esame, che l'agente, quando porta la mano sulla vittima, *sappia* che essa era una persona della autorità od altra incaricata di un pubblico servizio. È questo un corollario del dolo speciale, terzo elemento dell'omicidio volontario qualificato per la qualità della persona. Nè potrebbe essere diversamente. La legge accorda una speciale protezione a coteste persone, unicamente perchè ravvisa in esse altrettante persone che la rappresentano, e che si trovano nella posizione di far rispettare un ordine da lei emanato.

L'agente dell'omicidio è più gravemente imputabile perchè oltre alla uccisione di una persona ha fatto sfregio all'autorità, di cui la persona uccisa era parte o pel suo grado o pel servizio che faceva eseguire. Ma se questo agente, quando portava la mano sulla vittima, ignorava che questa avesse un tale carattere, non può essergli imputato un *secondo* dolo, che non aveva, e che pur era *voluto* dalla legge.

54. — Nell'esercizio od a causa delle funzioni.

Come ho narrato altrove (n. 44), la Seconda Commissione ministeriale per la compilazione del nuovo Codice aveva posto una distinzione fra l'omicidio commesso su persona dell'autorità che *fosse nell'esercizio delle sue funzioni*, e l'omicidio commesso su persona a *causa dell'esercizio delle sue funzioni;* e contro quest'ultimo minacciava una pena inferiore alla pena minacciata all'altro. Le Commissioni che si successero fecero scomparire la

distinzione, d'altronde rigettata dal diritto positivo; e secondo il mio modo di vedere, rigettata giustamente, perchè troppo sottile, e perchè sostanzialmente identico il diritto aggredito e il dolo dell' agente.

È adunque necessario perchè sussista questo speciale omicidio che esso avvenga quando il soggetto passivo si trova nell'esercizio delle sue funzioni di persona dell'autorità o di altra persona incaricata di un pubblico servizio, o per causa dell'esercizio di queste funzioni.

Sorse la questione se quando l'esercizio delle funzioni sia *illegittimo* possa del pari imputarsi all'agente un omicidio volontario qualificato, questione in cui si compenetra l'altra, se di omicidio volontario qualificato sia pure imputato colui che uccide taluno il quale non abbia il carattere di pubblico uffiziale o di agente della pubblica forza, o se persona incaricata di un pubblico servizio, questo servizio o non sia esercitato nelle forme dovute, o non sia *legittimo*, nè *pubblico*.

La questione si presentò in materia di ribellione e fu decisa in opposto senso.

Fu giudicato essere « condizione sotto intesa del reato di ribellione che il colpevole abbia *scienza* della qualità delle persone cui trovasi a fronte e della *legalità* delle loro operazioni. La dichiarazione di reità importa affermazione di codesto elemento (Cassazione di Napoli 11 gennaio 1871, Ric. Passariello — *Raccolta* BETTINI, XXIII, 1, 61; *Gazz. di Napoli*, XXIII, 602).

« La resistenza agli agenti della pubblica forza — così la Corte di Cassazione di Palermo — può essere giustificata quando l'agente trascende in eccessi di potere e violi manifestamente la legge o la individuale libertà dei cittadini. Però, dove l'ingiustizia del procedimento dell'agente della pubblica forza non sia evidente, o si tratti soltanto di irregolarità di forme, la resistenza opposta sotto colore che l'atto è ingiusto non è scusabile (Sentenza 28 ottobre 1871, Ric. P. M. in causa Sorrenti — *Annali della Giur. Ital.*, VI, 1, 92; *Legge*, XII, 356; *Gazz. di Genova*, XXIV, 1, 380 — Nello stesso senso si hanno le sentenze 10 luglio 1871 della Cassazione di Napoli, Ric. D'Amico, Est. Narici — *Annali Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 109 — 18 novembre 1875 della Cassazione di Palermo, Ric. Falco, Est. Ferro — *Foro Ital.*, 1876, II, 59).

La stessa Corte di Palermo con sentenza 22 luglio 1878, Ric. Cattaneo, ha giudicato « che l'agente della forza pubblica che provoca non può considerarsi nell'esercizio delle sue funzioni (*Circolo Giuridico*, IX, 120).

E la Suprema Corte di Napoli: « a costituire il reato di resistenza alla pubblica autorità è necessario che l'atto per cui l'uffiziale pubblico procede sia legittimo nella sostanza e nella forma. Tale legittimità si presume; ma la presunzione non sussiste quando l'atto sia manifestamente arbitrario o mancante delle forme che lo rendono legale. Imputati di ribellione i proprietari di un fondo, per avere con violenza resistito alla guardia municipale che per ordine verbale del Sindaco vi si era recata nel fine di far espurgare il condotto portante l'acqua sorgiva dal fondo in una vasca di uso pubblico, ma da più anni ostruito ed interrato, è mestieri preliminarmente indagare se il Sindaco, giusta la legge comunale, avesse avuto la potestà di emanare l'ordine. Ritenuta la illegittimità dello stesso, occorre inoltre esaminare se la guardia municipale si fosse trovata in condizioni da non comprendere l'arbitrarietà (Sentenza 5 luglio 1882, Ric. Maglio ed altri, Est. Narici — *Riv. penale*, XVII, 64; *Legge*, anno 1883, II, 134, 135).

Fu altresì giudicato che le persone alle quali è dato un pubblico incarico devono avere quei caratteri speciali, che sono voluti dalla legge, perchè l'incarico possa essere esercitato; per esempio, il giuramento in una guardia campestre; e che l'incarico provenga da una autorità che abbia il diritto di affidarlo. In questo senso, in materia di ribellione, fu deciso dalla Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 28 giugno 1880, Ric. Machella (*Raccolta* Bettini, XXXII, 1040; *Foro Italiano*, V, 172).

Al contrario così giudicò la Cassazione di Firenze:

1° La provocazione ed il contegno illegittimo degli agenti della pubblica forza può attenuare ma non perimere la imputabilità del reato di resistenza (ribellione) (Sentenza 12 febbraio 1868, Ric. Romiti, Est. Pasqui — *Annali Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 87).

2° La illegalità dell'atto che diede motivo al reato di che all'articolo 257 del Codice penale Sardo, non è di per sè circostanza dirimente (Sentenza id., 25 giugno 1884, Ric. Piccoli, Tavian, Carlet, ed altri, Est. Banti — *Riv. penale,* XXI, 93).

Il Poggi (1) ed il Carmignani (2) insegnarono che in ogni caso, tranne che al privato per l'illegittimo operato degli agenti della pubblica forza sovrastasse un danno irreparabile, la resistenza è vietata, e che il cittadino deve sempre ubbidire, salvo il diritto di chiedere ai Tribunali la giusta repressione dell'abuso commesso. In questo concetto andò sempre l'antica giurispru-

---

(1) *Elem. jurisp. crim.*, lib. II, § 91.
(2) *Jurisp. crim. elem.*, lib. III, tit. *De eximitione et resistentia.*

denza toscana; ma, in seguito, la Rota Criminale di Firenze mutò la massima, e mossa dal nobile amore di tutelare in ogni maniera la libertà personale e la inviolabilità del domicilio, dichiarò e giudicò che gli agenti della pubblica forza, i quali non avevano mandato di agire o non agivano nelle forme prescritte dalla legge erano da considerarsi come *privati;* e che non poteva perciò qualificarsi per *resistenza* la opposizione, anco violenta, che venisse loro fatta dal cittadino. E in questo nuovo concetto la Rota persistè: ma la Cassazione toscana ritornò colla sentenza anzidetta, alla giurisprudenza antica.

Anche nella pratica francese si sollevò — sempre in materia di ribellione — la medesima questione; e così scrive il DALLOZ:

« Che cosa dovrebbe decidersi se fosse provato in fatto che il rappresentante della pubblica autorità commettesse un eccesso di potere, quando incontrò una opposizione accompagnata da violenze? La irregolarità delle forme impiegate dagli agenti della autorità, o le illegalità dell'ordine di cui sono portatori, distruggono la ribellione? Su questa grave questione vi fu una completa scissura fra la Corte Suprema ed un grande numero di Corti imperiali. Il principio di tutte le sentenze pronunciate su questo argomento dalla Corte di Cassazione, si è *che l'articolo 209 non subordina la sua applicazione alla maggiore o minore regolarità degli ordini emanati dall'autorità per far agire la forza pubblica, nè alla maggiore o minore regolarità delle forme, con cui gli uffiziali ministeriali possono procedere; e che se ciascun cittadino fosse autorizzato a costituirsi giudice degli atti emanati dall' autorità, verrebbe a stabilirsi un sistema sovversivo dell'ordine pubblico.* Molte Corti imperiali hanno invece ammesso il principio che la resistenza anche con vie di fatto a un atto illegale deve essere considerata come un caso di legittima difesa..... » (1).

Fra gli autori francesi vi ha la stessa scissura. Il BOURGUIGNON (2) accoglie la dottrina della Corte Suprema; tuttavia distingue il caso in cui gli agenti della forza pubblica agiscano senza un ordine emanato dall'autorità, e quello in cui gli ordini esistano realmente e siano anche esibiti. La resistenza a lui pare legittima soltanto nel primo caso.

Il CARNOT commentando lo stesso articolo (3), abbraccia la dottrina della Corte d'Appello.

---

(1) *Répertoire,* V° *Rébellion* n. 37, 39.
(2) *Dictionnaire raisonné* etc., sur l'art. 209 Cod. pén.
(3) *Commentaire sur le Cod. pén.* etc., sur l'art. 209.

Al Dalloz (1) sembrano troppo assoluti questi due sistemi; « ma è difficilissimo — egli soggiunge — di determinare il punto preciso in cui la resistenza agli atti dell'autorità cessa di essere un crimine o un delitto, e può essere scusabile in ragione della illegalità dei vizi di forma, da cui possono essere affetti ».

È da osservarsi che il diritto di resistere agli agenti della forza pubblica, quando eccedono i limiti dei loro poteri, diritto che secondo la massima della Corte di Cassazione francese sarebbe sovversivo di ogni ordine pubblico, risale ai tempi più remoti. La legge lo consacrava in termini formali: *ut etiam si officiales ausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus, a facienda injuria arceantur* (2). Accursio estende questa regola persino agli ufficiali del principe: *quod etiam principis officialibus resistetur si excedant in suo ufficio* (3). I dottori insegnavano senza esitazione la stessa dottrina. Farinaccio dopo avere posto come massima l'obbedienza agli ordini della giustizia, introduce immediatamente una eccezione pel caso in cui il giudice od i suoi ufficiali sorpassino i limiti delle loro funzioni: *nam tunc licite et impune illis resisti posse*. E questo diritto di resistenza lo eleva anzi ad obbligo: *privatus non solum impune est resistere officiali, cum aliquid facit contra jura, imo quod punitur si non resistit* (4).

Grozio dà la ragione di questo diritto di resistenza. L'uso della forza, secondo questo autore, è ingiusto soltanto quando attenta al diritto; ma diviene lecito quando non fa che respingere un attacco (5). E Barbeyrac commentando Grozio scrive: « Non si può ammettere che un particolare siasi impegnato od abbia dovuto impegnarsi necessariamente a tutto soffrire per opera dei suoi superiori senza mai alla forza opporre la forza. Se ciò fosse, la condizione di coloro che entrano a formar parte di qualche società, sarebbe, senza contrasto, più sciagurata che per lo innanzi, e nulla li obbligherebbe a spogliarli di questa libertà materiale, di cui ciascuno è tanto geloso ».

« È il caso — scrivono li Chauveau ed Hèlie — di applicare l'assioma romano: *Vim vi repellere licet* (L. 1, § 27, ff. *De vi et vi armata*).

La stessa dottrina era insegnata dall'antico diritto francese. Infatti Jousse così si esprime (6):

---

(1) *Répertoire*, V° *Rébellion*, n. 41.
(2) L. 5, Cod. *De jure fisci*, X, 1.
(3) Glossa sulla stessa Legge 5 del Codice.
(4) *Quaest.*, 32, n. 38.
(5) *De jure belli et pacis*, Lib. I, cap. II, § 1.
(6) *Justice criminelle*, Tit. IV, pag. 79 e seg.

« V'ha dei casi in cui è permesso a chi si vuole trarre in arresto di far resistenza: ciò ha luogo principalmente quando colui che vuole arrestare non ha carattere ufficiale; o quando, pur avendolo, manca dei distintivi del suo ministero; oppure quando è munito di un mandato o di un decreto proveniente da un giudice che pur non ha carattere ufficiale; o quando infine ha ecceduto il suo potere, o non ha osservate le forme di giustizia. Codesta resistenza infatti, è piuttosto una legittima difesa che una ribellione. Onde a colui che si vuole arrestare ingiustamente, non solo è permesso di resistere, ma ben anco di invocare l'aiuto degli amici e dei vicini perchè lo soccorrano nella difesa ».

L'Assemblea costituente, accogliendo questa teoria, punì le violenze e le vie di fatto come costitutive della ribellione solo nel caso in cui fossero opposte ad un depositario della pubblica forza *operante legalmente* nella cerchia delle sue funzioni. L'articolo 11 della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che precede la costituzione del 24 giugno 1793, sviluppando il pensiero del legislatore del 1791, era così concepito:

« Ogni atto esercitato contro una persona, fuori dei casi e senza le forme determinate dalla legge, è arbitrario e tirannico; colui, contro il quale si vorrebbe eseguirlo colla violenza, ha il diritto di respingerlo colla forza ».

Li Chauveau ed Hélie (1) affermano non possibile si possa credere che la teoria della resistenza accolta da secoli, proclamata da leggi antiche ed insegnata dai più gravi giureconsulti *sovverta l'ordine pubblico ed offenda la stessa legge.* Secondo gli egregi autori la società non corre alcun pericolo pel fatto che la legge pone un limite all'azione del potere e cessa di proteggerlo quando la ecceda o si abbandoni ad atti arbitrari; la legge non è offesa pel fatto che vengono disconosciuti gli agenti incaricati di eseguirla, quando costoro stessi disconoscono la loro missione. Il pericolo esisterebbe ove il diritto si confondesse coll'abuso, e l'abuso e il diritto fossero egualmente protetti; vi sarebbe un oltraggio, quando sopra un reclamo legale si approvassero gli atti arbitrari. Non si tratta di stabilire il germe di un principio di resistenza verso l'autorità; « se alle nostre parole — essi scrivono — si volesse dare siffatta interpretazione, noi codesta interpretazione la sconfessiamo preliminarmente ». Il depositario della forza cessa di essere il rappresentante dell'autorità nel momento in cui devia dalle sue funzioni, poichè in un Governo

---

(1) *Théorie du Cod. pénal*, numeri 2020 e 2024 — Bruxelles, Meline, Cans et C., 1845.

costituzionale la legge ed il diritto sono l'autorità. Tutta la questione adunque si riduce a ciò, a conoscere se la legge debba sostenere l'agente anche negli eccessi che costui commette, o confessarlo anche quando ne viola i precetti. Se le soluzioni possono essere diverse, l'ordine pubblico non è nella questione stessa seriamente impegnato, poichè l'ordine non ha alcun interesse a sostenere gli abusi degli agenti del potere: esso si fonda sulla legge e non sull'arbitrio. In questa materia però — continuano gli egregi autori della Teoria — ogni regola assoluta è inesatta. Il principio cesserebbe di essere illusorio, se il diritto di resistenza potesse essere esercitato indistintamente contro tutte le illegalità affettanti gli atti dei depositari della pubblica forza. È impossibile, e sarebbe puerile, togliere a questi agenti la protezione che loro accorda la legge, quand'essi deviano, sia pure inscienti, dalla cerchia legale entro cui devono muoversi. Quando l'usciere porta un titolo, non è chiamato ad apprezzarne la regolarità; nè si può renderlo responsabile di un errore che non ha commesso: il cittadino medesimo è incompetente a pronunciare il suo giudizio sulle nullità eventuali dell'atto; non può che riservarsi di farle valere avanti la giustizia. Se si volesse attribuire a ciascheduno il diritto di discutere gli atti esecutorî lanciati contro di lui, sarebbe lo stesso che privare il pubblico uffiziale di tutta la forza che la legge gli ha delegato; forse potrebbero essere giustificate le inquietitudini della Corte di Cassazione. Ogni irregolarità nell'esecuzione delle leggi e degli atti della autorità è senza dubbio la privazione di una garanzia; ma la resistenza attiva è un mezzo estremo che non può essere legittimo se non quando respinge un attacco flagrante contro il diritto. Il principio generale è l'obbedienza agli ordini del potere pubblico, la sottomissione agli atti degli agenti della pubblica forza. Ogni resistenza effettiva, ogni violenza, o via di fatto opposte a questi agenti sono adunque reputate delitti, e non ne perdono il carattere se non quando si provi una causa di scusa o di giustificazione. Ebbe adunque ragione il Magistrato Supremo di stabilire il principio che in favore degli agenti della autorità sta la presunzione di legalità. Questa presunzione risulta dalla stessa natura delle cose, ma conviene guardarsi dal forzarne le conseguenze.

Da ciò i preclari giureconsulti deducono come corollario che ogni qualvolta il pubblico uffiziale agisce nell'esercizio delle sue funzioni, ed è portatore di un titolo esecutivo, non può fondarsi una scusa per una resistenza attiva sulla irregolarità delle sue operazioni o del titolo stesso. Se la irregolarità toglie al cittadino qualche garanzia, può chiedere riparazione nelle vie legali.

L'uffiziale agirà, se vuolsi, irregolarmente, ma però sempre nella cerchia della sua competenza. S'egli lede un diritto, ne sarà responsabile; se non attacca con violenza questo diritto, le vie di fatto contro di lui saranno senza causa e senza scusa. Però la presunzione di legalità deve cessare, quando il pubblico uffiziale si rende colpevole di un eccesso di potere o della violazione flagrante di un diritto. Tale sarebbe il caso in cui l'agente della forza pubblica, fuori dei casi determinati dalla legge, volesse arrestare senza mandato; o un usciere pretendesse procedere ad un sequestro senza esibire la sentenza che l'ha ordinato. L'agente in questo caso non potrebbe più essere protetto nelle sue funzioni, poichè egli agisce contro il proprio dovere; nè può invocare il titolo, in virtù del quale procede, poichè egli non lo rappresenta, o questo titolo trova un ostacolo legale nella sua esecuzione istantanea. La presunzione più adunque non lo difende, poichè la illegalità è flagrante, e prende i caratteri di un vero delitto. Come si può adunque constatare il diritto di resistenza? Questa resistenza non è che una opposizione della forza alla forza, un atto di legittima difesa; poichè l'atto commesso dall'agente fuori del proprio dovere, dal momento che non è più la esecuzione della legge o di un ordine della pubblica autorità, resta un atto di forza materiale.

Tuttavia la ingiustizia dell'atto, secondo gli egregi autori, non potrebbe servire sempre di scusa alle violenze ed alle vie di fatto. Un rifiuto verbale, una resistenza inerte e passiva bastano per proteggere il diritto, sinchè l'agente che procede alla esecuzione di un atto arbitrario si limita a reclamarne la obbedienza. Solo quando egli spiega la forza, può essergli opposta la forza; ed anche in questo caso, la resistenza deve essere proporzionata alla intensità dell'attacco, e devono essere impiegati soltanto i mezzi necessari per trionfare; poichè la difesa cesserebbe di essere legittima, e le violenze di essere scusabili, quando fossero inutili per la conservazione del diritto.

Il DALLOZ accetta la teoria delli CHAUVEAU ed HÉLIE, esternando il desiderio che la legge si faccia a designare i casi rari e gravi nei quali fosse permessa la resistenza. Sarebbe troppo assurdo autorizzare una resistenza per semplici vizii di forma anche estrinseci, non suscettibili di produrre una nullità, come si è preteso in questi ultimi tempi (1).

In Inghilterra, dove veramente il principio della libertà individuale e della sovranità del diritto è obbedito in ogni suo

---

(1) *Répertoire*, V° *Rébellion*, n. 41.

logico svolgimento, BLACKSTONE (1) professò coraggiosamente la dottrina della equiparazione del pubblico ufficiale in istato di abuso al privato; e là non si esitò mai ad assolvere coloro che abbiano resistito con la forza ad un atto ingiusto tentato a loro danno da un pubblico ufficiale. E vi hanno esempi di giudicati che assolvettero persino l'omicidio commesso nella persona di un esecutore perchè tentava un arresto arbitrario.

Il CARRARA osserva che sotto il punto di vista soggettivo non ricorre la proeresi criminosa essenziale alla resistenza, quando questo avviene nel disegno di impedire un atto ingiusto. Cosicchè, per buona logica verrebbe a concludersi che in simili condizioni il delitto contro la pubblica giustizia sparisce, e che deve giudicarsi dal fatto secondo i rapporti giuridici di individuo ad individuo, ed obbiettare soltanto la lesione personale, la ingiuria, od altro titolo emergente dal fatto come se fosse avvenuto tra persone private, e quello punire sulle rispettive sue norme e con quelle misure che sono consigliate dalle circostanze. Riportate le opinioni delle varie scuole su questo proposito, si sofferma specialmente su quelle dei pubblicisti che rispettano il sacro diritto della libertà individuale, e nella società civile altro non veggono che un mezzo destinato a proteggere i diritti della umanità, e nella autorità sociale uno strumento necessario a mantenere la sovranità del diritto, onde respingono la dottrina della obbedienza passiva, e propugnano il diritto di libera resistenza agli atti ingiusti dei pubblici ufficiali.

« A questo sistema — continua — chè è l'unico compatibile col rispetto alla libertà umana ed alla legge sociale destinata a proteggerla, si sono fatti, come in altri argomenti, i soliti obietti paurosi e sofistici. Si sono esagerati i pericoli della dottrina della libera resistenza agli atti ingiusti. Come altra volta fu detto, tutti simuleranno ubbriachezza se ammettete questa scusa; tutti evaderanno le pene del tentativo se definite questa forma di reato secondo giustizia; tutti allegheranno la opinione del meretricio, se ammettete questa scusa al violentatore; ed altri simili paradossi; così si è ripetuto che, ammessa quella dottrina nella resistenza, tutti allegheranno la ingiustizia dell'atto. E la deducano pure; la giustizia non si commuove per ciò: perchè ha sempre in mano balìa di verificare se giusto od ingiusto era l'atto; e punire il resistente ad onta dei suoi pretesti nel primo caso, non punirlo nel secondo caso. È sempre il solito sofisma

---

(1) W. BLACKSTONE — *Commentaire sur le code criminel d'Angleterre*, traduit de l'anglais par l'abbé Coyer — Paris, 1776.

che da un secolo a questa parte lotta come un'idra contro la scuola criminale progressiva; sarebbe giusto ammettere questa scusa o questa scriminazione, ma se ne può abusare dalla malizia dei colpevoli. Dunque? Dunque ditelo chiaro il vostro paradosso fatale; noi siamo in dubbio se quest'uomo fu colpevole od innocente; siamo in dubbio se il suo atto fu legittimo od illegittimo in faccia alla somma giustizia; e perciò lo cacciamo in galera per timore che sia colpevole. E se vi fu applicazione nella quale siffatto paradosso fosse inescusabile, tale fu la presente; perchè neppure può ammettersi che rimanga la giustizia in uno stato di dubbio, potendosi sempre condurre al positivo ed al certo la definizione di fatto se l'atto era giusto od ingiusto (1) ».

55. — Fra le varie Commissioni compilatrici del nuovo Codice Penale non si è agitata la questione. Solo incidentalmente vi si fece cenno da qualche Magistratura Superiore chiamata a dare il suo parere sulle modificazioni introdotte dalla Commissione ministeriale MANCINI sopra lo schema Senatorio e su questo schema stesso.

Lo schema Senatorio nell'art. 212 fra i reati di violenza alla pubblica autorità aveva considerato anche le radunate di dieci o più persone *tendenti* ad impedire la esecuzione di una legge o di un ordine di qualunque *legittima* autorità. La Commissione eletta dal ministro MANCINI nel 1876 (*Periodo Sesto*) convenne nel principio adottato dal Progetto Senatoriale; ma alle parole *o di un ordine di qualunque legittima autorità* sostituì le altre *o di un ordine legittimo di un'autorità*.

La Corte d'Appello di Brescia opinò per la esclusione della parola *legittimo*, appoggiandosi al bisogno *riconosciuto* di far rispettare gli ordini di un'autorità, anche se strettamente non fossero conformi alla legge.

La Corte d'Appello di Genova, osservò che avrebbe preferito la lezione dello schema Senatorio poichè « si comprende che per la esistenza del reato si debba tendere ad impedire l'esecuzione di un ordine di una *legittima* autorità, ma non deve essere lecito di discutere la legittimità dell'ordine quando è dato dall'autorità che ne aveva dalla legge il mandato: un tale ordine deve essere eseguito dai cittadini, salvo il diritto di richiamo nei modi di legge ».

Il Ministro ZANARDELLI (*Periodo settimo*) nel suo Progetto

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. V, § 2763.

non accettò l'emendamento della Commissione MANCINI, e così si espresse in proposito nella Relazione:

« Una grave discordanza esiste intorno ad un punto costitutivo di questo reato (*resistenza alla pubblica autorità*); vale a dire se la resistenza, la quale non abbia trasmodato in eccessi non necessari, sia punibile, o se invece abbia ad aversi come giustificata, quando l'operato dell'ufficiale pubblico non è legittimo, sia nella sostanza, sia nella forma. Sul quale proposito è noto come vi siano due opinioni affatto diverse, e come fra le medesime duri tuttora grave dissidio. Secondo una di esse la illegalità dell'atto del pubblico ufficiale non giustifica mai la resistenza; di fronte agli ufficiali pubblici, la obbedienza del privato deve sempre essere passiva; egli non può mai sindacare gli ordini e gli atti della autorità pubblica; e, dove resista, deve sempre subire la pena della resistenza, salvo in lui il diritto di querelarsi e di far punire il pubblico ufficiale che agì senza diritto o senza le forme prescritte. Invece, secondo l'altra opinione, la illegalità dell'atto fa scomparire il reato, per la considerazione che il pubblico ufficiale, il quale non agisce legittimamente, si parifica a persona privata; ed ognuno ha il diritto di difendere, anche con la forza, dove la legge o la legittima autorità non ordini diversamente, la sua libertà individuale e la inviolabilità del suo domicilio ».

Passa quindi ad accennare l'emendamento della Commissione MANCINI ed i pareri in contrario della Magistratura; e continua:

« Nel progetto attuale non si è accolto l'emendamento della Commissione Ministeriale del 1876; perchè è sembrato pericoloso l'ammettere il sindacato dei privati sulla legittimità dell'atto che si compie dal pubblico ufficiale; ma una più sostanziale e razionale guarentigia si è voluta dare ai cittadini contro gli abusi degli ufficiali pubblici ed in ispecie contro gli agenti della pubblica forza; ed è ch'essi procedano *nell' adempimento dei doveri del loro ufficio*. Con la quale statuizione, evitando tutte le incertezze e gli equivoci emergenti del vario significato che può attribuirsi alla legittimità dell'atto, e mirando al vero concetto del reato, si rende palese che, alla esistenza del medesimo, è necessaria condizione che il pubblico ufficiale *agisca come tale*, e *non abusi dei suoi poteri*. Avvenendo il contrario, il legislatore non può esigere che il cittadino si rassegni, forse con suo danno irreparabile, alla prepotenza ed all'arbitrio. Un vantaggio anzichè un pregiudizio, deriverebbe da ciò al prestigio della pubblica autorità; la quale acquista maggiore considerazione, quando i suoi atti siano informati a quella responsabilità ed a quella giusta

misura che, mentre ne rendono legale l'operato, le guadagnano la fiducia generale ».

Partito da questi concetti, formulò l'articolo 169 del suo Progetto nel modo seguente:

« Chiunque con violenze o minaccie si oppone ad un ufficiale pubblico *mentre adempie i doveri del suo ufficio*, od a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito ecc.

Il Ministro SAVELLI (*Periodo Ottavo*) accettò nell'articolo 180 del suo Progetto, le teorie dello ZANARDELLI, e conseguentemente la formula dell'articolo.

Il Guardasigilli PESSINA (*Periodo Nono*) alla parola *doveri* sostituì la parola *un atto* (art. 169).

56. — Tale è lo stato della questione in materia di resistenza, o di ribellione, che torna lo stesso. Ora, è da vedersi se l'uno o l'altro fra i principî anzidetti possa essere applicato anche in materia di omicidio volontario qualificato per la qualità delle persone.

Parmi che sì, per la identità del soggetto passivo e la identità della causa, che servono di fondamento, benchè con diverse conseguenze giuridiche, ai due misfatti. Tanto nella resistenza quanto nell'omicidio di che si tratta, il soggetto passivo è una persona della autorità; nè a ciò contrasta che nell'omicidio volontario in esame possa essere soggetto passivo anche una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, poichè, sia per la *legittimità* dell'incarico, sia per la *pubblicità* del servizio, codesta persona deve essere ritenuta quale una frazione della autorità stessa. Ambedue i misfatti si fondano sulla identica causa, l'esercizio delle funzioni; vale a dire, sì l'uno che l'altro misfatto deve essere commesso sulle persone surriferite mentre *esercitano* le loro funzioni, od *a causa* di esse. Se adunque identico è il soggetto passivo, ed identica è la causa in entrambi i reati, sembrami lecita la discussione se l'uno o l'altro dei principî riferentisi alla materia della resistenza, possa essere applicato eziandio agli omicidi volontari qualificati per la qualità delle persone.

Ciò premesso, concreterò anch'io la mia opinione in siffatto, e, diciamolo pure, arduo argomento.

Io credo anzitutto che la teoria, secondo cui è precluso al privato cittadino l'esame dell'operato del pubblico ufficiale, sia troppo assoluta, nè punto applicabile, anzi biasimevole, in una società, la quale si regga con forme costituzionali che guarentiscono la libertà e la inviolabilità dell'individuo, e puniscono gli agenti del Governo quando deviino dalle loro funzioni ed abusino

del potere ad essi affidato. Del pari troppo assoluta e pericolosa all'ordine pubblico in libero reggimento la opposta teoria, che cioè qualunque atto del pubblico ufficiale o dell'agente della autorità possa essere oggetto di libero esame per parte del cittadino, contro cui è diretto l'atto di cui si imprende la esecuzione.

Le due opposte teorie possono essere conciliate fra di loro.

Anzitutto io credo che sia da farsi una distinzione fra operato ed operato dell'agente della pubblica forza. O l'agente procede alla esecuzione di un ordine della autorità mancante di una modalità estrinseca; o procede sprovvisto di un ordine qualsiasi.

Nel primo caso, parmi che il privato cittadino contro cui l'ordine è diretto nè *possa* nè *debba* opporsi alla esecuzione dell'ordine stesso; e se nella lotta intervenuta fra lui e l'agente, questi rimane ucciso, il privato cittadino debba rispondere di omicidio qualificato per la qualità della persona. Faccio un esempio: due agenti della pubblica forza, fuori del caso di reato flagrante, affrontano Tizio per trarlo in arresto: Tizio domanda gli sia mostrato il mandato di cattura, che gli agenti gli spiegano innanzi; ma il mandato è sprovvisto del sigillo d'ufficio. Tizio ricusa di seguire gli agenti; costoro lo minacciano di usare la forza ove non obbedisca; l'altro persiste, gli agenti lo afferrano; si impegna una lotta; uno degli agenti rimane ucciso, essendo constatata in Tizio la volontà di ucciderlo. Credo che in questa ipotesi, Tizio debba rispondere non di omicidio volontario semplice, ma di omicidio volontario qualificato. Egli *sapeva* che le due persone che gli stavano di fronte erano rappresentanti della pubblica autorità; ha potuto convincersi che erano munite di un ordine dell'autorità legittima; il difetto di una forma estrinseca non gli dava facoltà di resistere a quest'ordine. Gli agenti, dal canto loro, erano nell'esercizio delle loro funzioni, che non può essere dichiarato *illegittimo*, solo perchè l'ordine, alla cui esecuzione avevano proceduto, mancava di una — o fossero state anche più, nulla rileva — di quelle modalità esterne che sono richieste dai regolamenti per guarentirne maggiormente la legalità. Tizio, nella opposizione agli agenti, ha manifestato le due volontà, che ho sopra enumerate, la volontà di uccidere non solo, ma la volontà di uccidere un agente della pubblica forza, ch'egli aveva *conosciuto* per tale, e che era nell'*esercizio* delle sue funzioni. Vi ha dunque un omicidio qualificato per la qualità della persona *perfetto*. Nè valga il dire che gli agenti, nella ipotesi anzidetta, quando furono avvertiti della mancanza del sigillo, avrebbero dovuto cessare dalla esecuzione dell'arresto. Se un

giudizio sulla regolarità estrinseca od intrinseca *dovesse* od anco *potesse* essere lasciato al criterio di un agente subordinato della pubblica autorità, la società correrebbe lo stesso pericolo, per non dire maggiore, che correrebbe se il giudizio fosse lasciato al cittadino. Gli agenti ricevono dalla legittima autorità un ordine per farlo eseguire; essi devono *presumere* necessariamente che quest'ordine sia fornito delle modalità necessarie alla sua legalità; nè possono discuterlo; meno poi discuterlo colle persone contro le quali è diretto. Ciechi stromenti del potere, devono prestare al potere una obbedienza passiva. Se si accorgono di una qualche irregolarità estrinseca nell'istante in cui ricevono l'ordine, la facciano correggere; ma quando stanno per eseguirlo, la disputa su codesta irregolarità sarebbe, non solo inopportuna, ma dannosissima, poichè potrebbe trar seco un pericolo *in mora* con detrimento dell'ordine sociale.

Ma nello stesso giudizio non posso convenire, ove il pubblico ufficiale o l'agente della pubblica forza si allontani dal retto sentiero dei suoi doveri e commetta un abuso. Nella ipotesi anzidetta, quando i due agenti che procedono all'arresto di Tizio, fuori del caso di flagrante reato, siano sprovvisti di mandato di cattura, Tizio in questo caso non dovrebbe, secondo il mio modo di vedere, rispondere di omicidio qualificato per la qualità delle persone, ma di omicidio volontario semplice. Un pubblico ufficiale ed un agente della pubblica forza godono di una speciale protezione della legge nell'esercizio delle loro funzioni, od a causa di esse, attuali o cessate. Se commettono un arbitrio, come nel caso di arresto senza mandato di cattura, fuori del reato flagrante, non si può dire che esercitino le loro funzioni; ma al contrario *abusano* delle loro funzioni; ed in questo *abuso* non possono essere certamente protetti dalla società. Non ignoro che taluni sostengono essere gli agenti della pubblica forza, specie i reali carabinieri, *sempre* nell'esercizio delle loro funzioni, e che codesta opinione trovò frequenti volte appoggio nelle Magistrature Supreme. Però quest'avviso non deve essere accolto ed interpretato farisaicamente. Convengo che gli agenti della pubblica forza, ove *nulla* commettano di arbitrario, ed ove eseguiscano atti *regolari* del loro ministero, debbono essere ritenuti *sempre* nell'esercizio delle loro funzioni; e in questo caso gli oltraggi e le violenze, diretti contro di loro, non potrebbero sfuggire a tutto il rigore della legge. Ma quando invece, dimenticandosi completamente di essere pubblici ufficiali od agenti della autorità, trascendano ad atti riprovevoli, commettano, in una parola, veri e proprii arbitrî, non possono essere considerati nell'esercizio delle

loro funzioni, perchè le loro funzioni devono consistere in atti non biasimevoli, ma in atti strettamente conformi alla legge. Che poi in questi casi non siano nell'esercizio delle loro funzioni, lo dichiarano gli stessi legislatori, i quali nei loro Codici hanno dettato norme per reprimere abusi siffatti (1).

In questo senso si è pronunciata la Suprema Magistratura di Torino, giudicando che i carabinieri, *nella cerchia delle loro attribuzioni,* sono sempre nell'esercizio di funzione (Cassazione di Torino 19 luglio 1882, Ric. Gattorno, Est. Bagiarini — *Giurisprudenza penale,* anno 1882, pag. 367 — Cosi pure la Cassazione di Milano con sentenza 10 novembre 1864 — *Legge,* IV, pag. 1127 — e la Cassazione di Palermo con sentenza 27 giugno 1870 — *Legge,* X, pag. 1006).

La Cassazione di Torino con sentenza 17 gennaio 1883 — Ric. Jugazza ed altri, Est. Colabianchi — ha inoltre pronunciato che i carabinieri devono sempre essere considerati nell'esercizio delle loro funzioni, *sino a prova contraria* (*Giurisprudenza penale,* anno 1883, pag. 57).

Lo ZANARDELLI, come ho scritto più sopra, in materia di resistenza esige, perchè sia punibile, che questa avvenga mentre il pubblico ufficiale *adempie i doveri* del suo ufficio. Quando poi passa a tracciare le norme per la qualifica dell'omicidio volontario, richiede che questo sia commesso mentre il pubblico ufficiale o la persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio sono nell'*esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime attuali o cessate.* Della differenza fra le due formule non dà l'illustre Guardasigilli alcuna ragione. Ma, come ha scritto nella Relazione al suo Progetto (n. 55), con le parole *nell'adempimento dei doveri* del loro ufficio, in materia di resistenza, si evitano tutte le incertezze e gli equivoci emergenti dal vario significato che può attribuirsi alla legittimità dell'atto; e mirando al vero concetto del reato, si rende palese che alla esistenza del medesimo è necessaria condizione che il pubblico ufficiale *agisca come tale e non abusi dei suoi poteri.* Dal che potrebbe desumersi, avendo usata una formula diversa nel tema dell'omicidio in esame, che lo ZANARDELLI sia partito dal concetto che quand'anche il pubblico ufficiale o l'agente della pubblica forza *abusino* del loro potere, siano sempre nell'esercizio delle loro funzioni; e che l'omicidio contro loro commesso durante codesto esercizio debba ritenersi non semplice ma qualificato. Però mi sembra che tale

---

(1) È questo in sostanza anche l'avviso del PUCCIONI — *Codice penale toscano illustrato,* Commento all'articolo 143.

conseguenza sia contraria al carattere liberale che informa tutto il Progetto; nè posso supporre che l'illustre proponente, notoriamente contrario a qualsiasi abuso, abbia voluto proteggere la condotta di un agente della autorità quando non solo si allontani dalla diritta via delle sue funzioni, ma abusi di queste in danno della libertà individuale e fors'anco della inviolabilità del domicilio, preziosi diritti accordati dallo Statuto fondamentale.

Ma se ammetto la discutibilità degli atti di un pubblico ufficiale per parte del privato cittadino, e la opposizione di questo quando il pubblico ufficiale commette un abuso; e se ritengo omicidio semplice l'omicidio di un pubblico ufficiale quando non *usi* od eserciti le sue funzioni, ma ne *abusi* e faccia atti arbitrari, tutto ciò non ammetto che ad un patto, che cioè l'abuso sia *reale* e *manifesto*. Ove manchi di questi caratteri e possa sorgere un qualche dubbio, deve sempre sussistere in favore del pubblico ufficiale e del suo operato la *presunzione* di legalità. Vi sono dei fatti che notoriamente hanno il carattere dell'arbitrio; per esempio, la mancanza di mandato di cattura, la introduzione nell'altrui domicilio degli agenti della pubblica forza senza un ordine della autorità. La teoria da me esposta potrà invocarsi se avvengano di simili fatti; quando invece l'arbitrio non sia palese, il privato cittadino deve *presumere* che il pubblico ufficiale abbia agito con perfetta legalità; e all'atto di lui deve prestare obbedienza rigorosamente passiva.

Li Chauveau ed Hélie (n. 54) sostengono potersi dal privato cittadino opporre la forza alla ingiustizia dell'atto, soltanto allora che l'agente accompagni colla forza la esecuzione dell'atto ingiusto. Parmi che questa limitazione, in materia di omicidio qualificato per la qualità delle persone, non possa aver luogo. L'omicidio volontario da semplice diventa qualificato, nei sensi in questione, quando concorrano gli elementi: volontà di uccidere, qualità delle persone, dolo determinato, scienza nell'agente della qualità del soggetto passivo, esercizio di funzioni. Se difetti uno di questi elementi, l'omicidio volontario rimane semplice. Il pubblico ufficiale che resta ucciso quando commette un arbitrio, non può essere coperto dalla speciale protezione della legge; coll'abuso commesso più non *esercita* le sue funzioni, ma *abusa* di esse: difetta quindi *uno* degli elementi necessari alla esistenza di un omicidio qualificato per la qualità della persona. Se all'abuso dell'atto aggiunge una violenza, per modo che il privato cittadino si trovi costretto a respingerla, la cosa non cambia: l'ufficiale pubblico col suo atto di *arbitrio* aveva perduto la protezione della società; l'omicidio sopra di

lui adunque non può avere altro carattere che quello di omicidio volontario semplice, o qualificato, se ne fosse il caso, per altro motivo, non mai per la qualità della persona.

Quanto poi alla persona che non sia un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza, ma sia *legittimamente* incaricata di un *pubblico servizio*, valgono, secondo il mio modo di vedere, le stesse considerazioni. Ammetto la discutibilità per parte del cittadino privato sulla *legittimità* dell' incarico e sul carattere particolare di *pubblico* che deve avere il servizio, di cui la persona imprende la esecuzione, purchè non si tratti di semplice difetto di forme estrinseche, o l'abuso sia manifesto e reale. Se il difetto versa sulla esteriorità della forma, o l'abuso non sia reale o manifesto, nel primo caso, deve *ritenersi* regolare l'esercizio delle funzioni della persona incaricata; nel secondo, *presumersi* regolare.

Mi riassumo:

La teoria della assoluta indiscutibilità o della assoluta discutibilità degli atti di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza nell'esercizio delle loro funzioni, non può essere accolta in libero reggimento;

non deve ammettersi la discutibilità di un atto che difetti in qualche forma estrinseca;

dev'essere permessa quando vi sia abuso od arbitrio per parte del pubblico ufficiale o dell'agente della pubblica forza, perchè in allora non è nell'*esercizio* delle sue funzioni, purchè però l'arbitrio sia *reale* e *manifesto;*

se l'abuso non è *reale* e *manifesto* vi dev'essere la *presunzione* di legalità in favore dell'atto;

quando si commette un omicidio sopra un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza, che faccia un atto di arbitrio reale e manifesto, e non semplicemente viziato nella sua forma estrinseca, l'autore ed i compartecipanti dell'omicidio dovranno rispondere, non di omicidio volontario qualificato, ma di omicidio volontario semplice, oppure, ove il caso, di omicidio qualificato altrimenti;

che è pure discutibile la *legittimità* dell' incarico ed il carattere di *pubblico,* inerente ad un servizio che una persona, la quale non sia un pubblico ufficiale, od un agente della pubblica forza, è chiamata a far eseguire;

che l'omicidio commesso sulla persona, così specialmente incaricata, cessa di essere qualificato per la persona, e diventa semplice o qualificato altrimenti, purchè vi sia un abuso reale e manifesto per parte del soggetto passivo e non si tratti di un semplice vizio di forma estrinseca.

In questo modo risolta la questione, io credo che sia tutelato il decoro dovuto alle persone dell'autorità; siano queste tutelate nell'esercizio delle loro funzioni; ed in pari tempo non sia turbato l'ordine pubblico, e non corrano pericolo di essere offesi i preziosi diritti di un libero cittadino, cioè la libertà personale e la inviolabilità del domicilio.

57. — Dal considerare la uccisione volontaria di un pubblico ufficiale, di un agente della pubblica forza, o di una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, commessa mentre erano nell' esercizio delle loro funzioni o a causa delle stesse, attuali o cessate, come misfatto contro la vita, deriva la conseguenza, che le questioni da proporsi ai giurati rimangono semplificate. Basta infatti che la giuria venga interrogata unicamente sulle circostanze, sulle quali si fonda il reato; e cioè:

sulla volontà di uccidere;
sulla qualità delle persone;
sull'esercizio delle funzioni.

Resta poi a vedersi se la qualità delle persone, e l'esercizio delle funzioni siano circostanze costitutive o semplicemente aggravanti del reato. Mi riporto su questo proposito alle considerazioni fatte, quando ho trattato in generale l'argomento delle circostanze costitutive od aggravanti (n. 30).

Altre circostanze su cui si basa questo misfatto sono il dolo determinato, e la scienza nell'agente della qualità della persona. Forse sarebbe conveniente interrogare la giuria, anche su di esse; parmi però che se ciò non avvenga, il verdetto non possa essere infirmato, perchè circostanze non risultanti dalla formula della legge, ma intrinseche al reato. Ove si dimostri che l'agente o non aveva il dolo determinato di uccidere il soggetto passivo per le qualità personali di lui, o non sapeva che esso fosse una persona dell'autorità, potranno i giurati rispondere negativamente alle domande che si riferissero o alla qualità delle persone o all'esercizio delle loro funzioni. Ma, ripeto, se fossero poste questioni su dette circostanze, ne guadagnerebbe la chiarezza; la coscienza dei giurì sarebbe più tranquilla; e nessun danno deriverebbe ai diritti del giudicabile.

Noto intanto che questo mio avviso parmi appoggiato dalla Suprema Corte di Napoli, la quale ha deciso essere « condizione *sottintesa* del reato di ribellione, che il colpevole abbia *scienza* della qualità delle persone cui trovasi a fronte e della legalità delle loro operazioni. La dichiarazione di reità importa affermazione di codesti elementi (Cassazione di Napoli 11 gennaio 1871,

Ric. Pascariello — *Raccolta* BETTINI, XXIII, 1, 61; *Gazzetta di Napoli,* XXIII, 602).

Se ciò fu affermato in materia di ribellione, può estendersi all'omicidio in esame, misfatto che con quello ha, sotto un punto di vista, una notevole rassomiglianza. Ove la condizione della *scienza* sia sottintesa, è inutile posare circa ad essa una questione speciale.

58. — Ma come ho detto altrove (n. 48) la uccisione di un pubblico ufficiale è collocata da alcuni legislatori nella categoria dei reati di pubblica violenza e contro persone dell'autorità. Così il Codice toscano, che seguì l'esempio del francese e dell'austriaco.

Abbiamo veduto (n. 45) due essere le ipotesi del Codice penale toscano; la ipotesi in cui l'omicidio sia avvenuto in occasione di resistenza (articolo 143), e la ipotesi in cui sia stato commesso in occasione di pubblica violenza (articolo 144). In entrambe le ipotesi, l'omicidio è una circostanza aggravante o della resistenza o della pubblica violenza; come ne è aggravante la lesione personale grave o gravissima, e, nella pubblica violenza, eziandio la leggera.

Dacchè le figure principali, giuridicamente parlando, di queste due ipotesi, sono la resistenza e la pubblica violenza, è necessario arrestarsi brevemente su di esse colla illustrazione delle rispettive disposizioni di legge e col sussidio della pratica giurisprudenza.

Comincerò dalla resistenza.

Gli estremi della resistenza, giusta la definizione che ne dà l'articolo 143 (n. 45), sono:

opposizione con violenza alla esecuzione delle leggi o degli ordini dell'autorità pubblica;

che l'opposizione sia usata verso persone incaricate di uffizio, o per mandato speciale, di quella esecuzione, o verso coloro che a richiesta di esse, le aiutano nell'esercizio del menzionato incarico.

La opposizione deve essere accompagnata da violenza, che può essere o fisica o morale; e deve avvenire *nell'atto* della esecuzione delle leggi o degli ordini dell'autorità pubblica. E qui il legislatore prevede un doppio caso: quello delle leggi che direttamente comandano di fare o eseguire una data cosa; e l'altro dell'autorità pubblica che ingiunge ai suoi dipendenti una determinata operazione. Nel primo caso, coloro che agiscono hanno il mandato dalla legge, senza bisogno che altri ad essi lo imponga

il che è espresso colle parole *incaricato d'uffizio;* nel secondo caso, il mandato, ossia l'ordine di agire, deve partirsi dall'autorità pubblica, mentre senza di essa, l'atto non è permesso, anzi sarebbe delittuoso.

Ma quali persone la legge ha inteso di designare? Fra le persone *incaricate d'uffizio*, il Puccioni (1) crede doversi annoverare soltanto gli agenti della forza pubblica, comunque si chiamino: nè mai qualsiasi cittadino, che proceda ad arrestare i delinquenti in delitto flagrante o quasi flagrante, poichè allora si avrebbe una disposizione nuova, non consentita dalla scienza, nè da alcuno dei Codici in vigore.

Nella seconda categoria, cioè fra le persone che agiscono per mandato speciale della pubblica autorità, devono essere compresi tutti coloro che, nominati dal Governo, esercitano pubbliche funzioni sotto la dipendenza della autorità e che sono addetti a quell'ente morale che chiamasi *forza pubblica.* Il Puccioni è poi dell'avviso vi si debbano eziandio comprendere anche i privati, i quali agiscono per mandato speciale della pubblica autorità e che sotto questo aspetto esercitano funzioni pubbliche; poichè se queste persone, nella loro qualità di mandatari di una pubblica autorità, fossero spogliate di quella tutela che conviene all'adempimento del loro ufficio, troppo ne soffrirebbe la dignità dei mandanti, ed il porli alla pari con dei privati, di fronte alle violenze di cui fossero passivi, scemerebbe il rispetto ad essi dovuto.

La disposizione: *od a coloro che a richiesta di esse le aiutano nell'esercizio del menzionato incarico*, è una disposizione affatto nuova. Il Puccioni è d'avviso che il legislatore nel dettarla abbia avuto il concetto di intendere di quelle associazioni che cadono sopra altre categorie di agenti di forza pubblica, come per esempio, se la gendarmeria chiedesse l'aiuto della truppa di linea, delle guardie municipali, perchè in queste categorie esistendo un esercizio di pubbliche funzioni, debbono ottenere eguale protezione e tutela.

Parmi che l'avviso dell'illustre Puccioni, non possa essere accettato sia per le generiche espressioni adoperate dal legislatore, sia per la considerazione che le persone da esso indicate e a cui eventualmente potrebbero i carabinieri rivolgersi per avere mano forte nella esecuzione di un ordine della autorità, sarebbero pur esse agenti della pubblica forza, e munite come tali di un incarico d'uffizio, nè vi sarebbe d'uopo di una speciale

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 143.

disposizione per metterle sotto la tutela della legge. Le persone richieste devono essere adunque diverse dagli agenti della pubblica forza. È accoglibile piuttosto l'avviso del chiaro autore della *Teorica del Codice penale*, il quale così si esprime (a pag. 155):

« Ma se in questo legittimo esercizio la forza pubblica invoca all'uopo, ed ottiene il libero aiuto d'uomini privati, che si facciano un merito di cooperare al trionfo dell'ordine, ragion vuole, che siffatti soccorritori siano considerati come accessione alla forza pubblica, e si debbano tenere pur essi nel conto di obietti passivi del delitto di resistenza ».

A queste osservazioni, l'illustratore del Codice toscano soggiunge che le funzioni della pubblica forza devono essere esercitate da coloro, nei quali il Governo ha fiducia e confidenza; non devono, come che pericolose e circondate da gravi difficoltà, essere affidate ai privati: il nostro popolo le ravvisa nel senso più odioso, e rarissimo è il caso che trovinsi persone oneste e costumate le quali abbiano il buon volere che loro dona il dotto autore della *Teorica,* perchè alla repugnanza propria uniscono quell'altra che stà nella opinione pubblica, e che tende a screditare chi si vuol fare soccorritore degli agenti esecutori della legge o degli ordini della autorità. Sarà facile per altro trovarle in quella classe che agisce per odio e per vendetta, per indisposizione d'animo contro coloro che sono passivi degli ordini che la forza pubblica deve eseguire. Ma quali soccorritori sono costoro? È prudenza servirsene e cuoprirli con l'egida della legge? La loro presenza non sarà bene spesso eccitamento alla resistenza, che non sarebbe forse avvenuta se i privati non si fossero immischiati nelle operazioni della giustizia?

Le considerazioni dell'illustre Puccioni sono sagaci, ma si spezzano, secondo il modesto mio avviso, contro il testo della legge. Gli agenti della forza pubblica, che stanno eseguendo un ordine della autorità e trovano resistenza, o domandano soccorso ad agenti che appartengono ad un corpo diverso da quello di cui essi fanno parte, e questi agenti soccorritori sono di per sè, in ragione del loro ufficio, sotto la protezione della legge, senza uopo, lo ripeto, che il legislatore lo dichiari espressamente e particolarmente; o lo domandano a persone che non fanno parte di alcun corpo di forza pubblica, ed è logico, senza preoccuparsi se frequente o raro ne sia il caso, che anche queste persone godano di quella tutela e di quella protezione, di cui godono gli agenti della pubblica forza.

59. — Passo ora alla violenza pubblica. La violenza pubblica, secondo la definizione che ne dà l'articolo 144, consta dei seguenti estremi:

la violenza;

che questa sia usata contro persona rivestita di pubblica autorità;

che sia usata contro questa persona nell'esercizio o all'occasione dell'esercizio delle sue funzioni, o per semplice odio contro l'autorità.

I primi due requisiti non hanno bisogno di lungo commento, perchè analoghi a quelli richiesti per la resistenza e dei quali mi sono occupato nel numero precedente. Le persone rivestite di pubblica autorità non sono quelle che compongono quell'aggregato che chiamasi forza pubblica, e che ha l'incarico di eseguire le leggi o gli ordini della pubblica autorità. Sono quelle invece le quali collocate in un grado o gerarchia superiore, abbassano gli ordini convenienti incaricando della loro esecuzione gli agenti preindicati. Ed ecco la prima differenza che passa fra il delitto di *resistenza* e quello di *violenza pubblica;* la quale riveste, in ragione della dignità della persona offesa e della rappresentanza di lei, un carattere di maggiore gravità di quella.

Relativamente al terzo estremo, è da considerarsi che il delitto di pubblica violenza si commette non solo *nel tempo* in cui la pubblica autorità esercita le sue funzioni, ma anche *per relazione* alle medesime. È questa la seconda differenza che corre fra il delitto in questione e la *resistenza*, la quale deve avvenire nella *attualità* delle funzioni esercitate dalla pubblica forza.

Un'altra indicazione dà l'articolo 144 che non si riferisce nè al modo, nè al tempo, ma soltanto alla intenzione, cioè il *semplice odio contro l'autorità*. Il delinquente può essere mosso dalla prava determinazione di far violenza alla pubblica autorità, perchè ha interesse che l'atto, a cui essa si dedica, non sia in alcun modo eseguito, o non sia eseguito in quella maniera: può essere anche mosso dal desiderio di vendetta per un atto già compiuto a suo carico, o a carico dei suoi congiunti od amici; ma può essere altresì mosso *da odio contro l'autorità*. Però tutte queste spinte al delitto non variano l'indole e la natura giuridica di esso; onde, osserva il Puccioni (1), non era necessario di indicare espressamente l'ultima e tacere delle prime due, o di qualunque altra che si potesse unificare, quando in ispecie

---

(1) *Codice penale toscano illustrato: sull'articolo* 144.

delle rammentate non si faceva conto particolare nella determinazione della pena, ma trovasi minacciata contro tutte una sola ed identica sanzione.

60. — Dirò qualche parola sul conto dell'omicidio, che può accompagnare la resistenza o la pubblica violenza.

L'omicidio nella resistenza e nella pubblica violenza è una circostanza che *aggrava* o l'uno o l'altro di questi due reati. Ne consegue che nelle questioni da porsi al giurì, l'omicidio non deve essere compreso nella questione principale, sulla resistenza o sulla pubblica violenza, questione che sarebbe viziata di complessità, ma in una questione a parte, del pari principale, poichè sebbene sia circostanza *aggravante* di essi, non cessa però di essere un delitto a sè, che potrebbe essere punito indipendentemente dal suo concorso con altro fra quei misfatti; come avverrebbe quando la giuria avesse a rispondere negativamente sulle questioni relative alla pubblica violenza od alla resistenza, e affermativamente sulla uccisione dolosa di un uomo, commessa nella occasione o di questa o di quella. È perciò necessario che la questione sull'omicidio, sebbene commesso in occasione dell'uno o dell'altro dei due delitti anzidetti, contenga gli elementi tutti che lo formano giuridicamente.

A vero dire, la Cassazione di Firenze è di contrario avviso, avendo essa ritenuto che l'omicidio sia circostanza costitutiva e non aggravante dei reati anzidetti (n. 61, IX). Nè fa meraviglia, ove si consideri che quel Supremo Magistrato, contrariamente all'avviso delle altre Cassazioni del Regno, giudicò e continua a giudicare, che la premeditazione, la prodizione e l'aguato sono circostanze *costitutive* e non *aggravanti* dell'assassinio. Colla teoria della Cassazione di Firenze, l'omicidio in materia di resistenza e di pubblica violenza dovrebbe far tema della questione concernente questi reati.

Col massimo rispetto, confesso di non potermi adattare alla dottrina di quella illustre Magistratura, poichè la resistenza, la pubblica violenza e l'omicidio, che eventualmente le accompagni, sono reati fra loro distinti e per sè stanti, nè cessano di essere tali, per quanto un nesso li unisca fra loro. Una questione che li racchiudesse entrambi non potrebbe non essere complessa, perchè coarterebbe la coscienza del giurì. D'altronde la resistenza e la pubblica violenza non perdono questa giuridica denominazione sebbene siano accompagnate da lesioni personali o da omicidio non premeditato.

Siccome l'omicidio sarebbe stato commesso in occasione di

una pubblica violenza o di una resistenza ed è perciò punito in misura diversa, così è necessario che dal verdetto dei giurati risulti in modo preciso *il nesso* fra l'omicidio e la resistenza o la pubblica violenza. E qui può sorgere una questione. *Quid juris,* nel caso che questo nesso non risulti dal verdetto? Conviene distinguere, a seconda che la questione sul nesso sia stata o non sia stata posta. Se fu posta, e la giuria vi rispose negativamente, allora all'omicidio dovrà essere applicata la pena dovuta all'omicidio come reato contro la vita con riguardo alla resistenza od alla pubblica violenza, quando affermata (*Art. 75 Codice pen. toscano*). Se non fu posta, parmi debba di nuovo distinguersi fra il caso in cui la Corte abbia punito il giudicabile come reo di omicidio commesso in occasione di resistenza o di pubblica violenza, e quello in cui gli sia stata applicata la pena dell'omicidio come reato contro la vita. Nella prima ipotesi parmi che il verdetto debba dichiararsi sussistente, e solo debba essere annullata la sentenza. Il verdetto non presenta alcuna contraddizione: furono affermati i fatti della pubblica violenza o della resistenza, e dell'omicidio; fu la Corte che esorbitò; è soltanto la sentenza che urtò contro le disposizioni della legge. Nella seconda ipotesi, mi sembra debbano sussistere tanto il verdetto, quanto la sentenza, per mancanza di interesse a ricorrere nel giudicabile, il quale non sarebbe stato per nulla offeso nei suoi diritti nè dalla deliberazione del giurì, nè da quella della Corte.

61. — Giurisprudenza pratica sugli articoli 143, 144 del Codice penale toscano (1).

I. Vi è reato di pubblica violenza, secondo il disposto dell'articolo 144, § 1, del Codice penale toscano, quando la violenza è usata ad una persona rivestita di pubblica autorità, sia mentre la detta persona esercita le sue funzioni, sia per relazione alle medesime. Sono persone rivestite di pubblica autorità tutti coloro, i cui ordini, le cui deliberazioni, e le pronunzie individuali o collegiali devono essere osservate da tutti, anco mediante la coazione della pubblica forza. Il consigliere municipale si considera in conseguenza come persona rivestita di pubblica autorità; e quindi commette il reato di pubblica violenza, tanto chi l'offende e percuote nell'atto in cui delibera in adunanza collegiale, quanto chi l'offende e percuote fuori dell'adunanza, ma per causa della deliberazione (Cassazione di Firenze 29 luglio 1868 — Ric. Bonischi — *Annali Giur. Ital*, II, 1, 146).

---

(1) Pel nesso strettissimo che deve esistere fra l'omicidio e la resistenza o la pubblica violenza, quando sia stato commesso in occasione dell'uno o dell'altro dei due delitti, parmi opportuno porre sott'occhio dei lettori le massime principali della Corte Suprema di Firenze in materia dei due delitti stessi.

II. Se la persona dell'offeso fosse investita o no di pubblica autorità è questione di diritto e non di fatto e spetta quindi alla Corte e non ai giurati di risolverla. Ove la domanda ai giurati includesse un tale concetto in uno ad altri di fatto, come per esempio la seguente: « l'imputato ha egli percosso il « tale, che, quale consigliere comunale, era rivestito di pubblica autorità » la risposta affermativa dei giurati non riesce efficace che pel fatto e non pel diritto; e la sentenza che ritenesse stabilita da tale risposta anche la circostanza della pubblica autorità nella persona del percosso sarebbe viziata di nullità. In tal caso la Corte nel rinvio dovrebbe proferire nuova sentenza senza d'uopo di rinnovazione del dibattimento (Cassazione di Firenze 1° aprile 1868 — Ric. Bonichi — *Legge*, VIII, I, 460).

III. La pubblica autorità consiste nella prerogativa di ordinare e deliberare e per ciò non possono considerarsi come persone rivestite di pubblica autorità quelle alle quali spetta invece di eseguire gli ordini e le deliberazioni delle autorità costituite. Perciò l'agente daziario non è persona rivestita di pubblica autorità, e le offese che, fuori del caso di resistenza, gli siano inferite per relazione alle sue funzioni, non costituiscono il reato di violenza pubblica quale è contemplata dall'articolo 144 del Codice penale toscano (Cassazione di Firenze 28 agosto 1868 — Ric. Viaggi — *Annali Giur. Ital.*, II, 1, 207).

IV. Gli elementi costitutivi il diritto di resistenza, contemplato nell'art. 143 del Codice penale toscano, consistono nella *opposizione* alla esecuzione delle leggi, o agli ordini della pubblica autorità; e nella violenza, alle persone incaricate d'uffizio o per mandato speciale di quella esecuzione. È rettamente applicato il detto articolo da quella sentenza, la quale ritiene in fatto, che l'imputato, facendo opposizione, e ammenando un colpo di mano a un reale carabiniere che lo voleva perquisire sulla persona, impedisce a questo agente la esecuzione di un atto, di cui era incaricato d'uffizio (Cassazione di Firenze 20 gennaio 1869 — Ric. Moretti — *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 37).

V. Le ingiurie e le offese agli agenti della forza pubblica, quando accompagnano *la resistenza* per modo da costituire elemento di un solo fatto criminoso, non si puniscono come reati distinti e per sè stanti, ma si considerano come circostanze della resistenza le quali possono aggravare la pena entro i limiti legali. Se però il fatto criminoso abbia due periodi, o fasi nettamente distinte, in una delle quali si ingiuriano gli agenti della pubblica forza e nell'altra si resiste, allora due sono i reati, e si applicano al colpevole due pene (Cassazione di Firenze 23 gennaio 1869 — Ric. Sayegh — *Annali Giurisprudenza Italiana*, III, 1, 56).

VI. Le percosse e lesioni inferite ad una guardia della stazione ferroviaria da chi si ricusa di obbedire agli ordini che questo gli fece di uscire dalla stazione, costituiscono il delitto di resistenza (Art. 143) (Cassazione di Firenze 7 gennaio 1871 — Ric. Colandini — *Annali Giurisprudenza Ital.*, V, 1, 20; *Legge*, XI, 1, 246).

VII. Sono punibili come resistenza alla pubblica forza gli atti violenti coi quali taluno cerchi di sottrarre all'arresto un congiunto (Cassazione di Firenze 15 aprile 1871 — Ric. Bertolucci e Cerri — *Annali Giurispr. Italiana*, V, 1, 96; *Gazzetta di Genova*, XXIII, 1, 303).

VIII. Il reato di resistenza distinguesi dalla inobbedienza, dalla semplice minaccia verbale, dalla ingiuria qualificata e dalla radunata, atteso l'elemento della violenza che è necessario a costituirlo. Questa violenza, per altro, può essere commessa per fatti e per minaccie; ed è quindi consumata anche per atti che manifestino chiaramente la imminenza di un atto di forza contro gli agenti esecutori delle leggi e degli ordini della pubblica autorità. Così, giustamente possono essere dichiarati colpevoli del reato di resistenza coloro i quali, riuniti in turba, abbiano imposto colla loro attitudine minacciosa ai pubblici ufficiali e alla pubblica forza, e siano stati sul punto di prorompere in ostilità, di guisa che abbiano ottenuto l'intento di impedire un legittimo atto di esecuzione (Cassazione di Firenze 3 febbraio 1872 — Ric. Niccoli ed altri — *Legge,* XII, 1, 786).

IX. Nell'economia del Codice penale toscano sono estremi costitutivi della specie più grave di violenza pubblica, prevista e punita dall'articolo 144, che esista: 1° un omicidio non premeditato; 2° che sia stato commesso sopra persona rivestita di pubblica autorità; 3° che proceda da semplice odio contro l'autorità. Non è complessa la questione, in cui trovansi riuniti tutti i suddetti elementi costitutivi del reato (Cassazione di Firenze 30 ottobre 1872 — Ric. Falciani — *Annali Giurisprud. Ital.*, VI, 1, 313) (1).

X. Nel caso di resistenza alla pubblica forza, previsto dall'articolo 143 del Codice penale toscano, quando sia provato che l'imputato avesse conosciuto l'agente della pubblica forza, sebbene non ne portasse le insegne, non può addurre a sua discolpa di avere resistito all'agente stesso, come avrebbe ugualmente resistito ad un privato (Cassazione di Firenze 11 novembre 1876 — Ric. Barbetti — *Giornale dei Trib.*, V, 1211).

XI. Quando le ingiurie e le offese agli agenti della pubblica forza, anco proferite da persona diversa del resistente, accompagnano la resistenza prevista dall'art. 143 § 1 del Codice penale toscano, tali atti costituiscono elementi di un fatto criminoso, non però punibile come resistenza alla pubblica forza (Cassazione di Firenze 10 luglio 1878 — Ric. Degli Innocenti — *Annali Giurisprud. Ital.*, XII, 2, 157).

XII. Costituisce il reato di resistenza alla pubblica forza, l'opporsi con violenze alla ingiunzione di pubblici funzionari (nella specie, guardie daziarie) di cessare da una rissa, quantunque detti funzionari non abbiano per ufficio speciale quello di vegliare sulla pubblica sicurezza (Cassazione di Firenze 3 marzo 1880 — Ric. Rabbini e Bellandi — *Rivista penale,* XII, 132; *Annali di Giurisprudenza Italiana,* XIV, 105).

62. — Codice penale sardo: Articolo 533 n. 4.

Il legislatore sardo suppone tre ipotesi in cui l'omicidio volontario diventa qualificato per le qualità della persona (n. 45).

Prima ipotesi. Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione. È necessario quindi vi sia il delitto

---

(1) La questione è svolta al n. 60.

di *ribellione;* se l'omicidio fu *mezzo* per effettuare una ribellione, o fu *conseguenza* non solo, ma conseguenza *immediata* di una ribellione, allora è omicidio qualificato, ed è punito colla morte. Quando non vi sia ribellione, vale a dire quando manchino gli estremi di questo misfatto, allora, se pur avviene un omicidio, resterà sempre omicidio volontario semplice, purchè ne abbia gli elementi necessari.

Quali sono gli estremi della ribellione, secondo il Codice penale sardo? Non tratterò *ex professo* di codesto reato, perchè uscirei dal programma che mi sono stabilito, ma converrà che sommariamente me ne occupi per lo stretto nesso che esiste fra esso e l'omicidio volontario in questione.

Secondo la definizione che l'articolo 247 del Codice sardo dà della ribellione, questa si compone degli elementi seguenti:

vi dev'essere un *attacco qualunque* od una *qualunque resistenza;*

quest'attacco e questa resistenza devono aver luogo con *violenze* o *con vie di fatto;*

le violenze o le vie di fatto devono essere dirette contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi, contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, contro i preposti delle dogane e gabelle, i sequestratari, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa;

L'attacco o la resistenza, mediante violenze o vie di fatto, devono aver luogo quando tutte queste persone *agiscono per la esecuzione* delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, e delle sentenze.

Così l'articolo 247 n. 1.

Vi ha poi una seconda specie di ribellione, che è delineata nel n. 2 dello stesso articolo 247, nella quale, come base principale, vi dev'essere sempre la violenza o la via di fatto.

Questa violenza o via di fatto deve essere usata allo scopo:

di sciogliere l'unione di un corpo legittimamente deliberante; o

di impedire la esecuzione di una legge, di una decisione o di una sentenza, o di qualunque ordine di una podestà legittima; o

di ottenere una determinazione od un provvedimento *qualunque* dalla legittima autorità; o

di sottrarsi all'adempimento di un dovere imposto dall'autorità medesima.

Una terza specie di ribellione è compresa nell'articolo 253; a formare la quale è necessario:

vi sia un'unione *armata* non minore di cinque persone (munite tanto di armi proprie quanto di armi improprie — art. 454);

diretta *ad inculere timore*, quand'anche non vi siano violenze o vie di fatto;

allo scopo di impedire la esecuzione degli atti o degli ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa sovradetti.

63. — Giurisprudenza pratica circa la ribellione secondo il Codice sardo — Casi di ribellione.

I. Costituisce il reato di ribellione il fatto di avere attaccato con violenze e vie di fatto i carabinieri all' unico scopo di superare la resistenza che i medesimi opponevano a che venisse turbato l'ordine pubblico (Cassazione di Torino 14 gennaio 1870 — Ric. P. M. — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 10).

II. Costituisce il reato di ribellione la resistenza con minaccia di percosse opposta senz'armi da quattro persone ai reali carabinieri nell'atto che tentavano di sedare una rissa (Cassazione di Torino 2 febbraio 1870 — Ric. Caprodossi — *Gazz. Gen.*, XXII, 2, 38).

III. La resistenza con violenze o vie di fatto contro gli agenti del macinato procedenti alla visita di un mulino è bene qualificata ribellione (Cassazione di Napoli 2 agosto 1876 — Ric. Rigone ed altri, Est. Nanni — *Foro Ital.*, 1877, II, col. 34 e 35).

IV. Esiste il reato di ribellione nel fatto di avere invaso la sala, ove era radunato un corpo deliberante, allo scopo di scioglierlo, tanto se l'invasione sia avvenuta per concerto precedente quanto per risoluzione improvvisa. A costituire l'unione di un corpo morale legittimamente deliberante, nel senso dell'art. 247 del Codice penale, si deve aver riguardo alla qualità legale delle persone che lo formano ed all'oggetto pel quale sono adunate, non al numero dei membri presenti al momento della invasione della sala (Cass. di Firenze 24 gennaio 1877 — Ric. Benamati ed altri, Est. Ferreri — *Monit. Giudiz.*, anno 1877, 204).

V. Il fatto di resistenza alle guardie daziarie in unione di più persone, con minaccie e violenze, allo scopo di sottrarre uno dei compagni, comprende tutti gli estremi legali del reato di ribellione, a senso delle combinate disposizioni degli articoli 247, 251 del Codice penale (Cassaz. di Roma 13 novembre 1877 — Ric. Conflitti e Urbani, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 351).

VI. Allorchè i reali carabinieri danno opera a mantenere l'ordine pubblico, a sedare tumulti, a prevenire reati, a scoprirli, a fornirne le prove ed a fare tutto ciò insomma che è loro attribuito per la prevenzione e repressione dei reati, agiscono indubbiamente per la esecuzione delle leggi; e perciò chiunque loro si opponga con violenze o vie di fatto si rende colpevole di ribellione, a sensi dell'articolo 247 n. 1 del Codice penale (Cassazione di Torino 12 dicembre 1878 — Ric. Ronchetti e Bellei — *Giorn. dei Trib.*, VIII, 6; *Rivista penale*, III, 25).

VII. Commette il reato di ribellione, di cui all'articolo 247 del Codice penale, colui, il quale, mentre l'usciere coi testimoni gli si presenta per eseguire un pignoramento, impedisce l'ingresso ad uno dei testi, e fatto entrare l'altro coll'usciere chiude dietro di loro la porta a chiave, monta ad altro piano e ne ridiscende armato di rivoltella gridando: *Adesso aggiusterò io tutto* (Cassazione di Torino 23 maggio 1879 — Ric. Perlo — *Giorn. dei Trib.* VIII, 617).

VIII. Chi impedisce ad un accalappiatore di cani di eseguire gli atti del suo ufficio usando verso lo stesso vie di fatto commette il reato di ribellione previsto dall'art. 247 del Codice penale (Cassazione di Torino 30 gennaio 1880 — Ric. De Martini, Est. Montagnini — *Legge*, anno 1880, I, 493).

IX. Gli oltraggi e le violenze commesse da un soldato contro un brigadiere delle guardie di pubblica sicurezza in servizio, non costituiscono il reato di insubordinazione, previsto e punito dell'art. 122 del Codice penale per l'esercito, ma sibbene il reato di ribellione sancito dal Codice penale comune, e per ciò di competenza dei Tribunali ordinari (Cassazione di Roma 13 maggio 1880 — Ric. Colli — *Legge*, anno 1881, I, 63; *Corte Suprema di Roma*, anno 1880, 847).

X. Non cessa di esistere il reato di ribellione per ciò solo che le guardie, al tempo dell'alterco, non erano vestite in divisa, ma erano perfettamente conosciute dai ribelli (Cassazione di Torino 18 maggio 1881 — Ric. Bertolotti e Persico, Est. Pinelli — *Giurispr. penale*, anno 1881, pag. 1884).

XI. Si rende colpevole di ribellione colui che con violenze si oppone alle guardie giurate di un privato investite delle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre si accingono a fare una perquisizione personale su di un individuo sorpreso in flagranza di furto nei luoghi affidati alla loro vigilanza e custodia (Cassaz. di Firenze 24 maggio 1884 — Ric. Badalassi, Est. Giorgieri — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 2, 327).

XII. Le rivolte dei detenuti assumono il carattere di ribellione non sì tosto si esplicano e si accompagnano con violenze e con minaccie contro le persone preposte ai luoghi di pena e di detenzione (Cassaz. di Torino 12 luglio 1882, — Ric. Bertucci ed altri, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1882, 362; *Legge*, anno 1883, II, 668).

XIII. La violenza con minaccie e vie di fatto usate contro un messo esattoriale patentato dalla pubblica amministrazione, mentre agisce per la esecuzione di un atto di sua legittima attribuzione, costituisce il reato di ribellione e non quello di oltraggio (Cassazione di Roma 27 novembre 1882 — Ric. Chiavone, Est. De Donno — *Riv. penale*, XVII, 218).

XIV. Le guardie campestri, come ufficiali di polizia giudiziaria, possono accertare anche le contravvenzioni per pascolo nei boschi e sequestrare gli animali. Per cui la resistenza loro fatta nell'esercizio di tali funzioni costituisce il reato di ribellione (Cassazione di Torino 13 gennaio 1883 — Ric. Spagnoli e Cotti-Conelli, Est. Verga — *Giurispr. penale*, anno 1884, pag. 88).

64. — Estremi della ribellione.

I. Non costituiscono il reato di ribellione, le violenze o vie di fatto esercitate su cose affidate a persone private, come che da agenti della forza pubblica. A

costituire il reato di ribellione è necessario che le violenze o vie di fatto siano dirette contro le persone indicate nell'articolo 247 del Codice penale *nel momento* in cui esse agiscono per la esecuzione delle leggi o degli ordini dell'autorità. Quindi, non vi ha ribellione se le violenze o vie di fatto siano dirette, non ad impedire la esecuzione delle ordinanze della pubblica autorità, ma a frustrarne gli effetti dopo che esse siano state eseguite (Cassazione di Roma 8 novembre 1876 — Ric. Dondi e Corti — *Raccolta* BETTINI, XXIX, 109).

II. A costituire il reato di ribellione, di cui l'art. 247 n. 2 del Codice penale non richiedesi la violenza *materiale*, ma è sufficiente la *morale* e quindi la minaccia (Cassazione di Firenze 19 gennaio 1878 — Ric. Rossin e Piovesan, Est. Lozzi — *Temi Veneta*, anno 1878, pag. 224).

III. A costituire il reato di ribellione non fa di mestieri il concerto prestabilito e formato innanzi tempo fra le persone che vi presero parte: questo concerto può sorgere rapido, istantaneo ed improvviso. Sono per ciò colpevoli di ribellione, quantunque non vi sia intervenuto il previo concerto, tutte le persone che, convergenti e cospiranti al medesimo fine, si mutuano a vicenda l'opera e l'aiuto e prendono parte attiva a resistere agli ordini dell'autorità e ad essa ribellarsi con violenze o minaccie, sicchè tutti si rendono autori efficaci nell'interesse proprio e comune (Cassazione di Torino 12 luglio 1882 — Ric. Bertucci ed altri, Est. Pomodoro — *Giur. penale*, anno 1882, pag. 362; *Legge*, anno 1882, II, 668).

IV. Il reato di ribellione si consuma tanto per la violenza *fisica* adoperata dai ribellanti, quanto per la violenza *morale*, purchè questa sia estrinsecata in atti sensibili producenti eguale effetto di quella (Cass. di Torino 28 giugno 1883 — Ric. Moneta ed altri quindici, Est. Pomodoro — *Giurisprudenza penale*, anno 1883, 327).

V. Non esiste il reato di ribellione, previsto dall'articolo 247 del Codice penale, se le violenze, le minaccie, la opposizione non furono fatte in presenza e direttamente contro la pubblica autorità. Così, le minaccie o violenze usate contro un privato, che vuole impedire un'opera pretesa inibita dall'autorità giudiziaria possono costituire altro reato, ma giammai quello di ribellione (Cassazione di Torino 21 maggio 1884 — Ric. Oddone, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 255, 256).

65. — QUESTIONE AI GIURATI IN MATERIA DI RIBELLIONE.

Nella domanda ai giurati pel reato di ribellione non basta il dire che furono attaccati gli agenti della pubblica forza incaricati degli ordini della pubblica autorità, ma devesi indicare che lo furono *nell'atto* che agivano per la esecuzione di tali ordini, altrimenti il verdetto è nullo (Cassazione di Palermo 25 giugno 1868 — Ric. Barone — *Raccolta* BETTINI, XX, 1, 673; *Legge*, IX, 1, 374).

66. — LA RIBELLIONE NON È REATO POLITICO.

Il reato di ribellione contro la pubblica forza non assume carattere politico se non quando sia mezzo per commettere un reato contro i poteri dello Stato e

sia diretto a cangiare la forma del Governo; del resto, è a considerarsi qual reato comune, e non va quindi compreso nell'amnistia del 31 gennaio 1867 (Cassazione di Palermo 25 giugno 1868, Ric. Baroni; *Raccolta* Bettini, XX, 1, 673; *Legge*, IX, 1, 374 — Idem, 1° marzo 1869, Ric. Faletta; *Raccolta* Bettini, XXI, 1, 192; *Legge*, I, 841; *Gazz. Nap.*, XXII, 565 — Idem, 23 maggio 1868, Ric. Labarbera ed altri; *Raccolta* Bettini, XX, 1, 580; *Legge*, IX, 1, 20).

67. — L'omicidio volontario, come ho detto, diventa qualificato, pel Codice sardo, quando sia stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione. Vi dev'essere quindi fra l'un reato e l'altro un intimo legame, un nesso assoluto, senza di cui l'omicidio stesso rientrerebbe nella cerchia degli omicidi volontari semplici. Questo nesso conviene che risulti dal verdetto; ed a tale preposito mi richiamo alle considerazioni che ho dianzi esposte (n. 60) in occasione dell'esame che ho portato sulle disposizioni del Codice penale toscano.

Però, sebbene partecipi delle due figure di reato, tuttavia non cessa, in via principale, di essere un misfatto contro la vita; sono quindi applicabili ad esso le altre considerazioni contenute nei numeri 50 a 54.

Ma si possono presentare talune questioni. La uccisione di una delle persone specialmente tutelata dalla legge, avvenuta in occasione di una ribellione, di cui anzi fu mezzo o conseguenza immediata, qualifica il fatto quand'anche non sia costatata nell'agente la intenzione di uccidere?

La Cassazione di Palermo, con sentenza 18 giugno 1868, Ric. Lovallo, Est. Melli (*Legge*, IX, 1, 840) ha risposto affermativamente « avvegnachè — come dicono i motivi — quell'articolo (533) al numero 4, accennando all'omicidio che fosse stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione, o conseguenza delle violenze usate verso le persone incaricate di un pubblico servizio nell'atto della sua esecuzione, ha senza dubbio dichiarato che la sanzione della legge colpisce il fatto materiale dell'omicidio, ossia la cagionata morte di un uomo che trovasi nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche per la sola circostanza di essere stato effetto del reato di ribellione. Quindi è da ritenersi che anche le ferite, le di cui conseguenze sorpassano la intenzione del delinquente, quando abbiano prodotto la morte entro i quaranta giorni delle persone indicate nell'articolo 265, rendono punibile la ribellione con l'ultimo supplizio ».

Mi pare che il ragionamento del Supremo Magistrato siciliano sia di un eccessivo rigore. Ho già antecedentemente sostenuto (n. 50) che in siffatta specie di misfatto è requisito essenziale la intenzione di uccidere, perchè si è appunto in riguardo

a questa intenzione, che esso assume una gravità maggiore. Il voler fare dell'omicidio una circostanza puramente *oggettiva* del reato di ribellione, sembrami soverchio; è grave, gravissimo il fatto della uccisione di un uomo come *mezzo,* o *conseguenza immediata* o *in caso* di ribellione; ma non pertanto è vero che, se l'agente non ha avuto la intenzione di uccidere il pubblico ufficiale o il rappresentante della autorità, la *soggettività* dell'azione è da ritenersi meno intensa, sebbene la *oggettività* sia uguale nelle sue conseguenze. Meno intensa la soggettività, dev'essere minore la responsabilità, e quindi si ha a calcolare in favore dell'agente la circostanza scusante dell'eccesso del fine, che non può mai essere presa a calcolo in materia di omicidio volontario (nn. 15 e 325).

Ove pertanto avvenga che l'autore dell'uccisione, come *mezzo*, *conseguenza immediata* o *in caso* di ribellione, abbia avuto la intenzione *soltanto* di ferire il rappresentante dell'autorità, e la morte ne sia avvenuta per causa indipendente affatto dalla sua volontà, avrassi, secondo il modesto mio avviso, un reato di ribellione, se ne concorrano gli estremi, ed un reato di ferite volontarie susseguite da morte, colla aggravante, se vuolsi, dell'art. 265 del Codice penale, ma colla scusante altresì, quando ne sia il caso, dell'eccesso del fine; non mai un omicidio volontario qualificato; nella stessa guisa, che il figlio uccisore del padre, non potrebbe giuridicamente chiamarsi *parricida*, ove non avesse avuto l'intenzione, quando portò la mano sulla persona del proprio padre, di togliergli la vita.

68. — La seconda questione che si è presentata, si è: se nell'omicidio qualificato di che trattasi possa essere ammessa la scusante della provocazione. La Cassazione di Torino con sentenza 1° settembre 1870, Ric. Cattaneo Pio, Est. Troglia (1), ha risposto affermativamente. La Cassazione di Palermo invece, con sentenza 1° settembre 1882, Ric. Di Benedetto ed altri, Est. Abrignani (2), ha ritenuto il contrario, cioè che « l'aggravante dell'omicidio che sia mezzo o conseguenza immediata di ribellione è incompatibile con la scusa della provocazione. Dedotta quindi la provocazione, è questa subordinata alla negazione dell'aggravante ».

La Suprema Corte di Palermo osservò nei suoi motivi che

---

(1) *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1870, I, 2, 377 — *Legge,* anno 1870, 1003 — La specie, è l'omicidio del generale Escoffier, prefetto di Ravenna, per parte dell' ispettore di pubblica sicurezza, Pio Cattaneo.

(2) *Rivista penale,* XVII, 495 e 496.

la aggravante dell'omicidio consistendo nell'essere stato conseguenza *immediata* o *mezzo* di ribellione « non più si comprende la pretesa compatibilità tra la stessa ed il fatto provocatore, che posto tra la ribellione e l'omicidio, produrrebbe la necessaria inferenza che questo non potrebbe mai essere *immediato* mezzo od *immediata* conseguenza della ribellione, appunto perchè una spinta diversa, quella cioè del fatto provocatore, vi si dovrebbe intromettere, di modo che, confuse ambedue le spinte all'omicidio concorrerebbero, e così sconfesserebbesi il significato della parola della legge *immediata,* val quanto dire: *senz'altro di mezzo* ».

Prima già della Corte di Palermo, aveva nello stesso senso deciso anche la Corte Suprema di Napoli (1), la quale però si era limitata a dire nei motivi « che ben si consigliò il Presidente nel porre la questione in parola in linea subordinata alla principale, perciocchè l'omicidio, se era commesso *a causa* dell'esercizio delle funzioni del delegato, non poteva dirsi commesso *a causa* di provocazione ».

La Corte di Cassazione di Torino invece così si espresse in proposito, nella sopracitata sua sentenza:

« Considerato che il Codice penale non contiene alcuna disposizione, la quale, nei casi di omicidio commesso sulla persona di un pubblico ufficiale nello esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, e come tale previsto dall'art. 533, n. 4, escluda la possibilità del concorso della circostanza scusante della provocazione, di cui nell'articolo 562; — che all'incontro quest'ultimo articolo, parlando dell'omicidio in genere, abbraccia evidentemente, colla generalità dei suoi termini, anche l'omicidio contemplato dal detto n. 4 dell'articolo 533, compreso nel medesimo capo intitolato *dei reati contro le persone;* — che dove il legislatore ha voluto fare eccezioni o modificazioni al disposto del citato articolo 562, lo fece espressamente, come nell'art. 568 in rapporto al reato di parricidio, in cui non ammette fuorchè la scusante della provocazione grave colla diminuzione di un solo grado; e poichè nessuna eccezione, nè modificazione al ridetto articolo 562 venne fatta per l'omicidio previsto dall'articolo 533 n. 4, è ovvio a vedersi essere intendimento della legge che rimanga ferma ed applicabile, quanto a tale reato, la generale disposizione dello stesso articolo 562 pel caso di provocazione ivi enunciato, riconoscendosi così di necessaria conseguenza potere la provocazione concorrere anche nell'omicidio contemplato dal-

---

(1) Sentenza 1° dicembre 1869, Ric. Onofrio, Est. Tramontano — *Legge*, anno 1870, pag. 377.

l'art. 533 n. 4 — che per vero, può bensì avvenire che un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni o nel compiere un atto del suo ufficio usi modi più o meno aspri, o adoperi espressioni più o meno acerbe e risentite, e tali anche da provocare le persone verso cui le funzioni stesse o l'atto d'ufficio vengono esercitati; ma per tutto questo non rimane svestito della qualità di pubblico funzionario, e non cessa di trovarsi nell'esercizio delle sue funzioni e di agire per ragione delle medesime, nè l'atto, che sta compiendo, tralascia di avere carattere ufficiale ».

La *Rivista penale* nel riportare la sentenza 1° settembre 1882 della Cassazione di Palermo nella causa Di Benedetto ed altri riportata più sopra, non si dimostra pienamente tranquilla su questa tesi. Trova giusto ciò che osserva la sentenza che la *immediata* conseguenza esclude il fatto *intermedio* della provocazione; ma secondo quel giornale si possono fare due obbietti: che la *immediata* si collega a *conseguenza* e non a *mezzo*, in alternativa con essa; che la provocazione potrebbe avere preceduto la ribellione, tale anche da non poter influire su questa quando non fosse accompagnata da omicidio, ma da influire certamente sull'omicidio che ne fosse seguito.

Le considerazioni alle quali si appoggia la sentenza della Suprema Corte di Palermo sono di grave momento. L'omicidio volontario diventa qualificato quando sia *mezzo* o *conseguenza immediata* della ribellione. Tra la ribellione e l'omicidio adunque deve esistere un nesso tale che l'una non può stare senza dell'altro. Quando fra la ribellione e l'omicidio si frapponga una circostanza diversa, questo nesso si spezza, e l'omicidio non è più *mezzo* o *conseguenza immediata* della ribellione. Si dice: ma la provocazione può essere avvenuta prima della ribellione. Sia; non potrà però avere altre conseguenze giuridiche all'infuori di quelle di una circostanza attenuante qualsiasi, poichè la provocazione, per l'economia del Codice penale sardo, può valere come scusante solo nei reati contro le persone; e la ribellione non è fra questi. Ma l'omicidio susseguito alla ribellione, quand'anche questa fosse provocata, non fu *conseguenza immediata* della provocazione; fu conseguenza *immediata* della ribellione; quindi alla provocazione non può aversi riguardo come scusante. La Cassazione di Torino osserva, che se il legislatore avesse voluto escludere la provocazione quale scusante nell'omicidio lo avrebbe dichiarato espressamente come lo fece nel parricidio, in cui ne limitò le conseguenze giuridiche. La risposta è facile: il legislatore non poteva fare una eccezione per il motivo che logicamente non la credeva applicabile in forza del

nesso da lui prescritto tra la ribellione e l'omicidio. In conseguenza, quando occorra di porre la questione circa la provocazione in tale specie di reato, io credo debba essere posta in via subordinata alla risposta sul nesso. Se i giurati si convincono che provocazione vi è stata, risponderanno negativamente alla questione circa il nesso, ed affermeranno la circostanza della provocazione; ove invece si convincano del contrario, daranno risposta affermativa alla domanda sul nesso, e si asterranno dal votare la questione sulla provocazione.

Un argomento in appoggio della contraria opinione potrebbe *forse* trovarsi nell'articolo 551 del Codice sardo, in cui è disposto che quando alcuno dei reati preveduti nelle due sezioni (e quindi anche l'omicidio) fu commesso *in caso* di ribellione, riunione sediziosa o saccheggio, la pena inflitta all'autore del fatto di sangue debba essere applicata ai capi, autori, istigatori, provocatori della sedizione, ribellione, ò saccheggio. Se (potrebbe dirsi) il legislatore ha preveduto la ipotesi che l'omicidio possa essere commesso *in caso* di ribellione, anche in questa ipotesi è necessario il nesso; ma pure sarebbe ammissibile la scusante della provocazione. Il ragionamento non regge. L'articolo 551 del Codice sardo contiene una disposizione riguardo alla pena soltanto; quando però si voglia conoscere gli elementi del reato di omicidio volontario qualificato per la qualità della persona è forza ricorrere all'articolo 533 n. 4 che tutti li contiene. Colla espressione usata nell'articolo 551 *in caso di ribellione*, il legislatore ha voluto estrinsecare il concetto, che ove l'omicidio avvenga *in occasione* di una ribellione si faccia luogo alle disposizioni indicate nell'articolo stesso, senza però decampare dalla idea fondamentale che l'omicidio sia stato *mezzo* o *conseguenza immediata* della ribellione.

69. — Altre questioni si possono sollevare, se cioè nel misfatto in esame possa ammettersi la scriminante dell'*incolpata tutela;* e se sia ammissibile il misfatto *imperfetto*.

Quanto alla scriminante della incolpata tutela la risposta è ovvia. Tale scriminante è assolutamente inammissibile, poichè estremo essenzialissimo di essa si è, che la difesa sia *legittima*. Nè tale può dirsi quella che avverrebbe in occasione di una ribellione; poichè se il rappresentante dell'autorità ha dovuto eventualmente far uso delle armi e quindi porre in pericolo la vita del ribelle, a ciò fu spinto dalla necessità di difendere l'autorità della legge, e fors'anco la esistenza propria; ed il ribelle si trova, in questa circostanza, in una posizione affatto *illegittima*.

Per ciò che riguarda la questione se sia ammissibile il tentativo rispondo: vi potrà essere tentativo di omicidio od omicidio mancato come mezzo e conseguenza immediata di una ribellione; mai tentativo di omicidio od omicidio mancato come mezzo o conseguenza immediata di una ribellione mancata o tentata. L'omicidio volontario è un reato che nelle sue fasi può percorrere tutta la gamma degli atti giuridici che vanno a costituire un reato giuridicamente imperfetto. Non è così della ribellione. Se per le regole più ovvie di diritto non esiste tentativo senza un principio di esecuzione dell'azione criminosa, nella ribellione, il principio di esecuzione equivalendo alla esecuzione e alla consumazione dell'azione medesima, tutto ciò che precede rimarrà entro i limiti di un atto preparatorio e così non imputabile, poichè sarà costituito da atti *equivoci* che potrebbero spiegarsi con altro scopo progettato dagli agenti, e non da atti *univoci*, conducenti cioè esclusivamente alla resistenza contro le persone particolarmente protette dalla legge.

70. — Circa le questioni che possono sorgere nei riguardi dei compartecipanti ad una ribellione di cui sia stato mezzo o conseguenza immediata un omicidio volontario, si ricorra alle considerazioni svolte nel Capitolo dell'omicidio volontario semplice (n. 21).

V' ha però nell'articolo 551 una disposizione particolare circa ai capi, autori, istigatori o provocatori della ribellione, quando l'omicidio fu commesso *in caso* di questa. Il legislatore suppone che tali persone non abbiano avuto lo scopo *diretto* o *principale* di commettere l'omicidio; ed anche ad esse, quand' anche non abbiano avuto questo scopo *diretto* e *principale*, commina la stessa pena che minaccia a coloro i quali hanno *personalmente* perpetrato l'omicidio. Fa però una eccezione nella ipotesi in cui l'autore *personale* dell'omicidio sia condannato a morte. In questa ipotesi punisce le persone surriferite colla pena dei lavori forzati a vita. Se nel far nascere la ribellione ebbero lo scopo *diretto* e *principale* che fosse privata di vita la persona particolarmente protetta dalla legge, cade di per sè il benefizio accordato. È ovvio che questo scopo è una circostanza di fatto da risolversi dal giurì, a cui dovrà essere sottoposta una speciale questione.

71. — La *seconda ipotesi* del Codice penale sardo si è che l'omicidio volontario sia stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nel caso preveduto nell'articolo 265.

Nella economia di questo Codice vi hanno tre specie di de-

linquenze verso la pubblica autorità: la ribellione (art. 253 a 257); la coercizione (art. 257); gli oltraggi e le violenze (art. 258 a 266).

L'articolo 533 n. 4 trasforma l'omicidio volontario in qualificato quando è stato mezzo o conseguenza immediata della ribellione (prima ipotesi); o quando è la conseguenza delle violenze usate verso le persone nel caso preveduto nell'articolo 265 (seconda ipotesi). Parrebbe quindi che fosse escluso dalla più grave sanzione l'omicidio commesso in caso di *coercizione*. Però siccome l'articolo 257, che tratta appunto della coercizione, riserva una pena più grave a seconda della violenza usata, così deve ritenersi che anche l'omicidio commesso in concorrenza della coercizione non isfugga alla maggiore sanzione.

Perchè si verifichi il caso della seconda ipotesi, è adunque necessario che l'omicidio volontario sia la conseguenza delle violenze usate verso le persone nel caso preveduto dall'art. 265.

Gli estremi necessarii dell'omicidio volontario sia in caso di coercizione che di pubblica violenza (perchè anche nella coercizione può avvenire un omicidio) sono quelli che abbiamo veduto dover concorrere nell'omicidio qualificato per la qualità della vittima; e cioè: la intenzione di uccidere; la qualità della persona; il dolo determinato di togliere la vita a codesta particolare persona; che la qualità della persona sia conosciuta dall'agente; che l'omicidio avvenga mentre il soggetto passivo è nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse. Sono quindi applicabili anche all'omicidio commesso in concorrenza di un fatto di coercizione o di un fatto di pubblica violenza le considerazioni esposte nei numeri 50 e 54.

Però vi ha una considerazione speciale circa l'omicidio commesso in concorrenza di una pubblica violenza, nella interpretazione dell'articolo 533 n. 4 del Codice sardo. Nell'omicidio commesso in concorrenza con la ribellione, l'articolo stesso esige che l'omicidio sia mezzo o conseguenza *immediata* della ribellione; mentre per l'omicidio commesso in caso di pubblica violenza o di coercizione prescrive che sia *conseguenza* delle violenze usate verso determinate persone. Da ciò il corollario che l'omicidio diventa qualificato quand'anche sia conseguenza *mediata* e non soltanto *immediata* della violenza pubblica o della coercizione, e quand'anche non sia *mezzo* delle stesse. E la ragione di questa differenza, secondo il modesto mio avviso, è evidente. Quantunque la ribellione, la coercizione e la pubblica violenza abbiano un'indole giuridica uguale, tuttavia ontologicamente la coercizione e la pubblica violenza sono misfatti più gravi della ribellione. A parte la coercizione, la quale è sempre punita colla

reclusione, salvo che la natura della violenza usata non porti una pena più grave (articolo 257), la violenza pubblica è più grave della ribellione. In primo luogo, mentre, in materia di ribellione, le persone contro cui è diretta sono limitatamente determinate, nella pubblica violenza invece, godono di una speciale protezione della legge tutte le persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio. Secondariamente, nella ribellione, si tutelano *certi atti determinati*, mentre nella pubblica violenza è tutelato *l'esercizio delle funzioni* senza alcuna limitazione. In terzo luogo, nella ribellione è estremo indispensabile *l'attualità* dell'esercizio in quegli atti determinati; nella pubblica violenza al contrario, questa avviene anche quando sia esercitata *a causa* delle funzioni. Nella ribellione inoltre, la pena minacciata non diventa più grave se fu accompagnata da ferita; le ferite saranno punite a parte, ma non come aggravanti della ribellione; invece nella pubblica violenza le ferite la aggravano e si passa, quando abbiano natura correzionale, ad una pena criminale (art. 264). Finalmente nella ribellione il fatto che siano intervenute premeditazione od insidie, non porta alcuna conseguenza nella penalità, mentre tali circostanze cambiano in criminale la pena correzionale della pubblica violenza (articolo 564 alinea). Ontologicamente adunque più grave la pubblica violenza della ribellione, è naturale che l'omicidio commesso in concorrenza della pubblica violenza debba diventare qualificato anche quando ne sia conseguenza *mediata* e non ne sia un *mezzo*.

Un'altra considerazione sembrami opportuna. L'articolo5 33 n. 4, dispone che l'omicidio diventa qualificato quando sia conseguenza delle violenze. La legge prevede il caso delle *violenze;* non esige che sia una conseguenza delle *ferite;* se fosse diversamente lo avrebbe dichiarato in modo espresso. Contempla adunque il caso della pubblica violenza, come fatto in se stesso. Nulla rileva che la morte del soggetto passivo sia avvenuta per la natura propria delle ferite, o per causa preesistente o sopravvenuta (art. 540); basta che sia stata una conseguenza mediata od immediata della pubblica violenza. È questo un argomento che torna in appoggio maggiore della volontà d'uccidere, estremo necessario alla esistenza dello speciale omicidio in esame, poichè la preesistenza o sopravvenienza di una causa della morte può solo essere invocata nella uccisione senza volontà di togliere la vita.

72. — Le persone contro le quali non deve essere esercitata la violenza, giusta l'articolo 533 n. 4, sono: il pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un giurato (art. 262);

un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio (art. 263); un agente od incaricato di una pubblica amministrazione, od un uffiziale pubblico qualunque (art. 257). Sotto la denominaziane di agenti o depositari della forza pubblica sono compresi i preposti delle dogane o gabelle, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie municipali e le guardie campestri o forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni (art. 261).

La pratica giurisprudenza ha però annoverato fra le persone anzidette anche le seguenti:

I. Il Conservatore delle ipoteche (Cassazione di Firenze 20 aprile 1872 — Ric. Zanetti, Est. Trecci — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 358).

II. Il Presidente di un collegio o di una sezione di collegio elettorale (Cassazione di Torino 22 maggio 1872 — Ric. Zoncada, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 189).

III. Il Giudice conciliatore (Cassazione di Torino 19 marzo 1873 — Ric Coggiola, Est. Bruni — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1873, I, 2, 101).

IV. Il Guardiano delle prigioni (Cassaz. Firenze 13 dicembre 1873 — Ric. P. M. in causa Messina, Est. Cartadepani — *Monit. Giudiz.*, anno 1874, pag. 108).

V. I membri dei seggi elettorali tanto politici quanto amministrativi (Cassazione di Firenze 31 dicembre 1873 — Ric. Borghini, Est. Coppi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 287).

VI. Il Capo stazione e gli addetti al servizio di una via ferrata esercitata a servizio del pubblico (Cassazione di Torino 10 settembre 1874 — Ric. De Vecchi, Est. Troglia — *Annali Giurispr. Ital.*, I, 2, 253).

VII. Il Notaio (Cassaz. di Napoli 30 maggio 1875 — Ric. Torchia, Est. De Nardis — *Annali Giurispr. Ital* , anno 1876, I, 2, 5 — Contra; la stessa Corte di Cassazione di Napoli, sentenza 27 novembre 1878 — Ric. Trapasso, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, pag. 202 — Vedi la Legge sul notariato; nonchè l'art. 554 num. 3 del Cod. proc. civile, e l'art. 1315 del Codice civile).

VIII. Il professore liceale (Cassazione di Torino 29 gennaio 1877 — Ric. Perini, Est. Boniva — *Foro Ital.*, anno 1877, II, col. 87).

IX. L'acccalappiatore di cani (Cassaz. di Torino 30 gennaio 1880 — Ric. De Martini, Est. Montagnini — *Legge*, anno 1880, I, 493).

X. Il Presidente della Congregazione di Carità (Cassazione di Firenze 22 maggio 1880 — Ric. Glazzotta — *Legge*, anno 1880, I, 818).

XI. Le guardie campestri municipali, comandate a tutelare l'ordine in un teatro (Cassazione di Torino 13 gennaio 1881 — Ric. Bonamico, Est. Rossi — *Giurispr. penale*, anno 1881, pag. 32).

XII. Il Vice-Direttore di un luogo di pena (Cassazione di Torino 23 marzo 1881 — Ric. Conserti, Est. Pinelli — *Giurispr. penale*, anno 1881, 135).

XIII. Gli impiegati telegrafici (Cassazione di Torino 21 dicembre 1881 — Ric. Pezzi, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 18).

XIV. I Guardiani ferroviarii (Cassaz. di Torino 26 gennaio 1882 — Ric. Corradi, Est. Pasini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 75).

XV. L'impiegato presso le Regie Poste, addetto alla raccomandazione delle lettere (Cassazione di Torino 19 aprile 1882 — Ric. Capellini, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 199).

XVI. L'impiegato ferroviario preposto alla sorveglianza dei magazzini, dove si raccolgono i bagagli dei viaggiatori (Cassazione di Torino 3 maggio 1882 — Ric. Roncallo, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1882, 215).

XVII. Il Vice-Conciliatore (Cassaz. di Napoli 19 agosto 1882 — Ric. Cravero, Est. Ciollaro — *Giurispr. penale*, anno 1883, 228).

XVIII. Il personale superiore che regola l'amministrazione della coltivazione dei tabacchi (Cassazione di Firenze 24 agosto 1882 — Ric. P. M. in causa Vetteri ed altri, Est. Mori Ubaldini — *Legge*, anno 1883, I, 311; *Rivista penale*, XVII, 367).

XIX. Il Segretario comunale (Cass. di Roma 29 gennaio 1883 — Ric. Mazzoni ed altri, Est. Chirico — *Riv. penale*, XVIII, 31; *Giurisprudenza penale*, anno 1883, 451; *Legge*, anno 1883, II, 569).

XX. La moglie di un guardiano ferroviario, regolarmente autorizzata a surrogare nel servizio il marito nella di costui assenza (Cassaz. di Torino 28 marzo 1883 — Ric. Gropello, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1883, 170).

XXI. L'ufficiale superiore dell'esercito nell'esercizio od a causa di funzioni amministrative deferitegli per ragioni del suo grado (Cassazione di Roma 2 maggio 1883 — Ric. Astengo, Est. Chirico — *Legge*, anno 1884, 321).

XXII. L'Usciere (Cassaz. di Napoli 16 maggio (o gennaio) 1883 — Ric. Magnotta, Est. Narici — *Giur. penale*, anno 1883, 444; *Legge*, anno 1883, II, 644). È da notarsi che vi è differenza fra le Corti Supreme. Talune considerano l'usciere come funzionario dell'ordine giudiziario: talune altre come legittimo incaricato di un pubblico servizio. Nel secondo avviso andò la Cassazione di Napoli colla sentenza anzidetta, ed in ciò è costante. Nel primo, la Cassazione di Torino con sentenza 14 gennaio 1880 — Ric. Proc. Gen. di Genova, in causa Parodi — *Legge*, anno 1880, 554; e la Cassazione di Firenze, con sentenza 12 aprile 1882 — Ric. Candiani, Est. Giorgieri — *Legge*, anno 1882, II, 782. Dell'avviso della Corte di Cassazione di Napoli fu anche la Cassazione di Palermo con sentenza 12 aprile 1880 — Ric. P. M. in causa Tortorici — *Legge*, anno 1881, I, 63).

XXIII. I Rappresentanti del Ministero Pubblico sono sempre funzionari dell'ordine giudiziario anche quando attendono a funzioni di polizia giudiziaria (Cassazione di Firenze 16 giugno 1883 — Ric. G. P., Est. Mori Ubaldini — *Riv. penale*, XVIII, 289).

XXIV. Il portinaio e gli infermieri addetti al servizio di un ospedale comunale (Cassazione di Roma 20 luglio 1883 — Ric. Tavolucci, Est. Ferreri — *Riv. penale*, XVIII, 456; *Giur. penale*, anno 1884, 22; *Legge*, anno 1883, II, 500).

XXV. Il Direttore di scuole normali (Cassaz. di Palermo 12 novembre 1883 — Ric. P. M. in causa Gibillaro — *Legge*, anno 1884, II, 392).

XXVI. I maestri e le maestre comunali (Cassaz. di Torino 16 aprile 1884 — Ric. Bertolotti, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1884, 177).

Fu inoltre giudicato non essere da annoverarsi fra le dette persone, particolarmente protette dalla legge:

I. Il sotto appaltatore del dazio comunale (Cass. di Napoli 13 febbraio 1880 — Ric. Marigliano — *Legge*, XX, 533; *Annali Giurispr. Ital.*, XIV, 2, 146).

II. I conduttori dei *tramways* di una società privata (Cassazione di Torino 9 dicembre 1880 — Ric. Comoni e Correggia, Est. Gallassi — *Giurispr. penale*, anno 1881, 9).

III. L'incaricato del servizio ippico stabilito dalla amministrazione delle ferrovie per tenere in comunicazione due stazioni fino al compimento della linea (Cassazione di Palermo 9 febbraio 1882 — Ric. Caminnecci, Est. Saluto — *Legge*, anno 1882, II, 356).

IV. Le guardie finchè non abbiano prestato il giuramento prescritto (Cassazione di Palermo 9 luglio 1883 — Ric. Mancuso, Est. Pagano — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 373; *Legge*, anno 1884, II, 310).

Fu poi in massima deciso dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 29 gennaio 1885, che « nella espressione *pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo*, usata nell'articolo 258 Codice penale sardo, sono compresi soltanto coloro che esercitano in qualche ramo dell'amministrazione governativa un pubblico ufficio emanante dal Potere esecutivo, cioè dal Governo, o ai quali è demandato per delegazione l'esercizio di pubbliche funzioni a norma di legge. Perciò l'oltraggio fatto ai membri di una Commissione sanitaria municipale nell'esercizio delle loro funzioni, cade sotto il disposto dell'articolo 260 Codice stesso, e non dell'articolo precedente 258 (1) ».

73. — Fu discusso in pratica circa la differenza che passa tra la ribellione, la coercizione e la pubblica violenza. In materia di omicidio volontario qualificato per la qualità delle persone, codesta discussione è affatto teorica, poichè qualunque sia la figura dei tre reati ch'esso accompagni, la sanzione penale è identica. La discussione troverebbe il suo posto nella trattazione speciale dei reati *contro la pubblica amministrazione*.

Comunque, non credo fuor di luogo riportare le massime delle Corti Supreme su questo importantissimo punto.

---

(1) Ric. Isella, Est. Verga — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 63.

Differenza fra ribellione, coercizione e violenze a funzionari dell'autorità.

I. È reato di ribellione qualunque attacco con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica quando agisce per la esecuzione della legge, degli ordini e delle sentenze della autorità. Al contrario è reato di violenza, quello che viene commesso contro l'agente nell'esercizio delle sue funzioni od in causa delle medesime, indipendentemente da qualunque attacco e del contemporaneo eseguimento della legge per parte di lui (Cassazione di Torino 8 gennaio 1876 — Ric. Dall'Ara ed altri — *Raccolta* BETTINI, XXVIII, 1, 312; *Monitore di Milano*, XVII, 137; *Foro Ital.*, I, 94).

II. Tanto nell'art. 247 quanto nel 257 del Codice penale sardo si contempla la violenza usata contro i pubblici ufficiali per causa delle loro funzioni. Perciò si applica l'articolo 247 se la violenza *non raggiunse* il suo scopo; e si applica invece l'articolo 257 se colla violenza si riuscì a conseguire lo scopo criminoso (Cassazione di Napoli 7 giugno 1876 — Ric. Martino, Est. Ciollaro — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1876, I, 2, 219).

III. Il reato di ribellione preveduto dall'articolo 247 del Codice penale e quello di violenze contro i depositari ed agenti dell'autorità o forza pubblica previsto dal successivo articolo 257 differiscono in ciò, che nel primo, la violenza non raggiunge il suo scopo, e nel secondo è di tale importanza da conseguire lo scopo di costringere l'agente a fare o non fare un atto del suo ufficio (Cass. di Firenze 14 dicembre 1878 — Ric. De Beni e Stoppoli — *Foro Ital.* IV, 145).

IV. Il fatto di una turba di popolo, in numero maggiore di dieci, che assalga e ferisca un agente della forza pubblica e riesca a liberare l'arrestato, costituisce il reato di ribellione e non quello di violenza di cui gli articoli 263 e 264 del Codice penale. È assurdo sostenere che nella specie non si possa parlare di ribellione (art. 247) ma di costringimento (art. 257), adducendo che il primo caso si ha quando non siasi raggiunto lo scopo ed il secondo quando si sia raggiunto (Cassazione di Roma 25 febbraio 1880 — Ric. Andreanelli — *Foro Ital.*, V, 388).

V. Il Codice penale italiano parlando della ribellione, della disobbedienza ed altre mancanze verso la pubblica autorità, contempla la ribellione o resistenza (art. 247), la violenza contro pubblici ufficiali od agenti di una pubblica amministrazione per costringerli a fare o non fare qualche atto del loro ufficio (art. 257), e le percosse e le violenze contro gli agenti della pubblica forza od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse (art. 263). L'art. 263 non si può applicare quando concorrono gli estremi di fatto della ribellione o resistenza previsti dall'art. 247, ovvero della violenza contemplata dall'articolo 257. Il condannato per ribellione previsto e punito dagli articoli 247 e 248 non ha interesse a sostenere l'applicabilità al caso dell'articolo 257 inquantochè la pena comminata da questo articolo è uguale nella specie e nella quantità; e per ciò l'applicazione dell'uno o dell'altro articolo non offre valido mezzo di cassazione (Cassazione di Firenze 28 febbraio 1880 — Ric. Cipriani e Valetti — *Riv. penale*, XII, 243; *Monitore Veneto*, IX, 203).

VI. Il reato di ribellione di cui all'articolo 247 del Codice penale differenzia da quello di cui all'art. 262 in quanto nel primo si attacca la forza pubblica con lo scopo di farvi resistenza onde impedire il compimento delle sue funzioni; nel secondo invece si usano violenze contro un agente della forza pubblica, o d'altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nello esercizio delle sue funzioni o a causa di esse, ma senza lo scopo di impedirgli il compimento delle sue funzioni. La ribellione viene costituita dal solo *attacco*, dal solo fatto delle *violenze* usate contro la forza pubblica con lo scopo di impedire ad essa il compimento delle sue funzioni, indipendentemente dalla maggiore o minore probabilità di riuscita (Cassazione di Roma 26 aprile 1880 — Ric. Cavalleri, Est. De Cesare — *Legge*, anno 1880, I, 775).

VII. Gli articoli 247 e 257 del Codice penale mettono capo ad un medesimo obietto. La differenza delle due mentovate disposizioni per la quale si hanno due reati distinti sta in ciò che, mentre la ipotesi della prima si arresta all'attacco ecc. senza che si giunga ad ottenere il proposito di distornare la esecuzione delle leggi ecc.; quella della seconda riguarda o punisce il costringimento per cui si è ottenuto l'intento di fare o non fare eseguire all'ufficiale pubblico un atto del suo ministero (Cass. di Roma 11 giugno 1880 — Ric. P. M. in causa Olivastri — *Foro Ital.* VI, 127).

VIII. La ipotesi dell'art. 247 del Cod. penale si arresta all'attacco o alle violenze; perciò la ribellione sussiste solamente allorchè l'attacco e le violenze non abbiano conseguito il proposito di distornare la esecuzione delle leggi o gli ordini della autorità pubblica. Quando al contrario l'ufficiale, per effetto di quell'attacco e di quella violenza sia stato costretto a fare o non fare l'atto dipendente dal suo ufficio; o, in altri termini, quando l'agente abbia conseguito lo scopo che si era proposto, allora la ribellione si trasforma, ed il fatto assume il carattere dell'oltraggio o della violenza previsto dall'articolo 257 del Codice stesso (Cassazione di Firenze 22 luglio 1882 — Ric. Cavinato, Est. Giorgieri — *Legge*, anno 1883, I, 95).

IX. Si verifica il reato di *ribellione*, di cui nell'art. 247 del Codice penale, quando l'ufficiale pubblico si rivolge col suo atto al cittadino indirizzandogli l'esercizio del suo ministero, ed il cittadino, a sua volta, per sottrarsi all'imperio della legge con un'azione più improvvisa ed istantanea, si rivolta contro l'ufficiale con delle violenze e delle vie di fatto, impedendogli l'esecuzione dell'atto. Al contrario, si verifica il reato di *coercizione*, di cui nell'articolo 257, quando il cittadino, con azione piuttosto pensata, voluta e preordinata, si rivolge all'ufficiale pubblico e con violenze e minaccie lo costringe a fare o non fare un atto del suo ufficio. Conseguentemente quando l'ufficiale pubblico si accinge a constatare una contravvenzione, ed il cittadino, con violenze o vie di fatto gli impedisce di ciò fare, si ha il reato di *ribellione*, e non quello più grave di *coercizione* (Cassazione di Torino 30 maggio 1883 — Ric. Brunengo e Massa, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1883, pag. 265).

74. — Prima di abbandonare le due ipotesi si affaccia un'altra questione. In caso di omicidio volontario qualificato per essere stato mezzo o conseguenza immediata di ribellione, o conseguenza

di violenze a persone specialmente protette dalla legge, può applicarsi la minorante dell'articolo 267 del Codice penale sardo, vale a dire, quella che stà a vantaggio della ribellione e della violenza avvenute per sottrarsi all'arresto?

La Cassazione di Torino, con sentenza 23 maggio 1868, Ric. Curzi ed altri, Est. Balegno (1), ha risposto negativamente, quand'anche l'omicidio sia stato mancato; nel qual caso dovrebbe aver luogo soltanto la diminuzione stabilita dall'articolo 97 del Codice stesso. Eguale massima ha stabilito colla sentenza 31 luglio 1884, Ric. Carlevaro, Est. Pasini (2). La Cassazione di Palermo invece, con sentenza 18 giugno 1868, Ric. Lovallo (3), ha deciso che abbia luogo non in caso di omicidio, ma soltanto quando si tratta di ferita che abbia prodotto la morte nei quaranta giorni.

Ho combattuto più sopra (n. 67) la teoria del Supremo Magistrato siciliano che ritiene potersi avere il reato in esame anche se manca nell'agente la intenzione di uccidere. Mi raffermo nell'opinione contraria, quando veggo a quale conseguenza ci porti la teoria di quest'illustre Consesso. Perchè una differenza così essenziale a seconda che nell'agente vi sia stata o non vi sia stata intenzione di uccidere? La minorante dell'articolo 257 è applicabile o non è applicabile. Se è applicabile, la si applichi in ogni caso e qualunque sia la intenzione dell'agente; se non è applicabile, non c'è nessuna ragione di tenerla applicabile nel caso in cui l'agente non abbia avuto l'intenzione di uccidere; inapplicabile quando questa intenzione l'abbia avuta. Con tutto il rispetto, una differenza mi pare illogica.

Al contrario ben si appose la Corte di Cassazione di Torino. Infatti la minorante dell'articolo 257 riguarda i reati di ribellione, coercizione e pubblica violenza, come reati *contro la pubblica amministrazione;* mentre il reato di omicidio volontario qualificato per la persona, sebbene complesso, è nella categoria dei reati *contro le persone;* ad esso non può per conseguenza essere applicata una disposizione che fu dettata esclusivamente nei riguardi di reati d'indole affatto diversa.

75. — L'ultima ipotesi dell'articolo 533 n. 3, prevede il caso in cui l'omicidio volontario sia stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone nel caso preveduto nell'art. 203.

---

(1) *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1868, I, 2, 201.
(2) *Giurisprudenza penale*, anno 1885, pag. 19.
(3) *Circolo giuridico*, XIV, 1, 840.

L'articolo 203 riguarda le violenze usate ad un individuo illegittimamente arrestato, detenuto o sequestrato, ed i gravi tormenti corporali a cui sia stato sottoposto; e si riferisce manifestamente all'art. 199 che prevede il così detto *carcere privato*. È adunque necessario che l'omicidio di che si tratta sia stato commesso in concorrenza di questo speciale misfatto.

Anche qui mi limiterò a dare i criteri del *carcere privato*, senza diffondermi maggiormente, e solo per quanto basta alla interpretazione della ipotesi che sto esaminando.

Gli elementi di questo reato sono, giusta l'articolo 199:

che si arresti, si detenga o si sequestri una persona *per qualsiasi motivo*, purchè non si abbia per oggetto altro speciale reato;

che questo arresto, detenzione o sequestro avvenga senza ordine delle autorità competenti, e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri casi, nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti.

Lo stesso articolo 199 eguaglia nella pena anche coloro che prestano un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro.

Su questo proposito la pratica giurisprudenza si è così pronunciata:

I. A costituire il delitto contemplato dall'articolo 199 del Codice penale sardo, basta, oltre il dolo nell'agente, che siavi stato attentato alla libertà individuale mediante l'arresto, la detenzione o il sequestro di una persona senza ordine dell'autorità e fuori dei casi di flagrante delitto. Il reato è imputabile e punibile quand'anche la privazione della libertà siasi fatta per breve tempo e senza violenza sulla persona (Cassaz. di Torino 30 novembre 1870 — Ric. Mandrile, Est. Baronj — *Annali Giurispr. penale*, anno 1870, I, 2, 384).

II. L'elemento essenziale del reato di sequestro di persona di cui all'art. 199 del Codice penale stà nella privazione dell'uso od esercizio della libertà personale, quale si ha quando taluno venga forzato ad abbandonare il luogo di sua dimora e reso impotente a resistere e liberarsi, venga tradotto ad altro paese, come prigioniero di una turba minacciosa (Cassazione di Torino 31 marzo 1881 — Ric. Introzzi, Est. Bagiarini — *Legge*, anno 1882, 320; *Giurispr. penale*, anno 1881, 142).

III. Per costituire il reato di sequestro di persona non si richiede che il fine ultimo dell'agente sia quello di privare la vittima della sua libertà personale: basta uno scopo qualunque costituente o non costituente un reato diverso (Cassazione di Torino 19 maggio 1882 — Ric. Tivano e Procuratore Generale di Torino, Est. Rossi — *Giur. penale*, anno 1882, 336, 337).

Conviene adunque che l'omicidio, per diventare qualificato, sia una *conseguenza* delle violenze fatte ad un individuo stato posto nelle condizioni, di cui all'articolo 199.

Ma è però necessaria nell'agente la intenzione di uccidere; quando codesta intenzione difetti non potranno essere applicate le disposizioni dell'articolo 533 n. 4, bensì quelle dell'articolo 540 dello stesso Codice penale.

Anche qui ricorrono le considerazioni che ho fatto, trattando dell'omicidio come conseguenza *mediata* e non soltanto *immediata* delle violenze (n. 71), perchè la formola è identica, tanto per l'omicidio, quale conseguenza di violenze a persone specialmente protette dalla legge, quanto per l'omicidio quale conseguenza del *carcere privato*.

76. — Ora che ho compiuto l'esame delle tre ipotesi fatte dall'articolo 533 n. 4, passerò a riprodurre le massime della pratica giurisprudenza nella interpretazione dell'articolo stesso.

I. In causa di omicidio commesso in ribellione non basta chiedere ai giurati se l'omicidio fu mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione accennando a questo come a causa generica e astratta, benchè se ne dia loro la descrizione giuridica, ma è mestieri concretare i fatti, interrogarli dapprima se vi ebbe ribellione, quindi interrogarli se l'omicidio servì di mezzo alla detta ribellione, ovvero ne fu la immediata conseguenza (Cassazione di Torino 11 giugno 1866 — Ric. Fabbri — *Gazz. Gen.*, XVIII, II, 169).

II. Nell'omicidio volontario, come conseguenza di ribellione, accennato dall'articolo 533 del Codice penale, vanno comprese anche le ferite che apportarono la morte entro i quaranta giorni a persona rivestita di pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni, malgrado pure che detta morte abbia sorpassato la intenzione del delinquente. La diminuzione di un grado di pena per colui che abbia usato violenze ad un pubblico funzionario pel solo fine di sottrarsi all'arresto, non ha luogo che quando si tratti di ferite che abbiano prodotto la morte entro i quaranta giorni (Cassazione di Palermo 18 giugno 1868 — *Legge*, IX, 1, 840) (1).

III. L'omicidio come mezzo a ribellione costituisce il fatto principale: circostanza aggravante la ribellione (Cassaz. di Torino 25 luglio 1869 — Ric. Forlani: *Gazz. Gen.*, XXI, II, 159).

IV. L'omicidio, sebbene commesso sulla persona di un reale carabiniere nell'esercizio delle sue funzioni, è costituito da un unico fatto, e per ciò non può dar luogo che ad una sola questione ai giurati (Cass. di Firenze 2 luglio 1870 — Ric. Stringari e degli Innocenti — *Legge*, X, 1, 1052; *Raccolta* BETTINI, XXII, I, 695).

V. L'omicidio di un carabiniere commesso per impedire la esecuzione della legge, soggiace alle stesse sanzioni penali, minacciate all'omicidio di un carabiniere commesso per impedire la esecuzione di sentenze, mandati ed ordini

---

(1) Vedi ai nn. 67, 74 le considerazioni su questa sentenza.

dell'autorità giudiziaria (Cassazione di Palermo 2 luglio 1870 — Ric. Sparaico ed altri, Est. Salis — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 81).

VI. Non può ritenersi il titolo di omicidio colla circostanza aggravante della ribellione se non sia stabilito il nesso fra l'uno e l'altro fatto criminoso, e se il delitto di ribellione non venga posto con tutti gli elementi necessari a costituirlo (Cassaz. di Torino 14 luglio 1870 — Ric. Piredda e Carboni, Est. Barbaroux — *Annali Giurisprudenza Italiana*, anno 1870, I, 2, 225).

VII. Gli omicidi commessi da una banda di malfattori per resistenza alla forza pubblica, non costituiscono semplici omicidi, ma sì degli omicidi per ribellione, a tenore dell'articolo 533 n. 4 del Codice penale (Cassazione di Napoli 17 febbraio 1873 — Ric. Florio — *Legge*, XIII, I, 573).

VIII. Giudicatosi dalla Corte d'assise con ordinanza non protestata che fossero compatibili l'aggravante di essersi l'omicidio commesso contro il pubblico uffiziale nell'esercizio delle sue funzioni, e la scusa di provocazione, ed affermate dal giurì le questioni formulate sull'aggravante e sulla scusa medesima, non può dolersi il condannato se nella determinazione della pena si siano prese le mosse dalla pena di morte (Cassaz. di Napoli 18 gennaio 1875 — Ric. Calderone — *Legge*, XV, I, 339).

IX. Affermato nel verdetto l'omicidio volontario nella persona di un guardaboschi a causa che questi ebbe contro l'uccisore accusato ad accertare una contravvenzione, basta per stabilire l'aggravante dell'omicidio secondo il n. 4 dell'articolo 533 del Codice penale (Cassazione di Palermo 13 giugno 1878 — Ric. Calascibetta, Est. La Manna — *Legge*, anno 1879, 40).

X. La circostanza dell'essere stato l'omicidio mezzo e conseguenza immediata del reato di ribellione può accompagnare ed aggravare, giusta l'art. 533 n. 4 del Codice penale, tanto l'omicidio volontario consumato, quanto il mancato o tentato, in relazione agli articoli 96, 97, 98 del Codice stesso. Nella questione colla quale si domanda ai giurati se il fatto dell'omicidio volontario fu la conseguenza di violenze gravi usate contro un reale carabiniere nella sua qualità di agente della forza pubblica designa chiaramente e specifica la circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell'articolo 533 anzidetto (Cassazione di Roma 10 novembre 1879 — Ric. Balducci, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1880, 117).

XI. In tema di omicidio commesso come mezzo o conseguenza immediata della ribellione, quand'anche il Presidente abbia annunziato di voler porre impersonalmente la questione sulla ribellione, non può la stessa essere censurata, se invece sia stata formulata rispetto all'accusato. Non è complessa la questione del nesso tra l'omicidio e la ribellione, posta dopo quella concernente i due reati (Cassazione di Napoli 22 dicembre 1879 — Ric. Delle Fasse, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 381).

XII. In tema di mancato omicidio in persona di un brigadiere dei carabinieri come mezzo o conseguenza immediata di ribellione, la pena va regolata prendendo le mosse da quella determinata dall'art. 533 del Codice penale, e non già da quella stabilita dall'articolo 265 (Cassazione di Napoli 21 agosto 1880 — Ric. Verardi ed altri, Est. Ciollaro — *Riv. pen.*, XIII, 34).

CAPITOLO TERZO

Dell' infanticidio

SOMMARIO.

77. *Cenni storici.*
78. *Definizione dell'infanticidio e suoi estremi. Concetto della scuola* positiva *in proposito.*
79. *Diritto positivo patrio.*
80. *Legislazione comparata.*
81. *Lavori preparatori sul nuovo Codice penale.*
82. *Osservazione sovra i criterî dell' infanticidio secondo il diritto scritto.*
83. *Interpretazione del Codice penale toscano: sull'articolo* 316.
84. *Sugli articoli* 317 *e* 318.
85. *Sugli articoli* 319 *e* 320.
86. *Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo* 525. — *Primo estremo: volontà di uccidere.*
87. *Sul secondo estremo: esistenza di un infante.*
88. *Sulla vitalità.*
89. *Giurisprudenza pratica circa la vitalità.*
90. *Sul terzo estremo: recente nato.*
91. *Quistione: se il bambino è ucciso prima dell'uscita dall'alvo materno.*
92. *La circostanza* recens natus *è costitutiva od aggravante?*
93. *Questione, ove i giurati abbiano escluso la circostanza del* recens natus.
94. *Altre massime di pratica giurisprudenza.*
95. *Massime sull'articolo* 531.
96. *Massime sull'articolo* 532.
97. *Interpretazione delle modificazioni per le provincie napoletane.*

77. — « L'essere umano, la cui esistenza è ignota alla società per poterlo proteggere e che non ancora ha la forza di resistere, di fuggire, di gridare al soccorso per salvarsi dalla morte, e che oltre a ciò, di sua natura, non può provocare a vendetta per la sua innocenza, è appunto il fanciullo nato di recente; e per queste varie ragioni la uccisione volontaria di esso vuol essere considerata come un omicidio volontario qualificato ».

Con queste parole comincia il PESSINA la trattazione della materia concernente l'*infanticidio* (1).

La storia dell'infanticidio presenta un fenomeno singolarissimo nelle scienze morali. Questo titolo, come osserva il CARRARA (2), fu staccato dalla famiglia degli omicidî attribuendogli

---

(1) *Elementi di Diritto penale*, Vol. II, pag. 21 — Napoli, Marghieri, 1883.
(2) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1206.

nome e fisonomia distinta per una specialità, la quale è dubbioso se nella prima creazione procedesse veramente da un odio particolare contro di lui, o piuttosto da un riguardo di benignità verso la donna illegittimamente fecondata, che spegne un essere, a cui non ancora la legano vincoli di affezione, e che le sorge innanzi come un nemico del suo onore. Forse è più probabile il secondo concetto che il primo, poichè la specializzazione venendo in sostanza a sottrarre questo titolo dalla qualifica di parricidio, difficilmente potrebbe concepirsi un rincaro di pena sopra la pena del *culeo* o delle altre atrocissime che colpivano l'uccisore dei proprii figli. Ma checchè sia della sua prima origine, certo è che negli ultimi secoli si diede all'infanticidio una figura speciale per un più inesorato rigore con cui si volle punito. Nel progresso della scienza le sue condizioni variarono, per guisa che oggi cotesto titolo si continua a tenere nella famiglia degli omicidî come una figura distinta per una speciale benignità verso di lui e per colpirlo di una pena più mite. Come avvenne ciò; — si chiede il Carrara — e quali furono le cagioni di una metamorfosi così singolare? Egli crede sia stata la forza suprema della logica, alla quale o presto o tardi bisogna che cedano le false dottrine; sia stata la deficienza totale, in cui versava l'antica teoria di un saldo principio giuridico, che servisse di base alla odiosità e rigore che si voleva stabilire.

In Roma, la parola *parricidio,* nei tempi in cui esprimeva l'omicidio volontario commesso sopra diversi membri della famiglia, comprendeva l'omicidio volontario commesso dalla madre sopra i proprii figli. *Mater quæ filium filiamve occiderit adficitur* (1). Queste parole *filium filiamve* non comprendevano grammaticalmente, che i fanciulli *adulti;* e il fatto della madre che ad essi toglieva la vita, costituiva un omicidio semplice ordinario e non il reato speciale di uccidere un fanciullo nato *di recente*, cioè in un momento assai prossimo alla sua nascita. Onde, forse, la questione se la legge precitata, la quale pronunciava o la pena capitale, o la deportazione in un'isola, secondo la condizione più o meno elevata dei colpevoli, potesse applicarsi all'omicidio volontario di *neonati.* Gli autori si sono pronunciati per l'affermativa (2). In essa si parla soltanto di madri, pel motivo che il padre, avendo il diritto di vita e di morte sui figli, non poteva rendersi colpevole nè di parricidio, nè di infanticidio, sino a che non fu loro tolto questo esorbitantissimo po-

---

(1) L. 1, *Ad leg. Pomp., De parricid.* — *Leg. Cornel. de sicar.*
(2) Farinaccio, *Quaest.* 122, n. 156; Perez, *in lib.* 9, Cod. tit. 17, n. 8.

tere. Essendosi gli infanticidî moltiplicati, specie fra le donne nubili, le quali, coll'intermediario dei complici, si procuravano facilmente i mezzi di eludere la legge, fu pubblicato, nell'anno di Roma 374, un nuovo testo per reprimere siffatti delitti (1). Nel Codice di Giustiniano si trova il germe della determinazione dell'infanticidio dal punto di vista, non del vincolo di sangue, ma della condizione miseranda del fanciullo. *Si quis necandi causa infantis piaculum agressus sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum* (2). Presso i Germani era del pari considerato come un misfatto speciale e punito colla morte, secondo la testimonianza di TACITO (3). Lo storico illustre si serve della parola *adgnatus,* non per designare un parente dal lato del padre, ma per esprimere un bambino nato *di recente*, con derivazione dal verbo *adgnasci*, come spiega ULPIANO (Titolo 23, § 3). Ma nel diritto germanico, all'epoca dei Visigoti e dei Frisioni, era punita la sola madre che avesse ucciso la prole; come pure era contemplato il caso della uccisione del fanciullo, potendo essere ucciso impunemente (senza darsi luogo alla *compositio*) colui *qui fanum effregit, et infantem ab utero matris enecat* (4). Presso i Franchi, la legge salica *De homicidiis parvulorum* puniva con una ammenda l'omicidio volontario di un fanciullo al disotto di dodici anni, come l'omicidio volontario di una donna incinta e del feto che essa portava nel seno. Più tardi la legge si mostrò più rigorosa: nel Libro 7 dei Capitolari, si trova un articolo 168 così concepito: *Si quis infantem necaverit, homicida teneatur,* e l'infanticidio era compreso nella classe degli omicidî ordinarî.

Il diritto canonico aveva prescritto, con le Decretali, gravi penitenze per tutta la vita a coloro che avessero ucciso i fanciulli nati di fresco: gli *stabilimenti* di San Luigi in Francia condannavano al fuoco la *madre infanticida;* e lo Statuto 21 del Re Giacomo d'Inghilterra puniva di morte la madre che avesse sotterrato la prole illegittima.

Così si venne formando la nozione di un reato *sui generis*, col nome di *infanticidio*, come l'uccisione che la madre avesse fatto della sua prole. Anche la costituzione Carolina (art. 131) aveva considerato questo fatto come reato capitale, e l'usanza giudiziale presso altre nazioni puniva colla decapitazione la madre colpevole di tale misfatto.

---

(1) C. lib. 9 — *De infantic. poen.*
(2) L. c. 8, *ad leg. Cornel. de sicar.*
(3) *De more German.*, Cap. 19.
(4) *Lex Wisigoth.*, VI, 3 — *L. Frision.*, V, § 1.

Questo stato di cose durò sino a tutto il secolo XVIII; e fu primo il BECCARIA che levò la potente sua voce per chiedere una mitigazione di pena, riguardando l'infanticidio come l'effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona che per debolezza o per violenza abbia ceduto. « Chi trovasi — egli scrisse — tra la infamia e la morte di un essere incapace di sentirne il male, come non preferirà questa alla miseria infallibile cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? (1) ». Il Codice austriaco del 1803 (§ 122) fu quello che, avanti ogni altro in Europa, fecondò l'umano e nobile impulso del grande pubblicista italiano, sostituendo alla pena di morte il carcere da cinque a venti anni. E il Codice per il Regno d'Italia del 1808, non solo (art. 433) mitigò la pena in simile guisa, ma allargò il concetto dell'infanticidio oltre i confini segnati alla uccisione dell'*infante* per opera della madre.

78. — Dal complesso delle cose esposte, si può ritenere che dal diritto antico l'infanticidio fosse definito *la uccisione di un bambino nato di fresco dolosamente operata dai genitori.* Il CARRARA censura tale definizione (2), poichè, mentre serbavasi con essa, mercè la formola *di fresco nato*, alla idea fondamentale che la strage dovesse avere per fine la *occultazione della nascita*, non si distinguevano i due fini *mediati*, ai quali dal colpevole poteva dirigersi questa occultazione; cioè il fine sordido e vile di stornare una successione dal suo legittimo corso; e il fine assai meno scellerato, di salvare una donna dal disonore, o forse da più gravi pericoli. A tanto rigore, secondo il CARRARA, si congiunsero nelle menti degli antichi legislatori le fallaci e pericolose considerazioni della frequenza del delitto, della facilità di commetterlo, della difficoltà di scoprirlo ed altri pensieri, che troppo e male influirono sulla misura della quantità dei reati. Ma il pensiero che principalmente spingeva a tanta severità era la falsa teorica della *premeditazione presunta*, teorica che pecca di duplice vizio (§ 1214); cioè procede nel falso supposto che il *dolo d'impeto* non possa configurarsi che nella ipotesi dello *sdegno*, mentre può nascere anche per effetto d'un fiero dolore, come dalla urgente miseria, dal timore di pericoli, ove sia scoperta la caduta morale della donna, o da un senso di pudore; e disconosce, in secondo luogo, la verità di fatto, che talvolta lo *sdegno* stesso può eccitarsi contro l'innocente bam-

---

(1) *Dei delitti e delle pene*, § 26.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1213.

bino per una conseguenza di una giusta collera contro gli autori dei suoi giorni, o piuttosto contro una oggettività impersonale rappresentata dal fatto della di lui generazione; collera, che sebbene aberrante, non può dirsi del tutto irragionevole e bestiale.

Anche il DALLOZ sostiene la presupposizione della premeditazione nell' infanticidio, poichè è impossibile che l' infanticidio non sia premeditato; è impossibile, come diceva il Consigliere di Stato FAURE, citato dal DALLOZ stesso, che sia l'effetto subitaneo della collera e dell'odio, perchè un fanciullo, lungi dal suscitare simili sentimenti, non può ispirare che quello della pietà (1).

Ma la moderna dottrina della *imputazione* trova il suo fondamento nella nozione generale del dolo e nel carattere assoluto ch'egli ha di una potenziale gradualità in qualsiasi condizione di fatto criminoso. La presunzione della premeditazione — continua il CARRARA (§ 1215) — è uno dei più deplorevoli errori della vecchia scuola. Qualunque fatto che possa consumarsi con rapida mano, ammette la possibilità di una risoluzione istantanea, ed anche di una risoluzione che sia presa sotto l'impulso di una commozione veemente dell'animo. E dovendosi ciò ammettere come possibile, o bisogna negare che l' irrompere dell' affetto possa mai essere di scusa al delitto, o se si ammette in un genere di delitto bisogna ammetterlo in tutti, perchè tiene ai principii fondamentali ed alla teorica del grado nella forza morale del delitto, e della sua influenza sulla imputazione dell'agente.

Onde la conseguenza di distinguere (§ 1216) il caso dell' infanticidio commesso per calcolo di avida speculazione, e il caso della donna che si fosse condotta alla strage della prole per l'aspetto del disonore che la minacciava, se i vagiti di quella avessero palesato, con l'irrecusabile documento della prova *necessaria*, un fallo da lei gelosamente tenuto occulto per la previsione del dileggio e del disprezzo, a cui sarebbesi trovata perpetuamente esposta, per la paura di vessazioni e di severe coercizioni da parte della famiglia, o di tremenda vendetta minacciata da un consorte tradito.

Per tutte queste considerazioni, il CARRARA definisce l' infanticidio: *la uccisione di un bambino nascente, o nato di fresco, commessa con atti positivi o negativi dalla madre illegittimamente fecondata, per il fine di salvare il proprio onore, o di evitare sovrastanti sevizie* (§ 1219).

---

(1) *Répertoire*, V.° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 83.

Data la definizione ne scende a giustificare gli elementi.

Uccisione. Deve adunque esigersi la prova per parte dell'accusa che il bambino fosse nato *vivo* (§ 1225).

Nascente (§ 1225). Questa parola si è dovuta aggiungere dalla scienza moderna, secondo il CARRARA, alla nozione dell'infanticidio per sopire le eterne dispute insorte fra i giuristi e fra i medici legali, relativamente al caso speciale di un bambino ucciso nell'atto medesimo in cui nasceva, e prima che fosse interamente uscito e staccato dal ventre materno. Questo, a tutto rigore di termini, non si poteva dir *nato;* nè poteva dirsi un *aborto,* più non essendo allo stato di *feto.* Di qui le infinite dispute su questo caso che stava in certa guisa fra il feticidio e l'infanticidio, e che l'ultimo stato della teorica ha parificato a quest'ultimo.

Nato di fresco. Questa locuzione, sempre giusta il CARRARA (§ 1226), è il modo prescelto a esprimere il concetto giuridico dell'infanticidio, il quale consiste in ciò che la nascita del bambino non sia stata *manifestata alla famiglia* od ai vicini; sicchè la causa di spegnerlo sia stata quella di *occultarne* la esistenza per occultare il fatto commesso. In questo, appunto sta il criterio che essenzialmente distingue l'infanticidio dall'omicidio. E sostiene pericolosi i conati di definire tale condizione mediante il numero dei giorni perchè nella contingenza dei casi possono non ritrarre esattamente il concetto dal quale si informa la nozione di tale misfatto.

Con atti positivi o negativi. Lasciò di proposito nella definizione la parola *dolosamente*, perchè nella nozione dell'infanticidio, novellamente ricostruita, si ammette come pertinente a cotesto titolo anche la uccisione del neonato commessa per *colpa* (§ 1227). Ma sebbene l'infanticidio colposo non sia l'identico che l'infanticidio commesso con *atti negativi,* può in questi atti per altro, estrinsecarsi anche il vero dolo, quando siano diretti a procurare la morte del bambino. Non è la forma esteriore quella che delimita i due casi; e l'identico atto (per esempio la tralasciata legatura del funicolo ombelicale) può presentare un infanticidio colposo quando derivi da imperizia o disavvertenza, e può esaurire i termini dell'infanticidio doloso quando proceda dall'intendimento di fare in tal guisa perire la creatura (§ 1228).

Madre. È grave discordia fra i moderni criminalisti (1) se

---

(1) Il GIULIANI (Vol. II, pag. 255) esclude la scusa per l'autore della gravidanza; e pone nella definizione come soggetto attivo dell'infanticidio anche il padre. Dall'egregio autore è così definito: « La uccisione di un bambino di fresco nato, dolosamente procurata con atti positivi o negativi dal padre o dalla madre

la scusa del pericolo dell'onore, o delle sevizie sovrastanti alle donne, debba o no giovare anche alla madre o alla sorella della ragazza, le quali per pietà di lei l'abbiano soccorsa. Nel concetto dei più miti non sarebbe propriamente una comunicazione della *scusa personale*, ma piuttosto sarebbe un tener conto dello stato dell'animo di chi si muove a delinquere per l'aspetto del pericolo di persona a sè cara. Il CARRARA sostiene che sarebbe eccessiva di mitezza una completa adeguazione; ma che sarebbe altrettanto soverchia di rigore l'assoluta negazione di ogni minorante; specialmente in caso di sovrastanti sevizie (§ 1229).

Pel fine di salvare l'onore, o evitare sovrastanti sevizie. In questa idea e in questo fine, sta tutto il fondamento della teorica dell'infanticidio. Nè questo radicale concetto — scrive il CARRARA — si esprime bastantemente limitandosi a designare il fatto dell'illecito concepimento. La causa che impropria il titolo di omicidio e lo converte in infanticidio, secondo la moderna dottrina, è il pericolo dell'onore. La illecita fecondazione può eccitare codesta causa, e la ecciterà nei casi ordinari; ma quando trattasi di infanticida recidiva o di altra donna che faccia professione dell'onore perduto, sarebbe cosa non meno ingiusta che risibile, secondo l'esimio professore, obbligare il giudice ad usarle benignità per un riguardo all'impeto del pudore (§ 1230) (1).

Il PUCCIONI, dal suo canto osserva, che l'infanticidio è delitto *sui generis,* che non può nè deve confondersi col parricidio. È delitto di per sè stante, e per chi lo commette, e per la vittima che ne è derivata: per chi lo commette, perchè devono esserne rei o ambedue i genitori, o uno di loro; se la strage fosse commessa da un estraneo si avrebbe omicidio: rispetto a chi ne è vittima, è d'uopo che la strage cada sull'infante di fresco nato, perchè altrimenti si avrebbe parricidio. Finalmente, rapporto alla causa, se la morte dell'infante fosse avvenuta con lo scopo di far trasmettere ad altri una eredità, o per usurpare la eredità medesima, o per causa brutale, si cadrebbe nel parricidio, nel latrocinio, o nell'omicidio altrimenti qualificato. Nell'infanticidio il corpo del delitto deve constatarsi in un modo differente da quello che suole usarsi nell'omicidio. In questo, la vita precedente della vittima non si pone in dubbio, si cerca soltanto la causa della

---

per occultare il parto illegittimo di questa, e con esso lo stupro e l'adulterio». Il PUCCIONI (*Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 419) crede che dopo questa non siasi più data una più esatta definizione dell'infanticidio.

(1) Nel Volume II tratterò la questione della *causa d'onore* come scusante dell'infanticidio, perchè tale fu considerata dai varî Progetti del nuovo Codice penale; e come tale fu introdotta nelle modificazioni al Codice penale sardo per le Provincie meridionali.

sua morte: in quello fa d'uopo provare che l'infante è uscito vivo dall'utero materno; che era atto a vivere, cioè vitale; che è morto per opera scellerata altrui. Osserva l'egregio interprete del Codice toscano, che la scienza moderna, nella donna che uccide il figlio per evitare la infamia, esclude unanimemente il dolo di proposito, perchè l'infamia e il pericolo di sovrastanti sevizie non lasciano quella calma che è necessaria alla premeditazione. Non omette però di notare, trovando degne di considerazione le osservazioni, come gli scrittori più favorevoli alla donna siano alquanto più severi pel maschio; per quello cioè che autore della illegittima fecondazione si rendesse colpevole di infanticidio. In esso non può esistere — dicono — pericolo di infamia; può, più facilmente della donna, sottrarsi alle sevizie; se la partoriente è nubile, ed egli è libero, può impedire il delitto prendendola in moglie; esiste, è vero, in lui lo scopo di sopprimere le conseguenze dell'adulterio o dello stupro, di assumere la difesa dell'onore della donna da lui compromessa; ma ciò non pertanto, la sua posizione non è paragonabile a quella di quest'ultima, e merita per ciò di essere più severamente punito (1). Quanto alla uccisione dell'infante per colpa dei genitori, non crede che in questa ricorra infanticidio, ma omicidio colposo, dappoichè nell'infanticida deve esservi la positiva e diretta intenzione di violare i vincoli del sangue.

È questo lo stato della dottrina, di quella dottrina, che con moderno linguaggio, si chiama *classica*.

Ma la nuova scienza *a base antropologica,* o, in altre parole, la scuola *positiva* respinge codesta nozione dell'infanticidio; e studiando questo reato alla stregua dei principî generali della antropologia criminale crede di pervenire a risultati, ch'essa chiama *importantissimi e lontani da qualsiasi concezione trascendentale*. Essa considera la uccisione di un infante alla pari della uccisione di un uomo, senza annetterle alcun carattere presuntivo di maggiore o minore perversità di fronte ad altre specie di uccisioni. Indi studia la natura morale dell'infanticida per vedere in quale classe di delinquenti sia da annoverarsi, cioè se nella classe dei delinquenti *folli* o *semi-folli,* o in quella dei delinquenti *nati,* o nell'altra dei delinquenti *occasionali,* od infine in quella dei deliquenti *per impulso irresistibile*. Se l'infanticida è recidiva, se non è nubile, se di questo atroce delitto si è fatta una vera professione, se ha i caratteri antropometrici del delinquente *nato* (assimetrico, microcefalo), allora si tratta *di un vero,*

---

(1) Il *Codice penale toscano illustrato:* Vol. IV, pag. 418 e 422.

temibilissimo delinquente. Se invece si tratta di una ragazza nubile onesta, la cui vita e l'onore sono compromessi dalla sopravvenienza del neonato, è un reo d'*occasione* e d'*impeto*. Se l'infanticida appartiene alla classe dei delinquenti d'occasione, la nuova scuola passa all'esame del grado maggiore o minore di temibilità di lei; esame — secondo essa — importante per cercare quale durata debba avere la misura di repressione che bisogna applicare. Ed il grado di temibilità si può indurre da una serie di circostanze che precedono, accompagnano o seguono la consumazione del reato; molte di esse sarebbero quelle che la scuola comune colloca fra le aggravanti, scusanti ed attenuanti. In una parola, i *positivisti* considerano l'infanticidio come un omicidio punibile in modo diverso, secondo l'indole morale del delinquente (1). All'infanticidio per salvare l'onore della madre, commesso da costei o da un suo stretto parente, applicano, *per la legge dell'adattamento, la eliminazione dalla regione* (2).

79. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Art. **316**. Quella donna, che, nel tempo del parto, o poco dopo di esso, ha dolosamente o colposamente cagionato la morte della sua prole, illecitamente concepita, è rea di infanticidio.

Art. **317**. L'infanticidio doloso si punisce con la casa di forza:

a) da dieci a quindici anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da cinque a dieci anni, negli altri casi.

Art. **318**. Quando per altro l'infanticidio doloso sia stato commesso per evitare sovrastanti sevizie, si decreta la casa di forza:

a) da cinque a dieci anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da tre a sette anni, negli altri casi.

Art. **319**. Se la prole, cui fu cagionata la morte, non era vitale, l'infanticidio doloso si punisce con la carcere da sei mesi a due anni.

Art. **320**. L'infanticidio colposo fa incorrere nella carcere da due mesi ad un anno, se la prole era vitale.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **525**. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato *infanticidio*.

. . . . . .

Art. **531**. I colpevoli dei crimini . . . . . d'infanticidio . . . . . sono puniti colla morte . . . . .

---

(1) Puglia, *Il reato di infanticidio — Archivio di psichiatria*, Vol. II, fasc. 3°, pag. 323 a 335.

(2) Garofalo, *Criminologia*, Cap. IV, pag. 451, 477 — Torino, Bocca, 1885.

ART. **532.** La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima (1).

Per le modificazioni apportate allo stesso Codice per le provincie meridionali, gli articoli 525 e 532 sono così concepiti:

ART. **525.** L'omicidio volontario è qualificato per *infanticidio*, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o inscritto sui registri dello stato civile.

. . . . . .

ART. **532.** La pena dell'infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi, quante volte sia stato diretto ad occultare, per cagion d'onore, una prole illegittima (2).

80. — LEGISLAZIONE COMPARATA: DIRITTO POSITIVO STRANIERO.

Codice penale francese (1810).

ART. **300.** È qualificato infanticidio l'omicidio volontario di un fanciullo di recente nato.

. . . . . .

ART. **302.** Ogni colpevole . . . . . di infanticidio . . . . . sarà punito colla morte . . . . .

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **139.** La madre, che nel parto toglie di vita il proprio figlio, o che, ommettendo deliberatamente di prestare al neonato la necessaria assistenza, lo lascia perire, è punita col duro carcere in vita, se il figlio era legittimo: se questi era illegittimo, ha luogo la pena del duro carcere da dieci a venti anni nel caso che la madre gli abbia dato la morte; e del duro carcere da cinque a dieci anni, se l'infante è perito per l'ommissione della necessaria assistenza.

Codice penale di S. Marino (15 settembre 1865).

Questo Codice classifica nel Titolo VI, Capitolo II, l'infanticidio fra i misfatti che *distruggono o mettono in pericolo l'esistenza della prole,* insieme al *procurato aborto,* l'*esposizione di un infante,* l'*abbandono di un fanciullo minore di anni cinque,* o di ogni altro individuo *impotente ad aiutarsi.*

ART. **436.** L'infanticidio, cioè la uccisione di un infante di recente nato, fatta dal padre o dalla madre o da ascendenti, sia con mezzi positivi, sia con mezzi negativi, è punito colla prigionia a vita.

ART. **437.** La uccisione di un infante di recente nato fatta da persone di-

---

(1) L'articolo 571 del Codice Albertino 26 ottobre 1839 era uguale all'articolo 525 del Codice sardo vigente. L'articolo 579, corrispondente all'art. 532, era così concepito:

« Art. 579. La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti ».

(2) Dell'infanticidio *per cagion d'onore* tratterò nella Parte Terza, Vol. II, riservata alle circostanze dirimenti e scusanti.

verse da quelle contemplate nel precedente articolo, assume la caratteristica di omicidio premeditato, ed è punita come tale.

Art. **438**. La uccisione della prole non vitale da chiunque commessa è punita colla prigionia da uno a tre anni.

Qualunque altra lesione alla prole non vitale è punita colla prigionia da uno a tre mesi.

Art. **439**. Qualora l'infanticidio della prole vitale venga commesso dalla madre pel fine di conservare la buona fama, la pena si riduce alla prigionia da dieci a quindici anni.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

Art. **396**. È qualificato infanticidio l'omicidio volontario commesso sopra un fanciullo al momento della sua nascita o immediatamente dopo.

L'infanticidio sarà punito, secondo le circostanze, come omicidio volontario, o come assassinio.

Tuttavia la madre che avrà commesso questo crimine sopra un fanciullo illegittimo, sarà punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

Se ha commesso questo crimine con premeditazione, sarà punita coi lavori forzati da quindici a vent'anni.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **424**. La madre che per occultare il suo disonore uccidesse il figlio che non abbia compiti tre giorni, sarà punita con la pena della prigione correzionale nel suo grado medio o massimo.

Gli ascendenti materni, che per occultare il disonore della madre, commettessero questo delitto, saranno puniti con la prigione maggiore.

Fuori di questi casi, colui che uccidesse un neonato incorrerà, secondo i casi, nelle pene del parricidio o dell'assassinio.

Codice penale di Zurigo (1° febraio 1871).

§ **131**. La madre che, sia con azioni, sia con omissioni, deliberatamente uccide il proprio bambino illegittimo durante il parto oppure nello stato di eccitamento che va congiunto con l'atto del parto, è colpevole di infanticidio, e viene punita con la *Casa di correzione* da due anni fino a dieci.

§ **132**. Se l'omicidio viene deliberatamente commesso da persona diversa dalla madre, o se nel reato ha preso parte un'altra persona, la persona medesima viene giudicata a norma delle disposizioni sull'omicidio Il giudice però, in luogo della casa di correzione a vita, deve pronunciare quella a tempo, ma non inferiore a dieci anni.

§ **133**. Quando è provato che una donna ha partorito, se persiste a rifiutarsi di indicare dove abbia portato il bambino, oppure se deliberatamente ne ha distrutto il corpo o in altro modo lo ha sottratto alle investigazioni giudiziarie, ove il fatto non costituisca un reato più grave, la medesima viene punita per *occultamento di infante* col carcere o con la casa di lavoro fino a cinque anni.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **217**. La madre, che durante il parto, o immediatamente dopo, uccide dolosamente il proprio figlio illegittimo, è punita colla casa di forza non al disotto di tre anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al disotto di due anni.

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **328**. Chiunque a fine di salvare l'onore proprio o della propria famiglia, cagiona volontariamente la morte ad un infante, nell'atto della nascita, o poco dopo, è punito, come colpevole d'infanticidio, colla reclusione dal primo al secondo grado (*da quattro a dodici anni, art.* 13).

Art. **329.** Chiunque avrà cagionato la morte di un infante per semplice colpa, sarà punito colle norme dell'omicidio colposo.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **257**. È qualificato infanticidio, l'omicidio volontario commesso sopra un fanciullo al momento della sua nascita o immediatamente dopo

La madre colpevole di infanticidio sarà punita colla reclusione da tre a dieci anni.

Gli altri autori o complici saranno, secondo le circostanze, puniti come colpevoli di omicidio volontario, di assassinio o di avvelenamento.

Se la morte del fanciullo è il risultato della ommissione volontaria delle cure indispensabili alla conservazione, la pena sarà la prigione da uno a cinque anni.

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **321**. La madre, che, sotto la immediata influenza del timore che venga scoperto il suo parto, intenzionalmente priva della vita il suo bambino durante o poco dopo la nascita, è punita colla prigionia non maggiore di sei anni.

Art. **322**. La madre, che, durante o poco dopo la nascita, in esecuzione di una risoluzione presa sotto la immediata influenza del timore che venga scoperto il suo prossimo parto, intenzionalmente priva della vita il suo bambino, è punita colla prigionia non maggiore di nove anni.

Art. **323**. I reati di che negli articoli 321 e 322 si considerano, rispetto agli altri che vi partecipano, come omicidio od assassinio.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **284**. La madre che durante il parto o immediatamente dopo uccide il proprio figlio illegittimo, è punita col carcere sino a cinque anni.

81. — Lavori preparatori del nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868.* — I sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei della Prima Commissione proposero l'articolo seguente:

Art. **325**, § 1. Commette il delitto di infanticidio la madre che nel parto o finchè dura la condizione del parto toglie volontariamente di vita il proprio figlio illegittimo, o con deliberata omissione delle necessarie cure lo lascia perire, nel fine di salvare l'onore, o di sottrarsi a sovrastanti sevizie.

§ 2. Il delitto di infanticidio si punisce col primo al secondo grado di reclusione.

§ 3. La stessa pena si applica anche a coloro, che, pel detto fine, concorsero colla madre nell'infanticidio, eccettuati i complici indicati nel numero 1 dell'articolo 62.

Nella seduta del 18 aprile 1868, la Prima Commissione discusse la proposta (1).

Il cav. AMBROSOLI spiegò il motivo che indusse la Sotto-Commissione ad aggiungere le parole *o finchè dura la condizione del parto*. Secondo i dottori di medicina legale è *condizione del parto* quel periodo di tempo, durante il quale perdura nella partoriente quell'alterazione fisica e morale che è prodotta dal travaglio del parto e dalle emozioni che l'accompagnano. Or questo periodo di tempo è diverso secondo le persone e le accidentalità del parto, e non potrebbe matematicamente misurarsi; sicchè le varie legislazioni si appigliarono alla frase indeterminata *infante di recente nato,* ovvero *poco dopo il parto*. Nondimeno, questa parve troppo imprecisa, e d'altra parte, trattandosi di una disposizione che prende le sue ragioni non tanto dalla minore importanza della creatura, quanto dalla minore imputabilità della madre, si accolse il suggerimento dei medici legali, adottando quella locuzione scientifica, che appunto serve a fissare il punto, di caso in caso, in cui cessa nella partoriente lo stato anormale, che giustifica la disposizione speciale sull'*infanticidio*.

Il Commissario prof. CARRARA notò come gli scrittori e le legislazioni abbiano sin qui dedotto la ragione di distinguere l'infanticidio dal comune omicidio da considerazioni diverse. Taluni la deducono dalla minore importanza che ha la personalità del *neonato,* tuttora soggetto di per sè a molti naturali pericoli di morte. Secondo questa dottrina, da chiunque sia commessa l'uccisione dell'infante, e sia questo legittimo o non, il reato rimane sempre *infanticidio*. Altri deducono la nozione dell'infanticidio dallo stato psicologico della partoriente finchè dura la condizione del parto, che la rende meno imputabile delle proprie azioni. Per costoro, la sola madre può commettere infanticidio. Altri infine considerano la pressione morale che sulla partoriente illegittima esercita il timore della vergogna; e per essi l'infanticidio non può verificarsi che sopra un neonato illegittimo, e solo quando il fine della uccisione si è di salvare l'onore proprio o della famiglia, a cui la madre appartiene. Ogni altra uccisione di infante, non dedotta da una delle tre considerazioni suddette, rientra nella categoria degli omicidi

---

(1) Verbale n. 86, nel Volume I dell' opera: *Il Progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

comuni. Il primo sistema è oggi disdetto dalla scienza e abbandonato dalla legislazione, poichè la uccisione di una innocente creatura, priva di difesa, non solo rimane sempre la uccisione di un essere vivente, che è giuridicamente uguale a qualunque adulto, ma è anzi soggettivamente più malvagia. — Il secondo sistema ebbe origine dalla ripugnanza dei giuristi di un tempo ad ammettere come attenuante di una causa illecita il timore del disonore derivante dalla gravidanza illegittima. E siccome non potevano disconoscere l'eccezionale condizione della partoriente, che si trova in lotta fra il sentimento materno e quello del proprio onore, ed è da questo trascinata a farsi omicida della propria creatura, così, per opera specialmente dei medici legali, si è posta innanzi la considerazione dello stato fisico anormale. Ma è un sistema non sempre conforme alla verità delle cose, sicchè i legislatori si viddero costretti a confondere la madre legittima colla illegittima, laddove è evidente la disparità delle rispettive condizioni di morale imputabilità. Cominciò quindi a riconoscersi men grave l'infanticidio, solo quando è commesso dalla madre illegittima, che vi è spinta dal sentimento di onore. Stando a questo sistema, non è la condizione del parto, ma la pressione che esercita l'idea del disonore, che può servire di base alla speciale sanzione sull'infanticidio; la quale pressione morale, però, può non concorrere durante la condizione del parto, e verificarsi invece anche dopo.

Per queste osservazioni il prof. CARRARA propose che il Progetto dovesse attenersi al solo concetto del fine di salvare l'onore, indicando però, come nel Codice toscano, che l'infanticidio si limita all'uccisione di infante nel *parto* o *poco dopo il parto*, giacchè la forza della pressione morale del sentimento d'onore perde di intensità man mano che si allontana il momento del parto, e si aprono altre vie per nascondere il neonato.

La Commissione aderì a questa proposta; ma sollevossi il dubbio riguardo ai complici ed agli autori dell'infanticidio, che non siano la madre, od agiscano senza il consenso di lei.

A prima giunta — osservò — sembra prevalere l'opinione che per costoro non militi ragione uguale di scusa, e che per ciò il fatto rivesta sempre per loro il carattere di omicidio. Tuttavia, considerando che la caratteristica del reato è riposta nello scopo di salvare l'onore proprio o della famiglia, si trova giusto che anche per i complici si distingua caso da caso.

Il sentimento dell'onore della famiglia può verificarsi in pari gravità anche nei parenti della partoriente, massime se trattasi di una famiglia alto locata, e non mai macchiata da

verun fatto disonorevole. Gli annali giudiziarî riferiscono casi degni di pietà.

La Commissione pertanto venne nella deliberazione di omettere ogni distinzione fra la madre ed altri della famiglia che commettano e concorrano a commettere l'infanticidio, dacchè è stabilita la caratteristica del movente nel fine di salvare l'onore proprio e della famiglia.

Si escluse parimenti la condizione che il neonato debba essere illegittimo, per non suscitare questioni che possono urtare colle disposizioni del Codice civile riguardo alla legittimità presunta, evitando così indagini di paternità. È d'altronde evidente che, ammessa la condizione che coll'infanticidio si voglia salvare l'onore, non accadrà che i parenti legittimi lo commettano.

Con tale sistema, le regole della complicità ordinaria rimangono inalterate, dovendo anche pel complice concorrere la condizione che volesse salvare il suo onore. E qualora ciò non sia, è evidente che al complice non si estenda la qualità personale che non lo riguarda. Bastano pertanto le regole generali stabilite nel Libro I, e non occorre qui far cenno speciale dei complici.

In base a tutto ciò l'articolo 335 fu rinviato alla Sotto-Commissione.

Più tardi poi, ma nella stessa seduta, trattando l'argomento dell'*aborto procurato*, la Commissione stabilì, che anche per l'infanticidio venga escluso il cenno di *sovrastanti sevizie*, poichè già provvedono le attenuanti generiche od anche la disposizione *sulla forza irresistibile* che abbia tratto al reato.

Nel Progetto 17 maggio 1868 la Commissione adottò in via definitiva l'articolo seguente:

> Chiunque, a fine di salvare l'onore proprio o della propria famiglia, cagiona volontariamente la morte ad un infante nell'atto della nascita o poco dopo, è punito come colpevole di infanticidio colla relegazione da dieci a venti anni.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870.* — La Seconda Commissione, nella seduta del 4 gennaio 1870, credette invece di definire l'infanticidio: l'*omicidio volontario di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile, commesso entro i primi cinque giorni dalla nascita.* Sembrò alla Seconda Commissione questa definizione più esatta e più specifica dell' altra che dà il Codice del 1859 (n. 79) come quella che esprime i due elementi essenziali, che giustificano l' aggravamento della pena, cioè l'impotenza della vittima a difendersi, e la facilità di occultare il reato. A meglio determinare poi, rispetto al tempo, il carattere differenziale dei casi ordinari di omicidio volontario,

stabili il termine di cinque giorni, che è precisamente quello prescritto dalle leggi civili per la dichiarazione dei nati innanzi allo stato civile (1).

Il misfatto fu compreso, nel Progetto 15 aprile 1870, fra gli omicidi volontari aggravati, enumerati nell'articolo 334, e la definizione nell'articolo 335, così concepiti:

ART. **334**. L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita:

. . . . . .

j) quando costituisce infanticidio.

ART. **335** . . . § 2. È infanticidio l'omicidio volontario di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile, commesso entro i primi cinque giorni dalla nascita.

La circostanza dell'onore fu dalla stessa Commissione collocata nell'art. 347 del Capo comprendente le scuse dell'omicidio, e così in proposito si espresse l'AMBROSOLI nella Relazione sul Progetto del 1870:

« Ben diverso dalla nozione è il computo delle cause scusanti, che nella maggior parte dei Codici si vollero inopportunamente innestare nella definizione stessa dell'infanticidio riferendolo alla sola madre e al solo tempo del parto o immediatamente successivo. Il progetto, distinguendo accuratamente le due cose, ha rimandato le disposizioni speciali di attenuazione al Capo che ne tratta in generale per tutte le specie di scuse, scemando poi la pena quando l'infanticidio è commesso per salvare l'onore ».

Ma di ciò terrò più estesa parola nella Parte Terza.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.* — Il Ministro DE FALCO in questo suo Progetto lasciò i seguenti articoli:

ART. **438**. L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

10° Quando costituisce . . . infanticidio.

. . . . . .

ART. **440**. È infanticidio l'omicidio di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile e nei primi trenta giorni dalla sua nascita.

Comprese pur esso, il DE FALCO, la causa dell'onore nell'articolo 462 del Capo contenente le scuse degli omicidi e delle ferite.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

ART. **367**. L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

. . . . . .

---

(1) Verbale n. 49, nel Volume II dell'opera *Il Progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

2° Quando è commesso sovra un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita.

Accettando poi il sistema della Seconda Commissione, inserì la causa dell'onore nell'articolo 379 nel Capo III contenente le disposizioni sull'omicidio e sulla lesione personale non imputabili o scusabili.

« Era anche da prender partito — scrisse il VIGLIANI nella Relazione — sulla controversa convenienza di riprodurre nel Codice la tradizionale figura dell'*infanticidio*. E per verità sarebbe difficile designare elementi sostanziali di caratteristica differenza tra l'infanticidio e l'omicidio; pur tuttavia è forza riconoscere, che l'infanticidio ha nella propria essenza alcune condizioni aggravanti che non si riscontrano nella figura ordinaria dell'omicidio: la barbarie, cioè, dell'atto onde si spegne la vita d'un essere incapace di suscitare negli animi sentimenti che non siano di benevolenza, la soppressione di ogni traccia della sua esistenza civile, e la facilità di occultare il reato. Di qui la ragione per cui il progetto fa menzione della uccisione di un infante unicamente per dichiarare i due termini concorrenti di un aggravamento di pena, i quali sono: l'età dell'infante non superiore a cinque giorni, e l'uccisione avvenuta prima della iscrizione della nascita sui registri dello stato civile ».

Periodo Quinto: — *Progetto Senatoriale 25 maggio 1875* — La Commissione del Senato accettò senza alcuna osservazione le proposte del VIGLIANI.

Nella tornata del 15 aprile 1875 di quell'alto Corpo legislativo, il Senatore MAGGIORANI così si espresse:

« In questo § 2 ricorre la grande figura giuridica dell'infanticidio, intorno alla quale si è tanto adoperata la medicina legale per istudiarla nei molteplici aspetti. La formola con cui viene qui espresso l'infanticidio non è del tutto consentanea al concetto che appunto se ne forma questa scienza. Ma l'aula del Senato, non ammettendo il dialogo, sarebbe poco adatta allo svolgimento delle idee riguardo a questo reato; perciò chiedo il rinvio per aver agio di svolgere in seno alla Commissione le modificazioni che mi sembrerebbero opportune a questo articolo ».

Il VIGLIANI (Guardasigilli) invitò l'on. MAGGIORANI a voler dare un cenno delle variazioni che intenderebbe proporre, perchè allora il Ministero e la Commissione potrebbero meglio deliberare, se vi sia o meno opportunità di consentire al rinvio.

Il Sen. MAGGIORANI rispose che il reato d'infanticidio si può commettere anche sull'infante nascente; e questa circostanza è

omessa nel § 2. Quanto al nato, sembra all'oratore che l'antica espressione del *nato di fresco*, conservata anche dai più valorosi criminalisti dei nostri tempi, sia assai più significante, lasci al criterio del giudice una maggior latitudine e possa adattarsi meglio ai tanti svariatissimi casi dell'infanticidio. Circa al circoscriverlo a cinque giorni, gli pare che ciò possa dar luogo a serii inconvenienti; in conseguenza egli toglierebbe le parole: *entro i primi cinque giorni* e conserverebbe l'antica espressione *nato di fresco*, aggiungendo la parola *nascente:* direbbe cioè *nascente o nato di fresco, non ancora iscritto sui registri dello stato civile.* Aggiunse che vorrebbe poi fare anche qualche rimarco sulla pena, perchè veramente quella comminata sembra troppo grave pel delitto d'infanticidio. Questo delitto non incute quell'orrore che ispira l'omicidio dell'adulto, nè richiede quella perversità, quella stessa ferocia d'animo; con un pannolino bagnato, posto sul viso di un infante, si commette un infanticidio. L'allarme pubblico in questo reato è minore, e minore anche la quantità del danno, attesi i molti pericoli che circondano la vita di un infante prima di farne un cittadino; sicchè pare all'oratore che l'ergastolo sia pena troppo grave per chi commette un tale delitto. Questi concetti potrebbe svolgerli più circostanziatamente nel seno della Commissione.

Il Sen. Borsani (*Relatore*) disse non potere la Commissione accettare l'emendamento proposto dall'onor. Maggiorani. Innanzi tutto la espressione *nato di fresco*, ch'egli vorrebbe far rivivere nel Progetto del Codice in discussione, è stata ripudiata già anche dalle precedenti Commissioni, appunto perchè l'esperienza aveva dimostrato che era troppo vaga, e lasciava il concetto dell'infanticidio troppo nell'incerto, onde sorgevano poi infinite difficoltà nella applicazione della sanzione penale.

D'altra parte la definizione attuale contiene un concetto che molto importa chiarire con due considerazioni. La prima, che i cinque giorni destinati per la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, sono quelli che fissano la data in cui il neonato acquista la personalità civile. La seconda, che soltanto in questi cinque giorni e prima che sia stata effettuata la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, la uccisione del neonato assume il carattere dell'omicidio qualificato. Così la ragione dell'aggravamento della pena riesce evidente, perchè in quel frattempo non essendo constatata la nascita, è molto più facile commettere impunemente il reato, e molto più facile l'occultarlo dopo averlo consumato.

Queste sono le ragioni, a detta dell'oratore, che dominano

nel reato di infanticidio; queste sono le ragioni per cui è giustificabile l'aggravamento di pena a questa figura della uccisione di un essere umano. L'emendamento dell'on. MAGGIORANI non presenta alcuno di questi vantaggi; invece riconduce a ritenere infanticidio la uccisione di un bambino *nato di fresco*. È vaga troppo la formola, e difficilissimo riesce il poter dire quando un bambino sia nato di fresco. Le questioni che si agitarono sempre dinnanzi ai magistrati sulla applicazione appunto di questa formola fanno vedere quanto vantaggio offrono alla difesa, purchè siano abilmente proposte, e come possano mettere in imbarazzo i giurati sulla pronunzia definitiva del verdetto.

È meglio adunque abbandonare questa vecchia locuzione ed attenersi a quella del progetto, che ha un significato netto e chiaro, ed ha la base sua in un concetto veramente giuridico, che è appunto quello accennato or ora; cioè di portare l'aggravamento della pena a quel tempo in cui il bambino non è ancora stato iscritto nei registri dello stato civile che ne provano la esistenza.

Il Ministro di Grazia e Giustizia (VIGLIANI) aggiunse che se la proposta dell'on. MAGGIORANI contenesse alcun che di nuovo, che non avesse formato già oggetto di studio e di meditazione sia del Governo che della Commissione, comprenderebbe allora l'utilità, per lo meno, di rinviare l'esame della sua proposta al Governo ed alla Commissione. Ma il Sen. MAGGIORANI non fa che produrre un'idea notissima, che si può dire vecchia. Egli invita a lasciare il sentiero nuovo per ricalcare la strada antica. Può bene andar sicuro l'on. MAGGIORANI che non si è abbandonato l'antico linguaggio per assumerne uno nuovo senza avere seriamente meditato sulla necessità e convenienza di accogliere la innovazione. È stato osservato opportunamente dall'on. Relatore che le formule adoperate nelle leggi antiche, le quali si riferivano all'*infans recens natus*, al fanciullo nato di fresco, hanno dato luogo a un mondo di questioni molto complicate. Ognuno comprende di leggieri che la espressione *nato di recente* è un' espressione non assoluta, ma relativa, quindi le diverse questioni sorte nel determinare quando si dovesse avere l'infante come nato di recente, e quando avesse cessato di essere tale. Conveniva in una legge penale, il cui pregio principale deve essere la esattezza, cercare una formola che troncasse le quistioni, che si sono tanto vivamente agitate nella giurisprudenza criminale sull' infanticidio. È sembrato al Governo e alla Commissione, e non solamente alla Commissione Senatoria, ma a tutte le Commissioni, che successivamente ebbero ad occuparsi della compilazione del progetto, che

fosse più conveniente e sicura la formula, la quale fa dipendere la qualificazione dell'infante da due circostanze, che debbono concorrere entrambe, cioè che l'infante non sia ancora iscritto nel libro dello stato civile, e che dal momento della sua nascita non siano passati cinque giorni.

Queste due considerazioni, giusta l'on. Ministro, assicurano che l'infante, il quale si trovi nella accennata circostanza, merita quella speciale tutela e protezione di cui la legge penale circonda questi novelli ospiti nella società umana sul limitare della vita, quando può questo dono, buono o cattivo ch'esso sia, essere loro rapito con tanta facilità. Per conseguenza pregò l'on. Maggiorani a persuadersi che non è certamente per mancanza di buona volontà di occuparsi della sua proposta, ch'egli e la Commissione si trovano nella penosa condizione di non consentire a un nuovo esame, ma che lo fanno unicamente perchè prevedono che non si avrebbe a far altro che a calcare una via che si è più d'una volta percorsa, essendo stato uno degli oggetti di studio singolare la definizione che riguarda l'infanticidio. Considerando la formola proposta dall'onorevole Maggiorani, nulla vi si trova propriamente che possa persuadere abbia essa a dar luogo a modificazioni nuove, a nuovi studi.

Il Sen. Maggiorani chiese di nuovo la parola per respingere l'accusa di vietismo. « Io sono lontano — disse — dal voler conservare le vecchie teorie, e seguo volentieri le vie del progresso ovunque le sue dottrine mi sembrino ragionevoli; ed a questo proposito noterò, come anche il prof. Carrara, che rappresenta degnamente la nuova scuola della scienza criminale, sostenga tuttavia la convenienza del *recens natus*, e ne dimostri con esempi la importanza.

« Niuno poi ha risposto alla circostanza del *nascente*. La esperienza insegna che si può uccidere un infante mentre nasce, quando non è ancora intieramente nato; e la medicina legale suggerisce i mezzi diagnostici a riconoscere questa origine. E perchè questa forma di reato non deve essere considerata? E anche qui noterò che il Carrara, comunque progressista, nella sua definizione dell'infanticidio, contempla la circostanza della uccisione dell'infante mentre nasce, e non è ancora intieramente venuto alla luce.

« Ad ogni modo io non insisto; e quando non mi si dia permesso di svolgere l'argomento nel seno della Commissione con ulteriori riflessioni, abbandono la mia proposta ».

Il n. 2 è approvato come nel testo ministeriale: l'art. 367 n. 2 del Progetto Vigliani, prese, nel Progetto 25 maggio 1875

approvato dal Senato, il numero 374 n. 2, e fu formulato negli identici termini.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario DE FALCO, membro della Commissione istituita dal Ministro MANCINI, propose la seguente formola:

ART. **374**, § 1. L'omicidio volontario è punito col massimo della reclusione:

. . . . . .

2° Quando è commesso sopra un fanciullo non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi due giorni dalla sua nascita.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli emendamenti della Sotto-Commissione (1).

La Corte di Cassazione di Torino osservò che l'articolo 371 del Codice civile prescrivendo che la dichiarazione di nascita debba essere fatta nei cinque giorni, non si trova ragione per escludere l'infanticidio, quando l'uccisione avvenga oltre i due giorni dalla nascita. Di questo avviso fu anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.

La Corte d'Appello d'Ancona notò come il termine minore di due giorni potrebbe dar luogo a maggiori difficoltà.

La Corte d'Appello d'Aquila consigliò, come più opportuno, il dire in genere *di recente nato*, come si legge nel Codice del 1859, nel qual modo si eviterebbero pericolose incertezze e cavilli intorno alla precisione del tempo; e la coscienza dei giurati sarebbe meno esposta ad angosciose incertezze nell' affermare codesta circostanza ben grave di conseguenze penali.

Alla Procura Generale di Parma parve eccessivo il limitare a due soli giorni dalla nascita il tempo, in cui l'omicidio nella persona del fanciullo non ancora iscritto nei registri dello stato civile è punito più rigorosamente. Il colpevole, osservò, potrebbe approfittarne per riserbare al terzo giorno la consumazione del malefizio: e se si obbietta che parimenti egli sfuggirebbe all'aumento del castigo, col testo del Progetto, uccidendo il bambino al sesto giorno, può rispondersi essere sempre più malagevole tenere celato e non iscritto il neonato per cinque che per soli due giorni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova osservò non esservi ragione di restringere a soli *due* giorni il tempo della maggiore protezione accordata all' infante, perche *due* giorni non sono sufficienti a togliere *la presunta non conoscenza della nascita*, la quale costituendo una minorata difesa del neonato,

(1) *Sunto delle osservazioni e pareri*, ecc. — Roma, Stamperia Reale, 1878.

suggerisce la stabilita aggravazione di pena. Addusse poi, per respingere l'emendamento, la stessa ragione posta innanzi dalla Cassazione di Torino.

L'emendamento fu trovato invece opportuno dalla Corte di Appello di Napoli.

Quanto alla sostituzione della parola *fanciullo* all'altra *infante,* la Corte d'Appello di Brescia dichiarò non sembrarle accettabile, perchè la parola *infante* segna il vero concetto del legislatore, che cioè trattisi di un bambino che non abbia compiuto *cinque* giorni; mentre il significato dell'altra *fanciullo*, è vago.

La sostituzione fu anche respinta dalla Corte d'Appello di Catania, perchè la voce *fanciullo* è meno propria dell'altra *infante.* Così pure la pensò la Corte d'Appello di Firenze, secondo la quale, la parola *fanciullo* non può dirsi propriamente colui che non si trova ancora in quel periodo d'età che si accosta all'adolescenza. La Corte d'Appello di Napoli notò che la legge prevede il caso di chi non per anco fu iscritto nei registri dello stato civile, che è appunto quello dell'infante. Il *fanciullo* è colui che sta tra l'infanzia e l'adolescenza; mentre l'*infante* è quello che non ha acquistata la facoltà della parola. La stessa ragione fu adotta dalla Procura Generale di Parma. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova osservò che la voce *infante* denota chi è di *recente nato.*

Le Corti d'Appello di Bologna e di Venezia preferirono in ogni sua parte il Progetto Senatorio; e quella di Palermo propose di formulare l'articolo nel modo seguente: « *Quando è commesso sopra un infante di recente nato e non ancora battezzato o inscritto nei registri dello stato civile* ».

Nel *Sunto delle osservazioni* trovansi anche i pareri del Cacopardo, professore di Medicina forense nella Università di Palermo, e del Toscani, professore di Medicina legale nell'Università di Roma.

Il professore Cacopardo osservò, che sebbene nel Progetto la vita in gestazione, anche negli ultimi mesi, sia considerata come *abortiva,* male si comprende però come, dopo la sveglia del parto, abbia ancora a considerarsi dalla legge penale come *aborticidio* lo strozzamento del bambino nel momento della traversata, quando abbandona l'utero e sta per vedere la luce. L'infanticida, a cui non riuscì di ghermire la vittima innocente nel tempo della gestazione, l'attende nei travagli del parto, dove è facile la lusinga che il misfatto si copra del mistero. Vorrebbesi adunque punirla della pena dell'aborticida, quando è rea di vero

infanticidio? Esternò poi l'avviso che in questo caso la pena dovesse essere minore di qualche grado. Notò che fu sempre controverso in qual tempo della nascita l'uccisione del neonato perda il gravissimo carattere dell'infanticidio. Osservò volersi dal legislatore proteggere efficacemente la vita del neonato nei *primissimi* suoi giorni, e prima che sia noto alla cittadinanza con la iscrizione nei pubblici registri. A queste due condizioni si avrà l'infanticidio, e la prima di esse non è facilmente determinabile. Onde esternò il parere che la prima condizione dal *tempo della nascita* sarebbe soverchia, quando l'altra è bastevole alle migliori guarentigie, pur eliminando l'arbitrio della legge e quello del magistrato. Aggiunse non potersi tuttavia disconoscere dover esservi un'età al di là della quale la uccisione cessa di essere *infanticidio*. Ma se cotesta età *assai breve* messa come condizione toglie ogni maggiore efficacia alla protezione della legge e può facilitarne l'impunità, la legge può sancire un termine lungo come di mesi, oltre il quale si avrà omicidio. Arbitrario anche questo, è vero; ma arbitrio per arbitrio, essendo in ogni caso inevitabile, è bene arbitrare un termine che, senza nuocere all'interesse privato, giovi grandemente allo scopo della legge. Nei primi due mesi o tre che seguono il parto, se per unico e pertinace disegno si volesse non portare ai *registri* il neonato, i famigliari ed il vicinato, in quel tempo così lungo, renderebbero quasi impossibile il mistero, e non si effettuerebbe il reo disegno. Conchiuse col proporre la formola seguente: *Quando è commesso sopra un bambino in sul nascere o già nato, nè ancora iscritto nei registri dello stato civile. Nel primo dei due casi la pena è diminuita di un grado, e quando il bambino ha già toccato l'età di..... mesi, sarà applicata la pena dell'articolo 343* (omicidio volontario).

Il professore Toscani si limitò a dichiarare di preferire la appellazione d'*infante*, di fronte all'altra di *fanciullo;* perchè la fanciullezza *(pueritia* dei latini) denota nel linguaggio comune ed in quello della scienza un'età assai più inoltrata che non sia quella che si ricerca quale elemento dell'essenza di fatto del reato d'infanticidio. La fanciullezza decorre dai sette anni sino all'epoca della pubertà, in cui entra l'età dell'adolescenza.

Nella tornata del 16 novembre 1877 (1), il Ministro Mancini, in seno della Commissione da lui nominata e presieduta, osservò

---

(1) Verbale n. 12, nel Volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

che il n. 2 dell'art. 374 stabilisce un preciso periodo di tempo, entro il quale la uccisione dell'infante costituisce l'*infanticidio*. Il Progetto italiano — notò — si discosta da quei Codici che non distinguono la *uccisione volontaria* del bambino da quella dell'uomo adulto, e limitano il concetto e la nomenclatura del reato di *infanticidio* alla uccisione del *figlio illegittimo di recente nato*, commesso dalla madre per *cagion d'onore*. Anche quando la prole sia legittima, nè la sua distruzione abbia luogo per salvezza dell'onore, la uccisione dell'infante da chiunque commessa, nel concorso di determinate condizioni, costituisce l'*infanticidio*. Il Progetto Senatorio richiede che l'infante non sia iscritto sul registro dello stato civile, ed inoltre che l'omicidio sia avvenuto entro i primi cinque giorni dalla nascita, termine non arbitrario, essendo appunto quello previsto dal Codice civile per fare la dichiarazione dell'avvenuta nascita, all'ufficiale dello stato civile. L'on. De Falco nei suoi emendamenti, propone di circoscrivere questo tempo a soli due giorni. La determinazione del tempo di che trattasi è argomento che deve richiamare la più seria attenzione della Commissione.

Alcuni, sull'esempio del Codice francese e del Codice napoletano, seguitato anche dal nostro Codice penale del 1859, sostengono che il sistema migliore sia quello di prescindere dalla determinazione specifica di tempo, attenendosi alla formola *infante di recente nato*, per lasciare al giudice l'apprezzamento delle varie ed imprevedibili specialità del caso. Ma ove si accettasse tale sistema si farebbe un vero regresso. Nella pratica applicazione quella formola fu trovata insufficiente al bisogno per la sua soverchia indeterminatezza ed elasticità, sicchè quasi tutti gli scrittori sono d'accordo nel ripudiarla, come quella che dà luogo al più sconfinato arbitrio, e l'identico fatto, l'uccisione del fanciullo nato da una settimana, secondo l'individuale criterio di chi giudica, ora può essere punito con la pena del semplice *omicidio*, ora con la pena più grave dell'*infanticidio*.

Altri, ed è questo il sistema del Progetto Senatorio, hanno un termine cosi breve, che presenta quasi gli stessi inconvenienti della formola indeterminata del Codice francese, poichè, siano cinque i giorni, ovvero siano due, come propone l'on. De Falco, non è questo uno spazio di tempo bastevole a dar ragione della specifica qualificazione di un reato più grave, cioè della figura dell'*infanticidio*.

È necessario risalire al criterio razionale che determina la maggiore gravezza dell'infanticidio. Errano coloro che lo ripongono nella innocenza o nella incapacità di difendersi dal soggetto

passivo del delitto; imperocchè codeste condizioni incontrandosi anche nel fanciullo nato da due o tre anni, in uomini adulti storpi o gravemente infermi, essendo del pari impotenti a difendersi, ne deriverebbe logicamente doversi anche a tali casi estendere la nozione del reato più grave. Altri credono che debba bastare a costituire l'infanticidio la sola circostanza che l'ucciso non fosse ancora stato iscritto nei registri dello stato civile, da che la società non potendo efficacemente vegliare alla protezione di individui, di cui ignora la esistenza, maggiori siano la facilità e l'impulso ad attentare alla loro vita: ma ognuno comprende che, in codesto sistema, anche la uccisione di un uomo adulto, se quando nacque non fu denunziato allo stato civile, dovrebbe, con aperta contraddizione alla realtà di fatto, definirsi e punirsi come infanticidio.

È dunque necessario che, oltre la condizione del difetto di iscrizione del neonato nei registri dello stato civile, sia richiesta l'altra condizione di non essere trascorso un determinato periodo di tempo dalla nascita. Questo periodo di tempo, non dovendo lasciarsi all'arbitrio dei giudicanti, non dovendo essere brevissimo, e dovendo la sua durata rispondere alla natura speciale ed al giuridico fondamento del reato, sembra ragionevole farlo durare quanto basti a far presumere che la nascita del nuovo ospite della umana convivenza possa essere venuta a notizia dei vicini, di altre famiglie o del pubblico. Ciò d'ordinario può avvenire fra i trenta o quaranta giorni dalla nascita, anche quando siasi omessa di denunziarla legalmente all'ufficio dello stato civile. Perciò durante un tal tempo la condizione eccezionale dell'infante può legittimare il concetto di un più grave reato; dopo il suo trascorrimento, la società può presumersi avvertita dell'esistenza del fanciullo, e la sua vita può considerarsi abbastanza garantita dai mezzi ordinari che proteggono la vita di tutti gli altri uomini.

Il Commissario CONFORTI, associandosi alle considerazioni svolte dal Ministro Presidente, ritenne che un termine sufficiente sarebbe quello di trenta giorni.

La Commissione accolse la proposta dell'on. CONFORTI; sulla quale non fu fatta alcuna osservazione nè dalle Magistrature superiori, nè dalle Università, nè dai Consigli dell'ordine degli Avvocati, nè dai cultori della scienza medico-legale.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Ministro ZANARDELLI accettò il concetto dello schema senatoriale, comprese l'infanticidio fra gli omicidi aggravati indicati nell'articolo 324 del suo Progetto, e ne formulò la nozione nel modo seguente:

ART. **324**. La pena stabilita nell'articolo precedente (*la prigionia da ventuno a venticinque anni)* non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso :

. . . . . .

3° Sulla persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita.

Nella relazione, lo ZANARDELLI scrisse che la saviezza e la giustizia della disposizione dello schema senatoriale sono legittimate specialmente dalla considerazione che il togliere la vita ad un essere ancora incapace di difendersi, il sopprimere ogni traccia della sua esistenza civile, e la facilità di occultare il reato, sono circostanze che certamente aggravano la ordinaria figura dell'omicidio, e richiedono quindi che sia stabilita una sanzione penale più severa.

Periodo Ottavo: *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883* — Il Guardasigilli SAVELLI accolse la proposta del suo precedessore e iscrisse l'infanticidio nell'articolo 326 n. 3 del suo Progetto.

Periodo Nono. — Il Guardasigilli PESSINA, nell'articolo 343 n. 3 dei suoi emendamenti, *aprile 1885,* accettò per intero la formola stessa.

82. — Ho più sopra indicato a quali concetti siasi informata la dottrina nello stabilire i criteri dello infanticidio (n. 78). Questi criteri si possono ridurre ai seguenti:

che il soggetto passivo sia di recente nato;

che il soggetto attivo dell'infanticidio deve essere solo la madre o tutt'al più anche il padre;

che l'infanticidio dev'essere commesso per causa di onore o di sovrastanti sevizie;

che questi elementi sono costitutivi dell'infanticidio e perciò da comprendersi nella definizione dello stesso;

che esiste infanticidio tanto in concorrenza del *dolo,* quanto in concorrenza della *colpa*.

Il diritto positivo non fu concorde circa i dettati della scienza.

V'hanno dei Codici che accettarono il concetto dover essere l'infante di *recente nato* ed adottarono tale locuzione: così il Codice sardo, il francese, quello della Repubblica di San Marino. Tali altri accolsero il concetto stesso, ma usarono una formola diversa, come: *durante il parto* od *immediatamente dopo, nell'atto della nascita* o *poco dopo*; così i Codici toscano, austriaco, belga, zurighese, germanico, ticinese, ginevrino, olandese, ed ungherese. Il Codice zurighese aggiunse anche il caso in cui la

uccisione dell'infante avvenga *durante lo stato di eccitamento che va congiunto con l'atto del parto.* Il Codice spagnuolo invece accolse il concetto di una determinazione di giorni, e questa stabilì nel limite di tre.

Alcuni Codici si appigliarono al sistema di chiamare responsabile la sola *madre*; così il Codice toscano, l'austriaco, lo zurighese, il germanico, l' olandese e l' ungherese: alcuni altri il *padre e la madre* o *gli ascendenti materni;* così il Codice di San Marino e lo spagnuolo: alcuni infine, *chiunque;* così il Codice sardo, il francese, il belga, il ticinese, il ginevrino; ammettendo però una scusante in favore della madre quando avvenga l'infanticidio sopra prole illegittima.

Il Codice spagnuolo incluse nella definizione dell' infanticidio la circostanza che la madre vi sia stata spinta dallo scopo di *occultare il suo disonore;* il ticinese, dallo scopo di *salvare il suo onore;* l'olandese, che l'abbia commesso *sotto la immediata influenza del timore che venga scoperto il parto.* Altri Codici invece, ammisero la circostanza dell' onore come scusante, non come costitutiva del misfatto; così il Codice per la Repubblica di San Marino, e le modificazioni apportate al Codice sardo per le provincie meridionali.

Ritennero finalmente infanticidio, la uccisione di un bambino avvenuta sia per dolo che per colpa, il Codice toscano, l'austriaco, il ginevrino. Il Codice pel Canton Ticino dichiarò espressamente che, se è commesso con colpa, debba essere represso colle norme dell'omicidio colposo.

Pei lavori preparatorî del Codice penale dominarono i concetti, che l'infanticidio possa essere commesso da chiunque; che sia da stabilirsi un termine entro cui l'infante debba ritenersi nato di recente; che la causa dell'onore sia circostanza scusante, ma in favore della sola madre; — che gli estranei autori dell'omicidio volontario di un infante debbano rispondere colle norme degli omicidi comuni.

83. — Interpretazione del Codice penale toscano.

Mi limiterò alla interpretazione degli articoli 316, 317, 318, 319, che riguardano l'infanticidio doloso: quanto alla interpretazione dell'art. 320 mi riservo di occuparmene nella trattazione degli omicidi colposi.

Sull'articolo 316. — Il Puccioni censura vivamente il legislatore toscano per essersi allontanato dai precetti della scienza, che stabiliscono potere l'infanticidio essere commesso anche dal padre e che suppongono necessariamente il dolo, mai la colpa; e

ribatte le osservazioni dell'autore della *Teorica del Codice penale*, il quale provò giustificare, quanto al primo mutamento, il Codice stesso, osservando come il padre che spegna la vita dell'infante illegittimamente nato, debba essere punito come debitore di parricidio; e come l'infanticidio sia una specie di *omicidio privilegiato*, degno di particolare indulgenza, perchè si commette dalla donna per salvare l'onore del suo sesso o per sottrarsi a sovrastanti sevizie. Circa alla prima osservazione del Mori, risponde il Puccioni, non essere applicabile al Codice toscano, il quale non parla mai di *parricidio*, ma unicamente rammenta la strage degli ascendenti; ond'è, che per rintracciare la pena dovuta al padre, che uccide l'infante illegittimamente concepito dovrebbero consultarsi o le disposizioni dell'art. 309, § 4, se vi fu premeditazione, o l'articolo 310 in caso di omicidio improvviso. — Alla seconda osservazione, nota che le medesime spinte provate dalla donna al delitto non sono estranee all'uomo, autore del concepimento illegittimo, sia che agisca per l'affetto che nutre per la donna da lui disonorata, per sottrarla al disonore o ai giusti risentimenti dei famigliari, sia che voglia sottrarsi a rischi e pericoli uguali (1).

Considerazioni inutili di fronte al diritto costituito, ma che nullameno ho creduto opportuno riportare a complemento della materia.

Secondo l'art. 316 del Codice toscano, alla esistenza dell'infanticidio è necessario:

che la strage sia commessa dalla donna, madre dell'infante;
che sia commessa su prole illegittima;
che sia commessa nel tempo del parto, o poco dopo il parto;
che sia dolosa o colposa.

Primo e secondo estremo. — La sola madre deve operare la strage del frutto delle sue viscere: se è operata dal padre, essa insciente, il padre è debitore di omicidio; se di concerto di essa, egli di omicidio, la madre di infanticidio. Altrettanto dicasi degli estranei.

Oltre a ciò, la prole deve essere concepita illegittimamente. Su questo proposito può elevarsi la questione sulla ammissibilità della prova della illecita fecondazione nel caso di donna maritata per l'ostacolo della presunzione *pater is est quem justae nuptiae demonstrant.* La importanza della questione nasce da ciò che la uccisione dell'infante legittimo venendo a rappresentare o il titolo puro di omicidio, o secondo le varie legislazioni

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato: Sull'articolo 316*, pag. 503, 504.

il titolo di parricidio, può interessare alla difesa la illecita fecondazione, e può interessare all'accusa di impugnare la concludenza od anche la ricevibilità di siffatta prova. Il CARRARA risolve la questione colla massima costante che in materia penale non possono esservi presunzioni, le quali valgano ad impedire la giustificazione del vero (1). E la risolve giustamente, poichè le norme che impediscono la ricerca della paternità, regolano i rapporti civili; ma quando si tratta di risolvere una questione penale, che ha una grandissima influenza sulla condanna, le norme civili non possono essere applicate. Vero è che l'articolo 32 del Codice di procedura penale, stabilisce che « nei reati di soppressione di stato, l'azione penale non può pronunciarsi che dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato » onde potrebbe eventualmente sostenersi che l'infanticidio, involvendo una questione di soppressione di stato, ad esso potrebbe applicarsi l'articolo anzidetto, prima di giudicare la madre che abbia ucciso la sua prole. Ma ciò non si regge per due motivi: anzitutto, perchè l'articolo 32 non ha riguardo che ai *soli* reati di soppressione di stato, e l'infanticidio non è tale; nè, pel vecchio e sempre retto principio punitivo in materia penale, le disposizioni concernenti una ipotesi possono estendersi ed applicarsi ad una ipotesi differente. In secondo luogo, l'articolo 32 sarebbe inapplicabile anche pel motivo, che essendo preclusa avanti il giudice civile la via per la ricerca della paternità, il giudice civile non potrebbe *mai* deliberare sulla questione stessa; onde l'azione penale rimarrebbe paralizzata ingiustamente.

Questo modo di sciogliere la questione può essere eziandio applicato alle ipotesi, strane ma pure possibili, poste innanzi dallo SCHÜTZE, che una donna divenuta madre per opera del proprio marito uccida l'infante, perchè ha la coscienza che quel matrimonio *era nullo;* o che si rimanga in dubbio se la madre conoscesse o no lo stato di nullità del suo matrimonio. Il CARRARA, pur convenendo in questa opinione, dice che la soluzione in questo senso parrebbe assai ardita, perchè scomparisce affatto il movente del *pericolo dell'onore;* che però in faccia alla *lettera* di un giure costituito, il quale faccia condizione della scusa il nudo fatto della illegittima fecondazione, siccome a rigor di termini il parto nato da un matrimonio nullo, è illegittimo, così converrebbe accettare tale soluzione in tutta la linea (2).

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1233.
(2) SCHÜTZE, *Lehrbuck*, Lipsia, 1871, § 82, nota 6 — CARRARA, *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1233, nota.

Terzo estremo: Nel tempo del parto o poco dopo. — Il legislatore toscano ha voluto determinare per un tale delitto il *tempo del parto o poco dopo*, perchè sono questi i momenti nei quali è flagrante il pericolo nella donna di perdere l'onore, o di essere sottoposta alle conseguenze di un giusto sdegno. Passati tali momenti, si ritiene che la donna sia sottratta alla terribile situazione nella quale si è posta. Ma la medicina legale, se nulla può opporre alla formola *tempo del parto,* perchè è facile la determinazione di questo tempo, trova però assai elastica l'altra *o poco dopo,* la quale lascia campo a dispute parecchie (1).

Quarto estremo. — Sul *dolo* nulla è da osservarsi; vi sono i principî generali da applicarsi e quelli speciali relativi alla volontà di uccidere, di cui ho già altrove discorso (n. 6). Del resto, di questo estremo mi occuperò più innanzi, nei rapporti coll'infanticidio, interpretando il Codice penale sardo.

Ma l'estremo essenziale dell'infanticidio si è quello che il fanciullo, soggetto passivo del misfatto, sia *nato vivo.* Nell'omicidio non si pone in dubbio la vita precedente della vittima, almeno secondo il corso naturale delle cose; certo, che potrebbe sostenersi che colui, il quale si vuole sia stato ucciso, fosse morto prima del colpo vibratogli dal soggetto attivo; ciò potrebbe anche essere avvenuto, e in questo caso dovrebbesi far luogo alla prova opportuna; ma sono ipotesi rare. Nell'infanticidio invece, spetta all'accusa la prova che il bambino è uscito *vivo* dall'utero materno; secondo alcuni, le spetta eziandio la prova, che è atto a vivere, cioè *vitale.* Di queste due speciali questioni tratterò pure più innanzi quando mi farò ad interpretare il Codice penale sardo (nn. 96, 97).

84. — *Sugli articoli 317 e 318.* — Il legislatore toscano in questi articoli passa a determinare la pena dovuta all'infanticidio doloso. Egli ha voluto far plauso alle giuste rimostranze dei moderni scrittori contro la durezza delle antiche pene; ed ha adottato le ragioni che possono scusare la donna. Nell'articolo 317 ha compreso quelle che meno la scusano; nel successivo, le altre che le conciliano maggior compassione. La scienza — come ho notato — riconosce nella massima parte dei casi, che l'infanticidio ha causa dal desiderio nella donna di porre al coperto l'onor suo (2), o di evitare sovrastanti sevizie; non esclude però

(1) CASPER, *Manuale pratico di Medicina legale,* Vol. I, pag. 556 — Torino, Eredi Botta, 1858.

(2) Vedi anche il FULCI, *La intenzione nei singoli reati,* Vol. I, pag. 101 a 104 — Messina, 1885.

che proceda talora da *dolo malo,* e da cause che non ammettono alcuna scusa (1). Nel primo evento, essa (la scienza) consiglia moderazione nella pena, nel secondo suggerisce la punizione dovuta all'omicidio qualificato. Il Codice toscano all'incontro, ritiene che la donna illegittimamente incinta, la quale uccide il suo infante, abbia agito, o a salvamento dell'onor suo, o per sottrarsi a imminenti sevizie. La prima spinta si desume, sebbene non vi si legga, dal contenuto nell'art. 317: la seconda si trova chiaramente espressa nell'articolo successivo. L'altro caso (il *dolo malo*) non lo suppone; invano se ne cercherebbe la prova nelle sue disposizioni. Da ciò emerge, che la strage della prole *illegittimamente* concepita commessa dalla madre, da qualunque causa sia derivata, non ha altra punizione che quella che trovasi scritta nell'articolo 317, meno il caso di sovrastanti sevizie, di che parla l'articolo che immediatamente succede (2).

Ma la scusa dell'*onore* e quella delle *sovrastanti sevizie* troveranno meglio il loro posto nella Parte Terza, dove terrò parola delle circostanze che modificano la imputabilità e la penalità nei reati di sangue.

85. — *Sugli articoli 319 e 320.* — L'art. 319 tratta della pena da infliggersi all'infanticidio doloso quando la prole, cui fu cagionata la morte, non era *vitale.* Siccome di questo elemento della *vitalità* dovrò occuparmi interpretando il Codice penale sardo, così a questa occasione riservo le considerazioni in proposito.

V'ha poi l'articolo 320, il quale tratta dell'infanticidio *colposo;* ne parlerò, ripeto, quando passerò in rassegna la materia degli omicidî *colposi.*

86. — Interpretazione del Codice penale sardo.

Sull'articolo 525. — I caratteri dell'infanticidio, giusta il Codice penale sardo, sono:

volontà di uccidere;
necessità della esistenza di un infante;
circostanza che questo infante sia nato *di recente.*

Primo elemento: Volontà di uccidere. — Dappoichè l'infanticidio è un omicidio *volontario,* la condizione essenziale della sua

---

(1) La causa che spinge all'infanticidio può essere anche la ragione di lucro, quella di sbarazzarsi di un peso grave, e via dicendo. Così l'egregio professore Puglia: *Il reato di infanticidio - Archivio di psichiatria* ecc., volume II, fasc. III, pag. 324.

(2) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato:* Sull'art. 317.

esistenza si è che sia stato commesso colla intenzione di dare la morte. Altrove (n. 5) ho trattato la questione se un omicidio possa essere imputabile anche quando avvenuto con mezzi *indiretti;* e col sussidio della scienza ho risolto la questione affermativamente. In materia di volontà di uccidere, questa volontà può desumersi anche dai mezzi *indiretti* adoperati per uccidere l'infante; quindi, un infanticidio può essere *dolosamente* commesso anche per *omissione*. Certamente che a ciò non basterebbe una mancanza di cure, poichè per quanto orrore ispiri tale condotta snaturata per parte di una madre, non implicherebbe necessariamente il pensiero di commettere sì atroce misfatto; ma se alla mancanza di cure si aggiunga una qualche altra omissione, dal complesso di queste omissioni, meglio se suffragate da qualche amminicolo di prova soggettiva, dovrà desumersi la volontà nel soggetto attivo di togliere la vita all'infante. Spesso però non è facile di determinare codesta volontà nell'infanticidio. Nell'omicidio volontario infatti, basta, per così dire, porre l'omicida di fronte alla vittima; a lui spetta spiegare la sua azione. Nell'infanticidio invece, la dissimulazione della gravidanza, le traccie di un parto clandestino, la scoperta stessa del cadavere del bambino, non costituiscono che vaghi indizii del misfatto; poichè se furono celate la gravidanza e la nascita stessa, il timore che sia svelata la sua vergogna è sufficiente a spiegare questo mistero in una madre colpevole; e se il bambino fu trovato senza vita, è possibile che la sua morte abbia preceduto il parto, ed è anche possibile che sia stato il risultato accidentale di un parto senza assistenza. E nel caso stesso in cui questa morte dovesse essere imputata alla madre, potrebbe essere il frutto o della sua ignoranza o della sua debolezza, e non della sua volontà, o la conseguenza di un accidente o di un errore.

La concorrenza necessaria di questo elemento nell'infanticidio fu stabilito anche dalla giurisprudenza.

I. L'infanticidio, secondo la disposizione dell'articolo 525 del Codice penale sardo, è l'omicidio volontario commesso sopra un infante di recente nato; e perciò è incompleta la questione sull'infanticidio se tra gli elementi di fatto che la compongono, non siavi quello della volontà di uccidere (Cassazione di Palermo 24 aprile 1866 — Ric. Naro, Est. Orlando — *Annali Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 263).

II. Secondo il disposto dell'articolo 525 del Codice penale, due sono gli elementi che costituiscono il delitto di infanticidio, vale-a dire l'omicidio volontario, e la circostanza qualificativa che sia stato ucciso un infante di recente nato. Sebbene anche gli atti negativi e le omissioni possano essere preordinati a togliere la vita altrui, tuttavia non rivelano intuitivamente, come gli atti po-

sitivi, la intenzione di uccidere; e perciò, nel delitto di infanticidio, è incompleta, o almeno ambigua, la questione, la quale senza formulare espressamente la volontà deliberata di uccidere l'infante di recente nato, si limita ad indicare le omissioni, quantunque volontarie, dalle quali derivò la morte (Cassazione di Torino 13 marzo 1867 — Ric. Palatroni, Est. Bonacci — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 97).

III. Onde possa ritenersi l'accusato colpevole del reato di infanticidio, oltre al fatto materiale, è necessaria la prova che avesse volontà e proposito di uccidere, e che l'infante sia nato di recente (Cassazione di Torino 5 giugno 1867 — Ric. Bongi — *Gazzetta di Genova*, XIX, II, 306).

Quando la volontà non sia constatata, ciò che avviene nel caso di morte del bambino per errore, negligenza od imprudenza, il fatto cambia completamente di carattere, e rientra — pel Codice sardo — nella classe degli omicidi colposi. Spetta adunque al giudice di fatto apprezzare le diverse circostanze dell'azione, e di distinguere il pensiero che ha presieduto alla sua consumazione. Ed invero — come osserva il Dalloz — la mancanza di cure per parte della madre potrebbe costituire infanticidio nel senso della legge, se fosse provato che essa si astenne dal prestarle colla intenzione di far perire la sua prole. E per converso, le violenze ed i maltrattamenti che fossero stati causa di morte, potrebbero non costituire un infanticidio a carico della madre, se non avesse avuto l'intenzione di uccidere, perchè potrebbero questi atti essere l'eccesso della disperazione o della follia (1).

87. — *Secondo elemento: Esistenza di un infante.* La giurisprudenza sovra riportata dichiarò elementi indispensabili alla sussistenza di un infanticidio, la volontà di uccidere e la circostanza che il bambino sia nato di recente. Io però credo necessario anche un terzo elemento, che cioè rimanga dimostrato essere il bambino, soggetto passivo dell'infanticidio, *nato vivo*. È bensì vero che l'articolo in esame non racchiude cotesto elemento nella definizione dell'infanticidio; ma è *intuitivo,* poichè se non può essere imputato un omicidio a persona, che quando vibrò il colpo sul soggetto passivo, questo era già morto; non potrà del pari essere imputabile di infanticidio taluno quando non si dimostri che il bambino era nato vivo. Tra l'omicidio, su questo proposito, e l'infanticidio passa la differenza, che, mentre nell'omicidio si *presume* che il soggetto passivo fosse *vivo* nell'atto di ricevere il colpo *(praesumptio juris);* nell'infanticidio invece non vi ha *presunzione* di vita, ma la vita dev'essere *provata.*

---

(1) Dalloz, *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 83.

I diversi gradi di sviluppo della vita dell'uomo non sono nettamente distinti fra loro per segni sia fisici, sia morali, ma trapassano insensibilmente da un grado all'altro. Questo è vero collettivamente non meno che individualmente. Non si può col mezzo di criterî scientifici determinare il punto in cui cessa il fanciullo e incomincia l'adolescente e l'uomo all'età virile, nè il punto in cui cessa la virilità e comincia la vecchiaia. Egli è per questa ragione che dovendosi stabilire diritti annessi a questi gradi di sviluppo, la legge determina con positive prescrizioni quelle basi, che la medicina non poteva stabilire. Fra tutti i periodi della vita umana, i più nettamente separati sono senza dubbio quelli della vita entro-uterina ed extra-uterina. Le leggi sogliono impiegare le espressioni: *feto*, *bambino neonato;* la base delle quali sta manifestamente nella distinzione dei periodi anzidetti. Il comune linguaggio medico chiama *feto* il bambino che sta ancora entro l'alvo materno, *bambino* quello che è già *nato*.

Nella uccisione di un adulto, la semplice ispezione del suo cadavere dà segni indubitati che egli abbia precedentemente vissuto. Ma nel bambino, le condizioni generali del suo organismo non danno segni sensibili agli occhi di tutti della sua vita extra-uterina, la quale non può essere d'altronde supplita dalla prova, per quanto evidente, delle violenze esercitate sul corpo di lui. Anche gli antichi furono generalmente tenaci sul proposito della prova materiale, e insegnarono non bastare all'uopo, *etsi rea fateatur infantem vixisse, et clamorem edidisse, nisi simul aliunde de vita eius constet* (1). Le violenze possono rivelare nella donna un animo avverso alla prole, una intenzione micidiale; ma non basta l'intenzione, potendo benissimo anche la donna essere caduta in errore ed avere creduto di spegnere una vita, che mai non aveva avuto principio; ma farà di mestieri il responso dei periti. Grandi studî sono stati fatti su questo proposito: un tempo si ebbe come prova regina la *docimasia polmonare*, introdotta nel fôro la prima volta da Schreger nel 1682, consistente nello sperimentare se i polmoni galleggiassero nell'acqua. Poi questo metodo fu congiunto ad ulteriori osservazioni sulle condizioni della cavità toracica. Fu in seguito modificato dal Plouquet. Poscia l'Orfila suggerì altro metodo di *docimasia polmonare*. Altri screditarono tutti codesti sistemi osservando che potevano risultare fallaci, perchè vi era il caso di riscontrare uguali segni anche nel polmone del

(1) Wernher, *Observationes forenses*, 158, pag. 116.

bambino, che fosse nato morto. Si idearono allora nuovi metodi di docimasia, e specialmente la docimasia *vascolare* e la *addominale*.

Ma per quanto appaia difficile questa prova, poichè nella scienza medica nulla v' ha di apodittico, tuttavia devesi grandemente deferire alla opinione dei medici, la più parte dei quali annette alla prova docimastica, anche ai nostri giorni, non lieve importanza. La docimasia per lo meno offrirà una grandissima presunzione che l' infante abbia vissuto di vita extra-uterina, presunzione la quale potrà essere distrutta da prove contrarie, invocabili dall'accusato.

Gli ultimi studi medico-legali su questa importante materia si occuparono di preferenza a rintracciare altri metodi per poter assicurare, oltre la prova idrostatica polmonare, l'avvenuta respirazione del bambino. Primo fra questi è l'esame della cavità del timpano del neonato. Questa cavità, comunicando colla tromba d' Eustacchio (la quale non è che un canale che dalla cavità stessa del timpano viene a sboccare ai lati della faringe nella sua parte elevata), ammette la possibilità che aria inspirata penetri in essa attraverso la tromba anzidetta, e vi possa indurre modificazioni apprezzabili. Dietro questo principio, i dottori Wreden e Wendt fino dal 1873 e 1874 richiamarono l'attenzione degli studiosi sulle mutazioni, che l'aria inspirata può indurre entro il contenuto nella cavità del timpano. Essi avrebbero trovato, che allorquando l'infante non ha respirato, la cavità del timpano è completamente riempiuta da un *cuscinetto mucoso* che la ottura. All' incontro, quando abbia respirato, il cuscinetto è sparito e la cavità si riscontra vuota. Oppure, dato il caso che l' infante abbia respirato nelle acque dell' *amnios*, o di qualche altro liquido, in prossimità del cuscinetto mucoso si troverà parte del liquido stesso, riconoscibile pei suoi caratteri fisici e chimici, e più di tutto per gli elementi microscopici, che vi si contengono (lanugine, cellule, epiteliali, epidermoidali, goccioline adipose) (1).

Anche a questi studi si dovrà avere riguardo nel difficile tema.

Il Dalloz sostiene che il corpo del delitto non debba essere abbandonato troppo leggermente agli uomini dell'arte. Se i loro apprezzamenti — egli dice — non sono appoggiati da testimonianze anteriori; se, per esempio, nessuno abbia veduto il bambino, nè l' abbia inteso gridare; se non siavi alcuna prova dei mali propositi della madre; converrà, quando manchi ogni traccia violenta sul cadavere, presumere l'innocenza, anzichè il misfatto,

---

(1) Veggasi l'interessante memoria su questo tema del prof. Arrigo Tamassia contenuta nella *Rivista penale* IX, 229.

e attribuire la morte ad una causa fortuita od accidentale (1). D'accordo; dal solo giudizio degli esperti che un bambino è nato vivo, non si deve dedurre, necessaria conseguenza, che la madre l'abbia ucciso. Quando però gli esperti soggiungano, che la morte dipese da causa traumatica, come recisione dell'ombelico non susseguita da allacciatura, da ferite, e via discorrendo, non può negarsi che vi sia, non solo una grande presunzione che il bambino abbia vissuto, stabilita dalla docimasia, ma altresì che la vita gli sia stata *tolta*. La presunzione poi della vita non potrebbe non raggiungere il grado di certezza, ove fosse rafforzata dalla confessione dell'accusata, o da testimonianze *infantem vixisse et clamorem edidisse*.

Ho detto più sopra che non è incluso nella definizione dell'infanticidio, offerta dall'articolo in esame, l'elemento della *vita* del bambino: onde dovrebbe dedursi che questo elemento *potrebbe* non formare oggetto di questione ai giurati. V'ha però discrepanza su questo proposito fra le Corti Supreme del Regno, come si può vedere dalle seguenti decisioni:

I. In materia di infanticidio, la circostanza che il fanciullo sia nato vivo e quella che sia nato vitale, debbono ritenersi implicite nella questione ai giurati in cui siasi espresso che la morte avvenne per la sola causa dell'esposizione, e lo scopo dell'esposizione e dell'abbandono in luogo solitario fu qnello di togliergli la vita (Cassazione di Palermo 6 febbraio 1873 — Ric. Cantalis — *Legge*, XIII, I, 2, 121).

II. È estremo essenziale del reato di infanticidio (articolo 525 Cod. pen.) che l'infante sia *nato vivo:* e questo fatto deve essere affermato dai giurati e non può essere presupposto o dedotto per illazione (Cassazione di Firenze 31 marzo 1873 — Ric. Innocenzi, Est. Trecci — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1873, I, 2, 121).

III. Trattandosi di infanticidio è incompleta la questione ai giurati se l'accusato abbia tolto la vita al bambino; devesi pur domandare a pena di nullità se il bambino sia *nato vivo e vitale* (Cassazione di Firenze 7 maggio 1881 — Ric. Lncella e Crescenzio, Est. Ferreri — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, pag. 300; *Legge*, anno 1881, II, 461).

IV. Non è necessario che nella questione sull'infanticidio venga espressa la circostanza che l'infante era *nato vivo* (Cassazione di Napoli 15 marzo 1882 — Ric. Paluca-Forcina, Est. Ciollaro — *Riv. penale*, XVI, 74).

Per quanto rispettabili siano le decisioni del Supremo Magistrato toscano, io propenderò ad avvicinarmi a quelle delle Cassazioni di Napoli e Palermo, le quali trovano un appoggio nel silenzio assoluto, che su questo elemento è conservato dalla

(1) *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, 86.

legge. Ripeto: l'elemento della *vita* dell'infante è *intuitivo;* ma parmi che quando si voglia che questo elemento sia aggiunto alla questione, si vada oltre la legge. Nè la mancanza di tale elemento nella domanda può nuocere all'accusato, poichè se i giurati si convincono che il bambino non era nato *vivo*, risponderanno negativamente alla questione principale che non racchiuda questo elemento e manderanno assoluto l'accusato. Forse il Supremo Magistrato di Firenze fu indotto ad accettare questa massima dalla considerazione che il Codice toscano colpisce come infanticida la donna la quale dolosamente *cagiona la morte* alla sua prole, ed attenua la pena quando il bambino non fosse stato *vitale*. Se si richiede che la donna *cagioni la morte*, è indispensabile vi sia stata una *vita;* se si attenua la pena in caso di *non vitalità*, deve venire in campo la questione della *vita;* necessaria quindi la domanda se la prole sia nata *viva*. E sin qui la cosa può correre, sempre però pel Codice toscano. Ma quando si voglia applicare il Codice sardo, sia pure colle modificazioni apportatevi per le provincie meridionali, la questione sulla *vita* è oziosa, perchè, sebbene intuitiva, non è una circostanza che la legge richiegga.

88. — La ricerca se il bambino debba essere vivo, richiama il pensiero alla questione se debba essere anche *vitale*, perchè siavi infanticidio. Questa opinione, ultimo avanzo dell'antico diritto che permetteva l'omicidio dei figli imperfetti, si fonda sulla considerazione che il figlio non *vitale* non esiste in faccia alla legge; ed in appoggio di questo sistema si citano le disposizioni del diritto civile, secondo cui il figlio *non vitale* è dichiarato incapace a succedere (art. 724 n. 2 del Codice civile). Li CHAUVEAU ed HÉLIE respingono questa opinione perchè la legge non si è spiegata sul grado di *vitalità*, che il fanciullo deve possedere, onde la sua morte debba essere imputata come un misfatto; non ha precisato nè il termine della sua gestazione, nè lo sviluppo che deve avere; basta, per essa, che abbia esistito, per quanto debole sia stata la sua esistenza; non è neppure necessario — secondo gli egregi autori — abbia vissuto una vita extra-uterina, cioè che abbia respirato; un solo movimento, un solo vagito attesterebbero questa esistenza, la quale sembrerebbe come una luce vacillante pronta a spegnersi. Con quale diritto si disporrebbe della vita di un essere umano? Perchè sarebbe lecito di precipitarne il corso? Si obbietta che il fanciullo *non vitale* sarebbe votato ad una morte certa: è vero; ed è appunto perchè questa vita resta indecisa e confusa, che la legge civile ha esi-

tato di farla degna di un diritto; ma nullameno questo essere, che invano si dibatte contro la morte, esiste; non si possono confondere i principî della legge che tutela gli interessi privati colla legge che tutela la stessa umanità: la prima, può rifiutare il diritto di successione al fanciullo, che deve presto soccombere; l'altra, non ammette alcuna distinzione; essa non vede che un essere il quale esiste e di cui deve proteggere l'inferma vita per quelle poche ore che gli sono concesse. E perchè non gli sarebbe accordata la sua protezione, come è accordata all'ammalato agonizzante, al vecchio giunto al termine della sua esistenza? La distinzione, conchiudono gli autori della *Teoria,* in materia di infanticidio, fra il fanciullo *vitale* e *non vitale*, sarebbe come si volesse sacrare alla morte una folla d'esseri deboli, come coprire con una perpetua scusa specialmente i delitti commessi sopra gli infanti (1).

Così la pensa anche il PUGLIA. « Sarebbe inutile — egli scrive — dire le ragioni per cui si è sostenuta l'una e l'altra dottrina; diciamo solo che più esatta ci sembra quella che nega essere requisito essenziale di quel reato la *vitalità* dell'infante. Ed infatti, accettando la dottrina contraria non dovrebbe costituire omicidio la uccisione di un uomo ammalato e che è destinato a sicura morte. Eppure nessuno ha osato ciò sostenere » (2).

Ma di quest'opinione non sono nè il CARNOT (3), nè ROGRON (4), nè MORIN (5), nè RAUTER. Ecco come si esprime quest'ultimo: « Il fanciullo nato morto non può essere l'oggetto di un infanticidio, salve le condizioni penali sull'aborto. Ma si può chiedere se non possa essere commesso sopra un infante nato vivo e non *vitale*. Per l'affermativa si potrebbe dire che l'infante non *vitale* è tuttavia *vivo;* che se il Codice civile dichiara che i figli non *vitali* non esistono, ciò deve solo intendersi nei riguardi civili; che sarebbe strano e pericoloso, pel solo motivo della non *vitalità*, si potesse privare di vita un essere umano; che più di un infante *vitale* potrebbe essere ucciso nella prospettiva di farlo passare per *non vitale*. Si può dire, d'altro canto, che non solo civilmente, ma anche naturalmente parlando, un infante *non vitale* è meno che un essere umano, e per con-

---

(1) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 2400, pag. 58 — Bruxelles, Meline, Cans e Comp., 1845.

(2) *Il reato di infanticidio - Archivio di psichiatria* ecc., Vol. II, fasc. III, pag. 329.

(3) *Sull'art. 300*, n. 8 e 10.

(4) *Sull'art. 300* in fine.

(5) *Diction.*, pag. 409.

seguenza non è un uomo; onde sopra questo essere non può commettersi un infanticidio, che secondo la legge è un omicidio. Siccome fra queste opposte ragioni vi ha per lo meno un dubbio reale, così noi, in conformità dei principî generali, dobbiamo deciderci per la negativa, e conchiudere, che sopra un fanciullo *non vitale* non possa commettersi infanticidio (1).

Le ragioni addotte dalli Chauveau ed Hélie per me sono preponderanti; e come si difende la vita anche di un giustiziando, sino ai piedi del patibolo, quando non gli venga tolta da colui che solo ha la facoltà, per legge, di togliergliela, non saprei perchè non dovesse difendersi la vita di un fanciullo *nato vivo*, ma che pure aveva la *impossibilità* di vivere. Quale differenza fra i due esseri infelici? La vita è in mano di Dio e agli uomini non è dato accorciarne la durata sulla considerazione che questo o quel bambino era di sì imperfetta conformazione, da ritenerlo destinato a certa e pronta morte. « Rispettiamo — scrive il Puccioni — i giudizi degli uomini dell'arte, ma per dotti che costoro siano, sono uomini, e alla loro mente finita possono rimanere occulti gli arcani della natura, la quale più volte li ha costituiti in fallo (2) ». Ciò *in jure condendo*. Siccome poi *in jure condito*, l'articolo in esame non fa alcuna distinzione fra il fanciullo nato *vivo* ed il fanciullo *vitale* e *non vitale*, deve conchiudersi che l'infanticidio possa essere commesso anche sopra un infante che non presenti i caratteri di *vitalità*.

Nè a questo avviso si oppone l'art. 135 del Cod. proc. pen., il quale prescrive che quando siavi sospetto d'infanticidio i periti debbono dichiarare, non solo se il bambino sia nato *vivo*, ma altresì « se fosse *in istato di vivere* fuori dell'alvo materno ». Questa disposizione, la quale nell'art. 135 del Codice di procedura penale del 1859 era posta in modo disgiuntivo, fu ordinata con particella congiuntiva in quello del 1865; onde parrebbe che il legislatore avesse voluto aggiungere agli estremi dell'infanticidio anche l'elemento della *vitalità*. Ma ciò non può essere. L'elemento o l'aggravante o la scusante di un reato devono trovar posto nella legge punitiva, giammai in una legge rituale. Se il legislatore ha prescritto che il giudizio degli esperti debba estendersi altresì alla constatazione od alla esclusione, nell'infanticidio, della circostanza della *vitalità*, ciò ha fatto non nei riguardi ontologici del reato, ma solo nei riguardi procedurali riferentesi al *modo di accertare il corpo del reato*. È certo però che il ma-

---

(1) *Traité théor. et pratique du droit crim.*, § 448.
(2) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 512 e 513.

gistrato, nella commisurazione della pena, avrà debito di preoccuparsi della *vitalità*, per non lasciare lettera morta un dettato di legge; ma solo per la *commisurazione della pena*, non certo per *escludere* il misfatto, ove sia stato dichiarato dai periti che il bambino non era *vitale* (Vedi *contra* n. 89, VIII).

Il Codice penale toscano invece, nell'articolo 319 (n. 79), ha ordinato codesta diminuzione nel caso di *non vitalità* della prole; fu in ciò più esatto del legislatore sardo, perchè in luogo di comprendere la disposizione nella legge rituale, la collocò nel vero, logico e naturale suo posto. Ed a questo proposito è necessaria una considerazione.

Il CASPER afferma *che un feto maturo, quando sia venuto alla luce senza deformità assolutamente inconciliabili colla vita, è per ciò stesso vitale* (1). Onde il corollario, che la prova della *vita* porta con sè la presunzione della *vitalità;* corollario che dalla scienza passò nella legge scritta civile, la quale (art. 724 n. 2, alinea, del Cod. civile) dichiara: *Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta siano nati vivi.* Però questa presunzione può avere le sue conseguenze anche in fatto di infanticidio doloso? Non lo credo; la presunzione di *vitalità* è ammessa dal legislatore civile esclusivamente per regolare i rapporti di successione; ma quando una tale circostanza deve portare un aggravamento di sanzione, è certo che in materia penale, non si possa parlare di presunzione, ma che debba essere positivamente stabilito, col sussidio della scienza, che l'infante ucciso, non solo era nato vivo, ma aveva tutte le condizioni necessarie per aspirare ad una vita *possibile.*

Posta dal Codice toscano come condizione di una diminuzione di pena la circostanza della *non vitalità* dell'infante, è d'uopo conchiudere, che questa circostanza deve essere affermata dal giurì, come circostanza di fatto.

89. — GIURISPRUDENZA PRATICA CIRCA LA VITALITÀ.

I. Comechè per la giurisprudenza del Codice penale del 1859 e per la scienza la *vitalità* dell'infante non costituisca elemento essenziale del crimine di infanticidio, costituisce però elemento importante per la imputazione e per la diminuzione della pena. Onde, esclusa la vitalità dell'infante nel verdetto dei giurati ed applicata dalla Corte d'Assise la pena, senza riguardo a tale esclusione, la sentenza della Corte è nulla nella parte penale (Cassazione di Firenze 2 luglio 1872 — Ric. Agostini, Est. Trecci — *Monitore giudiziario di Venezia*, anno 1871-72, pag. 775).

---

(1) *Manuale pratico di medicina legale*, Vol. I, pag. 562 — Torino, Eredi Botta, 1858.

II. La condizione della vitalità non è elemento costituente l'essenza dell'infanticidio; e per ciò non è contraddittorio il verdetto, che dopo avere affermata la vita, neghi poi la vitalità dell'infante e ritenga l'accusato colpevole di tale reato (Cassaz. Firenze 24 gennaio 1873 — Ric. De Agostini — *Legge,* XIV, I, 281).

III. Sebbene la vitalità del feto non sia estremo necessario a costituire il delitto di infanticidio, tuttavia il difetto di vitalità costituisce una causa diminuente la imputazione e per ciò occorre che la vitalità sia affermata od esclusa (Cassazione di Firenze 31 marzo 1873 — Ric. Innocenzi, Est. Trecci — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1873, I, 2, 121).

IV. La Cassazione di Roma con sentenza 1° dicembre 1876 — Ric. Carboni, Est. Salis (*Foro Italiano*, anno 1877, 98) dichiarò costitutiva la circostanza della *vitalità* e quindi comprendibile nella questione principale.

V. Però la stessa Cassazione di Roma successivamente decise come nella massima della Corte di Firenze al n. II, con sentenza 4 luglio 1879, Ric. Orazi (*Foro Italiano*, IV, II, 235).

VI. La sentenza 7 maggio 1881 della Cassazione di Firenze, la cui massima ho riportato al n. 87, III, della Giurisprudenza pratica.

VII. Per la sussistenza del reato di infanticidio non è necessario che l'infante sia vitale. Non è per ciò complessa la domanda ai giurati se l'infante ucciso fosse di *recente nato, vivo e vitale* (Cassazione di Torino 22 novembre 1884 — Ric. Molinelli, Est. Verga — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 23).

VIII. La vitalità dell'infante costituisce estremo essenziale del crimine di infanticidio. Tuttavia essa è necessariamente sottintesa, senza bisogno che vi sia espressa, nella questione ai giurati sul fatto principale (Cassazione di Napoli 8 giugno 1885 — Ric. Perna e Taronna, Est. Pagano — *Riv. Pen.,* XXI, 50).

90. — *Terzo elemento: Recente nato.* — La legge non ha definito che cosa intenda con questa locuzione; da ciò una incertezza sul significato di essa e sul lasso di tempo necessario per istabilire sino a quando un infante debba ritenersi *nato di recente.* Osserva il DALLOZ, che il silenzio del Codice ha dato luogo ad interpretazioni diverse, tanto da parte delle magistrature (francesi e belghe), quanto da parte degli autori (1). Alcuni medici legali considerano il fanciullo nato di recente sino alla caduta del cordone ombelicale, vale a dire, durante i primi otto giorni all'incirca dalla nascita. Ma questa opinione fu fortemente contestata dal dottore CHAMPIONNIÈRE, il quale scrisse essere impossibile di comprendere come un fanciullo perda la qualifica di *nato di fresco* per la caduta di una parte, che dal momento stesso della nascita, è di una assoluta inutilità per l'esercizio delle sue funzioni. Fanciullo *nato di fresco* è quello che è nato da poco tempo. Si potrà dire che egli abbia perduto questa

(1) *Répertoire,* V° *Crimes et délits contre les personnes,* 88.

qualifica il quarto giorno della sua nascita perchè si è distaccata la porzione del cordone ombellicale aderente all'addome? O che la conservi ancora nell'ottavo, perchè una tale separazione non era per anco avvenuta? Nella applicazione delle pene ci vogliono limiti precisi, i quali non devono variare a seconda della costituzione del fanciullo, o del numero di circostanze che spesso ci sfuggono del tutto (1). Il RAUTER, dal suo canto, è d'avviso che il termine entro cui un fanciullo non possa essere reputato *nato di fresco* debba arrestarsi alle ventiquattr'ore dalla nascita (2).

Quanto alla giurisprudenza (francese e belga), senza determinare un termine fisso a questo riguardo, tuttavia fornisce precise informazioni.

Fu infatti deciso: che il fanciullo nato in un pubblico stabilimento, iscritto sui registri dello stato civile e della età di quattordici giorni non è più un fanciullo di *recente nato* nel senso della legge: — che l'infanticidio sussiste solo quando il fanciullo sia ucciso nell'istante in cui *sta per nascere* o in un tempo *assai prossimo* a quello della sua nascita; onde la disposizione della legge non può essere estesa all'omicidio d'un fanciullo che abbia raggiunto il trentunesimo giorno: — che il fanciullo nato da otto giorni, e la cui nascita è notoria, non è un fanciullo di *recente nato*. Codeste disposizioni si basano al motivo che una estensione ripugna sia alla lettera che allo spirito della legge, perchè il legislatore protegge la vita d'un infante solo quando non sia circondato dalle *garanzie ordinarie*, e il misfatto possa cancellare persino le *traccie* della nascita (3).

Li CHAUVEAU ed HÉLIE osservano, riportando queste sentenze, non esservi più infanticidio, ma omicidio, quando la nascita sia legalmente constatata, o almeno siano trascorsi i termini richiesti dalla legge per questa constatazione. Deve ritenersi che allora la nascita sia riconosciuta; la protezione della legge, che circonda tutti i membri della società, veglia sul fanciullo. Lo spazio della dichiarazione del parto è di tre giorni; la vita del fanciullo richiede una straordinaria garanzia, perchè può restare ignorata; le garanzie ordinarie gli sono in seguito sufficienti, e la società può proteggerlo (4).

Ma come potrà constatarsi in modo preciso — osserva il NYPELS annotatore delli CHAUVEAU ed HÉLIE — la data della

---

(1) *Journ. de méd. et de chirurgie*, Vol. VIII, pag. 65.
(2) *Traité théorique et pratique du droit criminel*, Vol. II, n. 448.
(3) Si consulti il DALLOZ — *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, 88.
(4) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, n. 2401 — Bruxelles, 1845.

nascita, che è il punto di partenza di questo spazio? Questa divergenza d'opinioni — continua il NYPELS — dimostra, come sia difficile un accordo. E dev'essere così per la stessa natura delle cose, poichè è impossibile (a meno che si voglia troncare la questione in modo arbitrario) il determinare, *in via generale*, l'epoca in cui un fanciullo debba essere considerato come *nato di fresco*. Lo scioglimento della questione stessa dipende dalle *circostanze del fatto*. È forse codesta ragione che ha indotto il legislatore a non dare una definizione.

Nota il CARRARA come non si debba tanto aderire alle accidentalità del tempo o delle cure prestate per delineare la nozione di questo reato circoscrivendola in una materialità. Conviene sempre affisare la mente nella *causa* dell' uccisore, la quale dev'essere quella di salvare l'onore della donna. Qui sta il criterio dominatore — secondo il CARRARA — della nozione dell' infanticidio; tramutarlo in una materialità conduce ad assurdi pericolosissimi. Può accadere che una donna maritata, dopo essere stata illegittimamente fecondata nell'assenza del marito, sgravatasi della prole, le abbia nascostamente pôrto anche per qualche giorno pietosa le cure materne nella speranza che il marito non ritornasse così presto, e nella aspettativa di un'occasione propizia per inviare la creatura ad un pubblico stabilimento. Ma il marito ritorna: la donna si sente perduta, e nella disperazione e terrore del momento distrugge il testimonio della sua colpa. Se rigorosamente si aderisce al requisito formulato di *recentemente nato*, o delle *non prestate cure* o simili, questo dovrà dirsi un omicidio, e sottoporsi alla pena ordinaria, mentre quella donna aveva fatto ogni possibile per salvare la creatura, compatibilmente alla conservazione del suo onore e della sua quiete domestica. Che se invece, più barbara ed ottusa ad ogni mite pensiero, avesse spenta la prole appena data alla luce, non vi sarebbe stato luogo a dubitare del titolo di infanticidio. Ciò è repugnante. Un criterio speciale della nozione di infanticidio nelle scuole odierne tutto tiene alla *causa d'uccidere*, che deve essere quella di salvare l'onore: ed è per ciò che codesto criterio deve tenersi come dominatore della questione (1).

Il ragionamento corre senza difficoltà ove la legge esiga, come elemento costitutivo dell' infanticidio, che questo sia avvenuto *per causa d'onore*, e corre quando la definizione di questo misfatto sia formolata nei modi proposti dal CARRARA. Non regge invece di fronte alla formola adoperata dal Codice sardo, il quale

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1226, nota 1.

non ha riguardo alla causa impellente, e solo esige che l'uccisione volontaria avvenga sopra un fanciullo *nato di recente*.

Ben ragiona il NYPELS: la questione è tutta di fatto, e lo scioglimento di essa può dipendere dalle circostanze; stabilire un criterio per determinare quando un infante debba ritenersi nato di recente e quando no, sarebbe soverchiamente pericoloso. Il giudizio dev'essere dato dai medici legali, ed i giudici del fatto devono rimettersi ad essi. Quando però vi sia discrepanza fra loro, possono i giudici, formare il proprio convincimento su tutti i particolari, anche i più minuti, che accompagnano l'accusa. La discrepanza non è impossibile, anzi è nel corso ordinario dei giudizii penali, con l'andazzo deplorevole dei cosidetti periti d'*accusa* e periti di *difesa,* quasichè un medico legale, sol perchè è chiamato dall'accusa, si senta in obbligo di formulare un giudizio favorevole all'accusa; ed altri, sol perchè chiamato dalla difesa, di giudicare in prò della difesa. In questo modo la coscienza del giudice di fatto può essere facilmente fuorviata. E qual sarà il suo voto? *In dubiis pro reo,* si esclama. Io però sono d'avviso che, siccome questo dubbio, specialmente nella scienza medica, esiste *sempre,* onde non vi sarebbe *mai* un verdetto di condanna su fatti, nei quali si ricorre al giudizio della medicina legale, così il giurato, astrazione fatta dai giudizî esposti da periti combattenti in campo diverso, debba concentrare la sua attenzione sulle singole circostanze poste innanzi dalla accusa e dalla difesa, e mettere nell'urna quella scheda che la sua coscienza saprà suggerirgli. È un giudizio di convinzione il suo; non è obbligato a dire i motivi, pei quali se l'abbia formato; e questo giudizio può sorgere facilmente dall'attrito delle contrarie opinioni; altrimenti sarebbero i medici i soli giudici sulla reità, non i giurati; e quando i medici avessero pronunziato i giurati potrebbero essere licenziati (1).

91. — Ma un'altra questione si affaccia. Se il fanciullo fosse ucciso prima ancora che fosse interamente uscito dall'alvo materno, vi sarebbe *infanticidio?* La questione dell'infante *nascente*

---

(1) Il PUGLIA, il quale, riguarda l'infanticidio quale uccisione di un uomo, senza annettere alcun carattere presuntivo di maggiore o minore perversità, sostiene nella suaccennata monografia, pel caso in cui dell'infanticidio voglia farsi un reato speciale, che si debba cancellare l'elemento del *nato di recente*, richiedendo l'estremo che la uccisione avvenga prima del battesimo e della iscrizione nei registri dello stato civile; precisamente come nelle modificazioni al Codice sardo per le Provincie meridionali (n. 79) e come sostanzialmente, meno il battesimo, si prescrive nel Progetto di Codice in esame avanti la Camera dei Deputati.

fu toccata in Senato — come ho sopra notato (n. 81) — dal Senatore MAGGIORANI; ma non fu discussa nè dal Relatore BORSANI, nè dal Ministro VIGLIANI. Li CHAUVEAU ed HÉLIE non trovano esatta l'induzione che si vuol trarre dalla definizione della legge, che cioè, essendo l'infanticidio l'omicidio volontario di un fanciullo *nato di recente,* non possa parlarsi di infanticidio, quando è commesso sulla persona di un fanciullo *nascente.* E non la trovano esatta perchè sarebbe impossibile ammettere che fra l'aborto e l'infanticidio la legge abbia lasciata impunita un'azione che parteciperebbe di ambedue i misfatti. Il fanciullo, *nell'istante in cui nasce,* deve essere considerato come *già nato.* È vero che non ha ancora respirato, non ha vissuto una vita extra-uterina; ma è uscito dall'alvo materno, ha cessato d'essere feto, ha vista la luce. Sarebbe assurdo sostenere che non fosse nato, perchè aveva cessato di vivere prima che la nascita fosse completa; la stessa sua morte è la prova della sua esistenza; è d'uopo che sia *nato,* perchè gli si abbia potuto togliere *la vita* (1).

Io non posso convenire nella opinione degli egregi autori della *Teoria;* ed in questo contrario avviso mi trovo nell'ottima compagnia del NYPELS (2). Se l'infanticidio è l'omicidio volontario di un infante *di recente nato,* è estremo essenziale che l'infante sia nato *vivo.* La opinione delli CHAUVEAU ed HÉLIE è adunque inammissibile poichè l'infante *non avrebbe respirato,* non avrebbe vissuto *una vita extra-uterina,* nè potrebbe per ciò considerarsi come *nato di recente.* L'omicidio di un fanciullo *nascente* è un fatto speciale che avrebbe dovuto formare oggetto di una particolare disposizione. Dal momento che questa disposizione manca, non può essere tale omicidio riguardato come infanticidio. Sarà un *aborto procurato,* se vuolsi, ma un infanticidio no di certo, poichè quando *non si provi* che il bambino è *nato vivo,* manca un estremo, che è implicito nel misfatto in esame. Anche su questo proposito mi trovo d'accordo col PUGLIA, il quale chiama la dottrina contraria, ingiusta ed infondata, non comprendendo la ragione (e tocca ottimamente il segno) per cui debba punirsi con pena grave chi uccise il bambino *nascente,* e con pena mite chi si sbarazzò del feto procurando l'aborto a gravidanza inoltrata e forse poche ore prima che il parto si fosse avverato (3).

Il CARRARA ha preveduto la difficoltà, ed ha compreso nella

---

(1) *Théorie du Code pénal,* Vol. II, § 2403 — Bruxelles, 1845.
(2) Aggiunta 3 al § 2403 anzidetto dell'opera delli CHAUVEAU ed HÉLIE.
(3) *Il reato d'infanticidio — Archivio di psichiatria, ecc.,* Vol. II, fasc. III, pagina 329.

definizione da lui data dell'infanticidio, anche il bambino *nascente*; ma, ripeto, nel silenzio della legge, il bambino *nascente* non può essere mai soggetto passivo di questo reato.

92. — La circostanza del *nato di recente* è *costitutiva* dell'infanticidio o *aggravante?* Altra questione.

Mi riporto alle considerazioni generali esposte sull'argomento delle circostanze aggravanti o costitutive, quando tenni parola del parricidio (n. 30).

In Francia, una decisione di quella Cassazione, del 21 agosto 1840 (1) la ritenne *costitutiva* « perchè l'infanticidio è un crimine *sui generis*, speciale e distinto dall'omicidio volontario » e quindi giudicò conforme alla legge l'operato del presidente della Corte d'Assise del Loiret, il quale di essa non fece oggetto di una questione distinta e separata.

Presso di noi vi ha disparità di vedute fra le Corti di Cassazione.

La Corte di Cassazione di Torino pare siasi mostrata indecisa in proposito.

Infatti, con sentenza 2 gennaio 1866, Ric. Guazzeroni, Est. Pasella (2), stabilì che « nel delitto di infanticidio, il decidere se l'infante ucciso era o no di recente nato è giudizio di apprezzamento riservato ai giudici del fatto. Essendo l'infanticidio l'uccisione di un fanciullo di *recente nato,* è regolare che nell'interrogare i giurati relativamente a siffatto reato, si pongano due distinte questioni: l'una sul fatto principale dell'omicidio volontario, l'altra sulla circostanza *aggravante* dell'essere l'infante ucciso *nato di recente* ».

Indi colla sentenza 13 marzo 1867, Ric. Palatroni, Est. Bonacci (3) decise, che secondo il disposto dell'art. 525 del Cod. penale « due sono gli elementi che *costituiscono* il delitto d'infanticidio, vale a dire, l'omicidio volontario, e la circostanza *qualificativa*, che sia stato ucciso un infante di *recente nato* ».

È bensì vero che con questa sentenza non ebbe campo di decidere esattamente il punto; sorge però il dubbio che abbia voluto ritenere la circostanza come *costitutiva*, dacchè la stabilì quale altro degli elementi che *costituiscono* l'infanticidio.

Poi colla sentenza 3 dicembre 1875, Ric. Strinati, Est. Bruni, giudicò che « l'infanticidio non è per sè stesso un crimine distinto

---

(1) *Journ. de droit criminel*, 1840, pag. 318 — Causa Lebrun.
(2) *Raccolta* BETTINI, XVIII, 1, 36 — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 172.
(3) *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 97.

dall'omicidio; ma ha per circostanza *aggravante* la qualità particolare dell'ucciso, che è un fanciullo di recente nato; ed è quindi regolarmente fatta ai giurati la questione principale sull'omicidio, ed in seguito, sulla circostanza *aggravante* della qualità dell'ucciso » (1).

« Considerando — così si espresse nei motivi — che la parola infanticidio è complessa, giacchè suppone l'esistenza di un fatto principale e di una circostanza che accompagna il crimine, o più veramente di una qualità particolare nell'ucciso: è necessario quindi di scindere dal fatto la circostanza che sola ha motivato la sua qualificazione e le disposizioni eccezionali della legge, e di ricercare la natura del crimine; che questo crimine non può essere altro che l'omicidio, avvegnachè l'infanticidio *supponga* la morte data altrui involontariamente;

« Che ciò posto, il presidente non violò l'art. 494 del Codice di procedura penale formulando due questioni: l'una sull'omicidio volontario dell'infante, l'altra sulla circostanza *aggravante* che lo accompagnava e che lo qualificava infanticidio, ma si attenne al contrario alla legge ed alla giurisprudenza, che fu ritenuta più volte da questa Corte Suprema e dalla Cassazione di Palermo sulle questioni da proporsi in tema d'infanticidio ».

Finalmente con sentenza 22 novembre 1884 (2) stabilì al contrario, che l'omicidio di un infante di recente nato, essendo dall'art. 525 del Codice penale qualificato infanticidio « di fronte a tale particolare disposizione, è elemento *costitutivo* del reato di infanticidio, e non circostanza *aggravante,* che l'infante ucciso fosse di *recente nato* ».

Le Corti di Cassazione di Roma e di Firenze hanno giudicato costitutiva e non aggravante la detta circostanza.

I. Qualificato dalla legge l'infanticidio per *omicidio volontario,* la questione principale sulla sussistenza del crimine di infanticidio è esaurientemente proposta ai giurati colla formola comune al reato di infanticidio. Sulla circostanza della morte dell'infante di *fresco nato,* siccome *qualificativa* e non *aggravante* del crimine di infanticidio, può proporsi la domanda ai giurati congiuntamente a quella del fatto principale, nè la questione può essere censurata di complessità (Cassazione di Firenze 2 luglio 1872 — Ric. Agostini, Est. Trecci — *Monitore giudiziario di Venezia,* anno 1871-72, pag. 775).

II. Pel combinato disposto degli articoli 525, 532 del Codice penale, le circostanze dell'essere l'infante di recente nato e del suo concepimento illegittimo, sono elementi costitutivi del reato di infanticidio, e però non è viziata di com-

---

(1) *Raccolta* Bettini, XXVIII, I, 256. — *Legge,* XVI, I, 140 — *Monitore dei Tribunali,* XVII, 79.

(2) Ric. Molinelli, Est. Verga — *Giurispr. penale,* anno 1885, pag. 23.

plessità l'unica questione, che le comprenda ambedue (Cassazione di Firenze 6 febbraio 1874 — Ric. Simonetti, Est. Coppi — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1874, I, 2, 98).

III La circostanza dell'essere stato l'ucciso un infante di recente nato, è elemento costitutivo del crimine di infanticidio; e per ciò, senza vizio di complessità, può essere riunita nella questione sul fatto principale (Cassazione di Firenze 28 settembre 1875 — Ric. Proietti, Est. Nicolai — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1876, I, 2, 32).

IV. La circostanza, che il feto sia nato di recente, essendo costitutiva del reato di infanticidio, può comprendersi nella questione sul fatto principale (Cassazione di Roma, 1° dicembre 1876 — Ric. Carboni, Est. Salis — *Foro Italiano* anno 1877, II, 98).

93. — La circostanza che il bambino deve essere di *recente nato* perchè possa esistere il misfatto di infanticidio, dà luogo alla questione, se l'accusato debba mandarsi assolto quando i giurati abbiano col loro verdetto risposto che il soggetto passivo non aveva tale qualità. È ben inteso che la questione sorge quando la qualità del *recens natus* sia stata compresa in una questione separata, poichè se fosse stata inclusa in quella contenente gli estremi dell'omicidio, ed i giurati vi avessero risposto negativamente, non sarebbe stata affermata la colpevolezza, nè si potrebbe in conseguenza far luogo ad una dichiarazione diversa dall'assoluzione. Quando invece si fosse chiesto ai giurati, con domanda a parte, sia pure principale, se l'infante fosse *nato di recente*, ed avessero risposto negativamente, affermando in pari tempo la questione cogli estremi dell'omicidio volontario, l'accusato, ripeto, deve essere mandato assoluto? Supponiamo le due seguenti questioni:

1° L'accusato è colpevole di avere tolto volontariamente la vita al bambino, ecc.?

2° Il bambino era nato di recente?

Il giurì risponde negativamente alla seconda questione, ed affermativamente alla prima, la quale, posta nei termini anzidetti, è del tutto regolare, perchè contiene gli estremi dell'omicidio volontario, come è definito dalla legge; e l'infanticidio è un omicidio volontario ove sia commesso sopra un bambino *nato di recente*. La risposta negativa alla seconda questione sottrae dall'omicidio volontario la qualifica di infanticidio; il fatto però, resta sempre omicidio volontario, nè può dubitarsi che il bambino, formante oggetto della prima questione, sia nato *vivo*, perchè dal momento che si è chiesto se l'accusato abbia *tolto la vita* e fu risposto affermativamente, è segno che la *vita* c'era; e se c'era

la *vita* e questa fu *volontariamente* tolta, nel fatto concorrono tutti gli estremi dell'omicidio volontario non qualificato per la qualità della persona; onde l'accusato, così ritenuto colpevole, deve subire la pena dell'omicidio, che giustamente gli sarà irrogata dalla Corte. Ciò dovrà avvenire, secondo il modesto mio avviso, anche nel caso in cui nella sentenza di rinvio o nell'atto d'accusa non sia stato citato l'articolo 522 del Codice penale (omicidio volontario), perchè questo articolo deve ritenersi implicito nell'articolo 525, che contenendo la definizione dell'infanticidio lo chiama *omicidio volontario*.

Ecco la necessità di porre in separata questione, non solo la circostanza del *nato di recente*, ma qualsiasi altra circostanza che qualifichi l'omicidio (n. 30).

94. — ALTRE MASSIME DELLE CORTI SUPREME IN MATERIA DI INFANTICIDIO:

I. L'accusa di infanticidio può applicarsi ad un individuo estraneo, uomo o donna, che uccise figli non suoi (Cassazione di Palermo 15 aprile 1872 — Ric. Bertolami — *Legge*, XIII, I, 430).

II. In tema di infanticidio l'enunciazione della questione ai giurati che l'infante venne alla luce *nel giorno precedente*, esprime a sufficienza la idea di un infante di *recente nato* (Cassazione di Napoli 26 settembre 1873 — Ric. Raimondi — *Legge*, XIV, I, 789).

III. Nell'infanticidio possono coesistere la scusa dell'occultazione della prole illegittima per cagione di onore e quella del vizio parziale di mente (Cassazione di Napoli 23 febbraio 1877 — Ric. Vergine, Est. Giordani — *Foro Italiano*, anno 1877, II, 260).

IV. La donna che per far sperdere l'infante, partorisce sulla bocca di una latrina, è colpevole di infanticidio, che può essere tentato o mancato, secondo che avvenne o non avvenne la morte del bambino. La questione proposta ai giurati se l'accusata sia colpevole di omicidio volontario di un infante *illegittimo*, e così comprendente l'infanticidio e la scusante della illegittimità, non è complessa nel senso che pregiudichi essa accusata, a cui poi sia applicata la diminuzione di pena portata da tale scusante. Per le conseguenze giuridiche tanto vale partorire sulla bocca di una latrina per sperdere il bambino, quanto gettarvelo dentro dopo nato; e quindi le due ipotesi possono essere comprese in una sola questione (Cassazione di Torino 18 marzo 1885 — Ric. Rossi, Est. Verga — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 160).

95. — *Sull'articolo 531.* Quest'articolo determina la pena dovuta all'infanticidio. Potrebbe discutersi, nel campo teorico, sulla convenienza di infliggere a questo misfatto la pena capitale, o la massima delle pene quando fosse abolito l' estremo

supplizio; ma nel campo pratico, e di fronte ad una precisa disposizione della legge scritta, ogni discussione torna inutile; nè l'articolo 531 del Codice sardo ha d'uopo di commento.

96. — *Sull'articolo 532.* L'articolo accorda la diminuzione da uno a tre gradi della pena riguardo alla madre, quando abbia commesso l'infanticidio sulla prole illegittima. Però questa diminuzione è *facoltativa;* lo dice chiaramente il legislatore adoperando la locuzione *potrà essere diminuita;* e la *facoltà* è attribuita al magistrato in riguardo alla sola *madre;* qualunque altro che abbia commesso tal fatto non può godere della diminuzione. È poi accordata alla madre unicamente quando abbia commesso l'infanticidio sulla *prole illegittima.*

A questo proposito, della illegittimità della prole, mi riporto alle considerazioni che ho esposte nella interpretazione dell'articolo 316 del Codice penale toscano (n. 83).

La Cassazione di Roma, con sentenza 22 maggio 1877, Ric. Di Lorenzo, Est. Salis (1), ha deciso che « l'includere nella questione principale ai giurati la domanda se l'uccisione volontaria dell'infante fu commessa su prole illegittima, può riescire di vantaggio ma non di danno all'accusata, e con ciò la figura del reato resta ben definita, nè può allegarsi dizione impropria, incompletezza o complessività ».

La Cassazione di Torino poi, con sentenza 15 febbraio 1882, Ric. Rivetti, Est. Colabianchi, ha stabilito essere « soltanto facoltativa e non obbligatoria la diminuzione di pena sancita dall'articolo 532 Codice penale. Il giudice non ha obbligo d'esprimere nella sentenza i motivi per cui non crede di valersi della facoltà concessagli dall'articolo anzidetto di diminuire la pena a favore della madre, che uccise il proprio neonato illegittimo » (2).

97. — INTERPRETAZIONE DELLE MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE SARDO PER LE PROVINCIE MERIDIONALI (N. 79).

Sull'articolo 525. — Alle condizioni per l'esistenza dell'infanticidio contenute nell'art. 525 del Codice sardo fu aggiunta quella che il fanciullo non sia « *ancor battezzato o inscritto sui registri dello stato civile* ».

Queste circostanze sono inerenti alla persona del soggetto passivo; in conseguenza — secondo il mio sistema (n. 30) — devono ritenersi *costitutive* e non *aggravanti* dell'infanticidio.

---

(1) *Foro italiano*, anno 1877, II, 386.
(2) *Giurisprudenza*, anno 1882, pag. 101.

La Corte di Cassazione di Palermo ha deciso che « nelle questioni di infanticidio va sempre contemplata la circostanza dell'essere l'infante stato o no battezzato od iscritto nello stato civile (1) ».

Codesta sentenza non scioglie la questione se la circostanza debba ritenersi *costitutiva* od *aggravante;* però la stessa Corte, siccome è costante nel ritenere la circostanza del *recens natus* come *aggravante,* deve conchiudersi che anche la circostanza in esame sia da essa considerata tale.

Sull'articolo 532. — Questa disposizione del Codice sardo fu modificata per le provincie meridionali nel senso, che la diminuzione da uno a tre gradi è accordata, come *obbligo* non come *facoltà,* quante volte l'infanticidio sia stato diretto *ad occultare, per cagion d'onore,* una prole illegittima.

Ma di ciò avrò occasione di parlare quando terrò parola, nella Parte Terza, delle circostanze che scusano gli omicidi e gli altri reati contro la vita o la integrità delle persone. Credo che sia quello il luogo più opportuno.

§ II.

Degli omicidî volontarî qualificati pel dolo dell'agente.

CAPITOLO PRIMO
Dell'omicidio volontario premeditato.

SOMMARIO:

98. *Criteri della scuola* classica *sulla premeditazione.* — *Scuola* positiva.
99. *Premeditazione condizionata.*
100. *Uso di mezzi diversi dai premeditati.*
101. *Diritto positivo patrio.*
102. *Legislazione comparata.*
103. *Lavori preparatori sul nuovo Codice penale.*
104. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
105. *Questione sui compartecipanti.*
106. *Interpretazione del Codice penale sardo sull'articolo* 526: *la premeditazione è circostanza* aggravante *o* costitutiva?

(1) Sentenza 22 ottobre 1883, Ric. Falzone, Est. Colabianchi — *Rivista penale,* 1884, 352 — *Legge,* anno 1884, II, 310.

107. *Giurisprudenza pratica.*
108. *Sull'articolo* 508.
109. *Giurisprudenza pratica sul concetto della premeditazione.*
110. *Differenza fra* intenzione *e* premeditazione.
111. *Se la premeditazione sia* comunicabile *od* incomunicabile.
112. *Giurisprudenza pratica:* Incomunicabilità.
113. *La premeditazione è incompatibile colla provocazione.*
114. *La premeditazione è compatibile col vizio parziale di mente?*
115. *Giurisprudenza pratica che ammette la coesistenza delle due circostanze*
116. *Giurisprudenza pratica che la esclude.*
117. *Pel diritto positivo la coesistenza deve essere ammessa.*
118. *La premeditazione può coesistere colla forza irresistibile o quasi irresistibile?*
119. *Giurisprudenza pratica: Questioni ai giurati incomplete.*
120. *Questioni ben poste giusta la giurisprudenza.*
121. *Questioni mal formulate.*
122. *Massime in genere di giurisprudenza.*
123. *La premeditazione è imputabile anche quando dipende da qualche circostanza o condizione.*

98. — Fra gli omicidî volontari qualificati pel dolo dell'agente, quello che è più inerente al dolo stesso è, senza dubbio, l'omicidio che si commette dopo avere premeditata la strage della vittima. Colui che premedita, misura con la bilancia dell'orafo i mezzi per eseguire il reato; donde la minorata difesa privata, la difficoltà nella vittima di guardarsi dall'aggressione, e la maggiore commozione pubblica: perchè nella strage premeditata si scorge un attacco, dal quale non possiamo guardarci, nè con le esagerate precauzioni, nè coi mezzi ordinarî di difesa (1).

Nell'antico diritto romano non si legge una definizione della premeditazione come aggravante la pena dell'omicidio; solo con la celebre legge *Cornelia De sicariis* l'omicidio premeditato era punito, dapprima colla interdizione dell'acqua e del fuoco; e più tardi, con la deportazione e con la pubblicazione dei beni; finalmente colla pena capitale.

L'elemento essenziale, caratteristico dell'omicidio volontario consiste nella *intenzione* dell'agente di togliere la vita all'avversario, nell'istante in cui porta la mano sovra di esso. Ma questa *intenzione* non deve essere confusa colla *premeditazione*. La *volontà* concepisce il desiderio del misfatto e tosto lo compie: è una occasione improvvisa che in lui si risveglia; non riflette, ma obbedisce alla passione che l'agita; si precipita nel male colla conoscenza del male, ma subendo la influenza di un sentimento istantaneo. La *premeditazione* invece suppone che il soggetto

---

(1) Fulci, *L'intenzione nei singoli reati*, Vol. I, pag. 169 — Messina, 1885.

attivo del misfatto abbia agito con sangue freddo, perchè delibera prima di agire, matura il suo proposito, lo apparecchia; il suo pensiero non è sorto da uno slancio appassionato, ma una riflessione è venuta a smorzare codesto slancio; fra il progetto e la esecuzione del progetto è passato un lasso di tempo più o meno lungo; egli ha potuto calcolare la portata e le conseguenze della sua azione; non soltanto *volle* il misfatto, ma *calcolò* i mezzi per commetterlo; non soltanto si vendicò, ma *meditò* la sua vendetta e la compiè freddamente.

I vecchi criminalisti separarono con perspicuità questi due distinti elementi. Farinaccio così si espresse: *Homicidium simplex illud est in quo occidendi animus concurrit tempore rixae; præmeditatum vero in quo occidendi deliberatio ante rixam præcedit* (1). Però questa definizione fu trovata difettosa, poichè presa la deliberazione di uccidere *prima* della rissa, il termine fra la consumazione del fatto e la deliberazione del consumato può essere così breve, che non lasci un criterio sufficiente per dedurre quella perseveranza di proposito, che è cardine fondamentale della premeditazione, siccome quella che rivela una profonda perversità d'animo nell'agente.

Il Carmignani credette di ritoccare la definizione del Farinaccio, e la stabilì nel modo seguente: *occidendi propositum, frigido pacatoque animo susceptum, moram habens, atque occasionem quærens, ut crimen veluti exoptatum finem perficiat.*

La formola *moram habens* designa l'intervallo di tempo decorso fra la determinazione e l'azione; ma la essenza della premeditazione sta nell'animo freddo e pacato. Se vi fu *intervallo* fra la determinazione e l'azione, ma in tale intervallo l'animo dell'agente fu sempre perturbato da veemente passione, senza che vi intercedesse un periodo di calma (risultante dalla tranquilla diversione ad altri atti) si avrà la *deliberazione semplice*, ma non la *premeditazione*. Se vi fu la pacatezza dell'animo, ma fu brevissimo l'intervallo fra la determinazione e l'azione, si avrà l'omicidio *predisposto*, o *preordinato*, o *volontario*, ma non il *premeditato*. Se mancò l'*intervallo* o la *calma* per l'azione di un movimento di *cieco affetto*, si avrà l'omicidio per *moto improvviso*. Se il cieco affetto sarà eccitato da *giusta causa*, si avrà l'omicidio *provocato*, o scusato per *giusto dolore*, o *eccesso di difesa*. Questa gradazione *moralmente* guardata — osserva il Carrara — è così razionale, che la sente l'animo prima che le parole la esprimano. Guardata *giuridicamente* non può ricusar-

(1) *Quaest.* 126, n. 169-204: — Menochio, *De arb. jud. quaest.*, capo 361.

sene la verità, finchè si rispetta il principio che la forza morale soggettiva del delitto influisca sulla sua imputabilità. Guardata *politicamente*, essa è del pari irrecusabile, perchè alla diversa energia della forza morale soggettiva risponde proporzionalmente una diversa forza morale oggettiva, ossia un diverso danno mediato (1).

Ma sorge la difficoltà quando si tenta di definire il confine tra l'omicidio premeditato ed il volontario sotto il rapporto dell'intervallo di tempo interceduto fra la determinazione e l'azione. Molti pratici pretesero sciogliere il problema valutando il tempo interceduto con l'orologio, per così dire, alla mano, come scrive il CARRARA (§ 1125). E qui si scissero, chiedendo alcuni le ore ventiquattro, altri meno. Ma il GIULIANI chiamò fantastica la teorica delle ore. È un criterio concreto che non può determinarsi *a priori;* e l'intervallo di tempo deve piuttosto pesarsi che contarsi. Deve piuttosto cercarsi se vi fu *diversione ad altri atti,* intromissione nei momenti esecutivi. In una parola, dipende da un complesso di circostanze che bisogna necessariamente rimettere alla prudenza del Magistrato. Il CARRARA afferma (§ 1125) di avere veduto in pratica escludere la premeditazione, malgrado lo spazio interceduto anche di sei o dodici ore fra la offesa ricevuta e la vendetta eseguita; e tenersi conto di una circostanza qualunque che abbia presentaneamente potuto riaccendere lo sdegno, che nell'intervallo si era sopito. Osserva però su questo proposito, che sarebbe gravissimo errore confondere ed unificare la *causa a delinquere*, o l'odio, con la *premeditazione*. L'odio e la causa a delinquere, oltre ad essere *indizio* dell'omicidio, possono essere indizio della premeditazione, ma *non sono* la premeditazione. Può l'odio essersi nutrito lungamente nell'animo senza aver mai generato la positiva risoluzione di uccidere: e all'improvviso scontro del nemico, ad un suo moto, ad una qualsiasi accidentalità, avere l'odio erotto in un subito sdegno, e spinto ad uccidere. Nè per questo si ha la premeditazione, quantunque quell'odio si fosse precedentemente estrinsecato con delle minaccie esprimenti il desiderio di uccidere quel nemico. Perchè troppa è la differenza tra il *desiderio* e la *volontà;* nè per avere premeditato basta che siasi *desiderato,* ma bisogna che siasi *determinato* di uccidere. Oltre l'odio, la causa a delinquere, le generiche minaccie, e la subitanea uccisione, bisognerà, perchè l'omicidio sia premeditato, che ricorrano le manifestazioni positive dell'animo coincidenti colla forma della uccisione; o meglio una

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, § 1123.

preordinazione tranquilla e calcolata di mezzi, diretti alla esecuzione (§ 1125).

Anche il NICOLINI affronta la questione del tempo e si domanda di quanto la *cogitazione* debba precedere l'*azione*. Supponsi dodici ore, come ha stabilito una legge del 20 maggio 1808 per l'ex Regno delle due Sicilie. Ma che si dirà — egli scrive — se le dodici ore siano passate in uno stato di perpetua perturbazione? Che, se la offesa è venuta di sera e si è passata la notte, non in grembo a placido sonno, ma fra smanie ed immagini che accrescono la tempesta dell'animo? Che, se ferito un uomo abbia passato e la notte e le dodici ore fra i dolori e i pericoli, e appena rassicurato trascorra a vendicarsi? Giudicare e volere non si può senza vedere i rapporti fra più idee, ravvicinando cioè un'idea all'altra, legandole, paragonandole insieme d'una maniera qualunque. Se la Provvidenza non avesse dotato l'uomo di questa facoltà, egli sentirebbe piacere, soffrirebbe dolore, secondo le varie sensazioni, ma non saprebbe mai donde esse provengano, nè quali legami abbiano fra di loro, nè in che si rassomiglino o differiscano, nè in quali punti si attacchino le une alle altre, nè qual mezzo gli sia dato per procurarsele od evitarle: noi saremmo incapaci di formare una terza idea: sensitivi a tutto ciò che ci tocca, saremmo assolutamente e compiutamente ignoranti di tutto ciò che ci circonda e di noi stessi. Si giudica e si vuole prima, anche in tutto ciò che potendo non fare, facciamo di subito e all'improvviso. *Riflettere* è fermarci con la mente, prima di giudicare e volere, ed investigare e considerare tutti questi rapporti: — *meditare* è più di riflettere; è l'azione della mente non distratta da altri oggetti, ed intesa lungamente e con attenzione assidua ad un solo: — *premeditare* è anche più fiso, più intenso, più lungo, più determinato del meditare (1).

Dalle premesse considerazioni si deve conchiudere che alla sussistenza della premeditazione, in tema di omicidio volontario, sono necessari, secondo la dottrina classica, che informa il moderno diritto positivo, gli elementi seguenti:

che il soggetto attivo del misfatto abbia concepito, formato e mantenuto nella mente il proposito di togliere la vita al suo avversario; il che importa — osserva il PESSINA — che l'omicidio, nella coscienza dell'agente, abbia avuto esistenza come un disegno, nel suo scopo e nei mezzi o modi di eseguirlo, sicchè alla *volizione* si accompagni la *riflessione* precedente, e non nello

---

(1) NICOLINI: *Le questioni di diritto*, Parte I, pag. 380, 381 — Napoli, 1870.

intento di recare un qualsiasi danno, una offesa qualunque, ma nell'intento della uccisione (1);

che la meditazione di questo proposito sia stata *anteriore* all'azione;

che nell'intervallo fra il concepimento, la formazione e la studiata permanenza nella mente del proposito di uccidere, e la esecuzione della azione vi sia stato un periodo di calma, e che in questo periodo l'agente *diverga* con tranquillità ad altri atti (2).

Quando adunque sia dimostrato che il soggetto attivo aveva la *volontà* di togliere la vita al soggetto passivo, ed a questa volontà si aggiungano le anzidette circostanze, l'omicidio assumerà la più grave qualifica di *omicidio premeditato*.

Però, circa alla *divergenza,* riconosciuta indispensabile dalla dottrina, ad altri atti per parte dell'autore, avrò occasione di far ritorno per dimostrare esservi anche nella dottrina discrepanza (n. 106).

La scuola *positiva* distingue gli omicidî in *istintivi* e *fortuiti,* come, appoggiandosi a dati antropologici e credendo di appoggiarsi a dati statistici, pone la distinzione *fondamentale* dei delinquenti (3), fra delinquenti *abituali* e delinquenti d'*occasione;* ma la distinzione degli omicidî non basa sul criterio della premeditazione. Benchè essa riconosca che moltissimi omicidî sono più frequentemente premeditati, ritiene che possano anche essere effetto di uno scoppio improvviso di passione, senza che venga meno nel reo il carattere dell'omicida *nato* od *istintivo*. La circostanza della premeditazione, per i *positivisti*, non vale come un elemento di prova della crudeltà istintiva, se non in rapporto al movente ed ai modi di esecuzione. Essa è insita in molti delitti di sangue proprî di delinquenti *nati,* ma è *affatto estranea* ad altri, che hanno *parimente* tale carattere. Conchiudono col riaffermare la inanità di questa circostanza per discernere gli omicidî più gravi dai meno gravi (4).

---

(1) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 36 — Napoli, 1883.

(2) Anche il Fulci sostanzialmente ripete questi principî *(L'intenzione nei singoli reati*, Vol. I, cap. XVII — Messina, 1885), quantunque, in definitiva, sostenga (nel che non posso convenire) che la scienza non possa dare alla pratica su tale proposito alcun soccorso (pag. 173). È certo in ogni caso che le norme anzidette possono servire di guida al Magistrato.

(3) La distinzione *fondamentale* dei delinquenti, nella scuola *positiva*, è appunto codesta; ma le due specie sono poi da ogni *positivista* frazionate, a seconda del criterio particolare da cui parte. Dei diversi frazionamenti offre importantissime notizie il Ferri, apostolo convinto del *positivismo* nel diritto penale *(I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* — Bologna, Zanichelli, 1884, 2ª edizione, pag. 204-260).

(4) Garofalo, *Criminologia*, pag. 428-430 — Torino, Fratelli Bocca, 1884.

Delle molte questioni che si presentano sul proposito della premeditazione, tratterò quando mi farò ad interpretare i Codici penali in vigore presso di noi. Devo però previamente occuparmi di due fra di esse, quella cioè circa alla premeditazione *condizionata,* e quella in cui la esecuzione dell'omicidio si fa dipendere da qualche *circostanza*; perchè queste speciali figure di premeditazione formarono oggetto di ampie discussioni nei lavori preparatorî del nuovo Codice penale, come vedremo più sotto (n. 103).

99. — Il Carrara concreta la figura della *premeditazione condizionata* nel seguente fatto. Cajo ode narrare che al suo vicino hanno rubato le frutta del pomario: sospettando non facciano a lui altrettanto, si arma di schioppo e si pone a guardia del suo: dopo parecchia veglia, viene di fatti il ladro: Cajo esplode e lo uccide. — L'esimio professore si domanda: È egli omicida con premeditazione? Sì, rispondono molti, perchè maturatamente adagiò l'animo suo sul disegno di uccidere chiunque fosse venuto a rubargli le frutta: lo preparò: lo eseguì con tenace proposito. — No, rispondono altri, perchè Cajo fu sempre *incerto* se avesse o no ucciso. Sperava; anzi *desiderava* di non uccidere. E quando vide avverarsi il temuto presagio (giungere il ladro) ed esplose, egli agì per istantanea risoluzione tutta figlia di quell'evento che egli non procacciò.

La disputa non può risolversi colle autorità, ma con la ragione, perchè in gran parte la divergenza degli scrittori deriva dalla diversa configurazione del caso che hanno pigliato in esame, come potrebbe dimostrarsi mercè un'analisi accurata delle dottrine divergenti.

L'illustre criminalista è d'avviso che convenga anzitutto determinare con esattezza la vera idea della *condizione*, nel che servono di grande aiuto le teoriche dei civilisti. La vera ipotesi della *premeditazione condizionata* si ha soltanto allorche l'uccidere o no, nella determinazione dell'agente, dipende da *un fatto* dell'ucciso, in cui stia la causa di uccidere. Se io delibero di uccidere il nemico *la prima volta che lo incontro*, o la prima volta *che lo incontro solo*: se, deliberato di uccidere il nemico, lo attendo ad un capo via per ucciderlo *qualora passi per colà*; queste non sono condizioni; sono *modi* di esecuzione. La determinazione di uccidere è *certa*, è solo *incerta* la esecuzione. La premeditazione, in questa ipotesi, non può essere oggetto di controversia; ma la vera figura della *premeditazione condizionale* si ha quando il colpevole non è ancora *certo* se vorrà uccidere, ma l'uccidere dipenderà, nel progetto suo, dal vedere se la vittima

farà o *no* una data cosa. Nel primo caso, è certa la volontà di uccidere; incerto solo il *dove* ed il *quando*. Nel secondo, è *incerta* la determinazione. La mente stessa non sa ancora se avverrà o no la strage. Si prevede possibile che non avvenga: anzi lo si *spera* e lo si *desidera*. È in questi termini della vera condizione che impugnasi il concorso della premeditazione, e si conclude per la esclusione della qualifica.

Crede però il CARRARA che questa conclusione debba accogliersi solo quando l'evento incerto *causativo* della effettiva determinazione, è un fatto *ingiusto* per parte dell'ucciso; e molto più quando non sia neppure certo l'*individuo* sul quale dovrà cadere l'atto micidiale. Altrimenti sarebbe reo di omicidio premeditato l'uomo, che viaggiando di notte sia premunito di un'arme nel fermo proposito di reagire contro chiunque lo insulti. Ma se l'elemento *causativo* dell' ultima determinazione non è *ingiusto*, egli ritiene che la premeditazione non si possa escludere, perchè, mancando una causa presentanea *ragionevole* di giusto sdegno, la uccisione si deve riferire piuttosto ad una precedente causa tutta propria dell'animo malvagio dell' uccisore, coltivata con freddo calcolo, e così con vera premeditazione (1).

100. — Quanto alla premeditazione, in cui la esecuzione dell'omicidio si fa dipendere da qualche *circostanza;* il che, in altre parole, si riferisce ai modi di esecuzione, lo stesso CARRARA fa la ipotesi, in cui la morte del nemico, voluta e premeditata da noi, siasi procacciata, ma con mezzi diversi da quelli che noi avevamo indirizzati al pravo fine, e coi quali credemmo di averlo ottenuto.

Questa ipotesi la chiama speciosa, ma niente difficile a realizzarsi. Tizio aggredisce il nemico; lo percuote, lo stende al suolo, lo crede estinto, lo rialza e lo getta nel fiume. La perizia assoda che quell'infelice morì per annegamento; che era vivo dopo le ricevute percosse, e che sarebbe ancora vissuto. Secondo il CARRARA, il delinquente ebbe animo premeditato di uccidere; eseguì la micidiale intenzione fino al punto ch'egli credette di avere ucciso; ma poichè non lo aveva ucciso, questa prima serie di atti fluttuerebbe tra l'omicidio mancato e l'omicidio tentato; mai potrebbe estendersi all'omicidio consumato, perchè le manca la essenza di fatto. Incominciò la seconda serie degli atti del delinquente; ma questi non furono indirizzati ad un fine colpevole: egli incominciò a tremare per sè; forse ogni idea micidiale era scomparsa dal-

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, §§ 1126, 1127, 1128.

l'animo suo: forse era pentito. Ad ogni modo è certo che egli, quando gettava nel fiume la vittima, non poteva avere intenzione di uccidere un uomo ch' ei credeva già morto. Egli annegò per tal guisa quello sventurato; e così la sua seconda azione presenta completa la essenza di fatto dell'omicidio, che mancò nella prima; ma per opposto vi è totale deficienza del dolo. L'atto col quale egli uccise non fu nè premeditato, nè diretto ad uccidere. Gli atti da lui premeditati per uccidere non sortirono l'effetto loro. Vi è dunque, a rigore di termini, un omicidio premeditato imperfetto nel primo momento dell'azione; e un omicidio involontario nel secondo momento. I termini per irrogare l'estremo supplizio non ricorrono nè nel primo, nè nel secondo. Malgrado ciò, il CARRARA riconosce che tutti quei Codici moderni, dai quali si è previsto questo caso, lo hanno risoluto nel senso più severo (1).

101. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

ART. **309**, § 1. L'omicidio premeditato si punisce con la morte (2).

§ 2. Quando poi altre circostanze di straordinaria importanza facciano riputare eccessiva la detta pena, il tribunale è autorizzato a decretare in suo luogo l'ergastolo. . . .

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **526**. L'omicidio commesso..... con premeditazione..... è qualificato *assassinio*.

. . . . . .

ART. **528**. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

. . . . . .

ART. **531**. I colpevoli dei crimini..... di assassinio sono puniti colla morte.....

102. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codice penale francese (del 1810).

ART. **296**. Ogni omicidio volontario commesso con premeditazione,.... è qualificato assassinio.

ART. **297**. La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare alla persona di un individuo determinato, od anche di quello che

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1137.

(2) Con decreto 30 aprile 1859 del Governo provvisorio toscano fu abolita la pena di morte: e con decreto 10 gennaio 1860 vi fu sostituito l' ergastolo.

sarà trovato od incontrato, quand'anche questo disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

. . . . . .

ART. **302.** Il colpevole d'assassinio..... sarà punito colla morte.....

Il *Codice penale austriaco* (27 maggio 1852) non ha una espressa disposizione circa l'omicidio premeditato, ma della circostanza speciale della premeditazione si occupa genericamente nella teorica della imputabilità, disponendo nel § 1 esservi pravità imputabile d'intenzione « non solo allorchè, o *prima* o *nell'atto* stesso di intraprendere o di omettere il fatto fu direttamente deliberato o determinato il male che va congiunto al crimine, ma anche allorquando con altro reo disegno fu intrapresa od omessa un'azione, dall'intraprendimento e dalla omissione della quale ordinariamente deriva o può facilmente derivare il male che è accaduto ».

Indi nel § 43, che contiene la definizione delle circostanze aggravanti, dispone che « in generale il crimine è tanto più grave quanto più matura è stata la deliberazione e più studiata la preparazione dei mezzi ad intraprenderlo.... ».

Essendo eguagliato all'omicidio, va punito come questo colla morte (§ 136).

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

ART. **446.** L'omicidio premeditato è punito coi lavori pubblici a vita.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

ART. **394.** L'omicidio volontario commesso con premeditazione è qualificato assassinio. Esso sarà punito colla morte.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

ART. **418.** È reo di assassinio colui che senza essere compreso nell'articolo precedente (parricidio) uccidesse qualche persona concorrendo alcuna delle circostanze seguenti:

. . . . . .

4ª con premeditazione conosciuta.....

. . . . . .

Il reo di assassinio sarà punito colla pena della catena temporale nel suo grado massimo alla morte.

Nell'articolo 10 comprende le circostanze che aggravano la responsabilità criminale, e fra queste, al numero 7, colloca la *premeditazione conosciuta*, della quale però non dà alcuna definizione.

V'ha poi l'articolo 422 che ho riportato al n. 8.

Codice penale di Zurigo (1° febbraio 1871).

§ **124**. Chiunque deliberatamente e con premeditazione uccide ingiustamente un uomo è colpevole di omicidio premeditato (*Mord*). La pena dell'omicidio premeditato è la casa di correzione a vita.

Nel § 58 dispone che la pena deve essere segnatamente aumentata.... « quanto più grandi ostacoli rendevano difficile la esecuzione del fatto, e quanto più grande fu la perseveranza, la tenacità e la malizia adoperata per preparare e compiere il medesimo ».

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **211**. Chiunque dolosamente uccide un uomo, se ha eseguito la uccisione con riflessione, è punito per omicidio premeditato (*Mord*) colla morte.

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **288.** Il colpevole di omicidio volontario si punisce colla reclusione perpetua:

. . . . . .

6° Se ha commesso l'omicidio con premeditazione.....

. . . . . .

Art. **490.** Vi è premeditazione nell'omicidio allorchè, prima dell'azione, il reo ha formato e freddamente maturato il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata, o l'azione avesse a dipendere da qualche circostanza o condizione.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **83.** La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona di un individuo, quand'anche questo disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

. . . . . .

Art. **252.** Ogni omicidio commesso con premeditazione..... è qualificato assassinio. Esso sarà punito colla reclusione perpetua.

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **320.** Chiunque intenzionalmente e con premeditata deliberazione priva un altro della vita, è, come colpevole di assassinio, punito colla prigionia a vita, o colla temporanea non minore di tre anni.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **278**. Chiunque con dolo premeditato (*mit überlegtem Vorsatze*), uccide un uomo commette il crimine di assassinio, ed è punito colla pena di morte.

103. — Lavori preparatori pel nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868.* — I Sotto-Commissari della Prima Commissione, Ambrosoli e Tolomei, proposero i seguenti articoli:

ART. **298**. È omicidio qualificato di prima specie e si punisce coll'ergastolo

. . . . . .

2° L'assassinio.

ART. **299**.... § 2. È assassinio l'omicidio commesso con premeditazione....

ART. **300**, § 1. Vi è premeditazione allorchè prima del fatto il reo ha formato e freddamente maturato il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi fosse indeterminata, od il fatto avesse a dipendere da qualche circostanza o condizione.

. . . . . .

ART. **302**. È qualificato di seconda specie e si punisce col quinto grado di reclusione l'omicidio volontario commesso:

a) con premeditazione, ma senza insidia.....

Nella seduta del 15 aprile 1868, la Prima Commissione ministeriale prese in esame questi articoli (1). Il Commissario DE-FORESTA propose di abbandonare il sistema delle qualifiche nominali, che non sempre corrispondono alla comune intelligenza dei nomi adoperati per enunciarle. Prendendo per tipo l'omicidio definito nell'articolo 297, che è l'omicidio deliberato senza aggravanti nè attenuanti, si dovrebbe tener conto delle aggravanti nella misura della pena come fu fatto per le attenuanti: cosicchè la premeditazione, ecc. servirebbero a determinare la pena in aggravio; e l'impeto d'ira improvviso, ecc. determinerebbero la pena inferiore all'ordinaria. Per tal modo si avrebbe la scala fra l'omicidio premeditato, deliberato ed improvviso senza bisogno di nomi distinti.

La Commissione accettando tale sistema prese in esame la definizione della premeditazione. Il professore CARRARA manifestò il desiderio che si facesse della insidia un elemento della premeditazione, onde completarne il concetto. Infatti vi ha premeditazione, allorchè il proposito dell'omicidio fu freddamente maturato e deliberato; ma se, per facilitare tale preconcetto divisamento nulla si opera, la gravità politica dell'omicidio riesce minore che non nel caso in cui la premeditazione si manifesta con opere di insidia tese alla vita della persona presa di mira. Nella prima ipotesi, la premeditazione non è altro che un fatto intenzionale, un elemento morale e soggettivo, ma il maggior pericolo alla sicurezza deriva dall'insidia che vi si accompagna. Del resto, come la premeditazione può andare disgiunta da insidie, anche queste possono adoperarsi senza quel freddo e maturato disegno, da cui è caratterizzata la premeditazione. In fatti anche le maggiori insidie, come la prodizione, l'aguato e

---

(1) Verbale 84, nel Volume I dell'opera: *Il progetto*, ecc. — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

lo stesso veleno, possono essere adoperate nel calore dell'ira, o in un impeto che non abbia dato tempo alla fredda riflessione. Propose pertanto che la pena massima fosse riservata ai casi di *premeditazione con insidia*, e pena aggravata, ma temporaria, ai casi di sola *insidia senza premeditazione*, e di *premeditazione senza insidia*.

Il Sen. Conforti disse che farebbe sfavorevole impressione il sapere che la premeditazione, la quale rappresenta il *maximum* della perversità, non sia punita colla massima delle pene.

Il De Foresta concorse in questo avviso, e solo propose che si contempli l'omicidio commesso con mezzi insidiosi, senza premeditazione, come una figura intermedia.

Essendosi ciò ammesso, si deliberò la scala delle pene secondo i casi, incominciando dal parricidio e dall'omicidio premeditato fino all'omicidio volontario semplice.

Si presero quindi in esame le obbiezioni mosse alla definizione della *premeditazione*. Si notò in ispecie che quasi unanimemente i Procuratori Generali e i Primi Presidenti proposero di sopprimere la voce *freddamente*. Nondimeno la Commissione fu concorde nel riconoscere in questa voce il distintivo della vera premeditazione, la quale scaturisce, non tanto dal preconcetto disegno, quanto dalla tranquillità d'animo e dalla freddezza di spirito con cui l'omicidio venne deliberato e stabilito. È un concetto di buon senso comune, e sarebbe poco serio il timore che la voce *freddamente* avesse a prendersi in un significato letterale. Perciò la Commissione persistè a mantenerla.

Per contro non si ammise che siavi vera premeditazione, quando il disegno di uccidere rimane incerto e subordinato ad una condizione. La deliberazione di uccidere non si compie che col verificarsi della condizione, e da questo istante soltanto può dirsi formata e maturata. Fino a questo punto, l'idea di uccidere non è accolta che come rimedio eventuale di un male che si teme; ma l'omicidio non è ancora voluto e determinato; se poi vi fossero casi in cui apparisse evidente la connessione tra la condizione e la volontà deliberata e meditata, i Tribunali non mancherebbero di dichiarare che concorre la premeditazione.

Sulla proposta quindi dei Commissari Conforti e Carrara la clausola anzidetta fu soppressa.

Nel Progetto 17 maggio 1868 dalla Prima Commissione furono approvati come testo definitivo gli articoli seguenti:

Art. **282**. Il colpevole di omicidio volontario si punisce coll'ergastolo:

. . . . . .

6° Se ha commesso l'omicidio con premeditazione.

. . . . . .

ART. **283**... § 2. Vi è premeditazione nell'omicidio, allorchè il colpevole ha formato e freddamente maturato, prima del fatto, il disegno di uccidere, benchè la persona da uccidersi sia indeterminata.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione esaminò l'art. 282 e lo approvò senza osservazioni nella sua seduta del 2 gennaio 1870. Esaminò poi l'articolo 283 nella tornata del 4 stesso mese (1).

Intorno alla definizione della premeditazione si osservò: che parecchie Corti del Regno proposero di sopprimere le parole *freddamente maturato*, ed alcune insistettero perchè fosse aggiunto l'ultimo inciso che si legge nella definizione data dal Codice del 1859, in cui è espresso il concetto che la premeditazione esiste, anche quando l'esecuzione del reato si faccia dipendere da qualche circostanza o condizione.

Non tutti i Codici odierni delle nazioni civili definiscono la premeditazione. Taluni, come il toscano e lo svedese, la richieggono, ma non la definiscono: il prussiano vi sostituisce le parole *volontariamente* e con *riflessione*; e i Codici alemanni in generale dicono con *premeditazione* o *riflessione*. Ma nel progetto di Codice penale pel primo Regno d'Italia, compilato dal ROMAGNOSI, nel Codice francese, nel napoletano del 1819, in quello di Parma ed in altri, fu adottata la definizione che è stata poi seguita dal Codice del 1859. Questa definizione contiene due parti: una subbiettiva, l'altra obbiettiva. Con la prima, si stabilisce l'essenza della premeditazione; con l'altra, si accenna a talune condizioni, le quali sembrerebbero escluderla, per dichiarare appunto che se anche vi sono, la premeditazione si ammette ugualmente. E quindi si fa consistere la premeditazione nel *disegno formato prima dell'azione,* e si soggiunge: *benchè l'esecuzione del disegno debba dipendere da qualche circostanza o condizione.*

Ai compilatori del Progetto 17 maggio 1868, questa definizione è sembrata insufficiente per la prima parte, esuberante per la seconda. Essi non si sono accontentati del *disegno formato prima dell'azione;* ed hanno stimato non esservi ugual grado di dolo, quando il colpevole faccia dipendere l'esecuzione di questo da una circostanza o condizione. La Seconda Commissione si mostrò di contrario avviso.

---

(1) Verbali 48 e 49 nel volume II dell'opera « *Il Progetto*, ecc. » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

A prescindere che nel linguaggio e nei concetti legislativi debba sempre evitarsi il parlare figurato, e l'attribuire alle facoltà morali le modificazioni cui va soggetta la materia, la frase *freddamente maturato* non può essere accolta. Il maggior dolo che presenta la premeditazione sta nella *riflessione*, cioè in quel lavorìo della mente, con cui meditando su di una idea o su di una azione, ne misura la importanza, cerca preordinatamente i mezzi più idonei e perfino più perfidi, prepara i modi della salvezza, e quasi pregusta la gioia della vendetta o il frutto dell'assassinio. La legge, per altro, non deve andare scrutando quale fosse lo stato dell'animo del colpevole, quando meditava l'offesa, o vagheggiava i vantaggi che si riprometteva dal reato. Calmo o agitato nei suoi affetti, il colpevole ha ugualmente premeditato il malefizio quando, mancando una causa istantanea determinante, o la successiva continuità degli atti, abbia però con riflessione deliberato e mantenuto il reo proposito di delinquere. Di qui è anche manifesta la differenza dal semplice omicidio volontario, in cui il colpevole si spinge all'azione senza riflessione, ma *ex improvviso* o *in continenti*, come diceva l'antica scuola, quando cioè, senza *divergere ad atti estranei,* nella continuità progressiva dei suoi atti, non abbia potuto meditare sull'azione delittuosa.

Per significare pertanto il concetto della premeditazione, non potevano la scuola ed il fôro adoperare una definizione più propria e comprensiva di quella *disegno formato prima dell'azione*. La voce *disegno* vale per sè sola ad esprimere la riflessione, la meditazione ed il preordinamento dei mezzi. Quando la concitazione degli affetti non dà nè luogo nè tempo a riflettere o meditare, la mente non può *formare* un *disegno*. In questa voce si raccolgono tutti gli elementi necessari a costituire la qualificazione aggravante della premeditazione, sia pel maggior grado di dolo, sia per la grande difficoltà in cui si pone la vittima designata di sottrarsi alla esecuzione di un proposito che si compie con pensati accorgimenti.

Se al concetto sintetico della voce *disegno* si aggiungesse l'altro risultante dalla frase *freddamente maturato*, ne accadrebbe indubbiamente, o che non vi sarebbe mai premeditazione (legalmente), o che non si potrebbe mai darne la prova. E per vero; chi potrà mai affermare che quando si medita sui modi e sulle circostanze di un reato che si vuol commettere, il cuore e la mente si trovino in tale stato, che l'uomo pensi, mediti ed operi *freddamente?* La dissimulazione del desiderio di vendetta e del turbamento, che accompagna la speranza d'un reo profitto,

non è da confondere con la *freddezza* (che qualche moderno scrittore chiama *preordinazione tranquilla*), la quale racchiude un concetto di modalità, che, nella sua esagerazione, richiederebbe uno stato d'animo non corrispondente alla natura degli affetti umani, e per ciò stesso impossibile a provarsi. Ben è vero, che negli atti esteriori spesso il pensiero umano si rivela, ma, non per questo, si potrebbe pretendere di scoprire lo stato interno del colpevole, allorchè egli, pensando e ripensando sull'azione criminosa, ne preordina i mezzi, e avvedutamente prescieglie tempo e luogo opportuno alla esecuzione.

Per quanto poi si attiene alla *condizione*, la Seconda Commissione osservò che, giusta i motivi della Prima Commissione, la clausola della premeditazione condizionata sarebbe stata principalmente esclusa, perchè la determinazione di uccidere non potrebbe in tali casi dirsi formata, se non nel momento in cui si verifica il male che si teme, e per allontanare il quale, si pensa precedentemente di uccidere.

Ma la stessa Seconda Commissione notò non doversi confondere la *previsione* colla *premeditazione* di uccidere. Chi teme un male *non voluto*, provvede a respingerlo, preparandosi anche, se occorresse, ad uccidere colui che glielo arrecasse; ma spesso, anzi che andargli incontro, procaccia di evitarlo, se può. E però, se a tale intento egli si provvede di armi, od opera in modo da uccidere, anzichè patire il male, questa, dicono gli scrittori e la pratica, è *previsione* e non premeditazione; per guisa che l'ingiustizia non istà in essa, ma nel fatto che vi dà causa. Nella *previsione* tutto è ipotetico, subbiettivamente ed obbiettivamente. Ma quando, invece, si premedita di commettere un omicidio, subordinandone all'esecuzione una data condizione, la determinazione di uccidere è già certa, benchè non la sia ugualmente l'attuazione. In questi casi infatti, la deliberazione meditata, e l'esecuzione di essa si completano a vicenda al verificarsi della condizione; sicchè l'atto *volitivo* che precede od accompagna immediatamente l'esecuzione del fatto, si risolve in una vera continuazione della deliberazione meditata. Chi s'arma per uccidere, pel caso che venisse aggredito o altrimenti offeso, *prevede*, ma non *premedita;* chi invece delibera, e si arma, e va in cerca dell'avversario per ucciderlo, qualora non gli chieda perdono dell'offesa; chi, volendo un oggetto da taluno, ponderatamente delibera di ucciderlo, se non vorrà cederglielo, *premedita* il reato, poichè la condizione, in questi casi, racchiude essa stessa un fatto positivo, voluto dal colpevole, e che concorre a formare la causa determinante.

La buona prova, che l'istituto della premeditazione condizionata ha fatto per cinquant'anni in Francia ed in Italia, dimostra, non soltanto la sua giusta efficacia giuridica, ma il pericolo, sopprimendolo, di abbandonarne l'apprezzamento, secondo la specialità dei casi, alla coscienza dei giudici di fatto ed alla incostanza della giureprudenza.

Ammessa la *condizione,* torna superfluo addurre altre ragioni per dire il medesimo delle *circostanze*, perciocchè queste riguardano i modi, e tutti i penalisti sono d'accordo che non possono punto infirmare il concetto e la essenza della premeditazione.

Nel Progetto 15 aprile 1870 furono adottati dalla Seconda Commissione gli articoli seguenti:

ART. **332.** L'omicidio volontario, oltre i casi indicati nei Titoli XIII e XIV *Dei reati contro la proprietà*, è punito con la morte.

. . . . . .

6° Quando è commesso con premeditazione.

. . . . . .

ART. **333**... § 2. Vi è premeditazione, quando il colpevole ha formato, prima del reato, il disegno di commetterlo, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione di esso debba dipendere da qualche circostanza o condizione.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO, *30 giugno 1873.*

ART. **435.** L'omicidio volontario è punito con la morte quando . . . . . è commesso con premeditazione.

. . . . . .

ART. **437.** Vi è *premeditazione* quando il colpevole, formato, prima del fatto, il disegno di commettere l'omicidio, ne cerca i mezzi o ne apparecchia la esecuzione, benchè il proposito di uccidere sia diretto contro persona non determinata, o si faccia dipendere da qualche circostanza o condizione.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI, *24 febbraio 1874.*

ART. **365.** L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha **fermato**, prima dell'azione, il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione.

. . . . . .

ART. **368.** È punito con la morte:

. . . . . .

2° l'omicidio premeditato.

Nella Relazione accompagnante il Progetto avanti il Senato, osservava il VIGLIANI che il Codice toscano altera la nozione naturale della premeditazione con la disposizione del suo articolo 309, nel quale l'omicidio è considerato premeditato per ciò

solo che è stato commesso per impulso di brutale malvagità, ovvero nella flagranza del furto o della violenza carnale. Il Progetto — continuava — della Prima Commissione creava una pericolosa difficoltà di applicazione richiedendo che il disegno di uccidere, per costituire la premeditazione, fosse, non solamente formato prima del fatto, ma anche *freddamente maturato*. Ed il Progetto della Seconda Commissione, facendo consistere la premeditazione nel disegno d'uccidere, formata prima del reato, lasciava dubbio sul significato delle parole *prima del reato*. Il Progetto del Governo ha soppresso la barbara denominazione dell'*assassinio*, e, semplificando la definizione dell'*omicidio premeditato* data dall'art. 528 del Codice subalpino, dichiara esservi premeditazione, quando il colpevole ha fermato *prima dell'azione* il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una *persona indeterminata*, e l'*esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione:* con questa locuzione dissipa molte incertezze, e certo le più gravi, sulla nozione della premeditazione.

Periodo Quinto: *Progetto 25 maggio 1875.* — Il Relatore della Commissione del Senato, on. Borsani, accettò la formola degli articoli del Progetto del Vigliani, osservando, nella Relazione, di averla conservata senza ritocchi, perchè in essa ha ritrovato « il pregio massimo dei ritratti fedeli, che subito ricordano la persona nelle riprodotte sembianze ». Ha poi conchiuso col dire essere merito della data definizione « che la coscienza morale guidata dai soli suoi istinti vi si adagia senza ritrosia ».

Nella tornata del 15 aprile 1865 avanti il Senato, il Senatore Conforti propose un emendamento così concepito:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha formato e freddamente maturato, prima dell'azione, il disegno di uccidere, ecc. » (*il resto identico al Progetto*).

Il Sen. Eula, Commissario regio, dichiarò, a nome del Governo, di non accettare l'emendamento.

Uguale dichiarazione fece il Relatore Borsani, il quale aggiunse che « la parola *freddamente* sarebbe pericolosa, perchè ci sarebbe difficoltà in certi casi di poter determinare il momento in cui l'anima concitata dalla passione rientra in calma. La Commissione crede che a sufficienza sia tutelata la sorte dei giudicabili con le parole: *fermato il disegno*, che accennano ad una risoluzione matura, presa con ponderazione, e non ad un impeto istantaneo di affetti ».

La proposta del Senatore Conforti è respinta; e si approva l'articolo 365 del Progetto Vigliani. Come del pari si approva

l'articolo 368, a cui l'on. Tecchio aveva proposto di surrogare la pena dell'ergastolo alla pena capitale; ma essendo stato votato il mantenimento dell' estremo supplizio, non era più il caso di insistere.

Nel Progetto 25 maggio 1875 (del Senato) gli articoli del progetto Vigliani, mantenuti identici, presero i numeri 372, 375.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* Mancini. — Il Sen. De Falco, Sotto-Commissario della Commissione Mancini, all'articolo 372, propose l'emendamento seguente:

« L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha, prima dell'azione, formato il disegno di uccidere e deliberatamente ne ha preparata la esecuzione, benchè il disegno sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione ».

Il Sotto-Commissario, Sen. Canonico, ha invece proposto di formulare l'articolo 272 nel modo seguente:

« L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha *formato freddamente* prima dell'azione, ecc. » (*come nel Progetto*), osservando che il disegno di uccidere può essere *formato prima dell'azione*, anche quando vi fu provocazione, senza che per questo l'omicidio possa per verità ritenersi premeditato; e che, secondo lui, la redazione del progetto lascierebbe nelle mani del giudice un'arme soverchiamente pericolosa.

Il De Falco inoltre propose di punire l'omicidio premeditato coll' *ergastolo* anzichè colla *morte*.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli emendamenti proposti dalla Sotto-Commissione (1).

L'emendamento del Sotto-Commissario De Falco fu avversato dalla Corte di Cassazione di Torino, dalle Corti d'Appello di Ancona, Catania, Lucca, Parma (Sezione Modena), Palermo, Torino, Trani, Venezia; dalle Procure Generali di Messina e Parma; dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova e dalla Reale Accademia di medicina di Torino.

La Corte di Cassazione di Torino notò che essendo la premeditazione un fatto puramente psicologico, se ne altererebbe il concetto, quando si volesse richiedere per la sua esistenza il concorso di *atti preparatorî*.

La Corte d'Appello d'Ancona osservò essere preferibile il testo senatorio, perchè *disegno fermato* esprime esattamente il concetto

(1) *Sunto delle osservazioni, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

della premeditazione. L' emendamento DE FALCO aggiunge una condizione che nel suo elemento morale si sostanzia nel disegno *fermato* prima dell'azione, e nell'elemento di fatto può non sempre avverarsi, quantunque siavi premeditazione.

La Corte d'Appello di Catania notò che si andrebbe incontro a gravi dubbî ove si dovesse indagare se mai *deliberatamente* o no, si fosse dal delinquente preparata la esecuzione, molto più nei casi in cui la esecuzione fosse dipesa da qualche circostanza o condizione.

Secondo la Corte d'Appello di Lucca l'emendamento implica la idea di predisposizione di mezzi, la quale in molti casi non ricorre quantunque vi sia maturazione nel disegno col solo attendere la opportunità del tempo.

La Corte d'Appello di Parma (Sezione di Modena) osservò che il concetto di avere *deliberatamente preparata la esecuzione* è già contenuto nel disegno deliberato di uccidere prima di mandarlo ad effetto, giacchè chi vuole lo scopo è naturale che pensi e voglia anche i mezzi atti a conseguirlo. È nella natura dell'atto umano. Perciò non essendo necessaria quell'aggiunta non servirebbe che a intorbidare una definizione per sè semplice ed abbastanza chiara. Nella molteplice varietà dei casi si lasci libero il campo al magistrato di stabilire ed apprezzare la circostanza alla stregua dei più retti e savi principî dell' etica e del giure penale.

Giusta la Corte d'Appello di Palermo, il *preparativo di esecuzione* può essere uno dei mezzi di manifestazione dell'animo che premedita, ma non è il solo. Quando precede una grave causa a delinquere, per manifestare l' animo che premedita vi ha la parola con le minaccie, vi ha il gesto, vi ha la condotta e il modo di vivere, vi hanno tanti e tanti segni che trasudano dall'animo, eppure non sono atti preparatori di esecuzione. Conchiuse dichiarando di preferire la formola dello schema Senatorio, che ha lasciato alla contingenza dei casi la prova dell'animo deliberato ad uccidere.

Le Corti d' Appello di Torino e di Trani, trovarono nello schema Senatorio « abbastanza scolpita la essenza della premeditazione » e « visibilmente riassunti tutti gli elementi di codesta aggravante ».

Secondo la Corte d'Appello di Venezia, l'emendamento DE FALCO renderebbe necessaria non soltanto la prova che il colpevole, prima dell'azione, abbia *formato* il disegno di uccidere, ma ben anco la prova ch'egli ne abbia preparato la esecuzione. Quest'ultima prova sarebbe impossibile in tutti quei casi, in cui la ese-

cuzione del disegno di uccidere non fosse per richiedere la preparazione di mezzi speciali all'uopo; come a cagione d'esempio quando il colpevole per la sua professione e pel suo mestiere andasse abitualmente munito di un'arme, di un istromento qualsiasi atto ad arrecare la morte, e fosse nell'animo suo determinato di valersi di quest'arme od istromento per mandare ad effetto il suo disegno di uccidere. In questi casi, per quanto la risoluzione di uccidere fosse stata dal colpevole deliberata e maturata, essa non si sarebbe estrinsecata con atti di preparazione; e conseguentemente la circostanza della premeditazione sfuggirebbe alla sanzione della legge.

Osservò dal canto suo la Procura Generale di Messina che se l'*apparecchio dei mezzi* consistesse unicamente nell'attendere l'occasione opportuna, come può avvenire in molti casi, il più atroce assassino che avesse con lunga meditazione apparecchiato sè stesso al misfatto, non sarebbe responsabile dell' aggravante della premeditazione. L'apparecchio della esecuzione può essere prova della premeditazione, ma non la sua essenza. La quale veramente consiste nell'essersi determinato al delitto non per cieco impeto, ma per riflessione e sotto l'impero della passione fredda e ragionatrice nell'aver voluto il delitto liberamente, idoleggiandolo prima di eseguirlo come soddisfazione desiderata, e come scopo delle proprie azioni. E questo fatto sebbene anteriore e di difficile prova, può nondimeno risultare da altri indizî che non sia l'apparecchio dei mezzi di esecuzione, spesso non necessario.

Le parole *e deliberatamente ne ha preparata la esecuzione,* possono essere interpretate in guisa — così si espresse la Procura Generale di Parma — da far credere che si voglia introdurre nel concetto della premeditazione un elemento che non è indispensabile a costituire quel dolo nell'animo dell' omicida il cui elevato grado giustifica l'estremo rigore della legge. La preparazione della esecuzione è piuttosto una prova della premeditazione, anzichè una circostanza essenziale di essa. Anche senza il concorso di una *deliberata preparazione* può darsi omicidio premeditato, benchè la prova della premeditazione sia più difficile, come sarebbe nel caso di chi avesse fermato l'irremovibile proposito di uccidere, senza pensare tuttavia al modo di esecuzione, e indi, incontrata a caso la vittima, la uccidesse. Sarebbe ugualmente irragionevole a sostenere che questo sia un caso di omicidio volontario semplice, ovvero che l'uccisore *deliberatamente preparò la esecuzione del misfatto.* Che se si obbiettasse che *preparare la esecuzione* non altro significa se non *stabilire di mettere in atto il formato disegno* (non importa il come)

potrebbe rispondersi che allora l'aggiunta sarebbe oziosa, perchè nella parola *disegno* è espresso senza equivoco il proposito di eseguire il truce proponimento. Chi ha ucciso dopo aver *disegnato* di uccidere, ha certamente deliberata e consumata la esecuzione.

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Mantova opinò doversi preferire lo schema Senatorio, perchè « la parola *fermato* racchiude il carattere della premeditazione, cioè l'ostinato e maturo proposito ».

Si mostrarono invece disposte ad accettare l'emendamento De Falco la Corte di Cassazione di Napoli, e quella Procura Generale; le Corti d' Appello di Bologna, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Milano, Napoli, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Alba e di Alessandria.

Le ragioni adotte in sostegno dell'emendamento, concordano tutte nell'elogiarne la maggiore esattezza, perchè le parole *deliberatamente ne ha preparata la esecuzione* contribuiscono molto meglio dello schema senatorio a fissare i caratteri della premeditazione; e perchè la parola *fermato* del testo del Senato, per essere troppo comprensiva, cade nel difetto della indeterminatezza e della oscurità, mentre l'emendamento (così il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria) fa bellamente spiccare i due elementi della deliberazione interna e della sua estrinsecazione col preparare la esecuzione del reato di omicidio; e la espressione *disegno formato* (così la Corte di Cassazione di Napoli) meglio dinota e significa la immagine ben contornata e precisa nell'animo del premeditante.

Acciocchè esista vera premeditazione — notò il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Alba — è mestieri che fra il disegno formato prima dell'azione e l'azione stessa esista un necessario legame di continuità e dipendenza, potendo ben darsi il caso che Tizio formi contro Cajo il disegno di morte e che in seguito, abbandonato già questo proposito, lo uccida per effetto di altra determinazione criminosa nata e mandata immediatamente ad effetto, per esempio, in una rissa o in un impeto di sdegno subitaneo, nel qual caso non vi sarebbe certo premeditazione, sebbene, a rigore di termini, si avveri, a carico dell'omicida, un disegno di morte formato prima dell'azione. Oltre a ciò è necessario ancora che conservata questa diretta relazione fra il disegno e l'azione, interceda fra l'una e l'altra un intervallo di tempo tale che non lasci dubbio sulla persistenza dell' omicida nel sanguinoso proposito, al quale avrebbe rinunciato un animo meno efferato e perverso. A tradurre e ad esprimere questi due concetti, sod-

disfa, più della formola dello schema Senatorio, la proposta De Falco *e deliberatamente ne ha preparata la esecuzione.*

Quanto all'emendamento tendente a sostituire la voce *formare* a quella di *fermare* del Progetto del Senato, lo stesso Consiglio osservò che il vocabolo *fermare* esprime un'idea complessa e obbligherebbe chi deve interpretarlo ad uno studio, che non sempre verrà fatto; mentre l'espressione *formare il disegno* è sufficientemente esatta e nello stesso tempo abbastanza chiara perchè possa essere afferrata e dalle intelligenze elette e dalle intelligenze volgari.

Riporterò più sotto il parere della R. Accademia di Medicina di Torino, esponendo le osservazioni contro l'emendamento Canonico, essendo complesso e relativo ad entrambi.

Contrarie all' emendamento Canonico furono la Corte di Cassazione di Torino, la Procura Generale della Corte di Cassazione di Napoli, le Corti d'Appello d'Ancona, Catania, Lucca, Parma (Sezione di Modena), Torino, Trani, Venezia; le Procure Generali di Messina e di Parma; i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alba, Mantova e Vercelli; e la Reale Accademia di Medicina di Torino.

La Corte di Cassazione di Torino osservò che la parola *fermato* dello schema Senatorio indica che il disegno di uccidere deve essere stato la conseguenza di un lavoro della mente, col quale l'agente ha esaminato, e seco stesso ponderato il delitto, misurandone tutta la gravità, e ciò nulla meno ha *fermato*, vale a dire deciso, fermamente stabilito di commetterlo. Richiedere che questo esame abbia avuto luogo a mente *fredda* è un volere una condizione, inconciliabile, d'ordinario, con le passioni, che determinano o spingono al delitto. L'odio, la vendetta, o qualunque altra causa che susciti nell'animo il truce pensiero d'uccidere, non può non creare nell'agente uno stato di agitazione, ma questo non impedisce ch'egli veda tutta l'enormità del fatto: e se ciò non ostante persiste nel volerlo, è impossibile negare che il reato sia premeditato.

La Procura Generale presso la Cassazione di Napoli opinò che l'aggiunta dell'avverbio *freddamente*, che suppone un'investigazione sull'animo del colpevole, non sul solo disegno, ma sul modo come questo disegno è fatto, è, o togliere intieramente la premeditazione, o farla derivare dalle accidentalità del criterio dei giurati.

Questo emendamento fu trovato pericolosissimo dalla Corte d'Appello di Ancona, perchè l'avverbio *freddamente* oltrepassa il concetto della premeditazione, la quale, se non sempre, il

più delle volte è determinata da forti passioni che traggono a misfare.

La Corte di Appello di Catania disse che codesto emendamento deve essere respinto, per la difficoltà di determinare l'istante in cui l'animo cessa di essere concitato, rientra nello stato di calma e diventa freddo.

La Corte d'Appello di Lucca osservò che l'avverbio *freddamente* potrebbe condurre alla interpretazione della giurisprudenza toscana precedente al Codice, di distinguere cioè, due gradi di premeditazione, riconoscendo il grado massimo in quello che *freddamente*, a diversità di chi è sotto l'influsso di forte passione, studia l'opportunità di consumare il formato disegno di uccidere.

La Corte d'Appello di Parma (Sezione di Modena) trovò inaccettabile l'aggiunta del detto avverbio, perchè di difficile prova e di pericoloso apprezzamento. Infatti — osservò — come può constatarsi con mezzi esterni lo stato d'animo e il lavorìo psicologico nell'atto in cui l'omicida pensa e medita la strage? E se quell'avverbio si volesse riferire al momento dell'azione, qual è quel delinquente, sia pure il più consumato, che porta la mano omicida sopra la vittima con animo pacato e tranquillo?

La Corte d'Appello di Torino si limitò a trovare abbastanza scolpita nello schema Senatorio l'essenza della premeditazione, senza che sia d'uopo di accogliere l'emendamento.

Quella di Trani lo respinse, perchè il disegno importa di necessità una certa meditazione, e quindi un calcolo freddo. D'altronde — osservò — quale sarebbe il mezzo per cogliere lo stato d'animo del delinquente nell'atto di fermare il suo disegno criminoso per poter raggiungere la prova della sua freddezza? I grandi delitti si compiono ordinariamente sotto l'impulso delle grandi passioni, e quindi vi sarebbe sempre ragione di escludere la premeditazione.

Di quest'avviso, e sostanzialmente per queste considerazioni, fu anche la Corte d'Appello di Venezia; tanto più, essa soggiunse, che la parola *freddamente,* pel diverso apprezzamento cui può dar luogo, non mancherebbe di trovare in pratica una qualche difficoltà nell'applicazione dell'articolo.

La Procura Generale di Messina respinse l'avverbio perchè esprime certo senso di cinismo che non occorre veramente per l'essenza della premeditazione. E quella di Parma, anzitutto perchè è a dubitarsi che convenga al linguaggio legislativo attribuire alla facoltà dell'animo stati e condizioni che solo figuratamente ad esse si possono attribuire, il *calore* o la *freddezza;* in secondo luogo, perchè si avrebbe nella proposta aggiunta

una sorgente inesauribile di discussioni e di dubbi per determinare quale sia il grado di calma dello spirito richiesto dal legislatore, che possa rispondere con esattezza al significato della parola *freddamente*. L'interpretazione nei singoli casi, abbandonata per necessità al criterio dei giurati, darebbe nei diversi luoghi, nei diversi giudizi, risultamenti diversi, con pericolo di arbitrî e di ingiustizie.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba esternò l'avviso che l'emendamento De Falco, cui aderì, *e deliberatamente ne ha preparata l'esecuzione* dispensi evidentemente dall'inserire l'avverbio proposto dal Canonico. Quello di Mantova opinò che l'essenza della premeditazione non sia costituita dalla freddezza dell'animo, e nemmeno dalla deliberata preparazione dei mezzi atti ad eseguire il delitto, ma piuttosto dall'assidua, ostinata ed inflessibile determinazione. Infatti, si può *premeditare* senza la calma dell'animo, e si possono stabilire i mezzi di mandare ad esecuzione il delitto senza premeditarlo, ma il delitto non sarà mai premeditato, senza il passaggio di un certo tempo tra il disegno e l'azione, durante il quale l'animo si raffermi nella malvagia determinazione. Quello di Vercelli infine, notò che introducendosi l'avverbio *freddamente* si darebbe luogo a mille questioni, e non sarebbe più possibile di determinare un omicidio premeditato, essendochè vi sarebbe sempre qualche cosa a dire sulla freddezza della mente dell'omicida.

La Reale Accademia di Medicina di Torino osservò, che l'aggiunta degli avverbi *freddamente* e *deliberatamente* nella definizione dell'omicidio premeditato non può essere accettata, perchè *freddamente* escluderebbe la passione dell'animo, che vive sempre nel concetto e nell'atto dell'omicidio premeditato; e *deliberatamente* non eliminerebbe abbastanza chiaramente lo stato di alterazione morbosa della mente.

In favore dell'emendamento opinò la sola Corte di Appello di Firenze, notando che l'avverbio *freddamente* offre una definizione più esatta dell'omicidio premeditato, perchè non basta che il disegno di uccidere sia formato prima dell'azione, comunque ne sia *deliberatamente preparata la esecuzione*, ma vuolsi che il triste proposito sia concepito, meditato e fisso in mente in un momento in cui l'animo dell'agente sia pacato e tranquillo e con piena volizione. Propose poi che invece di *freddamente* si dicesse *maturatamente*, che meglio corrisponde al concetto che si vuole esprimere.

Sin qui si hanno i pareri sugli emendamenti della Sotto-Commissione.

Ma la Corte d'Appello di Firenze non si limitò ad esternare il suo avviso sull'emendamento CANONICO; volle inoltre estenderlo anche alla disposizione del testo Senatorio nella parte in cui concorda colla proposta DE FALCO, ed espresse l'opinione che sarebbe conveniente sopprimere le parole che accennano al disegno di uccidere una persona non determinata, non essendo invero facile il comprendere come possa formarsi il progetto di uccidere senza che sia determinata la vittima. Un esempio, aggiunse, potrebbe trarsene dall'articolo 333, che prevede il caso di chi cagiona la morte altrui corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, ecc. Ma in tal caso dovrebbe osservarsi che l'omicidio non sarebbe punito come premeditato, ma con pena più mite.

La Facoltà di Giurisprudenza di Catania notò che la premeditazione deve rilevare due elementi: l'uno *psicologico*, quello cioè del disegno, precedente all'azione, intorno allo scopo, ai mezzi, ed al modo di agire; l'altro *materiale*, cioè l'intervallo di tempo intercedente tra la determinazione e l'azione. E poichè questi elementi possono ravvisarsi e negli atti deliberati e nei subitanei, è difficile offrire una chiara definizione della premeditazione. Sembra più opportuno di staccare, per quanto è possibile, quei due elementi, scomporre nella definizione la parola stessa *premeditazione*, dovendosi questa ravvisare quando prima dell'azione si ha formato e meditato il disegno di agire. Per lo che parrebbe che l'omicidio premeditato potesse definirsi quello *quando il colpevole, prima dell'omicidio, ha formato e meditato il disegno di uccidere, benchè ecc.*

La Facoltà di Giurisprudenza di Perugia osservò non potersi accogliere la definizione proposta, che è una copia della legge in vigore. Ormai tutti i cultori della scienza penale consentono in ciò, che non sia sufficiente *l'aver formato il disegno prima dell'azione,* e richiedersi *la permanenza* e *la costanza* nel reo proposito, dedotta in ispecie dal congruo apparecchiamento dei mezzi, ed a questo tendono le modificazioni del DE FALCO. Nondimeno, sembrare preferibile ad ogni dizione quella che si legge nell'art. 285, § 2 del Progetto del 1868 (*Periodo Primo*), e cioè: *vi è premeditazione nell'omicidio allorchè il colpevole ha formato e freddamente maturato prima del fatto il disegno di uccidere.*

Nella seduta del 16 novembre 1877, la Commissione MANCINI portò il suo esame su questo argomento (1).

---

(1) Verbale n. 12 nel volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

Il Commissario Sen. Conforti disse che il primo quesito da risolversi in ordine al presente articolo si è, se debba darsi o non darsi la definizione della premeditazione. Alcuni Codici stanno per l'affermativa e contengono tale definizione. Altri invece sulla considerazione che *omnis definitio in jure periculosa*, e massime in questa difficile e delicata materia, la omettono interamente.

Il Commissario Sen. De Falco osservò che « se il dare definizioni giuridiche è còmpito arduo e pericoloso, talvolta però il legislatore è costretto a farlo per la necessità della cosa, e specialmente per non lasciare al magistrato un soverchio arbitrio; e, così procedendo, esso sceglie, tra due mali, il minore. Una di queste contingenze si verifica appunto allorchè, come nella specie, si tratta di determinare non solo il carattere morale, ma ancora il concetto giuridico di una circostanza aggravante del reato, la quale ne eleva al sommo la pena; e questa necessità è, se possibile, maggiore laddove si tratta di giudizio affidato al giudice popolare ».

Il Commissario prof. Tolomei notò « che il sistema della definizione, in materia di competenza dei giurati, sembra, più ancora che utile, necessario quando si consideri il diverso concetto che nelle varie provincie italiane si attribuisce alla premeditazione. Se questa viene, per esempio, ricevuta semplicemente nel senso di una deliberazione anteriore all'omicidio, il vero significato logico e giuridico della medesima è snaturato e portato a conseguenze esorbitanti, come quelle che pugnano colla ragione e colla giustizia ».

Il Commissario Oliva disse « che il Codice penale toscano non dà veruna definizione della premeditazione; eppure nessun inconveniente, per quanto è noto, sorse nella pratica per tale omissione, che alcuni vorrebbero ritenere come una lacuna, ed altri invece, ed egli fra questi, ritengono provvida ed opportuna. Siffatta opinione sembra preferibile, inquantochè sotto l'impero delle leggi napoletane del 1819 e del Codice del 1859, che definiscono la premeditazione, non furono nè poche nè lievi le controversie che si agitarono intorno alla definizione stessa. E d'altronde in un sistema come il nostro, nel quale, per la legge del 1874 sui giudizi delle Corti d'assise, è vietata nella questione ai giurati la menzione del *nomen juris*, pare contraddittorio, o per lo meno superfluo, che il Codice penale si dia la cura di dare siffatta definizione.

« Infine non è a tacersi — continuò l'on. Oliva — che per quanto i legislatori possano affaticare il loro ingegno nella ricerca di una formola esatta della premeditazione, ben difficile, se non

impossibile, riuscirà di spiegare e chiarire in altre parole il concetto che per sè stesso apparisce evidente dalla nuda ed incisiva espressione di *premeditazione*. In breve; con le vostre definizioni non verrete a dire che questo: il reato *premeditato* è quello che è stato *meditato* prima dell'azione: ripeterete, cioè, la cosa che intendete definire con le stesse parole con le quali la enunciate ».

Il Ministro MANCINI (Presidente) rispose che « una delle ragioni principali che alimentano la opposizione che si muove al sistema di definire la premeditazione si è quella che nessun Codice ha saputo fornire una formola legislativa, la quale appaghi tutte le esigenze della pratica. Anche il Progetto che si stà esaminando non ha potuto superare le difficoltà che si incontrano in questo argomento, come si rileva pure dalle molte discussioni che vi furono dedicate, e dalle osservazioni critiche fatte dagli studiosi del Progetto medesimo.

« Impressionati da simili difficoltà, taluni si fanno a sostenere che meglio varrebbe omettere senz'altro ogni definizione, ed affidarsi interamente all'intuito della coscienza popolare. Ma è facile scorgere i maggiori inconvenienti di tale sistema, quando si pensi anche soltanto che per tale modo si distruggerebbero le guarentigie che ora esistono contro gli errori giudiziari nella questione della premeditazione. Come potrebbesi far ricorso alla sapienza delle Corti Supreme per far dichiarare errata l'applicazione della legge, se questa è muta sul concetto della premeditazione? Il rimedio della cassazione potrà invocarsi solo allora, che nel Codice sia scritta la nozione giuridica di tale aggravante. Che se pure la legge non giunge a stabilire una formola perfetta, in questo caso soccorrerà opportunamente l'appello all'intuito della coscienza popolare, per riparare alle incertezze o alle lacune che quella eventualmente presentasse ».

La Commissione deliberò che sia scritta nel Codice la definizione della premeditazione.

Passata indi nella stessa seduta a discutere la formola relativa, il Ministro Presidente MANCINI osservò che « la formola proposta nel Progetto Senatorio, come si è accennato, fu argomento di varie critiche per parte degli studiosi, come quella che non esprime sufficientemente tutti gli estremi stabiliti dalla scienza per il concorso della premeditazione dell'omicidio. Tre sono siffatti estremi: 1° il definitivo proposito di uccidere; 2° la calma, ossia la ponderata riflessione con cui fu mantenuto perseverante il proposito; 3° un certo spazio di tempo tra il proposito e l'azione.

« Nessuno di tali estremi si ravviserebbe esattamente e completamente espresso nella formola in esame; specialmente per ciò

che riguarda il secondo e il terzo. Non il secondo, perchè non havvi espressione che si riferisca direttamente alla riflessione che abbia preceduto il delitto, nè allo stato dell'animo del delinquente che deve accompagnarlo; vale a dire che la riflessione sia calma e ponderata. Non il terzo, poichè è detto bensì nella formola che il disegno di uccidere abbia ad essere formato prima dell'azione; ma ciò non basta ad indicare un discreto e sufficiente intervallo di tempo che deve intercedere tra il proposito e il fatto, mentre anche in ogni altra specie di omicidio semplicemente volontario, e perfino nell'omicidio deliberato all'improvviso, vi è sempre la precedenza del pensiero all'azione, sia pure minima e di brevi istanti; il che può indurre i giurati in fatali errori, rendendo alla premeditazione applicabile la pena di morte. Sarà difficile e forse inopportuno stabilire la precisa misura di questo intervallo di tempo, ma è indispensabile esprimere che il medesimo sia *sufficiente*, col richiedere cioè che tra la risoluzione ed il fatto sia verosimilmente trascorso un periodo di calma, e col lasciare il giudicio di questa *sufficienza* nei singoli casi, ed in ragione delle circostanze, ai giudici del fatto. Infine anche l'avere usata la parola *fermato*, mentre nei precedenti Progetti erasi usata quella di *formato*, ha dato luogo ad osservazioni in vario senso ».

Con riguardo ai premessi concetti, e come un tentativo di tenerli nel debito conto, senza intendere di fare una proposta concreta, offre ad esaminarsi la formola seguente:

« La premeditazione è il definitivo proposito (o progetto) di uccidere, formato con ponderata riflessione, e con sufficiente precedenza all'azione, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione ».

Il Commissario Sen. CANONICO osservò essere l'estremo della ponderata e calma riflessione certamente indispensabile al giusto concetto della premeditazione. Il Progetto Senatorio, non facendone cenno espresso, consente al magistrato un potere eccessivo e altamente pericoloso. Il proposito di uccidere può essere *fermato* (1) *prima dell'azione* anche senza il concorso della *premeditazione*, come quando il colpevole sia stato provocato. Siffatto estremo potrebbe esprimersi con locuzione più semplice e popolarmente più significativa usando la parola *freddamente* premessa all'altra *fermato*, dicendo quindi:

« L'omicidio è premeditato, quando il colpevole ha freddamente fermato prima dell'azione ecc. ».

---

(1) A pag. 264, linee 16 e 18, leggasi *fermato* in luogo di *formato*.

Il Commissario Oliva, essendosi già deliberato di dare la definizione della premeditazione, presenta in via subordinata la formola seguente, che concreta i suoi concetti intorno alla medesima, e si avvicina a quella data da alcuni Codici tedeschi:

« L'omicidio volontario commesso con preconcetto disegno e riflessione è punito con l'ergastolo ».

Questa formola — aggiunse — non contiene la parola *premeditazione*, e ciò per due motivi: per evitare cioè di ripetere con altre espressioni quello stesso concetto che per sè stesso emerge chiaro dalla parola anzidetta; e per essere più consentanei alla legge che vieta la menzione del *nomen juris* nelle questioni ai giurati.

Il Commissario Sen. De Falco richiamando l'emendamento da lui proposto come Sotto-Commissario (*Vedi più sopra*) osservò che tale formola fu da lui presentata non come proposta definitiva, ben conoscendo tutte le difficoltà di cui è irto questo argomento; ma come una formola che più si accosta a quella che è nelle tradizioni della legislazione italiana, che essendo entrata oramai nella pubblica coscienza, pare più adatta ad evitare le incertezze; ed è diretta soltanto a chiarire e completare in qualche modo quella del Progetto Senatorio. Epperò esso dichiarasi pronto ad accettare qualunque altra formola che con maggiore esattezza e semplicità esprima lo stesso concetto. Qualunque poi sia per essere la formola da preferirsi, è opportuno che nella medesima siano scansate tutte le espressioni, le quali, come quelle di *maturità*, *freddezza* e simili, per il loro significato figurativo non sono adatte al linguaggio della legge, e possono facilmente trarre in errore. È opportuno inoltre che la formola si fermi meno a designare le condizioni morali dell'animo del colpevole, segrete, difficili ad indagarsi e conoscersi, e indichi piuttosto quei fatti o quelle manifestazioni esteriori, da cui più sicuramente si può argomentare la calma del pensiero criminoso, la pertinacia della risoluzione, e quella ponderazione riflessiva a preparare e disporre la esecuzione del delitto, che costituiscono i caratteri più risaltanti della premeditazione.

Il Commissario Sen. Conforti propose la formola seguente:

« È premeditato l'omicidio quando il colpevole prima dell'azione ha formato il disegno di uccidere, e dopo ponderata riflessione, e perseverante risoluzione lo ha eseguito ».

Ad illustrazione soggiunse che in questa formola si è cercato di fare chiaramente apparire le due principali note caratteristiche della premeditazione, vale a dire la riflessione, e il tempo che deve intercedere tra la medesima ed il fatto.

Il Commissario prof. Nocito notò come sinora nei Codici siano state confuse le due figure dell' omicidio *premeditato*, e dell'omicidio *deliberato*. Per la premeditazione è indispensabile l'elemento che escluda l' impeto della passione, ed esprima invece quello dell'animo freddo. L'obietto che tale espressione non sia conveniente al linguaggio del legislatore, è dimostrato insussistente dal fatto che nel linguaggio popolare sono comuni le frasi: *a sangue freddo* e *a caso pensato*. Se queste poi non piacessero, si potrebbe anche adottare l'espressione di *animo pacato*, resa classica dalla autorevole definizione del nostro Carmignani.

Il Commissario prof. Brusa propose la seguente formola, per evitare che si confonda col colpevole, veramente più temibile, quello che, dopo di avere durato a lungo una lotta interna fra l'agire criminoso e l'agire onesto, soccombe infine alla passione del male; e nell'intento di escludere altresì la nozione a tutti i reati di sangue:

« Vi ha premeditazione negli omicidi e nelle lesioni personali, quando il colpevole, senza turbamento dell'animo, forma il disegno di commettere il reato e vi persiste lungamente fino alla esecuzione del reato stesso ».

Il Commissario prof. Pessina propose la formola seguente:

« L'omicidio è premeditato quando il delinquente aveva già formato il disegno di uccidere in un tempo anteriore a quello della esecuzione ».

« Nella frase *fermato il disegno*, c'è qualche cosa di più — egli disse — del semplice deliberare. Il disegno porta con sè il riflettere e il maturare. Ma il solo disegno concepito prima dell'azione equivale al *meditare* e non già al *premeditare*. Ne consegue che non bastano le parole *prima dell'azione*, e vuolsi qualche altro elemento che distingua nettamente i due tempi; ciò che appunto pare che emerga dall'espressione: *in un tempo anteriore al tempo dell'azione* ».

Il Commissario Cons. Cosorati disse che la formola approvata dal Senato « non merita, a suo credere, i molti appunti che le vennero mossi. Tutti gli estremi richiesti dal concetto della premeditazione sono, per così dire, concentrati nelle parole: *ha fermato prima dell'azione il disegno di uccidere*. Da queste espressioni non v'ha dubbio che apparisca il proposito di uccidere. La ponderata riflessione emerge dal tutto insieme, perchè l'avere non solo *formato*, ma *fermato il disegno*, importa di necessità che il colpevole abbia prima concepito nella sua mente il pensiero omicida, e sia venuto poscia alla ferma risoluzione di condurlo ad effetto. Il distacco di tempo risulta dalle parole *prima dell'azione*, le quali sarebbero affatto inutili quando non si giustificassero con

una sufficiente anteriorità di tempo, essendo vero che in qualunque caso il pensiero deve pur sempre precedere il fatto. Le discussioni d'altronde che hanno luogo innanzi alle Corti d'Assise, e le istruzioni del Presidente valgono a rimuovere praticamente il pericolo, che i giurati possano ignorare il vero significato delle parole *prima dell'azione.*

« Ad ogni modo, ove non si volesse assolutamente aderire alla formola Senatoria, potrebbesi, oltre le formole già proposte, prendere in esame anche la seguente, concordata fra lui e l'onorevole PAOLI, colla quale, assunta come base la nozione della premeditazione data dal Senato, si è tentato di renderla possibilmente ancor più chiara:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole, in tempo anteriore all'azione, ha pensatamente fermato il disegno di uccidere, benchè ecc. ».

Il Commissario Cons. NELLI esservò che « la moltiplicità e varietà delle formole proposte dimostra ancora una volta, e più evidentemente, la difficoltà, per non dire la impossibilità, di trovare una definizione della premeditazione, la quale appaghi le esigenze di ognuno; e prova come giustamente il legislatore toscano abbia omesso nel suo Codice tale definizione; perciò sarebbe opportuno anche per noi seguitarne l'esempio ».

Il processo verbale stampato nota che la Commissione, dopo qualche ulteriore discussione intorno alle singole formole proposte, deliberò di rinviare ad altra seduta il voto sulle medesime; ma di questa nuova seduta non si ha traccia nel Volume; onde non si sa quale formola abbia adottato. Nel Volume contenente i *sunti* dei pareri dati dalla Magistratura ed altri Corpi sugli articoli del Senato e sugli emendamenti della Commissione anzidetta, in cui sono fedelmente riportate le deliberazioni della Commissione MANCINI, al posto dell'articolo 372 si trova il rimando al Verbale n. 12; ma l'emendamento non si trova.

Quanto alla pena propose quella dell'ergastolo, avendo già stabilita la soppressione dell'estremo supplizio.

Comunicate le discussioni, in uno allo schema Senatorio, alla Magistratura Superiore e ad altri Corpi, si ebbero i seguenti pareri (1):

La Corte di Cassazione di Firenze « una volta che il Codice deve contenere, come deliberò la Commissione ministeriale, la definizione della premeditazione » propose la formola che segue:

« La premeditazione è costituita dal proposito in antecedenza

---

(1) *Sunto delle osservazioni ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

fermato con matura deliberazione, e persistente fino alla esecuzione del reato, senza che alcuna anche minima causa atta ad eccitare l'animo dell'agente, sia sopraggiunta nell' intervallo, e benchè il proposito sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione ».

La Corte di Cassazione di Torino, opinò che si dovesse adottare la definizione della premeditazione quale fu data dal progetto del Senato, perchè in essa sono concentrati tutti gli estremi necessari a costituirla, siccome ebbe a dimostrare con molta chiarezza il Commissario CASORATI.

Di questo avviso furono le Corti d'Appello di Ancona, di Bologna, di Milano, di Torino, di Venezia e di Palermo. Quest'ultima osservò « essere saggio proposito, quando non si deve riformare il concetto di una legge, non discostarsi di molto dalla precedente nell'uso delle parole che hanno ricevuto una comune intelligenza. E per vero; la nuova parola *fermato* indica qualche cosa di più di *formato*, nel ribadire una certa posa od intervallo, ed una perseveranza di proposito tra il pensiero e l'azione ».

La Corte d'Appello di Casale fu d'avviso che « per la interpretazione già assodata dalla pratica giurisprudenza e consacrata dall'uso si possa accogliere la formola del Codice vigente all'articolo 528, ma coll' aggiunta delle parole: *attentare alla vita*, senza di che sarebbe troppo vaga e lata la locuzione. Propose quindi la seguente definizione: « L'omicidio premeditato consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare alla vita di una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata, quando anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione ».

La Corte d'Appello di Firenze preferì la formola concordata tra i Commissari PAOLI e CASORATI: « Ed infatti — osservò — questa formola sembra che meglio di ogni altra concisamente e con esattezza giuridica tocchi tutti gli estremi dalla dottrina stabiliti per il concorso della premeditazione. Il progetto criminoso, la riflessione sul medesimo, la perseveranza nel mantenerlo sono momenti con precisione scolpiti nelle parole: *ha pensatamente fermato il disegno* ecc.; mentre l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la risoluzione di delinquere e l'azione criminosa, onde rendere certi che l'animo dell'agente era calmo e freddo nel momento della esecuzione, è bastevolmente determinato dalle parole: *in tempo anteriore all'azione* ».

La Facoltà di Giurisprudenza di Siena dichiarò di preferire che il Codice non desse alcuna definizione, perchè « fra tutte le

definizioni proposte non ve ne è una che possa dirsi scevra di difetti e di pericoli ».

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila osservò « che la premeditazione è lo scoglio più pericoloso pei giurati. Non osa quasi dirlo, dopo tante dotte discussioni in proposito, ma pure l'elemento del *tempo*, che dominava nella vecchia pratica forense, era qualche cosa di meglio intelligibile. Potrebbe tentarsi di escludere il caso di una causale immediata all'azione delittuosa, o forse meglio varrebbe mantenere l'avverbio *freddamente*.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti esternò l'avviso che sarebbe miglior partito di « omettere nel Codice una definizione sopra un concetto sì arduo; ma qualora si credesse di darla, potrebbe mantenersi quella che è nel testo Senatorio, conforme al Codice sardo del 1859 e alle abolite leggi dell'ex reame di Napoli del 1819. Intanto tra le diverse proposte potrebbe prendersi in considerazione la seguente: l'omicidio è premeditato allorchè, *prima dell'azione*, il reo ha *formato e freddamente maturato il disegno di uccidere*, benchè, ecc. ».

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Ministro ZANARDELLI si è appigliato al partito di omettere una definizione della premeditazione; e dopo avere riportato le varie fasi della questione svoltesi in seno delle Commissioni, i pareri, le varie formole proposte, ecc., per giustificare il suo silenzio, così si esprime nella Relazione:

« Ora in tanta oscitanza, ed in tanta antinomia di concetti è sembrato opportuno, come non pochi proposero, di omettere nel Progetto la definizione della premeditazione. Il che può farsi senza inconvenienti: sì, perchè il concetto della premeditazione si ha da tutti, e sta per dir così nella pubblica coscienza, quindi deve aversi anche dai giurati, che della pubblica coscienza sono i rappresentanti; e sì perchè nessun inconveniente è accaduto nelle Provincie toscane dove il Codice ivi vigente non definisce la premeditazione. e dove la giuria ha, nonostante siffatto silenzio della legge, dato i suoi verdetti senza che nulla vi sia stato da desiderare rispetto ai verdetti pronunziati nelle altre provincie dove la premeditazione è definita ».

Coerente a ciò inserì nel Progetto l'articolo 322 in cui applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:.... *2° con premeditazione*.

Periodi Ottavo e Nono. — Il SAVELLI, successore dello ZANARDELLI nel Ministero, ne adottò il concetto e la formola dell'articolo, che nel suo Progetto 26 novembre 1883 divenne articolo 327,

Così fece il PESSINA nell'art. 344 dei suoi emendamenti, aprile 1885, in cui trascrisse la dizione dell' art. 327 del Progetto SAVELLI.

104. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO.

Sull'articolo 309, § 1. — Il Codice toscano non dà una definizione della premeditazione; si rimette quindi pel significato di essa ai dettati della scienza. Quali siano questi dettati lo abbiamo veduto (n. 98); vi ritornerò poi, quando mi farò ad interpretare il Codice penale sardo (n. 106). Giova però indicare quale sia la giurisprudenza della Corte Suprema di Firenze sul proposito di quest'articolo.

Circa gli elementi della premeditazione ha deciso che « secondo la giurisprudenza toscana, alla esistenza legale della premeditazione non basta una determinazione dell'agente *anteriore* al reato, ma fa d'uopo anche della maturità di questa; è necessario, cioè, il massimo grado di freddezza e malvagità. Per conseguenza è incompleta la domanda ai giurati: se l'accusato è colpevole di omicidio premeditato per avere formato il disegno, prima dell'azione, di uccidere ecc., mancando in essa appunto l'estremo della maturità e freddezza di questo disegno medesimo » (Cassazione di Firenze 9 novembre 1870 — Ric. Mazzaccini-Jacomelli — *Annali Giur. Ital.*, IV, I, 394; *Legge*, XI, 1, 362).

Così ha deciso quella Corte nella applicazione del Codice toscano, che non dà una definizione della premeditazione. Nella interpretazione invece del Codice sardo, che definisce codesta circostanza, vedremo una giurisprudenza di essa, nella sostanza, uguale, ma diversa circa la necessità che l'estremo della maturità del proposito debba essere posto in modo *esplicito*, perchè questo estremo è *implicito* nella formola usata dalla legge nella definizione.

Fu poi giudicato dalla Corte medesima non essere necessario, sotto il dominio del Codice toscano, sottoporre alla giuria la definizione della premeditazione.

I. Il Codice penale toscano non definisce la premeditazione: e per ciò non occorre definirla nelle questioni, che intorno alla medesima si propongono ai giurati nelle provincie Toscane. Tuttavia non vi è nullità, se in una questione proposta ai giurati nelle provincie toscane, la premeditazione sia definita, purchè la definizione sia tale da non indurre la giuria in un falso concetto sulla nozione della medesima (Cassaz. di Firenze 26 gennaio 1867 — Ric. Betti — *Annali di Giurispr. Ital.*, I, 1, 151).

II. Non può dubitarsi che sia volontario l'omicidio quando nel verdetto è stabilito che fu premeditato (Cassaz. di Firenze 11 dicembre 1867 — Ric. Martinato — *Annali Giurispr. Ital.*, I, 1, 343).

III. Nel silenzio del Codice penale toscano che non definisce gli elementi della premeditazione, non è necessario che i giurati siano chiamati a rispondere sulla sussistenza di singoli fatti che costituiscono la premeditazione, bastando che siano interrogati sulla sussistenza della premeditazione in genere. Come tale, è meglio che la questione da proporsi ai giurati sia unica, e quindi non può (proposta in tal modo) addebitarsi di complessità (Cassazione di Firenze 29 maggio 1869 — Ric. Galassi — *Legge*, IX, I, 959).

Da questa massima risulta che la Corte ritenne che la circostanza della premeditazione sia costitutiva dell'omicidio premeditato e una aggravante dell'omicidio. Ciò sostenne sempre ed in questo avviso persiste, come lo provano le sentenze del 27 agosto 1868, Ric. Brozzi (*Raccolta* BETTINI, XX, 1, 836); 11 dicembre 1867, Ric. Martinatti (*Annali Giur. Ital.*, I, 1, 343); 28 novembre 1874, Ric. Cettini e Scattazzi (*Annali Giur. Ital.*, IX, 1, 32), ed altre.

Però soggiunse che può essere proposta regolarmente anche in una questione separata (Sentenza 6 marzo 1869 — Ric. Bizzarri — *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 65; *Legge*, IX, 1, 360) — e che se può scindersi dal fatto *principale*, non può per altro proporsi come questione *subalterna* (Sentenza 24 febbraio 1869 — Ric. Taddei — *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 64).

Ma di questo parlerò più diffusamente nella interpretazione del Codice penale sardo.

105. — Assai importante è la questione dei compartecipanti; anche di questo parlerò più sotto. Frattanto è opportuno indicare quali siano le massime in proposito della Suprema Corte di Firenze nei rapporti col Codice toscano.

I. È viziata di complessità la questione in cui si dispone l'alternativa della colpabilità o per cooperazione al delitto, o in conseguenza di concerto e risoluzione presa insieme con altri nel comune interesse, potendo la cooperazione discendere fino all'ausilio; il concetto e la risoluzione stessa fino alla premeditazione (Cassazione di Firenze 9 novembre 1870 — Ric. Marzanini-Iacomelli — *Annali Giurispr. Ital.*, IV, 1, 394; *Legge*, XI, 1, 362).

II. Quando taluno venga accusato di omicidio premeditato commesso previo antecedente concerto con altri, ed in seguito di mandato da lui conferito ad uno dei correi; e dal dibattimento poi risulti ch'esso pure materialmente cooperò all'omicidio, si può e si deve proporre dal Presidente ai giurati anche una questione a tale proposito (Cassazione di Firenze 7 giugno 1871 — Ric. Mancini — *Annali Giurispr. Ital.*, V, 1, 211).

Sul § 2. — Il § 1 punisce con la morte l'omicidio premeditato: il § 2 soggiunge che « quando per altre circostanze di straordinaria importanza facciano risultare eccessiva la detta

pena, il Tribunale è autorizzato a decretare in suo luogo l'ergastolo ».

Per entrare nello spirito di questa disposizione è necessaria una spiegazione.

La giurisprudenza toscana riteneva essere la pena capitale riserbata a chi *con sangue freddo* sparse il sangue del suo simile, e doversi punire colla pena perpetua dei pubblici lavori colui che ha bensì deliberato la strage altrui, ma nel concorso di tali circostanze che rendevano il fatto meno atroce, e non lasciavano la mente e l'animo dell'uccisore in quella piena quiete che produce l'odio e la vendetta, e perciò aveva nella deliberazione ad uccidere distinto due graduazioni, cioè la deliberazione *semplice*, e la deliberazione *qualificata*, ossia la vera e *propria* premeditazione dalla *impropria*.

Lo spirito da cui questo paragrafo è informato, tende a limitare i casi della applicazione della pena capitale, ed a renderla più terribile nella pubblica opinione, riserbandola ai casi eccezionali: volle il legislatore sanzionare, per così dire, con una particolare disposizione, la pratica (1).

Però, essendosi col decreto 30 aprile 1859 del Governo provvisorio toscano abolita la pena di morte, e a questa, con decreto 10 gennaio 1860, sostituito l'ergastolo (n. 101 nota) pare che la disposizione contenuta in questo paragrafo, presa unicamente nei riguardi della pena capitale, non abbia più motivo di essere. Così infatti fu deciso dalla Cassazione di Firenze, con sentenza 16 maggio 1868, Ric. Martini (*Annali Giur. Ital.*, II, 1, 51; *Legge*, VIII, 1, 616).

106. — Interpretazione del Codice penale sardo.

Sull'articolo 526. — Quest'articolo dichiara che l'omicidio commesso con premeditazione è qualificato *assassinio*. È anzitutto degno di nota, che il nome di *assassinio* applicato all'omicidio premeditato è un grave errore di diritto storico. È noto a tutti che cosa sia nella storia del diritto l'*assassinio*.

Questa parola era sconosciuta ai Romani: tale delitto lo chiamavano *omicidio conduttizio* (2). La voce *assassinio* ha origine dalle crociate; esisteva presso il Monte Libano, dicesi, un popolo chiamato *assassino* guidato da un re o duce, conosciuto sotto il nome di *vecchio della montagna*. Costui, seguace dell' Islamismo e nemico della religione di Cristo, educava dei giovanetti, ai quali

---

(1) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 400, 401, 457.
(2) Legge *Quaero*, Dig. *De poenis*.

commetteva la strage dei cristiani, inviandoli in mezzo a questi, simulando vesti e costumi europei. Costoro, al loro ritorno presso il capo, erano generosamente premiati a misura delle vite che avevano sacrificato al fanatismo religioso. Vuolsi che il nome di questo popolo abbia servito quindi a denotare in Europa, sin dal secolo XII, qualunque strage eseguita per *pattuita mercede*. *Assassinus dicitur is qui suscepta ab aliquo pecunia mediante mandato alterum occidit*. Così il FARINACCIO (1). Perciò tale voce il legislatore non avrebbe dovuto applicare all'omicidio commesso con premeditazione, di cui la natura giuridica, storicamente, è diversa. È rimarchevole poi che quando avrebbe dovuto con tal nome indicare l'omicidio per mandato, questo invece chiama omicidio *commesso per altrui mandato*. Il legislatore sardo ha seguito in questo errore, come in parecchi altri, il legislatore francese.

Adunque l'omicidio *commesso* con premeditazione è qualificato assassinio; ed è punito con la morte (art. 531). L'assassinio è sempre una delle tante specie dell'omicidio. Deve in conseguenza contenere gli elementi necessarî alla esistenza dell'omicidio volontario, vale a dire: la vita di un uomo; che questa vita sia stata distrutta per opera di un altro uomo; e che vi sia stata una volontà omicida (n. 3 a 6). Quando a questi elementi si aggiunga la circostanza della premeditazione, l'omicidio volontario si qualifica assassinio, ed è punito più severamente.

Da ciò sorge naturale la questione se la premeditazione sia circostanza *costitutiva* dell'assassinio, o semplicemente *aggravante*.

Circa le circostanze aggravanti o costitutive di un misfatto ebbi occasione di esporre *in generale* il mio avviso (n. 30). Ma nei riguardi della premeditazione, io credo che debba essere ritenuta *aggravante* anzichè *costitutiva* del crimine di assassinio. L'omicidio, solo perchè fu commesso con premeditazione, non cessa di essere un omicidio volontario; è questa sempre la intrinseca natura dell'assassinio. Quando poi la volontà di uccidere sia accompagnata dalla premeditazione, l'omicidio volontario non cambia, resta sempre omicidio volontario; solo la mano della legge ne *aggrava* la pena. È adunque, secondo il mio avviso, la premeditazione una circostanza *aggravante*, perchè *è in forza* di essa che è più *aggravata* la penalità dell'omicidio volontario.

Il NYPELS, nelle sue note alla *Teoria* delli CHAUVEAU ed HÉLIE, i quali affermano che la premeditazione è ad un tempo

---

(1) *Quaest.* 125, n. 41: — GIULIO CLARO, *Sententiar*, Lib. V, § *Assassinium* — MENOCCHIO, *De arb. jud. quaest.* Cap. 360, n. 41.

circostanza *aggravante* dell'omicidio volontario e *costitutiva* dell'assassinio, osserva essere *costitutiva* dell'assassinio in questo senso, che senza di essa non v' ha che un omicidio semplice. Ma sotto il rapporto della posizione delle questioni, è una circostanza *aggravante* che deve formare oggetto di una questione speciale al giurì, e che può essere decisa alla semplice maggioranza, senza che la Corte d'Assise abbia facoltà di intervenire (come avverrebbe se fosse questione principale decisa alla maggioranza di sette voti). Così infatti decise la Cassazione francese colle sentenze 20 gennaio 1824 e 19 ottobre 1837 (1).

107. — Vediamo ora la pratica giurisprudenza in proposito.

I. Essendo la premeditazione non una circostanza aggravante ma *costitutiva* dell'omicidio, può con una sola questione domandarsi ai giurati, se l'accusato è colpevole di omicidio premeditato. Dove però la questione dell'omicidio fosse separata dalla questione della premeditazione non ne viene pregiudizio all'accusato e non si ammette censura di nullità (Cassaz. di Torino 26 ottobre 1866 — Ric. Raimondi — *Legge*, anno 1867, 247; *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 151).

II. La premeditazione è un elemento *costitutivo intrinseco* ed *inseparabile* del delitto di grassazione con omicidio; e per ciò può essere inclusa senza vizio di complessità nella questione sul fatto principale concernente questo reato (Cassazione di Torino 4 dicembre 1866 — Ric. Baiocchi ed altri, Est. Lauteri — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 158).

Però questo Supremo Magistrato ha modificata la sua pratica in senso diametralmente opposto, ed in questa nuova sua pratica si mantiene tuttora. — Infatti:

III. Secondo il Codice penale sardo, la premeditazione è circostanza *aggravante* dell'omicidio; e perciò non è necessario che rispetto a questa i giurati dichiarino se l'hanno affermata a semplice maggioranza di sette voti (Cassazione di Torino 11 giugno 1875 — Ric. Bonardi, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1875, I, 2, 231).

Così colla sentenza 1° giugno 1870, Ric. Pessina (*Gazz. G.*, XXII, II, 216).

In questo senso hanno pure deciso la Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 11 giugno 1866, Ric. Rizzo, Est. Leo (*Racc.* Bettini, XVIII, I, 644) e la Cassazione di Napoli, con sentenza 18 maggio 1870, Ric. Milano (*Gazz. Nap.*, XXIX, 218).

Al contrario la Cassazione di Firenze ritenne, e persiste a ritenere, che la premeditazione sia una circostanza *costitutiva*.

---

(1) Chauveau ed Hélie: *Théorie ecc.*, n. 2409, Add. alla nota 5; le decisioni si trovano nel Sirey, XXIV,1, 209 — Sir. Vill. XXXVIII, 1, 246.

IV. La premeditazione non è circostanza aggravante ma *costitutiva* dell' assassinio, secondo il disposto dell'art. 526 Codice penale. Laonde se la premeditazione sia qualificata nei quesiti ai giurati come circostanza *aggravante* e non si estenda alla medesima l'avvertenza sulla dichiarazione della semplice maggioranza a sette voti, di che nell'art. 498 del Cod. di proc. pen. il giudizio è nullo (Cassazione di Firenze, 15 settembre 1874 — Ric. Valeri, Est. Paoli — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 257).

V. La premeditazione anche pel Codice penale sardo non è una circostanza aggravante, ma *costitutiva* dell'assassinio (Cassaz. di Firenze, 3 marzo 1875 — Ric. Alessandrini, Est. Trecci — *Annali della Giurispr. Italiana*, anno 1875, I, 2, 181).

Del pari decise la stessa Corte colla sentenza 3 maggio 1876, Ric. Guerri, Est. Trecci (*Annali della Giurispr. Ital.*, anno 1876, I, 2, 229).

Il Cons. Paoli che figura fra gli estensori di una delle sentenze riportate, esimio magistrato e criminalista, ha sostenuto, anche con la stampa, la sua tesi; ma modestamente dichiaro che punto sono rimasto convinto dalle sue perspicue argomentazioni, perchè, come si è detto più sopra, l'omicidio volontario non cambia la sua intrinseca natura solo perchè vi si aggiunse la premeditazione. Fu ucciso un uomo da un altr'uomo; l'uccisore, quando portò la mano sul suo nemico, aveva la intenzione di togliergli la vita. Ha commesso quindi un omicidio volontario. Ma egli aveva *premeditato* la strage della sua vittima! È vero; lo si punisca maggiormente: e la legge infatti lo punisce di più. Ma perchè aveva *premeditato* di uccidere il soggetto passivo, la sua azione cessa per questo di essere un omicidio volontario? No, di certo. Egli ha commesso un'azione più *grave;* più *grave* dev'essere la pena. Ecco tutto.

Del resto, dal fatto che la Cassazione di Firenze ammise la facoltà nel Presidente di sottoporre ai giurati la questione della premeditazione, anche separatamente dalla questione principale, purchè in via principale e non subordinata, parmi si possa desumere una certa tal quale incertezza, risultante dalla *perplessità,* in cui si troverebbero i giurati, ove la premeditazione fosse raccolta nella questione principale. Se la premeditazione fosse realmente un elemento costitutivo, non sarebbe d'uopo di formulare una questione a parte sovra di essa; come nessun Presidente ora pensa di fare una questione separata sulla *volontà* nell'omicidio; e se in passato ve ne fu taluno che interpellò separatamente i giurati sulla intenzione di uccidere, ciò deve ritenersi accaduto più per bizzarria, a voler adoperare una parola benigna, che per una necessità giuridica.

108. — *Sull'articolo 528.* In questo articolo è compresa la definizione della premeditazione, che, decomposta, apparisce dover essere formata dei seguenti elementi:

di un disegno di attentare ad una persona;

che il disegno sia formato prima dell'azione;

indifferente che la persona sia determinata od indeterminata, trovata od incontrata;

indifferente che il disegno di attentare alla vita dipenda da qualche circostanza o da qualche condizione.

Da quanto sono andato finora dicendo dobbiamo avere impressi nella mente a chiari caratteri i veri concetti della premeditazione. Questi sono: il definitivo proposito di uccidere; la calma, ossia la ponderata riflessione con cui fu mantenuto perseverante il proposito stesso; infine un certo spazio di tempo tra il proposito e l'azione. Codesti concetti concorrono tutti nella definizione data dal legislatore sardo, come dimostrarono la Seconda Commissione per la compilazione del nuovo Codice penale, ed il Commissario CASORATI membro della Commissione istituita dal Ministro MANCINI (n. 103). Se nella definizione si è adoperata la espressione *di attentare ad una persona*, ciò è avvenuto perchè si volle dettare una formola che potesse attagliarsi in genere ai reati di sangue; ma quando si tratta di omicidio, il disegno deve essere formato allo scopo di togliere la vita.

La voce *disegno* vale per sè sola ad esprimere la riflessione, la meditazione e il preordinamento dei mezzi. Quando la mente è concitata dagli affetti, dalle passioni, è nella assoluta impossibilità di riflettere o di meditare; in altre parole, non può formare un *disegno*. Lo spazio di tempo tra il proposito e l'azione risulta perspicuamente dalla locuzione *prima dell'azione*, perchè — come notò benissimo il CASORATI — queste parole sarebbero del tutto inutili, quando non si giustificassero con una sufficiente anteriorità di tempo, essendo vero d'altronde che in qualunque caso il pensiero deve precedere l'azione.

Se il proposito di uccidere sia stato meditato, e meditato con calma, con riflessione, e non sia mandato ad effetto *istantaneamente*, cioè nel momento stesso in cui si affacciò alla mente, ma che fra i due momenti, cioè fra il concepimento del proposito e la sua consumazione, interceda un qualche spazio di tempo, durante il quale abbia il proposito ottenuto una maturazione per la calma riflessione dell'agente, allora vi sarà una vera e propria premeditazione, anche secondo il letterale significato delle parole usate dal legislatore.

Da taluni fu sostenuto che la circostanza della premeditazione

non possa dirsi completa ove l'agente non sia passato ad altri atti, (n. 98) passaggio che sarebbe la prova di quel periodo di calma, che si ritiene necessario per la meditazione e la riflessione del disegno.

Su questo proposito, il Puccioni, dopo aver accennato in via di esempio quali sarebbero questi atti, come la caccia, il ballo, gli spettacoli, o la occupazione di affari, osserva che la teoria è giusta in apparenza, ma non sempre sicura nè applicabile a tutti i casi (1). Io credo che l'avviso del Puccioni sia accettabile, perchè la divergenza ad altri atti può servire di prova della calma dell'agente, accusato poscia di aver deliberato un omicidio; ma non ne è una prova certa, poichè, anche senza passare ad altri atti, egli può, rientrata la calma nell'animo suo agitato per la patita ingiuria, formare, maturare e mantenere nella mente il disegno di togliere la vita al suo avversario. Sarà questa una circostanza puramente di fatto, che senza formare oggetto di una speciale questione, od essere compresa nella questione della premeditazione, potrà essere apprezzata dai giurati, i quali, se riterranno che concorrano gli estremi di tale aggravante indipendentemente dalla divergenza ad altri atti, la ammetteranno: viceversa, qualora avessero a ritenere che non essendo il soggetto attivo passato ad altri atti non abbia potuto formare pacatamente il disegno, maturarlo e mantenerlo, nella loro onesta coscienza la negheranno.

109. — La giurisprudenza, sul concetto della premeditazione, si è così pronunciata:

I. Le parole, disegno formato prima dell'azione, per definire la premeditazione, non significano una deliberazione improvvisa dall'accusato nell'atto stesso della esecuzione, ma sibbene una determinazione presa antecedentemente con animo pacato e freddamente perseverante nell'agente. Laonde i giurati che affermano *il disegno formato prima dell'azione* affermano necessariamente un proposito calmo, continuo e costante di attentare alla persona (Cassaz. di Palermo, 16 gennaio 1871 — Ric. Testa, Est. Salis — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 107).

II. A costituire la premeditazione occorre che il disegno di uccidere sia *formato prima dell'azione*. A questo effetto non basta la dichiarazione che il disegno di uccidere fu formato *prima della consumazione* del delitto (Cassaz. di Torino 12 agosto 1871 — Ric. Crespi, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 135).

III. A costituire la premeditazione nell'omicidio non basta accennare un disegno qualunque, ma è necessario esprimere il disegno di uccidere, *formato prima*

---

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 399.

della azione. Alla parola *formato* non corrisponde la parola *preso* (Cassaz. di Firenze 31 gennaio 1874 — Ric. Toffolini, Est. Nicolai — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 65).

« . . . . . cioè a dire formato nell'animo — si esprime la sentenza — con quella fermezza di proposito, con quella maturità di calcolo e con quel certo notevole intervallo, fra il pensiero ed il fatto, necessario a costituire così odiosa qualità. Al quale concetto non corrisponde la parola *preso*, di cui si è fatto uso nel quesito, comecchè parola che può anche significare un disegno formato *ex improvviso*, una deliberazione di agire sotto la influenza di una istantanea concitazione d'animo, nell'impeto dell'ira, incompatibile colla premeditazione ».

Nella sentenza 28 marzo 1879, Ric. Passanante, Est. Ciollaro, (*Legge*, anno 1879, 339), la Cassazione di Napoli, ha dato il significato della parola *attentare*. La *species facti* di quella sentenza è il tentato regicidio del Passanante. Così si espresse l'estensore:

« È unanime l'opinione dei giuristi, che chiunque voglia violare in qualsiasi modo l'integrità della Sacra Persona del Re, commette il reato di attentato preveduto dalla citata disposizione di legge. Una prova poi irrecusabile, che il legislatore nel vocabolo *attentato* vuol significare qualunque azione che tenda a ledere in qualsiasi guisa la incolumità delle persone, viene posta dall'articolo 528 del Codice penale, ove è detto che la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di *attentare* ad una persona, Or, nel fôro e nella scuola non si è mai menomamente dubitato che lo *attentare* dell'articolo 528 si riferisca a qualsiasi reato che offenda la incolumità personale..... ».

110. — Ho detto più sopra che l'omicidio premeditato è una delle specie dell'omicidio volontario; onde vi deve essere la *volontà* di uccidere *deliberata* prima dell'azione. Non è difficile che dal magistrato popolare la *intenzione* di uccidere sia confusa colla *premeditazione*. È necessario quindi stabilirne brevemente la distinzione. L'omicidio è per l'ordinario il risultato di passioni vive, impetuose, fra le quali primeggia l'ira: fino a che dura l'impeto di questa, non può esistere *dolo di proposito*, mentre l'ira ottenebra l'intelletto, trascina la volontà, scema la libertà dell'agente. In questo periodo l'agente potrà avere l'*intenzione*, la *volontà* di uccidere, ma non avrà formato *con calma* il disegno, L'impeto dell'ira però è breve: *ira furor brevis est:* al furore succede la calma: è questo il momento, in cui l'odio e la vendetta, passioni fredde e diuturne, succedono all'ira; e allora avviene che dal dolo d'impeto si passa al *dolo di proposito*, mentre l'odio e la

vendetta suppongono l' anima in calma. Se in questo periodo medita il disegno di uccidere l'offensore, e preordina a questo scopo i mezzi, la *volontà*, la *intenzione omicida* sarà accompagnata ed *aggravata* dalla premeditazione: gli elementi dell'omicidio volontario non riguardano che l'atto ultimo del reato, cioè l'uccisione dell'uomo commessa da chi ebbe in quell'atto la volontà di uccidere: nell' omicidio premeditato questa intenzione è concepita, meditata, fissa in mente prima dell'azione.

Nell'omicidio premeditato devono poi concorrere simultaneamente questi concetti, in guisa che, se pur affermata la premeditazione, non sia in pari tempo affermata dal giurì anche la *volontà* di uccidere, non si potrà tenere per assodato l'omicidio con premeditazione. In questo senso ha deciso la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 24 febbraio 1866, Ric. Longhi, Est. Bonacci (*Racc.* BETTINI, XVIII, 1, 124); la stessa Corte con sentenza 16 giugno 1866, Ric. Sbaffo, Est. Bonacci (*Racc.* BETTINI, XVIII, 1, 647); id. 26 giugno 1866, Ric. Calcagno (*Gazz. G.*, XVIII, II, 197). — Nè la *volontà* si può desumere dall'essersi affermata la circostanza della premeditazione. Così ha deciso la Cassazione di Torino con sentenza 7 giugno 1867, Ric. Imbimbo (*Gazz. G.*, XIX, II, 317); la stessa, con sentenza 24 ottobre 1867, Ric. Depan-Gesse (*Gazz. G.*, XIX, II, 460); la stessa, con sentenza 12 dicembre 1867, Ric. Scacchi (*Gazz. G.*, XIX, II, 534). — Come pure, quando nella questione della premeditazione non sia stato specificato il disegno di *attentare alla vita*, non può a questo difetto supplire la questione precedente, nella quale sia stato posto e sia stato poi affermato dal giurì che l'accusato uccise volontariamente (Cassazione di Firenze 5 marzo 1872 — Ric. Zurco, Est. Trecci — *Annali Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 108).

E la Corte di Cassazione di Roma, così decise:

« Nel campo della scienza, i dottori ed il fôro sono stati sempre concordi nel ritenere che l'assassinio non sia cosa diversa dall' omicidio volontario. Nell' uno come nell' altro concorrono i medesimi elementi per costituirli: la volontà di uccidere ed il fatto materiale dell'uccisione. Nell'uno come nell'altro il diritto leso è la vita che si toglie (Sent. 8 aprile 1877 — *Collez. compl.*, 1876, II, 257; *Monit. Ven.*, V, v, 507).

111. — Altra questione che si affaccia nella pratica riguardo alla premeditazione si è, se tale circostanza sia *personale* all'agente o *impersonale*: in altre parole, se sia *comunicabile* od *incomunicabile* ai compartecipanti.

La dottrina scioglie tale questione nel senso che la preme-

ditazione è una circostanza affatto *soggettiva,* che non passa ad aggravare l'imputabilità di coloro, i quali, pur partecipando ad un misfatto, non l'abbiano dal loro canto premeditato. Il CARRARA ciò configura in due casi:

quando, nell'atto in cui l'assassino premeditatamente assale la vittima per ucciderla, un altro, che casualmente sopraggiunge, per un subitaneo moto d'animo, dia opera ad aiutarlo;

quando il fine dei due partecipi sia difforme, perchè l'uno premeditò di uccidere il comune nemico, l'altro di ferirlo soltanto.

Nel primo caso, sarebbe un contraddire alla verità pretendere che per l'azione subitaneamente voluta dal sopraggiunto, quantunque niente avesse premeditato, debba questi tenersi come responsabile di premeditazione, perchè la premeditazione fu nell'animo del primo aggressore. Sarebbe complice con premeditazione chi per lo innanzi avesse deliberatamente istigato l'omicida al delitto, sebbene a questo non lo avesse materialmente aiutato; ma non lo può essere colui che, quanto a sè, agiva per subitaneo moto d'animo senza nessun calcolo o deliberazione sua propria.

Nel secondo caso, se si volesse sostenere la *comunicabilità* della premeditazione si cadrebbe anche una volta nel vizio logico della contraddizione; perchè, accusando l'agente che premeditò il ferimento, di premeditazione all'omicidio, si afferma che egli preventivamente *volle* la morte; e nel tempo stesso, ammettendo che egli avesse premeditato solo il ferimento, si afferma direttamente il contrario, ch'egli cioè *preventivamente non disegnò* e *non volle la morte.* Da codesto vizio logico ne consegue il vizio e grave errore giuridico di fare un uomo responsabile sotto la forma di *dolo di proposito* di una condizione, che da lui non fu conosciuta, nè prevista, nè voluta (1).

In Francia, la Corte di Cassazione aveva già da lungo tempo risolta la questione in senso affermativo; ma in due occasioni deviò poi da questa sua pratica. Nella prima, la giuria aveva dichiarato essere costante che « l'accusato aveva dato le sue istruzioni per commettere il misfatto, e che aveva scientemente aiutato ed assistito l'autore principale nei fatti che ne avevano facilitata e consumata l'esecuzione ». Questa dichiarazione, perchè muta sulla premeditazione, fu causa di ricorso; ma la Corte lo rigettò perchè « risultava dalla dichiarazione del giurì che il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di *complicità in omicidio volontario commesso con premeditazione;* e che i fatti di complicità affermati contro di lui racchiudevano la dichiarazione

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, §§ 1134, 1135.

implicita e necessaria della sua premeditazione (1) ». Nella seconda, al contrario, erano state poste due questioni; cioè: 1ª Se l'accusato era colpevole di complicità di tentativo di assassinio per avere provocato l'azione con doni e promesse, e per avere date istigazioni a consumarlo; 2ª Se questo tentativo era stato commesso con premeditazione ed aguato. E la Corte dichiarò che queste due questioni erano doppiamente inutili, sia perchè i caratteri della complicità, come furono precisati dalla accusa, importavano necessariamente ed implicitamente quella della premeditazione o del disegno formato prima dell'azione; sia perchè, risolte le questioni della premeditazione e dell'aguato nei riguardi dell'autore, determinavano la sorte dell'accusa anche rispetto al complice, dovendo questo essere punito come l'autore (2).

Li CHAUVEAU ed HÉLIE combattono codesta giurisprudenza, siccome quella che avrebbe per risultato di far discendere *implicitamente* e *per via di conseguenze* dalla dichiarazione del giurì l'esistenza di una circostanza aggravante, che trae seco la pena capitale. Le dichiarazioni della giuria non devono, in generale, essere interpretate; se v'ha una qualche incertezza, è la stessa giuria che deve toglierla; ma se la Corte d'Assise non ha provocata una spiegazione, deve prevalere il significato più benigno. Quando si faccia risultare la colpevolezza dell'accusato da una dichiarazione implicita, torna lo stesso come confessare formalmente che la colpevolezza non fu dichiarata con precisione e chiarezza, e che non va esente da incertezza. E dopo avere analizzato le due dichiarazioni sovra riportate, e le ragioni addotte dal Magistrato Supremo, conchiudono col posare come principio che nessuna deduzione, per quanto sembri evidente, nessuna espressione, nemmeno equivalente, possa rimpiazzare la espressione della premeditazione, e che nessuna questione può fare ostacolo a che codesta circostanza sia sottoposta espressamente alla decisione del giurì. Si deve temere troppo che i giurati non annettino nè lo stesso significato, nè lo stesso valore ad espressioni od a frasi, forse equivalenti, ma che non traducono lo stesso pensiero con uguale chiarezza e con uguale precisione (3).

112. — La giurisprudenza pratica sostenne costantemente la teoria della *incomunicabilità* della premeditazione. Infatti:

---

(1) Sentenza 20 gennaio 1814. — SIREY, XV, 1, 35.
(2) Sentenza 19 gennaio 1838: *Journal du droit criminel,* 1838, pag. 373.
(3) *Théorie du Code pénal,* Vol. II, 2415, 2416. — Bruxelles, 1845.

I. La circostanza della premeditazione è essenzialmente *impersonale*, inerente al delinquente e per ciò per sè stessa *incomunicabile*. Quindi, a differenza di quelle circostanze al tutto materiali che sono inerenti al fatto, e con esso si compenetrano, la questione ai giurati sulla premeditazione non deve proporsi in modo vago, generico, impersonale, o relativamente sottratto all'omicidio in astratto, ma bensì con riferimento speciale alle singole persone degli accusati, ossia subbiettivamente (Cassazione di Torino 7 dicembre 1866 — Ric. Passetti ed altri, Est. Baronj — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 109).

II. Quando più persone partecipano ad un omicidio premeditato, la questione della premeditazione dev' essere posta non solo di fronte all' autore principale, ma deve essere ripetuta volta per volta di fronte a ciascheduno dei complici (Cassazione di Firenze 13 aprile 1867 — Ric. Masini e Zeroni, Est. Billi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 156).

III. La premeditazione è una circostanza personale, la quale non si comunica ai complici. Perciò ben può essere che l'autore principale del reato abbia agito con premeditazione e che il reato stesso, rispetto al partecipante, sia improvviso (Cassazione di Napoli 18 gennaio 1869 — Ric. Mele, Est. Tramontano — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 177).

IV. La circostanza della premeditazione è personale, subiettiva e per sè stessa incomunicabile. Perciò se più sono i partecipanti all' omicidio, che si ritiene commesso con premeditazione, la questione sulla premeditazione dev' essere posta non rispetto al solo autore principale, ma rispetto a ciascheduno dei partecipanti. Nulla ripugna a ritenere che taluno abbia premeditato un omicidio, e che un altro vi abbia partecipato per risoluzione subitanea e senza premeditazione (Cassazione di Torino 28 aprile 1869 — Ric. Palmieri, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, 1869, I, 2, 90).

V. La premeditazione è circostanza inerente alla persona; e perciò trattandosi del complice di un omicidio premeditato, non basta porre nella questione ai giurati, ch' egli conobbe la premeditazione del reo principale, ma occorre dimandar loro, se anche il complice premeditò, a fine di tenerlo responsabile della premeditazione (Cassazione di Napoli 4 giugno 1869 — Ric. Rillo, Estensore Marvasi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 20).

VI. Perchè il complice di un omicidio debba rispondere della premeditazione, non basta che avesse scienza della premeditazione dell'autore principale del delitto, ma è necessario che egli stesso abbia premeditato l'omicidio, e che la premeditazione sia personalmente affermata, anche rispetto a lui, dai giurati (Cassazione di Napoli 20 aprile 1870 — Ric. Cantore e Lisanti, Est. Marvasi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 366).

VII. La premeditazione è circostanza essenzialmente *personale*, ed è per ciò nullo il verdetto quando la questione sulla premeditazione sia stata fatta *impersonalmente* (Cassazione di Palermo 18 agosto 1870 — Ric. Crociato, Est. Salis — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 49).

VIII. Perchè il complice debba rispondere della premeditazione colla quale fu commesso il delitto dall'agente principale, non basta che ne avesse la *scienza*, ma occorre che egli eziandio abbia cooperato *premeditatamente* al delitto, e che

ciò sia dichiarato dai giurati (Cassazione di Napoli 26 maggio 1871 — Ric. Mazzucchera, Est. Marvasi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 223).

IX. La premeditazione come circostanza subiettiva e psicologica non comunicandosi, è erronea la questione che in tema di complicità in omicidio si fa a richiedere se il complice fu sciente di commettersi la uccisione dietro disegno formato prima dell'azione (Cassazione di Napoli 15 febbraio 1878 — Ric. Varone, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 843).

X. Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (di Torino) nel caso di più accusati di uno stesso reato e nel concorso di circostanze che attribuiscono all'omicidio il carattere di assassinio, le questioni devono proporsi in modo *personale* separatamente una per ciascuno degli accusati (Cassazione di Torino 23 maggio 1879 — Ric. Ispa — *Legge*, anno 1879, pag. 730).

XI. La premeditazione essendo circostanza subiettiva e psicologica, non aumenta la pena rimpetto al complice, ove esso non vi abbia con effetto partecipato (Cassazione di Palermo 8 dicembre 1880 — Ric. D'Amico — *Raccolta* Bettini, XXXIII, I, 2, 93).

XII. In tema di assassinio, la premeditazione deve proporsi ai giurati non solo per l'accusato principale, ma anche per l'accusato di complicità, come istigatore (Cassazione di Roma 5 marzo 1883 — Ric. Ercoli, Est. De-Cesare — *Giurispr. penale*, anno 1883, pag. 448).

XIII. L'aggravante della premeditazione è circostanza personale, incomunicabile ai complici. Quindi deve proporsi per ciascun complice la relativa questione ai giurati (Cassazione di Roma 17 marzo 1884 — Ric. Melchiorre e Ciaramelli, Est. Ellero — *Legge*, anno 1884, II, 350) (1).

113. — La premeditazione è compatibile colla provocazione? Mi affretto a rispondere negativamente. La premeditazione ad uccidere è la conseguenza di un lavoro della mente calma e tranquilla; quando si uccide in seguito a provocazione, si agisce sotto il predominio di una passione prepotente, messa in moto da un'ira improvvisa; si è dominati da una specie di furore. La mente non riflette, non è capace di formare un disegno, di accarezzarlo, di nutrirlo, di consigliare la preparazione dei mezzi, quando è turbata da una collera repentina. La compatibilità

---

(1) Sempre nello stesso senso della *incomunicabilità* della premeditazione decisero: la Cassazione di Torino, con sentenza 16 dicembre 1868, Ric. Pasero e Botta, Est. Balegno (*Annali Giurispr. Ital.*, I, 2, 241); la stessa, con sentenza 28 maggio 1875, Ric. Piras ed altri, Est. Merello (*Annali Giurispr. Ital.*, anno 1875, I, 2, 212); la Cassazione di Napoli, con sentenza 15 marzo 1875, Ric. Gallo, Est. Narici (*Annali Giurisp. Ital.*, anno 1876, I, 2, 78); la Cassazione di Palermo, con sentenza 13 settembre 1875, Ric. Spatola, Est. Muratori (*Annali Giurispr. Ital.*, anno 1876, I, 2, 175); la stessa, con sentenza 11 dicembre 1876, Ric. Lo Forte, Est. La Manna (*Annali Giurispr. Ital.*, anno 1877, I, 2, 62) ed altre parecchie; onde si può dire su questo punto essere la giurisprudenza costante.

della premeditazione colla provocazione sarebbe un controsenso. Così rispose costantemente la pratica giurisprudenza delle nostre Corti Supreme.

I. La premeditazione e la provocazione sono due concetti che si escludono: e perciò data l'accusa di omicidio premeditato, il fatto della provocazione non può proporsi che in modo subalterno, e per il caso di risposta negativa alla questione sulla premeditazione (Cassazione di Torino 4 giugno 1869 — Ric. Bartolucci, Est. Baronj — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 3, 279).

« Attesochè — dicono i motivi di questa sentenza — l'omicidio commesso con premeditazione è la consumazione di un disegno preconcetto e maturatamente deliberato, senz'altro impulso che quello della malvagia volontà dell'agente; laddove l'omicidio commesso nell'impeto dell' ira in seguito di provocazione, è deliberato improvvisamente, *in actu,* sotto la spinta di un subitaneo primo movimento eccitato da ingiurie, minaccie, violenze;

« Che perciò non può legalmente o moralmente concepirsi la contemporanea sussistenza della premeditazione e della provocazione in uno stesso omicidio; se può verificarsi il caso in cui nel frattempo del premeditato misfatto e della sua esecuzione intervenga un atto provocativo da parte dell' ucciso, si fa bensì luogo ad indagare se l'omicidio fu l'effetto del preformato e risoluto proposito, o non piuttosto se, venuto meno il reo divisamento, l'omicidio fu deliberato *in atto* sotto la pressione di un provocato impeto d'ira; ma sta sempre per fermo il principio che uno stesso omicidio non può rivestire ad un tempo il carattere di premeditato o di provocato ».

II. La premeditazione nell'omicidio consiste nel disegno preconcetto e *maturamente deliberato* di commettere quel delitto. Quindi l'omicidio premeditato non ammette nè legalmente, nè moralmente la scusa della provocazione. Perciò procede legittimamente il Presidente delle Assise, il quale, dopo avere poste le due questioni sull'*omicidio volontario* e sulla *premeditazione,* pone quella della provocazione come *subalterna* e per il solo caso in cui i giurati escludano la premeditazione (Cassazione di Torino 17 giugno 1869 — Ric. Passeri, Est. Baronj — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, 1, 2, 64).

III. La premeditazione e la provocazione negli omicidi si escludono essenzialmente; e perciò non può chiedersi che l'una e l'altra questione siano poste in modo da potere ambedue essere affermate e consistere (Cassazione di Firenze 27 febbraio 1872 — Ric. Giuliani, Est. Trecci — *Annali della Giurispr. Ital.*, anno 1872, 1, 2, 103).

IV. La premeditazione esclude la scusa della provocazione; e perciò la questione su questa scusa non può formularsi ai giurati che in via subalterna e in quanto non sia ammessa la premeditazione (Cassazione di Firenze 5 giugno 1872

— Ric. Della Verde, Est. Ederle — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1872, I, 2, 235).

V. Per la inconciliabilità fra la premeditazione e la provocazione, la questione ai giurati sulla provocazione non può essere proposta che subordinatamente alla negativa sulla premeditazione (Cassazione di Firenze 2 luglio 1872 — Ric. Bettini, Est. Cartadepani — *Monit. Ven.*, anno 1871-72, 853).

VI. L' aggravante della premeditazione e la scusante dell'impeto d'ira non possono coesistere in un reato di sangue. Il disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona deve continuare a concorrere nell'atto del reato. Se nell'atto del reato è interrotto da un impeto d'ira concitato da provocazione, cessa la premeditazione (Cassazione di Torino 13 maggio 1874 — Ric. Bomboletti e Correrella, Est. Merello — *Annali Giur. Ital.*, anno 1874, I, 2, 183).

VII. Nello stesso senso la Cassaz. di Roma con sentenza 13 novembre 1876 (*Foro Ital.*, anno 1877, II, 79, 80).

VIII. La premeditazione non può coesistere coll'impeto dell'ira e colla provocazione. Quindi i giurati non possono discendere all'esame della questione sull'impeto e provocazione stessa, se non nel caso di risposta negativa a quella della premeditazione (Cassazione di Torino 28 giugno 1877 — Ric. Bafico e Piccardo, Est. Buniva — *Foro Ital.*, anno 1877, 445).

IX. La premeditazione e la provocazione sono incompatibili tra loro e la questione sulla scusante non può proporsi che in modo subalterno a quello della aggravante (Cassazione di Palermo 24 marzo 1879 — Ric. Zuppella, Est. Saluto — *Legge*, anno 1879, 677).

X. Sono incompatibili la premeditazione e la provocazione; e però ben può la questione su questa subordinarsi alla risposta negativa al quesito posto sulla prima (Cassazione di Napoli 21 ottobre 1881 — Ric. Martino, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, II, 645).

XI. Le circostanze della premeditazione e della provocazione sono incompatibili in unico reato; ond'è che la questione sulla provocazione deve proporsi nel caso di negativa sulla premeditazione (Cassazione di Palermo 4 febbraio 1884 — Ric. Laudicina, Est. Saluto — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 185).

XII. La premeditazione e la provocazione non possono coesistere ad un tempo. Quindi la questione sulla provocazione deve proporsi in via subordinata ai giurati, i quali perciò non hanno più obbligo di votarla quando abbiano affermato la premeditazione (Cassazione di Torino 8 aprile 1885 — Ric. Bellora, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1885, 211).

114. — Grave punto di disputa è quello che tende a conoscere se la premeditazione possa coesistere col vizio parziale di mente; e la disputa si è agitata nella pratica allo scopo di stabilire, se la questione sul vizio parziale di mente debba essere posta ai giurati in linea principale, qualunque sia la risposta a quella sulla premeditazione, o in linea subalterna in caso di risposta negativa a questa.

Le Corti Supreme su questo proposito non caddero d'accordo. Le Cassazioni di Torino, di Roma e di Firenze furono costanti nell'affermare la coesistenza della aggravante colla scusante. Le Corti di Palermo e di Napoli, da prima avevano stabilito che la premeditazione potesse coesistere col vizio parziale di mente; poscia adottarono una pratica diversa, ed in questa persistono tuttora.

115. — MASSIME CHE AMMETTONO LA COESISTENZA DELLA PREMEDITAZIONE COL VIZIO PARZIALE DI MENTE.

I. Non vi è incompatibilità tra le circostanze aggravanti della premeditazione e della prodizione, e uno stato d'animo dell'accusato quale è previsto dall' articolo 95 del Codice penale sardo (Cassazione di Napoli 29 gennaio 1868 — Ric. Cigliano, Est. Alianelli — *Annali Giur. Ital.*, 1868, I, 2, 130).

II. La premeditazione non esclude che il colpevole potesse essere perturbato nelle facoltà mentali nell'atto in cui commise il delitto; e perciò vi è nullità, per violazione dell' articolo 95 del Codice penale sardo, se il Presidente delle Assise, dopo avere posta la questione sulla premeditazione, ponga quella sul vizio della mente, invitando i giurati a rispondervi solo nel caso in cui dessero risposta negativa sulla premeditazione (Cassazione di Palermo 4 maggio 1869 — Ric. Fazio, Est. Ratti — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 184).

« L'esperienza ha dimostrato — così si esprime la sentenza — che talvolta veri folli hanno scelto con intelligenza i mezzi più atti a compiere il fine propostosi, e l' hanno eseguito con riflessione, sopprimendo quelle traccie che avrebbero potuto rilevarne l'autore. Oltre a ciò, siccome la premeditazione richiede il passaggio di un certo intervallo tra l'elaborazione del disegno criminoso e la sua attuazione, così può bene accadere che siasi premeditato il reato a mente sana, e siasi consumato quando essa era travolta miseramente nel morbo. Perciò, se può apparire la premeditazione negli atti di chi è del tutto folle, con maggior ragione può coesistere la premeditazione col vizio parziale di mente, che è uno stato medio tra l'integrità e l'obliterazione delle facoltà intellettuali (1) ».

III. La premeditazione può coesistere con uno stato d'animo prossimo a quello che esclude la imputazione. Perciò la questione su questo stato, deve, quando se ne faccia richiesta dal difensore, essere posta, anche negli omicidi premeditati, in modo *assoluto* e indipendente, e non già in modo *subordinato* al caso in cui la premeditazione sia esclusa (Cassazione di Firenze 28 giugno 1870 — Ric. Fioretti, Est. Paoli — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 182).

---

(1) Gli *Annali di Giurisprudenza Italiana* da cui tolsi la Sentenza annotano a piedi della stessa che questa era la costante giurisprudenza delle quattro Corti.

IV. La premeditazione può coesistere con uno stato d'animo che non presenti il pieno esercizio della ragione. Perciò vi è nullità se il Presidente delle Assise, in caso di omicidio premeditato, proponga la questione scusante dello stato di animo non pienamente libero, solo per il caso in cui la risposta sulla premeditazione sia negativa (Cassazione di Torino 16 gennaio 1871 — Ric. Ciangottini, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 34).

« La premeditazione nell'omicidio — dicono i motivi della Sentenza — non è sempre e indubbiamente il simbolo irrecusabile del perfetto possesso delle proprie facoltà mentali, della più avvertita coscienza, della perfetta libertà d'azione; posciachè il tempo del premeditare essendo essenzialmente distinto dal tempo dell'eseguire, è manifesto che l'esercizio della propria volontà può essere pieno e liberissimo, quando si premedita; costretto o menomato da una prepotente forza estrinseca, od anche da un sopravvenuto vizio di mente allora quando si eseguisce ».

V. La premeditazione non esclude necessariamente e per sè sola che l'agente, nell'atto in cui consumò il reato, si trovasse in tale perturbazione di spirito da avere diminuita di qualche grado la pienezza di libertà. Lo stato di ubbriachezza dell'agente può stare insieme colla premeditazione (Cassazione di Firenze 26 ottobre 1871 — Ric. Paladini, Est. Paoli — *Legge*, anno 1872, 378).

VI. La premeditazione può coesistere con uno stato di animo in cui manchi il pieno esercizio della ragione. Quindi, dove si tratti di omicidio premeditato e sia dedotta la scusa di che nell'articolo 95 del Codice penale 1859, viola la legge quel Presidente, il quale pose per modo le questioni, che i giurati debbano rispondere a quella concernente la scusa solo nel caso in cui rispondano negativamente alla questione sulla premeditazione (Cassazione di Firenze 15 febbraio 1872 — Ric. Pecchi, Est. Pasqui — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1873, I, 2, 17).

VII. Possono sussistere nel tempo e nella persona medesima la premeditazione o l'aguato e la piena ubbriachezza. Perciò la domanda su questa specie di ubbriachezza deve proporsi ai giurati in linea principale e non subordinata alla questione sulla premeditazione (Cassazione di Torino 21 febbraio 1872 — Ric. Simoncini, Est. Merello — *Legge*, anno 1872, 740).

VIII. La premeditazione e il vizio parziale di mente possono esistere insieme; e quindi la questione ai giurati relativa al vizio parziale di mente non può essere subordinata alla risoluzione negativa al quesito sulla premeditazione (Cassazione di Roma 5 marzo 1883, Ric. Ercoli, Est. De Cesare; *Legge*, anno 1883, II, 677; la stessa, con Sentenza 21 agosto 1883, Ric. P. M., in causa Durazzi, Est. Chirico; *Legge*, anno 1884, I, 389; *Rivista penale*, XIX, 75).

116. — Massime che escludono la coesistenza della premeditazione col vizio parziale di mente.

I. Incompatibile con la esistenza della premeditazione è quella della scusa del vizio di mente (Cassazione di Napoli 9 novembre 1877 — Ric. Gigliotti, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 433).

II. Dappoichè il vizio di mente è fondato sull' indebolimento delle facoltà intellettuali, è incompatibile col freddo e meditato proposito, formato prima dell'azione di togliere altrui la vita (Cassazione di Napoli 30 gennaio 1880 — Ric. Lanzillotti, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 553).

III. Bene è subordinata la questione sul vizio parziale di mente alla negativa di quella sulla premeditazione (Cassazione di Palermo 26 luglio 1880 — Ric. Latino, Est. Abrignani — *Riv. penale*, XIII, 54 e 55).

IV. Incompatibili sono l'aggravante della premeditazione e la scusa del vizio parziale di mente (Cassazione di Napoli 27 luglio 1881 — Ric. Carlone ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1881, II, 497).

V. Sono incompatibili la premeditazione e la minorante del vizio di mente; e però è nullo il verdetto che le affermi entrambe (Cassazione di Napoli 11 agosto 1883 — Ric. Vallecapa, Est. Basile — *Giurispr. penale*, anno 1883, 477; *Legge*, anno 1883, II, 848).

« Bisognerebbe farsi stranieri — osserva quest' ultima sentenza — agli annali giudiziarî, ai portati sperimentali degli studi psicologici e psichiatri, per non intuire, senza bisogno di molta meditazione, in primo luogo, che in tutte le modalità della pazzia, e specialmente nella monomania omicida, soventi si riveli il disegno formato prima dell'azione accompagnato dalle parvenze della più fredda e calcolata premeditazione di essa, della dissimulazione e della simulazione più perfidamente studiata, e più cinicamente attuata; ed in secondo luogo che dalla privazione al vizio di mente non corra che un divario esclusivamente quantitativo tra la efficienza e la coefficienza delle cause perturbatrici; tra la conseguente inefficacia assoluta o parziale della ragione; tra la piena o parziale incoscienza delle azioni. È quindi impossibile concepire psicologicamente il sincronismo della privazione o del vizio di mente con la libertà piena, cosciente e responsabile della volontà; come è giuridicamente inconcepibile il sincronismo della massima responsabilità penale colla massima delle minoranti, più efficace di ogni altra scusa. Riconosciuto quindi il vizio di mente, si può ammettere la parvenza, ma non la realtà della premeditazione, o viceversa; ma non è possibile, nè psicologicamente, nè giuridicamente, affermare che non tutto sia ad un tempo premeditato e commesso in uno stato di vizio di mente ».

VI. La premeditazione è incompatibile col vizio parziale di mente: ond'è che le questioni relative debbono proporsi in maniera che la seconda sia subordinata al caso di negativa della questione sulla premeditazione (Cassazione di Palermo 28 giugno 1884 — Ric. Amoroso, Est. Calvino — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 2, 315, 317).

La sentenza dopo avere riportato il testo della definizione data dall'articolo 528 del Codice penale sardo della premedita-

zione, continua: « Da questa definizione, così chiaramente espressa dalla legge, deriva, come conseguenza innegabile, che per esistere la premeditazione nel reato, è indispensabile che colui che premedita, sia in uno stato morale dell'animo, da far supporre necessariamente la calma del disegno ed il colmo della riflessione, ma ben pure che la volontà determinata dell'agente, in precedenza dell'azione criminosa, sia mantenuta sino alla esecuzione, e che di conseguenza, nel tempo intermedio tra il disegno formato e la esecuzione, lo stato di mente dell'agente sia sempre integro. Se così non fosse, e se invece nell'intervallo suddetto la mente dell'agente fosse, per qualunque causa, turbata, dovrebbesi assolutamente escludere la premeditazione. È a ritenersi quindi una contraddizione la contemporanea esistenza della premeditazione e del vizio di mente, comunque parziale. Di conseguenza ben fece la presidenza, ecc. ».

VII. Incompatibile in tesi di omicidio mancato e di reati di sangue in genere, è il simultaneo concorso della premeditazione e del vizio parziale di mente. Quindi è contraddittorio il verdetto che affermi l'una e l'altra simultaneamente (Cassazione di Napoli 5 novembre 1884 — Ric. P. M. e Doro Marco — Estensore Ciollaro — *Riv. penale*, XXI, 241).

« Di vero — si esprimono i motivi — colui il quale abbia volontà ed intelletto infermi, non è possibile che concepisca seriamente, ripensi, prepari e poscia effettui il disegno criminoso, come quegli che a nuocere tempo e luogo aspetti. Nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona, in che sta tutta la sintesi dell'aggravante della premeditazione, vuolsi necessariamente esigere il concorso di un lavorio calmo e lucido della mente, e siffatto lavorio ripugna di scorgerlo in mente che di calma e lucidezza difetti, appunto perchè viziata. Vero è che non sia per fermo da escludere che anche un viziato di mente possa meditare su di un reato di sangue prima di commetterlo, ma ciò non equivarrà mai a premeditazione nel linguaggio del legislatore, il quale ha invece contemplato per l'aggravamento della pena soltanto quel disegno a delinquere, il quale, per quanto più seriamente è studiato, per altrettanto vale a dimostrare la malvagità dell'animo del delinquente. Se la serietà manca, ed è necessità che manchi in mente inferma, il rigore della legge conviene che venga meno. Che se d'altronde codesta serietà prepotentemente emerga per avventura dalle prove discusse, ciò vorrà dire che la mente del colpevole sia sana; donde la incoerenza di dirla invece viziata ».

La stessa Suprema Corte con sentenza 14 novembre 1884,

sul ricorso di Stefano Tufaro (1), statuiva: « Se la premeditazione sta, secondo l'aurea e concisa definizione dell'art. 628 del Codice penale, nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla vita di un individuo; se la scuola e la giurisprudenza sono mirabilmente concordi nel riconoscere la premeditazione in quell'atto della mente, che a nuocere tempo e luogo aspetti, e che distratto più che sopito, torna ad un tenue obblio sempre più forte, richiamando le sviate immagini incessantemente al primo proposito: *ex animi propositione ejus mentis sit, ut occasione data, id commissurus sit* (D. L. 225, *De verb. signif.*), è inconcepibile come un piano, che richiede la più raffinata ponderazione, il più profondo accorgimento, la più solerte preveggenza, possa essere l'opera di una mente viziata. Che, se cotesta mente riesca pure a concepire prima dell'azione il misfatto, non mai per fermo in siffatto concepimento potrà a patto alcuno ravvisarsi tutto ciò che il legislatore richiede per dirsi che si avveri la premeditazione. Checchè pensino poi altre Corti di Cassazione del Regno, certa cosa è che questo Collegio Supremo non fa più controversia sulla incompatibilità in esame.....».

117. — In presenza di sì disparati giudizî delle Corti Supreme è arduo esporre il proprio avviso in siffatto proposito. Io però mi arresto al fatto, che il legislatore non esclude la *imputabilità* quando il vizio di mente è *parziale;* attenua la pena, nella quantità e nella qualità, ma la responsabilità sussiste. Presuppone adunque che l'agente abbia *voluto* quel determinato fatto, sebbene non fosse nel perfetto e pieno esercizio delle sue facoltà intellettive. Se nella azione intervenne una qualche *volontà* per parte dell'agente, non sò perchè non possa avvenire che costui come ha *voluto*, sebbene in modo imperfetto perchè la sua mente non era del tutto sana, non abbia *potuto* preordinare le sue idee, sia pure imperfettamente, alla esecuzione di quella data azione. Ecco perchè, mi pare siano nel giusto i Supremi Collegi, che ammisero la compatibile esistenza del vizio parziale di mente colla premeditazione. In *jure costituendo* potrebbe farsi la questione se il vizio parziale di mente *tolga* o *diminuisca* la imputabilità; io non entro in questo campo, perchè ora mi occupo di diritto costituito; ma in diritto costituito, data la imputabilità anche per *vizio parziale* di mente, è ammesso un grado di *volontà*. Se, come vi ha *volontà* vi può essere *premeditazione;* e se il vizio parziale di mente ammette la *volontà*,

(1) *Rivista penale*, XXI, 241, nota.

questo vizio parziale deve necessariamente ammettere anche la *possibilità* della premeditazione. Se il legislatore suppone che la *volontà* non solo *possa*, ma *debba* in grado minore coesistere col vizio parziale di mente, ne viene, a parer mio, la logica conseguenza che almeno supponga anche la *possibile* coesistenza della *premeditazione* collo stesso vizio parziale di mente.

Anche il GAROFALO opina per la coesistenza delle due circostanze. Dopo avere sostenuto la inanità del criterio della premeditazione per discernere gli omicidî più gravi dai meno gravi, e la sua incoerenza col sistema della nuova scuola *positiva*, osserva non essere possibiie passare in silenzio la strana teoria circa la incompatibilità delle circostanze stesse; mentre la psichiatria insegna che la premeditazione non esclude nè la imbecillità, nè l'alienazione mentale propriamente detta; e trovasi, anzi, frequentemente nella monomania, perchè è appunto *nella natura di questa* di impossessarsi con la più grande persistenza di ogni attività mentale per indirizzarla unicamente al raggiungimento dello scopo cui tende l'idea stessa. « Intanto la giurisprudenza — egli dice — per cavarsi d'impaccio, pronunzia che un delinquente, dichiarato semi-responsabile, non abbia potuto premeditare il suo misfatto, benchè sia pienamente provato che egli ne avesse formato il minuto e preciso disegno! » (1).

118. — Sorse pure in pratica la questione circa la possibile od impossibile coesistenza della premeditazione colla forza irresistibile o la forza quasi irresistibile.

La Corte di Cassazione di Torino con sentenza 22 giugno 1877, Ric. Bonfante (*Legge*, anno 1878, 606) ha giudicato che la forza irresistibile è inconciliabile coll'omicidio premeditato; e che ammesso quindi dai giurati l'omicidio premeditato, non può muoversi lamento se non fu proposta ai giurati la questione su quella dirimente.

La Corte di Cassazione di Firenze invece, con sentenza 11 maggio 1881, Ric. Ferretti, Est. De Pasquali (*Giur. penale*, anno 1881, 297) ha stabilito che la concezione del disegno, la premeditazione e la perpetrazione del reato possono verificarsi in tutte le loro fasi sotto l'impulso di una forza irresistibile o quasi irresistibile; e che per ciò non sono contraddicenti le risposte affermative dei giurati tanto alla questione sulla premeditazione, quanto a quella sulla forza quasi irresistibile.

---

(1) *Criminologia*, pag. 430; Torino, Bocca, 1885. — TAMBURINI e SEPPILLI (citati dal GAROFALO), *Studio di psicopatologia criminale:* Reggio Emilia, 1883.

« Considerando — si esprime questa sentenza nei motivi — che la pretesa incompatibilità fra la premeditazione e la forza quasi irresistibile, nè logicamente, nè giuridicamente sussiste. Non logicamente, imperocchè come si dà il caso di chi commette un reato sotto l'impulso di una forza irresistibile, o quasi irresistibile, si può dare benissimo anche quello di chi lo premedita sotto codesto impulso. Il formare un disegno prima di venire alla esecuzione è un atto della mente, il quale, d'ordinario, ha luogo in uno stato di riflessione e di freddezza d'animo, ma che può anche aver luogo in uno stato di esaltazione, di veemenza, quando cioè, in quest'ultimo caso, si è quasi perduto ogni lume di ragione, quando si è sotto l'impero di una forza maggiore della volontà. Nè la teoria ormai accettata dalla scienza e dalla giurisprudenza consistente in ciò che a stabilire in un reato l'estremo della premeditazione vuolsi che dalla formazione del disegno alla esecuzione ci corra un intervallo di tempo durante il quale dal delinquente siasi proceduto ad altri atti della vita, viene per ciò sconosciuto, in quanto, come dice la ricorrente, un tale intervallo nel caso in questione non sia concepibile. Che desso non sia concepibile nel caso di un reato nell'impeto dell'ira, *in seguito* di provocazione, si comprende, perchè non può naturalmente avervi pensato prima: la parola *in seguito*, che è la parola della legge (Art. 562 del Codice penale), dice tutto. Ma non è così ove trattisi di un reato commesso per forza irresistibile, o quasi irresistibile, perocchè, dominato subbiettivamente, e non obbiettivamente da questo, può l'individuo formare il disegno di delinquere e fissarlo nella mente, procedere indi ad altri atti della vita, e dominato sempre dalla stessa forza, mandare ad effetto irresistibilmente o quasi irresistibilmente, quella intenzione a cui trovasi di avere irresistibilmente ceduto. — La pretesa incompatibilità non sussiste poi giuridicamente, attesochè nè vi sia nè vi possa essere disposizione di legge, per la quale l'ammessione di una delle due circostanze, premeditazione e forza irresistibile, porti l'esclusione dell'altra, dal momento che, come si è detto, l'una non chiede l'altra, e possono entrambe coesistere insieme. Venuta meno in genere la incompatibilità tra le due circostanze, l'una aggravante e l'altra scusante, viene meno in ispecie la contraddizione fra le due affermazioni dei giurati, e quindi ecc. ».

La Corte di Cassazione di Torino ammise essa pure che possano concorrere senza contraddizione la premeditazione e la forza quasi irresistibile (Sentenza 20 luglio 1881, Ric. Pizzorno, Est. Bagiarini — *Giurisprudenza penale,* anno 1881, 257).

« Che giusta e fondata — dice la sentenza — si appalesa

la mossa censura, imperocchè la premeditazione non è sempre ed indubbiamente una prova che colui, il quale agì in esecuzione di quanto aveva deliberato, prima di eseguire fosse nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e perfettamente libero nelle determinazioni proprie; che, infatti, non è raro il caso in cui, o la infermità della mente od altra forza morale, da cui viene ad essere diminuita la libertà e conseguente penale imputabilità dell'agente, abbiano appunto avuto influenza sull'animo suo spingendolo a formare il proposito di eseguire un fatto determinato ed a procedere agli atti necessari a mandare a compimento il preconcetto divisamento ».

Della forza irresistibile, come circostanza dirimente o scusante, avrò occasione di parlare nella Parte Terza. Per ora mi limito ad esternare modestamente l'avviso, che per sciogliere rettamente la dibattuta questione è necessario stabilire se l'azione fu commessa *in continenti* sotto l'impulso di una forza irresistibile o quasi irresistibile, o dopo decorso un sufficiente spazio di tempo. Nel primo caso non è da parlarsi di premeditazione, perchè il fatto, se imputabile, avvenne per dolo d'impeto. Se poi trascorse uno spazio di tempo, allora parmi possa sostenersi la coesistenza della premeditazione colla forza irresistibile non solo come *scusante,* ma anche come *dirimente*. Tizio, dominato da una forza a cui non può resistere, sta per iscagliarsi sopra il suo avversario, ma, o viene diviso dagli accorsi, o la vittima designata si ripara e si pone nella impossibilità di essere colpita. Tizio nell'atto in cui stava per iscagliarsi sul nemico aveva già concepito il divisamento di ucciderlo, ma ne fu impedito da cause indipendenti dalla sua volontà; dominato però sempre dalla stessa forza, persiste nel suo disegno, lo accarezza, apparecchia i mezzi per mandarlo ad effetto; finalmente incontra l'avversario e lo uccide. Vi fu certo premeditazione, sorta sotto il dominio di una forza irresistibile; la premeditazione adunque è conciliabile con la forza irresistibile *assoluta;* ond'è che a più forte ragione può coesistere con la stessa forza parzialmente irresistibile.

Del resto l'avviso che la premeditazione sia conciliabile anche colla forza irresistibile e non soltanto con quella parzialmente irresistibile, trova appoggio nella sentenza dello stesso Supremo Magistrato di Torino, 21 febbraio 1872, più sopra riportata (n. VII, n. 115), che aveva dichiarata possibile la coesistenza della premeditazione colla *piena* ubbriachezza. L'ubbriachezza, quando è *piena*, è una *privazione transitoria* della mente. Se si ritiene che uno *pienamente* ubbriaco sia capace di *formare* il disegno di attentare alla vita altrui, parmi che *a fortiori* si possa dire

altrettanto di chi si trova dominato da una forza *irresistibile*, la quale è del pari una *transitoria privazione* della mente. Nè valga la considerazione che la ubbriachezza, quantunque piena, rende sempre imputabile l'agente, secondo il disposto dell'art. 95 del Codice penale sardo. Anzitutto, codesta disposizione è contrastata dalla dottrina e fu soppressa nelle modificazioni per le provincie meridionali; in secondo luogo, non può negarsi che la ubbriachezza, se *piena*, non solo *turbi*, ma *tolga* pure, in via transeunte, l'intelletto e la volontà. Se adunque si ritenne possibile la coesistenza dell'ubbriachezza *piena*, privazione transitoria della mente, colla premeditazione, deve abbracciarsi lo stesso principio anche nei riguardi della forza irresistibile, altro stato transeunte di privazione della mente.

119. — QUESTIONI AI GIURATI INCOMPLETE SECONDO LA GIURISPRUDENZA.

I. Trattandosi di accusa di omicidio premeditato, è incompleta la questione intorno la premeditazione, se non contenga espresso il disegno, prima formato, di togliere la vita (Cassazione di Torino 11 dicembre 1867 — Ric. Berio-Marvaldi, Est. Balegno — *Annali della Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 328).

II. *L'attentare ad una persona* comprende tanto il concetto di volerla finire, quanto il concetto di volerla uccidere; e per ciò in una causa di omicidio e per ritenere il colpevole come reo di omicidio volontario è ambigua la questione « Se il colpevole avesse formato il disegno di attentare alla *persona* dell' ucciso (Cassazione di Palermo 9 marzo 1868 — Ric. Scirè, Est. Errante — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 92).

III. A porre in essere il reato di omicidio volontario con premeditazione, è necessario che il verdetto affermi che il colpevole *prima dell' azione* aveva formato il disegno di *uccidere* la persona della quale si tratta. Il disegno di attentare alla persona comprende tanto la intenzione di ucciderla, quanto la intenzione di percuoterla; è perciò perplessa e incompleta, in causa di omicidio premeditato, la questione che si faccia ai giurati » *se il colpevole ebbe il disegno di attentare alla persona*. Nelle cause di omicidio premeditato, la questione concernente la premeditazione deve essere formulata per modo che i giurati, rispondendo affermativamente, dichiarino il disegno già preconcetto e deliberato nel tempo anteriore all' esecuzione, e non quella deliberazione dell' animo, la quale immediatamente precede qualunque azione morale (Cassazione di Torino 29 gennaio 1869 — Ric. Robotti, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2. 49).

IV. Non può intendersi affermata la premeditazione di fronte all'articolo 528 quando nella formola della questione fu posto soltanto il disegno *formato prima dell'azione* senza aggiungere, come è necessario, che il disegno era quello di *attentare alla vita di una persona* (Cassazione di Napoli 11 febbraio 1870 — Ric. Stefanini, Est. Marvasi — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 134).

V. La formola adoperata dal Presidente delle Assise, in caso di omicidio premeditato, se l'accusato ebbe il *disegno di uccidere prima* di vibrare il colpo, contiene solo il concetto dell'*animo di uccidere* e non il concetto della *premeditazione* (Cassazione di Napoli 23 maggio 1870 — Ric. De Felice, Est. Narici — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 134).

VI. Il disegno di *attentare alla persona* comprende tanto l'omicidio quanto il ferimento. Perciò è nullo il giudizio, se la condanna per omicidio commesso con premeditazione ha base sulla affermazione dei giurati che l'accusato aveva formato già prima il disegno di attentare *alla persona* (Cassazione di Torino 30 gennaio 1871 — Ric. Pinolli e Rossotti, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 13).

VII. Non è ben posta la questione della premeditazione se si limita a contenere in genere il disegno di *attentare alla persona*, e non indichi il fine *speciale* del disegno medesimo (Cassazione di Napoli 25 gennaio 1872 — Ric. Fadone, Est. Narici — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 200).

VIII. Il disegno di *attentare alla persona* comprende tanto la intenzione di ucciderla, quanto la intenzione di percuoterla; e perciò è complessa ed incompleta, in una causa di omicidio premeditato, la questione che si faccia ai giurati « se il colpevole ebbe il disegno di attentare alla persona » (Cassazione di Firenze 17 febbraio 1872 — Ric. Bettini, Est. Ederle — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 74).

IX. Non è completa a termini del Codice penale sardo la questione della premeditazione, se in essa si contenga la menzione di avere l'agente formato il disegno prima dell'azione e non si aggiunga che il disegno era *diretto ad attentare alla vita* di una persona (Cassazione di Firenze 5 marzo 1873 — Ric. Zurco, Est. Trecci — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1873, I, 2, 108).

X. Non è completa la questione sull'omicidio volontario premeditato, quando ai giurati siasi chiesto, se l'accusato avesse formato il disegno di *attentare alla persona*, senza specificare che volle attentare alla *vita* (Cassazione di Firenze 11 ottobre 1873 — Ric. Pietrini e Lappi, Est. Trecci — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1873, I, 2, 266).

XI. In tema di omicidio volontario è erronea la questione della premeditazione con cui si domandi se l'accusato abbia ucciso col disegno formato prima dell'azione di *attentare alla persona* (Cassazione di Napoli 17 novembre 1875, Ric. Mastrantuono, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 75) — la stessa Corte con sentenza 20 febbraio 1877 — Ric. Lodise, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1877, II, 157).

XII. Nella questione della premeditazione non basta dimandare se l'accusato avesse commesso il fatto dietro disegno *precedentemente* formato di attentare alla vita; occorre indicare se lo abbia formato *prima dell'azione* (Cassazione di Napoli 4 aprile 1879 — Ric. D'Errico — *Legge*, anno 1879, 714).

XIII. Trattandosi di accusa di mancato assassinio, la domanda ai giurati sulla premeditazione deve nettamente esprimere che il disegno formato prima dell'azione era quello di *togliere ad altrui la vita*. Sarebbe perciò vizioso il quesito

in cui si chiedesse se il disegno preconcetto dell'accusato fosse di attentare alla *persona* dell' ucciso (Cassazione di Torino 9 marzo 1881 — Ric. Dell' Amico, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1881, 106).

120. — QUESTIONI AI GIURATI DICHIARATE BEN POSTE DALLA GIURISPRUDENZA.

I. Non è disforme dalla legge la questione sulla premeditazione, colla quale si sia domandato se l'accusato avesse già tempo innanzi formato il disegno di uccidere un individuo, qualora lo avesse incontrato o in qualsiasi altro modo trovato (Cassazione di Napoli 22 novembre 1875 — Ric. Crusco ed altri, Estensore Narici — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 1).

II. È ben posta la questione della premeditazione, secondo il Codice penale sardo, quando si adopera la formola di *disegno formato prima dell'azione di attentare alla vita* (Cassazione di Roma 5 aprile 1876 — Ric. Luciani, Frezza ed altri, Est. De Cesare — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1876, I, 2, 143).

III. In tema di omicidio volontario è ben proposta ai giurati la questione della premeditazione quando si domandi se l'accusato formò prima dell'azione il disegno di *attentare alla persona* dell'ucciso (Cassazione di Palermo 6 luglio 1876 — Ric. Aresco, Est. Muratori — *Foro Italiano*, anno 1877, II, 16) (1).

IV. Le espressioni della questione ai giurati « *disegno prima dell'azione* » le quali si riferiscono al precedente concetto *formato il disegno di uccidere la persona designata*, bastano a riprodurre la figura del detto omicidio e la premeditazione (Cassazione di Roma 2 maggio 1877 — Ric. Ceci, Est. Salis — *Foro Italiano*, anno 1877, 329).

V. Se la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, il riunire in un medesimo quesito i due mentovati concetti giuridici, non induce nullità quando in complesso vengano affermati (Cassazione di Roma 29 marzo 1878 — Ric. Salvatelli — *Legge*, anno 1878, 606).

VI. La circostanza della premeditazione è ben definita allorchè in una apposita questione, riferendosi espressamente quella sul fatto principale, si domandi ai giurati nei termini di legge, se l'accusato lo abbia commesso col disegno formato prima dell'azione di attentare alla vita della persona di lui (Cassazione di Roma 15 aprile 1878 — Ric. Liberi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 683).

121. — QUESTIONI AI GIURATI RITENUTE MAL POSTE DALLA GIURISPRUDENZA.

I. Erronea è la questione di premeditazione concernente l' immediato esecutore, quando siasi domandato se abbia formato il disegno di uccidere prima di com-

---

(1) La Cassazione di Palermo con questa sentenza è in aperta opposizione non solo colle altre Cassazioni del Regno, ma eziandio con sè medesima. Veggasi infatti la massima II, al numero 119.

piere *l'atto costitutivo* dell'omicidio (Cassazione di Napoli 26 gennaio 1876 — Ric. Arrosto Ferro, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1876, 296).

II. Prospettandosi il fatto principale ai giurati sotto forma di omicidio mancato e subordinatamente di semplice ferimento, è nulla la questione di premeditazione proposta complessivamente rispetto ambedue le ipotesi (Cassazione di Napoli 26 novembre 1877 — Ric. Couzzi, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 465).

III. La questione ai giurati se il disegno sia formato prima di qualunque altra azione non corrisponde agli estremi di fatto voluti dall' articolo 528 del Codice penale per la esistenza della premeditazione (Cassazione di Palermo 23 aprile 1878 — Ric. Taccarita — *Legge*, anno 1879, 550).

122. — Massime in genere.

I. Anche dopo che la Corte si è ritirata nella Camera di Consiglio per deliberare, se essa riconosce un vizio in una delle questioni formulate ai giurati, come ad esempio, di avere omessa la indicazione della premeditazione nell'omicidio, ha diritto di provocare tale verifica. Ma quando pronuncia l' ordinanza relativa deve mantenere alla giurìa la facoltà di conservare o riformare interamente il verdetto, salvo in quelle parti, in cui sia favorevole all' accusato: onde questa medesima ordinanza è nulla se limita il nuovo esame ad alcune questioni soltanto. Così è nella specie della ordinanza che ordini il solo completamento della questione principale sull'omicidio mediante l'aggiunta della parola *con premeditazione* omessa nella primitiva formola, o della risposta sulla semplice maggioranza di sette voti (Cassazione di Firenze 17 e 21 giugno 1871 — Ric. Ferrini — *Legge*, XI, 869, 940).

II. Non è assoluta, ma solamente relativa, la incompatibilità tra la circostanza aggravante della premeditazione e l' ipotesi dell'omicidio volontario commesso dal marito sulla persona degli adulteri colti in flagranza. Non può quindi il Presidente della Corte di Assise subordinare l'una all'altra delle questioni loro relative; ma deve limitarsi a spiegarne il contenuto in guisa che i giurati intendano da quali criteri dipenda la compatibilità e la incompatibilità delle due questioni, affinchè essi possano con piena libertà giudicare del fatto della causa (Cassazione di Napoli 11 luglio 1883 — Ric. Amendolare, Est. Basile — *Giurispr. penale*, anno 1883, 467; *Legge*, anno 1884, I, 30; *Raccolta* Bettini, XXXVI, 1, 76).

III. Non manca il nesso fra l'omicidio e la premeditazione, quando in fatto risulti che la rissa, nella quale fu commesso, fu il mezzo di attuazione del criminoso disegno antecedentemente formato (Cassazione di Palermo 2 giugno 1884 — Ric. Palermo e Schifanello, Est. Pagano — *Rivista penale*, XXI, 73).

123. — Ma la premeditazione è pure giuridicamente imputabile anche quando il disegno di uccidere dipende da qualche *circostanza* o da qualche *condizione* (art. 528 Codice penale sardo — n. 101).

Ho riferito più sopra l'opinione in proposito del Carrara (n. 99). Perchè la premeditazione possa e debba escludersi, se

condizionata, è necessario — secondo il CARRARA — che l'evento incerto *causativo* della definitiva determinazione sia un fatto *ingiusto* per parte dell'ucciso.

Il PUCCIONI esterna il parere che la premeditazione *condizionata* è la deliberazione di uccidere, quando taluno si propone di togliere la vita ad altri, sia che a lui neghi cosa che crede di avere il diritto di ottenere, *sia che lo sorprenda in una azione a lui ingiuriosa o provocante.* Se invece sarà stato trascinato all'ira da una forte ed ingiusta ripulsa, se la contesa apparisce naturale e non mendicata o fatta nascere a bella posta, non potrebbe parlarsi — giusta il PUCCIONI — di premeditazione condizionata senza violare ogni principio di giustizia e di equità. Quando esiste una causa — egli continua — che ha eccitato l'ira dell'uccisore non deve darsi adito ad indagini indiscrete per mandare al supplizio un uomo che non ha violato la legge penale nella calma del suo intelletto: al criterio politico si sostituirebbe un criterio scrutatore delle coscienze, al calcolo della verità estrinseca una divinazione, e si porrebbero allo stesso livello gli effetti della malvagità con quelli della forza imperiosa dell'ira (1).

Il PUCCIONI non pare *assolutamente* dell'avviso del CARRARA, perchè ammettendo la premeditazione *condizionata* anche quando si sorprende il soggetto passivo in un'azione *ingiuriosa* o *provocante*, questo contegno del soggetto passivo sarebbe *ingiusto.*

La Seconda Commissione compilatrice del nuovo Codice penale notò (n. 103) come non si debba confondere la *previsione* colla *premeditazione.* Chi teme un male non voluto e studia i mezzi di scansarlo anche colla strage di colui che può farlo, *prevede;* chi invece forma il disegno di uccidere e ne subordina l'esecuzione ad una data condizione, *premedita.* Nessuna distinzione fra condizione e condizione, fra atto *giusto* od *ingiusto* dell'ucciso.

Il PESSINA combatte la opinione del CARRARA perchè la *giustizia* od *ingiustizia* del fatto dell'ucciso non può avere niuna efficacia per l'esistenza o inesistenza di un altro fatto puramente psicologico, che è appartenente all'uccisore e che oltre ciò sarebbe anteriore al fatto dell'ucciso (2).

Gli antichi scrittori dedicarono molte pagine per dettare le regole capaci a sciogliere il quesito, ma non riescirono a trovare una teoria sicura (3).

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. IV, pag. 402.
(2) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 37, nota — Napoli, 1883.
(3) RAYNALDO, Cap. VII, Rub. 103 a 114 — BALDO, *in auth. qui jurat.,* n. 17,

Il concetto della Seconda Commissione è esatto; parmi però che debba essere integrato col concetto del CARRARA, cioè che se l'evento *causativo* dell'ultima determinazione *non è ingiusto* non si possa escludere la premeditazione. Propongo infatti una ipotesi. Tizio non ha nessun diritto di passare pel fondo di Caio; una sentenza del magistrato glielo ha espressamente inibito. Se Tizio nullostante la sentenza passa pel fondo di Caio commette un atto *ingiusto*. Caio forma il disegno di uccidere Tizio ove passi su quel fondo, e freddamente apparecchia tutti i mezzi per mandare ad effetto il proponimento divisato. Tizio, sebbene sappia del disegno micidiale di Caio, passa sul fondo già in controversia. Caio ne è avvertito, si porta sul luogo, e coi mezzi già preparati fredda l'impudente. Potrà parlarsi di premeditazione? CARRARA risponde di no, perchè l'effetto incerto *causativo* della definitiva determinazione di Caio era un atto *ingiusto*. Ed il CARRARA ha ragione. Materialmente esiste la premeditazione, perchè Caio aveva formato il disegno di uccidere Tizio; ma il disegno dev'essere freddo non solo all'istante del suo concepimento, ma anche al momento della sua esecuzione. La freddezza dell'agente è il carattere obbrobrioso dell'omicidio premeditato. Quando Caio uccise Tizio può dirsi fosse calmo? O forse non potrebbe sostenersi che abbia agito nell'impeto dell'ira in seguito al contegno provocante del suo avversario? Non so se una giuria in questa ipotesi potrebbe ammettere la premeditazione; questo solo io so, che nei panni del difensore farei porre la questione della provocazione in via subordinata alla risposta della premeditazione, e nutrirei lusinga di essere ascoltato dal magistrato popolare. Come potrà sostenersi col PESSINA che la *ingiustizia* del fatto dell'ucciso non può avere nessuna efficacia per l'esistenza o inesistenza di un fatto puramente psicologico dell'uccisore? La premeditazione è un fatto psicologico, è vero; questo fatto era compiuto quando l'uccisore commise l'azione che aveva premeditato; ma quando commise questa azione si trovava in uno stato d'animo tale che è incompatibile colla premeditazione stessa, e che, se non vuolsi valga ad attenuare la responsabilità dell'agente, però non deve nemmeno aggravarla.

Circa la premeditazione dipendente da qualche *circostanza*, essa si riferisce al caso in cui l'agente formi il disegno di uccidere con un certo mezzo determinato; ed invece, per un fatto

---

C. *De bon. auctorit. jud. possid.* — MENOCCHIO, *De arbitr. Cas.*, 496, n. 4. — CASONE, *De maleficiis proemeditatis*, Tract. II, Cap. I, n. 7, et Tract. IV, Cap. I. — D'ANETHAN, *De meditato delicto*, pag. 30.

anche non estraneo alla sua volontà, usa, per uccidere la vittima, di un mezzo diverso dal prestabilito. Anche in questo caso la premeditazione è giuridicamente imputabile.

Ma se avvenga che la premeditazione sia associata ad una qualche *condizione*, dovrà la condizione essere affermata dai giurati? La Cassazione di Napoli, con sentenza 26 gennaio 1876, Ric. Pizzicara, Est. Narici, ha sciolto affermativamente il punto in questi termini: « La condizione dalla quale l'omicida abbia fatto dipendere il disegno costitutivo della premeditazione, deve essere specificamente enunciata nella correlativa questione ai giurati » (1).

La omissione della *condizione* renderà nullo il verdetto?

O si crede che non sia necessaria, perchè la premeditazione esiste *quand'anche* alligata ad una condizione, ed allora parmi che il verdetto resti; l'accusato non avrebbe alcun interesse a sostenerne la nullità, perchè anche se soggetta ad una condizione la premeditazione è imputabile. O si crede che quando la condizione dipende da un fatto *ingiusto* del soggetto passivo, non vi sia premeditazione, ed allora deve essere posto ai giurati il quesito che contenga i fatti della condizione. Siccome io sono d'avviso che se la condizione dipende da un atto ingiusto della vittima la premeditazione deve essere esclusa, così per parte mia trovo *doverosa* la questione ai giurati sotto pena di nullità. Ai giurati dovranno indicarsi le circostanze precise costituenti il fatto che come *condizione* fu alligato al disegno formato dall'agente; e sulla risposta affermativa spetterà alla Corte il giudicare se quelle circostanze costituiscano un fatto *giusto* od *ingiusto* per parte dell'ucciso; ed ove giudichi che costituiscano un fatto *ingiusto* dovrà escludere la premeditazione, se questa è stata precedentemente affermata.

CAPITOLO SECONDO

Dell' omicidio proditorio e dell' omicidio con aguato.

SOMMARIO:

124. *Quando vi sia prodizione secondo la dottrina.*
125. *Intorno all'aguato.*
126. *Diritto positivo patrio.*
127. *Legislazione comparata.*

---

(1) *Foro italiano*, anno 1876, II, 325.

128. *Lavori preparatori sul nuovo Codice penale.*
129. *Interpretazione dell'art. 527 del Codice penale sardo sulla prodizione.*
130. *Giurisprudenza pratica.*
131. *Nella prodizione è necessariamente implicito il concetto della premeditazione?*
132. *Giurisprudenza pratica in fatto di prodizione.*
133. *Interpretazione dell'art. 529 del Codice penale sull'aguato.*
134. *L'aguato comprende la premeditazione?*
135. *Giurisprudenza pratica sulle questioni ai giurati in tema di aguato.*
136. *Massime diverse di pratica giurisprudenza.*
137. « *L'aguato può coesistere col vizio parziale di mente?*
138. « *Può coesistere colla provocazione?*
139. « *La prodizione e l'aguato sono circostanze costitutive o aggravanti?*
140. « *Sono comunicabili ai compartecipanti?*

124. — Altre forme di omicidio qualificato dipendente dal dolo del soggetto attivo sono l'omicidio con prodizione e l'omicidio con aguato. Quantunque da taluni si neghi (e ne vedremo la ragione) a queste due circostanze la importanza di qualificare o di aggravare l'omicidio, tuttavia mi occuperò di esse separatamente, anzitutto, perchè io credo che veramente abbiano questa importanza; in secondo luogo, perchè tanto l'una quanto l'altra sono ammesse da taluni Codici stranieri; ed entrambe formarono parte di discussione nel seno delle varie Commissioni compilatrici del nuovo Codice penale.

Della prodizione. — Vi ha prodizione quando il nemico ha celato l'animo ostile, o simulando amicizia, o dissimulando la inimicizia. Dal nemico che ci assale minaccioso potremo porci in guardia e spesso riuscire a difenderci; ma dal nemico che si avvicina a noi col sorriso sulle labbra, è impossibile tutelarci. I pratici anche qui si immersero nella solita casuistica cercando se l'avere dato la buona sera, o salutato di cappello la vittima prima di aggredirla, costituisse o no prodizione. Il Carpzovio, ad esempio, chiama proditorio l'omicidio commesso contro un dormiente; e parifica alla prodizione l'avere ucciso qualcuno in propria casa (1). Altri distinsero la prodizione in *espressa*, risultante cioè da parole od atti amichevoli, se cade fra amico ed amico, o anche fra amico e nemico, che siansi riconciliati; e *tacita* quella che risulta dall'essere insieme in un convito o in un viaggio, dalle relazioni di ospitalità o di domesticità, o simili (2). Per insegnamento degli antichi si aveva come proditorio l'omicidio commesso *senza nuova causa* dopo la stipulazione di

---

(1) Vol. I, pag. 154, *Quaest.* 24, n. 39 a 41.
(2) Rovito, *Pragmaticae*, pag. 17, *pragm.* 2, n. 58. — Kempius, *Tractatus de osculis dissertatio*, 21, *de osculo proditorio*, ed altri.

un *trattato di pace*. Questi contratti di *pace privata* esercitarono un influsso grandissimo nella storia dei tempi di mezzo e fino ai primordî del secolo presente; e fecero anch'essi la loro opera civilizzatrice, insieme cogli asili, a porre un freno alla barbarie delle private vendette. Fra i moltissimi oggetti di queste paci private — come osserva il CARRARA (1) — eravi quello di rendere proditorio e meritevole di pena infamante l'omicidio commesso sul nemico, dopo avere seco lui fatto la pace solenne. Ma se questa teoria — soggiunge il CARRARA — delle paci private, già un tempo abbastanza vasta, importa oggi principalmente alla storia, se ne può cavare per altro un costrutto anche per la scienza moderna, dove si confessi la specialità del titolo di prodizione; e ciò per la teorica della *nuova causa*.

Nella dottrina costruita dai pratici (§ 1163) intorno alla forma speciale di prodizione che si desumeva dalla pace violata, si disse eliminata la prodizione *ob novam causam*, quando dopo gli atti amichevoli dai quali vorrebbe desumersi l'occultamento dell'animo, è sôrta per occasione repentina una rissa, o una qualunque *nuova causa* per rieccitare lo sdegno antico. In presenza della quale cagione novella, moltissimi dottori sostennero che dovesse l'omicidio riferirsi alla causa prossima; escludersi la finzione e la dissimulazione dello sdegno, e così la prodizione e la pena suprema. In questo modo, la nozione della *prodizione* viene ad esprimersi diversamente, secondo che si accetti o non si accetti la teorica della nuova causa. Se non la si accetta, si avrà la *prodizione* come qualifica dell'omicidio in qualsiasi atto di amicizia che abbia preceduto l'omicidio ancorchè a questo non fosse preordinato. Se invece la si accetta, ne diviene estremo essenziale la *preordinazione* malvagia dell'atto amichevole al fine preciso di consumare con facilità maggiore la strage. Nel primo senso la prodizione sarebbe una *concomitanza* accidentale: nel secondo senso, che è il più comunemente accettato, deve essere un *mezzo* predisposto all'omicidio.

Per questa idea molti dissero che la prodizione si unificava con la premeditazione; perchè se il tradimento dev'essere *preordinato* alla strage, la strage deve adunque essere premeditata; dunque è inutile minacciare alla prodizione la pena suprema, quando già si è minacciata alla premeditazione. Il CARRARA (§ 1163, nota 2) trova vizioso il ragionamento perchè confonde due termini non identici, cioè la *premeditazione* e la *preordinazione*. Essendo certo in teoria ed in pratica che può esservi

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. 1, § 1162.

un omicidio *predisposto* e non *premeditato,* perchè vi manchi o l'intervallo del tempo o la calma della riflessione, è chiara la possibilità di un omicidio predisposto con mezzi proditori; come se taluno ricevuto un vivo affronto, nasconda il suo sdegno e immediatamente inviti l'offensore ad un amplesso e l'uccida. In questi termini è evidente che si ha un tradimento *preordinato* alla strage senza *premeditazione*. La ragione adunque per cui da taluni Codici moderni si cancellò questa qualifica non è esatta. Può trovarsene un'altra quando si pensi che un tradimento ordito nell'impeto abbia repressione sufficiente nei limiti della pena determinata relativamente contro l'omicidio improvviso. Ma non può dirsi che la prodizione implichi per necessità la premeditazione per la regola che non ammette prodizione, se l'atto amichevole non è preordinato alla strage.

Anche il PESSINA è di questo avviso, osservando come talvolta la prodizione sia tale da porgere una continuità di atti diretti tutti alla esecuzione del reato di omicidio, ma questa continuità esclude l'intervallo di atti estranei, e con essa la matura e fredda riflessione che persiste nel proponimento criminoso; può essere rannodata immediatamente al proponimento come momento del reato, e alla esecuzione dell'omicidio come momento supremo. Quando la prodizione si restringa in questo confine, si ha sempre un reato minore dell'omicidio premeditato (1). La pratica giurisprudenza delle nostre Corti si è pronunciata nel senso del CARRARA e del PESSINA.

Non basta — scrive il FULCI — la concomitanza tra l'apparenza dell'amicizia e l'omicidio, perchè vi sia l'aggravante della prodizione; è d'uopo, perchè vi sia siffatta aggravante, che l'amicizia si finga per l'omicidio; in altre parole che fra prodizione e strage ci sia il nesso come tra mezzo e fine. Così il quesito intenzionale, osserva con molta ragione, è della più alta importanza in tale proposito; può dirsi che la ricerca di prodizione è ricerca di intenzione; se si volle fingere amicizia per uccidere c'è prodizione; ma se si uccise, quando c'erano rapporti amichevoli, per causa nuova, istantaneamente suscitatasi, la prodizione non sussiste (2).

125. — *Intorno all'aguato.* Vi ha *aguato*, secondo la dottrina, quando per aggredire la vittima il colpevole si è celato ad attenderla per piombarle addosso all'impensata. L'etimologia di

---

(1) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 38 — Napoli, 1883.
(2) FULCI, *L'intenzione nei singoli reati*, Vol. I, pag. 117 — Messina, 1885.

questa parola, in qualunque modo si voglia accettarla, è sempre conforme al concetto giuridico che da essa si rappresenta. Il CARRARA è d'avviso che nel moderno giure penale siasi introdotta come versione del *guet-apens* dei francesi; *guet* significa vigilanza, sentinella; *apenser*, premeditare. Laonde nel linguaggio francese la parola *guet-apens* include naturalmente l'idea che facciasi guardia ad attendere altri col fine *preordinato* di offenderlo. Nel comune linguaggio italiano la voce *aguato* (1) deriva dallo spagnuolo *aguaitar*, che vale insidiare.

Del resto, come si è fatto per la prodizione, molti Codici moderni hanno intralasciato la considerazione della qualifica dell'*aguato*, adottando comunemente la ragione che l'insidia presuppone sempre la premeditazione.

Di questo avviso è il DALLOZ. Il Codice francese del 1791 non aveva alcuna disposizione a questo riguardo. Nè si sa perchè — scrive il DALLOZ (2) — il Codice del 1810 abbia voluto farne una circostanza particolare e distinta. La premeditazione può bensì aver luogo senza aguato, ma l'aguato non può esistere senza la premeditazione. Come si può ammettere infatti che colui il quale sceglie un luogo per attendervi la vittima, non abbia *premeditato* il disegno di ucciderla? *Animus proemeditatus occidendi presumitur in eo qui posuit se insidiis, ut hominem occideret* (3). In questo senso fu giudicato da parecchie sentenze della Cassazione di Francia.

Il CARRARA (§ 1167) accorda che un omicidio commesso nell'impeto, benchè col mezzo di insidia repentinamente ordinata, non presenti gravità politica uguale ad un omicidio freddamente premeditato, benchè condotto a termine senza insidia; ma pensa però che procedendo con cotesto ordine di idee ad un abbandono totale della qualifica, siasi contemplata la questione da uno solo dei suoi lati; mentre doveva essere considerata sotto doppio aspetto. Si è detto che l'insidia senza premeditazione non meritava la pena suprema. E sin qui, crede il CARRARA siasi fatto bene. Ma si è poi venuti a decretare la pena suprema contro la premeditazione senza distinguere la premeditazione non accompagnata da insidia, dalla premeditazione con la insidia: ed ecco il secondo aspetto della questione che si è trascurato del tutto. Fra colui che dopo di avere premeditato di uccidermi mi affronta a viso aperto, sia pure con freddo e maturo consiglio,

---

(1) CARRARA, *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1164, nota. — DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*.

(2) *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 51.

(3) FARINACIUS, *Quaest.* 126, n. 171. — MENOCHIUS, Cap. 361, n. 37.

e colui che ha premeditato di uccidermi si appiatta sotto il mio letto per cogliermi nel sonno, intercede grandissima diversità (lasciando il punto di vista morale) sotto il punto di vista politico. Se punite di morte il secondo, è troppo severa la pena di morte per il primo. Ecco il punto di vista — continua il Carrara — sotto il quale non si è guardata la questione nell'abolizione della qualifica. Si è guardata la insidia senza premeditazione, e si è detto essere questo un caso non meritevole di estremo supplizio. Poi non si è fatto il confronto della premeditazione senza insidia con la premeditazione accompagnata da insidia. Questa combinazione era facile a prevedersi. Doveva adunque cercarsi se il concorso dell'insidia oltre la premeditazione rendesse o no l'omicidio politicamente più grave. E poichè istituita tale ricerca, bisognava rispondere per l'affermativa, cotesta risposta avrebbe condotto per buona giustizia a decretare pel primo caso una pena minore a quella pel secondo. E si sarebbe venuti al risultato che se volevasi anche per un poco tener vivo l'ufficio della mannaia, non poteva questa minacciarsi alla premeditazione senza insidia.

La idea — scrive il Carrara (§ 1167, nota) — che non potesse capirsi nè prodizione, nè aguato, nè in generale insidia senza premeditazione, e che per ciò fosse una inutile superfetazione la moltiplicazione di cotesti titoli speciali, fu posta innanzi ai nostri tempi dal De Simoni (1). Ma le ragioni che se ne adducono non sono esatte. Può riconoscersi la convenienza di sopprimerli, perchè l'aguato come la prodizione, quando non siano accompagnati da premeditazione, non presentano caratteri di gravità politica che adeguino quelli che presenta il *caso pensato*. Ma nel fatto non si identificano sempre i due termini. Come può avvenire che siasi da lunga mano premeditato una aggressione e siasi eseguita poi a fronte aperta, onde ne sorga premeditazione senza insidia; così può avvenire che si ricorra all'insidia per un' istantanea risoluzione, e senza intervallo di tempo fra la determinazione e l'azione sufficiente a costituire la premeditazione; oppure sotto la impulsione di un impeto veemente di collera.

Il Nicolini è invece dell'avviso che l'aguato si compenetri nella premeditazione. « E se la nostra antica giurisprudenza — egli scrive — la quale faceva uso della voce *appostamento*, era

(1) *Dei delitti di mero affetto*, § 12. — Anche il Fulci (*La intenzione nei singoli reati*, Vol. I, pag. 118 — Messina, 1885) combatte la opinione del De Simoni e sostiene che non sempre l'omicidio per insidia rivela la premeditazione.

così tenace del principio di non essere questo che un fatto in cui si ritiene più fortemente e si mette in alto la premeditazione, che nei primi mesi della esecuzione del Codice francese parve risibile e contraddittoria alla Corte Suprema la dichiarazione terminativa di reità fatta da qualche Corte: *non consta della premeditazione — consta dell'aguato;* e queste decisioni vennero tutte sulle mie conclusioni, costantemente annullate (1) ».

Il PESSINA circa l'aguato esterna la stessa opinione da lui portata sulla prodizione (n. 124).

Vedremo a suo tempo non esservi perfetto accordo fra le nostre Corti Supreme.

Anche per l'aguato, il FULCI, molto a proposito, mette innanzi la idea della intenzione, come ha fatto per la prodizione. Il fatto materiale — egli scrive — dell'essere nascosto e dell'aspettare è argomento di aggravante quando è operato con intenzione di uccidere, perchè allora c'è l'insidia. Anche qui adunque il fatto materiale nulla rileva ed è la intenzione che lo rende un'aggravante. Tizio, nascosto per un altro fine vede il suo nemico e l'uccide: quantunque ci sia in tal caso il fatto materiale che l'agente è nascosto, pure non c'è l'aguato, perchè rapporto all'omicidio, il fatto dell'essere nascosto è casuale (2).

126. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **526.** L'omicidio commesso con *prodizione*.... o con *aguato* è qualificato *assassinio*.

ART. **527.** La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore.

. . . . . .

ART. **529.** L'aguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

. . . . . .

ART. **531.** I colpevoli dei crimini.... di *assassinio* sono puniti colla morte....

Il Codice albertino del 26 ottobre 1839 definiva nello stesso modo le due circostanze.

Nelle modificazioni apportate al Codice sardo per le provincie meridionali non fu variata che la pena.

---

(1) NICOLINI, *Questioni di diritto*, Parte II, pag. 575, 11 — Napoli, 1870.
(2) FULCI, *L'intenzione nei singoli reati*, Vol. I, pag. 116 — Messina, 1885.

Art. **534.** L'omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita:

1° Quando è commesso con *prodizione* o *aguato,* salvo il caso che la *prodizione* o l'*aguato* costituisca *premeditazione*....

Il *Codice penale toscano* del 20 giugno 1853 non ha alcuna disposizione sulle circostanze anzidette.

Dei Codici penali europei che ho sott'occhio, nulla dispongono circa la prodizione e l'aguato, i Codici per la Repubblica di San Marino, pel Canton Ticino, il belga, il zurighese, il tedesco, l'olandese e l'ungherese

Il Codice francese ed il ginevrino prevedono l'*aguato*; lo spagnuolo e il ticinese, la *prodizione*.

127. — Legislazione comparata.

Codice penale francese (del 1810).

Art. **296.** Ogni omicidio volontario commesso con premeditazione o aguato è qualificato assassinio.

. . . . . .

Art. **298.** L'aguato consiste nell'attendere per maggiore o minor tempo, in uno o diversi luoghi, un individuo, sia per togliergli la vita, sia per esercitare sopra di lui atti di violenza.

. . . . . .

Art. **302.** Il colpevole di assassinio.... sarà punito colla morte....

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **135.** Specie dell'omicidio sono:

1° L'omicidio proditorio, che si commette col veleno o in altro modo insidioso.

. . . . . .

E lo punisce di morte (§ 136).

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **418.** È reo di assassinio colui che senza essere compreso nell' articolo precedente, uccidesse taluno concorrendo alcuna delle circostanze seguenti:

1° Con *prodizione* (*alevosia*).... (1).

Il colpevole di assassinio sarà punito colla catena temporanea nel suo grado massimo alla pena di morte.

. . . . . .

Art. **10.** Sono circostanze aggravanti:

. . . . . .

2° Eseguire l'atto con perfidia (*alevosia*).

« Havvi perfidia (*alevosia*) quando il colpevole commette qualche delitto contro le persone, impiegando mezzi, modi o forme nella esecuzione che tendano

---

(1) *Alevosia,* significa perfidia, macchinazione fatta contro taluno a man salva abusando della sua fiducia o in circostanze tali in cui questi non può difendersi. L'omicidio con *alevosia,* corrisponde adunque all'*omicidio proditorio*.

direttamente e specialmente ad assicurarla, senza rischio per la sua persona che procede dalla difesa dell'offeso ».

V' ha poi l'articolo 422 che ho riportato al n. 8.

Codice penale del Cantone Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **292**, § I. Fuori dei casi contemplati nel precedente articolo, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione dal terzo al quarto grado (*da dodici a venti anni*).

§ 2. Questa pena però sarà in quarto grado:

a) Quando l'omicidio è commesso sulla persona di chi non ha compiuti gli anni quindici, od ha compiuti gli anni settanta, o di chi per infermità, demenza, sonno od altra somigliante azione, è impotente a difendersi;

b) quando è commesso da persona di servizio sopra una persona della famiglia, in cui serve, o che sia ospite della medesima:

c) quando è commesso da chi presta ospitalità od alloggio, o dai membri della sua famiglia, sulla persona dell'ospitato od alloggiato, o viceversa (1)....

Codice penale pel Canton Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **252.** Ogni omicidio commesso con premeditazione od aguato, è qualificato *assassinio*.

Esso sarà punito colla reclusione perpetua.

Art. **84.** L'aguato consiste nell'attendere per più o meno tempo, in uno o diversi luoghi, un individuo, sia per dargli la morte, sia per esercitare sopra di lui atti di violenza.

128. — Lavori preparatorii sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: — *Progetto 17 maggio 1868.* — I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei della Prima Commissione Ministeriale proposero gli articoli seguenti:

Art. **298.** È omicidio qualificato di prima specie, e si punisce coll'ergastolo:

. . . . . .

2° L'assassinio.

Art. **299.** .... § 2. È assassinio l'omicidio commesso con premeditazione od insidia.

Art. **300.** .... § 7. Vi è insidia:

a) allorchè il reo ha adoperato modi artificiosi per allontanare ogni sospetto o diffidenza dell'ucciso verso di lui;

b) allorchè il reo ha teso aguato all'ucciso, celatamente aspettandolo per più o meno tempo, in uno o più luoghi....

---

(1) Il Codice ticinese non è, sostanzialmente, che il Progetto del Codice penale italiano compilato dalla Prima Commissione (17 maggio 1868). Nella parte generale ho detto che fra gli omicidi proditorî è posto da qualche pratico antico anche l'omicidio dell'ospite o sopra una persona dormiente. Questo concetto è stato accettato, come vedremo nel numero successivo, anche dal progetto del 1868; si trova perciò riprodotto nel Codice suavvertito.

ART. **303.** È qualificato di terza specie e si punisce col quarto grado di reclusione l'omicidio volontario:

a) Quando è commesso con insidia, ma senza premeditazione....

Nella seduta del 15 aprile 1868, la Prima Commissione prese in esame le proposte dei suoi Sotto-Commissari (1).

Sopra proposta del Commissario DE FORESTA si abbandonò il sistema delle qualifiche nominali (n. 103). Il Commissario CONFORTI, osservando che l'aguato e l'insidia sempre suppongono una premeditazione, propose di sopprimere ciò che tratta della insidia.

Il Commissario CARRARA invece avrebbe voluto che si fosse fatto dell' insidia un elemento della premeditazione, onde completarne il concetto (2).

Nel Progetto 17 maggio 1868 fu poi dalla Prima Commissione definitivamente adottato l'articolo seguente:

ART. **285**, § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione da venti a ventiquattro anni.

§ 2. Questa pena non può però applicarsi nel minimo:

a) Quando l'omicidio è commesso sulla persona di chi non ha compiuti gli anni quindici, od ha compiuti gli anni settanta, o di chi per infermità, demenza, sonno od altra somigliante cagione è impotente a difendersi;

b) quando è commesso da persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, o che sia ospite della medesima;

c) quando è commesso da chi presta ospitalità o alloggio, o dai membri della sua famiglia sulla persona dell'ospitato od alloggiato, o viceversa.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione nella seduta del 4 gennaio 1870 (3) cancellò il cenno espresso della circostanza aggravante dedotta dalla minorità o vecchiezza dell'ucciso, bastando all'uopo la latitudine delle pene; e per gli omicidi aggravati, menzionati alle lett. *b*, *c*, del § 2 dell'art. 285 del Progetto 17 maggio 1868, nonchè per gli omicidi commessi con aguato o prodizione, ma senza premeditazione, reputò che la pena di ventiquattro o ventisei anni di reclusione, stabilita pel semplice omicidio volontario, sia bastevole, potendo il giudice nella latitudine di essa, applicarla in ragione della maggiore gravità di quei casi, senza bisogno di ascendere alla reclusione a vita.

---

(1) Verbale 84, nel Vol. I dell' opera « *Il Progetto*, ecc. » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Nel n. 103, Periodo Primo, sono riportate le osservazioni del CARRARA, anche riguardo alle insidie che possono essere disgiunte dalla premeditazione.

(3) Verbale 49, nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto, ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

In coerenza a ciò nel Progetto 15 aprile 1870 inserì le seguenti disposizioni:

ART. **334.** L'omicidio volontario è punito colla reclusione a vita:

. . . . . .

g) Quando è commesso sopra una persona, che per sonno, malattia di mente o di corpo, o per altro somigliante motivo, è impotente a difendersi....

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.* — Il Ministro DE FALCO in questo suo Progetto così propose su questo argomento:

ART. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

9° Quando è commesso per mandato, o con *insidie*....

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.* — Anche il Guardasigilli VIGLIANI abbandonò le circostanze della prodizione e dell'aguato del Codice subalpino « inopportunamente introdotte » — come si esprime nella Relazione — nella figura dell'assassinio « forme speciali che, o si compenetrano nella premeditazione, o non hanno carattere che meriti speciale qualificazione giuridica ».

Periodo Quinto: *Progetto del Senato 25 maggio 1875.* — La Commissione Senatoria accettò i concetti del Guardasigilli VIGLIANI ed escluse pur essa ogni disposizione in proposito: altrettanto fece il Senato nella tornata del 15 aprile 1875. Così nel Progetto 25 maggio 1875 da esso approvato non si trova traccia nè della prodizione, nè dell'aguato.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto Commissario DE FALCO all'art. 374 dello Schema Senatorio che punisce coll'ergastolo taluni omicidî, l'infanticidio, per esempio, e l'omicidio commesso sopra un pubblico uffiziale, propose l'emendamento seguente:

ART. **374.** § 1. L'omicidio volontario è punito col massimo della reclusione:

. . . . . .

5° Quando è commesso con prodizione od aguato, per avere con simulazione di amicizia od altri artefizi tratto nelle insidie colui che fu ucciso, o per averlo, per più o meno tempo, aspettato in uno o diversi luoghi per ucciderlo.

Interpellate le Magistrature Superiori su questo emendamento, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, osservò non essere necessaria questa aggiunta, perchè la prodizione e l'aguato di per sè nulla aggiungono al reato se non sono elementi di premeditazione. Il Codice vigente facendone casi sepa-

rati ha reso quasi impossibile o avere un concetto esatto di questi fatti, o intendere in che cosa consista la premeditazione. Conchiuse essere preferibile il sistema del Progetto Senatorio, che non ne ha punto parlato; e se la pena dell'omicidio fosse graduabile, il giudice, quando pure si convincesse che la prodizione e l'aguato non sono elementi di premeditazione, avrebbe modo di punire più gravemente gli omicidî commessi con questi mezzi, che certo aggravano nella latitudine del grado penale.

Anche la Corte d' Appello di Brescia trovò non necessaria l'aggiunta, perchè nella maggior parte dei casi, le due circostanze potrebbero difficilmente sfuggire al concetto della premeditazione.

Dello stesso avviso fu la Corte d'Appello di Firenze; la quale però propose che ove si volesse tener ferma la disposizione dell'emendamento, non sarebbe inopportuno aggiungervi la dichiarazione *quando l'omicidio non cada sotto la sanzione dell'articolo 372* (omicidio premeditato). La stessa proposta fece la Corte d'Appello di Ancona (Sezione di Perugia).

La Corte d'Appello di Palermo osservò che l'emendamento potrebbe essere così formolato: « quando è commesso con prodizione od aguato, per avere con simulazione di amicizia, od altri artifizî tratto nelle insidie colui che ha ucciso, o per averlo, per più o meno tempo, in uno o diversi luoghi aspettato per ucciderlo ».

La Procura Generale di Parma osservò che se le definizioni della prodizione e dell'aguato fossero formolate in distinte e separate disposizioni, come si è fatto per la premeditazione (art. 372), riuscirebbero forse più chiare (1).

Ma il De Falco in seno alla Commissione Mancini, non ripropose il suo emendamento, onde la Commissione non ne tenne conto e seguì i concetti dello schema Vigliani, accettato dal Senato.

Comunicato il Progetto Senatorio alle Magistrature, unitamente ai lavori della Commissione stessa, la Corte d' Appello di Venezia osservò che se si crede l'omicidio per mandato, con prodizione od aguato non costituire speciali figure di omicidio « sarebbe opportuno, onde togliere ogni incertezza, aggiungere nel numero 2 dell'articolo 375 *(che punisce colla morte l'omicidio premeditato)* alle parole: *l'omicidio premeditato;* le altre:

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

nel quale si intende compreso anche l'omicidio per mandato, e quello che si commette con prodizione od aguato (1).

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Ministro ZANARDELLI escluse pur esso le due circostanze. E così in proposito si espresse nella Relazione:

« Al parricidio succede l'omicidio commesso con premeditazione. Sul quale proposito, il Progetto attuale ha rigettate le svariate figure dell'omicidio insidioso, dell'omicidio con aguato e dell'omicidio proditorio, che per imitazione infelice del Codice penale francese, si trovano scritte sotto il titolo dell'*assassinio* nel Codice penale del 1859. E ciò per la considerazione che la insidia, l'aguato e la prodizione, se nel più dei casi possono essere, ed anzi sono maniere di premeditazione, non costituiscono però un reato che meriti speciale qualificazione giuridica. Infatti, queste diverse figure, delle quali non v'è traccia nel Codice penale toscano, meglio informato dell'altro ai principii della scienza, non furono accolte nel Progetto del 1868, e furono saviamente rifiutate nel Progetto del Ministro VIGLIANI, nel Progetto Senatorio ed in quello della Commissione Ministeriale del 1876. Ed anche la giurisprudenza italiana confortò coi suoi giudicati questo concetto, decidendo che l'aguato non suppone necessariamente la premeditazione, e che per ciò non cadono in contraddizione i giurati, i quali rispondendo ad una questione, affermano l'aguato, e rispondendo ad altre, escludono la premeditazione ed ammettono le scuse dell'ira e della provocazione ».

Periodi Ottavo e Nono. — Anche il Ministro SAVELLI nel suo Progetto 26 novembre 1883, ed il Ministro PESSINA nei suoi emendamenti dell'aprile 1885 hanno seguito lo stesso avviso.

129. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO: SULL'ARTICOLO 527: PRODIZIONE.

Perchè vi sia *prodizione,* giuridicamente imputabile, è necessario:

che l'agente tragga nell'insidia colui che fu ucciso od altrimenti offeso;

che ciò faccia con simulazione d'amicizia od in qualunque altro modo;

che il soggetto passivo non avesse motivo di diffidare dell'agente.

Anzitutto è da osservarsi, in via generale, che la definizione

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamp. Reale, 1879.

della prodizione è data dal legislatore sardo perchè possa servire di guida tanto nella imputazione di omicidio, quanto in quella di ferite. Però in materia di omicidio, la prodizione deve essere *preordinata* alla privazione della vita; e come ho notato per la premeditazione, affinchè la *prodizione* possa aggravare la penalità comminata all'omicidio, è necessario previamente costatare che l'agente aveva la volontà, l'intenzione di uccidere la vittima designata (n. 124).

Il concetto informativo della prodizione è questo: che l'uccisore deve trarre partito dalla fiducia altrui per togliere la vita al soggetto passivo: che se fra l'amico e l'amico, l'ospite e l'ospite, il padrone e il servo nasce improvvisamente querela, e da questa l'omicidio, non si avrà più il carattere distintivo dell'omicidio proditorio, cioè il tradimento, perchè la fede non ha più servito di mezzo alla strage, ma ne è stata causa l'insorgere di una passione improvvisa.

La simulazione d'amicizia è la base, per così dire, della prodizione; ma la vittima può essere tratta nelle insidie dall'agente, *in qualunque altro modo*. Queste parole, quantunque sembrino abbracciare una idea vaga, tuttavia debbono ricevere una interpretazione coordinata all'estremo di *trarre nell'insidia*, ed al mezzo enunciato precedentemente di *simulazione d'amicizia;* debbono in altri termini essere spiegate nel senso che il *modo* adoperato sia di natura da poter *trarre nelle insidie* ed abbia i caratteri del *tradimento*.

Conviene per ultimo che la vittima, quando fu tratta nelle insidie con simulazione di amicizia od in qualunque altro modo, *non avesse avuto motivo di diffidare* dell'agente. Ci vuole un vero e proprio tradimento. Se per avventura il disgraziato, la cui vita è presa di mira, per un motivo qualsiasi può prevedere la insidia tesagli dall'avversario, non può parlarsi di prodizione, la quale, per i principî generali su cui hanno fondamento le aggravazioni, presenta un carattere di gravità per l'aumentato pericolo derivante dalla minorata potenza della difesa privata. Quando il pericolo è prevedibile, non si cade nelle insidie; onde è dato provvedere alla propria difesa.

130. — In questi sensi si è già pronunciata la pratica giurisprudenza.

La Corte di Cassazione di Torino con sentenza 12 aprile 1867, Ric. Pigiani, Est. Bonacci (1) ha infatti giudicato:

---

(1) *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1867, I, 2, 103.

L'essenza della prodizione, quale è contemplata dal Codice penale sardo del 1859, consiste nel trarre altrui in insidia e nel togliergli ogni motivo di diffidare dell'insidiatore, qualunque sia d'altronde la maniera che l'insidiatore adoperò per riuscire nell'intento.

I motivi rendono più chiaro il concetto della tesi:

« ..... si faccia questo — dice la sentenza — come il più di sovente, con ostentazione di bugiarda amicizia, o si faccia con altro artifizio *analogo;* quello che importa essenzialmente è, che si faccia in modo che la vittima non abbia motivo di diffidare dell'insidiatore. Ora, se tale è il vero concetto della legge, come lo è certamente, non può farsi rimprovero a chi, nel formulare la questione, tradusse fedelmente questo concetto, e lo propose ai giurati come norma sicura al loro giudizio ».

Con le massime seguenti si dichiararono per incomplete le questioni sulla prodizione, appunto perchè mancanti di altro degli estremi dianzi riferiti:

I. È incompleta la questione sulla circostanza della prodizione, quale è definita dall'articolo 527 del Codice penale sardo, se congiuntamente al fatto delle insidie per parte dell'accusato non contenga l'altro estremo costitutivo della aggravante, che cioè l'accusato non avesse motivo di diffidare dell' uccisore (Cassazione di Torino 21 luglio 1869 — Ric. Tambini, Est. Barbaroux — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1870, I, 2, 79).

II. È incompleta la questione sulla circostanza della prodizione, in cui sia stato detto: « *Essendosi l'autore introdotto insidiosamente nella stanza dove dormiva...* » essendo necessario l'esprimere, che l'accusato abbia teso insidie, in cui sia stata tratta la vittima allo scopo divisato di privarla di vita, e che l'ucciso non abbia avuto motivi di diffidare dell'uccisore (Cassazione di Firenze 31 gennaio 1874 — Ric. Toffolini, Est. Nicolaj — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1874, I, 2, 65).

« ..... il che vuol dire — si esprime la sentenza — tratto in tali insidie *quae nullo pacto caveri aut cognosci possunt.*

131. — Ma è proprio vero che nella prodizione sia necessariamente implicito il concetto della premeditazione?

I. La premeditazione è necessariamente insita alla prodizione ed all' insidia (Cassazione di Milano 19 dicembre 1861 — Ric. Amedei, Est. Sighele — *Legge,* anno 1862, pag. 37).

II. La prodizione non si identifica colla premeditazione, e ben può accadere che la prodizione concorra in un omicidio senza che il medesimo sia premeditato (Cassazione di Napoli 15 giugno 1870 — Ric. Saltarelli, Est. Ratti — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1870, I, 2, 337).

Su questo argomento ho detto abbastanza riportando le opinioni degli scrittori (n. 124). Dal mio canto espongo modestamente

l'avviso sembrarmi più conforme se non all'ordinario, almeno al possibile andamento delle cose, la massima sancita dal Magistrato Supremo di Napoli. La premeditazione è il disegno freddamente formato e fermato prima dell'azione di attentare alla vita altrui. In una osteria Tizio è atrocemente ingiuriato da Caio; però non mostra il grave turbamento in cui versa l'animo suo per la offesa ricevuta; anzi, trascorsi brevissimi istanti, cedendo alla interposizione dei presenti, abbraccia l'offensore, gli dà il bacio del perdono, e scambia con lui parole di amicizia; pare ritornata in entrambi la calma e nessuno pensa alla eventualità di una fiera vendetta. Escono insieme; ma, usciti appena, egli si scaglia su Caio e lo fredda. Può dirsi che sia giuridicamente imputabile di premeditazione? No di certo, perchè quando aveva formato il disegno di uccidere il suo offensore (dato che appena ricevuto l'affronto avesse premeditato la strage di lui) la sua mente non era calma, ma agitata dalla atroce offesa ricevuta; quindi non concorreva quel *frigidus et pacatus animus* indispensabile alla esistenza della premeditazione. Può sostenersi invece che sia giuridicamente imputabile di prodizione? Parmi che sì, perchè nel suo contegno vi sono tutti gli elementi necessarî a questa circostanza. Nel bacio che diede all'offensore, nelle parole amichevoli che scambiò con esso dopo il bacio, ci fu, non v'ha dubbio, simulazione di amicizia; con questi modi egli tradì la fiducia di Caio e gli tese una vera insidia, nella quale cadde costui accoppiandoglisi nell'uscire dall'osteria senza che avesse motivo di diffidare, perchè poteva credere con fondamento che il bacio ricevuto e le scambiate parole di amicizia avessero suggellato fra loro la pace. Altre ipotesi consimili possono essere fatte; quindi non credo che in modo assoluto ed apodittico sia dato sostenere insita nella prodizione necessariamente la premeditazione.

132. — Massime diverse in fatto di prodizione.

I. Le parole della legge sulla prodizione *trarre nelle insidie l'offeso, il quale non aveva motivo di diffidare dell'offensore*, nonchè le altre sulla premeditazione *formare il disegno prima dell'azione* non sono vocaboli di diritto da doversi per necessità legale tradurre in altri comunemente intelligibili (Cassazione di Palermo 10 gennaio 1876 — Ric. Naselli e Monsecato, Est. Abrignani. — *Circolo giuridico di Palermo*, anno 1876, pag. 7; *Foro ital.*, anno 1876, II, 115, 116).

II. La parola *prodizione* usata in una questione proposta ai giurati, quando non vi apparisca come una astratta denominazione giuridica, ma per concretare e definire le circostanze e le particolarità di fatto che la tradussero in atto, non deve riguardarsi come il *nomen juris* che il legislatore volle escludere, ma come una espressione ordinaria e di comune intelligenza, la quale nulla toglie,

se pure non giova, alla maggiore precisione e correttezza del quesito proposto (Cassazione di Roma 10 aprile 1878 — Ric. Caldarone, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 603).

III. La circostanza della prodizione non esclude necessariamente quella dell'aguato (Cassazione di Roma 19 maggio 1882 — Ric. Staccioli, Est. Ellero — *Rivista penale*, XVI, 341).

133. — Sull'articolo 529: Aguato.

Alla esistenza dell'aguato è necessario — giusta il Codice penale sardo — che l'agente

aspetti una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare atti di violenza contro di essa;

che l'aspetti per *maggiore o minor tempo;*

in uno od in diversi luoghi.

Anche per l'*aguato,* come per la prodizione, la formola è generica e si riferisce tanto all'omicidio quanto ad altra lesione personale; ma quando sia congiunto all'omicidio deve previamente constare della intenzione di uccidere per parte del soggetto attivo, perchè non v'ha omicidio senza questo estremo, il quale lo qualifica assassinio e ne aggrava quindi la pena.

Conviene adunque anzitutto che l'individuo *aspetti* la vittima designata; un incontro fortuito se basta per la premeditazione, non sarebbe sufficiente alla esistenza giuridica dell'aguato: in altre parole, l'aguato deve essere *preordinato* alla privazione della vita (n. 125).

Ma è duopo inoltre che l'aspetti per *maggiore o minor tempo.* La legge non fissa la durata di questo tempo: si rimette al prudente apprezzamento del magistrato. Che il tempo sia stato più o meno lungo, poco importa; perchè il misfatto rivesta un carattere più aggravante, basta che l'agente si sia portato sul luogo col grave intendimento di commettere l'attentato (1).

Le espressioni *in uno o diversi luoghi* sono abbastanza chiare, nè si saprebbe immaginare a quali dubbi possano dar luogo; onde non hanno bisogno di commento.

Quando manchi uno solo degli estremi anzidetti non potrà parlarsi di *aguato;* e se nella questione posta ai giurati, *tutti* non vi siano o colle stesse espressioni della legge (il che sarebbe desiderabile) o con espressioni analoghe (il che sarebbe sempre pericoloso) il verdetto dovrà essere annullato.

134. — Anche per l'*aguato,* sorge la questione, se esso sia

---

(1) Carnot, *Commentaire sur le Code pénal, ecc., sur l'art.* 297, n. 6 — Dalloz, *Répertoire,* V° *Crimes et délits contre les personnes,* n. 298.

compreso nella *premeditazione,* nè le Corti Supreme andarono su questo punto d'accordo (1).

I. Sebbene l'*aguato* accompagni alcune volte la premeditazione e ne formi anzi una manifestazione estrinseca, non va però congiunto indissolubilmente alla medesima, nè la presuppone necessariamente. Perciò, bene può accadere che un omicidio sia commesso con aguato e nondimeno abbia carattere d'omicidio improvviso. Quindi, se la premeditazione e l'aguato siano formulati ai giurati in due questioni separate, il verdetto del giurì può senza contraddizione escludere la prima ed affermare il secondo (Cassaz. di Torino 25 febbraio 1869 — Ric. Petrolati, Est. Lauteri — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1869, I, 2, 94).

« Atteso — dice la sentenza — che se nei reati contro le persone l'aguato accompagna talora la premeditazione, o meglio le tiene dietro, ne forma un'estrinseca manifestazione od attuazione, non però va sempre alla medesima indissolubilmente congiunto, nè la presuppone necessariamente, potendo benissimo avvenire che taluno, il quale non aveva intenzione alcuna di delinquere, nel vedersi da altri improvvisamente provocato e sospinto ad altissima ira, si determini in quell'istante medesimo a ferire, o anche ad uccidere, corra ad armarsi, e sapendo ove debba passare il suo offensore, colà si rechi ad aspettarlo per un qualche maggiore o minor tempo e mandi così ad effetto quella istantanea sua deliberazione, mentre perdura tuttora in lui quella stessa preindicata concitazione d'animo ».

II. Un omicidio può essere commesso con *aguato* e non essere *premeditato* (Cassazione di Napoli 22 novembre 1869 — Ric. Voccola, Est. Marvasi — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1869, I, 2, 339).

III. L'*aguato* non si identifica colla *premeditazione* e ben può accadere che questa circostanza concorra in un omicidio senza che il medesimo sia premeditato (Cassazione di Napoli 15 giugno 1870 — Ric. Saltarelli, Est. Ratti — *Annali della Giurisprudenza italiana,* anno 1870, I, 2, 337).

IV. L'*aguato* non include necessariamente la *premeditazione*; e perciò dove taluno sia accusato di omicidio con *aguato* ha diritto che sia posta ai giurati la questione della provocazione (Cassazione di Torino 31 gennaio 1871 — Ric. Testa, Est. Baronj — *Annali Giurispr. italiana,* anno 1871, I, 2, 6).

V. Può sussistere la qualificazione di *aguato* senza che si abbiano i termini legali della *premeditazione* (Cassazione di Torino 8 maggio 1875 — Ric. Delfini, Est. Merello — *Annali Giurispr. italiana,* anno 1875, I, 2, 170).

VI. L'omicidio coll'aggravante dell'*aguato* può sussistere senza che concorra

---

(1) Il Dalloz, *Répertoire,* V° *Crimes et délits contre les personnes,* e il Carnot, *Commentaire sur le Code pénal,* ecc., *sur l'art.* 298, n. 3, pare siano dell'avviso che l'aguato si identifichi colla premeditazione (Vedi n. 140).

l'estremo della *premeditazione* (Cassazione di Torino 20 febbraio 1879 — Ric. Diani — *Legge*, anno 1879, 362).

La Cassazione di Milano invece con la sentenza 19 dicembre del 1861, Ric. Amedei, Est. Sighele (*Legge*, anno 1862, 37), aveva stabilito il contrario.

La Cassazione francese con sentenze 4 giugno 1812, 22 novembre 1838 e parecchie altre, riconobbe contraddizione nel verdetto ogni qual volta aveva escluso la premeditazione e affermato l'aguato. La Cassazione belga invece, con sentenza 21 marzo 1842, non ebbe a riconoscere tale contraddizione (1).

Abbiamo veduto in proposito le opinioni degli autori. Per fermo io mi associo a quella che stabilisce la non necessità che l'*aguato* sia insito indissolubilmente nella *premeditazione*, perchè, come bene osservò la Cassazione di Torino con la sentenza 25 febbraio 1869 dianzi riportata (n. I) può accadere che nell'impeto dell'ira nasca l'intenzione di uccidere, e che sotto questa passione il colpevole attenda al varco l'offensore. Ed in questo concetto mi riaffermo quando rifletto che il legislatore sardo nell'introdurre il Codice penale del 1858 nelle provincie meridionali, all'omicidio commesso con prodizione o con aguato minacciò una pena più mite, *salvo il caso che la prodizione o l'aguato costituisca premeditazione.*

135. — MASSIME SULLA POSIZIONE DELLE QUESTIONI IN FATTO DI AGUATO.

I. L'aguato può considerarsi come una forma della premeditazione; e perciò posta la questione sulla premeditazione, bene può darsi successivamente quella sull'aguato, nel caso di risposta *negativa* alla questione sulla premeditazione (Cassazione di Napoli 22 gennaio 1870 — Ric. Massarelli, Est. Marvasi — *Annali della Giurisprudenza italiana*, anno 1870, I, 2, 246).

In sostanza questa decisione è coerente all'altra pronunciata dalla stessa Corte (III, n. 134). Infatti, nella sentenza, di che ci occupiamo, ha stabilito che la questione dell'*aguato* può essere proposta ai giurati in via *subordinata* alla risposta negativa circa la *premeditazione*. Avendo colla sentenza 15 giugno 1870 (n. III) dichiarato che l'*aguato* non si identifica colla *premeditazione* e ben poter accadere che l'aguato concorra in un omicidio senza che questo sia premeditato, è certo non vi sarebbe nullità se la questione su questa circostanza fosse subordinata alla risposta circa la premeditazione.

---

(1) ANSPACH, *De la procedure devant les Cours d'Assises*, par. 3, ch. 5, § 2, pag. 226. — Paris, 1856.

II. È nulla la questione sull'aguato se non si legga incluso il fine avuto dall'agente (Cassazione di Napoli 4 aprile 1879 — Ric. D'Errico — *Legge*, anno 1879, 714).

III. In tema di omicidio volontario commesso con aguato è viziosa la questione sull'aguato in cui si domandi se il colpevole aspettò per maggiore o minor tempo la vittima, senza specificarsi che l'aspettò per ucciderla (Cassazione di Roma 24 febbraio 1882 — Ric. Giorgini, Est. Spera — *Legge*, anno 1883, I, 137).

IV. La questione ai giurati relativa alla circostanza dell'aguato è incompleta quando in essa non si ricordi il luogo di appostamento e la persona attesa quali circostanze che, come quella dell'attendere, occorrono ad integrarlo (Cassazione di Roma 17 dicembre 1882 — Ric. Antonbenedetto Carmine, Est. Ellero — *Rivista penale*, XVII, 202).

136. — Massime diverse in fatto d'aguato.

I. Data l'accusa di omicidio qualificato per sola premeditazione ed aguato, non è lecito nel giudizio davanti la Corte d'Assise di cambiare i termini dell'accusa medesima, tramutando l'omicidio suddetto in quello che si qualifica per mandato, e tanto meno è lecito di aggiungere siffatta qualifica o circostanza alle qualifiche e circostanze mentovate nell'accusa (Cassazione di Torino 4 giugno 1868 — Ric. Silvestri — *Gazz. Gen.*, XX, 2, 281).

II. Non è contraddittorio il verdetto, col quale siansi affermati l'aguato, rispetto all'autore dell'omicidio e la circostanza d'avere esploso il colpo in seguito dell'avviso datogli dal complice intorno al passaggio della vittima (Cassazione di Napoli 5 febbraio 1877 — Ric. Ascanio ed Erasmo Salerno, Est. Narici — *Giornale dei Tribunali*, 1877, 606; *Foro italiano*, anno 1877, II, 288).

III. Nella questione dell'aguato non è indispensabile indicare il luogo dove siasi poi commesso il reato (Cassazione di Napoli 30 luglio 1879 — Ric. Marino, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 81).

IV. In tema di omicidio volontario, proposta ai giurati la questione relativa alla circostanza dell'aguato, l'espressione *per attentare alla vita* equivale all'altra *aspettare per uccidere*. Sparisce massime ogni dubbio se, rispondendo alla questione principale, i giurati abbiano affermato che l'imputato ha tolto volontariamente la vita alla sua vittima (Cassazione di Roma 10 maggio 1882 — Ric. Zanoni, Est. Giuliani — *Rivista penale*, XVI, 342).

V. La prodizione non esclude l'aguato (Cassazione di Roma 19 maggio 1882 — Ric. Staccioli, Est. Ellero — *Rivista penale*, XVI, 341).

137. — L'aguato può coesistere col vizio parziale di mente? La stessa questione è sorta circa la premeditazione e l'ho svolta in modo ampio (n. 114). Le stesse considerazioni ivi fatte possono adattarsi anche in fatto di aguato. La Cassazione di Napoli ha su questo proposito stabilito « non essere contraddittorio il verdetto, in cui siansi affermati ad un tempo l'aguato ed il vizio

parziale di mente » (Cassazione di Napoli 22 dicembre 1883, Ric. Piemontese, Est. Narici — *Legge*, anno 1884, II, 354).

138. — Fu del pari agitato il punto se l'aguato possa coesistere colla provocazione. La Cassazione di Napoli negò la coesistenza; la ammisero le Corti Supreme di Roma e di Torino.

I. Vedi sentenza della Cassazione di Torino 31 gennaio 1871, al n. IV del 134.

II. In caso di omicidio, fra la circostanza aggravante dell'*aguato* e la scusante della *provocazione* non vi ha incompatibilità assoluta, nel senso che l'una escluda necessariamente l'altra, e non se ne possa ammettere la coesistenza senza contraddizione. Se ciò non fosse, bisognerebbe andare alla logica conseguenza che una volta osservata la questione sull'aguato dovrebbe essere evasa la successiva questione sulla provocazione. Il che tornerebbe poco meno che ad un assurdo legale come un enorme attentato ai diritti della difesa. Quindi se l'aguato non esclude per sè la provocazione, nemmeno questa per sè vale ad escludere l'aguato (Cassazione di Roma 28 aprile 1880 — Ric. D'Achille, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1880, I, 571).

III. Incompatibile è l'aggravante dell'aguato con la scusa della provocazione (Cassazione di Napoli 20 ottobre 1883 — Ric. De Gregorio, Est. Narici — *Legge*, anno 1884, I, 783).

IV. La scusa della provocazione è incompatibile colla circostanza dell'aguato (Cassazione di Napoli 22 dicembre 1883 — Ric. Piemontese, Est. Narici — *Legge*, anno 1884, II, 354).

In questa discrepanza mi permetto di esporre il mio avviso. Perchè la provocazione sia una scusante è necessario — come vedremo nella Parte Terza — che il fatto di sangue sia commesso nell'impeto dell'ira; ma non è necessario altrettanto che sia commesso immediatamente appena ricevuto l'oltraggio, o la minaccia, o la violenza, che suscitarono l'ira. Non è fuori dell'ordine delle cose che l'offeso, la cui collera fu eccitata, si astenga da una reazione, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio, per la contemporanea presenza di astanti. Si allontana dal luogo ove gli fu fatta l'ingiuria, la minaccia o la violenza, e si apposta in un luogo, per dove sa che deve passare l'avversario, al fine di vendicarsi. Vi sono nel contegno di lui tutti gli estremi dell'aguato; nè so come si possa negargli la scusante della provocazione: il negargliela sarebbe, come disse vivacemente la Corte di Cassazione di Roma, un enorme attentato ai diritti della difesa. Onde parmi non si possa dichiarare *in modo assoluto*, come fece la Cassazione di Napoli, la incompatibilità delle due circostanze fra di loro.

139. — Ma circa la *prodizione* e l'*aguato* si fanno due questioni, che essendo comuni colle due circostanze mi sono riservato

di trattare dopo che aveva esaurito la materia speciale a caduna di esse.

La prima questione è, se le due questioni siano *costitutive* dell'assassinio o semplicemente *aggravanti*. Mi riporto sul proposito delle circostanze costitutive od aggravanti alle considerazioni generali da me esposte (n. 30) ed alle speciali concernenti la premeditazione (n. 106), perchè nulla ho da cambiarvi nei riguardi della *prodizione* o dell'*aguato*.

La Cassazione di Firenze, con sentenza 10 marzo 1875, Ric. Merenda, Est. Nicolai, ha giudicato che l'aguato è una circostanza *costitutiva* dell'*assassinio*, secondo l'articolo 526 del Codice sardo; che perciò quando questo reato complesso venga diviso nei suoi elementi costitutivi e proposto ai giurati in separate questioni, l'avvertimento da farsi ai giurati stessi a norma dell'articolo 498 secondo capoverso del Codice di procedura penale deve essere esteso a ciascuna delle questioni che nel loro insieme costituiscono il reato di assassinio (1).

La Cassazione di Roma ha giudicato in senso opposto, stabilendo che nè la prodizione, nè l'aguato costituiscono elementi dell'assassinio, e quindi non possono essere comprese nelle questioni principali ai giurati (Sentenza 9 novembre 1883, Ric. Landini, Est. De Cesare; *Legge*, anno 1884, II, 272).

Così pure aveva precedentemente stabilito la Cassazione di Torino, con sentenza 27 ottobre 1879, Ric. Machiavello e Calandra, Est. Rossi (*Legge,* anno 1880, I, 359), decampando dalla massima opposta che aveva stabilito con sentenza 23 maggio 1879 (*Legge*, anno 1879, 730), *e che era già stata adottata* dalla Corte di Cassazione di Milano con sentenza 26 ottobre 1861 (*Legge* anno 1861, 675).

Anche la Cassazione di Roma con sentenza 11 aprile 1876 (*Legge*, anno 1876, 594), aveva deciso per la *costitutività* delle due circostanze. — Così pure la Cassazione di Napoli con sentenza 14 agosto 1869 (*Legge*, anno 1880, I, 359, nota).

140. — La seconda questione tende a conoscere se la prodizione o l'aguato siano o non siano *comunicabili* ai compartecipanti.

Il Carrara, censurando una decisione della Cassazione di Napoli, in data 28 ottobre 1864, colla quale aveva annullato un giudicato della Corte d'Assise di Reggio-Calabria, perchè era stata posta *impersonalmente* la questione dell'aguato, scrive che siffatta

---

(1) *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1876, I, 2, 212.

massima gli sembra deviare dalla regola della dottrina, che distinguendo fra circostanze *materiali* e *personali*, insegna che le prime sono comunicabili ai complici quando ne abbiano avuto conoscenza nell'atto della loro cooperazione; a differenza delle seconde (alle quali appartiene la premeditazione), che essendo tutte inerenti allo stato d'animo non si comunicano mai a chi non le ebbe in sè stesso. Ma nel caso colà deciso non erasi posta la questione della *scienza* (1).

Il Pessina è dello stesso avviso, perchè la *premeditazione* — secondo lui — come fatto *psicologico* è circostanza *personale*, di cui risponde solo colui che ha premeditato. L'*aguato* la *prodizione*, come *mezzi* per l'omicidio, sono invece circostanze *materiali*, epperò cadono su tutti i partecipi che ne avevano la scienza nel momento della loro reità (2).

La giurisprudenza così si espresse:

I. La circostanza dell'aguato (come quella della premeditazione) è essenzialmente personale, inerente all'accusato e per ciò per sè stessa *incomunicabile*. Quindi a differenza di quelle circostanze al tutto materiali che sono inerenti al fatto, e con esso si compenetrano, la questione ai giurati sull'aguato non deve proporsi in modo vago, generico, impersonale, o relativamente soltanto all'omicidio in astratto, ossia obbiettivamente, ma bensì con riferimento speciale, ossia subbiettivamente (Cassazione di Torino 7 dicembre 1866 — Ric. Passetti, Benati ed altri, Est. Baronj — *Annali Giur. Ital.*, 1867, I, 2, 109).

II. La circostanza dell'aguato è personale, subbiettiva e per sè stessa incomunicabile. Perciò se più sono i partecipanti all'omicidio, che si ritiene commesso con aguato, la questione dell'aguato dev'essere posta non rispetto al solo autore principale, ma rispetto a ciascheduno dei partecipanti (Cassazione di Torino 28 aprile 1869 — Ric. Palmieri, Est. Balegno — *Annali Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 90).

III. Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Torino, nel caso di più accusati di uno stesso reato e nel concorso di circostanze che attribuiscono all'omicidio il carattere di assassinio, le questioni devono proporsi in modo personale, separatamente una per ciascuno degli accusati (Cassazione di Torino 25 maggio 1879 — Ric. Ispa — *Legge*, anno 1879, 730).

IV. L'aguato non essendo una mera circostanza materiale non basta che il complice in omicidio ne abbia avuto la scienza; ma occorre per computarsi a suo danno tale aggravante, che anch'esso abbia cooperato con tale circostanza (Cassazione di Roma 2 aprile 1884 — Ric. Palermo e Vallozzi, Est. De Cesare — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 521; *Legge*, anno 1885, 1, 130).

V. Non basta, a senso dell'art. 105 del Codice penale per le provincie napoletane, la nuda scienza della prodizione nell'omicidio, perchè essa sia comuni-

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1165, nota.
(2) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 88 — Napoli, 1883.

cabile ai complici. Quindi sono erronee le questioni ai giurati che si riferiscono alla nuda scienza (Cassazione di Napoli 30 luglio 1884 — Ric. Ciconti, Est. Casella — *Rivista penale,* XXI, 228, 229).

Tutta la questione, come ben si vede, si riduce a conoscere se la *prodizione* e l'*aguato* siano circostanze *personali*, inerenti all'animo dell'agente, o *materiali,* inerenti al fatto. Il CARRARA è logico nella sua opinione. Fra i criteri misuratori della quantità *politica* dell'omicidio, desunti dai *mezzi,* ha posto la prodizione e l'aguato; onde l'omicidio *proditorio* e l'omicidio con *aguato* ha collocati fra gli omicidî qualificati per i *mezzi.* Io invece li ho collocati, in uno all'omicidio *premeditato,* fra gli omicidî qualificati *pel dolo* dell'agente. Come è logico che il CARRARA abbia per la classificazione da esso prescelta, dichiarate *comunicabili,* perchè *inerenti al fatto,* le circostanze, di cui stiamo occupandoci; altrettanto è naturale che io le dichiari *non comunicabili,* dall'istante che le ho ritenute inerenti al *dolo* e quindi all'*animo* dell'agente, e per ciò *personali.* Resta a vedersi quale fra le due opinioni sia la preferibile. L'opinione del CARRARA è seguita dal PESSINA; io non faccio che seguire le orme tracciate dalle Corti Supreme di Napoli, di Torino e di Roma. È incontestato che, secondo il corso ordinario delle cose, un omicidio *può* essere commesso anche senza *prodizione* od *aguato;* talvolta ciò forse sarebbe impossibile; ma dobbiamo prendere la generalità dei casi; ed in via generale è certo che un omicidio *può* essere consumato indipendentemente dalle circostanze anzidette. Ma il denaro che è chiuso in un forziere non *può* essere tolto se non si rompe il forziere; ma in una casa ove si è stabilito di rubare, quando ne siano chiusi tutti gli ingressi, non si entra se non si violenti una porta, o non la si apra con chiavi false, o non si dia la scalata ad una finestra. Queste sono le *vere* circostanze materiali, *inerenti* al fatto; perchè il fatto non avrebbe potuto altrimenti essere commesso; e non dipendono in *modo esclusivo* dalla volontà dell'agente. Ma la *prodizione* e l'*aguato* sono veramente *inerenti* al fatto, o piuttosto non dipendono esse dall'animo, dalla volontà dell'agente? Con tutto il rispetto dovuto a criminalisti così insigni, come il CARRARA ed il PESSINA, io mi associo alla giurisprudenza, che dichiarando le anzidette circostanze *incomunicabili* vennero a stabilire essere affatto *personali.*

Del resto anche su questo proposito mi riporto alle considerazioni che ho svolte nella questione analoga circa la *premeditazione* (n. 105).

Ma a proposito del PESSINA, l'egregio criminalista, per so-

stenere che la *premeditazione* in caso di *errore di persona* non è giuridicamente imputabile, afferma che la circostanza aggravatrice della *premeditazione* rimane nella coscienza del delinquente senza trasfondersi nella sua azione esteriore. E più sotto soggiunge che lo stesso ragionamento può applicarsi all'*aguato* ed alla *prodizione* (1). Dunque anche l'*aguato* e la *prodizione* rimangono nella coscienza del delinquente senza trasfondersi nella sua azione esteriore; dunque sono circostanze *personali;* dunque non sono *comunicabili.* Quale prova maggiore del loro carattere *personale,* se dalla coscienza dell'agente non possono trasfondersi nella sua azione esteriore? Se codesta *trasfusione* non è possibile, come potranno esse *comunicarsi* ai compartecipanti?

CAPITOLO TERZO

Dell'omicidio volontario per altrui mandato.

SOMMARIO:

141. *Osservazioni generali.*
142. *Diritto positivo patrio.*
143. *Legislazione comparata.*
144. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
145. *Teorica del mandato: Diritto positivo patrio.*
146. *Legislazione comparata.*
147. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
148. *Il mandato a* delinquere *nella dottrina.*
149. *Varie specie di mandato a* delinquere.
150. Quid? *Se il mandatario incarica un terzo della esecuzione del mandato.*
151. « *Se il mandatario ha cause sue proprie — Se vi fu un intermediario.*
152. *Proposizione non accettata o mandato ineseguito.*
153. *Revoca di mandato o inesecuzione per pentimento.*
154. *Eccesso nella esecuzione del mandato.*
155. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
156. *Mandato accettato, delitto ineseguito, secondo il Codice toscano.*
157. *Interpretazione del Codice penale sardo.*
158. *La cognizione sul mandato intervenuto è di fatto o di diritto?*
159. *Giurisprudenza pratica sul mandato* ad necem.
160. *Teorica del mandato in genere secondo il Codice penale sardo.*
161. *Giurisprudenza sul mandato in genere.*
162. *Sull'articolo 99 del Codice sardo circa la responsabilità del mandante nel reato imperfetto.*
163. *Giurisprudenza pratica su questo argomento.*
164. *Sulla applicabilità della teorica del mandato civile al mandato penale.*

---

(1) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 38 — Napoli, 1883.

141. — Altra specie, e non meno grave, dell'omicidio qualificato, è l'omicidio volontario per altrui mandato. È questo il vero e proprio *assassinio* secondo la storia del diritto penale. Del mandato a delinquere dovrebbe parlarsi nella materia della complicità, ma esso si riproduce come circostanza aggravatrice dell'omicidio, perchè dall'un canto mostra maggior avversione alla santità del diritto colui il quale, non per impulso d'interne passioni, ma per patto iniquo assume l'incarico di spegnere un'esistenza umana; e dall'altro colui qui *mandat* ha raddoppiato la sua efficacia contro il diritto, associando al dover suo una attività esecutrice che supplisce alla sua ignavia ed inazione materiale (1). Carattere essenziale dell'assassinio, secondo il diritto antico, era la *mercede* o data o promessa.

Fra le legislazioni moderne, talune non fanno dell'omicidio per mandato uno speciale omicidio qualificato, ma regolano il mandato in genere come elemento di complicità; talune altre considerano il mandato ad uccidere come circostanza aggravatrice dell'omicidio, tanto che sia *gratuito* quanto con *mercede*.

142. — Diritto positivo patrio.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **633**. L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

1° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente....

Il *Codice penale toscano* del mandato non fa una speciale circostanza aggravatrice dell'omicidio.

143. — Legislazione comparata.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **135**. Specie dell'omicidio sono: .....

3° l'omicidio per mandato, al quale taluno venne prezzolato od in altro modo indotto da un terzo.... ed è punito colla morte (§ 136) come qualunque altro omicidio consumato.

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **449**. È punito coi lavori pubblici a vita:

1° L'omicidio per altrui mandato, anche gratuito....

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **418**. È reo di assassinio colui, che senza essere compreso nell'articolo

---

(1) Pessina, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 32 — Napoli, 1883.

precedente (parricidio) uccidesse qualche persona concorrendo alcuna delle circostanze seguenti: .....

2° per prezzo o ricompensa rimuneratoria.... Il reo di assassinio sarà punito con la pena delle catena temporaria nel suo grado massimo alla morte.

. . . . . .

ART. **10**. Sono circostanze aggravanti: .....

3° commettere il delitto mediante prezzo, ricompensa o promessa....

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

ART. **288**. Il colpevole di omicidio volontario si punisce colla reclusione perpetua.....

d) se ha commesso l'omicidio per mandato altrui....

Dei Codici stranieri che come il solito ho preso in esame non considerano speciale omicidio quello commesso per altrui mandato, il francese, il belga, lo zurighese, il tedesco, il ginevrino, l'olandese e l'ungherese.

144. — LAVORI PREPARATORÎ SUL NUOVO CODICE PENALE.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione*. — I Sotto-Commissari della Prima Commissione ministeriale, AMBROSOLI e TOLOMEI, avevano proposto il seguente:

ART. **301**. Si punisce come l'assassinio (cioè coll'ergastolo, art. 298) l'omicidio volontario commesso:

. . . . . .

b) per mandato altrui, sia con mercede, sia gratuitamente....

Nel Progetto 17 maggio 1868 la Prima Commissione introdusse definitivamente l'articolo seguente:

ART. **282**. Il colpevole di omicidio volontario si punisce coll'ergastolo....

. . . . . .

d) Se ha commesso l'omicidio per mandato altrui....

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione*. — La Seconda Commissione nella seduta del 2 gennaio 1870 (1) deliberò di non far cenno espresso di questo misfatto fra gli omicidi puniti di morte « ritenendo che d'ordinario non possa disgiungersi dalla premeditazione » onde non figura nel suo Progetto del 15 aprile 1870.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873*. — Il Ministro DE FALCO ripropose nel suo Progetto l'omicidio per mandato, facendone tema dell'articolo 438.

---

(1) Verbale 48, nel Vol. II dell' opera: *Il Progetto*, ecc. — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

ART. **438**. L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

9° quando è commesso per mandato o con insidie....

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.* — Il Ministro VIGLIANI seguì l'esempio dei compilatori del Codice del 1870 e lasciò in disparte questo speciale misfatto.

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — Lo stesso sistema fu adottato sia dall'ufficio centrale del Senato, sia dal Senato stesso; per cui nel Progetto Senatorio 25 maggio 1875 non si trova traccia dell'omicidio per altrui mandato.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario della Commissione eletta dal Ministro MANCINI, Sen. DE FALCO, come emendamento dell'articolo 373 dello schema Senatorio contenente la designazione di taluni omicidi aggravati, propose la seguente modificazione:

ART. **373**. ..... §. 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni....

4° quando è commesso per altrui mandato mercenario o gratuito....

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento del Sotto-Commissario (1).

La Corte di Cassazione di Napoli notò che si dovrebbero aggiungere le parole *purchè non vi sia premeditazione* per togliere l'antinomia che forse potrebbe esservi tra questo e il numero 2 dell'articolo 375 *(omicidio premeditato)*.

La Procura Generale presso la stessa Corte si mostrò disposta ad accettare l'emendamento.

La Corte d'Appello di Ancona osservò che se pure è concepibile il mandato senza premeditazione, è però così grave misfatto il richiedere e prestare l'opera di sicario, che, se non lo si vuole punire con la pena massima, lo si dovrebbe almeno colpire con quella maggiore dell'articolo 374 *(l'ergastolo)*.

La Corte d'Appello di Brescia notò essere ovvio che il più delle volte l'omicidio per mandato sarà premeditato, ed è quindi senz'altro punibile più gravemente a sensi dell'articolo 375 (*con la morte*). Di questo avviso fu anche la Corte d'Appello di Catania. Quella di Catanzaro osservò che almeno dovrebbe essere classificato nell'articolo 374 e punito quindi coll'ergastolo, perchè tanto colui che vilmente incarica altri di consumare un omicidio,

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

quanto colui che più vilmente ancora accetta ed eseguisce l'incarico, dànno prova di una grande perversità d'animo; ed è pure a rimarcarsi pel mandatario ch'egli nel consumare il reato agisce freddamente e senza la spinta della pressione, ed il di lui operato riveste quasi gli estremi della premeditazione. Anche la Corte d'Appello di Ancona fu dell'avviso della Corte di Cassazione di Napoli e propose di aggiungere per maggiore chiarezza le parole *salvo il caso di premeditazione*. La Corte d'Appello di Milano osservò che il proposto aggravamento della pena per l'omicidio comandato, richiama la opportunità di sancire nel Libro Primo ed all'articolo 76 che la pena del mandante potrà anche essere maggiore per circostanze subbiettive personali, onde il medesimo che di solito medita e matura con freddo consiglio la uccisione non isfugga alla pena dell'omicidio premeditato stabilita nell'articolo 375. La Corte d'Appello di Venezia aderì all'emendamento, perchè contempla tale circostanza aggravante, che manifestamente reclama una più severa punizione dell'omicidio; ma la Procura Generale di Messina opinò invece che l'omicidio per mandato dovrebbe essere compreso fra gli omicidî premeditati.

La Facoltà di Giurisprudenza di Perugia chiamò opportuna la menzione di questo speciale omicidio, non essendo vero che vada compreso nella nozione della premeditazione, mentre può benissimo concepirsi e mandarsi ad effetto senza il concorso di essa. Fu d'avviso contrario il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Alessandria, pensando essere una forma di omicidio aggravato, o se si vuole anche premeditato, da punirsi meglio con l'ergastolo.

Nella seduta del 16 novembre 1877 (1) il Commissario Senatore Conforti combattè, in seno della Commissione Mancini, l'emendamento perchè « il mandato non è altro che una delle forme della premeditazione, e quando si verifichi sarà punito colla pena più grave, dovuta al concorso di tale circostanza ».

La Commissione non accettò la proposta del De Falco. Le Magistrature superiori, le Facoltà di Giurisprudenza ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interpellati in proposito non fecero alcuna obbiezione.

Periodo Settimo: *Progetto* Zanardelli, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Guardasigilli Zanardelli escluse pure dal suo Progetto l'omicidio per mandato. « Intorno al mandato — lasciò scritto nella Relazione — deve statuire e statuisce il Co-

(1) Verbale 16, nel Volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

dice penale nel Libro Primo, per istabilire quale sia la rispettiva responsabilità del mandante e del mandatario di fronte alla giustizia punitiva. Ma il porre l'omicidio per mandato fra gli omicidi qualificati, sarebbe un errore perchè presupporrebbe che dov'è mandato vi fosse sempre premeditazione e parità nel grado del dolo fra mandante e mandatario, mentre molte volte così non è, secondo quello che la dottrina insegna e che i casi della giurisprudenza praticamente dimostrano ».

Periodi Ottavo e Nono. — Anche il Guardasigilli SAVELLI nel suo Progetto 26 novembre 1883 ed il Ministro PESSINA nei suoi emendamenti dell'aprile 1885 furono dello stesso avviso del loro predecessore.

145. — TEORICA DEL MANDATO.

La ipotesi dell'omicidio per mandato altrui rimanda di necessità alla teorica sui compartecipanti, la quale comprende anche il mandato. Non sarebbe questo veramente il luogo di parlare di essa: però, avuto riguardo al nesso strettissimo che esiste fra il mandato come elemento di compartecipazione ad un reato e il misfatto speciale di cui stiamo occupandoci, parmi opportuno di qui richiamare eziandio sia i principii che regolano la detta teorica, sia le disposizioni del diritto positivo patrio e straniero, nonchè i lavori preparatorî del Codice penale, limitatamente alla parte che concerne questa particolare specie di compartecipazione. Ciò tutto potrà servire di norma nella interpretazione delle disposizioni relative a questo omicidio qualificato e per un esatto giudizio sulle questioni che si possono presentare a proposito di esso.

DIRITTO POSITIVO PATRIO:

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

ART. **49**. È autore del delitto: .....

b) chiunque per via di mandato.... è stato causa del delitto, dolosamente *instigando* l'agente a formare la risoluzione di commetterlo.

ART. **50**. Se l'instigato ha commesso il delitto anche per motivi proprii, non eccitati dall'instigatore, la pena di questo può discendere fino a quella di un ausiliatore.

ART. **51**. Quando la legge non prescrive una pena assolutamente determinata, i coautori possono essere colpiti, entro i limiti legali, da un grado diverso di pena, secondo la misura del rispettivo operato.

ART. **52**, § 1. L'instigatore va impunito:

a) se ha impedito il delitto, o distogliendo l'instigato, o, dove non sia riuscito, benchè abbia fatto quanto era in lui, a distoglierlo, denunziando tempestivamente all'autorità il pericolo sovrastante, o valendosi di altri mezzi; o

b) se ha fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto per cause affatto indipendenti da quella instigazione.

§ 2. Ma se l'instigatore, senza aver fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, ha impedito il delitto con una tempestiva denunzia all' autorità, o con altri mezzi, è punito con la carcere fino a sei mesi, o, nei casi più leggieri, con una multa fino a cento lire.

Art. **53**. Nei delitti colpiti di morte, l'instigatore incorre nella carcere da uno a cinque anni; nei delitti colpiti d'ergastolo, o di casa di forza, l'instigatore incorre nella carcere da sei mesi a tre anni; e nei delitti colpiti di pena inferiore alla casa di forza, è punito secondo le norme del § 2 dell'articolo precedente:

a) se ha fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto, per cause indipendenti da quella instigazione: o

b) se l'instigato, già determinato al delitto, si è astenuto dal commetterlo, senza essere stato distolto dall'instigatore.

Art. **54**. Ognorachè la legge non prescriva altrimenti, l'instigazione non accolta si punisce:

a) con la carcere da uno a tre anni, se fu diretta a un delitto minacciato di morte;

b) con la carcere da un mese ad un anno, se fu diretta a un delitto, colpito di ergastolo, o di casa di forza; e

c) con la carcere fino ad un mese, o, nei casi più leggieri, con una multa fino a cinquanta lire, se fu diretta a un delitto, colpito di pena inferiore alla casa di forza.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **99**. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato....., quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato (1).

. . . . . .

Art. **102**. Sono agenti principali:

1° coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

. . . . . .

Art. **104**. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori principali del reato....

146. — Legislazione comparata nella teorica del mandato.

Il *Codice penale francese* (del 1810) non ha una espressa disposizione che si riferisca al mandato; ma comprende fra i complici e li punisce colla stessa pena minacciata agli autori « coloro che con doni, promesse, *avranno provocato a questa azione* (azione qualificata crimine o delitto), o *dato istruzioni per commetterla* (art. 59 e 60).

---

(1) L'articolo 99 fu abrogato per le provincie meridionali.

Nemmeno il *Codice penale austriaco* del 27 maggio 1852 contiene disposizioni particolari discendenti dalla teorica del mandato, solo come autore morale od intellettuale deve ritenersi *forse* compreso il mandante fra gli altri motori morali od intellettuali nominati in via di esempio nei §§ 5 e 9.

Codice penale della Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **87.** È complice in un reato:

1° colui che ha instigato l'autore a commetterlo per via di mandato....: tanto se *l'instigazione* sia stata la sola ed esclusiva causa, che ha fatto determinare l'autore a commettere il reato, quanto se abbia efficacemente contribuito alla determinazione dell'autore come concausa determinante.....

Art. **88.** Il complice designato nel numero 1 dell'articolo precedente è punito colla pena propria del reato qualora la instigazione sia stata la sola ed esclusiva *causa* a far determinare l'autore a commettere il reato stesso.

Qualora poi la instigazione abbia efficacemente contribuito alla determinazione dell'autore come *concausa* determinante, è punito colla pena propria del reato diminuita di un grado.

. . . . . .

Art. **91**. Non è imputabile l' instigatore designato nel numero 1 del citato articolo quante volte egli abbia revocato in tempo utile la instigazione.

Il *Codice penale belga* (8 giugno 1867) non ha la espressione *mandato;* ma nell'articolo 66 punisce come autori di un crimine o delitto « coloro che l'avranno eseguito o che avranno direttamente cooperato alla sua esecuzione.... o che con doni, promesse.... avranno direttamente provocato a questo crimine o a questo delitto ».

Il *Codice penale spagnuolo* (30 agosto 1870) chiama criminalmente responsabili dei delitti i complici, e considera tali « coloro che forzano o inducono direttamente altri ad eseguire l' atto » (art. 11 e 13). Vi ha poi l'articolo 422 che ho riportato al n. 8.

Codice penale zurighese (1° febbraio 1871).

§ **37.** Quando più persone concorrono insieme nella esecuzione di un fatto punibile, l'autore (fisico o instigatore) soggiace all' intiera pena del reato....

§ **38.** Se l'autore fisico nella esecuzione del reato produce una conseguenza minacciata con una pena più grave di quella del reato cui era diretta la istigazione, di tale conseguenza non è responsabile l'istigatore.

Se l'istigato non ha commesso il reato, o ne ha commesso soltanto uno di lieve importanza, l'istigatore viene punito a norma delle disposizioni sul tentativo.

Il *Codice penale germanico* (30 agosto 1870) segue il metodo francese, austriaco, belga, delle esemplificazioni materiali; e

nel § 48 punisce « come istigatore colui, che ha determinato dolosamente un altro ad una azione punibile da questo commessa, mediante *doni o promesse* . . . » e gli minaccia la pena « che si applica all'azione alla quale egli ha scientemente istigato ».

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

ART. **59**. Sono autori del crimine o delitto:

. . . . . .

3° Coloro che, per via di mandato, di ricompense date o promesse . . . . . hanno determinato altri ad eseguirlo.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

ART. **43**. Saranno puniti come autori di un crimine o di un delitto:

. . . . . .

2° Coloro che avranno dato mandato per commetterlo . . . . .

Il *Codice penale olandese* (del 1875) segue il sistema del francese, austriaco, belga, tedesco, e punisce come autori di un fatto punibile coloro, fra gli altri, che intenzionalmente provocano il fatto con *doni, promesse,* ecc. (art. 58 n. 2).

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **69**. È complice in un crimine o delitto consumato o tentato:

1° Chi ha dolosamente determinato altri a commettere il crimine o delitto (istigatore);

. . . . . .

§ **71**. Gli autori ed i loro istigatori sono puniti con la pena comminata al crimine o delitto commesso.

. . . . . .

§ **73**. Ove l'autore abbia commesso un reato più gravemente punito di quello, a cui fu determinato dal suo istigatore, il reato più gravemente punito non può essere imputato all'istigatore. La stessa regola vale anche relativamente agli ausiliatori.

147. — LAVORI PREPARATORÎ SUL CODICE PENALE NELLA TEORICA DEL MANDATO.

Al Progetto definitivo della Prima Commissione Ministeriale sono precedenti lo schema DE FALCO 26 febbraio 1866 ed il Progetto 18 luglio 1867 della Prima Commissione Ministeriale, nonchè i lavori dei Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI.

Il DE FALCO nell'articolo 115 del suo Progetto, aveva compreso fra i complici coloro che per *mezzo di mandato* avranno *provocato* il reato e *indotto* altri a commetterlo.

In seno alla Commissione Ministeriale, nella seduta del 4 feb-

braio 1867 (1) si discusse se dovesse darsi la definizione degli autori e dei coautori, compresi fra questi il mandante, e si deliberò di incaricare la Sotto-Commissione di studiare e proporre una formola che, tenuto conto delle osservazioni fatte, potesse conciliare le varie sentenze.

Il professore Tolomei, Sotto Commissario, nella seduta del 6 dello stesso mese (2) presentò un suo Progetto speciale concernente la responsabilità dei compartecipanti. Nel primo articolo dichiarava responsabili dello stesso delitto i *motori*, cioè coloro che per via di *mandato* ecc., sono stati causa del delitto *dolosamente istigando* l'autore a formare la risoluzione di commetterlo. — Nell'articolo secondo fra i non responsabili dello stesso delitto, ma rei di un delitto particolare, collocava il *motore* che non riuscì nello intento di indurre l'istigato a commettere il delitto. — Nell'articolo terzo § 2 concedeva la facoltà di punire il *motore* da uno a due gradi meno dell'autore « quando questi abbia commesso il delitto anche per motivi proprii, non eccitati da quello ». — Nell'articolo quinto accordava l'impunità al motore nei casi e colle distinzioni del Codice toscano circa l'istigatore.

Il Commissario Paoli dichiarò che si dovrebbe riprodurre l'articolo 49, lettera *b*, del Codice toscano (n. 145).

Il professore Tolomei notò che il Codice toscano è sostanzialmente il suo Progetto.

Il Commissario Costa disse che accetterebbe il Progetto del Commissario Tolomei, purchè si levasse la parola *dolosamente* come superflua, già intendendosi che se uno fosse causa del delitto *senza volerlo* non sarebbe imputabile.

Ma osservò il professore Carrara, che quella voce tende ad escludere il caso della mera imprudenza, come nell'esempio di chi svelasse ad un marito l'infedeltà della moglie, senza per altro un'idea qualunque di istigarlo a vendicarsi; or se il marito uccide il drudo, può ben dirsi che l'incauto amico, svelando il segreto, fu la causa del delitto, e senza volerlo istigò a commetterlo; ma mancherebbe il dolo.

Il Sotto Commissario Ambrosoli spiegò appunto come per isfuggire a tutte queste difficoltà, la Sotto Commissione aveva adottato la formola *ha determinato altri al delitto*, parendo che il concetto di *determinare* includa necessariamente e la volontà in chi si adopera, e l'effetto ottenuto di avere rivolta al delitto una volontà che non lo aveva neppur concepito.

---

(1) Verbale n. 32 nel Volume I dell'opera « *Il Progetto*, ecc. » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Verbale n. 33 nel Vol. I dell'opera suddetta.

La Commissione accettò questa frase e approvò la formola dell'articolo 49, lettera *b*, del Codice penale toscano colla frase: *o in altro modo abbia determinato altri ad eseguire il delitto;* e deliberò di sopprimere la proposta del TOLOMEI secondo cui l'istigatore va impunito quando abbia fatto ciò che si richiedeva per istornare il delitto; perchè « se il delitto fu stornato, cessa ogni punibilità di per sè, e se non fu stornato, non vi sono ragioni nè di giustizia nè di convenienza di sciogliere l'instigatore dalla incorsa responsabilità ».

Nel Progetto del 18 luglio 1867, la stessa Prima Commissione collocò il mandante fra i complici, così proponendo:

ART. **63.** Sono complici del delitto:

1° Coloro che per via di mandato . . . . . hanno determinato altri ad eseguire il delitto.

. . . . . .

ART. **66**, § 1. I complici indicati nell'articolo 63 n. 1, sono puniti collo stesso grado di pena dovuto all'autore; ma se questi ha commesso il delitto anche per motivi proprii, la pena dei complici può diminuirsi di un grado.

Nel Progetto 17 maggio 1868 furono adottati dalla Prima Commissione come testo definitivo gli articoli 60 e 63 § 1, in questa parte conformi agli articoli 63 e 66 § 1 del Progetto precedente del 1867.

La Seconda Commissione Ministeriale nel suo Progetto del 15 aprile 1870 propose gli articoli seguenti:

ART. **61.** Sono complici del reato:

a) Coloro che per via di mandato . . . . . *determinano dolosamente altri* ad eseguire il reato.

. . . . . .

ART. **64**, § 1. I complici sono puniti con lo stesso grado di pena stabilito per l'autore.

§ 2. La pena dei complici indicati nell'articolo 61 lettera *a*, può essere diminuita di un grado, se l'autore ha commesso il reato anche per motivi proprii.

Si indusse ad aggiungere all'articolo 61 l'avverbio *dolosamente* « perchè la sanzione speciale del dolo penale, anzichè nuocere alla legge, la rende più chiara ». Adottò pure nell'articolo 64 una diversa formola dall'articolo 63 del Progetto 17 maggio 1868 « per rendere ancor più chiaro il concetto che il complice debba essere punito con pena più o meno grave, secondo che la complicità sia stata o no necessaria » (1).

---

(1) Verbali 14 e 15 del Vol. I dell' opera: *Il progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Il Guardasigilli De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1883 inserì gli articoli seguenti:

Art. **70.** Sono correi del reato:

. . . . . .

2° Coloro che per mezzo di mandato . . . . . hanno determinato altri a commetterlo.

. . . . . .

Art. **72.** I correi sono puniti colla stessa pena stabilita per gli autori. La pena è diminuita da uno a due gradi, se il reato è stato commesso anche senza la loro cooperazione.

Il Guardasigilli Vigliani così dispose nel suo Progetto 24 febbraio 1874:

Art. **76.** Sono complici del reato:

1° Coloro che per mezzo di mandato . . . . . hanno determinato altri a commetterlo . . . . .

Art. **77**, § 1. I complici indicati nel n. 1 . . . . . dell'art. 76 sono puniti con la pena stabilita per l'autore; se questi ha commesso il reato anche per motivi proprii, la pena dei complici può essere diminuita di un grado.

Venendo nella Relazione a trattare della pena da minacciarsi, il Vigliani scrisse che « solo nel caso, in cui l'esecutore, l'istigato abbia commesso il reato anche per *motivi proprii*, vuole giustizia che al magistrato si dia facoltà di diminuire la pena dell'istigatore; imperocchè, quando nell'animo di chi infranse materialmente la legge, preesisteva una causa di delinquere, e venga a risultare che l'istigazione, più che a formare una volontà criminosa, contribuì a far traboccare una volontà tuttavia irresoluta, non può più dirsi che l'istigatore sia stato il *primo ed unico* motore del delitto, e viene così a mancare la ragione della perfetta parificazione fra i due delinquenti ».

La Commissione Senatoria ed il Senato approvarono l'articolo 76 del Progetto Vigliani. Il Senatore Conforti aveva proposto l'emendamento di aggiungere l'avverbio *dolosamente*, ma non fu approvato.

Quanto all'articolo 77, in relazione ad un emendamento del Senatore De Filippo, col quale si era concertata la Commisione, il Senato vi tolse le parole: *se questi ha commesso il reato*, ecc.(1).

Anche in seno della Commissione instituita dal Ministro Mancini risorse, per parte del Tolomei, la proposta di aggiungere l'avverbio *dolosamente* all'articolo 76 dello schema Senatorio, ma fu respinto. Si deliberò invece, sopra proposta del

---

(1) Nel Progetto Senatorio, gli articoli conservarono i numeri 76 e 77.

Ministro Presidente (MANCINI), di ripristinare la formola del Progetto VIGLIANI nell'articolo 77: *se questi ha commesso il reato anche*, ecc.

Nessuna osservazione fu fatta dalla Magistratura sull'articolo 76. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina propose di aggiungere nell'articolo 76 la parola *indotto;* direbbe in conseguenza *indotto* e *determinato* altri, ecc., e ciò perchè in quella prima ipotesi è preveduto il caso di mandato, sia semplice, sia qualificato, per ricompense, promesse, minaccie, abuso di autorità o di potere; e nell'altra ipotesi sarebbe altresì considerato il caso in cui mercè *artifizii colpevoli si induce* altri a commettere il reato. Ora in entrambe queste ipotesi il pensiero delittuoso non preesisteva nella mente del colpevole; esso è stato suggerito ed imposto dal mandato, o fatto nascere e determinato dagli artifizî colpevoli adoperati. Nè a ciò si limita l'efficacia del mandato o degli artifizî: essi sono stati la causa unica ed esclusiva del reato commesso. Allora il mandante o chi impiega l'artifizio con quello scopo, diventano, come li dicono i tedeschi, i veri autori morali del reato che si consuma, allora il reato si consuma nell'interesse esclusivo del mandante o del raggiratore. La voce *determinato* adoperata dal Progetto emendato, non risponde alla doppia figura, o meglio, al doppio elemento racchiuso nel n. 1 dell'articolo.

Quanto alla disposizione dell'articolo 77, la Corte d'Appello di Messina osservò, che l'emendamento introdotto per diminuire la pena del complice per mandato, quando il mandatario avesse avuto anche motivi proprii per l'esecuzione del reato, non è inspirato ai migliori principii della scienza del diritto penale, e riuscirebbe di difficile applicazione. Se la volontà del mandante ha determinato quella del mandatario, il primo fu vera causa del reato, ed è inutile ricercare se peculiari condizioni psicologiche del mandatario avessero reso più facile o più efficace l'opera seduttrice del mandante. L'emendamento dà campo all'arbitrio del giudice e crea anche un errore politico; imperciocchè avverrà ordinariamente che chi cerca un sicario si volga dapprima, e più fiduciosamente, a chi possa avere particolari motivi di odio contro la vittima. Sarebbe quindi scemato il rigore della sanzione penale che vuole il mandante punito come lo stesso esecutore del malefizio: in molti casi il mandante potrebbe avere una pena minore, e la odiosità e la viltà di questa specie di complicità non dovrebbe essere mai così benignamente considerata. Dichiarò di preferire l'articolo approvato dal Senato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina opinò del

pari di togliere a quest'articolo l'aggiunta, già stata tolta dal Senato, come assolutamente inutile, anzi erronea.

Il Ministro MANCINI, presentato nel 25 novembre 1866 alla Camera dei Deputati il Primo Libro del nuovo Codice, inseri gli articoli 73 e 74 uguali nel concetto e nella forma (in questa parte del mandato), agli articoli dello schema Senatorio. E nella Relazione così si espresse: « Il complice può anzitutto partecipare ad un reato col *solo concorso morale della volontà senza concorso nell'azione materiale,* e tale appunto è la prima figura di complicità contemplata nell'articolo 73 (76 dello schema VIGLIANI e Senatorio). Questa prima maniera di partecipazione ad un reato, *tutta morale,* non può, secondo la scienza, essere imputata e punita come vera e propria complicità, se non quando una volontà malvagia, oltre all'essersi manifestata, abbia più o meno servito di *impulso* al reato da altri materialmente commesso, ed a far nascere nell'autore la risoluzione criminosa di commetterlo. Sono tre le figure le più comuni che a quest'effetto la dottrina contempla, e nelle quali si ritrova questa prima specie di complicità, vale a dire il *mandato,* il *comando*, la *coazione*. Vi è *mandato*, quando taluno, col malvagio proposito di violare la legge, si astiene, per viltà o per ragioni di propria sicurezza, dall'eseguire egli medesimo il reato, e ne dà l'incarico ad altri, che per *mercede ricevuta, o promessa, o per fare servizio al mandante*, lo accetta ..... ».

Riconoscendo poi come principio di giustizia generalmente ammesso e di evidente ragionevolezza che il *complice* abbia per regola ad essere punito con pena minore di quella che si applica all'autore, fece però a questo principio due eccezioni. L'una per i complici della anzidetta categoria, che furono la vera e sola causa *efficiente motrice* del misfatto, fra i quali il mandante; l'altra pel caso in cui venga a risultare che senza l'aiuto del complice, qualunque sia la specie della complicità, il reato non sarebbe stato commesso. Quanto alla prima, quella di cui dobbiamo esclusivamente occuparci, osservò nella Relazione che « gravi ed ardue dispute si fecero intorno a ciò fra gli scrittori; ed i più illustri penalisti, discorrendo in ispecie del *mandato*, andarono su tale argomento in contraria sentenza fra loro, imperocchè alcuni, dando prevalenza all'atto fisico, che costituisce il reato, dissero che il *mandante*, il quale *lo vuole,* sia da punirsi meno del *mandatario* che *lo vuole* e *lo eseguisce;* ed altri invece sostennero che il *mandante*, siccome *causa esclusiva* del reato, debba punirsi con pena eguale a quella in cui si incorse

dal *mandatario* ». Dichiarò di preferire « la dottrina, per la quale, sempre che vi sia *parità di dolo*, si ritiene che fra i complici della prima categoria e gli *esecutori* debba esservi *parità di pena*. Imperocchè è conforme a giustizia, che coloro i quali furono la *causa prima* del reato abbiano a sopportarne la piena responsabilità, come se col braccio proprio lo avessero commesso..... Pure havvi un caso, in cui questa prima eccezione si limita, perchè viene a mancare la ragione, d'onde essa scaturisce. Ed in vero, se accada, che l'esecutore abbia commesso il reato anche *per motivi proprii*, vuole giustizia, che al complice si conceda una diminuzione di pena. Poichè non può più dirsi allora che egli sia stato il *primo* ed *unico motore* del malefizio, quando nell'animo di chi infrange materialmente la legge coesisteva una causa a delinquere. Forse senza l'impulso del complice il reato non sarebbe stato commesso: forse questo impulso fu quello che rese ferma una volontà tuttora irresoluta; ma certo è che quell'impulso non fu la *causa unica* e *prima* dell'azione delittuosa; e che due furono le forze le quali determinarono il colpevole a commetterla ».

Inspirato da queste considerazioni il MANCINI inserì nel suo Progetto l'articolo 74, § 1, conforme all'articolo 77, § 1, dello schema VIGLIANI e del Senato.

La Commissione della Camera dei Deputati e la Camera stessa approvarono gli articoli del Progetto Ministeriale nella seduta del 2 dicembre 1877, articoli che presero i numeri 66 e 67.

È notevole nella Relazione del PESSINA la differenza stabilita fra il *mandato* e la *instigazione*. « Nel *mandato* — egli si esprime — si ha che il *mandante crea* nell'animo del *mandatario* il proponimento criminoso *creandovi* una causa a delinquere; dove che l'*istigatore* si giova della disposizione di un uomo a perpetrare un dato reato e l'aumenta, eccitandolo fino a fare che questa si tramuti in volere determinato ».

Lo ZANARDELLI nel suo Progetto anno 1882 a maggio 1883 inserì l'articolo 60 così concepito:

ART. **60.** Con la stessa pena stabilita pel delitto commesso sono puniti coloro che per mezzo di mandato..... hanno determinato altri a commetterlo; e se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, la pena può essere diminuita di un grado.....

Il SAVELLI nell'art. 60 del suo Progetto 26 novembre 1883 ed il PESSINA nell'art. 60 dei suoi emendamenti del febbraio 1885 accettarono integralmente la formola del loro predecessore.

148. — Vediamo ora con quali principii la scienza regoli la teorica del mandato. Per *mandato* in senso penale si intende quell'atto per cui taluno commette ad altro la esecuzione d'un delitto e questi ne accetta l'incarico. Il mandante *vuole* il delitto, ma, o sentendosi mancante di forze fisiche o morali atte ad eseguirlo, o per sottrarsi al pericolo di essere scoperto e sorpreso, preferisce servirsi dell'opera altrui onde commetterlo. Sceglie adunque l'esecutore della rea e scellerata sua determinazione. Il mandatario, nell'accettare l'incarico, *vuole* il delitto, non per spinta o causa a delinquere sua propria, ma per annuire all'atroce desiderio del mandante, e oltre al volere il delitto, assume l'iniquo incarico di *eseguirlo*. Il mandante adunque è causa *morale* del delitto, che verrà eseguito dal mandatario il quale, senza tale incarico, mancherebbe d'ogni impulso proprio. Costui è causa *fisica*, poichè assumendo ed eseguendo il delitto, compie e consuma la rea intenzione del mandante.

Il mandato consta del consenso di ambedue i contraenti; il mandante incarica il mandatario della esecuzione della sua volontà; il mandatario accetta. V'ha chi sostiene che tanto l'incarico quanto l'accettazione possano avvenire per cenni, per gesti, a voce, in iscritto, con l'intervento di terzi che assumano le parti di nunzio, messo o delegato dai contraenti; che il mandato possa anche desumersi dal solo fatto del mandatario, il quale senza rifiutare espressamente l'incarico e stando in silenzio alle parole del mandante che lo contengono, eseguisca poi il delitto commessogli. V'hanno altri invece i quali avvisano che il mandato debba pienamente essere provato, onde non rimanga dubbio della sua esistenza; che non possa essere dedotto dai gesti o dai segni, nè essere presunto, ma debba essere espresso chiaramente con scritture o parole; e che la credulità del sicario di far cosa grata al supposto mandante, e il desiderio di lui di prevenire le intenzioni di questo, non costituiscano mandato (1). Secondo i principî del diritto civile, il mandato può essere *espresso* o *tacito;* come pure, per gli stessi principî, può essere *tacita* l'accettazione del mandato e risultare dall'esecuzione che vi abbia dato il mandatario; non saprei perchè codesti principî non possano essere applicati anche nel mandato *ad uccidere*. Se il mandatario, senza avere espressamente dichiarato di accettare l'incarico, eseguisce la strage della vittima designata, quando sia

---

(1) Il Puccioni esaminando la teorica del mandato, come elemento di compartecipazione, esterna il primo avviso (Vol. II, pag. 70); quando invece tratta del mandato *ad necem* si appiglia al secondo (Vol. IV, pag. 410).

provato che non aveva *motivi proprii* per toglierle la vita; come pure se con un gesto il mandante fa palese la sua volontà a taluno di sbarazzarsi di una determinata persona e costui eseguisce la volontà dell'altro, non saprei perchè si debba derogare alla teorica civile ed escludere da questo contegno il mandato e l' accettazione del mandato; specie poi se non risulti che il commissionato aveva delle particolari ragioni per uccidere colui che fu poscia da lui ucciso.

149. — Il mandato a delinquere, come quello ad *gerenda negotia,* può essere *precativo* od *imperativo*, *gratuito* o *mercenario* (1), *semplice* o *condizionato*. Col mandato *precativo,* il mandante esprime un desiderio, una preghiera diretta al mandatario, perchè per suo conto ed interesse eseguisca il delitto; il mandato *imperativo,* esprime un ordine, un comando. Sia adunque che il mandato si ponga in essere nell'un modo come nell'altro, se sarà accettato dal mandatario, la responsabilità sarà la stessa; per altro, onde non confondere il mandato *imperativo* con il comando, altra delle forme della compartecipazione ad un misfatto, fa d'uopo, quando si tratta di mandato, che non interceda fra il mandante ed il mandatario vincolo o rapporto alcuno di autorità domestica o politica, ma siano ambedue indipendenti l'uno dall'altro.

Il mandato *gratuito,* è quello che è dato e rispettivamente accettato per rapporti di sangue, parentela, amicizia, relazione intima, di riguardo, da cui sono esclusi doni, mercedi, ricompense date o promesse. Al contrario, il *mercenario*, contiene a favore del commissionato, lucri, ricompense, vantaggi e comodi di ogni sorta, o effettivamente dati o promessi, senza indagarne la quantità e l'importanza, perchè la legge prende di mira la turpitudine del fatto, non la correspettività delle ricompense di fronte all'impegno assunto.

Riguardo al mandato *sotto condizione* (giacchè del *semplice* è inutile parlare) può avvenire che la condizione dipenda da un evento che non istia nella potestà o del mandante o del mandatario, o dipenda del tutto dalla volontà del mandante. Nel primo caso, se il mandatario eseguirà il mandato avanti che la

---

(1) Anche su questo punto, il Puccioni esaminando il mandato in tesi generale, ammette che possa essere *gratuito* o *mercenario;* ma esaminando il mandato *ad necem* avvisa che la mercede deve necessariamente intercedere nel delitto *di assassinio*, e che il mandato gratuito fa assumere al delitto un altro nome, quello cioè di *omicidio con mandato*. Sotto il punto di vista del diritto storico, l'egregio illustratore del Codice penale toscano ha perfettamente ragione, non così giusta il diritto penale nuovo (Vol. II, pag. 70; Vol. IV, pag. 411).

condizione siasi avverata, e nel secondo, prima che il mandante gli abbia rinnovato l'incarico, soltanto il mandatario sarà responsabile del delitto, perchè lo avrà eseguito per proprio conto, non per quello del mandante. Se poi l'avverarsi della condizione dipenderà dalla volontà del mandatario, o dal modo col quale la vittima designata si condurrà nel frangente previsto, oppure se la condizione dipenderà dal modo col quale il delitto deve eseguirsi, o dal luogo in cui doveva consumarsi, in tutti e in ciascuno di questi casi, il mandante e il mandatario saranno responsabili a delitto verificato, checchè fosse della condizione ingiunta, la quale è indifferente alla legge, perchè non ha alterato la natura del misfatto e inchiude sempre il concetto della esecuzione della volontà del mandante stesso.

150. — È talvolta accaduto, e può facilmente accadere, che il mandatario, accettato il mandato, non volendosi o non sentendosi abbastanza forte per eseguirlo, ne incarichi un terzo ignoto al mandante, il quale lo esaurisce e lo compie. In tale caso, invece di due delinquenti tenuti solidalmente al delitto, se ne avranno tre; due, causa *morale*, ed uno, causa *fisica* del delitto. Quanto al primo mandante, egli ne è responsabile perchè la sua volontà è stata eseguita, indifferente se da quello che aveva scelto o da un altro. Quanto al mandatario dovrà dirsi che è responsabile al pari del mandante principale, perchè avendo delegato ad un altro l'ufficio ricevuto, diviene di fronte a costui la causa *morale* del delitto, poichè, senza di lui, il terzo non lo avrebbe eseguito. Rapporto poi al terzo, causa *fisica* del misfatto, nessuno potrà impugnare la sua responsabilità, quando ha volontariamente servito di stromento alla scelleraggine dei due precedenti. Questo caso trovasi contemplato e deciso dal diritto romano. *Hoc vero edicto tenetur, et qui tollit, quamvis non corruperit; item et qui suis manibus facit; et qui aliis mandat. Sed si alius sine dolo malo fecerit, alius dolo malo mandavit, tenebitur; si uterque dolo malo fecerit, ambo tenentur. Nam et si plures fecerint vel corruperint, omnes tenebuntur* (1).

151. — È pur troppo fra i casi contingibili quello che il mandatario, nell'eseguire la rea commissione, avesse *cause sue proprie* o *spinte personali* a commettere il delitto, *ignote* al mandante, e delle quali questi non abbia fatto uso per eccitarlo o istigarlo

---

(1) Leg. *Si quis.*, § 5, Dig. *De jurisd. omnium judicum.*

ad eseguire l'incarico. In tal caso la responsabilità del mandante diminuisce, in quanto che la base, su cui si appoggia cotesta responsabilità, scema assai di valore. Infatti, non può dirsi ch'egli solo sia stato causa morale del delitto che non sarebbe accaduto senza la commissione, perchè l'esecutore del delitto agiva contemporaneamente e per interesse del mandante e per interesse proprio, onde non è luogo a supporre ragionevolmente che la causa propria abbia potuto prevalere. In questo caso la scienza è concorde nel ritenere il mandante, non come *coautore*, ma come *complice* del delitto commesso dal mandatario, e quest'ultimo come solo autore. Ove però il dettato della scienza non sia stato trasfuso nella legge scritta, io credo, che se pure voglia farsi una differenza di trattamento tra il mandante ed il mandatario, debba consistere, in questo caso, in una diminuzione di pena, mercè il benefizio delle attenuanti al primo, da negarsi al secondo; ma non mai in una distinzione di responsabilità.

V'ha pure la possibilità, che un terzo, dalla scienza designato col nome di *messo*, *nunzio*, *delegato*, ecc., concorra con l'opera propria, *sapendo* che si *voleva* commettere un reato, a porre in accordo i due contraenti, palesare la proposizione del mandante, ed ottenere l'accettazione dal mandatario. Quale sarà la responsabilità di costui nel delitto? Si ritiene che questo nunzio dell' altrui iniquità e perfidia debba essere punito, non come correo, ma come complice, e così come debitore di un concorso o partecipazione secondaria al delitto.

152. — Il mandato ha esistenza giuridica dalla proposizione del mandante *accettata* dal mandatario; fa adunque di bisogno che intervenga il consenso di ambedue perchè si possa parlare di mandato. Corollario di questo si è che la semplice proposizione del mandante diretta al mandatario e da questo non accettata, esclude assolutamente ogni idea di mandato. La proposizione sarà, finchè si voglia, un atto immorale ed iniquo per parte di colui che l'ha fatta; ma sarà d'altronde un atto scevro da ogni imputazione; mentre se è vero, come non può dubitarsi, che il proponente non voleva eseguire di per sè stesso il delitto, ma ne commetteva ad altri la esecuzione per suo conto ed interesse, se la persona a cui egli si è diretto rifiuta l'incarico, la proposizione rimane nei limiti di un semplice desiderio, di una prava intenzione affatto sterile nelle sue conseguenze. E tanto ciò è vero, che i più culti scrittori di diritto penale convengono che, se l'individuo richiesto, dopo avere rifiutato l'assenso, eseguisce nullameno il misfatto senza nuova sollecitazione

del proponente, egli solo rimane imputabile, ritenendosi lo abbia consumato per suo proprio conto ed interesse, considerata come nulla e di niun effetto la offerta fatta e da lui contraddetta. Ma siccome alla società deve interessare che simili provocazioni, anche non assentite da quello cui sono dirette, abbiano una repressione penale, non solo per la pravità che contengono in sè stesse, ma anche per l'allarme che possono facilmente produrre, così la scienza eccita i legislatori a formare della semplice provocazione o proposizione un delitto *per sè stante*. Ove poi una tale disposizione non esista, la proposta non accettata deve restare impunita come semplice *atto preparatorio*, che per le regole di diritto non può essere imputabile; ed altresì perchè il dissenso del provocato ne ha resa impossibile la esecuzione nel modo che il proponente erasi prefisso.

Se però la proposta fu accettata, ma, qualunque siasi la ragione, il misfatto non è eseguito; *quid juris?* Taluni rispondono che tanto il mandante quanto il mandatario debbono in questo caso essere ritenuti giuridicamente imputabili, perchè se la semplice provocazione a delinquere non accettata può costituire un delitto *sui generis*, a maggior ragione deve costituire un delitto *speciale*, perfetto nella sua indole e natura, il mandato a commettere un'azione criminosa, posto in essere dal reciproco consenso dei contraenti. Di questo avviso è il CARMIGNANI (1) « Siccome il mandante — esso scrive — altro non conferisce al delitto che una dichiarazione di animo con parole manifestata, così, se questo solo fatto lo deve sottoporre alla imputazione che al consumato delitto ha decretato la legge, perchè non sottoporre al rigore medesimo il mandatario, tosto che abbia dal lato suo con parole dichiarato il suo animo pronto al delitto con l'accettazione del mandato? »

Ma al contrario il CREMANI (2), il DE SIMONI (3) e il ROBERTI (4) opinano per la impunità del mandatario, perchè l'accettazione di questo potrebbe spesso derivare da una apparente condiscendenza verbale alle vedute del mandante, ed essere figlia del disegno di giovare anche alla vittima designata dalla malvagità di costui. Aggiungono ancora che ben diversa è la condizione di ambedue, (perchè il mandante ha per parte sua consumato moralmente il delitto nella commissione data al mandatario e da questo accettata), quando, per converso, il mandatario, oltre il consentire

---

(1) *Teoria delle leggi sociali*, Lib. II, Cap. XVIII, § 2.
(2) *De jur. crimin.*, Lib. II, Cap. V, art. 4, n. 6.
(3) *Delitti di mero affetto*, Parte II, Cap. V.
(4) *Corso di diritto criminale*, Parte I, Lib. II, Cap. V, Sez. 2ª.

al delitto, si obbliga di eseguirlo. Ed ognuno sa quanta differenza passi dall'immaginare all'eseguire, sicchè non possa essere nella proposta specie trattato al pari dell'istigatore. Finalmente il ROBERTI aggiunge anche una ragione politica per assolvere il mandatario da una promessa, spesso imprudente piuttosto che criminosa, onde dissuaderlo con maggior facilità dall'eseguire il delitto, facendo conto del probabile pentimento da cui potesse essere preso nello stesso cammino del reato.

Il PUCCIONI è di quest'avviso (1).

153. — Sorgono fra i dotti questioni sulla responsabilità del mandante a seconda che abbia revocato il mandato a tempo debito; — se nullostante la revoca il mandatario ha eseguito il misfatto per proprio conto; — se il misfatto sia rimasto ineseguito per pentimento del mandatario; — se il misfatto fu impedito per qualsivoglia causa indipendentemente dal pentimento del mandante o del mandatario.

Quanto alla prima ipotesi, se il mandante ha in tempo debito revocato il mandato, deve andare impunito secondo le norme generali sulla teorica del delitto imperfetto.

Rapporto alla seconda, il mandante, dovrà essere giuridicamente imputabile e punito *solo* nel caso, in cui dal diritto positivo siasi contemplato il misfatto *sui generis* del *mandato a delinquere*, perchè eseguito il delitto, resta sempre a lui la responsabilità di averlo eccitato.

Negli altri due casi devesi al mandante la pena del delitto *sui generis* (proposta accettata), perchè se il delitto non è avvenuto, deve attribuirsi o alla resipiscenza del mandatario, o a cause estranee alla volontà di questi e del mandante, sicchè la imputabilità contratta dal mandante rimane intera, non avendogli contribuito a impedire il delitto, nel quale anzi ha sempre persistito.

È inutile poi il dire che dei delitti *sui generis* dianzi accennati, cioè del mandato dato e non accettato, e del mandato accolto dal mandatario, non deve tenersi più conto quando il delitto abbia avuto esecuzione, o sia stato semplicemente tentato, perchè la esecuzione, o il principio di essa assorbiscono le precedenti delinquenze speciali.

Si affaccia ora un'altra questione. Se il mandante revocò il mandato, ma non in tempo opportuno, e frattanto il mandatario, ignaro della revoca, ha eseguito il delitto, che ne avverrà del mandante? Questo caso si scioglie con i principî del buon senso

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. II, pag. 78.

e con le teorie del diritto civile sul mandato. Il mandato finisce colla revoca del mandante posta a notizia del mandatario; fino a che la revoca non è nota al mandatario, costui agendo obbliga il mandante. Da ciò emerge che il mandante, al pari del mandatario, è responsabile del delitto commesso per non avere in tempo contromandato la commissione. Egli ne è stato la causa scientemente e volontariamente, imputi a sè stesso se il cangiamento di volontà non è stato conosciuto a tempo. È questo il caso di colui — dice il Rossi — che dopo avere messo il veleno sotto gli occhi della persona che vuole avvelenare, ed essersi allontanato; preso da pentimento ritorna precipitosamente indietro per impedire la consumazione del delitto, e trova che la pozione letale fu ingoiata; il moribondo può perdonargli, ma la giustizia umana deve punirlo (1).

Può anche verificarsi il caso che la revoca del mandato, sebbene fatta in tempo, non abbia arrestato il mandatario nella esecuzione, e che questi abbia perciò consumato il delitto. Non può sorgere questione sulla imputabilità del mandatario; bensì circa il mandante. Se la legge penale considera il mandato a delinquere come delitto *sui generis*, il mandante soggiacerà alla pena minacciata. Se al contrario non ne fa parola, il mandante dovrà essere immune da pena per il sopravvenuto pentimento manifestato in tempo (2).

Quid pel mandante e pel mandatario, se questi abbia cominciata la esecuzione del delitto commessogli, ma sia rimasta interrotta, o non siasi ottenuta per *delitto mancato?* Il mandante è causa morale del delitto altrui; è debitore per ciò di quanto il mandatario ha eseguito in suo nome e conto. Se il tentativo o il delitto mancato rimangono imputabili di fronte alla legge penale, lo saranno del pari di faccia ad ambedue; ambedue cioè saranno tenuti di tentativo, o di delitto mancato. Se il delitto *imperfetto* non rimane imputabile, ambedue andranno impuniti, salvo il caso che la legge ritenesse come delitto *sui generis* la proposta e la accettazione del mandato, perchè di fronte ad essa rimarrà sempre delinquente il mandante (3).

154. — Resta ora a parlare dell'eccesso nella esecuzione del mandato. Taluno, per esempio, commette a tal altro di percuotere una persona ed i colpi producono la morte. Il mandante è giu-

---

(1) Rossi, *Traité de Droit pénal,* Liv. II, Chap. XXXVI.
(2) Puccioni, *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol II, pag. 80.
(3) Puccioni, *Op. cit.,* Vol. id., pag. id.

ridicamente imputabile di tutte le conseguenze? Jousse (1) e Muyart de Vouglans (2) stanno per la negativa. Quando il mandatario eccede i limiti del mandato — essi scrivono — dovrebbe essere punito con più rigore del mandante, il quale sarebbe stato più *occasione* che *causa* del misfatto. Il Legraverend invece non ammette la distinzione, ed esterna l'opinione che il mandante in tutti i casi debba essere tenuto responsabile del misfatto stesso con tutte le sue circostanze (3). Li Chauveau ed Hélie (4) non credono possa sostenersi sul serio che il mandante sia sempre e completamente responsabile del fatto del mandatario; perchè, se il mandatario ha deviato dal mandato sia nella scelta dei mezzi, sia nell'oggetto del misfatto, come si potrà — scrivono gli egregi autori — imputare al mandante un fatto da esso non voluto? Ci pare — essi continuano — si debba fare la distinzione proposta dai giureconsulti antichi: se il mandante ha potuto prevedere l'accaduto come conseguenza probabile della data commissione, come, ad esempio, se avesse dato l'incarico di ferire, e la ferita avesse cagionato la morte della vittima; o se sia stato commesso un delitto nuovo da lui non immaginato e che non era la conseguenza naturale del fatto ch'egli voleva fosse commesso. Nella prima ipotesi, il mandante deve rispondere della conseguenza come coautore dell'omicidio. Nella seconda, la quale si verificherebbe nel caso, ad esempio, che egli avesse dato incarico di rapire una donna e questa fosse stata uccisa nella resistenza, non potrebbe sostenersi ch'egli sia giuridicamente imputabile del fatto della morte, fatto nuovo, da esso non preveduto e molto meno immaginato. La sua complicità si limita evidentemente al ratto; la morte è un fatto personale dell'agente, e non potrebbe essergli attribuito senza una flagrante ingiustizia.

Dello stesso avviso è anche il Rossi (5).

Il Renazzi (6) sostiene energicamente che l'eccesso nella esecuzione del mandato è imputabile in tutti i casi al mandante, sia, perchè col dare una iniqua e scellerata commissione ad un terzo ha agito con dolo di proposito, sicchè deve tenersi responsabile di tutte le conseguenze; sia, perchè avendo nella esecuzione della prava sua intenzione collocato la sua fiducia nel mandatario, deve imputare a sè stesso se ha male collocata questa sua fiducia;

---

(1) *Traité de justice criminelle,* Vol. I, pag. 28.
(2) *Lois crim.,* Liv. 1, Tit. II, § 2, n. 3.
(3) *Traité de la legislation criminelle en France,* Tom. I, pag. 136.
(4) *Thèorie du Cod. pénal,* Vol. I, n. 646 — Bruxelles, 1845.
(5) *Traité de droit pénal,* Lib. II, ch. XXXVI, in fine.
(6) *Elem. jur. crim.,* Lib. I, Cap. IX.

sia, perchè all'iniqua commissione da lui data deve sempre riferirsi ogni eccesso, mentre se egli astenevasi dall'affidarla non sarebbe avvenuto alcun delitto e molto meno l'eccesso; sia, infine, perchè è facile il prevedere che colui il quale s'impegna in opera atroce per altri, e che mostrasi in aspetto d'uomo facinoroso e brutale, possa, nella esecuzione, sorpassare le leggi impostegli dal mandante.

In tale opinione concorrono il Romagnosi (1) ed il Roberti (2). Quest'ultimo, però, dalla regola generale eccettua soltanto il caso, in cui l'eccesso fosse derivato da motivi indipendenti dalla esecuzione del mandato, e così personali al mandatario; e l'altro, nel quale risultasse che il fatto del mandatario costituisse un delitto del tutto differente da quello compreso nel mandato e che mancasse di qualunque connessione con quest'ultimo, inquantochè allora si sarebbe completamente fuori del mandato, e si avrebbe in causa il solo mandatario.

Ma l'autorità di questi illustri giureconsulti è combattuta da altri celebri criminalisti, fra i quali il Paoletti (3), il Nani (4), il Carmignani (5), il Giuliani (6), il Rossi (7). Questi tutti risolvono la questione con la ricerca delle cause che hanno prodotto l'eccesso, e partendo dall'esame se l'eccesso fosse o no prevedibile per parte del mandante, chiamano costui responsabile nel caso che l'avesse preveduto, irresponsabile nella ipotesi contraria. Ma onde giungere a conoscere quando e come potesse verificarsi la prevedibilità e quando ciò non si potesse, si fanno ad indagare in qual modo sia avvenuto l'eccesso, se cioè nei mezzi adoperati dal mandatario per dare esecuzione al mandato, o nel fine propostosi dal mandante, o nell'uno e nell'altro insieme.

A viemmeglio intendere il valore giuridico di questa distinzione conviene procedere per via di esempi. Il mandante commette ad altri di schiaffeggiare o percuotere a pugni o con un bastone Sempronio. Il mandatario, invece, uccide o ferisce questo con spada o con arma da fuoco. Eccesso nei mezzi. — Il mandante commette al mandatario di arrestare o sequestrare nella

---

(1) *Genesi del diritto penale,* §§ 598 e seg. — Però il Romagnosi avrebbe modificato sensibilmente questo suo avviso in una sua corrispondenza col professore Gio. Valeri, come afferma il Giuliani nelle sue *Istituzioni di diritto criminale,* Lib. I, Cap. VII.

(2) *Corso di diritto penale,* Parte 1, Tit. II, Cap. V, Sez. 2ª.

(3) *Justit. crimin.,* Lib. III, Tit. X.

(4) *Principî di Giurispr. crimin.,* § 145.

(5) *Elem. jur. crim.,* §§ 219, 220, 224; *Teoria delle leggi sociali,* Lib. II, Cap. XVIII, § 1.

(6) *Istituz. di dir. crim.,* Lib. I, Cap. VII.

(7) *Traité de droit pénal,* Liv. II, Chap. XXXVI.

propria casa Mevio. L'esecutore del mandato procede all'arresto o al sequestro, ma vi unisce delle torture a danno di Mevio, gli estorce del denaro, delle obbligazioni, delle cambiali e finisce col togliergli la vita. Eccesso nel fine. — Riesce poi facile il formarsi una idea chiara dell'eccesso contemporaneo nei mezzi e nel fine, tutte le volte che il mandatario, oltre al non curare le istruzioni dategli dal mandante, consuma un delitto totalmente diverso ed estraneo a quello commessogli per motivi a lui personali.

In tutti questi casi, gli autori menzionati sono concordi nel decidere che il mandante non può essere tenuto per intenzione diretta dell'eccesso del mandatario, inquantochè l'eccesso medesimo non era prevedibile, mentre derivava dall'animo pravo dell'esecutore. Vero è però che gli autori stessi convengono che nel calcolo della pena dovuta al mandante, limitatamente alla commissione da lui data, dovrà sempre porsi in conto l'eccesso avvenuto, sebbene imprevedibile. Ma da questo grado di imputazione a quello di diretta colpabilità, passa tutto l'intervallo che separa l'azione *positiva* dall'azione *negativa*.

Fuori dei notati casi, o di altri congeneri, deve esistere sempre, tanto pel rigoroso diritto, quanto per la pubblica prudenza, la responsabilità del mandante nell'eccesso del mandatario, in quanto che egli poteva e doveva prevedere le conseguenze dell'azione criminosa che commetteva ad altri.

Lo vuole il rigoroso diritto, perchè allorquando uno è in dolo, è conforme a ragione, che la sua responsabilità penale si estenda a tutte quelle conseguenze che, giusta il consueto ordine delle cose, derivarono dalla sua azione in guisa da essere state indubbiamente prevedibili dal suo intelletto; lo vuole la prudenza politica, perchè se a colui che è in dolo si ammettesse la scusa che non previde tutte quelle conseguenze della sua azione, le quali erano di facile preveggenza, molti veri delitti si coprirebbero col manto della colpa e sfuggirebbero a quella sanzione penale che la legge ha appunto statuito per prevenirli (1).

Infatti, colui che, senza indicare al mandatario alcuna restrizione, lo incarica di percuotere con bastone o di ferire soltanto con un ferro o arme da fuoco, fosse sorpassato dal mandatario, perchè nel bastonare o ferire ha ucciso; come potrebbe il mandante addurre a propria discolpa ch'egli non aveva acconsentito in quell'eccesso, quando il naturale ed ordinario andamento delle cose gli suggeriva la facile previsione di un eccesso?

---

(1) Giuliani, *Instituz. di dir. crimin.*, Lib. I, Cap. VII.

Il Carmignani alla notata distinzione della prevedibilità, ne aggiunge un'altra, che cioè l'eccesso nella esecuzione del mandato può essere, per parte del mandatario, ora *volontario,* ora *colposo,* ora *necessario,* ora *casuale;* e conchiude che la imputabilità del mandato, nei casi in cui l'eccesso sia *casuale* o *necessario,* la imputabilità del mandante è massima; media, se sia *colposo;* minima, se *volontario.*

Il Puccioni (1) non sa comprendere quale luce maggiore o più grave importanza questa distinzione possa dare all'altra della prevedibilità od imprevedibilità dell'eccesso nella mente del mandante, se il mandatario per animo pravo, per ferocia e brutalità di carattere, senza necessità e fuori del naturale ed ordinario andamento delle cose umane, ha ecceduto nella esecuzione del mandato. Il mandante sarà responsabile di questo eccesso *volontario* in linea di mera colpa, sia pure; ma non si può convenire nella responsabilità media del mandante quando l'eccesso è derivato da colpa o da imprevidenza del mandatario; poichè, quando si tratta di azione essenzialmente ed intrinsecamente delittuosa, nella quale il dolo è insito, e più il dolo di proposito, ciò che accade, e che può agevolmente prevedersi, sta a carico e di chi ne ha dato la commissione e di chi lo eseguisce. Crede poi il Puccioni che la responsabilità del mandante debba essere massima nell'eccesso *necessario* non per colpa, ma per dolo, perchè se il mandatario assalito dalla vittima designata che aveva diritto a difendersi, ha dovuto, per salvare sè stesso, o ferire od uccidere, fu posto in questo duro frangente dal mandato ricevuto ed accettato, e l'autore morale e l'autore fisico dovevano facilmente prevedere che la vittima non sarebbe sottostata al disastro senza opporre una resistenza. Rigetta egli però ogni responsabilità del mandante nel caso in cui l'eccesso proceda da forza maggiore, perchè se un eccesso casuale non è prevedibile dal mandatario, non può esserlo neppure dal mandante; e del resto è massima inoppugnata del diritto che dal fortuito non può nascere imputazione.

Ma si presenta un'altra questione, quella cioè che riguarda il *difetto* nella esecuzione del mandato. Un mandante incarica taluno di uccidere Cajo; il mandatario, invece di ucciderlo, lo ferisce, o lo percuote. Quale sarà la pena dovuta al mandante? Quella del delitto da lui voluto, o piuttosto l'altra del delitto veramente eseguito? Non può esservi ragionevole motivo per respingere l'ultima conclusione. Nei delitti non devesi tener

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. II, pag. 85, 86.

conto *unicamente* della intenzione criminosa, ma *anche* dell'evento. La intenzione del mandante, nella ipotesi anzidetta, era diretta all'omicidio, ma la volontà del mandatario l'ha ristretta. Se il mandante fosse punito in ragione di ciò che aveva deliberato e non di ciò che è accaduto effettivamente, verrebbe a punirsi il pensiero, e si troncherebbe quel nesso che esiste fra l'intenzione del mandante e l'azione del mandatario, nesso che, come ho detto più sopra, fa ravvisare il mandante come la mente che risolve, il mandatario come il braccio che opera, e crea di fronte alla legge penale due delinquenti ugualmente imputabili, correi della sola azione delittuosa, che ne è risultata.

Questa regola per altro, può non essere applicabile tanto di fronte al mandante quanto di fronte al mandatario ove fosse stabilito che il mandato avesse avuto un effetto più limitato, *non* per volontà o pentimento del mandatario, *ma* perchè il mandatario fu impedito nella esecuzione; o il fatto di costui non avesse ottenuto i risultati che sperava. Nel primo caso si avrebbe un *tentativo*, nel secondo un delitto *mancato*.

155. — Interpretazione del Codice penale toscano: Sull'articolo 49.

Esaminata la teorica del mandato secondo i dettati della scienza, passerò ora ad interpretare le disposizioni del diritto positivo patrio sia prendendo il mandato come forma speciale di compartecipazione, pel nesso strettissimo fra esso ed il mandato *ad necem;* sia come circostanza qualificativa od aggravante dell'omicidio volontario. Il Codice penale toscano, come ho notato (n. 142), non dispone particolarmente sul mandato *ad necem;* onde è da conchiudersi che il legislatore abbia in esso ritenuta insita la premeditazione e debba per conseguenza essere regolato colle norme, ove sia eseguito, dell'omicidio *premeditato.* Siccome però non cessa dall'essere, secondo lo stesso legislatore, una delle tante forme di compartecipazione ad un misfatto, non dovranno perdersi di vista le norme dalle quali è regolato il mandato, come altre della specie, nelle quali si estrinseca la istigazione a delinquere. Ecco la necessità dell'esame che imprendo delle disposizioni del Codice toscano sul mandato in genere *ad delinquendum.*

Sull'articolo 49, lett. b. — Questa lettera comprende tutti coloro che sono stati causa morale del delitto altrui, *dolosamente instigando l'agente* (fisico) *a formare la risoluzione di commetterlo.* E fra questi è annoverato anche il *mandante.* Il mandante è un *instigatore* qualsiasi; e le norme che regolano

gli altri *instigatori* devono pure essere applicate al mandante per determinarne la imputabilità o non imputabilità giuridica. La disposizione in esame non si occupa di ciò che la scienza insegna rapporto all'indole e natura giuridica del mandato ed agli estremi necessari a constatarlo; è da ritenersi adunque che siasi rimessa ai precetti della scienza sovra ricordati.

Osserva il Puccioni, a guisa di corollario di questa premessa, che le disposizioni dell' articolo in esame comprendono i delitti consumati, quelli cioè ai quali l'instigato ha dato completa esecuzione, perchè, ove avesse dato cominciamento all'azione criminosa, ma non l'avesse compita, sarebbero applicabili le teorie sul misfatto *imperfetto*; e siccome l'articolo ritiene autore del delitto tanto chi fu causa morale, quanto chi ne fu causa fisica, cosi quei precetti, equiparando l'uno e l'altro autore, vogliono che ambedue siano trattati alla pari, si nel *tentativo* che nel delitto *mancato*.

Nota altresì lo stesso Puccioni che non essendosi il Codice toscano occupato minimamente dell'eccesso nel delitto per opera del mandatario, tutto ciò che è relativo a tale eccesso deve rimanere sottoposto alle teorie di diritto. Nota infine che la influenza che l'istigatore ha avuto sull'animo dell'istigato deve essere informata da dolo, da pravità di intenzione, ciò espressamente volendo la legge colle parole *dolosamente instigando*, ed avere talmente influito nell'animo dell' istigato (mandatario) da determinarlo a commettere l'azione criminosa; il che vuol dire che tale influenza deve avere avuto efficacia *di per sè sola*, escluso il concorso di qualunque altra causa *personale* allo stesso mandatario (1).

Sull'articolo 50. — La ipotesi preveduta da questo articolo è una spiegazione del vero concetto che ha avuto il legislatore, il quale nel porre il mandante (istigatore) al medesimo livello dell'autore fisico, ha voluto che la istigazione abbia influito nell'animo dell'istigato, come causa diretta del delitto. Se l'istigato è spinto da altri motivi, è segno che la istigazione non fu la causa vera ed efficiente del delitto. È però da considerare che l'articolo in esame *autorizza*, ma non *obbliga* il magistrato ad una diminuzione di pena; e che il delitto non deve essere stato commesso *esclusivamente* per motivi speciali dell'istigato, ma *anche* per *effetto* della istigazione, la quale dovrà essere stata *almeno causa indiretta*.

Sull'articolo 51. — Quest'articolo è una limitazione del prece-

---

(1) Puccioni, *Codice penale toscano illustrato*: *Sull'art.* 49.

dente articolo 49. La *facoltà* accordata al magistrato è lasciata sotto due condizioni: la prima, che la pena non sia *assolutamente* determinata, cioè non sia pena di morte, ergastolo, reprensione giudiciale, ingraduabili (articolo 32); la seconda, che si debba rimanere entro i limiti legali della pena minacciata. È poi una limitazione all'art. 49, perchè nel mentre quest'articolo considera e ritiene come *autori* del delitto anche i *motori*, e tutti *di regola* punisce colla identica sanzione, l'articolo in esame *permette* di punire, con un grado diverso di pena, tutti costoro secondo la misura dell'operato rispettivo.

Sull'articolo 52. — Quest'articolo prevede tre distinti casi che è d'uopo decomporre per poterli bene comprendere.

Primo caso (§ 1, lett. *a*). Il primo caso contempla due ipotesi: 1ª che il mandante (istigatore) abbia impedito il delitto, distogliendo il mandatario (istigato) dal commetterlo; 2ª che il mandante (istigatore) dopo aver fatto inutilmente quant'era in lui per distogliere il mandatario (istigato) dal commettere il delitto, e non essendovi riuscito, abbia denunziato il pericolo sovrastante all'autorità, o abbia posto in opera altri mezzi, che hanno portato ad impedire il delitto. In ambedue le ipotesi, il mandante va impunito.

Osserva il Puccioni molto assennatamente (1) che in questa prima sede dell'articolo, alla lettera *a*, bisogna ritenere il concetto del delitto impedito, e così della ottenuta efficacia dei mezzi adoperati dall'istigatore in entrambi i casi; e bisogna altresì che sia provato, che nella seconda ipotesi, il mandante, prima siasi diretto al mandatario facendo quant'era in lui per distoglierlo, e non essendovi riuscito sia ricorso alla denunzia, o ad altri mezzi. Nel caso che, omesso il primo esperimento, di dirigersi cioè all'istigato (mandatario), siasi appigliato agli altri, e sia pure in essi riescito, non può godere della impunità. Questa impunità infatti si appoggia al pentimento del mandante, a tutte le premure ch'egli si è dato per impedire il delitto, e alla ottenuta efficacia delle premure stesse. Quando possa dubitarsi di codesta resipiscenza, la impunità non avrebbe ragione di essere invocata. Siffatta interpretazione è poi appoggiata alla parola della legge e più specialmente all'inciso, *dove non sia riuscito*, che dà apertamente a divedere la *voluta necessità* di un tentativo *premuroso* del mandante presso il mandatario a fine di distoglierlo dall'incarico che gli aveva dato.

Secondo caso (lett. *b*); quando l'istigatore (il mandante) ha

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato: Sull'art.* 52.

fatto quant'era in lui per distogliere il mandatario (istigato), ma inutilmente, perchè questo ha commesso il delitto per cause affatto indipendenti dall'incarico ricevuto. Anche in questa ipotesi va impunito. La legge non esige che riuscite inutili tutte le premure fatte presso il mandatario (istigato) per distoglierlo dal delitto, il mandante ricorra alla denunzia all'autorità, o all'uso di altri mezzi; ma basta che abbia diretto delle premure alla persona del mandatario.

A qual motivo si appoggia questo secondo caso di impunità? Crede il Puccioni (1) che risulti evidente dal testo stesso della legge; l'avere cioè il mandatario commesso il delitto per motivi suoi proprii, non dipendenti da quelli sui quali era basata la istigazione. Subito che il fatto dimostra che nella esecuzione del delitto la istigazione non ha influito nell'animo dell'istigato, ogni correità è esclusa dal lato dell'istigatore; egli non è stato causa morale del delitto, e tutta la responsabilità ricade in chi l'ha commesso per proprio conto ed interesse. Oltre a ciò, all'impunità del mandante concorre la resipiscenza che si desume dall'aver fatto quant'era in lui per distogliere il mandatario.

Però la ipotesi prevista da questa lettera non deve confondersi colla ipotesi che l'istigato abbia commesso il delitto anche per motivi proprii; l'una e l'altra sono distinte; quest'ultima suppone il concorso di due impulsi; l'impulso del mandante, e l'impulso del mandatario, che abbiano congiuntamente agito e determinato il mandatario. In questo caso, sebbene fosse giusto discendere di un grado nella imputabilità del mandante, il cui fatto personale non fu la causa unica del delitto, sarebbe stato ingiusto ed impolitico l'assolverlo, poichè *in parte* aveva concorso all'azione criminosa. Nella ipotesi prevista dalla disposizione in esame, il mandatario ha agito per motivi suoi proprî, e la istigazione non ha avuto alcuna influenza nel delitto.

Terzo caso. Si suppone che il mandante sia riescito ad impedire il delitto, denunziando tempestivamente all'autorità il pericolo sovrastante, o servendosi di altri mezzi, senza dirigersi al mandatario. L'istigatore non va *impunito*, ma *scusato*. La impunità accordata nel primo dei casi preveduti dalla legge (lett. *a*) dipende da due condizioni che devono concorrere simultaneamente nel fatto, cioè l'avere il mandante distolto il mandatario dal delitto, facendo quanto gli era possibile e, non riescendovi, nel ricorrere all'autorità o ad altri mezzi che abbiano prodotto l'effetto. Nella ipotesi in esame, il mandante, non curata la prima

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato: Sull'art.* 52.

condizione, si è appigliato direttamente alla denunzia o ad altri mezzi e ha ottenuto l'intento. È chiaro adunque — dice il Puccioni (*sull'articolo 52*) — che il legislatore ha voluto minacciare di pena il mandante perchè ha mancato al suo debito di dirigersi all'istigato, onde probabilmente cancellare nell'animo di lui la impressione lasciatavi dalla istigazione ricevuta e mostrare ad esso di essersi pentito della scellerata insinuazione.

Di quest'avviso è pure il Mori (1).

Sul proposito di questa ipotesi, avvisa il Puccioni (2), che se il mandante riesce a provare di non aver potuto confabulare coll'istigato, perchè irreperibile o assente, o perchè il tempo stringeva in modo da non dargli agio a farlo, possa andare impunito.

La Cassazione di Firenze con sentenza 22 dicembre 1875 ha così stabilito circag li estremi necessari all'omicidio per mandato:

« A costituire il crimine di omicidio per mandato occorrono come estremi: 1° che il mandato ad uccidere sia stato conferito; 2° che sia stato accettato; 3° e quindi eseguito. Perciò non è complessa la questione sul fatto principale, che contempla tutti gli estremi surriferiti. Quando i giurati affermano la questione, nella quale fu posto che tutto il fatto criminoso operato dal mandatario era stato l'effetto della dolosa istigazione del mandante, e d'altronde la questione così formulata è conforme all'atto d'accusa, non vi è bisogno di proporne un'altra per domandare ai giurati, se il delitto fu commesso anche per motivi proprii del mandatario (3) ».

Sull'articolo 53. — Quest'articolo prevede due casi distinti: il primo (lett. *a*) minaccia delle pene al mandante che inutilmente ha fatto quant'era in lui per distogliere il mandatario il quale ha commesso, non ostante, il delitto, per causa non estranea alla istigazione; il secondo (lett. *b*) ricorre quando il mandatario, già determinato al delitto, si pente e si astiene dall'eseguire l'incarico, senza che siavi concorso il fatto del mandante.

Il primo caso è ben diverso da quello in cui il mandatario abbia commesso il delitto *anche* per motivi proprî (art. 50), perchè in quest'ultima ipotesi il delitto è stato perpetrato per motivi *dipendenti* dalla istigazione e per motivi *proprî* del mandatario; il mandante non aveva mostrato pentimento, non aveva fatto alcun passo per impedire il misfatto; aveva lasciata in pieno vigore la istigazione, la quale in parte aveva influito nell'animo dell'isti-

---

(1) *Teorica del Codice penale*, pag. 80.
(2) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. II, pag. 141.
(3) Ric. Olivoni, Est. Nicolai — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1876, I, 2, 51.

gato. È diverso inoltre dalla ipotesi preveduta dall'art. 52, § 1, lett. *b*, secondo la quale il delitto è stato commesso per cause affatto indipendenti dalla istigazione, ma dopo che il mandante si era pentito ed aveva fatto quanto poteva per impedire il delitto. Invece, nella ipotesi in esame, il delitto è stato commesso dal mandatario in onta della contraria volontà del mandante pentito e che aveva fatto di tutto per distoglierlo, ma lo ha eseguito per cause *non indipendenti* dalla ricevuta *istigazione*. Il Puccioni trova che queste espressioni non hanno quella chiarezza intuitiva che dovrebbe esservi in una legge penale (*Sull'articolo 53*). Ma il Mori le spiega nel senso che il mandatario abbia commesso il delitto in virtù di motivi per la maggior parte suoi proprî ed in lui trasfusi d'altronde, ma pure avvalorati da quella istigazione. E ciò essendo, vuole ragione che l'istigatore, tutto che debba essere francato della pena di un delitto del quale si era tempestivamente pentito, e si era studiosamente ingegnato di calcolarne il disegno in altri eccitato, soffra tuttavia le conseguenze di una istigazione, che ha pure esercitato qualche influenza nell'opera criminosa dell'istigato (1). È adunque razionale il diverso modo con cui la legge procede contro il mandante nei tre casi distinti. Nel primo, autorizza i giudici a considerarlo, non come correo, ma come ausiliatore; nel secondo, lo manda impunito; nel terzo, lo punisce di pena non grave, perchè sebbene egli abbia mostrato pentimento, e siasi dato premura per impedire il delitto, tuttavia questo è avvenuto in seguito alla impressione che la istigazione ha lasciato sull'animo dell'agente.

Nella seconda ipotesi dell'articolo in esame (lett. *b*) rimane sempre nel mandante il debito della istigazione, e se il delitto non è stato commesso, deve attribuirsi unicamente al pentimento del mandatario, cui il mandante non ha contribuito in alcuna guisa.

Sull' articolo 54. — Quest'articolo tratta del mandato non accolto e ne fa un delitto di per sè stante.

156. — Gli articoli esaminati concernono il mandante, l'istigatore; quanto al mandatario, all'istigato, deve costui, secondo gli articoli stessi, essere punito, quando abbia eseguito l'incarico, come autore del misfatto, tanto che lo abbia consumato *per conto* del mandante, quanto anche per cause personali.

Ma se il delitto non è stato eseguito, l'istigato, che ha *accolto* l'istigazione, sarà debitore del delitto *sui generis?* Ciò può avvenire in tre ipotesi:

---

(1) *Teorica del Codice penale*, pag. 81.

quando non è stato distolto dall'istigatore preso da pentimento;

quando lo stesso istigato si è volontariamente astenuto dal delitto; e

quando il delitto non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà dell'istigato.

Nel primo caso, se la legge accorda la impunità all'istigatore, deve necessariamente concederla all'istigato; nel secondo, se la resipiscenza giova all'istigatore, deve per le stesse ragioni giovare anche all'istigato.

Resta la terza ipotesi. Il MORI (1), mentre conviene che la legge non fa esplicita menzione dell'istigato, asserisce che le traccie della di lui imputabilità si hanno nel disposto dell'articolo 51, perchè nel caso in questo figurato, è logica necessità considerare il mandatario, l'istigato, che si è lasciato liberamente corrompere, come coautore della istigazione di per sè stante. Osserva, al contrario, il PUCCIONI (2), che nell'art. 51 non si trova la più lieve traccia di quella relazione, che il caso in esso figurato si pretende avere colla istigazione come delitto *sui generis*. In esso si presuppone eseguito il delitto, solo si autorizza il magistrato di accordare una diminuzione di pena, quando questa non sia assolutamente determinata, cioè non suscettiva di gradi (art. 32). « Quale rapporto — chiede il PUCCIONI — può avere questa disposizione che prevede un delitto compiuto, coll'assenso prestato dall'istigato che non ha avuto effetto per cause indipendenti dalla di lui volontà, caso di cui la legge non ha parlato? » L'indole ed il carattere giuridico di quei delitti, che diconsi *sui generis*, devono essere specialmente e positivamente determinati dalla legge penale; non possono nè devono trarsi da un fatto, di per sè costituente un delitto, comune ad un altro che la legge deve creare, perchè la scienza non lo riconosce per tale; la istigazione non seguita da effetto non è, per la scienza, punibile, se la legge non lo dichiara; e non è punibile, perchè è un atto *preparatorio*, che non costituisce neppure un principio di tentativo. L'istigato adunque, che ha accolto la istigazione, ma non ha eseguito il misfatto, deve restare impunito.

157. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO.

Come abbiamo veduto (n. n. 142 e 145) anche il Codice penale sardo ha una disposizione particolare circa il mandato *ad necem*,

---

(1) *Teorica del Codice penale*, pag. 82.
(2) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. II, pag. 142, 143.

e disposizioni particolari che regolano il mandato *a delinquere*. Quanto al mandato *ad necem*, dichiara che l'omicidio commesso per mandato gratuito o mercenario è punito colla morte (art. 533 n. 1). Quanto al mandato *a delinquere*, qualifica agente principale di un misfatto, e lo punisce come l'autore, il mandante (art. 102 n. 1 e 104); e lo punisce alla stregua del reato *imperfetto* se l'incarico rimase ineseguito; indifferente se siavi o non siavi stato un principio di esecuzione (art. 99). Ma le disposizioni che si riferiscono al mandato *ad uccidere* hanno qualche cosa di comune colle disposizioni concernenti il mandato a *delinquere*, onde comuni devono essere i criterî per isciogliere le questioni, che possono affacciarsi tanto nella applicazione delle une quanto nella applicazione delle altre.

V'hanno però delle considerazioni speciali, riferibili al mandato *ad necem* preveduto dall'articolo 533 n. 1.

Quest'articolo dispone che: « l'omicidio volontario è punito colla morte quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente ».

Anzitutto è da osservarsi che si è in tema di omicidio volontario, il quale è aggravato nella pena allorchè sia stato commesso per mandato. Adunque è necessaria la intenzione di uccidere; adunque se la morte della vittima avvenne in conseguenza delle ferite riportate, ma esula la intenzione di uccidere, al fatto non potrà essere applicata la pena estrema.

In secondo luogo deve risultare nettamente dal verdetto della giurìa il nesso strettissimo fra il mandato e l'omicidio commesso, e quando ciò non emerga, non potrebbe farsi luogo all'aggravante. Così fu infatti deciso dalla Corte di Cassazione di Torino con sentenza 11 dicembre 1868, ric. Pasero e Botta, Est. Balegno, la quale ha stabilito che « non è esaurita l'accusa di omicidio commesso per mandato *ad necem*, se colle questioni e col relativo verdetto, oltre lo stabilire il mandato e l'uccisione, non si stabilisca eziandio il *nesso* tra la uccisione e il mandato » (1). Uguale massima ha sancito colla sentenza 26 giugno 1874, Ric. Tosti ed altri (2).

È sorta poi, anche sul proposito del mandato ad uccidere, la solita questione se il mandato sia una circostanza aggravante o costitutiva dell'omicidio, e quindi se la domanda ai giurati possa essere inclusa nella domanda principale affermante l'omicidio o

---

(1) *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 241 — *Monitore dei Trib.*, X, 116 — *Gazz. Genova*, XX, II, 428.

(2) *Annali Giurispr. Ital.*, VIII, 1, 201 — *Mon. dei Trib.*, XV, 710. — Vedi anche la tesi VII fra le massime, più sotto, sull'articolo 533 (n. 159).

formar parte di domanda separata *principale*, o di domanda separata *secondaria*. Se un dubbio può affacciarsi circa la premeditazione, la prodizione, ecc., perchè queste circostanze *qualificano* l'omicidio volontario *assassinio*, pare che questo dubbio non solo non possa avere consistenza, ma nemmeno presentarsi nella ipotesi in esame, perchè la legge non dichiara che il mandato *qualifica* l' omicidio, ma *punisce* l' omicidio più *gravemente* quando sia stato commesso per altrui mandato. Il mandato adunque è una circostanza *aggravante* e non *costitutiva* dell' omicidio. Così fu infatti deciso dalla Cassazione di Torino con sentenza 7 maggio 1884, la quale pronunziò che « la circostanza che l'uccisione fu commessa per mandato, è circostanza *aggravante* come la premeditazione, la prodizione, ecc., le quali non devono essere comprese nella questione principale, ma devono formare oggetto di questione separata » (1).

Ho notato più sopra (n. 148), esaminando la teoria del mandato, come non sia assolutamente necessario che nel mandato *ad uccidere* sia insita la premeditazione, potendo infatti accadere che taluno sotto la impressione di un oltraggio ricevuto, e quindi mentre si trovava dominato dall'ira, dia incarico ad altri di uccidere l'offensore. In questa ipotesi non è dato sostenere che il mandante abbia premeditato la strage dell'avversario, perchè nell'atto in cui dava l'incarico al sicario non aveva la mente fredda e pacata, la quale soltanto deve formare il disegno di attentare alla vita altrui, perchè si possa giuridicamente imputare la premeditazione. Di questo avviso fu pure la Corte di Cassazione di Napoli, che con sentenza 15 giugno 1870 ha stabilito che « il mandato criminoso non ha insita la qualità della premeditazione; e perciò non si può ritenere questa circostanza aggravante a carico del committente, se non sia in modo esplicito dichiarata dai giurati » (2). Ma la Corte di Cassazione di Roma *pare* non sia di questo avviso. Nella sentenza 12 giugno 1877 non ha trattato esplicitamente la questione, ma in via *indiretta* ha dichiarato il contrario della Corte Suprema di Napoli (3).

158. — L'articolo 533 non definisce il mandato *ad necem*. Da questa mancanza è sorta in pratica la questione se la cognizione di un intervenuto mandato sia una cognizione di fatto o di diritto, e se per conseguenza debba essere risolta dal giurì o dalla Corte

---

(1) Ric. Carpi ed altri, Est. Rossi — *Giurispr. penale*, anno 1884, 243.
(2) Ric. Saltarelli, Est. Ratti. — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 336.
(3) Ric. Sabatini, Est. Salis. — *Foro Ital.*, anno 1877, 321. — Riporto la tesi più sotto (n. 159) fra le massime (XVIII) sul mandato *ad necem*.

di Assise. La Cassazione di Torino colla sentenza 30 luglio 1866 (1) ha sancito essere una mera questione di fatto, e quindi di competenza dei giurati. È pregio dell'opera riportarne i motivi:

« Atteso, in ordine al terzo ed ultimo obbietto, che in sostanza si riduce a dire, essersi nella formola, adoperandosi la parola *mandato*, senz'altra specificazione di fatti, proposta ai giurati una questione di diritto;

« Considerando, che per l'intima sua natura e moralità, e per la forma e naturalmente per le conseguenze giuridiche che ne derivano, il mandato, secondo la ragione penale, diversifica sostanzialmente dal mandato secondo il diritto civile; e ciò più volte inculcava questa Corte Suprema;

« Che se la legge penale ha in molti casi definito, sia i diversi reati, indicandone i caratteri essenziali, sia le parole giuridiche, enunciandone la esplicita significazione; in altri, e non pochi casi, questo ometteva di fare il nostro legislatore, e ciò a studio, memore dell'ammonimento dei nostri antichi giureconsulti, tanto sul pericolo di definire in diritto là dove spesso è molteplice, o più ampio, o più ristretto, o più difficile ad essere distinto il significato dei vocaboli giuridici nella loro varia e pressochè infinita accettazione; quanto, dacchè di altre parole così è volgare, comune, ovvia per tutti, non controversa, nè controvertibile la popolare significazione, che non solo pericoloso, ma vano e frustraneo sarebbe lo studio di tutti definirli;

« Che quindi e per questo medesimo ordine di considerazioni, il legislatore non trovò necessario definire il vocabolo *mandato*... riescendo agevolmente intelligibile alla comune comprensiva ».

159. — Massime delle Supreme Corti sul mandato **ad necem.**

Vediamo ora quali siano le massime state adottate dalle Corti regolatrici nella interpretazione dell'articolo 533 n. 1 in esame.

I. La circostanza che non si conosca da quale fra più individui istigati e pagati per uccidere sia stato commesso il misfatto, non sottrae gli istigatori alla pena capitale inflitta dalla legge agli agenti principali del reato consumato di assassinio (Cassazione di Palermo 5 marzo 1863 — Ric. Castelli — *Legge*, anno 1863, 705).

II. Nel caso di mandato *ad necem* il mandante non profitta dell'art. 536 Cod. pen., ove il mandatario non adoperi mezzi idonei ad uccidere. La sola diminuzione a cui il mandante abbia diritto è quella indotta dagli articoli 97 e 98

---

(1) Vedi la tesi n. III fra le massime sull'articolo 533 (n. 159). — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1867, I, 2, 35.

(Cassazione di Torino 24 aprile 1866 — Ric. Malinverni — *Raccolta* Bettini, XVIII, 1, 277; *Gazz. Gen.*, XVIIII, 2, 202).

III. È una mera questione di fatto e quindi di competenza dei giurati la ricerca se l'agente ha commesso l'omicidio per altrui mandato (Cassazione di Torino 30 luglio 1866 — Ric. N., Est. Pasella — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 35) (1).

IV. L'art. 533 Cod. pen. punisce di morte l'omicidio per mandato; e poichè il reato si può commettere anche in qualità di complice necessario è compreso e figurato in quella ipotesi di legge (Cassazione di Napoli 17 febbraio 1873 — Ric. Tetro — *Gazz. di Napoli*, XXV, 627).

V. Gli omicidî commessi dai componenti di una banda di malfattori per comando dei capi possono ritenersi commessi per altrui mandato (Cassazione di Napoli 17 febbraio 1873 — Ric. Florio — *Legge*, XIII, 1, 573) (2).

VI. La mancanza al giudizio dei mandatari non impedisce che si possa giudicare e condannare il mandante *ad necem*. Trattandosi di un tale mandato la questione deve contenere chiari tutti i fatti che valgono a costituirlo, e che affermati dal giurì, debbono poi essere qualificati giuridicamente dalla Corte (Cassazione di Torino 25 ottobre 1873 — Ric. Bruni, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1873, I, 2, 272).

VII. In una accusa di omicidio per mandato non è necessario che si chieda ai giurati se il mandato fosse mercenario o gratuito; nè che nella questione sulla reità del mandatario si enunci il nome del mandante (Cassaz. di Torino 26 giugno 1874 — Ric. Tosti ed altri — *Annali Giurispr. Ital.*, VIII, 1, 201; *Monit. dei Trib.*, XV, 710. — Vedi i nn. X, XI).

VIII. Il complice il quale coopera alla esecuzione di un omicidio, che *sapeva* commettersi per altrui mandato, fa a questo particolare adesione, nella stessa guisa che un sostituto mandatario. Perciò è ben posta la questione « se al momento della cooperazione *ebbe la scienza* che l'omicidio si commetteva *per altrui mandato* (Cassazione di Palermo 27 luglio 1874 — Ric. Quattrossi — *Legge*, XIV, 1, 1099).

IX. In una accusa di omicidio per mandato, la questione principale sulla reità del mandante deve enunciare in unico contesto, se l'accusato seriamente conferisse il mandato ad uccidere; e se questo mandato fosse accettato ed eseguito, con intenzione di uccidere, da colui o da coloro cui fu conferito. Per lo contrario, la reità del mandatario deve proporsi ai giurati in due questioni distinte, l'una delle quali sul fatto principale dell'uccisione con animo di uccidere, e l'altra sulla circostanza aggravante del mandato a tale scopo accettato ed eseguito. È complessa quella questione nella quale in contesto unico sono enunciati col loro nome personale tanto il mandante quanto il mandatario. Nella questione relativa al mandante si deve omettere il nome del mandatario, e nelle questioni relative al mandatario si deve omettere il nome del mandante (Cas-

---

(1) I motivi di questa Sentenza sono riportati nella pagina precedente.

(2) *Non soltanto* possono, *ma* devono *essere ritenuti commessi per altrui mandato. La ipotesi configura il vero e proprio* assassinio, *secondo la storia del diritto.*

sazione di Torino 8 maggio 1875 — Ric. Secchi-Diez ed altri, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1875, I, 2, 152).

X. Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 maggio 1875, Ric. Secchi-Diez ed altri, Est. Merello, conforme alla massima di cui al n. V — *Annali Giurispr. Ital.*, IX, 1, 152).

XI. Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 26 novembre 1875, Ric. Spadaro, Est. Narici — *Legge,* XVI, 1, 260, conforme alla massima riportata al n. V.

XII. Nell'accusa di omicidio per mandato, non devesi, rispetto al mandatario, indicare nelle questioni il nome del mandante, e viceversa. Non è complessa, nei riguardi del mandante, la questione, con che siasi chiesto se sia colpevole di aver dato mandato ad uccidere, e se la uccisione siasi verificata in conseguenza del mandato (Cassazione di Napoli 26 novembre 1875 — Ric. Spadaro e Arduino, Est. Narici — *Legge,* anno 1876, 260; *Foro It.*, anno 1876, II, 142).

XIII. Quando si tratti di omicidio per mandato, la questione ai giurati sulla colpabilità dell'autore deve proporsi distintamente da quella sulla colpabilità del mandante. Perciò ricorre nullità se invece di usare la formola « è colpevole di omicidio per mandato altrui? » si usi l'altra « è colpevole come mandatario? » che suppone la colpabilità del mandante (Cassazione di Torino 3 dicembre 1875 — Ric. Rabbini ed altri, Est. Pagani — *Foro It.*, anno 1876, II, 80).

XIV. In tema di omicidio per mandato, è complessa la questione ai giurati relativa al mandante, nella quale siasi indicato la colpabilità del mandatario, che è indicato per nome. Ad evitare questa complessità, sotto il profilo della personalità dei due accusati, prima della questione relativa al mandante, deve formularsi quella relativa al mandatario. In tema di omicidio per mandato, è parimenti complessa la questione ai giurati, nella quale si sia domandato se l'accusato è colpevole di omicidio, e se lo commise per altrui mandato (Cassazione di Napoli 13 marzo 1876 — Ric. Vozza, Est. Narici — *Foro Italiano,* anno 1876, II, 426).

XV. La questione « l'accusato è egli colpevole di avere con intenzione di di uccidere o far uccidere N., il quale per effetto di tale istigazione fu realmente ucciso » contiene in sè tutti gli elementi materiali e morali dell'omicidio per mandato (Cassazione di Roma 5 aprile 1876 — Ric. Luciani, Frezza ed altri, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 174).

XVI. Tradotto in giudizio il solo mandante di un omicidio, la questione di fatto principale non può dirsi complessa, se oltre la proposta fatta ed accettata, comprenda la esecuzione consumata per effetto di essa (Cassazione di Napoli 14 luglio 1876 — Ric. Salati, Est. Narici — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1877, I, 2, 259).

XVII. È contraddittorio il verdetto, in cui per un medesimo fatto si afferma il disegno oppure il mandato di uccidere e quello di percuotere o ferire, sebbene susseguito da morte. Nel caso di questa contraddizione è stretto dovere della Corte di eccitare i giurati a rientrare nella camera delle deliberazioni per rettificare il verdetto (Cassazione di Napoli 16 agosto 1876 — Ric. Masola, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 33).

XVIII. Nella questione principale che comprende gli elementi costitutivi del mandato, non che l'accettazione ed esecuzione del medesimo, non è d'uopo che si comprendano anche gli elementi accessori di tempo, di luogo e di modo, i quali servono ad individualizzare il fatto e rientrano nel libero apprezzamento dei giudici. Il disegno di attentare alla vita di una persona abbraccia tutti i modi deliberati nell'animo di privarla di vita, sia col concorso materiale, sia col concorso morale, e quindi in tema di omicidio volontario per mandato, unitamente alla aggravante della premeditazione, che vi è insita, esso sta ad indicare anche il fatto del mandato medesimo (Cassazione di Roma 12 giugno 1877 — Ric. Sabatini, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1877, 321).

XIX. Nel giudizio contro il solo mandante per omicidio, trovandosi i mandatari precedentemente condannati, non è necessario includere i nomi nella questione, purchè vi sia rilevato il nesso tra il mandato e la esecuzione (Cassazione di Napoli 19 luglio 1878 — Ric. N., Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 37).

XX. Rispetto al mandato in omicidio, non basta il chiedere se l'accusato sia colpevole di aver dato mandato ad uccidere. Il complice nell'omicidio commesso dall'esecutore immediato per altrui mandato non risponde dell'aggravante per la sola scienza avutane nell'atto della sua cooperazione (Cassazione di Napoli 5 dicembre 1879 — Ric. Monaco — *Riv. penale*, XI, 533).

XXI. Nulla è la questione sul mandato ad uccidere colla quale sia stato chiesto se l'accusato fosse colpevole di avere con promesse di denaro o di altro dato incarico ed indotto alcuno a commettere l'omicidio (Cassazione di Napoli 30 gennaio 1880 — Ric. Lanzillotti, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, 553).

XXII. Nella questione sul mandato a commettere il reato, legalmente si includono, senza vizio di complessità, l'accettazione fattane dal mandatario indicato impersonalmente, e la esecuzione in conseguenza del fatto criminoso (Cassazione di Napoli 12 maggio 1880 — Ric. De Barberis ed altri, Est. Narici — *Riv. penale*, XIII, 60).

XXIII. Alla questione principale di aver dato mandato ad uccidere, può bene subordinarsi quella di avere istigato l'omicidio. Affermandosi la complicità corrispettiva in omicidio dei due accusati dello stesso, non si suppone la esistenza di un terzo ignoto, quale autore materiale del reato (Cassazione di Napoli 27 luglio 1881 — Ric. Beatrice cd altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1882, 275).

XXIV. Anche se sia ignota la persona che per altrui mandato effettuò un reato, è giustamente punito colui per incarico del quale risulta essere stato commesso il reato medesimo (Cassazione di Firenze 28 giugno 1882 — Ric. Oberhamer, Est. Giorgieri — *Riv. penale*, XVII, 41).

XXV. Essendo giudicati ad un tempo il mandante e il mandatario in omicidio, con l'aggravante della premeditazione rispetto al secondo, è indifferente che nella questione pel mandante sia individuato il nome del mandatario. In tema di omicidio per mandato non è complessa la questione sul mandatario, che affermi l'omicidio e la premeditazione (Cassaz. di Napoli 22 dicembre 1882 — Ric. Lista ed altri, Est. Narici — *Riv. penale*, XVIII, 260).

XXVI. In tema di omicidio per mandato, se dai quesiti concernenti il mandatario, risulta dell'accettazione del mandato, non occorre più, sotto pena di

nullità, che nei quesiti relativi al mandante si accenni a detta accettazione. Sarebbe complessa la questione relativa alla uccisione per mandato, quando ivi si indicasse il nome del mandante, il quale è per ciò sempre bene taciuto. Due o più ipotesi, accennanti tutte alla stessa figura di reato, possono essere bene comprese nella stessa questione, che per ciò non è viziata di complessità. Non è quindi complessa la questione in cui si domanda ai giurati se l'accusato sia colpevole di omicidio per mandato ad altri conferto, o per avervi concorso immediatamente coll'opera sua (Cassazione di Torino 7 maggio 1884 — Ric. Carpi ed altri, Est. Rossi — *Giurispr. penale,* anno 1884, 243).

Parlerò in altro luogo della disposizione particolare contenuta nell'articolo 536 del Codice penale sardo concernente l'uso di mezzi non idonei alla consumazione di un omicidio (n. 327). Per ora mi limito a richiamare l'attenzione sulla sentenza 24 aprile 1866 della Corte di Cassazione di Torino, Ric. Malinverni, riportata al n. II delle massime sopradette (*pag. 369*), secondo la quale « nel caso di mandato *ad necem,* il mandante non profitta dell'articolo 536 del Codice sardo, pel caso che il mandatario non adoperi mezzi idonei ad uccidere; e la sola diminuzione a cui abbia diritto è quella indotta dagli articoli 97 e 98 (reato imperfetto) ».

160. — TEORICA DEL MANDATO IN GENERE SECONDO IL CODICE PENALE SARDO.

Sugli articoli 102 n. 1 e 104. — Nel trattare del mandato in genere secondo la scienza penale, ho riferito i dettati di questa circa il mandato *espresso* o *tacito, il precativo* e *l'imperativo, il gratuito* e *il mercenario, il semplice* e *il condizionato;* sull'incarico dato dal mandatario ad un terzo di eseguire il disegno del mandante; circa il messo o nunzio; sulla revoca del mandato; sulla responsabilità del mandatario in caso che il reato, oggetto dell'incarico, sia rimasto *imperfetto*; sull'eccesso nella esecuzione del mandato; sul fatto che il mandatario abbia eseguito l'incarico per motivi suoi proprii ignoti al mandante. Il Codice sardo non ha speciali disposizioni su questi punti; ond'è a ritenersi che ogni qualvolta si presentino questioni sovra di essi debbano essere risolti coi principî accettati dalla dottrina, o colle teoriche particolari da esso Codice sancite e che avessero per avventura una relazione col punto controverso.

L'articolo 102 n. 1 è generico. Chiama agenti principali « coloro che avranno dato mandato per commettere un reato ».

L'articolo 104 dichiara che gli agenti principali devono soggiacere « alla stessa pena incorsa dagli autori del reato ».

Questi articoli non hanno bisogno di una speciale interpre-

tazione, potendo servire all' uopo quanto ho detto esaminando l'articolo 533 n. 1.

161. — Massime sulla teorica del mandato in genere.

I. Il mandato criminoso esiste quando vi è il concorso della proposta del mandante e della accettazione del mandatario (Cassaz. di Napoli 15 giugno 1870 — Ric. Saltarelli, Est. Ratti — *Annali della Giurispr. Italiana*, anno 1870, I, 1, 336).

II. Il mandato criminoso si può conferire dall'assente ed essere eseguito nell'assenza del mandante (Cassaz. di Torino 15 settembre 1871 — Ric. P. M. in causa Oliva ed altri, Est. Merello — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1871, I, 2, 229).

III. A costituire il mandato a delinquere è necessario costatare l'esistenza di un fatto precedente alla consumazione. Non è possibile un rinvio alle Assise come mandante senza una tale determinazione (Cassazione di Napoli 19 dicembre 1879 — Ric. Pandolfi — *Rivista penale*, XII, 140).

IV. Nelle questioni relative al mandante non è necessario che la persona del mandatario sia indicata per nome. Determinato giusta i suoi elementi, nelle questioni relative al mandatario, il reato commesso per mandato, non occorre che quegli elementi si ripetano nelle questioni relative al mandante, per quest'ultimo bastando porre la domanda se diede l'incarico. Non deve proporsi la questione sulla mancanza di accettazione per parte del mandatario, nè sulla revoca per parte del mandante, quando su entrambe queste circostanze, non si fece discussione (Cassaz. di Roma 30 giugno 1882 — Ric. Ortu, Est. Chirico — *Rivista penale*, XVI, 360).

162. — Interpretazione dell'art. 99 del Codice penale sardo.

La sola disposizione speciale del Codice sardo nella teorica del mandato è quella contenuta nell'articolo 99, che si riferisce alla responsabilità del mandante nel reato *imperfetto*.

Esso prevede le ipotesi che il mandatario non abbia proceduto ad alcun principio di esecuzione; o

che l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, per pentimento del mandatario, o per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Quando il mandato sia stato sospeso o non abbia prodotto il suo effetto, il mandante è punito colle norme del conato; resterà adunque ad esaminarsi se nel fatto da giudicarsi concorrano gli estremi del reato imperfetto. Ma nel caso in cui il mandatario non abbia proceduto ad alcun principio d'esecuzione, sorge la questione se il mandante debba incorrere in una responsabilità anche quando il mandato non sia stato accettato;

oppure quando non vi sia una *seria* accettazione del mandato per parte del mandatario.

Certamente non può disconoscersi che la prescrizione in esame siasi discostata da quei principî di diritto consacrati in tema di tentativo, ed ammessi e riconosciuti dallo stesso Codice sardo, secondo i quali non vi ha tentativo di reato punibile se non si è manifestato con un principio di esecuzione. Sotto questo aspetto il detto articolo fu giustamente soppresso nel Codice attuato nelle Provincie meridionali e fu pure eliminato nei Progetti del nuovo Codice. Ma appunto perchè tutt'affatto eccezionale ed esorbitante dal comune diritto, la disposizione non potrebbe essere allargata. Essa parla sempre di mandatario che abbia o non abbia proceduto ad un principio di esecuzione; onde suppone che esista un mandato, non *solo conferto*, ma *anche accettato*, sebbene per qualsiasi evento, indipendente dalla volontà del mandante, la accettazione non sia stata susseguita dall'effetto. Non potrebbe pertanto estendersi al caso di una semplice proposizione, d'una commissione non accettata, perchè vi mancherebbe la persona del mandatario.

Nè solo la materiale parola della legge, ma si ancora il suo spirito e concetto impediscono questo estendersi di essa da un caso all'altro, perchè per questo solo concerto a delinquere di due uomini perversi, la società venendo in certa guisa minacciata e messa in pericolo poteva sembrare giusto il premunirsene col punire quello almeno fra essi dal quale partisse il reo proposito, e del quale la colpevolezza fosse più chiaramente indicata. Questa ragione manca nella ipotesi di una proposizione non accettata, e quindi non compromettente ancora la pubblica tranquillità.

Non si deve poi dimenticare che il Codice sardo cogli articoli 468 e 469 punisce in determinati casi come reato *sui generis*, ed in via straordinaria, il semplice fatto della istigazione e della provocazione a commettere qualsiasi reato; onde la conseguenza necessaria che, all'infuori di questi casi, non può essere punita la provocazione per sè, e quindi nemmeno la commissione a delinquere non accettata, come quella che in fatto si risolverebbe in una vera provocazione.

Stabilito che l'accettazione del mandato sia necessaria a rendere responsabile il mandante pel reato in esso espresso, sembrerebbe fuor d'ogni dubbio che tale accettazione, quando non fosse seguita da atti di esecuzione, dovesse essere *seria* e *reale* e tale da rendere efficace la provocazione a compromettere la società. Un consenso fittizio e simulato, diretto a prevenire l'esecuzione del misfatto, non è un consenso, nè minaccia in

alcun modo la pubblica sicurezza, per cui la società abbia ad esserne scossa e ad avere il diritto d'intervenire; salvo sempre a punirlo *extra ordinem* come reato speciale e per il semplice fatto della provocazione.

163. — Questi principî furono adottati dalla sentenza 26 dicembre 1854 della Suprema Corte di Torino, Est. Agnes, Presidente Siccardi, sul ricorso De Stefano e Ghiron, condannati dalla Corte d'Appello di Nizza siccome colpevoli di tentato venefizio, per avere dato incarico di avvelenare una determinata persona a diversi individui, i quali, sebbene apparentemente avessero accettato quell'incarico, dichiararono di non avere mai avuto l'intenzione di eseguirlo, e di averne simulata l'accettazione per impedire che venisse proposto più efficacemente ad altri.

« Attesochè — così si espresse la sentenza — la legge punisce bensì il mandato criminale per sè stesso ed anche allorquando il mandatario non abbia ancora proceduto ad alcun principio di esecuzione (1), ma acciò sia luogo alla applicazione della pena contro il mandatario richiedesi necessariamente l'esistenza di un vero mandato, risultante dal concorso di due volontà che si accordino nella perpetrazione del reato che ne forma l'oggetto, e conseguentemente che intervenga da un lato la proposta del committente e dall'altro lato l'accettazione di colui al quale viene fatta, senza la quale si avrà un immorale e riprovevole incitamento ad un reato, un atto preparatorio non punito per sè stesso dalla legge che in alcuni casi specialmenle determinati, ma non si avrà un vero mandato;

« Che l'accettazione può bensì essere soltanto tacita, quale sarebbe quella risultante dalla esecuzione del mandato ancorchè solo tentata; ma deve pur sempre essere reale, fondata cioè sul vero intendimento ed assenso dell'accettante;

« Che questi principî derivati dall'intrinseca e giuridica natura del mandato diedero pur norma al disposto dell'art. 104 del Codice penale che nel sottoporre a pena il mandato, anche allorquando l'esecuzione del dato incarico sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto pel pentimento del mandatario, manifestamente presuppone che *in origine sia stato in lui un vero proposito di eseguire il mandato;*

« Attesochè un'accettazione la quale risulti solo apparente e simulata non è un'accettazione;

---

(1) La sentenza interpretava l'articolo 104 del Codice Albertino perfettamente conforme all'articolo 99 del Codice del 1859.

« Attesochè nella soggetta specie il Magistrato d'appello di Nizza dopo di avere riferito nei motivi della sentenza i varî risultamenti della causa che accennavano alle relazioni ed ai colloquî seguiti fra gli accusati ed i presupposti mandatari, dichiarò che, *qualunque esser potesse la vera intenzione dei mandatari*, tuttavia è risultato che essi promisero di eseguire il mandato e che i mandanti erano nella persuasione che adempirebbero simile promessa; e passò quindi senz'altro alla condanna degli accusati, come colpevoli di tentato venefizio;

« Che nelle contingenze della causa, il Magistrato d'appello credendosi dispensato da ogni investigazione sopra la vera intenzione dei mandatari, e col *togliere ad essa ogni influenza giuridica riguardo ai mandanti*, avrebbe sostanzialmente posto come regola di diritto che un'accettazione anche solo apparente ed a qualunque fine simulata e disgiunta da qualsivoglia atto di esecuzione, basti a costituire a carico del committente il mandato criminale, *disconoscendo per tal guisa i principî che reggono la natura di tale reato* (1) ».

Ma la Corte di Cassazione di Milano con sentenza 19 ottobre 1863, Ric. Giovanni Locatelli, Est. Fontaine (2), adottò principî diversi. Così si espresse nei motivi:

« Attesochè a termine del verdetto dei giurati non è dubbia l'esistenza del concorso di due volontà nella perpetrazione del reato, della proposta cioè del Locatelli e dell'accettazione per parte dell'Agnesi; diffatto affermarono i giurati « che il Locatelli ripetutamente incombenzò Agnesi di uccidere sua moglie, con seria e determinata volontà di conseguire l'intento, ed inoltre sborsando tre monete d'oro all'Agnesi che dichiarò di accettare l'incarico, in modo tale che il Locatelli stesso abbia dovuto ritenere che avesse intenzione di eseguirlo;

« Attesochè in presenza di siffatta manifestazione della volontà criminosa del Locatelli, il quale altro più non aspettava che la consumazione del reato, dopo di averlo provocato per quanto era in lui, riusciva del tutto indifferente e nulla avrebbe potuto aggiungere alla intrinseca criminosità dell'atto del Locatelli una più o meno seria intenzione dell'Agnesi di eseguire l'accettato incarico: tanto meno poi che, nei suoi effetti rapporto al committente, era stata espressamente tale intenzione ritenuta

---

(1) *Legge*, anno 1864, pag. 139 — Osservazioni dell'Avvocato dei poveri presso la Corte di Cassazione di Torino, Mona De Agostinis.

(2) *Legge*, anno 1864, pag. 139 — Il Relatore Fontaine rappresentante il P. M. nella causa De Stefano e Ghiron, di cui la sentenza precedente aveva allora sostenuto in diritto un principio diverso.

dal verdetto dei giurati; e quindi giusta e legale si presentava l'applicazione dell'articolo 99 alinea del Codice penale ».

Però la Corte di Cassazione di Torino fece ritorno ai principî sanciti nella sentenza 26 dicembre 1854 in causa De Stefano e Ghiron; e nella sentenza 22 gennaio 1868, Ric. Fenili e Bravi, Est. Baronj (1), sancì la seguente massima:

« Perchè il mandato a delinquere non susseguito da alcun principio di esecuzione costituisca il reato previsto dall'art. 99 alinea del Codice penale sardo occorre il concorso di due volontà, vale a dire la proposizione del committente e l'accettazione *seria* del mandatario. Perciò se il mandatario non ha accettato *seriamente* il mandato e prestando un consenso meramente fittizio, non ha avuto *vero* intendimento e proposito di eseguire il mandato, mancano gli estremi del reato previsto dall'articolo surriferito e rimane per parte del mandante una criminosa risoluzione manifestata con parole, la quale non producendo nè danno materiale nè pericolo, non è punibile ».

« Attesochè la legge — dicono i motivi — nell'articolo 99 del Codice penale, punisce bensì il mandato per sè stesso anche quando il mandatario non abbia proceduto ad alcun principio di esecuzione, ma acciò si faccia luogo all'applicazione della pena contro il mandante in questa ipotesi eccezionalissima, si richiede necessariamente l'esistenza di un vero mandato risultante dal concorso della volontà di due parti a commettere il reato che ne forma l'oggetto, vale a dire, la proposizione del committente e l'accettazione del mandatario, che sono di essenza a costituire il mandato; imperocchè la sola proposizione del mandante non accettata dal mandatario, non è che la sua risoluzione criminosa manifestata con parole, un immorale e riprovevole eccitamento al reato; un atto preparatorio che non avendo prodotto un danno materiale, nè un vero pericolo per la tranquillità sociale, non è per sè punito dalla legge se non in alcuni casi da essa espressamente determinati;

« Che l'accettazione del mandatario dev'essere reale, seria e fondata sul vero intendimento e proposito in lui di eseguire il mandato, dacchè un consenso meramente fittizio non è consenso, e un'accettazione simulata e finta non è, nel senso legale, una vera accettazione;

« Che a questi principî derivanti dall'intrinseca e giuridica natura del mandato, e conformi ai più inconcussi teoremi della scienza, è senza dubbio informata la disposizione del citato ar-

---

(1) *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 243.

ticolo 99, che nel sottoporre a pena il mandante nei due casi ivi espressi, presuppone necessariamente che il mandatario abbia in origine accettato seriamente l'incarico; in altri termini che vi sia stato un vero mandato;

« Attesochè se nelle materie penali in genere ogni interpretazione estensiva è severamente interdetta, molto più deve esserlo trattandosi, come nel caso, di una disposizione affatto eccezionale e declinante dalle regole della comune ragione. Tale è infatti la legge (articolo 99 alinea) che parifica al reato tentato il semplice mandato a commetterlo, tuttochè non susseguito da alcun principio di esecuzione. Impropriare pertanto il naturale e giuridico significato delle parole di questa legge, per allargare il campo della sua applicazione, sarebbe quindi apertamente contravvenire allo spirito e alle parole di essa legge e insieme alle massime universali del diritto ».

Questa importantissima definizione, la quale ha ricondotto la giurisprudenza ai principii più puri della scienza del diritto, ha inoltre sancito la massima seguente:

« Le varie parti di un verdetto formano un tutto indivisibile e le une non possono servire di schiarimento e di supplemento alle altre. L'accettazione di un mandato a delinquere può, per parte del mandatario, essere seria o aggravante. In conseguenza non v'ha contraddizione in un verdetto, dove si affermi che fu accettato da taluno il mandato a delinquere e che l'accettante non avesse la volontà di eseguire il criminoso incarico ».

164. — Prima di chiudere il presente capitolo, trovo necessario di spendere ancora poche parole sulla applicabilità o non applicabilità della teorica del mandato civile al mandato criminale (n. 149).

La Corte di Cassazione di Milano, nella sentenza ricorrente Locatelli, riferita più sopra (*pag. 377*), ha deciso che « al mandato avente per oggetto un reato non sono applicabili i principii delle leggi civili relativi al mandato « poichè *rei turpis nullum mandatum* ». Io credo, con tutto il rispetto, che quel Supremo Magistrato abbia erroneamente invocato questo testo della legge 6, § 3 *Dig. mandati vel contra,* perchè se le leggi civili che regolano le contrattazioni fra privati dichiarano essere nullo il mandato relativo a cosa turpe, con ciò niente altro intendono se non che un tale mandato è incapace di produrre obbligazione o azione civile fra i contraenti, ma non vieta che alla teorica del mandato civile si possa ricorrere quando abbia a servire di interpretazione del mandato criminale. Certamente che non potranno essere ap-

plicate al mandato criminale tutte le norme che regolano il mandato civile; ciò sarebbe assurdo; ma nulla osta che vi si possa ricorrere quando si tratti di indagare la natura intrinseca del mandato criminale, il modo di conferirlo e di accettarlo. Le leggi civili possono offrire un mezzo di interpretazione su cui fondare talvolta un retto giudizio.

CAPITOLO QUARTO.

Dell'omicidio per solo impulso di brutale malvagità e dell'omicidio per vendetta trasversale.

SOMMARIO:

165. *Omicidio per solo impulso di brutale malvagità: Osservazioni generali: Scuola* positiva *e scuola* classica.
166. *Diritto positivo patrio.*
167. *Diritto positivo straniero.*
168. *Lavori sul nuovo Codice penale.*
169. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
170. *Giurisprudenza sul Codice penale toscano.*
171. *Interpretazione del Codice penale sardo.*
172. *Giurisprudenza sul Codice penale sardo.*
173. *Dell'omicidio per vendetta trasversale.*
174. *Diritto positivo patrio.*
175. *Legislazione comparata.*
176. *Lavori sul nuovo Codice penale.*
177. *Estremi del reato di omicidio per vendetta trasversale.*

165. — DELL'OMICIDIO PER SOLO IMPULSO DI BRUTALE MALVAGITÀ.

Fra gli omicidî qualificati per *dolo particolare* dell'agente, si annoverano gli omicidî commessi *per solo impulso di brutale malvagità* e *per vendetta trasversale.* Sono questi i fatti di sangue che completano la catena degli omicidî, i quali rivelano una speciale e più efferata intenzione del soggetto attivo. Tratterò di ambedue nel presente capitolo, cominciando dall'*omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità.*

L'omicidio commesso senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità è quello che, nei riguardi della imputabilità, forma oggetto di maggiori contestazioni nella scuola *positiva.* « Quando la società è funestata da uno di quei drammi che fanno raccapricciare il più cinico degli uomini: quando si ode parlare di

belve umane, di *mostri*, è d'uopo preventivamente spogliarsi di ogni pregiudizio metafisico sulla responsabilità e convincersi che in tali casi o siamo dinanzi ad un vero pazzo od a tale che molto gli si accosta; e specialmente se vengasi a scoprire che, non una, ma molte di sì nefande stragi ebbe a commettere quel disgraziato ». Così il FERRI (1). E più innanzi (*pag. 503*) asserisce (asserzione ch'egli chiama *verace* pur riconoscendola *ardita*) che « nei casi specialmente di omicidi, la imputabilità umana è in ragione inversa della enormità, della efferatezza del delitto, e che in tutti i casi di reati *senza causa*, la imputabilità *potenziale* scompare ».

Eguali concetti ebbe ad esporre anche in uno degli ultimi suoi lavori (2).

Però non è a dirsi che i soli positivisti siano di questo avviso. Il FULCI, che certo non appartiene alla scuola antropologica criminale, scrive che questo speciale omicidio può essere nato nella scienza del diritto penale come una delle figure criminose più gravi per la ignoranza di talune nozioni psichiatriche. « Là ove altri ha creduto trovare il colmo della perversità, noi invece — egli dice — non sappiamo vedere altro che la sventura della malattia » perchè, come aveva notato poche pagine prima, l'assenza del motivo individuale, carattere precipuo di questo misfatto, può presentarsi all'occhio non profano di studi e di osservazioni psichiatriche come causa di mania senza delirio (3).

Comunque, questo particolare omicidio è stato accolto nei Codici delle nazioni civili; ed io senza entrare nella disputa da cui devo astenermi per i confini che mi sono tracciato e coerente al sistema prefissomi, mi farò ad esaminare la dottrina, che fu di guida ai legislatori per punire, e severamente punire, gli autori di fatti cotanto esecrandi. Solo osserverò collo stesso FULCI (*pag. 91*) che lo Stato ha il diritto (ed io aggiungerò il dovere) di difendere la società da consimili aggressioni, sia pure che gli autori vengano spinti da una costituzione patologica a scombuiare l'organismo sociale coi loro eccessi (4).

---

(1) *Della imputabilità e della negazione del libero arbitrio*, pag. 501 — Firenze, Barbera, 1878.

(2) *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 2ª ediz., pag. 237 — Bologna, Zanichelli, 1884.

(3) *L'intenzione nei singoli reati*, Vol. I, pag. 86, 91 — Messina, De Stefano, 1885.

(4) Ed ecco la necessità della istituzione dei manicomî criminali, a cui aderisce pure la scuola classica, la quale fa anzi voti per la sollecita approvazione dell'ottimo Progetto DEPRETIS. Il manicomio criminale, osserva giustamente il FULCI, è necessario che sorga in ogni Stato civile e può togliere la società dal fatale dilemma in cui spesso ci troviamo di fronte agli eccessi frenopatici: o

Questo omicidio da taluni è chiamato omicidio per causa *irragionevole* o *bestiale*, da altri omicidio *brutale, ad lasciviam*, da altri infine — e così è conosciuto nel diritto positivo — si appella omicidio commesso *senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità*. Esso si verifica quando la uccisione viene fatta *senza causa* e così per istinto feroce e bestiale di distruggere il suo simile; ed a questo proposito narra il FILANGIERI di uno scellerato che volle provare la forza della polvere pirica da lui acquistata, esplodendo il suo fucile contro un povero ed innocuo passeggero. Ognun vede quale e quanta sia l'atrocità di simile misfatto, e quale e quanto interesse abbia la società per reprimerlo con una pena gravissima, come quello che livella l'uomo, indegno di far parte della razza umana, alla tigre e alla iena, anzi lo colloca ancor più basso, perchè queste obbediscono all'istinto di trucidare per alimentarsi, quelli converte l'amore per il suo simile in un impulso scellerato di sete di sangue.

Il GEORGET, citato dal CARRARA (1), mosso dal pensiero che un uomo agisca senza causa, sostenne come massima generale che quando all'omicidio, o non può trovarsi causa, o si deve attribuire una causa assolutamente irragionevole, bisogna necessariamente dichiarare che l'agente è pazzo. Così la teorica dell'omicidio brutale si sarebbe convertita in una dirimente. Ma l'ordine logico — osserva il CARRARA — esiste anche nella mente dell'omicida brutale: vi è un pervertimento *morale*, che tra noi si chiama libidine di sangue, ma non vi è un pervertimento *intellettuale*.

La ragione politica della repressione di questo particolare omicidio, il CARRARA la trova (§ 1199) non nella *facilità* della *riproduzione* del fatto, fortunatamente rarissimo, ma nella difficoltà che incontrano i cittadini a *premunirsi* contro il fatto quando sia per riprodursi. Il danno mediato cresce per la sua maggiore *diffondibilità*, quando non vi è cittadino che possa dire a sè stesso, io sono sicuro in faccia a cotesta forma di delitti. Di fronte a chi uccide senza odio, senza passione, senza lucro, per sola sete di sangue, non vi è nessuno che possa dirsi sicuro: non basta nè l'essere povero, nè l'essere prudente, nè il non avere nemici. Di più, in faccia a costui non vi è prevenzione possibile per parte della privata cautela; perchè l'aggressione si fa da sconosciuto a sconosciuto. Vi è adunque il sommo grado di diffondibilità nel

---

punire un ammalato o lasciar libero un infermo di mente con pericolo continuo della società. L'istituto avrebbe inoltre il sommo vantaggio di impedire certe impudenti proposte in Corte d'Assise di morbosi furori e di forze irresistibili, che pur troppo talora vengono accolte da giurati ignoranti.

(1) *Programma*, Parte speciale, § 1198, nota.

danno mediato di questo omicidio; vi è il sommo grado della minorata potenza della difesa privata. Che importa che simile scellerato non abbia niente da guadagnare da un delitto, e niente ve lo sospinga con veemenza? Ciò conduce all'effetto che uno scellerato di tal fatta sia rarissimo nella società. Ma poichè può esistere (quantunque raro), la sua rarità non toglie che quando esista sia più pericoloso di ogni altro; e pericoloso *a tutti* i membri della consociazione civile.

Ho detto più sopra che da taluni questo omicidio è chiamato omicidio per *causa irragionevole*. Il CARRARA osserva (§ 1200) che l'omicidio *senza causa* non deve confondersi con l'omicidio per causa *ingiusta* o *irragionevole*, il quale non esce dalla categoria ordinaria degli omicidî; perchè la causa *ingiusta* o *irragionevole*, apparve *giusta* e *ragionevole* alla ignoranza esaltata dalla passione. Colui che uccide per causa ingiusta od irragionevole, manifesta la spinta che ha avuto al delitto; l'uomo che esige che il suo subordinato denunzi a lui il furto commesso dal proprio padre, o dalla moglie, e perchè si rifiuta lo uccide; il marito che vuole turpemente porre la moglie nelle braccia altrui, e che sul di lei rifiuto monta in collera e la priva di vita: in questi e simili fatti, l'uccisore è reo di un omicidio per causa irragionevole e ingiusta. È ben diverso da quello prodotto da solo impulso di brutale malvagità ed è meno atroce di questo, il quale a differenza dell'altro, costituisce un pericolo *continuo* per *tutti* gli uomini, pericolo dal quale non è scampo.

Altri sostenne non doversi l'omicidio *ad lasciviam* collocare in un Codice, perchè la prova della medesima è logicamente e giuridicamente impossibile. Impossibile far la prova diretta della mancanza di causa che sarebbe prova *negativa*: impossibile fare la prova *positiva* dell'odio contro la umanità; dunque inutile registrare in un Codice questa circostanza aggravante. Il CARRARA (§ 1200 nota) trova queste considerazioni viziose nella loro base. Infatti non è vero — egli scrive — che l'accusa sia nell'obbligo di fare la prova rigorosa della negativa. Quando nell'assenza di ogni causa conosciuta di sdegno, essa ha contestato la circostanza di che si parla, spetta all'accusato, almeno per via di conghietture e di probabili, insinuare nell'animo dei magistrati il dubbio della esistenza di una causa, quantunque leggera. Il dubbio basterà forse ad eliminare l'aggravante, ma pure sarà ancora possibile far la prova diretta dell'odio contro la umanità.

Porta ad esempio il fatto della causa Ciolli agitatasi in Livorno nel 1840. Una associazione di scellerati aveva fatto giuramento di spargere ogni giorno sangue umano, e in esecuzione

del truce complotto escivano di notte e ferivano il primo incontrato. Provato che sia — continua — come occorse in questa causa, per le confessioni dei rei, le rivelazioni dei complici e le deposizioni di testimoni, che ricercati all'opera nefanda si erano ricusati, i fatti anzidetti; quando a coteste prove si aggiunga la circostanza che il ferito era affatto sconosciuto al feritore; non può persistersi ancora a dire che sia assolutamente impossibile la prova di cotesta qualifica.

Anche il CARMIGNANI rigetta codesto speciale omicidio per due ragioni. La prima, perchè repugna all'umanità supporre che un omicidio avvenga per mancanza di causa; la seconda, perchè la mancanza di causa è argomento per escludere la reità. Il MITTERMAIER è dello stesso avviso.

Onde tale circostanza aggravatrice dell'omicidio si avveri, è necessario che sia certa *la mancanza di qualsiasi causa all'***infuori** *dell'impulso di una brutale malvagità.* La causa riposta esclusivamente in questa ingenita ferocia, che non ha mestieri di un'occasione estrinseca eccitatrice all'uccisione, è giusta ragione di aggravamento (1). Ad assodare codesta qualifica — scrive il CARRARA (§ 1203) — bisogna che siavi assenza completa di qualsivoglia causa, quantunque lievissima, di sdegno o di antipatia che abbia spinto alla strage. Lo che porta a concludere che quando l'attacco fu diretto contro un *individuo determinato,* al quale *soltanto,* e non a nessun altro uomo, si voleva togliere la vita, la tesi della qualifica in discorso rimarrà sempre insostenibile; perchè non agisce per il solo barbaro piacere di spargere umano sangue colui che particolarmente ed esclusivamente anela il sangue di un individuo. Odia quello (sia pure irragionevolmente), ma non odia l'umanità.

166. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

ART. **309.** § 1. L'omicidio premeditato si punisce con la morte.

. . . . . .

§ 3. Si punisce sempre, come premeditato, quell'omicidio che sia derivato da solo impulso di una brutale malvagità.... (2).

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **533.** L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

. . . . . .

---

(1) PESSINA, *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 47. — Napoli, 1883.

(2) Alla pena di morte fu sostituito l'ergastolo col decreto 10 gennaio 1860 dal Governo della Toscana, in seguito alla abolizione della pena capitale.

2° Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità.... (1).

Nelle modificazioni fatte al Codice penale sardo per le Provincie napoletane questo capoverso dell'articolo 533 fu trasportato nell'articolo 534 capoverso secondo e fu minacciata all'omicidio in esame la pena dei lavori forzati a vita.

167. — Diritto positivo straniero.

Dei Codici penali stranieri che metto a contributo nell'opera presente tengono parola di questo particolare omicidio i soli Codici penali per la Repubblica di San Marino, e pel Canton Ticino.

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **450**. È punito coi lavori pubblici a vita :

. . . . . .

2° L'omicidio che non abbia altro movente fuorchè l'impulso di una brutale malvagità....

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **291**. Sarà punito col quinto grado di reclusione (da venti a ventiquattr'anni) l'omicidio volontario quando sia commesso:

. . . . . .

c) Senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità....

I Codici penali francese, austriaco, belga, spagnuolo, zurighese, germanico, ginevrino, olandese ed ungherese non fanno speciale menzione dell'omicidio di che si tratta.

168. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei proposero l'articolo seguente:

Art. **304**. È qualificato di seconda specie e si punisce col quinto grado di reclusione l'omicidio volontario commesso:

. . . . . .

b) Senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità....

Quest'articolo fu approvato dalla Prima Commissione; e nel Progetto 17 maggio 1868 prese il numero 284, lettera *e*, così concepito:

---

(1) Il Codice penale albertino 26 ottobre 1839 così disponeva: « Art. 580. L'omicidio volontario è anche punito colla morte:..... 2° Quando è commesso in totale mancanza di causa, e per solo impulso di una brutale malvagità... ».

Art. **284.** L'omicidio volontario si punisce colla reclusione per anni venticinque:

. . . . . .

e) Quando è commesso senz'altra causa che l'impulso di brutale malvagità...

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.*

Art. **334.** L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita:

. . . . . .

e) Quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità.

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Art. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

b) Quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità.

Periodo Quarto: *Progetto 24 febbraio 1874.* — Il Guardasigilli Vigliani non comprese questo speciale omicidio nel suo Progetto: non addusse il motivo della esclusione, ma sembra, dal complesso della Relazione, che abbia voluto riguardarlo come non disgiunto da premeditazione.

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — Il Senato seguì l'esempio del Progetto Vigliani.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* Mancini. — Il Sotto-Commissario Sen. De Falco all'articolo 373 dello schema Senatorio, che punisce in determinati casi l'omicidio volontario colla reclusione per anni venti, propose di aggiungere l'omicidio « quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità ».

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento (1).

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli si mostrò disposta ad accettarlo.

Alla Corte d'Appello di Bologna parve che l'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità dovesse nella pena essere equiparato all'omicidio premeditato.

La Corte d'Appello di Brescia esternò l'avviso che il concetto della brutale malvagità riesce bene spesso difficile a concretarsi. Ma quella di Venezia, al contrario, ne propose la accettazione,

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

perchè contempla tale una circostanza aggravante, che manifestamente reclama una più severa punizione dell'omicidio.

Di questa opinione fu anche la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, la quale aggiunse non essere vero che questa forma di reato vada compresa nella nozione della premeditazione, mentre può benissimo concepirsi ed essere mandata ad effetto senza il concorso di quella circostanza.

Notò il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria che la pena dovrebbe essere l'ergastolo.

Finalmente il D.r Antonio TARCHINI-BONFANTI, professore in medicina a Milano, all'uopo interpellato, osservò che la brutale malvagità del tutto scompagnata da qualsivoglia spinta di interesse materiale o morale, anche erronea, per minima che sia, è caso assai raro, e forse non si dà mai. Talvolta si usano quelle parole *brutale malvagità* solo perchè la spinta è minima in confronto della enormità dell'azione, o non si è potuta trovare. Ove un uomo agisca senza spinta di interesse, la brutale malvagità sarebbe un grado di pazzia.

Il Commissario Senatore CONFORTI, nella seduta della Commissione del 16 novembre 1878 (1), osservò che la circostanza dell'essere l'omicidio stato commesso senz'altra causa che l'impulso di una brutale malvagità « può talvolta essere semplicemente indizio di crassa e stupida ignoranza, e allora non deve avere l'efficacia di una vera aggravante; ma quando pur fosse il risultato di un' indole feroce e perversa, può essere sufficientemente calcolata dal giudice nella latitudine della pena, che è lasciata alla sua prudente estimazione ».

L'emendamento DE FALCO non fu accettato dalla Commissione.

Pareri delle Magistrature.

Comunicato il Progetto per l'esame alle Magistrature Superiori, la Corte d'Appello di Firenze propose che fosse contemplato l'omicidio derivato da solo impulso d'una brutale malvagità, e punito con la pena dell'omicidio premeditato, essendo reato atrocissimo, e che tanto allarma la società per il pericolo continuo cui sono esposti i cittadini anco i più riguardosi e circospetti; propose di fare quanto meno al § 2 dell' articolo dello schema Senatorio (373, che nel Progetto della Commissione

---

(1) Verbale n. 12 nel Volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

MANCINI prese il num. 374), la seguente aggiunta: 8° *quando è derivato* (l'omicidio volontario) *da solo impulso di una brutale malvagità.*

La Corte d'Appello di Venezia esternò l'avviso che essendo frequenti i casi di uomini di indole efferata, da non confondersi colla crassa ignoranza, i quali hanno ucciso per solo impulso brutale, sarebbe conveniente di annoverare questa circostanza almeno fra i casi pei quali non può essere applicato il minimo della pena.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Guardasigilli ZANARDELLI comprese questo omicidio nell'art. 322 del suo Progetto fra gli omicidî qualificati.

ART. **332.** Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

. . . . . .

3° per solo impulso di brutale malvagità.

« La terza figura — così s'esprime nella Relazione — fra gli omicidî qualificati è l'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità. La somma gravissima di questo reato, che fortunatamente è raro, ma la cui possibilità risulta da un'esperienza dolorosa, si intende agevolmente, dove si consideri che, di fronte a siffatta forma di malefizio, cessa in tutti l'opinione della propria incolumità, non essendovi più alcuno che possa dirsi sicuro di fronte a chi uccide senza odio, senza cupidità di guadagno, per sola libidine di sangue ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Ministro SAVELLI nell'art. 347 n. 3 del suo Progetto 26 novembre 1883, ed il Ministro PESSINA nell'art. 344 n. 3 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885 accettarono la disposizione dello ZANARDELLI.

169. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO.

L'articolo 309 § 3 punisce sempre, come premeditato, quell'omicidio, che sia derivato da solo impulso di una brutale malvagità. Ammette il legislatore toscano che questo speciale omicidio possa commettersi anche per dolo d'impeto; solo pel grave pericolo sociale *lo eguaglia* all'omicidio premeditato. Il CARRARA si preoccupa della eccezione che può farsi che l'odio contro la umanità, movente di codesto omicidio, presuppone sempre la premeditazione, e che sorga da questo lato la inutilità di farne una qualifica speciale; ma osserva che anche questo obietto non sarebbe solido, perchè può benissimo concepirsi un impeto d'odio

contro l'umanità (1). L'illustre Professore loda poi la disposizione del Codice toscano, ed osserva essere andato giustamente all'apice del rigore. Secondo il suo avviso l'ipotesi della premeditazione, quando è scompagnata da insidia e da altre aggravanti ulteriori, presenta gravità minore dell'omicidio per libidine di sangue: e ciò tanto sotto il punto di vista morale, quanto sotto il punto di vista politico. Sarebbe poi un errore supporre che il Codice toscano avesse, nel designare codesta specie, riunito in tal qualifica anche l'omicidio per causa *irragionevole*. Questo fu un pensiero fuggitivo di qualcuno, che non avvertì bastantemente alla importanza della questione, nè alle vere ragioni di risolverla. La sola circostanza che nel Codice del 1853 trovisi affatto ommessa l'aggravante della *causa irragionevole*, non è argomento bastante per concludere che esso abbia voluto unificare cotesta qualifica colla mancanza assoluta di causa. Codesta unificazione sarebbe esorbitante sino all'assurdo, perchè supporrebbe che il nuovo Codice toscano avesse voluto punire di morte la causa ingiusta come la premeditazione e la brutale libidine di sangue. Questo era tal fatto in faccia alla precedente legislazione e giurisprudenza toscana, che non è possibile supporlo voluto dal legislatore del 1853; quando d'altra parte si vede e si tocca con mano che il legislatore toscano, nel tema delle qualifiche dell'omicidio, ha generalmente inteso piuttosto a mitigare l'antica severità (§ 1202).

Adoperando la disposizione in esame la locuzione « derivato da *solo* impulso di brutale malvagità » è manifesto che quando una causa *qualsiasi*, sia pure quanto si voglia *irragionevole* od *ingiusta*, abbia spinto all'omicidio, questo omicidio non sarà stato commesso per *solo* impulso di brutale malvagità. Vi vuole proprio la *libidine del sangue*, perchè l'omicidio perpetrato possa essere *eguagliato* all'omicidio con premeditazione.

170. — Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano.

I. Di fronte ad un'accusa di omicidio commesso per *impeto di brutale malvagità*, la questione proposta dalla difesa, se l'omicidio fosse commesso per *impeto improvviso di animo*, è questione *subalterna* e *sussidiaria* sul titolo del reato, e non già questione sopra una circostanza *scusante;* e perciò non si fa luogo a censura in Cassazione se il Presidente si astenne dal proporla. In ogni modo non vi è interesse per l'accusato a lagnarsi in Cassazione, che non fu posta una questione subalterna e sussidiaria, quando i giurati hanno risposto affermativamente sul fatto principale (Cassazione di Firenze 28 agosto 1868 — Ric. Pellegrini e Cosentini — *Annali Giur. Ital.*, II, 1, 234).

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1200, nota.

II. L'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità, costituisce, secondo il Codice toscano, un titolo di reato per sè stante, e può, senza vizio di complessità, proporsi in tutti i suoi elementi nella questione sul fatto principale. Questo impulso, se fu l'unica cagione dell'omicidio, costituisce la causa di delinquere e non una circostanza aggravante, e perciò non è necessario farne subbietto di una questione separata da quella sul fatto principale (Cassazione di Firenze 27 settembre 1869 — Ric. Viani e Vieri, Est. Paoli — *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 199).

III. L'omicidio per brutale malvagità previsto dall' art. 309 § 3 del Codice penale toscano è l'omicidio *senza causa*, o, come dicesi, *ad lasciviam*, derivato unicamente da brama feroce di versare l'altrui sangue. Nelle questioni concernenti questa specie di omicidio non basta enunciare che fu commesso *senza causa*, o per *malvagità brutale*, ma occorre esprimere chiaramente che fu commesso per *solo impulso di una brutale malvagità* (Cassaz. di Firenze 26 luglio 1871 — Ric. Viani — *Annali Giur. Ital.*, V, 1, 237; *Legge*, XI, 1, 821; *Raccolta* Bettini, XXIII, I, 574).

171. — Interpretazione del Codice penale sardo.

Il concetto del legislatore sardo nel dettare la disposizione dell'articolo 533 n. 2 è chiarissimo. *Nessun' altra* causa all' *infuori* dell' impulso di una brutale malvagità deve avere spinto l'omicida, perchè sia assoggettato alla pena estrema.

Anche sul proposito di questo misfatto ricorre la considerazione che si è in tema di omicidio *volontario*, il quale riceve un aggravamento di pena quando deriva da codesta causa; onde è necessaria l'*intenzione* di uccidere, in mancanza della quale, se pure avvenga la morte, non potrebbe *mai* irrogarsi l'estremo supplizio.

Occorre del pari l'altra questione, se la circostanza in esame sia *aggravante* o *costitutiva* dell'omicidio volontario. La Cassazione di Firenze con sentenza 3 maggio 1879 ha giudicato essere « elemento costitutivo e quindi regolarmente compreso nella questione relativa al fatto principale » (1). La mia opinione sulle circostanze aggravanti o costitutive l'ho già manifestata (n. 30). Anche qui ripeto che il fatto, quand'anche commesso colla circostanza in esame, resta pur sempre omicidio volontario, e solo viene *punito* colla morte se la causa fu l'impulso di una brutale malvagità. La malvagità brutale fa *aumentare* la pena, ma l'omicidio rimane sempre omicidio; il fatto è *aggravato*, ma gli *elementi* di esso rimangono pur sempre gli stessi.

Le modificazioni introdotte per le Provincie meridionali, riguardando la sola pena, non hanno bisogno di interpretazione.

---

(1) Ric. Balleri — *Legge*, anno 1880, I, 162.

La Corte di Cassazione di Napoli, ch'io mi sappia, non s'è pronunciata su questo proposito; ma se si deve arguire dalle massime che riporterò nel numero successivo, implicitamente sarebbe contraria all'avviso della Corte Suprema toscana, perchè posta la circostanza come *aggravante* e non *costitutiva*, non fu oggetto di rimarco per parte della difesa, e trattò di essa come regolarmente proceduta.

172. — GIURISPRUDENZA PRATICA SUL CODICE PENALE SARDO.

I. Perchè si faccia luogo alle sanzioni penali scritte nel Codice per gli omicidî commessi per solo impulso di brutale malvagità, non basta lo stabilire in fatto che l'omicidio fu commesso *senza causa*, o che fu commesso per *impulso di brutale malvagità;* ma sibbene che fu commesso *senz'altra causa*, che per impulso di brutale malvagità (Cassazione di Palermo 22 luglio 1869 — Ric. Ferlito, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 218).

« Quando apparisce la causa — dice la sentenza — o se ne presume l'esistenza, il crimine apparisce sempre meno atroce ed allarmante che l'omicidio commesso *ad lasciviam;* questo ingenera un continuo pericolo per tutti gli uomini, comprende di spavento tutti gli animi a causa di un'attristante minaccia, contro la quale non vedono scampo; nell'uccisore di un uomo ciascuno ravvisa un essere malefico pronto ad infierire contro chiunque gli si para innanzi nei trasporti brutali della feroce perversità... E non solamente una di quelle sostanziali condizioni, cioè la totale mancanza di causa, non risulta dalla dichiarazione dei giurati, ma eziandio gravi presunzioni lasciano luogo a credere che il giurì abbia riconosciuto la esistenza di una causa che diede la spinta all'omicidio, sebbene ingiusta ed irragionevole ».

II. Perchè il complice debba rispondere della brutalità della causa colla quale fu commesso il delitto dall'agente principale, non basta che ne avesse la *scienza*, ma occorre ch'egli eziandio abbia cooperato con *brutalità di causa* al delitto, e ciò sia dichiarato dai giurati (Cassazione di Napoli 26 maggio 1871 — Ric. Mazzucchera, Est. Marvasi — *Annali Giur. Ital.*, anno 1871, I, 2, 223).

III. La scusa del vizio parziale di mente è incompatibile coll'omicidio commesso senz'altra causa, che per impulso di brutale malvagità (Cassazione di Napoli 14 agosto 1874 — Ric. Migliaccio, Est. Narici — *Legge*, anno 1874, 980).

Fatto che diede luogo alla sentenza. Posta la questione sull'aggravante dell'impulso di brutale malvagità e la minorante chiesta dalla difesa sul vizio parziale di mente, i giurati diedero ad entrambe risposta affermativa. Il P. M. rilevò una contraddizione per ciò nel verdetto; la difesa sostenne il contrario; la Corte eccitò i giurati alla rettifica. In conseguenza della nuova votazione si negò la scusa.

« Osserva nel diritto — è scritto nei motivi — che alla soluzione del quesito, se il vizio parziale di mente possa coesistere con l'omicidio commesso sen'altra causa che per impulso di brutale malvagità, fa mestieri indagare quale sia l'elemento morale costitutivo di siffatto reato;

« Osserva all' uopo, che non potendosi rivocare in dubbio, come le più gravi penalità siano sancite a guisa di più valide barriere per distornare dai reati che rivelano maggior dolo di proposito, egli è manifesto che se il Codice del 20 novembre 1859 punì il mentovato omicidio con l' estremo supplizio, la qual pena fu immutata per le provincie napoletane in quella dei lavori forzati a vita, con la legge del 17 febbraio 1861, si intese colpire tal forma di omicidio, che quasi pareggiasse l' assassinio, o quello accompagnato da gravi sevizie;

« Che ad un giusto criterio era informata la disposizione, perciocchè di più efficace controspinta ha mestieri il pervertimento morale, cui sventuratamente perviene l'abusato intendimento umano, quando spregiato ogni dovere si propone di commettere il male per il male, e tutta comprendendone la tristezza, lo vuole per la bestiale voluttà che vi rinviene;

« Osserva che all'indicato concetto risponde armonicamente il testo, il quale non solo richiede l'assenza di qualsivoglia altra cagione, ma l'unica spinta di un malvagio proponimento, che pareggi la istintiva ferocia dei bruti, sicchè l'uomo, abbassandosi al suo livello, *velita fiat, sicut hyena et lupus, quibus non est intellectus;*

« Che se impertanto a costituire il reato essenzialmente richiedesi la volontà determinata ad operare il male per la sola libidine dello stesso, ed in conseguenza di una spontanea, quantunque brutale, determinazione dell' intelletto, è impossibile amalgamare cotesto concetto di profonda malvagità, con quel debilitamento delle facoltà intellettuali, presupposto dal vizio parziale di mente: sono termini che si escludono a vicenda, nè possono essere compatibili per la contraddizione che nol consente.

« Osserva, che avverso la disvolta inferenza indarno si obbietta, esservi nature istintivamente sanguinarie, ed operanti più per la forza delle condizioni fisiologiche, che per determinazione dell'intelletto: per buona ventura sono rari i Troppmann ed altri consimili mostri, nè il legislatore per la loro singolarità li ebbe in mira, quando figurò l'omicidio commesso non per altra cagione, se non per la psicologità e perversità dell'agente ».

Nello stesso senso pronunciò la predetta Corte di Cassazione di Napoli con la sentenza 19 aprile 1880, ripetendo il motivo della

impossibilità di amalgamare il concetto di profonda malvagità in quel debilitamento delle facoltà intellettuali presupposto dal vizio parziale di mente. La minorante era dal Presidente stata posta in questione subordinata all'aggravante (1).

Il Supremo Magistrato napoletano è coerente con sè medesimo. Come abbiamo veduto (n. 114), esso è costante nella teoria (trovandosi in ciò d'accordo col Magistrato Supremo di Palermo) che la premeditazione sia incompatibile col vizio parziale di mente, muovendo dal concetto che una mente ammalata non possa formare un disegno di uccidere, nè colui che ha la mente in uno stato non perfetto possa con freddezza apparecchiare i mezzi per mandare ad effetto il proposito già freddamente maturato. Da un concetto consimile è inspirato nella massima che si riferisce alla incompatibilità del vizio parziale coll'impulso di brutale malvagità.

Ad oppugnare il principio della impossibile coesistenza della premeditazione con lo stato imperfetto di mente, si disse essere risaputo che un pazzo omicida apparecchia con maturità di propositi e con singolare pazienza i mezzi opportuni per uccidere la vittima designata, e per affrettarne l'occasione, che sa cogliere opportunamente al primo presentarsi; e si conchiude, che se un pazzo completo può in siffatta guisa predisporsi al raggiungimento del pravo scopo che si è prefisso, lo potrebbe più facilmente colui che non avesse interamente perduto l'uso della ragione (pag. 297-301).

Parmi che una uguale ragione possa accamparsi circa l'impulso di brutale malvagità. Non v'ha chi non sappia, ed i trattati di psichiatria e di medicina legale ne offrono esempi parecchi, esservi dei pazzi, clinicamente riconosciuti per tali, che commettono i più efferati delitti di sangue con una particolare compiacenza, e i quali, non appena vedono sprizzare il sangue dalle ferite della vittima, si sentono soddisfatti. Se ciò accade fra coloro che hanno interamente scombuiata la intelligenza, potrebbe avvenire anche ad opera di chi non sia pazzo del tutto. Ond'è, che, per lo meno, è azzardato l'affermare la impossibilità che ciò debba aver luogo.

In quest'ordine di idee non saprei adunque accettare il principio proclamato dalle due sentenze sovraindicate.

V'ha di più. Lasciando da parte la scienza psichiatrica, la quale, già da non breve tempo, in colui che commette un omicidio *senza una qualsiasi causa*, e *unicamente* perchè spinto da un impulso di brutale malvagità, non vede un colpevole, ma un

---

(1) Ric. Giuffreda, Est. Narici – *Legge*, anno 1880, 836.

ammalato di mente; il che è una completa confutazione del principio proclamato dalla Cassazione napoletana, perchè non solo viene ad ammettere la coesistenza di un vizio di mente coll'omicidio di che si tratta, ma anzi questo farebbe dipendere da quello; lasciando, dico, da parte questa considerazione, mi sembra, con tutto il rispetto, che la massima sancita sia contraria alla stessa economia del Codice sardo. L'articolo 95 di questo Codice ammette una imputabilità parziale quando il vizio di mente sia parziale. Non è qui il luogo di esaminare se la disposizione sia giusta o non giusta, contraria o conforme alle scoperte freniatriche; la parziale imputabilità è ammessa; ammessa inoltre senza che il legislatore faccia una distinzione fra reato e reato. Qualunque reato adunque (perchè la legge non vi si oppone, nè stabilisce alcuna eccezione) può essere commesso in uno stato mentale non perfettamente sano.

Affermano le sentenze che il testo dell'articolo 533 n. 2 del Codice sardo risponde al concetto della propugnata incompatibilità, perchè, nel mentre prevede l'*impulso di una brutale malvagità*, esclude *qualsiasi altra causa* dell'omicidio, quindi anche il vizio parziale di mente. Ma questo argomento ha il difetto di provar troppo; d'altronde non è supponibile che il legislatore, dettando questa particolare disposizione, abbia voluto, in materia così grave, derogare *tacitamente* ad un principio fondamentale quale è quello stabilito dall'articolo 95, dianzi ricordato, che nè distingue, nè contiene eccezioni.

In conseguenza mi trovo indotto a conchiudere che, a mio avviso, il vizio parziale di mente è compatibile coll'omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità; e perciò che la questione sulla circostanza scusante non deve essere subordinata alla negativa sulla questione contenente la circostanza anzidetta, ma concomitante a questa e in modo che ambedue siano votate dai giurati.

In questa conclusione amo d'altronde persistere anche per un'altra considerazione. La Corte di Cassazione di Firenze ha giudicato che la circostanza dell'impulso di brutale malvagità sia *costitutiva* e non *aggravante* dell'omicidio.

Se un Magistrato Supremo ha deciso in tal guisa, vuol dire che ha riconosciuto la massima conforme alla legge. Ora, come circostanza *costitutiva, può* essere inclusa nella questione *principale* affermante la colpevolezza. E supponiamo vi sia compresa. Il difensore chiede sia posta al giurì la questione sulla scusante del vizio parziale di mente; il Presidente è in obbligo di formolarla in obbedienza all'articolo 494 del Codice penale di rito,

modificato dalla Legge 8 giugno 1874, e di formolarla non solo in modo *assoluto*, ma colla premessa, che deve essere votata *unicamente nel caso* di risposta affermativa alla questione principale.

Quale prova più sicura, più palmare della coesistenza delle due circostanze?

Se l'una fosse incompatibile coll'altra, il legislatore non avrebbe lasciato aperto l'adito alla possibilità che ambedue siano sottoposte al giudizio della giuria, nello stesso tempo e senza che la scusante fosse subordinata alla risposta negativa sull'altra; anzi, al contrario, alla possibilità che la detta scusante sia proposta in modo da dovervi rispondere nell'unico caso in cui fosse affermato l'impulso di brutale malvagità, compreso, come circostanza *costitutiva* dell'omicidio, nella questione principale. Dall'avere ciò fatto devono dedursi due conseguenze: la prima, che egli ha voluto lasciare all'apprezzamento del magistrato il giudizio se la circostanza dell'impulso di brutale malvagità sia *costitutiva* od *aggravante;* la seconda, che implicitamente ha ammesso la compatibilità della coesistenza delle due circostanze.

173. — DELL'OMICIDIO PER VENDETTA TRASVERSALE.

Questo omicidio è quello a cui qualche pratico applicò la formola *innoxii pro noxio;* ma più propriamente si designa come omicidio *per vendetta trasversale.* Esso si verifica quando alcuno per avere vendetta, o per isfogare il suo odio contro il nemico, uccide taluno dei congiunti od amici di costui; ce ne dà esempio la storia dei tempi eroici in Medea, nella quale si personificò la ferocia appunto perchè non ispense il marito Giasone, che odiava, ma i figli proprii, per vendicarsi di esso non con offenderne la persona, bensì con recargli perpetua afflizione. Nasce per ordinario da accorta vigliaccheria di chi non potendosi misurare col nemico, fa strage dei congiunti ed amici di lui. La ragione di ammettere questo omicidio ai fini penali, non istà nella maggiore malvagità di animo, ed immanità di cuore che si rivela da un sì atroce disegno; ma bensì nella impotenza in cui versa l'innocente di cautelarsi e guardarsi da una persona ch'ei non offese e che non conosce come nemica (1).

Lo stesso CARRARA poi dubita (§ 1204 nota) che la formola *innoxii pro noxio*, benchè da molti scrittori (specialmente della scuola napoletana) siasi immedesimata con l'omicidio *per vendetta trasversale*, nel suo primitivo e più universale concetto

---

(1) CARRARA, *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1204.

stesse a designare una configurazione diversa e precisamente esprimesse il caso della uccisione del *mediatore*, descritta da Farinaccio (1) e da altri fra i più odiosi e qualificati. Questo concetto è ben differente. In esso si suppone il caso di alcuno che inferocendo contro un nemico venga trattenuto da un pietoso mediatore, e colto da subito sdegno rivolga l'arme contro quel mediatore e lo uccida. Questo caso si annovera fra gli omicidi qualificati. Ma la odiosità di simili ipotesi non si potrebbe desumere nè dal criterio della premeditazione, nè da quello della brutale libidine, perchè la causa di uccidere è subitanea, e procede dalla rabbia di vedersi impedita da un terzo la vendetta agognata. E meno assai potrebbe confondersi con l'omicidio *per vendetta trasversale*, perchè il colpevole non uccide già l'intercessore per far dispetto al nemico, che la opportuna intercessione ha salvato dalla sua furia; ma per vendicarsi dell' intercessore medesimo, che repentinamente si piglia in odio per causa della sua intromissione. Questa causa potrà dirsi tutto al più irragionevole, ingiusta; ma la sua proeresi criminosa, sotto il punto di vista morale, è ben differente dalle altre; ed anche sotto il punto di vista politico non se ne potrebbe esagerare la importanza oltre certi confini. Tutto il più che può dirsi sotto il rapporto politico per sostenere un'aggravante nell'omicidio commesso sul mediatore, sta nell'osservare come la società abbia interesse di usare maggiore protezione verso quei cittadini che vedendo sorgere una rissa si interpongono per sedarla. Ma questi generosi interpositori corrono spesso, oltre il rischio di un colpo disgraziato, anche quello di una procedura per complicità.

174. — Diritto positivo patrio.

Nè il Codice penale toscano, nè il Codice penale sardo hanno una particolare disposizione sull'omicidio *per vendetta trasversale*. Il Pessina censura il Codice sardo per questo silenzio, e deplora che il Decreto del 17 febbraio 1861, modificante talune disposizioni del Codice stesso per le Provincie napoletane, non ne abbia fatto cenno, perchè, quale possa essere la gravezza di un'offesa ricevuta, il vendicarla su colui, che non ne fu l'autore, aggrava la intensità criminosa dell' omicidio, aggiungendovi la condizione del far male a chi non ha recato alcun male (2).

---

(1) *Quaest.* 125, par. 3, n. 154.

(2) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 46, Napoli, 1883. — È strano che nel mentre, come pubblicista, il Pessina ha mosso una tale censura, Ministro, come vedremo nel numero successivo, non volle, nei suoi emendamenti al Progetto Savelli, colmare uguale lacuna.

Nelle antiche leggi napoletane quest'omicidio ebbe nome di *homicidium innoxii pro noxio* (1); e fu poi previsto nel Codice penale del regno di Napoli all'articolo 352 n. 5, e ne trattarono il GIULIANI (2), il NICOLINI (3), il PUCCIONI (4) ed il CARMIGNANI (5).

175. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Non hanno disposizioni sull'omicidio per vendetta trasversale i Codici francese, austriaco, belga, spagnuolo, zurighese, germanico, ginevrino, olandese ed ungherese.

Se ne occupano invece particolarmente i Codici sanmarinese ed il ticinese.

Codice penale della Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

ART. **450.** È punito coi lavori pubblici a vita:

. . . . . .

4° l'omicidio commesso per vendetta trasversale, ossia uccidendo un attinente di quello che si odia, per vendicarsi di quest'ultimo.

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

ART. **292.** § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli l'omicidio volontario si punisce colla reclusione dal terzo al quarto grado (*da dodici a venti anni*).

§ 2. Questa pena però sarà in quarto grado (*da sedici a venti anni*):

. . . . . .

e) Quando il colpevole, per recar danno o dolore al proprio avversario, uccide un'altra persona da cui non fu offeso.

176. — LAVORI PREPARATORÎ SUL NUOVO CODICE PENALE.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — I Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI avevano proposto l'articolo seguente:

ART. **303.** È qualificato di terza specie e si punisce col quarto grado di reclusione l'omicidio volontario:

. . . . . .

c) Quando il reo per recar danno o dolore al proprio avversario uccide un'altra persona da cui non fu offeso.

Quest'articolo fu approvato dalla Prima Commissione, la quale lo comprese nell'articolo 285 del Progetto 17 maggio 1868, così concepito:

---

(1) Costituzione del 15 giugno 1738.
(2) Vol. IV, pag. 243.
(3) *Questioni di diritto*, Parte IV, pag. 606 — Ediz. livornese.
(4) *Saggio*, pag. 441; *Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 411.
(5) *Sul progetto del Codice penale portoghese*, art. 524.

ART. **285**, § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione da venti a ventiquattro anni.

§ 2. Questa pena non può però applicarsi nel minimo:

. . . . . .

e) Quando il colpevole, per recar danno o dolore al proprio avversario, uccide un'altra persona da cui non fu offeso.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.*

ART. **334.** L'omicidio volontario è punito colla reclusione a vita:

. . . . . .

f) Quando il colpevole per recar danno, dolore o dispetto al suo avversario, uccide scientemente un'altra persona, da cui non era stato offeso.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.*

ART. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

r) Quando il colpevole per recar danno, dolore o far dispetto al suo avversario, uccide un'altra persona, da cui non era stato offeso.

Periodi Quarto e Quinto. — Nè il Progetto VIGLIANI 24 febbraio 1874; nè il Senato nel suo Progetto 25 maggio 1875 hanno preveduto l'omicidio in questione.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario Sen. DE FALCO propose il seguente emendamento all'art. 373 dello schema Senatorio:

ART. **373** ..... § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni....

3° Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità, *ovvero in persona di chi non è l'offensore dell' omicida per vendicare un'offesa da altri ricevuta.*

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento De Falco.

La Corte di Cassazione di Napoli e quella Procura Generale, nonchè la Corte d'Appello di Palermo, la Procura Generale di Parma, la Corte d'Appello di Napoli, accettarono come opportuna la proposta.

La Corte d'Appello di Ancona vi aderì pure, ma esternò il parere che dovrebbe essere modificata. Notò come potrebbe avvenire che Tizio uccidesse Caio per vendicare un'offesa fatta a Sempronio; e potrebbe accadere che Tizio, offeso da Sempronio, se ne vendicasse uccidendo persona cara all'offensore; per esempio, un figlio, caso che pur troppo è talvolta successo.

La Corte d'Appello di Venezia consigliò l'accoglimento della proposta, poichè contempla tale circostanza aggravante che manifestamente reclama una più severa punizione dell'omicidio.

La Facoltà di Giurisprudenza di Perugia chiamò opportuno l'emendamento, ed osservò non essere vero che quella specie di omicidio vada compresa nella nozione della premeditazione; perchè può benissimo concepirsi e venire mandato ad effetto senza il concorso di essa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria ne propose la collocazione in altro articolo (il 374) perchè è una forma di omicidio aggravato, o se si vuole, premeditato, che dovrebbe essere punito coll'ergastolo. Quello di Mantova osservò, al contrario, che l'emendamento dovrebbe essere soppresso perchè chi vendica l'offesa da altri patita è sempre mosso da una cotal quale nobiltà e gentilezza d'animo.

L'emendamento non fu accolto dalla Commissione; nè le Magistrature Superiori interpellate fecero alcuna osservazione sul silenzio mantenuto.

Periodi Settimo, Ottavo e Nono. — I Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina nei rispettivi Progetti anno 1882 a maggio 1883, 26 novembre 1883 e aprile 1885, lasciarono da parte la ipotesi in esame.

177. — I Codici patrii in vigore non trattano in modo speciale, come abbiamo veduto, di questo omicidio. Onde, se il caso avesse a verificarsi non potrà certo farsi cadere sotto il titolo di omicidio per *libidine di sangue*, perchè, come si scorge di leggieri, non è senza causa, ma procede dall'ordinario movente dell'odio contro l'individuo, esagerato soltanto da un raffinamento di vendetta. Perlocchè, quando non ricorra l'aggravante della premeditazione, non si potrà tener conto di questo dettato della scienza, tranne per aumentare la pena quando sia acconsentito dai limiti assegnati.

Secondo i diversi progetti del nuovo Codice penale gli estremi di questo reato sono:

che si uccida una persona diversa dall'offensore;

che da questa persona l'uccisore non sia stato offeso;

che la uccisione sia fatta allo scopo di recar danno, dolore o dispetto al proprio avversario.

Tutti e tre cotesti elementi, devono concorrere nel fatto, altrimenti l'omicidio non potrebbe avere un aggravamento di pena. Vi sarebbe un omicidio volontario, premeditato o non premeditato

a seconda dei casi, non mai l'omicidio particolare *per vendetta trasversale.*

È un omicidio per vendetta trasversale: la persona dell'avversario offensore non può essere il soggetto passivo del misfatto; questa scompare nella azione materiale; rimane parte essenzialissima sotto l'aspetto morale, come obiettivo della vendetta del soggetto attivo. Il soggetto passivo deve essere una persona *diversa* dall'avversario o dall'offensore di colui che uccide. Ma se questa persona ha, in qualsiasi modo, offeso l'uccisore, non si avrà più un omicidio per vendetta trasversale, perchè verrebbe a mancare la univocità dell'obiettivo contenuto nel terzo estremo; potrebbe infatti l'uccisione essere avvenuta *anche* allo scopo di vendicare l'offesa ricevuta dalla persona che non sia il primo offensore.

La causa impellente all'omicidio deve essere una *sola;* quella cioè di recar danno, dolore o dispetto all'avversario. La persona presa di mira per uccidere, e che si uccide, o dev'essere in rapporti tali con l'avversario dell'uccisore che dall'uccisione di essa quegli *possa* risentire danno, dolore o dispetto; od almeno l'uccisore deve ritenere che cotesti rapporti effettivamente sussistano. Onde non credo che il danno, il dolore od il dispetto debbano essere una conseguenza *necessaria* del fatto a detrimento dell'avversario; ma parmi abbia a bastare la *possibilità* di uno qualsiasi fra questi risultamenti. Il danno, il dolore ed il dispetto hanno qualche cosa di relativo, e non è escluso siano dipendenti da particolari condizioni della persona o della famiglia dell'offensore. Per la esistenza giuridica di cotesto misfatto ès ufficiente, a mio avviso, sia assodato che quando l'omicida portò la mano su colui al quale tolse la vita aveva *la intenzione* di recar danno, dolore o dispetto. Suppongasi che taluno, offeso, creda che un tale sia prossimo parente dell'offensore, mentre non gli è in nessun modocongiunto od affine; lo uccide *unicamente* per recar dolore a quello, nella ferma credenza che gli sia unito da strettissimi vincoli di sangue. Parmi, che agendo in tal modo debba rispondere avanti la giustizia di omicidio per vendetta trasversale, perchè uccise, non per libidine di sangue, non per vendicare una offesa ricevuta dalla vittima, ma *unicamente* nella credenza che la morte di essa avrebbe prodotto dolore all'avversario. Vi fu adunque una cagione; per ciò non si potrà parlare di omicidio *senza causa;* vi fu una cagione, la quale rivelò l'animo oltremodo perverso dell' uccisore, che tolse la vita ad una persona innocente; questa cagione è particolarmente preveduta dalla legge; il colpevole adunque dovrà subirne le più gravi conseguenze.

Altrettanto dovrà dirsi in caso di danno o di dispetto come obiettivi particolari dell'azione.

Ma gli estremi anzidetti sono *costitutivi* dell' omicidio per vendetta trasversale, o altrettante circostanze *aggravanti* dell'omicidio stesso?

Pel mio avviso sono altrettante circostanze aggravanti, perchè *aggravano* la pena dell' omicidio volontario, ma non gli fanno cambiare la intrinseca natura; onde, posta in via principale la questione dell'omicidio, dovranno gli altri estremi formare oggetto di separate questioni ai giurati per evitare il vizio di complessità producente nullità del verdetto (n. 30).

Anche in questa ipotesi torna ovvia la considerazione che trattandosi di omicidio volontario, la aggravante della vendetta trasversale non potrebbe giuridicamente sussistere ove non fosse provata la intenzione di uccidere.

---

§ III.

Degli omicidi volontarî qualificati per i mezzi adoperati.

CAPITOLO PRIMO

Del venefizio.

SOMMARIO:

178. *Osservazioni generali.*
179. *Che cosa sia il veleno.*
180. *Il veleno sotto l'aspetto medico-legale e sotto l'aspetto giuridico.*
181. *Sulla classificazione dei veleni.*
182. *Della* ptomaina *o veleno proprio del cadavere.*
183. *Criterî essenziali del veneficio: Momento consumativo nel veneficio.*
184. *Atti preparatorî.*
185. *Se in tema di veneficio possa esservi reato continuato.*
186. *Se nel veneficio sia insita la premeditazione.*
187. *Diritto positivo patrio.*
188. *Legislazione comparata.*
189. *Lavori preparatorî pel nuovo Codice penale.*
190. *Interpretazione del Codice penale sardo.*
191. *Una sentenza della Cassazione di Napoli sulla premeditazione nel veneficio.*
192. *L'uso del veleno è circostanza aggravante o costitutiva?*

193. *Sulla teorica del tentativo secondo il Codice sardo in tema di veneficio.*
194. *Giurisprudenza pratica nel veneficio imperfetto.*
195. *Sulla parola del Codice sardo: in* qualunque *modo.*
196. *Sull'articolo 524 del Codice sardo.*
197. *Massime di giurisprudenza pratica: Questioni ai giurati perfette.*
198. « *Questioni difettose.*
199. « *Massime diverse.*

178. — Fra tutti i modi insidiosi di uccidere, il più insidioso, il più codardo e in pari tempo il più terribile è il veleno; onde l'omicidio per tal guisa commesso, ebbe — come si esprime il CARRARA (1) — il triste privilegio di un nome speciale, e nacque il titolo di *veneficio*.

Fin dai tempi remoti il veneficio si avvolse nel mistero, e l'opinione popolare per la imperfetta cognizione delle leggi che presiedono alla economia della natura attribuì forze sopranaturali agli avvelenatori, per cui fu concatenato alle arti magiche, sopratutto per la efficacia della superstizione. La legge romana lo riguardava come misfatto più grave dell'omicidio commesso col mezzo della spada. *Plus est hominem extinguere veneno quam occidere gladio* (2). Fu perciò senza dubbio che MUYART DE VOUGLANS scrisse: « Il tradimento che non va scompagnato da questo delitto e quella specie di impossibilità di garantirsi, poichè il più delle volte è somministrato da coloro che ci avvicinano e dei quali si ha meno a dubitare, lo rendono senza contrasto un delitto fra i più gravi e maggiormente punibili » (3). Dominati dalla verità di queste considerazioni, moltissimi legislatori non si limitarono a colpire di morte l'avvelenatore, ma vollero che ne fosse aggravato il supplizio, a seconda delle circostanze.

Il diritto romano con la legge Cornelia *De sicariis et veneficiis* prevedeva due specie di veneficio: la preparazione dei veleni per mestiere (*crimen* dei *venenarii*), e l'uccisione mediante veleno (*crimen venefici*). L'apparecchio del veleno era punito come la uccisione già avvenuta per tal mezzo; il *crimen venefici* era congiunto a quello dei *susurri magici* ed annoverato tra le *artes odiosae*; nè altrimenti furono considerati il *poculo amatorio* ed il *poculo abortivo*. La pena poi era aggravata con tormenti speciali a seconda delle circostanze e delle qualità personali dei colpevoli (4).

In Francia, gli avvelenatori, dopo ammenda onorevole ed

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1171.
(2) *L.* 1, *Cod. De malef. et math.* e *L.* 1, *ad leg. Corn. De sicar.*
(3) *Lois crimin.*, pag. 186.
(4) Leg. 13, *Dig. ad leg. Corn. De sicar.*

essere stati assoggettati alla tortura, erano condannati ad essere abbruciati vivi. Sulla fine del secolo XVII gli avvelenamenti col mezzo di una sostanza chiamata *polvere di successione* erano divenuti così gravi sia per la loro frequenza che per la posizione elevata dei colpevoli, che a reprimerli si considerò impotente la giustizia ordinaria, e nel 1680 fu istituita la celebre Commissione così detta *Camera ardente*, alla quale fu dato l'incarico della istruzione e dei giudizii su questa materia. La stessa Commissione sulla fine del secolo XVIII (1780) fu estesa anche alla Martinica pel numero stragrande di venefizî, che erano commessi dagli schiavi.

La gravità di questo misfatto fu pure rilevata dal MONSEIGNAT nella relazione sul Codice del 1810, in cui scriveva: « Il progetto di legge eguaglia giustamente il venefizio all'assassinio. Il venefizio anzi è più da temersi nei suoi effetti, poichè sovente avvolge una famiglia intera negli apparecchi di morte diretti contro uno solo dei suoi membri. È anche più pericoloso nei suoi mezzi per la moltiplicità delle combinazioni omicide che l'uomo o ha inventato o ha tolto alla natura, per la facilità di preparare, o di consumare l'attentato e di nascondere le traccie del suo autore » (1).

179. — La prima condizione di questo atroce misfatto è il veleno. Bisogna che la sostanza abbia un'azione chimica; non basta che uccida per un'azione soltanto meccanica (2). Che cosa è il veleno? I romani dissero *venenum* tutto ciò che applicato ad una sostanza ne mutava la natura; onde dissero *venenum bonum* quello che migliorava le sostanze a cui veniva applicato; *venenum malum* quello che le deteriorava: e secondo ciò il veneficio fu definito la uccisione operata con veleno *malo*.

Il CASPER definisce il veleno *ogni sostanza atta ad offendere la umana salute* (3). Il prof. ZILIOTTO in un riassunto completo della dottrina sulla nozione del veleno lo definisce *sostanza potenziale mortifera* (4).

Il CARRARA (5) chiama effimera la nozione e la distinzione del diritto romano, perchè la identica materia ora può porgersi

---

(1) LOCRÈ, XV, 448.

(2) Il CARRARA porta l'esempio della somministrazione di vetro pesto, il quale non uccide come veleno, ma per le incisioni e successive esulcerazioni che può cagionare negli intestini come corpo tagliente. Ciò non esaurisce i termini del veneficio (§ 1173, nota).

(3) *Manuale pratico di medicina legale*, Vol. 1, pag. 304 — Torino, 1858.

(4) *Eco dei Tribunali di Venezia*, nn. 1436, 1437.

(5) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1172.

per uccidere, ora per restituire la salute. Ed oggidi che la medicina amministra anche i più micidiali veleni come farmachi, non vi sarebbe alcuna sostanza che potesse assolutamente dirsi veleno *malo*. In tal guisa la nozione del veleno non avrebbe più un criterio positivo, ma un criterio eventuale e tutto ideologico, perchè desunto dal fine di chi adopera la sostanza. Non sarebbe il veleno che darebbe la essenza al veneficio, ma il veneficio che darebbe la essenza al veleno.

Taluno cercò il criterio del veleno nel *tempo* e chiamò veleno ciò che uccideva rapidamente. Questo criterio è chiamato dal CARRARA (§ 1173) falso perchè sono troppo noti gli esempi di stragi consumate con veleni, o che furono somministrati a dosi piccole e continuate, o che erano di tal natura da cagionare inevitabilmente la morte, benchè dopo lungo intervallo.

Il CARMIGNANI accettò il criterio della *quantità;* secondo il quale è veleno quella sostanza che somministrata all' uomo anche in dose *esigua*, ha potere di ucciderlo. Il CARRARA censura pure tale criterio (§ 1174 nota), il cui vizio sta in questo che la esiguità rimane nell' indefinito; vizio gravissimo in una nozione giuridica. Alcuni hanno censurato il criterio della *esiguità* con l'obietto che si escluderebbe dal veneficio la uccisione commessa mediante veleno, che non agisce se non a dosi generose. Il CARRARA (*l. c*) risponde che con questa obiezione si cade in un circolo vizioso e non si vede che può ritorcersi contro gli oppositori, domandando loro se dunque dichiarassero veneficio una uccisione che si fosse consumata mediante l'alcool. L' indefinito della *esigua quantità* non può definirsi — secondo il CARRARA — che con questo solo criterio che la sostanza si possa *ingerire* nel corpo di un uomo latentemente e senza ch'egli ne abbia cognizione.

180. — Ma vuolsi da taluno distinguere il veleno considerato sotto il punto di vista medico-legale, ed il veleno considerato sotto il punto di vista giuridico. Nei riguardi della medicina legale parmi possa essere accettata la formola stringata dello ZILIOTTO, nella quale racchiude la definizione del veleno: *sostanza potenziale mortifera;* certo preferibile a quella del CASPER, che, giusta il mio avviso, non corrisponde al concetto del veleno, in cui si compenetra necessariamente la idea della *morte* e non di una semplice *offesa* alla umana salute. Sotto il punto di vista giuridico sostiene il CARRARA (§ 1172 nota) che il criminalista nel dare la definizione del veleno e del veneficio non possa preterire dalle idee della *insidia*. E partendo da questo concetto

definisce il veneficio: *la uccisione di un uomo operata mediante veleno a lui dolosamente e latentemente propinato.*

Anche il Fulci è di questo avviso. « L'intenzione — egli dice — in tale reato è uccidere con inganno, con insidia. Donde una deduzione: quand'anco il mezzo per produrre la morte sia il veleno, non c'è veneficio se non ci fu la insidia e quindi la intenzione di ingannare » (1).

Il concetto dell'*insidia*, come elemento intrinseco di questo misfatto, è apertamente manifestato dal Codice penale austriaco, il quale — lo vedremo più innanzi (n. 188) — appella proditorio l'omicidio, che si commette col veleno, o *in altro modo insidioso.*

Il Pessina la pensa in modo diverso. Egli ammette molto opportunamente che d'ordinario si ricorra al veleno come ad un mezzo *insidioso;* ma crede che la insidia non sia essenza del veneficio; cosicchè non sarebbe un errore il ritenere veneficio la ingestione violenta della sostanza mortifera a colui che accortosi dell'insidia ricusi di bere. E di vero, la insidia suole ordinariamente avverarsi in questo reato, ma non ne è la cagione unica dell'aggravamento. La morte per veleno non è così facile ad accertarsi come la morte per ferita o percossa, sebbene oggidì col progresso delle scienze naturali, col perfezionamento dei metodi di analisi chimica e degli esperimenti di patologia comparata, sia molto più agevole scoprire ed accertare la esistenza della materia venefica, che non era per lo innanzi. E v'ha una ragione ancor più grave, nella quasi immancabile efficacia distruggitrice di certe sostanze, mentre non sempre coll'arme il delinquente è certo di raggiungere il suo proponimento di uccisione. Colui che *ingerisce* il veleno, sebbene lo faccia apertamente e con violenza, lo fa perchè lo crede un mezzo più sicuro di dar morte, e più acconcio a lasciar avvolto nel mistero il reato ed il reo (2).

Le considerazioni del Pessina mi sembrano degnissime di riguardo. In generale la *insidia* accompagna il veneficio; ma non è a dirsi per questo, che quando manca la insidia, non esista giuridicamente un veneficio, se il mezzo mortifero adoperato fu il veleno. Ove la insidia fosse elemento essenziale di questo misfatto, sarebbe inutile che i legislatori avessero fatto del veneficio un reato a sè; avrebbero piuttosto seguito l'esempio del legislatore austriaco. Quando gli diedero l'aspetto di un misfatto particolare, devesi conchiudere, che, pur presumendo la insidia,

---

(1) *L'intenzione nei singoli reati,* Vol. I, pag. 115 — Messina, 1885.
(2) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 44 — Napoli, Marghieri, 1883.

non abbiano voluto di questa formare un elemento indispensabile dell'omicidio commesso col mezzo di sostanze avvelenate.

Il PESSINA nelle sue considerazioni ha mirato ad una ipotesi posta innanzi dal CARRARA, la ipotesi, cioè, dell' infelice che accortosi che gli si dava il veleno, ricusa di beverlo; onde i micidiali lo prendono a forza e violentemente gli gettano giù per la gola il veleno.

Crede il CARRARA (§ 1183) essere un errore ritenersi in questa fattispecie il titolo di veneficio, appunto perchè manca la insidia. Il veleno — egli dice — violentemente e apertamente usato è uno strumento di morte che non ha più niente che lo distingua dal ferro, dal fuoco, dal bastone, dal sasso. Ma è uno strumento di morte politicamente più pericoloso di qualsiasi altro mezzo letale, tanto è vero che il diritto positivo ha voluto in generale punirlo più gravemente di ogni altro, e gli accordò « il triste privilegio » di una speciale denominazione. Si avrebbe, seguendo la teoria dell' illustre professore di Pisa, un veneficio che non sarebbe veneficio; un omicidio commesso col mezzo di sostanze avvelenate, riguardato come se non fosse commesso con tali sostanze, sebbene contro queste i legislatori abbiano voluto rivolgere il loro particolare rigore.

Lo stesso CARRARA (§ 1183 nota) si occupa di un'altra ipotesi, di quella in cui avvenga omicidio con arme avvelenata; e propende a ritenere che nel caso ordinario non sia veneficio; ne dubita però quando l'arme infamemente avvelenata si fosse adoperata in un duello. Nei casi ordinari la violenza prevale sulla insidia, nel caso del duello la insidia è culminante. Le considerazioni del PESSINA combattono questa ipotesi; ed anzi aggiunge che nessuno può dubitare concorrervi gli estremi del veneficio, quando si possa accertare che il colpevole sapeva la efficacia mortifera del pugnale adoperato, in qualunque parte del corpo fosse andato a cadere il suo colpo (pag. 45). E parmi abbia ragione il PESSINA. Si vuole punire il veneficio per la qualità pericolosissima del mezzo adoperato; non si fa una distinzione fra i modi *di ingerimento* della sostanza venefica nel corpo della vittima; quindi anche la *inoculazione* deve essere colpita al pari della *propinazione*. Nella anzidetta ipotesi potrebbe poi ritenersi la insidia, specie quando l'arme non fosse per sè stessa letale, e fosse resa mortifera esclusivamente per la sostanza velenosa di cui la si cosparse. La vittima non porrebbe una cura suprema per respingere l'attacco dell'avversario armato di uno spillo, ove non sapesse che lo spillo fosse avvelenato.

181. — Ma data la definizione medico-legale e giuridica del veleno, si affaccia una difficoltà non meno grave, quella cioè della classificazione dei veleni. Quantunque una classificazione non sia indispensabile nella pratica della medicina forense, imperocchè questa ha costantemente sotto gli occhi soltanto il caso concreto, tuttavia se ne farà sempre sentito il bisogno scientifico. ma non si hanno ancora sufficienti fatti sperimentali all'uopo; Non che si difetti di storie di malattie e di sezioni cadaveriche di persone morte per veneficio; è la qualità della materia che non basta a fondarvi sopra una scientifica classificazione. Il Casper combatte l'antica distinzione dei veleni in minerali, vegetali ed animali che potrà servire — egli scrive — ai fanciulli delle scuole minori, ma non alla scienza; e la divisione affatto generale di essi in organici ed inorganici, che non ha nessun valore. Osta a codesti criterii che l'azione dei veleni è quasi sconosciuta; che solo in questi ultimi tempi la tossicologia, scoperto il passaggio dei veleni nel sangue, scoperti i loro chimici rapporti colle parti solide e liquide del corpo, ecc., cominciò a divenire una dottrina; ed osta finalmente che se dobbiamo attenerci agli effetti dei veleni, quali si manifestarono esternamente, questi effetti variano di molto secondo le diverse dosi e preparazioni, secondo i diversi gradi di ossidazione di uno stesso veleno, il quale perciò dovrebbe essere compreso in più classi.

Premesse tutte queste difficoltà viene in generale offerta la seguente divisione dei veleni:

Veleni caustici, irritanti, infiammatorî, come sono gli acidi minerali, i preparati di arsenico, i mercuriali, i veleni di zinco e di antimonio, l'acido ossalico, la potassa e la soda caustica, il cromato e il bicromato di potassa, il fosforo, gli olii volatili, i veleni narcotici, il colchico, la coloquintida, la gomma gotta e l'olio di crotontiglio, i funghi velenosi e le cantaridi. Queste sostanze agiscono probabilissimamente coll'attossicare il sangue (disemia) e col produrre irritazione del sistema nervoso.

Veleni iperemizzanti, narcotizzanti, che riescono letali provocando emormesi, ora cerebrali, ora polmonali, e cardiache o spinali. Appartengono a questa classe: gli oppiati, la belladonna, la noce vomica, la stricnina, la veretrina, la brucina, il giusquiamo, la cicuta, la digitale, lo stramonio, la nicoziana coi suoi alcaloidi e l'alcool.

Veleni neuro paralizzanti, che agiscono producendo paralisi del sistema nervoso centrale mediante attossicamento del sangue; perciò la morte segue istantanea od in mezzo a sintomi di paralisi e di convulsioni che istantaneamente si manifestano,

ed il reperto cadaverico è, per cosi dire, negativo. In questa classe devono annoverarsi l'acido idrocianico, il cianuro di potassio, l'olio di mandorle amare contenente acido idrocianico, la segala cornuta ed il cloroformio.

Veleni tabificanti, come il nitrato di bismuto idratato, la cerussa, i vapori di piombo, di mercurio, di arsenico, e verosimilmente la maggior parte dei vapori metallici. Queste sostanze danno luogo ordinariamente a venefici cronici, nuociono alla salute ed uccidono sconcertando ed abbattendo lentamente ma sicuramente la digestione: dal che derivano mancanza di nutrizione, massimo dimagramento e sintomi consecutivi di paralisi dei nervi e malattie consuntive.

Veleni settici, che sono sostanze nocive, le quali producono fin dal principio una decomposizione del sangue, e riescono perciò mortali. A questa classe appartengono quei veleni che si possono dire in qualche modo *esculenti*, i quali talvolta esistono in sostanze alimentari affatto innocue e si sviluppano in modo ancora ignoto (1).

182. — La indicazione di questi veleni è data comunemente in via di esempio; ma altri e moltissimi ve ne sono che sviluppano i loro effetti in modo diverso e fors'anco ignoto. Il legista deve lasciare il còmpito della scoperta di essi al medico legale, di cui è manifesto quale e quanta sia la responsabilità in siffatta materia, sia per la difficoltà della medesima, sia per gli ostacoli che si possono affacciare nei reperti cadaverici.

Fra questi non ultimo certamente è quello proveniente dai veleni proprii del cadavere. Gli ultimi studî hanno messo in luce che, indipendentemente da ogni sostanza estranea introdotta nell'organismo, il *solo cadavere* per le alterazioni, cui dà luogo il processo della putrefazione, può dare origine a sostanze estrattive, cristallizzabili, capaci di offrire talune reazioni simili a quelle di certi alcaloidi, e capaci quindi di indurre negli animali certi sintomi morbosi analoghi a quelli indotti da certe sostanze tossiche ben note. Primi a richiamare l'attenzione dei medici e dei chimici su questo argomento furono i professori Lussana ed Albertoni di Padova (2), che avevano avuto l'incarico di procedere all' esperimento fisiologico sugli animali in un caso di avvelenamento simultaneo di due sorelle Rizzo, dal cui cadavere il chi-

---

(1) Casper, *Manuale pratico di medicina legale*, Vol. I, pag. 304 e seg. — Torino, 1858.

(2) *Sul criterio fisiologico nelle perizie medico-legali per avvelenamento* — *Gazzetta Medica Italiana delle Provincie Venete*, anno 1874, nn. 1, 2, 3.

mico non aveva potuto estrarre che una sostanza resinoide di reazione incertissima; e in seguito alle loro indagini ed ai loro esperimenti conclusero ad un'azione tossica propria dei semplici estratti dei visceri, e risposero al Tribunale che il criterio fisiologico da loro tentato non li autorizzava punto a stabilire nelle sostanze esaminate la presenza di un principio venefico estraneo.

Gli studi dei due professori non poterono essere accolti nelle loro deduzioni senza successivi esperimenti di controllo, che furono offerti nell'anno successivo (1875) dal professore Moriggia di Roma e dal dott. Battistini (1), i quali conchiusero che, mediante le *opportune precauzioni,* regge ancora il valore delle *esperienze fisiologiche nella diagnosi medico legale del veneficio.* Il Moriggia continuò i suoi esperimenti, e dopo un anno ne pubblicava la serie colla conclusione che spinti a dovere, e nel modo istesso della estrazione degli alcaloidi, i processi di depurazione degli estratti viscerali di cadaveri umani assai putrefatti, non si ha più a temere di veleno cadaverico, e perciò regge ancora appieno il valore fisico-tossicologico in medicina legale (2).

Entrò in lizza anche il prof. Selmi di Bologna, che chiamò *ptomaina* questa sostanza alcaloidea riscontrata nei cadaveri; fece esperimenti da solo e in concorso dei professori Casali e Pesci, pubblicò memorie, nelle quali affermò che nessuna tra le *ptomaine* da lui riscontrate si mostrò identica per eguaglianza perfetta di proprietà chimiche e fisiologiche con qualcuno degli alcaloidi vegetali, non negando però la possibilità di scoprirne in appresso qualche altra, la quale offrisse la temuta identità. « Qualora si incontri — egli scrive — operando sui visceri cadaverici un alcaloide, il quale porga un complesso di reazioni caratteristiche, chiare, precise, evidenti, da poterlo classificare fra gli alcaloidi vegetali e determinare quale sia fra di essi, si dovrà avere sospetto di essersi imbattuto in una *ptomaina*, ed in allora sarà d'uopo moltiplicare le cautele e le diligenze per venire in cognizione della realtà. Procedendo con tali regole si renderà manifesto il vero, e se per questo il lavoro debba riuscire più fastidioso, si riceverà in contraccambio il compenso di rimanere colla coscienza tranquilla e di non avere pronunciato un giudicio o in danno dell'imputato o della giustizia inquirente » (3).

---

(1) *Sulla velenosità naturale dell'estratto di cadavere umano — Atti dell'Accademia dei Lincei,* Vol. II, Serie II, 1875.

(2) *Sulla velenosità naturale del cadavere umano — Atti dell'Accademia dei Lincei,* Vol. III, Serie II, 1876.

(3) *Sulle ptomaine od alcaloidi cadaverici,* Bologna, 1878. — Vedi anche la memoria dello stesso prof. Selmi: *La ptomaina* nel *Bollettino delle scienze*

Il prof. Arrigo Tamassia, in una sua interessantissima memoria su questo proposito (1), osserva che ben si vede quale colpo con queste scoperte abbia avuto il metodo diagnostico del veneficio fino ad ora seguito; con ciò, se si è resa più difficile la diagnosi del veneficio non vuol dire che a questa si debba rinunciare: le ultime scoperte hanno lasciato campo abbastanza sicuro ad una diagnosi giusta, purchè prima di concludere al veneficio si escludano tutti i dubbi che possono venire consigliati dalla eventualità dei veleni proprî del cadavere (2).

Tutti i buoni scrittori di scienza penale raccomandano caldamente la maggiore accuratezza nel constatare il veneficio in genere: essi dicono, che la giustizia deve in questa parte procedere con la massima diffidenza e non trascurare cosa alcuna per raggiungere il vero: un esame superficiale e leggiero può sacrificare l'innocente e trarre i giudici in errore. Dunque è debito sacro dei magistrati di servirsi dei lumi e dell'ingegno di quei fra i periti medici, che più rifulgono nella pubblica opinione per sapere ed esperienza. Le materie supposte venefiche che si è in qualunque modo potuto ottenere, debbono sottoporsi al loro esame chimico: se morte è avvenuta, debbono indagarne nel cadavere la causa, remosso ogni esperimento che la pratica antica aveva raccomandato, quando la chimica o non esisteva, o era scienza nell'infanzia. Quindi i fisici eletti a periti debbono rispondere a questi due quesiti fondamentali:

se esista la presenza, o almeno se esistano segni indubitati di veleno, non ingenito, non acquisito, ma *propinato;*

---

mediche, Bologna, 1876; e l'altra: *Sugli alcaloidi dei cadaveri,* del professore Selmi, Casali e Pesci nel *Bollettino delle scienze mediche,* ottobre e novembre 1876.

(1) *Rassegna critica su alcuni recenti studi intorno all' infanticidio ed al veneficio: — Rivista penale,* Vol. IX, anno 1878, pag. 245.

(2) L'onor. Villa, con quella zelante ed intelligente operosità che lo distingue, e lo distinse specialmente quando fu Ministro Guardasigilli, compreso dalla importanza di questo argomento, nominò allora, nell'11 aprile 1880, una Commissione coll'incarico di compiere gli studi e gli esperimenti che avesse ravvisato più opportuni, nel fine di stabilire elementi sicuri per accertare la prova generica nei reati di veneficio; in particolare per determinare i caratteri differenziali tra le vere e proprie sostanze venefiche e quei principii velenosi, che normalmente si sviluppano nei cadaveri. Questa Commissione fu composta dai professori Lazzaretti, Moriggia, Mosso, Paterno, Selmi e Toscani, ai quali con Decreto reale 4 novembre 1880 furono aggiunti i professori di farmacia e tossicologia Guareschi e Spica. In seguito, la Commissione, presieduta dal Selmi, formulò taluni problemi, per stabilire di comune accordo un programma cui attenersi nelle indagini. Ma ritiratosi il Villa dal Ministero non si fece più nulla; cosa purtroppo consueta, quando il lavoro è affidato a Commissioni (Queste nozioni si leggono nel *Bollett. uffic. del Ministero di Grazia e Giustizia,* anno 1880, pag. 183, 422, 673).

se dalla propinazione ne è seguita, o ne poteva seguire la morte come effetto di un'unica causa (1).

È però evidente che talora alla non assoluta certezza del medico legale possono soccorrere eventuali circostanze riferibili alla prova specifica, cioè alla prova della colpevolezza dell' accusato. Se per esempio, l'accusato fu veduto introdursi furtivamente nella stanza della vittima, avvicinarsi al letto di essa e versare in un bicchiere che le stava dappresso una qualche cosa, e poi di nuovo con le maggiori cautele allontanarsi; se oltre a ciò possa essere constatato che l' accusato pochi giorni prima della morte della vittima aveva fatto acquisto di una sostanza venefica; se si aggiunge che aveva una spinta determinata a togliere la vita a quel povero disgraziato, parmi che sarebbero argomenti cotesti i quali potrebbero venire in aiuto al giudicio, forse vacillante, o del perito o del magistrato, specie quanto al magistrato, col rito penale, come il nostro, in cui tutto il sistema probatorio è abbandonato al convincimento.

183. — I criteri essenziali del veneficio sono: il veleno, la propinazione e la morte. Questione importantissima ed elegante è quella la quale consiste nel definire il *vero momento* in cui si *consuma* la propinazione. Sebbene una tale questione si riferisca immediatamente al reato imperfetto e quindi possa sembrare che troverebbe meglio il suo posto altrove; tuttavia per le circostanze particolari di questo misfatto credo più opportuno occuparmene ora, seguendo in ciò l'esempio di tutti gli scrittori.

Il Pessina osserva che il momento della consumazione *obiettiva* del reato sta nella *morte* per effetto del veleno. E d'altro canto l'esecuzione comincia non dalla preparazione del veleno, bensì da quella insidia che mena alla propinazione di esso. Colui che solo *paravit sibi venenum* (cioè si procacciò un veleno), apparecchiò soltanto il reato. L'esecuzione comincia colla insidia venefica; il mescolare il veleno nel cibo o nella bevanda è più che preparare, è eseguire, perocchè è un fatto che di per sè medesimo rivela la volontà omicida. Essa poi si compie *subbiettivamente* con la propinazione: ed in ciò sembra indifferente al Pessina se la propinazione abbia luogo per opera dello stesso delinquente o di altra attività inconscia, non esclusa quella della vittima stessa; perocchè l' attività dell' avvelenatore si protrae dopo il fatto positivo del mescolare il veleno nella bevanda, o nel cibo, sotto la forma negativa del *non impedire il corso ul-*

---

(1) Puccioni: *Il Codice penale toscano illustrato,* Vol. IV, pag. 405.

teriore del fatto, sino al momento della *ingestione* della sostanza venefica nell'organismo della vittima designata. Di maniera che quando dopo la propinazione la vittima si salvi, il veneficio, consumato solo *subbiettivamente*, deve dirsi *mancato* (1).

Questo concetto lo spiegava il PESSINA più chiaramente e più diffusamente in altra edizione della sua opera, in una nota speciale di risposta al CARRARA, affermando non doversi trasandare che *gli atti negativi* sono un operare. Quando l'avvelenatore è sorpreso nell'atto di gettare il veleno, o il veleno è scoperto prima di propinarsi da un altro, consciamente od inconsciamente, a colui al quale era destinato, il veneficio è *tentato;* quando invece il silenzio dell'avvelenatore si è protratto fino al punto in cui l'uomo, cui era destinato il veleno, l'ha ingoiato; se ciò non ostante la vittima si salva, il veneficio è *mancato*, perchè non bastava al reato il primo fatto positivo di gittare nella vivanda il veleno senza gli atti posteriori e diretti allo stesso fine di occultare l'esistenza del veleno, di non impedire la propinazione, di non avvertire altri. L'attività del delinquente potendo appalesarsi e sotto la forma dei fatti *positivi* e sotto la forma dei fatti *negativi,* non vi è altra distinzione che quella dell'essere o non essere esaurita l'attività criminosa del delinquente. Nella esaurita attività si ha il maleficio *mancato;* nella attività non esaurita si ha il maleficio *tentato*. E l'attività deve dirsi esaurita quando *si è avverato quel fatto* che di per sè solo sarebbe idoneo e sufficiente alla consumazione del reato, se un caso fortuito non venisse ad impedirlo (2).

Anche il CARRARA pensa che la *propinazione* si consumi coll'*ingerimento* del veleno. Fino a questo punto può essere *utile il pentimento;* ed esecuzione dell'atto *consumativo*, delitto *mancato,* e *utilità del pentimento,* sono per l'illustre professore termini contraddittorî ed incompatibili. Quale influenza esercita sulla quantità del conato la circostanza che gli atti costituenti gli ultimi momenti consumativi o alcuno di loro si debbano fare da altri che non agiscono di concerto col colpevole? La ipotesi può essere duplice. Gli atti successivi o possono farsi secondo le accidentalità del disegno da terzi ignari, o dalla stessa vittima; ma in ambedue le ipotesi, secondo il CARRARA, non vi ha diversità di condizioni giuridiche. Potrà dirsi che il colpevole ha *esaurito* la consumazione del delitto, quando ha fatto un atto che precede forse di parecchi mesi il momento della consuma-

---

(1) *Elementi di diritto penale,* Vol. II, pag. 42, 43 — Napoli, 1883.
(2) Edizione del 1870, pag. 234, § 7, nota.

zione? Lo zucchero avvelenato può essere stato posto nella mia villa dove mi recherò fra sei mesi: come può dirsi che sono esauriti gli atti della consumazione, quando secondo il progetto criminoso non è ancora giunta neppure l'ora in cui doveva consumarsi il misfatto? Quanti atti non devono intercedere prima che giunga l'ora della consumazione? Quanti eventi possono rendere inutile il getto del veleno nella pentola? L'animale che rovescia il vaso, il cuoco che inavvertentemente nel vuotarlo disperde in terra la vivanda. Come concepire il delitto mancato in faccia a questo intervallo di tempo ed a questa serie di impossibili avvenimenti? Che importa che gli atti consumativi debbano per le accidentalità del disegno eseguirsi da altri che non è complice del giudicabile? È egli o no responsabile di questi atti il colpevole qualora siano avvenuti? Sì certo, perchè quel terzo ignaro è un cieco strumento di lui, operò secondo la volontà di lui, e il fatto di quello è fatto di questo. Se gli atti eseguiti da un'altrui mano sono imputati al giudicabile nè più nè meno come se fossero stati eseguiti dalla mano sua, si deve per giustizia e reciprocità scomputarli dalla sua imputazione quando non furono eseguiti, per il fine di concludere che il colpevole non aveva ancora fatto tutto, quando il suo strumento non aveva ancora fatto tutto. Nell'avvelenamento della vivanda non può scorgersi il fatto consumativo della propinazione. Il veleno è propinato ad una vivanda, non è ancora propinato all'uomo. È esaurito tutto ciò che occorreva ad avvelenare la vivanda: non è esaurito tutto ciò che occorreva per avvelenare l'uomo. La definizione del delitto *mancato,* in tema di veneficio, non può essere che *impersonale.* La consumazione *oggettiva* del veneficio sta nella morte; la consumazione *soggettiva* nello *ingerimento* che siasi fatto del veleno nel corpo umano. Quando l'*ingerimento* è avvenuto non è più *tentativo,* ma o delitto *consumato,* o delitto *mancato,* secondo che avvenne o no la morte. Finchè non si ha l'*ingerimento* si è sempre nei termini di un mero tentativo (1).

Il Paoli (2) ed il Taranto (3) sono della stessa opinione, che cioè l'atto consumativo del veneficio non consiste nella *porrezione,* ma nell'*ingerimento* delle vivande avvelenate; cosicchè se l'avvelenatore avesse già portato in tavola e presentato al padrone il piatto col cibo avvelenato, ed il padrone, per qualsiasi evento, indipendente dalla volontà del colpevole, non lo avesse

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, § 1179 e nota.
(2) *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del nuovo Codice penale dal 1866 al 1884,* Vol. I, pag. 161 e nota.
(3) *Del tentativo punibile,* pag. 119.

ingoiato, vi sarebbe *tentativo,* ma non reato *mancato*, perchè non era stato fatto tutto ciò che occorreva alla consumazione.

Le premesse considerazioni parmi siano di una evidenza incontrastabile tanto per ciò che riguarda il far consistere il concetto del veneficio mancato nell' *ingerimento* del veleno nel corpo della vittima, quanto per ciò che si riferisce all' intervento *inconscio* di una persona diversa dal colpevole. Sino a che il veleno non è *ingerito* nel corpo della vittima, può aver luogo la resipiscenza del colpevole, il quale può impedire che il veleno sia trangugiato; e se è *possibile* il pentimento, non è dato parlare di delitto *mancato*, perchè pentimento e delitto mancato, come benissimo osserva il CARRARA, sono termini contraddittorî ed incompatibili. Del pari, sino a che la vittima non abbia trangugiato il veleno non si può dire che nulla rimanga al colpevole per mandare ad effetto il suo disegno; gli rimaneva ancora il fatto di ottenere l' *ingerimento* del veleno. Quanto poi allo stromento inconscio, è giusto del pari l'avviso sovra esposto; perchè quando il colpevole *ingerisce* nelle vivande il veleno, ha già dimostrato la intenzione di disfarsi della vittima designata; o non ha la opportunità, o gli manca il coraggio di operare in modo che il soggetto passivo trangugi il cibo o la bevanda avvelenati per azione sua propria (del colpevole), o teme di essere scoperto; e si abbandona alla eventualità, la quale deve ritenersi logicamente una continuazione della di lui volontà, quando non sorga un fatto, una circostanza qualsiasi, da lui dipendente ed emanante, la quale dimostri la volontà contraria, che cioè non avvenga l'*ingerimento*.

Il CARRARA, a proposito del pentimento, si occupa della osservazione che fa il ROBERTI (1) quando configura il caso di un avvelenatore che dopo aver dato il veleno alla vittima, si penta, ed *egli stesso* spontaneamente le porga un tempestivo contraveleno. Questa possibile utilità del pentimento, anche dopo la esecuzione dell'*atto consumativo*, non è una specialità tutta particolare del veneficio, ma è comune a molte altre forme di delitto. Sotto il punto di vista *politico giuridico*, in quest' atto non si può disconoscere trovarsi una causa speciale di attenuanza, od anche, se vuolsi, di completa *scriminazione*. Ma sotto il punto di vista *ontologico*, il pentimento non distrugge la *essenza di fatto* del veneficio *mancato;* la quale è completa quando il veleno è stato *ingerito* con potenza micidiale nel corpo della vittima, mentre con ciò il reato è *subbiettivamente perfetto* (2).

---

(1) *Corso di diritto penale*, Vol. III, § 836.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1180 e note 1 e 2.

184. — La questione del veneficio mancato richiama al pensiero gli atti preparatorî. Su questo argomento taluno osservò essere difficilissimo determinare i confini fra gli atti preparatorî ed il veneficio imperfetto.

Il veneficio, come dice ottimamente il CARRARA (§ 1182), non presenta una speciale difficoltà, quando si tenga presente che la *univocità* è la linea di confine fra gli atti preparatorî ed il conato remoto. L'acquisto di veleno e la commistione di esso in una sostanza alimentare, sarà sempre atto preparatorio finchè rimanga *equivoco* se la preparazione si faccia per uccidere un animale od una creatura umana. Ma quando le circostanze del fatto rendano *certi*, che si avvelenava la vivanda allo scopo di uccidere un nemico, non potrà dubitarsi della esistenza giuridica di un conato. Sarà un conato remoto finchè non si presenti alla vittima la vivanda avvelenata, ma sarà pur sempre conato, perchè l'avvelenamento della vivanda è *univoco* alla strage designata. Quando poi la vivanda infetta si è presentata alla vittima, il conato dalla condizione di *remoto* passa a quella di *prossimo*, perchè l'azione incomincia a svolgersi alla presenza e sul soggetto passivo della consumazione. Trascenderà poi nel delitto *mancato*, quando sia eseguito l'*ingerimento* del veleno nel corpo della vittima, ma l'effetto letale non sia avvenuto per una accidentalità.

Il CARRARA riporta l'esempio, notissimo nelle effemeridi criminali, della Lafarge che avvelenò il marito Glandier mediante dolciumi da essa confezionati.

Finchè la Lafarge preparava le confetture avvelenate, poteva dire di prepararle per i topi del Glandier; e la sua azione per mancanza di *univocità* coprirsi sotto l'egida degli atti preparatorî. Appena la Lafarge aveva spedito la cassettina dei confetti avvelenati al marito, la sua azione si fece *univoca* e sorsero così i termini del conato. Finchè le confetture erano in viaggio, il conato non era che remoto. Quando il marito le ricevette, il conato divenne prossimo ed in tale stato giuridico rimaneva finchè il marito non se ne era cibato: e per quanto la donna non avesse altra operazione da fare, non si aveva che un conato perchè il di lei pentimento poteva essere utile, quando fosse salita in posta, e giunta in tempo per impedire che il marito si cibasse di quelle paste; e perchè solo in quest'atto della deglutizione stava il momento consumativo della azione scellerata. Si aveva il veneficio *mancato* quando il marito (cieco strumento esecutore del disegno malvagio) si era cibato di quella roba, se la morte non avveniva per un caso indipendente dalla potenza micidiale della medesima.

Potrei citare altri fatti, offrire parecchie ipotesi: ma parmi che l'esempio sia sufficiente a chiarire i concetti esposti. L'*univocità,* giova ripeterlo, distingue gli atti *preparatorí* dagli atti *esecutivi.* Quando un atto può altrimenti spiegarsi che colla esecuzione del misfatto, è un atto *equivoco*, quindi resta nei limiti di un atto preparatorio; se non può spiegarsi che colla esecuzione del reato, entra a formar parte degli atti esecutivi, perchè *univoco* e costituirà un conato remoto o prossimo, un tentativo di reato od un reato mancato, a seconda si trovi più o meno discosto dalla consumazione *oggettiva.*

185. — Il veneficio può essere continuato? La questione si presenta nel caso in cui il veleno sia dato a piccole dosi perchè simuli meglio le sembianze di una malattia naturale. Io credo debba distinguersi fra la ipotesi in cui dalla ripetuta somministrazione del veleno sia avvenuta la morte, e la ipotesi in cui non siavi stato esito letale. Se vi fu esito letale, non può esservi veneficio continuato, perchè l'uomo non può morire più di una volta. Ma se l'esito non fu letale, parmi debba ritenersi che siavi continuazione di veneficio imperfetto, perchè con l'*ingerimento* ripetuto di veleni nel corpo della vittima l'agente aveva commesso atti esecutivi *univoci.* Resta poi a vedersi se il colpevole debba rispondere di veneficio tentato o di veneficio mancato. Ci fu l'*ingerimento*, onde parrebbe fosse da conchiudersi che l'agente avesse a rispondere di veneficio mancato. Però la morte, nello stesso disegno dell'agente, non doveva essere il risultato delle venti pozioni, a mo' di esempio, che aveva propinato, ma di altre venti da propinarsi in seguito e che furono impedite. Quindi parmi non sianvi gli estremi di misfatto mancato, salvo che non si dimostri che le propinazioni già fatte erano sufficienti ad uccidere, sebbene più lentamente, ove non si fosse scoperto il reo disegno e non si avessero prestate debite cure. Così la pensa il Carrara (1). Il Pessina è pure di questo avviso. Quando l'essenza del veneficio — egli scrive — è riposta nell'uccisione mediante propinazione di veleno, non si può neppure elevare la questione se sia possibile un veneficio continuato. Può essere continuata la propinazione, segnatamente se rivela il proponimento di un lento veneficio; e questa continuata propinazione può essere una iterazione di conati, e secondo la varietà dei casi, un conato perfetto o imperfetto; ma la continuazione dell'omicidio per via di veleno è impossibile, perocchè il reato di omicidio non possa essere un

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, § 1181.

reato continuato. Solo è possibile un'altra figura di continuità, cioè la ripetizione assidua del veneficio su persone diverse, o l'abitudine di uccidere per via di veleno, della quale ha offerto un qualche esempio la storia delle scelleraggini umane. Ma il veneficio abituale è qualche cosa di diverso dal veneficio continuato (1).

186. — Si disputa se nel veneficio sia insita la premeditazione. Gli interpreti designarono il vero punto di incriminazione maggiore del veneficio, avvisandolo come un omicidio qualificato che porta seco la nota del *crimen occultum*, e della *prodizione*, ma vi aggiunsero la presunzione della *premeditazione*. Per la efficacia del Diritto romano le legislazioni intermedie statuirono norme speciali per questo misfatto; e l'uccisione mediante veleno fu considerata come accompagnata dalla presunzione della volontarietà e della premeditazione.

La scuola francese seguì lo stesso avviso, perchè, secondo essa, la esecuzione del veneficio esige preparativi e combinazioni che rivelano un disegno maturato. È per questo che il MUYART DE VOUGLANS definiva cotesto misfatto: *Il delitto di coloro che con deliberato proposito attentano alla vita altrui col mezzo di veleno* (2). I redattori del Codice del 1791 stimarono inutile ripetere questa condizione pensando che ne era inseparabile. « Il crimine di avvelenamento, si scrisse nella esposizione dei motivi, è un vero assassinio, perchè suppone necessariamente un disegno previamente formato » (3).

La Corte di Cassazione di Francia, battendo questa via, decise essere contraddittoria la dichiarazione del giurì affermante che l'accusato è colpevole di avvelenamento volontario, senza premeditazione, perchè « trattandosi del crimine di avvelenamento, non avrebbe dovuto porsi la questione sulla premeditazione, perchè la legge fece la distinzione su questa circostanza solo riguardo agli omicidi semplici; che nella fattispecie, in cui le due circostanze della volontà e della premeditazione erano inseparabili per la stessa natura del fatto, e nella quale era impossibile che l'accusato avesse portato, senza premeditazione, dell'arsenico e l'avesse frammisto alle vivande destinate a suo padre, queste due risposte stabilivano una contraddizione nel verdetto » (4).

Parmi però che possa perfettamente raffigurarsi la ipotesi di uno che preso dall'ira, avendo sottomano una sostanza vene-

---

(1) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 45 — Napoli, Marghieri, 1883.
(2) *Lois crimin.*, pag. 186.
(3) LOCRÈ, XV, 433.
(4) *Sent.* 26 *vendém.*, anno XIV.

fica, la frammischi ad una pietanza, che sa dover essere mangiata dall'avversario. In via generale, in centinaia di casi di avvelenamento, quest'azione malvagia sarà stata freddamente e pacatamente pensata dal colpevole; ma pure vi possono essere delle eccezioni; e quando questa possibilità sussista non è dato affermare in modo assoluto che la premeditazione sia insita nell'omicidio speciale in esame.

Pellegrino Rossi osserva non essere difficile immaginarsi un avvelenamento senza premeditazione nel fatto di un domestico, che gravemente provocato dal padrone ammalato, nell'istante in cui sta per presentargli una pozione approfitta dell'occasione di avere prontamente una sostanza che in dose esagerata può produrre la morte e mesce nella coppa ciò che era destinato a prendersi in cinque o sei giorni (1). Li Chauveau ed Hélie, a proposito di questo esempio, notano ch'esso fu preso da fatti che di rado l'accidentalità combina fra loro: tuttavia esso prova che la premeditazione è la regola generale che assai spesso signoreggia l'accusa; ma che è pur possibile l'eccezione, sebbene la legge non l'abbia preveduta. Il legislatore si è occupato dei fatti più frequenti, li ha generalizzati, e di essi ha composto la base di una disposizione uniforme la cui applicazione può condurre a gravi errori. Il solo mezzo che il giudice possede per evitarli sta nella affermazione di circostanze attenuanti, mezzo insufficiente, ma che permette, se non di proporzionare la pena al delitto stabilito, almeno di abbassarla (2). Avrò campo di tornare su questo argomento, quando passerò in rassegna la patria giurisprudenza.

187. — Diritto positivo patrio.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **524**. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio*.

Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura e così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando insensibilmente la salute conducono pure alla morte. — È punito colla morte (Art. 531).

Il *Codice penale toscano* (20 giugno 1853) non prevede questo misfatto.

---

(1) *Traité du droit pénal*, t. II, 10, 118 (Liv. II, chap. XI).
(2) *Théorie*, ecc., Vol. II, n. 2495 — Bruxelles, 1845.

188. — Legislazione comparata.

Codice penale francese (1810).

Art. **301**. È qualificato venefizio ogni attentato alla vita di una persona, per effetto di sostanze che possono dare la morte, più o meno prontamente, quale si sia il modo in cui queste sostanze furono impiegate o somministrate, e qualunque ne sia stata la conseguenza.

L'articolo 302 punisce il venefizio colla morte.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **135**. Specie dell'omicidio sono: 1° l'omicidio proditorio, che si commette col veleno o in altro modo insidioso. . . . . — È pure punito di morte (§ 136).

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **449**. È punito coi lavori pubblici a vita . . . . 2° il veneficio.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

Art. **397**. È qualificato venefizio l'omicidio volontario commesso col mezzo di sostanze che possono dare la morte più o meno prontamente, qualunque sia il modo in cui queste sostanze siano state impiegate o somministrate. — Esso sarà punito colla morte.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **418**. È reo di assassinio colui, che senza essere compreso nell'articolo precedente (parricidio), uccidesse qualche persona, concorrendo alcuna delle circostanze seguenti : . . . . 4° col mezzo . . . . . di veleno.

Il reo di assassinio sarà punito con la catena temporanea nel suo grado massimo alla morte.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **255**. È qualificato venefizio, l'omicidio volontario di una persona per effetto di sostanze che possono cagionare la morte più o meno prontamente, qualunque sia il modo in cui queste sostanze furono impiegate o somministrate. — Sarà punito colla reclusione perpetua.

Non trattano specialmente del veneficio i Codici penali zurighese, germanico, ticinese, olandese ed ungherese.

189. — Lavori preparatorî pel nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione*. — I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei proposero gli articoli seguenti:

Art. **299** . . . § 2. È assassinio l'omicidio commesso con premeditazione ed insidia.

Art. **300** . . . § 2. Vi è insidia . . . . . allorchè il reo commise il delitto col veleno propinato all'ucciso con inganno. — È punito coll'ergastolo (Art. 298).

Nella seduta del 15 aprile 1868 (1), il Sen. Conforti, Commissario, propose di sopprimere ciò che tratta della insidia, perchè questa suppone sempre la premeditazione.

Il Commissario prof. Carrara invece dichiarò che vorrebbe si facesse della insidia un elemento della premeditazione, onde completarne il concetto. Del resto come la premeditazione può andare disgiunta da insidie, anche queste possono adoperarsi senza quel freddo e maturato disegno di uccidere, da cui è caratterizzata la premeditazione. Infatti anche le maggiori insidie, come la prodizione, l'aguato *e lo stesso veleno*, possono essere adoperate nel calore dell'ira, o in un impeto che non abbia dato tempo alla fredda riflessione. Propose pertanto che fosse riservata la pena massima ai casi di *premeditazione con insidia*, e pena aggravata ma temporaria pei casi di *sola insidia senza premeditazione* e di *premeditazione senza insidia*.

Il Commissario De Foresta propose che fosse contemplato l'omicidio commesso *con mezzi insidiosi senza premeditazione* come una figura intermedia.

La Commissione nel suo Progetto 17 maggio 1868 tralasciò il veneficio.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — Nella seduta del 4 gennaio 1870 (2) la Seconda Commissione osservò che i compilatori del Progetto precedente, avevano tralasciato l'omicidio in esame, seguendo l'esempio del Codice toscano, perchè il mezzo con cui si commette rivela di per sè la premeditazione. Però, mentre riconobbe che il veneficio è quasi sempre premeditato, affermò di non poter ammettere la improbabilità che ve ne siano, come ve ne sono stati, dei volontarî e non premeditati. Colui che, per mestiere o per caso, si trova possessore di un veleno, e che, per moto istantaneo, profittando di una occasione, lo somministra al suo avversario, commette veneficio, ma non omicidio premeditato. Tuttavia il veneficio rimane sempre il più insidioso di tutti gli omicidî, poichè la vittima, quasi inconsapevolmente, è tratta a lottare con la morte, spesso inevitabile; epperò è mestieri punirlo, se non con l'ultimo supplizio, almeno con la reclusione a vita, quando non vi sia premeditazione. A tal uopo reputò indispensabile di definirlo secondo i dati che la scienza medico-legale può somministrare, tenuto conto anche della più o meno pronta efficacia delle sostanze venefiche.

---

(1) Verbale 84 nel Vol. I: *Il Progetto*, ecc. — Firenze, Stamp. Reale, 1870.
(2) Verbale 49, nel Vol. II dell'opera suddetta.

Per queste considerazioni, nel Progetto 15 aprile 1870 inserì i due articoli seguenti:

Art. **334**. L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita . . .

i) quando costituisce veneficio. . . . .

Art. **335**, § 1. È veneficio l'omicidio volontario commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano adoperate o somministrate. La legge considera venefiche le sostanze, che per loro natura, alterazione o composizione, sono atte a produrre, ancorchè lentamente, la morte . . . . .

L'Ambrosoli nella Relazione su questo Progetto si limitò ad osservare che del veneficio non parlava il Progetto del 1868 « ritenendo che ove non rientrasse nella classe degli omicidî premeditati potessero bastare le sanzioni generali sull'omicidio volontario, mentre il Progetto attuale ravvisò nel veneficio anche non premeditato un reato di gravità sempre maggiore che negli omicidi commessi con altri mezzi ».

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Art. **438**. L'omicidio volontario *non premeditato* è punito coi lavori forzati a vita: . . . . .

10° Quando costituisce veneficio . . . . .

Art. **439**. È *veneficio* l'omicidio commesso per mezzo di sostanze venefiche in qualunque modo siano adoperate purchè siano per loro natura o composizione atte a produrre, ancorchè lentamente, la morte.

Periodo Quarto: *Progetto* Vigliani *24 febbraio 1874* — Il Guardasigilli Vigliani in questo suo Progetto abbandonò il veneficio, perchè — come si espresse nella Relazione al Senato — « non essendo che un omicidio qualificato pel mezzo, rimane compreso nel concetto generale dell'omicidio volontario e riceverà dalle circostanze che lo accompagnano, la misura cosi della sua gravità come della sua pena nella diversità dei casi ».

Periodo Quinto. Il Senato nel suo *Progetto 25 maggio 1875* seguì l'esempio del Vigliani, a cui già aveva aderito la Commissione.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* Mancini. — Il Sotto-Commissario Canonico propose di aggiungere all'art. 374 dello schema Senatorio, che punisce coll'ergastolo taluni omicidi, il seguente comma:

4° Quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche atte, per loro natura o composizione, a produrre, ancorchè lentamente, la morte.

« Comprendo il pensiero — scrisse il Canonico — di semplificare la legislazione intorno all'omicidio col riassumerne tutte le sue qualifiche nella sola *premeditazione*. Questo concetto, se

teoricamente parlando, potrebbe forse dirsi meno esatto, non manca certo di utilità pratica. Pur tuttavia, siccome il veneficio può, in certi casi, non essere premeditato, e, fra gli omicidì insidiosi è senza dubbio il più terribile, mi sembrerebbe doversi punire, anche non premeditato, con pena più grave, dell'omicidio semplicemente volontario ».

L'altro Sotto-Commissario, on. De Falco, propose l'emendamento seguente:

Art. **374,** § 1. L'omicidio volontario è punito col massimo della reclusione.....

4° Quando è commesso col mezzo di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siano state adoperate o somministrate,

Osservazioni delle Magistrature sugli emendamenti della Sotto-Commissione (1).

La Corte d'Appello di Firenze osservò che la propinazione del veleno è senza dubbio la insidia più nefanda e più allarmante che si possa tramare alla vita dell'uomo, e nulla più atterrisce che il timore di trovare la morte in quelle stesse sostanze da cui si attende conforto e sostentamento alla vita. Parrebbe quindi che l'uccisione per mezzo del veleno dovesse annoverarsi fra gli omicidî premeditati.

La Corte d'Appello di Ancona (Sezione di Perugia) opinò che il numero 4° potrebbe meglio concepirsi nel modo seguente: *Quando è commesso col mezzo di sostanze atte a produrre anche lentamente la morte, in qualunque modo siano state adoperate e somministrate.* Esternò inoltre l'avviso che dovrebbe aggiungersi, a scanso di ogni equivoca interpretazione, *salvo il caso di omicidio premeditato.*

La Corte d'Appello di Palermo notò che potrebbe invece così concepirsi: *quando è commesso col mezzo di sostanze atte a dare la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siano adoperate.*

La Corte d'Appello di Torino propose la accettazione dell'emendamento Canonico; non così la Procura Generale di Messina, la quale opinò che sarebbe meglio non far parola nel Progetto del venefizio, che tutto al più potrebbe essere contemplato fra gli omicidî preveduti dall'articolo successivo (375), il parricidio, cioè, il premeditato e quello commesso per servire di mezzo al furto; altrimenti potrebbe in pratica avvenire l'errore che non sia con-

(1) *Sunto delle Osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

siderato qualificabile per la premeditazione ancorchè questa nei singoli casi fosse specialmente provata.

La Procura Generale di Parma disse opportuno l'emendamento CANONICO onde eliminare questioni sulla natura e sulla qualità delle sostanze somministrate. Se con altre sostanze, che non siano veleni propriamente detti (e la scienza determina ed enumera i veleni) pur si perviene a produrre la morte, non si manifesta un dolo così grave, una insidia così pericolosa, che giustifichi l'inasprimento della pena: e la medesima può ridursi a quella minacciata dal § 1 dell'art. 373 *(la reclusione per venti anni)*.

La Commissione MANCINI nella tornata del 16 novembre 1878 (1), deliberò che la reclusione non possa mai applicarsi quando l'omicidio è commesso col mezzo di sostanze venefiche, secondo le proposte dei Sotto-Commissari; e formulò l'articolo seguente:

ART. **374**, § 1. L'omicidio volontario è punito col quarto grado di reclusione.

§ 2. La reclusione non può mai applicarsi nel minimo del detto grado nei casi seguenti: . . . . .

7° quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche . . . . .

Nessuna osservazione fu fatta dalle Magistrature Superiori e dagli altri Corpi all'uopo interpellati.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

ART. **324.** La pena stabilita nell'articolo precedente *(la prigionia da ventuno a venticinque anni)* non può applicarsi nel minimo, quando il delitto è commesso . . . . . 4° col mezzo di sostanze venefiche . . . . .

Così poi si espresse il Guardasigilli ZANARDELLI nella sua Relazione:

« La figura compresa sotto il numero 4° è quella dell'omicidio commesso col mezzo di sostanze venefiche.

« Presso gli antichi criminalisti ed anche in alcuni dei moderni Codici, il veneficio costituisce un reato per sè stante, e punibile con l'estremo supplizio, perchè nelle insidie del mezzo adoperato che è il veleno, si ravvisò implicita la premeditazione. Ma è questo un errore al quale non partecipò il Codice penale toscano e nessuno dei nostri precedenti progetti; imperocchè, mentre sarà rarissimo un veneficio d'impeto, però non è impossibile, come la giurisprudenza dimostra, che talvolta possa ta-

---

(1) Verbale 12 nel volume: *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

luno avvelenare per moto improvviso di animo. Tuttavia, se non può ammettersi che il veneficio debba essere sempre premeditato e punibile con la pena suprema, non può disconoscersi che l'uso del veleno presenta un carattere speciale di gravità per la insidia e per la difficoltà di difendersi, e quindi con ragione l'adoperare sostanze venefiche per uccidere, si considera come circostanza aggravante dell'omicidio. Su ciò il Progetto si attiene alla dottrina adottata dalla Commissione del 1876, la quale, modificando in questa parte il Progetto Senatorio, classificò (art. 374, n. 7) fra gli omicidî aggravati quello commesso col mezzo di sostanze venefiche ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Ministro SAVELLI nell'art. 326 n. 4 del Progetto 26 novembre 1873 e il Ministro PESSINA nell'art. 343 n. 4 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885, riproposero la disposizione dello ZANARDELLI.

190. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO.

Per l'articolo 524 del Codice penale sardo l'omicidio *volontario* si qualifica *veneficio* quando è commesso col mezzo di *sostanze venefiche*. Si qualifica *veneficio*, ma non perde la sua natura intrinseca di omicidio *volontario*. Vuolsi adunque che l'agente abbia la *volontà* di uccidere l'avversario, elemento d'altronde necessario, essenziale di ogni omicidio doloso. Ma in materia di veneficio, questa condizione presenta un grado più spiccato di importanza, poichè coloro che hanno mano nei veleni non sempre ne conoscono la potenza e sarebbe ingiusto di chiamarli responsabili di un evento accidentale da essi non preveduto. Un medico amministra ad un ammalato per medicina una sostanza velenosa in dose elevatissima e fuori delle regole dell'arte sua: se ne segue la morte, potrà essere giustamente chiamato a rispondere di omicidio involontario per imperizia ed ignoranza, ma non mai di *veneficio*, perchè egli non aveva la *intenzione* di uccidere. Ciò è poi tanto più fuori di contestazione, inquantochè, come è noto in medicina legale, nella maggior parte dei casi si adoperano le sostanze stesse ora in qualità di veleni ed ora in qualità di medicine, e prendono or l'una or l'altra di queste qualità a seconda della dose o delle circostanze particolari nelle quali sono adoperate (1). Facciamo un altro esempio: una donna onde impedire che il marito intraprenda un viaggio che la addolora, gli somministra una sostanza che, giusta la sua

---

(1) DUVERGIE, *Medicina legale*, Vol. II, pag. 431.

idea, deve procurargli una leggera indisposizione, ma invece lo uccide. Sarà questa donna colpevole senza dubbio di un fatto punibile, ma non di *veneficio* perchè non aveva la intenzione di togliere la vita al marito (1). Il DALLOZ fa un'altra ipotesi che gli sembra più conforme alla proposizione. Un individuo a scopo umanitario, o mosso da affetto vivissimo, si trova di fronte ad una persona bruscamente attaccata da un male acuto, gravissimo; solo e credendo di non giungere a tempo di chiedere il soccorso di una persona dell'arte, apparecchia e somministra al paziente una sostanza che si trova sotto mano; questa sostanza è un veleno e l'infelice, ch'egli voleva salvare, invece muore. È manifesto che non potrà a lui imputarsi la grave responsabilità di un veneficio.

Non apparisce ben chiaro; ma sembra che il DALLOZ inclini a ritenere (2) non potersi, nelle ipotesi anzidette, imputare un veneficio, pel motivo che nell'agente fa difetto la premeditazione, la quale è supposta sempre nel veneficio, tant'è vero che questo è assimilato all'*assassinio;* e v'ha assassinio pel Codice francese (ed anche pel sardo), quando l'omicidio è commesso con premeditazione. Se questo è l'avviso dell'egregio giureconsulto (il che però, ripeto, non è abbastanza perspicuo) parmi che male si apponga. A parte che il *veneficio* è assimilato all'*assassinio* soltanto nei riguardi della pena, ma non sotto l'aspetto *soggettivo* ed *oggettivo*, onde il ragionamento in sostegno della esistenza implicita della premeditazione nel veneficio sarebbe claudicante, è risaputo come talvolta il veneficio possa essere commesso sotto la influenza anche di un *dolo d'impeto*. Non è adunque che nelle suavvertite ipotesi non possa all'agente essere addebitato il veneficio, perchè non aveva *premeditato* il delitto; ma unicamente perchè, quando somministrava i veleni, non aveva la intenzione, il *dolus malus*, di dare la morte alla vittima.

191. — Sul proposito della premeditazione in materia di veneficio, la Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza 11 settembre 1869, Ric. Valentino, Est. Marvasi (3), ha giudicato che il Codice penale sardo la *presume* nel veneficio. La questione però fu toccata da quel Magistrato Supremo più in via incidentale che *ex professo*, come si desume dal seguente motivo:

« Attesochè la questione della premeditazione si riferisce a quelle che immediatamente la precedono, al tentato omicidio,

---

(1) CHAUVEAU ED HÉLIE, *Théorie ecc*, Vol. II, n. 2493 — Bruxelles, 1845.
(2) DALLOZ, *Répertoire*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 97.
(3) *Legge*, anno 1870, pag. 489 — *Annali Giur. Ital.*, anno 1870, I, 2, 107.

non al veneficio; e quando anche si riferissero a questo non ne sarebbe potuto venire alcun danno agli accusati, perchè il Codice penale presume *sempre* che il veneficio sia premeditato e lo punisce di morte ».

I dotti annotatori del giornale *La Legge*, nel riprodurre codesta sentenza osservano, seguendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, che ho più sopra riportata (n. 186), che vi sarebbe contraddizione e perciò nullità nella dichiarazione dei giurati portante che l'accusato è colpevole di avvelenamento volontario senza premeditazione, giacchè la prova dell'avvelenamento suppone naturalmente la premeditazione. Ma i non meno dotti annotatori degli *Annali di Giurisprudenza Italiana,* che pure riportano quella sentenza, rispondono dal canto loro che questa conclusione sembra ad essi troppo rigorosa, imperocchè, sebbene non si possa disconoscere che nel veneficio la premeditazione si presume, ciò non esclude però il possibile che in qualche caso questa presunzione debba *cedere* ad una verità contraria; e che quindi non vi sia nullità se talvolta un giurì dichiarasse *in fatto* avvenuto un avvelenamento senza premeditazione, e una Corte d'Assise ammettesse la conciliabilità *giuridica* dei due concetti.

Io non posso che accettare questa conclusione, perchè in perfetta armonia colle considerazioni da me svolte.

192. — Altra questione. L'uso del veleno per cagionare la morte è circostanza *costitutiva* od *aggravante* del veneficio? La Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 11 gennaio 1871, Ric. Pavone, Est. Pescatore (1), ha risposto che « l'uso del veleno per cagionare la morte altrui è circostanza *costitutiva* e non *aggravante* l'omicidio, che pel mezzo adoperato si verifica veneficio. Perciò non è complessa la questione sul fatto principale, nella quale si domanda al giurì, se l'accusato sia colpevole di omicidio col mezzo di sostanze venefiche ».

Sostanzialmente la sentenza si appoggia al motivo che tornerebbe lo stesso come se si domandasse al giurì se l'omicidio era perpetrato con arma bianca, con arma da fuoco, col laccio. Il veleno è un mezzo come un altro.

Che il veleno sia un mezzo come qualsiasi altro, siamo perfettamente d'accordo; ma la conseguenza che si vuol dedurre, che cioè l'uso di questo veleno sia una circostanza *costitutiva* del veneficio, mi sembra esagerata. La questione principale che

---

(1) *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 184.

include l'uso del veleno come mezzo della morte prodotta, non sarà *complessa*, appunto perchè il veleno è un mezzo; come non sarebbe complessa la questione in cui si chiedesse se la morte fu prodotta con un'arme qualsiasi. Ma se l'uso del veleno formasse oggetto di una questione separata, dovrebbe tale questione essere proposta in via *principale*, come elemento *costitutivo* del crimine di veneficio, o in via *secondaria*, come circostanza *aggravante*? Ecco il punto. A questo proposito mi riporto a quanto ho osservato in genere sulle circostanze aggravanti o costitutive. Ho detto allora (*pag. 103*) che dovrebbero essere ritenute *costitutive* le circostanze che servono di *mezzo* al fatto, ed essendone per così dire la *essenza*, esercitano una immediata influenza nella determinazione dell'agente; e fra queste ho annoverato anche il veleno, perchè colui che premedita la strage della vittima col mezzo di un veleno, assai difficilmente avrebbe prescelto un altro mezzo di distruzione. Ciò per altro ho detto in via generale; ma ho soggiunto tosto un criterio per distinguere giuridicamente le circostanze *aggravanti* dalle *costitutive*. E secondo un tale criterio anche il veleno dovrebbe essere collocato fra le prime, cioè fra le *aggravanti*, perchè il fatto della strage non perde la sua intrinseca natura, e resta sempre omicidio, quand'anche invece del veleno si fosse usato di un altro mezzo per consumarlo. Il veleno concorre solo ad aggravare la pena. È una questione di nome e nulla più; questione che non può alterare la importanza giuridica del fatto. Questa opinione trova un valido appoggio nella Relazione del Guardasigilli ZANARDELLI preposta al suo Progetto (n. 189, *Periodo Settimo*), nella quale non si perita di considerare l'uso di sostanze venefiche per uccidere come circostanza *aggravante* dell'omicidio.

193. — Ho trattato, esaminando la dottrina in materia di veneficio, la teorica del veneficio imperfetto (n. 183). Le considerazioni ivi esposte possono attagliarsi al conato prossimo o remoto del veneficio anche nella interpretazione del Codice penale sardo? Ho sostenuto che il veneficio assume il carattere giuridico di veneficio *mancato* quando il veleno si *ingerì* nel corpo della vittima, quantunque l'ingerimento sia avvenuto per opera di un terzo inconscio, di un cieco stromento, o della vittima stessa. Il Codice penale sardo (art. 97) definisce il reato mancato quando il colpevole del tentativo « giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga *per sua parte* onde mandarlo ad effetto ». Da questa locuzione *per sua parte* si vuol dedurre che l'*estraneo* avvelenatore dopo il getto del veleno nella pentola, *non deve far*

altro; non rimangono altri atti che *da lui* si debbano eseguire secondo il suo disegno. L'opera di costui è compiuta: tutto quello che può fortuitamente accadere in modo che il veleno non entri nelle viscere della vittima impedirà la consumazione del veneficio, ma non toglierà che il reo abbia eseguito tutti i momenti della *sua* azione criminosa. Secondo questa dottrina è sempre veneficio *mancato*, perchè il colpevole aveva *per parte sua* fatto tutto, sebbene moltissime cose restassero a farsi prima di raggiungere la consumazione *soggettiva* del veneficio.

Il CARRARA osserva essere questo il primo difetto della formola *per parte sua*, perchè repugna che in faccia ad un individuo sia delitto mancato, ciò che non lo è in faccia ad un altro. E più sembra ripugnante che quello che per l'*estraneo*, il quale gittò il veleno nel pentolo vuolsi veneficio mancato, cessi di esserlo se si prova ch'egli era d'accordo con colui che fece gli atti successivi. Poichè in questa seconda ipotesi, non potrebbe definirsi l'identico fatto come veneficio mancato per uno dei correi, e come semplice tentativo per l'altro. Oltre a ciò, dove starebbe — si chiede il CARRARA — il tentativo prossimo, se il getto del veleno nella vivanda esaurisce i termini di veneficio mancato? Infine (terzo assurdo) si punirebbero ugualmente con la pena del veneficio mancato colui che gittò il veleno nel pentolo, e colui che, oltre averlo gittato nel pentolo, recò la vivanda alla vittima, e tenace fino all'estremo stette intrepido a veder trangugiare la morte; dalla quale per la fortuita neutralizzazione del veleno fu poscia salvata (1).

Anche stabilito che l'atto consumativo del veneficio sotto l'aspetto *soggettivo*, non consista nella *porrezione*, ma nell'*ingerimento* delle vivande avvelenate nel corpo della vittima, la formola del Codice penale sardo *per parte sua* non vi repugna. Nella esaurita attività del delinquente si ha il maleficio *mancato*; nella attività non esaurita il maleficio *tentato*. E l'attività — come benissimo osserva il PESSINA (n. 183) — deve dirsi esaurita quando *si è avverato quel fatto* che di per sè solo sarebbe idoneo e sufficiente alla consumazione del reato se un caso fortuito non venisse ad impedirla; e può esaurirsi tanto *col fare*, quanto col *non fare* o *lasciare che altri faccia*. A carico del colpevole — aggiunge il CARRARA — non istà soltanto ciò ch'*egli ha fatto direttamente con la propria mano*, ma anche ciò che *si è fatto da altri* o conscî o inconscî esecutori del suo disegno.

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1178. — *Opuscoli*, Vol. III, pagina 169. — *Veneficio*, lettera al prof. Lodovico Bosellini di Modena.

Dunque se l'evento presenterà un reato *consumato*, la consumazione, quantunque non operata *materialmente* dal giudicabile, starà a carico suo, e lo renderà responsabile di quell'evento, cioè del delitto *soggettivamente* consumato, nè più nè meno come se tutto il corso degli atti esecutivi si fosse compiuto da lui, poichè tanto vale il *fare*, quanto il *tollerare che altri faccia*. Che se l'evento presenterà un delitto mancato perchè la consumazione *soggettiva* sia stata esaurita, sarà responsabile di delitto mancato anche chi eseguì soltanto il primo atto di quella serie, quando era sua volontà che i successivi si eseguissero da altri, e quando con la propria inazione procacciò che si eseguissero da altri. Ma se invece l'evento non presenterà che un materiale di *tentativo*, perchè i *momenti consumativi* non ebbero ancora vita, nè per parte del giudicabile, nè per parte di terzi, o conscî od inconscî, sarebbe iniquo ed assurdo obbiettare al giudicabile il delitto mancato, che non ebbe vita invece del tentativo, sotto il pretesto che gli atti non eseguiti si *dovevano eseguire da altri* e *non da lui*, e che gli atti *da eseguirsi da lui* erano *tutti* eseguiti (1).

Prendiamo la ipotesi del veleno gittato nella pentola da un estraneo. *Oggettivamente* questo fatto costituisce un tentativo, perchè occorrono altri mezzi prima di giungere all'ingerimento, che è la consumazione *soggettiva*, vale a dire la preparazione della vivanda, lo scodellamento, la *porrezione*. L'estraneo che ha gittato il veleno nella pentola, se vuolsi dare una interpretazione ristretta, e diciamolo pure, farisaica, alla formola *per parte sua*, sarebbe responsabile di veneficio *mancato*, perchè *per parte sua* avrebbe esaurita la sua attività criminosa. Ove poi l'estraneo fosse d'accordo col cuoco e col cameriere, costoro sarebbero invece responsabili di veneficio *tentato*, perchè il cuoco deve compiere la preparazione della vivanda e scodellarla, il cameriere deve porgerla alla vittima; costoro con gli atti anzidetti, da essi rispettivamente compiuti, della preparazione e scodellamento della vivanda, e della *porrezione*, compirebbero la loro attività criminosa. In questo modo l'identico fatto, il versamento del veleno nella pentola, costituirebbe per i diversi correi un titolo distinto contro la regola dei connessi. Invece, quando si accetti il principio che a carico del colpevole debba stare non soltanto quello che ha fatto *direttamente* con la propria mano, ma anche ciò che si è fatto da altri, *conscî* od *inconscî*, l'attività criminosa dell'estraneo non si *sarebbe esaurita* col getto del

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1178 nota, in cui il Carrara si occupa delle considerazioni suavvertite del Pessina e le accetta.

veleno nella pentola, ma *andrebbe ad esaurirsi* coll'opera *conscia* od *inconscia* del cuoco e del cameriere, e coll'opera *inconscia* della stessa vittima, che deglutì la vivanda avvelenata. Così con questo principio (d'altronde giustissimo, perchè l'attività criminosa può esaurirsi tanto *col fare* quanto *col non fare* o *lasciare che altri faccia*), scomparirebbe la contraddizione, e la formola *per parte sua* avrebbe una interpretazione perfettamente giuridica.

In questi sensi ha giudicato la Corte Suprema di Napoli, come si vedrà nel numero successivo *(Massima III)*.

194. — GIURISPRUDENZA PRATICA IN FATTO DI VENEFICIO IMPERFETTO.

I. In materia di tentativo i giurati debbono stabilire che vi fu un principio di esecuzione, manifestato ed iniziato con mezzi idonei alla consumazione del reato, distinti dagli atti preparatorî. Quando nella questione si vogliano specializzare gli atti perpetrati dall'agente, è necessario far affermare dai giurati che dagli atti preparatorî era trascorso ad atti di esecuzione, collo stabilire nel verdetto che non solo aveva propinato una sostanza venefica, ma anche in una quantità potente a cagionare la morte. Al difetto di questa indicazione non può supplirsi coll'affermare la sospensione od interruzione del reato per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente, se non quando dai termini chiari e precisi della questione apparisca che l'intervento di esse si avverò tra l'esecuzione cominciata e la consumazione e fu capace ad interrompere la esecuzione stessa o ad impedire di mandare ad effetto il reato, esercitando influenza sugli atti relativi (Cassazione di Roma, aprile 1876 — Ric. Nazzarena Pollicelli, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 147, 148; *Ann. Giurisprudenza Italiana*, anno 1876, I, 2, 148).

II. Nella questione di mancato veneficio è bene inclusa la circostanza se il veleno fosse atto per la sua qualità e quantità a cagionare più o meno prontamente la morte (Cassazione di Napoli, 9 aprile 1877 — Ric. Macri, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1877, 384).

III. Colui che versa delle sostanze venefiche nei recipienti dove si preparano i cibi per la vittima designata, commette un tentativo di reato, punibile a senso di legge (Cassazione di Napoli, 28 gennaio 1884 — Ric. Filippone, Est. Ciollaro — *Raccolta* BETTINI, XXXVI, 2, 219, 220; *Giurispr. pen.*, anno 1884, 496; *Legge*, anno 1884, II, 712).

« Osserva sul primo motivo — dice la sentenza — che esso nel fondo viene a promuovere l'antica questione dei giuristi intorno al conato remoto ed al conato prossimo nei tentativi di reato, perocchè si viene sostenendo che i fatti affermati dal giurì nella prima questione non costituiscano il tentativo punibile, ma siano semplici atti preparatorî. I giurati con quel quesito affermarono nientemeno che il giudicabile era colpevole di avere volontariamente portato sostanze venefiche in una pentola con-

tenente lesso di cui dovevano cibarsi i coniugi Del Balzo e Candido, con intenzione di far morire i Del Balzo, non avendo conseguito codesto effetto solo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà. Or ben vede ognuno che in un tal fatto il conato remoto potè essere: di avere il colpevole fatto ricerca del veleno, di essersi recato nella casa della vittima designata sotto un pretesto qualunque provveduto della malefica sostanza, di essersi intrattenuto nella cucina ove la pentola bolliva attendendo la occasione di rimaner solo non veduto da alcuno, giusta la narrazione della sentenza di accusa, e che il conato prossimo, cioè l'atto di esecuzione per cui venne poi risolutamente estrinsecata l'azione colpevole, fu senza dubbio quello di aver gettato il veleno nella pentola. Il carattere distintivo tra gli atti meramente preparatorî o di conato remoto e quelli di esecuzione o di conato prossimo è sol questo: che gli uni possano conciliarsi anche colla ipotesi di una volontà incolpevole, o concederebbero al postutto all'agente l'adito al pentimento prima di qualsiasi lesione dell'altrui diritto, e che gli altri a tanto non si prestino. Ora, applicando una tale regola al caso concreto, se versandosi consapevolmente sostanze venefiche in un cibo destinato alla propria vittima non può ciò accennare al reato di veneficio ed è senza dubbio fatto lesivo dell'altrui diritto, la conseguenza legittima si è: che trattasi di atto di esecuzione e non di atto preparatorio ».

195. — Alla sussistenza giuridica del veneficio, basta pel legislatore sardo, che le sostanze venefiche siano state *adoperate* o *somministrate*, in *qualunque modo*. Con questa formola generica cadono i dubbi che sorsero fra i dotti. *In qualunque modo* siasi *ingerito* nel corpo della vittima il veleno, il veneficio sussiste, purchè la propinazione sia *volontaria*. Quindi è che la ipotesi della violenza adoperata contro la vittima, la quale accortasi della presenza del veleno nella bevanda, ricusa di beverla, e la ipotesi dell'arme avvelenata, debbono ambedue essere interpretate, giusta i termini generici ma precisi del Codice sardo, nel senso che costituiscano altrettanti fatti di veneficio. Che il veleno sia *violentemente ingerito* nei visceri dell'infelice, o che gli sia *inoculato*, nulla monta, purchè sia ingerito *in qualunque modo*. Cade adunque di per sè anche l'estremo dell'*insidia*, che il CARRARA ritiene come necessario, costitutivo del veneficio.

196. — L'alinea dell'articolo 524 in esame dà le norme atte a stabilire la nozione delle materie venefiche. Queste sostanze,

per il legislatore sardo, sono di due specie: nella prima specie annovera le materie che producono *prontamente* la morte; nella seconda, quelle che alterando *insensibilmente* la salute conducono pure alla morte. Reputa materie venefiche che producono *prontamente* la morte, quelle che sono *venefiche per loro natura* e così uccidono di per sè stesse, senza che la mano dell'uomo vi entri per renderle tali con preparazioni, alterazioni, combinazioni. Reputa materie venefiche della seconda specie, quelle sostanze *naturali* od *artefatte*, che hanno *in sè stesse* una *qualità maligna*, qualità però che non toglie prontamente la vita, ma altera *insensibilmente* la salute, e con questa *insensibile* alterazione della salute conduce egualmente alla morte.

La differenza fra le due classi è manifesta. In una, la forza delle sostanze deve essere tale, da produrre la morte *rapidamente;* nell'altra, *insensibilmente.* V'ha però un punto di contatto fra le due classi: la morte. Se le materie, naturali od artefatte, della seconda specie, quantunque di qualità *intrinseca maligna*, si limitano ad *alterare insensibilmente* la salute, ma *non conducono* alla morte, non sono dalla legge reputate venefiche; onde, propinate ed ingerite nel corpo della vittima, non potranno costituire il misfatto di veneficio imperfetto, perchè prive della idoneità necessaria alla esistenza di questo particolare omicidio volontario.

Quando si tengano presenti questi concetti, parmi che il perito ed il magistrato abbiano spianata la via per portare un giusto giudizio sulle sostanze adoperate dal colpevole accusato di veneficio.

197. — ALTRE MASSIME DI PRATICA GIURISPRUDENZA. CASI DI QUESTIONI AI GIURATI PERFETTE.

I. Trattandosi di venéficio consumato, non occorre di definire nella questione l'indole del veleno (Cassazione di Napoli 22 maggio 1875 — Ric. Pagani — *Legge,* XV, 1, 420).

II. Non è complessa la questione sul veneficio, se vi sia indicata la sostanza venefica, col cui mezzo è stato commesso il reato (Cass. di Napoli, 2 agosto 1875 — Ric. De Vita e Peta — *Legge,* XV, 1, 178).

III. È perfettamente regolare, e racchiude tutti gli estremi del crimine di veneficio, la questione ai giurati se l'accusato sia colpevole di avere, con intenzione di uccidere, somministrato ad alcuno del cianuro di potassio, pozione venefica che questi ingerì e che fu causa unica, immediata e necessaria della di lui morte, avvenuta pochi momenti dopo (Cassazione di Torino 29 gennaio 1880 — Ric. Morini — *Legge,* anno 1880, I, 574).

198. — Questioni difettose.

I. Nel veneficio commesso mercè l'invio, col mezzo di altra persona inconscia, di una vivanda avvelenata, è meritevole di censura la questione che abbia omesso tale circostanza di fatto, quantunque non possa dirsi nulla per la conformità colla sentenza di accusa (Cassazione di Napoli 22 maggio 1875 — Ric. Pisani — *Legge,* XV, I, 420).

II. I quesiti ai giurati debbono contenere fatti non solo relativi all'elemento intenzionale, ma anche a quello materiale ed oggettivo; e quindi, trattandosi di veneficio, devesi accennare non solo alla sostanza venefica, ma anche se questa fu data in quantità da cagionare la morte. Pecca di perplessità e di suggestione la questione che enuncia come in modo storico a siffatte circostanze (Cassazione di Firenze 17 gennaio 1880 — Ric. Bernardeschi, Est. Mori-Ubaldini — *Legge,* anno 1880, I, 758).

199. — Massime diverse.

I. In un'accusa di veneficio per somministrazione di arsenico, se la presenza di questo veleno è combattuta dall'accusato, non si può nella questione sul fatto principale sostituire alla specificazione dell'arsenico la formola vaga di una *sostanza venefica,* perchè i giurati potrebbero, fuori dell' ipotesi dell'accusa la sola discutibile, credersi abilitati a supporre la somministrazione di altro veleno qualunque (Cassazione di Napoli 5 maggio 1873 — Ric. Roccisana — *Raccolta* Bettini, XXV, 1, 387; *Gazz. del Proc.,* VIII, 323; *Legge,* XIII, 1, 931; *Gazz. Nap.,* XXV, 770).

II. Commette un tentato veneficio chi mette celatamente nel brodo, che altri deve bere, del veleno atto per qualità e quantità a produrre la morte, benchè per l'odore speciale e caratteristico assai sensibile della sostanza velenosa fosse non impossibile, ma difficile che la bevanda venisse inghiottita (Cassazione di Torino 21 giugno 1877 — Ric. Bozzano — *Monit. di Mil.,* XVI, 1007; *Rep. Gen.* Bettini, anni 1876-1880, voce: *veneficio*).

III. Non è nulla la questione del veneficio, se indicandosi il giorno in cui la sezione d'accusa lo disse avvenuto, siansi menzionati anche i giorni immediatamente successivi. Se nella sentenza di rinvio si parlò di somministrazioni fatte personalmente dagli accusati, non può il Presidente includere nella questione, anche alternativamente, la circostanza di avere i medesimi fatto somministrare il veleno (Cassazione di Napoli 16 agosto 1879 — Ric. Truglia ed altri, Est. Narici — *Legge,* anno 1880, I, 181; *Rep. Gen.* Bettini, anni 1876-1880, voce: *veneficio*).

IV. In tema di mancato veneficio, conceduti all'accusato i benefici dell'età minore degli anni diciotto, del vizio parziale di mente e della lieve provocazione, non può dirsi eccessiva la pena di anni sette di carcere (Cassazione di Napoli 23 febbraio 1880 — Ric. Polito — *Legge,* XX, 1, 633; *Rep. Gen.* Bettini, anni 1876-1880, voce: *veneficio*).

V. In caso di veneficio è posto regolarmente il quesito col quale si richiamano espressamente i giurati a dichiarare, se la sostanza propinata sia venefica

e se fu somministrata in tanta quantità da cagionare la morte. Quando la sostanza propinata era destinata a servire di bevanda in un pasto, al quale sapeva l'agente che prendevano parte più persone, l'intenzione di uccidere non può aversi circoscritta alla sola persona cui volevasi col veleno cagionare la morte, ma deve ritenersi estesa anche agli altri, che col prendere parte a quel pasto, erano esposti allo stesso pericolo (Cassazione di Firenze 14 luglio 1880 — Ric. Bernardeschi — *Annali Giur. Ital.*, XIV, 1, 172; *Temi Veneta*, V, 498; *Rep. Gen.* Bettini, anni 1876-1880, voce: *veneficio*).

VI. Nella questione di veneficio consumato basta il domandare se siasi propinato il dato veleno in quantità atta a dar morte, senza mestieri di indicarsene la dose specifica. Dedottosi dalla difesa di essere la morte avvenuta anche per causa preesistente, bene è posta la questione subordinata col chiedere se, propinato il veleno, fosse la morte accaduta anche per causa preesistente (Cassazione di Napoli 21 ottobre 1881 — Ric. Carlino, Est. Narici — *Legge,* anno 1882, II, 95) (1).

CAPITOLO SECONDO

Dell' omicidio volontario accompagnato da particolari sevizie.

Sommario.

200. *Osservazioni generali.*
201. *Le particolari sevizie devono essere esercitate sull'uomo ancora vivente.*
202. *Devono essere esaminate sotto i due rapporti dell'elemento intenzionale e delle condizioni materiali.*
203. *Diritto positivo patrio.*
204. *Legislazione comparata.*
205. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
206. *Interpretazione del Codice penale sardo; primo elemento: opera di malfattori; significato da darsi a questa parola.*
207. *Secondo elemento: uso di tormenti o sevizie.*
208. *Terzo elemento: uso per l'esecuzione di un crimine.*

200. — Può talvolta accadere, e pur troppo le effemeridi criminali ne registrano dolorosissimi esempi, che un omicida nel dare la morte alla vittima designata, accompagni l'atto suo con

---

(1) Per quanta stima e considerazione io abbia per l'esimio e compianto estensore di questa sentenza, parmi però che non possa essere accolto il principio da esso stabilito, perchè la causa preesistente e sopravvenuta riflette solo la ipotesi che un fatto di morte sia avvenuto *senza intenzione di uccidere,* non mai la ipotesi dell'omicidio volontario e sue derivazioni. In questo senso fu sempre interpretato l'articolo 541 del Codice penale sardo, che fu, senza modificazioni, mantenuto per le provincie meridionali. E il Progetto del nuovo Codice che, come vedremo (241), ha esteso il concetto dell'articolo anzidetto anche all'omicidio volontario.

particolari sevizie, incrudisca sull'infelice, per meglio assaporare la sua vendetta, per godere, natura efferata, degli strazii, del dolore, dell'agonia del suo avversario.

Nel concorso di questi atti, sorgono due importanti considerazioni, che rimangono affatto al di fuori di una concomitanza accidentale. La prima considerazione è quella del già feroce proposito che non si appaga di spegnere la vita del suo nemico, ma vuole altresì farlo acerbamente soffrire prima che muoia. La seconda considerazione è relativa al maggior danno immediato; perchè, quantunque sia il più grave di tutti i mali quello di patire la morte, è indubitato però che questo male si aggrava in ragione dei dolori fisici che accompagnano il tremendo passaggio. Al che si aggiunge eziandio che all' idea di una morte violentemente arrecata col mezzo di atroci patimenti, lo spavento dei cittadini si fa grandemente maggiore al pensiero della ripetizione possibile di un tanto delitto. Nè sotto il punto di vista giuridico, non si può non avere riguardo nell'omicidio ai modi barbari usati contro la vittima, perchè essi assumono in certo modo il carattere di mezzi all'omicidio (1).

Non senza ragione pertanto parecchi Codici contemporanei proclamarono come qualificato l'omicidio che si fosse accompagnato con atti di barbarie o *particolari sevizie*. Ma la ragione di codesta qualifica non si deve certamente desumere dalla presunzione di premeditazione, perchè la risoluzione feroce che non si appaga di togliere la vita al nemico, ma vuol farlo ancora acerbamente soffrire morendo, può benissimo formarsi in un rapido bollore di sdegno ed attuarsi senza dilazione.

201. — Perchè le *particolari sevizie* o gli atti di barbarie aumentino la gravità dell'omicidio, è d'uopo che siano esercitati sull'uomo ancora vivente. Nelle antiche leggi barbariche si trovano presi di mira gli atti eseguiti dall'uccisore sopra il cadavere dell'ucciso; ed alcuni criminalisti (2) notarono come circostanza che doveva aggravare l'omicidio gli insulti fatti al cadavere. È da considerarsi però che le disposizioni delle antiche leggi barbariche erano state dettate per un punto diverso di vista. La legge Ripuaria (3) puniva più severamente l'omicida che avesse nascosto il cadavere della vittima sotto un mucchio di frondi o lo avesse gittato nel pozzo. Il pensiero di siffatta disposizione

---

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1243.
(2) Kress in art. 137 C. C. C. § 2 — Bergero *electa juris crimin.*, Vol. I, pag. 98.
(3) Tit. 15, *Tit. de homine mordrido*.

non istava nella considerazione di una maggiore ferocia, ma nel tradimento e nella ingiustizia presunta della uccisione, che si rivelava pel nascondimento successivo. I popoli germanici ammettevano la uccisione per diritto di vendetta a condizione che fosse eseguita in modo palese. L'omicidio accompagnato da quelle circostanze era qualificato dalla legge Ripuaria col titolo di *mordrido;* onde ebbe la sua origine la parola *morder, murder, meurtre,* con cui nelle varie lingue si distingue l'omicidio commesso deliberatamente. Per quanto però gli atti, con i quali si insulta il cadavere della vittima, rivelino nell'uccisore una natura efferata, brutale, non può trovarsi in essi una causa politica che giustifichi un aggravamento di pena. D'altronde, codesti eccessi medesimi rivelano una esaltazione di sdegno che raramente si troverà scompagnata da una grave perturbazione di animo, perchè secondo il corso ordinario e naturale delle cose, qualunque odio comune si estingue o si ammansa quando il nemico è spento.

202. — Gli atti di barbarie o le particolari sevizie devono essere esaminati sotto il rapporto dell'*elemento intenzionale* e sotto il rapporto delle *condizioni materiali*

Il Carrara è d'avviso, che sotto il rapporto delle *condizioni materiali,* le particolari sevizie possano definirsi più facilmente con la espressione di un concetto, che non altrimenti. È d'uopo che gli atti abbiano recato *effettivamente* alla vittima una serie di patimenti maggiori di quelli che sono la ordinaria concomitanza della morte, o del mezzo adoperato per uccidere. Nella realtà di una somma maggiore di dolori fisici oltre il necessario ad uccidere consiste il *materiale* di siffatta qualifica (§ 1246). In sostanza l'esimio professore pensa che la *potenzialità* degli atti di barbarie o delle particolari sevizie a far soffrire maggiormente non basti; ma che sia necessaria la sofferenza maggiore *effettiva,* perchè l'omicidio possa ricevere uno speciale aggravamento. Non so come questa opinione possa conciliarsi coll'altra da esso invocata a giustificazione di una maggiore intensità della pena contro l'omicidio quando sia accompagnato da queste efferate circostanze, vale a dire « lo spavento dei cittadini al pensiero della ripetizione possibile di un tanto delitto ». Suppongasi che la vittima sia tuttora vivente, ma ridotta in tale stato dalla ferita riportata che sia insensibile a nuovi dolori. Ciò può avvenire per la grave emorragia prodotta dal colpo di coltello ricevuto. Il colpevole sa che il suo nemico non ha ancora esalato l'estremo sospiro; egli cerca di aggravargli l'agonia con nuovi strazî, gli taglia un orecchio, il naso; ma la vittima non sente il dolore. Questi atti

hanno la *potenza* di far soffrire maggiormente, ma il paziente non soffre, o non soffre quanto aveva sofferto per la ferita riportata. Parmi che anche in questo caso, l'omicidio debba ritenersi aggravato o qualificato, perchè l' agente aveva già dimostrato con atti effettivi il suo perverso intendimento di aggravare i dolori della vittima infelice, e i cittadini devono essere ugualmente compresi, si senta o non si senta il dolore, da spavento al pensiero che si possano ripetere atti di indole cosiffatta. Io quindi modestamente credo che gli atti di barbarie o le particolari sevizie non solo aggravino la pena dell'omicidio quando arrechino al paziente nuovi ed *effettivi* dolori, ma anche quando, senza arrecarli effettivamente, ne abbiano tuttavia la potenza.

Il CARRARA sostiene altresì che i nuovi patimenti debbano essere *maggiori* di quelli che accompagnano ordinariamente la morte. Anche in ciò parmi di dover dissentire dall'illustre maestro. Questo concetto difficilmente potrebbe avere una pratica applicazione. Come si giungerebbe infatti a stabilire che i patimenti della povera vittima furono *maggiori* di quelli che sono la ordinaria concomitanza della morte? Il dolore fisico nulla ha di *assoluto*, ma dipende esclusivamente dalle condizioni fisiche del paziente. Ciò che porta dolore ad uno, può non portarlo o portarlo in grado minore ad un altro; onde devo conchiudere che non possa accettarsi questo elemento particolare invocato.

Sotto il rapporto dell'*elemento intenzionale*, lo stesso CARRARA (§ 1247) sostiene doversi più specialmente esigere una intenzione ideologicamente distinta dalla mera intenzione di recar danno; fa d'uopo che questa costituisca in certa guisa un *fine distinto* da quello di togliere la vita. Bisogna che l'odio del colpevole non siasi trovato pago di spegnere il nemico, ma che egli siasi proposto ancora di farlo atrocemente soffrire morendo, per lo scopo speciale di aggiungere cotesti patimenti al male, di per sè gravissimo ed irreparabile, della morte. Non si avrebbero, a parere del CARRARA, atti di barbarie nell'omicidio commesso con l'incendio, o col veleno, per quanto sia stata atrocemente dolorosa la morte, perchè ciò fu conseguenza dei *mezzi scelti* e non di uno speciale raffinamento di vendetta. Io convengo in massima che si debba distinguere fra la intenzione di togliere la vita e la intenzione di recar danno; e non si debba confondere l'atto di barbarie col mezzo *diretto* di morte; ma parmi di non poter convenire nella proclamata necessità della prova che il colpevole siasi *proposto* di far atrocemente soffrire il nemico da lui reso moribondo. Constatati gli atti di barbarie o le particolari sevizie sul corpo del morente per opera dell' uccisore, deve ritenersi *presunta* la intenzione di

costui di rendergli più dolorosa l'agonia, amenochè non riesca a comprovare che egli era spinto al mal fatto da intenzione diversa; o questo mal fatto sia del tutto indipendente dalla sua volontà. Se l'omicidio accompagnato da atti di barbarie o da sevizie particolari si vuole punito più gravemente, ciò si fa perchè il reato è *oggettivamente* più grave, senza riguardo alla speciale intenzione del colpevole. Il CARRARA riporta e fa sua la osservazione del PACECHO (1) che l'accompagnare la uccisione con atti di barbarie rivela spessissimo un esaltamento di ferocia forse per gravità di onte od atti ingiusti partiti dalla stessa vittima. Onde il criminalista spagnuolo dedusse essere pericoloso l'irrogare indistintamente l'estremo supplizio ovunque ricorrano gli atti di barbarie; appunto perchè può talvolta rivelarsi in quei medesimi atti una perturbazione di mente che quasi tocchi il furore. È però da avvertirsi che il vecchio Codice spagnuolo commentato dal PACECHO esigeva, come esige l'attuale, che gli atti di sevizie fossero *deliberati*. Ma se, come io credo, l'omicidio accompagnato da queste particolari circostanze, deve punirsi maggiormente perchè è *oggettivamente* più grave, l'osservazione dell'illustre criminalista spagnuolo parmi non debba avere alcun peso. D'altronde gli atti di barbarie o le particolari sevizie costituiscono un'aggravante dell'omicidio; ma la *essenza* dell'omicidio volontario resta la medesima. Se una perturbazione di mente non si riconosce nell'autore quando commette l'omicidio, non so comprendere perchè debba questa essergli tenuta a calcolo favorevole allorchè gli si riveli nell'istante in cui eseguisce gli atti di barbarie o le particolari sevizie, che non costituiscono la *essenza* dell'omicidio, ma solo lo *aggravano*. La teorica delle scriminanti e delle scusanti che discendono dallo stato di mente, sia in dottrina che nel diritto positivo, riguardano il reato, l'essenza del reato, ma non le aggravanti.

203. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Il Codice penale sardo non ha una disposizione speciale nel senso della dottrina, nel senso cioè dell'omicidio accompagnato da gravi sevizie; ma una disposizione generica in cui le gravi sevizie sono commesse per la esecuzione di un crimine. Invece il concetto della dottrina fu applicato alle modificazioni portate al Codice stesso per le Provincie napoletane.

---

(1) *Commentario del Codice penale spagnuolo*: sull'art. 333.

Art. **530.** Sono pure riputati colpevoli di *assassinio* i malfattori, che per la esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie..... — La pena è la morte (Art. 531).

Quest'articolo fu abrogato per le provincie napoletane; invece l'articolo 534 fu così redatto:

Art. **534.** L'omicidio volontario sarà punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

3° quando è accompagnato da gravi sevizie.

Il *Codice penale toscano* (20 giugno 1853) tralasciò affatto la previsione di questa qualifica, per la considerazione — scrive il Carrara (§ 1248) — che se l'omicidio è premeditato, trova nella premeditazione stessa esaurito ogni possibile aumento: e se non è premeditato, la ferocia dei modi deve attribuirsi ad un eccesso di sdegno; nella valutazione del quale non è conveniente imporre dei vincoli al magistrato, che d'altronde, nella latitudine della pena relativamente determinata, ha campo bastevole per valutare anche cotesta efferatezza di atti, e punirla proporzionatamente.

204. — Legislazione comparata.

Codice penale francese (del 1810).

Art. **303.** Saranno puniti come colpevoli di assassinio i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, i quali per la esecuzione dei loro crimini, fanno uso di tormenti o commettono atti di barbarie.

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

Art. **450.** È punito coi lavori pubblici a vita:

. . . . . .

3° L'omicidio accompagnato da gravi sevizie, o da crudeli torture, o da altri atti di efferata barbarie.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **418.** È reo di assassinio colui il quale senza essere compreso nell'articolo precedente (*parricidio*) uccidesse qualche persona concorrendo alcuna delle circostanze seguenti: .....

5ª con ferocia (*ensañamiento*) aumentando deliberatamente e inumanamente il dolore dell'offeso. Il reo di assassinio sarà punito con la pena della catena temporaria nel suo grado massimo alla morte.

V'ha poi l'articolo 432 che ho riportato al n. 8.

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **292**, § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, l' omicidio volontario si punisce colla reclusione dal terzo al quarto grado *(da dodici a venti anni)*.

§ 2. Questa pena però sarà in quarto grado *(da sedici a venti anni):*

. . . . . .

d) quando (l'omicidio) è accompagnato da atti di barbarie sulla persona ancora vivente.

Non trattano di questa speciale qualifica i Codici penali austriaco, belga, zurighese, germanico, ginevrino, olandese ed ungherese.

205. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — Proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei:

Art. **303.** È qualificato di terza specie e si punisce col quarto grado di reclusione l'omicidio volontario:

. . . . . .

b) quando è accompagnato da gravi sevizie...

Nel Progetto 17 maggio 1868, la Prima Commissione così dispose su questo argomento:

Art. **285,** § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, l'omicidio volontario si punisce colla reclusione da venti a ventiquattro anni.

§ 2. Questa pena non può però applicarsi nel minimo: . . . . .

d) quando l'omicidio è accompagnato da atti di barbarie sulla persona ancora vivente....

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.*

Art. **334.** L'omicidio volontario è punito colla reclusione a vita:

. . . . . .

e) .... quando è accompagnato da sevizie sulla persona ancora vivente.

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Art. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

6° quando è accompagnato da sevizie sulla persona ancora vivente.

Periodi Quarto e Quinto. — Nè il Guardasigilli Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874, nè il Senato nello schema 25 maggio 1875 si occuparono di questa speciale qualifica od aggravante.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* Mancini. — All'articolo 373 dello schema Senatorio, il Sotto-Commissario De Falco, propose il seguente emendamento:

ART. **373.** ..... § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni.

. . . . . .

5° *quando è accompagnato da gravi sevizie o da atti crudeli sulla persona ancora vivente.*

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull' emendamento (1).

La Cassazione di Napoli e il Procuratore Generale presso la stessa, le Corti d'Appello di Ancona e di Torino accettarono senza osservazioni la proposta del DE FALCO.

La Corte d'Appello di Brescia espose il parere che sarebbe miglior consiglio dar modo ai giurati di spaziare nella latitudine della pena secondo le circostanze dei singoli casi e di non determinarla *a priori* con pericolo talvolta di men retto apprezzamento.

La Corte d'Appello di Napoli trovò indispensabile l'emendamento come quello che accenna alle modalità diverse onde può essere consumato l'omicidio. Se ne mostrò contraria quella di Palermo.

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Parma osservò di non credere nè necessarie nè utili le parole con cui si chiude l'emendamento « *ancora vivente* ». Non è detto tutto — aggiunse — quando si è detto « *sulla persona?* » È forse *persona* un cadavere?

La Facoltà di Giurisprudenza di Perugia trovò opportuna la proposta; non essendo vero che le particolari sevizie vadano comprese nella nozione della premeditazione, mentre possono benissimo concepirsi ed essere mandate ad effetto senza il concorso di essa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Alessandria disse che l'omicidio di siffatta specie dovrebbe essere punito coll'ergastolo.

La Commissione MANCINI nella sua seduta del 16 novembre 1877 (2) approvò in massima l' emendamento dell'on. DE FALCO, compenetrandolo nell'articolo 374 nel modo seguente:

ART. **374,** § 1. L'omicidio volontario è punito col quarto grado di reclusione.

§ 2. La reclusione non può mai applicarsi nel minimo del detto grado nei casi seguenti:

. . . . . .

b) quando (l'omicidio volontario) è accompagnato da gravi sevizie....

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.
(2) Verbale 12 nel Vol.: *Processi verbali ed emendamenti,* Roma, Stamperia Reale, 1878.

Nessuna osservazione fu fatta dalle Magistrature Superiori e dagli altri Corpi scientifici interpellati.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

ART. **321.** La pena stabilita nell'articolo precedente *(da ventuno a venticinque anni di prigionia)* non può applicarsi nel minimo quando il delitto è commesso:

. . . . . .

4° col mezzo di sostanze venefiche, *ovvero con gravi sevizie....*

Periodi Ottavo e Nono. — Questa disposizione fu accettata dal Guardasigilli SAVELLI e compenetrata nell' articolo 326 n. 4 del suo Progetto 26 novembre 1883, e dal Ministro PESSINA nell'articolo 343 n. 4 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885.

206. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO.

L'articolo 530 del Codice penale sardo reputa colpevoli di assassinio i malfattori che fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizie *per l'esecuzione di un crimine.*

È una riproduzione *testuale* dell'art. 576 del Codice penale Albertino 26 ottobre 1839 e *quasi* testuale della disposizione contenuta nell' art. 303 del Codice francese, il quale adopera, nei riguardi dei malfattori, la espressione *qualunque sia la loro denominazione.* Per comprendere il senso e la importanza della disposizione conviene risalire alla fonte. Il Relatore del Codice del 1810 avanti il Corpo legislativo, MONSEIGNAT, così si espresse: « Il Codice eguaglia gli *assassini* e punisce come tali i malfattori, che per la esecuzione dei loro crimini fanno uso di tormenti o commettono atti di barbarie. Costoro, ai quali nulla costano i mezzi più orribili, purchè raggiungano i loro fini e portino il terrore e la desolazione da per tutto ov'essi si trovano, non possono essere trattenuti che dal terrore dell'estremo supplizio (1) ». E più avanti: « Questa disposizione richiamerà la mente a taluni abitanti delle nostre provincie, di recente devastate, da quelle bande feroci di terribile memoria, conosciute sotto il nome di *chauffeurs* e *garroteurs*, nomi spaventevoli, ma per fortuna relegati negli annali delle nostre guerre civili ». Quest'articolo adunque fu inserito per colpire quei briganti che desolavano ancora, al momento della prima redazione del Codice, parecchie regioni della Francia. Il progetto di questo Codice portava anzi testualmente « saranno puniti come colpevoli di assassinio i *garroteurs*, i *chauffeurs* ed altri malfattori.

---

(1) LOCRÉ, XV, 436.

Gli estremi necessari alla esistenza di questo misfatto sono: 1° che si usino dei tormenti, o si commettano altri atti di gravi sevizie; 2° che questi atti si commettano da malfattori; 3° che siano stati commessi per la esecuzione di un crimine.

Cominciamo dal secondo estremo che riguarda le persone degli autori.

Il Codice sardo adopera la parola generica *malfattori*. Quale significato deve darsi a questa parola? Li CHAUVEAU ed HÉLIE non credono che la legge così qualificando i colpevoli abbia supposto la perpetrazione di altri misfatti ed abbia voluto colpire soltanto i recidivi; ma esternano l'avviso che la qualità di malfattore debba attingersi alle sole circostanze di una associazione, alle condizioni ed agli scopi di questa; perchè si diventa malfattore per ciò solo che si forma una banda allo scopo di commettere misfatti. Gli atti di barbarie ed i tormenti devono adunque, secondo gli egregi autori della *Teoria*, essere commessi da una banda di malfattori (1).

Il RAUTER è dello stesso avviso. La qualità di malfattore — egli scrive — è data a coloro che commettono *abitualmente* dei misfatti; e che a questo scopo vivono in una specie di accordo; tali furono in più epoche i *chouans* nelle provincie occidentali; i *garroteurs* ed i *chauffeurs* in quelle del mezzogiorno. Questa qualità non è data soltanto a coloro che furono condannati altra volta, ma a tutti quelli che la meritano; essa può adunque essere costatata come qualsiasi altra che entri nella composizione del delitto. Del resto, ciò che l'articolo 303 punisce non sono propriamente i misfatti che costituiscono il malfattore, ma gli atti di barbarie od i tormenti impiegati dai malfattori nella perpetrazione dei crimini o delitti ch'essi hanno l'abitudine di commettere e dei quali si suppone siano accusati (2).

Le considerazioni degli autori della *Teoria* e del RAUTER trovano il loro fondamento nella dizione del Codice francese che alla parola *malfattori* aggiunge le altre *qualunque sia la loro denominazione*. Evidentemente, tenuto anche conto della esposizione dei motivi che appoggiarono la redazione del primo Codice e del modo in cui l'articolo di questo primo Codice era redatto, è forza conchiudere che il legislatore abbia voluto colpire i malfattori appartenenti ad una banda. Ma sorge dubbio se il Codice sardo, che, seguendo l'esempio dell'albertino, abbandonò la formola *qualunque sia la loro denominazione*, debba

---

(1) *Théorie* ecc., Vol. II, n. 2515 — Bruxelles, Meline, 1845.
(2) *Traité du droit criminel*, § 452.

essere interpretato nella stessa guisa. Potrebbe dirsi che dall'abbandono di quella formola si deve desumere che abbia voluto colpire, non coloro che sono già *diffamati* per crimini commessi, perchè li avrebbe designati con questo appellativo, come ha fatto altrove (art. 447); non gli appartenenti ad una banda di malfattori, perchè codeste bande *sempre* o *quasi* sempre assumono, nel formarsi, o ad esse viene dato dal volgo un nome di riconoscimento desunto da quello del capo o dalle imprese che eseguono ed il legislatore invece cancellò le parole che si riferivano a questa denominazione; ma colpire *qualunque* il quale per eseguire un crimine commetta gli atti che si vogliono con sì giusta severità repressi. A questa interpretazione più lata dell'art. 530, per ciò che concerne l'esecutore, potrebbe credersi di trovare appoggio nei lavori preparatorî sul nuovo Codice penale, che si riferiscono esclusivamente alle sevizie commesse non da una banda di malfattori o da taluno che appartenga ad una associazione, ma da *chiunque* senza distinzione alcuna.

Parmi che la interpretazione data dai giureconsulti francesi all'articolo 303 debba essere applicata anche all'art. 530, che ne è una diretta derivazione. L'articolo 530 adopera la parola *malfattori*; non è la parola di consueto usata dal legislatore sardo per designare l'autore di un determinato misfatto, perchè in questi casi si serve della parola *il colpevole*. Usando della parola *malfattori* ha mostrato di riferirsi a quello speciale reato in cui fa uso della stessa voce e che è appunto l'*associazione di malfattori*. Se poi ha cancellato la formola dell'articolo 303 del Codice francese *qualunque sia la loro denominazione*, ciò evidentemente ha fatto perchè la ritenne un pleonasmo, non confacente in genere al linguaggio legislativo, perchè la voce *malfattori* ha di per sè stessa un significato abbastanza largo senz' uopo che si ricorra ad una formola per dimostrarne la estensione, come è appunto la lezione anzidetta. Onde io credo di dover conchiudere che i *malfattori*, dei quali parla l'articolo in esame, altri non possano essere che i componenti di una di quelle bande, che sono prevedute dagli articoli 426 e seguenti del Codice stesso. L'appoggio che si vuol forse trovare nei lavori preparatorî del nuovo Codice penale, parmi manchi di fondamento, perchè la disposizione del nuovo Codice è affatto diversa da quella contenuta nell'articolo 530, riguardando essa l'omicidio accompagnato da gravi sevizie, mentre il misfatto in esame prevede la ipotesi di atti di sevizie o di tormenti commessi od usati per la esecuzione di un crimine.

Del resto, il concetto sovraesposto apparirà più chiaro per quanto dirò più innanzi.

207. — L'altro elemento è che si usino *tormenti* o si commettano altri atti di gravi sevizie. La legge francese, invece che *atti di gravi sevizie* adopera l'espressione *atti di barbarie*. Parmi che le espressioni siano in sostanza equivalenti, perchè un *atto di barbarie* è, secondo la più volgare intelligenza, non solamente un atto di *sevizie*, ma di *gravi* sevizie. Sul proposito della dizione adoperata di *tormenti* e di *sevizie*, nota il CARRARA, che se la prima può esprimere un concetto abbastanza definito, non sembra che altrettanto lo esprima la seconda. La parola *sevizie*, secondo lo stesso autore, applicabile a qualsiasi atto di violenza, presenta soverchia elasticità. Io credo che a questa considerazione sia facile la risposta. Il legislatore sardo non colpisce maggiormente *qualsiasi atto di violenza*, come opina il CARRARA, ma esige che le sevizie siano *gravi*; esige quindi che questo atto di violenza, a cui l'egregio professore ritiene applicabili le sevizie, non sia un atto *qualunque* di violenza, ma un atto *grave* di violenza.

Li CHAUVEAU ed HÉLIE osservano che la legge non ha creduto di definire in che consistano i tormenti e gli atti di barbarie; onde la Corte di Cassazione ha dovuto decidere che l'apprezzamento di questi atti è abbandonato alla coscienza del giurì, e che non è necessario siano specificati nel verdetto (1).

È però da notare che le *sevizie* devono essere *materiali e* non *morali*, perchè il legislatore adopera la parola *atti*, la quale si riferisce incontestabilmente ad azioni *materiali*, e d'altronde nel significato comune alla voce *sevizie* si attribuisce un concetto fisico, materiale. Altrettanto deve dirsi circa la voce *tormento*. Anche a questo si dà comunemente un significato *materiale;* ma ogni dubbio deve scomparire quando si ponga mente alla redazione della formola intera: uso di tormenti o *altri atti* di gravi sevizie; per cui se le *sevizie* devono essere materiali, pure materiali devono essere i *tormenti*.

Il CARNOT è di questo avviso. « Si capisce senza difficoltà — egli scrive — ciò che significa far uso di tormenti; ma non è altrettanto facile *formarsi* una giusta idea degli *atti di barbarie*, potendo ciascuno annettere ai fatti un carattere più o meno spiccato; ma in ogni caso codesti atti non possono deri-

---

(1) *Théorie* ecc., Vol. II, n. 2514 — Bruxelles, Meline, 1845.

vare che da fatti *materiali*, perchè l'art. 303 parla di *atti* » (1). Così pure il MORIN (2).

208. — L'ultimo elemento di questo omicidio si è che l'uso di tormenti o le gravi sevizie avvengano *per l' esecuzione di un crimine*. È la identica lezione del Codice francese. Sulla quale così si esprimono gli autori della *Teoria* (N. 2516). « Queste espressioni svelano tutta la preoccupazione del legislatore. È manifesto, che dettando quest'articolo, egli aveva sotto gli occhi una banda di malfattori che metteva a profitto le turbolenze del paese per abbandonarsi al saccheggio ed alle devastazioni e torturava i disgraziati da essa sorpresi per strappar loro denaro od armi, per punirli di averli denunciati, e per ottenere informazioni necessarie alla loro sicurezza. Fu appunto in vista di questi misfatti, che formavano lo scopo della banda, che si minacciò la pena di morte contro degli atti i quali non erano che un mezzo di esecuzione. Onde non è necessario che i malfattori abbiano avuto il disegno di uccidere colui sulla persona del quale usarono tormenti; l'articolo 303 non suppone nè la consumazione nè il tentativo di un omicidio; ma fa d'uopo che gli atti di barbarie o i tormenti siano stati commessi per eseguire altri crimini e come mezzi di esecuzione di questi crimini. Egli è appunto per ciò che vengono tolti dalla classe delle ferite e delle mutilazioni, e per riguardi di sicurezza pubblica sono parificati all'assassinio ».

Sebbene li CHAUVEAU ed HÉLIE partano sempre dal punto di vista del legislatore francese, il quale manifestamente si riferiva alle bande che desolarono durante la rivoluzione parecchie regioni della Francia, parmi che il ragionamento debba applicarsi anche all' interpretazione dell' articolo 530 in esame. È bensì vero che quando fu pubblicato il Codice albertino, che conteneva l'articolo 576 negli identici termini dell'art. 530, le condizioni del Piemonte non erano di certo quelle nelle quali si trovava la Francia all'atto della pubblicazione del primo suo Codice, nè bande armate scorrazzavano pel regno subalpino e ne desolavano le provincie cogli orrori della guerra civile; e nemmeno ciò accadeva nel 1859, anno della pubblicazione del Codice sardo; ma non conviene dimenticare che l'articolo 576 del Codice albertino, riprodotto dal Codice del 1859, era una riproduzione, se non testuale, almeno uguale nella sostanza alla

---

(1) *Comment. du Code pénal; sur l'art.* 303 *n.* 3 *e* 4.
(2) *Diction.* p. 78.

disposizione francese; per cui parmi sia a conchiudersi che uguale ne debba essere stato il concetto informativo nella possibilità che quei fatti avessero ad accadere anche nel territorio dello Stato; come pur troppo avvenne più tardi. D'altronde, se all'articolo in esame non si dovesse dare la interpretazione che i commentatori francesi diedero al testo del loro Codice si verrebbe ad una conseguenza incoerente.

In vero; l'articolo 533 n. 3 del Codice sardo prevede la ipotesi, della quale mi occuperò più avanti, del *colpevole* di omicidio volontario *allo scopo di facilitare o di commettere un altro crimine*, e lo punisce colla morte. L'articolo 530 reputa colpevoli di assassinio (e quindi li punisce pure di morte) i *malfattori* che commettono atti di gravi sevizie o fanno uso di tormenti *per* la esecuzione di un crimine; il che torna lo stesso come si fosse detto — almeno parmi — *allo scopo di facilitare o di commettere* un crimine. Sotto questo rapporto le due disposizioni sono eguali; si tratta di un identico fatto. Evidentemente però le persone indicate nell'articolo 530, *malfattori*, devono essere diverse dalla persona indicata nell'art. 533, *il colpevole*. E questa diversità di persona non può consistere che nel riconoscere nei *malfattori* i componenti di una banda allo scopo di delinquere contro le persone o le proprietà (articolo 426); nel *colpevole* invece, di cui l'articolo 533, una persona qualsiasi che non faccia parte di una associazione della specie suddetta. Se così non fosse non saprebbe giustificarsi come per un identico fatto siansi dettate due diverse disposizioni, una che punisce di morte l'*omicidio* perpetrato allo scopo di *commettere* un altro crimine; l'altra che pur punisce di morte l'uso di tormenti o di gravi sevizie *per l'esecuzione* di un crimine. Il fatto di chi *usa tormenti* o commette *gravi sevizie per* l'esecuzione di un crimine, cioè *allo scopo* di eseguire un crimine, è incontestabilmente meno grave del fatto *di un omicidio* commesso *allo stesso scopo*. Se il legislatore ha voluto punire di morte ambedue le ipotesi, vi dev'essere una ragione; e questa risiede nella qualità degli autori, più pericolosa certamente quando siano *malfattori*, vale a dire componenti di una banda, associatasi per delinquere contro le persone o contro le proprietà.

Il Carrara osserva (1) sembrare che il Codice sardo desuma la qualifica degli atti di barbarie dalla idea della presunta premeditazione, perchè parifica questo caso all'*assassinio*, che designa l'omicidio *premeditato*. Parmi che questo avviso non

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1248.

regga, perchè anzitutto non è *assassinio* pel Codice sardo il solo omicidio *premeditato*, ma anche quello commesso con *prodizione* o con *aguato*. In secondo luogo, se fosse partito dal concetto che nella ipotesi di che si tratta vi è insita la premeditazione, avrebbe potuto dispensarsi dal dettare una disposizione particolare che sarebbe riescita oziosa. Finalmente, non è vero che nella ipotesi stessa sia insita la premeditazione, perchè può avvenire che l'uso dei tormenti o delle gravi sevizie avvenga senza deliberato proposito, ma in seguito alle difficoltà che ai *malfattori* possono affacciarsi. Invece credo più naturale il supporre che il legislatore sardo abbia voluto dettare una speciale disposizione, indipendentemente dalla considerazione di un'insita premeditazione, per la gravità del fatto in sè stesso, per il particolare pericolo che può derivarne, e per lo spavento dei cittadini che si possano ripetere tali fatti di efferata barbarie.

Anche fra noi nell'epoca dolorosa del brigantaggio si sono ripetuti fatti di tormenti e di gravi sevizie commessi da quelle orde sciagurate al soldo dei Borboni e della Chiesa, alleati a danno d'Italia, che scorrazzavano per alcune delle provincie del mezzogiorno; ma le Supreme Corti, ch'io mi sappia, almeno per le molti effemeridi legali che ho compulsate, non ebbero espressamente ad occuparsi dell'articolo 530 or ora esaminato.

CAPITOLO TERZO

Dell'omicidio commesso per via d'incendio, inondazione, sommersione, o di altri fatti contro la pubblica incolumità.

SOMMARIO.

209. *Omicidio col mezzo di incendio o scoppio di macchine esplodenti: dottrina.*
210. *Omicidio per falso faro: dottrina.*
211. *Omicidio per mezzo di guasti alle ferrovie: dottrina.*
212. *Omicidio per inondazione: dottrina.*
213. *Omicidio per sommersione: dottrina.*
214. *Omicidio per avvelenamento di comune pericolo: dottrina.*
215. *Diritto positivo patrio.*
216. *Legislazione comparata.*
217. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale: Progetti della Prima e Seconda Commissione, dei Guardasigilli* DE FALCO *e* VIGLIANI.
218. *Discussione avanti il Senato e schema Senatorio.*
219. *Lavori della Commissione* MANCINI.
220. *Progetti dei Guardasigilli* ZANARDELLI, SAVELLI *e* PESSINA.

221. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
222. *Interpretazione del Codice penale sardo.*
223. *Giurisprudenza pratica sull'articolo* 660 *del Codice sardo.*
224. *Sull'articolo* 418 *del Codice stesso; reati contro la pubblica sanità.*

209. — L'omicidio commesso col mezzo di incendio, di inondazione, di sommersione, o di altri fatti contro la pubblica incolumità non è da tutti i legislatori collocato fra i reati contro la vita; ma alcuni lo classificano fra i reati contro la proprietà, come aggravante degli stessi, altri altrove. Nel progetto di Codice penale che si trova in esame avanti la Camera dei Deputati è posto nella classe dei reati *contro la vita e la integrità personale;* è perciò che io pure l'ho classificato nel medesimo modo e ne imprendo ora la trattazione.

Omicidio commesso col mezzo di incendio o di scoppio di macchine esplodenti.

I criterî misuratori della gravità dell'incendio si desumono dal pericolo, dall'effetto e dal fine. Il pericolo porta a contemplare il danno *immediato potenziale* del misfatto ed a considerare il *luogo*, la *destinazione* della cosa ed anche la *natura* della cosa. L'effetto, richiama alla considerazione del danno *immediato* cioè effettivo derivato dal fatto, ed in questo danno *immediato* effettivo primeggia il criterio desunto dal danno recato alla vita. Anche quando l'incendiario non abbia avuto il preciso fine di uccidere, se una o più persone restarono vittime del fatto suo, egli è responsabile di omicidio e di lesione personale grave o gravissima, quantunque l'omicidio o la lesione abbiano sorpassato la sua intenzione. Codesta responsabilità peserà più o meno gravemente sopra di lui, secondochè le susseguite morti erano *prevedibili*, nulla importando come insegna taluno e come adottano alcuni legislatori che la prevedibilità sia *facile* o *non facile*. Il fine richiama alla considerazione del danno *immediato* e della sua diffondibilità; e la contemplazione di esso fece sorgere nelle più antiche pratiche la distinzione fra incendio *semplice* e *qualificato*. Nel fine dell'agente l'incendio *semplice* non aggredisce che il diritto di proprietà; l'incendio *qualificato* invece, è l'aggressione di un diritto ulteriore, che può essere anche quello *alla vita*, come l'incendio di cui mi stò occupando (1).

Ma se l'incendiario ha appiccato il fuoco non col preciso fine di uccidere una o più persone e nullostante una o più persone rimangono morte, l'incendio sarà un reato *di per sè stante*, ag-

(1) Carrara, *Programma*, Parte speciale, Vol. VI, §§ 3057 a 3069.

gravato dalla circostanza della morte d'una persona causata da esso, e come tale non dovrà trovare il suo posto fra i reati contro la vita. Se invece il colpevole si è servito dell'incendio col proposito deliberato di togliere la vita altrui, la gravità dell'incendio rimane assorbita dalla gravità dell'omicidio; lo si riguarda quale *mezzo* a questo e *può* e forse *deve* essere classificato fra i misfatti che attentano al diritto alla vita. È però evidente che l'omicidio non può assumere questa speciale importanza, ove non sia stabilito che l'incendiario, quando appiccò volontariamente il fuoco, aveva formato il proposito od almeno aveva la volontà di recar morte alla vittima che sapeva essere nella casa da lui volontariamente abbruciata.

Le stesse considerazioni possono essere applicate al caso in cui col mezzo di scoppio di macchine esplodenti o di materie infiammabili si distruggano edifici, o case, e nella distruzione si coinvolgano vittime umane.

210. — Omicidio per falso faro.

Col nome di *falso faro* si designa il fatto di coloro che sulla riva del mare accendono fuochi notturni in mezzo agli scogli o in luoghi pericolosi per altre ragioni, al fine di ingannare i naviganti e col simulare un faro e facendo loro credere esservi colà un porto, indurli a volgere a quella parte le loro navi e condurli al naufragio. I falsi fari non sono diretti a far perire una sola nave determinata nel proposito del colpevole; bensì tutte quelle che infelicemente passando per colà in quella notte ne restassero ingannate. E quand'ancora i colpevoli avessero precisamente diretto gli attacchi loro contro un bastimento di ricco carico, del quale prevedessero il passaggio, sarebbe pur sempre incontrastabile che quei fuochi dolosi avrebbero attitudine di rendere vittime del nefando artifizio tutti quei bastimenti che imprevedutamente passassero per colà. Il falso faro ha dunque una potenzialità nociva, indeterminata, illimitata ed illimitabile, come l'incendio. Questo delitto presenta un pericolo attuale e permanente per un numero indeterminato di cittadini. Esso risale alle tradizioni della più remota antichità. I popoli barbari dimoranti sulle rive dei mari specularono sempre sulle infelicità dei naufragi per la brama di far bottino sulle spoglie dei naufraghi: e quando simili infortuni parvero troppo rari, studiarono arti per renderli più frequenti; fra tali arti fu antichissima quella di accendere fuochi sugli scogli od altri luoghi pericolosi per trarre i naviganti ad inganno e ruina.

Le pene da minacciarsi contro questo fatto debbono indubitatamente elevarsi ai sommi gradi della scala penale, specialmente quando abbia procurato deplorevoli conseguenze e morte di persona.

Anche a questo devono applicarsi le considerazioni generali sovraindicate sulla morte o *deliberata* o *voluta* o quale *aggravante* del fatto stesso.

211. — Omicidio per mezzo di guasti alle ferrovie.

Il fuorviamento o il rovesciamento di un treno di ferrovia ha sempre una potenza indeterminata di danno; indeterminata in quanto alle proprietà danneggiate che possono ascendere eventualmente ad immensi valori ed appartenere ad un numero indefinito di cittadini; indeterminata in quanto alla vita umana che pone a pericolo; indeterminata in quanto allo spavento e commozione universale che simili fatti destano nelle moltitudini. Indipendentemente dalla maggiore intensità e diffondibilità del danno *mediato*, àvvi nel procurare un disastro di ferrovia un danno *universale immediato* e *diretto*.

È naturale che un omicidio commesso con questo mezzo nefando debba essere punito colla massima severità, sempre però che possa asseverarsi o *deliberata*, o *voluta*, o *prevista*, o *non prevista* la morte di uno o di un numero indeterminato di viaggianti. Se la morte fu *deliberata* o *voluta*, il guasto alle ferrovie avrà servito come *mezzo* di esecuzione della risoluzione dell'agente; e si avrà un omicidio volontario qualificato. Se non fu deliberata nè voluta, ma soltanto *prevista* o *non prevista*, il guasto costituirà un reato di *per sè stante* aggravato dalla circostanza della morte avvenuta e più o meno severamente punito, a seconda che questa morte sarà stata o non sarà stata *preveduta* dall'agente.

212. — Omicidio per inondazione.

La importanza del misfatto di *guasto d'argini* o di *inondazione* varia secondo le diverse condizioni dei tempi e dei luoghi. Finchè gli uomini non avevano acquistato l'impero sulle acque correnti non si poteva nemmeno pensare a simile delitto; ond'è che i romani lo avevano tralasciato affatto occupandosi soltanto, come delitto speciale, della rottura degli argini del fiume Nilo. Ma nella maggior parte delle contrade, l'incanalamento dei fiumi fu una conquista del progresso umanitario sulle forze ribelli della natura; mercè la quale si ottenne il duplice intento di dominare quelle acque e di farle servire ai bisogni dell'uomo o

come forze motrici, o come mezzi di trasporto, e di impedire ad esse di far vittime del loro corso impetuoso e sbrigliato le proprietà, i prodotti del suolo, e le vite umane. Ottenuto ciò, nasceva il bisogno di mantenere la conquista, non solo in faccia alla continua lotta delle acque, ma eziandio in faccia agli abusi possibili della umana malvagità. Da qui il delitto di *guasto e distruzione di argini e di inondazione.*

Anche la rottura di un argine, quando abbia la potestà di scatenare l'acqua dai suoi ritegni artificiali e darle balìa di rovesciarsi nelle adiacenti campagne ha un danno *potenziale* indefinito e gravissimo, che può estendersi, oltre le proprietà, anche alle vite umane e che non è più frenabile dalla mano del colpevole, quantunque il risultamento oltrepassi i fini voluti da lui. Ma nel caso che una morte sia avvenuta è da distinguersi, e la dottrina ed il diritto positivo distinguono, fra il caso in cui la morte non fosse preveduta dal colpevole, il caso in cui il colpevole avesse potuto *facilmente* prevederla, e quello infine in cui con deliberato e preciso proposito avesse rotto gli argini per usare della conseguente inondazione come mezzo a sfogare la sua infame vendetta sulla vita di un suo nemico o della intera famiglia di lui.

Ove si voglia punire l'omicidio commesso col mezzo di inondazione quale *omicidio volontario qualificato*, si deve necessariamente guardare, come nell'incendio, alla *intenzione* dell'autore, il quale nel suo operato non deve avere esclusivamente la intenzione di rompere gli argini di un fiume, di un torrente, o di qualsiasi altr'acqua, per offendere le proprietà, o per altro fine non lesivo il diritto alla vita; ma il dolo *determinato* e *deciso* od anche la sola *volontà* (sebbene sia difficile che la *volontà* sia disgiunta dalla *premeditazione*) di servirsi della rottura d'argini e della inondazione conseguente come *mezzo* infame di sbarazzarsi della vita di un suo avversario.

Quando invece il colpevole non abbia *premeditata* la strage della vittima o non abbia avuto la *volontà* di togliere altrui la vita, ed avvenga ciò nullostante la morte di una persona, il misfatto di inondazione sarà, come l'incendio, un misfatto *per sè stante* aggravato dalla circostanza della morte, e punito più o meno severamente a seconda che questa morte fosse o non fosse *preveduta.*

213. — Omicidio per sommersione.

La ipotesi di questo particolare omicidio consiste nel fatto in cui si cagioni volontariamente la sommersione di navi o di

edifici natanti di qualsiasi genere, e ne segua la morte di qualche persona. Sono applicabili a questo omicidio gli stessi criterî che ho esposti circa gli omicidî stati causati da incendio o da inondazione, o stati commessi *col mezzo* della inondazione o dell'incendio.

Il CARRARA censura la denominazione di *sommersione* siccome troppo vaga e traboccante il concetto giuridico del reato che vuole designare. Crede doversi preferire la parola *naufragio*, che costringe il pensiero alla contemplazione di una *oggettività* gravissima, al naufragio di un bastimento che richiama le difficoltà del soccorso, la perdita delle sostanze indefinitamente vaste, il sacrificio di un numero indeterminato di vite, lo spavento di un numero indefinito di famiglie, un danno immediato, in una parola, più intenso e più dilatabile che non sia quello ristretto al solo valore del bastimento (1). Ma le considerazioni del CARRARA riescono a limitare il concetto informativo della disposizione che punisce l'omicidio in parola. Non è che si voglia punire soltanto l'omicidio *preveduto* o *deliberato* di persone che si trovino sopra un bastimento, al quale concetto richiama esclusivamente la voce *naufragio;* ma eziandio l'omicidio o *non preveduto*, o *preveduto*, o *deliberato* di persone che si trovino sopra edifici di qualsiasi specie natanti o nel mare, o nei fiumi. Se, per esempio, un infame con un mezzo qualunque fa sommergere uno stabilimento di bagni natante o nel mare o in un fiume, *sapendo* che ivi trovavansi i custodi; ed avviene la morte; vi sarà una *sommersione*, non un *naufragio*. Ond'è, che con tutto il rispetto dovuto all'insigne maestro, parmi sia preferibile la voce *sommersione* alla voce *naufragio;* quella generalizza, questa è più limitata; e nel linguaggio legislativo devono essere più volentieri accettate le voci che allarghino il concetto del legislatore, anzichè quelle che, restringendolo, possono dar luogo a sempre deplorevoli dubbiezze.

214. — OMICIDIO PER AVVELENAMENTO DI COMUNE PERICOLO.

La figura del reato di *avvelenamento di comune pericolo* ha per suo carattere speciale la aggressione contro un numero indeterminato di persone e si estrinseca colla corruzione di acque potabili di uso comune o di cose destinate alla pubblica alimentazione. Ove da tale azione derivi la morte di qualche persona dovranno essere applicabili i criteri sovra riferiti, a seconda che questa morte sia stata o *deliberata*, o *semplicemente voluta*, o *prevista*, o *non prevista* dal colpevole.

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. VI, §§ 3126 e 3127.

Analoga all'avvelenamento di comune pericolo trova il Carrara la *propagazione di contagi,* ed accenna ad una forma criminosa di essa, a quella che procede dal dolo determinato al nocumento altrui. Dolosamente può uno scellerato gittare nella casa di un suo nemico i panni di un coleroso per l'iniquo fine di condurre la morte in quelle pareti. In questa ipotesi crede il Carrara non dubbia l'applicazione del titolo di omicidio o consumato o tentato. Ma basterà — egli si chiede — la repressione ordinaria dell'omicidio? Dovrà cercarsi un rigore più congruo nella sola qualifica, sempre sfuggevole, della premeditazione? Potrà adattarsi al caso il titolo di veneficio? Potrà costituirsi una qualifica costante nei soli *mezzi* adoperati ad uccidere? Non sarà egli più congro ai principî della scienza e più conveniente ai bisogni della tutela giuridica ravvisare in simile fatto un reato *sociale* consumato con la sola azione e colpito con rigore proporzionale? Propostisi questi dubbi, il Carrara inclina a professare l'ultima opinione. La diffondibilità illimitata del danno immediato; la irrefrenabilità degli effetti micidiali per parte dell'agente; il pericolo della salute di tutta una città; lo spavento e la costernazione universale inseparabile dall'idea di un fatto cotanto atroce, inducono l'esimio professore a riconoscere in quella forma di malefizio le più gravi condizioni di delitto sociale (1).

Le considerazioni sovraccennate sono importantissime; però io credo che la scienza offra criterî sufficienti per poter qualificare rettamente il fatto anzidetto qualora il diritto positivo non lo collochi nella specie degli *avvelenamenti di comune pericolo.* Nè parmi opportuno discostarsi dai cànoni fondamentali della dottrina per apprezzare un'azione (che rivela apertamente la intenzione del suo autore), in modo diverso da quanto è insegnato dalla dottrina stessa.

La distinzione fra la morte avvenuta in seguito a deliberato proposito dell'agente e la morte come circostanza aggravante dei misfatti *per sè stanti* di incendio, inondazioni, ecc. servono a sciogliere la questione del reato imperfetto in queste materie. Che i misfatti di incendio, di inondazione, di sommersione, di falso faro, di guasti a ferrovie, di avvelenamenti di comune pericolo, possano talvolta riescire imperfetti, non può sorgere dubbio; ma devesi escludere che il colpevole di questi reati imperfetti possa essere ritenuto responsabile anche di conato di omicidio, quando non sia provato che egli aveva *premeditato* la morte o aveva avuto quanto meno la *volontà* di uccidere una o

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. VI, §§ 3209 e 3212.

più persone. Non può la mente raffigurarsi un conato di omicidio quando questo, ove avvenga, costituisca un'aggravante dei reati in esame come misfatti di *per sè stanti*. In questo caso si esige la morte effettiva, il fatto consumato. Se poi l'agente, o aveva *deliberata* la strage, o aveva la *intenzione* di compierla servendosi di uno di quei fatti come *mezzo*, allora, ma solo allora, la morte costituisce o un omicidio premeditato o un omicidio volontario semplice, e torna applicabile la teorica tutta dell'omicidio imperfetto. Ecco adunque la necessità della suavvertita distinzione.

La morte, come ho dimostrato, deve essere *una conseguenza* dell'incendio, della inondazione, della sommersione, del falso faro, dell'avvelenamento di comune pericolo. Da ciò deriva che ove non risulti il *nesso* psicologico fra quei fatti e la morte avvenuta, questa non potrà ritenersi circostanza aggravante dei fatti stessi, nè potrà pronunciarsi la minacciata pena maggiore. Questo *nesso* poi dovrà risultare chiaramente dal verdetto, come circostanza di fatto, senza di che la Corte commetterebbe un eccesso di potere se nullostante applicasse la più severa penalità.

Questi sono i principî che la dottrina applica ai fatti surriferiti. Vediamo ora se il diritto positivo ed i progetti del nuovo Codice siansi attenuti ad essi.

215. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Il Codice toscano non annovera fra gli omicidî, quali reati contro la vita, alcuno degli omicidî sovravvertiti; ma gli omicidî avvenuti in occasione di incendio, di scoppio di macchine esplodenti, di sommersione, di inondazione e di danneggiamento di strade ferrate, riguarda come circostanze aggravanti di questi speciali misfatti, e li classifica *fra i delitti contro gli averi altrui per danneggiarli o distruggerli.*

L'omicidio per mezzo di *avvelenamento di comune pericolo* costituisce pel legislatore toscano una aggravante di questo delitto compreso fra i delitti *contro le persone.*

Eccone le particolari disposizioni:

Art. **436**, § 1. Allorchè l'incendio doloso ha prodotto un omicidio, che l'incendiario potesse facilmente prevedere, si decreta la pena di morte.

§ 2. Ma se dall'incendio doloso è derivato un omicidio, che dall'agente non si potesse facilmente prevedere, si decreta l'ergastolo.

. . . . . .

Art. **441.** Le precedenti disposizioni di questo capo si debbono, secondo le fatte distinzioni, applicare ancora a chiunque, mediante incendimento di polvere

pirica, o di altre materie similmente pericolose, abbatte, o pone in pericolo di ruina un edifizio od una parte di esso.

Art. **442.** Chiunque ha dolosamente sommerso un bastimento, una barca, o qualsivoglia altro edifizio natante nell'acqua, è punito:

a) con la morte, se dal fatto è derivato un omicidio che l'agente potesse prevedere;

b) con l'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere....

. . . . . .

Art. **445.** Chiunque aprendo cateratte, rompendo, traforando, od altrimenti danneggiando ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell'acqua ha dolosamente cagionato una inondazione, soggiace:

a) alla pena di morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) all'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere . . .

. . . . . .

Art. **454.** Chiunque dolosamente danneggiando una strada ferrata, o dolosamente facendone mal sicuro l'uso, anche senza danneggiarla, ha cagionato un pericolo alla vita, od alla salute delle persone, soggiace:

a) alla pena di morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) all'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio che l'agente non potesse facilmente prevedere . . .

Art. **355.** Chiunque, avvelenate dolosamente cose, destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone, soggiace:

a) alla pena di morte, se ha cagionato omicidio . . . . (1).

Nemmeno il *Codice penale sardo* del 20 novembre 1859 annovera fra gli omicidi volontarî quelli commessi con altro fra i mezzi suavvertiti; ma la morte avvenuta in seguito di trasgressioni a disposizioni impartite per tutelare la vendita di veleni e di commestibili, riguarda come circostanza aggravante di tali trasgressioni classificate fra i reati contro la pubblica sanità; e gli omicidî commessi col mezzo di incendio, esplosione di mine, inondazione, sommersione o guasti a ferrovie qualifica come aggravanti di simili misfatti, posti nella classe dei reati contro le persone e le proprietà.

Negli articoli 650, 651, 652 e 653 annovera varie ipotesi di incendio volontario.

---

(1) Giova ricordare che soppressa, con decreto 30 aprile 1859, la pena di morte dal Governo provvisorio della Toscana, con decreto del 10 gennaio 1860 in tutti i casi in cui dal Codice è minacciata la pena di morte, fu sostituita quella dell'ergastolo, e nei casi puniti coll'ergastolo, fu sostituita la casa di forza dai ventuno ai venticinque anni.

Nell'articolo 656 tratta delle ipotesi di coloro « che per mezzo di una mina, od altra esplosione qualunque, avranno volontariamente distrutto alcuno degli edifizi, manufatti, od oggetti » indicati negli articoli concernenti l' incendio.

Nell'articolo 657 prevede il caso di colui che « volontariamente romperà o guasterà le strade ferrate od apporrà sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire dai *rails*, od impiegherà a questo scopo un altro mezzo qualunque ».

Nell'articolo 658 tratta « del colpevole di volontaria sommersione di bastimenti o di altre navi, di un porto, di una barca di un molino, o di un battello ».

Nell'articolo 659 prevede la ipotesi di colui che « volontariamente distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, avrà cagionato una inondazione di terreni ».

Indi continua:

Art. **660.** Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.....

Ove.... una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* a seconda dei casi, salvo il disposto dell'articolo 650 (1).

Se però la morte, o il pericolo di morte.... siano avvenuti per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite, saranno diminuite di un grado.

Nell'articolo 413 prevede la ipotesi di colui che « per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio ».

Nell' articolo 414 tratta degli speziali « che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicinali che fossero riconosciuti dannosi ».

Nell'articolo 416 contempla il caso di « qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altre bevande, il quale frammischi materie che o per indole loro siano atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande ».

Nell'articolo 417 prevede la ipotesi dei « vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad essi affidate,

---

(1) Art. 650. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizî, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, ovvero a pubblici tempii, sarà punito coi lavori forzati per anni venti.

qualora nel trasporto non abbiano alterato la natura col mescolarvi sostanze nocevoli ».

Poi continua:

ART. **418.** Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli art. 413, 414, 416, 417 segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette: salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

216. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Il *Codice penale francese* del 1810, nell'articolo 434, fra i crimini e delitti contro le proprietà, nella sezione « distruzioni, degradazioni e danni » enumera vari casi d'incendio; e nell'ultimo capoverso dispone che:

« In tutti i casi se l'incendio ha cagionato la morte di una o più persone che si trovassero nei luoghi incendiati nell'istante in cui è scoppiato, la pena sarà la morte ».

Indi contiene le disposizioni seguenti:

ART. **435.** La pena sarà la stessa secondo le distinzioni fatte nell'articolo precedente, contro coloro, che avranno distrutto, col mezzo di una mina, edifizi, navigli, bastimenti, magazzini o cantieri.

. . . . . .

ART. **437.** Chiunque avrà volontariamente distrutto o rovesciato, con un mezzo qualunque, in tutto od in parte, edifizi, ponti, dighe od altre costruzioni che sapeva appartenere ad altri, ... se vi fu omicidio o ferite, il colpevole, nel primo caso sarà punito colla morte, e nel secondo colla pena dei lavori forzati a tempo.

Il *Codice austriaco* 27 maggio 1853, nel § 166 definisce l'incendio, e nel successivo vi commina la pena.

§ **167.** La pena deve misurarsi secondo le seguenti distinzioni:

a) se il fuoco è scoppiato, e ne è derivata la morte di una persona, essendosi ciò potuto prevedere dall' incendiario; o se l' incendio è avvenuto per opera di speciale attruppamento, diretto a devastazione, la pena è di morte...

Nei Capi VIII e IX (§§ 335 a 408) della seconda parte regola la materia dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della vita e a danno delle persone, vendita di veleni, *sofisticazione* di sostanze alimentari, bevande, ecc., e ne punisce come delitti le trasgressioni, nei casi in cui sia avvenuta la morte.

Il *Codice penale per la Repubblica di San Marino* 15 settembre 1865, classifica l'incendio, la esplosione di mine, la inondazione fra i misfatti contro le proprietà non per fine di lucro.

ART. **519.** L'incendio di un edifizio o di un oggetto quale che siasi, da cui sia derivato un omicidio... è punito:

1° coi lavori pubblici a vita quante volte ne sia derivato un omicidio, che il misfattore poteva facilmente prevedere...

E qualora non abbia potuto facilmente prevedere tali conseguenze, il misfattore è punito colla pena propria dell'incendio commesso, senza valutare le conseguenze derivatene.

Si presume che il misfattore abbia potuto facilmente prevedere le suesposte dannose conseguenze, qualora l'incendio venga commesso sopra un edifizio abitato od un qualunque ricovero abitato.

Nell'articolo 525 contempla il caso di colui, che « deviando acque, distruggendo o rompendo o traforando, o in altra guisa danneggiando argini od altri ripari o freni delle medesime, od usando di qualunque altro mezzo produca una inondazione » e nel successivo articolo 526, ove si produca una delle conseguenze mentovate nell'articolo 519 vi minaccia le pene ivi sanzionate.

Negli articoli 335 e 336 compresi nel Titolo VI « *Dei misfatti contro la salute pubblica* » tratta di colui che (art. 335) « avveleni commestibili o bevande od altre merci di pubblico uso od una pubblica cisterna od un pozzo pubblico » e di colui che (art. 336) « spacci i commestibili o le bevande o le altre merci avvelenate di cui l'articolo precedente » e minaccia per ambedue le ipotesi la pena dei lavori pubblici da sette a dieci anni, soggiungendo « *salva la maggiore responsabilità per le conseguenze derivatene* ».

Il *Codice penale belga* 8 giugno 1867, riguarda esso pure gli omicidî in esame come aggravanti dell'incendio e della distruzione di costruzioni, che sono compresi fra i crimini e i delitti contro le proprietà.

Negli articoli 510, 511, 512, 516 e 517 prevede le varie ipotesi di incendio, e nell'ultimo alinea dell'articolo 518 dispone: « se il fatto avrà cagionato la morte, la pena sarà la morte ».

La quale disposizione applica (art. 522) al fatto di colui che (art. 521) « avrà distrutto o rovesciato, con qualsivoglia mezzo, in tutto od in parte edifizi, ponti, dighe, strade di ferro od altre costruzioni appartenenti ad altrui ».

Il *Codice penale spagnuolo* del 30 agosto 1870, qualifica come assassinio i fatti in esame.

Art. **418.** È reo di assassinio colui il quale senza essere compreso nell'articolo precedente *(parricidio)*, uccidesse qualche persona concorrendo alcuna delle seguenti circostanze:

. . . . . .

3ª col mezzo di inondazione, incendio.....

Il reo di assassinio sarà punito colla pena della catena temporale nel suo grado massimo alla morte.

Fra i delitti poi contro la salute pubblica prevede la ipotesi (art. 353) dei « farmacisti che vendessero medicamenti guasti o sostituissero gli uni agli altri, o li vendessero senza adempiere le formalità prescritte dalle leggi o regolamenti » e quando « per effetto della vendita del medicamento fosse seguita la morte di una persona » minaccia « al colpevole la pena della prigione correzionale nel suo grado medio e massimo e la multa da 250 a 2500 *pesetas*.

Vi ha poi l'articolo 422 che ho riportato al n. 8, quanto all'omicidio per inondazione.

Il *Codice penale zurighese* 1° febbraio 1871 ha una speciale disposizione per *l'avvelenamento di comune pericolo*, la quale è contenuta nel § 130 fra i reati *contro la vita e la salute;* e disposizioni per le morti avvenute in seguito ad incendio, esplosione ed inondazione, contenute nei §§ 197, 198, 199, 201, 206 fra i reati contro la sicurezza generale delle persone e delle proprietà.

§ **130.** Chiunque con la intenzione di recar danno alla salute delle persone, deliberatamente riduce fontane, serbatoi d'acqua, o provvigioni di viveri in tale stato, che il loro uso può compromettere la vita o la salute di una gran quantità di persone, ancorchè non ne sia derivato danno a nessuno, o il danno derivato alla salute di taluno sia lieve, è colpevole di avvelenamento di comune pericolo e viene punito con la casa di correzione fino a cinque anni.

Se il fatto ha avuto per conseguenza un pregiudizio permanente nel corpo o nella salute di un uomo o la di lui morte, senza che l'intenzione del colpevole vi fosse diretta, viene applicata la casa di correzione fino a quindici anni.

. . . . . .

§ **197.** L'incendio doloso commesso in edifizi abitati o in altre località, se nel tempo in cui scoppia il fuoco vi si contenevano persone e ciò doveva essere noto all'imputato, verrà punito nel modo seguente:

a) con la casa di correzione a vita, se in conseguenza del fuoco un abitante dell'edifizio ha perduto la vita....

§ **198.** Se il fatto è accaduto, nel caso di cui al § 197, lett. *a*, in circostanze che ne diminuiscono considerevolmente la imputabilità, in ispecie perchè la morte fu cagionate da circostanze accidentali che l'agente non poteva prevedere, o perchè la morte ne era derivata essenzialmente per imprevidenza della vittima, ovvero per effetto dello stato mentale dell'agente, il giudice pronuncierà la casa di correzione a tempo, non però inferiore a dieci anni.

Nel § 199 prevede il caso di colui che « mette a fuoco fabbriche, magazzini di polvere pirica o casse di polvere pirica, o edifizi in cui egli sa esistere al tempo dell'appiccato incendio provvigioni di polvere pirica o altre materie esplosive »; e nel § 201 dichiara applicabili le disposizioni contenute nel § 198 « anche se gli edifizi o le località... vennero distrutti col mezzo di polvere pirica od altra materia esplosiva ».

Nel § 206 tratta della inondazione:

§ **206.** Chiunque con animo deliberato e ingiustamente cagiona una inondazione, sia mediante guasti d'argini, sia in altra maniera, è colpevole di danneggiamento di comune pericolo e viene punito come segue:

a) se in causa della inondazione fu messa a pericolo la vita di una persona, con la casa di correzione non minore di otto anni: se una persona ha perduto la vita per effetto della inondazione, può essere inflitta la casa di correzione a vita...

Il *Codice penale germanico* 1° gennaio 1872, riguarda gli omicidî sovraindicati come altrettante circostanze aggravanti dell'incendio, della inondazione, misfatti cotesti che comprende fra i crimini e delitti di *comune pericolo*.

Nel § 306 indica diverse ipotesi di incendio. Indi dispone:

§ **307.** L'incendio è punito con la casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita:

1° quando ha cagionato la morte di una persona, che al momento del fatto si trovava in uno dei luoghi incendiati:

2° quando è stato apposto colla intenzione di commettere, col mezzo di esso, un assassinamento, un furto violento, o di suscitare una rivolta: o

3° quando l'incendiario per impedire o rendere difficile la estinzione del fuoco, ha allontanato o reso inservibili gli strumenti destinati ad estinguerlo.

Nel § 311 dichiara « equiparata all'incendio la distruzione totale o parziale di una cosa coll'uso di polvere o di altre materie esplosive.

§ **312.** Chiunque dolosamente produce una inondazione con pericolo comune per la vita delle persone, è punito colla casa di forza non al disotto di tre anni, e se dalla inondazione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

Nel § 315 prevede il caso di colui che « dolosamente danneggia strade ferrate, mezzi di trasporto, o cose alle medesime appartenenti, o con falsi segni o segnali o in altro modo produce sopra una strada ferrata tali impedimenti da rendere pericoloso il trasporto »; e quando dall'azione è stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al disotto di dieci anni o la casa di forza a vita ».

Nel § 321 si occupa della inondazione nel fatto di colui che « dolosamente danneggia o distrugge condotti di acqua, cateratte, argini, dighe, barriere od altre costruzioni idrauliche o ponti, chiatte, strade o difese, o turba il corso di fiumi, torrenti o canali navigabili, e con una di queste azioni produce pericolo per la vita o salute altrui » e quando da una di queste azioni « è stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al disotto di cinque anni ».

Il § 322 tratta del *falso faro*, nel fatto di colui il quale « dolosamente distrugge, porta via, o rende inservibile un fanale destinato alla sicurezza della navigazione, o un altro segnale stabilito per lo stesso scopo, o spegne uno di questi fuochi, o, contro il dovere del proprio ufficio, ommette di porlo, o pone un falso segnale atto a rendere mal sicura la navigazione, o specialmente di notte accende sulle alture delle spiaggie un fuoco capace di rendere pericolosa la navigazione ». Ove da questa azione sia « stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al disotto di dieci anni o la casa di forza a vita ».

La sommersione è preveduta dal § 323 e si estrinseca nel fatto di colui il quale « dolosamente fa incagliare o affondare una nave, e produce con ciò un pericolo per la vita altrui ». Ove dall'azione sia « stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita ».

L'avvelenamento di comune pericolo è contemplato dal § 324 ed è costituito dal fatto di colui il quale « dolosamente avvelena pozzi od altre conserve di acqua, che servono all'uso altrui, o oggetti destinati alla vendita o al consumo pubblico, o vi mischia sostanze ch'egli sa essere atte a distruggere la salute delle persone »; o dal fatto di colui che « espone in vendita, vende o in altro modo pone in circolazione tali cose avvelenate o miste con sostanze pericolose, tacendone la nociva qualità ». Ove dalla azione sia « stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita ».

Il § 327 ha una particolare disposizione contro colui il quale « scientemente viola le misure di isolamento o di sorveglianza o le proibizioni di importazione prescritte dall'autorità competente allo scopo di prevenire la introduzione o la propagazione di una malattia contagiosa ». Quando « in conseguenza di questa violazione qualcuno è stato attaccato dalla malattia contagiosa, si applica la carcere da tre mesi a tre anni ».

Il *Codice penale ticinese* 25 maggio 1873 nell'articolo 395 § 2 aumenta di due gradi la pena minacciata all'incendio (la reclusione temporanea dal secondo al terzo grado, cioè da otto a sedici anni) quando fosse avvenuta la morte di una o più persone. La reclusione poi potrebbe estendersi sino a ventiquattr'anni.

L'articolo 398 n. 2 « considera incendio anche l'esplosione

di mine, torpedini od altre materie infiammabili, adoperata per distruggere gli edifici e le cose indicate negli articoli precedenti ».

Art. **401**. Chiunque, dolosamente, cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

a) colla reclusione perpetua, se il colpevole l' ha cagionata per produrre la morte di una persona, e questa è avvenuta;

b) colla reclusione temporanea in quinto grado, se ne è derivata la morte prevedibile di una persona;

c) colla reclusione temporanea dal terzo al quarto grado, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona.

. . . . . .

Art. **402**. Le pene stabilite per la inondazione dolosa si applicano anche a chi, per far danno, cagiona la sommersione di un piroscafo o di una barca nei laghi o nei fiumi, o di qualsiasi edificio galleggiante.

Le stesse pene applica il legislatore ticinese anche al reato di falso faro, il quale per l'articolo 403 si estrinseca nel fatto di colui che « col fine di far succedere un naufragio, accende fuochi sovra scogli, od altri siti che dominano i laghi od i fiumi, od ordisce altri artifizî idonei a trarre un piroscafo od una nave qualunque in pericolo di naufragare; o distrugge, rimuove, o in altro modo fa mancare le lanterne od altri segnali posti per prevenire i naufragi ».

Nei crimini e delitti contro la sanità pubblica (art. 240 a 244) tratta dell'avvelenamento di comune pericolo. Nell'articolo 240 prevede la ipotesi di colui che « avvelenate dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone »; — nell'articolo 241 la sofisticazione di sostanze alimentari o di altre merci o derrate poste in commercio; — negli art. 242, 243, la vendita senza autorizzazione di materie venefiche; e la somministrazione di medicine non conformi alla ricetta; — nell' articolo 244 « la corruzione dolosa delle acque delle pubbliche e private fontane, dei pozzi, dei ruscelli ed in genere delle acque destinate all'uso degli uomini e degli animali domestici, in guisa che ne possa dall'uso derivare pregiudizio agli utenti ».

Art. **245**. Se i fatti puniti in questo capo costituiranno, pel concorso di circostanze, un altro crimine o delitto, o avranno servito di mezzo ad un altro crimine o delitto, saranno applicate le rispettive pene.

Il *Codice penale di Ginevra* 21 ottobre 1874 classifica gli incendi, le esplosioni, le sommersioni, i guasti a ferrovie fra i crimini e delitti contro la pace e sicurezza pubblica.

Negli articoli 216, 217, 218, 220 prevede le varie ipotesi di incendio; e nell'articolo 221 alinea, così dispone:

« Se l'incendio ha cagionato la morte di una o più persone che si trovavano nei luoghi incendiati al momento in cui è scoppiato, il colpevole sarà punito colla reclusione perpetua ».

Nell'articolo 222 commina la stessa pena contro coloro « che avranno volontariamente distrutto o tentato di distruggere col mezzo di una esplosione, edifizi, navigli, battelli, vetture, carrozzoni, magazzini, cantieri od altre costruzioni ».

Art. **225**. Chiunque avrà volontariamente e scientemente distrutta o guastata una strada di ferro, posto sulla strada un oggetto che faccia ostacolo alla circolazione, o impiegato un mezzo qualunque per impedire il cammino dei treni o farli sortire dai binari . . . . . Se vi ebbe morte istantanea o nei quaranta giorni dall'accidente, sarà punito colla reclusione perpetua . . . . .

L'articolo 229 tratta della sommersione, nel fatto di colui che « avrà volontariamente sommerso, o che avrà volontariamente distrutto in tutto od in parte, con un mezzo diverso dal fuoco, barche o battelli contenenti persone ». Quando siavi stata morte, minaccia la pena della reclusione perpetua.

Il *Codice penale olandese* del 1875 colloca l'incendio e gli altri reati dei quali sto occupandomi fra i *reati che mettono a pericolo la sicurezza generale delle persone e delle proprietà*, e la morte che ne consegue riguarda come circostanza aggravante degli stessi.

Art. **173**. Chiunque intenzionalmente appicca un incendio, produce un'esplosione, o cagiona un' inondazione, è punito: . . . . .

2° Colla prigionìa non maggiore di dodici anni, se vi è da temerne per altri pericolo di vita;

3° Colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici anni, se vi è da temerne per altri un pericolo di vita ed il fatto ha per conseguenza la morte di alcuno.

. . . . . .

Art. **179**. Chiunque intenzionalmente cagiona un pericolo alle comunicazioni ferroviarie per vapore, è punito colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di dodici anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte di taluno, il colpevole è punito colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici anni. . . .

. . . . . .

Art. **181**. Chiunque intenzionalmente distrugge o danneggia un edifizio, è punito: . . . . .

2° colla prigionìa non maggiore di dodici anni, se vi è da temerne per altri un pericolo di vita;

3° colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici anni, se vi è da temerne per altri un pericolo di vita e il fatto ha per conseguenza la morte di taluno.

. . . . . .

Art. **183**. Chiunque intenzionalmente e ingiustamente fa colare a fondo o incagliare, distrugge, rende inetta all' uso o danneggia una nave, è punito:

1° colla prigionìa non maggiore di dodici anni, se vi è da temerne per altri un pericolo di vita;

2° colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici anni, se vi è da temerne per altri un pericolo di vita e il fatto ha per conseguenza la morte di taluno.

. . . . . .

Art. **185**. Chiunque intenzionalmente distrugge, danneggia, porta via o sposta segnali stabiliti per la sicurezza della navigazione, li rende inefficaci, o colloca segnali inavvertiti, è punito:

. . . . . .

3° colla prigionìa non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni, se il fatto ha per conseguenza la morte di taluno.

. . . . . .

Art. **187**. Chiunque in un pozzo, in una pompa o fontana, o in uno stabilimento d'acque potabili destinate all' utilità generale o all'uso comune di altri o con altri, getta una sostanza, la quale sa essere pericolosa alla vita o alla salute, è punito colla prigionìa non maggiore di nove anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte di taluno, il colpevole è punito colla prigionìa non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

Nell'articolo 189 prevede la ipotesi della vendita o somministrazione di sostanze pericolose alla vita o alla salute, e della sofisticazione di commestibili o bevande con sostanze ugualmente pericolose, e « se il fatto ha per conseguenza la morte di taluno » punisce il colpevole « colla prigionìa non minore di nove mesi, nè maggiore di dodici anni ».

L'articolo 191 tratta il caso di colui il quale « vende, offre in vendita, somministra, distribuisce o destina per vendere o distribuire commestibili o bevande, sapendo che per essere avariate da bestie malate, sono pericolose all'uso degli uomini » e quando il fatto « ha per conseguenza la morte » punisce il colpevole « colla prigionia non maggiore di nove anni ».

Il *Codice penale ungherese* 27 maggio 1878, nella Sezione XXXVII, tratta dell'*appiccato incendio*.

Dopo avere nei §§ 422 e 423 prevedute varie ipotesi di incendio, così dispone, quanto alla pena:

§ **424.** L' incendio è punito colla reclusione a vita:

1° Se al momento del fatto una persona si trovava dentro del luogo incendiato e vi abbia perduto la vita, in quanto l' incendiario poteva avvertire che taluno si trovava nel luogo stesso, e purchè il fatto non vesta il carattere di assassinio...

Nella Sezione XXXVIII, si occupa della *procurata* inondazione.

§ **429.** Commette il crimine di procurata inondazione chiunque dolosamente e illegalmente perfora, distrugge o taglia argini, ripari o chiuse, e la inondazione così cagionata danneggia altrui nella sua proprietà.

. . . . . .

§ **431.** Se dal crimine di procurata inondazione sia stata in pericolo la vita di una o di più persone, e l'autore poteva prevederlo, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Qualora poi siane derivata la morte di una persona, e l'autore poteva prevederla, il crimine, sempre che l'azione non vesta il carattere di assassinio, è punito con la reclusione a vita.

Nella Sezione XXXIX, che comprende il *danneggiamento di strade ferrate, di navi, di telegrafi ed altri reati di comune pericolo*, si hanno le disposizioni sugli altri fatti in esame.

Nel § 434 contempla il caso di colui che « mediante doloso danneggiamento di vie ferrate, di piroscafi e di altre navi, o di cose che vi sono appartenenti, espone a pericolo le persone o le merci che trovansi sopra convogli o sopra navi ». Questo fatto appella crimine di *comune* pericolo; e nel § 435 « in quanto il fatto non vesta il carattere di assassinio » lo punisce con la reclusione a vita « se ne sia derivata la morte di una persona ».

Il § 436 punisce in egual modo « con riguardo alle prodotte conseguenze » il fatto di colui che « dolosamente mediante omissione dei segnali prescritti o mediante falsi segnali, espone a pericolo le persone o le merci che si trovano sopra un convoglio di strade ferrate o nelle vicinanze ».

Il § 444 contiene la ipotesi di colui il quale « con dolosa azione od omissione procura l'incagliamento, l'affondamento o la rottura di una nave, esponendo così al pericolo la vita o le sostanze altrui ». Qualora, in conseguenza dell'azione o dell'omissione « sia derivata la morte di una persona, le quante volte il fatto non vesta il carattere di assassinio, si applica la reclusione a vita ».

Finalmente, nella Sezione XXI, *Crimini e delitti contro la sanità pubblica*, si occupa delle ipotesi seguenti:

Nel § 315 prevede il caso di « chiunque avvelena pozzi, condotti, o serbatoi d'acqua che servono all' uso, e chiunque vende, offre in vendita, distribuisce viveri mescolati con sostanze pericolose alla vita, o dannose, senza far conoscere siffatte qualità pericolose o dannose » ed ove ne sia « derivata una grave lesione corporale o la morte dell' uomo » il fatto è punito colla reclusione da dieci a quindici anni « in quanto non si verifichi il crimine di omicidio ».

Il § 316 tratta di colui che « viola i provvedimenti di isolamento o di sorveglianza, prescritti per impedire la diffusione

di una malattia contagiosa ». Se in conseguenza di questa violazione « un uomo è stato preso dalla malattia contagiosa » la pena è la prigionìa sino a tre anni.

217. — LAVORI PREPARATORÎ SUL NUOVO CODICE PENALE.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — Proposte dei Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI.

Incendio ed esplosione. — I Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI negli articoli 401, 402, 403 proposero le varie ipotesi di incendio; e nell'articolo 405, § 1, stabilirono la pena dell'ergastolo quando dall'incendio fosse « derivata la morte di una persona, e ciò potevasi prevedere dal reo ».

Nell'articolo 406, § 2, dichiararono essere « incendio anche la esplosione di mine od altre materie infiammabili adoperate per distruggere gli edifizî o le cose anzidette ».

Inondazione e sommersione.

ART. **408**, § 1. Chi nel fine di recar danno, cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

a) coll'ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona, e ciò potevasi prevedere dal reo . . . . .

ART. **409**. Colle medesime pene e secondo le stesse distinzioni è punito chi, nel fine di recar danno, cagiona la sommersione di navi o di edifizî natanti di qualsiasi genere.

Danneggiamenti a strade ferrate.

ART. **415**. Chi danneggia una strada ferrata percorsa con forza meccanica od animale, o le macchine, i mezzi di trasporto, gli stromenti od altri oggetti ed apparecchi che servono al loro esercizio, si punisce:

a) coll'ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona, e ciò potevasi prevedere dal reo . . . . .

b) col terzo al quarto grado di reclusione, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona . . . . .

ART. **416**. Si reputa aver recato danno all'esercizio di una strada ferrata anche colui che, ponendo oggetti su di essa, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei mezzi di trasporto, ha volontariamente fatto sorgere il pericolo di un danno, e si punisce colle pene stabilite dal precedente articolo, diminuite di uno o due gradi, secondo il maggiore o minore pericolo.

Reati contro la sanità pubblica.

ART. **270**. Le violazioni alle leggi ed ai regolamenti sulla sanità pubblica, quando non costituiscano secondo i medesimi mere trasgressioni punibili con

provvedimenti disciplinarî, si puniscono come delitti colla multa e colla detenzione, e nei casi più gravi colla prigionia, *salvo che per le conseguenze effettivamente derivate* il fatto non costituisca *un delitto più grave.*

Incendio ed esplosione. — La Prima Commissione nella seduta del 4 maggio 1868 (1) deliberò di aggiungere all'art. 405 dei Sotto-Commissari *il caso della morte non voluta, nè preveduta dall'incendiario, ma derivata dall'incendio.*

Nel Progetto 17 maggio 1868 le disposizioni circa l'omicidio aggravante l'incendio furono contenute negli articoli seguenti:

Art. **386** . . . . . § 2. Se dall'omicidio derivò la morte di una persona, il colpevole si punisce:

a) coll'ergastolo, se l'incendio fu appiccato per ucciderla;

b) colla reclusione per venticinque anni, se la morte era prevedibile.

§ 3. Se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona.... le pene stabilite..... (*quelle dell'incendio*) si accrescono di un grado.

Art. **387** . . . . . § 2. Si considera incendio anche la esplosione di mine, torpedini od altre materie infiammabili, adoperate per distruggere gli edifizii e le cose indicate negli articoli precedenti.

Inondazione e sommersione. — Nello stesso Progetto, dopo avere negli articoli 384 e 385 stabilite le varie ipotesi di incendio, inserì gli articoli seguenti:

Art. **390**, § 1. Chiunque dolosamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione è punito:

a) coll'ergastolo, se il colpevole l'ha cagionata per produrre la morte di una persona, e questa è avvenuta;

b) colla reclusione per anni venticinque, se ne è derivata la morte prevedibile di una persona;

c) colla reclusione da quindici a venti anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona . . . . .

Art. **391**. Colle medesime pene e secondo le stesse distinzioni è punito chiunque dolosamente cagiona la sommersione di navi od edifizii natanti di qualsiasi genere.

Falso faro. — Inserì poi anche una disposizione circa il reato di *falso faro*, di cui i Sotto-Commissari non eransi occupati.

Art. **392**. Chiunque, col fine di far succedere un naufragio, accende fuochi sovra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare, od ordisce altri artifizii idonei a trarre un naviglio qualunque in pericolo di naufragare; o distrugge, rimuove, o in altro modo fa mancare le lanterne o altri segnali per prevenire i naufragi, si punisce, se il naufragio è avvenuto, colle pene stabilite nell'articolo 390; e se non è avvenuto, colla prigionia da tre a cinque anni.

---

(1) Verbale 93 nel Vol. I dell'opera: *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Danneggiamenti a strade ferrate. — Su questo argomento inserì gli articoli seguenti:

ART. **399**. Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti ed altri oggetti ed apparecchi che servono al loro esercizio, si punisce:

a) coll' ergastolo, se ne è derivata la morte di una persona . . . . .

ART. **400**, § 1. Chiunque dolosamente ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, si punisce colla prigionìa da tre a cinque anni, e nei casi più gravi colla reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dai fatti menzionati nel § 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le pene stabilite nell'articolo precedente.

Approvò questa disposizione, tanto più, come è scritto nel Verbale 95, che è « invalso il vezzo riprovevolissimo nelle campagne di gettar sassi contro i convogli, mettendo in pericolo non solo le cose, ma anche le persone. E siccome sarebbe impossibile provare nei singoli casi, che la intenzione del reo fosse quella di recar il male derivatone, era d'uopo d'una disposizione come questa ».

Tutti questi fatti furono compresi nella classe dei *Reati contro le proprietà commessi senza fine di lucro.*

Reati contro la sanità pubblica. — Nella seduta del 3 aprile 1868 della stessa Prima Commissione (1) il Sotto-Commissario AMBROSOLI, a schiarimento del proposto articolo 270 (*vedi sopra*), riferì che tenuto conto delle disposizioni enumerative del Codice sardo e della vigente legge di sanità pubblica, la Sotto-Commissione si era convinta che il sistema delle enumerazioni è incompleto e pericoloso, e che d'altronde le singole violazioni della legge sanitaria non portano sanzioni penali. In vista di ciò aveva preferito stabilire una pena con ampia latitudine per le violazioni in genere senza riportarle nel Codice, e lasciando così le pene stabilite dalla legge sulla sanità pubblica del 1865 (ammonizione e sospensione d' ufficio od arte) per le sole persone esercenti professione od arte sanitaria e per ciò soggette ai consigli sanitari.

Il Commissario DE FORESTA, come membro del Consiglio Superiore di sanità, espresse a nome del Consiglio stesso il de-

---

(1) Verbale 81 nel Vol. I dell' opera: *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

siderio che vengano dal Codice penale contemplati alcuni fatti contrarî alla pubblica salute, che presentano maggior gravità di pericolo, e che sfuggono a pena o per non essere stati preveduti espressamente, o per la inapplicabilità della legge sanitaria, e ciò fino a che siasi potuto compilare e pubblicare una legge sanitaria generale. Secondando questo voto, dichiarò che aveva compilato alcuni articoli da inserirsi o nel Codice penale o in quello di polizia, e pregò la Commissione a volerli esaminare per indi poter comunicare al Consiglio suddetto la redazione che sarà approvata.

Sorse in proposito discussione a cui presero parte i Commissari PAOLI, CARRARA e TOLOMEI, circa i reati che si volevano colpire.

Nel Progetto 17 maggio 1868, circa la materia che ci interessa, furono inseriti gli articoli seguenti:

ART. **252**. Chiunque avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone, è punito colla reclusione da cinque a dieci anni, quando però il fatto, per le conseguenze che ne siano derivate, non costituisca un reato punito con pena più grave.

ART. **253**. Chiunque, per fine di lucro, ha scientemente mescolato a sostanze alimentari, o ad altre merci o derrate poste in commercio, sostanze pericolose alla salute, è punito colla prigionìa da tre mesi a due anni e colla multa da cinquecento a due mila lire, quando però il fatto, per le conseguenze che ne siano derivate, non costituisca un reato punito con pena più grave . . . . .

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.*

Incendio ed esplosione. — La Seconda Commissione nella seduta del 6 febbraio 1870 (1) esaminò gli articoli 386 e 387 del Progetto 17 maggio 1868.

Quanto all'articolo 386, osservò che esso nel § 2, lett. *a*, punisce colla pena massima dell'ergastolo l'incendio volontario *che ha cagionato la morte di una persona, quando fu appiccato per ucciderla.* Onde estendere, come è giusto, anche a questo caso la regola generale e comune ad ogni specie di omicidio volontario, modificò la locuzione come segue: *quando fu appiccato l'incendio per uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta.* In conformità poi delle considerazioni addotte, sostituì all'ergastolo la pena di morte. La presunzione giuridica della premeditazione sorge infatti dalla

(1) Verbale 68 nel Vol. II dell'opera: « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

natura del mezzo scelto dal colpevole per attuare la determinazione di uccidere; e v'è di più il concorso di un attentato alla vita ed alla proprietà altrui, il grado eminente di insidia che accompagna la esecuzione del reato, e la profonda malvagità dell'animo del colpevole; sicchè tutto giustifica tale deliberazione.

In conseguenza, nel suo Progetto del 15 aprile 1870 regolò come segue la materia:

ART. **456** . . . § 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

a) con la morte, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio, ed era prevedibile.

§ 3. Ma se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona . . . . . le pene . . . . . *(dell' incendio)* sono aumentate di un grado.

. . . . . .

ART. **458**, § 1. Si considera incendio anche la esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperate nello scopo di distruggere gli edifizii o le cose indicate negli articoli precedenti.

Negli articoli precedenti 453 e 454 incluse le diverse ipotesi d'incendio.

Inondazione e sommersione. — Queste sono le disposizioni portate dalla Seconda Commissione nel Progetto anzidetto:

ART. **460**, § 1. Chiunque dolosamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

a) con la morte, se il colpevole ha cagionato la inondazione per produrre la morte di una persona e questa od altra sia rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita, se il colpevole non aveva intenzione di uccidere, ma dalla inondazione è derivata la morte prevedibile di una persona;

c) con la reclusione da sedici a venti anni, se dall'inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona.....

ART. **461**. Colle medesime pene e secondo le stesse distinzioni è punito chiunque dolosamente cagiona la sommersione di navi od edifizii natanti di qualsiasi genere.

Falso faro. — Nella seduta dell' 8 febbraio 1870 esaminò, la Seconda Commissione, questa proposta della Prima Commissione (1). Il concetto fondamentale — così si è scritto nel verbale — che distingue il reato di *falso faro*, preveduto in questo articolo (392 Progetto 17 maggio 1868) da quello di volontaria sommersione, è lo stesso che distingue l'avvelenamento delle acque pubbliche dal veneficio: nel primo l'azione del colpevole

(1) Verbale 69 nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale 1870.

è diretta a far sorgere un pericolo contro navigli indeterminati, nel secondo tende a procurare un danno a navigli determinati. Or questo concetto non è con sufficiente chiarezza espresso nell'articolo 392 con le parole *idonei a trarre un naviglio qualunque in pericolo di naufragare*, ma trova una più esatta espressione nella formola *fa sorgere il pericolo di naufragio*, che viene sostituita. — Alle altre parole *col fine di far succedere un naufragio*, le quali potrebbero restringere soverchiamente questa ipotesi, e concorrere a snaturare il concetto sul quale esso si fonda, la Commissione surrogò la voce *dolosamente* come più propria a esprimere la intenzione criminosa dell'agente di far sorgere il pericolo di un naufragio in genere. Finalmente al richiamo delle pene stabilite credette meglio di sostituire le determinazioni di esse secondo le conseguenze di danno che ne possono derivare, coordinandole a quelle del caso analogo, se non più grave, dell'avvelenamento delle acque pubbliche.

In conseguenza inserì l'articolo seguente:

Art. **462**, § 1. Chiunque, dolosamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o dolosamente distruggendo, rimovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adoperando altri idonei artificî, fa sorgere il pericolo di naufragio, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; ma se ne è derivata la morte di taluno, con la reclusione a vita.

L'Ambrosoli così poi si espresse nella Relazione colla quale accompagnò il Progetto al Ministro guardasigilli.

« Prima di chiudere questa rassegna si deve accennare come nel Capo della sommersione siasi provveduto anche a quel reato che direbbesi proprio di popoli barbari, se la cupidigia del guadagno non ispingesse uomini scellerati per le vie più malvagie, e che si denomina di *falsi fari* (di cui riassume le disposizioni). Una disposizione conforme leggesi soltanto nel Codice delle Isole Jonie; e vuolsi notare che la sua caratteristica non istà nell'aver procacciato il danno, ma nell'aver fatto sorgere il pericolo; epperò la pena è la reclusione da cinque a dieci anni; ma fino a quindici se il naufragio è avvenuto, ed a vita se ne è derivata la morte di taluno ».

Danneggiamenti a strade ferrate. — Sempre coerente agli stessi concetti sovra enunciati, la Seconda Commissione nel suo Progetto inserì su questa materia la seguente disposizione:

Art. **469.** Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata o le macchine,

i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

a) con la morte, se il colpevole ha operato con l'intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte di una persona....

Quanto all'articolo 400 della Prima Commissione osservando (1) che il fatto, pur troppo non infrequente, di lanciare od esplodere contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, ha in sè stesso e rivela, per presunzione di diritto, la intenzione di nuocere, ritenne superfluo di richiedere anche per esso la condizione esplicita del dolo. Questo invece conviene ad altri fatti menzionati nell'articolo, che potendo anche essere l'effetto della imprudenza o della trascuranza non rivestono il carattere di reato, se non in quanto la intenzione di nuocere risulti provata.

Per questa considerazione, e per maggior esattezza di forma, compilò come segue l'articolo, che nel Progetto divenne il 470:

ART. **470**, § 1. Chiunque, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero dolosamente ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le disposizioni e la pena stabilita nell'articolo precedente.

« Questo reato — scrisse l'AMBROSOLI nella Relazione — desta in ognuno il terrore e l'indignazione, poichè qualunque più innocua ed onesta persona, benchè sconosciuta nel paese per cui passa, può all'impensata trovarsi esposta ai colpi di un nascosto ragazzaccio, che soddisfa ad un selvaggio diletto, senza neppure la più lontana probabilità di raggiungere uno scopo determinato ». — Anche per tale reato espose lo stesso criterio che aveva esposto circa il *falso faro*, che cioè la sua caratteristica non istà nell'avere procacciato il danno, ma nell'avere fatto sorgere il pericolo.

Tutti questi reati poi sono compresi nel Titolo *Dei Reati contro la proprietà commessi senza fine di lucro.*

Reati contro la sanità pubblica. — Quanto all'articolo 252 del Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione, nella

---

(1) Verbale 69 nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto, ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

seduta 18 dicembre 1869 (1) osservò che le parole *di un numero indeterminato di persone* farebbero credere che il pericolo debba riferirsi ad un certo numero di persone, benchè indeterminato, mentre l'intendimento dei compilatori del Progetto non ha potuto essere che quello di stabilire, che con l'essersi posto in pericolo la vita o la salute *altrui*, si incorre nella sanzione penale senza bisogno che risulti quante siano le persone poste in pericolo, e quindi anche se fosse una sola. Ciò che con questo articolo si è voluto punire, si è il fatto doloso commesso da taluno nell'avvelenare una cosa allo scopo di nuocere ad altri, senza riferirsi ad un determinato individuo o a determinate persone, perchè in quest'ultimo caso si applicherebbero le norme e le sanzioni sui reati contro la vita e la integrità personale. Onde esprimere pertanto più chiaramente siffatto concetto, sostituì le parole *delle persone*.

Osservò inoltre che l'inciso *quando però il fatto ecc.* potrebbe per avventura lasciar credere che, quando il fatto abbia cagionato una lesione personale o la morte di taluno, si debbano applicare le sanzioni penali relative alla lesione volontaria o alla morte di una persona determinata. Ora, poichè l'articolo in esame non può riferirsi alle lesioni personali o alla morte di persone determinate, la Commissione reputò opportuno di prevedere e punire con una pena speciale e proporzionata le lesioni o la morte di qualsiasi persona, occasionate dal fatto dell'avvelenamento.

Per queste considerazioni formulò come segue l'articolo del suo Progetto:

ART. **295**, § 1. Chiunque, avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, pone in pericolo la vita o la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo, è derivata una lesione personale, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; ma se è avvenuta la morte di taluno, con la reclusione a vita.

Sull'articolo 253 osservò poi la Commissione che le parole *sostanze pericolose alla salute* potrebbero interpretarsi nel senso che il pericolo debba derivare dagli stessi elementi organici delle sostanze, cioè che le sostanze debbano essere in sè stesse produttive di nocumento alla salute; la quale condizione, oltre ad essere di difficile dimostrazione, non comprenderebbe l'altro caso, non meno possibile, in cui il pericolo non derivi dalla natura

---

(1) Verbale 40 nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto, ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

intrinseca della sostanza, ma dalla mescolanza di più sostanze, che, separate, sarebbero innocue. Per siffatta ragione anche la parola *mescolato* risulta inesatta, in quanto che non dalla sola mescolanza, ma dall'effetto di essa può derivare l'alterazione nociva alla salute. Per esprimere pertanto più chiaramente questi concetti deliberò di sostituire alla frase *ha mescolato a sostanze alimentari o ad altre merci e derrate poste in commercio sostanze pericolose alla salute,* la seguente: *altera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari od altre merci o derrate.*

Siccome poi l'intendimento della legge nell'articolo in esame non è quello di riguardare il solo fatto dell'alterazione, ma il pericolo che può derivarne, basta che le sostanze, derrate, o merci alterate siano poste in commercio per ritenere esistenti tutti gli estremi del reato, anche quando non si siano effettivamente vendute.

Da ultimo, per le identiche considerazioni, le quali hanno consigliato di sopprimere nell'articolo precedente l'inciso *quando però il fatto, ecc.*, e di sostituirvi una sanzione speciale pel caso in cui dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale o la morte di taluno, deliberò di seguire lo stesso criterio in questo articolo, aggiungendo per altro in ambi i casi la stessa pena della multa, suggerita dal movente del lucro che ha spinto il colpevole.

In conseguenza formulò come segue l'articolo del suo progetto:

Art. **296**, § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da cinquecento a due mila lire.

§ 2. Se però dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivata una lesione personale, il colpevole è punito colla prigionia da quattro mesi a tre anni; ma se è avvenuta la morte di alcuno, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni; ferma nell'uno e nell'altro caso la applicazione della suddetta multa.. ..

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Incendio ed esplosione. — Nell'articolo 549 del suo Progetto, il De Falco inserì la ipotesi dell' incendio volontario « a edifizî, navi, battelli, magazzini, cantieri, ponti di uso pubblico, nei quali erano, al momento dell'incendio, una o più persone ».

Art. **550.** Se l' incendio fu appiccato col fine di uccidere chi era sul luogo o sulla cosa incendiata, e ne sia seguita la morte della persona designata o di altra, la pena sarà della morte.

Sarà dei lavori forzati a vita, se il colpevole non aveva intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell' incendio ed era prevedibile.

Sarà dei lavori forzati non minore di venti anni, se la morte non era prevedibile, o se dall' incendio siano derivate ferite od altre lesioni personali punite con pena criminale

Negli articoli 551 e 552 comprese altre ipotesi di incendio.

ART. **554.** Se dagli incendi preveduti nei due precedenti articoli segue la morte, ferita od altra lesione personale, si applicheranno secondo i diversi casi le pene scritte nell'articolo 549 (*i lavori forzati da quindici a venti anni*).

Inondazione e sommersione. — Nell'articolo 549 diede il concetto della inondazione che si estrinseca nella alterazione dolosa del « letto di un fiume, stagno o torrente, o deviandolo, o tagliando argini, ripari, o per qualsiasi altro modo ».

ART. **561.** Se la inondazione fu procurata col fine di uccidere chi era sul luogo o sulla cosa inondata, e ne sia seguita la morte della persona designata o di altra, la pena sarà quella dei lavori forzati a vita.

Sarà dei lavori forzati da quindici a venti anni, se il colpevole non aveva intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto della inondazione ed era prevedibile.

Sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni, se la morte non era prevedibile, o se dalla inondazione siano derivate lesioni personali punite con pena criminale.

ART. **562.** Con la stessa pena, nei diversi casi preveduti nei due precedenti articoli, è punito chi dolosamente cagiona la sommersione di navi od altri edifizi natanti.

Falso faro. — Nessuna disposizione incluse il DE FALCO nel suo Progetto quanto a questo speciale misfatto.

Danneggiamenti a strade ferrate. — Negli articoli 564 e 565 previde sostanzialmente le ipotesi contenute negli articoli 469 e 470 del Progetto della Seconda Commissione 15 aprile 1870.

ART. **566.** Se dai reati preveduti nei precedenti articoli segua la morte o ferita od altra lesione personale, si applicheranno, secondo i diversi casi, le pene scritte nell'articolo 549 (*lavori forzati da quindici a venti anni*).

Questi reati sono contenuti nel Titolo XV: *Reati contro la proprietà senza fine di lucro.*

Reati contro la sanità pubblica. — Nell'articolo 388 comprese il DE FALCO la ipotesi di colui che « avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, pone in pericolo la vita o la salute delle persone ». Nell'articolo 389, il caso di colui che « scientemente altera in modo pericoloso alla salute sostanze alimentari od altre merci o derrate e le pone in commercio ».

Per ambedue le ipotesi comminò una pena determinata e vi incluse la riserva, nell'articolo 388, *ove non ne segua reato punito di pena più grave,* e nell'articolo 389, *ove non ne segua reato piu grave.*

Nell'articolo 390 contemplò la ipotesi dello spaccio di veleni per parte di farmacisti, droghieri e fabbricanti di prodotti chimici.

ART. **391.** Se dai veleni somministrati avvenga un veneficio, anche mancato, anche per imprudenza od ignoranza delle persone che li acquistarono, i somministratori indicati nel precedente articolo sono puniti colla pena del carcere da due a cinque anni.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

Incendio ed esplosione. — Negli articoli 460 e 461 del suo Progetto, il Guardasigilli VIGLIANI inserì varie ipotesi d'incendio.

ART. **463**..... § 2. Se dall' incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1° con la pena dell' ergastolo, se l' incendio è stato appiccato con la intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

2° con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell' incendio, ed era prevedibile.

§ 3. Se dall' incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona.... le pene stabilite negli articoli 460 e 461 sono aumentate di un grado.

. . . . . .

ART. **465**, § 1. Si considera incendio anche la esplosione di mine, torpedini, od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperate nello scopo di distruggere gli edifici o le cose indicate negli articoli precedenti.....

Inondazione e sommersione.

ART. **467**, § 1. Chiunque volontariamente cagiona in qualsiasi modo una inondazione, è punito:

1° con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha cagionato la inondazione per produrre la morte di una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2° con la pena della reclusione per venti anni, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma dalla inondazione è derivata la morte prevedibile di un persona;

3° con la reclusione da undici a sedici anni, se dalla inondazione è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni personali indicate nel numero 1 dell'articolo 372.

ART. **468.** Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nel precedente articolo è punito chiunque volontariamente cagiona la sommersione di navi od edifizii natanti di qualsiasi genere.

Falso Faro. — Il VIGLIANI sostanzialmente accettò nell'articolo 469, quanto a questo particolare misfatto, gli elementi contenuti nell'articolo 462 del Progetto della Seconda Commissione

15 aprile 1870. Solo premise l'avverbio *deliberatamente* alla voce *accendendo;* e comminò la pena della prigionia per cinque anni pel fatto; e la reclusione per venti anni, ove sia derivata la morte di taluno.

« Nuova è la figura del reato di *falso faro* che leggesi nell'articolo 469 — così si espresse nella Relazione — il quale reato si commette accendendo fuochi sopra scogli o secche o altri siti, che dominano il mare, o distruggendo, rimovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando altri idonei artifizi per far sorgere il pericolo di un naufragio. È reato questo che fa supporre costume barbaro di genti, avide di eccidî e di prede, e non è nè può essere frequente nei nostri litorali; ad ogni modo è bene, a nostro giudizio, che il Codice penale si preoccupi della possibilità di questi malvagi tentativi, e quando pure rimangano senza effetto, vi opponga salutare rigore di repressione ».

Danneggiamenti a strade ferrate.

Art. **475.** Chiunque scientemente danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli stromenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa, è punito:

1° con la pena dell'ergastolo, se il colpevole ha operato con la intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

2° con la pena della reclusione per vent'anni, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte prevedibile di una persona;

3° con la reclusione da undici a sedici anni, se ne è derivata la morte non prevedibile di una persona od una delle lesioni indicate nel numero 1° dell'articolo 372.....;

Art. **476**, § 1. Chiunque lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili; ovvero ponendo oggetti *(il resto come l'art.* 470 § 1 *del Progetto* 15 *aprile* 1870 *della Seconda Commissione),* è punito con la prigionia maggiore di tre anni.

. . . . . .

Tutti questi fatti sono compresi nel Titolo XIII *Dei Reati contro la proprietà.*

Reati contro la sanità pubblica. — Il Vigliani così si espresse nella sua Relazione: « Le disposizioni di questo titolo sono ridotte a due soli articoli, l'uno che ha autorevole precedente anche nel Codice penale dell'impero germanico, concerne la corruzione o l'avvelenamento delle fonti, dei pozzi, delle cisterne o tònfani, ovvero delle cose destinate alla pubblica consumazione con pericolo della vita o della salute delle persone; l'altro desunto dalla legislazione vigente nel regno, riguarda

l'alterazione, in modo pericoloso alla salute, delle sostanze alimentari, bevande, derrate e merci poste in commercio ».

Art. **327**, § 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tònfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali, e se ne è seguita la morte di taluno con la reclusione da diciasette a venti anni.

Art. **328**, § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire.

§ 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate di un grado, se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e di due gradi, se è avvenuta la morte di taluno.....

218. — **Periodo Quinto:** *Progetto del Senato 25 maggio 1875.*

Incendio ed esplosione. — Il Senato negli articoli 468 e 469 del suo Progetto previde i diversi casi d'incendio.

Quanto all'articolo 463 dello schema Vigliani, mantenuto identico dalla Commissione, nella tornata del 19 aprile 1875 il Sen. Tecchio propose due modificazioni cioè: nel n. 2 del § 2 alle parole *era prevedibile,* di sostituire le parole *era facilmente prevedibile:* — nel § 3 alle parole *non prevedibile,* di sostituire le parole *non facilmente prevedibile.*

Il Relatore Sen. Borsani dichiarò che la Commissione non accettava quest'aggiunta, perchè sarebbe un germe di questioni che renderebbero imbarazzo alla applicazione della pena. L'onorevole Tecchio — disse — ha fatto la proposta perchè ha trovato l'avverbio *facilmente* usato nel successivo articolo 464; avverbio però che non fu usato nell'articolo 467 sebbene contenga disposizioni correlative a quelle dell'articolo 463. Tutto ciò per altro dimostra una cosa sola, che cioè vi è una menda da correggere nell'articolo 464 e si riserva di proporre che anche nell'articolo 464 sia soppresso il medesimo avverbio *facilmente.*

Il Sen. Eula (Comm. regio) disse che il Governo non accettava l'aggiunta dell'avverbio *facilmente.* O si poteva, o non si poteva prevedere; ecco ciò che deve esaminare il giudice: l'aggiungere inoltre che la previsione dovesse essere facile, parole queste assai elastiche, non può che far sorgere difficoltà e confondere la mente dei giurati.

È approvato l'articolo 463 secondo il testo del Progetto dell'on. Vigliani, con una modificazione proposta dal Commissario

regio nell'articolo richiamato. L'articolo 463, diventò 471 nello schema del Senato.

Quanto all'*esplosione*, la commissione propose la soppressione del § 1 dell'articolo 465 del Progetto VIGLIANI che la prevede.

« Una novità — così si legge nella Relazione del BORSANI — sulla quale forse si soffermerà la vostra attenzione è.... la soppressione dell'articolo 465 che pareggia all'incendio la esplosione delle mine, delle torpedini o di altre macchine esplodenti o di materie infiammabili: e veramente la eliminazione di quest'articolo può sembrare una novità ardita, perchè rompe le nostre tradizioni legislative e quelle dei principali Stati di Europa. Dal Codice del primo Impero francese ai Codici degli Stati italiani dopo la ristorazione: dai Codici sardo e toscano attualmente in vigore nel Regno, al Codice dell'impero germanico, la esplosione delle mine o torpedini e delle materie infiammabili fu sempre e dovunque assimilata all'incendio in tutte le sue modalità. La vostra Commissione non ha soggiunta la sua voce all'unissono di queste legislazioni, per la considerazione che: o la esplosione della mina ha avuto per iscopo e per effetto la morte di una persona, e deve essere punita come omicidio premeditato; o la esplosione della mina ebbe per iscopo e per effetto la sola rovina di uno o più edifizî, e le pene ordinarie del danneggiamento vi provvedono a sufficienza. Che se interviene omicidio preterintenzionale o colposo, non vengono meno allo scopo le disposizioni del Codice in base alla repressione di questi reati ».

La discussione, che riproduco testualmente, ebbe luogo nella stessa tornata del 19 aprile 1875, nella quale fu letto anche un emendamento del Sen. TECCHIO, proponente nel § 1 la sostituzione della parola *prodotta* alla parola *adoperata*.

Sen. EULA (Commissario regio). « Dichiaro prima di tutto che il Governo non accetta la sostituzione proposta dall'on. TECCHIO, perchè la parola *adoperata* sembrami più propria ed esatta della parola *prodotta*. Quando si dice che la esplosione è stata *adoperata* si accenna precisamente all'azione del colpevole in quanto ha collocato la mina nel luogo in cui si proponeva di recar danno e l'ha ivi fatta esplodere; laddove la parola *prodotta* si riferisce al fatto materiale dell'esplosione cagionato dalla forza che si è sviluppata in seguito all'accensione della polvere.

« Quanto alla soppressione del § 1 proposto dalla Commissione, riportandomi al brano della Relazione relativo a questo argomento, ammetto che qui non trattisi propriamente di incendio; ed infatti nel paragrafo che si propone di sopprimere, non è già detto che anche la esplosione sia un incendio, ma che la si considera come tale; e credo che il Governo abbia avuto ragione di considerarla come incendio e di applicarvi le stesse pene, perchè identico ne è l'effetto di rovinare e distruggere. Il § 2 di quest'articolo dispone che l'incendio

si reputa consumato dal momento in cui il fuoco si è appreso all'oggetto che il colpevole voleva incendiare. Quale differenza vi ha tra il fatto di essersi appiccato il fuoco ad una casa con uno zolfanello e quello di avervi fatto esplodere una mina? Se differenza vi ha, è che nel secondo caso il reato è assai più grave e terribile. E se per far ritenere l'incendio consumato basta nel primo caso che il fuoco si sia appreso alla casa medesima, quantunque siasi tosto spento, non dovremo dire che l'incendio vi sia pure stato quando si è esplosa una mina, una torpedine od altra macchina, il cui effetto non è solo quello di rovinare, ma anche di accendere, siccome appunto si è detto in questo paragrafo, il quale menziona in genere le materie infiammabili? Io prego la Commissione ed il Senato di por mente alle gravi ed assolutamente inammissibili conseguenze che nascerebbero dalla proposta soppressione. Se si applicano le pene stabilite pei reati contro le persone, avverrà che quando si fa esplodere una mina col disegno formato prima dell'azione di uccidere le persone che abitano nella casa, si dovrà applicare la pena dell'omicidio premeditato, cioè la morte. Quindi mentre si è, in questo progetto, tenuto fermo il sistema di restringere l'applicazione della pena estrema ai soli veri omicidî, cioè ai casi nei quali la morte della persona è stato l'effetto dell'azione diretta del colpevole, e mentre per ciò nel caso in cui la morte avvenne per incendio, o per inondazione, ovvero per sommersione di navi, cagionati allo scopo di produrre la morte, si applica la pena dell'ergastolo, da cui non si potrebbe ascendere alla pena superiore, neppure quando vi fosse stata la premeditazione, che in questa specie di reato vi è quasi sempre; pel solo reato di esplosione di mine si farebbe una eccezione considerandolo come un vero omicidio. Se non havvi ragione, come mi pare evidente, di distinguere, si adotti per tutti i reati contemplati in questo capo un principio identico; e se si vuole che quando hanno cagionato morte o ferite debbano applicarsi gli articoli relativi all'omicidio ed alle lesioni personali, si disponga altrettanto per l'incendio, per la inondazione e la sommersione; se si crede invece che non si debbano confondere fatti di genere diverso, si mantenga anche il paragrafo relativo alle esplosioni. Ma v'ha di più: si supponga che la esplosione delle mine non abbia per buona e rara ventura cagionato che semplici lesioni personali punibili colla detenzione. Parrà egli al Senato sufficientemente punito con pena così lieve l'autore di questo fatto sempre gravissimo per la commozione ed il turbamento che arreca e pel pericolo che vi è inerente? Peggio ancora: suppongasi che nessuna persona sia rimasta lesa ed il danno si riduca alla distruzione della casa; ed anche in allora parrà alla Commissione sufficiente la pena della detenzione e della multa che è inflitta dall'articolo 471 pel reato di danneggiamento? Io sono convinto che riflettendo a queste conseguenze, la Commissione non vorrà insistere nella sua proposta, perchè tale non ha potuto essere il suo intendimento nel farla. E lo spero tanto più, chè una disposizione analoga alla presente si trova in tutti i Codici delle nazioni civili, e le varie altre Commissioni, che ebbero l'incarico di esaminare i precedenti progetti di Codice penale, furono tutte concordi nell'ammetterla ».

Sen. Borsani (relatore). « Osservo che la Commissione aveva soppresso questo paragrafo perchè non lo riteneva necessario e credeva che le conseguenze penali che doveva produrre le avrebbe egualmente prodotte: ma appunto perchè

la Commissione non aveva altra ragione per sopprimere questo paragrafo, ora non crede più di insistere ».

Presidente. Chiedo al Relatore ed al Ministro se venne tenuto conto di un emendamento dell'on. Pescatore.

Sen. Borsani (relatore). La Commissione non l'accetta.

Sen. Eula (Commiss. regio). « L'emendamento dell' on. Pescatore consiste in sostanza nel restringere l'applicazione del § 1, che la Commissione voleva sopprimere, al caso in cui la esplosione delle mine o di altre macchine siasi adoperata nello scopo di incendiare; e nel disporre che quando il fuoco non si sia appreso contro la volontà dell' agente, il reato si debba considerare come tentato o mancato, secondo le circostanze. Ora io osservo essere perfettamente inutile indagare lo scopo del reo quando è abbastanza chiarito dal fatto: chi fa esplodere una mina in una casa, vuole evidentemente cagionare gli effetti che queste macchine producono, cioè rovinare e distruggere la casa stessa; e siccome trattandosi di materie infiammabili, ne è pure ordinaria conseguenza l'incendio, così vuole anche questo mezzo di distruzione. Mi basta poi avvertire che secondo questo emendamento, potrebbe avvenire l'intera distruzione della casa per la sola forza della esplosione, e tuttavia il reato non si ravviserebbe consumato solo perchè il fuoco non si è appreso ai ruderi che rimanevano ancora in piedi, sicchè il colpevole non dovrebbe rispondere che di un semplice tentativo, per dimostrare come una siffatta proposta sia del tutto inammissibile ».

Fu approvato il testo ministeriale, che nel Progetto del Senato prese il numero 473.

Inondazione e sommersione. — La Commissione così si espresse nella Relazione, per ciò che riguarda la inondazione.

« Ma anche nel § 1 dell'articolo 467, fu cancellata la disposizione del n. 1 che punisce di ergastolo colui che ha cagionato una inondazione per produrre la morte di una persona e questa od altra sia rimasta estinta. E voi converrete che la Commissione con molta serietà di giudizio ha riguardato come impossibile questa strana figura di reato, la quale d'altronde non risponde alle nostre tradizioni legislative ».

Il Presidente in questa tornata (19 aprile 1875) annunciò che l'on. Tecchio propose si sostituiscano nel n. 1 del § 1 alle parole: *per produrre la morte di una persona*, queste altre: *nello scopo di uccidere una persona.* E nei nn. 2 e 3 dello stesso paragrafo alla parola: *prevedibile,* le parole: *facilmente prevedibile.*

Sen. Borsani (relatore). « La Commissione preferisce la espressione del progetto, perchè la parola *uccidere* ha un significato più determinato e speciale, e rende chiaro il concetto dell'azione immediata del togliere la vita ad altrui. Invece nella ipotesi di quest'articolo, si produce la morte, ma non si uccide ».

Sen. Eula (Commiss. regio). « Per le stesse ragioni non accetto l'emendamento. Dichiaro pure che non accetto l' aggiunta dell' avverbio *facilmente* proposto dall'on. Tecchio, riportandomi a quanto dissi sopra analoga proposta in ordine all'articolo 463 ».

Fu approvato l'articolo 467 del Progetto dell' on. VIGLIANI, articolo che nello schema Senatorio prese il numero 475. Solo vi si fece un' aggiunta, sopra proposta del Commissario regio, non conferente all'argomento in esame.

Quanto alla sommersione (articolo 468 dello schema VIGLIANI) l'on. PESCATORE propose l'aggiunta del seguente capoverso:

« Se la sommersione doveva necessariamente cagionare la morte di qualche persona, e se si verifica la condizione di che nel n. 1 § 1 dell'articolo 467, si applica la pena dell'omicidio volontario premeditato; se questa sola condizione non si verifica per essere la sommersione avvenuta per baratteria o per fine di lucro, il reato è punito colla reclusione per anni venti ».

Non fu accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Si approvò invece l'articolo 468, che nello schema del Senato prese il numero 476.

Falso faro. — La Commissione accettò la formola dell'articolo 469 del Progetto VIGLIANI.

Nella tornata anzidetta il Presidente annunciò un emendamento dell'on. PESCATORE tendente ad aggiungere al paragrafo 1 il seguente capoverso:

« Se alcuno dei fatti di che nel presente paragrafo si è adoperato col proposito di far sorgere il pericolo di naufragio è punito colla reclusione da otto a sedici anni, e colla reclusione per vent'anni, se ne è derivato un naufragio con la morte di persone ». E adottandosi questo emendamento, converrebbe dire in fine del § 1: « È punito con la prigionia da tre a cinque anni ».

Non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero; ma si approva l'articolo del Progetto VIGLIANI, articolo che nello schema del Senato assunse il numero 477.

Danneggiamenti a strade ferrate. — La Commissione del Senato propose di togliere dall' articolo 475 del Progetto VIGLIANI l'avverbio *scientemente*. Il Presidente nella tornata stessa annunciò che il Sen. TECCHIO vorrebbe che nei numeri 1 e 3 alla parola *prevedibile* precedesse la parola *facilmente*.

Il Governo accettò la proposta della Commissione. Quanto alla aggiunta dell'on. TECCHIO, il Senato non se ne occupò, avendola già rigettata in altri incontri.

Fu approvato l'articolo 475 nelle parti che interessa la materia in esame, colla soppressione della parola *scientemente*. Quest'articolo nello schema Senatorio ebbe il numero 483.

Fu poi notevole in questa tornata una discussione sòrta in seguito ad una osservazione dell'on. MENABREA.

L'onorevole Senatore disse sembrargli che il n. 1 di questo articolo redatto com'è, non si concilii coi reati precedenti in cui si è stabilita la pena di morte per l'omicidio premeditato. Il fatto di colui che danneggia le strade ferrate colla intenzione di uccidere e quando taluno sia rimasto estinto, è precisamente il caso di omicidio premeditato, e forse anche dei più gravi per le conseguenze che possono derivarne; dovrebbe quindi essere pur esso punito con la morte e non con l' ergastolo, come è stabilito da quest'articolo. Prega quindi il Commissario regio di volergli dare una qualche spiegazione in proposito.

Il Commissario regio, Sen. Eula, richiamò le considerazioni esposte dal Relatore sopra l'emendamento dell'on. Sen. Tecchio, all'articolo 467, relativo all'inondazione, tendente a sostituire le parole *nello scopo di uccidere una persona* alle altre *per produrre la morte di una persona* successive alla espressione *ha commesso il reato*. L'on. Relatore avvertiva che la parola *uccidere* non si doveva usare in quel caso. E questa sua osservazione era giustissima, perchè l'autore della inondazione, che ha avuto un esito così triste, non si può propriamente dire che *abbia* ucciso, non essendo la morte seguita per azione diretta del colpevole, ma sibbene per effetto immediato del crimine da lui commesso, consistente nel fatto della inondazione. Havvi reato di omicidio — soggiunse l' on. Eula — quando il reo col ferro, collo sparo di un'arme da fuoco, col veleno o con altro mezzo diretto sulla persona di un altro uomo, gli toglie la vita colla intenzione di ucciderlo. Quando invece egli aveva bensì il perverso disegno di produrre la morte, ma anzichè tentare in modo diretto alla di lui persona è ricorso ad un altro reato, il quale poteva, in dipendenza di circostanze del tutto accidentali, avere o non avere per effetto di far perire una persona, in allora avrà senza dubbio commesso un crimine atrocissimo, ma si tratterà sempre di incendio, di esplosione di mine, di danneggiamento, o di altro reato, non mai di vero omicidio. Se vuolsi applicare la pena capitale, lo si deve dire espressamente, perchè altrimenti il magistrato non la applicherà mai tuttochè il disegno fosse premeditato. Poichè però ciò non si è fatto pei crimini anzidetti e non si è voluto estendere la pena di morte oltre ai quattro casi contemplati negli articoli 117 e 368, pare che anche in questo si debba seguire la stessa via.

Il Relatore, on. Borsani, osservò poter avvenire che il danneggiamento sia stato effettuato allo scopo di produrre la morte di una persona e con tutto ciò l' agente non l' abbia premeditato. Taluno si trova per caso ad una stazione ferroviaria e vede

che sta per partire un suo nemico, contro cui ha dei rancori antichi. Preso da un impeto d'ira improvvisa, esce dallo scalo ferroviario, si porta a poca distanza e mette un impedimento sulla linea, su cui sa che necessariamente deve passare il convoglio, o vi apre un binario, cosicchè quando il convoglio passa succede un disastro e vi muore realmente la persona designata. In questo caso è evidente che il colpevole avrebbe *volontariamente* prodotta la morte del suo nemico, ma non vi sarebbe premeditazione. Quindi l'articolo, concepito com'è, se punisce di ergastolo l'autore di un danno ferroviario che ha cagionato deliberatamente la morte di una persona, non si può dire che escluda la pena capitale per colui che l'avesse premeditata. Esso stabilisce la pena per il fatto normale, l'omicidio volontario. Quando vi si aggiungesse la premeditazione non sarebbe da mettere in dubbio che il giudice applicherebbe la pena capitale.

Il Senatore MENABREA replicò di non comprendere la distinzione posta innanzi dall'on. Commissario regio fra l'uccisione diretta ed indiretta quando vi è uguale premeditazione. In ambedue i casi vi è una vittima, e che sia morta in un modo o nell'altro, è sempre morta per effetto di reato premeditato. Vi sono delle ferrovie che attraversano dei canali di irrigazione e sopra questi canali vi sono dei ponti giranti, i quali si aprono quando la nave deve passare e si chiudono quando il convoglio sta per transitare. Ora può accadere, e tante volte è accaduto, che un individuo che vuol commettere un delitto, essendo egli preposto alla custodia di quel ponte, nel momento in cui deve passare il convoglio, invece di chiudere il ponte, lo apra; per cui per fare una vittima, non si limita a farla sulla persona che vuole uccidere, ma compromette la vita di tutte le persone che sono sul convoglio. In questa circostanza, quantunque non vi sia stato un colpo di pugnale o di fucile, quell'individuo non è egli più colpevole che se avesse ucciso direttamente la persona a cui aveva in mira di procurare la morte? Secondo la interpretazione del Commissario regio, costui sarebbe condannato all'ergastolo, mentre all'altro, meno colpevole, sarebbe inflitta la morte. Ora l'oratore non potrebbe accettare questa interpretazione. È vero che la Commissione ne diede un'altra all'articolo; ma crede necessario si sappia bene quale sia la intenzione del Governo e del Senato.

Il relatore BORSANI soggiunse che la ipotesi del Senatore MENABREA si può applicare tanto all'omicidio volontario, quanto al premeditato. Se si tratta di omicidio premeditato, la pena ordinaria essendo la capitale, non si può fare aumento; se si tratta

di omicidio volontario, la pena ordinaria sarebbe la reclusione nel massimo, cioè venti anni; e poichè nell'articolo in questione si applica l'ergastolo, che è pena perpetua e più rigorosa, vi è un aggravamento sensibile.

Il Sen. MENABREA disse di non essere rimasto persuaso delle risposte avute; per cui proporrebbe di rimandare l'articolo alla Commissione, perchè ne chiarisse la redazione.

Presa la parola il Guardasigilli, Sen. VIGLIANI, fece osservare che gli articoli sull'incendio, sulla inondazione e sulla sommersione portano una disposizione identica a quella ora controversa; che il Sen. MENABREA avrebbe potuto sollevare la questione, che ora, essendo già gli articoli anzidetti stati votati, si può considerare tardiva ed in certa guisa pregiudicata. Però, se il Senato il volesse, potrebbesi aggiungere una disposizione nuova che riguardasse la ipotesi posta innanzi. Tuttavia non vuole tacere, che lasciando i menzionati articoli così come sono scritti, i magistrati non potrebbero passare dall'ergastolo alla pena capitale, nemmeno quando il reato avvenisse in seguito di premeditazione, e quantunque la premeditazione si potesse chiaramente dimostrare. È principio generale di diritto punitivo che non si ammette interpretazione estensiva, principio che dovrebbe essere più severamente e religiosamente osservato, quando si dovesse fare un tale passaggio. Crede del resto che le ragioni esposte dall'on. Commissario regio abbiano un non lieve valore. Vi ha certo una grande differenza nel grado di perversità tra colui il quale medita la distruzione della sua vittima, e la eseguisce con mezzi truci e sanguinosi, e colui il quale prepara soltanto una situazione di cose, in cui la sua vittima può incontrare la morte. Non può negare che le conseguenze di un incendio, di una inondazione, di un danneggiamento siano in fatto molto più gravi ed estese che non sarebbero quelle della uccisione premeditata di un individuo; ma quando si tratta di applicare la pena di morte si deve preoccuparsi più della malvagità, della perversità, della ferocia, della corruzione dell'individuo che commette il fatto, che della vastità delle conseguenze che possono derivare dal fatto stesso. Ora il Ministro non esita a dichiarare che ritiene più malvagio, più feroce, più perverso colui che è capace di meditare nel silenzio, nel segreto la uccisione di un individuo, di proseguire lentamente la esecuzione del suo pravo disegno e di condurlo poi crudelmente con azione diretta sulla vittima alla consumazione, che non colui il quale prepara una tremenda catastrofe, come può essere quella di una inondazione, di un incendio, ed anche di un danneggiamento di una strada

ferrata. Poichè costui che, nel momento in cui meditava il misfatto, intendeva di far cadere nel pericolo di morte, un suo nemico, nell'intervallo che passa fra il suo disegno, e quello in cui la catastrofe scoppierà, può avere concepito un pensiero di pentimento o di rimorso, ed essere stato anche disposto ad impedirla, quando gli fosse stato possibile; lo che non si può mai immaginare quanto a colui il quale premedita e direttamente eseguisce il suo feroce disegno con la uccisione immediata della sua vittima. Se queste osservazioni non valgono a persuadere l' on. MENABREA che si abbia a fare distinzione fra l'omicidio premeditato e direttamente eseguito e l' omicidio che per premeditazione avviene negli accidenti terribili, di cui trattano gli articoli in esame, egli potrebbe presentare al Senato una proposta di applicazione della pena capitale a questi casi, quando sia provata la premeditazione; e il Ministero e la Commissione se ne occuperebbero.

Il Sen. MENABREA pregò, non essendo egli giureconsulto, la Commissione ed il Ministero di volersi occupare di questo argomento; la qual cosa possono fare senza difficoltà, poichè le disposizioni che ne risulterebbero sarebbero indipendenti dagli articoli già votati.

Il Ministro VIGLIANI rispose di non avere difficoltà di accondiscendere a questo desiderio e di pregare la Commissione di vedere quale soluzione convenga dare alla questione, cioè se si debba applicare la pena capitale anche nei tre casi di morte avvenuta in seguito a premeditazione nell'incendio, nella inondazione e nel danneggiamento. Ciò non impedisce però che si prosegua nella discussione dell'articolo e dei successivi; imperocchè questo articolo, come i precedenti già votati, staranno interi anche ammettendo un altro articolo, il quale dichiari che in tutti questi casi, verificandosi la premeditazione, sarà applicata la pena che si applica all'omicidio premeditato.

Si approvò, come ho detto più sopra, l'art. 475; ma più non si tornò sulla questione posta innanzi dall'on. Sen. MENABREA.

Reati contro la sanità pubblica. — Gli articoli 327 e 328 del Progetto VIGLIANI furono portati in discussione avanti il Senato nella tornata del 13 aprile 1875.

Sull' articolo 327. — La Commissione propose che il § 1 di questo articolo sia emendato così:

§ 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone scientemente contaminando, corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tònfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito colla reclusione fino a dieci anni.

Il Sen. MAGGIORANI propose dal canto suo l'emendamento seguente:

« Chiunque pone a pericolo l'altrui salute e quella degli animali utili corrompendo od avvelenando scientemente le acque delle fonti, delle cisterne, dei pozzi o dei tònfani, è punito, nel primo caso, con la reclusione da cinque a dieci anni, e nel secondo da dieci a quindici ».

Dopo alcune brevi osservazioni del Commissario regio, Senatore EULA, del Relatore, Sen. BORSANI, e del Sen. MAGGIORANI, il § 1 è così approvato:

§ 1. Chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone scientemente corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tònfani, o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Sopra proposta del Ministro, Sen. VIGLIANI, il § 2 è approvato come segue:

§ 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali; e *con la reclusione da diecisette a venti anni, se ne è derivata la morte.*

Sull'articolo 328. — Il Commissario regio, Sen. EULA, propose che invece di dire nel § 1: *da quattro mesi a due anni e con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a due mila,* si dica: *con la punizione da quattro mesi a tre anni e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.*

Propose inoltre di formolare il § 2 come segue:

« Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo, aumentate *da uno a due gradi,* se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e *da tre a quattro gradi,* se è avvenuta la morte di taluno ».

La proposta del Commissario regio fu accettata dalla Commissione.

Il Sen. PESCATORE aveva invece proposto di applicare la stessa pena della reclusione comminata dall' articolo precedente; ed inoltre di aggiungere la interdizione dall'esercizio del commercio.

Per quanto riguarda la pena corporale, disse il Commissario regio che l'aumento proposto dal Sen. PESCATORE sembrava al Governo eccessivo, pur non disconoscendo che si poteva fare l'appunto di soverchia mitezza alle pene stabilite nel Progetto. Quanto alla applicazione della interdizione dall'esercizio dell'arte o commercio, osservò che questa deve essere sempre congiunta alla interdizione dai pubblici uffici che è pena criminale. Quindi nel presente capitolo non si poteva parlare di interdizione, salvochè si voglia aggravare la pena corporale sino al punto di applicare in ogni caso la reclusione, il che per verità sarebbe eccessivo.

L'articolo 328, §§ 1 e 2, è approvato nei termini seguenti concordati fra la Commissione ed il Ministero:

ART. **328,** § 1. Chiunque per fine di lucro, scientemente altera, in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande ed altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con una multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate da uno a due gradi se dal fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro gradi, se è avvenuta la morte di taluno.

§ 3. Le pene stabilite nei §§ 1 e 2 sono aumentate di un grado se il colpevole è un farmacista, o un droghiere, o un fabbricante di prodotti chimici.

Il § 3 fu aggiunto dalla Commissione. Nel testo senatorio i due articoli presero i numeri 333 e 334.

219. — **Periodo Sesto:** *Lavori della Commissione* MANCINI.

Incendio. — Il Sotto-Commissario PAOLI sull'art. 471 § 2 osservò sembrargli, per esattezza di classificazione, che ivi non trovi congrua sede il n. 1.

Ed in vero, quando si appicca un incendio *colla intenzione di uccidere una persona, e questo si avvera,* il reato appartiene alla classe degli *omicidi premeditati* e non dell'incendio. Infatti il Codice penale toscano contempla come circostanza aggravante l'omicidio, che il colpevole abbia *potuto facilmente prevedere,* ma non l'omicidio *deliberatamente voluto.*

Propose quindi di formolare come segue il paragrafo 2:

« Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito colla reclusione per venti anni, se non aveva la intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile ».

(Rinviata la disposizione del numero 1 dello stesso paragrafo alla classe degli omicidi premeditati).

Osservazioni delle Magistrature sull'emendamento (1).

La Corte d'Appello di Catania notò potersi con la intenzione di produrre la morte a qualcuno appiccare l'incendio o cagionare una inondazione senza che sia stata la intenzione preceduta da un disegno costituente premeditazione; epperò potrebbe talvolta il fatto non trovare a sè corrispondente il luogo destinato agli omicidi premeditati.

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

La Procura Generale di Aquila non trovò esatta la ragione addotta dal Sotto Commissario, perchè l'incendio non è necessariamente premeditato, e può essere effetto di risoluzione instantanea anche l'omicidio che si commette con questo mezzo. È accaduto il caso di un pastore, il quale avendo ascoltato attraverso le pareti di una capanna due suoi compagni che si ridevano di lui narrando le infedeltà di sua moglie, preso da subito furore, appiccò il fuoco alla capanna facendoli perire entrambi, e quindi corso in traccia della moglie la uccise a colpi di scure. Si tratterebbe adunque di riferire il caso alla classe degli omicidî, non degli omicidî *premeditati*. Quanto alla questione di metodo, notò sembrarle inopportunamente invocato l'esempio del Codice toscano. Questo non prevede, e non ha bisogno di prevedere, il caso dell'incendio commesso *per uccidere*, comminando la pena massima per l'incendio che ha prodotto omicidio *non voluto* ma prevedibile. Altrettanto si dica del Codice sardo, del napoletano, dell'estense, dell'austriaco e del francese, che puniscono con la morte l'incendio in cui un uomo è perito, quando il caso era prevedibile. Per contrario il Regolamento romano, che puniva con pena temporanea l'incendio per effetto del quale *fosse accaduta la morte di qualche persona* (art. 251), faceva tosto dopo la ipotesi che l'incendio *fosse stato diretto a far perire una o più persone* (art. 252). È questo il solo esempio che si possa invocare nella quistione di metodo qui proposta, ed è contrario all'avviso del Paoli, perchè il Progetto, al pari del Regolamento romano, punisce con pena temporanea l'incendio da cui è derivata, *præter intentionem*, la morte di una persona, e con l'ergastolo l'incendio appiccato con intenzione di uccidere. Ma considerando la proposta nei suoi effetti, si presenta inopportuna e dannosa; imperocchè bisognerebbe, accettandola, o contentarsi delle disposizioni comuni agli omicidi commessi con qualunque altro mezzo, trascurare ciò che v'ha di più grave ed allarmante nell'incendio, o fare altrettante disposizioni speciali per contemplare l'incendio in tutte le sue modalità e circostanze aggravanti e scusanti, complicando la trattazione dei reati contro le persone con un ordine di considerazioni spettanti ad un reato di natura affatto dissimile e più o meno grave secondo le circostanze.

La Procura Generale di Parma fu pure dell'avviso che l'incendio appiccato con la intenzione di uccidere una persona, non è per sè stesso una prova certa di premeditazione; potendosi usare di quel mezzo scellerato anche in un momento di furore. Secondo il sistema del Progetto, che è da approvarsi, non si

punisce un tale omicidio con l'ergastolo, perchè sia certamente premeditato, ma perchè è commesso col mezzo dell'incendio.

La Corte d'Appello di Ancona, la Sezione di Macerata, la Corte d'Appello di Napoli, quella di Palermo e di Torino, opinarono in favore dello schema Senatorio.

Nella tornata della Commissione, tenutasi il 22 novembre 1877 (1), il Commissario OLIVA osservò che i casi contemplati dai §§ 2 e 3 dello stesso articolo 471 dello schema Senatorio sono di natura diversa da quello contemplato nel § 1. Infatti nel § 1 si aggrava il reato per l'*occasione* nella quale si commette; negli altri paragrafi si aggrava per *lo scopo* che il colpevole si propone. Sembra quindi evidente la convenienza di separare le disposizioni e collocarle in due diversi articoli.

La Commissione deliberò di conservare come nel testo del Progetto Senatorio le disposizioni contenute nei singoli paragrafi dell'articolo 471, e di formare un successivo articolo 471*bis* coi §§ 2 e 3 dell'articolo stesso; dando incarico alla Sotto-Commissione di coordinare le dette disposizioni con le deliberazioni precedenti.

Onde il nuovo articolo (471*bis*) fu formolato come segue:

ART. **471***bis*, § 1. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito:

1° con la pena dell'ergastolo, se l'incendio è stato appiccato con la intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

2° col terzo grado di reclusione, se il colpevole non aveva la intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una lesione gravissima le pene stabilite dagli articoli 468 e 469 *(sull'incendio)* sono aumentate di un grado.

Osservazioni delle Magistrature (2).

La Corte di Cassazione di Firenze osservò essere preferibile la locuzione del testo Senatorio quando porta dopo la parola *morte*, le altre *non prevedibile di una persona* (art. 471 § 3), perchè con questa aggiunta si completa la economia di tutto l'articolo.

La Corte d'Appello di Ancona dichiarò di preferire il testo del Progetto Senatorio coi soli emendamenti al § 1 ed al n. 2 del § 2, non sembrando che possa derivare inconveniente di sorta

---

(1) Verbale 18 nel Volume *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

dal comprendere in un solo e medesimo articolo le disposizioni contenute nei §§ 2 e 3.

La Corte d'Appello di Catanzaro osservò che nel caso contemplato dall'articolo 471*bis* § 1, la morte di un individuo derivata dal fatto dell'incendio, *quando era prevedibile*, deve essere equiparata nè più nè meno che all'omicidio, e dovrebbe essere egualmente punita. Anzi dovrebbe punirsi come gli omicidî qualificati.

La Corte d'Appello di Firenze opinò come quella Corte di Cassazione, perchè altrimenti il § 2 dell'articolo 471 non avrebbe significato, o lo avrebbe incompatibile e contraddittorio, messo a confronto con le disposizioni precedenti.

Dello stesso avviso fu la Corte d'Appello di Torino, perchè le parole *non prevedibile*, che si leggono nel Progetto Senatorio, servono a meglio chiarire il concetto della disposizione.

Esplosione. — È mantenuta dalla Commissione MANCINI interamente la disposizione del § 1 dell'articolo 473 dello schema Senatorio; nè vi ebbero osservazioni per parte delle Magistrature Superiori.

Inondazione. — Il Sotto-Commissario PAOLI propose di rinviare alla classe degli omicidî premeditati il disposto dal n. 1 del § 1 dell'articolo 475 dello schema Senatorio; nè vi furono particolari osservazioni per parte delle Magistrature, all' infuori di quelle sull'articolo 471, comuni anche all'articolo in esame. La Commissione MANCINI poi nella seduta anzidetta del 22 novembre 1877 *(Verbale 18)* approvò l'articolo stesso, salvo il coordinamento per le pene. E così nel n. 2 del § 1 sostituì il *terzo grado* di reclusione; nel n. 3 il *secondo*; nel n. 4 il *primo*.

Sommersione. — Fu mantenuta dalla Commissione negli identici termini la formola dell'articolo 476 dello schema Senatorio; nè vi furono osservazioni per parte delle magistrature.

Falso faro. — La Commissione MANCINI nel § 1 dell'art. 477 dello schema Senatorio, alle parole *con la prigionia per cinque anni*, sostituì le parole *col quarto grado di prigionia*. Nel § 2 alle parole *con la reclusione fino a quindici anni*, sostituì le altre *col secondo grado di reclusione;* e finì il detto § 2 colle parole *e col terzo grado* se ne è derivata la morte di una persona.

La Corte d'Appello di Catanzaro opinò che si dovrebbe equiparare all'omicidio la morte di una persona derivata dall'infame atto di pirateria descritto nel § 1. È certamente lievissima la pena del secondo grado di reclusione per chi ha cagionato un

naufragio deliberatamente ingannando i naviganti. Ma quando avviene ancora la morte di un naufrago, non si sa vedere perchè non si infligga l'ergastolo, o per lo meno la pena indicata nell'articolo 374.

Danneggiamenti a strade ferrate. — La Commissione Mancini esaminò gli articoli 483 e 484 dello schema Senatorio nella tornata del 23 novembre 1877 (1), e li approvò tutti come nel testo del Progetto stesso, salvo il coordinamento per le pene, limitando le sue osservazioni al solo articolo 483, sul quale il Commissario Brusa disse che « potrebbesi qui domandare se sia conveniente indicare espressamente in questo articolo anche il danneggiamento recato ai tubi conduttori del gaz, per la considerazione che i medesimi possono anche non essere destinati ad uso pubblico, e quindi non compresi nel n. 3 dell'articolo 480 *(varie ipotesi oggettive di danneggiamento)*.

Nel n. 2 dell'articolo 483 la Commissione sostituì il *terzo grado* di reclusione; nel n. 3 il *secondo;* nel n. 4 il *primo.*

Nel § 1 dell'articolo 484 la stessa Commissione sostituì la prigionia *maggiore del terzo grado.*

Quanto a questo articolo, la Procura Generale di Parma, sul § 1 osservò che la pena in questo stabilita è troppo mite di fronte alla gravità del pericolo ed alla perversità dell'agente.

Reati contro la sanità pubblica. — I Sotto-Commissari Casorati e Nocito sull'articolo 333 dello schema Senatorio esternarono l'avviso come non tutti approvino « la collocazione di questa figura di reato sotto il titolo dei reati contro la sanità pubblica, osservando specialmente che l'avvelenare le acque dolosamente, allo scopo di uccidere chi le beverà, è un delinquere contro le persone e non contro la sanità pubblica. La Sotto-Commissione non ritiene fondata questa opinione. L'azione prevista dall'articolo in esame è il fatto commesso da taluno nell'avvelenare scientemente una cosa senza lo scopo determinato di recare lesioni personali o la morte, e molto meno di recarle a determinati individui. Quindi, sebbene il fatto nelle sue ultime conseguenze, possa recar danno a singole persone, tuttavia ha per oggetto suo proprio di compromettere la salute pubblica. Tanto è ciò vero che esso è reato anche indipendentemente dall'avere prodotto lesioni personali o la morte a chicchessia; effetti questi i quali, verificandosi, non costituiscono che una causa

---

(1) Verbale 19 nel Volume *Processi verbali ed emendamenti.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

di aggravamento della pena, lasciando intatta la natura del reato. Che se poi l'avvelenamento delle acque o delle altre cose è fatto allo scopo di nuocere a un determinato individuo, o a determinate persone, allora non sono più applicabili le norme e le sanzioni sui reati contro la sanità pubblica, sibbene quelle sui reati contro la vita e la integrità personale ».

Quanto all'articolo 334 osservarono i predetti Sotto-Commissari che « con questo articolo è punito colui che per fine di lucro, scientemente altera in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, bevande, ecc., ponendole in commercio. La alterazione per opera del colpevole è un carattere costitutivo del reato. Ma come potrebbe accadere che un individuo ponga in commercio sostanze sapendole alterate da altri nel modo suddetto, senza essere complice della alterazione, così ad evitare la impunità di un'azione che non è meno colpevole di quella prevista da questo articolo, si compone un emendamento diretto a comprendere anche siffatta ipotesi.

« Le pene qui stabilite, raffrontate con quelle dell'articolo precedente, sembrano informate a soverchia mitezza. Pel reato previsto dall'articolo 333 è minacciata la reclusione fino a dieci anni, anche quando non ne seguano lesioni, la prigionia da quattro mesi a tre anni, e la multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire. Eppure se è gravissimo il reato di chi scientemente corrompe od avvelena le acque o cose destinate alla pubblica consumazione, è del pari gravissimo l'abuso degli esercenti che, per una turpe cupidigia di lucro, alterano le sostanze alimentari, oggetto del loro commercio, mescolandovi altre sostanze nocive ai consumatori, e che possono porre a repentaglio la salute e la vita di moltissime persone. Questa mitezza fu già avvertita dal Senato, e la pena che nel progetto originario del Ministero era ancora più mite, venne elevata alla misura attuale, aggiungendosi inoltre pei farmacisti, droghieri o fabbricanti di prodotti chimici, la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione od arte.

« Alla Sotto-Commissione non sembra tuttavia tolta interamente la notata sproporzione, tanto più che la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione od arte non è applicabile ai venditori di tutte le altre sostanze alimentari che possono essere corrotte in modo da compromettere la salute di chi ne fa uso. Non è applicabile per esempio ai venditori di vino e vettovaglie, i quali sono più pericolosi, come quelli che, per ragioni facili a comprendersi, hanno maggiore incentivo a simili generi di reati.

« Per ciò si propone che la pena della prigionia, di cui nel paragrafo, sia di uno a cinque anni, conservando la multa nella misura fissata.

« E per coordinare la locuzione della legge a quella adoperata nel § 2 dell'articolo precedente, pare opportuno sopprimere le parole *di taluno,* che leggonsi alla fine del § 2 di questo articolo ».

I §§ 1 e 2 dell'articolo 334 furono in conseguenza modificati dalla Sotto-Commissione nel modo che segue; gli altri due paragrafi si lasciarono identici.

Art. **334**, § 1. Chiunque per fine di lucro, *pone in commercio sostanze alimentari, bevande, od altre merci o derrate che ha scientemente alterate in modo pericoloso alla salute, o sa in tal modo alterate da altri senza esserne complice, è punito con la prigionia da un anno a cinque anni, e con multa ecc.* (il resto come nello schema Senatorio).

§ 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate da uno a due gradi, se del fatto ivi preveduto è derivata una lesione personale, e da tre a quattro gradi, se *ne* è avvenuta la morte (1).

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli articoli e sugli emendamenti (2).

Sull'articolo 333. — La Corte di Cassazione di Firenze osservò che potrebbe dubitarsi, come altri hanno già dubitato, che questa disposizione, nel modo onde è costrutta, dovesse essere collocata altrove. Parrebbe che per eliminare il dubbio convenisse aggiungere dopo l'avverbio *scientemente*, le parole *ma senza intenzione diretta di offendere od uccidere.*

La Corte d'Appello di Firenze notò troppo esiguo l'aumento di un grado per conservare la proporzione fra la pena e la gravità del reato in tutti i casi di lesione personale compresi nella generica locuzione del § 1, essendo quell'aumento comune così alle lesioni di che nell'articolo 379, come a quelle di che nell'articolo 380.

Anche la Corte d'Appello di Napoli si mostrò contraria alla mitezza della pena, la quale certo non risponde alla gravezza del reato e alle terribili conseguenze che ne possono derivare.

La Procura Generale di Parma osservò che sarebbe opportuno trasportare l'avverbio *scientemente* accanto alla parola *pone*

---

(1) La Relazione fu scritta dal Casorati, ed il Nocito vi ha dato la sua adesione, meno in qualche punto che si riserbò di esporre alla Commissione, e che poi non risulta abbia esposto.

(2) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

per indicare che lo scopo del delinquente debba essere appunto quello di porre in pericolo la vita o la salute degli altri, e per meglio distinguere il fatto qui contemplato dalla contravvenzione preveduta nell'articolo 545 (*corruzione di acque di fonti, cisterne, ecc.*). Aggiunse inoltre che bisognerebbe distinguere il caso dell'*avvelenamento* da quello della semplice *corruzione* delle acque, e diminuire la pena nel secondo caso.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli avvisò che le conseguenze penali per coloro che semplicemente corrompono le acque dovrebbero essere più miti che non per quelli che addirittura le avvelenano.

Sull'articolo 334. — La Corte di Cassazione di Firenze trovò opportuno l'emendamento proposto, non però necessaria la dichiarazione *senza esserne complice.*

La Corte di Cassazione di Roma osservò che la ipotesi dell'emendamento dovrebbe formare materia di un paragrafo distinto, e la pena comminata dovrebbe essere più mite. Aggiunse che in fine del § 2 dovrebbe aggiungersi l'inciso *potendosi ascendere nell'uno e nell'altro caso al genere di pena immediatamente superiore;* e ciò per evitare ogni possibilità di dubbio o di falsa interpretazione in ordine al prescritto aumento di pena.

La Corte d'Appello di Catania dichiarò di preferire l'emendamento come più chiaro e per la maggior latitudine nella applicazione della pena. Se ne dovrebbe però, soggiunse, togliere l'inciso *senza essere complice* che non ha senso, avuto riguardo all'uguaglianza di pena contro chi altera e contro chi conosce l'alterazione.

La Corte d'Appello di Parma (Sezione di Modena) osservò che la diversa gravità subbiettiva ed anche obbiettiva delle due figure di reato, comprese nell'emendamento della Sotto-Commissione, è troppo manifesta per non equipararle nella pena; onde esternò l'avviso che della seconda figura, cioè *di chi pone in commercio,* si dovesse fare un paragrafo distinto per contemplarvi il caso della scienza sopravvenuta con una penalità minore, che si troverebbe proporzionata nella prigionia da quattro mesi a due anni, congiunta alla multa da lire duecento a tre mila, secondo la maggiore o minore importanza dei casi.

La Procura Generale di Parma propose di formulare gli emendamenti nel modo che segue:

« § 1. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, bevande, merci o derrate che ha scientemente alterate in modo pericoloso alla salute, o sa in tal modo alte-

rate da un altro, quantunque del medesimo non sia complice, è punito ecc.

« § 2. Il colpevole è punito con le pene stabilite nel precedente paragrafo aumentate da uno a due gradi se dal fatto ivi preveduto è derivata la morte, salvo i casi di reato più grave ».

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria esternò l'avviso che sembrerebbe utile dopo il § 1 inserirne un altro perchè si contempli il caso di cui all'articolo 417 Codice sardo e che non è poi così infrequente da dover essere trascurato. Aggiunse che nel § 2 alla parola *avvenuta* dovrebbe sostituirsi la parola *derivata*, che, malgrado la ripetizione, ha migliore corrispondenza col pronome *ne*.

Quello di Mantova opinò non potersi accogliere l'emendamento proposto al § 2, perchè il pronome *ne* manca di riferimento (!!).

Quello di Vercelli si riferì alle osservazioni fatte sull'articolo 333 precedente.

La Commissione MANCINI si occupò di questa materia nella Seduta del 24 novembre 1878 (1) e furono fatte le seguenti osservazioni.

Il Commissario OLIVA, sull'articolo 333 osservò che l'avverbio *scientemente*, che si legge prima della parola *corrompendo* dovrebbe trasportarsi in principio dell'articolo, dicendosi; « Chiunque *scientemente* ecc. », poichè il reato consiste nel porre *scientemente* a pericolo la vita o la salute altrui, corrompendo ecc., le acque, onde questo caso si distingue dalla semplice contravvenzione preveduta nell'articolo 545.

Il Commissario BUCCELLATI si oppose alla proposta di stabilire due figure di reato, secondochè vi sia *avvelenamento* o *corruzione*. E ciò per le gravi difficoltà che sorgono nella pratica di costatare il fatto dell'avvelenamento: ragione per la quale i medici legali vorrebbero soppresso dai Codici il *veneficio*, quale omicidio qualificato.

La Commissione approvò l'articolo 333 secondo lo schema Senatorio con l'emendamento proposto dall'OLIVA; onde riescì formolato come segue:

ART. **333**, § 1. Chiunque scientemente pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando le acque delle fonti, cisterne, pozzi o tònfani o cose destinate alla pubblica consumazione, è punito *col primo grado* di reclusione.

---

(1) Verbale n. 20 nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti*. — Roma, Stamperia Reale, 1878.

§ 2. La pena stabilita nel precedente paragrafo è aumentata di un grado, se dai fatti ivi preveduti sono derivate lesioni personali *gravissime*, e di un *altro grado*, se ne è derivata la morte.

Quanto all'articolo 334, il CASORATI spiegò i motivi della proposta dei Sotto-Commissari a questo articolo, quali risultano dalla sua Relazione. La Commissione deliberò di approvare l'articolo coll'emendamento dei Sotto-Commissari al § 1, incaricando la Sotto-Commissione di coordinare i paragrafi successivi in ordine alle pene. Onde l'articolo rimase così formulato:

ART. **334**, § 1. Chiunque, per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, bevande, merci o derrate *che ha scientemente* alterate in modo pericoloso alla salute, *o sa essere in tal modo alterate da un altro*, è punito con la prigionia *dal secondo al terzo grado*, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. (*Identico allo schema Senatorio fino alle parole* lesione personale *gravissima o grave, e di tre a quattro gradi, se ne è derivata la morte*).

Osservazioni delle Magistrature (1).

La Corte di Cassazione di Firenze osservò, sull'articolo 333, sembrarle troppo mite la penalità, se si consideri che deve estendersi al quarto grado di reclusione nel caso che sia derivato omicidio, secondo il successivo articolo 334. Non è poi contemplato il caso che dal fatto sia derivata lesione soltanto *grave*, mentre questo caso è preveduto dal § 2 dello stesso articolo 334, in cui la lesione *grave* è equiparata alla *gravissima*, fra le quali parrebbe doversi fare differenza.

La Corte d'Appello di Ancona (Sezione di Perugia) opinò doversi stabilire due distinte sanzioni per i casi ben distinti di corruzione ovvero di avvelenamento delle acque destinate alla pubblica consumazione; più *grave* nel caso di avvelenamento; più *mite* nel caso di corruzione.

La Corte d'Appello di Torino esternò l'avviso che debba essere mantenuto l'articolo 333 dello schema Senatorio in quanto la parola *scientemente* si trova in relazione diretta del fatto delittuoso, potendosi altrimenti, ove fosse accettata la locuzione dell'articolo emendato, dar luogo a gravi questioni sull'applicabilità a vari casi dell'articolo stesso, bastando che si avvelenino o si corrompano le acque o cose *maliziosamente*, senza che nel momento del fatto si miri *a porre in pericolo la vita o la salute delle persone*. Non crede poi di ammettere in modo veruno l'aggiunta della parola *gravissima* al § 2, già essendo per sè

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

un fatto abbastanza grave da essere maggiormente punito, se a seguito di un pericolo dell'altrui vita sia anche derivata *una lesione personale*. E tanto più persiste in questo concetto, in quanto che esso fu pure, giusta quanto risulta dai verbali, approvato dalla Commissione.

Sull'articolo 334, la Corte d'Appello di Casale opinò che sarebbe opportuno di aggiungervi una disposizione per i venditori di carne di animali morti per malattia contagiosa, e quindi nociva alla salute.

La Corte d'Appello di Torino dichiarò di accettare il § 1 dell'articolo modificato, come più estensivo, e, per le ragioni svolte sull'articolo 333, di non approvare le modificazioni al § 2.

220. — Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Guardasigilli ZANARDELLI nel Titolo X *Dei delitti contro la vita e la integrità personale*, comprese la materia in esame nell'articolo 322 così formulato:

ART. **322.** Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

. . . . . .

4° Per mezzo di incendio, inondazione, sommersione od altro dei fatti preveduti nel Titolo VII di questo Codice.

Il Titolo VII comprende i delitti contro *la incolumità pubblica* e si compone di tre Capi.

Il Capo I tratta *dell'incendio*, della *inondazione*, della *sommersione* e di altri delitti di *pericolo comune*. Nell'articolo 255 di questo Capo si prevedono le varie ipotesi di incendio. Nell'articolo 256 si eguaglia all'incendio il fatto di colui che « colloca o fa esplodere mine, torpedini, od altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili atte a distruggere in tutto od in parte edifizi o cose, ed adoperate a tale scopo ». L'articolo 257 punisce « chiunque cagiona una inondazione » ; — nell' articolo 258 « chiunque rompe argini o dighe, od altre opere palesemente destinate a pubblica difesa contro le acque od a pubblico riparo da infortunii » ; — nell'articolo 259 « chiunque cagiona la sommersione di navi o di edifici natanti di qualsiasi genere » ; — nell'articolo 260 « chiunque distruggendo, rimovendo o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali, o adoperando falsi segnali od altri artifizi, fa sorgere il pericolo di naufragio » ; — nell' articolo 261 « chiunque distrugge in tutto od in parte o rende altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche comunicazioni per terra o per acqua, o rimuova gli oggetti destinati alla sicu-

rezza delle medesime »; — nell'articolo 262 « chiunque nel fine di impedire la estinzione di un incendio o le opere di difesa contro una inondazione o una sommersione, sottrae o rende inservibili i materiali, apparecchi o strumenti a ciò destinati »; — nell'articolo 263 « anche colui che commettendo su edifici o cose di sua proprietà, uno dei fatti indicati negli articoli medesimi, ha danneggiato o ha esposto a pericolo, persone o edificii o cose altrui della specie indicata nei detti articoli ed egli abbia potuto prevederlo ». Indi continua l'articolo seguente:

ART. **266**. Se dall' incendio, dall'esplosione, inondazione o sommersione, o da altro disastro di pericolo comune, è derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano anche le pene per delitti concorrenti, secondo le norme del Capo IV, Titolo II, Parte Prima di questo libro, aumentata la pena di un grado; salvo il disposto degli articoli 322 e 328 (1).

Il Capo II tratta dei delitti *contro la sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico*. Nell'articolo 267 prevede la ipotesi di colui che « ponendo oggetti sopra una strada ferrata, o chiudendo od aprendo le comunicazioni dei binari, o facendo segnali falsi od in qualsiasi altro modo, anche senza avere danneggiato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, fa sorgere il pericolo di un disastro »; — nell'art. 268 il fatto di colui che « danneggia una strada ferrata, o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all'esercizio di essa »; — nell'articolo 269 punisce « chiunque lancia od esplode contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili ». Si chiude il Capo con l'articolo seguente:

ART. **273**. Ai delitti preveduti nel presente Capo sono applicabili le disposizioni degli articoli 265 e 266 (2).

Nel Capo III sono contenuti i delitti *contro la sanità ed alimentazione pubblica*. L'articolo 274 punisce « chiunque pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo od avvelenando acque potabili d'uso comune, o cose destinate alla pubblica alimentazione »; — nell'articolo 275 « chiunque per fine di lucro pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate pericolose alla salute »; — nell'articolo 276 « chiunque per fine di lucro, pone in commercio sostanze alimentari, merci o derrate *falsificate* od *alterate* in modo pericoloso ».

ART. **278**. Ai delitti preveduti negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 265 e 266.....

---

(1) L'articolo 328 contempla le lesioni personali.
(2) L'articolo 265 prevede il caso che il colpevole sia una persona incaricata di dirigere, vigilare, custodire, ecc.

Tutte queste disposizioni sono in sostanza conformi allo schema Senatorio.

Quanto agli omicidi, qualificati per tali mezzi, così si espresse lo ZANARDELLI nella sua Relazione:

« La quarta figura dell'omicidio qualificato è quella dell'omicidio commesso per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione, od altro dei fatti preveduti nel Titolo VII riguardante i reati contro la incolumità pubblica. Basta considerare che l'omicidio consumato coi mezzi anzidetti, oltre di presentare nel massimo grado i caratteri dell'insidia, può altresì avere per conseguenza l'eccidio o un gravissimo pericolo per una moltitudine di persone, perchè non occorrano altre parole a giustificare la severità della legge. Per tali figure di omicidî parve poi questa la sede più opportuna, perchè la loro oggettività giuridica è sempre la privazione della vita umana, e perchè il diritto leso prevalente è sempre il diritto alla vita. Siccome però non si può disconoscere che in tali ipotesi l'omicidio ha intimo rapporto di fine coi reati che servirono di mezzo per consumarlo, il Progetto fece a suo luogo opportuno richiamo della disposizione in esame, laddove tratta dei reati di incendio, sommersione, inondazione e via dicendo. In tal guisa nel nuovo Codice è introdotta maggior chiarezza quanto all'omicidio qualificato, di quello che non sia nei Codici penali vigenti, perchè tutte le figure che lo costituiscono trovansi indicate in un solo articolo ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Ministro SAVELLI accettò nel suo Progetto 21 novembre 1873 i concetti dello ZANARDELLI. Nell'articolo 327 n. 4 previde l'omicidio qualificato in esame; e nel Titolo VII, dall'articolo 262 all'articolo 286, i delitti contro la incolumità pubblica, con una sola e leggera modificazione quanto alla esplosione. Infatti nell'articolo 263 del Progetto stesso eguagliò all'incendio il fatto di « chiunque *nello scopo di distruggere in tutto o in parte edifizî o cose indicate nell'articolo medesimo*, colloca o fa esplodere mine, torpedini ed altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca od accende materie infiammabili *atte a produrre tale effetto* ».

Il Ministro PESSINA negli articoli 344 n. 4, 278-304 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885 seguì l'esempio del suo predecessore on. SAVELLI; solo introdusse due nuovi articoli, il 290 e il 291, non aventi però interesse nell'argomento in esame.

221. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO.

Come abbiamo veduto (n. 215) il Codice penale toscano

nell'articolo 436 minaccia la pena per l'omicidio prodotto da un incendio doloso; nell'articolo 441 all'incendio doloso parifica la esplosione; nell'articolo 442 minaccia la pena per l'omicidio prodotto da sommersione; nell'articolo 445 per l'omicidio prodotto da inondazione; nell'articolo 454 per quello prodotto da guasti a strade ferrate.

Le disposizioni sono pressochè uguali. Anzitutto è da considerarsi che si punisce l'omicidio quando sia *prodotto* dall'incendio e dalla esplosione, e *derivato* dalla sommersione, dalla inondazione e dai guasti a strade ferrate. La diversa parola adoperata *prodotto* o *derivato* non altera il concetto del legislatore. Vuolsi che la morte sia una *conseguenza* dell'incendio, della esplosione, della sommersione, della inondazione o dei guasti; nulla importando che questa conseguenza sia *diretta* od *indiretta*, *immediata* o *mediata;* basta che sia *prodotta* dall'incendio o dalla esplosione, *derivata* dalla sommersione, inondazione o guasti.

Gli articoli in esame prevedono, quanto all'omicidio, due ipotesi: la prima che l'agente abbia potuto *facilmente prevedere* l'omicidio prodotto o derivato; la seconda che *non* abbia potuto *facilmente prevedere*. Nel primo caso originariamente minaccia la morte; nel secondo, l'ergastolo; alle quali pene furono sostituite l'ergastolo e la casa di forza da ventuno a venticinque anni per la nota abolizione della pena capitale.

Il Puccioni da queste limitate due ipotesi deduce la conseguenza che l'incendio, la esplosione, la sommersione, la inondazione e i guasti a strade ferrate, sono pel legislatore toscano reati *per sè stanti* commessi senza deliberazione di uccidere, e che l'omicidio, prodotto o derivato, è una circostanza aggravante di essi. Deduce poi la ulteriore conseguenza, che ove dai risultamenti delle circostanze precedenti e concomitanti sia costatato che l'agente ha commesso i reati colla *intenzione* di uccidere una o più persone, debba applicarsi la teorica dei reati concorrenti, perchè vi sarebbero due fatti, l'omicidio volontario o premeditato, e l'incendio, o la esplosione, o la sommersione, o la inondazione, o i guasti a strade ferrate (1).

È da considerarsi altresì che il legislatore toscano non si appaga di una *previsione* per parte dell'agente, che cioè egli potesse o non potesse *prevedere* l'omicidio prodotto o derivato; ma esige che questa previsione per parte di esso agente sia *facile* o *non facile* per applicare una pena piuttosto che l'altra. La *facilità* o *non facilità* di questa previsione è una circostanza

---

(1) Il *Codice penale toscano illustrato:* Sugli articoli 436, 441, 442, 445, 454.

tutta *di fatto*, che si impone alla coscienza del giudice; nè potrebbero trovarsi termini sufficienti per darne una giusta definizione, la quale d'altronde sarebbe pericolosa. Codesta facilità o non facilità si deve desumere dal complesso delle circostanze, che vagliate e ponderate singolarmente e complessivamente non possono trarre in errore la mente dei magistrati.

Quanto all'esplosione, nota il Puccioni *(Sull' articolo 441)* che quest'articolo, nell' indicare l'oggetto su cui deve cadere la rovina o il pericolo totale o parziale, adopera la parola *edifizio*. Senza molto occuparsi della significazione che a questa parola assegnano i vocabolari, crede che *edifizio* provenendo dal verbo *edificare* contenga in sè ogni fabbrica, non tanto inserviente alla abitazione umana, quanto a qualunque altro uso, e così i recinti, i ripari, non importa se di materiale, di legno, o di altra solida materia.

Circa al danneggiamento di strade ferrate, l'articolo 454 comprende due casi: — quello del danno reale alla strada ferrata e alla locomotiva, mediante guasti, rottura o altra opera qualunque: — quello in cui non si danneggia materialmente la strada, ma se ne rende mal sicuro l'uso. L'omicidio è punibile colle distinzioni suavvertite quando derivò in uno o nell' altro dei due casi.

Avvelenamento di comune pericolo. — L'art. 355 punisce colui che *avvelena dolosamente cose destinate alla pubblica consumazione* in modo *da porre in pericolo* la vita e la salute di un numero *indeterminato* di persone; e lo punisce originariamente colla morte se ha *cagionato* omicidio.

Decomponendo questa disposizione di legge nei suoi elementi, si viene a stabilire essere necessario:

che il fatto sia *doloso*, vale a dire che l'agente abbia avuto la intenzione di porre in pericolo la vita o la salute;

che vi sia un *avvelenamento;* la quale espressione, parmi, non debba essere interpretata nel senso, che si richieda una sostanza venefica in *sè stessa*, ma basti una sostanza qualsiasi che frammista alla cosa o gittata nel recipiente che la contiene possa anche *corromperla* o *guastarla* in modo da porre in pericolo la vita o la salute;

che con questa azione si ponga a pericolo la vita o la salute; bastando la possibilità che sorga codesto pericolo sia per la potenza della sostanza *in sè stessa*, sia per effetto della *commistione* od altro;

che l'avvelenamento avvenga su cose destinate alla *pubblica consumazione;*

che sia posta a pericolo la vita o la salute di un numero *indeterminato* di persone: — quando le cose avvelenate non fossero destinate alla *pubblica* consumazione, ma alla consumazione *privata* di una famiglia o di un individuo; e si trattasse di una persona *determinata* e non di un numero *indeterminato* di persone, l'*avvelenamento doloso* di questa cosa, assumerebbe una diversa qualificazione giuridica;

che infine l'omicidio sia *cagionato* da questa azione; sia una conseguenza dell'avvelenamento doloso.

Anche per questo reato possono valere le considerazioni esposte per gli altri, che cioè è un reato di *per sè stante* e che l'omicidio *cagionato* ne è una circostanza aggravante. Onde, se taluno ha avvelenato, sia pure dolosamente, cose destinate alla pubblica consumazione *col proposito deliberato* di togliere la vita ad un numero indeterminato di persone, ed un omicidio avvenga, si avrà un omicidio premeditato concorrente col misfatto in esame, perchè contemporaneamente alla morte avvenuta fu posta a pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone. Infatti l'articolo non mira all'omicidio per la sussistenza del reato, ma mira esclusivamente al pericolo della vita o della salute; all'omicidio ha riguardo soltanto per aggravare la pena.

222. — Interpretazione del Codice penale sardo.

L' articolo 660 del Codice penale sardo contiene un' unica disposizione circa gli omicidî avvenuti in seguito ad incendio, inondazione, sommersione o danneggiamenti a strade ferrate. Esso forma tre ipotesi:

Prima ipotesi: che dai reati anzidetti sia *derivata* la morte di qualche persona; e punisce il fatto con la pena capitale. Non si adopera la denominazione giuridica di omicidio, pel quale è necessaria la *volontà* di uccidere: basta che dall' incendio, dalla inondazione, dalla sommersione e dai guasti a strade ferrate sia *derivata* la morte di una persona; sia avvenuto il fatto materiale di *una morte*, purchè questa morte sia la conseguenza *diretta* ed *immediata* di uno di quei reati, senza che sia d'uopo ricercare, se l' agente aveva o non aveva la *volontà*, quando commise l' uno e l'altro dei reati anzidetti, di uccidere una o più persone.

È necessario che la morte avvenga *immediatamente* sul luogo del disastro; oppure per la applicazione di questa rigorosa sanzione può bastare che la vittima riporti la lesione sul luogo

stesso e poi muoia nei giorni susseguenti? Io sto per questa seconda soluzione, *purchè* la ferita riportata sul luogo del fatto *derivi* dal fatto, e la morte sopravvenuta sia la conseguenza *unica* ed *immediata* della ferita stessa. La ipotesi non fa distinzione, ed una distinzione *restrittiva* mi sembrerebbe contraria allo spirito ed alla lettera della legge.

Seconda ipotesi: che una o più persone abbiano corso *imminente* pericolo di morte; e minaccia la pena dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* a seconda dei casi. È necessario che una o più persone abbiano corso non soltanto pericolo di morte, ma pericolo *imminente* di morte, circostanza tutta *di fatto* che non può essere risolta dalla Corte d'Assise, ma dalla coscienza dei giurati. Ove il pericolo non abbia questa particolare qualità cade la ipotesi. Così fu infatti deciso dalla Corte di Cassazione di Torino, la quale con sentenza 23 dicembre 1884, Ric. Faussone, Est. Pomodoro (1) ha stabilito la massima che onde « concorra nell'incendio l'aggravante del pericolo di morte, è assolutamente necessario che il pericolo sia *imminente*. In tema di incendio, proposta ai giurati la questione dell'aggravante del pericolo di morte, senza proporre nella questione stessa la *imminenza* del pericolo, la risposta affermativa data alla questione, non autorizza la Corte ad applicare la pena dalla legge stabilita per tale aggravante. La ommissione di comprendere nella questione ai giurati la *imminenza* del pericolo di morte, come fu dedotto nell'accusa, rende nullo il verdetto ».

Terza ipotesi. Questa terza ipotesi si riferisce al fatto che la morte o il pericolo di morte siano avvenute per circostanze che il colpevole *non abbia potuto* prevedere. È d'uopo quindi che l'agente siasi trovato *nella impossibilità* di prevedere le circostanze che condussero alle disastrose conseguenze. Quando questa previsione fosse *possibile*, secondo l'*ordinario* andamento delle cose, o secondo *la più volgare* intelligenza, il colpevole non potrebbe invocare il benefizio accordato dall' alinea ultimo dell'articolo 660. Faccio la ipotesi di un incendio. Uno degli accorsi per estinguere il fuoco, mentre è occupato nel lodevole intento, perde miseramente la vita perchè una trave od una tegola gli sfracella il capo. Io credo che l'incendiario non possa invocare a suo prò la attenuazione di pena compresa in questa disposizione di legge, perchè egli *poteva* prevedere che appena scoppiato l'incendio sarebbe accorsa la gente per estinguerlo; e *poteva* prevedere del pari che taluno degli accorsi, come pur troppo

(1) *Giurisprudenza penale*, anno 1885, pag. 26.

non è raro avvenga, rimanesse vittima o delle fiamme o di altro accidente conseguenza dell'incendio.

L'articolo in esame è contenuto nella Sezione IV *Dell'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento,* Capo II *Dei reati contro le proprietà;* deve quindi ritenersi che i fatti ai quali si riferisce, costituiscano altrettanti reati *contro le proprietà per sè stanti*, e che la morte avvenuta *in conseguenza* di essi ne sia una circostanza aggravante. Non è escluso però che questa morte, sebbene conseguenza dei fatti stessi, possa più propriamente e più giuridicamente trovar posto fra i reati *contro le persone*, e ciò avverrà quando sia asseverato che il colpevole aveva o *premeditata* o *voluta* la strage, e che si è servito di uno di quei fatti come *mezzo* per eseguire il suo pravo divisamento.

Con questa giuridica distinzione, tornano applicabili all'articolo 660 le condizioni sopra esposte (n. 214) circa il conato. Non potrà darsi conato quando la morte, se avvenuta, era una aggravante; ma se fu *premeditata* o *voluta* non potrà disconoscersi la teorica generale del reato imperfetto.

Anche circa il *nesso* fra la morte come aggravante dei fatti anzidetti e i fatti stessi, mi richiamo alle considerazioni in proposito esposte. Non potrà punirsi più severamente uno dei misfatti accennati quando sia avvenuta la morte di taluno, ove dal verdetto della giurìa non sia asseverato che questa morte fu la conseguenza di essi.

223. — GIURISPRUDENZA PRATICA SULL'ARTICOLO 660.

« L'articolo 660 del Codice penale infliggendo pene più gravi contro i colpevoli dei crimini di incendio, inondazione, sommersione, guasti di ferrovia, ecc., allorchè ne siano derivati la morte, lesioni, o pericolo di morte, si fonda sulla presunzione che l'autore di tali reati dovesse prevedere di quali conseguenze potesse essere causa l'opera sua e quindi, senz' uopo di altra prova in ordine a tale prevedibilità, gli dà carico delle conseguenze medesime, accrescendo la pena secondo la misura della loro gravità. Per essere presunta la prevedibilità della morte, o di lesioni, o di un pericolo di morte nell'incendio, non occorre che si faccia di essa una speciale menzione ai giurati. Coll'ultimo capoverso dell'art. 660 del Codice penale, il legislatore non richiede che la prevedibilità della morte, o delle lesioni, o del pericolo di morte avvenuti nell'incendio sia provata; volle soltanto ammettere a titolo di scusa la prova contraria » (Cassazione di Torino 11 novembre 1882, Ric. Grillo, Est. Eula — *Giurispr. penale*, anno 1882, 519).

224. — *Reati contro la pubblica salute: Sull'articolo 418.* — Anche questo articolo ha un'unica disposizione pel fatto che dalla somministrazione o fabbricazione di materie venefiche; dalla fraudolenta preparazione, ritensione o dispensa di medicinali riconosciuti dannosi, addebitata a speziali; dalla frammistione a commestibili per parte del venditore, o di altre determinate persone, di materie atte a nuocere, *segua* la morte di taluno. È necessario che la morte sia una conseguenza immediata di questi fatti; semprechè per altro l'agente non abbia avuto una *diretta volontà* di nuocere; nel qual caso l'articolo si fa riserva di applicare le pene più gravi.

---

§ IV

Degli omicidi qualificati per la causa.

CAPITOLO UNICO.

Dell' omicidio commesso a scopo di altro reato o per servire di mezzo ad alcune specie di reati contro la proprietà.

SOMMARIO.

225. *Osservazioni generali: elemento essenziale di questo reato.*
226. *Diritto positivo patrio.*
227. *Legislazione comparata.*
228. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
229. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
230. *Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano.*
231. *Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 533 n. 3; prima ipotesi.*
232. *Seconda ipotesi.*
233. *Clausola che unisce le due ipotesi: mancanza di effetto.*
234. *Sugli articoli 596 n. 1 e 2, 597 n. 1 e 2: latrocinio.*
235. *Giurisprudenza pratica sull'articolo 533 n. 3.*
236. *Giurisprudenza pratica sul latrocinio.*

225. — Altra ed ultima circostanza che rende qualificato un omicidio, è quella che si desume *dalla causa*. Se l'omicidio in sè stesso ha una determinata intensità di violazione del diritto, questa deve aumentarsi quando la causa dell'omicidio fu un'altra

violazione del diritto che si pose ad atto, od era stata voluta. Fino dalle leggi antiche la causa criminosa esasperava la gravità dell'omicidio; e sopratutto dal diritto romano fu ereditata la dottrina dell'omicidio che si connette al reato contro la proprietà e che prese il nome di *latrocinium*; perchè la legge Cornelia *De sicariis* aveva annoverato fra i sicari anche i *grassatores* ed i *latrones* e la pena pei *latrones famosi* era la *condemnatio ad bestias* o la *furca*. — *Grassatores qui praedae causa id faciunt proximi latronibus habentur et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt capite punientur, utique si saepius, atque in itineribus hoc admiserant caeteri in metallum dantur, vel in insulam relegantur* (1). — *Famosos latrones in his locis ubi grassati sunt furca figendos compluribus placuit, ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus, et solatio sit cognatibus et adfinibus interemtorum eodem loco poena reddita in quo latrones homicidia fecissent; nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt* (2). Codesto aggravamento si riprodusse nella legislazione intermedia, mercè la efficacia del diritto romano e a nome della tranquillità generale.

Ma non è soltanto il *latrocinio*, cioè l'omicidio commesso a scopo di lucro, che costituisce l'omicidio *criminis causa;* bensì in questa classe la scienza colloca anche gli omicidi commessi per *servire di mezzo ad un altro misfatto qualsiasi* o *sopprimerne le traccie o le prove;* o *per procurare la impunità al colpevole,* o *per non avere potuto raggiungere l'intento che il colpevole si era proposto.*

Elemento essenziale di questo aggravamento dell'omicidio, si è la correlazione fra l'omicidio e l'altro misfatto. Fra i due misfatti vi deve essere una relazione di causa ed effetto: i due atti devono essere uniti non soltanto dal vincolo del tempo, ma eziandio da un vincolo di causalità; di guisa che l'omicidio possa essere punito più gravemente solo allora che servì di *mezzo* per commettere un altro delitto, o che questo fu l'oggetto e lo scopo dell'omicidio.

Questi due elementi sono costitutivi di tutte le ipotesi sopravvertite, e devono essere asseverati nel verdetto.

Ma nei riguardi dell' omicidio commesso a scopo di lucro, occorrono alcune speciali considerazioni. Anzitutto fa d'uopo esaminare particolarmente la intenzione del colpevole e la esecuzione del delitto.

---

(1) L. 28, § 10, *D. de poenis.*
(2) L. 28, § 15, d. l.

Il lucro costituisce la causa finale impulsiva al delitto. La legge penale non va in cerca della qualità o della quantità; nulla monta per lei che il lucro sia realmente ottenuto, o promesso, o sperato.

L'altro estremo consiste nell'essere la strage, il mezzo onde ottenere il lucro; ed è qui dove fa d'uopo bene accertare la intenzione dell'agente per conoscere se egli volle farsi strada ad ottenere il lucro, o se i due misfatti, l'omicidio ed il furto, od altro speciale reato contro la proprietà, siano indipendenti l'uno dall'altro. Supponiamo un'ipotesi: Tizio si propone di commettere un furto: lo consuma: appena lo ha consumato sopravviene il proprietario; nasce una zuffa fra questo ed il ladro: il proprietario rimane ucciso. In questa ipotesi si potrà discutere se l'uccisore debba rispondere di omicidio qualificato, per avere *forse* ucciso allo scopo di procurarsi la impunità; ma non potrà certamente sostenersi che nel fatto concorrano gli estremi del *latrocinio*, perchè l'omicidio non servì di *mezzo* a commettere il furto, che era già stato consumato. Anche il Puccioni nega a questi fatti il carattere di latrocinio (1). Il Carrara riporta l'opinione del Paoletti conforme a quella del Puccioni; del Carpzovio, contraria; ed accenna ad una decisione della Cassazione di Firenze del 25 gennaio 1842 che segue la dottrina del Carpzovio. A queste autorità premette le seguenti considerazioni: « Ma il lucro deve essere *fine* e l'omicidio *mezzo*. Non basta dunque che concorra un furto con un omicidio, se questo non è preordinato a quello.» Riportate poi le anzidette autorità, soggiunge: « Ma il problema non può sciogliersi con una regola costante. Bisogna tener l'occhio al fine. Se il ladro uccise per assicurare la roba, è reo di latrocinio. Se uccise perchè fu minacciato, o temette della propria persona, è reo di furto con omicidio (2).

Altra considerazione occorre quanto al conato di omicidio commesso a scopo di lucro. Questo fatto essendo composto di due delitti, cioè dell'omicidio e di un reato contro la proprietà, per tenere responsabile l'agente di conato fa d'uopo che concorra il cominciamento dell'uno o dell'altro, qualunque fosse la intenzione di lui. Si eccettua il solo caso nel quale sia consumato l'omicidio, ma non siasi potuto commettere il reato contro la proprietà; ed allora l'omicidio è qualificato, perchè l'omicida ha recato il danno finale consumando il delitto più grave (3).

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, 409.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1189.
(3) Carpzovio, *Quaest.* 22, n. 39: — Pozzi, Lib. 3, Cap. XI, § 87.

Il Carrara (1) scrive che il titolo di latrocinio attiene all'ordine degli omicidi per la prevalenza del mezzo sul fine. E il furto lo qualifica non in quanto alla sua *materialità,* ma in quanto intervenne come *fine* che determinò alla strage, perchè la ragione della qualifica non istà nella *violazione di più diritti,* ma nella maggiore diffondibilità dell'allarme: perchè in faccia a chi uccide per fine di rubare, non vi è più vita che possa dirsi sicura. Donde desume le regole seguenti:

che quando intervenne il *fine di lucro* e l'omicidio fu consumato, è *consumato* il latrocinio, sebbene per qualsivoglia cagione non siasi consumato il furto, nè conseguito il lucro;

che per avere il latrocinio tentato non basta sia consumato il furto, e ferito il possessore o custode della cosa rubata, bisogna che risulti essersi ferito al fine di ucciderlo; altrimenti non si avrà che un furto violento;

che non basta siasi ferito il proprietario con animo di ucciderlo; e lasciatosi per morto siasi consumato il furto. Se il proprietario risana non si ha latrocinio consumato, ma tentato o mancato;

che il conato sarà più o meno *prossimo*, secondo che gli atti saranno stati più o meno vicini, *non* al furto, *ma* all'omicidio.

Quanto a quest'ultimo corollario, il Carrara presenta il caso in cui siasi ucciso alcuno per torgli di dosso le chiavi di un'abitazione assai distante di là, e con quelle introdursi a rubare; ma dopo l'attentato alla persona i colpevoli siano stati arrestati ed impediti di accostarsi al luogo dove intendevano rubare. Se il fatto si classificasse nella serie dei furti si avrebbe un conato semplicemente *remoto* per l'intervallo che tuttavia separava l'agente dalla cosa destinata ad essere soggetto passivo del furto. Ma perchè il latrocinio si classifica invece fra gli omicidi *criminis causa,* così nella fatta ipotesi si avrà il latrocinio consumato, se l'uomo fu spento; e se questi fortunatamente sopravvisse, si avrà un conato *prossimo* (ed anco un latrocinio *mancato*) quantunque prima di raggiungere la consumazione del furto restasse a compiere una lunga serie di atti.

Ma non può lasciarsi da parte una considerazione ulteriore. L'omicidio *criminis causa* assume una gravezza maggiore per la *specialità dello scopo* che si prefisse l'autore nel commetterlo. Uccide per preparare, o facilitare, o consumare un altro crimine; uccide per sopprimere le traccie o le prove di un crimine che ha commesso; uccide per procurare la impunità di sè stesso o di altri compartecipanti; uccide indispettito di non aver potuto

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, § 1190.

raggiungere l'intento. Nulla havvi di più subbiettivo, di più personale o di più individuale quanto lo scopo criminoso che il colpevole ha avuto in mira. Applicando la teorica della *comunicabilità* o *non comunicabilità* delle circostanze che aggravano un misfatto, le circostanze anzidette non possono comunicarsi fra i compartecipanti, a meno che non siavi stato fra loro un concerto. Ma anche in questo caso, non è che le circostanze inerenti alla persona dell'uno fra i compartecipanti si comunichino all'altra, ma i diversi compartecipanti, in forza dell'avvenuto concerto, si trovano nello identico stato di *dolo*.

Taluno assegna a questa specie anche l'omicidio che ha preceduto, accompagnato o susseguito un altro crimine. Ma, o al crimine preceduto, accompagnato o susseguito dall'omicidio, ha servito di *mezzo* l'omicidio, ed allora le due ipotesi si confondono; o l'omicidio non vi ha servito di mezzo, e la ipotesi non regge, perchè fra l'omicidio e il crimine ch'esso precede, accompagna o sussegue non vi ha quella *correlazione,* su cui la scienza si fonda per giustificare l'aggravamento della pena.

226. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1852).

Art. **309**, § 1. L'omicidio premeditato si punisce con la morte:

. . . . . .

3° Si punisce sempre, come premeditato, quell'omicidio..... che, nella flagranza o quasi flagranza del fatto, sia stato commesso, perchè servisse di mezzo alla violenza carnale od al furto, o per procurare la impunità all'uno o all'altro di questi delitti.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **533.** L'omicidio volontario è anche punito colla morte:

. . . . . .

3° Quando il colpevole lo avrà commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto.

Fra i reati contro la proprietà annovera poi la *grassazione con omicidio*. Infatti l'art. 596 che la riguarda è così concepito:

Art. **596.** La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti, costituisce la *grassazione:*

1° Se è accompagnata da omicidio;

2° Se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse o maltrattamenti, che costituiscono di per sè un crimine.....

Se fu accompagnata da omicidio la punisce colla morte

(art. 597 n. 1), se dalle altre circostanze, coi lavori forzati a vita (art. 597 n. 2).

227. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codice penale francese (del 1810).

ART. **304.** L'omicidio volontario sarà punito colla pena di morte quando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine. Sarà del pari punito colla morte quando avrà avuto per fine, sia di preparare, facilitare od eseguire un delitto, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità degli autori o dei complici di questo delitto.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **135.** Specie dell'omicidio sono:

. . . . . .

2° L'omicidio per rapina, che viene commesso colla mira di appropriarsi la cosa mobile altrui, con violenze alla persona.

. . . . . .

§ **141.** Se intraprendendosi una rapina, si tratta una persona in modo si violento che gliene derivi la morte, l'uccisionè è punita colla morte di tutti coloro che vi hanno cooperato (1).

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

ART. **450.** È punito coi lavori pubblici a vita:

1° L'omicidio che abbia per iscopo la dispersione della prova di un reato, o la facilitazione di un altro reato anche quando non siasi raggiunto lo scopo.

Nella Sezione poi *Del furto violento* contiene la disposizione circa il latrocinio:

ART. **498.** Il furto viene denominato violento quando è accompagnato:

. . . . . .

4° Da omicidio consumato. — È punito (art. 499) coi lavori pubblici a vita.

Il *Codice penale belga* (8 giugno 1867) nulla dispone in proposito *fra i reati contro le persone;* ma regola questa materia nell'articolo 475 compreso fra i reati *contro le proprietà.*

ART. **475.** L'omicidio volontario commesso per facilitare il furto e l'estorsione, sia per assicurarne la impunità, sarà punito colla morte.

Anche il *Codice penale spagnuolo* (30 agosto 1870) colloca il latrocinio fra i delitti contro la proprietà.

ART. **516.** Il colpevole di furto con violenza o intimidazioni alle persone, sarà punito:

1° Con la pena della catena perpetua alla morte, quando a scopo o in occasione di furto avvenisse un omicidio.

---

(1) Nel capitolo successivo si vedrà la differenza fra *omicidio* e *uccisione.*

Altrettanto fece il *Codice penale di Zurigo* (1° febbraio 1871). Non vi ha una speciale qualifica dell'omicidio per l'una o per l'altra delle circostanze in esame, ma nel Titolo VIII, comprendente i *Reati contro gli averi*, v'ha il paragrafo che segue:

§ **157.** Chiunque facendo uso di violenze contro una persona, o di minaccie di pericolo immediato alle membra od alla vita, sottrae ad altri una cosa mobile che non gli appartiene, per appropriarsela ingiustamente, è colpevole di rapina, e viene punito:

a) con la casa di correzione a vita, quando per commettere il reato venne maltrattata una persona in guisa che dal maltrattamento ne sia seguìta la morte.

. . . . . .

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **214.** Chiunque nella intrapresa di un'azione punibile dolosamente uccide un uomo, sia per rimuovere un ostacolo che si opponeva alla esecuzione di essa, sia per sottrarsi ad essere sorpreso in flagrante, è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

Nella Sezione XX *Furto violento ed estorsione* ha poi le disposizioni circa il latrocinio:

§ **251.** L'autore del furto violento è punito colla casa di forza non al disotto di dieci anni o colla casa di forza a vita, quando nel commettere il furto violento è stata martoriata una persona, o dalla violenza usatale è stata ad essa cagionata una lesione corporale grave o la morte.

§ **252.** Colui che côlto in flagrante reato di furto esercita violenza contro una persona o adopera minaccie di un pericolo attuale per il corpo o la vita onde mantenersi in possesso delle cose rubate, deve punirsi alla pari dell'autore di un furto violento.

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **291.** Sarà punito col quinto grado di reclusione (*da venti a ventiquattro anni*) l'omicidio volontario quando sia commesso:

. . . . . .

b) allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro crimine o delitto, benchè non siasene ottenuto l'effetto, o allo scopo di celare un altro crimine o delitto, o di sopprimerne le traccie o le prove.....

Nel Capitolo *Del furto violento e della rapina* si trova l'articolo che segue:

Art. **372.** Il furto violento si punisce:

a) Se fu accompagnato da omicidio, colla reclusione perpetua.....

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **253.** L'omicidio sarà punito con la stessa pena (*reclusione perpetua; art. 252*) quando avrà preceduto, accompagnato o susseguito un altro crimine.

Nella Sezione *Dei furti* prevede la ipotesi del furto violento quando sia accompagnato da violenze che producano ferite o

lesioni. « Ove poi le violenze esercitate senza intenzione di dare la morte, l'hanno nullameno cagionata, la pena sarà la reclusione perpetua ».

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **319.** L'omicidio preceduto, accompagnato o seguito da un fatto punibile, commesso per preparare o rendere agevole la esecuzione di questo fatto, o per assicurare la impunità a sè stesso o ad altri partecipi al fatto, è punito colla prigionìa a vita o colla temporanea non minore di tre anni.

Nel Titolo XXII *Furto e ladroneccio campestre* e nell'articolo 346 punisce con la prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici il furto violento « se la violenza ha per conseguenza la morte ». E nell'art. 350, Titolo XXIII *Estorsione con violenze e con minaccia diffamatoria* punisce con la prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici la estorsione « se la violenza ha per conseguenza la morte di taluno ».

Il *Codice penale ungherese* (27 maggio 1878) non ha una espressa qualifica per l'omicidio dipendente da una o da altra delle circostanze in esame, ma nella Sezione XXVII *Furto violento ed estorsione,* § 349, punisce colla reclusione a vita il furto violento quando « sia stato commesso omicidio doloso ». Nel precedente § 345 considera reo di furto violento il ladro « che, essendo sorpreso in flagrante, nello scopo di consumare il furto, ovvero di conservarsi nel possesso della cosa rubata, usa violenza ovvero minaccia di usarla ».

228. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — Proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei:

Art. **301.** Si punisce come l'assassinio l'omicidio volontario commesso:

a) allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro delitto, benchè non siasi ottenuto l'effetto.....

La Prima Commissione nel suo Progetto 17 maggio 1868 inserì gli articoli seguenti:

Art. **282.** Il colpevole di omicidio volontario si punisce coll'ergastolo:....

c) se ha commesso l'omicidio a fine di lucro.

. . . . . .

Art. **284.** L'omicidio volontario si punisce colla reclusione per anni venticinque:

. . . . . .

c) quando è commesso allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro reato, benchè non siasi ottenuto l'effetto; o allo scopo di celare un reato o di sopprimerne le traccie o le prove.....

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — Nella tornata del 2 gennaio 1870 (1), la Seconda Commissione osservò come delle diverse ipotesi enumerate nell'art. 282 del Progetto 17 maggio 1868 abbia richiamato la sua speciale attenzione, fra le altre, quella dell'omicidio *per fine di lucro.* La frase generica ed elastica di omicidio *a fine di lucro*, senza determinazione di casi, avrebbe potuto moltiplicare indefinitamente i reati puniti di morte, ma fuori dei casi specialmente preveduti nel Capo del *furto violento* ed in quello della *estorsione* (a cui la Commissione intende fin d'ora d'aggiungere il *ricatto*) sarebbe esorbitante l'applicazione della pena di morte in tutti gli altri in cui l'omicidio è commesso a fine di lucro, ma senza premeditazione. Le diverse forme onde può aver luogo l'omicidio commesso *a fine di lucro* punibile di morte, debbono espressamente specificarsi: e sono gli omicidî che accompagnano il furto, l'estorsione od il ricatto, perchè la vita dei cittadini sia protetta contro la cupidigia dei violenti. Circa però al posto da assegnare ad essi, è opportuno che sia rispettivamente nei Capi del furto violento, della estorsione e del ricatto, per non separarli da quei reati, coi quali debbono avere rapporto di mezzo o di fine, ancorchè mancato, bastando per ora che nell'articolo in esame se ne faccia un richiamo.

Per queste considerazioni l'articolo 282, che nel Progetto 15 aprile 1870 assunse il numero 332, fu così modificato:

Art. **332.** L'omicidio volontario, *oltre i casi indicati nei Titoli XIII e XIV Dei reati contro la proprietà*, è punito con la morte ecc..... (2).

Titolo XIII, Capo II — *Del furto violento.*

Art. **430**, § 1. Il furto violento è punito:

a) con la morte, se è stato accompagnato da omicidio volontario;

b) con la reclusione a vita, se è stato accompagnato da omicidio mancato o tentato, o da omicidio oltre l'intenzione.....

Capo III. — *Della estorsione e del ricatto.*

Art. **432**, § 1. Il colpevole della estorsione preveduta nell'articolo 431, lett. *a*, *(violenta)* è punito secondo le distinzioni e le norme, e con le pene stabilite pel furto violento nell'articolo 430.....

Quanto all'omicidio previsto dall'articolo 284 del Progetto della Prima Commissione, lo formulò nell'articolo seguente:

Art. **334.** L'omicidio volontario si punisce colla reclusione per anni venticinque:

. . . . . .

---

(1) Verbale 48 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Il Titolo XIV comprende l'incendio, la inondazione, la sommersione, ecc.

c) quando è commesso allo scopo di preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le traccie o le prove.....

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.*

ART. **438.** L'omicidio volontario non premeditato è punito coi lavori forzati a vita:

. . . . . .

8° quando è commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato qualunque, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le traccie o le prove, salvo la pena più grave nel caso preveduto dall'articolo 518.

. . . . . .

ART. **518.** Se le violenze che accompagnano il furto costituiscono un crimine, non punito di pena più grave, la pena sarà dei lavori forzati da quindici a venti anni.

ART. **519.** Se il furto sia accompagnato da omicidio, la pena sarà la morte.

Ove l'omicidio avvenne oltre la intenzione del colpevole, la pena sarà dei lavori forzati a vita.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

ART. **366**..... § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni:....

3° quando è commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato, o sopprimerne le traccie o le prove.

. . . . . .

ART. **368.** È punito con la morte:....

3° l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nell'atto in cui viene commesso, o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare la impunità al colpevole.

Del *latrocinio* si occupò il VIGLIANI nell'articolo 436 § 1, e lo punisce « con l'ergastolo se è stato commesso con omicidio volontario, mancato o tentato, o con omicidio oltre l'intenzione ».

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — La Commissione del Senato accettò le formole del Progetto del VIGLIANI; solo che tolse dall'art. 366 l'alinea relativo all'omicidio concomitante altro reato e lo inserì come numero terzo nel successivo articolo 367.

Nello schema Senatorio queste disposizioni furono inserite negli articoli 374 § 2 n. 3 e 375 n. 3. Fu poi nell'articolo 444 lasciata invariata la disposizione dell'articolo 436 § 1.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario Sen. DE FALCO propose i seguenti emendamenti:

ART. **374**, § 1. L'omicidio volontario è punito col massimo della reclusione:

. . . . . .

3° quando è commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero *per sopprimerne la prova o procurarne la impunità.*

ART. **375.** È punito con *l'ergastolo:*

. . . . . .

3° l'omicidio commesso *contemporaneamente ad altro crimine ad oggetto di preparare o facilitare la esecuzione di questo.*

. . . . . .

§ 2. *La pena dell'omicidio che accompagna il furto.....* è stabilita nei rispettivi Capi del furto violento.....

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli articoli e sugli emendamenti (1).

Sull'articolo 374, § 1, n. 3. — La Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli propose di aggiungere le parole *salvo che la legge non disponga pena più grave.*

La Corte d'Appello di Aquila osservò che alla parola *benchè* dovrebbe sostituirsi l'altra *se* per escludere la ipotesi che entrambi i reati abbiano sortito il loro effetto; perocchè questo caso del duplice reato avvenuto è contemplato precisamente al n. 3 § 1 dell'articolo 375.

La Corte d'Appello di Palermo avvisò doversi aggiungere la aggravante contemplata nel numero 3 dell'articolo 533 del Codice in vigore *ovvero per favorire la fuga o assicurare la impunità di sè o di altri.*

La Procura Generale di Parma osservò non essere abbastanza delineata la differenza fra la disposizione che qui si propone nell'emendamento e quello che si propone nel numero 3 del seguente articolo 375. Col sistema del Progetto si intende questa differenza, imperocchè il numero 3 dell'articolo 375 riguarda il reato di furto; e il numero 3 dell'articolo 374 ogni altro reato. Però se dovesse rimaner fermo il testo del Progetto, in questo numero 3 potrebbe per maggior chiarezza aggiungersi *salvo il disposto nel numero 3 dell'articolo seguente.*

Sull'articolo 375 § 1 n. 3 e § 2. — La Corte d'Appello d'Aquila, alla dizione *l'omicidio commesso contemporaneamente,* opinò sarebbe meglio sostituire quest'altra o simile: *l'omicidio commesso pel fine di preparare o facilitare la esecuzione di altro crimine pure avvenuto,* per togliere l'avverbio *contemporaneamente* che meglio si presta ad esprimere simultaneità di

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

tempo in cui avverrebbero i due reati, la quale circostanza per nulla influisce all'aggravamento della pena, mentre questa si esaspera per la sola ragione del nesso intenzionale che intercede fra i due fatti e perchè due crimini realmente si sono consumati.

La Corte d'Appello di Bologna esternò l'avviso che i numeri 3 si del testo che dell'emendamento dovrebbero essere soppressi, nonchè il § 2, perchè i casi ivi contemplati sono già preveduti nel numero 3 dell'articolo precedente.

La Corte d'Appello di Catania respinse gli emendamenti, perchè quello proposto al numero 3 del § 1 va compenetrato nel numero 3 dell'articolo 374, mentre sta bene invece l'attuale numero 3 del testo perchè solo accenna al caso speciale del furto accompagnato o seguito dall'omicidio. Nè pare necessario il rinvio che forma obbietto del § 2 dell'emendamento.

La Corte d'Appello di Catanzaro notò che, data l'abolizione della pena di morte, si presenta opportuno l'emendamento proposto al numero 3, ed anzi vi si dovrebbero aggiungere le parole *e di favorire la fuga o di procurare la impunità del colpevole,* non essendovi differenza notevole fra il caso dell'omicidio commesso ad oggetto di preparare o facilitare la esecuzione di un crimine e quello commesso per favorire la fuga o procurare la impunità, quando sia consumato contemporaneamente al crimine. — Quanto all'aggiunta spiegativa contenuta nel § 2 ne propose la soppressione perchè superflua.

La Corte d'Appello di Milano notò che la disposizione del numero 3 del § 1 forma una tal quale duplicazione col numero 3 § 1 dell'articolo 374; onde apparirebbe che si dovessero determinare meglio le distinte figure di reato che si vollero contemplare, facendo ad ogni modo cenno a questo posto, e per considerazioni di ordine, dei reati di cui al § 2 stato aggiunto con rinvio per le pene.

Alla Corte d'Appello di Venezia parve inutile il § 2, risolvendosi in un semplice riferimento ad altre disposizioni di legge.

La Procura Generale di Messina avvisò che non solo non si dovrebbe togliere il numero 3 che riflette l'omicidio per causa di furto, ma si dovrebbe aggiungere l'altro dell' uccisione oltre l'intenzione per causa od occasione di furto. L'ipotesi poi di cui al numero 3 dell'emendamento si distinguerebbe da quella contemplata nel numero 3 del precedente articolo 374 unicamente in ciò, che bisogna che il reato a cui serve l'omicidio sia consumato, e che sia propriamente un crimine. Ora, se la pena dell'ergastolo fosse conservata pei casi dell'articolo 374, sarebbe inutile questa nuova aggiunta, perchè la ipotesi dell'emendamento

rientrerebbe perfettamente nella formola più generale del n. 3 dell'articolo 374. Ma oltre a ciò, quand'anche lo scopo dell'omicidio fosse un semplice delitto anzichè un crimine, non però sarebbe minore il motivo dell'aggravamento. L'entità del reato di omicidio è tale che sola assorbisce qualunque altro delitto o crimine che l'accompagni, e la ragione vera dell'aggravamento deve consistere nel maggiore disprezzo della vita altrui, cioè nella morale perversità desunta dallo scopo cui si è fatto servire l'omicidio. Sembra per ciò soverchio ed inutile questo numero 3 dell'emendamento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova osservò che alla voce *crimine* di cui al numero 3 dell'emendamento dovrebbe sostituirsi la voce *reato*, perchè sembra doversi agguagliare nella pena sì il parricidio che la uccisione commessa quale mezzo alla perpetrazione non solo di un crimine, ma ben anco di qualsiasi altro misfatto. Anzi la odiosità dell'omicidio commesso quale mezzo per ottenere un fine riprovevole, è tanto maggiore quanto più tenue è il misfatto che il colpevole ha per *fine* di commettere. Sembra poi che all'emendamento stesso, cosi modificato, debbano aggiungersi le parole che si trovano al numero 3 del testo, cioè: *o immediatamente dopo per trasportare il corpo del delitto o per procurare la impunità al colpevole;* parole queste che vanno mantenute perchè rappresentano circostanze che rendono più odioso l'omicidio. — Nè pare accettabile il § 2 aggiunto. I richiami specificati sono sempre pericolosi perchè non ammettono aggiunte o modificazioni. Propose di formolare come segue il numero 3 predetto:

« Salve le speciali disposizioni in cui la legge abbia diversamente disposto, l'omicidio commesso contemporaneamente ad altro *reato,* ad oggetto di preparare o facilitare la esecuzione di questo o immediatamente dopo per trasportare l'oggetto del reato o per procurare la impunità al colpevole ».

La Commissione Mancini nella tornata del 16 novembre 1877 (1) deliberò di rinviare al Titolo dei reati contro la proprietà l'omicidio che accompagna il furto, e di mantenere la disposizione Senatoria circa l'omicidio concomitante altro reato.

Quanto all'articolo 444 il Sotto-Commissario Paoli osservò di non intendere che cosa sia mai questa figura di reato *furto violento commesso con omicidio volontario mancato o tentato.*

---

(1) Verbale 12 nel Volume *Processi verbali ed emendamenti.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

Quando il mezzo per commettere il furto è l'omicidio volontario tentato o mancato, il reato non è più da classificarsi tra i furti, ma fra gli omicidi, e diventerà un *tentativo di latrocinio* o un *latrocinio mancato*. Ed infatti nè il Codice penale toscano, nè il Progetto del 1868 contemplano nella sede dei reati contro la proprietà questa specie di reato.

La Commissione MANCINI nella seduta del 21 novembre 1877 (verbale 17) approvò l'articolo come nel testo dello schema Senatorio, corrispondente a quello del Progetto VIGLIANI, frapponendo solo la voce *ancorchè* fra le parole *volontario* e *mancato*.

Osservazioni delle Magistrature (1).

Sull'articolo 374 § 2 n. 3. — La Corte d'Appello di Parma, osservò che l'omicidio concomitante un altro reato, non ha minore gravità che nella ipotesi di furto, e deve quindi in tutti i casi essere minacciata la pena eguale dell'ergastolo.

Sull'articolo 375. — La Corte di Cassazione di Napoli avvisò di non poter comprendere perchè dell'omicidio commesso a fine di lucro, se ne debba fare una ipotesi separata, e rimandarlo all'articolo 444, nel quale dovrebbesi ad ogni modo ripetere ciò che è detto nel n. 3 dell'articolo 375 per determinare in quali casi si reputa che l'omicidio accompagni il furto.

Sull'articolo 444. — La Corte di Cassazione di Firenze osservò sembrarle esorbitante ed anche impolitica la disposizione del n. 1 del § 1. La parificazione di pena ivi contemplata offende il principio generale che differenzia la imputabilità fra il reato consumato ed il tentativo del medesimo, e pone l'agente nell'interesse di portarlo alle estreme sue conseguenze uccidendo il derubato, una volta che con l'uccisione che lo libera dalle conseguenze di una testimonianza decisiva, non incorre in pena più grave di quella che potrebbe incontrare se non consumasse l'omicidio, nel qual caso gli sovrasterebbe sempre il pericolo di quella testimonianza. Pertanto occorrerebbe distinguere, riserbando la pena dell'ergastolo all'omicidio volontario consumato, e comminando a quello tentato o mancato, o all'altro oltre l'intenzione, pene gradualmente proporzionate.

La Corte d'Appello di Catania notò che il caso del furto accompagnato da omicidio consumato fu già preveduto dall'articolo 375. Dovrebbe nel presente articolo accennarsi soltanto alle altre ipotesi in esso contenute; e sembra che la pena do-

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

vrebbe essere minore di quella sancita nello stesso, come minore fu il danno nei casi di omicidio mancato o tentato, e minore il dolo in quello dell'omicidio oltre l'intenzione.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

ART. **332.** Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto è commesso:

. . . . . .

5° per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei Capi I e II del Titolo XII *(furto, rapina, estorsione, ricatto)*, nell'atto in cui viene commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare la impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi.

Nella Relazione notò lo ZANARDELLI, dopo avere riassunto le disposizioni contenute nei Codici penali toscano e sardo, che queste disposizioni furono vivamente censurate: quella del Codice del 1859, perchè accresce esorbitantemente il numero dei reati puniti con la pena suprema; quella del Codice toscano, perchè comprende tra gli omicidî qualificati anche l'omicidio che servì di mezzo alla violenza carnale. Quasi tutti i Progetti precedenti limitarono l'omicidio qualificato *a quello commesso per servire di mezzo al furto*, e dichiararono semplicemente aggravato l'omicidio commesso per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato, o sopprimerne le traccie o le prove. Alcuni per altro ritennero troppo mite la statuizione di questi progetti, e la tacciarono altresì d'incoerenza, sembrando ad essi che non si possa giustificare la distinzione tra il colpevole d'omicidio preordinato al furto e il colpevole di omicidio preordinato a qualsiasi altro reato. Lo ZANARDELLI osservò che il suo Progetto « si attiene in massima al concetto fondamentale ed alla distinzione dei precedenti Progetti, ma con qualche modificazione. Si attiene a quel concetto perchè ravvisa una diversità tra l'omicidio preordinato a scopo di lucro e l'omicidio come mezzo ad altri reati; una diversità non solo nel diritto leso, ma, ciò che è più, nell'allarme sociale e nel pericolo cagionato nell'uno piuttosto che nell'altro caso. È ovvio infatti, che quando l'omicidio accompagna il furto, esso assume un carattere speciale di gravità e lo spavento è molto più grande ed esteso che quando l'omicidio accompagna altri reati, per la maggiore frequenza dei furti, e quindi per le maggiori probabilità che il colpevole, rimanendo impunito, rivolga la sua cupida violenza contro altri cittadini per spogliarli dei loro averi col mezzo dell'omicidio. Il che non può succedere così facilmente nelle altre circostanze. Il Progetto attuale però, te-

nendo calcolo anche degli effetti che potrebbero derivare dalla improvvisa mitezza della nuova disposizione rimpetto alla grande severità dei Codici vigenti e specialmente del Codice penale del 1859, modifica i Progetti precedenti nel senso che dichiara applicabile all'omicidio aggravato per la circostanza di avere servito di mezzo ad altro reato che non sia il furto, anche le disposizioni penali sul concorso dei reati. Col quale temperamento, ed a norma della gravità del reato che diede causa all'omicidio, la pena di questo od assorbirà la pena dell'altro, se di lieve entità, o sarà maggiore dell'omicidio aggravato negli altri casi, e pressochè equivalente alla pena suprema, senza però mai cadere nell'eccesso della medesima. Per tal modo pare soddisfatta ogni ragionevole esigenza, e la nuova disposizione potrà entrare in osservanza senza pericolo per la sicurezza della società, come senza offesa della proporzione tra i reati e le pene ».

Più innanzi poi fece notare « che il Progetto non usa la frase troppo ampia e vaga di omicidio *commesso per fine di lucro*, ma precisa con tassativo riferimento ad altre disposizioni i casi nei quali si verifica la figura di reato, che qui vuolsi specialmente indicare, casi che si risolvono, secondo il linguaggio forense, nel furto, nella rapina, nella estorsione e nel ricatto. È questa la figura del reato che il Codice del 1859 denomina *grassazione* ed il Codice toscano *latrocinio;* la quale figura poi si verifica anche nel concorso delle sole lesioni, come si vedrà in prosieguo ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Guardasigilli Savelli nell'articolo 327 del suo Progetto 26 novembre 1883 ed il Guardasigilli Pessina nell'art. 344 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885, accettarono in ogni sua parte la disposizione dello Zanardelli.

229. — Interpretazione del Codice penale toscano.

L'articolo 309 nel § 3 punisce, come premeditato, l'omicidio commesso nella flagranza o quasi flagranza del fatto, perchè servisse di mezzo alla violenza carnale od al furto, o per procurare la impunità all'uno o all'altro di questi delitti.

Presuppone la premeditazione; e la presuppone assai ragionevolmente, perchè è quasi impossibile che un misfatto di tal fatta prodotto da turpi e cupide passioni non abbia insita la premeditazione. Non è però da escludersi che l'omicidio, anche in concorrenza con uno dei fatti anzidetti, possa essere commesso per moto d'animo improvviso. Onde è da conchiudersi che il legislatore presuppone la premeditazione, non per negare all'omi-

cidio concorrente col furto o colla violenza carnale, la qualifica, quando il delitto non sia stato premeditato; ma solo la presuppone nei riguardi della pena, la severità della quale è giustificata dalla congiunzione di due gravissimi delitti che mostrano nel delinquente una natura feroce.

Due sono le ipotesi prevedute da questa disposizione di legge; l'una, che l'omicidio sia stato commesso *per servire di mezzo* alla violenza carnale od al furto; l'altra, che sia stato commesso per *procurare* la impunità all'uno o all'altro di questi reati.

In ambedue le ipotesi è però necessario che l'omicidio sia commesso nella flagranza o quasi flagranza del fatto. In altre parole, vuole la legge che l' omicidio e il furto, l'omicidio e la violenza carnale, che costituiscono un delitto solo, avvengano non a distanza l'uno dall'altro. Il caso di flagranza si verifica quando al primo delitto succede immediatamente il secondo senza intervallo. Si verifica il caso di quasi flagranza quando in luogo e tempo prossimo l'uno succede all'altro per modo da ritenersi come continuazione di un fatto solo. Con tutta ragione — scrive il Puccioni — si esige la flagranza o quasi flagranza, perchè la legge, creando un solo delitto di due distinti fatti delittuosi, deve esigere che esista concatenazione fra loro come di mezzo a fine, la quale sparisce ove fra l'uno e l'altro interceda un lungo spazio di tempo (1).

Codesta circostanza di flagranza o quasi flagranza è tutta di fatto, non può essere risolta che dal giurì e deve risultare chiara e precisa dal verdetto, senza di che non potrebbe applicarsi la sanzione più severa che è minacciata. Ove ciò non avvenga dovrà farsi luogo alla teorica dei delitti concorrenti.

Quanto alla prima ipotesi, che cioè l'omicidio avvenga per servire di mezzo alla violenza carnale od al furto, la disposizione deve spiegarsi nel senso che l'un fatto sia dipendente dall'altro: è necessario che la strage sia il mezzo per ottenere quello che l'agente si era prefisso. Richiamo al proposito le considerazioni che ho esposto riferendo i dettati della scienza su codesta materia (n. 225).

L'altra ipotesi comprende gli omicidî commessi con lo scopo di procurarsi la impunità nei delitti di furto o di violenza carnale, quando, per esempio, il colpevole uccida il proprietario della cosa rubata o la vittima della violenza carnale, o un incomodo testimonio. Anche questa circostanza particolare deve risultare

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato,* sull'articolo 309.

espressamente dal verdetto; e se ciò non è, dovranno essere applicate le norme relative al concorso di più delitti, come nella assenza della flagranza o quasi flagranza.

230. — GIURISPRUDENZA PRATICA SUL CODICE PENALE TOSCANO.

I. L'articolo 309 § 3 del Codice penale toscano, che punisce come premeditato l'omicidio commesso per servire di mezzo al furto, o per procurare la impunità, è applicabile tanto nel caso di furto consumato, quanto nel caso di furto tentato (Cassazione di Firenze 16 maggio 1868 — Ric. Martini, Est. Billi — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, II, 1, 51 ; *Legge*, VIII, 1, 616).

« Imperocchè — è scritto nei motivi — la giurisprudenza della Corte di Cassazione interpretativa di quell'art. 309 § 3 del Codice toscano, dove è contemplato l'omicidio commesso nella flagranza del fatto per servire di mezzo alla violenza carnale, o al furto, o per procurare la impunità, ha ritenuto che, come non può esserci dubbio doversi l'articolo stesso applicare all'omicidio che ha servito di mezzo alla violenza carnale, anche quando fu questa semplicemente attentata, non consumata, così l'articolo medesimo debba ricevere uguale applicazione ogni qualvolta l'omicidio fu operato nella flagranza del furto, per servire di mezzo a questo, o per assicurarne la impunità, sebbene per una qualche circostanza non abbia il furto oltrepassato i limiti del tentativo ».

II. Il tentativo di omicidio perpetratosi nella flagranza del furto, non è già compreso nella disposizione dell'articolo 389 del Codice penale toscano *(furto violento)*, ma sì in quella dell'articolo 309, benchè parli dell'omicidio consumato, ferma l'applicazione delle regole imposte dall'art. 43 *(tentativo)* del Codice ridetto (Cassazione di Firenze 25 luglio 1868 — Ric. Corsi ed altri, Est. Pasqui — *Legge*, VIII, 1, 926).

Il ricorrente sosteneva che nelle questioni e relative risposte stava insita ed evidente la duplice violazione e falsa interpretazione degli articoli 309 § 3 (in esame) e 389 del Codice penale toscano (*furto con la forza materiale contro la persona o con minaccie atte ecc.)*; perchè mentre nella fattispecie il furto era accompagnato da *un omicidio tentato*, si era sottoposto e subordinato alla influenza e disposizione dell'articolo 309 § 3, il quale contempla il furto accompagnato da un *omicidio consumato*, e non si era avvertito o inteso che quel *tentativo di omicidio* stava bene e meglio compreso sotto la disposizione dell'articolo 389 in quella generica indicazione dei *modi* costituenti e qualificanti come violento il furto, fatta colle espressioni, *forza materiale contro la persona, o minaccie atte ad incutere timore di un grave danno personale imminente.*

« In questo però — scrivono i motivi — andava grandemente errato il ricorso, il quale non aveva avvertito che a chi ben guardi il *tentativo di omicidio,* non può, *per difetto,* star compreso sotto la dizione *forza materiale contro la persona,* il cui valore è stato chiaramente indicato e individuato nel successivo art. 390 colla designazione della lesione personale *leggera, grave* o *gravissima;* e non può, *per eccesso,* star compreso sotto la dizione *minaccie atte ad incutere timore di un grave danno personale imminente;* in quanto la intenzione dell' agente non si esplica per esso in senso di minaccia, o di altro atto qualsiasi *preparatorio* all' offesa e al danno personale, ma sì a questo danno precipitosamente si avvia con un atto *esclusivo*, quale è la *esplosione* dell'arma micidiale. Bene adunque era a dirsi che il *tentativo* di omicidio, da cui sia accompagnato il furto, più propriamente stà compreso e subordinato al disposto dell'art. 309, il quale letteralmente contempla l'omicidio *consumato*, e che da esso era a desumersi la conveniente penalità, colle regole imposte dall'articolo 43 del Codice stesso (1), siccome saviamente fece la sentenza denunziata ».

III. L'omicidio commesso per servire di mezzo al furto costituisce, insieme al furto, un reato unico, come tale preveduto e punito dal Codice penale toscano (art. 309, § 3). Quindi unica deve essere la questione da proporsi ai giurati (Cassazione di Firenze 22 maggio 1869 — Ric. Mencucci — *Legge*, IX, 1, 937).

IV. È viziata di complessità la questione in cui si pone l'alternativa della colpabilità o per cooperazione al delitto, o in conseguenza di concerto e risoluzione presa insieme con altri nel comune interesse, potendo la cooperazione discendere fino all'ausilio; il concetto e la risoluzione stessa fino alla premeditazione (Cassazione di Firenze 9 novembre 1870 — Ric. Marzaccini-Iacomelli — *Legge*, XI, 1, 362; *Annali Giurispr. Ital.*, IV, 1, 394).

V. L'omicidio commesso come mezzo al furto nel senso dell'articolo 309 § 3 del Codice toscano, è costituito dal concorso di due delitti, cioè dell'omicidio come mezzo e del furto come fine. Questi due fatti, che sono elementi costitutivi di un solo reato, possono tanto essere compresi in una sola questione, quanto in separata. Quindi non può dirsi viziata di complessità la questione sul fatto principale che unisce insieme la tesi del furto e quella dell'omicidio. Per ciò bene e senza vizio di complessità può proporsi nella questione sul fatto principale *l'animo di far lucro* (Cassazione di Firenze 11 gennaio 1873, Ric. Cambi e Piazzesi; *Annali Giur. Ital.*, VII, 1, 29 — Idem, 8 giugno 1872, Ric. Borghesi-Mattocci ed altri; *Annali Giur. Ital.*, VI, 1, 195 — Idem, 22 maggio 1869, Ric. Mencucci; *Annali Giur. Ital.*, III, 1, 247; *Legge*, XI, 1, 937 — Idem, 28 maggio 1870, Ric. Corsi; *Annali Giur. Ital.*, IV, 1, 266).

---

(1) Art. 43. Gli atti esecutivi di un delitto doloso, che non giungano a consumarlo, sono tentativi di esso.

231. — Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 533, n. 3.

Due sono le ipotesi fatte dal legislatore sardo: la prima, che il colpevole abbia commesso l'omicidio allo scopo sia di preparare o di facilitare o di commettere un altro crimine od anche il delitto di furto; — la seconda, che il colpevole lo abbia commesso allo scopo di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici dei reati stessi; — indifferente, in ambedue le ipotesi, che se ne sia ottenuto l'effetto.

Prima ipotesi. Il colpevole deve avere eseguito l'omicidio *allo scopo* sia di preparare o di facilitare o di commettere un altro crimine od anche il delitto di furto.

Se *scopo* del colpevole è di commettere l'omicidio per preparare, facilitare o commettere un altro crimine, od anche il delitto di furto, è evidente che fra l'omicidio e l'altro crimine od anche il delitto di furto, vi deve essere anzitutto una relazione di causa ed effetto; che i due fatti devono essere uniti per un rapporto di causalità, in guisa che l'agente siasi servito dell'omicidio come *mezzo* di commettere il crimine o anche il delitto di furto, o che questo crimine o questo delitto di furto siano stati l'oggettivo dell'omicidio.

In secondo luogo, l'omicidio e l'altro crimine od anche il delitto di furto non possono confondersi l'uno con l'altro, ma devono essere indipendenti e distinti.

In terzo luogo il crimine deve essere di natura diversa dell'omicidio, poichè due crimini di natura diversa possono palesare nel loro autore una più profonda perfidia, mentre uno stesso crimine ripetuto rivela una identica passione, e un identico principio che dirige una specie identica di immoralità. D'altronde la ragione della maggiore gravezza della pena minacciata non istà *esclusivamente* nell'allarme sociale, ma eziandio nel duplice diritto aggredito.

Stabilita la necessità di un *nesso psicologico* fra l'omicidio e l'altro crimine o fra l'omicidio e il delitto di furto, ne segue il corollario che questo nesso psicologico deve essere affermato dal giurì, come elemento essenziale all'aggravamento della pena. Ove non risulti chiaramente dal verdetto, si avranno due fatti distinti, ai quali dovrà applicarsi la teorica dei reati concorrenti, ma l'omicidio non potrà dirsi qualificato giuridicamente pel mezzo.

Perchè poi possa essere autorizzata la maggiore sanzione non basterà che sia stabilito dal verdetto che l'omicidio fu com-

messo allo scopo di preparare o di facilitare o di commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, *in generale;* ma converrà che sia affermata la sussistenza di questo crimine o di questo delitto di furto concorrenti coll'omicidio, con tutti gli estremi necessari alla loro esistenza giuridica. Il giurì infatti non può, con la sola sua dichiarazione, imprimere il carattere di *crimine* ad un fatto, il quale, secondo le circostanze della istruttoria, non costituirebbe che un *delitto,* o *forse* sarebbe nemmeno passibile di pena.

La Cassazione di Napoli con sentenza 10 giugno 1872 ha giudicato in modo contrario (1). Però gli argomenti che ho addotto, mi sembrano di una evidenza tanto manifesta, che non mi sento di decampare da questo avviso.

Ma se il legislatore ritiene necessario che fra l'omicidio e l'altro crimine o il delitto di furto vi sia relazione di causa e di effetto, non è però *necessario* che il fatto concorrente coll'omicidio sia commesso nello stesso tempo, in *eodem tractu temporis*, come dicono i giureperiti.

La esclusione *della necessità* di questa *concomitanza* si rivela dal testo della legge, perchè se l'omicidio diventa qualificato anche quando è commesso per *preparare* o *facilitare* un crimine diverso o il delitto di furto, è manifesto che fra la *preparazione* o la *facilitazione* da una parte e la *esecuzione* del crimine o del delitto di furto concorrenti con l'omicidio dall'altra, può intercedere un tratto di tempo più o meno lungo.

D'altronde la esclusione della necessità della concomitanza si rivela maggiormente quando si ricorra alla genesi dell'articolo in esame.

L'articolo 14 del Titolo II, Parte II del Codice francese del 1791 qualificava assassinio e puniva di morte l'omicidio *che aveva preceduto, accompagnato o seguito altri crimini, come il crimine di furto, di offesa alla legge, di sedizione od altri.* Il Codice penale del 1810, adottò, meglio precisandola, questa disposizione, e applicò la pena di morte quando l'omicidio avesse *preceduto, accompagnato* o *seguito un altro crimine o delitto.*

Ma questo articolo, a causa della grande estensione delle sue disposizioni, fu oggetto di critiche severe. Onde si pensò di modificarlo e fu proposto di formularlo nei termini seguenti:

« L'omicidio sarà punito colla morte, quando avrà avuto per oggetto, sia di preparare, facilitare o commettere un altro

---

(1) Vedi più innanzi al N. 235 *Giurisprudenza pratica:* — Sulla posizione delle questioni, *III massima.*

crimine o *delitto* che l'avrà preceduto, accompagnato o seguito, sia di favorire la fuga o di assicurare in qualsiasi altro modo la impunità degli autori o dei complici dello stesso crimine o delitto ».

La Camera dei Deputati, in occasione della discussione del progetto proponente questa modificazione, si limitò ad inserire nell'articolo la parola *preparare*. Per cui al sistema del Codice il quale esigeva *la concomitanza* o *la simultaneità* dei due fatti, il progetto sostituiva il sistema della *correlazione;* voleva che i due fatti fossero uniti, non soltanto da un rapporto di tempo, ma anche da un rapporto di causalità.

La proposta incontrò obbiezioni alla Camera dei Pari. « Questa idea — scrisse il Relatore — è eminentemente giusta, morale e filosofica. Si comprende benissimo che un crimine o un delitto possono aggravare l'omicidio soltanto allora che hanno avuto lo scopo di prepararlo o di facilitarlo o di farne scomparire le prove; ma la vostra Commissione ha temuto che questi rapporti, quasi impossibili a fermarsi, non si presentassero alla coscienza dei giurati con la chiarezza desiderata ed ha sostituito al progetto una disposizione più semplice che non desse luogo ad alcun equivoco. L'omicidio preceduto, accompagnato o seguito da un crimine sarà punito colla morte. In questo modo è eliminata la ipotesi della *simultaneità* di un delitto e non rimane che la *concomitanza* di un crimine e di un omicidio. Il principio della vostra Commissione è diverso dal principio del Governo, ma è altrettanto giusto e rende la legge più facilmente applicabile ».

La redazione proposta dalla Commissione fu la seguente: « L'omicidio sarà punito colla morte, quando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro crimine ».

Vi erano adunque due differenti sistemi: quello del Governo che puniva l'omicidio colla morte per la *correlazione* di esso con un fatto o *criminoso* o *delittuoso*; quello della Commissione della Camera dei Pari che applicava la stessa pena per la *simultaneità* dell' omicidio con un altro crimine. Nella discussione furono, in via di conciliazione, adottati ambedue i sistemi.

Ma il progetto trovò una qualche resistenza quando ritornò avanti la Camera dei Deputati. Ecco come si espresse la Relazione: « Alla semplice *concomitanza* che il Codice penale esige fra l'omicidio ed il crimine o delitto, voi avevate sostituito una vera *correlazione* e voluto che i due atti fossero uniti non soltanto da un rapporto di tempo, ma anche da un rapporto di causalità. La Camera dei Pari adottò questo sistema solo in parte: per ciò che concerne il *delitto* conservò la vostra redazione esigendo

la *correlazione* coll'omicidio; ma per ciò che concerne il crimine ha mantenuto il testo del Codice e stabilì la *concomitanza*. È già codesta una sensibile modificazione, ma il rigore conservato parve suscettibile di obbiezioni molto serie. Si è chiesto anzitutto se la pena di morte contro la riunione di due fatti che non hanno fra loro alcun rapporto necessario e che presi separatamente non sono colpiti da queste gravi sanzioni, non creasse per avventura, contro tutti i principî del diritto criminale, un crimine *constructivo*. Si rispose che l'aggravamento di pena per un crimine risultante da un altro crimine, non unito da vincolo alcuno col primo, nulla aveva di contrario ai principî della scienza, e che le pene più severe derivanti dalla recidiva avevano lo stesso fondamento. Ma come? L'omicida che corona l'omicidio col brigantaggio o collo stupro non è forse più colpevole di colui, il cui furore fu acceso da un desiderio di vendetta, furore che si spegne dopo averla ottenuta? Queste ragioni parvero giustificare lo spirito stesso della disposizione; ma si oppose che una redazione così vaga, così poco intelligibile, che alla conoscenza del crimine e dell'omicidio non assegna alcun limite nè di tempo nè di luogo, poteva prestarsi alle più pericolose interpretazioni. Fu risposto che il senso di questa disposizione era già da lungo tempo stato affermato dalla giurisprudenza e che non si applica se non a fatti commessi quasi *simultaneamente*, e, come dicono i giureconsulti, *in eodem tractu temporis*. Il Guardasigilli intervenne in seno della Commissione e dichiarò nel modo il più categorico essere questo il significato dell'articolo del Codice penale riformato dall'emendamento della Camera dei Pari (1) ».

In conseguenza di quel progetto, che fu poi la legge del 28 aprile 1832, l'art. 304 del Codice del 1810 fu così formulato:

« L'omicidio sarà punito colla morte quando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro *crimine;* sarà del pari punito colla morte quando avrà avuto per oggetto sia di preparare, facilitare o commettere un *delitto,* sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità ».

Nella prima parte adunque, secondo ciò che si rileva dalla discussione avvenuta, è necessaria la *simultaneità,* la *concomitanza* dell'omicidio col crimine; nella seconda, basta una *correlazione.*

L'articolo in esame fu dal Codice sardo e, prima ancora,

---

(1) Chauveau ed Hélie, *Théorie* ecc., Vol. II, n. 2518 a 2521 — Bruxelles, 1845.

dal Codice albertino del 1839 (*art. 580 n. 4*) limitato alla seconda parte, con la sola modificazione che alle parole *un delitto* furono sostituite le parole *un altro crimine od anche il delitto di furto;* e la prima parte fu esclusa del tutto. Onde scomparve il sistema della *simultaneità* e della *concomitanza* e rimase il sistema della semplice *correlazione.*

Una osservazione da non trascurarsi è anche la seguente:

Nel reato di che si tratta, il diritto maggiormente leso, è il diritto alla vita. L'omicidio quindi come reato assorbente è il principale. Si aggrava per la concorrenza di altro crimine, diventa qualificato, ma rimane sempre omicidio volontario, classificato fra i reati contro la vita. È necessario quindi che vi concorrano gli elementi essenziali alla esistenza dell'omicidio volontario, fra cui, essenzialissimo, la *volontà* d'uccidere. Ove l'agente, quando portò la mano sulla vittima e fece servire questa azione *di mezzo* per commettere altro crimine od anche il delitto di furto, non abbia avuto la volontà determinata di toglierle la vita, se avviene la morte, si avranno due crimini distinti, il ferimento con susseguita morte, e l'altro crimine o delitto di furto concorrenti, ma non un omicidio qualificato, e non potrà in conseguenza essere applicata la pena di morte.

232. — *Seconda ipotesi.* L'omicidio si qualifica quando il colpevole lo abbia commesso allo scopo di favorire la fuga o ad assicurare la impunità di sè medesimo o degli autori o dei complici del crimine o del delitto di furto.

Anche in questa seconda ipotesi è necessaria la *correlazione;* è necessario sia stabilito che l'omicidio fu commesso all'*unico scopo* di favorire la fuga o di assicurare la impunità; nè il nesso psicologico potrà dirsi effettivamente stabilito ove non risulti preciso dal verdetto in modo da non lasciare alcun dubbio.

Nè parmi debba ritenersi esistente la qualifica soltanto nel caso in cui l'omicidio sia stato commesso allo scopo di favorire la fuga o di assicurare la impunità *di tutti* i compartecipanti; ma credo che l'omicidio diventi qualificato anche nel caso in cui sia diretto a favorire la fuga o ad assicurare la impunità di *uno solo* fra i compartecipanti medesimi: non vi sarebbe una ragione plausibile di limitare la gravità di un fatto per sè stesso *intrinsecamente* gravissimo.

V'è poi una clausola che unisce le due ipotesi, quella cioè che l'omicidio diventa qualificato anche nel caso in cui non siasi dal colpevole *ottenuto l'effetto* che si era proposto quando ebbe a commetterlo.

233. — Un' ultima considerazione. L'omicidio commesso nelle circostanze prevedute dall'articolo in esame è un reato speciale che è composto di due fatti distinti, omicidio e un altro crimine, oppure omicidio e il delitto di furto. A questo reato debbono per conseguenza essere applicate le norme tutte del reato imperfetto. E siccome la maggiore gravità è sottoposta alla condizione che il fatto concorrente sia stabilito e costituisca *reato*, così ne deriva la conseguenza che anche al reato concorrente debbono applicarsi le stesse norme che regolano il reato imperfetto. Onde potrà aversi o tentativo di omicidio od omicidio mancato *concorrente* con un crimine o col delitto di furto tentati o mancati.

234. — *Sull'articolo 596 n. 1 e 2, 597 n. 1 e 2.* In questa disposizione di legge è compreso il vero e proprio latrocinio. La depredazione commessa in qualsivoglia luogo accompagnata da omicidio.

Qual' è la differenza fra la disposizione contenuta in questo articolo e la disposizione dell'articolo 533 n. 3?

V'ha chi crede che fra le due disposizioni non corra alcun divario, ma che si completino a vicenda; v' ha invece chi opina che debba farsi una distinzione fra i due reati. Il diverso apprezzamento sorse pure nella pratica giurisprudenza. La Cassazione di Napoli e di Roma si sono pronunciate nel primo senso; il Supremo Magistrato di Torino, nel secondo.

La Cassazione di Napoli ha infatti giudicato non esservi « contraddizione nel verdetto, se, prospettato il fatto nella figura alternativa di grassazione accompagnata da omicidio, e di omicidio commesso allo scopo di agevolare il furto, i giurati abbiano dato risposta affermativa ad entrambe » (Sentenza 22 novembre 1875 — Ric. Crusco ed altri, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 1).

Ha inoltre giudicato che « la depredazione accompagnata da omicidio, e la perpetrazione di questo allo scopo di commettere il furto, sono ipotesi distinte, non per la sostanza, ma solo per la denominazione giuridica » (Sentenza 13 settembre 1879 — Ric. Laganà, Est. Narici — *Legge,* anno 1880, 142). Questa sentenza fu pronunciata in una causa, in cui il Presidente, mentre la sentenza di rinvio aveva parlato di depredazione accompagnata da omicidio, credette di porre la questione, giusta la ipotesi dell'articolo 533 n. 3 del Codice penale. Nei motivi così si espresse la sentenza:

« Osserva nel diritto che la suaccennata doglianza può dar

luogo a censura e non ad annullamento. E per verità i fatti semplici consecrati nella mentovata sentenza accennavano piuttosto alla ipotesi dell'articolo 533 n. 3, che a quella dell'articolo 596 n. 1, secondo la classica distinzione del Cujaccio nel *Commento della Legge* 118 *Dig. de verbor. significat.*; ma poichè alla Sezione d'accusa era altrimenti paruto, il Presidente, in omaggio all'articolo 495 Cod. proc. pen., avrebbe dovuto prospettare in maniera alternativa le due ipotesi; cotesta censura però non importa nullità, non essendo le stesse ipotesi distinte per la sostanza, ma unicamente per la giuridica denominazione ».

Stabilì inoltre con altra sentenza che « l'articolo 596 n. 1 del Codice penale vuol essere coordinato all'articolo 533 n. 3, contenendo quest'ultimo una disposizione di massima, applicabile in tutti i casi di omicidio che abbia servito di mezzo alla consumazione di altro reato (Sentenza 10 marzo 1869 — Ric. Notar Francesco — *Gazzetta di Napoli*, XXII, 284).

La Cassazione di Roma ha del pari giudicato che « dal confronto degli articoli 533 n. 3, 596, 599, 600 risulta che l'omicidio a scopo di grassazione non è altro in sostanza che la grassazione accompagnata da omicidio. L'articolo 533 n. 3 e l'articolo 596, si spiegano e si completano a vicenda, disponendo l'uno in genere e l'altro in ispecie allo stesso intento, con uguale rispetto pei principî della scienza e del giure costituito (Sentenza 26 ottobre 1877 — Ric. Chironi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 290).

Ma al contrario la Corte di Cassazione di Torino ha giudicato che « quando la volontà del colpevole è indirizzata unicamente al furto e poi si commette anche l'omicidio del derubato improvvisamente sopravvenuto, il titolo del reato è quello di omicidio volontario accompagnato dalla circostanza aggravante del furto e previsto dall'art. 533 n. 3 del Codice penale del 1859. Quando invece la volontà del colpevole è indirizzata fino da principio contro la proprietà e contro la persona e si uccide il derubato per impossessarsi della cosa ch'egli custodisce e difende; allora al reato conviene il diverso titolo di grassazione previsto dall'articolo 596 (Sentenza 30 luglio 1867 — Ric. Dugoni, Est. Baronj — *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 291).

« Attesochè — si legge nei motivi — col crimine di grassazione si attenta *ad un tratto* e contro le persone e contro le proprietà e il colpevole agisce con preformato proposito e con animo deliberato di aggredire la persona, di soggiogarla con violenze ed offese, e di strapparle la cosa che essa custodisce e difende: laddove invece *col furto* si attenta alla sola proprietà,

non vuolsi recare *possibilmente* offesa alla persona, alla cui vista si cerca anzi di sottrarsi, e il primo e precipuo carattere del furto è la clandestinità ».

Si potrà desiderare che *in jure costituendo* scompaia la classificazione del *latrocinio* fra i reati contro la proprietà e rientri nella categoria dei reati contro la vita, seguendo il sistema del Codice penale toscano, e come d'altronde è proposto nel nuovo Codice in esame presso la Camera dei Deputati; ma dal momento che il legislatore sardo ha creduto di formare due diverse ipotesi, parmi antigiuridico il sostenere che l'una disposizione vada a completare l'altra, se all'una e all'altra ipotesi fu assegnata una pena, sebbene questa pena sia uguale. Sono due disposizioni diverse e devono essere distintamente considerate. La questione in pratica sarà oziosa, perchè tanto nell'un caso quanto nell'altro è minacciata la pena di morte, ma pure la distinzione è necessaria sotto il rapporto essenzialmente giuridico della esatta qualificazione dei fatti. E a questo proposito parmi degna del più alto riguardo la interpretazione data dalla Cassazione di Torino nella suespressa sentenza ai due articoli del Codice sardo; ma non credo che la differenza risieda esclusivamente nella intenzione del colpevole. Ho dimostrato più sopra che alla esistenza della ipotesi dell'articolo 533 n. 3 non sia necessaria la *concomitanza* dell'omicidio col *furto*, nè con altro crimine, ma che basti una semplice *correlazione*. Invece nel *latrocinio* vero e proprio prospettato nell'articolo 596 n. 1 non soltanto è *necessaria* la *correlazione*, il nesso psicologico fra l'omicidio e la depredazione, ma è necessario che l'omicidio avvenga *in eodem tractu temporis* della depredazione. Onde quando l'omicidio *non* sia *contemporaneo* alla depredazione, sarà un omicidio qualificato; ove invece sia *contemporaneo* alla stessa, si avrà la ipotesi del latrocinio.

Ciò parmi risulti dalla disposizione dell' articolo 600 del Codice sardo, il quale stabilisce che « gli atti di violenza indicati nell'articolo 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione, anche quando il colpevole li abbia commessi, *immediatamente prima o dopo la medesima,* allo scopo sia di agevolarne la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine ». Che il legislatore richieda la *contemporaneità* delle violenze colla depredazione non può essere nè più manifesto, nè più chiaro. È bensì vero che l'articolo

parla di *violenze*, ma non può certo escludersi da queste l'omicidio, che è la massima fra le violenze. D'altronde parlando di *violenze* l'articolo 600 fa riferimento a tutto l'articolo 596; se dal concetto della *violenza* avesse voluto escludere l'omicidio consumato o imperfetto, si sarebbe riferito esclusivamente ai numeri 3 e 4 che trattano appunto o di violenze in genere, o di ferite, percosse o maltrattamenti in ispecie.

Forse si potrebbe aggiungere fra le differenze anche quella che il latrocinio vero e proprio essendo classificato il primo fra i reati contro la proprietà, potrebbe bastare il fatto materiale di una morte avvenuta, concorrente e concomitante colla depredazione, senza ricorrere all'esame se l'agente avesse o non avesse avuto intenzione di uccidere. Ma parmi ciò non regga. Anzitutto, l'articolo 597 si serve, pel latrocinio, della parola *omicidio*, e *omicidio*, giuridicamente, non esiste se manca la *volontà* di uccidere. Ove il legislatore avesse creduto bastevole l'avvenimento di una morte, senza curarsi della ricerca circa la intenzione dell'agente, avrebbe adoperato la dizione da lui usata altrove, come nella materia dell'incendio, della inondazione, della sommersione o dei danneggiamenti a strade ferrate, nei quali casi aggrava la pena quando *da quei fatti sia derivata la morte di qualche persona (art. 660, vedi n. 215)*. Infine la pena capitale minacciata sarebbe esorbitante ove potesse essere applicata anche al caso in cui il colpevole non avesse avuto la intenzione determinata di uccidere la vittima poco prima, nell'istante o dopo averla depredata.

Attenendosi quindi esclusivamente ai criterii esposti nella sovralodata sentenza della Corte Suprema di Torino ed al criterio della *contemporaneità*, parmi che alle due disposizioni si venga a dare una interpretazione strettamente giuridica e si eviti l'inconveniente di considerare indifferenti due ipotesi comprese dal legislatore in due articoli diversi e punite con pene distinte, sebbene uguali.

Non è da trascurarsi inoltre la considerazione che il latrocinio è tale quando la depredazione è accompagnata da omicidio volontario o consumato o imperfetto. Vi vuole la concorrenza dell'omicidio colla depredazione; è necessario che quando il colpevole uccise per impossessarsi della cosa mobile della vittima avesse la *intenzione* di uccidere. Ove questa *intenzione* non fosse asseverata, ma si trattasse di ferimento con susseguita morte, si avrebbe non un latrocinio vero e proprio secondo il significato della scienza, ma un furto violento d'altro genere, nè potrebbe essere applicata la pena massima.

In questo senso si pronunciò la pratica giurisprudenza.

« La grassazione accompagnata da ferite portanti la morte entro ed oltre i quaranta giorni non può dirsi accompagnata da omicidio secondo l'articolo 597 n. 1 e quindi punibile colla morte, ma sibbene da ferite che costituiscono un crimine punibile coi lavori forzati a vita a termini dell'art. 596 n. 2 e 597 n. 2 del Codice penale (Cassazione di Palermo 28 aprile 1877, Ric. Ferrara, Est. Saluto — *Annali Giurispr. Italiana,* anno 1877, I, 2, 222; *Legge*, anno 1878, 168; *Foro Ital.,* anno 1877, 470, 504).

È da osservarsi infine che le ipotesi fissate negli articoli in esame non potranno giuridicamente sussistere ove non sia affermato dal verdetto il nesso psicologico fra l'omicidio perfetto od imperfetto e la depredazione.

235. — Giurisprudenza pratica sull' articolo 533 n. 3.

Estremi della ipotesi contenuta nell'articolo.

Il n. 3 dell'articolo 533 del Codice penale, il quale punisce colla morte il colpevole di omicidio volontario, che lo abbia commesso per preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, richiede che concorrano tre estremi: 1° l'omicidio *commesso*; 2° un altro crimine od anche il delitto di furto come *fine*; 3° un principio almeno di esecuzione (Cassazione di Roma 26 ottobre 1877 — Ric. Chironi, Est. Ferreri — *Legge*, anno 1878, 290).

Complicità nella ipotesi suddetta.

I. Alla sanzione dell'articolo 533 n. 3 è sottoposto il complice necessario dell' omicidio, il quale sia pure dichiarato autore o complice del sequestro della persona dell'ucciso (Cassazione di Napoli 11 gennaio 1875 — Ric. Melillo ed altri — *Legge,* XV, 1, 221).

II. Affermato dai giurati il fatto dell'omicidio come *mezzo* e del furto come *fine* non può muoversi dubbio sulla volontarietà, ossia sulla intenzione di uccidere negli agenti principali, che a scopo di furto concorsero immediatamente coll'opera loro alla esecuzione dell' omicidio, e che nel momento stesso in cui si eseguiva prestarono aiuto efficace a consumarlo (Cassazione di Roma 24 novembre 1876 — Ric. Pischeddu ed altri, Est. Nicolai — *Annali Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 60).

III. Nel caso di stupro violento seguito da morte addebitato a due individui, all'uno come agente principale ed all'altro come complice, non si può proporre al giurì una questione impersonale per ambedue gli accusati « se vi concorse la intenzione omicida » ma devonsi proporre due distinte questioni personali, una per ciascuno degli accusati « se ebbero intenzione di uccidere » (Cassazione di Torino 1° marzo 1882 — Ric. Beccari e Bonfanti, Est. Colabianchi — *Giurisprudenza penale,* anno 1882, 125).

Incomunicabilità della aggravante.

I. La circostanza di essersi l'omicidio commesso nel fine di agevolare la consumazione di altro crimine, è aggravante personale; epperò il complice per

aiuto ed assistenza dei due reati non risponde dell' aggravante se non quando sia costatato avere esso agito nel medesimo scopo (Cass. di Napoli 5 aprile 1872 — Ric. Vassallo e Carvelli, Est. Narici — *Annali Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 117; *Racc.* Bettini, XXIV, 1, 275).

II. Nulla havvi di più subbiettivo, di più personale ed individuale quanto lo scopo criminoso che ciascun delinquente ha meditato, voluto ed esternato con atti di esecuzione. Perciò la questione di omicidio a scopo di furto non deve essere proposta in modo impersonale con riferimento alla questione nella quale si contiene il fatto (Cassazione di Torino 23 maggio 1884 — Ric. Gallo, Est. Pomodoro — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 274).

Sulla posizione delle questioni.

I. Eguali essendo le conseguenze giuridiche nell'omicidio commesso a scopo di effettuare il derubamento e nell'omicidio commesso allo scopo di procurarsi la impunità, non pecca punto di viziosa ambage la domanda ai giurati, se l'imputato abbia perpetrato l'omicidio per l'uno o per l'altro dei detti fini (Cassazione di Firenze 22 aprile 1868 — Ric. Matteoni — *Legge*, VIII, 1, 709).

II. Tanto nel caso di omicidio commesso per fine di furto, quale è contemplato dall'articolo 533 n. 3 del Codice penale sardo, quanto nel caso di grassazione con omicidio contemplato dall'articolo 596 n. 1 del Codice medesimo, il diritto prevalente e più nobile a cui si attenta con siffatti reati è la vita; e perciò la questione sull' omicidio costituisce *sempre* la questione principale (Cassazione di Torino 3 giugno 1868 — Ric. Sandoli, Est. Lauteri — *Annali Giur. Ital.*, anno 1868, I, 2, 43).

III. È completa la questione, se il colpevole abbia commesso l'omicidio allo scopo di preparare o facilitare o commettere il delitto di furto; senza che sia mestieri di accertare la esistenza del furto con una questione speciale (Cassazione di Napoli 10 giugno 1872 — Ric. D' Elia e Lombardi, Est. Nardis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1872, I, 2, 355) (1).

IV. In tema di omicidio allo scopo di facilitare il furto, la risposta dei giurati che Tizio è colpevole « per avere fraudolentemente sottratto dalla cassa di Cajo denaro ed altri oggetti » riunisce tutti gli elementi costitutivi del furto in parola (Cassazione di Napoli 23 febbraio 1876 — Ric. Forte, Est. Giordani — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 201).

Massime generali.

I. L'omicidio volontario del sequestrato soggiace alla sanzione dell' art. 533 n. 3 senza bisogno che si constatino altre violenze (Cassazione di Napoli 11 gennaio 1875 — Ric. Melillo ed altri — *Legge*, XV, 1, 221).

II. Commesso l'omicidio sulla persona che venne stuprata, non si può configurare il titolo di omicidio commesso allo scopo di stuprare. E quand' anche le questioni così poste in conformità della sentenza di rinvio siano state affer-

---

(1) Questa massima è in aperta opposizione alla opinione che ho esternato (n. 231), essere cioè necessario che venga dal verdetto stabilita la esistenza giuridica anche del reato concorrente; nullameno io non decampo dal mio avviso, per le ragioni che ho addotte ed alle quali mi riporto.

mate dai giurati, è inapplicabile la pena di morte (Cassazione di Napoli 26 novembre 1879 — Ric. Riillo, Est. Narici — *Rivista penale*, anno 1880, 517).

« Osserva nel fatto — si esprimono i motivi — sul mezzo dodicesimo intorno alla pena, che, accusato il ricorrente di coniugicidio, e di volontario omicidio in persona della suocera, commesso allo scopo di consumare su lei stupro violento, come praticò; e così formolata la questione medesima affermata anche dai giurati, venga ora dedotto essere logicamente e giuridicamente impossibile l'omicidio consumato per stuprare la persona già uccisa, e ciò aver riconosciuto la legge stessa che, rispetto allo stupro, versa sulle percosse o ferite, e non sull' omicidio come mezzo a consumarlo.

« Osserva nel diritto, che non possa cader dubbio sulla denunciata violazione; e per fermo, supposto l'omicidio commesso prima dello stupro, siccome ritenne la Sezione d'accusa, si imaginò una ipotesi pugnante col senso comune e con la legge, sia perchè gli è quasi impossibile concepire l'omicidio anticipatamente commesso sulla persona che vuolsi stuprare, sia perchè pure verificandosi tale nefandezza, non avrebbesi più l'omicidio consumato allo scopo di stuprare, bensì a quello di profanare o insultare un cadavere, nei sensi dell'art. 518 del Codice, di che non era accusa.

« Che, supposto invece lo stupro seguito dall'omicidio, questo potrebbe essere qualificato dal fine di averlo l'agente commesso per assicurare la propria impunità; ma di ciò non esiste verbo nella sentenza di rinvio.

« Che la pena di morte adunque venne inconsultamente applicata . . . . . »

III. Dedotto ad accusa l' omicidio perpetrato a scopo di depredare nei sensi dell'articolo 533 n. 3 del Codice penale, l'accusato non può pretendere che si proponga ai giurati la questione di grassazione accompagnata da omicidio, di cui negli articoli 599 e 600 dello stesso Codice (Cassaz. di Torino 23 maggio 1884 — Ric. Gallo, Est. Pomodoro — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 274).

236. — Massime speciali sul latrocinio: Articolo 596 del Codice penale sardo.

Sugli elementi del latrocinio.

I. La premeditazione è un elemento costitutivo del delitto di grassazione con omicidio; e perciò può essere inclusa senza vizio di complessità nella questione sul fatto principale concernente questo reato (Cassaz. di Torino 4 dicembre 1866 — Ric. Bejocchi ed altri, Est. Lauteri — *Ann. Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 158).

II. Quando si tratta del reato di grassazione con omicidio, ambedue i fatti sono elementi di un solo reato ed ambedue costituiscono il fatto principale

(Cassazione di Napoli 15 marzo 1871 — Ric. Belloccio ed altri, Est. Narici — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1871, I, 2, 262).

III. Perchè vi sia latrocinio vero e proprio, ossia quella grassazione che secondo gli articoli 596 n. 1 e 597 n. 1 del Codice penale, è punibile di morte, non basta che l'omicidio sia *accompagnato* dal furto, ma occorre che l'omicidio sia stato commesso *a fine di commettere* il furto (Cassaz. di Napoli 17 ottobre 1873 — Ric. Attanasi, Est. De Nardis — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 203).

IV. La grassazione accompagnata da omicidio ha tre elementi costitutivi, vale a dire: la depredazione, l'omicidio ed il nesso tra quella e questo. Queste tre condizioni costitutive debbono formare soggetto di tre questioni distinte e non possono senza vizio di perplessità riunirsi in una sola questione (Cassazione di Napoli 11 marzo 1874 — Ric. De Santo, Est. De Nardis — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1875, I, 2, 7).

Circostanza costitutiva ed aggravante.

L'omicidio nella grassazione talora è circostanza costitutiva, talora è circostanza aggravante. Anche quando l'omicidio forma circostanza costitutiva della grassazione è rimesso alla prudenza ed al criterio del Presidente proporre su esso separata questione o comprenderlo in unico quesito, essendo sempre lecito nei reati complessi dividere il fatto principale in più questioni. È l'omicidio circostanza aggravante della grassazione tuttavolta che, oltre alla circostanza della lesione personale, concorra qualche altra delle circostanze indicate nell'articolo 596 del Codice penale (Cassazione di Roma 10 maggio 1868 — Ric. Cipolla ed altri, Est. Salis — *Legge*, anno 1878, 858).

Sui compartecipanti: comunicabilità delle circostanze inerenti alla grassazione.

Su questo tema importante la Corte di Cassazione di Torino con una prima sentenza del 27 febbraio 1867 e con altra posteriore del 10 settembre 1868 aveva professato la massima che in materia di grassazione « la responsabilità dei complici deve limitarsi a quella parte del reato, a cui consta che abbiano scientemente cooperato col loro aiuto, e non potersi quindi estendere all'omicidio se non risulti che anche a questa gravissima circostanza concomitante essi in qualche modo abbiano partecipato o moralmente o materialmente » (1). Una uguale giurisprudenza era gia stata adottata dai Magistrati Supremi di Napoli e di Palermo colle sentenze rispettive del 2 marzo 1864 (Napoli) e 13 gennaio 1865 (Palermo). In sostanza le due Cassazioni meridionali avevano giudicato che il verdetto deve essere chiaro, esplicito, manifesto; che nulla si deve aggiungere od inferire per illazione dai giudici del diritto; che il verdetto deve spiegare per ciaschedun autore o complice della grassazione la

(1) Ric. Fiocchi, Est. Lauteri — Ric. Del Nero, Est. Berturelli — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 136.

parte ch'egli ha rappresentato nel dramma criminoso; e così non meno nella grassazione che nei fatti di sangue che la accompagnarono; e se non altro, deve dire se quei fatti entrarono nella sua scienza e previsione (1).

Ma da questo principio si è decampato successivamente, e si è stabilito che le circostanze inerenti al fatto della grassazione si comunicano a tutti coloro che vi partecipano, benchè non abbiano preso parte alle stesse, e che quindi l'omicidio costituisce circostanza comunicabile ai complici. Così le Cassazioni di Torino e di Palermo, come appare dalle massime seguenti:

I. Tutti coloro che concertarono e preordinarono un reato in comune sono responsabili dei mezzi adoperati da ciascuno per commetterlo, sebbene taluno di essi non li abbia personalmente posti in opera. Per conseguenza in un giudizio per titolo di grassazione accompagnata da omicidio volontario, di cui siano accusate più persone come autori od agenti principali, la circostanza aggravante dell'omicidio può essere proposta ai giurati per modo di questione impersonale. Le circostanze inerenti al fatto si comunicano a tutti coloro che partecipano in esso, benchè non abbiano preso parte coll'opera propria materiale alle circostanze stesse (Cassazione di Torino 29 aprile 1875 — Ric. Marengo, Est. Merello — *Annali Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 149).

II. Tutti coloro i quali concertano, deliberano e commettono in comune un reato, sono tutti ugualmente risponsabili dei mezzi coi quali lo si commette o dei quali resta aggravato, sebbene questi mezzi vengano posti in opera da uno solo di essi. Le circostanze aggravanti di un atto, ove non siano personali all'agente, ma inerenti al fatto, possono essere nei quesiti formolate in modo impersonale. È di quest'ultima specie la circostanza che l'omicidio siasi commesso allo scopo di agevolare o di compiere una grassazione (Cassazione di Torino 18 giugno 1879 — Ric. Ramboldini — *Legge*, anno 1879, 730) (2).

III. L'omicidio nella grassazione costituisce circostanza materiale di cui va responsabile anche il complice (Cassazione di Palermo 22 giugno 1882 — Ric. P. M. in causa Canisi e di Stefano, Est. Saluto — *Legge*, anno 1883, I, 393).

Altre massime sui compartecipanti.

I. È incensurabile l'apprezzamento della Corte desunto dalle risultanze del dibattimento in base al quale in tema di depredazione con omicidio commesso da due individui viene posta la subordinata di complicità per uno ed esclusa per l'altro (Cassazione di Napoli 22 maggio 1878 — Ric. Scialpo ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 37).

II. Anche rispetto al depredatore, il quale sia riguardato complice nell'omicidio in persona del depredato per sciente aiuto, deve personalmente porsi la questione se vi abbia cooperato in uno degli scopi indicati nell'articolo 600 del Codice penale (Cassazione di Napoli 13 luglio 1883 — Ric. Vanacore, Est. Narici — *Rivista penale*, XVIII, 96).

---

(1) *Legge*, anno 1864, 967; *Legge*, 1865, 725.

(2) Nello stesso senso ha giudicato la medesima Corte colla sentenza 12 novembre 1884, Ric. Nicco, Est. Rossi (*Giurisprudenza penale*, anno 1884, 509).

Sulle questioni.

I. Sebbene i due elementi della grassazione, depredazione cioè ed omicidio, possano formare obbietto di due separate questioni, pure non può dirsi complessa la questione che insieme riunisce i due fattori dell'unico reato (Cassazione di Palermo 25 novembre 1875 — Ric. Tamburello, Est. Salis — *Circolo giuridico*, anno 1876, 18; *Foro Italiano*, anno 1876, II, 288).

II. Trattandosi di un'accusa di tentata grassazione con omicidio mancato a fine di facilitare la depredazione, si possono, senza vizio di complessità, riunire in una sola questione tanto i fatti costitutivi il tentativo, quanto quelli costitutivi il mancato omicidio, ed anco il nesso fra questo e quello, siccome elementi che compongono il fatto principale criminoso contestato all'accusato (Cassazione di Firenze 15 dicembre 1875 — Ric. Bevilaqua, Est. Nicolai — *Annali Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 27).

III. Quantunque in tesi generale non possa dirsi complessa la questione di grassazione per depredazione accompagnata da omicidio a cagione della riunione dei due reati o del nesso tra i medesimi, nondimeno deve ritenersi tale se chiesto dalla difesa di prospettarsi il fatto anche sotto la figura di furto e di omicidio concorrenti, il Presidente abbia subordinatamente proposta la sola questione di furto (Cassazione di Napoli 28 gennaio 1876 — Ric. Nizio, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 264).

IV. In tema di grassazione con omicidio, le questioni sulla depredazione e sull'omicidio possono riunirsi in una sola domanda al giurì perchè costitutive di un solo reato; ma esse possono anche scindersi, purchè poi si faccia constare del nesso tra un fatto e l'altro. La formola relativa alla depredazione « come è stato depredato » è inesatta perchè è troppo generica e indeterminata, lasciando dubbio il senso se sia stato l'aggressore a depredare. La questione speciale sull'omicidio, che abbraccia gli autori e i complici colle parole « se il fatto della depredazione è stato commesso con la circostanza di avere i depredatori o alcuno di essi, immediatamente prima o dopo, inferto una ferita » è complessa e quindi induce nullità (Cassaz. di Roma 3 dicembre 1877, Ric. Appeddu, Munnu-Secchi, Cherci; *Legge*, anno 1878, 314 — Cassazione idem, 3 dicembre 1877, Ric. Carta, Rustu ed altri, Est. Ferreri; *Legge*, anno 1878, 463).

V. In tema di grassazione con omicidio, il metodo di porre questioni ai giurati più conforme a ragione, per evitare nullità, è quello di formolare tre proposizioni, cioè: 1° se vi è stata grassazione; 2° se vi è stato omicidio volontario; 3° se questo reato abbia servito di mezzo alla depredazione. La questione se l'accusato è colpevole di aver commesso il fatto della grassazione « con la circostanza di avere volontariamente messo a morte l'aggredito » accenna alla contemporaneità tra l'uno e l'altro reato, ma non contiene il nesso di causalità ad effetto; ed in ogni modo se lo contenesse avrebbe il vizio di essere complessiva (Cassazione di Roma 17 dicembre 1877 — Ric. Ghirardelli, Est. De Cesare — *Foro Italiano*, anno 1878, 4).

VI. Nell' accusa di grassazione con omicidio la istanza per la questione di semplice ferimento tende non già a stabilire una semplice scusante, bensì a far proporre una questione subordinata, che il Presidente è in facoltà di ammettere

o di respingere (Cassazione di Roma 5 luglio 1878 — Ric. Ridolfi ed altri — *Legge,* anno 1879, 750).

VII. In tema di grassazione accompagnata da omicidio a scopo di agevolare la consumazione, non è inibito al Presidente, nella questione del nesso tra i due reati, includere anche le altre ipotesi dell'articolo 600 del Codice penale (Cassazione di Napoli 4 febbraio 1881 — Ric. Fedele ed altri, Est. Narici — *Legge,* anno 1882, I, 61).

VIII. Formulandosi distintamente le questioni della depredazione e dell'omicidio da cui sia stata accompagnata, la prima è bene limitata al solo reato contro la proprietà. Se la depredazione sia stata impedita da circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà degli agenti, i quali però abbiano ucciso colui che volevano depredare, è superfluo nella questione del nesso il chiedere se l'omicidio sia commesso immediatamente prima o dopo il tentativo della depredazione (Cassazione di Napoli 30 settembre 1881 — Ric. Mosciaro ed altri, Est. Narici — *Legge,* anno 1882, II, 95).

IX. In materia di grassazione accompagnata da omicidio o solo da ferimento il quesito sull'omicidio o ferimento deve essere specifico e separato per ciascun accusato, onde resti piena ed intera libertà ai giurati di affermarlo o di negarlo per tutti o per taluno. La facoltà di proporre quesiti impersonali è limitata ai casi in cui si tratta di circostanze puramente materiali, le quali non potrebbero, senza contraddizione, venire affermate per taluni accusati e per altri negate. Tali quesiti non devono mai precedere quelli sulla colpevolezza, ma devono essere proposti dopo esaurite tutte le altre domande relative al concorso più o meno diretto ed immediato degli accusati stessi nel fatto di cui si tratta (Cassazione di Torino 29 dicembre 1881, Ric. Ferro ed altri, Est. Perocchio; *Giurispr. penale,* anno 1882, 5 — Cassazione idem 18 gennaio 1882, Ric. Bertarello e Grassi, Est. Bagiarini; *Giurispr. penale,* anno 1882, 55).

X. In tema di grassazione commessa da più persone armate ed accompagnata da omicidio, è viziata la questione di fatto principale, se vi sia incluso anche l'omicidio. Posta subordinatamente la questione di complicità rispetto all'autore di omicidio, devono interrogarsi i giurati sulla di lui scienza di essersi l'omicidio consumato nel fine di agevolare la depredazione (Cassazione di Napoli 15 marzo 1882 — Ric. De Cicco ed altri — *Legge,* anno 1883, I, 248).

XI. Dedotta ad accusa la grassazione in corrispondenza all'art. 596 n. 1 del Codice penale non si può proporre ai giurati il quesito per tale reato in corrispondenza al successivo art. 600. In tema di grassazione con omicidio, la domanda ai giurati deve contenere soltanto « se l'uccisione avvenne immediatamente prima o dopo la depredazione » e non del pari « se la medesima abbia accompagnata la depredazione » circostanza questa che involve una questione di diritto. La domanda ai giurati, se la uccisione sia avvenuta immediatamente prima e l'abbia accompagnata contiene una contraddizione che rende nullo il verdetto (Cassazione di Palermo 21 dicembre 1882 — Ric. Mirrione, Est. Abrignani — *Giurispr. penale,* anno 1883, 203; *Racc.* Bettini, XXXV, 109).

XII. Quando l'accusa è di depredazione con omicidio, non è vietato al Presidente di porre una questione ai giurati colla ipotesi minore di depredazione

con violenza (Cassazione di Napoli 29 dicembre 1882 — Ric. Gentile, Est. Ciollaro — *Racc.* Bettini, XXXV, 104).

XIII. In tema di grassazione per depredazione accompagnata da omicidio premeditato, bene è posta la questione di premeditazione col domandare « se prima di commettere l'omicidio, l'accusato aveva formato il disegno di uccidere » (Cassazione di Napoli 28 maggio 1883 — Ric. Sapone, Est. Narici — *Rivista penale,* XVIII, 282).

XIV. Non è complessa, in materia di grassazione, la questione sulla depredazione in danno di due persone, se questa fu prospettata come fatto unico dalla sentenza di rinvio. Non è perplessa, sempre in tema di grassazione, la questione che alla parola *omicidio* sostituisce le altre *azione criminosa* ove dal contesto non possa sorgere alcun dubbio sul riferimento di esse (Cassazione di Napoli 13 luglio 1883 — Ric. Vanacore, Est. Narici — *Riv. penale,* XVIII, 96).

Massime varie.

I. L'art. 597 n. 1 che sanziona la pena di morte per la grassazione accompagnata da omicidio, prevede il vero e proprio omicidio volontario (art. 522) e non il ferimento volontario susseguito da morte (art. 541) (Cassazione di Napoli 18 febbraio 1870 — Ric. Cintano e Guacciari, Est. Narici — *Annali Giur. Ital.,* anno 1870, I, 2, 19).

II. Non vi è contraddizione nel verdetto, se, prospettato il fatto sotto la figura alternativa di grassazione accompagnata da omicidio, e di omicidio commesso allo scopo di agevolare il furto, i giurati abbiano dato risposta affermativa ad entrambe (Cassazione di Napoli 22 novembre 1875 — Ric. Crusco ed altri, Est. Narici — *Foro Italiano,* anno 1876, II, 1).

III. La contemporaneità dell'omicidio con la depredazione fa presumere, senza il bisogno di altra prova, la correlazione dei due crimini (Cassazione di Palermo 1° marzo 1877 — Ric. Anfuso, Est. Saluto — *Foro Ital.,* anno 1877, II, 284).

IV. Non implica qualificazione giuridica la questione con la quale si chiede se la grassazione fu commessa con omicidio tentato quando tale concetto viene spiegato, sviluppato, concretizzato ed analizzato in elementi di fatto dalla cui sussistenza sono chiamati i giurati a giudicare (Cassazione di Roma 10 gennaio 1878 — Ric. D'Addis, Est. Salis — *Legge,* anno 1878, 523).

V. Sebbene nella sentenza di rinvio siasi detto cagione motrice della depredazione accompagnata da omicidio essere stato il disegno di vendicarsi dell'ucciso, non vi ha luogo ad interrogare i giurati su questa diversa causale dell'omicidio (Cassazione di Napoli 22 aprile 1879 — Ric. Urso, Est. Narici — *Legge,* anno 1879, 641).

VI. Nel caso in cui siansi proposte ai giurati alcune questioni riflettenti l'assassinio per vendetta su una persona ed un'altra questione di grassazione con omicidio sulla stessa persona, la risposta affermativa su tutte le questioni non rende nullo il verdetto. La risposta affermativa ad una questione che comprende la grassazione e l'omicidio non rende nullo il verdetto, specie quando tale risposta può influire quanto alla pena, la quale già è incorsa nel limite estremo

pel reato di assassinio (Cassazione di Torino 4 maggio 1881 — Ric. Ghio, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1881, 196).

VII. Se l'omicidio volontario mancato accompagna la grassazione, l'omicidio è circostanza che rende più grave la pena, ma non può mai punirsi per sè stante. Al contrario qualora la grassazione, per qualsiasi causa, non vada punita, l'omicidio deve considerarsi e punirsi per sè stesso come reato *sui generis* (Cassazione di Palermo 22 giugno 1882 — Ric. Canisi e Di Stefano, Est. Saluto — *Rivista penale*, anno 1882, 318).

VIII. La contemporaneità dei fatti della uccisione e della depredazione, separati l'uno dall'altro da un solo istante, esclude che il grassatore sia stato mosso ad uccidere da altra causa che da quella di depredare (Cassazione di Torino 30 gennaio 1884 — Ric. Fiore, Est. Pasini — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 152).

SEZIONE TERZA

DI ALTRI REATI CONTRO LA VITA

CAPITOLO PRIMO

Dell'omicidio oltre l'intenzione.

SOMMARIO.

237. *Osservazioni generali.*
238. *Condizioni essenziali per l'esistenza di questo reato.*
239. *Diritto positivo patrio.*
240. *Legislazione comparata.*
241. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
242. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
243. *Giurisprudenza pratica sul Codice toscano.*
244. *Interpretazione del Codice penale sardo.*
245. *Una decisione della Corte di Cassazione di Roma.*
246. *Giurisprudenza pratica: nell'omicidio oltre l'intenzione non vi ha conato.*
247. *Altre massime di giurisprudenza pratica.*
248. *Massime sulle questioni ai giurati.*
249. *Massime in genere.*
250. *Sugli articoli 533 e 569 del Codice penale sardo: eccesso nel fine.*
251. *Coesistenza di alcune circostanze aggravanti o scusanti coll'eccesso nel fine.*
252. *Giurisprudenza pratica sull'articolo 569 del Codice penale sardo: eccesso nel fine.*

237. — Il reato di sangue che trae seco la morte di un uomo può essere o *doloso* o *colposo* o *preterintenzionale*. È *doloso*

quando vi fu l'*animo* di uccidere. L'*animo* di uccidere può essere *determinato* od *indeterminato*. È *determinato* quando la intenzione di togliere la vita è *esplicita,* diretta; è *indeterminato* quando la intenzione è *implicita,* cioè quando si usarono mezzi che per loro natura si doveva prevedere che avrebbero potuto recare la morte, quantunque questa non si volesse come risultato necessario dei proprii atti. — L'omicidio è *colposo* quando si è cagionata la morte di un uomo con un atto *che non era diretto* ad offenderne la persona, e dal quale poteva prevedersi, ma non fu preveduto, che ne potesse conseguire la morte. — L'omicidio è *preterintenzionale* quando non si aveva l'*animo* di uccidere una persona, ma l'animo di *nuocerle* soltanto e nullameno provenne la morte.

Dell'omicidio *volontario*, propriamente detto, abbiamo a lungo parlato. Dell'omicidio *colposo* tratterò più innanzi. Imprendo ora a trattare dell'omicidio *preterintenzionale*.

Questa ipotesi è stupendamente configurata dal Codice austriaco al § 140, che le dà il nome di *uccisione*, e la fa consistere in una azione che toglie ad altri la vita, commessa *non già con la intenzione di darle la morte, ma con altra nemica intenzione.*

Il Codice toscano la configura nella lesione personale *premeditata* o *non premeditata*, quando l'agente, in ambedue i casi, abbia potuto *prevedere* la morte dell'offeso come conseguenza *probabile* o *possibile* del suo fatto.

Il Codice sardo la fa consistere nelle ferite e nelle percosse volontarie per cui segua la morte entro o dopo i quaranta giorni successivi al reato; la eguaglia all'omicidio e la punisce colle pene corrispondenti, a menochè l'agente non avesse potuto *facilmente* prevedere le conseguenze del proprio fatto; nel qual caso vi avrebbe una diminuzione di pena di uno a due gradi.

Il Carrara tratta a lungo dell'omicidio *preterintenzionale* e pensa debba questo distinguersi dal titolo di ferimento susseguito da morte. L'omicidio *preterintenzionale* — giusta l'esimio criminalista — suppone che il fatto del delinquente sia stato *causa immediata* della morte; il *ferimento susseguito da morte* suppone invece che il fatto del colpevole sia stato *causa occasionale* o *mediata* della morte stessa. Sicchè sotto il rapporto dell'*elemento materiale* il titolo di omicidio *preterintenzionale* sarebbe più grave del ferimento *susseguito da morte;* ma per compenso sarebbe meno grave di questo sotto il rapporto dell'*elemento intenzionale*. Nell'omicidio *preterintenzionale* bisogna supporre come dimostrato *positivamente* che l'agente *non volle* e *non previde* la morte; ma ebbe soltanto *animo di nuocere;*

mentre nel *ferimento susseguito da morte*, non è necessaria codesta positiva esclusione della volontà e previsione letale; e ad applicare quel titolo basta che l'accusa non abbia fatto la prova positiva dell'animo di uccidere (1).

In conseguenza il CARRARA non si acquieterebbe alla distinzione dell'omicidio in *doloso, colposo* e *preterintenzionale*, ma formerebbe una quarta specie di omicidio. L'omicidio *preterintenzionale* sarebbe per lui un *quid* di intermedio fra l'omicidio con dolo determinato od indeterminato e il ferimento susseguito da morte. Evidentemente, secondo il mio modesto avviso, l'illustre professore, quando scriveva le pagine sull'omicidio preterintenzionale, aveva presenti le disposizioni del legislatore toscano su questo proposito; ma siccome queste disposizioni non trovò ripetute nel Codice sardo, il quale invece si appigliò alla ipotesi del ferimento susseguito da morte, così pensò che la disposizione del Codice sardo fosse diversa da quella del Codice toscano, e ne escogitò le differenze. Ma procedendo in questa guisa si viene alla necessaria conseguenza che o il Codice toscano manca della ipotesi del ferimento susseguito da morte, o il Codice sardo difetta della ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. È bensì vero che il Codice sardo ha la disposizione che ho accennato più sopra, secondo cui il ferimento susseguito da morte, eguagliato all'omicidio e punito colle identiche pene, è attenuato quando l'agente non abbia potuto facilmente prevedere le conseguenze del fatto proprio; questa disposizione però, a ben guardarla, non raffigura *per sè stessa* la ipotesi di un nuovo omicidio, e precisamente dell'omicidio preterintenzionale del Codice toscano; costituisce invece una circostanza scusante, compresa in una formola affatto generale, applicabile a tutti i reati di sangue indistintamente. Ma ove il ferimento susseguito da morte ipotetizzato dal Codice sardo si completi con la disposizione anzidetta riferibile alla non facile prevedibilità nell'agente delle conseguenze del suo fatto, questa disposizione perde, in tal caso, il carattere di circostanza scusante, e il ferimento susseguito da morte, viene in sostanza a corrispondere all'omicidio preterintenzionale del Codice toscano (2). Così i due Codici non appariranno manchevoli; sarà rispettata la sola distinzione che può farsi fra gli omicidî in *dolosi, colposi,* e *preterintenzionali;* e si accetterà la teorica del Codice austriaco il quale fa la stessa distinzione, teorica che il CARRARA (§ 1101) loda

---

(1) Anche il FULCI è di questo avviso nella sua Opera *L'intenzione nei singoli reati*, pag. 135 — Messina, De Stefano, 1885.

(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1109.

per avere *benissimo caratterizzato* il reato di uccisione corrispondente all'omicidio *preterintenzionale.*

Per queste considerazioni io tratterò del *ferimento susseguito da morte* con gli stessi criterî coi quali la dottrina esamina l'omicidio *preterintenzionale*, poichè l'uno è identico all'altro, quando, ben inteso, il ferimento susseguito da morte si completi colla teorica sulla prevedibilità o non prevedibilità del fatto letale. Onde questa teorica, sotto il mio punto di vista, che mi pare d'altronde conforme al vero stato della questione, non costituisce una *scusante,* da dover trovare il suo posto nella parte di quest'opera destinata alle circostanze *scriminanti* e *scusanti*, ma forma un criterio assoluto per distinguere il *ferimento susseguito da morte* dall'*omicidio volontario*, e deve per conseguenza essere sottoposto ad esame contemporaneamente all'esame sul *ferimento susseguito da morte.* Il quale reato potrebbe forse più propriamente e più sinteticamente chiamarsi *uccisione* come fu intitolato dal legislatore austriaco; ma dacchè nei Progetti sul nuovo Codice penale fu appellato *omicidio oltre l'intenzione,* seguirò la corrente, tanto più che questo nome manifesta immediatamente e più chiaramente il concetto del reato stesso.

Nelle ordinarie contingenze della vita spesso accade che l'andamento dei fatti vada al di là della volontà dell'agente; egli voleva soltanto offendere, ferire, e contro ogni sua aspettativa, contro il solito ed ordinario corso delle cose umane, dalla azione di lui è nato l'omicidio: ha voluto il male del suo simile, ma l'ha voluto entro certi confini: l'evento li ha oltrepassati e l'omicidio è avvenuto contro e oltre la sua volontà. Tizio dà un urto a Sempronio: questi cade, e cadendo percuote la testa sopra un sasso acuminato che gli fracassa il cranio e muore. Caio sfoga il suo sdegno contro Paolo dandogli dei pugni; con uno di questi lo stramazza e l'uccide. Antonio nel fervore della rissa getta un sasso contro uno dei corrissanti e gli arreca la morte. Tutti questi fatti mostrano l'animo di nuocere, ma non quello di uccidere, sì perchè l'ordinario andamento delle cose umane non ammette i risultati funesti che sono nati dall'urto o dalla percossa, sì perchè a ciò non era diretta la volontà dell'agente.

L'omicidio *oltre l'intenzione* presuppone non la *volontà* di uccidere, ma la *volontà* di nuocere alla persona che rimase uccisa. Però non basta che l'agente, quando portò la mano sulla vittima, *non* avesse la *volontà* di toglierle la vita; è inoltre necessario che oltre a non essersi *voluta* la morte, questa non fosse neppure *preveduta,* benchè *potesse* prevedersi. La mancanza della *volontà* ad uccidere stacca l'omicidio dalla specie parti-

colare degli omicidî *colposi* e lo mantiene nella famiglia degli omicidî *dolosi:* la circostanza della *non prevedibilità* della morte lo fa distinguere dall'omicidio per dolo *indeterminato,* quello cioè per commettere il quale si usarono mezzi che per loro natura doveva prevedersi avrebbero potuto arrecare la morte, quantunque questa — come scrive il CARRARA — non si volesse come risultato necessario dei proprî atti (1), e ne forma una specie intermedia fra gli omicidî *completamente* dolosi e gli omicidî *semplicemente* colposi. Non è omicidio semplicemente colposo, perchè l'agente aveva *volontà di nuocere* alla persona; non è omicidio completamente doloso, perchè l'agente *non aveva previsto.* che la sua azione potesse recare la morte; non è omicidio con dolo *indeterminato,* perchè difetta la *previsione* della morte (2).

Nel secolo scorso i giureconsulti tedeschi disputarono vivacemente sulla opportunità di ammettere questa distinzione fra la intenzione *diretta* e *indiretta* di togliere la vita; alcuni la lodavano come giusta, altri la riprovavano come futile e da esularsi dalla scienza e dal fôro. Osserva però il CARRARA (§ 1101, *nota* 1) che la disputa era avvenuta perchè non sempre si erano intesi sui termini della questione, confondendo spesso il *prævidere* **debuit**, che è il tipo della intenzione *diretta positiva* col *prævidere* **potuit**, che è il tipo della intenzione *indiretta negativa.*

Il PUTTMANN (3) formolò nettissimamente la triplice distinzione: *Triplicem intentionem in eo qui malum facinus sibi proposuit, distingui debere puto. Una in eo consistit, ut voluerit totum quo facinus perpetratum fuit, effectum* (intenzione diretta, dolo determinato). *Altera, ut facinus intra certos sibi proposuerit fines* **prævideritque**, *majorem inde quam sibi proposuit effectum, facile sequi posse, neque tamen non etiam in hunc consenserit* (dolo indeterminato, intenzione indiretta positiva). *Tertia ut voluerit quidem malum facinus, sed non* **prævideri**t, *majorem inde quam voluit effectum oriri posse, qui tamen præter opinionem inde oritur.* Quest'ultima è la intenzione diretta a nuocere congiunta alla intenzione indiretta negativa, che corrisponde alla *preterintenzionalità.*

Anche il DOMAT sostiene che requisito essenziale dell'omicidio in esame si è che la morte avvenga *per non essersi preveduta* dall'agente, benchè per dovere della sua occupazione impiegando la comune attenzione avesse potuto prevederla; ovvero quando

---

(1) *Programma,* Parte speciale, Vol. I, § 1094.
(2) CARRARA, *Id.,* § 1101.
(3) *Diss. leges ineptæ criminum causæ,* § 36, nota — Lipsia, 1789.

abbia omesse le necessarie precauzioni, che stavano a sua disposizione, per prevenire quella dannosa conseguenza, che aveva già preveduto (1).

238. — Per discernere adunque se in un fatto di omicidio vi sia *eccesso* di intenzione, oppure gli estremi di un omicidio con *dolo indeterminato* od omicidio *colposo*, dopo stabilita la mancanza assoluta della intenzione diretta *ad necem*, è necessario concorrano le due distinte condizioni: 1° che l'agente avesse *animo di nuocere;* 2° che non *prevedesse attualmente* la conseguenza letale, sebbene *la potesse* prevedere.

Se l'agente non aveva *animo* di nuocere a colui che rimase ucciso, si rientra nell'omicidio *colposo*, perchè manca ogni e qualunque *dolo*, che informi il suo fatto. Quest' *animo di nuocere* dovrà adunque essere assodato ogni qual volta si voglia obiettare non la mera *colpa*, ma la *preterintenzionalità*. Codesto *animo* in genere, o potrà scaturire spontaneo dalla natura stessa dell'atto; o dovrà stabilirsi col mezzo di conghietture, quando l'atto possa in sè stesso apparire equivoco. Colui che dà un colpo di bastone, ha certamente l'*animo* di nuocere, e quest'*animo* scaturisce dall'atto stesso. Se invece si dà un urto, in seguito al quale l'urtato cade e riporta una contusione che lo conduce al sepolcro, quest'atto può essere equivoco, perchè l'urto può essere stato dato per celia o inavvertenza; converrà dimostrare che fu dato con *animo di offendere*, dimostrazione la quale necessariamente dovrà essere fatta per via di conghietture.

A completare la dimostrazione dell' eccesso di intenzione fa d'uopo stabilire se colui che si presuppone non aver *voluto* uccidere, *previde* o *non previde* di potere con quel suo fatto doloso cagionare la morte avvenuta. Ma poichè qualunque stato dell'animo e molto più la *previsione* o *non previsione* di un dato evento, non può essere assodata in via diretta e positiva, ma fa d'uopo ricorrere a conghietture esteriori, così, per determinare la *preterintenzionalità*, dopo che la morte è avvenuta, dovrà ricorrersi a criterî di presunzione. Perchè si possa dire che un omicidio è stato commesso *oltre* l'intenzione dell'agente bisogna essere in grado di affermare che l'agente *non* aveva *preveduto* la morte. Ove si voglia affermare che fu commesso con dolo *indeterminato*, è mestieri provare che fu *preveduto* e *voluto*. Queste tre affermazioni, come ben si vede, non pos-

---

(1) Domat: *Diritto Romano*, Lib. II, Tit. VIII, Sez. VI; e *Côde Civil*, articoli 1150 e 1151.

sono farsi in modo diretto, ma è necessario ricorrere ad argomentazioni, le quali possono variare a seconda dei casi. La pratica però, sul principio logico che debba presumersi lo stato arcano di un animo, dai due elementi degli antecedenti e dei concomitanti ha stabilito come utili taluni criterî, desunti dall'indole dell'accusato; — dalle precedenti manifestazioni dell'animo suo; — dalla causa *delinquendi;* — dalla natura delle armi adoperate (1); — dalla natura e dalla direzione dei colpi, quando la direzione fu dipendente dalla volontà.

Ma tutti codesti non sono che indizî spesse volte pericolosi, perchè è sempre pericoloso il voler provare per conghietture un argomento. Ove poi concorrano tutti, o in massima parte i criterî stessi, sarà incontestabilmente stabilita una presunzione *juris* fortissima in favore dell'accusa, che incomberà al colpevole di distruggere con prove irrefutabili. *Si probaverit non occidendi animo hominem a se percussum esse remissa homicidii pœna Præses provinciæ sententiam proferet, crimen enim contrahitur si et voluntas nocendi intercedat (L. 1, Dig. ad leg. Corn. de sicariis).* Però fra tutti i detti criterî, due possono avere un carattere di fermezza, quello cioè che posa sulle precedenti manifestazioni dell'animo e sulla causa a delinquere. Se il colpevole ripetutamente a più testimoni disse che voleva uccidere colui che poi rimase ucciso, non solo si avrebbe una prova *quasi* diretta dell'*animus occidendi*, ma forse potrebbe sostenersi asseverata la circostanza aggravante della premeditazione. Se il colpevole avesse ricevuto dalla vittima un'offesa atrocissima, che secondo il linguaggio volgare si lava solo nel sangue, anche in questa ipotesi sorge un potente argomento per presumere *jure tantum* l'animo di uccidere. Questo criterio poi della causa *delinquendi* per escludere od ammettere l'*animus occidendi* è saldo ed efficace, perchè non si fonda sulle leggi fisiche, che possono essere o fallaci, o non calcolate dall'agente, ma sulla legge logica che è impreteribile.

È fuor di dubbio che la deduzione di non avere nè *voluto* nè *preveduto* la morte, può essere fatta tanto da colui che adoperò per ferire la vittima uno stile od un bastone, quanto da colui che ammenò un pugno; da colui che diresse il colpo al petto, come da colui che mirò alle gambe. Ma nel primo caso

---

(1) Nella legge 1, § 3 *Dig. ad leg. Corn. de sicariis* dicesi che l'intenzione di uccidere e quella di ferire devonsi trarre dall'arme con cui il delinquente colpisce la vittima; se ha adoperato la spada, si deve presumere la intenzione di uccidere; ma se ha usato di un'arme che non suole scegliersi per uccidere, deve presumersi la intenzione di ferire.

la *previsione* della morte è certa, nel secondo è possibile. Può ammettersi difficilmente che colui il quale con un coltello mira al cuore *non abbia preveduto* la morte che ha cagionato. Ma quando una uguale deduzione si fa a carico di colui che uccise col pugno, col bastone, o con un piccolo sasso, non si può essere ugualmente certi del concorso di questa *prevedibilità*.

Ciò che rende anomala questa figura — scrive ottimamente il Carrara (1) — è la presunzione di mancata previsione, congiunta alla intenzione diretta a recare nocumento. Questa combinazione autorizzò la pratica a creare il titolo di omicidio oltre l'intenzione, argomentandolo dalle *leggi* 1, 5, 7, *Dig. ad legem Cornel. de sicariis*. Veramente queste leggi stabilivano doversi in tal caso tenere l'uccisore responsabile soltanto *de vulnerato*, e lo adeguavano all'omicidio colposo. Ma Carpzovio (2), cui parve questa una soverchia benignità, insegnò doversi ravvisare in codesto omicidio una specie anomala e colpirlo di una pena media tra quella del ferimento grave e quella dell'omicidio doloso semplice.

Taluni opinarono doversi fare una ulteriore distinzione fra la ipotesi in cui la previsione sia stata *probabile* e la ipotesi in cui sia stata *possibile*. Il Codice toscano si attenne a questo consiglio. Però il Carrara (§ 1107) chiama tale distinzione cotanto astrusa, che se può riescire ad una mente assuefatta alle astrazioni filosofiche formarsene un esatto concetto, è impossibile che la si conduca in pratica ad un criterio costante e razionale. Non è la *possibilità* nè la *probabilità* quella che assume la legge come norma della misura penale, ma è la *possibilità* che si abbia *potuto* prevedere. Se i giudici non debbono giudicare per intuizione o ispirazione del momento, ma debbono farsi un precetto direttivo dei loro giudizii secondo certi dati di fatto, pare al Carrara che simili precetti siano impossibili a formularsi in faccia a codesta distinzione.

239. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Art. **311**. L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione premeditata, si punisce:

a) con la casa di forza da otto a quindici anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell'offeso; e

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1106.
(2) *Quaest.* 128: *practica*, *pars.* 1, *quaest.* 5, n. 30 e 40.

b) con la carcere da due a sei anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, la detta morte.

ART. **312.** L'omicidio oltre l'intenzione prodotto da una lesione personale improvvisa, si punisce con la carcere:

a) da due a sei anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell'offeso; e

b) da uno a tre anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, la detta morte.

A questo misfatto, perchè passibile di pena relativamente determinata, cioè suscettiva di grado, è applicabile anche l'articolo 333, che ho riportato al n. 7.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **541.** Le ferite e le percosse volontarie, per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

ART. **542.** Le ferite e le percosse volontarie, per cui segua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure agguagliate all'omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno a due gradi.

. . . . . .

ART. **569.** Colui che nell'intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un reato più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel reato più grave diminuita di uno o di due gradi.

Questa diminuzione non avrà luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto.

Nell'articolo 552 contiene poi una disposizione relativa al misfatto di *evirazione* che agguaglia all'omicidio e punisce colle pene corrispondenti ove ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi.

Ma di questo speciale reato avrò occasione di parlare nella Parte Seconda, quando tratterò delle lesioni gravissime.

ART. **553.** Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcune persone commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue:

1° Quando ne sia avvenuta la morte entro i quaranta giorni, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo; salvo il disposto dell'articolo 531 nel caso di venefizio;

2° Quando la morte ne sia avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici.....

240. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codice penale francese (del 1810).

ART. **309**..... Se le percosse date o le ferite irrogate volontariamente, ma senza intenzione di dare la morte, l'hanno nullameno cagionata, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

ART. **310**. Quando vi sarà stato premeditazione o aguato, se ne seguì la morte, la pena sarà quella dei lavori forzati a perpetuità.....

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **140**. Se l'azione per la quale una persona perde la vita, fu commessa non già con l'intenzione di darle la morte, ma con altra nemica intenzione, il crimine è di uccisione.

. . . . . .

§ **142**. In altri casi (*fuori della rapina*) l'uccisione è punita col duro carcere da cinque a dieci anni; e da dieci a venti, se l'uccisore era in istretta parentela coll'ucciso, od a lui vincolato da speciali doveri.

Codice penale per la Repubblica di San Marino (15 settembre 1865).

ART. **464**. Allorchè dopo la percossa o ferita succede la morte della persona lesa, si applica la pena propria dell'omicidio nel solo caso in cui i periti dell'arte salutare abbiano giudicato, che la percossa o ferita è stata l'unica e vera causa della morte della persona lesa.

Nel Libro II *Dei delitti,* Titolo II *Dei delitti concorrenti coi misfatti,* ha le seguenti disposizioni:

ART. **543**. Se nel commettersi un misfatto resta sorpassato il disegno del misfattore verificandosi un eccesso, *che non poteva affatto prevedersi*, l'eccesso non è punto imputabile, reputandosi meramente casuale.

ART. **544**. Se poi si verifica un eccesso, che poteva facilmente prevedersi, l'eccesso è imputabile sotto figura di doloso e l'intero avvenimento è un misfatto.

ART. **545**. Che se oltre al misfatto, che era nel disegno del misfattore, ed oltre alle conseguenze facilmente prevedibili, si è verificato un eccesso non facilmente prevedibile, questo eccesso è imputabile come colposo, e l'intero avvenimento viene a costituire un misfatto ed un delitto insieme concorrenti.

ART. **546**. La pena dell'intero avvenimento contemplata nell'articolo precedente consiste nella pena propria del misfatto congiunta a quella del delitto concorrente col misfatto.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

ART. **401**. Quando le percosse date o le ferite irrogate volontariamente, ma senza intenzione di cagionare la morte, nullameno l'hanno cagionata, il colpevole sarà punito colla reclusione.

Sarà punito coi lavori forzati da dieci a quindici anni, se ha commesso questi atti di violenza con premeditazione.

. . . . . .

ART. **404**. Se le sostanze *(che possono dare la morte o che senza essere di natura da dare la morte, possono tuttavia alterare gravemente la salute — art. 402)* amministrate volontariamente, ma senza intenzione di dare la morte, l'hanno nullameno cagionata, il colpevole sarà punito coi lavori forzati da quindici a venti anni.

Codice penale zurighese (1° febbraio 1871).

§ **127.** Chiunque con animo deliberato e ingiustamente, ma senza intenzione di uccidere, reca ad altri una lesione, dalla quale segua la morte, è colpevole di lesione personale susseguita da morte e viene punito colla casa di lavoro o con la casa di correzione fino ad otto anni.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **226.** Se la lesione corporale ha cagionato la morte dell'offeso, deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di tre anni, o la carcere non al disotto di tre anni.

§ **229.** Chiunque dolosamente somministra ad un altro, per recar danno alla sua salute, veleno o altre sostanze atte a guastarla..... se è stata cagionata la morte, deve decretarsi la casa di forza non al disotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

Questo paragrafo è contenuto nella Sezione XVII *Lesioni corporali.*

Codice penale pel Canton Ticino (25 gennaio 1873).

Art. **300,** § 1. Tranne il caso di veneficio, non sarà considerato omicidio il reato qualora la morte della persona offesa avvenga dopo giorni quaranta, da contarsi dal giorno e dall'ora della riportata lesione.....

. . . . . .

Art. **303,** § 1. Chi, senza volontà di uccidere, ma nella intenzione di offendere, cagiona ad una persona la morte, si punisce con un grado di pena meno dell'omicidio volontario, se la morte era facilmente prevedibile; se la morte non era facilmente prevedibile, con due a tre gradi meno della detta pena;

§ 2. Se l'omicidio avvenuto oltre l'intenzione sia stato commesso da persone che si trovavano nelle condizioni degli articoli 294 e 295 (*in flagrante adulterio o concubito o in seguito a provocazione*), la pena sarà diminuita di un altro grado.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **263.** Allorquando i colpi dati, le ferite irrogate, o le vie di fatto esercitate volontariamente, ma senza intenzione di dare la morte, l'hanno nullameno occasionata istantaneamente o nei quaranta giorni successivi, la pena sarà quella della reclusione da tre ad otto anni, se non vi fu premeditazione o non fu fatto uso d'alcuna arme o stromento; della reclusione da dieci a quindici anni, se il colpevole ha agito con premeditazione od aguato, o se ha fatto uso di un'arme o di uno stromento.

. . . . . .

Art. **268.** Se queste sostanze *(che senza essere di natura da cagionare la morte possono tuttavia alterare gravemente la salute — art. 266)* somministrate volontariamente, ma senza intenzione di dare la morte, l'hanno tuttavia cagionata, la pena sarà la reclusione da dieci a quindici anni.

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **331.** Chiunque con un fatto, reca intenzionalmente un patimento cor-

porale ad un altro, o intenzionalmente ne pregiudica la salute, è, come colpevole di maltrattamento, punito colla prigionìa non maggiore di un anno e sei mesi.

. . . . . .

Se il fatto ha per conseguenza la morte, è punito colla prigionìa non maggiore di sei anni.

Il tentativo di questo reato non è punibile.

ART. **332**. Il maltrattamento commesso con premeditata deliberazione, è punito colla prigionìa non maggiore di tre anni.

. . . . . .

Se il fatto ha per conseguenza la morte, è punito con la prigionìa non minore di nove mesi, nè maggiore di dodici anni.

Il tentativo di questo reato non è punibile.

ART. **333**. Chiunque con un fatto reca intenzionalmente una grave lesione personale ad un altro, è, come colpevole di grave maltrattamento, punito colla prigionìa non maggiore di sei anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte, il colpevole è punito colla prigionìa non maggiore di sette anni e sei mesi.

ART. **334**. Il grave maltrattamento commesso con premeditata deliberazione, è punito con la prigionìa non minore di nove mesi, nè maggiore di dodici anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte, il colpevole è punito colla prigionìa non minore di un anno, nè maggiore di quindici anni (1).

ART. **335**. Chiunque per recar danno alla salute di un altro, gli somministra sostanza pericolosa alla vita o alla salute, è punito colla prigionìa non minore di nove mesi, nè maggiore di dodici anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte, è punito colla prigionìa non minore di un anno nè maggiore di quindici anni.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **301**. Chiunque dolosamente, ma senza intenzione di uccidere, offende taluno nel corpo o lo danneggia nella salute, se la lesione, infermità o turbamento mentale durò più di venti giorni, commette il crimine di grave lesione corporale.....

. . . . . .

§ **306**. Se in conseguenza della grave lesione corporale seguì la morte dell'offeso, la pena è della reclusione sino a dieci anni; se tuttavia la intenzione dell'autore era diretta ad uno degli effetti contemplati nei §§ 303 *(perdita di un membro importante, senso, favella, ecc.)* e 304 *(sopra una donna incinta)*, ed ebbe luogo la morte dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

. . . . . .

§ **309**. Chiunque mesce a taluno od in altro modo fa uso, nello scopo di danneggiarlo, di veleno o di altre sostanze pericolose, è punito col carcere sino a cinque anni. Se le sostanze sono pericolose per la vita e sono state com-

---

(1) Pel Codice olandese, la lesione è grave, non per l'arbitrario e parziale criterio del tempo in cui dura l'impedimento al lavoro, ma per una speciale disposizione di legge, quella contenuta nell'articolo 90, la quale tien conto invece della gravità delle conseguenze del maltrattamento. Riporterò quest'articolo quando tratterò delle lesioni volontarie.

miste od usate nello scopo di uccidere, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

Se dalla commistione o dall' uso delle sostanze pericolose alla vita è derivato uno degli effetti enumerati nei §§ 303 e 304 (*vedi sopra*), ovvero la morte, l'autore è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Il *Codice penale spagnuolo* non ha una particolare disposizione sull'omicidio *preterintenzionale.*

241. — LAVORI PREPARATORII SUL NUOVO CODICE PENALE.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — I Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI proposero il seguente articolo:

ART. **326**, § 1. Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente Codice sotto altri titoli, chi nella intenzione, non di uccidere, ma di nuocere cagiona ad una persona la morte, è reo di omicidio oltre la intenzione e si punisce col primo al secondo grado di reclusione.

§ 2. Se la morte fu la conseguenza immediata di una ribellione o pubblica violenza, la pena è della reclusione dal quarto al quinto grado, ma, se poteva prevedersi, si applica l'ergastolo.

Nella seduta del 16 aprile 1868 (1) la Prima Commissione approvò quest'articolo, aggiuntavi però la dichiarazione che ai casi di omicidio *praeter intentionem* ivi contemplati si applicano le disposizioni tutte, sì qualificanti che attenuanti, dell'omicidio volontario. In tali casi la pena sarà rispettivamente diminuita di un grado e commutata la reclusione in relegazione ogni qual volta si tratti di fatto commesso nell'impeto dell'ira.

Nel Progetto 17 maggio 1868, fu inserito l'articolo seguente, compreso nel Capo intitolato: *Della lesione susseguita da morte.*

ART. **295**, § 1. Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente Codice sotto altri titoli, chiunque colla intenzione di nuocere ad una persona, ma non di ucciderla, le cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione.

§ 2. Al colpevole di omicidio oltre l'intenzione si applicano tutte le disposizioni del Capo I di questo Titolo, ma le pene sono diminuite di un grado, ed inoltre, nel caso preveduto dall'articolo 288, § 1, alla pena della reclusione si sostituisce quella della relegazione.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione nella seduta del 10 gennaio 1870 (2) alla intitolazione del reato *lesione susseguita da morte*, sostituì quella di *omicidio oltre l'intenzione.*

---

(1) Verbale 86 nel Volume I dell'opera: *Il Progetto*, ecc. — Firenze, Stamperia Reale, 1870.
(2) Verbale 53, Volume II dell'opera suddetta.

Indi dichiarò di reputare esatta la definizione data nel § 1 dell'articolo 295 e la riprodusse nell'articolo 363 del suo Progetto 15 aprile 1870 trasportandone il § 2 nell'articolo successivo, per ivi riunire tutte le pene. Se non che nell'inciso *fuori dei casi preveduti dal presente Codice sotto altri titoli*, soppresse le parole *sotto altri titoli*, poichè anche nel titolo attuale vi sono ipotesi assimilate all'omicidio *oltre l'intenzione*, per esempio, la morte avvenuta per maltrattamenti, ancorchè non abituali.

Nel suo Progetto poi del 15 aprile 1870 inserì gli articoli seguenti:

ART. **363.** Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente Codice, chiunque con l'intenzione di nuocere ad una persona, ma non di ucciderla, le cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione.

ART. **364**, § 1. Il colpevole di omicidio oltre l'intenzione è punito secondo le norme stabilite per l'omicidio volontario; ma le pene sono diminuite di un grado.....

Il rimanente dell'articolo contiene disposizioni circa la *concausa*, della quale tratterò a parte (n. 322).

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.*

ART. **465.** Colui che avendo soltanto la intenzione di cagionare una ferita od altra lesione commette un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, è punito con la pena del reato più grave diminuita di due gradi.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.* — Il Guardasigilli VIGLIANI in questo suo Progetto inserì l'art. 369 contenente disposizioni circa la *concausa;* ma nulla propose circa l'omicidio oltre l'intenzione.

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — Nella tornata del 15 aprile 1875 del Senato, portato in discussione il detto articolo 369 che era già stato integralmente accettato dalla Commissione, il VIGLIANI propose di aggiungervi il paragrafo seguente:

ART. **369**, § 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale, cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione ed è punito con le pene stabilite dagli articoli 366, 367 e 368, diminuite da uno a tre gradi.....

Nel rimanente dell'articolo provvedeva circa la *concausa* anche nei riguardi di questo omicidio *preterintenzionale*. La aggiunta fu accettata dalla Commissione ed approvata dal Senato; onde nel Progetto Senatorio l'articolo 369 del VIGLIANI fu diviso in due paragrafi e divenne l'articolo 376, con richiamo agli articoli 373, 374 e 375.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario on. DE FALCO accettò la formola approvata dal Senato, proponendo soltanto di diminuire la pena *da uno a due* gradi, invece che da uno a tre; nè vi furono osservazioni per parte delle Magistrature.

La Commissione MANCINI accettò la modificazione.

Interpellati le Magistrature ed altri Corpi sul Progetto del Senato, dopo che fu esaminato dalla Commissione anzidetta, la Corte d'Appello di Catanzaro osservò che il § 2 di questa disposizione privato della necessaria clausola che si legge nel Codice sardo vigente, è tale da far escludere qualunque dichiarazione di reità di omicidio volontario. E indipendentemente da ciò, quand'anche fosse vera e provata la intenzione di non cagionare la morte, non pare giusto che si diminuisca la pena, quando dal mezzo e dai modi adoperati *potevansi facilmente prevedere le conseguenze del fatto.*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila notò esservi poca latitudine nella pena. La variabilità dei casi di oltre l'intenzione è enorme e solo il criterio del giudice può proporzionarla.

L'Accademia fisio-medico-statistica di Milano osservò dal canto suo che colui nel quale manchi la intenzione di recar morte, ma abbia invece quella più limitata di offendere nel corpo o nella salute, non potrà dirsi reo di omicidio, ma soltanto di lesione personale d'onde sgraziatamente scaturì la morte dell'offeso, esito questo non imputabile all'agente, stante il limite di sua intenzione a recar soltanto offesa. Riesce adunque contraddittoria alla definizione dell'omicidio la sanzione del § 2, che pure qualifica di omicidio il reato *oltre l'intenzione.* Parrebbe per ciò che, a maggior precisione e semplicità, il caso contemplato nel § 2 venisse compenetrato nel Capo II *Delle lesioni personali*, così modificandone la definizione, all'articolo 388.

« Chiunque senza intenzione di uccidere, ma solo colla intenzione di arrecare una lesione personale, offende una persona, per modo che alla stessa ne derivi indi la morte od un danno al corpo, od alla salute, od una perturbazione, è reo di lesione personale ».

La Reale Accademia di medicina di Torino propose di aggiungere dopo le parole: *una lesione personale*, le altre: *non mortale.* Se venisse accolta tale proposta, che spiegherebbe la differenza tra l'articolo 376 e l'articolo 388 in cui è parola di lesione personale eccedente l'intenzione, ma non cagionante la morte, sarebbe chiarita meglio la intenzione del legislatore.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Guardasigilli ZANARDELLI, dopo avere premesso nella sua Relazione che l'omicidio dai criminalisti denominato *preterintenzionale* è giusto sia punito con pene minori di quelle minacciate all'omicidio volontario, inserì nel suo Progetto il seguente

ART. **324.** Chiunque, con l'intenzione di cagionare un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuite da uno a tre gradi.

Periodi Ottavo e Nono. — I Ministri SAVELLI e PESSINA nei rispettivi articoli 328 e 345 del Progetto 26 novembre 1883, e degli emendamenti dell'aprile 1885, adottarono la formola del loro predecessore.

242. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO.

Sull'articolo 311. — L'articolo 311 prevede l'omicidio *oltre l'intenzione* prodotto da una lesione personale premeditata. Il legislatore non avendo data alcuna nozione di questo omicidio, si è riferito ai precetti della scienza. Esso si limita a segnalare due casi. Il primo *(lett. a)*, quando l'agente potè prevedere come conseguenza *probabile* del suo fatto la morte dell'offeso: il secondo *(lett. b)*, quando l'agente potè prevedere come conseguenza *possibile* la detta morte.

Il PUCCIONI nota che questo metodo nuovissimo di calcolare la civile imputabilità dell'agente nell'omicidio *preterintenzionale* procede in un modo singolare. Nell'azione che ha prodotto l'omicidio oltre l'intenzione esiste insito, in quanto alla prava risoluzione di offendere, il dolo: esiste la colpa nei risultati dell'azione stessa, i quali sono andati al di là della intenzione dell'agente. Ora è su questo secondo calcolo che si fonda la teoria adottata dal Codice. Poteva l'agente — si chiede — prevedere come *probabile* la morte dell'offeso? Se sì, per non averla preveduta, la reprime con grave pena, nella quale si comprendono i due elementi sopra indicati, il dolo e la colpa, che nella probabilità dell'evento diviene *lata*. Se poi l'agente potè prevedere come *possibile* conseguenza del suo fatto la morte, lo reprime con pena minore, perchè nella *possibilità* della previdenza stà la colpa *lieve* o lievissima. « Sono queste belle teorie — esclama — che in astratto seducono, attraggono, ma attuate non corrispondono. L'omicidio *oltre l'intenzione*, ai termini della scienza,

si verifica quando dal fatto doloso dell'offensore è seguita la morte altrui (1) ».

Due sono gli estremi dei quali consta questo omicidio, che devono concorrrere simultaneamente: 1° la intenzione di *offendere*, ma non di *uccidere;* 2° la morte dell'offeso avvenuta al di là degli eventi ordinarî delle umane azioni; e così per una circostanza che nella immensa varietà dei casi si verifica di rado e che il senno umano difficilmente prevede.

Ciò premesso, sembra al Puccioni *(lett. c)* sia a temersi che nel caso di lesione personale premeditata il *probabile* assuma il carattere del *certo,* e tanto più lo assuma, perchè un evento *probabile* ha in sè medesimo gli elementi dell'avvenimento ordinario, ed esce così dalla sfera dell'atto fuori della intenzione che comprende i soli casi straordinari *possibili* sì, ma che si verificano di rado. Ora colui che, con animo calmo, procede a percuotere, o ferire, se da questo modo di agire era probabile che ne avvenisse la morte, non potrà invocare le massime che regolano l'omicidio *oltre l'intenzione*, perchè nel fatto suo è insita la volontà di uccidere ch'egli vuole goffamente palliare. E spesso avverrà che i Tribunali ravviseranno colla teoria della probabilità come omicidî fuori della intenzione molti omicidî deliberati.

La seconda distinzione contenuta nella lettera *b,* come quella che rappresenta unicamente il carattere giuridico dell'omicidio oltre l'intenzione, non è meritevole per la sua lucidità di commento.

Il giudizio sulla *probabilità* o *possibilità* è di fatto e quindi appartiene alla convinzione morale della giuria; onde deve risultare netto e preciso dal verdetto, il quale se manca di questo estremo essenziale, deve incorrere nella censura del Supremo Magistrato ed essere annullato.

Sull'articolo 312. — Dalla lesione personale *premeditata* che ha portato all'omicidio *oltre l'intenzione*, discende questo articolo alla lesione personale *improvvisa* che ha condotto allo stesso effetto. E qui pure si riproduce la regola della *probabilità* e della *possibilità.* Se questa regola o difficilmente può dedursi ad atto, o dedotta conduce nel primo grado a confondere l'omicidio *oltre l'intenzione* con l'omicidio *deliberato*, opina il Puccioni *(sull'art. 312)* che nelle lesioni personali *improvvise* non ha ragionati termini di applicazione. Colui che agisce sotto la influenza dell'ira o di qualunque altra passione, non è in grado di riflettere quali possano essere le conseguenze della sua

---

(1) Il *Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 311.

azione. Dominato da quel patema che gli ottenebra la intelligenza e gli diminuisce la libertà, non ha altro in mente che di fare al suo avversario il maggior danno possibile. Quindi il fatto suo deve essere misurato non dalla intenzione, ma dall' esito. Era questa la ragione per la quale in passato non si ammetteva nei casi improvvisi il conato di omicidio. Ma pur ritenute le contrarie disposizioni del Codice penale sul conato, rimane sempre non attuabile la regola rammentata del *probabile* o del *possibile*. L'uomo che nella calma della sua mente va dettando i criterî atti a scrutare la mente di colui che agisce, per giungere a dimostrare come egli potesse *prevedere* quello che dal suo fatto fosse per nascere, affronta un problema facile a risolversi. Ma quando ha formato il suo giudizio, che cosa ha fatto? Avrà dettato una regola astratta, che nella applicazione sfugge a qualsiasi uomo savio, giusto ed avveduto. Il legislatore doveva — scrive il Puccioni — porsi nella situazione del percussore o del feritore affascinati dal furore o dall'ira, e quindi confessare la impossibilità di prestare all'agente, dominato da quell'impulso, una mente capace a prevedere ciò che sarebbe avvenuto. Onde è che le due questioni, sebbene facili a proporsi in teoria, in fatto non lo possono essere, facendovi ostacolo lo stato di mente del colpevole.

Crede poi lo stesso Puccioni che in questo articolo non sia contemplato il caso della provocazione. Ed ove sia avvenuta una provocazione, è d'avviso che convenga rimettersi al prudente arbitrio dei giudici per la applicazione della pena minima stabilita.

243. — Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano.

I. La intenzione di ferire e la intenzione di uccidere sono cose essenzialmente diverse, le quali allo stesso fatto materiale fanno assumere diversa imputabilità. Però occorre, nelle cause di omicidio, che l'una e l'altra siano espressamente dichiarate dai giurati. Secondo il Codice penale toscano ognorachè dal danno recato dolosamente al corpo ne sia derivata la morte dell'offeso, non si può mai ammettere il titolo della lesione, ma deve sempre ritenersi il titolo dell'omicidio, sebbene il feritore non avesse intenzione di uccidere (Cassaz. di Firenze 22 dicembre 1866 — Ric. Gaggioli — *Annali Giurispr. Ital.*, I, 1, 317).

II. Quando vi fu uccisione ed i giurati ritennero il titolo di *omicidio*, non possono i giudici, applicando la legge, qualificarla *grave lesione*. Perchè l'articolo 312 del Codice penale toscano non contempla, rispetto all'omicidio *fuori della intenzione*, che i due casi della previsione della *probabile* o della *possibile* morte, non per questo cessa di essere omicidio *fuori della intenzione* anche quello in cui la morte non prevedevasi punto e tuttavolta essa avvenne e per solo effetto delle ferite (Cassazione di Firenze 10 luglio 1867 — Ric. Guggioli — *Legge*, VII, 1, 906).

III. È colpevole di omicidio *oltre l'intenzione* colui che percuotendo un altro con animo di offenderlo, cagiona a questo una lesione personale che è causa della di lui morte, salvo a determinare, secondo le circostanze, se il funesto effetto poteva dall'agente prevedersi come *probabile* o solo come *possibile* (Cassazione di Firenze 1° febbraio 1871 — Ric. Cardini, Est. Pasqui — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1871, I, 2, 121).

IV. Negli omicidî *preterintenzionali* vi è incompletezza di questioni di fronte al Codice penale toscano, se per il caso in cui i giurati escludano che l'accusato potesse prevedere la morte dell'offeso come conseguenza *probabile* del suo fatto, non sia loro domandato se potè prevederlo come conseguenza *possibile* (Cassazione di Firenze 15 febbraio 1871 — Ric. Pardini — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, V, 1, 33).

V. Quando i giurati affermano l'omicidio *preterintenzionale* e negano nel tempo stesso che l'accusato potesse prevedere la morte dell'offeso, nè come conseguenza *probabile*, nè come conseguenza *possibile* del suo operato, affermano un fatto criminoso, che è punibile colla pena delle lesioni, purchè questa non sia nè uguale, nè maggiore al limite massimo stabilito per l'omicidio *preterintenzionale* dall'articolo 312, lett. *b*, del Codice penale toscano (Cassazione di Firenze 8 novembre 1871 — Ric. Mosconi — *Annali Giur. Ital.*, VI, 1, 39).

VI. Sotto l'impero del Codice penale toscano, la pena dell'omicidio *preterintenzionale* prodotto da lesioni personali improvvise per eccesso di difesa, in cui la morte non abbiasi potuto prevedere, nè come cosa *probabile*, nè come cosa *possibile*, deve determinarsi colle norme dell'articolo 312 combinate coll'articolo 339, lett. *c* (Cassazione di Firenze 23 marzo 1872 — Ric. Ciampi — *Legge*, XIII, 1, 762).

VII. In tema di omicidio *oltre l'intenzione*, prodotto da lesione personale improvvisa, previsto e punito dall'articolo 312 del Codice penale toscano, siccome la pena applicabile non può essere maggiore del carcere, così la competenza è del Tribunale correzionale (Cassazione di Firenze 28 febbraio 1874 — Ric. P. M. in causa Bertoluzzi — *Legge*, XIV, 1, 546).

VIII. Nell'omicidio *oltre l'intenzione* prodotto da una lesione personale improvvisa, il Codice penale toscano non ammette la scusa della provocazione, la quale può soltanto essere valutata come circostanza attenuante (Cassazione di Firenze 28 maggio 1884 — Ric. Prucher, Est. Salucci — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 2, 201).

244. — Interpretazione del Codice penale sardo.

Sugli articoli 541 e 542. — Questi due articoli fanno due ipotesi a seconda che la morte cagionata dalle ferite o dalle percosse volontarie avvenga *entro* i quaranta giorni immediatamente successivi al reato, o *dopo* quaranta giorni successivi al reato stesso. In ambedue i casi le ferite o le percosse volontarie sono agguagliate all'omicidio; ma se la morte è avvenuta *dopo* i quaranta giorni successivi al reato la pena dell'omicidio

è diminuita di uno o di due gradi; se poi è avvenuta *entro* i quaranta giorni sono punite colle pene dell'omicidio.

La questione che principalmente si impone nell' apprezzamento delle due ipotesi è quella che si riferisce all' elemento intenzionale. Quantunque in entrambi i casi le ferite e le percosse siano, quando succeda la morte, eguagliate all' omicidio, tuttavia costituiscono un reato chiaramente distinto dall'omicidio stesso; sono eguagliate all'omicidio per ciò che riguarda la pena, la quale è maggiore o minore a seconda del tempo intercesso dalla inflizione delle ferite alla morte, ma l'elemento intenzionale deve essere diverso. E così mentre nell'omicidio l'agente deve avere la *volontà di uccidere;* nel ferimento susseguito da morte basterà che abbia la *volontà di ferire.* In questo senso ripetutamente si sono pronunciate le Corti Supreme come si scorge dalle massime seguenti:

I. Non può esservi omicidio volontario (*art. 522*) se non sia accertata nell'agente la volontà di uccidere. Non ostante la identità della pena, di cui sono minacciati, secondo il Codice penale sardo, l'omicidio volontario ed il ferimento susseguito da morte, importa sempre distinguere pei loro differenti estremi, sotto pena di nullità, queste due figure di reato (Cassaz. di Torino 14 aprile 1869 — Ric. Lanza, Est. Balegno — *Annali Giur. Ital.*, anno 1865, I, 2, 330).

II. Quando il verdetto dei giurati afferma *l'animo di uccidere* non può *mai* farsi luogo al titolo della lesione o ferimento, ma si ha sempre l' omicidio o consumato, o mancato, o tentato, secondo gli effetti nocivi prodotti dalle ferite ed il modo di operare dell' agente (Cassazione di Firenze 8 maggio 1869 — Ric. Mauri e Galvano, Est. Adami — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1870, I, 2, 21).

III. Quando non vi è *intenzione di uccidere,* le ferite o le percosse, quantunque accompagnate da premeditazione, da prodizione o da aguato, e susseguite dalla morte dell'offeso, costituiscono reato di ferimento volontario e non reato di omicidio volontario. L'articolo 541 parifica *quanto alla pena* l'omicidio volontario alle ferite volontarie susseguite dalla morte dell'offeso nei quaranta giorni, ma non *identifica* i due reati, i quali rimangono sempre diversi e distinti nel loro intrinseco carattere. Laonde il ferimento volontario susseguito dalla morte nei quaranta giorni, non può elevarsi a parricidio od assassinio, titoli che non possono aver luogo se non quando siavi stato omicidio volontario (Cassazione di Torino 15 giugno 1870 — Ric. Traversa, Est. Lauteri — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* I, 2, 202).

IV. L'articolo 541 prevede l'omicidio *preterintenzionale* e non il *volontario.* Perciò se taluno viene rinviato al giudizio per quel reato, il Presidente delle Assise non istà alle ipotesi della causa e quindi viola l'articolo 494 del Codice di procedura penale se proponendo la questione principale vi pone l' estremo dell'animo di uccidere (Cassazione di Torino 1° maggio 1871 — Ric. Oggero, Est. Balegno — *Annali della Giurisprudenza Italiana,* anno 1871, 1, 2, 310).

V. Omicidio volontario si ha quando si è *voluto* uccidere, muoia o no immediatamente la vittima, e ferita o percossa volontaria, quando *manchi* la volontà omicida, sebbene *illico* sia avvenuta la morte (Cassazione di Napoli 16 agosto 1876 — Ric. Masola, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 33).

245. — Ma la Cassazione di Roma aveva accennato di non voler seguire codesto principio. Infatti con sentenza 18 aprile 1876 ebbe a giudicare che nel ferimento susseguito da morte la intenzione di uccidere è sempre presunta, salva al giudicabile la prova contraria. In quella sentenza, dopo di avere dichiarato che nell'omicidio, l'accusa è tenuta a provare l'*animus necandi,* così si espresse:

« Però alcuni legislatori pensarono che non in quel caso solamente si potesse irrogare la pena ordinaria dell'omicidio. Osservarono che quando consta che la uccisione di un uomo avvenne a causa di un colpo vibrato dall'autore con perfetto dolo, e colla evidente intenzione e proposito di offendere l'individuo che fu ucciso, potesse ritenersi per istabilito, che l'umana attività, nella esecuzione del fatto, siasi manifestata e spiegata con energia pari alla forza interna della causa morale che mosse la intenzione a delinquere e che potesse dispensare il Pubblico Ministero dallo assumere la prova della precisa direzione della intenzione risultante dal fatto stesso, salvo all'accusato di provare ed allegare la intenzione di un minor danno e ciò per motivi desunti da un doppio ordine di idee; per un verso, perchè posto il concorso della forza morale animatrice del reato, la misura della stessa forza, duce la esperienza, suole prendersi dal carattere esteriore dei fatti e dal danno cagionato, indizî della ascosa interna attività umana e delle sue determinazioni; per altro verso, onde agevolare alla difesa il mezzo ed il modo di provare a stabilire che l'animo dell'accusato era diretto soltanto a ferire, che era l'unico suo intendimento e questo non è piccolo vantaggio concesso alla difesa in certi casi nei quali le sembianze del fatto ed i segni esteriori potevano ingannare a danno dello stesso accusato.

« Per queste ragioni il legislatore italiano seguendo l'esempio di altri Codici.... ha foggiato la ipotesi dell'articolo 541; in essa il Pubblico Ministero deve provare che l'accusato è riconosciuto agente, che ha dolosamente e volontariamente vibrato il colpo, che l'atto nocivo provenne dalla sua risoluzione; ma è dispensato dalla prova della precisa direzione dell'intenzione a dar la morte avendosi come insito negli altri elementi di prova.

« Però l'accusato, a differenza del caso preveduto dall'articolo 522, ha salva la controprova e la produzione della scusa di

avere avuto soltanto la intenzione di ferire e di non essere in colpa del successo, avvenuto al di là della sua intenzione e della sua prevedibilità. Nel caso pertanto dell'articolo 522, il Pubblico Ministero assume la prova della intenzione diretta ad uccidere; ma l'accusato non è ammesso ad allegare che aveva avuto la sola intenzione di ferire o percuotere, o che l'omicidio fu preterintenzionale. Al contrario in quello dell'articolo 541, il P. M. deve provare gli altri estremi sopraindicati della accusazione non però il diretto proposito di uccidere che risulta dalla connessione dei fatti, dal carattere estrinseco degli atti posti in essere dall'agente e dagli effetti della sua volontaria azione; ma l'accusato è ammesso a poter provare i più stretti confini della sua intenzione ed a discolparsi del successo sorpassante il suo disegno con allegare la scusa della preterintenzionalità....

« Non è adunque vero che nella ipotesi dell'art. 541 la legge supponga che il colpevole abbia avuto la intenzione soltanto di ferire e che il fatto nelle sue conseguenze abbia ecceduto il disegno dell'agente. È vero anzi il contrario: il legislatore ritiene per provato dai segni estrinseci che l'agente abbia avuto la intenzione di uccidere, ma ammette il colpevole a fare la controprova della sola intenzione di ferire, che il danno prodotto dalla forza fisica superò l'estensione e l'energia della forza morale diretta a produrre un danno minore. Ecco perchè il legislatore nel caso dell'art. 541, applica al colpevole la pena ordinaria del vero e proprio omicidio e la diminuzione della medesima nel caso siano stabiliti nel verdetto gli estremi della scusa della *preterintenzionalità* » (1).

La distinzione circa l'elemento intenzionale posta innanzi in questa sentenza, era, più che antigiuridica, strana. Il ferimento susseguito da morte non è che l'omicidio *preterintenzionale*: ove ciò non fosse, il Codice sardo avrebbe una deplorevole lacuna. Non essendo che un omicidio *oltre la intenzione*, non può parlarsi di *animus necandi*, non solo *espresso*, meno poi *presunto*.

Il Supremo Magistrato però si avvide tosto che aveva battuto una via sbagliata; e poco dopo con ripetute decisioni seguì la corrente delle Cassazioni di Napoli, Torino e Firenze.

Infatti così decise nel 25 ottobre e 20 dicembre 1876 e 3 gennaio 1877:

I. Il ferimento seguito da morte è una figura di reato diversa dall'omicidio e quindi non devonsi ricercare i giurati sulla intenzione di uccidere, ma solo

---

(1) Ric. Costantini e Tempesta, Est. Salis — *Legge*, anno 1876, I, 718; *Foro Ital.*, anno 1876, II, 443.

su quella di ferire (Cassazione di Roma 25 ottobre 1876 — Est. Ferreri — *Monitore giudiziario di Venezia*, anno 1877, pag. 158).

II. Il ferimento volontario seguito da morte è titolo di reato distinto dall'omicidio volontario ed escludente di per sè la intenzione di uccidere. Perciò vi è nullità, se oltre alla questione sul ferimento, sulla morte susseguita e sulla dipendenza di essa dalla ferita per sola natura di questa, si ponga altresì la questione sulla intenzione di uccidere (Cassazione di Roma 20 dicembre 1876 — Ric. Colantoni, Est. Canonico — *Annali Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 93).

III. Trattandosi di ferimento seguito da morte l'intenzione di uccidere è di per sè esclusa; nè riguardo alla morte si può porre ai giurati altra questione che quella sulla maggiore o minore prevedibilità della medesima (Cassazione di Roma 3 gennaio 1877 — Ric. Costantini, Est. Canonico — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1877, I, 2, 92).

246. — Nell' omicidio preterintenzionale, come ho notato interpretando il Codice penale toscano (n. 242), in quanto alla prava risoluzione di offendere, esiste insito il dolo; ed esiste la colpa nei risultati dell'azione stessa, i quali sono andati al di là della intenzione dell'agente. Da queste premesse deve conchiudersi che in materia di omicidio preterintenzionale non può esservi conato, perchè nei reati colposi il reato imperfetto non può avere esistenza. Di questo avviso è lo stesso FRÜHWALD (1) « Consistendo la caratteristica dell'uccisione — egli scrive — nell'essere mancata la intenzione di provocare l'effetto letale, e questo presentandosi quindi relativamente all'autore *come colposo*, si scioglierà negativamente il quesito, se nella uccisione si dia un attentato ».

D' altronde, allo scopo di potere con fondamento giudicare se vi sia stato eccesso di intenzione, è necessario che sia avvenuta una conseguenza materiale dell' azione, che nel caso di omicidio *preterintenzionale,* è la morte. Se non è susseguita la morte alle ferite o alle percosse non potrà stabilirsi se sia stata sorpassata la intenzione dell'agente. Anche per questa considerazione della necessità cioè, che avvenga l'effetto letale per conoscere se *l' animo* dell' agente sia stato sorpassato, non potrà parlarsi di tentativo, perchè non vi sarebbe alcun dato certo e positivo da cui arguire un eccesso di intenzione.

247. — ALTRE MASSIME DI PRATICA GIURISPRUDENZA SUGLI ARTICOLI 541 E 542.

Circostanza costitutiva ed attenuante.

I. La morte del ferito o del percosso, avvenuta entro i quaranta giorni immediatamente successivi alle ferite o alle percosse volontarie, non è una cir-

(1) *Manuale del Codice penale austriaco,* n. II, sul § 140.

costanza aggravante, ma una circostanza costituente il reato previsto dall'articolo 541; e perciò la questione sul fatto principale, che tiene riunito il fatto delle percosse al fatto della morte susseguita entro i quaranta giorni, non è complessa. La circostanza che il ferito o il percosso sia morto entro i quaranta giorni, non per sola causa della ferita o della percossa, ma per una concausa o preesistente o sopravvenuta, costituisce un'attenuante, e per ciò non può contenersi nella questione sul fatto principale, ma deve proporsene una questione separata (Cassazione di Torino 19 maggio 1866 — Ric. Magnelli, Est. Baronj — *Annali Giur. Ital.*, anno 1867, I, 2, 54).

II. Nella ipotesi dell' articolo 541, la morte derivata dal ferimento è circostanza costitutiva del reato e quindi può includersi nella questione principale (Cassazione di Napoli 27 novembre 1876 — Ric. Bellusci, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1877, II, 260).

248. — Sulle questioni ai giurati.

I. Se, pei risultati del dibattimento, l'omicidio volontario obiettato dall'accusa si trasformi in un ferimento volontario susseguito da morte del ferito, non possono senza vizio di contraddizione e di nullità enunciarsi nella questione principale sull'omicidio volontario i fatti che costituiscono il ferimento volontario susseguito da morte; ma debbono questi fatti enunciarsi in una questione separata (Cassazione di Torino 17 luglio 1867 — Ric. Bisoglio, Est. Baronj — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 270).

II. Nelle questioni ai giurati non si possono comprendere fatti e circostanze (non compresi nell'atto d'accusa), per i quali il reato si aggravi o muti natura, quand'anche i fatti e le circostanze aggravanti siano emersi dal dibattimento. Perciò se taluno sia accusato di ferimento susseguito da morte, non può il Presidente domandare ai giurati se il feritore ebbe intenzione di uccidere, e così introdurre nella questione un fatto nuovo, il quale, dove sia affermato nel verdetto, muta il reato obiettato dall'accusa in quello più grave di omicidio volontario. Se la ferita sia stata o no causa della morte è un fatto che deve essere affermato dal giurì; e dove il Presidente nel porre la questione lo ritenga e lo presupponga sul fondamento del giudizio dei periti, commette nullità (Cassazione di Torino 14 aprile 1869 — Ric. Lanza, Est. Balegno — *Annali Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 330).

III. Proposta subordinatamente alle questioni di mancato omicidio quella del ferimento volontario, il quesito della aggravante della premeditazione non può essere complessivamente formulato (Cassazione di Napoli 10 marzo 1870 — Ric. Sgambati, Est. Narici — *Legge*, anno 1870, 676).

IV. La unicità della causa di morte è un elemento del reato previsto dall'articolo 541 del Codice penale e perciò non pecca per vizio di complessità, ma è rettamente posta ai giurati la questione principale che comprenda in una sola domanda la reità dell'accusato nel ferimento susseguito da morte e la unicità della causa di morte nel ferimento (Cassazione di Torino 17 ottobre 1872 — Ric. Ponzio, Est. Merello — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1872, I, 2, 258).

V. L'elemento intenzionale essendo costitutivo dell'omicidio volontario o del ferimento volontario seguito da morte, deve necessariamente far parte della domanda sul fatto principale ed esclude che si possa proporre ai giurati domanda *sulla mancanza della volontà* o *sulla mera accidentalità* del fatto (Cassazione di Torino 23 marzo 1876 — Ric. Cavalleri, Est. Troglia — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 191).

VI. La questione sull'eccesso del fine deve proporsi ai giurati distintamente dalla questione principale sulle ferite, le quali hanno cagionato la morte, e nel caso di risposta affermativa all'una, non vi ha ostacolo a discendere all'esame ed a risolvere egualmente l'altra (Cassazione di Roma 18 aprile 1876 — Ric. Costantini e Tempesta, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 243).

VII. Nel caso di percossa o ferita volontaria, che per sola sua natura ha prodotto la morte entro i quaranta giorni successivi, il Presidente può in una sola questione comprendere tutti gli elementi costitutivi del crimine previsti dall'articolo 541 del Codice penale, cioè irrogazione di percosse e morte dell'offeso nei quaranta giorni per sola natura della percossa medesima. E se l'accusato deduce a sua difesa il concorso di altra causa che abbia influito alla morte, ciò deve costituire subietto di separata questione. Ma il Presidente non è obbligato a proporre questa separata questione, se non vi sia stato richiamato da una speciale istanza della difesa (Cassazione di Roma 3 maggio 1876 — Ric. Valentini, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1877, I, 2, 36).

VIII. È contraddittorio il verdetto in cui, per un medesimo fatto, si afferma il disegno oppure il mandato di uccidere e quello di percuotere o ferire, sebbene susseguito da morte. Nel caso di questa contraddizione è stretto dovere della Corte di eccitare i giurati a rientrare nella Camera delle deliberazioni per la rettifica (Cassazione di Napoli 16 agosto 1876 — Ric. Masola, Est. Ciollaro — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 33).

IX. Dedottosi dall'accusato non dovere rispondere di omicidio volontario, ma di ferita seguita da morte e scusata da eccesso nella difesa della propria vita, la questione della scusa deve porsi rispettivamente per ciascuna delle due ipotesi (Cassazione di Napoli 8 novembre 1876 — Ric. Gervasi, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1877, II, 342).

X. Nel ferimento volontario seguito da morte, il concorso della concausa non esclude che la morte derivi dal ferimento come da sua causa; e quindi non è censurabile la espressione usata nel formulare la questione ai giurati « ferita per cui seguì la morte » (Cassazione di Roma 26 maggio 1877 — Ric. Faiolo, Est. Canonico — *Annali Giurisprudenza Ital.*, anno 1877, I, 2, 188; *Legge*, anno 1878, 110).

XI. È nullamente proposta la questione di percossa volontaria, donde sia seguita la morte in concorso di altra causa, dimandandosi se dalla percossa fosse provvenuta una lesione, che insieme ad altro morbo preesistente avesse accelerato la morte (Cassazione di Napoli 29 ottobre 1877 — Ric. Surico, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 292).

XII. Non è un dovere imprescindibile del Presidente, ove la difesa non ne faccia domanda, di porre nella questione riguardante la ferita susseguita da

morte la circostanza, che si risolve in un elemento materiale di scusa, che la morte sia succeduta per la sola natura della ferita e non per causa preesistente o sopravvenuta (Cassazione di Firenze 2 marzo 1878 — Ric. Gartner, Est. Coppi — *Temi Veneta,* anno 1878, 153).

XIII. In tema di ferite susseguite da morte, devesi interrogare i giurati se le ferite siano state *la causa* della morte e non se le medesime siano state *giudicate* la causa della morte (Cassazione di Torino 7 marzo 1883 — Ric. Marzoli, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale,* anno 1883, 132).

XIV. Nel ferimento seguito da morte entro i quaranta giorni, il chiedere ai giurati se il colpo fu irrogato, senza intenzione di uccidere, non pregiudica all'interesse dell'accusato e serve a meglio determinare l'indole intrinseca del reato stesso (Cassazione di Torino 2 luglio 1884 — Ric. Morandi, Est. Scacchetti — *Giurispr. penale,* anno 1884, 366).

XV. Quando di unico ferimento volontario seguito da morte siano accusati più individui, il Presidente deve formulare subordinatamente la questione di complicità ordinaria per colui che il dibattimento avrà chiarito non essere autore, o quella di complicità correspettiva per ognuno degli accusati, se la pubblica discussione vi offra addentellato, non risultando il preciso autore (Cassazione di Napoli 16 agosto 1884 — Ric. Vassalli, Est. Ciollaro — *Riv. penale,* XXI, 213).

XVI. Alla questione principale sull'omicidio volontario è superfluo ed ultroneo farne seguire un'altra sulla *prevedibilità,* proponibile soltanto in caso di ferite volontarie seguite da morte. Tuttavia la affermazione di entrambe le questioni non induce contraddizione (Cassazione di Palermo 5 settembre 1884 — Ric. Velardita, Est. Galatioto — *Riv. penale,* XXI, 460).

XVII. Soltanto nel ferimento seguito da morte, in cui la intenzione del feritore non sia determinata, si riconosce la necessità per le questioni ai giurati, di tener conto delle varie ipotesi, in concorso delle quali sia constatata la responsabilità di esso feritore in relazione al fatto (Cassazione di Torino 23 luglio 1885 — Ric. Seno, Est. Pasini — *Giurispr. penale,* anno 1885, 390).

249. — *Massime in genere.*

I. Trattandosi di ferite inferte da diversi individui, delle quali una abbia causato la morte ad uno fra i feriti, e le altre siano state di leggera entità, quando a scusa furono adotti l'eccesso di difesa e la provocazione, peccano di complessità le relative questioni contenenti tali fatti se non furono proposte separatamente per ciascun caso di ferimento, ma invece in quella per l'eccesso di difesa e nell'altra per la provocazione, tutti siano stati compresi i casi di ferimento (Cassazione di Torino 30 luglio 1866 — Ric. Cardinali — *Gazzetta Genova,* XVIII, II, 262; *Legge,* VI, 1, 1009).

II. Le ferite che cagionarono la morte nei quaranta giorni, non essendo parificate all' omicidio nella loro sostanza, ma solo nella penalità, le medesime, quando siano commesse sulla persona di un ascendente, non possono uguagliarsi al parricidio, nè può applicarsi al caso la pena di morte (Cassazione di Napoli 6 aprile 1870 — Ric. Alò — *Legge,* X, 1, 549).

III. Il ferimento volontario susseguito da morte, previsto dall' art. 541 del Codice penale, è parificato quanto alla pena, ma non assume mai la essenza dell'omicidio volontario (522), nè può trapassare in parricidio, assassinio, ecc., nè soggiace alle pene relative (Cassazione di Torino 7 agosto 1870 — Ric. Bartoli, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1870, I, 2, 272).

IV. Quando l'accusato sia dichiarato colpevole di ferita volontaria seguita da morte (541) colla scusa della provocazione grave, la diminuzione di pena da applicarsi è quella dell' articolo 567 relativa alle ferite (Cassazione di Napoli 13 febbraio 1871, Ric. De Rosa; *Legge*, XI, 1, 801 — Idem, 15 ottobre 1869, Ric. Danise; *Gazz. Nap.*, XXII, 714) (1).

V. Nel caso di uccisione con due ferite imputabili a tre accusati, tutti possono essere ritenuti quali agenti principali, e per niuno di essi subentra necessariamente la ipotesi della complicità, tanto più se concorra l' aggravante dell'aguato. L'omicidio con eccesso nel fine (569) non è un titolo di reato diverso e distinto da quello contemplato dall'art. 541, ma una degradazione dello stesso titolo di omicidio e può dar luogo a questione subordinata. L'aggravante dell'aguato è ammissibile col reato di ferimento susseguito da morte nei quaranta giorni successivi al medesimo. Il citato articolo 541 uguagliando la pena del ferimento susseguito da morte a quella dell' omicidio, intende riferirsi al caso di omicidio improvviso con volontà preordinata soltanto a percuotere o ferire. E perciò è nulla la sentenza, la quale, nel commisurare la pena dell' omicidio non volontario, abbia preso per punto di partenza la pena di morte, anzichè quella dei lavori forzati a vita (Cassazione di Firenze 1° dicembre 1877 (?) — Ric. Paganin, Est. Coppi — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 156).

VI. La pena ordinaria sancita per le ferite volontarie in ordine all' art. 541 del Codice penale, ove nel caso debba diminuirsi di quattro gradi, discende sino a quello del terzo grado di reclusione. È, in questo caso, in facoltà del giudice di spaziare fra il massimo ed il minimo entro i limiti del grado; e perciò non è da censurare la sentenza se invece di applicare il minimo del grado, cioè anni sette, abbia stimato di applicare il massimo, cioè anni dieci. Nella questione del ferimento (541) l'estremo costitutivo che la morte sia seguita entro i quaranta giorni è sufficientemente posto, anche col domandare se la ferita fu causa della morte susseguita, sempre che per altro la data della morte sia compresa nello spazio dei quaranta giorni da quello della ferita (Cassazione di Firenze 29 ottobre 1872 — Ric. Menini, Est. Nicolai — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 302).

VII. Trattandosi di ferimento susseguito da morte possono ammettersi a favore dell'accusato, senza contraddizione, la circostanza ch'esso era in istato di piena ubbriachezza quando commise il reato, e che non potè facilmente prevedere che dal ferimento derivasse la morte dell' offeso (Cassazione di Torino

---

(1) La stessa Corte però ha cambiato giurisprudenza con le sentenze 13 settembre 1875, Ric. Amatruda; *Foro Italiano*, I, 2, 57 — e 5 febbraio 1873, Ric. Arpaja; *Gazz. Nap.* XXV, 648 — e ritenne applicabile l' articolo 562 e non l' articolo 567, come fu statuito dalle altre Corti (Vedi più innanzi la massima IX).

25 giugno 1873 — Ric. P. M. e Nardi, Est. Balegno — *Annali Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 170).

VIII. L'omicidio volontario e il ferimento volontario susseguito da morte sono, secondo il Codice penale sardo, due differenti reati, non ostante la parità della pena, e perciò il secondo può proporsi in via subalterna, data la esclusione del primo (Cassazione di Firenze 11 luglio 1873 — Ric. Dal Sasso, Est. Trecci — *Annali Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 226).

IX. Le ferite susseguite da morte, contemplate dall'art. 541 del Codice penale, trovano, nel caso di provocazione, la loro sanzione nell' articolo 562 e non nell' articolo 567 del detto Codice (Cassazione di Firenze 18 settembre 1873, Ric. P. M. e Gabrielli; *Annali Giur. Ital.*, anno 1873, I, 2, 279 — Cassazione di Torino 30 giugno 1866, Ric. Zerle; *Gazz. Gen.*, XVIII, II, 203 — Cassazione di Palermo 22 febbraio 1875, Ric. Napoli; *Legge*, XV, 1, 860 — Cassazione di Palermo 25 ottobre 1873, Ric. Brusca; *Circolo giur.* V, 65).

X. Il ferimento volontario susseguito da morte entro i quaranta giorni, benchè accompagnato da premeditazione od aguato, non è eguagliato all'assassinio e non può essere punito di morte (Cass. di Torino 5 giugno 1874 — Ric. Barberi, Est. Merello — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1874, I, 2, 180).

« Ciò non è scritto nella legge — così i motivi — nè lo si deve indurre per argomentazione. L'articolo 541 del Codice penale lo eguaglia all'omicidio; l'omicidio è punibile coi lavori forzati a vita; e dalla pena dei lavori forzati a vita non si può mai, senza espressa disposizione di legge, ascendere alla pena di morte (art. 84). Il legislatore allora soltanto nei ferimenti volontari tiene conto della premeditazione o dell'aguato quando questi ferimenti non sono susseguiti da morte. Allorchè invece sono susseguiti da morte.... quando la morte sussegue entro i quaranta giorni, la pena ordinaria è quella dei lavori forzati a vita ».

Negli stessi sensi statuì anche la Cassazione di Roma con sentenza 10 aprile 1878, Ric. Caldarone, Est. Ferreri (*Legge*, anno 1878, 603).

XI. Il reato di ferimento susseguito da morte non è dalla legge parificato all'omicidio volontario sostanzialmente, ma soltanto a questo eguagliato nei riguardi della pena. E perciò il colpevole di tale ferita, che produsse la morte in persona del coniuge, non può essere punito coi lavori forzati a vita, mancando all'uopo la speciale sanzione della legge (Cassazione di Palermo 13 gennaio 1876 — Ric. Terranova, Est. Abrignani — *Circolo giur.*, anno 1876, 10; *Foro Ital.*, anno 1876, II, 192).

XII. È nei limiti legali la pena di cinque anni di relegazione applicata al ferimento susseguito da morte, commesso in seguito di grave provocazione da un minore di 18 anni e maggiore di 14 (Cassazione di Roma 8 aprile 1876 — Ric. Martinelli, Est. Nicolai — *Annali Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 131).

XIII. Le ferite volontarie (541) sono eguagliate all' omicidio, ma non costituiscono il reato di omicidio. Quindi la pena minacciata all'omicidio volontario

dei genitori od altri ascendenti legittimi, non è applicabile nel caso di ferita volontaria susseguita da morte entro i quaranta giorni (Cassazione di Napoli 5 maggio 1876, Ric. Zarlenga, Est. Giordani; *Annali Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 225 — Cassazione id. 18 maggio 1876, Ric. D'Amico, Est. Narici; *Annali Giur. Ital.*, anno 1876, I, 2, 233).

XIV. In tema di ferite che produssero la morte, affermata la ipotesi di cui all'articolo 95 del Codice penale (*vizio di mente ecc.*), il punto di partenza per l'applicazione della pena non deve essere la disposizione dell'art. 541, ma quella dell'art. 95 e da esso deve computarsi la scusante dell'eccesso nel fine (Cassazione di Roma 14 giugno 1876 — Ric. Giustini, Est. De Donno — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 174).

XV. Le ferite e le percosse volontarie, per cui segua la morte della persona offesa entro i quaranta giorni, non sono eguagliate all'omicidio sebbene concorra l'aguato; e perciò non possono essere punite con la pena corrispondente, come si trattasse di vero e proprio assassinio. Nella specie di ferite o percosse sopra indicate, quando si tratti di pena correzionale, se fu applicata, per il concorso di mera circostanza estrinseca come quella della minore età, all' effetto di dichiararsi assorbita, altra pena correzionale o di polizia, deve tenersene conto come si trattasse di vera e propria pena criminale (Cassazione di Roma 24 novembre 1876 — Ric. Di Mattia, Est. Salis — *Foro Ital.*, anno 1877, II, 145).

XVI. Il reato di ferite volontarie susseguite da morte entro i quaranta giorni, è per legge parificato all'omicidio. Conseguentemente la scusa della provocazione si deve applicare alla stregua dell' art. 562 del Codice penale che si riferisce all'omicidio, e non a quella dell'art. 567 che si riferisce alle ferite (Cassazione di Firenze 1° febbraio 1878 — Ric. Mozza, Est. Terzi — *Temi Veneta*, anno 1879, 187).

XVII. Trattandosi del reato previsto dall'articolo 564 (*omicidio in rissa*) del Codice penale, il quesito ai giurati non cessa di essere regolare per ciò solo che in esso siasi spiegato il modo con cui gli accusati ebbero a portare la mano sull'ucciso. L'atto di portare la mano sulla vittima può essere o diretto o immediato, ovvero indiretto e mediato, per esempio, collo scagliare sassi contro di lei. E se tale sia stato il modo adoperato nel caso e sia stato indicato nel quesito, non è necessario che in questo si aggiunga anche la circostanza, se poi i sassi ebbero a colpirla. La disposizione del detto articolo si applica anche nel caso di ferimento seguito da morte (Cassazione di Torino 3 maggio 1878 — Ric. Peroni — *Legge*, 1878, 706).

XVIII. Le scuse legali che spiegano la loro influenza sull'omicidio volontario si estendono egualmente ed agiscono sul ferimento volontario susseguito da morte. Quindi l'eccesso della difesa, che trova la sua sede nell'articolo 563 del Codice penale, non può non invocarsi utilmente altresì nell'affine figura di reato dell'art. 541. Nè vale che la domanda subordinata sul ferimento sia stata posta dal Presidente fuori dell'atto di accusa e solo in virtù della facoltà a lui competente. L'eccesso della difesa è circostanza affatto distinta e separata e nulla ha di comune con quella dell'eccesso nel fine (Cassaz. di Torino 19 luglio 1878 — Ric. Sandri — *Legge*, anno 1879, 42).

XIX. Le ferite volontarie seguite da morte, sebbene siano eguagliate all'omicidio volontario, sono due reati sostanzialmente distinti l'uno dall' altro, in quanto che l' elemento morale è del tutto diverso ; estendendosi nell' omicidio il dolo a tutte le conseguenze, mentre per rapporto a queste il dolo è misto alla colpa. Sono adunque incompatibili nel primo i benefizi della *concausa* e dell' eccesso *nel fine ;* e nelle seconde non può ammettersi l' aggravante della premeditazione costituente l' assassinio (Cassazione di Palermo 24 marzo 1879 — Ric. Zappulla, Est. Saluto — *Legge,* anno 1879, 677).

XX. Non è punto contraddittorio, nè ambiguo, nè incerto il verdetto dei giurati con cui di fronte a due accusati, l'uno come autore principale e l' altro come complice di un reato di ferimento seguito da morte immediata dell'offeso, siasi dichiarato, il primo colpevole di avere volontariamente e con animo di uccidere vibrato i colpi pei quali l'offeso rimase istantaneamente estinto ; ed il secondo invece, colpevole di avere prestato aiuto efficace nell'atto medesimo che quei colpi venivano inflitti, colla intenzione non di uccidere, ma soltanto di ferire o percuotere, e senza che potesse egli prevedere che dalle percosse che si irrogavano sarebbe derivata la morte dell' offeso. In cotesto verdetto fa d' uopo essenzialmente guardare alla intenzione soggettiva degli agenti, la quale nei due accusati si spiega affatto diversa, chiara e precisa in modo da non lasciar luogo a contraddizioni, ambiguità od incertezze di sorta (Cassazione di Roma 3 ottobre 1879 — Ric. Martini, Est. Ferreri — *Legge,* anno 1880, I, 77).

XXI. La disposizione dell'art. 566 del Codice penale (*scusanti nell'omicidio in rissa*) pei termini in cui è concepita, contempla e comprende anche il caso previsto dal precedente articolo 541 (Cassazione di Roma 30 dicembre 1879 — Ric. Carzone, Est. Ferreri — *Legge,* anno 1880, I, 379).

XXII. Il ferimento con susseguita morte è parificato all'omicidio ed è punito colla pena corrispondente (541), anche quando sia commesso per eccesso di difesa. Perciò in questo caso la pena da applicarsi è quella dell'articolo 563 e non già quella degli articoli 565 e 566 (Cassazione di Torino 19 maggio 1881 — Ric. De Marie, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale,* anno 1881, 287).

XXIII. Tanto nel caso di omicidio volontario commesso con intenzione di uccidere sulla persona di un ascendente, quanto in quello di semplice ferimento volontario seguito da morte, i rapporti di filiazione esistenti fra l' uccisore e l' ucciso devono essere considerati quale circostanza costitutiva di ambedue i reati, la quale conseguentemente può, sia nell'uno che nell' altro caso, essere compresa nel quesito principale senza incorrere nel vizio di complessità (Cassazione di Torino 17 giugno 1881 — Ric. Seira, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale,* anno 1881, 230).

XXIV. L'articolo 541 del Codice penale prevede il caso di ferite o percosse che abbiano cagionato la morte entro i quaranta giorni ; e l'articolo 567 prevede il caso di ferite o percosse semplici. Per cui le ferite o le percosse che abbiano cagionato la morte, quantunque commesse nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, sono punibili a termini degli articoli 541 e 562 di detto Codice e non ai termini dell'articolo 567 che richiama il precedente 565 (Cassazione di Torino 17 febbraio 1882 — Ric. Signori, Est. Colabianchi — *Giurisprudenza penale,* anno 1882, 95).

XXV. La minorante determinata dalla concausa ha luogo di diritto nel solo caso di ferimento seguito da morte, e non mai per gli altri reati contro le persone (Cassazione di Torino 8 marzo 1882 — Ric. Delucchi, Est. Mattarocci — *Giurispr. pen.*, anno 1882, 129).

XXVI. In tema di omicidio volontario non è a tenersi verun conto della ipotesi di concorso di causa preesistente o sopravvenuta nella morte dell'offeso; quindi la relativa questione domandata al riguardo, diventa per incompatibilità un fuor d'opera (Cassazione di Napoli, Sezioni riunite, 18 marzo 1882 — Ric. Spadafora, Est. Ciollaro — *Giurispr. dei Trib. di Napoli*, anno 1882, 38; *Legge*, anno 1882, II, 132).

XXVII. Al ferimento seguito da morte, che è uguagliato all' omicidio, nel concorso di circostanze scusanti, che sono comuni agli omicidi e ai ferimenti, come la provocazione, devonsi applicare le disposizioni relative all' omicidio, non quelle che si riferiscono al ferimento; e così l' articolo 562 e non l' articolo 567 del Codice penale (Cassazione di Torino 17 maggio 1882 — Ric. Albertini, Est. Bagiarini — *Giurispr. pen.*, anno 1882, 279).

XXVIII. La diminuzione di pena, di cui l'alinea dell'articolo 541 del Codice penale, non è applicabile all'omicidio premeditato con animo deliberato di togliere la vita. Perciò in tema di omicidio premeditato non è necessario si domandi ai giurati se lo strangolamento sia stato causa unica ed immediata della morte (Cassazione di Torino 31 ottobre 1882 — Ric. Trivio, Est. Donà — *Giur. pen.*, anno 1882, 501).

XXIX. Allorchè una circostanza produttiva della morte, come la *concausa*, è constatata dagli atti necroscopici, stabilita dalla sentenza e dall' atto di accusa, nel giudicio accettato dall'accusa e dalla difesa e confermato da tutte le le risultanze del dibattimento, allora, come elemento materiale ed efficiente della morte, va compresa nella questione principale; e non è lecito formarne una separata riflettente la *concausa*, la cui negazione importerebbe sconoscere il fatto permanente, ed aggravare la condizione dell'accusato contro verità e contro giustizia (Cassazione di Torino 18 novembre 1882 — Ric. Lunati, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1882, 521).

XXX. Chi ferisce con intenzione di uccidere, e ne ottiene l' intento, deve rispondere intieramente di tutte le conseguenze derivate dal suo dolo intenzionale, senza che gli possa giovare il concorso di una *concausa* qualunque, la quale per avventura abbia contribuito ad accelerare la morte della vittima. Quindi l' accusato di omicidio con premeditazione non ha diritto di far porre una questione di *concausa* della morte della vittima (Cassazione di Torino 24 novembre 1882 — Ric. Soffietti, Est. Rossi — *Giur. pen.*, anno 1883, 55).

XXXI. L'art. 541 del Codice penale prevede il caso di ferite o percosse che abbiano cagionato la morte entro i quaranta giorni; e l'art. 567 prevede il caso di ferite o percosse semplici. Per cui le ferite o le percosse che abbiano cagionato la morte, quantunque commesse a seguito di provocazione, devono essere punite a termini degli articoli 541 e 562 e non ai termini dell'articolo 567 di detto Codice (Cassazione di Torino 30 luglio 1883 — Ric. Grazioli, Est. Colabianchi — *Giurispr. pen.*, anno 1883, 398).

XXXII. La circostanza che sia avvenuta la morte nei quaranta giorni del ferimento *premeditato*, non attribuisce al reato la figura di assassinio, quando l'agente aveva intenzione, anche preconcetta e premeditata, solo di ferire e non di uccidere (Cassazione di Torino 23 gennaio 1884 — Ric. Porta-Tadini, Est. Scacchetti — *Giurispr. pen.*, anno 1884, 67).

XXXIII. Dopo la sentenza passata in giudicato, ritenuto che una ferita costituisce una semplice contravvenzione (punita con cinque lire di ammenda), non si può più ritornare sul fatto del ferimento per la circostanza che questo in seguito e nei quaranta giorni produsse la morte della vittima (Cassazione di Napoli 14 novembre 1884 — Ric. De Mita, Est. Basile — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 419).

250. — *Sull'articolo 553*. Della disposizione contenuta in quest'articolo circa la somministrazione fatta, con intenzione di nuocere, di commestibili od altro, atti a produrre gravi sconcerti alla salute, tratterò più specialmente nella Parte Seconda, quando passerò in esame le lesioni personali *leggere* e *gravissime*. Il numero primo riserva le disposizioni circa il veneficio pel caso in cui la morte sia avvenuta *entro* i quaranta giorni: nel numero secondo di ciò non fa parola; onde potrebbe arguirsi che quando la morte, per la somministrazione di commestibili od altro, fosse avvenuta *dopo* i quaranta giorni, non dovessero applicarsi le sanzioni maggiori minacciate a quel reato. Parmi però che se la collocazione materiale di questa riserva nel primo numero soltanto possa appoggiare un tale avviso, non vi corrisponda lo spirito del legislatore. Infatti, se colui che somministra commestibili, bevande od altre sostanze a taluno lo fa *con la intenzione* di togliergli, mediante codesti mezzi, la vita, non so darmi ragione perchè non debba rispondere di veneficio, se non nel caso in cui la morte sia accaduta *entro* i quaranta giorni. Mi sembra che con questa interpretazione ristretta si venga a snaturare la teorica generale dell'omicidio volontario, che si fonda tutta sull'*animus necandi*; ed in ispecie, la teorica del legislatore sardo, il quale, quando esiste il dolo determinato di togliere la vita, non fa questione di tempo in cui avvenga la morte; ma ha riguardo al tempo solo nelle ferite susseguite da morte, alla esistenza giuridica delle quali, come vedemmo, basta l'*animus nocendi* e non è necessario il dolo determinato di togliere la vita.

Sull'articolo 569. — Quest'articolo completa il concetto da cui partì il legislatore nel dettare la disposizione contenuta nell'articolo 541. Quando l'agente, chiamato a rispondere del reato preveduto dall'articolo 541, portò la mano sull'avversario, aveva l'animo di ferire o di percuotere, non mai di togliergli la vita. Dalla ferita o dalla percossa irrogata susseguì la morte. La

intenzione di lui fu adunque incontestabilmente separata: egli che aveva soltanto la intenzione di percuotere o ferire, invece uccise; consumò un reato più grave, che nelle sue conseguenze sorpassò l'avuto disegno. Deve essere punito nella stessa guisa in cui lo sarebbe se avesse avuto la *intenzione* di uccidere? L'articolo 569 presenta due ipotesi: o l'agente poteva *facilmente* prevedere le conseguenze del proprio fatto; o non le poteva *facilmente* prevedere. Se le poteva facilmente prevedere, non gli si accorda alcuna diminuzione di pena; ma se non le poteva facilmente prevedere, allora la pena in cui sarebbe incorso pel reato più grave è diminuita di uno o di due gradi. Tizio, per esempio, dà un calcio a Cajo; Cajo, in seguito a questo calcio, stramazza al suolo e cadendo batte il capo sopra un mobile robusto, in modo da riportare una *commossione* cerebrale che lo trae al sepolcro; Tizio potrà invocare il benefizio dell'articolo 569, perchè se da un lato poteva *prevedere* che l'avversario in seguito al calcio sarebbe caduto al suolo, non poteva dall'altro prevedere *facilmente* che cadendo avrebbe battuto il capo sopra quel mobile infausto in guisa da riportare una ferita mortale. Invece Tizio ha del mal animo contro Cajo, non però al punto di ucciderlo. Si trova con esso lui; c'è uno scambio di parole; dalle parole si trascende ai fatti; impugna una pietra e con questa lo batte ripetutamente al capo. In seguito a queste percosse Cajo muore dopo pochi giorni. Tizio potrà pretendere il benefizio dell' eccesso *del fine?* No, perchè doveva *facilmente* prevedere che battendo l'avversario con una pietra sul capo, ne sarebbe susseguita una *commossione*. Il più volgare buon senso insegna che la testa è la parte più importante del corpo umano e che le percosse alla testa, specie se date con un sasso, traggono seco, o c'è molta probabilità che seco traggano, la morte del percosso. È tutta questione di fatto che deve essere abbandonata alla coscienza del giurì; sarebbe vano suggerire criterî che possano utilmente guidarla. Ma il criterio achille dev'essere quello che si basa sulla qualità dell'arme adoperata e sulla parte del corpo presa in mira. Anche questo però non può essere un criterio assoluto, poichè può essere sensibilmente modificato vuoi dall'età, vuoi dal grado di intelligenza dell'agente. È necessario adunque che si prendano in attento esame tutte le circostanze che precedono, accompagnano e susseguono l'azione, e quando siano tutte pesate con giusta bilancia, si potrà formare un retto giudizio sulla condizione particolare dell' *animo* del giudicabile, senza pericolo di incorrere in dubbiezze o di commettere un errore.

Ho detto che l'articolo in esame è un complemento necessario dell'articolo 541, perchè se il colpevole non aveva *intenzione* di uccidere e ciò nullameno successe la morte in conseguenza della sua azione, è segno che la sua intenzione fu sorpassata. Da ciò, giusta il mio modo di vedere, il corollario, che il Presidente, in tema di accusa di ferita susseguita da morte, non deve aspettare che la difesa faccia la proposta di porre la questione ai giurati circa l'eccesso *nel fine*, ma deve proporla d'*ufficio*, poichè essendovi eccesso di intenzione, è necessario che i giudici del fatto stabiliscano se il giudicabile *poteva* o *non poteva* facilmente prevedere la conseguenza della sua azione. In questo senso ha giudicato la Cassazione di Palermo con sentenza 18 febbraio 1869, Ric. Lombardi; *Annali Giurispr. Ital.*, IV, 1, 105; *Gazz. Nap.*, XXII, 85.

Però non dissimulo che in senso contrario statuirono le Corti Supreme di Napoli e di Roma.

La Corte di Cassazione di Napoli ha infatti così deciso: « Non dedotto dalla difesa l'eccesso del fine, il Presidente non ha l'obbligo di porre la questione » (Sentenza 25 ottobre 1875, Ric. Bruno; *Legge,* XVI, 1, 200).

E la Cassazione di Roma: « In tema di ferite che cagionarono la morte nei quaranta giorni, la questione sulla prevedibilità della medesima (569) il Presidente non è tenuto a proporla che come questione di scusa, cioè dietro istanza della difesa, ma non d'ufficio » (Sentenza 14 marzo 1876, Ric. Seron, Estensore Salis; *Foro Ital.*, anno 1877, II, 193). Ed in altra occasione la stessa Cassazione ha deciso che « il reato di ferimento seguito da morte è uguagliato all'omicidio, perchè deve ritenersi insita la presunzione della prevedibilità delle conseguenze. Se però intervenga il caso accidentale dell'eccesso di fine esso può dedursi dalla difesa con istanza perchè se ne proponga una speciale questione; non deve essere d'ufficio rilevata e proposta dal Presidente. Infatti l'articolo 494 del Codice di procedura penale non fa obbligo al Presidente di porre le questioni sui fatti che attenuano soltanto la imputabilità come nel caso appunto dell'eccesso di fine, se non quante volte ne sia richiesto dalla difesa » (Sentenza 26 ottobre 1877, Ric. Visconti, Est. Ferreri; *Legge,* anno 1878, 329).

Nullostante le decisioni contrarie, io persisto nel mio avviso, nella considerazione anche che, ove il Presidente non ponesse d'ufficio la questione, implicitamente verrebbe a riconoscere una circostanza *di fatto*, la facile prevedibilità delle conseguenze, la quale non può essere risolta che dai giudici *del fatto*. Il ver-

detto senza tale questione, a mio modo di vedere, riescirebbe incompleto.

È bensì vero che l'articolo 494 del Codice di proc. pen. fa obbligo al Presidente, come ha rilevato la Cassazione di Roma, di proporre le scusanti *quante volte ne sia richiesto dalla difesa;* ma nel caso in esame l'eccesso di fine non è una vera e propria scusante, ma, come ho notato dianzi, è il *complemento* dell'omicidio *preterintenzionale*, poichè insegna la scienza che in questo speciale reato non basta che non si abbia la *volontà* di uccidere, ma è inoltre necessario che non si abbia *potuto prevedere* la morte avvenuta.

Si agita anche il punto, se due debbano essere le questioni onde si possa applicare il benefizio dell'articolo 569; se cioè si debba chiedere: 1° se l'agente nella intenzione soltanto di percuotere o ferire ha commesso un reato più grave che sorpassò nelle sue conseguenze l'avuto disegno; e 2° se egli avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto. Io credo che quanto più semplici e quanto in numero minore sono le questioni ai giurati, in via generale riesca tanto più facile l'amministrazione della giustizia, perchè si evita in questo modo la confusione ed il dubbio; onde riterrei che potesse bastare il solo quesito, se il colpevole avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del suo fatto. D'altronde nella accusa di omicidio *oltre l'intenzione* è insito il fatto che la intenzione del giudicabile fu eccedeuta; la questione « se il fatto ha sorpassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno » sarebbe adunque oziosa. Ciò che è necessario conoscere si è « se l'agente poteva facilmente prevedere le conseguenze di questo suo fatto ». Onde il voto della legge sarebbe soddisfatto anche con questa unica questione.

Però su codesto proposito non è tranquilla la giurisprudenza.

La Corte di Cassazione di Torino ha statuito: « Non si può far luogo al fatto di scusa previsto dall'articolo 569 del Codice penale se non concorrano *inseparabilmente* le due circostanze: che avendo l'accusato soltanto l'intenzione di ferire o percuotere, il reato abbia sorpassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno; e che tali conseguenze non si potessero da lui facilmente prevedere (Sentenza 27 febbraio 1867, Ric. Gioncada; *Gazzetta di Genova*, XIX, II, 93).

La Cassazione di Roma: « L'eccesso nel fine non è ammessibile, se non vi concorrano due condizioni, cioè l'effetto più grave dell'avuto disegno, e la sua non facile prevedibilità; e su di esse deve proporsi questione ai giurati » (Sentenza 25 ottobre 1876,

Ric. N., Est. Ferreri; *La Cassazione,* anno 1876, 355; *Foro Ital.,* anno 1877, II, 22).

La Cassazione di Napoli: « L' eccesso nel fine consiste nel fine sorpassato e nella non facile prevedibilità delle conseguenze del proprio fatto. Esso costituisce una scusa complessa e devesi proporre con questioni separate (Sentenza 6 febbraio 1880, Ric. Scandamaglia, Est. Ciollaro; *Legge,* anno 1880, I, 592).

Con questa sentenza il Magistrato Supremo di Napoli decampò da altre sue deliberazioni in senso opposto. Con sentenza 8 novembre 1878, Ric. Vitale, Est. Narici, aveva infatti giudicato che « la questione sull'eccesso di fine rispetto al ferimento seguito da morte, è legalmente formulata dimandandosi ai giurati se l'accusato avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto » (*Legge,* anno 1879, 532). E con sentenza 14 luglio 1869, Ric. Miele, aveva deciso che « affermata la questione concernente la ferita da cui derivò la morte, e negata quella relativa all'omicidio, viene già stabilito per tal guisa l' eccesso di fine; ed allora il Presidente deve porre *soltanto* la questione sulla facile o non facile previsione delle conseguenze, onde completare la ipotesi dell'art. 569 » (*Gazz. Nap.*, XXII, 6).

L' unica concessione fatta dalla Cassazione di Torino si fu di non disapprovare che le due condizioni siano poste in due distinte questioni. Infatti così decise colle seguenti sentenze:

« La scusante della preterintenzionalità può essere proposta ai giurati in due distinte questioni; puossi cioè domandare in una questione « se le ferite hanno superato nelle loro conseguenze l'avuto disegno » ed in un'altra « se l'accusato poteva facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto » (Sentenza 14 maggio 1884, Ric. Viganò, Est. Verga; *Giur. penale,* anno 1884, 278).

« La *preterintenzionalità* può essere proposta ai giurati in due distinte questioni, comprendenti l'una l'eccesso di intenzione, l'altra la prevedibilità delle conseguenze » (Sentenza 30 dicembre 1884, Ric. Baraldi, Est. Scacchetti; *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 51).

Ma la Cassazione di Roma abbandonò la sua primitiva giurisprudenza sancita nella suavvertita sentenza del 25 ottobre 1876. Con sentenza infatti 19 maggio 1880, Ric. Contini, Est. Mottola, decise che « nel reato di ferimento seguito da morte è insito l' eccesso di fine; epperò l' *unica* domanda da farsi ai giurati per l' effetto di applicare il benefizio dell' articolo 569 del Codice penale è, se l'accusato abbia potuto facilmente prevedere la morte. È quindi nullo il verdetto allorchè siasi proposto al giurì la questione, se le ferite avessero sorpassato nelle con-

seguenze l'intenzione dell'accusato, e subordinatamente alla proposta affermativa a tale questione, siasi proposto l'altra, se avesse il giudicabile potuto prevedere facilmente le conseguenze del proprio fatto; ed i giurati abbiano risposto negativamente sulla prima questione e quindi omesso di rispondere sulla seconda » (*Legge*, anno 1880, I, 855).

251. — L'eccesso nel fine ha peculiare fondamento nella intenzione dell'agente all'atto di irrogare la ferita o la percossa. Quando l'agente avesse avuto *soltanto* l'animo di irrogare una ferita o di percuotere, e dal fatto suo fosse susseguita la morte, ove questa non avesse potuto facilmente prevedere, godrebbe il beneficio di una diminuzione di pena. Basato l'eccesso nel fine essenzialmente sulla intenzione, è naturale il corollario che le circostanze aggravanti o scusanti, le quali non urtino direttamente od indirettamente con questa intenzione possono coesistere coll'eccesso di fine. E così la premeditazione, la prodizione e l'aguato; come l'ubbriachezza, l'eccesso di difesa, la provocazione, e via dicendo saranno compatibili colla questione nel ferimento susseguito da morte, se l'accusato abbia potuto facilmente prevedere le conseguenze del suo fatto. Ed invero, l'agente può avere premeditato *di ferire* l'avversario; a questo scopo può essersi posto in aguato od avere operato in modo proditorio; e ad onta di questa sua limitata intenzione può essere susseguita la morte. Come pure, provocato, può avere reagito con *animo* di ferire e non di uccidere; con *animo* esclusivamente di ferire può avere ecceduto nella difesa; trovandosi in istato di ubbriachezza può avere ferito l'offensore con la sola intenzione di ferirlo; e ciò nullameno è avvenuta la morte. Onde è forza non perdere di mira il concetto, se la scusante che si propone sia o non sia in diretta opposizione colla intenzione manifesta o conghietturata dell'agente.

Fu perciò deciso che « la *preterintenzionalità* è compatibile colla piena ubbriachezza » (Cassazione di Torino 25 giugno 1873, Ric. P. M. in causa Nardi; *Annali della Giurisprudenza Ital.*, VII, 1, 170).

Fu deciso del pari che « in tema di ferite che cagionarono la morte, l'eccesso nel fine può coesistere coll'eccesso di difesa. Perciò la sentenza della Corte è nulla, se dopo avere accordata una diminuzione di pena a causa della prima scusa, ne neghi un'altra a causa della seconda in base all'argomento della impossibilità di coesistenza (Cassazione di Torino 19 giugno 1874, Ric. Motta; *Legge,* XIV, 1, 931). La stessa massima aveva già

stabilito con sentenza 14 luglio 1866, Ric. Marchini (*Legge*, anno 1866, 888; *Gazzetta di Gen.*, XVIII, II, 228). E nello stesso avviso si mantenne anche di recente statuendo che « la *preterintenzionalità* non può essere subordinata alla legittima difesa: quindi può esistere contemporaneamente coll'eccesso della difesa » (Sentenza 31 gennaio 1883, Ric. Viscaglia, Est. Verga; *Giurispr. pen.*, anno 1883, 103).

È stato discusso se l'eccesso di fine sia compatibile coll'omicidio in rissa. La Corte Suprema di Torino ha risposto negativamente statuendo che « l'attenuante della non facile prevedibilità delle conseguenze più gravi derivate da un ferimento, è circostanza essenzialmente *personale* di chi è accusato di questo reato. Quindi non si possono interrogare su di essa i giurati, quando, come nel caso previsto dall'art. 564, l'autore del colpo letale rimanendo ignoto, manca la persona a favore della quale sia ammissibile la ipotesi che non avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze della lesione inferta alla vittima. Bensì possono essere invocate a favore degli accusati del reato in questione le circostanze della provocazione e della concausa della morte. E viola la legge la Corte, e va cassata, fermo il verdetto, la sentenza se nel commisurare la pena non si ebbe riguardo alla attenuante della *concausa* della morte che sia stata ammessa dai giurati » (Cassazione di Torino 3 maggio 1878, Ric. Peroni; *Legge*, anno 1878, 706).

La Cassazione di Napoli fu dello stesso avviso pei seguenti motivi: « Dal confronto letterale degli articoli 522 e 564 del Codice penale emerge spiccata la eliminazione in quest'ultimo dell'elemento subiettivo; chè anzi nel capoverso dell'art. 564 è adottata la dizione dell'art. 541, cioè del ferimento susseguito da morte. Nè è possibile confondere le disposizioni dell'articolo 564 con quelle dell'articolo seguente; poichè esse sono distinte dall'evento letale. Il legislatore per evitare la impunità di fatti dei quali riescirebbe impossibile l'appuramento preciso, ha dovuto derogare alle norme comuni di penalità e concedere speciale e larghissima latitudine nella equazione della pena. Ha represso il danno arrecato con un massimo inferiore al minimo dell'omicidio *preterintenzionale*, surrogando la relegazione per anni dieci al primo grado dei lavori forzati ed alla reclusione per anni dieci che ne è il minimo; ed ha compreso nel minimo della latitudine fin la scusa dell'eccesso della difesa. Non si può giudicare delle intenzioni che in quanto esse siano palesate da atti esterni; e però sarebbe divinatorio, anzi temerario il giudizio sulla intenzione di colui al quale non siansi potuti attribuire atti deter-

minati. È quindi evidente che il proporre le questioni volute dalla difesa del ricorrente, cioè di ferita seguita da morte, col beneficio di preterintenzionalità, o avrebbe ingiustamente aggravata la condizione di lui isolandole, o non si sarebbe potuto farlo congiungendole a quelle dell'omicidio in rissa che la presume negli effetti penali » (Sentenza 11 luglio 1883, Ric. Barone, Est. Basile; *Giurispr. pen.*, anno 1883, 483).

Questa sentenza, come si comprende, fu pronunciata sul fatto che la difesa, essendo l'accusa di omicidio volontario, aveva proposto le questioni subordinate dell'omicidio in rissa e dell'eccesso del fine nell'omicidio in rissa; e la domanda era stata respinta dal Presidente o dalla Corte di Assise. Il ragionamento del Magistrato Supremo, tale essendo stato il caso, corre a filo di logica, perchè il ferimento susseguito da morte è un reato diverso dall'omicidio volontario, e trattandosi di reato diverso, è in facoltà del Presidente di ammettere o di non ammettere la subordinata. Respinta la domanda sulla posizione della questione circa l'omicidio in rissa, era naturale che dovesse del pari essere respinta anche la domanda sulla posizione di una questione circa l'eccesso del fine, come dipendente dall'altra.

Ma facciamo una ipotesi diversa: supponiamo che l'accusa fosse stata di omicidio in rissa, perchè anche questa figura di reato potrebbe essere di competenza del giurì; e che il difensore, usando di un suo diritto, avesse chiesto la posizione della questione sull'eccesso del fine. Il Presidente avrebbe potuto rifiutarvisi di fronte al disposto dell'art. 494 del Codice di procedura penale?

Posto in questi termini il punto di disputa potrebbe dirsi sciolto dalla ragione addotta dalla sentenza surriferita 3 maggio 1878 del Magistrato Supremo di Torino, secondo la quale siffatta questione non dovrebbe essere posta, perchè, essendo ignoto l'autore del colpo letale, mancherebbe la persona a cui favore è ammissibile la ipotesi che non avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze derivate, la qual ragione mi pare di una logica giuridica inesorabilmente vera. Pure, dagli oppositori potrebbe eccepirsi che l'anzidetto articolo 494 del Codice di procedura penale *fa obbligo* al Presidente di proporre le questioni che ai termini di legge *scusano* la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e tale essere il fatto dell'eccesso del fine. Ma, secondo quanto sono venuto dicendo sino ad ora, si verserebbe in un errore giuridico. Il reato di ferimento volontario seguito da morte, in ultima analisi, non è che l'omicidio oltre l'intenzione; e siccome questa figura di reato (l'omicidio *preterintenzionale*) si completa, come ho notato e ripetuto più sopra (n. 237 e pag. 577),

colla *facile* o *non facile* prevedibilità della morte, che è la caratteristica dell'eccesso del fine, così il ferimento seguito da morte, che non è che l'omicidio oltre l'intenzione, si completerebbe nello stesso modo. Ora, l'eccesso del fine andando a completare l'omicidio *preterintenzionale*, è chiaro che sebbene attenui la sanzione penale comminata a questo malefizio, non è una vera e propria scusante, ma è altro degli elementi necessarî alla giuridica esistenza dell'omicidio stesso. Se è tale per l'omicidio *preterintenzionale*, è pur tale pel ferimento seguito da morte, che pure avendo un nome diverso, è la stessa figura di reato. Così essendo, l'appello all'articolo 494 del Codice di procedura penale non avrebbe fondamento di sorta.

Per questa duplice considerazione, parmi doversi far plauso alla massima stabilita dalle prelodate Corti Supreme.

252. — Giurisprudenza pratica sull'articolo 569.

I. Può taluno essere spinto da brutale malvagità a ferire con sola intenzione di ferire e non di uccidere, e il fatto può nella sue conseguenze avere sorpassato le previsioni del feritore; quindi la questione relativa alla ipotesi dell'articolo 569 del Codice penale deve essere posta in un modo assoluto e *non* condizionatamente alla risposta negativa che i giurati dessero alla questione, se il feritore sia stato spinto da sola brutale malvagità (Cassazione di Torino 19 maggio 1866 — Ric. Chiodini — *Legge*, VI, I, 649).

II. Sebbene il colpevole di ferimento volontario susseguito da morte entro i quaranta giorni, che potè facilmente prevedere la letalità della ferita soggiace alla stessa pena dell'omicidio volontario, tuttavia i due reati sono affatto distinti per gli estremi che li costituiscono; e dove la questione sull'omicidio volontario sia posta con gli estremi che sono proprî del ferimento susseguito dalla morte del ferito con previsione della medesima, la questione è viziosa ed il verdetto è nullo, non ostante la eguaglianza della pena sanzionata pei due delitti (Cassazione di Torino 26 ottobre 1866 — Ric. Mazzola, Est. Lauteri — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1867, I, 2, 147).

III. La diminuzione di pena risultante dall'articolo 569 del Codice penale non si ottiene per ciò solo che sia stabilito l'imputato non avere avuto la intenzione di uccidere (Cassazione di Torino 27 febbraio 1867 — Ric. Gioncada — *Raccolta* Bettini, XIX, 1, 167; *Monitore dei Tribunali*, VIII, 250; *Gazzetta di Genova*, XIX, II, 93; *Gazzetta di Napoli*, XX, 716).

IV. L'ammissione dell'omicidio volontario esclude quella dell'eccesso di fine (Cassaz. di Napoli 27 novembre 1868 — Ric. Pagliericcio — *Legge*, IX, 1, 383).

V. Quando il reato sorpassa nelle sue conseguenze il disegno dell'agente, non si fa luogo alla minorazione di pena di che nell'articolo 569 del Codice penale se non nel caso in cui sia dichiarato che siffatte conseguenze non poterono facilmente essere prevedute. In questi casi spetta all'accusato di provare che egli *non potè prevedere* le conseguenze del suo operato, e non già all'accusa

di provare la *prevedibilità* (Cassazione di Torino 15 gennaio 1869 — Ric. Castaldini, Est. Balegno — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1869, I, 2, 51).

VI. Colui che nell'intenzione di percuotere o di ferire, commette un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, si punisce colla pena minacciata al reato più grave diminuita di uno o di due gradi *(art. 569 Codice penale)*. A questa diminuzione però non si fa luogo, se il colpevole *potè facilmente* prevedere le conseguenze del proprio fatto. Nel reato di omicidio *la intenzione soltanto di percuotere o ferire* in chi lo commise, costituisce una circostanza scusante. Nel reato di omicidio *oltre l'intenzione* la facile prevedibilità delle conseguenze del proprio fatto priva l'agente del beneficio della diminuzione della pena. Perciò questa circostanza deve, sotto pena di nullità, essere posta chiaramente come circostanza aggravante e come tale deve essere chiaramente affermata dai giurati (Cassazione di Torino 19 marzo 1869 — Ric. Bertoglio, Est. Baronj — *Annali Giur. Ital.*, anno 1869, I, 2, 16).

VII. Il dolo e la colpa che il giureconsulto distingue e disamina separatamente, si presentano confuse ed involte in un solo atto nel momento dell'azione e costituiscono un dolo *sui generis* nella ferita che arrecò la morte. In tale ferita la preveggenza od almeno la facile preveggenza dell'esito letale è presunta fino a prova contraria fatta dalla difesa, eccetto il caso che l'agente nell'intenzione solo di ferire abbia commesso un reato più grave. In quest'ultimo caso quella preveggenza dev'essere provata (Cassazione di Napoli 9 marzo 1870 — Ric. Quarto — *Legge*, X, I, 1041).

VIII. L'articolo 541 del Codice penale contiene la figura dell'omicidio oltre l'intenzione, nel quale l'agente potè facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto. In questa figura di reato, dalla morte del ferito seguita entro i quaranta giorni per effetto della lesione, la legge trae la presunzione che il percussore abbia potuto facilmente prevederla. Se però all'accusato riesce di escludere la presunzione della legge e di provare che non potè facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto, allora si fa luogo alla applicazione del successivo articolo 569, in virtù del quale la pena rimane diminuita di uno o due gradi (Cassazione di Napoli 6 aprile 1870 — Ric. Alò, Est. Narici — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1870, I, 2, 102; *Legge*, X, I, 549; *Gazz. del Procur.*, VI, 179).

IX. L'articolo 569 è applicabile non ai soli casi di omicidio, ma a tutte le ferite e percosse di qualunque natura dalle quali siano derivate conseguenze più gravi di quanto fosse nella intenzione dell'agente, purchè questo non abbia potuto prevedere facilmente che le medesime sarebbero derivate dal proprio fatto (Cassazione di Torino 13 ottobre 1870 — Ric. Renzini — *Legge*, X, 1114; *Gazzetta di Genova*, XXII, II, 337).

X. Perchè alle ferite che arrecarono la morte nei quaranta giorni successivi alle medesime possano applicarsi le pene dell'omicidio volontario, fa d'uopo che come in questo così in quelle sia constatata la intenzione espressa, determinata e diretta di uccidere. Tale intenzione si rivela nella prevedibilità dell'effetto letale; onde di questo estremo essenziale è necessario accennare nella questione principale ai giurati. La mancanza di prevedibilità, di cui parla l'ar-

ticolo 569, è generale per ogni specie di violenza personale e costituisce una scusa: ma quando concorre nelle violenze semplici ha luogo la diminuzione di pena a senso dello stesso articolo; quando invece si verifica in un reato più grave, come l'omicidio o le ferite che cagionarono la morte nei quaranta giorni successivi, ne cambia natura e dà vita ad un omicidio *preterintenzionale* (Cassazione di Palermo 18 aprile 1871 — Ric. D'Aleo — *Legge*, XI, 1, 655).

XI. Il fatto che il reato abbia sorpassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno e il fatto che l'accusato non abbia potuto prevedere le conseguenze del proprio operato, sono fatti distinti che non possono riunirsi nella stessa questione senza peccare di complessità (Cassazione di Firenze 20 aprile 1872 — Ric. Medici, Est. Trecci — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1872, I, 2, 349).

XII. Nel caso di ferimento volontario susseguito da morte, la questione sulla prevedibilità non può essere inclusa nella questione principale sotto pena di nullità per vizio di complessità (Cassazione di Firenze 20 febbraio 1874, Ric. Sabini; *Legge*, XV, 1, 196 — Cassazione di Torino 9 giugno 1869, Ric. Giacomini; *Gazz. Gen.*, XXI, II, 132).

XIII. La questione sulla prevedibilità della morte non è proponibile in materia di omicidio; ma solo nel ferimento susseguito da morte (Cassazione di Torino 15 gennaio 1875, Ric. Cannoni: *Gazz. Gen.*, XXVII, II, 28 — Cassazione di Napoli 12 novembre 1873, Ric. De Bellis; *Legge*, XIV, 1, 837).

XIV. L'articolo 569 del Codice penale comprende nel suo concetto tanto i casi di omicidio quanto quelli di semplice ferimento o di percosse volontarie. Ma adempie sufficientemente il voto della legge la sentenza che dall'esame dei fatti, esclude implicitamente la *preterintenzionalità* senza che si richieda una minuta motivazione (Cassazione di Roma 8 marzo 1876 — Ric. Di Morato, Est. Chirico — *Legge*, anno 1876, 317; *Foro Italiano*, anno 1876, II, 168).

XV. L'escusante di eccesso nel fine mal calza in una accusa di omicidio, senza chiedere in una questione subordinata delle ferite da cui sia derivata la morte senza la volontà omicida: con essa è ammissibile invece l'eccesso di difesa della propria vita (Cassazione di Napoli 7 aprile 1876 — Ric. Pierro, Est. Narici — *Il Filangieri*, anno 1876, 266; *Foro Italiano*, anno 1876, II, 283).

XVI. Dedotta la scusa dell'eccesso di fine nelle ferite seguite da morte e chiesto con apposita questione, se l'accusato avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto, non può dirsi complessa la questione principale, per essersi riferite tali conseguenze alla morte derivata dal ferimento (Cassazione di Napoli 8 novembre 1876 — Ric. Gervasi, Est. Narici — *Foro Italiano*, anno 1877, 342).

XVII. È contraddittorio il verdetto che afferma la colpevolezza per omicidio volontario ed in pari tempo che la morte della vittima superò la intenzione dell'accusato. Nè per salvare il verdetto dalla nullità giova che i giurati abbiano, rispondendo ad una successiva questione, dichiarato facilmente prevedibili le conseguenze sinistre della morte (Cassazione di Roma 26 marzo 1877 — Ric. D'Angelo, Est. Nicolai — *Foro Italiano*, anno 1877, 359; *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1877, I, 2, 126).

XVIII. Posta solo in rapposto all'autore la questione dell'eccesso di fine, bene è livellata su quella del primo la pena dei complici (Cassazione di Napoli 13 febbraio 1878 — Ric. Bux ed altri, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 685).

XIX. A negare il benefizio dell'eccesso di fine non basta dire in astratto che di un dato colpo non fosse possibile non prevedere le conseguenze; ma fa d'uopo rilevare, secondo i fatti discussi, che l'offensore avesse potuto facilmente antivederle (Cassazione di Napoli 6 novembre 1878 — Ric. De Agostino — *Legge*, anno 1879, 182).

XX. È errore di diritto ritenere la incompatibilità della scusa dell'eccesso di fine in tema di ferita volontaria donde sia derivata la morte fra i quaranta giorni immediatamente successivi, sol perchè siavi il concorso ancora di causa sopravvenuta (Cassazione di Napoli 29 novembre 1878 — Ric. Moschetti — *Legge*, anno 1879, 422).

XXI. Non essendo vietato scindere il fatto principale in doppia questione bene può, in tema di omicidio volontario, posta una prima questione sul fatto in genere, formularsi in modo alternativo in altre due questioni l'elemento morale costituito dalla volontà di uccidere e l'eccesso di fine costituito dalla facile prevedibilità delle conseguenze del fatto: ed il verdetto che risponde affermativamente alle due prime questioni e negativamente alla terza non è contraddittorio (Cassazione di Napoli 15 maggio 1878 — Ric. Piscopo, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 39).

XXII. In tema di ferita volontaria seguita da morte, non è l'accusa che debba provare la facile prevedibilità delle conseguenze, essendo presunta per legge; ma è salva alla difesa la prova del contrario (Cassazione di Napoli 19 maggio 1879 — Ric. D'Addasio, Est. Narici — *Legge*, anno 1879, 694).

XXIII. In tema di ferite volontarie seguite da morte, bene è posta la questione sull'eccesso di fine col dimandare se l'accusato abbia agito con la circostanza che nella intenzione soltanto di ferire, e senza che abbia potuto prevedere le conseguenze del proprio fatto, abbia commesso un reato più grave ed eccedente nei suoi effetti l'avuto disegno (Cassazione di Napoli 23 gennaio 1880 — Ric. Ziccardi, Est. Narici — *Legge*, anno 1880, I, 433).

XXIV. La non facile prevedibilità delle conseguenze letali del ferimento opera l'effetto di non potersi qualificare il fatto come omicidio volontario, ma di considerarlo come *preterintenzionale* (Cassazione di Firenze 22 giugno 1880 — Ric. Scandini — *Legge*, anno 1880, I, 798).

XXV. Havvi contraddizione fra la questione con cui si domanda ai giurati se l'accusato sia colpevole di lesioni volontarie susseguite da morte senza però l'intenzione di uccidere, e quella in cui si propone la *preterintenzionalità* (*art. 569 prima parte*) allorchè è quella affermata e questa negata. Conviene o proporre la questione della colpevolezza senza l'estremo della *intenzione* di uccidere e le due questioni, di cui l'articolo 569, prima parte ed alinea: o se si pone la questione della colpevolezza colla espressione *senza intenzione di uccidere*, devesi ommettere la questione nei sensi della prima parte dell'articolo 569 e proporre la questione soltanto, di cui l'alinea dello stesso articolo, cioè « se l'accusato poteva facilmente prevedere le conseguenze del fatto proprio ». Reca

gran pregiudizio all'accusato la proposizione di due questioni contraddittorie, per cui i giurati non possono più votare una terza questione favorevole all'accusato stesso, cioè « se le conseguenze delle inferte lesioni erano o non facilmente prevedibili » (Cassazione di Torino 18 novembre 1882 — Ric. Lunati, Est. Pomodoro — *Giurisprudenza penale*, anno 1882, 521).

XXVI. Domandandosi nella questione principale ai giurati, se l'accusato sia colpevole di ferimento con coltello, susseguito da morte..... » non è oscura la questione successiva sulla *preterintenzionalità*, in cui si domandi « se si poteva prevedere facilmente le conseguenze della propria azione » che evidentemente si riferisce al ferimento (Cassazione di Torino 23 gennaio 1884 — Ric. Conti, Est. Scacchetti — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 96).

XXVII. Chi volontariamente getta un individuo a terra cagionandogli una malattia grave da lui non preveduta, è colpevole di offesa volontaria *preterintenzionale* e non di offesa *involontaria* (Cassazione di Torino 21 giugno 1884 — Ric. Soffietti, Est. Pasini — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 339).

XXVIII. Non induce contraddittorietà l'affermare contemporaneamente la volontà nell'agente di soltanto ferire e la facile prevedibilità dell'esito letale (Cassazione di Napoli 16 giugno 1884 — Ric. Managò, Est. Ciollaro — *Rivista penale*, XXI, 67; *Legge*, anno 1885, I, 499).

XXIX. Tanto nel caso di omicidio preterintenzionale, quanto in quello di ferimento con susseguita morte, non è necessario che sia proposta ai giurati la questione sull'eccesso nel fine, quando siasi loro domandato se la morte seguita era facilmente prevedibile. Data risposta negativa a questa domanda, l'accusato manca di interesse a ricorrere in Cassazione per l'omessa questione sull'eccesso del fine (Cassazione di Roma 19 novembre 1884 — Ric. Rossi, Est. Chirico — *Giurisprudenza penale*, XXI, 346).

XXX. Nel ferimento seguito da morte entro i quaranta giorni non è insita la preterintenzionalità dell'agente: tale ferimento si deve punire come l'omicidio, salvo quelle diminuzioni prescritte dalla legge, quando i giurati, in risposta ad apposita questione da proporsi, ammettano l'eccesso di intenzione (Cassazione di Torino 22 aprile 1885 — Ric. Fungo, Est. Pasini — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 226).

CAPITOLO SECONDO

Dell'omicidio in rissa.

—

SOMMARIO.

253. *Osservazioni generali.*
254. *Massime derivanti dal concetto della rissa.*
255. *Diritto positivo patrio.*
256. *Legislazione comparata.*
257. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*

258. *Interpretazione del Codice penale toscano: sull'articolo 313,* § 1.
259. *Sul* § 2 *dell'articolo 313.*
260. *Giurisprudenza pratica sull'articolo 313 del Codice toscano.*
261. *Interpretazione dell'articolo 564 del Codice penale sardo.*
262. *Giurisprudenza pratica sull'articolo 564 del Codice penale sardo.*

253. — Ove la morte violenta dell'uomo non sia avvenuta per dolo di proposito, si incontra l'omicidio doloso semplice nato da causa improvvisa o suscitato dall'impeto delle passioni. La grave differenza che passa fra questi due omicidî è intuitiva. A costituire l'omicidio con dolo di proposito devono concorrere nella loro piena energia le potenze dell'animo nostro, intelletto, volontà e libertà, per modo che tra l'atto di volizione e la esecuzione esista bastante intervallo onde l'agente pesi e risolva le ragioni per agire o non agire. A porre in essere l'omicidio doloso semplice deve concorrere una causa movente all'ira sôrta di improvviso, che diminuendo la intelligenza, la volontà e la libertà dell'agente, lo trascini al delitto: posto l'uomo in una tale posizione, sebbene agisca volontariamente, è assai meno imputabile, perchè non ha potuto far uso della pienezza delle sue potenze morali. Nella classe degli omicidî di siffatta specie va collocato l'omicidio avvenuto *in rissa.*

L'omicidio *in rissa* non può nè deve confondersi con quello avvenuto per moto improvviso dell'animo; esso racchiude una responsabilità civile minore. Gli scrittori di scienza penale definiscono la rissa, *una pugna improvvisa fra due o più persone per una causa privata.* La rissa non si verifica nelle contese a parole, perchè ben dice l'aforisma forense: *ictus non jurgia faciunt rixam.* L'omicidio in rissa deve essere meno punito di quello che avviene per causa improvvisa, perchè nella colluttazione l'ira può esaltarsi, divenir furore ed ottenebrare sempre più le facoltà morali dell'uomo.

Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione di Vienna, riportata dal FRÜHWALD, definisce la rissa « lo sforzo che fanno più persone, venute alle mani, per superare l'avversario. Non si dà quindi rissa tra due persone (eccettuato il duello), e neppure allorchè più persone in lontananza si assaliscono reciprocamente con armi da fuoco o da getto » (1). Quest'ultima esclusione parmi invero troppo assoluta; e preferisco la definizione suavvertita. Se nella ipotesi in cui i corrissanti si assaliscono di lontano con armi da fuoco e da getto avviene la morte di taluno, non saprei perchè si dovessero escludere i beneficî de-

(1) *Manuale pratico del Codice penale austriaco:* sul § 143.

rivanti dalla disposizione di legge in esame. L'essenziale si è che avvenga una pugna; poco deve importare che avvenga da lontano o da vicino, che i contendenti si trovino o non si trovino a contatto fra di loro, purchè vi siano *atti* e non *parole*.

Per calcolare la civile imputazione dell'agente nell'omicidio in rissa si deve avere riguardo all'autore della rissa ed alla provocazione. Autore della rissa non è quello che primo *ingiuriò*, ma quello che primo *venne alle mani*. Se costui diviene omicida dovrebb'essere punito più severamente di colui che avesse ucciso senza essere autore della rissa. La provocazione nasce da quello fra i corrissanti, che col suo contegno eccita l'altro alla reazione e l'obbliga quasi a venire alle vie di fatto. L'autore della rissa deve ritenersi come provocatore; ma possono divenire tali anche gli altri corrissanti.

Grave contesa esiste fra gli scrittori di diritto penale sul punto, se la provocazione possa verificarsi nella sola offesa, o possa anche avvenire col mezzo di parole o con semplici vie di fatto. La maggior parte però risolve la questione nel senso che la ingiuria, purchè grave, ed anche la semplice via di fatto possono costituirla.

La provocazione nell'omicidio in rissa è distinta dalla scienza in tre gradi: la ordinaria, la grave e la veemente o gravissima. L'omicidio provocato deve, secondo la dottrina, essere punito più o meno a seconda dei gradi della provocazione.

È inutile osservare che quando si tratta di rissa, questa deve essere *vera* non *simulata*, altrimenti l'omicidio che ne seguisse potrebbe con fondamento ritenersi come premeditato.

254. — Dalla natura ed indole della rissa nascono due massime, delle quali è opportuno occuparci.

La prima è insegnata dal giureconsulto Paolo nella *legge ultima, Dig. ad leg. Cornel. de Sicar.* del seguente tenore: *Si in rixa percussus homo perierit ictus uniuscumque in hoc collectorum contemplare oportet.* La rissa, come ho detto, è una colluttazione improvvisa: è perciò evidente che nei risultati di essa non può concepirsi solidarietà nei corrissanti, la quale non può nascere che da precedente concerto. Da ciò emerge che nella rissa ognuno è tenuto del fatto proprio; e se, come insegna Paolo nel frammento anzidetto, più persone si sono gettate addosso ad uno, e questo rimanga ucciso, colui che l'offese mortalmente dovrà rispondere di omicidio; e gli altri dovranno rispondere di lesioni personali.

V' ha però una eccezione, secondo gli scrittori; eccezione che

ricorre quando nella rissa taluno somministra ad altro corrissante armi letali con cui uccide; o quando nel fervore della rissa taluno tiene fermo altri perchè non possa difendersi; o quando infine colui che non prende parte materiale alla rissa, eccita i corrissanti alla pugna ed alle offese. In tutti questi casi vi può essere correità, quando il fatto è stato causa determinante all'omicidio; o vi può essere complicità nel caso contrario. La causa determinante interviene poi quando rimanga assodato, che senza quel dato fatto non sarebbe avvenuto l'omicidio, sia perchè mancava prima nell'omicida la volontà di commetterlo, sia perchè non aveva i mezzi onde eseguirlo.

La seconda massima discende dalla legge *Item Mela* § *Sed et si plures, Dig. ad leg. Aquil.* Il giureconsulto Ulpiano così si esprime: *Sed et si plures servum percusserint, utrum omnes quasi occiderint teneantur videamus: et si quidem apparet cujus ictu perierit ille tenetur; quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Julianus ait.* Questa legge si traduce nella sua parte finale nella massima seguente: Se in una rissa è avvenuto un omicidio e si ignori chi fra i corrissanti sia stato l'uccisore, tutti i corrissanti sono sottoposti ad una pena straordinaria *quasi ipsi occiderint.*

Codesta regola fu adottata da tutti gli scrittori. A primo aspetto sembra contraria ai cànoni della giustizia la punizione di più individui per un delitto commesso da uno, solo perchè l'autore non è stato scoperto: varii testi del diritto romano insegnano essere miglior cosa assolvere un reo, anzichè condannare un innocente. Al contrario, la massima in esame, contentandosi che fra i corrissanti vi sia l'omicida, li punisce tutti con la certezza che il delinquente non andrà impunito, ed il precetto fu seguito dal Tasso nel noto verso:

« Purchè il reo non si salvi il giusto pèra ».

Ma esaminata pacatamente, la teoria non riesce tanto strana ed ingiusta come si presenta a primo aspetto. L'abbandonarsi ad una rissa è delitto, perchè ognuno sa che nella rissa alle parole ingiuriose e provocanti tengono dietro le vie di fatto. Coloro che intraprendono una azione vietata dalla legge od illecita sono responsabili di ciò che può derivare od emergere dalla azione stessa. Nella rissa è avvenuto un omicidio: tutti i i corrissanti, se non per volontà *diretta,* almeno per volontà *indiretta,* o *per colpa,* ne sono responsabili: dunque meritano una pena; non la pena ordinaria dell'omicidio, ma una pena straordinaria, appunto perchè è ignoto colui che materialmente

lo consumava. È in questo modo che si difende la teoria la quale riserva all'autore della rissa un aumento nella pena di fronte agli altri, perchè nel farla nascere pose sè stesso e gli altri nella condizione di andare incontro a risultati funesti, contraendo così maggiore responsabilità nei risultati medesimi.

Ma però è regola rigorosa dettata dalla scienza che non possa essere applicata la pena straordinaria se non quando sia *assolutamente ignoto* l'autore dell'omicidio e non esista a carico di alcuno dei corrissanti *preponderanza* di prova per crederlo omicida, perchè in questo caso deve essere punito come tale egli solo. Vuolsi inoltre dalla scienza, che ignoto l'autore dell'omicidio, vengano puniti di pena straordinaria *soltanto* coloro che si sono impegnati nella rissa.

255. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Art. **313**, § 1. L'omicidio improvviso, commesso in rissa, si punisce nel modo seguente:

a) se un corrissatore ha arrecato all'offeso una o più lesioni mortali, soggiace alla pena dell'omicidio improvviso, quando abbia avuto l'animo di uccidere; altrimenti è colpito dalla pena dell'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da lesione personale improvvisa;

b) se più corrissatori hanno arrecato all'ucciso più lesioni tutte mortali; ogni autore di ciascheduna di esse, è punito secondo la regola della precedente lettera *a;*

c) se di più lesioni, arrecate da diversi corrissatori all'ucciso, alcune sono state mortali, altre no; gli autori delle prime si puniscono secondo la regola della precedente lettera *a*, e gli autori delle seconde subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa;

d) se più lesioni, arrecate da diversi corrissatori all'ucciso furono mortali, non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso; ogni autore di ciascheduna di esse si punisce secondo la regola della precedente lettera *a*. Ma se alcune delle lesioni ricevute dal medesimo ucciso non contribuirono alla sua morte; ogni autore di ciascheduna di queste subisce la pena della lesione personale in rissa;

e) se, nei casi delle precedenti lettere *c, d,* gli autori delle lesioni sono conosciuti, ma rimane incerto chi di loro abbia arrecato le mortali, e chi le non mortali; si puniscono tutti con la carcere da uno a quattro anni. Ma se è certo, che alcuni dei corrissatori non arrecarono lesioni mortali, questi subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa;

f) se i veri autori delle lesioni, ricevute dall'ucciso, rimangono ignoti, od egli ha riportato una sola lesione, di cui non si discopre l'autore; tutti i corrissatori, che hanno posto le mani addosso all'ucciso soggiacciono alla carcere da sei mesi a tre anni.

§ 2. Quei corrissatori, che non cadono sotto alcuna delle disposizioni del

paragrafo precedente, ma che erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o che animavano gli altri ad offenderla, sono puniti con la carcere fino a sei mesi, senza bisogno che gli autori delle lesioni siano scoperti.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Art. **564.** Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio.

Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portato la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla relegazione non maggiore di anni dieci, od anche col carcere; avuto riguardo alla qualità od alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

256. — Legislazione comparata.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **143**. Se alcuno fu ucciso in una rissa insorta fra più persone, o in caso di maltrattamento usato a una o più persone; chiunque gli ha recato una lesione mortale è reo di *uccisione (omicidio preterintenzionale)*. Che se la morte è derivata dal complesso delle lesioni o dei maltrattamenti, ovvero se non può accertarsi chi gli abbia arrecato la lesione mortale, nessuno è reo di uccisione, ma tutti quelli che hanno portato la mano contro l'ucciso, sono rei del crimine di grave lesione corporale, e vengono condannati al duro carcere da uno a cinque anni.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **420.** Quando rissando varie persone e assalendosi confusamente e tumultuariamente fosse avvenuta una morte e non constasse del suo autore, tutti quelli che avessero cagionato gravi lesioni saranno puniti con la pena della prigione maggiore.

Ma non conoscendosi coloro che avessero cagionate gravi lesioni all'offeso, tutti coloro che avessero commesso violenza sulla persona di lui saranno puniti con la pena della prigionia correzionale nei suoi gradi medio e massimo.

Codice penale zurighese (1° febbraio 1871).

§ **128**. Quando taluno è stato ucciso in una rissa, chiunque vi ha preso parte è punito col carcere; il corrissante che commise violenze sull'ucciso, con la casa di lavoro, e quegli che ha inferto lesioni mortali, a norma delle prescrizioni sull'omicidio.

Se all'ucciso furono inferte lesioni mortali non isolatamente prese, ma solo per la simultaneità loro, gli autori delle medesime vengono puniti con la casa di correzione fino ad otto anni o con la casa di lavoro.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **227**. Se in una rissa o in un'aggressione eseguita da più persone è stata cagionata la morte di un uomo od una lesione corporale grave, chiunque ha

partecipato alla rissa o all'aggressione, solo per il fatto dell'avervi partecipato, deve punirsi colla carcere fino a tre anni, tranne che egli vi si sia trovato immischiato senza sua colpa.

Se una delle sopraindicate conseguenze è da ascriversi a più lesioni, che non isolatamente, ma solo nel loro insieme l'hanno cagionata, ciascun individuo cui fa carico una di queste lesioni, deve punirsi colla casa di forza fino a cinque anni.

Se vi hanno circostanze attenuanti devesi decretare la carcere non al disotto di un mese (§ 228).

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **304**, § 1. Se in una rissa tra più persone alcuno rimanga ucciso, tutti coloro che hanno recato una lesione di sua natura mortale, si puniscono colle pene di omicidio.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, oppure se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno preso parte attiva nella rissa, offendendo la persona che rimase uccisa, sono puniti colla detenzione dal terzo al quinto grado.

§ 3. Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado a coloro che furono gli autori della rissa.

§ 4. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al caso in cui taluno, improvvisamente assalito da più persone, senza previo loro concerto, sia rimasto ucciso.

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **339.** Chiunque intenzionalmente partecipa ad un attacco o combattimento in cui sono implicate diverse persone, salvo ogni responsabilità da loro incorsa pei fatti speciali, è punito:

1° colla prigionìa non maggiore di due anni, se l'attacco o il combattimento ha soltanto per conseguenza una grave lesione personale;

2° colla prigionìa non maggiore di tre anni, se l'attacco o il combattimento ha per conseguenza la morte di taluno.

Il Codice penale ungherese 27 maggio 1878, non prevede espressamente la ipotesi dell'omicidio avvenuto *in rissa*, ma nel § 308 prevede quella in cui la grave lesione corporale sia da attribuirsi a più lesioni e non possa determinarsi chi l'abbia arrecata. È la teorica della *complicità correspettiva*, di cui avrò occasione di parlare più innanzi (nn. 316-318).

Il Codice penale francese, quello della Repubblica di San Marino, il belga ed il ginevrino nulla dispongono sull'argomento in esame.

Il Nypels, sapiente annotatore dell'opera delli Chauveau ed Hélie, deplora in questi termini la lacuna del Codice francese:

« Nè il Codice penale del 1810, nè quello riveduto contengono una speciale disposizione sulle violenze commesse in rissa. La conseguenza di questa lacuna si è che se in una rissa rimane

uccisa una persona, tutti coloro che percossero devono essere considerati come coautori dell'omicidio e sono puniti con la stessa pena, quand'anche fosse dato di poter constatare che le lesioni inferte da questo o da quello fra i corrissanti non furono mortali. Le conseguenze della rissa sono imputate a tutti coloro che vi presero una parte attiva. Ma è questa una ingiustizia. Le violenze esercitate in una rissa sono delitti istantanei, provenienti da un moto dell'animo impreveduto, senza precedente deliberazione. Non esiste fra i corrissanti un concerto precedente, una unione di volontà e di azione come fra gli autori ed i complici per raggiungere uno scopo comune; v'ha tanti delitti distinti quanti sono i fatti individuali. Ciascuno deve rispondere avanti la giustizia soltanto del male prodotto dalla sua azione (1).

257. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto della Prima Commissione del 17 maggio 1868.* — Proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei.

Art. **327,** § 1. Se in una rissa od in un attacco tra più persone qualcuno fu ucciso, tutti coloro che hanno recato una lesione per sè stessa mortale si puniscono col secondo grado di reclusione.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, oppure se la morte è derivata dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno, con intenzione di nuocere, portata la mano sull'ucciso, sono puniti col primo grado di reclusione, e gli altri corrissatori sono trattati come complici corrispettivi colle norme della complicità.

§ 3. Se però la rissa o l'attacco fu intrapreso col previo concerto di uccidere, valgono le norme relative all'omicidio volontario.

Art. **328.** Le pene stabilite negli articoli 326 e 327 si accrescono di un grado qualora il reo fosse coll'ucciso nei rapporti personali indicati negli art. 299 § 1 e 303 lett. *d*.

La Prima Commissione prese in esame questi articoli nella seduta del 16 aprile 1868 (2). Nel § 2 dell'articolo 327 deliberò di sostituire la relegazione alla reclusione, perchè in tali casi la pena può anche colpire dei complici in ferimento innocenti dell'uccisione avvenuta e non concertata. Riguardo poi agli altri corrissatori, di cui è parola in fine dello stesso § 2, determinò tassativamente la pena nella detenzione da tre a cinque anni, per non richiamare le regole della complicità. Soppresse poi il § 3 come superfluo, già derivando dai principî generali.

---

(1) Chauveau ed Hélie: *Téorie ecc.*, n. 2591, nota 7, Bruxelles, Meline, 1845.
(2) Verbale 85 nel Vol. I dell'Opera: « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Deliberò poi di sopprimere l'articolo 328, perchè quanto all'articolo 326 richiamato, vi aveva provveduto con un'aggiunta che richiama le disposizioni relative all' omicidio volontario; le quali poi sarebbero inapplicabili all'articolo 327 essendo incerto l'omicida.

Nel Progetto 17 maggio 1868 la Prima Commissione inserì il seguente:

ART. **297**, § 1. Se in una rissa tra più persone alcuno rimanga ucciso, tutti coloro che hanno recato una lesione di sua natura mortale, si puniscono colle pene dell'omicidio.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, oppure se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno presa parte attiva nella rissa, offendendo la persona che rimase uccisa, sono puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

§ 3. Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado a coloro che furono gli autori della rissa.

§ 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso in cui taluno, improvvisamente assalito da più persone, sia rimasto ucciso.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione nella seduta del 15 gennaio 1868 (1), accettando il sistema delle pene stabilite nell'articolo 297 del Progetto 17 maggio 1868, reputò opportuno di completare e spiegare le ipotesi che vi sono enumerate. E per primo, oltre il caso della morte dell' offeso avvenuta nella rissa, aggiunse quello della morte avvenuta *dopo*, ma per effetto di una lesione riportata nella rissa.

Inoltre siccome, stando al tenore del § 4, potrebbe facilmente credersi che sia applicabile anche al caso in cui l'*assalto* fosse *improvviso* relativamente all'assalito e non anche agli assalitori, la qualcosa sarebbe contraria allo spirito della disposizione, che contempla il fatto surto improvvisamente senza il carattere della rissa, ed in cui ciascuno non sa quello che altri faccia o abbia intenzione di fare, deliberò di sopprimere il § 4 e di inserire nel § 1 l' inciso *o in un fatto improvviso non ancora trapassato in rissa.*

Per queste considerazioni nel suo Progetto 15 aprile 1870 inserì gli articoli seguenti, che formano parte del Capo V *Dei complici correspettivi negli omicidî e nelle lesioni personali, e della rissa.*

ART. **366**, § 1. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso non ancora trapassato in rissa, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una

---

(1) Verbale 53 nel Vol. II, *op. cit.*

lesione personale da cui è derivata in seguito la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene dell'omicidio volontario, o dell'omicidio oltre l'intenzione.

§ 2. Ma se non si conosca l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portata la mano sull'offeso, sono puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

. . . . . .

ART. **368.** Le pene stabilite negli articoli precedenti non si applicano nel minimo del grado al provocatore della rissa.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.* — Il Ministro DE FALCO nel suo Progetto 30 giugno 1873 non inserì alcuna disposizione circa l'omicidio commesso in rissa.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

ART. **386**, § 1. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione personale da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene dell' omicidio volontario, o dell' omicidio commesso oltre l'intenzione.

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portata la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni.

. . . . . .

ART. **388.** Le pene stabilite negli articoli precedenti non si applicano nel minimo del grado pel provocatore della rissa.

Questi articoli sono compresi nel Capo IV *Del concorso di più persone negli omicidî e nelle lesioni personali e della rissa.*

Periodo Quinto: *Progetto del Senato 25 maggio 1875.* — Nella seduta del Senato del 16 aprile 1875, il Presidente diede lettura del seguente emendamento proposto sull' art. 386 dello schema VIGLIANI dal Sen. PESCATORE:

« Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso, od ha riportato una o più lesioni personali da cui è derivata la morte, se non si conoscono gli autori della uccisione, nè delle lesioni, tutti coloro che furono presenti o presero parte alla rissa sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni.

« Sono puniti con le pene stabilite negli articoli 372 e 373, diminuite da uno a due gradi, se dalla lesione o dalle lesioni, di cui sono incerti gli autori, sono soltanto derivate le conseguenze prevedute nei detti articoli ».

Non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero.

Aggiunse il Presidente che l'on. TECCHIO propose siano soppresse al § 2 dell'art. 386 del Progetto del Governo le parole *non mortali.*

Sen. Eula (*Commiss. Regio*). « Il Governo non accetta questo emendamento. L'on. Sen. Tecchio crede che le parole *non mortali*, che si leggono nel § 2 dell'articolo 386 non siano necessarie. Io non sono di questo avviso. Il toglierle potrebbe condurre taluno ad interpretare l' articolo in senso affatto contrario all'intendimento del legislatore, nel senso cioè, che il § 1 debba essere applicato nel caso in cui la morte sia stata prodotta da una sola lesione di natura mortale, ed il § 2 nel caso in cui sia stata cagionata dal complesso di più lesioni anch'esse tutte mortali. Ora tale evidentemente non è, e non può essere il concetto dell'articolo. Chi cagiona una lesione mortale deve sempre essere punito come reo di omicidio senza distinguere se essa sia stata sola od accompagnata da altre parimenti di loro natura mortali; così vogliono giustizia e ragione. Quando invece avvenga che, sebbene nessuna delle lesioni riportate fosse di per sè mortale, tuttavia siane seguita la morte per il complesso delle medesime, allora, siccome nessuno dei feritori fra i quali, per trattarsi di rissa, si ritiene che non vi fosse accordo, può dirsi reo di omicidio, si farà luogo alla applicazione del § 2; è però necessario che le dette parole vi rimangano ».

Il Relatore, Sen. Borsani, aderì alle osservazioni del Commissario regio, e fu adottato l'articolo come nel testo ministeriale. Nello schema approvato dal Senato l'articolo prese il num. 393.

Quanto all'articolo 388, pure adottato dalla Commissione, il Commissario regio, Sen. Eula, osservò che le parole *nel minimo del grado* possono lasciar luogo ad incertezze nella applicazione della pena. Avendo il giudice facoltà di spaziare per più gradi, potrebbesi dubitare se il diritto si restringa al grado inferiore ovvero si estenda anche ai superiori, quando creda di dovervi ascendere. Si supponga che la pena da applicarsi si estenda da cinque a dieci anni di reclusione, essendo gli otto anni il minimo del secondo grado; non mancherebbe forse di affermarsi essere vietato al giudice di applicarne cinque, che è il minimo del primo grado. Per togliere ogni dubbio e per maggiore esattezza propose di modificare l'articolo nel modo seguente:

« Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti ».

Accettata la modificazione dalla Commissione fu approvata dal Senato. Nello schema, l'articolo prese il numero 395.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* Mancini. — Nessun emendamento fu presentato dalla Sotto-Commissione.

Comunicato il Progetto alle Magistrature Superiori pel parere, la sola Corte d'Appello di Trani osservò essere eccessiva la pena comminata nel paragrafo 2. Trattandosi di una eccezione ai principî di rigorosa giustizia non si dovrebbero spingerne tropp'oltre le conseguenze, imperocchè si corre il rischio di punire con la relegazione anche l'autore di una semplice via di fatto punibile con

pena di polizia. Soggiunse che sarebbe meglio nel paragrafo 1 dire: *tutti coloro che hanno preso parte alla rissa sono punibili per le lesioni che hanno cagionato,* come è detto nell'articolo seguente. Nei fatti improvvisi non potendo ammettersi unità e solidarietà di azione deve ciascuno rispondere del proprio operato e delle conseguenze che ha prodotto, salvo sempre il caso della complicità di cui per avventura vi fosse la prova.

La Commissione MANCINI nella seduta del 17 novembre 1877 prese ad esaminare l'articolo 393 dello schema Senatorio.

Il Commissario BRUSA osservò come la frase *che hanno portata la mano sull'offeso*, usata da questo articolo nel § 2, non sembri acconcia ad esprimere chiaramente e in modo preciso il concetto del legislatore.

Notò il Commissario TROMBETTA che la gravità del fatto, che l'articolo 393 è diretto a reprimere col suo § 2, è di tale natura, che la pena della relegazione sembra troppo benigna, e varrebbe meglio sostituirsi nello stesso grado la pena della reclusione. Non bisogna mai perdere di mira — egli disse — la deplorabile frequenza dei reati di sangue che funestano il nostro paese, e la facilità con cui accadono risse mortali. Non devono quindi mai reputarsi soverchie le misure di rigore che la legge impiega per far argine a tanto disordine.

Il Commissario OLIVA appoggiò la proposta e le considerazioni dell'on. TROMBETTA.

Il Commissario BUCCELLATI disse, che tenendo calcolo dell'indole varia di questo reato, si potrebbe per maggiore cautela adottare l'alternativa della pena della reclusione o della relegazione.

Il Commissario ARABIA propose che dal § 2 vengano tolte le parole *non mortali*, che fanno seguito alle altre *di più lesioni.*

La Commissione deliberò: di approvare il § 1 come nel testo dello schema Senatorio; di applicare nel § 2, in via alternativa, la pena della reclusione o della relegazione, ed incaricò la Sotto-Commissione di modificare lo stesso § 2, tenendo conto delle osservazioni che furono svolte,

In conseguenza il § 1 fu adottato nella identica formola del § 1 dell'art. 386 del Progetto VIGLIANI. Il § 2 dello stesso articolo fu poi così modificato:

§ 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno *messo* la mano *addosso* all'offeso, *sono puniti col primo grado di reclusione o relegazione.*

Quanto all'articolo 395 non sorse alcuna osservazione e fu accettata la formola dello schema Senatorio.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi.

Alla Corte d'Appello di Firenze sembrarono troppo gravi le pene criminali minacciate, considerando che in tali casi la pena dev'essere straordinaria, in vista della incertezza sul vero o sui veri autori del reato; e però diede l'avviso di sostituire una pena correzionale, come la prigionia.

La Corte d'Appello di Palermo propose che alle parole: *che hanno messo la mano addosso all'offeso*, siano aggiunte le altre: *o che abbiano in altro modo concorso alla consumazione del reato*, che si leggono nel Codice vigente. Altrimenti colui che cooperò al reato in modo diverso dall'aver messo la mano addosso all'offeso, o resterebbe impunito, ovvero non godrebbe della disposizione dell'art. 393.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila osservò che la pena stabilita nel § 2 manca di latitudine sufficiente, poichè i casi di partecipazione ad una rissa sono variabilissimi nella loro intensità, e non è raro il caso nel quale la morte sia cagionata da armi da punta e taglio, e sia assolutamente escluso che uno dei rissanti, il quale abbia pur messo le mani addosso all'offeso, fosse fornito di arma da punta e taglio: cosicchè è esclusa la possibilità che sia l'autore della lesione mortale, unica base di questa transazione della legge che non risponde alla severità dei principî. Nè si dica che in tal caso non si sarebbe nella ipotesi dell'articolo, perchè il sistema di giudicare, finora tenuto, contraddice a questa supposizione.

Nessuna osservazione fu fatta circa l'articolo 395.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI *anno 1882 a maggio 1883.* — In questo suo Progetto l'ex-Guardasigilli ZANARDELLI trattò l'argomento dell'omicidio in rissa nell'art. 335, che comprese nel Capo III *Disposizioni comuni ai Capi precedenti;* cioè relative alle circostanze *scriminanti* e *scusanti.*

ART. **335**. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite negli articoli 320 e seguenti (*omicidio ecc.*).

Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portata la mano sull'offeso sono puniti con la prigionia da sei a dieci anni.

. . . . . .

ART. **337**. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, al provocatore della rissa la pena non può essere applicata nel minimo.

« Quando taluno — si espresse lo ZANARDELLI nella sua Relazione — a cui misero le mani addosso più persone, rimanga ucciso o ferito, e possa conoscersi chi fra più aggressori gli cagionò la ferita, per la quale l'aggredito rimase morto o leso nella persona, è chiaro che del reato deve rispondere soltanto colui che ne fu l'autore. Ma poichè può talvolta accadere, in ispecie nelle risse, che il vero autore della morte o della lesione non si conosca, allora la legge provvede applicando, secondo i diversi casi, la pena della complicità o una pena straordinaria. E intorno a questi casi ed alle relative sanzioni statuisce il Progetto negli articoli 334 a 337, attenendosi in sostanza a ciò che su questo proposito disposero i Codici vigenti ed i precedenti progetti ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Guardasigilli SAVELLI accettò la prima parte dell'articolo 335 e l'articolo 337 del Progetto ZANARDELLI. All'alinea dell'art. 335 fece la seguente modificazione:

« Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, *o che si sono resi colpevoli in altro modo nel fatto*, sono puniti, ecc. ».

Nel Progetto SAVELLI 26 novembre 1863 i due articoli presero i nn. 340 e 342.

Il Guardasigilli PESSINA, negli articoli 356-358 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885 accettò le formole del suo predecessore.

258. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO: SUL § 1 DELL'ARTICOLO 313.

L'argomento di cui sto occupandomi è preveduto dal legislatore toscano nell'articolo 313.

Il § 1 di questo articolo, che contempla parecchie ipotesi, a tutte premette che esse si riferiscono all'omicidio *improvviso* commesso *in rissa*. Esige adunque che si tratti di omicidio *improvviso* e che questo omicidio improvviso avvenga in una *rissa*. Ove dal complesso delle circostanze si possa desumere che la rissa avvenne in seguito a concerto e all'unico scopo di mandare ad effetto la strage di una o più persone, strage il cui disegno era stato in antecedenza formato nella mente dei corrissanti, si avrà materialmente una rissa, ma questa non avrà quel carattere *giuridico* che vuole il legislatore, perchè l'omicidio avvenuto non sarà *improvviso*, ma *premeditato*.

Quando concorrano in una pugna gli estremi della *rissa* in

senso legale lo ho già detto (n. 253): è necessario che i contendenti siano venuti ad una lotta, siano trascesi a vie di fatto; le sole parole non basterebbero; esse costituirebbero un *diverbio*, non mai una *rissa*. È poi indifferente, a mio avviso, che i corrissanti si trovino a *immediato contatto* fra loro; anche se, allontanatisi, siano ad una qualche distanza gli uni dagli altri, ed usino vie di fatto con semplice getto di sassi, io credo che il combattimento debba qualificarsi del pari una *rissa*. Il legislatore, dell'omicidio improvviso commesso in rissa, fa un reato *sui generis* essenzialmente per due motivi: anzitutto, per lo speciale stato d'animo dei contendenti; in secondo luogo, per la eventualità che l'omicidio avvenga senza che se ne conosca il preciso autore. Ora, ambedue queste circostanze possono verificarsi tanto nel caso in cui i corrissanti si trovino a contatto immediato fra di loro, quanto nel caso in cui siano discosti gli uni dagli altri, ma in modo da potersi offendere, senza *porsi* materialmente *le mani addosso;* poichè lo stato d'animo dei contendenti è particolare in ambedue le ipotesi; gli atti di violenza possono farsi sia in una ipotesi come in un'altra, restandone ignoti gli autori.

In questo senso fu d'altronde giudicato dalla sentenza del 3 maggio 1878 della Corte di Cassazione di Torino, la cui ipotesi porterò più innanzi (vedi n. XII delle massime di giurisprudenza sull'art. 564 del Codice penale sardo al n. 262). Affinchè poi alla rissa possa aversi il benigno riguardo di cui l'articolo in esame, se accade un omicidio, è necessario che essa avvenga non fra *due* persone, perchè *forse* allora il fatto potrebbe vestire il carattere di dueilo, ma fra *più* persone. In senso *giuridico* adunque vi avrà rissa, quando nasca fra persone che siano in numero maggiore di *due*.

La lettera *a* di questo § 313 prevede due casi distinti. Il primo riguarda quel corrissatore, che ha arrecato all'offeso una o più lesioni mortali, con animo di uccidere: il secondo, colui che senza animo di uccidere, ha arrecato una lesione personale improvvisa, che ha prodotto la morte. Nel primo caso, l'agente è punito con la pena dell'omicidio *improvviso*: nel secondo, con la pena dell'omicidio *oltre l'intenzione*.

Osserva il Puccioni (1) che sebbene nel primo caso si parli di una o più lesioni *mortali* e non si faccia parola della *morte* del leso, questa naturalmente, quando si tiene proposito di lesioni mortali, si suppone sottointesa.

La lettera *b* figura la ipotesi che in una rissa più corrissatori

---

(1) *Codice penale toscano illustrato: sull'articolo 313.*

abbiano arrecato all'ucciso più lesioni tutte mortali, e risponde che ognuno di essi è punito secondo la regola prescritta dalla lettera *a*, cioè di omicidio *improvviso*, se vi era *animo* di uccidere; di omicidio *oltre l'intenzione*, nel caso contrario.

La lettera *c* prevede un'altra ipotesi, quella cioè in cui diversi corrissanti abbiano arrecato più lesioni all'ucciso, alcune mortali ed altre no: e la risolve nel senso, che gli autori delle prime si puniscano secondo la regola della lettera *a*, cioè come rei di omicidio improvviso se avevano il dolo determinato, come rei di omicidio *praeter intentionem* nel caso opposto.

La lettera *d* figura la ipotesi che più corrissanti abbiano arrecato all'ucciso più lesioni personali, di per sè stesse e individualmente prese, non mortali, ma divenute tali per il loro concorso; vale a dire, che riunite insieme e nella loro azione comune sul corpo dell'offeso hanno prodotto la morte. In questa ipotesi ciascuno dei feritori deve essere punito secondo la regola stabilita alla lettera *a*; devono cioè sottostare alla pena dell'omicidio improvviso se hanno avuto animo di uccidere; o a quella dell'omicidio fuori della intenzione nel caso contrario. Il Puccioni (l. c.) osserva che con ragione tutti costoro debbono sottostare alla medesima pena perchè le conseguenze del loro fatto individuale fanno nascere in essi solidarietà nei risultati della rissa, essendo derivata la morte dall'operato riunito di tutti. È però facile il concepire — continua il Puccioni — quanta sia la difficoltà nel secondo caso di giudicare sulla *probabilità* o *possibilità* dell'esito sinistro, inquantochè qui non cade in esame il fatto di un solo agente, ma ognuno è tenuto a dar conto, oltre del fatto proprio, anche del fatto altrui.

La parte seconda di questa lettera *d* prevede l'altra ipotesi che alcune delle lesioni arrecate non abbiano contribuito alla morte dell'offeso, ed allora sottopone ciascuno degli autori di queste lesioni alla pena della lesione personale improvvisa in rissa.

La lettera *e* suppone un altro caso; che in una rissa più corrissanti abbiano ferito; che si conoscano questi corrissanti, ma si ignori quale fra loro abbia recato le ferite mortali, quale le ferite non mortali. In questa emergenza vuole il legislatore che tutti i feritori siano puniti con una pena straordinaria da uno a quattro anni di carcere. Nella lettera precedente egli ha seguito la massima legale che nelle azioni improvvise ognuno è tenuto del fatto proprio; in questa applica la teoria desunta dalla legge *Item Mela*, paragrafo *Si plures, Dig. ad leg. Aquil.* che ho riportato più sopra e alla quale ebbero riguardo le legislazioni moderne. Ma separa poi coloro che *fosse escluso* ab-

biano arrecato lesioni mortali, e li sottopone alla pena delle lesioni personali improvvise in rissa.

Il Puccioni (l. c.) si chiede se nella ipotesi in cui si ignori quale fra i corrissanti abbia recato le ferite mortali e quale le non mortali, ricorra il disposto del § 3 dell'articolo 310 che divieta il calcolo della provocazione se fosse risultato omicidio dell'ascendente. Si chiede altresì se ricorra il disposto dell'articolo 333 § 2, che aumenta la pena entro i limiti legali nel caso di strage dell'ascendente, o nell'altro di uso di armi proprie. E risponde affermativamente, perchè sebbene la pena, di cui la lettera *e*, sia pena straordinaria, tuttavia se si troverà fra i corrissanti il discendente, e se sarà provato che fra le ferite che hanno prodotto nel loro insieme la morte ve ne erano di quelle cagionate da armi proprie, non si saprebbe trovar ragione per non applicare nel primo caso la severità della legge a carico del discendente, e nel secondo, a carico di tutti i corrissanti, qualora non fosse scoperto il portatore dell'arma, per quella solidarietà che tutti hanno contratta nell'azione criminosa. È una eccezione alle regole di diritto penale che le circostanze personali non si comunicano e che ognuno deve rispondere nei fatti improvvisi della azione propria; ma questa eccezione è richiesta dalla particolarità del fatto, e da quel vincolo speciale che la legge suppone fra i compartecipanti al fatto stesso, quando non si conoscono gli autori di quella azione speciale che trae seco una maggiore responsabilità.

Sostiene poi lo stesso Puccioni, che trattandosi di omicidio improvviso debba aversi riguardo tanto nella ipotesi di questa lettera, quanto nella ipotesi delle altre, alla circostanza della provocazione per parte dell'ucciso, preveduta dal § 2 dello stesso articolo 310. Però la Suprema Corte di Firenze non accetta quest'avviso, come vedremo più sotto. Io credo, con tutto il rispetto dovuto al Supremo Magistrato, sia piuttosto da accogliersi la opinione dell'illustre annotatore del Codice toscano. L'art. 313, in alcune fra le sue varie ipotesi, minaccia al corrissante la pena dell'omicidio improvviso, se ha avuto l'animo di uccidere. L'omicidio improvviso, se vi fu provocazione per parte dell'ucciso, senza che l'uccisore gli abbia dato motivo ragionevole, è sensibilmente attenuato. Quando il legislatore prescrive che il corrissante, ove abbia avuto l'animo di uccidere, debba soggiacere alla pena dell'omicidio improvviso, vuole ragione, almeno parmi, che se vi è stata provocazione, siano applicate all'omicidio in rissa tutte le norme che regolano la sanzione dell'omicidio improvviso commesso in seguito di provocazione.

La lettera *f* finalmente prevede due ipotesi: la prima, che siano ignoti i veri autori delle lesioni che portarono la morte dell'offeso; la seconda, che l'ucciso abbia riportato una sola lesione e l'autore ne sia rimasto sconosciuto. Nell'uno e nell'altro caso vuole il legislatore, seguendo le massime della legge *Item Mela*, che tutti i corrissanti, che *hanno posto le mani addosso all'ucciso*, siano puniti con carcere da tre mesi a due anni. Questa pena minore si fonda sul riflesso che sono rimasti ignoti i veri percussori; il che non avviene negli altri casi.

Quanto alle parole usate in questo articolo *che hanno posto le mani addosso all'ucciso*, nota il Puccioni (l. c.) che la giurisprudenza toscana, ammaestrata più dai casi pratici che dalle teorie astratte, aveva ritenuto costantemente che verificatasi in una rissa, nella quale avessero preso parte più persone, la morte di alcuno per una o più ferite, i cui autori fossero rimasti ignoti, tutti quelli che avessero preso parte alla rissa, dovessero essere puniti con pena straordinaria, fosse o no provato che avessero dato colpi o percosse; purchè fosse provato il loro intervento alla rissa. Il legislatore si mostra più prudente ed oculato; per punire i corrissanti esige che consti abbiano essi *posto le mani addosso all'ucciso*. Questa condizione — continua il Puccioni — è basata sulla equità, tanto più necessaria a seguitarsi, in quanto che nel caso si punisce e il reo e l'innocente. Ma stabilita in fatto questa regola, saranno rarissimi i casi in cui potrà applicarsi la disposizione della lettera in esame. Nelle risse numerose e clamorose si conoscerà *facilmente* chi vi avrà preso parte; ma *difficilmente* chi fra i corrissanti avrà *posto le mani addosso all'ucciso*, specie nelle risse commesse di notte, cosicchè molti saranno i casi di assoluzione di corrissanti, nullostante che dalla rissa sia seguito un omicidio. E come esempio di tali assoluzioni che derivano dalle espressioni notate riporta una decisione della Corte Suprema del 21 marzo 1855.

Facendosi poi ad interpretare il significato di codeste parole, che trova plateali, osserva il Puccioni che *metter le mani addosso*, nel modo comune di intendere, significa, il più delle volte, battere, percuotere, ferire, talora dare urti, spinte, usare delle vie di fatto, e posare le mani sulla persona. Il Mori dice che il legislatore ha tradotto in tali parole la espressione della legge *Item Mela*, che scrive *Si plures percusserint* (1). Ma risponde il Puccioni (l. c.) che la traduzione non sarebbe esatta, mentre

---

(1) *Teorica del Codice penale*, pag. 252.

meglio avrebbe corrisposto quella di percuotere, o l'altra più generica di offendere.

A prima giunta le anzidette parole *posto le mani addosso* sembrerebbe respingessero il concetto che ho indicato circa la rissa. Ho esternato l'avviso che rissa in senso giuridico vi sia, anche quando i corrissanti non siano in contatto immediato fra di loro, ma, allontanatisi, si trovino ad una discreta distanza, in modo però da potersi offendere reciprocamente anche con getto di sassi. Quando il legislatore esige che nel caso rimangano ignoti gli autori della lesione si puniscano tutti i corrissanti, che fosse provato abbiano *posto le mani addosso* all'ucciso, potrebbe dedursi da questa formola essere necessario il contatto immediato dei corrissanti fra di loro, perchè se fossero discosti, e la morte fosse avvenuta, ad esempio, per getto di sassi, non potrebbe strettamente dirsi che i corrissanti *abbiano posto le mani addosso* all'ucciso. Ma interpretazione siffatta mi sembrerebbe eccessivamente ristrettiva. Quale differenza esiste fra i corrissanti, che *ponendo materialmente le mani addosso* all'avversario gli cagionano una lesione mortale, e i corrissanti, che posti a una distanza fra loro, gli producono una identica lesione mediante il getto di sassi? Nessuna, secondo il mio modo di vedere. Dando alle parole anzidette la interpretazione ristretta di un contatto immediato fra i corrissanti, si verrebbe a conseguenze soverchiamente rigorose. E valga il vero; nel caso presupposto, che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite cagionate da sassi scagliati da corrissanti, che si sono allontanati dal luogo del combattimento, gli autori ignoti della ferita letale, e tutti coloro che presero parte all'azione, dovrebbero essere puniti, non già colle norme dell'omicidio in rissa, perchè *non posero le mani addosso* all'ucciso, ma, o con quelle della *complicità correspettiva*, se contenute nella legge; o come coautori di un omicidio colle norme comuni; mentre pur vi sarebbero le identiche ragioni, che indussero il legislatore a dettare disposizioni più miti per gli omicidi avvenuti in rissa, cioè lo stato speciale d'animo dei contendenti e la eventualità che non si conoscano gli autori delle morti.

Sostiene il Puccioni (l. c.) che riportandosi l'articolo 313 § 1 all'omicidio oltre l'intenzione, debbano, anche nei riguardi dell'omicidio in rissa, applicarsi le teorie dell'articolo 312, che prevede appunto l'omicidio *preterintenzionale*. Ed ha perfettamente ragione. L'articolo 313, nelle sue varie ipotesi, prescrive che quando il corrissante non *ha l'animo* di uccidere, incorre nelle sanzioni dell'omicidio oltre l'intenzione prodotto da lesione personale improvvisa. Ora, siccome nell'omicidio *preterintenzionale* la pena è

diversa a seconda che l'agente abbia potuto prevedere la morte dell'offeso, come conseguenza probabile o possibile del suo fatto, è naturale che, anche nell'omicidio in rissa, se il corrissante ha da essere colpito *dalla pena* di questo speciale omicidio, debba aversi riguardo alle anzidette condizioni particolari.

La stessa questione, come abbiamo veduto (pag. 580-582), si è presentata nella interpretazione del Codice penale sardo a proposito dell'omicidio *preterintenzionale;* e dalle Cassazioni di Torino e di Napoli, delle cui decisioni ho dimostrato la aggiustatezza, fu decisa in senso contrario all'avviso dell'illustre annotatore del Codice toscano. Ma se ben si guarda alle disposizioni del Codice del 1859, in tema di omicidio in rissa, e le si pongano a lato di quelle sull'omicidio oltre l'intenzione o sulle ferite susseguite da morte, che torna lo stesso, si vedrà che sono ben diverse dalle disposizioni rispettive dettate dal legislatore toscano. Onde nessuna meraviglia circa la giurisprudenza contraria, e pel mio consiglio ora diverso, suggeritomi appunto dalla notata differenza fra le due legislazioni.

259. — *Sul § 2 dell'articolo 313.* L'articolo 313 ha una ulteriore disposizione contenuta nel § 2. Questo paragrafo contempla i corrissatori non compresi nel precedente, ma che, o erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o hanno animato i corrissanti ad offendere. Costoro, sempre che non siano fra i percussori o fra quelli che *hanno messo le mani addosso all'ucciso*, o per l'uno o per l'altro di tali fatti, sono puniti con la carcere fino a sei mesi.

Il prima caso — nota il Puccioni — si verifica quando alcuno dei corrissanti è entrato nella rissa con istromenti atti ad offendere: il secondo comprende anche coloro che rimanendo fuori della rissa, animano gli altri all'offesa: in ambedue i casi la disposizione si applica tanto che l'autore delle lesioni che ha prodotto la strage sia noto, quanto che sia ignoto. L'entrare in una rissa con istromenti atti ad offendere è un suscitare urgentissimo sospetto di azione nella rissa medesima, è un eccitare le passioni dei corrissanti al più alto grado; peggio poi rapporto a coloro che animano i corrissanti ad offendere, mentre contraggono grave responsabilità sull'esito della rissa. Su questo secondo caso lo stesso Puccioni è d'avviso che il legislatore abbia voluto intendere soltanto di una istigazione semplice, non di quella che costituisce l'istigatore causa morale del delitto, specie se verrà provato che la istigazione stessa sia stata causa determinante nella rissa.

È poi opportuno osservare che con le espressioni *stromenti atti ad offendere la persona*, il legislatore ha voluto indicare anche le armi *improprie:* ove il corrissante fosse provveduto di armi *proprie*, ricorrerà a di lui danno l'aumento di pena prescritto dall'articolo 333 § 2.

260. — GIURISPRUDENZA PRATICA SULL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE TOSCANO.

I. La condanna per reato di omicidio improvviso commesso in rissa senza animo di uccidere, non dà luogo a censura, perchè nel determinare la pena non siasi tenuto conto della circostanza della provocazione, mentre gli art. 312 lett. *a* e 313 § 1 del Codice penale toscano applicabili al caso non fanno alcun cenno di essa (Cassazione di Firenze 20 gennaio 1869 — Ric. Monti — *Legge*, IX, 1, 557).

II. Nel caso di reato di omicidio commesso in unione di più persone, quando venga dai giurati esclusa la premeditazione, ed i giurati stessi affermino che alcuni degli accusati sono colpevoli di omicidio *fuori dell'intenzione* e taluno di omicidio volontario commesso nell'impeto dell'ira, perchè questi debba rispondere del titolo più grave di reato, qual'è l'omicidio volontario, occorre che i giurati lo abbiano dichiarato autore delle lesioni, le quali produssero la morte; altrimenti se risultasse ch'egli cooperò all'uccisione eseguita da chi non ebbe volontà di uccidere, dovrebbe rispondere dello stesso titolo di reato commesso dall'autore principale, e non già di un reato più grave. Perciò è complessa e perplessa la questione la quale nel concorso di più compartecipanti ad un fatto improvviso e rissoso, lascia nella incertezza se il supposto colpevole di omicidio volontario abbia cagionato esso le dette lesioni mortali, o piuttosto cooperato al reato di omicidio commesso da altri senza volontà di uccidere (Cassazione di Firenze 22 novembre 1871 — Ric. Buzzegoli, Tonini ed altri — *Annali di Giurisprudenza Italiana*, VI, 1, 217; *Legge*, XIV, 1, 666).

III. Quando la denunciata sentenza ha ritenuto in fatto che la uccisione di un individuo avvenne in rissa, che più erano i corrissanti e più le ferite, ma è rimasto incerto chi di loro abbia arrecato la lesione o le lesioni mortali, giustamente viene applicato l'articolo 313 lett. *e* del Codice penale toscano, che tutti assoggetta a pena di carcere (Cassazione di Firenze 24 dicembre 1874 — Ric. Rusconi — *Annali di Giurisprudenza Italiana*, V, 1, 87).

IV. Secondo il Codice penale toscano, la rissa non è propriamente una scusante dell'omicidio improvviso, ma l'omicidio in rissa è una specie dell'omicidio improvviso (Cassaz. di Firenze 12 febbraio 1879 — Ric. Picchianti — *Rivista penale*, XI, 2, 300).

261. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO.

L'articolo 561 del Codice penale sardo regola tutta la materia dell'omicidio in rissa. In sostanza il legislatore sardo si attiene alla regola comune che ognuno debba rispondere del fatto proprio ed alla massima contenuta nella legge *Item Mela*.

Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, chiunque ha recato una ferita mortale, è reo di omicidio. Ecco la regola comune.

Ove poi non si conosca il preciso autore di questa ferita mortale, o se la morte fu prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che *hanno portato la mano sull'ucciso*, o che *si sono resi in altro modo colpevoli* nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla relegazione di anni dieci od anche col carcere. È questa la massima della legge *Item Mela*.

L'estremo essenziale di questo reato è che sia insorta una rissa fra più persone. Ove non siavi stata rissa, l'omicidio avvenuto, non va regolato colle disposizioni di questo articolo, ma colle norme comuni all'omicidio; e quindi, anche se fosse rimasto ignoto l'autore, tutti coloro che presero parte all'azione, dovrebbero rispondere come coautori dell'omicidio, mancando nel Codice sardo disposizioni sulla complicità correspettiva.

Quanto al significato giuridico da attribuirsi alla parola rissa mi riporto a ciò che ebbi occasione di dire esaminando la dottrina (N. 253) e nella interpretazione del Codice penale toscano (N. 258).

Dispone la legge che ciascuno il quale abbia recato una ferita mortale, sia reo di omicidio. Si supponga la ipotesi che più siano state le ferite mortali, che più siano stati gli autori conosciuti di queste, ma che causa unica ed immediata della morte sia stata una sola delle ferite. Gli autori delle ferite che non furono causa unica ed immediata della morte saranno responsabili di omicidio consumato o di omicidio imperfetto?

La Cassazione di Palermo ha giudicato che: « Se *fuori del caso della rissa* siano a taluno arrecate per mano di più feritori più ferite mortali, delle quali però una gli tronchi immediatamente la vita, prima che le altre abbiano prodotto il loro effetto nocivo, vale a dire la morte; e d'altronde sia certo quale tra i feritori fu l'autore della lesione, che cagionò veramente la morte, questo solo è tenuto d'omicidio, mentre gli altri devono rispondere di ferimento. Ma se l' uccisione accade in una rissa, tutti i corrissatori che arrecarono ferite mortali debbono rispondere d'omicidio, senza avere riguardo a quella tra le ferite, che prima delle altre abbia prodotto la morte » (Sentenza 12 dicembre 1866 — Ric. Maniscalco — *Annali Giur. Ital.*, I, 1, 264; *Gazz. Nap.*, XX, 151).

E il testo chiaro e preciso della legge dà perfettamente ragione al Supremo Magistrato. Ma crederei però si potesse mitigarne il soverchio rigore, coll'applicare a questa ipotesi la teorica

del conato, perchè è fuor di dubbio che se l'interfetto avrebbe *potuto* morire anche per le altre lesioni, che non furono causa immediata e diretta della morte, sta però in fatto che la morte non provenne da esse; e d'altronde non potrebbe escludersi *in modo positivo* la eventualità della guarigione di dette ferite. Non conviene poi dimenticare che, nel concetto del legislatore, un omicidio avvenuto in rissa è meritevole, in via generale, di attenuazione; che se vi ha una eccezione, la fu posta pel caso soltanto in cui si conosca il *preciso* autore della morte; onde non troverei fuor di luogo la posizione ai giurati, nel caso da me avvertito, di questioni concernenti l'omicidio imperfetto.

Quando non si conosca il preciso autore della ferita mortale, o la morte fu prodotta dal complesso di più ferite, allora v'ha l'altra ipotesi del legislatore sardo. Si puniscono tutti coloro che hanno portata la mano sull'ucciso; o si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio.

Per ciò che riguarda la frase *tutti coloro che hanno portato la mano sull'ucciso*, mi riporto a quello che ho scritto più sopra (*pag. 600 e 604*); solo osservo che il dubbio, il quale per avventura potrebbe essere sollevato sulla applicazione del Codice toscano circa la necessità o non necessità del contatto immediato dei corrissanti fra loro, e la interpretazione nel senso che la mano debba essere posta *materialmente* sulla persona dell'offeso, non può ricorrere nella applicazione del Codice sardo, perchè questo prevede la seconda ipotesi che i corrissanti si siano resi colpevoli nel fatto dell'omicidio *in modo* diverso dall'aver portato la mano sull'ucciso. Contro questa seconda ipotesi si spezzano tutti i dubbî che eventualmente possono affacciarsi.

Ed a proposito di questa seconda ipotesi; come devono interpretarsi le parole *o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio?* Forse nel considerare che il legislatore adoperò la dizione *nel fatto* dell'omicidio, potrebbe arguirsi che la cooperazione dovesse limitarsi ad *atti materiali* che avessero una diretta influenza nell'omicidio indi avvenuto, come ad esempio la somministrazione di armi. Ma oltre che la formola adoperata è vaga e generica, parmi che non si possa decampare dalle norme della teorica sui compartecipanti; onde crederei che anche un aiuto morale, un incoraggiamento, per esempio, dovesse essere sufficiente alla imputazione.

La pena contro i corrissanti, autori ignoti della ferita mortale, è quella della relegazione non maggiore di anni dieci od anche del carcere. Il legislatore ha cura però di indicare al magistrato, in via di esempio, taluni criterii ai quali appoggiarsi

per far luogo, ove lo creda, ad una diminuzione della pena minacciata. E questi criterî sono:

La qualità e la quantità delle ferite cagionate; è chiaro, che se l'interfetto fu crivellato di ferite, ciò dimostrerebbe la ferocia dei corrissanti, i quali non sarebbero in alcuna guisa meritevoli di una speciale clemenza;

la qualità delle armi delle quali si è fatto uso; anche questo criterio è giustissimo, poichè dalla qualità delle armi adoperate si può desumere la maggiore o minore perversità dell'animo dell'agente.

L'altro criterio infine, è quello della parte più o méno attiva presa dall'agente nella rissa.

Ma, ripeto, tutti questi criterî sono posti dal legislatore in via di esempio e non in modo tassativo. È evidente che il magistrato deve avere riguardo anche ad altri derivanti dalle circostanze precedenti, concomitanti o susseguenti il fatto, quando stimi di attenuare la pena minacciata.

Come pure crederei che questi particolari criterî indicati dal legislatore non sia necessario risultino specialmente dal verdetto della giuria, ma possano guidare la coscienza del magistrato nella applicazione della pena anche quando non abbiano formato oggetto di particolari questioni; siccome quelli che è dato derivare dal complesso di tutte le circostanze e possono essere presi a calcolo dai giudici *di diritto* senza che sia d'uopo dell'intervento dei giudici *di fatto* per affermarli; tanto più se si ponga mente che il magistrato ha *la facoltà* non *l'obbligo* della diminuzione della pena, o del passaggio dalla pena criminale alla correzionale; che quindi non ha *l'obbligo* ma *la facoltà* di avere riguardo agli stessi. Ciò vale per i criterî enumerati nell'articolo in esame; ben inteso che ove si voglia tener conto di una accampata provocazione o di altra qualsiasi scusante, le quali non sono nè potevano essere escluse dal legislatore, *dovranno* queste emergere dal verdetto; ed il magistrato *dovrà* avervi particolare riguardo, come lo *dovrebbe* quando concorressero in qualsiasi altro fatto. Su questo proposito, come vedremo nel numero successivo, le Corti Supreme si sono già pronunciate nello stesso senso.

262. — Giurisprudenza pratica sull'articolo 564 del Codice penale sardo.

I. Pel reato di uccisione in rissa pel complesso di più ferite, o senza che si conosca l'autore della ferita mortale, previsto dalla seconda parte dell'articolo 564 del Codice penale, non basta accertare che sull'ucciso sia stata portata

la mano dell'accusato; ma è d'uopo che consti indubbiamente che egli abbia fatto parte della rissa, per cui avvenne la morte del percosso o ferito (Cassazione di Torino 23 ottobre 1866 — Ric. Casella — *Legge*, VII, 1, 343; *Gazz. Gen.*, XVIII, 2, 309).

II. Se più imputati di omicidio siano rinviati dalla Sezione d'accusa al Tribunale correzionale sul fondamento, *che non si conosce il preciso autore della ferita che fu causa della morte*, e poi dal dibattimento fatto avanti il Tribunale correzionale venga a risultare chi veramente fu l'omicida, non può dirsi che sia rimasta esclusa una circostanza attenuante, ma sibbene che per *nuove risultanze* sia rimasto mutato il titolo del reato. Perciò in questo caso il Tribunale correzionale non deve ritenere la causa ed applicare la carcere, secondo il disposto dell'articolo 396 del Codice di procedura penale, ma deve, secondo il disposto del precedente articolo 395, primo alinea, rimandare la causa al giudice istruttore (Cass. di Torino 10 marzo 1869 — Ric. Pagnanelli, Est. Lauteri — *Annali di Giurisprudenza Italiana*, anno 1869, I, 2, 124).

III. Per l'applicazione della pena nei reati di omicidio in rissa, l'articolo 564 lascia una grande latitudine al magistrato, in vista della parte più o meno attiva che il colpevole possa avere avuto nella rissa stessa e di altre circostanze di fatto (Cassaz. di Napoli 31 luglio 1869 — Ric. Corcione — *Legge*, X, 1, 466; *Temi Zanclea*, 1, 56).

IV. Nell'omicidio in rissa commesso da più persone, le quali hanno portato la mano sull'ucciso senza sapersene il motivo preciso, la volontà omicida è insita nella natura stessa del reato; e per ciò il Presidente non è censurabile se non propose una questione speciale sulla medesima. Anche nell'omicidio in rissa evvi luogo a complicità essendo questa inclusa nella disposizione dell'art. 564 del Codice penale (Cass. di Napoli 5 novembre 1869 — Ric. Lacaise — *Legge*, X, 1, 402).

V. Nel caso di omicidio commesso in rissa senza che si conosca il preciso autore dell'unica ferita mortale, non basta per la condanna, ai sensi dell'articolo 564 del Codice penale, stabilire che gli imputati abbiano preso parte alla rissa e che niun altro che loro potesse aver cagionato la morte della vittima: ma è necessario che sia dimostrato nei motivi che gli imputati ebbero a portare la mano sulla persona che poi rimase uccisa, o che altrimenti si siano resi colpevoli del fatto di omicidio (Cassaz. di Torino 7 aprile 1872 — Ric. Fava — *Raccolta* Bettini, XXIV, 1, 277; *Monit. Trib.*, XIII, 656).

VI. Quando la imputazione è d'omicidio volontario, il Presidente non è obbligato di porre nella questione la ipotesi dell'omicidio in rissa, il quale non costituisce una scusante, ma un delitto *sui generis* (Cassazione di Firenze 11 maggio 1872 — Ric. Fallani; *Annali Giur. Ital.*, VI, 1, 153 — Cassazione di Torino 13 maggio 1875, Ric. Scala; *Gazz. Gen.*, XXVII, 2, 218).

VII. Per l'applicazione della pena straordinaria comminata dall'articolo 564 del Codice penale basta che la sentenza constati avere l'imputato portata la mano offensiva sull'ucciso, nè è d'uopo stabilisca ancora che tal fatto contribuì all'uccisione (Cassaz. di Torino 28 ottobre 1872 — Ric. Arduino — *Raccolta* Bettini, XXIV, 1, 645; *Monit. Trib.*, XIII, 1165).

VIII. Nella ipotesi dell'omicidio avvenuto in rissa per ferita mortale, di cui si ignori l'autore, non si può ricusare a *chi abbia portata la mano sull'ucciso*, la tassativa diminuzione di pena risultante dalla ammissione della scusa per provocazione e di circostanze attenuanti. È un assunto erroneo quello che si possa tenerne conto ed arbitrio per la latitudine della pena sancita dall'articolo 564 capoverso del Codice penale (Cassazione di Napoli 7 febbraio 1873 — Ric. Sarno — *Gazz. Nap.*, XXV, 661).

IX. L'articolo 564 del Codice penale rimette l'applicazione della pena pel caso in esso previsto alla prudenza e coscienza dei giudici; e il criterio accolto da essi al riguardo non può andare soggetto a censura in Cassazione (Cassazione di Roma 14 marzo 1876 — Ric. P. M. in causa Scarsella, Est. Salis — *Foro Italiano*, anno 1876, II, 349).

X. Il beneficio dell'alinea dell'articolo 564 del Codice penale non assorbe quello della scusa della provocazione, perchè nessun testo di legge proclama simigliante principio. Questa disposizione legislativa ha il suo fondamento in una transazione consigliata dal bisogno di tutelare la vita dell'uomo fra le collisioni e gli impeti di più persone in rissa; e sta indipendentemente dal fatto della scusa per provocazione. Onde le due cause di diminuzione di pena essendo di natura diversa, l'una non può assorbire l'altra ed entrambe sono operative nel loro simultaneo concorso; altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di vedere trattati in egual modo coloro che provocarono l'ucciso e quelli che furono da costui provocati (Cassazione di Roma 9 maggio 1876 — Ric. Lanzi ed altri — *Rivista penale*, V, 56).

XI. In tema di omicidio il Presidente *può* proporre anche la domanda subordinata di omicidio in rissa (Cassaz. di Torino 12 aprile 1878 — Ric. Bacci ed altri — *Legge*, anno 1878, 686).

Questa massima serve di complemento all'altra sancita dalla stessa Corte *(Vedi n. VI)*. Nella sentenza ivi riportata, il Supremo Magistrato *non fa* obbligo della subordinata al Presidente; in questa gliela rende *facoltativa;* il che torna lo stesso.

XII. Trattandosi del reato previsto dall'articolo 564 del Codice penale il quesito ai giurati non cessa di essere regolare per ciò solo che in esso siasi spiegato il modo con cui gli accusati ebbero a portare la mano sull'ucciso. L'atto di portare la mano sulla vittima può essere o diretto e immediato, ovvero indiretto e mediato, per es. collo scagliare sassi contro di lei. E se tale sia stato il modo adoperato nel caso e indicato nel quesito, non è necessario che in questo si aggiunga anche la circostanza, se poi i sassi ebbero a colpirla (Cassazione di Torino 3 maggio 1878 — Ric. Peroni — *Legge*, anno 1878, 706).

XIII. In tema di ferita in rissa seguita da morte senza conoscersi il preciso autore della ferita mortale, è applicabile non già l'articolo 565, ma il 564 del Codice penale (Cassaz. di Napoli 5 novembre 1879 — Ric. Peluso — *Legge*, XX, 1, 281; *Gazz. Nap.*, XXX, 95).

XIV. L'articolo 565 del Codice penale contempla il semplice ferimento in rissa non susseguito da morte; e l'articolo 564 contempla per la pena ivi sta-

bilita l'omicidio in rissa, sia che questo avvenga istantaneamente, o nei quaranta giorni in dipendenza del ferimento. Le circostanze della qualità e della quantità delle ferite cagionate, della qualità delle armi usate e della parte più o meno attiva presa nella rissa, non debbano sottoporsi al giudicio dei giurati: esse servono soltanto di criterio al magistrato nello spaziare fra i gradi della pena (Cassazione di Torino 1° giugno 1881 — Ric. Lercari, Est. Colabianchi — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, 212).

XV. L'accusato di omicidio con premeditazione non può pretendere che si domandi ai giurati se l'omicidio fa commesso in rissa (Cassazione di Torino 29 novembre 1882 — Ric. Soffietti, Est. Rossi — *Giurisprudenza penale*, anno 1883, 55).

XV. Nella ipotesi in cui furono vibrati due colpi senza conoscerne il preciso autore, onde seguì un omicidio mancato ed un omicidio consumato, è dovere del Presidente porre le questioni subordinate sulla complicità correspettiva (Cassazione di Palermo 16 giugno 1884 — Ric. Siragusa, Est. Pagano — *Rivista penale*, XXI, 89).

CAPITOLO TERZO

Dell'aiuto prestato al suicidio e dell'omicidio del consenziente.

SOMMARIO.

263. *Osservazioni generali sul suicidio: brevi cenni storici.*
264. *Dottrina: sull'aiuto prestato al suicida.*
265. *Diritto positivo patrio.*
266. *Legislazione comparata.*
267. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
268. *Interpretazione dell'articolo 314 del Codice penale toscano.*
269. *Omicidio del consenziente: osservazioni generali: lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
270. *Considerazioni generali sul silenzio del diritto positivo.*
271. *Giurisprudenza francese.*
272. *Opinioni degli scrittori francesi su quella giurisprudenza.*
273. *Considerazioni particolari comuni all'aiuto prestato al suicidio ed all'omicidio del consenziente di fronte al silenzio del Codice penale sardo. Criterî della scuola* positiva *sulle due ipotesi.*

263. — Ora passo a trattare di un misfatto che, preveduto dal Codice penale toscano, è ignoto al Codice penale sardo del 1859; voglio dire, dell'*aiuto prestato al suicidio;* e di un fatto che non è preveduto nè dall'uno nè dall'altro, e su cui sono dubbiose la dottrina e la legislazione se debba essere represso come reato speciale; cioè dell'*omicidio del consenziente.*

Comincerò dall'aiuto prestato al suicidio. Secondo la maggior parte degli interpreti, il diritto romano, uniformandosi ai principî della filosofia stoica, considerava il suicidio come un atto di forza e di virtù, quando aveva per causa le angoscie delle passioni, il disgusto della vita o i dolori delle malattie: *si impatientia doloris, aut toedio vitae, aut morbo, aut furore, aut pudore, mori maluit* (1); e in questi casi non infliggeva alcuna pena. Solo quando si scopriva che il suicida o era in istato d'accusa od era stato sorpreso in flagrante delitto, in questi soli casi poteva incorrere in una sanzione; ma la punizione non era diretta contro il suicidio, bensì contro il misfatto che lo aveva preceduto, perchè la legge ravvisava nel suicida la volontà determinata di sottrarsi colla morte ad una condanna, e nell'atto del suicidio una completa confessione del delitto commesso. E la pena era la confisca dei beni: *Papinianus ita scripsit: ut qui rei criminis non postulati manus sibit intulerint, bona eorum fisco non vindicentur; non enim facti sceleritatem esse obnoxia; sed conscientiae metum in reo veluti confesso teneri placuit: ergo aut postulati esse debent, aut in scelere deprehensi; ut si se interfuerint, bona eorum confiscuntur* (2). Tuttavia la pena della confisca, anche in questa doppia ipotesi, poteva essere applicata soltanto nel caso in cui il delitto commesso prima del suicidio fosse punito o colla morte o colla deportazione (3); e gli eredi erano sempre ammessi a provare la innocenza del loro autore (4).

Da taluno però si osserva che la predetta *L. 6 de re militari* è una disposizione di diritto penale militare. Infatti, secondo i termini di questa legge, il soldato che si mutilava volontariamente o tentava di suicidarsi era sempre punito. Era scacciato ignominiosamente dall'esercito, *cum ignominia mittendus est*, se aveva agito *impatientia doloris aut toedio vitae.* Negli altri casi, quando non avesse potuto allegare codesti motivi, era punito di morte, *si nihil tale praetendat capite puniatur.* La stessa legge poi aggiunse: *Per vinum aut lasciviam lapsis, capitalis poena remittenda est, et militiae mutatio irroganda* (5). Piuttosto si invoca l'autorità di Paolo nel frammento seguente: *Eius bona, qui sibi ob aliquod admissum flagitium mortem conscivit, fisco vindicantur. Quod si id toedio vitae, aut pudore*

---

(1) L. 6, § 7, *Dig. de re militari,* XLIX, 16.
(2) L. 3, *princ. Dig. de bonis eorum,* XVLIII, 21.
(3) L. 3, § 1, *Dig. eod.*
(4) L. 3, § 8, *Dig. eod.*
(5) L. 38, § 12, *Dig. de poenis,* XLVIII, 19.

aeris alieni, vel valitudinis alicuius impatientia hoc admisit, non inquietabuntur: sed ordinariae successioni relinquantur (1).

Il diritto canonico adottò un principio diametralmente opposto: esso considerò il suicidio come un misfatto, come un omicidio: *est vere omicida et reus homicidii cum se interficiendo innocentem hominem interfecerit.* Onde la Chiesa rifiutava le sue preghiere al suicida, quando però avesse agito colla coscienza della sua azione. Questo principio doveva esercitare una suprema influenza nelle legislazioni. Infatti un Capitolato di Carlo Magno permetteva le elemosine e le preghiere in favore dei suicidi, ma proibiva le pompe ed il servizio della chiesa; e si dava il motivo di questa transazione: *quia incomprehensibilia sunt judicia Dei et profunditatem consilii ejus nemo potest investigare.* San Luigi minacciava la pena della confisca; e l'articolo 1° del Titolo XXII della ordinanza del 1680 ingiungeva, in caso di omicidio, *dans le cas d'homicide de soi-même*, di fare il processo al cadavere, il quale secondo Iousse veniva trascinato colla faccia a terra e successivamente appeso per i piedi; era poi privato della sepoltura (2).

Ma queste disposizioni caddero nel 1791 con tutta l'antica legislazione criminale; nè in Francia furono più ristabilite.

Attenendomi all'Italia dirò che disposizioni contro il suicidio furono introdotte dall'Austria nel Lombardo-Veneto col Codice penale del 1803 e cancellate di poi dal Codice del 1853; e che disposizioni consimili furono poi inscritte nel Codice penale albertino del 26 ottobre 1839, che riporterò più innanzi, le quali furono lasciate in disparte dal Codice penale sardo del 20 novembre 1859, ora in vigore.

Il Codice penale austriaco del 1803, attivato nel Lombardo-Veneto il 1° luglio 1815, distingueva fra l'attentato di suicidio sospeso per pentimento e quello sospeso per puro accidente o contro volontà dell'autore (§§ 90 e 91 *Delle trasgressioni di polizia*). Nella prima ipotesi, il colpevole era chiamato davanti alle magistrature e seriamente ammonito *sulla enormità del suo attentato che offende tanti doveri.* Nella seconda, era chiuso in sicura custodia, sorvegliato rigorosamente e curato con rimedi fisici e morali per *ricondurlo all'uso della ragione e ai suoi doveri* finchè *si fosse mostrato pentito.* Se consumato, il colpevole era sotterrato fuori del cimitero dai fanti di giustizia (§ 92).

Il Codice albertino considerava il suicida come vile, incorso nella perdita dei diritti civili e privato degli onori funebri di

---

(1) *Rec. Sent.*, V, 12, 1.
(2) *Justice criminelle,* IV, 131.

qualunque sorta. Il colpevole di tentativo, ove l'effetto ne fosse mancato non per ispontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, era condotto in luogo di sicura custodia e tenuto sotto rigorosa ispezione per uno sino a tre anni (*articolo 585*).

264. — Malgrado ciò, la imputabilità del suicidio consumato formò anche di recente argomento di grave disputa, non sotto il punto di vista della convenienza politica, ma sotto quello del diritto astratto di imputarlo. La disputa si volle risolvere con la distinzione fra diritti naturali *alienabili* e diritti naturali *inalienabili*, fra i quali, se ve ne ha, deve certamente, si disse, noverarsi il diritto alla vita. Checchè si voglia pensare di queste sottigliezze che risalgono alla somma ragione filosofica del diritto penale, a togliere il suicidio dal novero dei delitti, basta, secondo il CARRARA (1), la sola considerazione della convenienza politica. La impotenza di irrogare contro il cadavere una pena che non abbia del barbaro o dell'ingiusto; la commiserazione verso la famiglia già troppo afflitta ed avvilita; la inutilità di rafforzare con la esemplarità di una pena l'amore della propria vita bastantemente radicato in noi dalla natura; sono considerazioni codeste che a tutta ragione persuasero molti legislatori contemporanei a passare sotto silenzio il fatto e conseguentemente a non elevarlo alla condizione di delitto. Ma se alcune di codeste ragioni non avrebbero ricorso nel caso di suicidio tentato, sottentrò in questo caso l'ulteriore riguardo di umanità e di prudenza, per la quale si avvertì che col minacciare una pena si aggiungeva un nuovo motivo di uccidersi a colui che già tanti ne aveva da aver tentato le propria strage. Perciò generalmente il suicidio, nemmeno come tentato, si novera oggi nella serie dei delitti; e si ricovera all'ombra della presunzione di furore.

Il PESSINA (2) è di contrario avviso, pel motivo che colui il quale attentò alla propria vita senza riuscire ad uccidersi, tentò un *omicidio* e ricade sotto la pena generalmente sancita al tentato omicidio; nè ciò — soggiunge — è una *induzione analogica, ma pura deduzione sillogistica dal genere alla specie*. Codesto argomento sembra al CARRARA (*l. c.*, § 1155, *nota* 1) difettoso nella sua base, perchè il suicidio è una *specie* diversa non compresa nel *genere* omicidio. D'altronde sarebbe esorbitante codesta dottrina, per la quale (a modo di esempio) nella Francia,

---

(1) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1155.
(2) *Trattato delle penalità speciali*, pag. 17.

dove l'omicidio si punisce di morte, e il tentativo alla pari del consumato, si verrebbe per tale deduzione sillogistica a condannare a morte quel disgraziato che inutilmente avesse tentato la propria strage; e così il carnefice finirebbe di consumare l'atto inviso alla legge.

Ma accettata la regola che il suicidio non fosse delitto, si veniva poi ad una conseguenza inammissibile. Coloro che o per malignità, o per interesse, o per malintesa misericordia, davano aiuto al suicida nell'opera disperata, non potevano cadere sotto la generale nozione della *complicità*, nè sotto le relative sanzioni penali. È evidente che non può dirsi *complice* di delitto, chi ha partecipato ad un fatto che non è dichiarato delitto: e tanto è vero questo nesso logico, che gli scrittori, i quali hanno sostenuto la impunità del suicida per il principio della mancanza di diritto nella società, discesero alla conseguenza di negare la punibilità anche del terzo che abbia prestato aiuto al suicida. Onde la necessità che la scuola moderna creasse un nuovo titolo di reato, cioè il titolo di *partecipazione all' altrui suicidio*. Fra i primi fu il legislatore della Luisiana a punire questo speciale misfatto. Infatti nell'art. 548 di quel Codice è così disposto: « Chiunque aiuterà nell'atto il suicida o chiunque gli procurerà i mezzi per eseguirlo, conoscendo lo scopo a cui sono destinati, sarà imprigionato e sottoposto a duri lavori; non potendo la detta pena essere minore di tre anni, nè eccedere i sei ».

La presunzione di alterazione mentale non assiste per fermo coloro che partecipano al suicidio altrui; perciò non può sorgere dubbio sulla loro imputabilità. Tuttavia il MITTERMAYER mostra di propendere per la opinione che fosse più conveniente abbandonare qualunque punizione al riguardo; e sostiene recisamente non doversi per modo alcuno perseguitare il partecipe al suicidio rimasto tentato. In quanto alla partecipazione al suicidio consumato, egli parte da una analisi dei diversi motivi che possono avere indotto il partecipe, come, per esempio, la pietà e il desiderio di salvare l'onore di una famiglia. Considera ancora quanto sia pericoloso perseguitare la sola istigazione al suicidio, per la difficoltà di stabilire il vero grado di influenza efficace della istigazione sopra un fatto che deve avere avuto potentissimi motivi nell' animo di chi inveiva contro sè stesso. Nullostante queste acutissime osservazioni, crede il CARRARA (§ 1156, *nota* 1, *op. cit.*), che vi possano essere dei casi nei quali risultando da un lato positiva la influenza e dall'altro evidente la malignità dell'intendimento, sarebbe pericoloso lasciare impunito del tutto colui che a sfogare una feroce vendetta o per lucrare una suc-

cessione, avesse usato il perfido mezzo di indurre altri al disperato pensiero di uccidersi.

Secondo la odierna dottrina, il titolo speciale di partecipazione al suicidio altrui non è un vero e proprio *omicidio*, ma un titolo di delitto *sui generis*; e come tale fa sorgere la questione, risolta in senso negativo dal MITTERMAIER, se possa applicarsi al caso del suicidio semplicemente *tentato*. La regola generale e costante, che non ammette tentativo di complicità, è affatto oziosa dal momento che si riconosce non punirsi il partecipe al suicidio come *complice* del delitto altrui, ma come *autore* di un delitto di *per sè stante*. Poichè deve supporsi come condizione della punibilità il suicidio consumato, codesta condizione viene a mancare quando il suicidio non avvenne. La regola generale sul tentativo investe tutti i casi; è vero: ma considerato il fatto della partecipazione al suicidio come un delitto speciale, questa regola porterebbe a punire il tentativo di partecipazione al suicidio avvenuto, non mai a punire una partecipazione consumata in un tentativo di suicidio. Così il CARRARA (*op. cit.*, § 1157). Il Codice penale ticinese punisce però anche il tentativo; e lo puniscono del pari tutti i progetti del nuovo Codice penale.

Nè in vero io saprei scorgere un motivo per respingere codesto sistema, se si vuole repressa la partecipazione al suicidio consumato. Il suicidio non è punito nè come consumato, nè come tentato; ma si punisce la partecipazione al suicidio. Il suicidio, nei rapporti dell'agente, non può avere il carattere giuridico di *perfetto* od *imperfetto*: ma nei rapporti del partecipante, la partecipazione può essere tanto *perfetta* quanto *imperfetta;* e la *perfezione* o la *imperfezione* di essa deve dipendere dal fatto dell'*avvenuto* o non *avvenuto* suicidio. Se il suicidio è avvenuto, la partecipazione sarà *perfetta*; se non è avvenuto, la partecipazione sarà *imperfetta;* a questa adunque dovranno essere applicate, secondo il modesto mio avviso, le norme della teorica sul reato *imperfetto*.

Stabilita la necessità di punire la partecipazione al suicidio, questa partecipazione, perchè possa essere imputata giuridicamente, deve essere efficace, in modo che influisca essenzialmente nella determinazione del suicidio; perchè, se non avesse questo carattere particolare, potrebbe anche ritenersi che il suicida avrebbe attentato alla propria esistenza indipendentemente dall'aiuto morale del compartecipante.

È poi da aversi riguardo ad un'altra considerazione. La compartecipazione al suicidio potrebbe talvolta mascherare un omicidio *premeditato*. Suppongasi il caso di uno il quale abbia formato

freddamente il disegno di togliere ad altri la vita per uno scopo qualsiasi. La partecipazione al suicidio, per l'indole sua, deve essere punita assai più mitemente dell'omicidio premeditato. Quando nella legislazione fosse inserita una disposizione contro il compartecipante al suicidio, non è fuor di proposito fare la supposizione che colui il quale ha *premeditato* la strage altrui, tenti di mascherare il suo reo proposito col cercare di indurre la vittima designata a togliersi la vita. Si presenta costui all'avversario e lo induce, sia col pretesto di salvare il proprio onore, sia colla pietà, sia con una urgente minaccia di compromettere la riputazione di lui o della famiglia, sia con un altro mezzo qualunque, ad ingoiare un veleno. Qui concorrerebbero senza dubbio gli estremi di una partecipazione al suicidio consumato, poichè la vittima, in seguito al preso veleno, è morta. Sarebbe giusto di punire in questo caso il malfattore con la mite pena minacciata al compartecipe di suicidio? Ecco adunque la necessità, nel magistrato, di vagliare con religiosa attenzione tutte le circostanze precedenti, concomitanti, susseguenti la morte, per distinguere se nel fatto di questa concorrano gli estremi di una partecipazione od istigazione al suicidio, oppure se non sia un omicidio con premeditazione mascherato. Sarebbe deplorevole che il reato *sui generis* in esame potesse servire di coperta ad un misfatto più grave.

Di questo avviso sono li CHAUVEAU ed HÉLIE. « Noi proviamo tuttavia il bisogno — essi scrivono — di fare una distinzione pel caso in cui il consenso della vittima sia stato strappato dalla forza o dal timore, poichè allora non sarebbe un suicidio, ma un assassinio mascherato sotto questo nome. Una sentenza della Cassazione di Francia, 2 luglio 1835, ebbe infatti a decidere che « nessun testo di legge autorizza a riguardare delle lesioni inferte dietro consenso dell'offeso, come solo atte all'azione della legge penale ». È manifesto che in questo caso le leggi penali devono riprendere il loro dominio. L'assassino che minaccia la sua vittima di tormenti, se non consente ad uccidersi, non cessa per questo consenso di essere un assassino. Non è adunque assassino colui che perseguita la sua vittima offrendole una coppa avvelenata colla alternativa di berla o di morire di coltello? » (1).

265. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

ART. **314.** Chiunque ha partecipato all'altrui suicidio, subisce la casa di forza da tre a sette anni.

---

(1) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, § 2436 — Bruxelles, 1845.

Il *Codice penale albertino* (26 ottobre 1839) conteneva la seguente disposizione.

Art. **585**. Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte saranno nulle e di niun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta.

Il colpevole di tentativo di suicidio, quando l'effetto ne sia mancato non per ispontaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni.

Ma il *Codice penale sardo* (20 novembre 1859) ha abrogato questa disposizione; e nulla contiene circa alla partecipazione od istigazione al suicidio.

266. — Legislazione comparata.

Non prevedono come delitto la *partecipazione* od *istigazione al suicidio* i Codici penali francese, austriaco, sammarinese, belga, zurighese, ginevrino e germanico.

Ne trattano i Codici penali spagnuolo, ticinese, olandese ed ungherese.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Art. **421**. Colui che prestasse aiuto ad altri perchè si suicidi, sarà punito con la pena della prigione maggiore.....

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **301**, § 1. Chi presta aiuto all'altrui suicidio o attentato di suicidio, è punito come complice di omicidio volontario consumato o tentato. Se però, pentitosi del prestato aiuto, giunge ad impedire ogni effetto sinistro, non sarà soggetto ad alcuna pena.

§ 2. La pena sarà diminuita di un grado se il suicidio o l'attentato fosse determinato dall'orrore a morte dolorosa e inevitabile ed imminente per effetto di malattia incurabile.

§ 3. Sarà pure diminuita di un grado se il suicidio o l'attentato fosse determinato dal pentimento di salvare l'onore proprio o della famiglia.

§ 4. Nei casi contemplati dai §§ 2 e 3 del presente articolo non si avrà riguardo, in pregiudizio del reo, ai rapporti personali di chi attenta alla propria vita, coll'ausiliatore.

Codice penale olandese (del 1875).

Art. **325**. Chiunque intenzionalmente aiuta un altro al suicidio o scientemente gliene procura i mezzi, è punito, se ne segue il suicidio, colla prigionia non maggiore di tre anni.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **283**. È punito con la prigionia sino a tre anni chiunque determina taluno al suicidio, o a tale scopo gli somministra scientemente i mezzi e gli strumenti.

Se tuttavia due persone hanno convenuto che debba dipendere dalla sorte, nel modo previamente stabilito, quale di loro debba essere uccisore di sè stessa, e in conseguenza di ciò siano trascese al fatto, in caso che non abbia avuto luogo la morte di alcuna, l'azione diretta all'omicidio è punibile per ambedue colla prigionìa di stato da uno a cinque anni; ma se avvenne la morte di una di esse, il superstite è punito con la prigionìa di stato da cinque a dieci anni.

267. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto della Prima Commissione 17 maggio 1868.*

Proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei.

Art. **311**, § 1. Chi presta aiuto all'altrui suicidio è punito col secondo al quarto grado di detenzione; ma se la morte non è avvenuta, col primo grado.

§ 2. Se però, pentitosi del prestato aiuto, giunge ad impedire egli stesso la morte ed ogni altro danno fisico, va esente da pena.

Nella seduta del 16 aprile 1868 (1) la Prima Commissione deliberò di aggiungere nel § 1 le parole *od induce dolosamente* per comprendervi i casi di cooperazione morale, sì per eccitamento che per altro fatto, con cui siasi procurata la risoluzione suicida. Fissò la pena nella relegazione da cinque a dieci anni.

Quanto al § 2 osservò che, se la morte non è avvenuta, il reato rimane un tentativo e deve giudicarsi secondo le norme di esso: quindi se la morte fu impedita per pentimento del colpevole, non è il caso di parlarne, perchè mancherebbe un tentativo punibile. Perciò deliberò di ommettere il § 2, dicendosi in fine del primo: *Il tentativo sarà punito colla detenzione da tre a cinque anni;* onde così richiamare il caso alle teoriche generali del tentativo.

In conseguenza, nel Progetto 17 maggio 1868, l'articolo, col numero 293, fu modificato come segue:

Art. **293.** Chiunque induce dolosamente altri al suicidio o gli presta aiuto, si punisce colla relegazione da cinque a dieci anni, se il suicidio è avvenuto; e colla detenzione da tre a cinque anni, se fu solamente tentato.

Periodo Secondo: *Progetto della Seconda Commissione 15 aprile 1870.*

Nella seduta del 5 gennaio 1870, la Seconda Commissione prese in esame l'articolo 293 del Progetto 17 maggio 1868 (2) e deliberò di sopprimere la parola *dolosamente*, essendo il dolo insito nel fatto di avere indotto altrui al suicidio. Reputò per

(1) Verbale 85 nel Volume I dell'opera « *Il Progetto ecc.* » Firenze Stamperia Reale, 1870.
(2) Verbale 50 nel Volume II dell'opera predetta.

altro opportuno di aggiungere alle parole *presta aiuto* la voce *scientemente*, non essendovi reato, se il colpevole non sapesse a che fine dovessero condurre i suoi atti, forse richiestegli con mentite apparenze.

Onde nel Progetto 15 aprile 1870, il reato rimase così formulato:

ART. **338.** Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da undici a quindici anni, se il suicidio è avvenuto; e da cinque a dieci anni, se è rimasto tentato o mancato.

Periodo Terzo: Il Guardasigilli DE FALCO non credette occuparsi di questo reato nel suo Progetto del 30 giugno 1873.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

ART. **370.** Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da sette a dieci anni, se il suicidio è avvenuto; e con la detenzione maggiore di tre anni, se è soltanto tentato o mancato.

Periodo Quinto: *Progetto del Senato 25 maggio 1875.* — L'articolo del Progetto VIGLIANI fu approvato dal Senato nella seduta del 15 aprile 1875. Il Sen. SINEO ne aveva proposta la soppressione. Nello schema Senatorio divenne articolo 377.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario DE FALCO propose di emendare nei termini seguenti l'articolo 377 del Progetto Senatorio.

ART. **377**, § 1. Chi uccide dietro espressa e seria richiesta dell'ucciso, ovvero coopera al suicidio, è punito con la pena stabilita per gli autori o complici dell'omicidio volontario, diminuita da uno a due gradi. Se il suicidio è stato semplicemente tentato o mancato, il complice è punito con la prigionia da tre a cinque anni.

§ 2. Alla reclusione ed alla prigionia può il giudice sostituire la relegazione o la detenzione.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento (1).

Le Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Brescia e Napoli dichiararono di preferire il testo dello schema Senatorio perchè meglio precisato l'eccitamento, abbastanza indicata la cooperazione, e comminate pene più appropriate.

La Corte d'Appello d'Aquila osservò che il contesto e la dizione dell'emendamento giovano a determinare viemmeglio i caratteri del crimine per concorso all'altrui suicidio, i quali vera-

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

mente non sarebbero espressi con sufficiente precisione dalla parola *induce* consacrata nel Progetto. Senonchè, soggiunse, gioverebbe pure alle parole *coopera al suicidio,* premettere la parola *scientemente*, che, comunque sottintesa, in fatto di imputabilità non è vano venga usata esplicitamente come in altri luoghi del Codice.

La Corte d'Appello di Catania notò supporre l'articolo che taluno siasi ucciso da sè, e che altri abbia soltanto agevolato il suicidio. Contro questi altri, anzichè infliggere la pena stabilita contro il complice, stabilisce una pena speciale. Però, sembra che la formola della disposizione possa aprire largo campo a dubbi ed a discussioni. Parrebbe qui invece necessaria la casistica, e potrebbe attingersi, per quanto la materia lo comporti, all'articolo 73 del Progetto; onde l'articolo in esame si formolerebbe come segue: « Chiunque ha istigato al suicidio, o scientemente, per farlo commettere, ha dato istruzioni o direzioni, o procurato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo, o prestato aiuto nei fatti, che prepararono, o facilitarono, o consumarono il suicidio, è punito ecc.

La Corte d'Appello di Catanzaro trovò la formola *chiunque induce altri al suicidio* troppo vaga e generale, e quindi pericolosa. Preferì quindi l'emendamento; ma a maggiore chiarezza soggiunse sembrare opportuna l'aggiunta della parola *scientemente* prima delle altre *coopera al suicidio.*

La Procura Generale di Parma trovò l'emendamento migliore senza dubbio del testo. Però potrebbe dubitarsi se sia bene il dire: *il complice è punito* ecc. Un complice dove non può esservi alcun colpevole di reato come autore? È vero che in certi casi è punito l'autore e non il complice, e viceversa: ma non mai perchè il fatto in sè stesso non è azione punibile, sibbene perchè peculiari circostanze sottraggono l'agente alla pena, come succede, per esempio, del figlio che commette furto in danno del padre. Ma nel caso presente il suicidio in sè stesso non è azione punibile. Del resto ogni inconveniente si evita facilmente se alle parole *il complice* si surroghino queste altre *chi vi ha cooperato.*

L'Accademia fisio-medico-statistica di Milano osservò che la dizione *ovvero coopera al suicidio*, senza che pure si aggiunga al *coopera* l'elemento intenzionale, che potrebbe essere espresso dal vocabolo *scientemente*, sembra possa aprire l'adito ai procedimenti senza ragione pel solo fatto di una cooperazione al tutto involontaria o meramente materiale senza intenzione di concorrere ad un fine ignoto.

Nella tornata del 17 novembre 1878 della Commissione MAN-

cini (1), il Commissario Nelli osservò che la figura del reato definita dall'articolo in esame è poco conforme ai principî del diritto penale, sia nell'indicare i modi con cui taluno può avere contribuito coll'opera propria all'altrui suicidio, sia nello stabilire diversi gradi di responsabilità penale. Il suicidio, come reato per sè stesso, fu giustamente bandito dalle leggi moderne, ed è quindi conveniente che, nel punire i terzi che vi prestarono scientemente il proprio concorso, si eviti ogni espressione che faccia credere applicarsi in loro confronto la teoria della complicità, o, in confronto di un suicidio non compiuto, quella del tentativo.

Secondo quest'ordine di riflessioni pare che la formola usata dal Codice toscano sia preferibile a quella dell'articolo senatorio.

Il Commissario Oliva osservò che la partecipazione all'altrui suicidio è un reato tutto speciale, la cui punizione non dovrebbe essere quindi subordinata alla regola della complicità ed all'essere il suicidio nello stato di tentativo. Debbono assolutamente evitarsi le parole di *complicità* e di *complici*. È vero che chi coopera ad un fatto può essere responsabile innanzi alla legge penale, mentre non lo è l'autore di esso: ma ciò solo perchè circostanze *personali* escludono per l'autore la responsabilità. Questo non è il caso. Il suicidio per sè medesimo, non già per circostanze personali, non è un fatto punibile. Per ciò si associa all'avviso del Commissario Nelli.

Il Commissario Paoli notò che ogni equivoco scomparirebbe quando si togliesse le parole *tentato* o *mancato*, pur determinando una pena più mite per l'ausiliatore quando il suicidio non è avvenuto, quando cioè il reo proposito non ha raggiunto l'effetto.

La Commissione deliberò di conservare sostanzialmente come nel Progetto Senatorio il testo dell'articolo 377, incaricando però la Sotto-Commissione di migliorarne la forma, tenendo conto delle fatte osservazioni.

In consegnenza l'articolo fu così modificato:

Art. **377.** Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito col primo grado di relegazione, se il suicidio è avvenuto: e se è soltanto tentato, col quarto grado di detenzione.

Nessuna osservazione fu fatta su questo proposito dalle Magistrature od altri Corpi.

Periodo Settimo: *Progetto* Zanardelli *anno 1882 a maggio 1883.* — Così si espresse lo Zanardelli (Ministro) nella

(1) Verbale 13, nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia, Reale 1879.

Relazione al suo Progetto « La storia del diritto criminale ci dice che, fra le aberrazioni e le assurdità di qualche legislazione, vi fu quella di non lasciare impunito il suicidio, anche consumato. Ma la dottrina moderna è tutta concorde nell' esimere questo fatto, tuttochè semplicemente tentato, da qualsiasi sanzione penale. Però i motivi che giustificano la impunità del suicidio, non valgono per coloro, che inducono altri al suicidio, o che scientemente vi prestano aiuto; per locchè il Progetto, conformemente al Codice penale toscano ed ai precedenti Progetti, statuisce le penalità da applicarsi a questi colpevoli, diverse tra loro, secondochè il suicidio è avvenuto o è soltanto tentato ».

Il reato poi, nel Progetto è formulato nei termini seguenti:

ART. **325.** Chiunque induce altri al suicidio, o gli presta aiuto, è punito con la detenzione da sei a dieci anni, quando il suicidio è avvenuto: e se il suicidio è soltanto tentato, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

Periodo Ottavo. — Il Ministro SAVELLI nell'articolo 330 del suo *Progetto 26 novembre 1883* accettò negli identici termini la formola dell'on. ZANARDELLI.

Periodo Nono. — Ma il Ministro PESSINA, nei suoi emendamenti dell'aprile 1885, ne propose la soppressione.

« Non posso consentire — egli scrisse nella Relazione — in questa disposizione, quantunque essa abbia in suo favore il precedente consacrato nell'articolo 314 del Codice toscano; ed è invece mio avviso che la partecipazione al suicidio debba considerarsi e punirsi come la partecipazione criminosa a qualsiasi altro omicidio volontario. Se anche il legislatore non punisce il tentativo del suicidio in colui che vuole spezzare la propria esistenza, ciò non toglie che l'estraneo, aiutandolo in questo fatto, commetta una lesione del diritto alla esistenza individuale, non potendosi applicare ai diritti inalienabili la massima *volenti et consentienti non fit injuria*. Per questo motivo, la sua azione antigiuridica non muta di natura, quantunque il soggetto passivo del fatto abbia consentito alla propria uccisione, dal momento che di fronte alla legge il consenso non ha nè può avere valore alcuno. In poche parole, la posizione del compartecipante è dissimile da quella di colui che uccide il consenziente, e come per questo fatto il Progetto non creò un titolo speciale di reato, ma lo considerò quale un omicidio comune, così non deve crearne uno per il partecipe al fatto del suicida ».

268. — Interpretazione dell'art. 314 del Codice penale toscano.

L'articolo 314 del Codice penale toscano punisce con la casa di forza da tre a sette anni *chiunque ha partecipato all'altrui suicidio*.

Anzitutto io credo, e non faccio che dividere la opinione del Puccioni (1), che nella interpretazione di questo articolo debbano calzare le considerazioni che ho esposto sulla necessità della *efficacia* della partecipazione, perchè, come ottimamente si esprime l'illustre annotatore del Codice toscano, la parola *partecipare* desta la idea di una cooperazione effettiva, o fisica o morale, al fatto altrui.

In secondo luogo, mi sembra debba essere esclusa dalla sanzione di questo articolo la partecipazione al suicidio tentato. Il suicidio non è punito nè come consumato, nè come tentato. La partecipazione al suicidio è un reato *sui generis*. Dal momento che il suicidio non è punito nè quando è avvenuto, nè quando resta imperfetto, trattandosi di punire come reato *sui generis* la partecipazione ad esso, dobbiamo attenerci ad una interpretazione ristretta e limitarci a quello che appare dalla lettera della legge, come insegnano le buone regole di ermeneutica legale; quindi dobbiamo credere che la partecipazione al suicidio tentato non possa essere addebitata. Notisi che siamo *in jure condito;* perchè *in jure condendo* ho già esternato un avviso contrario. Ove il legislatore ne avesse voluto la punizione lo avrebbe espressamente dichiarato, come fece il legislatore ticinese; e un tale sistema, come vedemmo poco fa, seguirono i varî Progetti del nuovo Codice penale. Se il suicidio fosse un reato, non potrebbe sorgere alcun dubbio in proposito, nè sarebbe d'uopo di una particolare disposizione per reprimere la partecipazione ad esso, perchè vi soccorrerebbe la teorica generale circa i compartecipanti ad un misfatto qualsiasi. Ma dacchè *non è reato,* dobbiamo attenerci alla interpretazione ristretta.

Altra questione può sorgere nella interpretazione dell'articolo in esame, sul punto se possa accettarsi la punibilità di una partecipazione *colposa* al suicidio altrui. Il Carrara risolve la questione in senso affermativo (1). Sotto il punto di vista scientifico — egli osserva — genera imbarazzo in tale problema l'obbietto che non volendo punire come delitto il suicidio, il partecipe, che si suppone tale per mera colpa, resterebbe una figura

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1156, nota 1.

isolata, ed in ciò si trovano due ostacoli: quello di un complice senza autore principale, e quello di una complicità colposa. Ma nei fatti colposi colui che per la imprudenza diede causa ad una lesione del diritto consumata da altri, o colposamente o senza propria responsabilità, non può tenersi a calcolo sotto il rimprovero di complicità colposa. Niente però repugna che si proclami la responsabilità di lui come autore colposo di un fatto *sui generis*, il quale sia stato causa di una offesa al diritto. Rettificata questa idea, spariscono — secondo il CARRARA — tutte le difficoltà. Nel modo stesso che non si è trovata repugnanza in parecchi Codici a punire il *partecipe volontario* del suicidio altrui come *autore di un fatto doloso* speciale, così non vi è repugnanza nel punire chi per *grave colpa* fu causa dell'altrui suicidio come *autore di un fatto colposo* speciale. Chi vi impone — esclama — che dobbiate a costui dare il nome di complice? Guardate isolatamente il suo fatto personale; e se vi trovate elemento di politica imputabilità, punitelo per sè stesso, come fate negli ausiliatori del figlio e della moglie a rubare in famiglia, ed in generale di tutti coloro che si mescolino in un delitto, in cui l'atto consumativo siasi eseguito da un pazzo, da un infante, o simili.

Le considerazioni del CARRARA sono ottime, ma *in jure costituendo*. Resta poi a vedersi se possano essere accolte trattandosi di interpretare il diritto positivo. Quando non si perda di vista il fatto che il legislatore toscano non punisce il suicidio nè consumato nè tentato; e solo reprime la partecipazione al suicidio, ove avesse voluto punire la partecipazione anche *colposa* lo avrebbe espressamente dichiarato. Se la teorica sui fatti *colposi* esclude, come osserva il CARRARA, la complicità *colposa,* a più forte ragione, ove il legislatore non lo dichiari in modo particolare, deve essere esclusa codesta specie di complicità, quando il fatto non è nemmanco punito come doloso.

Il Codice penale sardo, come ho detto più sopra, non ha una disposizione contro i partecipanti al suicidio; anzi cancellò la disposizione contro i suicidî già contenuta nel Codice penale albertino (*art. 585*) da cui deriva direttamente. Onde è da conchiudersi, che il suicidio non essendo un reato, secondo il legislatore sardo, nè quando consumato, nè quando imperfetto, la partecipazione al suicidio nè può nè deve essere repressa, perchè partecipazione ad un fatto che non è la violazione della legge penale, e quindi non è reato *(articolo 1 delle disposizioni preliminari del Codice stesso).*

269. — Omicidio del consenziente.

Un fatto che ha una qualche affinità colla *partecipazione* od *istigazione* al suicidio, è l'omicidio del *consenziente*. Di questo particolare delitto si occupano in Europa i Codici penali spagnuolo, germanico, olandese ed ungherese. Non lo prevedono i Codici nostri, toscano e sardo; nè di esso si occuparono le varie Commissioni incaricate di compilare il nuovo Codice penale patrio. Solo fece capolino in seno della Prima Commissione e sovra di esso fece una proposta l'ex-Guardasigilli De Falco nel suo Progetto 30 giugno 1873.

Quando, nella seduta del 16 aprile 1868 (1) la Prima Commissione prese in esame la proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei circa la partecipazione al suicidio, qualcuno fra i Commissari (il Verbale non ne indica il nome) propose di colpire anche questo reato; ma la Commissione preferì di non farne menzione per non aprire il campo alle varie e quasi inesplicabili discussioni che potrebbero farsi nei singoli casi. D'altronde osservò trattarsi di caso rarissimo e potere all'evenienza la giurisprudenza provvedervi sulle basi del suicidio, poichè la essenza del reato è identica, trattandosi di un suicidio improprio.

Il De Falco, Sotto-Commissario col Canonico, della Commissione Mancini (*Periodo Sesto*), emendando l'articolo 377 dello schema Senatorio, propose di punire colui « che uccide dietro espressa e seria richiesta dell'ucciso » come il partecipante al suicidio, vale a dire « con la pena stabilita per gli autori o complici dell'omicidio volontario, diminuita da uno a due gradi ». Ma la Commissione non fece buon viso all'emendamento, il quale in conseguenza non fu preso in considerazione (2).

Interpellati le Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento del De Falco, la Corte d'Appello di Catania osservò che anche l'uccisore di colui che l'abbia espressamente pregato di dargli la morte, dovrebbe soggiacere alla pena ordinaria sancita per gli omicidi. Quella preghiera, diffatti, non deve nè giustificare nè scusare la lesione del diritto. L'emendamento che, in tal caso, attenua la pena, non dovrebbe perciò accogliersi.

La Corte d'Appello di Ancona, Sezione di Macerata, disse non sembrarle conveniente prevedere il caso rarissimo di colui che uccida o tenti di uccidere un altro per mandato di questo,

---

(1) Verbale 85, nel Vol. I dell'opera « *Il Progetto, ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

(2) Vedi a pag. 624 la Relazione del Pessina circa la partecipazione al suicidio, in cui tratta incidentalmente anche della figura di reato in esame.

e punirlo poi così leggermente come si vorrebbe, essendo tanto manifesta la inaccettabilità del mandato.

La Corte d'Appello di Palermo preferì il testo del Senato, che esclude codesta ipotesi. Infatti il caso di colui che di sua mano uccide il consenziente pare veramente di prova difficile e pericolosa.

Quella di Venezia propose di dire *chi uccide taluno dietro sua espressa e seria richiesta*. Quelle di Ancona, d'Aquila, di Bologna e di Brescia preferirono il silenzio dello schema Senatorio.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova avvisò non sembrare accettabile l'emendamento, perchè anche colui che *uccide dietro espressa e seria richiesta dell'ucciso,* non è, di fronte alla definizione dell'omicidio, data dall'articolo 370, che un comune omicida. A di lui favore potranno concorrere circostanze degradanti o mitiganti, ma queste non serviranno mai a cangiare la natura del reato.

Dello stesso avviso fu anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, salve poi le questioni sulla più o meno libera volontà dell'agente.

L'Accademia fisio-medico-statistica di Milano disse di preferire il silenzio dello schema Senatorio. Mentre, notò, è infatti desiderabile che niun delitto vada impunito, la difficoltà della prova già ardua allora che si tratta di porre in essere di quali mezzi una persona siasi servita per indurre un'altra al suicidio, diventa di gran lunga maggiore allorchè si possa contestare sulla esistenza di una richiesta, sulla latitudine del comando o dell'espresso, tanto più che l'uccisione, sia pure dietro richiesta, non muta la natura del reato che in qualche caso potrebbe per avventura confondersi con l'omicidio (1).

Il *Codice penale spagnuolo* (30 agosto 1870), così dispone:

Art. **421.** Colui che prestasse aiuto ad un altro perchè si suicidi sarà punito con la prigione maggiore; *ma se lo prestasse sino al punto di eseguire egli stesso la morte*, sarà punito colla reclusione temporanea.

E il *Codice penale germanico* (1° gennaio 1872):

§ **216.** Se alcuno è stato determinato all'uccisione da una seria ed espressa richiesta dell'ucciso, è punito colla carcere non al disotto di tre anni.

L'articolo 324 del *Codice penale olandese* (del 1875) è così formolato:

Art. **324.** Chiunque, ad espressa e seria richiesta di un altro, lo priva della vita, è punito colla prigionìa non maggiore di dodici anni.

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

Infine il *Codice penale ungherese* (27 maggio 1878), così dispone:

§ **282.** Chiunque fu determinato ad uccidere un uomo da una seria e decisa richiesta dell'ucciso, è punito colla carcere fino a tre anni.

270. — Dal silenzio della legge circa l'omicidio del *consenziente* non deve dedursi che un tale fatto abbia a restare impunito. Il CARRARA è d'avviso che codesta azione rientri nella nozione generale dell'omicidio. È un vero omicidio — egli scrive — e legittimamente si punirà come tale, non già perchè cada sotto il titolo di *correità* in omicidio, ma perchè direttamente cade sotto il titolo di omicidio. L'uccisore del *consenziente* è il vero e proprio *autore* della uccisione, ed autore *volontario*, a differenza di colui che aiuta al suicidio; il quale non fa che degli atti preparatori. Nel primo caso l'estinto era nel fatto criminoso un mero soggetto *passivo;* nel secondo, era un vero soggetto *attivo primario* dell'azione micidiale. Del resto l'esimio professore trova cosa difficilissima e piena di pericolo il distinguere in certi casi pratici la uccisione del consenziente dall'aiuto al suicidio. Per giudicare con un criterio sicuro e costante siffatta differenza, egli consiglia di tenersi stretti ai principî della scuola ontologica. Autore dell'omicidio è colui *che ha volontariamente eseguito l'atto consumativo della strage.* Indi propone due ipotesi. Due amanti deliberati alla comune uccisione prendono ciascun di loro una pistola. L'uomo volge la sua contro la donna, la donna volge la sua contro l'uomo. Partono i colpi; quello dell'uomo uccide la fanciulla; quello della donna o non colpisce o sfiora leggermente le membra dell'amante. Questo amante superstite si potrà giudicarlo con tutta la mitezza possibile, ma sarà sempre *autore* di omicidio, benchè caduto sopra persona consenziente alla propria morte. — Altra ipotesi. Due altri amanti deliberano del pari di uccidersi col mezzo del veleno, o della asfissia per carbone. L'uomo ha preparati i due nappi avvelenati o il braciere. Viene la donna, e di sua mano prende il nappo a lei destinato e ne beve il contenuto; o si corica da lato all'atmosfera mefitica. La donna perisce; l'uomo fortunatamente è soccorso e salvato. Si potrà obbiettare a quest'uomo la partecipazione all'altrui suicidio, ma non mai di essere autore di omicidio. La donna volontariamente prese il nappo di sua mano e trangugiò la pozione micidiale; o volontariamente si coricò nella atmosfera viziata. L'uno o l'altro atto essa fece, consapevole dell'effetto cui correva incontro e per fine di togliersi la vita. Tutta intera la sua personalità che concorse all'atto: l'anima

che deliberò e volle; il corpo che eseguì l'atto consumativo della strage. Essa è l'autrice della propria uccisione, l'amante non è che un partecipe o per preparazione o per consiglio. E se il Codice prevede il caso dell'omicidio del consenziente, ma non la partecipazione al suicidio, l'amante della prima ipotesi dovrà punirsi; non così l'amante nelle due ipotesi del secondo caso, senza arbitrio ed ingiustizia (1).

271. — Anche la giurisprudenza francese decise nello stesso senso, che cioè l'omicidio del *consenziente* è un *assassinio* (2). Certo Lefloche (così il fatto della sentenza) era stato condannato alla pena capitale come colpevole di assassinio. Ricorso al Magistrato Supremo sostenne (e ciò era già stato ritenuto dal giuri) che aveva commesso l'omicidio *dietro consenso e sopra espressa domanda della vittima*, la quale, stanca della vita, aveva determinato di por fine ai suoi giorni con un suicidio, ma che apparentemente non aveva trovato in sè stessa il triste coraggio di consumare il fatto senza il concorso di una mano estranea. La Corte rigettò questo mezzo dichiarando: « che il suicidio non è un fatto represso dalle leggi penali del regno; ma che però non v'ha suicidio propriamente detto, se non quando una persona si dà essa medesima la morte; che l'azione, mediante la quale una persona dà volontariamente la morte ad altrui, costituisce un omicidio o un assassinio, e non un suicidio o un atto di complicità in suicidio; che l'omicidio è scusabile soltanto nei casi preveduti dagli articoli 321 e 322 del Codice penale; che l'omicidio non cessa di essere considerato come un crimine od un delitto che quando è imposto dalla legge e dalla autorità legittima, o dalla necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o di altrui; che poco importa sia la morte stata data dietro consenso, o provocazione, od ordine dell'ucciso, perchè questo consenso, ordine o provocazione non costituiscono nè un fatto di scusa, nè una circostanza esclusiva della criminosità della azione, giusta gli articoli 327 e 328 del Codice penale; che le leggi protettrici della vita degli uomini sono d'ordine pubblico; che i crimini o i delitti contro le persone feriscono tanto l'interesse generale della società quanto la sicurezza individuale dei cittadini, e che nessuna particolare volontà potrebbe assolvere e rendere lecito un fatto dalle leggi dichiarato punibile senz'altra condizione o riserva all'infuori di quelle espressamente stabilite ».

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1157, nota 1.
(2) Sentenza 16 novembre 1827: Sirey, XXVIII, 1, 135.

Uguale decisione si riprodusse in un fatto analogo sebbene differente. Un giovane ed una ragazza avevano convenuto di morire insieme. Giunti sul luogo stabilito, il giovane con una mano si puntò la pistola sotto il mento e con l'altra diresse un'altra pistola contro la ragazza, la quale si teneva essa medesima la canna appoggiata al seno. Al segnale dato dalla ragazza, partirono i colpi; essa cadde morta; il giovane riportò una ferita non mortale. La Camera di Consiglio dichiarò non essere luogo a procedimento ravvisando nel fatto un suicidio convenzionale. La ordinanza fu portata avanti il Supremo Magistrato nell'interesse della legge per ordine del Ministro guardasigilli, e la Corte di Cassazione con sentenza 23 giugno 1838 (1) la revocò sopra conformi conclusioni del Procuratore Generale Dupin.

« Vi fu adunque un suicidio? — scrisse il Dupin nella sua rimostranza — Ma come i giudici hanno potuto disconoscere sino a questo punto il carattere del suicidio? Il suicidio, come lo indica sufficientemente la parola, è l'omicidio di sè stesso. Ma è la prima volta che si vede consacrato dalla giustizia il suicidio convenzionale! La storia antica ci insegna che alcuni padroni abusavano della loro potenza sui proprî schiavi per dire loro: *uccidimi*; ma vi era una ragione d'obbedienza, contraria, senza dubbio, alla morale, che però non feriva nè le idee religiose dei pagani, nè le leggi loro. Qui invece v'ha un uomo libero ed indipendente che accetta la missione di uccidere il suo simile; e un atto di tal fatta sarebbe egli lecito? Perchè si avrebbe detto *uccidiamoci* e non *uccidimi*, sarebbe questo un doppio suicidio!! Lo si concepirebbe se ciascuno avesse tirato il colpo sopra sè medesimo: ma è lo stesso individuo che lo ha tirato contemporaneamente su tutti due. Sarebbe forse vero che la morte del suicida giustificherebbe l'omicidio? Ma tutti i giorni si vede colui che ha ucciso cercare di darsi la morte; se quando è ferito mortalmente, la giustizia resta inattiva, ciò avviene perchè non si fanno processi ai cadaveri; ma il fatto rimane sempre lo stesso, con la qualifica che gli spetta; e se sopravvive, la giustizia deve agire. Come mai potrebbe invocarsi la convenzione sanzionata dall'ordinanza? Questa convenzione non è riprovata dalla morale e dalla legge? »

272. — Questa sentenza è lodata dal Morin, il quale altamente si meraviglia che un tribunale francese abbia potuto

---

(1) Sir. Vill., XXXVIII, 1, 625.

ammettere un mezzo di giustificazione riprovato ad un tempo dalla morale e dalla legge scritta. « La sentenza della Cassazione — egli scrive — oltrechè avere risolta la questione legale con argomenti perentori, impresse un giusto biasimo al sistema, accreditato per un istante da un errore giudiziario. Speriamo che questo sistema così antisociale, lungi dall'essere accolto, non oserà nemmeno riprodursi » (1).

Rauter così si esprime su questo proposito: « Si è chiesto se il consenso dell'ucciso sia una causa di giustificazione. La risposta deve essere negativa, non per la *inalienabilità* della vita dell'uomo, ma perchè la legge ha definito l'omicidio in modo da incriminarlo indipendentemente dalla circostanza del consenso o del non consenso per parte dell'ucciso. Non può negarsi che nella definizione dell'omicidio vi sia entrata per qualche cosa la *inalienabilità* della vita dell'uomo; ma il vero motivo della assoluta proibizione della legge fu piuttosto il pericolo che correrebbe l'ordine pubblico se potesse ammettersi una scusa di siffatto genere (2) ».

Ma li Chauveau ed Hélie combattono vigorosamente questa opinione ed in ispecie le due sentenze sovraccennate. Non sembra esatta agli egregi autori della *Teoria* l'asserzione esservi suicidio solo allora che una persona dà la morte a sè stessa. È la volontà che fa il suicidio, non l'atto materiale. L'uomo che di proprio impulso si precipita verso la bocca di un cannone e che senza necessità affronta le palle nemiche non sarebbe suicida? Che cosa importa che voi teniate l'arme che sta per ammazzarvi, o che quest'arme parta dall'effetto di una macchina da voi preparata? Non siete sempre voi che avrete compiuto il fatale omicidio? Se un uomo avrà armato il braccio di un servo affezionato, o avrà imperiosamente preteso da una cieca amicizia la preparazione di un veleno, la mano straniera di cui si è servito, per quanto criminoso l'aiuto, non sarà che uno strumento, un'arme, di cui egli stesso avrà diretto i colpi: l'attentato non cangia di natura, solo perchè fu cambiato il modo di esecuzione. Ciò posto, rimane a qualificarsi l'azione di questa persona la quale ha potuto accettare e compiere con grossolana docilità una fatale commissione. Nell'orrore che ispira il suo atto, è conveniente isolarlo dal concorso che gli è stato dato per farne un delitto a parte? È egli conveniente fare astrazione da questa volontà, di cui si è fatto lo stromento, per non vedere che la sola sua azione di-

---

(1) *Journ. du dr. crim.*, 1838, pag. 195.
(2) *Traité du dr. crim.*, § 440.

stinta e separata dalle cause che l'hanno prodotta? I motivi enunciati dalla Corte di Cassazione possono riassumersi in questi termini: « Anche quando l'omicidio sia stato provocato dalla vittima, esso racchiude, fatta astrazione da questa provocazione, i due elementi del misfatto, cioè il fatto materiale e la volontà di uccidere ». Ma questo argomento taglia, non risolve la questione. Non basta infatti constatare la esistenza della volontà di dare la morte; ma importa sapere se questa volontà, tal quale si presenta nel fatto del giudicato, abbia il carattere criminoso necessario per costituire l'omicidio e se non abbia subito alcuna modificazione dalla circostanza che il fatto fu commesso senza violenza. È regola fondamentale del diritto penale, non esservi misfatto senza dolo, il quale necessariamente si trova compreso nella volontà di uccidere, che forma uno degli elementi dell'omicidio e dell'assassinio. « Se analizzando i fatti costitutivi di questi misfatti, abbiamo sostituito — continuano gli autori della *Teoria* — la volontà di uccidere alla intenzione criminosa, ciò avvenne unicamente per indicare che questa intenzione doveva elevarsi sino al disegno di dare la morte; e sopratutto per ripudiare una giurisprudenza da lungo tempo adottata, secondo cui la intenzione di nuocere, per quanto indeterminata e vaga, bastava a costituire l'omicidio, quando si riuniva al fatto materiale di un omicidio consumato. È adunque questa volontà di uccidere, questa frode, questo dolo, che costituisce l'omicidio. Ma non basta che l'agente abbia concepito la volontà di uccidere, è necessario che sia nata dalla malvagità e dalla brama di nuocere; è necessario in una parola che siasi proposto di commettere un delitto. Ma questa volontà criminosa esiste quando l'agente e la vittima sono stretti da una convenzione? Quando quello agisce dietro l'ordine di questa? Quando le due volontà si riuniscono e concorrono nella perpetrazione dell'omicidio? È manifesto che questo fatto modifica interamente la criminosità dell'azione. L'agente volle la morte della vittima, perchè lo voleva essa stessa; egli ha prestato il suo braccio alla esecuzione dell'omicidio, perchè essa implorava il suo aiuto; ma prima di questo impulso egli non aveva concepito il suo pensiero, non lo aveva meditato in secreto, non era animato da alcun interesse, da alcuna passione; la risoluzione era senza dubbio immorale, ma non criminosa nel senso della legge penale; egli aveva la volontà di uccidere, ma non credeva di poter nuocere togliendo la vita a colui che *voleva* morire; la sua azione è colpevole, la coscienza la riprova, la società deve punirla, ma con una qualifica diversa dall'omicidio o dall'assassinio. La Corte di Cassa-

zione si astrae da quest'ordine della vittima e proclama che la giustizia non deve riconoscerlo, sia perchè la legge non lo ha iscritto fra le scuse, sia perchè la convenzione è immorale. Il consenso della vittima non è una scusa, è vero; ma è una circostanza del fatto: non si tratta di legittimare l'atto, ma di apprezzare l'azione tal quale si produce, con tutti gli accessori che possono modificarne la criminosità. Bisogna porsi in guardia dal confondere la immoralità dell'atto colla volontà criminosa dell'agente; la giustizia non può fare astrazione da un fatto che distrugge la criminosità di costui, perchè il fatto è immorale; la questione non istà nella moralità, ma sul punto di giudicare se l'agente aveva la intenzione di commettere un'azione dalla legge qualificata assassinio. Forse il vero motivo della interpretazione data dalla Corte di Cassazione conviene cercarlo nella impotenza attuale della legislazione di reprimere una azione immorale e pericolosa. La pena che si applica all'omicidio commesso per imprudenza, la sola che possa applicarsi all'omicidio del *consenziente* non basta; e i tribunali, nel silenzio della legge, hanno cercato delle garanzie per la società nella applicazione di una pena più rigorosa, fondandosi sopra una analogìa contestabile. Ma in materia penale la interpretazione deve limitarsi strettamente ai casi preveduti dalla legge; e la minaccia di una pena punto armonizzante col valore morale del fatto non è una garanzia sociale. Nel fòro interno e nel linguaggio della legge per l'omicidio e per l'assassinio è nece-sario il dolo, la violenza; questa violenza e questo dolo sono gli elementi della volontà criminosa, gli elementi indispensabili del misfatto. Se non sono provate queste circostanze, l'omicidio cambia natura; può costituire un altro delitto; ma non sarà mai un omicidio volontario ». Come corollario di queste considerazioni, gli autori prelodati credono che l'atto debba essere punito perchè l'uomo non ha mai il diritto di attentare alla vita del suo simile, se non nel caso di legittima difesa o quando la legge glielo impone: perchè l'ordine sociale rimane profondamente turbato da questi attentati; perchè la società, quando ne abbia il potere, deve proteggere l'uomo contro le aberrazioni della sua stessa volontà. Ma credono in pari tempo, che debba formare un delitto distinto e separato, sia nell'interesse della giustizia morale che vuole una distribuzione dei castighi, sia nell'interesse della repressione stessa, che tradisce i precetti della legge quando la pena cessa di essere in rapporto colla gravità del misfatto. Ma frattanto trovano una lacuna nella legge; e l'applicazione delle disposi-

zioni circa l'omicidio per imprudenza non sarebbe che un freno impotente per il grave delitto che si tratta di punire.

Nelle condizioni del diritto patrio positivo, perchè nè il Codice penale toscano, nè il Codice penale sardo prevedono il caso dell'omicidio del *consenziente*, ci troviamo di fronte alle stesse difficoltà segnalate dagli egregi autori or ora citati. Se adunque si verificasse il caso in esame e, pur troppo si è verificato, quale deliberazione dovrebbe essere presa dal magistrato?

Come ho notato, la prima Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice penale, suggerì che la giurisprudenza, avvenendo il caso, potrebbe provvedervi sulla base del suicidio, poichè la essenza del reato è identica, trattandosi di un suicidio improprio. Questa opinione è in diretta opposizione colle conclusioni dell'illustre DUPIN, accettate dalla Corte Suprema di Francia. D'altronde, se l'aiuto prestato al suicida è preveduto dal Codice toscano, non lo prevede il Codice sardo; quindi maggiore sarebbe la difficoltà nelle provincie, ove è in vigore il Codice penale del 20 novembre 1859.

Il CARRARA nel fatto in esame ravvisa i caratteri dell'omicidio; questo avviso ha l'autorevole appoggio del Supremo Magistrato francese; non è combattuto dalle non meno autorevoli considerazioni degli autori della Teoria.

La parificazione dell'omicidio del *consenziente*, sia che presenti i caratteri di un doppio suicidio, sia che resti nei limiti del vero e proprio omicidio di persona che *acconsente*, senza che indi l'uccisore abbia diretta l'arme contro sè stesso, all'omicidio volontario od all'omicidio premeditato, mi pare enorme, appunto perchè, come osservano li CHAUVEAU ed HÉLIE manca nell'agente quel dolo, quella violenza, quella perversità d'animo che rendono criminosa la volontà di lui. Ma pure, considerato materialmente il fatto, vi concorrono senza dubbio gli estremi dell'omicidio volontario: la morte per mano altrui e la volontà di uccidere. La concorrenza di questi elementi è fuori di contestazione. Tuttavia ripugna di gravare la mano sull'uccisore del *consenziente* negli stessi modi coi quali la legge tratta il colpevole di omicidio volontario o di assassinio. La condizione morale dei due agenti è del tutto diversa; perchè non potrà mai sostenersi che colui il quale, pregato dall'amico affranto dai fieri dolori di una malattia incurabile o sotto il peso di una enorme sciagura, toglie a questo amico la vita, si trovi nella identica posizione di colui il quale ha premeditato la strage dell'avversario e l'uccide; oppure spinto da una improvvisa passione porta

la mano omicida di lui con la volontà determinata di togliergli la vita. Diversa la condizione morale dei due agenti, diversa ne deve essere la punizione, perchè si intuisce naturalmente la ingiustizia di una identica pena pei due fatti moralmente diversi. Ma quale sarà questa pena? E prima di tutto, come dovrà qualificarsi il fatto nel silenzio della legge?

Ove la legge scritta contenga una disposizione concernente l'aiuto prestato al suicida, nulla si oppone, secondo il mio modo di vedere, che tanto nel caso in cui l'agente, stretto da un patto colla vittima, l'abbia uccisa e poi siasi diretta l'arme contro sè medesimo e per un evento qualsiasi sia rimasto illeso; quanto nella ipotesi del vero e proprio omicidio del *consenziente*, siano applicate le norme dell'aiuto prestato al suicidio. Le considerazioni degli egregi CHAUVEAU ed HÉLIE sul proposito del suicidio *convenzionale* e dell'omicidio del *consenziente*, con le quali considerano l'agente come uno stromento della volontà dell'ucciso, sono di gravissimo peso; e d'altronde nulla si oppone alla figura giuridica escogitata dalla Prima Commissione di un suicidio *improprio*. Non saprei perchè si potesse contrastare la esistenza di un suicidio *improprio*, quando la scienza ammette la figura giuridica del parricidio *improprio*; nè certo, volgarmente parlando, si potrebbe chiamare *parricidio* la uccisione del *fratello;* come del pari con linguaggio comune non potrebbe nomarsi *suicidio* la uccisione del *consenziente* o il suicidio *convenzionale*.

273. — Ma la difficoltà aumenta quando il legislatore, come il sardo, nulla disponga nè circa *l'aiuto al suicida*, nè circa l'omicidio del *consenziente*. Il fatto non può essere certo regolato colle norme relative all'omicidio *per imprudenza*, anzitutto perchè l'analogia deve essere esclusa dal diritto penale; in secondo luogo, perchè non v'ha nemmeno analogia fra i fatti in esame e l'omicidio per *imprudenza*: questo suppone *la colpa*, quelli suppongono il dolo specifico, la *volontà di uccidere*. Ho detto più sopra, che tanto nel caso del suicidio *convenzionale*, quanto nell'omicidio del *consenziente* vi hanno gli elementi dell'omicidio *volontario;* ho poi notato come la condizione morale fra l'agente dell'uno o dell'altro fra i primi fatti e l'autore dell'omicidio *volontario*, sia del tutto diversa. Adunque si avrebbe un fatto con i caratteri *materiali* dell'omicidio *volontario*, ma una *volontà* dell'agente diversa. Il Codice sardo, all'infuori delle scriminanti o delle scusanti proprie dei reati contro la vita e la integrità delle persone, altre ne prevede che si attagliano a tutti i misfatti, ma interessano più da vicino i reati di sangue; e sono le circostanze

prevedute dall'articolo 94, se *scriminanti*; dall'articolo 95, se *scusanti*. Quando due amanti infelici, deliberano di togliersi la vita onde por fine alle angoscie del loro amore contrastato; e l'amante punta l'arme al cuore dell'amata e la uccide; e poi, rivolta l'arme a sè medesimo, sbaglia il colpo o si ferisce leggermente, è nel *pieno* esercizio delle sue facoltà intellettuali? Quando un amico vede l'amico in mezzo a dolori strazianti di una malattia ch'egli sa incurabile, perchè glielo affermò il dottore; e questo amico lo scongiura per quanto v'ha di più sacro a togliergli la vita per liberarlo da queste pene indicibili, ed egli commosso, dopo averlo affettuosamente baciato e ribaciato, lo ammazza, può sostenersi che la sua *volontà* non sia stata modificata? In ambedue queste ipotesi, l'amante e l'amico non si sarebbero trovati in uno stato di forza *non riconosciuta a tal grado da rendere non imputabile affatto la loro azione?* Potrebbe adunque invocarsi il benefizio accordato dall'articolo 95, quel benefizio che la pratica forense chiama forza *semirresistibile* (1). In questa guisa, nel completo silenzio del Codice penale sardo, se il caso avvenendo o di un suicidio *convenzionale* o di un omicidio del *consenziente*, fosse un tale caso qualificato omicidio *volontario* in concorso della scusante della forza *semirresistibile*, non si urterebbero i principi della scienza, poichè nel fatto concorrono effettivamente gli elementi dell'omicidio *volontario*; nè i principî del diritto positivo, perchè la *volontà* dell'agente sarebbe modificata da una *scusante* preveduta dalla legge; si obbedirebbe ai dettati della legge morale che riprovano i fatti anzidetti; e sarebbero ampiamente tutelati i diritti della società, pur facendo luogo ad una mitezza, d'altronde consigliata dalle circostanze particolari dei fatti stessi.

A togliere però ogni dubbio per l'avvenire, io faccio voto a che i compilatori del nuovo Codice penale, seguendo l'esempio dei Codici penali spagnuolo, germanico, olandese ed ungherese, vi comprendano una disposizione che tronchi la questione; in questa guisa daranno vita giuridica ad un fatto che la legge morale e la pubblica coscienza vogliono bensì represso, ma non colle norme regolatrici dell'omicidio volontario.

La scuola *positiva* non è contraria alla punizione dell'aiuto prestato al suicida e dell'omicidio del consenziente. Dico la scuola *positiva*, perchè il FERRI, degnissimo campione di essa, è di questo

---

(1) Quando nel Secondo Volume si leggeranno i miei concetti sulla forza irresistibile e semirresistibile, si scorgerà che le ipotesi anzidette, e il modo con cui sciolgo la presente questione lungi dal contrastare ad essi, vi trovano anzi un validissimo appoggio.

avviso; però ad una condizione. L'egregio Professore sostiene che il futuro Codice penale deve esplicitamente considerare codeste due ipotesi, ch'egli comprende in quel fatto, che, con ispeciale compiacenza, chiama *omicidio-suicidio*. Ma soggiunge che, pur comprendendo le dette ipotesi, ne dovrà subordinare la punibilità ai *motivi determinanti*, perchè, essendo questo il criterio, che già implicitamente guida i giudici, specie popolari, bisogna sempre evitare di stabilire una legge, destinata, anche malgrado l'uso e l'abuso delle circostanze attenuanti, a rimanere in questi casi lettera morta, o ad essere continuamente violata. Aggiunge inoltre, che mentre il Codice anzidetto deve dichiarare la impunità dell'*omicidio-suicidio* determinato da motivi *legittimi* e *sociali*, deve d'altro canto elevare al grado normale la penalità di quello determinato da motivi *illegittimi* ed *antisociali*, considerandolo come vero omicidio, consumato o tentato, per frode o per violenza (1).

Accetto negli utili l'avviso; ma non posso accettare la condizione che la punibilità dell'omicidio-suicidio debba essere subordinata ai *motivi determinanti*. Il concetto, a dir vero, non è nuovo; fu posto innanzi molto tempo addietro dal MITTERMAYER, e, se non apertamente sostenuto, non fu però guardato di mal occhio dallo stesso CARRARA, come ho accennato (*pag. 616 e 617*). Sebbene appoggiato da autorità così formidabili, non mi sento tuttavia l'animo di potervi aderire.

Il legislatore nè *può*, nè *deve* ammettere che vi siano *motivi legittimi*, i quali inducano ad aiutare un suicida, o ad uccidere chi consente di essere ucciso. C'è la possibilità che avvenga l'uno o l'altro fatto? Evidentemente sì. Il legislatore, che scorge la possibilità di un fatto anormale, per cui si toglie alla società un qualche suo membro, è spinto alla repressione di questo fatto da considerazioni d'ordine giuridico, politico e sociale; e deve reprimerlo senza preoccuparsi del giudizio e delle sue conseguenze. Se le circostanze che avranno dato luogo all'omicidio del consenziente o all'aiuto al suicida costituiranno motivi *legittimi* e *sociali*, il giurì manderà assoluto l'accusato; ma sarebbe soverchiamente difficile e pericoloso comprendere in una formola legislativa il concetto di codesti motivi legittimi e sociali, non sempre assoluti, sovente anzi relativi. Se le circostanze saranno riconosciute non perfettamente legittime e sociali, il giurì troverebbe modo di mitigare il rigore della legge appigliandosi ad una delle circostanze diminuenti la imputabilità.

---

(1) *L'omicidio-suicidio*, pag. 67 — Torino, Bocca, 1884.

Molte azioni dai Codici dichiarate reati possono essere commesse per motivi legittimi e sociali; ciò non pertanto non vi ha una espressa disposizione che le *discrimini* quando l'autore vi sia stato spinto da quei motivi. Perchè vorrebbe farsi una eccezione per le ipotesi in esame?

Osserva il FERRI che se dalla punibilità dell'omicidio-suicidio non si escludano i fatti determinati da motivi legittimi e sociali, la legge sarebbe destinata a rimanere lettera morta o ad essere continuamente violata. A parte, che il legislatore, ripeto, non deve preoccuparsi del giudizio quando si trova di fronte ad un fatto anormale che turba e scuote l'ordine sociale; a parte ciò, l'affermazione dell'egregio Professore è troppo assoluta; e forse non ha tenuto presente il difetto, od il pregio (è inutile ricercare se l'uno o l'altro) della mobilità del magistrato popolare, il quale se assolve oggi può condannare domani appunto per la mutabilità dei suoi componenti; e che i verdetti della giurìa (per fortuna della dottrina e dirò anche della amministrazione della giustizia) non formano giurisprudenza.

Del resto convengo col FERRI che se l'aiuto al suicida o l'omicidio del consenziente sono determinati da motivi illegittimi ed antisociali devono essere repressi colle norme più rigorose dell'omicidio; e io aggiungo, dell'omicidio semplice o premeditato, non potendo escludersi *a priori* che i fatti delle ipotesi anzidette possano avvenire anche in seguito a moto d'animo improvviso.

CAPITOLO QUARTO

Dell'omicidio colposo.

SOMMARIO.

274. *Osservazioni generali: concetto della colpa e sue distinzioni.*
275. *Scuola germanica.*
276. *Sulla graduabilità della colpa.*
277. *Teoria della compensazione delle colpe.*
278. *Diritto positivo patrio.*
279. *Legislazione comparata.*
280. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
281. *Interpretazione degli articoli 307 e 315 del Codice penale toscano.*
282. *Interpretazione dell'articolo 554 del Codice penale sardo.*
283. *Sulle varie specie di colpa giusta il legislatore sardo.*

284. *Sull'articolo 557.*
285. *Giurisprudenza pratica: elementi dell'omicidio involontario.*
286. « *Sulla causa mediata e sulla compensazione delle colpe.*
287. « *Fatto negativo.*
288. « *Varî casi di omicidio colposo.*
289. « *Massime in genere.*

274. — Dalla scienza si distinguono tre specie di omicidio: l'omicidio *volontario, homicidium dolosum;* l'omicidio *accidentale, homicidium casuale;* e l'omicidio che non è nè volontario, nè accidentale, vale a dire, quello che è commesso senza intenzione di uccidere, ma che è il risultato di una *colpa* qualsiasi, *homicidium culposum.*

Sin qui ho trattato delle varie specie di omicidio *volontario* o *doloso.* Ora tratterò dell'omicidio *colposo*, perchè l'omicidio puramente *accidentale* non forma oggetto della legge penale. Come infatti addebitare un fatto che l'agente non ha potuto nè prevedere, nè prevenire? *Ea quae ex improviso casu potius quam fraude accidunt facto plerumque, non noxae imputantur* (1). In caso di omicidio commesso involontariamente, se rimane provato essere l'effetto di un accidente, senza che c'entri o la negligenza o la imprudenza, non può aver luogo l'azione penale. Nota il Carrara di non essere mai riescito a concepire una ipotesi di puro caso fortuito dove per poco la mano dell'uomo si fosse intromessa. « Io spesso ho invitato i miei oppositori — egli scrive — a farmi una ipotesi di un caso fortuito, in cui abbia in qualche guisa influito il braccio umano, il quale non si fosse potuto con una prudenza maggiore antivenire: nè ancora me lo udii proporre » (2). Ma queste ipotesi l'illustre professore potrebbe forse trovarle nel diritto romano: quando, per esempio, l'omicidio è causato dalle armi dei soldati che stanno esercitandosi nei luoghi riservati: *Si id a milite in eo campo ubi solitum est exercitari, admissum est, nulla culpa ejus intelligitur* (3); — o quando è causato da operai che lavorano intorno ad una fabbrica, sempre che abbiano avuto la precauzione di avvertire i passanti o di mettere un segnale: *Si proclamavit, nec ille curavit praecavere, extra culpam est* (4); — o quando è commesso dal rasoio di un barbiere, il quale, nel mentre rade la barba ad un avventore nella sua bottega, è violentemente

---

(1) Bartolo, *In leg. fin. Cod. ad leg. Cornel. de sic.*, L. 52, § 4, *Dig. ad leg. Aquil.*
(2) *Programma*, Parte Speciale, Vol I, § 1095.
(3) § 4, *Instit. de leg. Aquil.*
(4) § 5, *Instit. eod.*

spinto da un terzo (1). Potrebbe infine trovarne forse una negli antichi scrittori, nel caso in cui sia commesso per la caduta di una campana, nell'atto in cui la si suona (2).

L'omicidio commesso senza intenzione di nuocere, ma in seguito ad una colpa qualunque, *homicidium culposum*, è imputabile all'agente; la colpevolezza del quale non consiste nel *dolo*, ma in una mancanza di previdenza e di precauzione; egli è responsabile di una *colpa;* e quando questa colpa ebbe per risultato la perdita di una vita umana, la coscienza pubblica reclama una riparazione.

L'omicidio colposo è definito dagli scrittori « la uccisione di un uomo commessa da un altro uomo senza intenzione di offendere o di uccidere, ma però dopo un'azione il cui funesto effetto potevasi prevedere ».

La colpa può presentarsi sotto le più disparate forme e modificazioni. Esaminando il carattere distintivo di queste, nota l'Haus (3) che si possono ridurre principalmente a due, l'una e l'altra suscettibili di parecchi gradi; la colpa *senza previdenza* e la colpa *con previdenza.*

La colpa *senza previdenza* consiste in ciò: che l'agente *non ha preveduto* l'evento nocivo risultante dalla sua azione od omissione, ma che *doveva* e *poteva* prevedere. Questa colpa può avere una *doppia causa.*

1° L'agente *non ha conosciuto* la natura del suo atto, non ha saputo che poteva produrre la conseguenza di cui fu causa; v'ha *ignoranza* od *errore* sopra *un fatto particolare* o sopra le *sue circostanze essenziali;* ma l'agente è in colpa per non essersi curato di avere le conoscenze necessarie per evitare il male di cui è stato autore. Colui il quale maneggiando un'arme da fuoco che *credeva scarica,* ferisce od uccide un altro, è responsabile della sua colpa avanti la giustizia penale, perchè ha trascurato di esaminare, prima di maneggiarla, se quell'arme fosse scarica.

2° L'agente *ha conosciuto* la natura della sua azione, sapeva che potevano risultarne conseguenze dispiacevoli; ma non ha riflettuto che poteva trar seco il male *determinato* che accadde realmente. Tuttavia, se delle sue facoltà intellettive avesse fatto l'uso dovuto, sarebbe stato in grado di prevederlo. La causa interna del delitto involontario è una *imprevidenza,* una *colpe-*

---

(1) L. 7, § 3, *Dig. ad leg. Aquil.*

(2) Carrerius, *Pract. rer. crim. De homicidio,* § 4, n. 7 — Farinaccio, *quaest.* 126, n. 38.

(3) *Observ. sur le Code pén. belge,* Vol. II, pag. 257 e seg.

vole disattenzione; l'autore aveva la coscienza non precisamente del male realmente avvenuto, ma della possibilità di un male in genere. Lo stordito, che giocando con un'arme da fuoco che *sapeva carica*, ferisce od uccide una persona; colui che, lottando, atterra il suo avversario, il quale si spezza il cranio battuto sopra una pietra; colui che cagiona un male intraprendendo una cosa al disopra delle sue forze, tutti costoro debbono subire la pena della propria imprudenza.

La colpa *con previdenza* consiste in ciò che l'agente *ha preveduto* come *possibile*, od anche come *più* o *meno probabile* l'avvenimente seguito, *senza averlo* tuttavia *voluto;* ma però *doveva* e *poteva* prevenirlo, sia astenendosi dal fare, sia prendendo le precauzioni necessarie onde evitarlo. Questa specie di colpa si avvicina *al dolo*, per la coscienza che aveva l'agente della possibilità o della probabilità del male successo; ma ne differisce essenzialmente perchè l'autore di questo male non aveva avuto la intenzione di produrlo. Un imprudente, scaricando in pien meriggio un'arme da fuoco in una strada frequentata, uccide un passante; un cavaliere percorrendo la città al galoppo schiaccia un fanciullo; un cocchiere guidando i suoi cavalli messi a rapida corsa uccide o ferisce una donna; tutti costoro devono pure subire la loro pena, perchè *potendo* prevedere come *possibili* non solo, *ma come probabili* le conseguenze fatali della loro azione, tuttavia non si astennero dall'eseguirla.

Tutta la questione adunque nella ricerca della colpa stà nella *prevedibilità*. La maggiore prevedibilità dell'effetto letale costituisce i tre gradi della colpa: la *lata*, la *leve* e la *levissima*. Le leggi romane ci hanno dato l'esempio di una severità particolare nel punire l'omicidio, qualunque fosse il grado della colpa che lo aveva procurato, e nella colpa *lata* punivano l'uccisore colla pena dei lavori nelle miniere *(ad metalla)* (1).

Il Carmignani, sull'autorità del Nani (2), insegnò al § 199 delle sue istituzioni, che non dovesse criminalmente perseguitarsi neppure la colpa *leve;* ma in ordine alla colpa *levissima*, nota il Carrara *(op. cit.*, § 1096), la dottrina della sua scriminazione poteva dirsi prevalente, sia che venisse insegnata con la triplice formola anzidetta, sia che venisse dettata colla distinzione tra imprudenza *scusabile* ed imprudenza *inescusabile;* o con la formola che la *colpa* deve essere *ordinata al caso*, col che si intendeva indicare la *facilità* della previsione.

---

(1) Paolo, *Sent. crim.*, Lib. V, Cap. 23, § 6.
(2) *Ad Math.* Lib. 45, Tit. 18, Cap. 4, nota 4.

275. — Una moderna scuola germanica respinse quella distinzione, asserendola nelle materie civili una vana superfetazione della pratica, ignota affatto al puro diritto umano; nel quale, se trovasi frequente la distinzione fra colpa *lata* e *leve*, non si ha traccia della colpa *levissima*. Or si crede da molti che questa dottrina debba portare alla parificazione della colpa *minima* con la *grave* anche nel rapporto della penalità. Il CARRARA combatte tale opinione (*op. cit.*, § 1046), perchè il diritto romano non è sempre guida sicura nelle materie penali; — perchè i romani ebbero idee varianti anche sul significato della parola *caso;* — perchè, nelle materie penali, anche i romani ebbero la nozione della colpa *levissima*, e ne designarono la ipotesi alla *legge 44, Dig. ad leg. Aquil.;* — perchè questa dottrina dei romanisti, per cui si vorrebbe proscrivere la nozione della colpa *levissima*, e che ha condotto la pratica contemporanea ad equipararla alla *leve*, non è creazione moderna, ma risale a DONELLO ed a PUFFENDORF. Quest'ultimo però, se mostrò non essere di puro diritto romano la formola *culpa levissima*, non immaginò di insegnare che la medesima portasse, ai fini penali, la equiparazione giuridica alla colpa *leve;* anzi egli si configurò nella medesima un *quid* intermedio fra la colpa ed il caso e lo chiamò *culpa accidentalis;* e poi propugnò la sottile, ma esattissima distinzione fra *negligenza* e difetto di *diligenza;* osservando, che la prima esprime un *vizio*, mentre la seconda esprime la mancanza di una *virtù*. « Perciò — continua il CARRARA — noi insistendo su tale dottrina, e su tale distinzione, ne prendiamo argomento per confermare la nostra opinione, ed una ragione politica perentoria per dimostrare la non imputabilità di questo infimo grado di colpa. Imperocchè se la società può punire un *vizio*, non può punire la mancanza di una *virtù* ».

Il PUCCIONI nota su questo proposito che la pratica giurisprudenza seguiva con molta moderazione le traccie del diritto romano nella punizione dell'omicidio in discorso. La pena, quando si trattava di colpa *lata*, non eccedeva il primo grado del confino o dell'esilio locale; nella *leve* e nella *levissima* era di carcere, per un mese o poco più nella prima, per pochissimi giorni nella seconda. Per altro, quando era dubbio se l'omicidio si dovesse *al caso*, o alla colpa *levissima*, i Tribunali hanno proceduto ad assolvere, sul riflesso che qualche cosa bisogna perdonare alla imperfezione e fragilità umana, che fa inclinare gli uomini di senno alla equità, piuttosto che al rigore. La esperienza quasi ogni giorno ci apprende verificarsi dei casi tanto funesti per l'imputato nelle loro conseguenze, le quali, pur troppo, dimostrano

che l'azione di una pena altro non fa che aggiungere afflizione all'afflitto, già abbastanza punito della sua imprevidenza, per il fatto cui questa ha dato causa (1).

276. — La graduabilità della colpa è incontestabile così teoricamente come praticamente; le azioni e le omissioni dell'uomo sono così molteplici e difformi, che tutte non possono essere certo giudicate alla stessa stregua. Ammessa la graduabilità delle colpe, è naturale vi sia nella stessa un grado massimo ed un grado minimo; e se il grado massimo è concretato dalla scienza nella colpa *lata*, il grado minimo deve concretarsi di necessità nella colpa *levissima;* mentre il grado intermedio ha da consistere nella colpa *leve*.

Sono concordi gli scrittori nel chiamare responsabile l'agente quando l'azione o la omissione di lui dipendono dal grado massimo (colpa *lata*); ne contrastano la responsabilità quando l'azione o l'omissione dipendono dal grado intermedio (colpa *leve*); la negano moltissimi quando l'azione o l'omissione dipendono dal grado minimo (colpa *levissima*). Io in vero non so figurarmi una irresponsabilità quando l'azione o l'omissione dipendono dalla colpa *levissima;* meno poi, quando dipendono dalla colpa *leve*. Se si ammette la responsabilità per la colpa *lata*, ragion vuole, almeno parmi, che la si debba ammettere pur anco pel grado della colpa intermedia (colpa *leve*) e pel minimo (colpa *levissima*); perchè un danno è pur sempre avvenuto in conseseguenza di una azione od omissione *colposa* dell'uomo; poco importa che il grado della colpa sia più o meno grave. Il vero punto, a mio avviso, da esaminarsi, consiste nel conoscere se il fatto della morte (dacchè siamo in tema di omicidio *colposo*) sia avvenuto per *accidentalità* o per *colpa*. Esclusa del tutto l'*accidentalità*, rimane la *colpa*, la quale, per conseguenza, deve essere imputata all'agente stesso, qualunque, lo ripeto, ne sia il grado. Sarà questione di qualità e quantità della pena da infliggersi; ma non trovo ragione perchè si abbia ad escludere da responsabilità la colpa *levissima;* meno poi la colpa *leve*.

Però la difficoltà sorge, oltre che nello stabilire i criterî per distinguere i varî gradi della colpa, anche nel fermare quelli per distinguere la *colpa* dal *caso*.

Se la nozione del *caso* — scrive il Carrara (*op. cit.*, § 1098) — si limita nei termini della assoluta *imprevedibilità* ed *imprevenibilità*, la regola della imputabilità penale di *qualunque benchè*

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 437 e 438.

minima colpa, conduce a rigori esorbitanti; perchè non vi è disgrazia che possa includersi sotto la nozione della *colpa*, quando la medesima si costruisca sopra il criterio puramente negativo, cioè sulla esclusione di ogni possibilità di prevedere o di prevenire l'evento. Questa difficoltà fu sentita dagli scrittori, i quali cercarono porvi riparo con la distinzione fra colpa *astratta* e colpa *concreta*. Anche tale distinzione — continua il CARRARA — non è priva di un fondamento di morale giustizia, perchè conduce a questo che non debba ascriversi a delitto ad un uomo la imbecillità od ignoranza, che è consequenziale alle sue condizioni e non rimproverevole a lui. Seguendo cotesta linea, la possibilità di prevedere dovrebbe cercarsi nell'individuo e non nella specie umana in generale. E ciò, sebbene si osserva, demolirebbe affatto nelle materie penali la comune nozione della colpa. Per simile via sarebbe pericoloso nella pratica e troppo elastico ammettere come regola nelle materie criminali, che la responsabilità o non responsabilità dovesse definirsi in ogni caso particolare con un criterio tutto relativo all'individuo da giudicarsi. Per evitare adunque gli assurdi ai quali conduce la rigida nozione del *caso*, o bisogna escludere la infima nozione della *colpa*, seguendo le rettificazioni moderne; o seguendo la classazione antica, bisogna ammettere indistintamente la regola che la colpa *levissima* non è politicamente imputabile.

Pare a me che l'affaticarsi intorno alla ricerca del vero punto di distinzione tra la *colpa* ed il *caso*, sia accingersi alla impresa delle Danaidi; e stabilita pure la linea di confine fra l'una e l'altra sia ben anco una stessa impresa il voler conoscere con esattezza, vorrei dire matematica, la differenza che passa fra i varî gradi della colpa. Io credo che il partito migliore sia quello di appigliarsi agli esempi offerti dai legislatori toscano, zurighese, tedesco, olandese ed ungherese, di lasciare alla coscienza del Magistrato il giudizio, a seconda dei casi, tanto sulla distinzione fra *colpa* e *caso*, quanto sul punto differenziale nei gradi della colpa, salva una speciale disposizione circa l'omicidio commesso per imperizia della professione o dell'arte, perchè non può dirsi, *a priori*, che codesta imperizia costituisca una colpa. Tratterò più innanzi in particolare di ciò, interpretando il Codice penale toscano (n. 281); d'altronde i legislatori tedesco, olandese ed ungherese hanno creduto conveniente di inserire nei loro Codici questa disposizione. Il Magistrato, allorchè gli si offrirà un caso di omicidio che si vuole colposo, potrà esaminare rigorosamente tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e susseguito il fatto; ed in seguito a questo esame rigoroso, nel

segreto della sua coscienza potrà formarsi un criterio esatto per distinguere se l'omicidio avvenne per *accidentalità* o per *colpa* dell'agente; e se per colpa, a quale grado questa appartenga. Abbia poi il Magistrato una sufficiente latitudine nella pena da irrogarsi; allora potrà equamente applicarla alla colpa massima, intermedia e minima.

277. — In proposito della colpa, sorge l'altra questione se agli effetti *penali* debba ammettersi la teoria della *compensazione delle colpe*; se cioè colui che, per imprudenza uccise o feri, possa meritare scusa, perchè la vittima fosse stata colla propria imprudenza la prima causa del luttuoso avvenimento. La teoria sulla compensazione delle colpe agli effetti *civili* è accettata dai giuristi e si fonda sulla *legge 10, Dig. de compensat;* sulla *legge 39, Dig. solut. matrim;* sulla *legge 36, Dig. de dolo malo;* e sulla *legge 134, Dig. de regul juris.* La estensione poi della compensazione agli effetti *penali* sembra avere fondamento nella *legge 9,* § 4, *Dig. ad leg. Aquil: Sed si cum alii in campo jacularentur servus per eum locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum jaculatorium iter intempestive facere.*

Il Carrara osserva (*op. cit.*, § 1100), che la ragione di dubitare, circa gli effetti *penali*, potrebbe sorgere da questo che la pena irrogandosi nell'interesse di tutti i consociati, i demeriti dell'offeso, la sua imprudenza, ed anche il suo dolo, non siano motivo sufficiente per defraudare i cittadini della repressione, alla quale hanno interesse e diritto. Ma risponde: che la ragione scriminatrice non istà nei demeriti dell'offeso; bensì nella cessazione della ragione politica di punire per la cessazione del danno *mediato*. Quando l'offeso con la propria negligenza imperdonabile fu la prima causa del proprio danno, non può dirsi che la punizione dell'offensore reprima il malo esempio dato agli scioperati; anzi il malo esempio se ne incoraggisce per la pena e per le indennità, non essendo strano che nei calcoli delle umane speculazioni possa entrare anche quello di farsi storpiare da un ricco. Quanto poi all'allarme dei buoni, esso è nullo in tale ipotesi poichè la sentenza del poeta

« Chi è causa del suo mal pianga sè stesso »

non è che la espressione di un sentimento universale della pubblica coscienza. Conchiude coll'esternare l'avviso che per massima debba accettarsi, anche in penale, la regola della compensazione della colpa, e la si debba anche estendere alla ipotesi

dell'omicidio; salvo però l'usarne con debita prudenza nella sua applicazione.

Vedremo più innanzi come su questo punto siavi disaccordo fra talune Corti Supreme (n. 286). Dal canto mio mi permetto di dubitare sulla aggiustatezza dell'opinione del CARRARA, perchè se la compensazione della colpa può essere accettata nelle azioni civili, mal potrebbe accogliersi in materia penale, in cui ciascuno deve rispondere delle conseguenze del proprio fatto e della propria omissione. La colpa dell'offeso, in tema di omicidio involontario, potrà attenuare la responsabilità dell'agente, ma sarebbe contrario, secondo il modesto mio avviso, ai principî generali del diritto, se valesse a dirimerla del tutto.

Una questione sorge infine sul punto di sapere se in tema di omicidio o di lesioni per colpa sia ammissibile il tentativo. È regola generale che i delitti i quali *perficiuntur unico actu* non possano offrire i termini del conato, non ammettendo frazionamenti nei loro momenti fisici. Questi frazionamenti possono *in genere* essere proprî del reato *doloso*, di quel reato a commettere il quale è necessaria la prava intenzione dell'agente; e dico *in genere*, perchè ve n'ha taluni, come quelli di *parola*, che pure *perficiuntur unico actu;* ma sono inammissibili in quelli, alla cui esistenza giuridica non è necessaria la *volontà*; e nel numero di questi è certamente compreso il reato che è commesso per *colpa*, la quale esclude per sua natura la *intenzione*.

278. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853). — Il Codice toscano nella definizione dell'omicidio comprende il *doloso* e il *colposo;* del colposo si occupa particolarmente nei riguardi della pena.

ART. **307.** Chiunque ha dolosamente o *colposamente* cagionato la morte di un uomo, è reo di omicidio.

. . . . . .

ART. **315.** L' omicidio colposo si punisce con l' esilio particolare da uno a tre anni.

. . . . . .

ART. **320.** L' infanticidio colposo fa incorrere nella carcere da due mesi ad un anno, se la prole era vitale.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **554.** Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire due mila.

L'art. 555 prevede le lesioni colpose.

Art. **556.** Le pene del carcere e della multa stabilite nei due articoli precedenti potranno anche essere inflitte separatamente.

Art. **557.** Ove però l'omicidio e le offese corporali, di cui negli articoli 554 e 555, siano la conseguenza di un disastro per le ivi accennate cause avvenuto sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni medesime, la pena sarà:

In caso di omicidio, il carcere non minore di mesi sei, estensibile al maximum, e la multa di lire trecento a lire tre mila.....

279. — Legislazione comparata.

Codice penale francese (del 1810).

Art. **319.** Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti, avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sarà stato involontariamente la causa, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con l'ammenda da cinquanta a seicento franchi.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

§ **335.** Ogni azione od ommissione, la quale, o già per le sue conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni appositamente notificate, e per la condizione, l'impiego, la professione, il mestiere, l'occupazione, o in generale per le particolari circostanze di chi ne è l'autore, possa essere da questa riconosciuta atta a produrre od accrescere un pericolo per l'altrui vita, salute o sicurezza corporale, dovrà essere punita in ogni colpevole come contravvenzione con arresto da uno a sei mesi, se ne provenne una lesione corporale, e come delitto con arresto rigoroso da sei mesi ad un anno se ne seguì la morte di una persona (1).

Il *Codice penale sammarinese* (15 settembre 1865) non contiene una espressa disposizione sull' omicidio *colposo*; ma nel Libro II *Dei delitti*, Titolo I *Dei delitti isolatamente considerati*, all'art. 539 ha una disposizione colla quale dichiara che « quando le azioni, che costituiscono i misfatti, invece di presentarsi con indole di dolo, presentansi sotto aspetto di colpa, assumono la denominazione di *delitti* ». Nel successivo articolo 542 dispone che « i delitti vengono puniti colla diminuzione della pena comminata ai rispettivi misfatti da tre sino a sette gradi in proporzione del grado maggiore o minore di colpa, che concorse nell'azione. Qualunque sia poi la pena comminata al misfatto, quella

---

(1) Il Carrara (*Programma*, Parte Speciale, § 1098, nota 2) trova molto lodevole questa disposizione, perchè non lancia la pena sulla idea elastica di colpa, ma definisce ed enumera le condizioni che sono indispensabili per incorrere nella pena; e perchè quanto alla generica mancanza di previdenza, che non cade in delitto per ragione di un dovere speciale derivante o dalla persona o dalla natura in sè pericolosa del fatto, richiede che l'azione o la omissione possa essere riconosciuta dannosa per le sue conseguenze naturali facilmente discernibili da ognuno.

del delitto isolato sarà sempre la prigionia e non potrà eccedere gli anni cinque di durata ».

Codice penale belga (8 giugno 1867).

Art. **418.** È colpevole di omicidio o di lesione involontaria colui che ha causato il male per mancanza di previdenza o di precauzione, ma senza la intenzione di attentare alla persona altrui.

Art. **419.** Chiunque avrà involontariamente causato la morte di una persona, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con un'ammenda da cento a seicento franchi.

. . . . . .

Art. **422.** Quando un convoglio di strada di ferro avrà avuto un accidente di natura da mettere in pericolo le persone che vi si trovavano... se l'accidente avrà causato la morte di una persona, il carcere sarà da sei mesi a cinque anni e l'ammenda da cento a seicento franchi.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Titolo XIV. — *Della imprudenza temeraria.*

Art. **581.** Colui che per imprudenza temeraria eseguisce un atto, il quale se fosse eseguito con malizia, costituirebbe un delitto grave, sarà punito con la pena dall'arresto maggiore nel suo grado massimo alla punizione correzionale nel suo grado minimo, e con l'arresto maggiore nel suo grado minimo e medio, se costituisse un delitto meno grave.

A colui che con infrazione dei regolamenti commettesse un delitto per semplice imprudenza o negligenza, si imporrà la pena dell'arresto maggiore nel suo grado medio e massimo.

Nelle applicazioni di queste pene i Tribunali procederanno secondo il loro prudente arbitrio senza assoggettarsi alle regole prescritte nell'articolo 82.

. . . . . .

Codice penale zurighese (1° febbraio 1871).

§ **137.** Chiunque colposamente produce la morte di una persona è colpevole di omicidio colposo e viene punito col carcere. Nei casi gravi può essere pronunciata la casa di lavoro fino a tre anni, e nei leggeri la semplice multa.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

§ **222.** Chiunque colposamente cagiona la morte di un uomo, è punito colla carcere fino a tre anni.

Se l'autore per ragione del suo ufficio, professione od arte era obbligato ad un'attenzione speciale che ha trascurato, la pena può essere elevata fino a cinque anni di carcere.

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **306**, § 1. Quegli che, per inavvertenza, imprudenza o negligenza, od in istato di piena ubbriachezza, che non sia involontaria od accidentale, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti pubblici e discipline dell'arte o della professione, o dei doveri inerenti al proprio stato, fu causa della morte di una persona, è colpevole di omicidio colposo, ed

è punito dal secondo al quarto grado di detenzione, secondo la gravità dei casi e la gravità della colpa.

§ 2. La pena non sarà inferiore al quarto grado se per le dette cause fosse avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si fosse diffusa una malattia, in ambo i casi, con morte di più persone.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Art. **273.** Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti, avrà commesso involontariamente un omicidio o ne sarà stato involontariamente la causa, sarà punito colla carcere da sei giorni a sei mesi e con un'ammenda da cinquanta a mille franchi.

. . . . . .

Art. **275.** Chiunque, per mancanza di sorveglianza sugli animali a lui appartenenti od affidati alla sua guardia, o per mancanza di precauzioni avrà causato delle lesioni corporali seguite da morte, sarà punito con le pene prevedute dall'articolo 273....

Codice penale olandese (del 1875).

Titolo XXI. — *Involontario cagionamento di morte o lesione personale.*

Art. **340.** Chiunque, a colpa del quale è imputabile la morte di un altro, è punito colla detenzione non maggiore di nove mesi.

. . . . . .

Art. **342.** Se i reati accennati in questo titolo sono commessi nell'esercizio di un ufficio o di una professione, la pena può essere aumentata di un terzo e il giudice può ordinare la pubblicazione della sua sentenza.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

§ **290.** Chiunque colposamente cagiona la morte di un uomo commette il delitto di omicidio colposo, ed è punito con la prigionia sino a tre anni.

§ **291.** Se tuttavia la morte di un uomo è stata cagionata da ignoranza o negligenza dell'autore nella sua professione o nella sua arte, ovvero da una trasgressione delle norme relative, si applica la prigionia sino a tre anni e la multa da cento a due mila fiorini.

Nei casi preveduti da questo paragrafo il giudice, secondo il suo criterio, può sospendere il reo per sempre o per un dato tempo dall'esercizio della sua professione o della sua arte, e far dipendere la riammissione all'esercizio da un nuovo esperimento o da un nuovo esame per accertarsi ch'egli possiede le necessarie relative cognizioni.

280. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto della Prima Commissione 17 maggio 1868.* — Proposta dei Sotto-Commissari Ambrosoli ed Arabia.

Art. **329**, § 1. Colui che per imprudenza o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, o dei doveri inerenti al proprio stato, fu causa della morte di taluno, è punito, come

reo di omicidio involontario colposo, col secondo al quarto grado di detenzione o di prigionìa, avuto riguardo alla gravità dei casi e al grado di colpa.

§ 2. Se per le dette cause è avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si è diffusa una malattia, e in ambi i casi siano morte più persone, la pena è dal quarto al sesto grado di prigionìa.

La Prima Commissione deliberò di aggiungere al § 1 le parole *imprevidenza ed ubbriachezza piena colpevolmente contratta*, che sono due figure di colpa punibile sulle quali importa di non lasciare dubbiezza di imputabilità penale. Deliberò inoltre di aggiungere, ma facoltativa pel giudice, anche la pena della multa da lire cento a due mila.

Nel § 2, per la gravità delle conseguenze, trovò di aumentare la pena sino alla relegazione da cinque a dieci anni.

Nel Progetto 17 maggio 1868 la Prima Commissione inserì, in conseguenza, l'articolo seguente:

Art. **298**, § 1. Commette omicidio colposo colui che per inavvertenza, imprudenza o negligenza, od in istato di piena ubbriachezza, che non sia involontaria od accidentale, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti e discipline, o dei doveri inerenti al proprio stato, fu causa della morte di taluno, ed è punito colla detenzione da uno a tre anni, e inoltre, secondo i casi, anche colla multa da cento a due mila lire.

§ 2. Se per le dette cause è avvenuto un infortunio o un disastro, ovvero si è diffusa una malattia, e in ambi i casi siano morte più persone, si applica la relegazione da cinque a dieci anni.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — Nella seduta del 12 gennaio 1870, la Commissione Borsani prese in esame l'art. 298 del Progetto 17 maggio 1868 (1) e dichiarò di non poter aderire circa due punti ai criterî dei compilatori del Progetto; cioè riguardo alla ubbriachezza, e riguardo alla pena.

I compilatori del Progetto, considerano colposo il reato commesso *in istato di piena ubbriachezza che non sia involontaria od accidentale.* La Commissione osservò, che un uomo, il quale volontariamente si ubbriaca, è doppiamente colpevole, perchè a disegno si pone in così degradante condizione, nella quale non può ignorare di poter commettere eccessi, a cui non si sarebbe altrimenti abbandonato. Il reato colposo sta precisamente in questo: che il danno non voluto dal colpevole è la conseguenza di un fatto voluto. E sarebbe strano che il rigore del principio si applicasse soltanto nel caso in cui, dopo il fatto voluto, il danno derivasse dal corso immutabile delle leggi fisiche, e non quando

(1) Verbale 54 nel Vol. II dell'opera « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

continua ad agire quegli stesso che volle il fatto pericoloso, benchè il suo intelletto più non basti a governargli la volontà. La ubbriachezza non può sottrarre l'autore del danno alla pena, che quando sia accidentale, o abbia tolto all' agente la conoscenza delle proprie azioni, o il libero uso della volontà.

Per queste considerazioni, e per porre in armonia queste disposizioni con le regole stabilite nel Libro I, deliberò di escludere dalla nozione del reato colposo, tanto il caso della ubbriachezza accidentale, quanto quello della ubbriachezza non contratta nel fine di delinquere, perchè in questo il colpevole è pienamente responsabile di reato doloso.

Per quanto poi si attiene alla pena, non trovò sufficiente la detenzione estensibile a tre anni, trattandosi della morte di un uomo, ossia del più grave danno che possa cagionare un fatto colposo, e deliberò di estenderla sino a cinque.

Nel Progetto 15 aprile 1870 inserì i seguenti:

Art. **371.** Commette omicidio colposo, o lesione personale colposa, colui che, in istato di piena ubbriachezza, non procurata nel fine di delinquere e non accidentale, ovvero per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, è causa della morte di taluno, o di una lesione personale.

Art. **372,** § 1. L'omicidio colposo è punito con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni.

§ 2. Quando per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente è avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si è diffusa una malattia, alla pena indicata nel precedente paragrafo è aggiunta la multa da cinquecento e cinquanta a cinquemila lire; ma se sono morte più persone, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Art. **466.** Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia della propria arte o professione, inosservanza di regolamenti od in istato di piena ubbriachezza cagiona la morte di qualche persona, è reo di omicidio colposo e punito con la detenzione da due a cinque anni. Può esservi aggiunta la multa da cento a cinquecento lire, se ne sia derivato un disastro, con morte di più persone.

Periodo Quarto: *Progetto* Vigliani *24 febbraio 1874.*

Art. **382,** § 1. Colui che in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale, ovvero per inavvertenza, imprudenza, o negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi

e vi è aggiunta la multa estendibile a cinque mila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone.

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — La Commissione del Senato propose di modificare come segue l'articolo 382 del Progetto VIGLIANI.

ART. **382**, § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

§ 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a sei mila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone.

Il Relatore Sen. BORSANI così poi si espresse nella Relazione: « Nel paragrafo primo è stata cancellata la figura dell'ubbriachezza perchè costituiva un duplicato dell'art. 64 ed una specie di antinomia col medesimo nella misura delle pene. Nel paragrafo secondo è stata portata la multa fino a sei mila lire perchè corrisponda alla normale graduazione ».

Nella tornata del 16 aprile 1875 del Senato, il Commissario Regio, Sen. EULA, aderì alla cancellazione delle parole referentisi alla ubbriachezza « perchè pei reati commessi in istato di ubbriachezza è provveduto in altra parte del Codice ».

Il Ministro VIGLIANI propose che alla fine del § 1, dopo le parole: *morte di taluno*, si dica: è reo *di omicidio colposo ed è punito con la detenzione maggiore di un mese ed estendibile a tre anni* ».

La Commissione accettò, e il § 1 fu approvato colle modificazioni della Commissione e colla aggiunta del Governo.

Al § 2, oltre all'emendamento della Commissione di estendere la multa sino a sei mila lire, il Ministro propose di aggiungere alla fine di esso le parole: *od anche di una sola, oltre la lesione di più persone.*

Sen. EULA *(Commiss. Regio)*. « Il sig. Ministro ritenendo che l'art. 382, § 2, del Progetto, il quale nel caso di un disastro non permette di aumentare la pena se non quando è avvenuta la morte di più persone sia troppo mite, ha proposto che per l'applicazione di questo paragrafo basti la morte di una sola persona, quando più altre ne abbiano riportate lesioni. Però si è in seguito avvertito che ove si parli delle lesioni in genere senza alcuna specificazione ristrettiva, avverrebbe che anche una lesione lieve e di minima importanza potrebbe influire a determinare questo possibile aumento di pena; e siccome in un disastro, qual sarebbe, per esempio, la deviazione ed il rovesciamento di un convoglio ferroviario, è rarissimo che più persone non abbiano a soffrire almeno qualche contusione, così l' aggiunta di cui si tratta, eccederebbe lo scopo per

cui fu proposta, siccome quella che verrebbe a ricevere una più larga applicazione. Per ovviare a ciò propongo, a nome del Ministro, che l'aggiunta medesima sia modificata come segue: *od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcune delle lesioni indicate nei tre primi numeri dell'art. 372* ».

« Il Senato ricorda che questo articolo, stato dalla Commissione modificato, contempla nei primi tre numeri le lesioni di maggiore gravità, le quali sono punite colla relegazione o colla detenzione maggiore di due anni; ora, se avverrà che, oltre ad essersi deplorato la morte di una persona, più altre abbiano sofferto il danno di essere rimaste gravemente ferite, ben si potrà dire che si tratti di un vero disastro, e sia perciò giusto accrescere la pena contro chi ebbe la colpa di cagionarlo ».

La Commissione accettò la nuova aggiunta ministeriale; e il § 2 fu approvato colla modificazione della Commissione e colla aggiunta del Governo.

In conseguenza nel Progetto Senatorio 25 maggio 1875, fu inserita la disposizione nel modo seguente:

ART. **389**, § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è reo di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore *di un anno* ed estendibile a tre anni (1).

§ 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a sei mila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei tre primi numeri dell'articolo 379.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario Sen. DE FALCO propose all'articolo 389, § 1, dello schema Senatorio: di punire l'omicidio colposo *con la detenzione da un anno a trenta mesi;*

Quanto al § 2 propose che l'aumento della pena fosse *di uno a due gradi* e che la multa fosse estendibile a lire *cinque mila*, invece che a sei mila.

Propose inoltre che delle disposizioni susseguenti all'articolo 388 dello schema Senatorio (e quindi dall'articolo 389) si formasse un Capo a parte distinto coll'epigrafe: *Dell'omicidio e delle lesioni personali involontarie.*

Comunicati lo schema Senatorio e gli emendamenti alle Magistrature Superiori ed altri Corpi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma opinò essere soverchia la pena della detenzione non minore di un anno per l'omicidio involontario. La colpa ha

---

(1) E questo il testo dell'articolo che figura nello schema del Senato: ma si noti che era stata invece approvata la modificazione del Governo, secondo cui la pena doveva essere maggiore *di un mese* ed estendibile a tre anni.

gradi tanto diversi, quanto che il suo massimo grado confina col dolo ed il minimo poco si scosta dalla fatalità. Perchè non mettere il giudice, aggiunse, in condizioni tali, da graduare la pena coerentemente alla maggiore o minore entità della colpa, e perciò di punire mitemente ancora la lievissima? Dovrebbe lasciarsi codesta latitudine, usando la formola « *È punito colla detenzione fino a tre anni* ». Sarebbe ciò anche coerente a quanto si dispose coll'articolo 390 a riguardo delle ferite involontarie.

L'Accademia fisico-medico-statistica di Milano notò che accogliendosi il testo del Progetto Senatorio parrebbe si dovesse sopprimere la dizione *è reo di omicidio colposo,* respingendo, la definizione dell'omicidio, la applicazione del vocabolo ad ogni diversa e minore significazione che non sia quella del crimine di recar morte con la intenzione dolosa relativa. La disposizione del presente articolo sarebbe pertanto ridotta a questi termini: « *Colui che per inavvertenza cagiona la morte di taluno è* « *punito ecc.* », e la colpa punibile verrebbe sufficientemente contemplata con le parole, *inavvertenza, imprudenza, ecc.*

Quanto all'emendamento circa la formazione di un Capo a parte colla epigrafe proposta, la Corte d'Appello d'Aquila osservò che alla parola *involontarie* meglio si sostituirebbe l'altra *colpose*, perchè nella significazione indefinita della parola *involontario* si comprendono pure i fatti avvenuti per mera casualità o forza maggiore.

Dello stesso avviso fu il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova (1).

Nella seduta del 19 novembre 1877 della Commissione Mancini (2), il Commissario Oliva disse meritevole di accoglimento la proposta sulla formazione del Capo a parte, perchè diretta a separare con metodo logico disposizioni che riguardano categorie di reati ben diversi da quelli finora esaminati.

Il Commissario Casorati osservò, che adottandosi la proposta dell'on. De Falco, converrebbe sostituire nella epigrafe alla parola *involontarie*, l'altra *colpose*, la quale non solo è piu conforme al linguaggio della scienza, ed a quello usato nel testo degli articoli, ma esprime poi meglio l'essenza dei reati di che si tratta.

Il Commissario Paoli disse, che l'arte o la professione, di che è menzione nell'articolo 389, può essere anche tra quelle che non è lecito esercitare senza speciale autorizzazione. Ma è

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.
(2) Verbale 15 nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

egli logico che la legge presupponga la possibilità della imperizia di colui che dalla competente autorità viene dichiarato perito all'esercizio di quella tale arte? D'altronde, tale disposizione non darà essa luogo a troppo facili e pericolosi procedimenti a carico degli esercenti le professioni liberali, come sarebbero specialmente i medici?

Il Commissario PIROLI osservò, che la disposizione dell'articolo 389 va intesa naturalmente nel senso che l'imperizia dell'arte o della professione sia, nei casi ivi previsti, soggetta a sanzione penale solo quando il colpevole abbia la scienza della imperizia stessa. In questo modo verrebbero a cessare le ragioni dei timori manifestati in proposito dall'on. PAOLI. Del resto può bene dalla legge presupporsi il caso di imperizia anche da parte di colui che fu autorizzato dall'autorità competente all'esercizio di un'arte o professione, poichè l'autorizzazione concerne la perizia, giudicata nel momento in cui essa è data, e non già nelle epoche posteriori in cui possono avvenire i fatti che la legge intende reprimere.

Il Commissario NELLI notò, che il Codice penale toscano, negli articoli 307, 345, 337, ha adottato a questo proposito un sistema più semplice e spedito di quello del Progetto. Esso punisce bensì l'omicidio e la lesione colposa; ma non discende a specificazioni che di loro natura sono sempre pericolose e possono produrre incertezze nella pratica applicazione, come lo dimostra pure la presente discussione. Il sistema del Codice penale toscano ha in suo favore anche una lunga ed incoraggiante esperienza.

Il Commissario BRUSA concordò nella opinione dell'on. NELLI, aggiungendo essere questa confortata altresì dall'esempio delle migliori legislazioni.

Il Commissario ARABIA disse, che il sistema del Codice toscano ha l'inconveniente di lasciare un soverchio arbitrio al magistrato, e sembra perciò preferibile quello del Progetto, che del resto è anche di antichissima data.

Il Commissario BUCCELLATI notò che la proposta dell'on. NELLI avrebbe forse per conseguenza di non contemplare il caso speciale dell'imperizia nella propria arte o professione, o quanto meno potrebbe sorgerne il dubbio. È ciò ragione sufficiente per mantenere la specificazione fatta dal Progetto.

La Commissione deliberò: di separare le disposizioni degli articoli 389 e seguenti del Capo III, formandone un Capo distinto con l'epigrafe: *Dell'omicidio e delle lesioni personali colpose;* — di conservare l'articolo 389 secondo il testo del Progetto Senatorio, salvo il coordinamento colle precedenti deliberazioni:

In forza di questo coordinamento, alle parole del § 1: *ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre,* si sostituirono le altre: *ed è punito col terzo grado di detenzione.*

Il § 2 fu così modificato: « La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata *di un grado,* ed è aggiunta la multa estensibile a sei mila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, quando altre abbiano riportato lesioni *gravi o gravissime.*

La Corte d'Appello di Catanzaro fu la sola che mandò su questo articolo una osservazione. Essa notò essere strettissima la latitudine di un solo grado di pena concessa al magistrato dal § 2. Si commette colpa per imprudenza, per inavvertenza o per negligenza, per inosservanza di regolamenti (in che è un qualche grado di dolo), o per semplice imperizia nell'arte. Ciascuna di queste cause differisce in gravezza da un'altra; e nella stessa causa vi hanno gradi moltissimi di gravità. Vi sono imprudenze tanto grosse da confinare col dolo; e imprudenze, negligenze od inavvertenze tanto minime da confinare con la casualità. Epperò in questi diversi casi è troppo alto il minimo della pena, e troppo basso il massimo (1).

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Il Guardasigilli ZANARDELLI inserì in questo suo Progetto l'articolo seguente:

ART. **326.** Chiunque per inavvertanza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di alcuno, è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi.

La pena è aumentata di un grado, ed è aggiunta la multa da cinquantuna a cinque mila lire, se dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di una sola, quando in danno di altre ne è seguito taluno degli effetti indicati nell'articolo 327 capoverso.

Nella sua Relazione si limita a dire che « l'articolo 326 contiene le sanzioni penali per quella specie di omicidio che nella dottrina si denomina *omicidio colposo*, conformandosi al criterio che tale reato non ha nulla in sè stesso di intrinsecamente malvagio, e che la durata della pena dev'essere proporzionata al maggiore o minor grado della colpa, ed alla maggiore o minore gravità degli effetti dannosi cagionati ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Guardasigilli SAVELLI nell'articolo 331 del suo Progetto 26 novembre 1883 ed il Ministro

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

Pessina nell'articolo 347 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885, adottarono negli identici termini l'articolo 326 del Progetto Zanardelli, solo richiamando rispettivamente gli articoli 332 e 348 come corrispondenti all'articolo 327.

281. — Interpretazione degli articoli 307 e 315 del Codice penale toscano.

L'articolo 307 dichiara colpevole di omicidio chiunque dolosamente o *colposamente* abbia cagionato la morte di un uomo. L'articolo 315 stabilisce la penalità dell'omicidio *colposo* e vi minaccia l'esilio particolare da uno a tre anni.

Il legislatore toscano non dà alcuna nozione della *colpa*, nè indica in che consista la differenza fra la *colpa* ed il *caso*. Tutto è lasciato al prudente arbitrio del magistrato; come pure non ha distinto i gradi della colpa; onde — afferma il Puccioni, ed io ne divido perfettamente l'avviso, — che quando è permesso di procedere per colpa, devono intendersi compresi il grado massimo, medio e minimo (colpa *lata, leve, levissima*) essendo in facoltà dei Tribunali di misurare la pena correspettiva, secondo i relativi gradi, entro i limiti designati dalla legge (1).

È colpevole di omicidio colposo chiunque cagiona *colposamente* la morte di un uomo. Così l'articolo 307. Ora è nata questione se quando la uccisione provenne da un animale scorretto, dovendo farsi al padrone di esso rimprovero di averlo lasciato vagante, vi sia titolo di omicidio colposo. In senso negativo ha giudicato la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 31 agosto 1841 (2), colla quale fu cassata una sentenza del Tribunale di prima istanza di Livorno, che aveva condannato a pena afflittiva, come reo di omicidio *per colpa lievissima,* il custode di un gregge, perchè un montone aveva con un cozzo uccisa una donna che passava. Osserva il Carrara, dopo avere riportata tale sentenza, ch'essa parrebbe essere in opposizione alla dottrina, la quale ammette la responsabilità penale nei fatti colposi anche contro la *causa mediata*, per la colpa personale che si ravvisi. Si trovano infatti nei pratici moltissimi esempi che si distinguono fra responsabilità *civile* e responsabilità ai fini *penali;* e mentre, contro la causa *mediata* pella quale può rimproverarsi una colpa personale al giudicabile, ammettono che questi possa essere tenuto *civilmente*, negano che possa essere tenuto *criminalmente*. Malgrado ciò il Carrara è dell'avviso che la causa

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 315.
(2) *Annali,* 1841, I, 367.

mediata debba imputarsi non in *ogni caso*, ma nei congrui termini. La regola contraria conduce ad assurdo evidente nella ipotesi in cui la causa *immediata* è irresponsabile. Ma anche nei casi di responsabilità *colposa* della causa *immediata*, può la colpa essere in questa più lieve e scusabile, ed essere inescusabile e gravissima nella *mediata*. E sarebbe repugnante al senso morale che chi ha debito di maggiore scioperataggine si lasciasse impunito per far cadere tutto il vigore della pena su chi fu debitore di imprudenza minore. Porta l'esempio di un padrone, il quale comperata poca quantità di arsenico, la porta in casa e la pone in cucina, là dove si tiene il sale o le droghe. La serva avvelena con quella una pietanza e cagiona a qualcuno la morte. Certamente non è questo un caso fortuito; la serva usando maggiore diligenza, avrebbe potuto accorgersi della novità di quella carta, ed entrarne in sospetto, e non farne uso, o interrogarne il padrone. La fantesca fu la *causa immediata* del triste evento. Ma per questo, l'animo non potrebbe tollerare che si punisse la *causa immediata*, e non la prima e più riprovevole causa (1).

Ed a proposito della causa *mediata* sorge un'altra questione: se si possa applicare il titolo di omicidio *colposo* a chi, per una istigazione imprudente, fosse stato la *prima causa morale* di un omicidio. DELLDIN, in una sua dissertazione *De homicidio et vulneratione quae culpa committuntur* (2), sostenne la negativa. Il CARRARA però (*op. c., l. c.*) dubita sulla verità di questa opinione, pronto ad accettarla finchè l'autore *fisico* versi in dolo. Ma quando all'autore *fisico* ed all'autore *intellettuale* voglia obbiettarsi la sola *colpa* può essere disputabile. Pongasi un esempio. Il cuoco trova nella sua cucina una carta contenente polvere bianca. A lui sembra sale e vuole usarne per le pietanze che prepara, ma se ne trattiene per il sospetto che possa invece essere un veleno. Sopraggiunge intanto nella cucina una persona d'intelligenza superiore al cuoco, e questi a lui presenta il dubbio. L'incauto consulente decide i dubbî del cuoco, e gli risponde: *Non vedi che è sale? Vai franco*. E il cuoco getta il veleno nella pietanza tutto fidente nella autorità di chi ne sa più di lui. Avvenuta morte o lesione, l'autore *fisico* è il cuoco, l'altro è autore *intellettuale*. « Secondo la opinione di DELLDEN — scrive il CARRARA — dovrebbe punirsi il cuoco che usò la diligenza di consultare persona da lui stimata intelligente; e non punirsi il consultore

---

(1) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1095, nota 1.
(2) *Upsala*, 1842, pag. 9.

imprudentissimo, che avventatamente diede la fatale istruzione. Io mi permetto di dubitarne ».

Ed io pure dubito col CARRARA, permettendomi dal canto mio di soggiungere che troverei enorme la irresponsabilità in questo caso dell'autore *intellettuale*. La disposizione della legge, secondo cui è reo di omicidio colposo colui che cagiona *colposamente* la morte di un uomo, non deve essere interpretata nel senso che la morte debba avvenire esclusivamente per la *colpa* di chi ne fu causa *immediata* e *diretta;* ma la prima indagine a farsi è quella, se la morte è avvenuta per *colpa*. Accade la morte violenta di un uomo. Il magistrato inquirente deve anzitutto vedere se questa morte sia da attribuirsi a dolo, a colpa, a causa naturale, o ad accidente. Esclusi il dolo, la causa naturale o l'accidente, resta la colpa. Assodata la *colpa,* le sue investigazioni devono risalire sino all'origine, onde conoscere a chi possa attribuirsi un grado di questa colpa; nè potranno sottrarsi alle sanzioni penali tutti coloro nei quali si ravvisi il concorso di una colpa. In questa guisa può giustificarsi la imputabilità, sia di chi fu causa *immediata* dell'omicidio, sia di colui che ne fu l'autore *intellettuale* o *mediato*.

La questione sull'autore *intellettuale* richiama alla mente l'altra questione, più delicata che grave, se in tema di omicidio involontario siano ammissibili i complici. A prima giunta pare si debba rispondere negativamente. Come infatti possiamo renderci complici, colle norme della teorica della complicità nei reati *dolosi*, di una disattenzione o di una negligenza altrui? Tuttavia, esaminando più dappresso la materia, si scorge non poter essere ammissibile una opinione negativa. Nulla si oppone infatti a che vi possa essere il complice di una imprudenza, perchè, da un lato, le regole della complicità sono generali, e dall'altro, la loro applicazione non trova un ostacolo reale. La ipotesi dell'autore *intellettuale* è la ipotesi di un caso speciale di complicità; alla ipotesi dell'autore *intellettuale* possono eguagliarsi i casi di una complicità *materiale*, semprechè i fatti che vengono a costituire la complicità siano diretti, in tema di omicidio o di lesione avvenuti per colpa, alla imprudenza, alla negligenza, alla disattenzione e via discorrendo. In questo senso si è già pronunciata la Suprema Corte francese « che non implica contraddizione, la dichiarazione essere un accusato complice per via di promesse, minaccie, istruzioni, aiuto od assistenza, della imprudenza o della negligenza, che furono causa di un omicidio involontario (1) ».

---

(1) Sentenza 8 settembre 1831: *Journ. du dr. crim.*, 1831, pag. 320.

Il Prof. Buccellati, membro della Commissione istituita dal Ministro Mancini per l'esame dello schema del nuovo Codice penale, approvato dal Senato, in occasione che l'altro Commissario on. Nelli, appoggiato dal Prof. Brusa, aveva fatto la proposta di abbandonare il sistema della specificazione particolare di varî generi di colpa per attenersi alla formola semplicissima del Codice toscano, mosse il dubbio sulla applicabilità di questa formola ai casi di omicidio avvenuti per imperizia di un'arte o professione. Codesta imperizia non può affermarsi *a priori* che costituisca una colpa, perchè colui che esercita un'arte od una professione, è assai difficile, secondo l'ordinario andamento delle cose, che creda di non avere le qualità necessarie per bene esercitare o l'una o l'altra. Se adunque, per fatto suo, nell'esercizio di esse, avviene un omicidio, non potrà questo essergli imputato a colpa, ove non siavi una espressa dichiarazione di legge. I legislatori tedesco, olandese ed ungherese, nel dettare una disposizione generica sull'omicidio e sulle lesioni derivanti da colpa, ne fecero susseguire un'altra concernente la imperizia di un'arte o di una professione. Sembra siano stati compresi dall'idea che questa imperizia, per sè stessa, non potesse dar luogo ad azione in linea *di colpa*, ma che all'uopo, vi fosse bisogno di una speciale dichiarazione della legge. Il Codice toscano, pur dettando la formola generica circa la colpa, mantenne il silenzio nei riguardi della imperizia. Il sistema adottato dai prelodati legislatori parrebbe autorizzare la credenza che, per questo silenzio, l'omicidio avvenuto in seguito ad imperizia di un'arte o di una professione non possa essere imputabile a colui che esercita l'una o l'altra.

A mio modo di vedere sono necessarie talune distinzioni. O per l'esercizio di un'arte o di una professione è necessaria l'autorizzazione del Governo o la concessione di un diploma, o non sono richieste nè l'una nè l'altra. Se è necessaria l'autorizzazione del Governo o la concessione di un diploma, conviene di nuovo distinguere se il giudicabile abbia ottenuta l'una o l'altra, o non l'abbia ottenuta. Se non l'ha ottenuta, è manifesta la di lui colpa, quando avvenga pel fatto suo un omicidio, perchè la morte altrui accadde, oltre che per imperizia, anche per negligenza, avendo egli trascurato di mettersi in regola; dovrà quindi rispondere di questa sua trascuratezza e di questa sua negligenza. Se l'ha ottenuta, come osservò benissimo l'on. Paoli in seno della Commissione Mancini, non è logico che la legge presupponga la possibilità della imperizia di colui, che dalla competente autorità fu dichiarato perito all'esercizio di quella tale

arte o di quella tale professione. Ma anche qui crederei opportuna una ulteriore distinzione. La presunzione di perizia *può*, anzi *deve* stare per una *prima* morte, o per una *prima* conseguenza dannosa dipendente dall'esercizio dell'arte, o della professione. Ma se ne avviene una seconda, una terza, cessa la presunzione. Dall'evento fatale della prima morte o della prima dannosa conseguenza doveva essere posto in guardia e *sospettare* che esercitando l'arte o la professione nel modo in cui l'aveva precedentemente esercitata, poteva ripetersi ciò che fatalmente gli era accaduto. Se non ha prese le debite precauzioni, se non si è dedicato a nuovi studi, se ha persistito nel precedente sistema, se non pose maggiore attenzione nell'esercizio della sua arte o della sua professione, sarà incorso *in colpa*; perciò dovrà conchiudersi che fu negligente, inaccorto, imprevidente; caratteri tutti della vera e propria *colpa*.

Però la difficoltà può essere maggiore quando all'esercizio di un'arte o di una professione non sia necessaria l'autorizzazione governativa o la concessione di un diploma. Ciò può accadere facilmente per l'arte; sarà difficile, non impossibile, per la professione. Ma in questo caso io credo che se avviene un omicidio debba essere imputabile a colui, pel cui fatto succede. Il legislatore, per sue considerazioni speciali, può credere non necessaria l'autorizzazione o non necessario il diploma per l'esercizio di un'arte o di una professione; ma appunto per questo chi esercita o l'una o l'altra deve aumentare di attenzione, non essendo favorito dalla *presunzione* di perizia. Ove gli tocchi la fatalità di un evento letale, deve ascrivere questo evento alla propria disattenzione ed alla propria negligenza; onde dovrà del pari ritenersi caduto in colpa.

Con queste distinzioni, parmi sia data una conveniente, anzi giuridica, interpretazione al silenzio sul proposito del Codice toscano.

Sull'articolo 320. — Dell'infanticidio *doloso* ho trattato a suo luogo. Quest'articolo tratta dell'infanticidio *colposo;* ed io ho creduto collocarlo in questa parte, perchè della stessa specie dell'omicidio *colposo*. Prevede il legislatore la ipotesi dell'infante illecitamente concepito, e morto per inavvedutezza, per negligenza, per imperizia della madre. Frequentissimi sono i casi che si presentano su tale materia ai Tribunali; e all'accortezza femminile spesso riesce nascondere, sotto le apparenze di una colpa, un proposito deliberato; in ispecie poi quando la morte avviene nelle angustie del parto, o per la mancanza di allacciatura del cordone ombelicale.

Il legislatore punisce, benchè con minore severità, l'infanticidio *doloso,* anche quando la prole, cui fu cagionata la morte, *non era vitale.* Ma punisce l'infanticidio *colposo* solo nel caso in cui la prole fosse *vitale.* Se manca codesto estremo, la madre inavveduta, imprudente e negligente non è imputabile.

Le norme che ho esaminato circa la colpa in genere devono essere applicate anche all'infanticidio che fu la conseguenza di una colpa.

282. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE SARDO: SULL'ARTICOLO 554.

Questo articolo punisce colui che ha commesso un omicidio involontario o vi avrà dato causa. Con queste espressioni è tolto qualsiasi dubbio sulla imputabilità dell'agente *intellettuale,* o di colui che fu causa *mediata* dell'evento fatale; perchè nella formola generica *vi avrà dato causa* sono comprese la causa *mediata,* l'azione di colui che spinge ad una imprudenza l'autore *immediato* dell'omicidio colposo.

Questo omicidio, nei termini dettati dal legislatore sardo, deve essere commesso *involontariamente;* la *volontà* non ci ha da entrare per nulla; e questa *involontarietà* deve essere accompagnata: o da *inavvertenza;* — o da *disattenzione;* — o da *imprudenza;* — o da *negligenza;* — o dalla *imperizia* dell'arte o della professione che esercita l'autore o chi diede causa all'omicidio; — o dalla *inosservanza dei regolamenti.*

Li CHAUVEAU ed HÉLIE opinano che le circostanze enumerate nell'articolo 319 del Codice francese, sostanzialmente eguale all'articolo in discorso, siano tassative. In generale — essi scrivono — e secondo i principî del diritto civile, qualunque fatto dell'uomo che abbia cagionato un danno altrui, impegna la sua responsabilità, ed egli deve rispondere dei danni cagionati non solo dal suo fatto, ma anche dalla sua negligenza e dalla sua imprudenza. Questa obbligazione, puramente civile, diventa più stretta quando la imprudenza o la negligenza abbia avuto per risultato un omicidio; la vita umana è così preziosa, che la perdita di essa imprime un carattere più grave all'azione che l'ha cagionata; il semplice fatto riveste la qualifica di delitto. La parte morale di questo delitto, la criminosità secondaria e speciale che la legge ha voluto colpire, è adunque tutta intera in questa colpa, di cui fu risultato l'omicidio. È questo l'elemento morale del delitto, la condizione costitutiva della sua esistenza. Da qui due conseguenze: la prima, che la colpa, qualunque essa sia, cagione dell'omicidio, deve necessariamente essere costatata; la

seconda, che le circostanze enumerate nell'articolo 319 possono *sole* costituire il delitto; sono esse le *sole* colpe che siano sembrate abbastanza gravi per rivestire questo carattere. La legge ha realmente definito, coll'enumerarle, la natura e la criminosità che voleva punire. E riportano gli egregi autori la massima, già parecchie volte adottata dalla Corte Suprema francese: « Che l'omicidio involontario, punito correzionalmente dall'articolo 319, è quello che è commesso o causato da inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti; che non concorrendo alcuna di queste cinque circostanze, l'omicidio puramente involontario non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, e non dà luogo alla applicazione di alcuna pena » (1).

Mi permetto di non dividere quest'avviso, sebbene sia tanto autorevolmente appoggiato. Il legislatore punisce colui che ha *involontariamente* commesso un omicidio o vi ha dato causa. Quand'anche non avesse enumerato, come fece, le circostanze con le quali si estrinseca la colpa, la sola disposizione di punire l'omicidio *involontario* sarebbe sufficiente per applicare la sanzione; tant'è vero che molti legislatori trovarono opportuno di non discendere alla specificazione di alcuna circostanza. Basta, perchè si punisca un omicidio come colposo, che manchi la *volontà* di uccidere, che sia avvenuto *senza volontà*, ma per *colpa* dell'agente. Se poi si appigliò al partito di enumerare le circostanze, nelle quali, secondo il suo concetto, fa consistere la colpa, queste circostanze le ha enumerate ad esuberanza, perchè a lui era sufficiente la *involontarietà* dell'omicidio. Potrà dirsi che nella richiesta *involontarietà* non si racchiude sempre la *colpa*. È vero; ma dal momento che l'omicidio *involontario* fu compreso nel Codice penale, necessariamente, se lo si vuole punito, deve avere gli elementi per una repressione penale, i quali non possono essere che quelli derivanti da colpa; in caso contrario non ne avrebbe tenuto parola, perchè un omicidio dovuto al *caso* non può essere oggetto di azione penale. D'altronde, tante e così varie possono essere le specie della colpa, che ad enumerarle tutte sarebbe, a così dire, impossibile; onde, secondo il mio avviso, il legislatore ha voluto lasciare una latitudine al magistrato, perchè riconosca di caso in caso se, quando accade un omicidio, siasi verificata una colpa.

In appoggio della *tassatività* della disposizione potrebbe forse

---

(1) *Théorie du Code pénal*, Vol. II, § 2647, Bruxelles, 1845. — Il Morin, *Dict.*, p. 397, e il Rauter § 79, sono dello stesso avviso. — Le sentenze della Suprema Corte possono leggersi nel *Journ. du droit crim.*, 1829, p. 95 e 1832 p. 308.

invocarsi il disposto dal successivo articolo 557 che richiamandosi a questo articolo adopera la dizione *per le ivi accennate cause.* Ma non credo che questa dizione possa alterare il mio avviso. Il legislatore si riporta all'articolo 554; era naturale che, dovendo ad esso riportarsi, si richiamasse alle cause in esso espresse; ma rimane nullameno impregiudicata la interpretazione che ho data, cioè che la disposizione in discorso è *esemplificativa* e non *tassativa.*

283. — Il legislatore non credette nemmeno di definire le particolari circostanze enumerate; ha lasciato quindi la cura ai giudici di riconoscere i fatti che si è limitato ad accennare.

La prima circostanza è la *inavvertenza.* Sotto questa espressione li CHAUVEAU ed HÉLIE (*op. c.*, § 2649) collocano due specie di fatti; quelli risultanti da una inavvertenza puramente materiale; e quelli che derivano dalla imperizia o dalla ignoranza dell'agente.

Appartengono alla prima specie, per esempio, il fatto del potatore di un albero che gittando un ramo sulla pubblica via uccide un passante; quello del muratore che lascia cadere una pietra; dell'architetto, il cui palco mal formato crolla. Taluni collocano in questa specie anche il fatto di colui che gittando un sasso contro un cane colpisce ed uccide una persona (1). In siffatto caso gli autori distinguono se il sasso fu o non fu lanciato per legittima difesa. Li CHAUVEAU ed HÉLIE (*op. cit.*, § 2694) non accettano la distinzione, perchè, se il getto del sasso non era necessario, l'agente è colpevole di inavvertenza e di imprudenza; se, gettandolo, non faceva che difendersi, la necessità di questa difesa non distrugge la sua inavvertenza: il fallo, senza dubbio, è in quest'ultima ipotesi meno grave, ma esiste. La interpretazione degli egregi autori mi sembra troppo rigorosa, perchè, secondo il mio avviso, non è presa in conveniente riguardo la paura da cui deve essere compreso colui, che, per difendersi dall'imminente pericolo di essere morsicato dal cane, forse idrofobo, gli slancia il sasso.

Alla seconda specie appartengono quei fatti di *inavvertenza* che risultano, per così dire, da una causa morale ed hanno origine nella ignoranza o nella imperizia del loro autore. « Nel numero dei danni causati da colpa devono porsi — scrive il DOMAT — quelli che avvengono per ignoranza delle cose, che si devono conoscere » (2). Ma questa seconda specie, pel legislatore sardo, và compresa nella *imperizia dell'arte o della*

---

(1) FARINACCIO, *quaest.* 126, n. 17 ed altri.
(2) *Lois civiles,* Liv. II, Tit. VIII, Sect. IV, 45.

professione, dizione che manca nell'articolo 319 del Codice francese.

La seconda circostanza è la *disattenzione.* Consiste questa nella omissione e nell'obblio di una precauzione imposta dalla prudenza, e la cui osservanza avrebbe prevenuto l'omicidio o la lesione. Gli autori citano ad esempio il fatto del muratore o del lavoratore di tetti, che avessero lasciato cadere una pietra od una tegola senza avere presa la doppia precauzione di porre un segnale per avvertire il pericolo e di gridare ai passanti per mettersi in guardia.

La terza circostanza è la *imprudenza.* Jousse definisce l'omicidio per *imprudenza* quello che l'agente « avrebbe potuto evitare se fosse stato prudente o previdente » (1). Nel caso del barbiere, che ho accennato più sopra, il quale è spinto da un terzo mentre rade un avventore e questi ferisce od uccide, il barbiere non è imputabile; ma sarà imputabile chi lo spinse, a meno che non ci sia stato di mezzo il caso; o sarà imputabile lo stesso barbiere, se si fosse posto a radere la barba sulla pubblica via in mezzo alla folla, invece che nella sua bottega. E via dicendo.

La quarta circostanza è la *negligenza,* che si può confondere forse nella *disattenzione.*

La quinta è la *imperizia dell'arte o della professione.* Di questa speciale circostanza ho sufficientemente trattato nella interpretazione del Codice toscano, il quale credette di mantenere in proposito il silenzio (pag. 661, 662). Ma è necessario che vi ritorni, dacchè essa forma oggetto di una speciale disposizione del legislatore sardo. L'articolo in discorso punisce l'omicidio involontario quando sia commesso per *imperizia* dell'arte o della professione. È adunque oziosa la ricerca, se per quest'arte o professione sia o non sia necessaria la autorizzazione governativa o la concessione di un diploma; come pure, nel caso della necessità di questa autorizzazione o concessione, la ricerca se sia il *primo* od un *ulteriore* fatto dell'agente. Allorchè accade un omicidio per parte di chi esercita un'arte od una professione ed in dipendenza dell'esercizio di quest'arte o di questa professione, l'unica ricerca a farsi si è se l'agente fosse *perito* od *imperito* nella sua arte o professione. Questione essenzialmente di fatto che deve essere lasciata alla coscienza dei magistrati, i quali potranno basare il loro giudizio sulla opinione di esperti.

Ma può essere fatta una seria obbiezione in riguardo a

---

(1) *Iust. crim.*, III, 520.

certi professionisti, e specialmente circa a coloro che professano l'arte liberale della medicina. Come potrà apprezzarsi con precisione se il medico in quella data circostanza siasi o non siasi conformato alle regole della sua scienza? Saranno i Tribunali chiamati a giudicare i metodi ed i varî sistemi, a biasimare ciò che l'uomo dell'arte ha fatto, e decidere su quello che avrebbe dovuto fare? A questa obbiezione rispondono li CHAUVEAU ed HÉLIE (*op. cit.*, § 2653). È certo — secondo essi — che i Tribunali non devono immischiarsi nelle querele della scienza: la loro missione si limita a costatare in materia criminale se l'omicidio o le ferite furono cagionate da una inavvertenza, da una negligenza. Ora, questa missione diverrà più facile se l'azione repressiva sarà messa in moto nel solo caso in cui l'atto di inavvertenza o di imperizia sia *evidente,* per esempio, quando il medico avesse ordinato una droga per un'altra, o si fosse ingannato sulla dose della medicina. La difficoltà di questo apprezzamento sarà minore nel caso di una operazione chirurgica, in cui può essere agevolmente costatata la imperizia dell'operatore.

Dò ragione agli egregi autori in parte soltanto; nella parte cioè in cui negano ai magistrati la competenza di giudicare sulle querele della scienza. Ma mi permetto di non essere del loro avviso quando vogliono limitata l'azione repressiva al fatto di *evidente* inavvertenza od *imperizia;* specie se fanno consistere questa evidenza negli esempi da essi accennati. Tale opinione può avere fondamento per la applicazione del Codice francese che non ha una disposizione analoga a quella in discorso; non parmi possa valere nella interpretazione del Codice sardo. Il nostro legislatore punisce l'omicidio causato da *imperizia* di un' arte o di una professione. Se nel magistrato per giudizio di esperti si forma la convinzione che, indipendentemente dalle diverse scuole o dai diversi metodi della scienza, scuole e metodi ai quali non deve avere riguardo, il giudicabile non è *perito* nella sua professione, dovrà chiamarlo responsabile dell'omicidio avvenuto; il grado maggiore o minore di *imperizia* potrà influire sulla commisurazione della pena; ma non è certamente necessario alla imputabilità penale, secondo la lettera del Codice sardo, che la imperizia sia *evidente.*

L'ultima circostanza riflette la *inosservanza dei regolamenti.* Parmi che questa disposizione non abbia bisogno di una speciale interpretazione. Quando l'omicidio o la lesione avvengano perchè l'agente trascurò per negligenza di obbedire alle disposizioni di speciali regolamenti; e per questa sua negligenza successe un omicidio o una lesione, dovrà rispondere del fatto suo avanti la

legge penale. È solo da osservarsi che i regolamenti devono emanare da una legittima autorità, perchè i consociati abbiano l'obbligo di rispettarli. Ove, o non emanino dalla legittima autorità, o siano deficienti di quelle forme prescritte perchè possano essere equiparati ad una legge, non potranno certamente vincolare chichessia; e se dall'inosservanza di regolamenti siffatti accada un omicidio o una lesione, nè l'uno nè l'altra potranno essere oggetto di una legale repressione; a meno che non concorra nel fatto qualche altra circostanza, da cui apparisca la colpa.

284. — *Sull'articolo 557.* L'articolo 557 applica le norme dell'articolo 554 all'omicidio od alle offese corporali, conseguenza di un disastro avvenuto sulle strade ferrate, o nei siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime. Converrà adunque che questo omicidio o queste lesioni colpevoli siano *involontarie* ed avvengano o per inavvertenza, o per disattenzione, o per imprudenza o negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione esercitata dall'agente, o per inosservanza dei regolamenti. I fatti poi di omicidio o di lesione saranno imputabili tanto a colui che ha commesso l'omicidio, quanto a colui che vi avrà dato causa. Le considerazioni esposte nella interpretazione dell'articolo 554 si attagliano esattamente anche alla ipotesi preveduta dall'articolo in esame.

L'unica considerazione che parmi opportuno di fare su questo articolo si è: che sotto la espressione di *strade ferrate* devono intendersi tutte quelle che hanno analogia colle stesse; qualunque sia la forza adoperata per la trazione; purchè però la base sia consimile a quella che è in uso sulle linee delle vie, che nel linguaggio volgare si addomandano col nome anzidetto.

L'articolo 556 che rende facoltativa la applicazione separata della pena afflittiva e della pecuniaria non ha bisogno di essere interpretato, stante la sua chiarezza.

285. — GIURISPRUDENZA PRATICA.

Elementi dell'omicidio involontario.

I. Elementi necessarî del reato di omicidio involontario sono da un canto la inesistenza della volontà di nuocere, dall'altro un atto, che lecito per sè stesso, sia accompagnato da inavvertenza, disattenzione, imperizia, ecc. Quando adunque è provata l'esistenza della volontà di nuocere, come, per esempio, nel caso di percosse, l'omicidio che ne segue può ritenersi che abbia oltrepassato il disegno dell'agente, ma non può mai essere considerato come involontario (Cassazione di Napoli 14 maggio 1869 — Ric. Di Donna — *Legge,* IX, 1, 864).

II. Quando la morte avvenuta in seguito di una percossa, non era nè *voluta*, nè *preveduta* dall'agente, si ha l'omicidio *oltre l'intenzione*. L'omicidio colposo, che è quello commesso per semplice imprudenza, e da un agente, il quale non *voleva* nè uccidere, nè offendere, è figura di reato affatto diversa dall'omicidio *preterintenzionale* (Cassazione di Palermo 1° agosto 1870 — Ric. Puccio, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1870, I, 2, 390).

III. Bastano gli estremi della negligenza e della disattenzione a fornire i caratteri sostanziali dell'omicidio colposo, e ad escludere nel reato l'elemento della *volontarietà* su cui si fonda il dolo (Cassazione di Torino 10 giugno 1884 — Ric. Besozzi, Est. Scacchetti — *Gurisprudenza penale*, anno 1884, 376).

286. — Causa mediata e sulla compensazione della colpa.

I. In virtù del disposto dell'articolo 554 del Codice penale è imputabile di omicidio colposo, secondo la contingibilità dei casi e delle circostanze, non solo chi sia stato la causa *immediata*, ma anche chi per negligenza o inavvertenza sia stato la causa *mediata* della morte altrui. Quando colui, il quale rimase vittima della colpa altrui, vi abbia contribuito con la colpa propria, da questo può inferirsene una compensazione di colpe o almeno una scusante a prò dell'imputato. Però appartiene ai Tribunali ordinari e non alle Corti di Cassazione il giudicare se e fino a qual punto la imprudenza dell'offeso abbia contribuito a cagionare la morte (Cassazione di Palermo 21 aprile 1868 — Ric. Pagano e Marino, Est. Salis — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 138).

« Passando ora alla seconda questione — così si esprimono i motivi — è certamente nota regola di diritto che quegli che soffre per propria colpa un danno, non si reputa che abbia sofferto danno; e però un socio nella amministrazione della società, od il procuratore nella gestione del suo ufficio non hanno diritto a risarcimento, se avessero sofferto danno per propria colpa; parimenti se due socî con eguale negligenza trascurassero gli affari della società è a dire che non siano reciprocamente obbligati, *ipso jure compensatione negligentiae facta;* e siccome fu statuito che se due agiscono con *dolo malo* non abbiano vicendevolmente l'azione del dolo, così la colpa dell'uno può compensare quella dell'altro.

« Questa regola può essere estesa agli effetti penali, onde fu detto che l'azione della legge Aquilia cessa, se quegli che fu offeso era in colpa; *Si in eo qui loesus est culpa est, cum loesus est.* Nè vuolsi disconvenire che per ciò, in punto di diritto, la sanzione penale dell'articolo 554 ammetta la scusa fondata nella compensazione delle colpe o della imprudenza della vittima del sinistro caso ».

II. *Contra.* L'articolo 554 Codice penale è applicabile all'imputato di omicidio involontario quantunque da parte della vittima vi sia stata imprudenza. In altri

termini: la imprudenza, ossia la colpa della persona, che poi rimase vittima, non iscusa la colpa e non toglie la responsabilità penale del proprietario ed amministratore che trascurò di porre ripari ad un precipizio (Cassazione di Torino 29 dicembre 1881 — Ric. Rebora, Est. Bagiarini — *Giurispr. penale*, anno 1882, 24).

« Che così generali ed assoluti sono i termini — dicono i motivi — in cui è concepito il detto articolo, da non ammettere una restrizione, la quale, oltre a non essere acconsentita dalla parola della legge, andrebbe il più delle volte contro lo scopo ch'essa si propone, e ripugnerebbe al suo spirito, non che ai principî generali di diritto, giusta i quali ciascuno deve dei fatti e della colpa propria rispondere, ed il concorso del fatto e della colpa altrui può talora attenuare, ma non mai dirimere la imputabilità penale ».

287. — FATTO NEGATIVO.

L'omicidio colposo può avere causa da un fatto negativo (Cassazione di Roma 15 novembre 1882 — Ric. Cordischi, Est. Ellero — *Rivista penale*, XVIII, 452).

Osserva la sentenza: « che sebbene il Codice usi la locuzione « avrà involontariamente commesso un omicidio o vi avrà dato causa, » non si deve da questo argomentare che solo con fatti positivi le infrazioni colpose si possano perpetrare: i vocaboli testè citati si prestano a significare tanto l'una quanto l'altra cosa; mentre è noto che i reati si possono commettere tanto con azioni quanto con omissioni (ancorchè il legislatore preferisca definirli nella medesima maniera), ed è pur noto che di frequente la colpa prende appunto la forma di negligenza, incuria ed inerzia ».

288. — VARÎ CASI DI OMICIDIO COLPOSO.

I. La donna che sapendosi prossima a sgravarsi, si siede imprudentemente sull'orifizio della latrina, per modo che, sopraggiuntole il parto, il bambino scivola e muore nel sottostante canale, si rende colpevole di omicidio involontario (Cassazione di Torino 2 febbraio 1881 — Ric. Anna Dex, Est. Galassi — *Giurisprudenza penale*, anno 1881, 69).

II. L'impresario di un'opera che trascura di provvedere di apporre gli opportuni ripari ad uno scavo, per cui questo franando fa delle vittime, deve rispondere penalmente della sua trascuranza e del disastro, quantunque le vittime eseguissero lo scavo a cottimo (Cassazione di Torino 7 gennaio 1882 — Ric. Ageno, Est. Colabianchi — *Giurisprudenza penale*, anno 1882, 39; *Legge*, anno 1882, 536).

III. Per l'applicazione dell'articolo 554 del Codice penale non è necessario che il disastro sia avvenuto *direttamente* dalla negligenza di chi doveva osservare

i regolamenti che prescrivono alcune precauzioni; basta che per tale inavvertenza sia avvenuto il disastro. Conseguentemente, il guardiano del tramvia che omette di collocare a tempo opportuno le prescritte catene nei crocicchi, è penalmente responsabile del disastro avvenuto ai passanti, quantunque abbia avvertiti essi passanti a fermarsi ed a retrocedere (Cassaz. di Torino 18 gennaio 1882 — Ric. Berretta, Est. Colabianchi — *Giurispr. penale,* anno 1882, 60).

IV. Il proprietario o conduttore di un'officina è penalmente responsabile del ferimento causato da una macchina che non fu munita di quei ripari che la prudenza e la precauzione esigevano (Cassazione di Torino 25 gennaio 1882 — Ric. Bedoni, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale,* anno 1882, 69).

V. La mala costruzione di un fabbricato, la prevedibilità della rovina che fece delle vittime e la qualità di direttore dell'opera nella persona dell'imputato, reclamano contro di lui l'applicazione dell'articolo 554 Codice penale. Il fabbro murario è responsabile del male causato dalla rovina dell'opera di cui era direttore, quantunque il medesimo dipendesse dal proprietario, che gli somministrò materiali di cattiva qualità (Cassazione di Torino 21 giugno 1882 — Ric. Maccagno, Est. Parasassi — *Giurispr. penale,* anno 1882, 317).

VI. Il vetturale che rivolge la sua attenzione ad altro, in luogo di stare attento ai cavalli di cui è in condotta, ed agli avvertimenti che gli si danno, è responsabile dell'omicidio causato dai cavalli stessi su persona già atterrata da altra vettura alla distanza di cinque o sei metri (Cass. di Torino 11 novembre 1882 — Ric. Actis-Dato, Est. Cattaneo — *Giurispr. penale,* anno 1882, 520).

VII. È reo di omicidio involontario e non già di ferite mortali volontarie, colui che in una lotta ginnastica e per solo effetto di colluttazione cagiona altrui una ferita che lo trae a morte (Cassazione di Palermo 8 marzo 1883 — Conflitto in causa Grasso, Est. Abrignani — *Riv. penale,* XVII, 526; *Legge,* anno 1883, II, 716; *Giurisprudenza penale,* anno 1883, 445).

« Vi ha *dolo* — dice la sentenza — quando siasi voluto l'avvenimento come un effetto necessario dell'azione intrapresa; vi ha *colpa* quando l'avvenimento si reputi voluto come un effetto possibile dell'azione deliberata ».

VIII. Indipendentemente da qualsiasi regolamento, gli incaricati di condurre le macchine dei tramvia debbono sempre stare attenti, debbono vigilare continuamente e dare il segnale del passaggio del treno in tutti i casi di qualche ostacolo alla libera circolazione, a pena di dover rispondere dei disastri (Cassazione di Torino 23 maggio 1883 — Ric. Pogliotti e Gaspardi, Est. Verga — *Giurispr. penale,* anno 1883, 274).

IX. Il farmacista deve rispondere anche penalmente dei nocumenti causati dai medicinali non confezionati secondo le prescrizioni, sia che li abbia preparati egli stesso, sia che li abbia acquistati già preparati in un laboratorio chimico per rivenderli (Cassazione di Torino 26 novembre 1884 — Ric. Vallania, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale,* anno 1885, 5).

Danni e colpa distinti.

Dedotto ad imputazione il reato di omicidio involontario per colpa consistente in alcuni fatti od omissioni, può essere il giudicabile ritenuto colpevole di tale reato per colpa consistente in altri fatti od omissioni risultanti nel dibattimento. Il cocchiere di un carrozzone tramviario è in colpa pel disastro succeduto, se siasi limitato a tirare le redini dei cavalli per arrestarli, e non maneggia anche il freno per fermare il carrozzone stesso. Il danno morale sofferto dai congiunti della vittima deve essere risarcito. Devesi dall'omicida rifondere, a titolo di danni, anche le spese funeratizie per la vittima. La colpa dei genitori per avere lasciato incustodito il proprio figlio e la colpa del cocchiere che investe colla vettura ed uccide il figlio medesimo, sono colpe distinte, differenti e diverse, non convergenti e dirette all'omicidio; hanno obbiettivi disparati, valevoli l'uno a ridurre la responsabilità dell'altro, ma non a rendere comune il reato di omicidio involontario. Quindi la colpa dei genitori a custodire il figlio non esclude la colpa del cocchiere e del civilmente responsabile per l'omicidio del figlio, per cui quegli hanno pur sempre diritto al risarcimento dei danni verso il cocchiere e verso il civilmente responsabile (Cassaz. di Torino 15 gennaio 1885 — Ric. Osculati, Est. Pomodoro — *Giurispr. penale*, anno 1885, 49).

289. — Massime in genere.

I. Il giudizio col quale un Tribunale ordinario ritiene che la morte di un uomo sia derivata da colpa di un altro e che perciò questi debba rispondere di omicidio colposo, è un giudizio di fatto e di prova incensurabile in Cassazione (Cassazione di Palermo 21 aprile 1868 — Ric. Pagano e Marino, Est. Salis — *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1868, I, 2, 138).

II. Nell'accusa di ferimento volontario susseguito da morte, avvenuto per caduta di una pietra nella demolizione di un muro, nonchè di inosservanza dei regolamenti in materia di lavori pubblici, non sono i giudici obbligati a limitarsi a riconoscere se questi siano o no stati osservati, ma devono valersi del risultamento complessivo del processo (Cassazione di Torino 19 marzo 1875 — Ric. Proc. Gen. — *Gazz. Gen.*, XXVII, II, 124).

III. Stuprata e gravemente contagiata una giovane d'anni ventidue, ma cieca e scimunita, dalle peculiari circostanze del fatto può dedursi la imputazione di omicidio o lesioni involontarie (Cassazione di Napoli 21 gennaio 1876 — Ric. Lauretano, Est. Narici — *Foro Ital.*, anno 1876, II, 155).

IV. In tema di omicidio volontario il Presidente non ha obbligo di porre il quesito proposto dalla difesa circa l'omicidio involontario (Cassazione di Torino 13 marzo 1878 — Ric. Spagnoli e Picconi — *Legge*, anno 1876, 586).

V. Gli atti di imprudenza, dai quali possono derivare la morte od altre offese alle persone, considerati in sè stessi sono *volontarî*, ma la loro *volontarietà* è del tutto estranea alla *intenzione* di cagionare l'effetto che dagli stessi consegue. E perciò non cambia la imputazione di omicidio involontario la sentenza che ritiene volontarî gli atti di imprudenza commessi, però senza scopo criminoso, per cui applica gli articoli 554 e 555 del Codice penale (Cassazione di Torino 3 maggio 1882 — Ric. Roggero, Est. Pasini — *Giur. pen.*, anno 1882, 210).

VI. Non essendosi dal legislatore definito donde abbia a dedursi la negligenza e la imprudenza di cui è parola negli articoli 554 e 555 del Codice penale ed essendosi perciò lasciato ai giudici la cura di riconoscere in ciascun caso particolare se l'una e l'altra vi sia stata per parte dell'imputato, il giudicio emesso in proposito è un giudicio di fatto incensurabile in Cassazione (Cassazione di Torino 25 gennaio 1882 — Ric. Bedoni, Est. Rovasenda — *Giurispr. penale*, anno 1882, 69).

CAPITOLO QUINTO

Dell' aborto procurato.

Sommario.

290. *Osservazioni sulla classificazione: cenni storici.*
291. *Filosofi e giureconsulti antichi.*
292. *Estremi dell'aborto procurato.*
293. *Divergenza circa il momento consumativo in tema di aborto procurato.*
294. *Se nell'aborto procurato sia imputabile il conato.*
295. *Diritto positivo patrio.*
296. *Legislazione comparata.*
297. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale: Progetti della Prima e Seconda Commissione e del Guardasigilli* De Falco.
298. *Progetto* Vigliani: *discussione in Senato: Progetto Senatorio.*
299. *Lavori della Commissione* Mancini.
300. *Progetti* Zanardelli, Savelli *e* Pessina.
301. *Interpretazione del Codice penale toscano.*
302. *Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 501.*
303. *Sull'articolo 502.*
304. *Sull'articolo 503.*
305. *Massime di giurisprudenza.*

290. — Abbiamo veduto che fra i compilatori del nuovo Codice penale vi fu discrepanza circa la classificazione del misfatto di aborto procurato (1); ma come nel Progetto che trovasi in esame avanti alla Camera dei Deputati sia collocato fra i reati *contro la vita e la integrità personale*. Il concetto che fosse piuttosto classificato, come vorrebbe taluno, fra i reati *contro l'ordine della famiglia*, porterebbe naturalmente — scrive il Carrara (2) — a rinnovare la nozione del *feticidio*, a ricostruirne gli estremi,

(1) *Prefazione*, pag. 16, 18, 19-22.
(2) *Programma*, Parte Speciale, Vol. I, § 1252, nota.

e forse a procedere per vie tutte opposte a quelle sin qui ricevute nella soluzione di alcuni problemi che si incontrano in questo argomento. Ma indipendentemente da ciò, osserva il CARRARA che non saprebbe come costruire il delitto di aborto sull'obiettivo dell'ordine delle famiglie. Il diritto che si afferma violato con un malefizio non può stare per aria di per sè come ente ideale e di fantasia: bisogna trovare una persona a cui spetti il *diritto di famiglia* che si pretende violato. Bisognerebbe questo diritto attribuirlo al feto, e non ad altri. Ma per attribuire un diritto al feto bisogna supporgli la vita; ed in questo senso potrebbe essere un diritto *sperato* accessorio alla vita. Ma appunto perchè accessorio non porterebbe mai a spostare la classe del reato, il quale troverebbe la sua primaria e principale obiettività nella vita del feto.

Io accetto le considerazioni dell'esimio professore e propendo anch'io a ritenere che l'aborto procurato debba essere classificato fra i *reati contro la vita*, perchè la intenzione dell'agente è diretta a distruggere, se non una nuova vita, una *speranza* di vita; speranza, che poi si traduce quasi sempre in realtà; e il diritto offeso è pur quello della vita. E come fra i reati contro la vita si classa l'infanticidio, nonostante che aggredisca come accessorio anche il diritto all'accertamento dello stato civile, una identica classificazione deve farsi per l'aborto procurato, delitto congenere a quello. Ma nel decidermi a trattare di questo reato nell'Opera presente, ho fatto astrazione dalla mia opinione individuale ed ho accettato puramente e semplicemente il Progetto del nuovo Codice penale sottoposto all'esame della Camera dei Deputati (e che classifica appunto in siffatta guisa il procurato aborto), nella considerazione della *probabilità prossima* che un tale principio diventi legge.

Nel diritto mosaico colui il quale aveva colla violenza determinato l'aborto di una donna era punito con una ammenda senza indicazione di limiti, pronunciata dal marito o da arbitri. Se dalle violenze fosse seguita la morte della donna era punito di morte (1).

Secondo la legge romana, la donna che con violenza procurava a sè medesima l'aborto incorreva nella pena dell'esilio (2); ed in quella di morte se aveva agito per cupidigia, come per esempio, se per commettere il misfatto aveva ricevuto del denaro dagli eredi di suo marito (3). Quanto ai complici, erano

(1) *Esodo*, Capo 21, versetti 22 e 23.
(2) L. 8, *Dig. ad leg. Cornel. de sicariis;* L. 4, *De extraordinar. crim.*
(3) L. 3, *Dig. de poenis.*

costoro passibili della relegazione in un'isola colla confisca dei beni; ed anche della pena capitale se le sostanze somministrate avevano cagionata la morte della donna (1).

Il testo dell'Esodo divenne base di serie controversie secondo la Vulgata o secondo la Versione dei Settanta. Giusta quest'ultima, l'aborto dà luogo ad una pena solo quando l'infante sia già formato. Il testo della Vulgata è il seguente: *si rixati fuerint viri et percusserit quis mulierem praegnantem et abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit, subiacebit damno quantum maritus mulieris expetiverit et arbitri judicaverint. Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima, ecc.* Invece nella Versione dei Settanta si legge: *si litigabunt duo viri et percusserint mulierem praegnantem et exierit infans ejus nondum formatus, detrimentum patietur quantum indixerit vir mulieris et dabit cum postulatione.* La decisione dei Settanta fu seguita, secondo il DAGUESSEAU (2), da SANT'AGOSTINO, TEODORETO, GRAZIANO e dal Diacono ILARIO. Ma da ATANAGORA, nella Chiesa greca, da TERTULLIANO, in quella d'Africa, da MINUCCIO Felice, in quella di Roma, non era stata fatta alcuna distinzione in modo positivo. Nota TERTULLIANO essere l'aborto un omicidio anche prima della formazione dell'infante: *conceptum in utero dum adhuc sanguis in hominen delibatur occidere non licet;* e MINUCCIO Felice si serve di questa generica espressione: *originem futuri hominis extinguunt.* SAN BASILIO esclude la distinzione in modo positivo; e il DAGUESSEAU aggiunge: « alla autorità di SAN BASILIO noi possiamo unire l'autorità di tutti i cànoni e dei concilî che l'hanno preceduto e susseguito; i quali non fanno alcuna menzione di questa pretesa distinzione e minacciano in generale le stesse pene.

291. — Passando ai filosofi ed ai giureconsulti, IPPOCRATE nel giuramento posto in capo alle sue opere aveva solennemente promesso di mai somministrare ad una donna incinta alcuna medicina che potesse farla abortire; e nel suo trattato *De natura pueri* racconta di una donna, che temendo di essere incinta venne a visitarlo; egli si accorse che non era che al sesto giorno (?!); e mediante un violento esercizio fattole, la liberò dell'oggetto del suo timore. Il DAGUESSEAU osserva con ragione che se IPPOCRATE avesse creduto una tale condotta contraria al suo giuramento, avrebbe confessato al pubblico ed a tutta la

---

(1) L. 38, § 5, *Dig. de poenis.*
(2) *Essai sur l'état des personnes,* Vol. IX, pag. 609.

posterità la sua prevaricazione. È più naturale adunque il dire che non erano vietati quegli aborti, i quali non si chiamano propriamente *abortiones,* ma *effluctiones.* ARISTOTELE nelle sue *Politiche* (1) osserva, che quando il numero dei cittadini in una Repubblica è troppo grande, e quando una donna, in onta ai divieti dei magistrati, ha concepito, essa può procurarsi l'aborto; ed anzi aggiunge che ciò deve fare prima che il feto sia animato ed abbia vita e sentimento. Questa opinione non potrebbe certamente essere seguìta ai nostri giorni perchè appoggiata ad una proibizione fatta allo scopo di impedire l'aumento della popolazione; ma agli occhi di ARISTOTELE la vita o la inanimazione erano ciò che imprimeva alla azione della donna un carattere innocente o criminoso. La legge romana su questo punto non contiene alcuna distinzione; nè alcuna se ne trova nella orazione di MARCO TULLIO *pro Cluentio.* Racconta egli che, durante il suo soggiorno in Asia, una donna di Mileto fu condannata a morte perchè con delle medicine si era procurato l'aborto. Non dice se il feto era o non era animato. Soltanto approva la condanna con queste parole: *Nec injuria, quæ spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, hæredem familiæ, designatum reipublicæ civem substulisset.* Anzi egli aggiunge che questo misfatto è tanto più atroce in quanto che coloro che lo commettono togliendo la vita ad una sola persona fanno più omicidî ad un tempo. Tuttavia la glosa d'ACCURSIO spiega la legge *Divus, 4, Dig. De extraord. crimin.,* dicendo che nella ipotesi di questa l'aborto deve avere avuto luogo prima della formazione, e cita il testo della Versione dei Settanta di cui adotta lo spirito. Ed in questo senso si sono pronunciate le leggi dei popoli settentrionali. In quelle dei Visigoti si legge: *Si formatum infantem extinxit, CCL solidos reddat; si vero informem, centum solidos pro facto restituat* (Lib. 6, Tit. III, § 2). Conforme era la legge dei Bavari. Quella dei Germani non puniva che coloro i quali avevano fatto perire il feto già formato. CARLO MAGNO, in fine, nei suoi *Capitolari* si era limitato a riprodurre la Versione dei Settanta.

Nell' antico diritto si erano fatte altre distinzioni. Il DAGUESSEAU (2) nota doversi rigettare quella ammessa da qualche giureconsulto fra la donna che cerca di vendicarsi del marito col privarlo della speranza di un figlio e di un erede, e la donna che commette il misfatto per interesse o per avarizia. Ne ammette

---

(1) Lib. 7, Cap. 16.
(2) *Essai par l'état des personnes,* pag. 614 e 619.

però delle altre, come, per esempio, quella, secondo cui i genitori che hanno provocato l'aborto sono eguagliati al parricidio, gli estranei ai colpevoli d'omicidio; — l'altra, secondo cui chi somministra una bevanda con intenzione criminosa è punito più severamente di colui che la somministra senza questa intenzione; — infine, quella che minaccia una pena più grave quando la morte della madre fu la conseguenza dell'aborto.

292. — Così rapidamente accennate le antiche leggi sull'aborto procurato, vediamone gli estremi.

Da taluno l'aborto procurato è definito: « La violenta espulsione del feto animato dall'utero materno, eseguita con dolo malo sia dai genitori, sia da qualunque estraneo, avanti il tempo dalla natura destinato al parto ». Così il PUCCIONI (1).

Il CARRARA lo definisce: « La dolosa uccisione del feto nell'utero, o la violenta sua espulsione dal ventre materno, dalla quale sia conseguita la morte (2).

I Sotto-Commissarî della Prima Commissione Ministeriale per la compilazione del nuovo Codice penale avevano proposto di far consistere l'aborto procurato *nella dissipazione della gravidanza* (3) *o nel parto di un feto morto per effetto di mezzi interni od esterni* a tal fine adoperati.

Da queste diverse definizioni si desumono chiaramente almeno tre estremi di questo delitto: la gravidanza, il dolo e i mezzi violenti.

Col primo estremo si vuole che la donna fosse incinta; incinta però di un feto animato; perchè se la donna, mediante violenza, ha espulso non un feto, ma una *mola*, una massa carnosa, non si può parlare di procurato aborto, perchè non è stato spento un uomo racchiuso nell'utero, ma oggetto del fatto è stata una materia inanimata. Quanto al requisito che il feto deve essere animato, è da osservarsi che il germe umano nei

---

(1) Il *Codice penale toscano illustrato*, Vol. IV, pag. 424.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1252.
(3) Anche il PUGLIA è d'avviso che un savio legislatore debba punire colui che adopera mezzi atti a distruggere la esistenza di un feto, quand'anche un feto possa realmente non esservi; e ciò tutte le volte che vi sia la prova che una qualche cosa sia stata espulsa dall'utero in seguito ai mezzi criminosi adoperati; perchè lo Stato è il tutore della specie umana e deve provvedere onde non si distrugga quello stato di cose, che è il risultato del concubito (Veggasi la monografia sul *reato di aborto* nel *Filangieri*, dispensa di Agosto 1880). Il PUGLIA è altro dei campioni della scuola *positiva;* ma pare che non tutti i seguaci delle nuove teorie siano d'accordo su questo tema. Il GAROFALO, ad esempio, nella sua *Criminologia* (Torino, Bocca, 1885) non parla dell'aborto procurato; e sì che in quel suo Trattato si occupa di tutti i reati; onde è a supporsi che nelle viste di lui il fatto in esame non costituisca malefizio.

momenti posteriori alla fecondazione è una massa carnosa non discernibile nelle sue parti, e distinguibile appena all'occhio di esperto anatomico da una *mola:* le forme umane si sviluppano a poco a poco. Molte furono in passato le disquisizioni sul proposito del feto animato o inanimato. Ma se era facile immaginare la teoria della punibilità e non punibilità in un caso o nell'altro; era però difficile la pratica applicazione per la difficoltà di stabilire quando un feto dovesse dirsi animato o inanimato. Gli stoici volevano che dovesse dirsi animato quando respirava; e poichè la respirazione non comincia che all' uscita dall' utero materno, così si poteva ricorrere a quei mezzi che all'uopo si adoperano nell' infanticidio. I seguaci di ARISTOTILE volevano che il maschio fosse nell'utero materno animato quaranta giorni dopo il concepimento, la femmina dopo sessanta (!!!). Ma questa teoria, puramente opinativa, il più delle volte era inapplicabile. I seguaci di IPPOCRATE, e con essi tutti i canonisti, sostengono essere il feto animato quando tutti gli organi del suo piccolo corpo sono sviluppati e tutte le parti esterne visibili. Finalmente i moderni, combattendo tutti questi sistemi, ritengono, appoggiati a convincenti ragioni ed esperienze, che il feto è animato fino dall'epoca del concepimento.

Ciò premesso, la scienza moderna ritiene che quando è indubitato che il corpo espulso violentemente dall' utero materno è un germe umano, indipendentemente dal suo maggiore o minore sviluppo, l' autore della espulsione si rende reo di aborto procurato. La società ha diritto di domandargliene conto, perchè *designatum reipublicae civem substulit.*

Più gravi difficoltà sorgono, dice il CARRARA (*op. cit.*, § 1255 e seg.), circa il termine *ad quem*, occorrendo distinguere il *procurato aborto* dal *parto accelerato*. Il primo dubbio nasce quando il parto sia stato *accelerato* per *causa disonesta*, per acquistare, per esempio, una successione. Ma in questa ipotesi, secondo il CARRARA, non si potrebbe parlare di *procurato aborto,* meno poi di *feticidio*. Il secondo dubbio nasce quando nella ipotesi di causa disonesta sia avvenuta la morte della creatura e si giudichi avvenuta per l'*accelerazione* del parto. Ad escludere il delitto potrebbe invocarsi, continua il CARRARA, l'assenza della intenzione di uccidere. Malgrado ciò potrebbe sostenersi che il materiale del *feticidio* esiste, nè diffettante l'intenzione, perchè il dolo speciale *può* consistere nel *disegno di espellere un feto immaturo*. Difficoltà più gravi sorgono nel caso di *accelerazione* del parto per *causa onesta*, per salvare la madre da pericolo imminente di vita. Sui limiti dei poteri dell'ostetrico in questo

terribile bivio, molto si è disputato dai teologi e dai medici. Sotto il punto di vista giuridico, continua il CARRARA, non potrebbe esonerarsi da ogni rimprovero il chirurgo che affidasse il grave giudizio ai soli proprî lumi ed osservazioni; ma quando maturi consulti decidano essere inevitabile alla vita della madre il sacrificio del feto, il giurista non può trarre elemento nè di dolo, nè di colpa.

Il secondo requisito è la *violenza*. Questa violenza, secondo il CARMIGNANI, si esercita in tre modi: con uso di *mezzi morali*, di *mezzi fisici* e di *mezzi meccanici*. I morali consistono nella incussione di un grave timore alla donna incinta; e riferisce il dotto criminalista ad esempio quanto ESCHILO nelle sue Eumenidi narra sull'effetto che la vista del protagonista produsse sulle donne greche, sicchè alcune ne abortirono. I più chiari scrittori di medicina legale dichiarano questo mezzo atto a produrre l'aborto. Le violenze *fisiche* consistono nell'uso dei così detti *abortivi*. Gli antichi credevano in modo positivo, che in natura vi fossero mezzi capaci a produrre unicamente l'aborto; ma ora è fuori di dubbio, che ogni *abortivo* è capace ad esporre ad un tempo la donna a morire ed il feto ad essere espulso. Le violenze *meccaniche* consistono nelle percosse date al corpo della donna incinta, o nelle contusioni o compressioni arrecate al medesimo.

Pel terzo estremo è necessario il *dolo*, il quale nel procurato aborto si compone di due criteri: — *scienza della gravidanza;* — *animo deliberato* alla espulsione del feto.

In quanto alla intenzione diretta negativa deve procedersi, giusta il CARRARA, con distinzioni (*op. cit.*, §§ 1259 e 1260). Se trattasi di donna *lecitamente* fecondata sta bene dirla *magis miseratione digna* e sarebbe inumano aggiungere ai suoi dolori un processo criminale. Ma quanto alla donna *illecitamente* fecondata si incontrano gravi controversie. Taluno esitò a lasciare impunito l'aborto in questo caso per il sospetto che, sotto il colore di disavvertenza, si nascondesse il dolo. Ma se tale sospetto può condurre a delle accurate investigazioni onde convincere la donna di aborto doloso, non può bastare perchè le si obbietti il titolo di aborto colposo, quando realmente risulti che avvenne per mera imprudenza. Ove poi l'aborto sia avvenuto per il fatto di *un terzo* deve distinguersi, continua il CARRARA: — se il fatto del terzo procedette da mera imprudenza senza animo di offendere la donna, si potrà imputare a costui il titolo di lesione *gravissima colposa;* — se il terzo percosse dolosamente la donna incinta senza conoscere il suo stato, e ne cagionò l'aborto, si avrà il titolo di lesione *gravissima preterintenzionale;* — se la percosse, con o-

scendo lo stato di gravidanza, sorge il titolo di lesione *gravissima dolosa*. Cosicchè la scienza odierna non conosce il titolo di *feticidio,* se non là dove concorre la intenzione *diretta* alla uccisione del feto.

293. — Sin qui ho preso in esame tre degli estremi richiesti per la esistenza giuridica dell'aborto procurato; ma ve n' ha un quarto. Come può vedersi dalle definizioni che ho riportato, il Puccioni trova questo quarto estremo nel fatto che *dalle violenze sia avvenuto l'aborto;* il Carrara non chiama il reato in esame *aborto procurato*, ma *feticidio* e pone il quarto estremo nella *morte* del feto; i Sotto-Commissari della Prima Commissione per la compilazione del nuovo Codice penale fecero consistere questo misfatto, che proposero di chiamare *procurato aborto*, nella *dissipazione della gravidanza* o *nel parto di un feto morto;* quindi l' estremo, secondo essi, doveva consistere nella *morte*. Trattasi adunque di vedere se alla esistenza giuridica dell'aborto procurato *consumato* sia necessaria la *morte* del feto; oppure se basti la *dolosa* espulsione immatura del feto, senza preoccuparsi della circostanza che il feto sia uscito dall'alveo materno *vivo e vitale* o *morto*.

Il Carrara (*op. cit.*, §§ 1262 e seg.) osserva che il *feticidio* è un delitto *materiale* che si consuma non con un'azione, ma con un *evento* ottenuto. Per avere questo delitto non basta che concorrano materialmente gli estremi della gravidanza, dei mezzi adoperati, del dolo; ma è necessario che avvenga la morte del feto; estremo questo, che, unito alla denominazione di *feticidio,* è di grande importanza.

La morte e questa particolare denominazione influiscono nel caso di parto *accelerato*: nel qual caso, secondo il Carrara (§ 1264), deve cessare ogni politica imputabilità. Quando in siffatta ipotesi sia chiarita la intenzione *dolosa* della donna, potrà dubitarsi, perchè vi ha il *dolo* dell'agente diretto alla prematura espulsione, gli atti di esecuzione perseverati sino all'estremo, e il risultato della ottenuta espulsione: se la creatura non perì fu un beneficio della Provvidenza, il quale, rispetto all'accusata, rappresenta un fortuito indipendente dalla sua volontà, e dai modi usati da lei: ricorrono adunque i termini del delitto mancato, o per lo meno del tentativo. Questa argomentazione — continua il Carrara — può dirsi solida sotto il punto di vista giuridico; poichè anche ritenuto che il momento della consumazione *obbiettiva* del reato non istia nella espulsione, ma nella *morte* del feto, tuttavia non può non considerarsi nella

espulsione l'ultimo momento *subiettivo* del reato: se si richiedessero atti ulteriori dopo l'avvenuta espulsione, come complemento della soggettività del malefizio, si confonderebbe la nozione del *feticidio* con la nozione dell'*infanticidio*. Ma guardata la questione sotto il punto di vista politico, deve accettarsi la impunibilità. Infatti, se è vero che la scienza e le leggi trovano la consumazione *subiettiva* del procurato aborto nella *espulsione* del feto, è vero altresì che ve la trovano perchè nei casi ordinarî la espulsione prematura e la morte sono concatenate fra loro per un rapporto fisiologico che rare volte fallisce. Inoltre, quando la creatura è salva, sarà facile alla donna di far valere a propria discolpa simile risultato, allegando che tale salvezza non fu del tutto opera del caso, ma bensì della previdenza di lei, che volendo salva la prole, prescelse mezzi i quali agissero unicamento sull'utero suo e non offendessero per nulla la prole innocente: e aggiungerà a propria discolpa le cure amorose che porse prontamente alla prole stessa e che ripararono ai pericoli della anticipazione del parto. Infine sarebbe impolitico minacciare in questa ipotesi una pena che potrebbe fornire una spinta terribile all'infanticidio.

Il Puccioni nell'esigere come estremo che dall'uso della violenza sia avvenuto l'aborto, soggiunge che se ciò non fosse, si sarebbe nel caso di un *tentativo* e sarebbero applicabili le regole tutte del *conato*. L'egregio magistrato esterna questo suo avviso nella illustrazione da esso fatta del Codice penale toscano, il quale ritiene la morte del feto ultimo momento soggettivo del procurato aborto, perchè punisce la donna che con « mezzi abortivi dolosamente usati o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo feto nell'utero, o si è sgravata di un feto immaturo, *che è venuto a morire in sequela di essi* ». Si deve quindi conchiudere che nel concetto del Puccioni, il momento *consumativo* di questo misfatto consista nella *morte*, e che la espulsione del feto immaturo dolosamente procurata costituisca un atto di esecuzione da regolarsi colle norme del conato.

Anche nelle viste dei Sotto-Commissari della Prima Commissione pei lavori del nuovo Codice penale l'aborto doveva ritenersi consumato colla morte del feto, poichè avevano proposto di far consistere questo misfatto nella *dissipazione della gravidanza o nel parto di un feto morto*. È notevole il fatto, che la Prima Commissione, quando prese in esame la proposta dei suoi Sotto-Commissari, vi sostituì la locuzione: *la donna che si procura effettivamente l'aborto*, adducendo come motivo di tale sostituzione *che essendo l'aborto un fatto abbastanza noto*

e definito dalla scienza non ravvisava necessaria una definizione giuridica di esso. Nei Progetti successivi, tutte le Commissioni e tutti coloro che ebbero parte nella compilazione di essi abbandonarono il sistema di una definizione. Deve conchiudersi da ciò che secondo il concetto informativo dei vari Progetti il momento consumativo dell'aborto consista nella morte? Se si ricorre al significato comune, nella parola *aborto* è inclusa la idea della morte del feto, perchè quando si dice che una donna ha *abortito*, volgarmente si intende che questa donna non solo abbia partorito *immaturamente*, ma abbia partorito un feto *morto*. Non credo però che la scienza lo abbia concordemente definito in questo senso, quando considero che molte legislazioni d'Europa lo fanno consistere o espressamente, come i Codici penali tedesco, olandese, ungherese, tanto nel parto *immaturo*, quanto nella *morte* del feto; o indirettamente, come il Codice penale austriaco che lo fa consistere *nell'aborto,* o nella ipotesi che il bambino *venga alla luce morto*.

La opinione che il momento consumativo dell'aborto procurato sia la *morte* del feto, come ben si vede, è appoggiata da incontestabili autorità ed è cresimata da qualche legislazione, ad esempio, dai Codici penali zurighese e della Repubblica di San Marino, che vi escludono espressamente il parto *immaturo;* nullameno mi permetto di esternare un avviso contrario.

Il CARRARA, come si è potuto notare, ammette che la scienza e le leggi trovano la consumazione soggettiva dell'aborto procurato nella espulsione del feto. È un'ammissione di cui si deve tener conto. Nè credo si possa dare gran peso a quanto egli soggiunge, che ciò avviene perchè nei casi *ordinari* la espulsione immatura e la morte sono concatenate fra loro per un rapporto fisiologico che *rare volte* fallisce; in quantochè, se vi ha la *possibilità* del contrario, non trovo giustificata la esclusione. Scrive l'esimio professore che quando la creatura è salva, sarà facile alla donna di far valere a propria discolpa simile resultato, allegando che tale salvezza si deve alla previdenza di lei, che volendo salva la prole prescelse i mezzi i quali agissero unicamente sull'utero suo e non offendessero per nulla la prole stessa. Ma se quella donna sciagurata nutriva tanto amore per la sua prole, perchè usò di mezzi abortivi e sfidò il pericolo della morte di essa, morte che, nel concetto del volgo, non va mai disgiunta dall'aborto? Ma sarebbe impolitico, conchiude il CARRARA, minacciare una pena, in questo caso, che potrebbe fornire una terribile spinta all'infanticidio. Il ragionamento, secondo il mio avviso, non regge, perchè l'aborto procurato è punito da

tutte le legislazioni, in conformità ai dettati della dottrina, assai più mitemente dell'infanticidio; e sarà molto difficile che essa ricorra a questo nel pericolo di subire una pena di gran lunga più grave. Lo farebbe se sperasse di cancellare con l'infanticidio la prova della espulsione del feto. Dal momento che questa dolosa espulsione si punisce come reato di per sè stante, tanto vale commettere un infanticidio, ove si possa nutrire lusinga di distruggere con esso la prova del reato meno grave. Ma ciò è assai difficile, essendo più probabile riescire a cancellare la prova della espulsione del feto, che quella della uccisione di un infante di recente nato. D'altronde, della espulsione di un feto può darsi una spiegazione, almeno in apparenza, plausibile; ma non potrebbe tanto facilmente essere offerta in fatto di infanticidio. A che prò adunque correre il rischio di una più severa punizione?

Inoltre non può affermarsi *a priori* che la donna, la quale agisce sopra sè stessa per procurarsi l'aborto, abbia *sempre* la intenzione di uccidere il feto, perchè vi possono essere dei casi, in cui abbia tutto l'interesse di far accelerare il parto e che il bambino venga alla luce *vivo*. Il CARRARA (*op. cit.*, § 1255), per dedurne però una conseguenza in altro ordine di idee, porta in campo la ipotesi della vedova che calda di avare voglie sollecitò il parto con mezzi violenti per acquistare la successione del defunto marito, che le sarebbe sfuggita di mano se il parto più che decimestre avesse rivelato la viziosa fecondazione. Pel diritto civile sono incapaci di succedere coloro che non sono nati vitali, e nel dubbio si presumono vitali quelli, di cui consta che sono nati vivi (1). La vedova, nella ipotesi anzidetta, se lascia venire il parto a maturità, non potrà pretendere, per questo suo frutto, alla eredità del marito, perchè sarà contestata la legittimità della prole. È necessario quindi, per entrare nel possesso delle pingui sostanze, che il bambino venga alla luce nel termine prescritto dalla legge per *presumerne* la legittimità, cioè *nei* trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio; non basta; — ma sarà necessario che consti sia nato *vivo*, perchè possa essere presunto *vitale* e quindi capace a succedere. E manifesto che la vedova in questa ipotesi ha tutto l'interesse di *accelerare* il parto e di far sì che il frutto delle sue viscere venga alla luce *vivo*. Ammessa quindi la *possibilità* che la intenzione dolosa della donna, od anche di un estraneo, sia diretta alla espulsione immatura del feto, mi sembrano laudabilissime quelle legislazioni, che stabiliscono anche la espulsione immatura

(1) Articolo 724 n. 2 del Codice civile.

quale momento consumativo dell'aborto procurato, nella stessa guisa che la morte del feto.

294. — Ma sorge un'altra questione: se nel procurato aborto possa darsi il conato. Il PUCCIONI opina che sì, come ho notato testè, ed applicabili ad esso le norme tutte che regolano la teorica del delitto imperfetto; e lo fa consistere, almeno così può desumersi dal complesso delle sue considerazioni, nel fatto che il bambino venga alla luce vivo.

Il CARRARA (*op. cit.*, § 1268) esamina prima di tutto la questione quando il *tentativo di aborto* sia commesso dalla donna sovra sè stessa. Sotto il punto di *vista giuridico*, il principio d'altronde inconcusso — egli scrive — che non può aversi tentativo punibile nell'uso di mezzi inidonei, portò molti ad insegnare non potersi mai parlare di tentato aborto, perchè se l'aborto non era avvenuto, doveva ciò attribuirsi alla insufficienza dei mezzi. Ma questo argomento si elude con la ipotesi di uso di mezzi idonei, la cui effettività sia mancata, o per cause *relative*, o per *interruzione*, o per *rimedi* somministrati. Il che porta a dover ammettere in *astratto* la possibilità del tentato aborto, quantunque in *concreto* sia arduo sostenerne l'accusa, per la facilità di declinarla con allegare la inettitudine dei mezzi; o dedurre che l'aborto non seguì perchè la donna, o pentita o timida, sospese di adoperarli. Oltre di ciò evvi una ipotesi nella quale si elimina spontaneamente anche questo lato del dubbio; essa è quella in cui l'aborto siasi procurato con mezzi tanto idonei da averlo ottenuto, ma, perchè procacciato a gravidanza inoltrata, siane risultata la sopravvivenza della creatura in perfetta salute. Come *aborto procurato* — continua il CARRARA — si direbbe che in questo caso si ha la *consumazione*, perchè la espulsione del feto immaturo è avvenuta, nè varrebbe opporre che se sopravvivesse non era immaturo. Come *feticidio* però si avrebbero i termini del *delitto mancato;* ma sotto questa figura sarebbe necessario accertare la intenzione di *uccidere* e non la sola intenzione di *espellere*. Ora in pratica sarà assai malagevole persuadere la intenzione di uccidere in quella donna, la quale, espulso il feto, operò in guisa ch'ei non morisse.

Però tale disputa — conviene lo stesso CARRARA — non si incontra nel caso di aborto tentato da *estraneo:* le regole generali sulla punibilità del tentativo non incontrano in simile ipotesi quelle obbiezioni che incontra il tentativo della donna sopra sè medesima, tutte le volte che l'estraneo *abbia agito senza consenso di lei*. Ma quando ai tentativi dell'estraneo abbia consentito la donna, questa combinazione solleva di nuovo accerrima disputa

sulla punibilità, e tornano in campo i riguardi alla pace delle famiglie, che consigliano di coprire il fatto di un velo.

Rinvenendo sul tentativo della donna sopra sè medesima, osserva il CARRARA che sotto il punto di vista *politico* non è però disputabile l'assoluta inconvenienza di ammettere un'accusa di *tentato aborto*. Le ragioni stesse che indussero tutti i savi legislatori a non concedere a un pubblico ministero bigotto o indiscreto, la libera accusa dell'adulterio, militano per negargli la potestà di gittare il turbamento in una famiglia tranquilla perchè è venuto a sapere da qualche fantesca maligna che la signorina illecitamente fecondata, in un giorno di timore sorbì, ma senza effetto nessuno, una medicina per abortire. « Non vi è che la manìa di perseguitare — egli scrive (*op. cit.*, § 1269) — ogni atto immorale (manìa pur troppo tendente ad usurpare nel giure punitivo quell'indebito predominio che già si arrogò nel medesimo un fanatismo superstizioso e ignorante), non vi è che cotesta affettata suscettività, oggi tanto ostentata e male rispondente ai costumi ogni dì più corrotti, che possa chiudere gli occhi ai mali certi conseguenti ad un'accusa di tentato aborto: e ostinarsi a volere dei processi scandalosi, i quali dovranno il più delle volte finire con un' assoluzione per le difficoltà massime di condurli ad effetto. L' assoluzione più probabile deluderà in ultimo risultato i sitibondi di pene: ma lo scandolo sarà avvenuto; e la pace ed il decoro di una famiglia saranno irreparabilmente sacrificati. Sono queste le considerazioni che conducono una folla di criminalisti a negare la imputabilità *politica* dell'aborto inutilmente tentato dalla donna sopra sè stessa ».

Il CARRARA adunque ammette il conato in procurato aborto quando avvenga per opera di estranei *dissenziente la donna;* — ammette il conato della donna sopra sè medesima, in *astratto,* e sotto il punto di vista *giuridico;* lo dice *inconveniente* sotto il punto di vista *politico;* del pari *inconveniente* quando avvenga per opera di estranei sopra donna *consenziente.*

La questione non può essere esaminata dalla dottrina che in *jure costituendo;* perchè ove il diritto positivo non dichiari con espressa disposizione escluso il conato nell'aborto procurato, non si saprebbe comprendere perchè lo si dovesse ritenere non punibile quando atti di esecuzione *univoci* non lasciassero dubbio *sul dolo determinato* della donna di *tentare* sopra sè stessa l'espulsione del feto; o di *permettere* che altri agiscano allo stesso scopo sopra di lei, azione che poi non raggiungerebbe il suo effetto per circostanze indipendenti dalla volontà degli autori. Ed anche in *jure costituendo* la ragione politica, secondo il modestissimo mio

avviso, parmi non possa, in tema di aborto procurato, essere invocata, come d'altronde non la si invoca in tema di *infanticidio*. L'*infanticidio* ha molti punti di contatto coll'*aborto procurato;* in ambedue questi misfatti, agisce il più delle volte il sentimento dell'onore. Se non si temono gli scandali per un processo di *infanticidio*, perchè si devono temere in un procedimento di *procurato aborto?* Si dirà che nell'infanticidio si uccide una *vita*, mentre nell'aborto procurato si uccide una *speranza* di vita. Ma la *spes vitae* ha dei diritti come li ha la *vita* stessa; e se la legge accorda la sua protezione ad un infante nato vivo e vitale, anche nel caso in cui si *tenti* soltanto di privarlo della esistenza, domanderei perchè una uguale protezione non si voglia accordata ad un feto che ha la *speranza* di vivere? Si potrà soggiungere che la donna, la quale *tenta* di espellere dall'alvo il frutto da essa concepito, pone a repentaglio la sua esistenza; mentre ciò non avviene nel caso in cui una madre *tenta* di uccidere il figlio di *recente nato*. E sia pure; questa considerazione servirà senza dubbio ad attenuare la responsabilità della donna, che con atti univoci di esecuzione tenta di abortire, a non collocare fra gli omicidi veri e proprî il procurato aborto; ma non potrà essere tenuta a calcolo per discriminare il *tentativo di aborto*.

Alla ragione politica poi, che il Carrara, ed altri con lui, appoggiano alle considerazioni suavvertite, si può opporre in sostegno della tesi, che difendo, un'altra ragione *politica,* quella di porre un freno a fatti, i quali, ove si ripetessero, costituirebbero uno stato di cose contrario ai principî di una ben intesa economia sociale

Il Carrara riconosce in *astratto* il *tentativo* di aborto; ma trova arduo il sostenerne in *concreto* l'accusa. Per me basta che possa essere ammesso in *astratto;* è segno che non si nega la *possibilità* della sua esistenza giuridica. Ammessane in astratto la *possibilità*, non può censurarsi un legislatore se con espressa disposizione non lo escluda. La difficoltà di provarlo in *concreto* non è di ostacolo, perchè la *difficoltà* non esclude la *possibilità;* e se è *possibile* la prova, ragion vuole che anche il diritto positivo non lo elimini dalle sue disposizioni.

D'altronde, se un fatto *può* essere tentato, parmi che *possa* esserlo per parte di tutti gli agenti. La distinzione, in tema di reato imperfetto, fra agente ed agente, non arrivo a capirla. Non so perchè uno, in una data circostanza, *possa* essere imputato di tentativo di un misfatto e non in un'altra; ad uno *debba* imputarsi questo tentativo, e non ad un altro. Se il tentativo è possibile, lo deve essere in ogni circostanza; se è im-

putabile ad uno deve essere imputabile a tutti. Un diverso trattamento fra agenti lo comprenderei quando si trattasse di un fatto, di cui l'agente, per condizioni a lui personali, non *dovesse* rispondere quand'anche lo consumasse. In questo caso, come non gli potrebbe essere imputato il delitto consumato, *de majori ad minus* non gli si potrebbe addebitare il delitto imperfetto. Ma in fatto d'aborto ciò non accade, perchè la donna che agisce a questo scopo dolosamente sopra sè stessa ed ottiene l'effetto, è sempre responsabile. Nella materia in esame non so capacitarmi come si sostenga col CARRARA, che ad un estraneo *possa* essere imputato un *tentativo* di aborto procurato sopra donna non consenziente; e che, nel mentre si proclama possibile il conato in *astratto* e *giuridicamente*, se ne dichiari poi *inconveniente* la imputazione a carico della donna che agisce a questo scopo sopra sè medesima; e del pari *inconveniente* a carico di un estraneo che opera sopra una donna col consenso di lei. Si *vuole* e si *tenta* di espellere un feto dall'alvo materno; ecco tutto. Se ciò è *giuridicamente* possibile per parte di chiunque, vuole la ragione giuridica che *tutti* gli agenti, *tutti* coloro che hanno *voluto* ed hanno *tentato* questo fatto siano imputabili; salvo, nei riguardi della sanzione, le circostanze inerenti alla persona, che potrebbero eventualmente modificarne la responsabilità. Si fa appello ad una ragione *politica;* ma la identica ragione potrebbe essere invocata per altri fatti, eppure non vi si ricorre.

Conchiudendo; se il tentativo, in materia di aborto procurato, è possibile; se è sempre imputabile agli estranei che agiscono sopra donna non consenziente; se è possibile sotto l'aspetto giuridico per gli estranei che agiscono sopra una donna consenziente; se sotto l'aspetto giuridico è pur possibile anche nei riguardi della donna che agisce sopra sè medesima allo scopo di procurarsi l'aborto; un legislatore non deve lasciare impunito il conato, ma, per parità di trattamento, ne deve chiamare responsabili tutti *indistintamente* gli agenti, non potendo essere giustificate le eccezioni sotto lo specioso pretesto di una ragione politica problematica, e sempre discutibilissima quando si consideri ch'essa non è posta innanzi per altri fatti di natura congenere. Nè deve in alcun modo, nè in alcuna ipotesi, nemmeno nei riguardi della donna che agisce sopra sè stessa allo scopo di espellere il feto, fare ostacolo la *difficoltà* dell'accusa quando si tratti di aborto *imperfetto;* perchè la *difficoltà* non esclude la *possibilità;* ed ove sia *possibile* la prova e la ragione *giuridica* non escluda il conato, deve essere represso anche nel procurato aborto, come in qualsiasi altro misfatto.

Nella compilazione dei varî progetti del nuovo Codice penale, come vedremo più sotto, la questione sul tentativo imputabile alla donna, sorse unicamente in seno alla Prima Commissione, e fu deliberato di escluderlo per la ragione politica e per la presunzione della *non idoneità* dei mezzi adoperati. Dalla discussione avanti il Senato si desume chiaramente come lo si debba ritenere imputabile anche alla donna. Lo ZANARDELLI nel suo Progetto, accettato integralmente dal SAVELLI, eliminò certe espressioni che si leggevano nello schema Senatorio e che potevano far sorgere forse un qualche dubbio su questo proposito; onde v'è argomento a ritenere che, secondo il concetto degli onor. ZANARDELLI, SAVELLI e PESSINA, del tentativo debba pure rispondere la donna; e che tale atto debba essere regolato colle norme generali del conato.

Ammessa, come momento consumativo dell'aborto, anche la espulsione immatura del feto, il conato dovrà consistere in tutti quegli atti *esecutivi* che erano diretti alla espulsione, ove questa non sia avvenuta per cause fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente.

295. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale toscano (20 giugno 1853).

Questo Codice pone l'aborto fra i reati *contro la vita e la integrità personale.*

ART. **321.** Quella donna, la quale con l'uso di mezzi abortivi, dolosamente usati o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo feto nell'utero, o si è sgravata di un feto immaturo, che è venuto a morire in sequela di essi; è punita, come colpevole di procurato aborto, con la casa di forza da tre a sette anni. Ma se fecondata illecitamente, ha commesso il delitto, per evitare sovrastanti sevizie, subisce la carcere da due a cinque anni.

ART. **322**, § 1. Alla casa di forza da tre a dieci anni soggiace chiunque, con scienza e volontà della donna, le ha procurato l'aborto.

§ 2. Dove per altro dal fatto dell'agente sia derivata la morte della donna, si decreta la medesima pena

a) da dieci a venti anni, se l'agente sapeva che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo; e

b) da cinque a dodici anni, se l'agente non lo sapeva.

ART. **323**, § 1. Se l'aborto fu procurato da un altro, senza scienza o contro volontà della donna; il delinquente è punito con la casa di forza da sette a quindici anni.

§ 2. Per altro il delitto, di che nel paragrafo precedente, si punisce

a) con l'ergastolo, se ne derivò la morte della donna, e l'agente sapeva, che i mezzi da lui adoperati potevano produrre questo successo; e

b) con la casa di forza da dieci a venti anni, se ne derivò la morte della

donna, e l'agente non sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo.

ART. **324.** Quando l'aborto sia stato procurato da un altro, mediante abuso di un'arte, che richieda matricola; il delinquente, cui debba decretarsi la pena inferiore all'ergastolo, soggiace ancora all'interdizione dall'esercizio della sua professione da due a cinque anni.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

Il Codice penale sardo colloca l'aborto fra i reati *contro l'ordine delle famiglie.*

ART. **501.** Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo, avrà procurato con effetto l'aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito colla pena della relegazione da cinque a dieci anni.

La stessa pena sarà inflitta alla donna che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è seguito l'aborto.

Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci.

ART. **502.** Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non avvenuto l'aborto, il colpevole incorrerà nella pena dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici, quando la donna abbia acconsentito a far uso dei detti mezzi. Questa pena potrà estendersi al *maximum* quando la donna non vi abbia acconsentito.

ART. **503.** Nel caso di aborto diretto ad occultare prole illegittima, le pene stabilite nei due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi.

ART. **504.** I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto o la morte, come è detto nei precedenti articoli, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere accresciute di un grado.

ART. **505.** Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

Nelle modificazioni per le Provincie meridionali, l'art. 503 fu formulato come segue:

ART. **503.** Nel caso di aborto diretto ad occultare per ragione d'onore una prole illegittima, le pene stabilite per gli articoli precedenti discenderanno da uno a due gradi.

296. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Codice penale francese (del 1810).

Crimini e delitti contro i particolari.

ART. **317.** Chiunque, con alimenti, bevande, medicinali, violenze o con qualsiasi altro mezzo, avrà procurato l'aborto di una donna incinta, sia ch'essa vi abbia o non vi abbia acconsentito, sarà punito colla reclusione.

La stessa pena sarà pronunciata contro la donna, che avrà procurato l'aborto a sè medesima, o che avrà acconsentito all'uso dei mezzi ad essa indicati o somministrati a questo scopo, se ne è seguito l'aborto.

I medici, i chirurghi od altri ufficiali di sanità come pure i farmacisti che avranno indicati o somministrati questi mezzi, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, nel caso in cui avesse avuto luogo l'aborto.

Codice penale austriaco (27 maggio 1852).

Fra l'omicidio e l'uccisione e l'esposizione di infante.

§ **144.** Una donna che deliberatamente intraprende un'azione qualunque, per cui le si cagioni l'aborto, o per cui il parto segua in modo che il bambino venga alla luce morto si fa rea di un crimine.

§ **145.** La pena dell'aborto attentato, ma non seguito, è il carcere tra sei mesi ad un anno; la pena dell'aborto consumato è il duro carcere tra uno a cinque anni.

§ **146.** Alla stessa pena, ma con inasprimento, viene condannato il padre del bambino, di cui fu procurato l'aborto, se è correo del crimine.

§ **147.** Si fa parimente reo di questo crimine chi per qualunque siasi fine, senza saputa e contro volontà della madre, le procura o tenta procurarle l'aborto.

§ **148.** Il reo di questo crimine è punito col duro carcere tra uno a cinque anni, e tra cinque a dieci, se col crimine siasi inoltre procurato un pericolo nella vittima, od un pregiudizio nella salute.

Codice penale sammarinese (15 settembre 1865).

Dei misfatti che distruggono o mettono in pericolo l'esistenza della prole.

Art. **432.** È reo di procurato aborto tanto colui che con alimenti, o con bevande, o con medicinali, o con altro mezzo qualunque tolga la vita al feto nell'utero senza distinzione di periodi di gravidanza, quanto colui che faccia seguire lo sgravamento di un parto immaturo, il quale venga a morire in conseguenza dell'abortivo mezzo adoperato.

Art. **433.** La donna, che abbia ella stessa fatto eseguire in sua persona l'aborto, o che abbia acconsentito a far uso del mezzo che ha prodotto l'aborto, è punita colla prigionia da cinque a sette anni.

Se la donna abbia commesso il misfatto per conservare la buona fama occultando la gravidanza illegittima, è punita colla prigionia da tre a cinque anni.

Art. **434.** Ogni altro individuo reo di procurato aborto, o reo di avere scientemente suggerito il mezzo, che ha prodotto l'aborto, è punito colla prigionia da cinque a sette anni senza distinzione, se la donna vi abbia o non vi abbia acconsentito.

Quando però dal mezzo adoperato, sia o non sia seguito l'aborto, sia derivato alla donna grave pericolo di vita, o permanente e grave pregiudizio allo spirito o al corpo, il reo, di cui sopra, è punito colla prigionia da sette a dieci anni.

E quando dal mezzo adoperato sia derivata la morte della donna, abbia o non abbia avuto luogo l'aborto, è punito colla prigionia da dieci a quindici anni.

Art. **435.** Quando i misfatti contemplati in questo capitolo si commettono da un medico o da un chirurgo o da un flebotomo o da un speziale o da una levatrice, le pene ivi statuite sono aumentate di un grado.

Codice penale belga (8 giugno 1867).

Crimini e delitti contro l'ordine delle famiglie e contro la moralità pubblica.

Art. **348.** Colui che col mezzo di alimenti, bevande, medicinali, violenze o con qualsiasi altro mezzo, avrà, a disegno, fatto abortire una donna, non consenziente, sarà punito colla reclusione.

Se i mezzi impiegati non hanno prodotto il loro effetto, sarà applicato l'articolo 52 *(tentativo)*.

Art. **349.** Quando l'aborto è stato cagionato da violenze esercitate volontariamente, ma senza intenzione di produrlo, il colpevole sarà punito colla prigionìa da tre mesi a due anni e con una amenda da ventisei a trecento franchi.

Se le violenze sono state commesse con premeditazione o con conoscenza dello stato della donna, la prigionìa sarà da sei mesi a tre anni e l'amenda da cinquanta a cinquecento franchi.

Art. **350.** Colui che col mezzo di alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo avrà fatto abortire una donna consenziente, sarà condannato alla prigionìa da due a cinque anni e ad una amenda da cento a cinquecento franchi.

Art. **531.** La donna che volontariamente da sè medesima avrà procurato l'aborto sarà punita con la prigionìa da due a cinque anni e ad una amenda da cento a cinquecento franchi.

Art. **532.** Quando i mezzi adoperati allo scopo di far abortire la donna ne avranno cagionato la morte, colui che li avrà somministrati od indicati a questo scopo, sarà condannato alla reclusione, se la donna ha acconsentito all'aborto, e ai lavori forzati da dieci a quindici anni, se non vi ha acconsentito.

Art. **353.** Nei casi preveduti dagli articoli 348, 350 e 352, se il colpevole è un medico, un chirurgo, un ostetrico, una levatrice, un ufficiale di sanità od un farmacista, le pene rispettivamento portate da questi articoli sono rimpiazzate dalla reclusione, dai lavori forzati da dieci a quindici anni, o da quindici a venti, secondo si tratti di prigionìa, di reclusione, di lavori forzati da dieci a quindici anni.

Codice penale spagnuolo (30 agosto 1870).

Delitti contro le persone.

Art. **425.** Colui che deliberatamente causasse un aborto sarà punito:

1° con la pena della reclusione temporanea, se esercitasse violenza sulla persona della donna incinta;

2° con la prigione maggiore se, quantunque non la esercitasse, operasse senza il consenso della donna;

3° con la prigione correzionale nei suoi gradi medio e massimo, se la donna acconsentisse.

Art. **426.** Sarà punito con la prigionìa correzionale nei suoi gradi minimo e medio l'aborto cagionato violentemente, quando non abbia avuto proposito di cagionarlo.

Art. **427.** La donna che causasse il suo aborto, o acconsentisse che altra persona glielo causasse, sarà punita colla prigione correzionale nei suoi gradi medio e massimo.

Se lo avesse fatto per occultare il suo disonore, incorrerà nella pena della prigione correzionale nei suoi gradi minimo e medio.

Art. **428.** Il laureato medico, che abusando della sua arte causasse un aborto o vi cooperasse, incorrerà rispettivamente nel suo grado massimo nelle pene indicate nell'articolo 425.

Il farmacista, che senza la debita ordinazione medica somministrasse un abortivo, incorrerà nelle pene dell' arresto maggiore e nella multa da 125 a 1250 *pesetas*.

Codice penale zurighese (1° febbraio 1871).

Reati contro la vita e la salute.

§ **134.** La donna incinta che ingiustamente, con mezzi interni od esterni, uccide deliberatamente il proprio feto nell'utero, ovvero, prima della necessaria maturanza si procura l'aborto, è colpevole di procurato aborto del feto e viene punita con la casa di lavoro fino a cinque anni o col carcere.

Con la istessa pena, oltre la multa, viene punito quegli che col consenso della donna incinta le somministra od applica ingiustamente mezzi siffatti.

§ **135.** Chiunque coll' animo deliberato ingiustamente procura l'aborto ad una donna incinta, o ne uccide il feto senza di lei saputa o consenso, viene punito con la casa di correzione fino a dieci anni.

Se ne è derivata la morte o un permanente pregiudizio al corpo od alla salute della donna incinta, senza che l'agente ne avesse la intenzione, la pena può essere aumentata fino a quindici anni di casa di correzione.

Codice penale germanico (1° gennaio 1872).

Crimini e delitti contro la vita.

§ **218.** La donna incinta, che dolosamente si procura l'aborto od uccide il proprio feto nell'utero, è punita colla casa di forza fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al disotto di sei mesi.

Le stesse pene si applicano a colui che, col consenso della donna incinta, le applica o somministra i mezzi per l'aborto o la uccisione.

§ **219.** È punito colla casa di forza fino a dieci anni, chiunque, dietro ricompensa, ha procurato, applicato o somministrato ad una donna incinta, che si è procurato l'aborto, o che ha ucciso il proprio feto, i mezzi a ciò necessari.

§ **220.** Chiunque dolosamente procura l'aborto di una donna incinta o ne uccide il feto, all'insaputa o contro la volontà di lei, è punito colla casa di forza non al disotto di due anni.

Se tale azione ha cagionato la morte della donna incinta, si applica la casa di forza non al disotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

Codice penale ticinese (22 gennaio 1873).

Crimini e delitti contro la vita e la integrità delle persone.

Art. **323,** § 1. La donna incinta che, con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei, o da altri con di lei consenso, si sarà procurato con effetto l'aborto, sarà punita col quarto grado di detenzione.

§ 2. Colla stessa pena, sarà punito chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna, col di lei consenso.

Art. **324.** Chi, con mezzi interni od esterni, adoperati senza saputa della donna incinta, o senza il di lei consenso, procura con effetto l'aborto, è punito col primo grado di reclusione temporanea.

In caso di tentato o mancato aborto, la pena sarà della detenzione dal secondo al terzo grado.

Art. **325.** Se per effetto dei mezzi adoperati onde procurare l'aborto, sia questo o nò avvenuto, ne fosse derivata la morte della donna, il reo, sempre che la morte fosse prevedibile, è punito colla reclusione temporanea dal secondo al terzo grado, se la donna fu consenziente nell'uso di tali mezzi, e dal terzo al quarto grado della reclusione temporanea, quando essa non abbia acconsentito *(da dodici a sedici, da sedici a venti anni)*.

Art. **326**, § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno accresciute di un grado contro i medici, i chirurghi, gli ostetrici e i farmacisti che, scientemente, avessero indicato, somministrato o adoperato i mezzi per i quali fosse avvenuto l'aborto o la morte, aggiuntavi sempre l'interdizione dall' esercizio della professione dal terzo al quarto grado.

§ 2. Le medesime persone non saranno imputabili quando abbiano operato per la necessità dimostrata di sottrarre la donna al pericolo di perdere la vita.

Art. **327**, § 1. Nel caso di aborto diretto ad occultare per ragione di onore, una gravidanza illegittima, o ad evitare sovrastanti sevizie, le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono da uno a due gradi.

§ 2. Tale mitigazione però non sarà applicata quando complice fosse il marito, ancorchè la gravidanza fosse illegittima.

Codice penale di Ginevra (21 ottobre 1874).

Crimini e delitti contro le persone.

Art. **269.** Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, violenze, o con qualsiasi altro mezzo avrà volontariamente procurato l'aborto di una donna incinta, sarà condannato alla prigionìa da uno a cinque anni, se la donna fu consenziente, e alla reclusione da tre a dieci anni, se la donna non vi ha acconsentito.

Art. **270.** Quando i mezzi impiegati allo scopo di far abortire la donna, avranno causato la morte di questa, colui che li avrà indicati o somministrati, sarà condannato alla reclusione da tre a dieci anni, se la donna ha acconsentito all'aborto, e alla reclusione da dieci a quindici anni, se la donna non vi ha acconsentito.

Art. **271.** Sarà punita con la prigionìa da tre mesi a due anni, la donna, che volontariamente, sia da sè medesima sia coll'assistenza di altri, avrà procurato a sè medesima l'aborto, o avrà acconsentito a far uso dei mezzi a lei indicati o somministrati a questo effetto, se l'aborto è seguito.

Art. **272.** Nel caso degli articoli 269 e 270, se il colpevole è medico o chirurgo, levatrice o farmacista e che volontariamente abbia somministrato o scientemente indicato un mezzo abortivo, fuori del caso in cui la scienza medica esiga l'impiego di uno di questi mezzi per evitare un male più grande, sarà punito: con la reclusione da tre a dieci anni, se la donna vi ha acconsentito,

con la reclusione da dieci a quindici anni, se non vi ha acconsentito, e con la reclusione da quindici a venti anni, se questi mezzi hanno cagionato la morte della donna.

Codice penale olandese (del 1875).

Reati diretti contro la vita.

Art. **326.** La donna che intenzionalmente produce o fa produrre da altri l'aborto o la morte del suo feto, è punita con la prigionia non maggiore di tre anni.

Art. **327.** Chiunque intenzionalmente produce l'aborto o la morte del feto di una donna, senza il di lei consenso, è punito con la prigionia non maggiore di nove anni.

Se il fatto ha per conseguenza la morte, è punito con la prigionia non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

Art. **328.** Chiunque intenzionalmente produce l'aborto o la morte del feto di una donna col di lei consenso, è punito colla prigionia non maggiore di quattro anni e sei mesi.

Se il fatto ha per conseguenza la morte, è punito colla prigionia non minore di sei anni.

Art. **329.** Se un medico o un farmacista si rende complice del reato di che nell'articolo 326, o colpevole o complice di uno dei reati di che negli art. 327 e 328, le pene minacciate in detti articoli sono aumentate di un terzo ed egli può essere interdetto dall'esercizio della sua professione.

Codice penale ungherese (27 maggio 1878).

Crimini e delitti contro la vita.

§ **285**. La donna incinta, che dolosamente si procura l'aborto od uccide il feto nell'alvo materno, ovvero lascia che ciò avvenga per opera di altri, è punita, se la gravidanza è illegittima, col carcere sino a due anni; negli altri casi col carcere sino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace colui, il quale commette questo crimine col consenso della donna; ma se ha commesso il fatto per scopo di lucro, è sostituito il carcere sino a cinqne anni.

§ **286**. Chiunque, ad insaputa e senza il consenso della donna incinta, procura l'aborto o la uccisione del suo feto, è punito colla reclusione sino a cinque anni.

Se ne derivò la morte della donna incinta, è sostituita la reclusione da dieci a quindici anni.

297. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Quanto al sistema tenuto nei varî Progetti circa la classificazione dell'aborto procurato, ho tenuto parola altrove (*Prefazione*, pag. 19-22); onde non mi occuperò in questo numero che delle varie proposte nel merito di tale misfatto.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — Proposta dei Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI.

ART. **320**, § 1. La donna, che per effetto di mezzi interni od esterni, a tal fine adoperati da lei o da altri col suo consenso, dissipa la propria gravidanza o partorisce un feto morto, è rea di procurato aborto e si punisce col quinto al sesto grado di prigionia.

§ 2. La stessa pena si applica al complice.

ART. **321**. Chi commette questo delitto senza saputa della donna o contro il consenso di lei, è punito, se ha effettivamente ottenuto l'aborto, col primo grado di reclusione, ed in caso di aborto tentato o mancato col terzo al sesto grado di prigionìa.

ART. **322**. Se pei mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto è derivata la morte della donna, il reo è punito, sia o no avvenuto l'aborto, col primo grado di reclusione, qualora la donna avesse acconsentito a fare uso di tali mezzi; e col secondo al terzo grado, qualora non avesse acconsentito.

ART. **323**, § 1. I medici, i chirurghi, gli ostetrici e gli speziali che abbiano scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali avvenne l'aborto o la morte, sono puniti colle pene stabilite negli articoli precedenti, accresciute di un grado, alle quali potrà anche essere aggiunta l'interdizione dall' esercizio della professione.

§ 2. Non sono imputabili del delitto di procurato aborto le persone indicate nel § 1, quando abbiano operato per la necessità constatata di sottrarre in tal maniera la donna al pericolo di perdere la vita.

ART. **324**. Nel caso di aborto diretto ad occultare per cagione di onore (1) una gravidanza illegittima o ad evitare sovrastanti sevizie, le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di uno a due gradi per la donna e pel complice che ha agito col consenso di lei.

La Prima Commissione esaminò questi articoli nella seduta del 18 aprile 1868 (2).

Sull'articolo 320. — Non ravvisandosi necessaria una definizione giuridica dell'aborto, fatto abbastanza noto e definito dalla scienza, sostituì la locuzione *la donna che ecc., si procura effettivamente l'aborto*. Non dovendo poi la pena essere di troppo inferiore a quella dell' infanticidio, e reputando troppo mite la sola prigionìa, vi sostituì la relegazione da cinque a dieci anni.

Sorse poi qualche questione intorno al tentativo di aborto; e il Sotto-Commissario AMBROSOLI spiegò come siasi voluto assolutamente escludere ogni azione penale per tentativo operato

---

(1) Qui e riportando successivamente tutti i lavori preparatorî sul procurato aborto ho riportato la scusante dell'*onore* per porre integralmente le varie proposte su questo reato; ma di essa parlerò più convenientemente nel Volume Secondo, a cui è assegnata la trattazione delle circostanze dirimenti e minoranti.

(2) Verbale 86 nel Volume I dell'opera: *Il Progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

dalla donna sopra sè medesima, giacchè si correrebbe rischio di avere ogni giorno processi importuni e scandalosi, e per di più senza verun risultato, giacchè se i mezzi adoperati non conseguirono l'intento, è da presumere che fossero inidonei. La Commissione approvò questo concetto.

Sull'articolo 321. — Queste stesse considerazioni valsero anche pel caso in cui il tentativo sia commesso da altri; ma *col consenso* della donna.

Il Commissario Tondi osservò, che manca la scienza di basi precise e sicure per determinare la vera efficacia dei mezzi abortivi. Ora, essendo principio fondamentale che non esiste tentativo quando i mezzi adoperati sono inefficaci a consumarlo, come potrà reputarsi tentativo di aborto l'uso di mezzi che *in fatto* mancarono di efficacia, e che la scienza non può incontestabilmente dichiarare efficaci? D'altronde, se non si tiene conto (e giustamente) del tentativo commesso dalla pregnante o col costei consenso, onde non spingere le indagini della giustizia nei segreti famigliari quando niun danno è derivato, nè reale, nè politico, gli stessi argomenti consigliano a non ammettere le indagini anche nel caso di tentativo fatto su donna non consenziente. Se il tentativo non ha recato nè a lei nè al feto alcun nocumento, perchè molestarla nell'interesse di una giustizia astratta, che il più delle volte non potrà neppure ottenere il suo scopo, per lo scoglio della non provata sufficienza dei mezzi adoperati? Basta pertanto colpire il fatto quando si può farlo con certezza perchè si conoscono gli effetti, sia che consistano nell'aborto o in una lesione derivata dall'uso dei mezzi destinati all'aborto. Propose quindi di omettersi ogni cenno di tentativo di aborto.

Ma la Commissione deliberò di mantenere una pena pel tentativo commesso su donna insciente, perchè, nonostante l'incertezza in cui è la scienza sull'efficacia dei mezzi abortivi, non riescirà sempre di impossibile applicazione la legge, potendosi in singoli casi dimostrare che i mezzi sarebbero stati adatti ed efficaci, e che solo per circostanze fortuite se ne impedirono gli effetti. L'Ambrosoli citò in particolare i mezzi meccanici, quale la perforazione del sacco delle acque, che indubbiamente produce l'aborto. Non potrebbe un uomo ridurre una donna nella impotenza di resistere, indi porsi all'opera per eseguire la perforazione ed essere sorpreso nell'atto medesimo? E qui poi si rende manifesto che il reato contiene un duplice pericolo per la gestante e pel feto, laonde improvvida sarebbe la legge se non colpisse il tentativo.

Deliberò poi la Commissione che l'articolo 321 venga riformato nel senso che il fatto dell'estraneo sia considerato in due ipotesi; secondo che ha agito col consenso della donna, o ad insaputa o contro il consenso di lei: nel qual caso deve essere più gravemente punito.

In questa seconda ipotesi poi è evidente che è punibile anche il tentativo.

Sull'articolo 322. — Deliberò di rifondere quest'articolo nel precedente, di distinguere se la morte era o non prevedibile, e di stabilire la pena nella reclusione da dieci a quindici anni se la donna era consenziente, e da quindici a venti se non era consenziente.

Sull'articolo 323. — Approvò il § 1, sostituendo però *levatrici* a *ostetrici* per più facile comune intelligenza, e perchè gli *ostetrici* sono già compresi fra i *chirurghi.* — Approvò anche il § 2; ma per maggiore esattezza, invece di *sottrarre al pericolo* di perdere la vita, sostituì *salvare la vita della donna*, giacchè *un pericolo* vi è sempre anche nel parto. Escluse finalmente *gli speziali* dal novero delle persone a cui si riferisce l'eccezione del § 2, perchè non può a loro applicarsi; e similmente escluse le levatrici perchè non sarebbero giudici competenti della necessità, nè autorizzate a operare. Perciò limitò la eccezione del § 2 ai medici ed ai chirurghi.

Sull'articolo 324. — Fu approvato dalla Commissione, la quale per altro deliberò che il criterio dell'attenuante, sia, come nell' infanticidio, il fine di salvare l'onore proprio o della propria famiglia. Escluse poi il cenno del timore di sovrastanti sevizie, perchè già provvedono le attenuanti generiche od anche la disposizione *sulla forza irresistibile* che abbia relazione col reato.

Nel *Progetto 17 maggio 1868* furono quindi inseriti gli articoli seguenti:

Art. **299**. La donna che, con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. **300**, § 1. È punito con la stessa pena stabilita nell'articolo precedente chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei.

§ 2. Ma se il colpevole ha agito senza saputa o contro il consenso di lei, è punito, nel caso di aborto effettivamente procurato, colla reclusione da cinque a dieci anni, e nel caso di aborto mancato o tentato, colla prigionìa da tre a cinque anni.

§ 3. Se dai mezzi adoperati a fine di procurare l'aborto è derivata la morte della donna, il colpevole, semprechè la morte fosse prevedibile, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni qualora la donna avesse acconsentito a far uso di tali mezzi, e da quindici a venti anni qualora non avesse acconsentito.

Art. **301**, § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti si accrescono di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti che abbiano, scientemente e con abuso della loro professione, indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali avvenne l'aborto o la morte, e si aggiunge inoltre l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

§ 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando abbiano procurato l'aborto per la necessità riconosciuta di salvare in tal maniera la vita della donna.

Art. **302**. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della propria famiglia, le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di un grado.

Periodo Secondo: *Progetto della Seconda Commissione 15 maggio 1870.* — La Seconda Commissione ministeriale esaminò gli articoli surriferiti del *Progetto 17 maggio 1868* nelle sedute delli 28 e 30 dicembre 1869 (1).

Sull'articolo 299 non fece alcuna osservazione.

Sull'articolo 300. — Osservò la Commissione che se alla donna, la quale procura a sè stessa o consente a farsi procurare l'aborto, conviene, nella specie, la pena della relegazione, altrettanto non può dirsi di qualunque altro che cooperi alla esecuzione di questo reato. Spesso il motivo della cooperazione è l'interesse; ma anche quando non lo sia, se si eccettuano le cause di onore specialmente prevedute in apposita disposizione, il fatto non può mai presentare quei caratteri, ai quali si conviene la pena della relegazione. Reputò pertanto opportuno di sostituire nel § 1 dell'articolo in esame la reclusione alla relegazione e di coordinare a questa modificazione le pene stabilite per le ipotesi prevedute nei paragrafi successivi, le quali, essendo più gravi, meritano una pena proporzionalmente maggiore.

Osservò inoltre che la morte della donna, della quale si è procurato o tentato l'aborto, può derivare non pure dall'effetto dei mezzi adoperati, ma anche dal fatto dell'aborto. Questo evento, cioè la morte, se non è una conseguenza diretta dell'uso dei mezzi abortivi, ne dipende come da causa occasionale, sicchè il colpevole deve rispondere, come di conseguenza facilmente prevedibile del suo operato.

Notò inoltre come non potrebbe accettare il criterio del Progetto che richiede come condizione all'aggravamento di pena dipendente dalla mente della donna, che il colpevole abbia potuto prevederla; e non potrebbe accettarlo perchè la possibilità di tale funesto evento nell'aborto, è così comune da non doversi

---

(1) Verbali 45 e 46 nel Volume II dell'opera: *Il Progetto*, ecc. — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

dare all'accusa l'obbligo di provare che il colpevole lo abbia preveduto. Che se in casi straordinari risultasse ammissibile che il colpevole non potè prevedere l'esito fatale, la latitudine della pena e le circostanze attenuanti basterebbero a soddisfare ogni giusto riguardo.

Se la donna, che rimane vittima del procurato aborto, non ha acconsentito a far uso dei mezzi per procurarlo, il colpevole, secondo il progetto, è punito con la reclusione da quindici a venti anni. Osservò la Commissione che lo stesso è a dirsi anche quando la donna avesse bensì acconsentito all'aborto, ma con mezzi determinati da lei creduti innocui alla sua salute, laddove il complice, ingannandola intorno alla loro qualità od efficacia, le avesse somministrati mezzi abortivi diversi. In tal caso non può ritenersi che siavi stato consenso sui mezzi adoperati, sicchè si aggiunge l'inganno della vittima, donde, a maggior ragione, il detto aggravamento di pena per il colpevole.

Reputò da ultimo necessario di prevedere il caso in cui l'aborto sia stato procurato dal marito: perchè la maggiore immoralità dell'atto in sè stesso, e la più grave violazione dell'ordine della famiglia, della quale è capo e custode, consigliano di stabilire a riguardo di lui un aumento di pena.

Sull'articolo 301. — Notò la Commissione avere alcune Corti proposto di sostituire all'interdizione la decadenza dai pubblici uffici. Considerando però che, ove fosse inflitta la pena della reclusione, la decadenza ne sarebbe già una conseguenza; e che nei casi in cui fossero inflitte pene minori, essa non sarebbe proporzionata al fatto, ritenne sufficiente la interdizione, e ne determinò il minimo a cinque anni.

Quanto al § 2, volendosi evitare gli abusi che potrebbero derivare dalla disposizione che vi è giustamente adottata, ove non fosse circondata da efficaci guarentigie, reputò opportuno di attribuire espressamente, a chi ne vuole invocare il favore, l'obbligo della prova di avere agito nel fine di salvare la vita della donna; credette poi conveniente di aggiungere, che la vita debba essere stata posta in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Sull'articolo 302. — Fece constare la Commissione avere qualche Corte reputata la necessità di determinare in modo indiscutibile i componenti la famiglia, per gli effetti di questo articolo. Tale necessità, secondo la Commissione, è evidente, avuto riguardo al diverso significato che può essere legalmente dato lala parola famiglia, ed alla diversa applicazione che potrebbe avere nella pratica: perciò vi sostituì la indicazione di quelle

persone, le quali per vincolo immediato di sangue, procurando l'aborto, sono tratte dallo stesso sentimento di onore della famiglia e dallo stesso bisogno di tutelarlo.

Inoltre, richiamandosi ai principî seguiti nella classificazione delle pene, la Commissione reputò che non sarebbe esatto mantenere pei colpevoli del procurato aborto per cause di onore, le pene della reclusione e della prigionia, e vi sostituì la relegazione e la detenzione.

In conseguenza delle surriferite considerazioni, al tema in esame provvide nel suo *Progetto 15 aprile 1870* colle disposizioni seguenti:

Art. **324**. La donna che, con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. **325**, § 1. Chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto di una donna, senza saputa o contro consenso di lei, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è mancato o tentato, con la stessa pena da cinque a sette anni.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a quindici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da sedici a venti anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o se sono stati adoperati mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito.

§ 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado.

Art. **326**, § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che abbiano scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali è avvenuto l'aborto o la morte; e se la pena applicata è la relegazione o la prigionia, si aggiunge la interdizione dall'esercizio della professione da cinque a dieci anni.

§ 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. **327**. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione.

Periodo Terzo: *Progetto* De Falco *30 giugno 1873.*

Art. **420**. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, con violenze od altro mezzo qualunque, abbia fatto seguire l'aborto di una donna, che non vi abbia acconsentito, è punito con la reclusione da cinque a sette anni, e col carcere da due a cinque anni, se la donna abbia prestato il suo consenso.

Art. **421**. La donna che da sè stessa si sarà procurato l'aborto od avrà

acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è avvenuto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni.

Art. **422**. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da sette a dieci anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei e coi lavori forzati da dieci a quindici anni, se non vi fu consenso, o se furono adoperati mezzi diversi da quelli consentiti.

Art. **423**. I medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici che abbiano scientemente indicati, somministrati od adoperati i mezzi pei quali è seguito l'aborto, sono puniti con le pene stabilite negli articoli precedenti per gli autori del reato, le quali potranno anche essere accresciute di un grado, e vi si aggiungerà la interdizione della propria professione per egual tempo.

Art. **424**. Le persone indicate nel precedente articolo sono esenti da pena, quando giustificano di avere agito per salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. **425**. Se l'aborto fu procurato per salvare il proprio onore o quello della propria famiglia, le pene stabilite nei precedenti articoli saranno diminuite di un grado, e quelle della reclusione e del carcere potranno commutarsi nella relegazione e detenzione.

Questa disposizione è comune agli autori del procurato aborto ed ai suoi complici.

Art. **426**. Il tentativo di procurato aborto commesso da altri che dalla stessa donna, è punito con le pene inflitte al reato consumato, diminuite di due a tre gradi.

298. — Periodo Quarto: *Progetto* Vigliani *24 febbraio 1874.*

Questo progetto è sostanzialmente conforme a quello della Seconda Commissione: solo vi si introdusse una qualche modificazione nella penalità; ma la forma rimase pressochè uguale.

Art. **357**. La donna che, con mezzi interni od esterni *scientemente* adoperati da lei, o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita con la relegazione da cinque *a sette anni*.

Art. **358**, § 1. Chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque *a sette anni*.

§ 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto *senza saputa o contro il consenso della donna*, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è mancato o tentato, *con la prigionia maggiore di tre anni*.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici *a tredici anni*, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da *quattordici a sedici anni*, se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o *con mezzi diversi* da quelli a cui essa aveva acconsentito.

§ 4. Se il colpevole è il marito le dette pene sono aumentate di un grado.

Art. **359**, § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che *hanno*

scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali è avvenuto l'aborto o la morte; *e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici* da cinque a dieci anni.

§ 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. **360**. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite *di uno a due gradi;* ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione.

Periodo Quinto: *Progetto Senatorio 25 maggio 1875.* — Il Sen. Borsani (*Relatore*) così si espresse nella sua Relazione: « Dopo la materia della bigamia, il progetto ha esposti i modi onde si effettua il procurato aborto ed ordinatene le pene corrispondenti. L'orditura di queste disposizioni, è spiegata negli articoli 357 e 358 (*Progetto* Vigliani); nel primo, per ciò che riguarda l'aborto procurato dalla donna a sè medesima; nel secondo, per ciò che riguarda il concorso di terza persona nel reato. Le regole principali stabilite in quest' ultimo articolo, riposano sulla distinzione fra l'aborto procurato insciente la donna o contro la volontà di lei; e l'aborto procurato sciente essa e consenziente. Se non che nel caso, in cui dal fatto dell'aborto o dall'uso dei mezzi per procurarlo, sia derivata la morte della paziente, il § 3 dell'articolo attribuisce gli stessi effetti al dissenso della donna sulla fine dell'aborto e al dissenso sui mezzi. La donna voleva l'aborto, ma con mezzi da essa designati: chi l'assisteva, adoperò mezzi diversi, e ne è seguita la morte: la pena riceve lo stesso aggravamento come se l'aborto fosse stato procurato contro la volontà di lei. Qual'è la ragione di questa non nuova, ma pur singolare disposizione? Quando l'aborto è provocato per volontà della donna e nei modi dalla stessa scelti od accettati, la parte dell'esecutore è quella di un materiale istromento; l'esecutore invece che usa mezzi non voluti dalla paziente, commette un vero attentato contro l'integrità personale di questa e deve subirne la penale conseguenza.

« La Commissione non ha saputo capacitarsi di questi argomenti, ed ha seguito il criterio più semplice che il dissenso sui mezzi è insignificante contro il consenso sul fine.

« La condizione del consenso della donna sui mezzi non è richiesta dal Codice toscano, nè dal germanico, nè dallo zurighese, nè dal belga. Il Codice toscano invece, sancisce in diversa misura la pena, secondo che il colpevole di aver procurato l'aborto della donna sapeva o non sapeva che dall' uso dei mezzi ado-

perati poteva derivare la morte. Ma è condizione codesta che non è stata accettata che dal Codice ticinese: in legislazione è considerata come non suscettiva di risultati pratici, e propria a sollevare ostacoli all'efficacia dell'azione della giustizia. Per ciò, nè il progetto l'ammette, nè la Commissione propone l'aggiunta.

« Due altri emendamenti invece ha proposto la Commissione sulla stessa materia dell'aborto, ma sono amendue di ben lieve momento.

« L'articolo 359 aumenta la pena dell'aborto quando è procurato dai medici, dai chirurghi, dalle levatrici o dai farmacisti. La nuova formola avrà per effetto la completa nomenclatura degli imputabili soggetti all'aggravamento della pena, coerentemente al progetto di Codice sanitario già approvato dal Senato: secondo cui la responsabilità penale degli abusi occorsi nell'esercizio della farmacia è comune ai farmacisti, ai loro assistenti od aiutanti ed ai fabbricatori dei prodotti chimici.

« L'articolo 360 ammette diminuzione di pena nei casi in cui l'aborto sia stato procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della sorella, della figlia; la Commissione mette in più la figlia adottiva e avvalora il suo deliberamento sulla legge dell' umana affettività ».

Nella tornata del 15 aprile 1875 fu discusso avanti il Senato il Capo relativo all'aborto.

Sull'articolo 357 del Progetto VIGLIANI, accettato integralmente dalla Commissione, il Sen. MAGGIORANI propose di sopprimere l'avverbio *effettivamente* e di mitigare la pena per la donna.

Sen. MAGGIORANI. « Io propongo di togliere dall'articolo l'avverbio *effettivamente* perchè la frase *procurato aborto*, vuol dire aborto *con effetto*; *aborto procurato* è il contrapposto di aborto *accidentale*, sicchè deve essere stato seguito da effetto. Questo avverbio non solo è superfluo, ma vale ancora ad indurre in errore, giacchè può far credere che aborto *procurato* sia sinonimo di *tentato*. Infatti anche in altro articolo del Codice, nel 360, si dice: « Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, o della sorella, ecc. »; non è usato l'avverbio *effettivamente* e si intende che l'aborto debba essere seguito; quindi, come dissi, lo trovo superfluo e potrebbe anche essere causa di errore. Avevo anche proposto di mitigare la pena nella donna, poichè è noto come nella gestazione il sistema nervoso porgasi grandemente eccitabile, e come questo periodo fisiologico sia atto a provocare perturbazioni dell'animo più o meno durevoli, specie se trattasi di gravidanza illegittima, come suole avvenire in causa di aborto procurato. Quindi una condizione attenuante. Osserverò pure che le parole *mezzi interni o mezzi esterni* adoperate nell'articolo non mi paiono utili, poichè l'usare *mezzi interni* od *esterni* non ne cambia la qualità, purchè questi mezzi siano idonei a procurare

l'aborto; che siano *interni* od *esterni* questo non altera punto la natura del reato. Io direi:

« La donna che si procura l'aborto con mezzi idonei scientemente adoperati da lei o da altri col suo consenso, è punita, ecc. »

Sen. Borsani (*Relatore*). « Insiste l'onor. Maggiorani per i mezzi *idonei?* Quanto alla parola *effettivamente*, la Commissione non fa difficoltà a sopprimerla; ma quanto alla *idoneità dei mezzi*, non mi pare conveniente l'enunciarla, perchè questa è una condizione necessaria essenziale di ogni reato, e tale anzi, che senza di essa non vi sarebbe reato; e perciò l'uso di mezzi *non idonei* a produrre l'aborto, non costituirebbe neppure il tentativo. La proposta aggiunta non varrebbe che a generare un concetto non giuridico, non esatto. Perciò a questa seconda parte dell'emendamento dell'on. Maggiorani, la Commissione non può aderire ».

Il Sen. De Filippo spiegò il concetto dell'on. Maggiorani. « Io trovo superfluo — egli osservò — dire *con mezzi interni od esterni*, poichè si comprende che qualunque sia il mezzo *esterno* o *interno*, una volta che l'aborto è procurato, il misfatto è commesso. Quindi si potrebbe dire: « La donna che con mezzi scientemente adoperati, da sè o da altri, col suo consenso si procura l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni ». È chiaro, che così formulato l'articolo, si raggiunge meglio l'intento, sopprimendo la parola *effettivamente* e le altre con *mezzi interni od esterni;* esso esprime perfettamente lo scopo che si deve raggiungere, senza mettervi parole, le quali, non solo sono superflue, ma potrebbero ingenerare dubbio, anzichè maggiore chiarezza ».

Il Relatore Borsani disse di avere inteso di respingere la formola dei *mezzi idonei* e nulla più, che non era accettabile. Ridotta la proposta nei termini esposti dall'on. De Filippo non ha difficoltà ad accoglierla.

Sen. Eula (*Commiss. regio*): « Voleva fare le stesse osservazioni dell'onorevole De Filippo. Riconoscendo io pure che le parole *con mezzi esterni od interni* sono affatto superflue, propongo di formulare l'articolo come segue: « La donna, che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni ». Questa redazione soddisferà anche al desiderio espresso dall'onorevole Maggiorani, a cui parve inutile l'avverbio *effettivamente*, che si legge nel Progetto. Mutando il tempo presente *si procura*, nel passato *si è procurato*, si può far senza dell'avverbio medesimo, perchè rimane abbastanza chiaro non essere il reato consumato, se non quando l'aborto è effettivamente avvenuto; che, se non ebbe luogo, resterà ad esaminare se i mezzi praticati erano *idonei* a procurarlo, ed in caso affermativo vi sarà reato tentato ».

Sen. Maggiorani: « Non insisterei sul vocabolo *idonei*, ma chiedo il permesso di difenderlo dal lato scientifico. A determinare l'aborto possono adoperarsi dei mezzi insufficienti a conseguire l'intento, ovvero dei farmachi potenti a produrlo. Si dice perciò che i primi non sono mezzi *idonei* e che lo sono i secondi. E poichè non è raro che la donna abortisca fortuitamente, quantunque abbia usato in antecedenza degli artifizi diretti a tal fine, così il medico chiamato a giudicare sulla causa del fatto trova l'occasione di apprezzare il grado di efficacia dei mezzi usati, e dichiara se essi fossero *idonei* a produrre l'aborto, oppure non lo fossero; nel qual caso l'aborto si riguarda come fortuito.

Non si sa con certezza se l' aborto è stato *procurato* o *fortuito*, se siano ignoti i mezzi di cui si è servita la donna. Può avvenire talvolta che il medico, consultato in proposito, le somministri pillole inerti; poniamo di mollica di pane, e pure la preoccupazione e l'eccitamento dell'animo concorrono a favorire l'aborto. Intanto il perito dichiara ch'esso fu *accidentale*, perchè non furono adoperati mezzi *idonei* ».

Il Sen. EULA (*Commiss. Regio*) osservò che l'on. Relatore ha egregiamente dimostrato non occorrere punto che si faccia cenno nell'articolo della *idoneità* dei mezzi: e non ha che a riferirsi alle di lui osservazioni. « Si dice dall' onorevole MAGGIORANI — egli soggiunse — che una donna od altri si sforzi di procurare l' aborto e che questo avvenga di fatto, ma non per effetto di mezzi impiegati, sibbene per causa *naturale* o *fortuita*. Ed in questo caso, vorrete voi ritenere che vi sia stato reato? No, rispondo, non vi è reato di sorta; è chiaro, nè occorre farne oggetto di una espressa dichiarazione di legge, che se risulterà che taluno abbia manifestato l'intenzione di far seguire l'aborto, il quale sia poscia avvenuto, primo ufficio del giudice dovrà essere quello di accertare quale ne sia stata la vera causa, e quindi di vedere se la medesima debba ascriversi ai mezzi impiegati dall'agente; venendo col soccorso della scienza medica a constare che questi erano inefficaci allo scopo, avrà colui peccato innanzi a Dio col formare un sinistro disegno, ma non avrà commesso un'azione punibile dalla legge umana, perchè il fatto fu indipendente dall'opera sua. Se l'aborto non seguì non lo si potrà nemmeno imputare di tentativo, essendo ben noto in diritto che un atto non idoneo alla consumazione del reato, non lo si può ritenere quale un principio di esecuzione; e non può perciò costituire un reato tentato ».

Sen. PESCATORE. « L'on. Commissario Regio mi ha prevenuto. Diffatti, se l'aborto è *fortuito*, è chiaro che non è *procurato;* la fraseologìa dei criminalisti contrappone l'uno all'altro. Quando si è dimostrata la insufficienza dei mezzi, non è un aborto *procurato;* è dimostrato che fu un aborto *fortuito*. Per rendere, se fosse possibile, anche più chiara la cosa, suppongo una donna superstiziosa, anzi superstiziosissima, la quale creda che si può procurare l'aborto recitando, non so quali versi, coll'arte magica, adoperando certi riti occulti; ebbene, questi versi furono recitati in quel modo che l'arte magica prescrive; questi riti furono adoperati; avviene l' aborto. Naturalmente in questo caso l' aborto è fortuito, perchè l' insufficienza dei versi, dei riti e dei mezzi superstiziosi adoperati è manifestissima a procurare l'aborto: ma si potrà trovare un giudice al mondo che muova un processo alla donna per titolo di aborto tentato? Dunque resta sempre aperta la questione sulla sufficienza e insufficienza dei mezzi; ma è questione generale; non accade farne menzione speciale: è la questione generale del tentativo del reato impossibile. Sta, secondo me, benissimo quello che il Commissario Regio osservava, che questa menzione non solamente sarebbe inutile, ma pericolosa, perchè, facendola qui, bisogna adoperarla in tutte le altre parti del Codice, dovunque si tratta di mezzi, per non incorrere nel sospetto che, *inclusio unius sit esclusio alterius*. L' *idoneità* è sempre presupposta.

È approvato l'articolo nella formola proposta dal Commissario Regio.

Sull' articolo 358. — Il Presidente comunicò i seguenti emendamenti:

Al § 3 la Commissione propose la cancellazione delle parole *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito.*

Invece l'on. MAGGIORANI propose si dica: *o con mezzi più pericolosi di quelli, ecc.;* ed inoltre si emendino tutti quattro i paragrafi nel modo seguente:

§ 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna coll'assenso di essa, è punito, ecc.

§ 2. Chi ha procurato l'aborto con mezzi idonei senza l'assenso, e contro la volontà della donna, è punito, ecc.

§ 3. È reo di aborto tentato chi abbia scientemente adoperati mezzi capaci a produrlo, quantunque nella fattispecie essi siano rimasti senza effetto. L'aborto tentato è punito, ecc.

§ 4. Qualora dai mezzi.... (*come nel testo, sostituendo in fine*): o con mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito ».

Sen. BORSANI (*Relatore*). « L'on. MAGGIORANI riproduce il suo concetto della idoneità dei mezzi; quindi è inutile ripetere le ragioni già adotte, per le quali questo suo concetto non fu accolto. Quanto al sostituire nel § 3 alle parole *mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, le altre *mezzi più pericolosi*, la Commissione dichiara che sta ferma nel suo emendamento di soppressione; e quindi come non accetta il testo del Ministro, così non può accettare l'emendamento MAGGIORANI ».

Sen. EULA (*Commiss. Regio*). « Comincio col proporre, in coerenza al voto emesso dal Senato sull'articolo precedente, di togliere l'avverbio *effettivamente* anche dall'art. 358; e sostituire alle parole *mezzi interni od esterni*, che ivi si leggono, le parole *mezzi diretti a procurare l'aborto*. Venendo poi agli emendamenti dell'on. MAGGIORANI, non occorre che tedî il Senato con più ampie osservazioni per quanto riguarda la *idoneità* dei mezzi; i principî del diritto penale, che sono ben noti a tutti, mi dispensano dall'aggiungere parole su questo proposito. Senonchè l'on. preopinante ha insistito osservando esservi donne siffattamente conformate che i mezzi anche più energici e di regola ordinaria più efficaci a procurare l'aborto, mai non riuscirebbero allo scopo. In questi casi, egli ha detto, come farete a distinguere il reato semplicemente tentato dal mancato? Come potrete con certezza affermare che il colpevole abbia compiuto per parte sua tutti gli atti necessarî per l'esecuzione, sicchè il reato non avvenuto per causa da lui indipendente abbia a dirsi *mancato*, ovvero che qualche atto ulteriore ancora gli rimanesse a compiere? Questa osservazione potrebbe forse avere un valore, se non in teoria, almeno in pratica, quando la pena in materia d'aborto, fosse diversa a seconda si trattasse di semplice tentativo, o di reato mancato. Ma così non è. Si compiaccia l'on. MAGGIORANI di por mente all'ultima parte dell'art. 358, § 2; e vedrà che la pena è identica in ambedue i casi. Non sarà per ciò d'uopo indagare se l'agente abbia compiuto tutti gli atti che occorrevano per l'esecuzione; ora basterà stabilire che ha manifestato la intenzione di delinquere con alcuno degli atti medesimi, giacchè l'esserne giunto al concepimento non influisce punto sulla misura della pena; tant'è che la parola *mancato*, si potrebbe togliere dal detto paragrafo, senza alcun inconveniente. In ordine al terzo emendamento che ha pure presentato lo stesso Senatore, io

credo che più non vorrà insistervi, avendo la Commissione deliberato di sopprimere le parole *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*. Quando si disponesse che l'aborto procurato *con mezzi diversi da quelli a cui la donna aveva acconsentito*, dovesse considerarsi come procurato contro la di lei volontà, comprenderei perfettamente tutto il valore della distinzione che l'on. MAGGIORANI ha creduto di dover fare tra il caso in cui i mezzi usati fossero *più pericolosi* per la di lei vita; e quello invece in cui avesse ricorso ad altri *più blandi* e *meno nocivi*. Non esiterei anzi ad unirmi alla sua proposta di diminuire la pena in quest'ultimo caso. Ma la Commissione è partita da un'altro ordine di idee. Essa ha ritenuto che il legislatore non debba preoccuparsi dei mezzi usati per ottenere lo scopo criminoso; e che solo abbiasi ad accertare se l'aborto fu procurato col consenso della donna, ovvero ottenuto senza saputa e contro la volontà di lei; quando essa abbia acconsentito al fine, i mezzi impiegati per raggiungerlo non devono influire sulla misura della pena. In una parola, il *dissenso* pei mezzi è insignificante contro il *consenso* pel fine. Aderendo pienamente il Governo al voto espresso dalla Commissione, e non facendosi quindi più nell'articolo parola della natura dei mezzi usati, ho ragione di sperare che l'on. MAGGIORANI, il quale ha presentato il suo emendamento unicamente perchè ravvisò meno conforme a giustizia il ritenere come aborto procurato contro la volontà della donna, quello ottenuto con mezzi diversi da quelli a cui la medesima avesse acconsentito, sebbene l'agente, per un riguardo alla di lei salute, ne abbia usati di meno pericolosi, non vorrà insistere nella sua proposta ».

Sen. MAGGIORANI: « Quanto all'ultimo mio emendamento, una volta che si sopprimano le parole *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, allora certamente esso diviene inutile; ma mi pare che era ragionevole di punire diversamente chi aveva sostituito un mezzo *validissimo*, mentre la donna consentiva solo ad un mezzo *più mite;* ciò, ripeto, mi pareva irragionevole; ma poichè e il Governo e la Commissione sono d'accordo nel sopprimere questa distinzione riguardo ai mezzi, io non ho ragioni di insistere.

« Insisto però sull'aborto *mancato*, perchè tale forma è in contraddizione colla definizione che si è data dal Codice del reato *mancato*. La definizione che se ne dà, è che *siansi usati tutti i mezzi necessarii alla consumazione di esso*. Ora i *mezzi necessari* per l'aborto non ci sono. Tutti convengono che di mezzi *abortivi* di effetto costante, rigorosamente parlando, non ve ne ha. Quindi l'espressione di *aborto mancato*, secondo me, è erronea. E poi io non intenderei come il reato *mancato* od il *tentato* dovessero essere puniti nella stessa guisa in questo caso, mentre per gli altri casi gli art. 70 e 71 li puniscono diversamente. Dunque qui ci sono, mi pare, due sconci: uno, di considerare una figura di reato che non vi può essere perchè mancano i *mezzi necessari* perchè ci sia, poichè una donna può cadere dall'alto e fratturarsi una gamba senza abortire; anche i mezzi meccanici sempre non bastano; e quindi non saprei perchè si voglia introdurre questa espressione in un Codice, la quale, scientificamente non conviene. L'altro, che all'aborto *tentato* ed all'aborto *mancato* si commina la stessa pena, mentre in genere gli articoli 70 e 71 puniscono di pene diverse i reati *tentati* ed i reati *mancati*. In conseguenza io insisto nella mia proposta di sopprimere la parola *mancato* ».

Sen. Eula *(Commiss. Regio)*. « Il Governo non ha alcuna difficoltà di acconsentire che sia tolta la parola *mancato* e si dica semplicemente *e se l'aborto è tentato*, perchè ciò non influisce nella pena, e d'altronde la parola *tentato* è generica e comprende anche il reato *mancato*. Ho udito suggerirsi da taluno un'altra locuzione, di dire cioè *e se l'aborto non è avvenuto*: dichiaro che non vi aderirei così facilmente, perchè dicendosi soltanto che è punito con la prigionìa maggiore di tre anni chiunque usa di mezzi per procurare l' aborto, se questo non ebbe luogo non esprimerebbe abbastanza il concetto dell' idoneità dei mezzi medesimi per raggiungere il fine ed il carattere che devono legalmente avere di *veri atti di esecuzione;* laddove adottandosi la parola *tentato*, rimane ben fermo che non vi ha reato, se non vi fu un vero principio di esecuzione, il quale non esiste se gli atti erano semplicemente preparatorî, e se non erano *idonei* a conseguire il fine criminoso ».

Sen. De Filippo: « Ho chiesto la parola per dichiarare al Senato che io mi accosterei in certo modo alle idee della Commissione. L' ipotesi della legge è duplice. Adoperandosi dei mezzi per procurare un aborto, cotesti mezzi riescono o non riescono: vale a dire, l'aborto avviene o non avviene. Se avviene, vi è la pena stabilita nell'articolo. Qual' è la seconda ipotesi? Che non avvenga. La legge giustamente vuol dare anche in questo caso una punizione a colui il quale ha tentato tutte le vie per procurare l'aborto ad una donna, ma ciò non ostante non è riuscito nel suo intento. A questo fatto, a parer mio, non si può applicare la definizione del reato *mancato* o *tentato*, e tanto meno al reato *esclusivamente tentato*, siccome si sarebbe proposto cancellando la parola *mancato*. Diffatti l'articolo 70 stabilisce gli estremi del reato *tentato*, che consistono nel commettere un reato *con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente*. Ora, nel caso in esame, il colpevole ha fatto tutto quello che poteva; ha usato tutti i mezzi possibili per procurare l'aborto, e non vi è riuscito. Si potrà dire che trattasi di un aborto *tentato* secondo la definizione data dalla legge al reato *tentato?* Se non si può dire, io crederei che fosse meglio di adottare la espressione *se mai non è avvenuto*. Che se queste parole non sono accettate, potrebbe la Commissione sostituirne altre più acconcie ed opportune, rinviando l'articolo alla medesima perchè ne riferisca al Senato. Ad ogni modo, è superfluo aggiungere che i mezzi adoperati debbono essere *idonei* allo scopo; che se altrimenti fosse; se, anche *inscientemente*, si fossero adoperati mezzi *innocui* o del tutto *inefficaci* a commettere il reato, allora non vi è punto reato ».

Sen. Eula *(Commiss. Regio)*: « L'on. De Filippo, che era appunto quegli da cui si suggeriva la formola *se l'aborto non è avvenuto*, crede che essa basti ad esprimere il carattere del reato, non potendosi dubitare che per l'esistenza di questo sia necessario l'impiego di mezzi *idonei* a consumarlo. Convengo che non se ne deve dubitare; ma ripeto, che quando si dice semplicemente essere punito colui che usa mezzi per procurare l'aborto, se questo non è avvenuto, non si esclude che si possa far luogo a pena quando non si hanno *atti veri di esecuzione*, ma semplici *atti preparatorî*, ovvero l'agente ha usato mezzi di tal natura che, comunque vi avesse persistito, non sarebbe mai riuscito a consumare il reato. Al contrario, attenendoci all'espressione legale, che sommi-

nistrano le disposizioni del Codice sul tentativo di reato, esprimeranno in modo preciso ed esatto tutti i veri caratteri che deve avere l'azione per essere punibile.

« Avvertirò inoltre che secondo lo stesso Codice ed i principî generali, perchè si possa dare carico di reato *tentato*, è d'uopo che la consumazione non sia avvenuta *per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà* dell'agente; se questi si ravvede in tempo e volontariamente si astiene dal proseguire nell'opera sua, va esente da pena, tranne che gli atti già eseguiti costituiscano per sè stessi un altro reato. Ora, io domando se questo concetto sia espresso quando si dica semplicemente *se l'aborto non è avvenuto?* La risposta non può essere che negativa. Quindi, se avremo una donna la quale abbia cominciato col far uso di qualche mezzo per procurarsi l'aborto e poi, ravvedutasi in tempo, abbiane desistito; e a questa desistenza debbasi attribuire se il fatto non è avvenuto; adottando la locuzione che l'on. De Filippo predilige, saremo forzati a conchiudere che la medesima dovrebbe essere egualmente punita: laddove, se si dice che la prigionia si applica nel caso di reato *tentato*, si determinano in modo preciso i caratteri che deve avere l'azione perchè sia colpita dalla legge penale, e rimane ben chiaro che nel caso sopraccennato non si fa luogo a pena. Se l'onorevole preopinante vorrà riflettere per poco a queste osservazioni, sono sicuro che non persisterà nella sua proposta ».

L'articolo è approvato nei modi seguenti: § 1, soppressa la parola *effettivamente;* — § 2, tolta la parola *mancato;* — § 3, tolte le parole *e con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito;* — § 4, identico al testo ministeriale.

Sull'articolo 359. La Commissione modificò il § 1 in questi sensi:

§ 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti *e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici*, che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte: e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni.

Il Presidente annunciò che l'on. Pescatore proporrebbe di aggiungere: *e dall'esercizio della loro professione.*

Sen. Eula *(Commiss. Regio)*. « Il Ministero accetta, e teneva anzi già in pronto l'emendamento che intendeva rassegnare alla Presidenza in questo senso; esso consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: *estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.*

« Secondo che ho avuto già l'onore di osservare in casi analoghi, occorrerebbe pure disporre che, ove si applichi la pena criminale della reclusione, la interdizione dai pubblici uffici che vi è inerente, si estenda pure all'esercizio dell'arte o professione. Siccome però ho preso riserva di proporre che vi si provveda con una disposizione generale da inserirsi negli articoli 21 e 22, cosi non occorre aggiungere altro in quello che ora si discute ».

L'articolo è approvato colle modificazioni proposte al § 1°.

Sull'articolo 360, la Commissione dopo le parole *o della*

moglie, della madre, della figlia, propone di aggiungere le parole *anche adottiva.*

Accettato l'emendamento dal Governo, l'articolo è approvato con esso.

In conseguenza la materia dell'aborto fu formulata come segue nello schema Senatorio:

Art. **364.** La donna, che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita con la relegazione fino a sette anni.

Art. **365,** § 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito colla relegazione fino a sette anni.

§ 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è tentato, con la prigionìa maggiore di tre anni.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni, se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei.

§ 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado.

Art. **366,** § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti, sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici, i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionìa, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici fino a dieci anni, estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.

§ 2. Non sono però imputabili i medici e i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. **367.** Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della famiglia, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionìa sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione.

299. — **Periodo Sesto:** *Lavori della Commissione* Mancini. — I Sotto-Commissarî della Commissione Mancini, gli on. Casorati e Nocito, si limitarono ad alcune osservazioni circa la classificazione del procurato aborto e circa all'articolo 365 dello schema Senatorio. Le osservazioni sulla classificazione le ho riferite altrove (*Prefazione*, pag. 19).

Quanto all'articolo 365, notarono che per proporzionare la pena al procurato aborto è mestieri tener conto dell'assenso o

del dissenso della donna nella cui persona il fatto è stato commesso. A tale proposito potrebbe chiedersi, se debbasi ritenere equivalente a *dissenso* il fatto che, per effettuare l'aborto, siansi adoperati mezzi diversi da quelli dalla donna designati. Accolto il quale concetto, sarebbe d'uopo aggravare la pena della terza persona che concorre nel reato usando mezzi diversi a cui la paziente aveva acconsentito, nella stessa misura in cui si aggrava la pena di colui che ha procurato l'aborto senza saputa o contro il consenso della medesima. Così infatti aveva ritenuto il Progetto VIGLIANI, per il caso che dall'aborto fosse derivata la morte della donna. La Commissione Senatoria (indi anche il Senato) non fece accoglienza a tale concetto, ritenendo che il dissenso sui mezzi sia insignificante contro il consenso sul fine.

La Sotto-Commissione ritenne che il dissenso pei mezzi non debba equivalere al dissenso sui fini, quando i mezzi siano meno pericolosi di quelli determinati dalla donna; ma che lo stesso non possa dirsi allorquando i mezzi sostituiti, ad insaputa della donna, erano più pericolosi. Nel primo caso può bene supporsi ch'essa avrebbe acconsentito all'uso dei mezzi meno nocivi, e ad ogni modo l'inganno non poteva tornarle di danno. Nel secondo caso deve invece ritenersi che se avesse conosciuto la qualità dei mezzi adoperati, non avrebbe certamente consentito, e che quindi essa fu tratta in inganno e per tal modo offesa nella sua integrità personale.

Conseguentemente parve ai Sotto-Commissarî preferibile il ritorno al concetto del primitivo Progetto VIGLIANI, con riguardo però all'indole dei mezzi, aggiungendo alla fine del § 3 dell'articolo 365 le parole: *o con mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.*

Interpellate le Magistrature Superiori ed altri Corpi sugli emendamenti, la Corte d'Appello di Parma (Sezione di Modena), quella di Napoli, di Torino e di Venezia e la Procura Generale di Parma, si mostrarono avverse alla proposta classificazione dell'aborto procurato fra i reati contro la vita e la integrità delle persone, in sostanza pel motivo, che tale malefizio si commette di frequente per nascondere o riparare altre colpe, le quali sono lesive dell'ordine delle famiglie, e può avere anche per obbiettivo l'assicurare o il togliere diritti successorî ad altri membri della società domestica.

Quanto all'emendamento proposto all'articolo 365, la Corte d'Appello di Brescia opinò per la conservazione del testo del Progetto Senatorio, non essendo ideabile un mezzo abortivo il quale non sia pericoloso, e il calcolo del maggiore o minore pe-

ricolo inerente al mezzo adoperato in confronto di quello a cui la donna aveva acconsentito, darebbe luogo ad infinite questioni.

La Corte d'Appello di Napoli notò che la pena dovrebbe essere più severa nell'ultima delle ipotesi contemplate nell'emendamento, e alla parola *saputa* dovrebbe sostituirsi quella di *consapevole* od *inconsapevole* secondo i casi.

Alla Procura Generale di Parma parve poco esatta la locuzione *contro il consenso*. Il consenso esprime accordo di due volontà: ora, se l'accordo non esiste, non esiste consenso ed è assurdo che si faccia cosa al mondo *contro* ciò che non esiste. Pare che meglio si direbbe *contro la volontà*. Aggiunse che l'emendamento proposto al paragrafo 3 potrebbe meglio formolarsi così: *o con mezzi ch'egli conosceva essere più pericolosi*.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova osservò che sebbene sia giustissimo trattare con maggiore severità chi, soverchiando la intenzione della pregnante, fece due vittime in luogo di una sola, tuttavia in pratica riuscirà assai difficile in un reato che si compie col maggior mistero ottenere la prova del dissenso sui mezzi quando la donna vi abbia rimesso la vita (1).

La Commissione MANCINI esaminò il tema di che si tratta nella seduta del 26 novembre 1877 (2). Ho altrove riferito (*Prefazione*, pag. 19 e 20) le sue deliberazioni circa la classificazione del procurato aborto. Quanto agli articoli dello schema Senatorio, approvò senza osservazioni l'articolo 364.

Sull'articolo 365. — Il Commissario OLIVA notò essere poco esatta la espressione *contro il consenso*, usata nei §§ 2 e 3. Il consenso esprime accordo di due volontà; ora, se accordo non esiste, non esiste nè anche il consenso, ed è assurdo che si faccia cosa contro quello che non esiste. Propose di dire *contro la volontà*. — Circa alla proposta dei Sotto-Commissarî, osservò ch'essa riempie una lacuna lasciata dal Progetto Senatorio; ma che potrebbe essere migliorata la locuzione dicendosi: *con mezzi che sapeva essere più pericolosi, ecc.*

La Commissione deliberò: — di sostituire alla parola *consenso*, l'altra *volontà* nei §§ 2 e 3; — di aggiungere al § 3 le parole: *o con mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito*, secondo la formola dei Sotto-Commissari: — di mantenere in tutto il rimanente il testo del Progetto Senatorio.

Sull'articolo 366, il Commissario PIROLI osservò che oltre

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1878.
(2) Verbale 22 nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

i farmacisti, dei quali è cenno nel § 1, che possono rendersi colpevoli del reato ivi contemplato, vi sono altri venditori di prodotti chimici che dovrebbero assimilarsi ai farmacisti. Propose quindi che dopo la parola *fabbricanti* si ponga l'espressione *o venditori.*

L'aggiunta fu approvata dalla Commissione, la quale infine approvò l'articolo 367 negli identici termini dello schema Senatorio.

In conseguenza gli emendamenti di questa Commissione, furono:

ART. **364**..... è punita *col primo grado* di reclusione. Il rimanente identico al progetto del Senato.

ART. **365**, § 1..... è punito *col primo grado* di reclusione.

§ 2. Se ha fatto uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza la scienza o contro *la volontà* della donna, *la pena non può essere applicata nel minimo;* e se l'aborto è tentato, *si applica il quinto grado* di prigionia.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito col *secondo grado* di reclusione, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e col *terzo grado*, se fu procurato senza la scienza o contro *la volontà* di lei, *o con mezzi ch'egli sapeva più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.*

§ 4, identico al testo Senatorio.

ART. **366**, § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici, i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, i fabbricanti o *venditori* di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte.

§ 2, identico al progetto del Senato.

ART. **367**, identico allo schema stesso.

Osservazioni delle Magistrature (1).

Sull'articolo 364. — La Corte di Cassazione di Firenze osservò che mentre negli articoli 364 e 365 si prevede e si punisce il tentativo di procurato aborto nel terzo, ossia nel correo, non si contempla e molto meno si determina la pena pel tentativo di procurato aborto che la *donna* abbia con mezzi scientemente da lei adoperati a quell'effetto, e che per qualsivoglia causa non sono riusciti a produrlo. Anche in questo caso sussiste la ragione della imputabilità del fatto che costituisce il tentativo doloso.

Sull'articolo 365, la Corte d'Appello di Brescia, osservò di non poter accettare l'aggiunta fatta al § 3 *o con mezzi ch'egli sapeva più pericolosi ecc.* sembrandole la distinzione inopportuna.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila parve scarsa

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamperia Reale, 1879.

la proporzione logica nel § 3; poichè diverse cause possono avere prodotto la morte per uno degli innumerevoli accidenti che possono seguire all'aborto come al parto; e cioè emorragie, flogosi, convulsioni, ecc. La morte quindi non può essere la sola conseguenza diretta dei mezzi adoperati.

Sull'articolo 366, non vi fu alcuna osservazione.

Sull'articolo 367, la Procura Generale di Parma notò che il caso proposto come eccezione si presenta frequentissimo, cosicchè quasi costituisce la regola; infatti in questo reato la causa a delinquere è quasi sempre la tutela dell'onore. Propose quindi di aggiungere almeno, in fine dell'articolo, le parole: *quando però non sia avvenuta la morte della donna.*

300. — Periodi Settimo, Ottavo e Nono. Il Guardasigilli ZANARDELLI così si espresse nella Relazione accompagnante il suo Progetto *(anno 1882 a maggio 1883)*: « Sebbene il procurato aborto (di cui trattano gli articoli 350 a 354) che spegne, non una *vita* definitivamente aquisita, ma soltanto una *speranza* di vita, non possa equipararsi nè per il grado di imputabilità, nè per la specie o la quantità della pena all'omicidio; tuttavia *è certo* che deve costituire un reato; imperocchè la moderna civiltà spiega la sua protezione anche per il feto tuttora racchiuso nell'alvo materno, e rigetta affatto come inumana l'antica dottrina in virtù della quale la donna procurandosi l'aborto, altro non commetteva che un atto di libera disposizione del suo corpo, e l'estraneo che la faceva abortire senza che ella vi acconsentisse, o quando anche vi reluttasse, di altro non doveva rispondere che di una offesa verso di lei.

« Tre ipotesi possono farsi intorno a questo reato; vale a dire: o che l'aborto sia procurato dalla sola madre; — o che sia procurato da un terzo senza che la madre lo sappia o anche contro la sua volontà; — o che sia procurato d'accordo tra la madre e l'estraneo.

« Quando il procurato aborto è un fatto volontario ed esclusivamente della madre, essa sola ne deve rispondere, ed è punita con pena non disonorante per un riguardo suggerito sia dalla considerazione del grave pericolo, che la donna abortendo forzatamente corre nella propria salute, sia perchè di fronte al grande amore che ordinariamente si accende subito nelle madri per il feto chiuso nelle loro viscere, è da presumersi che gravi perturbazioni morali l'abbiano indotta a distruggerlo anticipatamente. L'estraneo è punito sempre (e con ragione) assai più severamente della donna; e la severità della pena è minore o

maggiore, secondo che la donna fu consenziente all'aborto, o ne fu inconsapevole o riluttante, e secondo la maggiore o minore gravità dei risultati dannosi. Il reato si aggrava quando il colpevole è il marito, ovvero quando siavi criminoso abuso della professione, come se i mezzi adoperati per l'aborto siano stati dolosamente indicati, somministrati o adoperati da medici chirurghi, levatrici, o farmacisti. Dove però il procurare l'aborto, anche con la certezza della uccisione del feto, sia, a giudizio degli uomini competenti, necessario per salvare la vita messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto; in questo caso è ritenuto nel Progetto, in conformità alla dottrina, che il sacrificio del feto sia giustificato dalla necessità di conservare la vita alla madre. Infine, così nel procurato aborto, come nell'infanticidio, è causa attenuante l'avere commesso il reato per salvare l'onore proprio o della famiglia ».

Nel suo Progetto formolò poi nel modo seguente, il misfatto in esame.

Art. **350.** La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la detenzione di trentun mesi a cinque anni.

Art. **351.** Chiunque procura l'aborto alla donna col consenso di lei, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni.

La pena è aumentata di un grado, se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna: ed è aumentata di due gradi, se la morte derivò per aver adoperato mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito.

Art. **352.** Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto senza il consenso o contro la volontà della donna, è punito con la prigionia da trentun mesi a cinque anni; e se l'aborto è avvenuto, la pena è aumentata di un grado.

Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, è derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la prigionia da sedici a venti anni.

Art. **353.** Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il colpevole è il marito.

Lo stesso aumento si applica ai medici, chirurghi, levatrici, farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e per i fabbricanti o venditori di prodotti chimici, che hanno indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali fu procurato l'aborto od è avvenuta la morte.

Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustificano di avere agito nello scopo di salvare la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. **354.** Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, ed alla prigionia è sostituita la detenzione.

Il Guardasigilli SAVELLI nel suo Progetto *26 novembre 1883*, ed il Ministro PESSINA nei suoi emendamenti dell' *aprile 1885* accettarono la formola dello ZANARDELLI; solo il PESSINA nel suo articolo 364 fece una modificazione quanto alla scusante *dell'onore;* sostituendo alle parole *per salvare l'onore proprio* ecc., le parole *per occultare a cagion d'onore una prole illegittima.* Di questo emendamento avrò ad occuparmi nel Volume Secondo.

301. — INTERPRETAZIONE DEL CODICE PENALE TOSCANO.

Sull'articolo 321. — L' articolo prevede la ipotesi della donna che, essendo incinta, con l'uso di mezzi abortivi dolosamente applicati o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo feto nell'utero o si è sgravata di un feto immaturo, che è venuto a morire in sequela di essi mezzi abortivi.

Anzitutto è necessario che la donna, essendo incinta, o abbia usato o siasi fatta applicare mezzi *abortivi*. I mezzi *abortivi*, come ho notato più sopra, sono di tre specie: *morali, fisici, meccanici.* I mezzi abortivi *morali* consistono in una grave commozione d'animo atta a produrre la morte; i mezzi abortivi *fisici* consistono nel prendere delle droghe o dei medicinali, che impropriamente si dicono *abortivi* (perchè in natura non vi sono questi *abortivi*), ma che possono nuocere o alla madre o al feto, o nel procurarsi delle forti o frequenti emissioni di sangue; i mezzi abortivi *meccanici* consistono nel percuotere, contundere o comprimere il corpo della donna. Di ognuno di questi mezzi la donna può servirsi da sè stessa, specie poi dei *fisici* o *meccanici;* o con la cooperazione altrui.

In secondo luogo, conviene che la donna abbia agito *dolosamente*, vale a dire, che, *sapendosi* incinta, abbia usato o siasi fatta applicare gli abortivi col pravo scopo di uccidere il feto che portava nell'utero, o di espellerlo immaturo dall'alvo.

In terzo luogo, deve essere provato che, mediante l'uso dei rammentati abortivi, il feto sia stato ucciso nell'utero, o espulso immaturo ma vivo; e in quest'ultimo caso, che sia venuto a morire in conseguenza dei mezzi abortivi adoperati.

È adunque necessaria, nel concetto del legislatore toscano, la morte del feto, o nell'utero o fuori dell'utero; se, espulso immaturamente dall'utero, vive, non potrà parlarsi di aborto. Nel caso che il feto muoia nell'utero in conseguenza dei mezzi abortivi, non è necessario provare che al momento della avvenuta operazione fosse *animato*. L'articolo parla di *feto*, parola che abbraccia il germe umano nell'alvo materno, dal momento in cui si può *senza errore* chiamarlo tale, fino al momento della sua

maturità. È evidente che la *mola* o massa carnosa non può fisiologicamente avere i caratteri di *feto umano*.

Del pari nessuna distinzione fa l'articolo in esame sulla fecondazione *lecita* od *illecita* della donna per la esistenza giuridica del misfatto di procurato aborto. Solo nel caso in cui la fecondazione sia stata *illecita*, si accorda una diminuzione di pena, ad un patto però, che il delitto sia stato commesso per evitare *sovrastanti sevizie*.

Secondo il Puccioni, le parole *sovrastanti sevizie* devono contenere tre estremi: — che le sevizie che si vogliono evitare siano gravi, cioè minaccino la donna nella vita o nella integrità personale; — che siano imminenti, cioè certe ed inevitabili, sicchè non siavi altro scampo che quello di usare o farsi applicare mezzi abortivi, onde sottrarsene; — che siano provate e non soltanto asserite (1).

Quest' articolo si riferisce solo alla donna; nè si potrebbe giuridicamente sostenere che nel caso in cui il feto sia stato immaturamente espulso dall'utero, e non sia morto, non si ravvisino gli estremi del conato, perchè l'atto consumativo del delitto è la morte del feto; ben inteso che si abbia la prova essere la espulsione avvenuta in conseguenza di mezzi abortivi usati dalla donna, o da lei fattisi applicare, e vi concorrano d'altronde gli altri estremi necessarî alla esistenza del misfatto imperfetto.

Sull'articolo 322. — L'articolo precedente riguarda la donna; ora, in questo e nell'articolo successivo, si prevede la ipotesi che l' aborto provenga dall' azione di un estraneo. Nell' articolo in esame si tratta di un' azione dell' estraneo *sciente* e *volente* la donna; nel successivo, di un'azione dell'estraneo, *insciente* e *nolente* la donna.

L'articolo 322 adunque, punisce chiunque ha procurato l'aborto ad una donna, con *scienza* e *volontà* della donna stessa. Conviene adunque che la donna *sappia* di essere incinta, *sappia* che l'estraneo agisce sopra di lei *con mezzi abortivi* allo scopo esclusivo di farla abortire; e in pari tempo *voglia* che questo estraneo operi al predetto scopo.

Il § 2 prevede che dal fatto di colui che ha agito sia avvenuta la morte della donna, e minaccia una pena maggiore o minore, a seconda che l'agente *sapesse* o *non sapesse* che i mezzi da lui adoperati potessero produrre la morte.

Nota benissimo il Puccioni (*op. cit.* sull'art. 322), che il Codice non si serve, per misurare la pena, della teoria della *probabilità*

---

(1) *Il Codice penale toscano illustrato: sugli articoli 318 e 321.*

e della *possibilità* di prevedere il funesto effetto, come fece negli omicidî e nelle lesioni personali; ma procede con una regola più semplice e più facile ad applicarsi, consistente nel constatare se l'agente avesse o non avesse scienza della letalità dei mezzi usati.

Sull'articolo 323. — Il legislatore prevede in questo articolo il caso inverso del precedente, cioè che l'aborto, seguito o non seguito, fosse procurato *senza scienza* e *senza volontà* della donna.

La prima ipotesi preveduta è ristretta al solo aborto procurato, quando il giudicabile l'abbia commesso *insciente* e *nolente* la donna.

La seconda, prevede l'evento più grave, cioè che dall'aborto procurato sia derivata la morte della donna, che non abbia consentito all' aborto. In questa eventualità si accenna a due casi diversi: il primo, che l' agente *sapesse* che i mezzi da lui adoperati per procurare l'aborto, *potevano* produrre la morte della donna; il secondo, che *ignorasse* che i mezzi stessi portavano a questo fatale risultato.

Ma sul secondo paragrafo dell'articolo, che concerne la morte della donna, il Puccioni (*op. cit.*, sull'art. 323) intravede possibile una difficoltà; il fatto doloso che ha prodotto nei due suddetti eventi la morte della donna, può essere influenzato da dolo di *proposito* e da dolo di *impeto*. « Figuriamoci — egli scrive — che vi concorra il primo, cioè il *dolo di proposito;* allora non saremmo nei termini di un omicidio premeditato? E se ciò può avvenire, perchè non sottoporre l'agente alla pena prescritta dall'art. 309? (*omicidio premeditato*). A tale obbietto può rispondersi — continua — che il legislatore ha preso unicamente di mira quel delinquente che aveva in animo di *far abortire*, e non di *uccidere la madre*, e che la morte di questa è avvenuta fuori della intenzione di lui; ed in tal caso sta bene che possa essere punito meno di chi commette un omicidio *premeditato* ».

Nella interpretazione di questi due articoli (322 e 323) non conviene dimenticare che si è in tema di aborto procurato; e che quindi vi devono concorrere gli estremi generali indicati nell'articolo 321. Sarà adunque necessario che l'estraneo *usi dolosamente di mezzi abortivi;* che *il feto muoia nell'utero della madre in conseguenza di questi mezzi abortivi; o nel caso sia avvenuta la espulsione dall' alvo materno del feto immaturo, questo sia venuto a morire in conseguenza dei mezzi abortivi applicati.* L'atto *consumativo* dell'aborto dovrà essere la morte; se il feto immaturo espulso non viene a morire, l'estraneo dovrà rispondere di conato, e saranno da applicarsi le norme che regolano il delitto imperfetto.

Sull'articolo 324. — Quest'articolo prevede la ipotesi dell'aborto procurato mediante abuso di arte che richiede matricola, e parla evidentemente dei medici, chirurghi, levatrici, speziali, i quali, nei casi degli articoli 322 e 323, hanno procurato l'aborto, sciente od insciente, volente o nolente la donna, e talora anche la morte di essa. Il Puccioni (*op., cit.* sull'art. 324) osserva e fa riflettere che le parole di cui il legislatore si serve, dimostrano il concetto, che il fatto del giudicabile *abbia procurato l'aborto*. Fingiamo il caso — egli dice — che la donna abbia chiesto ad alcuno di questi matricolati un farmaco atto ad abortire, ed essi gliel'abbiano dato con la *scienza* dell'uso, a cui doveva servire. Questo caso non è preveduto dai precedenti articoli, ai quali quello in esame si riferisce. Opiniamo perciò — conchiude — che deva risolversi con le regole generali, e che costoro debbano ritenersi come correi della donna, perchè col loro fatto hanno cooperato al delitto.

302. — Interpretazione del Codice penale sardo.

Il legislatore sardo contempla tutti i casi preveduti dalla scienza e dalle legislazioni straniere, nei quali avviene l'aborto; — il caso che l'aborto sia procurato da un estraneo sopra donna consenziente o non consenziente; — il caso della donna che da sè medesima procuri l'aborto sopra sè stessa; — il caso in cui avvenga la morte della donna, consenziente o non consenziente all'aborto; — il caso, infine, in cui persone sanitarie abbiano indicati o somministrati i mezzi per l'aborto. Esaminiamo particolarmente gli articoli che contengono le varie ipotesi.

Sull'articolo 501. — Quest'articolo prevede le ipotesi in cui l'aborto sia procurato dall'estraneo o dalla donna. Prevede anzitutto il caso di chiunque abbia procurato *con effetto* l'aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito; ed indica in qual modo deve essere stato procurato, vale a dire, con *alimenti, bevande, medicinali*, o **con qualsiasi altro mezzo**; quindi i mezzi possono essere quelli distinti dalla scienza in *morali, fisici, meccanici;* e punisce il colpevole colla pena della relegazione da cinque a dieci anni. Ma se la donna non vi ha acconsentito, la relegazione non sarà minore di anni dieci.

In secondo luogo, prevede la ipotesi della donna che da sè medesima abbia procurato *con effetto* l'aborto od avrà acconsentito a far uso dei mezzi pei quali è seguito l'aborto. Questi mezzi devono necessariamente consistere in alimenti, bevande, medicinali o *qualsiasi altro*, quei mezzi insomma che la legge esige siano adoperati quando vuole imputare a delitto un aborto

avvenuto, un aborto *con effetto*. Alla donna minaccia la pena stessa minacciata all'estraneo.

Nella interpretazione di questo articolo si presentano due questioni: 1ª Il momento *consumativo* dell'aborto procurato è la *morte* del feto, o può essere anche la *espulsione* immatura? 2ª Il legislatore sardo ammette il tentativo di aborto procurato?

Momento consumativo. — L'articolo in esame si attiene alla formola generica di *aborto procurato*, come vi si attengono i Codici penali francese, belga, spagnuolo, ticinese e ginevrino; onde, io crederei che anche quando il feto sia stato espulso immaturamente, purchè vi concorrano gli altri estremi, debba essere imputato il misfatto di aborto procurato; poichè, in caso contrario, il legislatore lo avrebbe dichiarato espressamente, come lo dichiarano altri, lo zurighese, ad esempio, ed il sammarinese.

Tentativo. — Il Codice penale sardo ammette il tentativo? Il dubbio può nascere dalle espressioni adoperate *avrà procurato* **con effetto** *l'aborto;* e dalla disposizione contenuta nell'articolo 505 che diminuisce la pena quando l'aborto procurato *non abbia avuto effetto*. Se, potrebbe dirsi, il legislatore esige, nello stabilire gli estremi del reato, che l'aborto abbia avuto *effetto*; e se quando non ebbe *effetto* lo punisce più mitemente, è segno ch'egli partì dal concetto di non volere punito il conato, altrimenti avrebbe lasciato in disparte la parola *con effetto,* e non avrebbe inserito una disposizione particolare pel caso della *mancanza dell'effetto*, poichè mancando l'effetto vi sarebbe sempre un conato, al quale dovrebbero applicarsi le norme generali sul delitto imperfetto. Dal momento che fu inserita codesta disposizione, non potranno più invocarsi le norme anzidette.

Queste obbiezioni troverebbero appoggio nella giurisprudenza francese interpretativa dell' articolo 317 del Codice del 1810, il quale (n. 296), nei riguardi della donna che si procura l'aborto, usa le espressioni *se ne è seguito l' aborto*, espressioni che non adopera nei riguardi dell' estraneo che abbia procurato l' aborto della donna sciente od insciente. La Cassazione di Francia, con sentenze 16 ottobre 1817, 17 marzo 1827 e 15 aprile 1830 (1), ha sancito la massima, che il tentativo non è punibile per la donna, bensì per gli estranei; e ciò per i gravi motivi che il legislatore volle avere « per trattare con indulgenza le donne incinte quando il misfatto non fu consumato ». Questa interpretazione restrittiva fu censurata dalla maggior parte degli scrittori francesi, fuorchè da Marcel de Serres (2), Favard de

(1) Sirey, XVIII, 1, 75; XXIX, 1, 88; XXX, 1, 296.
(2) *Manuel des Cours d'Assises,* Vol. II, pag. 583.

Langlade (1) e dall'autore dell'articolo *Aborto* nella *Enciclopedia del diritto* di Sébire e Carteret. Il motivo maggiore accampato dagli autori, che vorrebbero impunito il conato non solo nei riguardi della donna, ma di chiunque, si è la discussione che ebbe luogo nel 26 agosto 1809 nel Consiglio di Stato a proposito dell'art. 317. Il Consigliere Corvetto propose di rendere generale la disposizione riguardante la donna. Berlier osservò che le espressioni *chiunque avrà procurato l'aborto* non lasciano dubbio alcuno; per cui la loro applicazione deve limitarsi agli aborti *consumati*. Soggiunse Regnaud che l'articolo allora non sarebbe sufficiente: un chirurgo che non fosse riescito, andrebbe impunito, e non si può nullameno pretendere ch'egli sia innocente. Merlin rispose che questo medico sarebbe colpito dalla disposizione che punisce il tentativo; e questa opinione fu divisa da Treilhard. Allora Berlier soggiunse che le osservazioni di Merlin lo costringevano ad accettare l'emendamento di Corvetto. « In sostanza, disse Berlier, Regnaud ha espresso soltanto il desiderio che il semplice tentativo sia punito come lo stesso aborto consumato. Se il legislatore deve desiderare che i costumi migliorino, deve pure temere che si aprano certe procedure indiscrete, che spesso avrebbero per risultato lo scandalo. Come si può infatti penetrare in un argomento così misterioso? E come credere che si vorrà impegnarvisi quando il misfatto non sia stato seguito da effetto? È anche troppo che si voglia perseguitare gli autori di un aborto consumato; e la natura delle cose impone che il legislatore si arresti a quel punto ». L'articolo che Regnaud aveva proclamato insufficiente fu adottato: ed in seguito a questa discussione, l'oratore del Corpo legislativo ne spiegò in questi termini lo spirito. « Havvi un gravissimo misfatto, di cui i redattori della legge non hanno creduto punire il tentativo, l'aborto volontario. In questo misfatto, quando non sia consumato, oltre che la società non risente alcun danno, è assai difficile di constatare legalmente una intenzione quasi sempre incerta, un tentativo troppo spesso equivoco, sopratutto nella supposizione della impotenza della causa e della nullità dei suoi risultati. Ogni dubbio cessa se l'aborto fu consumato; il fatto allora conduce alla colpevolezza dei suoi autori; essi sono puniti, qualunque sia il modo in cui l'abbiano favorito, come la madre che avrà usato o avrà permesso che sopra di lei fossero usati dei mezzi per giungere a questo scopo » (2).

---

(1) *Répertoire,* V° *Tentative,* n. 6.
(2) Locrè, Vol. XV, pag. 414 e seg. — *Processi verbali del Consiglio di Stato.*

Non credo che l'opinione degli scrittori francesi possa invocarsi per sostenere l'eguale avviso quando si si accinga ad interpretare le disposizioni del Codice sardo nella soggetta materia.

Anzitutto è da considerarsi che il Codice francese del 1810, regolando la materia del tentativo, non contiene la disposizione dell'articolo 100 del Codice penale sardo, secondo cui sono eccettuati dalle disposizioni concernenti il conato « *i casi dalla legge* **specialmente** *indicati* ». Ove il legislatore avesse voluto escludere il tentativo dell'aborto procurato lo avrebbe **specialmente** *indicato;* il silenzio che ha mantenuto in proposito deve convincere, a mio avviso, che non lo volle esimere da una punizione.

È bensì vero che nell'articolo 501 egli adopera la locuzione *avrà procurato con effetto l'aborto;* ma questa formola, anzichè considerarsi come una *implicita* esclusione della punibilità del tentativo (perchè le esclusioni ad una regola generale, secondo le buone norme di esegesi, non devono essere *implicite*, ma chiaramente *indicate,* tanto più poi quando il legislatore stesso avverte, che i casi di eccezione saranno da lui **specialmente** indicati), deve piuttosto essere ritenuta come una dichiarazione espressa di ciò che intende per aborto *consumato;* aborto consumato, per esso, è l'aborto procurato *con effetto*. D'altronde è da notarsi che il legislatore sardo forma due ipotesi, l'aborto *con effetto* e l'aborto *senza effetto*, per punire questo con pena minore di quello. La disposizione relativa all'aborto senza effetto, non può dirsi che sia una disposizione eliminante il tentativo; ma è una disposizione diretta soltanto a regolare la pena. E valga il vero; il delitto mancato si punisce colla pena del reato consumato diminuito di un grado (art. 97); il tentativo, colla pena del reato consumato diminuita di due o di tre gradi (art. 98). Ove il legislatore non avesse dettato la disposizione dell'articolo 505, quale sarebbe la pena da infliggersi, in caso di aborto procurato imperfetto? Vediamo. L'art. 505, all'aborto procurato non seguito da effetto minaccia la pena della relegazione estensibile ad anni cinque. L'articolo 501, all'estraneo, consenziente la donna, ed alla donna consenziente o che da sè medesima siasi procurato l'aborto, minaccia la pena della relegazione da cinque a dieci anni. Applicando le norme del tentativo, avendo il magistrato la facoltà di discendere persino di tre gradi dalla pena minacciata, da cinque anni di relegazione, minimo della pena, potrebbe discendere, nell'aborto consumato, sino ad un anno di carcere; nel caso di aborto *mancato*, avrebbe facoltà, sempre partendo dal minimo della pena, di fermarsi a tre anni di relegazione. Quando la donna non fosse consenziente, l'estraneo è condannato colla relegazione *non mi-*

nore di anni dieci. In caso di aborto tentato, il giudice *potrebbe* arrestarsi sino a tre anni di relegazione; ove fosse mancato, *potrebbe* fermarsi a sette anni. Che cosa ha disposto invece il legislatore? Egli ha detto, nell'articolo 505: « Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sia punito colla relegazione estensibile ad anni cinque »; onde il magistrato dovrà sempre restare nella relegazione, a meno che pel concorso di attenuanti, non creda, avendone la facoltà, di fermarsi a tre anni di carcere, partendo da tre anni di relegazione, il minimo di essa. Lo ripeto; la disposizione dell'articolo 505, riguarda *unicamente* la pena; ma non esclude la esistenza ontologica del conato. Per cui, ove nel fatto addebitato concorrano gli estremi del procurato aborto imperfetto, giusta le norme contenute negli art. 96, 97 e 98 del Codice stesso, tanto la donna, quanto l'estraneo, chiunque insomma abbia tentato di procurare l'aborto, dovrà rispondere avanti la giustizia penale di questo suo fatto; ma invece di essere punito nella misura stabilita dagli articoli 97 e 98, dovrà esserlo in quella espressamente indicata dall'art. 505 senza preoccupazione, per parte del giudice, che la pena inflitta riesca maggiore o minore della pena che avrebbe dovuto infliggere colla applicazione degli articoli surriferiti.

La Cassazione di Napoli, in massima aveva già ritenuto la punibilità del tentativo nel misfatto in esame. Infatti con sentenza 20 giugno 1871 aveva stabilito che, onde « possa esistere il tentativo punibile del procurato aborto è necessario il concorso di mezzi idonei allo scopo, e se non lo sono, nulla significa che tali li abbia riputati l'agente. Perciò, senza l'esistenza di quei mezzi, ogni procedimento penale diviene arbitrario e si risolve in una incompetenza per mancanza di materia punibile (1).

Ma discusse la tesi più a fondo nel fatto seguente. Si trattava di aborto procurato non seguito da effetto (art. 505). Il Tribunale correzionale aveva condannato certa Adelaide Valla a quattro anni di carcere, e certe Auriana e Teresa Cuccarelli ed Emilia di Santo a tre anni della stessa pena, siccome colpevoli di procurato aborto con consentimento della donna incinta, senza che però l'aborto avesse avuto effetto, diretto il reato ad occultare per cagion di onore una prole illegittima. I difensori della Cuccarelli Auriana e della Adelaide Valla, deplorarono in Cassazione un errore di diritto, quello cioè di essersi ritenuto che nel reato contemplato dall'articolo 505, relativo all'aborto procurato senza effetto, sia impossibile la ipotesi del reato tentato. La Corte di

---

(1) Ric. Iaffaioli — *Legge*, XII, 1, 65.

Cassazione di Napoli con sentenza 5 maggio 1879, Est. Ciollaro, accolse il mezzo pei seguenti motivi:

« Invero, nella sentenza denunciata, come di risposta ad uno dei motivi di appello, leggesi, che coll'additato articolo 505 si è voluto dal legislatore eliminare ogni distinzione tra il reato tentato e quello mancato, ed anzi si aggiunge che neppure si è inteso distinguere se l'esecuzione venga interrotta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente, o per volontaria desistenza di costui.

« Ma codesti principî sconvolgono ineluttabilmente tutta la teorica del tentativo dagli articoli 96 a 101 del Codice penale, alla quale non ha pensato il legislatore di sottrarre la ipotesi dell'articolo 505 in esame. Se l'avesse pensato sarebbe stato necessario di esprimerlo secondo che prescrive l'articolo 100 del Codice citato, ove è detto che dalle disposizioni degli articoli sul reato mancato e su quello tentato *sono eccettuati i casi dalla legge specialmente indicati.*

« L'innovazione recata con l'articolo 505 alle regole di cui è parola nelle disposizioni sul tentativo, è solo questa: che la pena è determinata, sì pel tentativo come pel reato mancato, alla relegazione estensibile agli anni cinque; di guisa che il magistrato, a seconda dei casi, ha potere soltanto di spaziare fra tre e cinque anni di relegazione. Per tutto il resto è assurdo ed illegale non applicare alla specie le norme del Codice penale sul tentativo di crimine o delitto, non avendovi il legislatore espressamente derogato (1) ».

Se il Supremo Magistrato di Napoli ammise potervi essere conato nella ipotesi in cui l'aborto procurato *non abbia avuto effetto*, dovrà ritenersi *a fortiori* che il conato possa pure avere luogo, quando l'aborto sia stato coronato *da effetto.*

Sarebbe inutile occuparsi della intenzione. Non vi ha misfatto senza intenzione dolosa. Il dolo, nel misfatto in esame, non sarà necessario che sia diretto alla *morte* del feto, ma basterà che sia diretto alla *espulsione immatura* del bambino, perchè — come spero di avere dimostrato — anche la espulsione immatura costituisce l'aborto procurato.

Ma a proposito del dolo può sorgere una questione. L'articolo 539 del Codice sardo, come vedremo nel Secondo Volume, punisce colla relegazione non minore di cinque anni, estensibile a dieci, le ferite, le percosse od altre simili offese, le quali « se commesse contro una donna incinta, da chi ne conosceva lo stato,

---

(1) *Rivista penale*, X, pag. 416.

abbiano fatto ch'ella abortisse ». L'articolo 501 punisce colla pena della relegazione non minore di anni dieci chi abbia procurato l'aborto non assenziente la donna. Quando si avrà l'uno o l'altro dei due reati, è importante la differenza, tenuto conto della pena più grave minacciata all'aborto. Credo che non si possa sbagliare ove si tenga fissa la mente sulla intenzione del soggetto attivo. Se questi ha percosso la donna colla *intenzione costatata di farla abortire,* dovrà rispondere di aborto procurato; se poi ha inveito contro di essa *non coll' intento di farla abortire, ma solo di offenderla,* allora dovrà essere chiamato a rispondere di ferimento.

In questi sensi ha giudicato la Cassazione di Roma con sentenza 5 novembre 1879, Ric. Sigismondi, Est. De Cesare (1), nella quale, dopo avere analizzato l'articolo 501 del Codice penale, considerò non potersi disconvenire « che incorre nelle prescrizioni del citato articolo colui che percuote una donna incinta *col disegno* di farla abortire e che effettivamente abortisce ».

Un'altra questione su questo proposito. Ove un tale sia chiamato a rispondere di aborto procurato sopra una donna che non vi abbia acconsentito, dovrà il Presidente delle Assise, sottoporre ai giurati, sulla domanda della difesa, la questione, in via subordinata, della lesione con susseguito aborto avvenuta nelle circostanze indicate dall'articolo 539? Certo che no, perchè pel Codice sardo l'aborto è un reato *contro l'ordine delle famiglie,* l'altro è un reato *contro le persone.* Potrà, se lo crede, formolare il quesito, ma non vi sarà astretto, perchè non si tratta di una *scusante,* bensì di un reato di indole diversa.

Un' ultima considerazione circa l'articolo in esame. Questo articolo prevede il caso del consentimento e del non consentimento per parte della donna. Quando avviene un aborto, la presunzione è che la donna *non* abbia acconsentito; perchè non può ammettersi *a priori,* e l'ammetterlo sarebbe contro le leggi della natura, che una donna permetta che si ponga a pericolo, oltre che la vita del figlio in gestazione, anche la vita propria. Onde non toccherà all'accusa di provare che la donna *non* ha acconsentito, prova d'altronde difficile a darsi perchè negativa, ma spetterà al giudicabile far risultare del consenso di essa. Ove non riesca, risorgerà in tutta la sua pienezza la presunzione della mancanza di assentimento.

303. — *Sull'articolo 502.* Quest'articolo prevede la ipotesi della morte della donna. È però necessario che la morte succeda

---

(1) *Legge,* anno 1880, I, 279 — *Racc.* BETTINI; XXXII, I, 668 — *Foro Ital.,* V, 2, 124.

in conseguenza dei mezzi usati al *solo* fine di procurare l'aborto; indifferente poi che l'aborto sia o non sia avvenuto. Si esige: — che sia stato adoperato alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 501, morali, fisici o meccanici; — che questi mezzi siano stati adoperati *unicamente* allo scopo di procurare l'aborto; se fossero stati usati ad altro fine, non potrebbe il giudicabile rispondere delle conseguenze stabilite nell'articolo in esame; — infine, che la morte della donna sia una conseguenza di questi mezzi usati a quel fine; in altre parole, che i mezzi abbiano, colla *morte* della donna, i rapporti di causa ad effetto; potrebbe infatti accadere che si usassero mezzi *non idonei* a procurare un aborto; e la donna venisse a morire per cause naturali affatto indipendenti dai mezzi adoperati. Onde sarà d'uopo che l'accusa giustifichi essere la morte stata la *conseguenza* dei mezzi stessi.

La pena è commisurata a seconda che la donna abbia o non abbia acconsentito a far uso dei detti mezzi. Nel primo caso, il colpevole incorrerà nella pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici; nel secondo, i lavori forzati potranno estendersi al massimo.

304. — *Sull'articolo 503*. Quest'articolo dispone circa la *scusante* che l'aborto sia diretto ad occultare prole illegittima. Nel Progetto del Codice penale, ora in esame avanti la Camera dei Deputati, tale *scusante* non è posta fra le circostanze *scriminanti* e *scusanti* che riguardano le varie specie di omicidî, ma è mantenuta nel Capo che tratta dell'aborto. Ed a ragione; perchè l'aborto procurato è bensì un reato, anche per lo stesso progetto, *contro la vita*, ma non è un omicidio, nè una specie di esso nel significato giuridico della parola. Siccome però la *scusante* in discorso è sostanzialmente analoga a quella che riflette l'*infanticidio*; parmi, a risparmio di inutili ripetizioni, sia più opportuno che ne rimandi la trattazione a quando mi farò a discorrere delle *scriminanti* e delle *scusanti*, alle quali ho dedicato la massima parte del Secondo Volume, come ho fatto per la analoga circostanza concernente l'infanticidio.

Sull'articolo 504. — La disposizione contenuta in questo articolo riguarda i medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qualunque altro uffiziale di sanità che scientemente avranno indicati o somministrati i mezzi per opera dei quali è seguito l'aborto.

Perchè cotali persone possano essere chiamate responsabili del reato, di cui l'articolo in esame, è necessario che abbiano agito *scientemente*, vale a dire abbiano saputo che i mezzi da

essi *indicati* o *somministrati* dovevano servire a procurare l'aborto. Ma se la intenzione criminosa deve essere posta in sodo con cura in ogni accusa, a mille doppî la ricerca ne deve essere più minuziosa, quando si tratta di un aborto in cui entri la figura, sia pure come agente principale o come complice, di un uffiziale di sanità, specie poi di un medico, poichè questo fatto può talvolta essere il risultato involontario di rimedi da lui *indicati* o *somministrati* in buona fede. In molte circostanze le cure prodigate ad una donna malata possono cagionarle l'aborto; può persino accadere che una donna si finga ammalata celando la sua gravidanza allo scopo di procurarsi l'aborto. Il medico, se ciò ha ignorato, oppure se, non ignorandolo, non ebbe l'intenzione di unirsi a questo pensiero criminoso, non è certamente responsabile. Codesta regola fu consacrata dalla Corte di Cassazione di Francia in un caso nel quale era stato condannato un medico senza che il giurì avesse dichiarato essere l'aborto stato *scientemente* procurato. La sentenza fu cassata pel motivo, « che dall'atto di accusa era riconosciuto nel giudicabile la qualità di chirurgo; che in questa qualità, qualunque fosse stato il risultato della operazione addebitatagli, non poteva essere colpito da pena afflittiva ove non avesse operato per criminosa compiacenza verso la ragazza che ha abortito; donde la conseguenza che avrebbe dovuto essere posta la questione al giurì, se l'aborto fosse stato procurato a scopo di delitto (1) ».

In secondo luogo, le persone anzidette sono imputabili solo nel caso in cui abbiano scientemente *indicati* o *somministrati* i mezzi pei quali è seguito l'aborto. Ove abbiano materialmente agito sulla donna incinta, con mezzi morali, fisici o meccanici, la imputazione giuridica non sarà quella del reato di che si tratta, ma l'altra del vero e proprio procurato aborto preveduto dall'articolo 501. Ciò si rileva dal testo della disposizione che, nei riguardi della pena, quando si rendono responsabili del reato di cui l'articolo 504, sono eguagliati agli agenti principali. La diversa qualificazione giuridica della imputabilità non toglie però che nel caso in cui gli uffiziali di sanità abbiano procurato direttamente l'aborto, non debbano incorrere nella maggiore penalità stabilita dallo stesso articolo 504; anzitutto, perchè l'aumento è imposto dalla legge in considerazione della qualità personale dell'agente e della violazione per parte sua di maggiori doveri; ed inoltre, perchè se codesto aumento viene imposto contro di essi allorchè sono considerati *agenti principali,* vuole

(1) Sentenza 27 giugno 1806; *Bull.*, n. 105.

ragione che incorrano nello stesso aumento quando siano *autori* del misfatto.

In terzo luogo è d'uopo, per l'applicazione dell'articolo in discorso, che la qualità del giudicabile, essendo una circostanza aggravante del misfatto, risulti necessariamente dal verdetto. La Corte di Cassazione di Francia riconobbe formalmente codesta necessità annullando una condanna contro un ufficiale di sanità, senza che la sua qualità avesse formato oggetto di una speciale domanda al giuri. « Attesochè — si espressero i motivi di questa decisione — l'accusato si è qualificato ufficiale di sanità; che era questa una circostanza aggravante del suo misfatto su cui dovevano essere interrogati i giurati; che il Presidente, nel sottoporre le questioni ai giurati, avendo omesso di chiedere se l'accusato era ufficiale di sanità, ha violato l'articolo 317, ecc. (1) ».

È poi da notarsi che il legislatore se eguaglia gli ufficiali di sanità, nella ipotesi dell'articolo 504, agli *agenti principali*, ciò dispone *unicamente* nei riguardi della pena; onde la conseguenza che non sarà necessario che nella questione ai giurati si comprenda alcuna delle ipotesi prevedute dall'articolo 102 che contiene le disposizioni sugli agenti principali.

Dal verdetto, affinchè si possa rettamente applicare l'articolo 504, dovrà emergere: — *a*) che il giudicabile « è colpevole di avere scientemente indicati o somministrati » quei mezzi che risulteranno dalla istruttoria; — *b*) che il giudicabile è un ufficiale di sanità; — *c*) il nesso fra l'aborto o la morte ed i mezzi indicati o somministrati; in altri termini il rapporto di causa ad effetto fra i mezzi stessi e l'aborto o la morte della donna.

Soggiunge l'art. 504 che l'aborto o la morte debbono essere seguiti *come è detto nei precedenti articoli*. In conseguenza dovrà aversi riguardo al consenso od al non consenso della donna; ed anche questa particolare circostanza dovrà emergere dal verdetto, siccome quella che influisce sul grado di pena.

Sull'articolo 505. — Si prevede la ipotesi che l'aborto non *abbia avuto effetto;* in questo caso il colpevole è punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

Ma su questo articolo ho già trattato abbastanza nella interpretazione dell'art. 501; e mi riporto alle considerazioni ivi svolte.

305. — MASSIME DI GIURISPRUDENZA PRATICA IN MATERIA DI ABORTO PROCURATO.

I. Quando dalle percosse inferite a donna incinta sia derivato l'aborto e la morte della donna stessa, si ha un unico reato con duplice effetto e non il

(1) LOCRÉ, XV, 457.

concorso di reati all'effetto della aggravante di pena portato dall'articolo 109 del Codice penale (Cassazione di Napoli 9 settembre 1871 — Ric. Viscovo, Est. Ratti — *Legge*, anno 1872, 741; *Raccolta* Bettini, XXXIII, 1, 656; *Gazzetta di Napoli*, XXIV, 731).

II. Il procurato aborto previsto dall'articolo 501 del Codice penale è un reato del tutto distinto e ben altrimenti punito dell'altro contemplato nell'articolo 502 del Codice medesimo, consistente nello aver cagionato la morte della incinta coi mezzi adoperati nel solo fine di procurare (siasi o no conseguìto) l'aborto. Quindi non si può in una medesima questione dimandare ai giurati se per l'uso delle bevande somministrate fosse seguìto l'aborto e quindi anche la morte dell' incinta (Cassazione di Napoli 28 luglio 1875 — Ric. Carpentieri — *Gazzetta del Procuratore*, X, 235).

Con l'aborto procurato ho compiuto la trattazione dei *Reati contro la vita;* ma l'argomento non sarebbe esaurito ove non mi occupassi di altre disposizioni, alcune delle quali riguardano l'omicidio doloso, come quella che concerne *l'omicidio per errore* e la *complicità correspettiva,* ed altre sono comuni all'omicidio doloso e colposo, come quelle che si riferiscono alla *concausa;* e non trattassi infine di una particolare disposizione contenuta nell'articolo 536 del Codice penale sardo circa i mezzi non idonei adoperati per errore o per altra avvenuta circostanza. Di tutto ciò farò tema della seguente apposita Sezione.

SEZIONE QUARTA

DI ALCUNE DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI I REATI CONTRO LA VITA

CAPITOLO UNICO

Omicidio per errore — Complicità correspettiva — Concausa — Sull'articolo 536 del Codice penale sardo.

Sommario.

306. *Omicidio per errore: osservazioni generali: errore di fatto: errore di persona.*
307. *L'errore di persona è da considerarsi in ogni specie di omicidio.*
308. *L'errore di persona nei riguardi della premeditazione.*
309. *Dubbio circa l'omicidio per mandato.*

310. *Diritto positivo patrio.*
311. *Legislazione comparata.*
312. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
313. *Interpretazione dell'articolo* 535 *del Codice penale sardo.*
314. *L'errore di persona nel conato.*
315 *Giurisprudenza pratica: massime diverse.*
316. *Complicità correspettiva: osservazioni generali.*
317. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.*
318. *Considerazioni sul diritto positivo patrio.*
319. *Concausa: osservazioni generali.*
320. *Diritto positivo patrio.*
321. *Legislazione comparata.*
322. *Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale: Progetti della Prima e della Seconda Commissione e del Guardasigilli* De Falco.
323. *Progetti* Vigliani, *del Senato ed i rimanenti lavori.*
324. *Interpretazione dell'articolo* 308 *del Codice penale toscano.*
325. *Interpretazione degli articoli* 541 *e* 542 *del Codice penale sardo.*
326. *Giurisprudenza pratica.*
327. *Sull'articolo* 536 *del Codice penale sardo.*
328. *Giurisprudenza pratica.*

306. — Sono notissimi, ed oggimai possono dirsi concordi, i dettati della dottrina e le decisioni dei Tribunali circa l'*errore* e la *ignoranza di fatto;* in guisa che se l'errore cade sulle circostanze di fatto, dalle quali dipende la punibilità dell'azione, cosicchè sia chiaro che dove l'agente non avesse errato, o l'azione non sarebbe stata criminosa, o egli non l'avrebbe commessa; allora questo errore, che nel linguaggio giuridico dicesi *essenziale,* è causa escludente la imputabilità, con le eccezioni, in caso di mancanza di cautela, che non è qui il luogo di indicare.

Ma v'ha una specie di errore di fatto che non giova punto all'agente, nè per l'effetto di escludere la imputabilità, nè per l'effetto di diminuire le pene; e questo è l'errore che nulla immuta nè sulla esistenza, nè sulla natura, nè sulle circostanze aggravanti del reato. Tale è il caso di colui che, *colla intenzione di uccidere,* uccide una invece di un'altra persona. È concorde la scienza che in questo caso l'agente deve rispondere *con piena responsabilità* del reato di omicidio e deve soggiacere alle relative sanzioni penali, perchè la volontà dell'agente era diretta alla morte di un cittadino ed il suo braccio l'ha operata; e la legge d'altronde accorda egualmente la sua protezione alla vita di tutti i cittadini e dichiara colpevole di omicidio chiunque dolosamente cagiona altrui la morte, non preoccupandosi in guisa alcuna che si uccida un altro uomo in luogo della vittima designata. La volontà era diretta ad uccidere; l'errore non deve essere di giovamento all'agente; se costui non uccise la vittima che aveva in animo di uccidere, ciò non dipese dalla sua volontà; ma da

circostanze indipendenti da lui, perchè la volontà l'aveva; la volontà armò il suo braccio, lo spinse contro l'avversario; se non lo uccise fu un caso fortuito; ma intanto uccise un'altra persona; e di questa uccisione è giusto che risponda avanti la legge penale.

Qualche autore germanico pretese sostenere che in questa ipotesi vi sarebbero due fatti: un *tentato* omicidio ed un omicidio *involontario*. Altri la confutarono senza discriminazione. L'Haus (1) conciliò le divergenti opinioni distinguendo così: si è ucciso un individuo credendo che fosse Caio, mentre invece era Pietro; ed allora siccome il risultato dell'azione è stato quello che si voleva, perchè l'*individuo* colpito è materialmente quello contro cui si dirigeva l'azione, così in questi termini concorrono gli estremi dell'omicidio volontario. O invece si è scagliato il colpo contro Caio e si è ucciso Pietro che gli era vicino; ed allora si avrà un omicidio tentato o mancato a danno di Caio, e un omicidio involontario a danno di Pietro.

La conciliazione è ingegnosa e trova conforto anche nell'insegnamento di Gomez e di altri (2); e conduce alla distinzione fra l'errore di persona e l'*aberratio ictus*. Il Pessina avvisa al contrario che l'errore del colpo (*aberratio ictus*) non toglie la volontarietà dell'omicidio. Nel caso dell'*aberratio ictus* — egli scrive — taluni credono non doversi ravvisare un reato di omicidio volontario consumato, ma doversi invece riconoscere un'azione criminosa che si distingue in due momenti, ciascuno dei quali è un reato, cioè in un omicidio mancato in persona di colui cui il colpo era destinato, e in un omicidio, sia casuale sia colposo, in persona di colui che fu offeso dal colpo; sicchè il fatto minore assorbendosi nel maggiore, rimarrebbe la responsabilità del delinquente in un omicidio volontario mancato. Ma — egli continua (ed io accetto interamente l'autorevole avviso) — l'omicidio consumato per l'*aberratio ictus* non può dirsi l'effetto non voluto di un fatto lecito, esso è l'effetto di un conato criminoso, essendo appunto l'effetto di un colpo vibrato con animo di uccidere qualcuno. Perciò si ha sempre un omicidio consumato che ha per cagione motrice il proponimento di uccidere, si ha un effetto che, guardato in sè stesso, fatta astrazione dall'individuo sul quale cade, non eccede l'intento criminoso nella sua quantità (3).

---

(1) *Cours de droit crim.*, n. 135.

(2) Gomez, *Var. resol.*, Tom. III, Cap. III, nn. 34, 35 — Harpprecht in § 5, *Just. de pub. judic.*, nn. 239 e 251.

(3) *Elementi di diritto penale*, Vol. II, pag. 10, Napoli, 1883. — In questi sensi fu anche giudicato dalla Corte di Cassazione di Napoli: veggansi più avanti i nn. I, IV, VI delle Massime di giurisprudenza pratica (n. 325).

Circa l'errore di persona, la questione è stata agitata anche in Francia, ove la legislazione è muta al riguardo; e quella Corte di Cassazione ha sciolto il punto nel senso della volontarietà dell'omicidio « poichè essendo il ricorrente stato dichiarato colpevole di avere esploso volontariamente un colpo di fucile con la intenzione di uccidere, poco importa che in luogo di dar la morte alla vittima designata, abbia ucciso la moglie invece del marito: non è perciò non meno provato che abbia dato la morte con intenzione di uccidere (1) ».

307. — L'errore di persona può avvenire *in ogni specie* di omicidio *doloso;* ma nella applicazione di questo principio si possono incontrare difficoltà che credo conveniente di accennare.

Suppongasi che Tizio, nella intenzione di uccidere un suo nemico, tiri contro di lui un colpo di fucile, che invece ferisca ed uccida il padre suo, il quale per mera combinazione passava di là in quell'istante. Suppongasi che Cajo sia venuto a grave diverbio con un tale; molta gente è accorsa per sedare la lite; egli si allontana, entra nella vicina sua casa, si arma di un fucile: frattanto era intervenuto qualche agente della pubblica forza: dalla finestra spiana il fucile contro l'avversario; esce il colpo; rimane ucciso uno degli agenti. Tizio è imputabile di parricidio? Cajo deve rispondere di omicidio di un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni? La scienza risponde negativamente, perchè nella teorica dell'*errore di fatto*, questo errore giova all'agente anche quando cada non sulle circostanze, *dalle quali dipende la imputabilità e punibilità delle azioni;* ma sibbene sulla *qualità* della persona che renda il reato *più grave*. E in questa seconda ipotesi, l'errore giova al colpevole, non per escludere la imputazione, ma soltanto all'effetto di non applicargli la pena più grave, che la legge sancisce in riguardo della *qualità* ignorata dal colpevole.

Le stesse considerazioni potrebbero, a parer mio, essere fatte in *qualsiasi* altra ipotesi in cui *l'errore* avvenga su persona, la quale, nel caso resti uccisa per opera dolosa altrui, faccia aggravare la pena all'omicida per una qualche *circostanza di fatto*, specialmente determinata dalla legge. Invero, se è giusto che l'uccisore in questo caso risponda egualmente di omicidio, sarebbe però ingiusto che dovesse anche rispondere di una circostanza aggravante, a cui di certo *non poteva* pensare perchè il suo divisamento non era diretto contro quella persona.

---

(1) Sentenza 8 settembre 1826 (*Bull.*, n. 172); 31 gennaio 1835: Sirey. Vill., XXXV, 1, 564.

Un argomento in appoggio di questo avviso, tanto nel caso di una *qualità personale*, quanto in quello di una *circostanza di fatto*, ambedue aggravanti la pena, si trae dalla teorica della *imputabilità*. Un fatto criminoso non può essere *imputabile*, ove l'agente nel commetterlo non avesse la intenzione *dolosa*. L'omicidio *per errore* si punisce perchè si parte dal presupposto che l'agente quando commise l'azione, che trasse al sepolcro una persona, avesse l'*animo di uccidere*; è quindi indifferente che la persona uccisa sia diversa dalla vittima designata. Ma ove si voglia imputargli anche la circostanza *personale* o *di fatto* che rende più grave la pena, si andrebbe *oltre* la intenzione di lui, perchè è certo che se la sua intenzione era diretta a togliere la vita ad uno, non *poteva*, nè *doveva* essere diretta contro colui, il quale, per una circostanza espressamente dichiarata dalla legge, fa aggravare la sanzione penale.

A questo concetto, per ciò che riguarda la *qualità personale*, si informarono, come vedremo (n. 312), i diversi compilatori del nuovo Codice penale.

308. — Ma una importantissima questione sorge nei riguardi della *premeditazione*.

Nello esporre gli estremi richiesti dal Codice penale sardo per la esistenza della premeditazione, ho notato essere indifferente alla imputazione giuridica di essa, che la persona, alla cui vita si attenta, sia *determinata* o *indeterminata*, *trovata* o *incontrata*. La premeditazione è una circostanza del tutto soggettiva: alla legge basta che vi sia un disegno maturato di attentare alla vita altrui; essa non si preoccupa della persona; sia questa *certa* od *incerta*, incontrata *fortuitamente* o *a bella posta*, nulla monta, purchè siasi *deliberato* prima dell'azione di ucciderne una.

Ma dalla scienza si discute la ipotesi che taluno abbia *premeditato* di uccidere Tizio, ed *errando* nella persona abbia invece ucciso Cajo. Su ciò furono divisi gli antichi giureconsulti: gli uni scorgevano in questo fatto un omicidio *casuale;* gli altri vi riscontravano i caratteri dell'omicidio *premeditato*. I primi si appoggiavano alla circostanza che l'omicidio era il risultato di un errore, perchè il soggetto attivo non aveva avuto la intenzione di togliere la vita al soggetto passivo: *non potest dici in dolo fuisse cum non intendebat personam quam occidit, sed in ea erravit*. Così il Menocchio ed altri (1), i quali si facevano

---

(1) *De arb. jud. quaest. Cas.* 324, n. 2 — Carnerius, *Pract. caus. criminal.*, § 2, n. 59.

forti del testo *De injuriis* (Lib. XLVII, Tit. X) così concepito: *Si cum servo meo pugnum ducere vellem, in proximo te stantem invito percusserim, injuriarum non teneor.* Rispondevano gli altri, che l'errore non impediva al colpevole di agire con intenzione di uccidere e con premeditazione; che se questa *volontà* e questa *premeditazione* non erano dirette contro l'ucciso, non cessavano però di sussistere, e che bastava che queste circostanze vi fossero nell'atto, quantunque estranee al risultato. *Sufficit animum occidendi si non in specie saltem in genere.* Si citava in appoggio la legge 18, § 3, *Dig. de injuriis*, la quale concede l'azione per ingiuria alla persona che ne fu passiva *per errore* ed in luogo di un'altra. Si *injuria mihi fiat* — stabilisce questa legge — *ab eo cui sim ignotus; aut si quis putet me Lucium Cajum esse cum sim Cajus Sejus; prævalet quod principale est, injuriam eum mihi facere velle; nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo injuriarum habeo* (1).

Il Bartolo però concilia queste due leggi. Quando si fa ad altri un'ingiuria *principaliter* — egli scrive — *veritas inspicitur potius quam opinio;* quando invece la si fa *per consequentiam, inspicitur opinio potius quam veritas.*

Fra queste due opinioni contraddittorie ne sorge una terza. Giulio Claro, sebbene ricusi di diminuire in questa ipotesi la pena, tuttavia si mostra d'avviso che se l'errore dell'agente nella designazione della sua vittima non elimina la sua volontà, fa tuttavia scomparire la premeditazione. *Bene verum est quod respectu istius homicidii cessat qualitas animi deliberantis* (2). Ma l'opinione del Claro da qualcuno è ritenuta più sottile che solida, perchè se la premeditazione non era diretta contro la persona che fu vittima dell'azione, non per questo non esisteva nell'azione medesima; essa, al pari della volontà di uccidere, animava il pensiero del soggetto attivo e lo poneva sulla via della vittima; l'errore cangiò il risultato del delitto, non ne mutò la natura; nè può fare che non sia stato premeditato, che il disegno non sia stato formato prima dell'azione, che la vittima non sia stata, nel pensiero dell'agente, lo scopo di questo suo disegno. La premeditazione adunque, come il pensiero, accompagnò l'azione, e deve l'agente essere imputabile nella stessa guisa che se fosse riuscito nel suo progetto; nè può presentare quale scusa l'errore

---

(1) Farinaccio, *Quaest.* 125, n. 156 — Perez, *ad Cod.* IX, 16, 46.
(2) *Sentent.* Lib. V, § *Homicidium*, n. 6.

da cui fu tratto in inganno dal momento che vi fu fatalmente una vittima. Così li CHAUVEAU ed HÉLIE (1).

Il DALLOZ è dello stesso avviso; e dalla forma di redazione dell'art. 297 del Codice del 1810 egli deduce non potersi avere alcun dubbio sulla esattezza di questa proposizione. Infatti, dopo aver detto che la *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona di un individuo determinato, aggiunge: o *anche di colui che sarà trovato od incontrato* (n. 110). Ciò che esclude — secondo il DALLOZ — la necessità che la *premeditazione* sia stata portata sulla tale o tale persona conosciuta dal colpevole e designata in precedenza nella mente di lui (2).

Li CHAUVEAU ed HÉLIE appoggiano la loro opinione (n. 2413) ad una sentenza della Corte di Cassazione di Francia, la quale ha riconosciuto non esservi alcuna contraddizione fra le due parti di una dichiarazione del giurì, in una delle quali siasi affermato che un tentativo di omicidio fu commesso con *premeditazione*, e nell'altra *senza intenzione di uccidere* (sentenza 14 o 24 febbraio 1817). Questa risposta in vero non fa che attestare la distanza che separa i due elementi del misfatto; la *premeditazione* non si applica soltanto all'omicidio *volontario*, ma si estende alle ferite e a tutte le violenze; in tutte le ipotesi ha lo stesso carattere. La *volontà* invece si modifica sempre e il misfatto riveste caratteri diversi a seconda dei diversi gradi della sua criminalità. È appunto perciò che nella *species facti*, che formò tema della sentenza anzidetta, il fatto, spogliato della intenzione di uccidere, ha potuto costituire il crimine di percosse o ferite volontarie accompagnate da premeditazione.

Il PESSINA esterna una contraria opinione. Nel suo *Trattato di penalità speciale* (pag. 25) sostiene che la premeditazione, nella ipotesi sovraccennata, è rimasta nella pura intenzione senza manifestarsi nella *specialità concreta dell'azione*. E negli *Elementi di diritto penale* (3) scrive: che l'errore di persona se non toglie la *volontarietà* dell'omicidio, toglie, secondo il suo sentire, la qualifica dell'assassinio nel caso ch'esso si avveri, sia che si guardi l'assassinio nel significato antico, sia che lo si guardi nel moderno. E per fermo, le circostanze aggravatrici del mandato e della premeditazione rimangono nella coscienza del delinquente senza trasfondersi nella sua azione esteriore. L'uomo

---

(1) CHAUVEAU ed HÈLIE, *Théorie ecc.*, Vol. II, n. 2418 — Bruxelles, 1845.
(2) *Répertoir*, V° *Crimes et délits contre les personnes*, n. 50.
(3) Vol. II, pag. 38, 39 — Napoli, 1883.

ucciso per errore di persona non è caduto vittima per effetto del mandato o per essersi sopra di lui premeditata la uccisione, ma per l'*errore* o per la *aberrazione* del colpo. Tutto al più potrà il mandante rispondere di cooperazione in omicidio volontario per aver dato mandato ad uccidere; ma non abbiamo il fatto della uccisione avvenuta per solo effetto del mandato ad uccidere. Questa dottrina fu insegnata da Giulio CLARO. E sebbene qualche autore moderno la impugni, pure sembra al PESSINA inattaccabile. Imperocchè altra cosa sia la *volizione criminosa*, ed altra cosa la *premeditazione*. E lo stesso ragionamento può applicarsi all'*aguato* ed alla *prodizione*.

Il VAN BERKOUT aveva già accettato la teoria del CLARO, perchè il fatto e la volontà non corrispondono fra loro; vi è un fatto ed una premeditazione, ma non un fatto premeditato (1).

Il CARRARA si avvicina all' opinione di coloro che negano nel caso esposto la impossibilità giuridica della *premeditazione*, perchè sta bene che alla *essenzialità* del titolo di *omicidio* non pertenga la diversità di persona; ma certamente alla *essenzialità* della *premeditazione* appartiene l'avere precedentemente deliberato quello che si è poscia ottenuto (2).

Ma su ciò avrò occasione di ritornare interpretando l'articolo 535 del Codice penale sardo, a proposito di una decisione della Corte Suprema di Torino (n. 313).

Gli scrittori, che negano la imputabilità giuridica della *premeditazione* nella ipotesi in esame, distinguono fra *volontà* e *premeditazione* per affermare, che la *volontà* di uccidere persiste anche nel caso in cui si tolga la vita per *errore* ad una persona diversa e si trasfonde nella azione esteriore; mentre ciò non avviene nella *premeditazione*, la quale non abbandona l'animo dell'agente, nè trapassa, nè si confonde nella azione a cui è pure diretta ed unita la *volontà* dello stesso. Io non arrivo — certo per difetto di intelligenza — a comprendere siffatta distinzione. Tanto la *volontà* quanto la *premeditazione* sorsero nella mente del soggetto attivo. Il soggetto attivo *ideò* di uccidere il suo avversario senza che ne abbia *formato il disegno*; ecco la *volontà*: — *formò il disegno* prima dell'azione: ecco la *premeditazione*. Ma perchè, se uccide *per errore* una persona diversa dalla designata, senza averne formato il disegno prima dell'azione deve essere giuridicamente imputabile di omicidio; e se invece *premeditò* la strage, non dovrà, quando intervenga un errore di

---

(1) *Dissertatio de homicidio voluntario*, pag. 9.
(2) *Programma*, Parte speciale, Vol. I, § 1136, nota.

persona rispondere di questo fatto, sorto nella sua mente al pari della *volontà,* della *intenzione* di uccidere? Perchè esaminare un fatto *unico,* sotto due aspetti diversi, quando questi due aspetti dipendono dal lavoro della stessa, della identica mente?

La questione, come vedremo più innanzi, fu dalla pratica giurisprudenza risoluta nel senso che la premeditazione anche in caso di errore di persona sia imputabile all'agente (n. 313).

Uguale questione sorge circa la *prodizione* e l'*aguato*. Il Pessina estende ed applica all'*aguato* ed alla *prodizione* le considerazioni da lui fatte per escludere la imputabilità giuridica della *premeditazione*; onde per le considerazioni stesse non ritiene imputabili giuridicamente nè la *prodizione* nè l'*aguato* quando sia occorso errore di persona.

Il Dalloz, che seguendo l'opinione delli Chauveau ed Hélie, si è schierato fra coloro che ammettono la imputabilità giuridica della *premeditazione* anche nel caso di *errore* di persona, muta avviso quanto all'*aguato*, non occupandosi della *prodizione*, perchè non definita dalla legislazione francese. Egli nota che l'articolo 298 (*aguato*) è meno generico dell'art. 297 (*premeditazione*) del Codice del 1810, perchè, mentre quest'ultimo parla dell'attentato commesso contro un individuo *determinato*, come pure *contro colui che si fosse trovato od incontrato*, l'art. 298 non parla che dell' attentato commesso contro un individuo *determinato*. D' onde risulta — secondo il Dalloz — che se la persona incontrata non era la designata nella mente del colpevole quando si è posto in aguato, la circostanza dell'*aguato* deve scomparire. E si può qui sostenere — continua — senza pericolo per la giustizia e per la vendetta sociale, che questo può essere il risultato dell'errore dell'omicida. Esso infatti non isfuggirà alla pena dell'assassinio, perchè se manca l'*aguato* sussisterà sempre la premeditazione (1).

Il Carnot è dello stesso avviso (2).

Io credo non possa farsi differenza tra la *premeditazione* e la *prodizione* e l'*aguato* in tema di *errore* di persona; specie poi quando circa la *prodizione* e l'*aguato* si abbia il concetto che siano circostanze inerenti alla *persona* e non al *fatto*, circostanze *personali* e non *materiali* (concetto che fu accolto dalla pratica giurisprudenza) (3), come spero di avere dimostrato altrove (pag. 333 e 334). Onde le considerazioni fatte su questo

---

(1) Dalloz, *Répertoire,* V° *Crimes et délits contre les personnes,* n. 52.
(2) *Commentaire sur le Code pénal ecc.: sur l'art. 288.*
(3) Veggasi il n. 313 e la sentenza 20 febbraio 1885 della Cassazione di Napoli, alla Massima VII nel n. 315.

tema nei riguardi della *premeditazione*, valgono anco nei riguardi della *prodizione* e dell'*aguato*.

309. — Ma un grave dubbio nasce, quanto all'omicidio commesso per *mandato* nel caso sia avvenuto un errore sulla persona uccisa per opera del mandatario.

Il PESSINA è d'avviso che l'errore di persona, se non toglie la volontarietà dell' omicidio, toglie però la penalità maggiore, quando sia intervenuto un *mandato*. E per fermo, la circostanza aggravatrice del *mandato* rimane nella coscienza del delinquente senza trasfondersi nella sua azione esteriore. L'uomo ucciso per errore di persona non è caduto vittima per effetto del mandato o per essersi sopra di lui premeditata l'uccisione, ma per l'*errore* o per l'*aberrazione* del colpo. Tutto al più potrà il mandante rispondere di cooperazione in omicidio volontario per aver dato mandato ad uccidere; ma non si ha il fatto della uccisione avvenuta per solo effetto del mandato ad uccidere (1). È lo stesso ragionamento che ha fatto per la premeditazione.

La osservazione è finissima. Il mandante con l' incarico dato al mandatario aveva manifestato il pensiero che fosse uccisa una persona *determinata* sulla quale si convergevano i suoi motivi di odio. Se è intervenuto un *errore* di persona per parte del mandatario, risponda il mandante di questo *errore*, ma nei limiti assegnati dal PESSINA; egli certo non potrebbe sfuggire alle norme della teorica in siffatta materia; ma però non sarebbe giusto se lo si punisce con le maggiori sanzioni minacciate all'omicidio per *mandato*, quando il mandato non riguardava la persona uccisa. Su questo punto mi trovo d'accordo coll'esimio criminalista.

310. — DIRITTO POSITIVO PATRIO.

Codice penale sardo (20 novembre 1859).

ART. **535**. Le pene sovrastabilite per gli omicidî volontarî saranno sempre applicate quand'anche, per errore, si fosse ucciso uno per un altro.

Il *Codice penale toscano* (20 giugno 1853) non contiene alcuna speciale disposizione in proposito.

311. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

Non contengono alcuna disposizione su questo argomento i Codici penali francese, sammarinese, spagnuolo, zurighese, germanico, olandese ed ungherese.

---

(1) *Elementi di diritto penale*, Vol. I, pag. 38 e 39 — Napoli, Marghieri, 1883.

Il *Codice penale austriaco* (27 maggio 1852) nella definizione che dà dell'omicidio comprende l'errore, poichè second'esso commette il crimine di omicidio (§ 134) colui il quale colla intenzione di togliere la vita ad una persona, agisce contro di essa in modo tale che ne derivi la morte di quella o di altra persona.

Anche il *Codice penale belga* (8 giugno 1867) nella definizione degli omicidî, li appella volontarî, quand'anche (art. 392) « l'autore siasi ingannato sulla persona di colui che fu la vittima dell'attentato ».

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **299**. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando, per errore, sia rimasta uccisa una persona diversa da quella che si voleva uccidere: ma in questo caso non si ha riguardo alle circostanze aggravanti che deriverebbero dalle qualità della persona dell'ucciso.

Il *Codice penale di Ginevra* (21 ottobre 1874) segue il sistema del Codice penale belga e prevede l'errore nella definizione dell'omicidio volontario: « quand'anche l'autore si sia ingannato sulla persona di colui che fu vittima dell'attentato » (articolo 249).

312. — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei della Prima Commissione ministeriale proposero il seguente:

Art. **340**. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se, per errore sia rimasta uccisa una persona diversa; ma in questo caso non si ha riguardo ai rapporti personali indicati negli articoli 299, §§ 1 e 303, lett. *d*.

La Prima Commissione nella seduta del 16 aprile 1868 (1) approvò in massima la proposta, ma ne riformò la locuzione, inserendo nel suo Progetto 17 maggio 1868 l'articolo seguente:

Art. **292**. Le disposizioni del presente capo si applicano, anche quando, per errore, sia rimasta uccisa una persona diversa da quella che si voleva uccidere; ma in questo caso non si ha riguardo alle circostanze aggravanti, che deriverebbero dalle qualità della persona dell'ucciso.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — Una Corte d'Appello aveva fatto la proposta di modificare la definizione dell'omicidio data dalla Prima Commissione nell'articolo 281 del Progetto 17 maggio 1868 per com-

(1) Verbale 85 nel Volume I dell'opera: *Il Progetto, ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

prendervi anche la ipotesi dell'omicidio commesso per errore in persona diversa da quella che si voleva uccidere; ma la Seconda Commissione, che aveva il mandato di esaminare le proposte della Magistratura, deliberò, nella seduta del 2 gennaio 1870, di non aderirvi « essendo questo un caso eccezionale, che va preveduto in una speciale disposizione, e che non deve punto alterare la figura primitiva ed essenziale del reato medesimo » (1).

Fu per questo che nella seduta del 12 gennaio 1870 prese in esame l'articolo 292 del Progetto anzidetto; nè vi fece osservazioni. Solo, alla frase *per errore* reputò opportuno di aggiungere *o per qualunque altra causa*, onde comprendervi tutte le possibili cause accidentali anche indipendenti da errore del colpevole; per esempio, se il veleno fosse bevuto da altra persona sopraggiunta (*Verbale 54, op. cit.*).

Pertanto nel Progetto 15 aprile 1870 la disposizione fu così formulata:

ART. **370.** Le disposizioni dei capi precedenti si applicano anche quando, per errore, o per qualunque altra causa, sia rimasta uccisa od offesa una persona diversa da quella che si voleva uccidere od offendere; ma in questo caso non si ha riguardo alle circostanze aggravanti, che derivano dalle qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.*

ART. **464.** Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche quando, per errore o caso, la persona uccisa od offesa sia diversa da quella che si aveva in animo di uccidere od offendere, salvo che in tal caso non si tiene conto delle circostanze aggravanti, che derivano dalla qualità della persona uccisa od offesa.

Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1875.* — Il Ministro VIGLIANI nel suo Progetto 24 febbraio 1874 compenetrò la circostanza dell'errore nella definizione dell'omicidio colla locuzione « ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra » (art. 363) siccome quella, come si espresse nella Relazione, che « nel tempo stesso rimuove il dubbio, che potrebbe sollevarsi, relativamente alle conseguenze dell'errore sulla persona dell' ucciso ».

In pari tempo inserì nel Progetto stesso l'articolo seguente:

ART. **384.** Colui che cagiona, per errore, la morte o la lesione di una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio, le quali derivano dalle qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso.

---

(1) Verbale 48 nel Volume II dell'opera: *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

Periodo Quinto: *Progetto del Senato 25 maggio 1875.* — Il Senato nella tornata del 15 aprile 1875, sulla proposta dell'ufficio centrale, approvò senza osservazioni, ambedue gli articoli, che nel Progetto 25 maggio 1875 presero i nn. 370 e 391.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il Sotto-Commissario DE FALCO pur modificando, come ho detto a suo luogo, la formola del Progetto Senatorio per la definizione dell'omicidio, accettò la dizione contenuta nell'articolo 370 dello schema Senatorio *ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra;* dizione che fu del pari approvata dalla Commissione anzidetta.

Quanto poi all'art. 391, propose di modificarlo come segue:

« Colui che cagiona, per errore *o per altro accidente*, la morte o la lesione di una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio o di lesione personale, le quali derivano dalle qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso, e *gli è calcolata la scusa se il reato era scusabile* ».

Delle Magistrature interpellate, la sola Corte d'Appello di Catania espose il suo avviso sull'emendamento, dichiarando di preferire la formola dello schema Senatorio. La proposta modificazione fu accettata dalla Commissione; nè sopra la deliberazione di questa furono fatte osservazioni dalle Magistrature.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.* — Anche il Guardasigilli ZANARDELLI nel suo Progetto, all'art. 320, accettò di compenetrare « accogliendo una regola — come si esprime nella Relazione — che omai è ricevuta universalmente » nella disposizione contenente gli estremi dell'omicidio volontario, la formola approvata dal Senato « *ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra* ».

Inserì inoltre l'articolo seguente:

ART. **333.** Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte, o un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del delitto che derivano dalle qualità della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

« Un'altra disposizione comune agli omicidî ed alle lesioni personali — scrive nella Relazione — riguarda il caso in cui, per errore, sia stata uccisa o ferita una persona diversa da quella che il colpevole aveva in animo di uccidere o ferire. L'errore nella persona dell'ucciso o del ferito nulla immuta intorno all'e-

sistenza del reato, come è già stato disposto negli articoli 320 e 327; imperocchè la legge deve egualmente proteggere la vita e la integrità personale di tutti i cittadini, e tiene colpevole di omicidio o di lesione chiunque dolosamente cagiona altrui la morte od una offesa personale. Ma se la persona uccisa o ferita per errore, invece di un'altra, abbia qualità per le quali il reato si rende più grave, allora l'errore giova al colpevole, non all'effetto di escludere la imputazione, ma all'effetto di esonerarlo dalla responsabilità della aggravante. Così se taluno, volendo uccidere un estraneo, uccida per errore il padre, si punisce come omicida e non come parricida, perchè il parricidio fu un effetto che l'agente non volle. Le stesse considerazioni consigliano, nel caso in cui il reato per sè medesimo sia scusabile, a tener conto della scusa a prò del colpevole, quantunque la scusa non corra di fronte alle qualità della persona per errore uccisa. E ciò che si dice dell'omicidio vale anche per la lesione ».

Periodi Ottavo e Nono. — Il Ministro SAVELLI, successore dello ZANARDELLI, ne accettò integralmente la proposta agli articoli 325 e 338 del suo Progetto 26 novembre 1883.

Il Ministro PESSINA nei suoi emendamenti dell'aprile 1885 introdusse una modificazione all'art. 325 del Progetto SAVELLI (pag. 64), e ne accettò integralmente l'articolo 338, che negli emendamenti stessi prese il numero 354.

313. — INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 535 DEL CODICE PENALE SARDO.

Stabilisce quest'articolo che le pene minacciate contro gli omicidî volontarî siano *sempre* applicate quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro.

È la teorica dell'errore di persona applicata all'omicidio, teorica « omai ricevuta universalmente », come si espresse lo ZANARDELLI nella Relazione accompagnante il suo Progetto.

Ma nella interpretazione di questo articolo si presentano non poche questioni. La prima, riguarda le circostanze *aggravanti* del delitto che derivano dalla qualità della persona uccisa; per sapere se queste circostanze siano o non siano imputabili all'agente. La seconda, se la disposizione contenuta nell' articolo in esame, si riferisca a tutti gli omicidî, oppure debba ritenersi limitata al solo omicidio volontario. La terza, se l'*errore* di persona possa essere imputabile anche nell'omicidio imperfetto. La quarta, infine, se la *premeditazione*, nel caso di omicidio imperfetto per *errore*, ove questo sia imputabile, sia del pari imputabile all'agente.

Quanto alla prima questione, parmi debba essere risolta nel senso della dottrina, di talune legislazioni e dei varî progetti di Codice penale; vale a dire nel senso che all'agente non possano imputarsi le circostanze anzidette. Come pure mi pare che possa accettarsi il concetto posto innanzi pel primo dal DE FALCO, a cui aderirono i Ministri ZANARDELLI e SAVELLI, che debbano, in caso di errore di persona, essere calcolate all'agente stesso le circostanze che avrebbero diminuito la pena del delitto; in altre parole, che gli sia calcolata la scusa se il reato era scusabile.

Le ragioni che appoggiano la non imputabilità delle circostanze personali aggravanti, militano, a mio avviso, anche per le scusanti da computarsi in favore dell'omicida.

Quanto alla seconda questione, se cioè la disposizione dell'articolo 535 si limiti all'omicidio volontario o si estenda a tutti gli omicidî dolosi, la giurisprudenza presso di noi ha dovuto occuparsene. La Cassazione di Torino, con sentenza 30 giugno 1870, Ric. Cameli, Est. Siotto-Pintor, ha giudicato che « se fu *premeditato* di uccidere una persona e la strage *premeditata* non ebbe luogo, ma, nel contesto dell'azione criminosa, fu uccisa un'altra persona, non può dirsi necessariamente *premeditata* la uccisione solo perchè era premeditata la uccisione della prima » (1).

È proprio la questione in termini, poichè la massima conduce alla conseguenza, che il disposto dell'articolo 535 non si estende all'omicidio *premeditato*; nè in conseguenza potrebbe estendersi alle altre specie dell'omicidio volontario.

La sentenza si basa ai seguenti motivi:

« La strage che si *meditava* non si eseguì; la strage che si eseguì non era *premeditata*. Vi è adunque un fatto: l'uccisione del Napoleoni: vi ha una *premeditazione*, il disegno di uccidere il Sericoni; ma non vi è un *fatto premeditato* stando nei termini del verdetto. Sta bene che alla essenzialità del titolo di omicidio non pertenga la diversità della persona; ma certo alla essenzialità della *premeditazione* pertiene lo avere precedentemente deliberato quello che si è poscia eseguito. Il disegno di uccidere, impersonalmente guardato, non è da confondersi coll'omicidio determinato di cui parla la legge nel definire la premeditazione. Se volendo uccidere uno si uccide per isbaglio un altro; se si uccide col disegno formato di uccidere chiunque si incontri, nell' uno e nell'altro caso v' ha il disegno di uccidere persona determinata, e quel disegno divenne fatto, quantunque in altra persona. Ma nel caso di che si tratta e secondo

---

(1) *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1870, I, 2, 238.

i termini della questione, non vi era il disegno premeditato di uccidere il Napoleoni; lo si uccide deliberatamente nell'atto, solo perchè non si potè uccidere colui che si era designato di uccidere ».

La stessa sentenza risolve nell'identico senso anche il caso che vi fosse stato *prodizione;* e così in proposito si esprime:

« Attesochè, quanto alla prodizione, ricorrono le stesse osservazioni (*che nella premeditazione*), se in punto di diritto non si deve contendere che la *prodizione* possa stare da sè senza la *premeditazione,* egli è per altro incontrovertibile che le *insidie* onde si parla nell'articolo 527 del Codice penale vogliono essere preordinate all'omicidio di colui che si voleva uccidere, dappoichè non sussiste, nel senso giuridico, la insidia, se non vi era il disegno di uccidere l' insidiato. Escluso adunque dal verdetto, o certo non affermato, il disegno di uccidere il Napoleoni, al quale fu fatto insidia solo per uccidere il Sericoni che non fu ucciso, egli è fuori di ogni possibile dubbio, che se pure si volle uccidere a tradimento il Sericoni, l'omicidio consumato nella persona del Napoleoni non fu, nè potè nel caso essere proditorio ».

Ho notato in via teorica (n. 308) come la *premeditazione,* la *prodizione* e l'*aguato* debbano essere imputabili anche nell'omicidio per *errore.* Nella pratica applicazione poi dell'articolo in esame questa opinione non può essere contraddetta. L' articolo dispone che « le pene sovrastabilite per gli omicidî volontarî saranno sempre applicate *quand'anche per errore* si fosse ucciso uno per un altro ». Parla di *pene* e non di *pena,* di *omicidî volontarî* e non di *omicidio volontario;* e l'articolo è posto successivamente alle disposizioni riferentesi a *tutti* gli omicidî; quindi anche agli omicidî *premeditati.* Onde mi sembra logica la conseguenza avere il legislatore voluto che la teorica della imputabilità in caso di *errore di persona* non si arresti al solo omicidio *volontario;* ma si estenda all'omicidio *premeditato* ed a tutti gli altri omicidî volontari *qualificati* od *aggravati* da qualsiasi circostanza particolare.

La tesi della sentenza dianzi riferita, parmi che in sostanza si appoggi, sebbene non lo dica apertamente od almeno non ne sviluppi abbastanza il concetto, all'articolo 528 del Codice penale, contenente la definizione della premeditazione. Vi ha premeditazione quando prima dell'azione si formi il disegno di attentare ad una persona anche *indeterminata.* Ove si formi il disegno di attentare ad una persona determinata, si è già premeditato di offendere *qualcheduno*; onde ben si appose il legislatore ravvi-

sando nell'azione i caratteri della premeditazione. Ma quando c'è scambio di persona; quando *per errore* si uccide Tizio mentre si aveva premeditato di uccidere Mevio, non c'è più una *indeterminatezza*, ma un *errore* di persona. Si era premeditato di uccidere Mevio, persona certa, determinata; se per errore fu ucciso Tizio, la uccisione non può essere aggravata dalla circostanza della premeditazione, perchè questa segue l'agente solo nel caso che fosse diretta contro una persona determinata od indeterminata. La indeterminatezza di persona, sebbene abbia una qualche rassomiglianza con l'errore, non è l'errore; nè può estendersi all'errore una disposizione che non lo riguarda. Ma questa argomentazione, sebbene abbia una apparenza di verità, tuttavia va ad infrangersi contro il disposto, per me chiarissimo, dell'articolo in esame.

Ciò riconobbe la stessa Corte di Cassazione di Torino, quando con sentenza 1° marzo 1882, Ric. Franceschini, Est. Enrico, mutò avviso decidendo che « l'omicidio con premeditazione ed aguato non cessa di essere assassinio per ciò solo che fu consumato su persona diversa dalla vittima designata »; e più appare manifesto dai motivi dedotti.

« Attesochè — dicono i motivi — non regge del pari il mezzo secondo, giacchè sia che il Franceschini mirasse ad uccidere il Lori, ovvero il Venai, ed a tal uopo ne avesse prima dell'azione formato il disegno, e l'avesse per maggiore o minor tempo atteso in determinato luogo, non perciò l'omicidio cesserebbe di essere premeditato e punibile come tale, quand'anche si fosse scambiato l'uno per l'altro; esplicita essendo al riguardo la disposizione dell'articolo 535 del Codice penale che dichiara le pene stabilite negli articoli precedenti, dover *sempre* essere applicate, quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro; che perciò non occorreva definire se nell'intenzione dell'accusato l'uno piuttosto che l'altro od ambedue dovessero perire, poichè nelle sue conseguenze giuridiche la cosa non mutava d'aspetto (1).

Anche la Cassazione di Napoli era *implicitamente* venuta in questo concetto nel 1876.

Invero con sentenza 27 marzo 1876, Ric. Fati, aveva giudicato che « constando che il disegno formato prima dell'azione di uccidere una determinata persona, siasi per errore eseguito sopra altro individuo, l'omicidio è sempre punibile come premeditato ». E con sentenza 5 maggio stesso anno, Ric. Monteleone, Est. Narici, che « se l'omicidio premeditato sia stato commesso

---

(1) *Giurisprudenza penale,* anno 1882, 124, 125.

per errore in persona di altri, è indispensabile, per l'applicazione della pena, assodare che l'accusato abbia *volontariamente* tolto la vita all'ucciso *per errore* in luogo di un altro, ed abbia commesso il reato in seguito *del disegno* formato prima dell'azione di uccidere quest'altro (1).

314. — L'altra questione riguarda la ipotesi che si tratti di omicidio imperfetto per errore; e si chiede se in caso di conato debba il conato essere imputabile all'agente. Il dubbio nasce dal testo dell'articolo 535 « *quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro* ». Parmi che la questione debba essere risolta in senso affermativo. La formola adoperata dall'articolo in esame è la consueta; poichè i Codici prevedono sempre il reato *consumato*, salvo di applicare ai varî momenti giuridici punibili le norme del reato imperfetto, a menochè in casi *determinati* ed *espressi* non eguaglino il *tentativo* di reato al reato *consumato*. L'articolo 522 punisce colui « *che toglie volontariamente ad alcuno la vita*: l'articolo 535 applica le pene degli omicidî volontarii *quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro*. Siccome l'omicidio volontario ha i suoi momenti giuridici del *tentativo* e dell'omicidio *mancato*, così questi momenti giuridici, dovendosi applicare la *identica* pena, non possono non considerarsi eziandio nel caso sia intervenuto errore di persona.

In questi sensi ha *implicitamente* giudicato la Cassazione di Napoli affermando la massima che « rinviato l'imputato alle Assise, come responsabile di *mancato* omicidio per errore sulla persona, è inammissibile la domanda di nullità della sentenza di rinvio pel motivo di non essersi provato nella istruzione che l'agente avesse per errore raffigurato nel ferito la persona che volevasi ferire (Sentenza 22 febbraio 1878, Ric. Carbonara, Estensore Narici; *Legge*, anno 1878, 565).

L'ultima questione consiste nel vedere se trattandosi di omicidio imperfetto per errore, debba all'agente imputarsi anche la *premeditazione*, ove il fatto fosse stato *premeditato*. E parmi che sì; sarebbe, secondo il mio avviso, contro diritto, se imputandosi all'agente la *premeditazione* nel caso di omicidio per errore *consumato*, non si dovesse del pari imputargliela nella ipotesi di omicidio *imperfetto* per errore. Si tratta della stessa ed identica determinazione della mente, la cui esistenza od inesistenza non deve certo dipendere dalle circostanze *oggettive* del fatto, dai diversi momenti giuridici del reato.

---

(1) *Legge*, anno 1876, 541; *Foro Italiano*, anno 1876, 236, 382.

315. — Giurisprudenza pratica — Massime diverse.

I. Chi con intenzione di uccidere, uccide una persona invece di un'altra, è sempre responsabile di omicidio, sia che vi fosse sbaglio di colpo, sia che vi fosse sbaglio di persona (Cassazione di Napoli 20 luglio 1870 — Ric. Manes, Est. Tramontano — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, 1870, I, 2, 369).

« Quest'articolo — dice la sentenza — contempla il caso del *noxium pro noxio* a causa di errore, e parla di errore in termini generali, che assolutamente rifiutano la voluta distinzione tra errore obbiettivo e subbiettivo. La distinzione in parola non avrebbe nemmeno la sua ragione di essere. Quando non manca la volontà omicida e quando v'è l'*effectus*, cioè la persona morta, si hanno gli elementi, morale e materiale, del reato di omicidio, e non importa che siasi ucciso l'un per l'altro per errore di colpo, o per errore di persona. Ecco la teoria vera consacrata dalla citata disposizione di legge.

II. Chi è dichiarato colpevole di omicidio, posto che vi siano tutti gli estremi occorrenti a costituire questo reato, soggiace alla pena ordinaria, quand'anche per errore abbia ucciso uno per un altro (Cassazione di Palermo 24 ottobre 1874 — Ric. Butera, Est. Salis — *Annali Giur. Ital.*, anno 1875, I, 2, 127).

III. Nella questione sull'omicidio per errore non è d'uopo specificare il nome di colui che è indicato nell'atto di accusa e nella sentenza di rinvio e che realmente si voleva uccidere (Cassazione di Roma 2 maggio 1877 — Ric. Ceci, Est. Salis — *Foro Italiano*, anno 1877, 329).

IV. Colui che dirige contro una determinata persona colpi di fucile che, a vece di uccidere la vittima designata, vanno ad uccidere altra persona, non si rende colpevole di due distinti reati, cioè di omicidio consumato e di omicidio mancato, ma di un reato solo punibile con una sola pena (Cassazione di Napoli 2 settembre 1881 — Ric. Infantino, Est. Ciollaro — *Giur. pen.*, anno 1881, 344).

V. La questione ai giurati sul fatto principale, qualunque possa essere la conseguenza, deve essere formulata nei precisi termini ritenuti dalla sentenza e dall'atto di accusa; e quindi, in tema di omicidio per errore, è nullo il verdetto ove si domandi ai giurati se l'accusato sia colpevole dell'uccisione della persona che ne fu la vittima, senza indicare se l'uccisione stessa sia avvenuta per errore (Cassazione di Palermo 9 novembre 1882 — Ric. Bottiglieri, Estensore Calvino — *Giurispr. penale*, anno 1883, 135; *Racc.* Bettini, XXXV, 138; *Rivista penale*, XVIII, 103).

VI. L'accusato di omicidio per errore di persona non può pretendere che si proponga ai giurati la questione subordinata, e come scusante, dell'ipotesi del-omicidio in rissa, senza conoscere il preciso autore. Chi spara un colpo con intenzione di uccidere una persona e per errore ne uccide un'altra, deve rispondere di un solo reato. Non è perciò complessa la questione se l'accusato volendo uccidere un determinato individuo ne uccide due altri ivi nominati. In tema di omicidio commesso per errore su persone diverse da quella designata vittima,

se anche questa sia rimasta ferita, è illegale infliggere una pena per l'omicidio ed un'altra pel ferimento (Cassazione di Napoli 11 febbraio 1884 — Ric. Tropeano, Est. Ciollaro — *Giurisprudenza penale*, anno 1884, 474).

VII. Chi, in aguato, con un colpo d'arma da fuoco ferisce la persona designata e ne uccide un'altra che passi, si rende colpevole del reato di assassinio; e non soltanto dei delitti di ferimento e di uccisione fortuita (Cassazione di Napoli 20 febbraio 1885 — Ric. Guastalegname, Est. Casella — *Giurisprudenza penale*, anno 1885, 420).

« Osserva — cosi i motivi — che il pretendere semplice delitto le ferite al d'Angelo e fortuita la uccisione della Giambarino sono errori giuridici evidentissimi; e ben fece la Corte a respingere le istanze dirette a snaturare le questioni della causa proposta ai giurati;

« Osserva che non meno offende la legge ed il senso comune l'affermarsi omicidio volontario per errore la morte di un individuo tolto per cambio del nemico e non quella dell'individuo investito dal colpo medesimo diretto ad un altro ».

316. — Complicità correspettiva.

Nella trattazione dell'omicidio in rissa, ho notato come tanto la scienza quanto il diritto positivo patrio e straniero contemplino la ipotesi che l'autore della ferita mortale sia rimasto ignoto, e come in questa ipotesi siasi disposto contro tutti coloro i quali abbiano portato la mano sulla persona rimasta uccisa.

Ma può avvenire che anche, all'infuori della rissa, più persone siansi trovate compromesse in un fatto da cui provenne una morte, nè si conosca il vero autore della lesione che fu causa di questa morte. Se più sono gli autori di più colpi, tutti mortali, tutti sono *autori*. Se l'uno ha vibrato il colpo mortale e fu conosciuto, e gli altri hanno prodotto percosse o ferite men gravi, il primo è *autore* dell'omicidio, ed i secondi, se hanno scienza della costui intenzione, sono *complici;* ed a vicenda i secondi sono *autori* delle percosse o ferite, e l'omicida *complice* in queste. Ma, se più sono coloro che si trovano immischiati nel fatto, nè si conosca fra questi colui che inflisse la ferita letale, tutti devono essere *complici* della morte avvenuta. Questa era la pratica giurisprudenza delle Provincie meridionali, che con una locuzione tecnica era chiamata *complicità correspettiva*.

Nè il Codice toscano, nè il Codice sardo, contengono una disposizione in proposito; solo aveva fatto soggetto di cotale specie particolare di complicità la vecchia legislazione napoletana.

Dei Codici stranieri, il Codice penale ungherese 27 maggio

1878, al § 308 della Sezione XX *Lesioni corporali,* dispone che « se la grave lesione corporale è da attribuirsi a più lesioni e non può determinarsi chi l'abbia recata, ciascun individuo che ebbe parte dolosamente nell'offendere è punito col carcere fino a due anni e con multa fino a duecento fiorini; se dall' offesa è derivata la morte di un uomo, ciascuno è punito col carcere fino a tre anni e con multa fino a quattrocento fiorini ».

Il Codice penale germanico 30 agosto 1870 nel § 227 fa la ipotesi che in una rissa o in *una aggressione* eseguita da più persone sia stata cagionata la morte di un uomo od una lesione corporale grave, e punisce col carcere fino a tre anni « chiunque ha partecipato alla rissa o *all'aggressione*, solo per il fatto di avervi partecipato » eccetto il caso in cui « egli vi si sia trovato immischiato senza sua colpa ».

Di questo argomento tengo parola perchè se ne sono occupati varî compilatori del nuovo Codice penale.

317. — Prima a trattarne fu la Seconda Commissione ministeriale *(Periodo Secondo)* nella seduta del 5 gennaio 1868 (1).

« Esaminando tutte le possibili eventualità, che può offrire la prova, nei reati *contro la vita e l'integrità personale,* per ciò che riguarda la responsabilità dei colpevoli, la Commissione si è convinta che, per evitare così le ingiuste esorbitanze di punizione come le scandalose impunità, non basta richiamarsi alle regole generali relative agli *autori* ed ai *complici*, così designati con la nomenclatura legale, senz'altra specialità. Eccettuati infatti i casi di rissa e quelli in cui più persone spiegano improvvisamente in un medesimo fatto la loro attività criminosa, senza che l'uno sappia dell'altro, non rade volte avviene che tra più persone riconosciute colpevoli, non si riesca a distinguere l'autore dal complice. Non è superfluo un esempio. È ucciso un uomo con colpo d'arma da fuoco: dalla prova raccolta risulta che Tizio, Caio e Mevio, suoi nemici, sono stati veduti, armati di fucile, aspettare la vittima: il colpo omicida però è stato uno solo, ed anzi uno solo ne è stato sparato; e se ne ignora l'autore. Sono tutti tre autori o tutti e tre complici del reato? Posta così la domanda, il giudice del fatto deve rispondere di no; perchè vi è certamente un solo autore e due complici, ma si ignora quali siano. A prevenire quindi le conseguenze dannose alla giustizia, e le non poche difficoltà ormai sperimentate

---

(1) Verbale 53 nel Volume II dell'opera « *Il Progetto ecc.* — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

nella applicazione del Codice del 1859, è mestieri che la legge transiga nel diritto, affinchè il giudice non rimanga perplesso nel fatto. A tal uopo prevede pienamente la teoria della *complicità correspettiva* che, nata da una saggia giurisprudenza nelle Provincie meridionali del Regno, fu sancita con atti legislativi di quel governo.

« Con l'istituto della *complicità correspettiva*, la legge si contenta di fare astrazione dalla responsabilità maggiore, che è quella dell'autore del reato, e di limitarsi a quella accessoria dei complici, sacrificando l'ignoto per attenersi a ciò che certamente è noto. E, per non uscire dall'esempio addotto di sopra, l'ignoto è chi dei tre colpevoli sia stato l'autore dell'omicidio; ma il noto è che tutti tre scientemente vi hanno cooperato, assistendosi od aiutandosi rispettivamente, sicchè l'uno è certamente complice dell'altro e viceversa.

« Considerata in questi limiti la complessiva reità di tutti i colpevoli, ne sorse una forma di responsabilità penale, che, nella sua transazione a prò dell'ignoto, è grandemente utile alla pratica ed ai fini della giustizia. Nè si opponga che, facendosi governare la *complicità correspettiva* dalle regole tutte stabilite per la complicità generale, può avvenire che quando essa si ritenga *non necessaria*, anche l'ignoto autore del reato goda della diminuzione di pena prescritta dal Codice; perchè fra il male della pena troppo mite, e quello della condanna (se così piacesse al giudice di fatto) di tutti i colpevoli come *autori* del reato, mentre è stato consumato da uno solo di essi, la scelta non può essere dubbia.

« A taluno potrebbe per avventura sembrare superflua una disposizione speciale sulla *complicità correspettiva*, dacchè il § 2 dell'articolo 59 del Progetto 17 maggio 1868 *(60 del Progetto 15 aprile 1870)* considera autori del reato anche *coloro che cooperano immediatamente all'atto che lo costituisce.* Siffatta argomentazione non avrebbe fondamento. La *cooperazione immediata all'atto che costituisce il reato* è qualche cosa che si immedesima *con la esecuzione* dell'*atto* stesso; ma la complicità è sempre *mediata;* altrimenti il § 2 dell'articolo citato si confonderebbe sempre con tutti i casi di complicità enumerati nel successivo articolo 60 (*61*). Se in un caso simile a quello addotto più sopra, si conosca chi sia l'autore fra i tre colpevoli, il giudice non si permetterebbe mai di dire che lo sono tutti e tre, ma pronunzierebbe che uno solo è autore e gli altri complici.

Per queste considerazioni, nel Progetto 15 aprile 1870, inserì l'articolo seguente:

Art. **365**, § 1. Sono considerati complici correspettivi tutti coloro che, in numero di due o più, concorrono nei reati preveduti nei Capi I e IV del presente Titolo quando non si conosca chi di essi sia stato l'autore della lesione personale che ha prodotto la morte dell'offeso o le lesioni personali dal cui complesso questa è derivata.

§ 2. Sono pure considerati complici correspettivi tutti coloro che, in numero di due o più, concorrono nei reati preveduti nel Capo II del presente Titolo *(lesione personale volontaria)*, quando non si conosca chi di essi sia stato l'autore della lesione, o delle lesioni personali, dal cui complesso sono derivati gli effetti indicati negli articoli 340 e 341.

§ 3. I complici correspettivi sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite nei Capi precedenti, e secondo le norme dell'articolo 64.

L'Ambrosoli così si espresse nella Relazione al Ministro, accompagnante il Progetto surriferito:

« La *complicità correspettiva* è una locuzione tecnica adottata dalla giurisprudenza pratica delle Provincie meridionali per esprimere un concetto complesso, per cui la legge, *fuori dei casi di rissa,* onde evitare pericolose assoluzioni o condanne esorbitanti, transige sulla responsabilità dell'ignoto autore del reato, in cui concorrono più colpevoli, tra i quali deve pur trovarsi anch'esso, e li ritiene tutti complici l'uno dell'altro. Così allorchè più persone prendono parte in un reato *contro la vita o la integrità personale,* può avvenire che non si riesca a distinguere l'autore dal complice della morte o delle lesioni che ne sono derivate. Di tre armati di fucile può accadere che uno solo abbia sparato o ferito, senza che si sappia quale. Sarebbe ingiusta in tal caso tanto l'assoluzione quanto la condanna di tutti e tre, come *autori.* La teorica della *complicità correspettiva* transige; e non potendo raggiungere il vero *assoluto,* si accontenta di un vero *relativo*, che è questo: che intervenendo *tutti* nel fatto criminoso, e volendo *tutti* il medesimo male, sono stati tutti, per lo meno, *complici* l'uno dell'altro; e di quei tre, benchè si ignori quale sia stato l'autore del colpo, certo è che fu *uno* di loro, e che gli altri gli furono *complici.* Cosi senza lesione delle regole di giustizia, la società è tutelata; e chiunque ha pratica delle cose criminali non ignora quanti siano i casi di questa natura, nei quali, per difetto di esplicite disposizioni, la giustizia ha dovuto spesso essere disarmata. L'articolo 365 provvede ora alla bisogna ».

Il Ministro De Falco non ha inserito alcuna disposizione in proposito nel suo Progetto 30 giugno 1873 (*Periodo Terzo*).

Il Ministro Vigliani nel suo Progetto 24 febbraio 1874 (*Periodo Quarto*) così dispose:

ART. **385.** Se più persone sono concorse nella esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sè sole o nel loro complesso hanno cagionato la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovrindicati, sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi.

« Nel Capo IV — si espresse il VIGLIANI nella sua Relazione — meritano considerazione le disposizioni che stabiliscono le cause eccezionali di imputabilità nel concorso di più persone nei reati di omicidio o di lesione personale; ed in ispecial modo quelle che si riferiscono alla anormale condizione che la giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie aveva denominato *complicità correspettiva*. Quando più persone concorrono nella esecuzione del reato di lesioni personali le quali per sè sole e nel loro complesso hanno prodotta la morte di una persona, o alcuno degli effetti preveduti dagli articoli 372, 373 e 381, e non si conosca l'autore della lesione o delle lesioni da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovrindicati, tutti sono considerati e puniti come complici, ma la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. Così la legge transigendo sulle ordinarie regole della imputabilità provvede all'interesse dell'ordine sociale, e corregge con la temperanza della pena il rigore estensivo della azione della giustizia ».

La Commissione del Senato accettò nella sua integrità l'articolo proposto dal VIGLIANI « non trovando disputabile la convenienza della repressione (*della complicità correspettiva*) non ostante la sua novità ». Così il BORSANI nella Relazione.

Portato l'articolo in discussione avanti il Senato, il Ministro VIGLIANI, nella tornata del 16 aprile 1875 propose di omettere le parole finali dell'articolo surriferito *e la pena può essere diminuita sino a tre gradi.*

Annunciò poi il Presidente avere il Sen. TECCHIO proposto di modificare le ultime due righe dell'articolo stesso, sostituendo alle parole *sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi,* questa nuova dizione:

« Sono tutte considerate come complici e punite con le pene stabilite per gli autori dell'omicidio o delle lesioni volontarie, diminuite da uno a tre gradi ».

La Commissione non accettò l'emendamento TECCHIO.

Il Sen. EULA, Commissario Regio, disse che la soppressione delle ultime parole dell'articolo 385 stata proposta dal Guardasigilli raggiunge lo scopo a cui mirò l'on. TECCHIO nel proporre il suo emendamento. Questi ha avvertito che disponendo l'articolo

doversi applicare contro le persone ivi indicate le pene stabilite per i complici, e potendosi queste diminuire sino a tre gradi, ne segue potersi in complesso far luogo a loro favore ad una diminuzione estesa fino a cinque gradi, tenuto conto di quella che è già portata dal § 2 dell'articolo 77 relativo ai complici. Ora, se si adotta l'emendamento del Ministro, ciò non potrà più avvenire. I colpevoli saranno tutti ritenuti come complici, e per ciò puniti colle pene in cui sarebbe incorso l'autore del reato, diminuite da uno a due gradi a termini dell'articolo 77 sopra-citato.

Il Senato approvò l'articolo colla cancellazione proposta dal Guardasigilli, articolo che nel Progetto 25 maggio 1875 prese il numero 392.

La Commissione MANCINI (*Periodo Sesto*) approvò il concetto dell'articolo, ma ne semplificò la dizione nel modo seguente:

ART. **392.** Se più persone sono concorse nella esecuzione di un omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sè sole o nel loro complesso hanno cagionata morte o *lesione*, e non se ne conosca l'autore, sono tutte punite come complici.

Il Sotto-Commissario DE FALCO aveva accettato integralmente la formola dello schema Senatorio.

Comunicato il Progetto Senatorio colle modificazioni della Commissione MANCINI al giudizio delle Magistrature superiori, la Corte di Cassazione di Firenze dichiarò di preferire il testo Senatorio all'emendamento della Commissione salvo a correggerlo, aggiungendo la parola *dannosi* all'altra *effetti*, replicatamente usata nel testo.

La Corte d'Appello di Venezia notò essere giusto che tutti coloro che hanno concorso nel fatto qui previsto siano puniti come complici; ma siccome pei complici c'è nell'articolo 77 una diversa misura di pena, così a togliere qualunque incertezza, sarebbe conveniente aggiungere le parole *a termini dell'articolo 77, numero 2.*

Lo ZANARDELLI nel suo Progetto anno 1882 a maggio 1883 (*Periodo Settimo*) così dispose:

ART. **334.** Quando più persone sono concorse nella esecuzione di uno dei delitti preveduti negli articoli 320 e 327, e non si conosca l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi stabilite, diminuite da uno a due gradi.

Il SAVELLI nell'art. 339 del suo Progetto 26 novembre 1883 (*Periodo Ottavo*) accettò l'articolo dello ZANARDELLI richiamati gli articoli 325 e 332 corrispondenti agli articoli 320 e 327; così

pure il Ministro PESSINA (*Periodo Nono*) nell'articolo 355 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885, richiamati gli articoli 325 e 332.

318. — Nè il Codice sardo, nè il toscano, come ho notato, contengono alcuna disposizione sulla *complicità correspettiva;* nè si credette di inserirla fra le modificazioni introdotte nel Codice sardo all'atto della sua promulgazione nelle Provincie meridionali. Non deriva però da questa mancanza, che quando si verifichi il caso di più individui concorsi in un omicidio od in una lesione, fuori del caso di rissa, e non si conosca quale fra essi sia stato l'autore dell'*unico* colpo che produsse la morte o la lesione, debba pronunciarsi la assoluzione di *tutti;* sarebbe un grave pericolo alla società ed uno sfregio alla giustizia. Nella mia non breve pratica parecchie volte mi si presentò il caso, nè mai si è deciso in questo senso; e piuttosto che un verdetto negativo per *tutti* i giudicabili, i giurati ebbero il buon senso di dichiararli incorsi tutti in una delle ipotesi della complicità, facendo inconsciamente omaggio alla teorica della *complicità correspettiva.* Sarebbe degno di censura, come assurdo, un verdetto che nella ipotesi di una *complicità correspettiva* dichiarasse *tutti* colpevoli come *autori,* mentre l'autore fu *uno solo;* ma dichiarandoli *tutti* complici, l'assurdo non vi sarebbe, perchè se è *ignoto* l'autore, vi ha il fatto *noto* — come con logica esattezza osservò la Seconda Commissione — che *tutti* scientemente cooperarono all'omicidio od alla lesione, assistendosi od aiutandosi rispettivamente, sicchè l'uno è *certamente* complice dell'altro.

Decise la Cassazione di Firenze che « quando *una sola* è la ferita che cagiona la morte ed unico quindi l'atto costitutivo del reato, se più siano i correi, uno solo deve essere *l'autore materiale* e gli altri non possono essere che agenti principali, complici, cooperatori o compartecipanti. Perciò, se data la unicità della ferita mortale, più accusati siano dichiarati autori ed esecutori materiali del reato, il verdetto è contraddittorio e nullo (Sentenza 29 luglio 1874, Ric. Secondiani ed altri, Est. Trecci; *Annali Giurispr. Ital.*, anno 1875, I, 2, 22).

E la Cassazione di Napoli: « In tema di omicidio commesso da due individui, ma con un solo colpo mortale, è assurdo ed illegale che siano dichiarati entrambi esecutori immediati dell'atto costitutivo del reato (Sentenza 9 febbraio 1876, Ricorrente Mezzino, Est. Narici; *Legge*, anno 1876, 421: *Foro Italiano,* anno 1876, 215).

Da queste due decisioni parmi si possa arguire un appoggio *implicito* al mio avviso; perchè nel caso siano *tutti* i giudicabili

ritenuti *autori* dell'omicidio, il verdetto sarebbe *contraddittorio*, come decise il Supremo Magistrato di Firenze; od *assurdo* ed *illegale*, come stabilì la Cassazione di Napoli, perchè *l'autore* essendo stato *uno solo*, gli altri non potrebbero essere dichiarati *tali;* questa *contraddizione* e questo *assurdo* non esisterebbero ove *tutti* fossero dichiarati *complici*, perchè *tutti* cooperarono *certamente* al reato.

Del resto che, anche nel silenzio del Codice, possa essere proposta la questione sulla *complicità correspettiva*, lo ha espressamente affermato la Cassazione di Palermo, decidendo che « nel caso di omicidio commesso da più individui con unica ferita irrogata da uno di essi, non specificamente determinato, bene è ammessa la *complicità correspettiva*. Ma è nulla la questione che contenga la espressione giuridica *complicità correspettiva* comunque susseguita dalle parole *per avere* ecc. (Sentenza 1° luglio 1880, Ric. Massaglia, Est. Abrignani; *Rivista penale,* VII, 26).

319. — Concausa (1).

I pratici criminalisti dividono le ferite in tre classi, in *mortali*, *pericolose* e *leggere;* e suddividono le mortali in *assolutamente mortali* e in *mortali per accidente*. Sono *assolutamente mortali* quelle che debbono *necessariamente* produrre la morte; sono mortali *per accidente*, quelle che essendo guaribili *di per sè stesse*, hanno recato la morte. Ora, è massima concorde di tutti gli scrittori di scienza penale che nelle ferite mortali *di per sè stesse*, il feritore è tenuto di *omicidio*, qualunque sia il tempo in cui è avvenuta la morte dopo la ferita ricevuta; e che nelle ferite mortali *per accidente*, il feritore è tenuto *de vulnere* e non *de occiso*.

Però a quest'ultima regola si fanno due limitazioni, che occorrono nelle ferite portanti la morte o per disposizione patologica *preesistente* nel ferito, la quale ha reso mortale una ferita, che non sarebbe stata tale in un corpo sano; o per mancanza di pronti soccorsi dell'arte salutare. Quanto alle prime, cioè a quelle che producono la morte per causa patologica preesistente, non ricorre la regola che il feritore debba essere tenuto *de vulnere,* ove sia provato che avesse saputo o potuto

---

(1) Di questo argomento avrei forse dovuto trattare quando tenni parola delle ferite susseguite da morte nel Capo *Dell'omicidio oltre l'intenzione*, perchè in questo tema altro dei Codici nostri in vigore, il sardo, dispone circa esso; ma nella considerazione che il Codice toscano ammette la *concausa* anche per l'omicidio *volontario* ed altresì pel *colposo*, ho stimato miglior consiglio di farne oggetto di trattazione a parte per l'euritmia di questo mio lavoro.

facilmente comprendere lo stato infermiccio dell'offeso: in questo caso è tenuto *de occiso*. Ma nelle azioni *improvvise* nelle quali l'intelletto è offuscato e la volontà è diminuita dall'ira non si pone a di lui carico la *scienza* precedente. Quanto alle ferite che produssero la morte per mancanza di pronti soccorsi, se il delitto è commesso in luogo solitario, il feritore è tenuto *de occiso* perchè *doveva* prevedere la mancanza di soccorsi necessarî e pronti.

Codeste massime non avevano da qualche secolo trovato contrasto od opposizione nella scienza. Le circostanze precedenti *ignote* al reo, e quelle susseguenti sorte per cause *non prevedibili* e puramente *accidentali* non potevano, senza ingiustizia, essere poste a carico dell'offensore. L'*accidente* è sinonimo *di caso*, e il caso, secondo il testo delle leggi romane, è quello *quem nullum potest prævidere consilium*. Ma la pratica, nelle contingenze suaccennate, creò un delitto *sui generis*, il ferimento *susseguito da morte*, al quale assegnò una pena intermedia fra quella minacciata all'omicidio e quella minacciata al ferimento. Ed in ciò fare mosse dal riflesso che se le circostanze accidentali hanno portato alla morte, causa principale di essa fu *sempre* il fatto del feritore, perchè se non feriva, niuna delle cause stesse avrebbe avuto influenza; ond'è che non poteva essere misura ragionevole di pena, il tenerlo *soltanto* responsabile di ferimento, come se il ferito avesse ottenuto guarigione.

È poi da osservarsi che la scienza non fa alcuna distinzione, quanto alla *causa preesistente*, fra le lesioni inferte con *intenzione* o *senza intenzione omicida*, e che per conseguenza, vi dovrebbe essere una mitigazione di pena, constatata la causa preesistente, tanto nella ipotesi in cui il fatto sia accompagnato da intenzione omicida, quanto nella ipotesi che questa intenzione faccia difetto.

320. — Diritto positivo patrio.

Codice penale toscano (20 giugno 1853). Il legislatore toscano comincia col definire chi sia reo di omicidio; e considera tale *(art. 307)* « chiunque ha dolosamente o colposamente cagionato la morte di un uomo ». Immediatamente dopo si occupa della *concausa,* nei termini seguenti:

Art. **308.** Si considera mortale qualunque lesione personale, in sequela di cui ha perduto la vita un uomo, ancorchè si provi

a) che la morte in altri simili casi è stata impedita, o nel caso presente, si sarebbe potuto impedire coi soccorsi dell'arte; o

b) che la morte è derivata da altre cause, suscitate dalla lesione; o

c) che la morte è avvenuta per la natura particolare dell'offeso, od in virtù delle circostanze, in cui fu arrecata la lesione.

Il *Codice penale sardo* (20 novembre 1859), nella prima parte dell'articolo 541 (di cui mi sono occupato trattando dell'*omicidio oltre l'intenzione,* n. 239) agguaglia all'omicidio e le punisce colle pene corrispondenti le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni. Indi continua nello stesso articolo 541:

« Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi ».

Poi così dispone:

Art. **542.** Le ferite o le percosse volontarie per cui segua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure agguagliate all'omicidio, ma la pena sarà diminuita da uno a due gradi.

Se la morte dell'offeso seguìta dopo i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di tre gradi.

321. — Legislazione comparata.

Delle legislazioni straniere hanno disposizioni sulla *concausa*, i Codici penali austriaco e ticinese. Non ne parlano il francese, il sammarinese, il belga, lo spagnuolo, lo zurighese, il tedesco, il ginevrino, l'olandese e l'ungherese.

Il *Codice penale austriaco* (27 maggio 1852) nel § 134 dichiara che commette il crimine di omicidio colui il quale « colla intenzione di togliere la vita ad una persona, agisce contro di essa in modo tale che ne derivi la morte di quella o di altra persona *quand'anche questo esito sia avvenuto soltanto a causa della costituzione personale dell'offeso, o solo a causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa l'azione, o solo per cagioni intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto queste ultime siano state occasionate dall'azione medesima* ».

Codice penale ticinese (25 gennaio 1873).

Art. **300,** § 3. Se l'esito letale della lesione o della propinazione *(del veleno)* venne determinato dal concorso di cause preesistenti o sopravvenute, che il reo non poteva prevedere, le pene stabilite nel presente Capo si diminuiscono di due gradi.

322. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale.

Periodo Primo: *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.* — I Sotto-Commissari Ambrosoli e Tolomei ten-

nero proposito della circostanza in esame nell'articolo 316 n. 1 disponente sulle lesioni personali e così concepito:

ART. **316.** Le stesse pene si diminuiscono di uno a tre gradi:

1° Se l'esito venne facilitato dal concorso di cause preesistenti o sopravvenute che il reo non poteva prevedere.....

Venuto in discussione quest'articolo nella seduta della Prima Commissione del giorno 19 aprile 1868 (1), i Commissari TONDI, ARABIA e DE FORESTA esternarono l'avviso che del concorso di cause *preesistenti* o *sopravvenute* dovesse tenersi conto anche nell'omicidio. Non basta — essi osservarono — la disposizione sull'omicidio *preterintenzionale*, poichè anche colla intenzione di uccidere, se la lesione causata non riuscì tale per sè da produrre la morte, manca nel complesso il fatto letale che corrisponda alla intenzione, e si avrà un tentativo più o meno prossimo, non mai un omicidio, quando la morte del ferito avvenne per causa ignota al feritore e da lui indipendente.

I Sotto-Commissarî AMBROSOLI e TOLOMEI risposero che appunto non se ne è parlato nel Capo dell'omicidio, perchè omicidio più non esiste se non vi è intenzione di uccidere. Quando poi esiste la intenzione di uccidere, e vi è un ferimento con cui si pose in atto tale intenzione, e il fatto positivo della morte che ne sia stato l'effetto, vi è omicidio anche se vi concorse un'altra causa, poichè in definitiva la ferita fu quella che determinò la morte che si intendeva produrre. Addussero l'esempio di chi volendo uccidere un tale, gli spara un colpo che lo ferisce in una gamba, sicchè cade e resta sul suolo, dove poi è divorato dalle fiere, o muore di fame o di freddo. Il fatto è del pari omicidio. E siccome eguale argomentazione può farsi anche in materia di lesione quando questa si trovi aggravata nelle conseguenze per causa sopravvenuta o preesistente, così dichiararono di preferire che della influenza di quelle cause estranee all'azione del feritore non si tenga conto nè in materia di omicidio, nè in quella di lesione e propose di sopprimere il paragrafo in discussione.

Il Commissario Prof. CARRARA trovò contraddittorio il dire omicidio il ferimento commesso bensì con intenzione letale, ma che per sè non avrebbe causato la morte. Se il fatto non ha corrisposto all'intenzione provata di uccidere, si avrà un tentativo; e se sarà provata la sola intenzione di nuocere e non di uccidere, il fatto della ferita inetta a produrre la morte non

---

(1) Verbale 87 del Volume I dell'opera « *Il Progetto ecc.* » — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

cambia aspetto, solo perchè altre cause ne abbiano aggravato le conseguenze; resta sempre un fatto di ferimento. Adottandosi la teoria della Sotto-Commissione, si evita bensì la contraddizione, ma si valuta con ingiusta severità l'operato del feritore e si corre il rischio di mandarlo impunito, perchè i giurati preferiranno dichiararlo non colpevole di omicidio, ascrivendo la morte avvenuta alle cause *sopraggiunte* o *preesistenti*, piuttostochè forzare la propria coscienza ad una dichiarazione di reità, che loro sembrerà non corrispondente agli effetti derivati dal fatto proprio dell'imputato. Crede egli però che l'analogia di questa ipotesi con quella dell'omicidio *oltre l'intenzione* suggerisca la norma comune per entrambe. Anche nell'omicidio *preterintenzionale* manca un elemento del reato di omicidio, cioè l'*intenzione letale*, e perciò impropriamente si classifica cogli omicidî. Meglio è pertanto formare un capo a parte di queste due figure di reato intermedie fra l'omicidio e la lesione: l'omicidio *preterintenzionale*, in quanto non è del tutto conforme a volontà la causa che ha prodotto la morte; il ferimento susseguito da morte per concorso di cause indipendenti, ignote ed imprevedibili, in quanto il fatto fu causa *occasionale* ma non *sufficiente* per sè stesso alla morte della parte lesa.

La Commissione aderì a questa proposta e lo stesso Professore Carrara si riservò di comunicare la definizione del reato di ferimento susseguito da morte, che verrà inserito nel Progetto colle relative pene coordinate a quelle dell'omicidio e della lesione.

Nel Progetto 17 maggio 1868 fu poi compreso il seguente articolo:

Art. **296**, § 1. Quando una lesione di natura non mortale abbia cagionato la morte dell'offeso pel concorso di cause preesistenti o sopravvenute, non conosciute nè previste dall'autore della lesione, e indipendenti dal fatto suo, questi si punisce come colpevole di lesione susseguita da morte;

a) colla pena dell'omicidio mancato, se risulti che abbia agito coll'intenzione di uccidere;

b) colla pena dell'omicidio oltre l'intenzione, diminuita di un grado, se non risulti che abbia agito con tale intenzione.

§ 2. Ma se la lesione era di sua natura mortale, e le dette circostanze accidentali abbiano soltanto accelerato l'esito letale, il colpevole che abbia agito coll'intenzione di uccidere si punisce colle pene ordinarie dell'omicidio.

Periodo Secondo: *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.* — La Seconda Commissione ministeriale prendendo in esame nella seduta del 5 gennaio 1870 (1) l'art. 296 del Progetto

---

(1) Verbale 50 del Volume II dell'opera: *Il Progetto*, ecc. — Firenze, Stamperia Reale, 1870.

17 maggio 1868 osservò come alla lettera *a* di questo articolo si preveda il caso, in cui si arreca una lesione personale con la volontà di uccidere, ma la morte avviene pel concorso di cause *preesistenti* o *sopravvenute*, e non per sola natura della lesione medesima. Questa disposizione riempie una lacuna già lamentata nella maggior parte dei Codici vigenti. Sinora il concorso di cause *preesistenti* o *sopravvenute* è stato calcolato soltanto nel reato di lesione personale volontaria che produce la morte, cioè per l'omicidio oltre l'intenzione, ed all'effetto di stabilire una pena inferiore. Ma non si era ancora provveduto al caso di un omicidio volontario, che, ove non fossero intervenute cause estranee al fatto del colpevole, sarebbe rimasto nei limiti di un omicidio mancato: perciò, con grande confusione di idee e di cose, tutte le volte che la morte dell'offeso derivava, non per sola natura della lesione personale, ma anche pel concorso di altre cagioni, si doveva ricorrere alla ipotesi della lesione fatta senza volontà omicida, trascurando l'elemento differenziale del dolo, che separa l'omicidio *volontario* da quello *oltre l'intenzione*.

Se non che per queste medesime ragioni, opinò la Commissione, che la detta disposizione debba essere collocata nel Capo dell'omicidio volontario, e non in quello della lesione, dove i compilatori del Progetto (17 maggio 1868) l'hanno posta, rimandando il testo dell'articolo al capo dell'*omicidio oltre l'intenzione*.

Osservò inoltre la Commissione, che stabilendosi la diminuzione di un grado, verrebbe ad equipararsi la penalità dell'omicidio puramente mancato con quella della ipotesi in esame, il che non corrisponderebbe alla diversità dei due casi; onde stabilisce bensì che la pena si diminuisca di un sol grado, ma che non possa giammai applicarsi nel minimo.

Quanto poi alla natura delle cause concorrenti alla morte dell'offeso, la Commissione non aderì al concetto indicato nell'articolo 296, ove è detto *pel concorso di cause preesistenti o sopravvenute non conosciute, nè previste dall'autore della lesione, ed indipendenti dal fatto suo;* e reputò opportuno di sostituirvi *pel concorso di condizioni preesistenti non conosciute dal colpevole, o di cagioni sopravvenute indipendenti dalla detta lesione.* Anche riferendo la voce *previste* alle sole cause *sopravvenute* (chè alle *preesistenti* sarebbe impropria) osservò che la *prevedibilità* racchiude un concetto subiettivo, variabile secondo la diversità dei colpevoli e secondo il diverso punto di vista, da cui i giurati od i giudici valutano i modi e l'insieme dell'azione criminosa. Per ottenere quindi una formola

certa ed invariabile, la quale contenga l'elemento stabile ed essenziale onde determinare il grado di imputabilità, si limitò a tener conto del rapporto causale fra la lesione e le cagioni sopravvenute. Quando queste siano del tutto indipendenti *dalla lesione personale,* non potrebbero essere addebitate al colpevole; ma se, *per connessione immediata o mediata,* le cagioni sopravvenute dipendono alla loro volta *dalla lesione,* è giusto che stiano a carico del colpevole, come effetti dell'azione punibile.

Infine, per togliere un possibile appunto di contraddizione, alla denominazione di *ferita mortale* sostituì la frase *ferita che produce la morte non per sola sua natura.*

L'articolo pertanto nel Progetto 15 aprile 1870 restò formolato come segue:

ART. **337**. Quando la lesione, cagionata con l'intenzione di uccidere, produce la morte, non per sola sua natura, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti, o di cagioni sopravvenute non dipendenti dalla lesione medesima, le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite di un grado, ma non possono essere applicate nel minimo di esse.

Disse *condizioni* e non *cause preesistenti,* dovendo esse consistere in fatti morbosi, da cui già si trovasse affetta la persona che è stata offesa.

Quanto al § 2, nella seduta del 10 gennaio 1870 (*Verbale n. 53*), la Commissione osservò non vedere il motivo pel quale i compilatori del Progetto 17 maggio 1868, non solo ne fecero una disposizione di legge; ma, quello che è più, lo collocarono nel Capo dell'omicidio *oltre l'intenzione* e non in quello dell'omicidio *volontario.* Quando si ferisce coll'intenzione di uccidere e la morte avviene per la natura della lesione, diviene indifferente, per la misura della imputabilità, il sapere se l'*esito letale* sia stato o no *accelerato* da circostanze accidentali. Se una cagione qualunque fa morire oggi chi, *per effetto della ferita data con volontà omicida,* sarebbe immancabilmente morto domani (poichè parlasi di ferita *mortale*) nessuno può dubitare che il colpevole sia responsabile di omicidio volontario, come già emerge dai termini dell'articolo 337 (*Progetto 15 aprile 1870*). Da questo infatti si raccoglie che la diminuzione di pena è accordata quando la morte avviene *non per sola natura* della lesione personale, ma anche pel concorso di altre cagioni; per guisa che, quando non trattasi di circostanze accidentali che abbiano resa più grave la natura della lesione e quindi siano concorse a produrre la morte, la quale senza di esse non sarebbe derivata, ma di circostanze accidentali che abbiano soltanto accelerata la morte, mentre già sarebbe derivata ugualmente, il caso rientra nelle

regole ordinarie dell'omicidio volontario, e non è mestieri dichiararlo con una disposizione espressa. Deliberò pertanto di sopprimere il § 2 dell'articolo 296, non rimanendo, per conseguenza, che la sanzione penale, così pel caso in cui la morte dell'offeso avviene per sola natura della lesione personale, come per l'altro in cui deriva dal concorso di altre circostanze.

Nel Progetto 15 aprile 1870, l'articolo fu pertanto così modificato:

ART. **364**, § 1. Il colpevole di omicidio oltre l'intenzione è punito secondo le norme stabilite per l'omicidio volontario; ma le pene sono diminuite di un grado.

§ 2. Quando però la morte dell'offeso è derivata non per sola natura della lesione, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti, o di cagioni sopravvenute e non dipendenti dalla lesione medesima, la pena stabilita a norma del paragrafo precedente è diminuita di un grado.

Periodo Terzo: *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873.*

ART. **443**. Il colpevole di ferita od altra lesione personale, fatta con volontà di uccidere, ove ne sia seguita la morte per sola natura della lesione, ma dopo quaranta giorni, è punito con le pene rispettive stabilite nei precedenti articoli di questo Capo (*degli omicidî*) diminuite di un grado; e possono anche diminuirsi di due, se la morte è avvenuta anche pel concorso di cagioni preesistenti o sopravvenute.

323. — Periodo Quarto: *Progetto* VIGLIANI *24 febbraio 1874.*

ART. **369.** Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, il colpevole è punito con le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado.

Periodo Quinto: *Progetto del Senato 25 maggio 1875.* — La Commissione del Senato accettò integralmente l'articolo proposto dal VIGLIANI.

Però nella tornata del 15 aprile 1875, il VIGLIANI propose la seguente aggiunta:

§ 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione ed è punito colle pene stabilite dagli articoli 366, 367 e 368, diminuite di uno a tre gradi; quando la morte sia avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, la pena è diminuita di un altro grado.

La Commissione accettò l'aggiunta, e l'art. 369 fu approvato dal Senato, e nel Progetto 25 maggio 1875 diviso in due paragrafi, prese il numero 376.

Periodo Sesto: *Lavori della Commissione* MANCINI. — Il

Sotto-Commissario, on. De Falco, propose di modificare l'articolo nel modo che segue:

Art. **376**, § 1. Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti *ignote al colpevole, o di cause* sopravvenute, il colpevole è punito con le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado.

§ 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione, ed è punito con le pene stabilite dagli articoli 373, 374 e 375 diminuite di uno *a due* gradi; e quando la morte sia avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti *ignote al colpevole, o di cause* sopravvenute, la pena è diminuita *da due a tre gradi.*

In una nota al suo emendamento, l'on. De Falco aggiunse che preferirebbe di dire: *è punito con la reclusione da ventidue a venticinque anni;* che potrebbe anche dirsi: *col massimo della reclusione, il quale può essere aumentato di uno a tre anni;* ma temere che la sanzione non corrisponda alla graduazione delle pene già adottata.

L'altro Sotto-Commissario, on. Canonico propose di aggiungere infine dal § 1 dell'articolo 376 (*prima parte dell'articolo 369 del Progetto* Vigliani) le seguenti parole: « *tranne che che la lesione fosse per sè stessa mortale, o che le condizioni preesistenti fossero note al colpevole;* » perchè « la morte essendo in questi casi il prodotto combinato dell'atto commesso e della intenzione dell'agente, la pena, secondo gli pare, deve essere quella dell'omicidio ».

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi e di alcuni cultori della medicina legale sugli emendamenti (1).

La Corte di Cassazione di Napoli trovò che l'articolo 376, ammessi pure gli emendamenti della Sotto-Commissione, porge occasione ai seguenti rilievi:

1° Non sembra opportuna la riunione in un solo articolo della disposizione, con che è diminuita la pena dell' omicidio volontario per la causa preesistente o sopravvenuta, e dell'omicidio preterintenzionale; tanto più che in questa v'ha una importante innovazione, la quale vuolsi annunziare in un articolo separato; i due paragrafi del presente articolo dovrebbero quindi formolarsi in due articoli distinti.

2° È giusto l' emendamento proposto al § 1 rispetto alle cause preesistenti; però si adotterebbe quello del Canonico esclu-

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri ecc.* — Roma, Stamp. Reale, 1878.

dente la diminuzione, ognorachè la lesione fosse stata per sè stessa mortale, o che le condizioni preesistenti fossero state note al colpevole.

3° In quanto all'omicidio preterintenzionale, era effettivamente soverchia la diminuzione di uno a tre gradi; e però vuolsi accogliere l'emendamento della Sotto-Commissione.

4° Se degna di plauso è da ultimo la riforma contenuta nell'articolo, vuolsi nondimeno rilevare la lacuna ch'esso offre intorno alla imprevedibilità delle conseguenze.

Ed in vero, non potendo cader dubbio, come elemento dell'omicidio preterintenzionale sia la colpa dalla legge imputata all'agente, per la presunzione che abbia potuto prevedere la morte, parrebbe giustizia doversi tenere ragione del caso in cui l'accusato provi di avere agito in tali condizioni da rendergli difficile la prevedibilità. Ora, essendo ciò intuitivo, e d'altronde la non facile prevedibilità trovandosi già ammessa come ragione di diminuzione rispetto a tutte le altre maniere di lesioni volontarie *(art. 388)*, parrebbe che dovesse aggiungersi all'articolo in esame il paragrafo seguente:

« Se l'accusato provi di non aver potuto prevedere facilmente la morte cagionata dalla lesione, la pena sarà diminuita da uno a due gradi ».

Accogliendosi siffatto emendamento, la diminuzione indicata nel terzo rilievo dovrebbe essere limitata ad un solo grado.

La Corte di Cassazione di Roma trovò troppo mite la pena comminata; notando che ove i giurati ammettano le attenuanti, il reato resta quasi impunito.

La Procura Generale presso la Cassazione di Napoli propose l'accoglimento degli emendamenti De Falco; osservando sull'emendamento Canonico, che punendo come mortale una ferita che non ha prodotto la morte, sebbene potesse produrla in seguito, sarebbe lo stesso che punire l'intenzione.

La Corte d'Appello di Ancona si mostrò favorevole alla proposta dal Canonico; e soggiunse che al § 2 dovrebbe aggiungersi la condizione « qualora non potesse facilmente prevedere le conseguenze maggiori del suo fatto » come nel Codice sardo e nell'emendamento De Falco all'articolo 388.

Di questo avviso fu la Corte d'Appello di Bologna. Quelle di Brescia e di Catania trovarono inammissibile la proposta Canonico. Così pure la Sezione di Macerata osservò che nel § 2 emendato dovrebbe mantenersi la latitudine della pena come nel Progetto Senatorio, affinchè nella innumerevole varietà dei casi possa la pena stessa riuscire più giusta.

La Corte d'Appello di Milano esternò il timore che la eccezione introdotta, nella sua indeterminatezza, possa nei casi pratici dar luogo ad avviluppate investigazioni ed a giudizî non appaganti, vedendosi non di rado gli esercenti l'arte salutare non troppo sicuri, malgrado le risultanze necroscopiche, se alla morte della vittima abbia concorso una condizione preesistente, e se consista nell'una piuttosto che nell'altra di quelle verificate. Quanto al § 2 osservò che nella intenzione di cagionare lesioni personali e non di uccidere devono andare distinti i casi delle lesioni coll'uso delle armi proprie ed improprie dalle lesioni senza armi, non che quelli della maggiore o minore possibilità di prevedere le conseguenze del fatto proprio. Per certo non dovrebbero punirsi colla stessa pena il colpevole di ferite gravi cagionate con armi micidiali in parti vitali e producenti la morte, ed il colpevole, a modo di esempio, di un forte schiaffo, cagione malaugurata di una caduta dell'offeso, da cui sgraziatamente provenne la morte.

Considerò la Corte d'Appello di Napoli che il concorso di cause preesistenti, quand'anche fossero note, non può rendere l'imputato responsabile di tutto l'effetto. Sarebbero ancora gravi le difficoltà per poter conoscere lo stato dell'interno malore onde l'offeso è infermo. Trovò quindi preferibile, perchè più concisa, la dizione del Progetto.

Le Corti d'Appello di Torino e di Venezia si dichiararono favorevoli agli emendamenti De Falco. Alla Procura Generale di Messina non parve necessaria la aggiunta proposta dal Canonico, giacchè il concetto della stessa è implicito nelle parole del testo « susseguita la morte non per solo effetto delle lesioni » che escludono il caso della lesione per *sè sola mortale*. La Procura Generale di Parma trovò giustissimi gli emendamenti De Falco; ma aggiunse che dovrebbe farsi luogo nel § 1 anche all'emendamento Canonico, perchè non pare giusto che il colpevole debba godere del benefizio, quivi sancito, solo perchè l'offeso è vissuto qualche giorno di meno di quello che la lesione per sè stessa lo avrebbe lasciato vivere.

La Facoltà di Giurisprudenza di Perugia osservò che l'emendamento De Falco risponde agli ultimi dettami della dottrina; ed anzi vi si dovrebbe aggiungere, secondo la teoria di Mittermayer, che le cause *sopravvenute* non fossero facilmente prevedibili o maliziosamente predisposte e preordinate dal colpevole.

I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Mantova e di Messina si mostrarono favorevoli agli emendamenti De Falco.

A quello di Vercelli non parve accettabile l'emendamento

proposto al § 1, perchè il colpevole non può sapere se il ferito sia o no in condizione di avere maggior male dall'avuto ferimento per cause sue proprie; e siccome l'aggravamento del male deriverebbe da speciali condizioni del ferito, così è logico e naturale che di ciò non debba rispondere il reo, o quanto meno si meriti la attenuante di pena portata dall'articolo in esame.

L'Accademia fisio-medico-statistica di Milano osservò che fermato il principio esservi omicidio solo quando vi sia *intenzione di uccidere*, sembra contraddittorio il qualificare come omicidio un minor fatto criminoso, peggio poi se *colposo*, quando si abbia avuto in mira soltanto di arrecare lesioni personali, o la morte non sia che la conseguenza di una imprudenza o di una negligenza. E molto meno trovò ammissibile la dizione *omicidio oltre l'intenzione*, la quale ritenendosi voglia esprimere *fuori dell'intenzione, senza l'intenzione di recar morte*, fa palese la contraddizione anzidetta. Mostrò di preferire la formola *lesione personale con esito di morte derivatane all'offeso.*

L'Accademia Reale di medicina di Torino, alla frase *chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte*, di cui nel § 2, propose di sostituire la frase *chi con l'intenzione di cagionare una lesione non mortale cagiona la morte*

Il Cacopardo, professore di medicina forense nella Università di Palermo, osservò che l'articolo troverebbe meglio il suo posto sotto il Capo della lesione personale volontaria, nè sembrarne necessaria la lunga formola e la divisione in due distinti paragrafi. Aggiunse che non si dovrebbe trascurare il caso della morte che segue dopo i quaranta giorni, anzitutto, perchè la lesione, che è cagione di morte sì lontana, fa presumere non interessato, o men che gravemente, organo importante, e la legge può per ciò stesso vedere minore gravità d'animo nell'offensore per concedergli una attenuante; in secondo luogo, perchè in tempo così lungo riesce ben difficile giudicare, se e quanto la temperie individuale, per non dire dell'atmosferica, abbia potuto influire a maggior danno della lesione, ed assicurare se una cura più assidua e più oculata, o una maggiore pazienza del danneggiato avrebbero potuto trionfare.

Il Garibaldi, professore di medicina legale presso la Università di Genova, osservò che onde sia ammissibile la influenza di una causa individuale od accidentale sull'esito letale di una lesione, è forza, che la ferita sia stata leggiera o non così grave da essere capace di produrre la morte per sè stessa;

stantechè la esperienza ha dimostrato che lesioni consimili sono guaribili; ed il loro esito è dovuto a condizioni aggravanti estrinseche al ferimento. Invece, al giorno d'oggi, i periti a difesa, con molta probabilità di riuscita, qualunque sia la gravità di una ferita, trovano sempre una circostanza che ha influito funestamente sul risultato della stessa, alla quale è dovuto principalmente la morte del ferito: per cui il fatto dell'omicidio è posto in disparte, ed al giudice e ai giurati non rimane altro che conchiudere che il ferito è morto non per colpa del reo, ma per effetto di accidenti. Non importa che dagli autori sia affermato che siffatte cause individuali ed accidentali capaci di aggravare una ferita per sè stessa guaribile non sono così comuni come si crede: per essi, seguaci del più riprovevole mitismo basta lo spavento prodotto dall'avvenimento sull'animo dell'offeso, basta il temperamento debole del ferito per avere un punto d'appoggio onde sostenere la loro dottrina. In altri incontri la sifilide sofferta nel corso della vita, o la scrofola patita nell'infanzia è la prova manifesta di una tabe occulta che ha condotto l'offeso alla tomba; se il fatto non venne meglio dilucidato all'autopsia, si è perchè la necroscopia non è stata esatta, nè completa. E poi àvvi sempre la cura che è discutibile, nè la condotta dell'offeso durante il corso della medicazione è lasciata in disparte per poter dichiarare che il ferito è morto più per colpa sua che per effetto della violenza. Ma se è vero, ciò che non può contestarsi, che una ferita di poca entità può aggravarsi per effetto di una circostanza individuale od accidentale, è chiaro che il Progetto è conforme alle esigenze della scienza. Senonchè, siccome la legge deve impedire gli arbitrî a fissare le sue decisioni sopra fatti ben chiari e precisi, è necessaria una più esplicita espressione nell'articolo in esame, affinchè sia applicabile con la debita giustezza ai diversi casi che accadono nel fôro criminale. Quando il concorso di una circostanza individuale od accidentale sia stato sensibile ed evidente per aggravare e rendere letale una ferita che aveva tutte le attribuzioni della guaribilità, potranno il medico ed il giudice avere un punto d'appoggio più fisso ad applicare questo criterio.

Nella seduta del 16 novembre 1877 (1) della Commissione MANCINI, l'on. CANONICO ribadì il suo emendamento, osservando che nei casi da esso preveduti « l'intenzione dell'agente è in

---

(1) Verbale 12 nel Volume: *Processi verbali ed emendamenti* — Roma, Stamperia Reale, 1878.

istretto legame con l'effetto prodotto, ed havvi quindi ragione di applicare la pena stabilita per l'omicidio ».

Il Commissario Tolomei osservò, che le regole circa la imputabilità debbono ritenersi per sè stesse applicabili in ogni caso, senza bisogno che la legge lo prescriva esplicitamente; senza di che sarebbe superfluo l'avere stabilite le regole stesse nella parte generale del Codice.

L'on. De Falco disse che nel tema delle concause che possono concorrere all'esito mortale delle ferite sorsero tante questioni sia nella dottrina come nella giurisprudenza, che non pure è utile ma necessario stabilire chiare ed esplicite disposizioni. Perciò, negli emendamenti da lui presentati, aveva proposto che la diminuzione di pena per il colpevole di lesioni recate con intenzione di uccidere e che abbiano prodotto la morte dell'offeso non per solo effetto della lesione medesima, sia applicabile soltanto allorchè le condizioni preesistenti fossero *ignote al colpevole*, o quando al suo fatto siano sopravvenute altre *cause* influenti sull'esito mortale.

La Commissione approvò l'articolo 376, modificato secondo l'emendamento del De Falco.

Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'articolo della Commissione.

La Corte d'Appello di Catanzaro osservò che si dovrebbero eziandio applicare le aggravanti dell'omicidio.

La Corte d'Appello di Trani propose di aggiungere le seguenti parole: *tale diminuzione non avrà luogo, quando l'agente nell'offendere abbia fatto uso di un'arma insidiosa.* Con ciò si metterebbe un freno all'abusiva frequenza del reato di porto d'armi insidiose, che diventa la occasione, l'eccitamento ed il mezzo efficace dei più gravi reati, e che tanti mali produce all'ordine interno ed alla pubblica tranquillità.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aquila notò esservi poca latitudine nella pena, perchè la variabilità della influenza di una *concausa* è enorme e solo il criterio del giudice può proporzionarla. Disse inoltre non essere soddisfacenti le ragioni per l'aggiunta della condizione che la causa sopravvenuta fosse *ignota al colpevole*, perchè ciò dà luogo a sottigliezze ed arbitrî. Mal si concepisce a fronte di reati d'impeto; e qualche raro caso di facile apprezzamento dovrebbe rientrare nella latitudine della pena (1).

---

(1) *Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.* — Roma, Stamp. Reale, 1879.

Periodo Settimo: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

ART. **323**. Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte di alcuno, non per sola conseguenza del suo operato, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute è punito con le pene stabilite negli articoli precedenti diminuite di un grado.

Periodi Ottavo e Nono. — Il Guardasigilli SAVELLI nel suo Progetto 26 novembre 1883 inserì l'articolo 328 perfettamente uguale all'articolo 323 del Progetto ZANARDELLI. Altrettanto fece il Guardasigilli PESSINA nell'articolo 345 dei suoi emendamenti dell'aprile 1885.

324. — INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 308 DEL CODICE PENALE TOSCANO.

L'articolo 308 segue immediatamente la disposizione con cui (*art. 307*) si dichiara essere reo di omicidio « *chiunque ha dolosamente o colposamente cagionato la morte di un uomo* »; onde parrebbe che nel concetto del legislatore toscano la presunzione circa la mortalità della lesione sia applicabile tanto all'omicidio *doloso* quanto all'omicidio *colposo*.

L'articolo in esame dispone doversi considerare come *mortale* ogni lesione personale, in seguito a cui un uomo abbia perduto la vita, nonostante che esista la prova di una delle circostanze indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*.

La parola *mortale*, si applica, per i principî della scienza, tanto alle lesioni mortali di per sè stesse, quanto a quelle che sono riescite tali per accidente. Il PUCCIONI (1) si chiede di quali delle due specie di lesioni abbia inteso parlare l'articolo. A prima giunta, parrebbe, egli dice, che il legislatore abbia voluto comprendere in una sola dizione ambedue le specie; e questo avviso egli fonda su due ragioni. La prima, nasce da tutto il contesto dell'articolo, il quale nella lettera e nello spirito pone a carico dell'offensore la morte dell'offeso in tutti i casi ivi enunciati; la seconda, dalla definizione che l'articolo 325 dà della lesione personale. Da questo articolo si rileva che dalla lesione personale, perchè conservi il nome di tale delitto, non deve essere derivata la morte dell'offeso; onde, se è avvenuta la morte, si avrà un omicidio. Sembra, dietro tali premesse, che nel concetto del legislatore debba ritenersi responsabile di omicidio e colui che ha prodotto una lesione mortale *per sè stessa*

(1) *Il Codice penale toscano illustrato:* sull'articolo 308.

e colui che ha arrecato una lesione divenuta mortale *per accidente*. Ma tale conclusione, secondo il Puccioni, sarebbe sovversiva delle massime di diritto all'unanimità ritenute da tutti gli scrittori e perfino dal Farinaccio, ben a ragione qualificato d'animo ferreo; ed esterna l'avviso che se la morte deve attribuirsi alla cura sconsigliata di un chirurgo ignorante, o ad altre cause consimili indipendenti dalla volontà e dall'opera dell' offensore e non sia stato effetto immediato della lesione, il fatto non potrebbe essere giudicato colle norme dell'omicidio. In questo modo interpretando l'articolo in esame si vedrebbe come lungi dal contrariare i principî e le massime della scienza, li abbia provvidamente e saviamente rispettati.

Nella lettera *a* si prende di mira il caso in cui la morte sia avvenuta per imperizia dell'uomo dell'arte nel curare la lesione. La lettera *b* sembra che faccia allusione al caso in cui la morte sia avvenuta per la negligenza od oscitanza di coloro che assistevano il ferito; oppure pel regime dietetico tenuto dal ferito, sia nel cibo, sia nella bevanda, sia nella sua condotta, perchè le altre cause *suscitate* dalla lesione non possono essere naturalmente che la indecisione degli assistenti o il contegno capriccioso tenuto dal ferito. La lettera *c* pare si riferisca al caso in cui la morte sia avvenuta per disposizione patologica preesistente nel ferito, la quale ha reso mortale in lui una lesione, che non sarebbe stata tale in un corpo sano; oppure per mancanza di pronti soccorsi dell'arte salutare.

La lettera *a* vuole che non osti al titolo dell'omicidio, *che in altri simili casi sia stata impedita la morte, che nel caso presente si sarebbe potuta impedire con i soccorsi dell'arte.*

Prima eventualità. Una ferita alla testa in alcuni casi può rimanere sanata per i rimedî dell'arte: si finge che sia avvenuta la morte, perchè l'uomo dell'arte trascurò di fare ciò che in alcuni casi condusse alla guarigione; e si ritiene che esista omicidio. Ricorrendo questa eventualità fa d' uopo esaminare freddamente la causa che l' ha prodotta. Due possono essere queste cause, scrive il Puccioni (*op. cit.*, Vol. IV, pag. 448): la possibilità astratta di ottenere qualche volta la guarigione; la straordinaria perizia dell' uomo dell'arte, superiore a quella che comunemente si incontra. Se occorre la prima causa, tutti i buoni scrittori convengono che per giudicare delle qualità delle ferite non debba tenersi dietro ai casi rari attribuiti a cause individuali o speciali, sicchè se la cura non è riescita bene, si debba ritenere non essere la lesione stata mortale. Se avviene la seconda, si deve arrivare alla stessa conclusione, perchè non poten-

dosi pretendere in tutti gli esercenti l'arte salutare una capacità straordinaria, nè essendo sempre facile procurarsene uno, che ne sia dotato, fa d'uopo accontentarsi di quella attitudine a curare che è comune.

Seconda eventualità. In due casi può verificarsi, giusta la scienza, la ipotesi che la morte *si sarebbe potuta impedire con i soccorsi dell'arte*. Il primo avviene quando l'uomo è morto perchè essendo stato ferito o in luogo solitario o in luogo mancante di un medico capace a soccorrerlo, fu impossibile procurargli i soccorsi dell'arte. È giusto che il feritore sia tenuto di omicidio. Il secondo caso accade quando si fosse potuto avere l'uomo dell'arte con facilità e prontezza, ma non fosse stato chiamato per trascuranza dei famigliari o degli assistenti. Non sarebbe giusto di porre a carico totale dell'offensore questo funesto risultato, a cui non ha contribuito direttamente, nè con la volontà nè con l'opera sua.

La lettera *b* dice esistere omicidio quando la morte è derivata da *altre cause suscitate dalla lesione*. La ferita può essere sola causa efficiente della morte. Non è di questa che parla la legge, ma di quelle chiamate *concause* suscitate dalla lesione. Il Puccioni (*op. cit.*, Vol. IV, pag. 450) è d'avviso che il legislatore abbia inteso parlare di quelle cause che sono state una sequela, una conseguenza *necessaria* di tutti quei fenomeni che si sono prodotti nel corpo dell'offeso dopo il ferimento e che hanno avuto per termine la morte del ferito, come il tetano, il trisma, la gangrena, la paralisi, ecc. Non possono perciò essere comprese fra queste cause quelle che provengono dal fatto di un terzo o dell'offeso, o dalla ignoranza o indecisione dell'uno o dell'altro, perchè queste non sono *suscitate* dalla lesione e sono indipendenti dalla volontà e dall'opera dell'offensore.

La lettera *c* prevede due ipotesi. La prima consiste nel fatto che la morte sia avvenuta per la natura particolare dell'offeso; od in virtù delle circostanze, in cui fu arrecata la lesione. Il ferito era un uomo malaticcio, di debole costituzione, soggetto a predisposizioni morbose, in modo che in lui ogni lesione, che sarebbe stata lievissima in un corpo sano, diviene grave e produce la morte. La seconda ipotesi può verificarsi nella lesione arrecata all'uomo attaccato da malattia, o nello stato di convalescenza, sicchè leso in quella data condizione, la lesione, non grave in sè stessa, divenga mortale. Se è provato, che il feritore *sapeva* dello stato in cui gli offesi si trovavano in ambedue le ipotesi; se dalla semplice vista dell'offeso *poteva* conoscere le fatali predisposizioni, niun dubbio che debba rendere conto di omicidio. Ma se lo igno-

rava, o non lo poteva comprendere facilmente, non è giusto che gli si imputi un omicidio. La scienza si pronuncia in questo senso; e lo stesso concetto deve avere avuto il legislatore, il quale non può riconoscere come causa efficiente della morte una lieve lesione, che è divenuta mortale per la predisposizione morbosa del ferito, ignota all'offensore.

Così interpretato l'articolo, si viene alla conseguenza che *non* di omicidio, *ma* di lesione personale dovrà rispondere l'autore della lesione, quando si tratti

di lesioni sanabili di per sè stesse, ma che sono divenute mortali perchè non si è recato soccorso al ferito, quando questo soccorso era facile e pronto, ed è stato trascurato dalla negligenza ed ignavia altrui;

di lesioni per sè stesse non mortali e quindi sanabili, ma che divennero mortali per la cura sconsigliata di un chirurgo ignorante, per la negligenza degli assistenti, per le intemperanze dell'ammalato, e altre cause consimili; finalmente

di lesioni per sè stesse sanabili arrecate a corpo infermiccio e predisposto alle malattie, o a persona indisposta o convalescente, e divennero per ciò appunto mortali; a condizione però che l'offensore ignorasse lo stato in cui trovavasi il leso e non potesse trarne un indizio dall'aspetto di lui.

Giurisprudenza pratica sull'art. 308 del Codice toscano.

« Accertata la letalità della lesione è inutile far constare di una malattia o di una imperfezione dell'ucciso, poichè quando risulta che la morte è difesa dalla lesione, il feritore è sempre responsabile di omicidio e non di ferimento » (Cassazione di Firenze 28 maggio 1884 — Ric. Prucher, Est. Salucci — *Raccolta* Bettini, XXXVI, 2, 201).

325. — Interpretazione del Codice penale sardo.

L'art. 541 agguaglia all'omicidio e punisce colle pene corrispondenti il fatto in cui le ferite e le percosse volontarie abbiano cagionata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato. Ove poi la morte sia avvenuta dopo i quaranta giorni, il fatto è bensì agguagliato all'omicidio, ma la pena è diminuita, per l'articolo 542, di uno o di due gradi. In ambedue i casi però quando la morte non è succeduta *per la sola* natura delle ferite o percosse, ma per causa *preesistente* o *sopravvenuta*, la pena è diminuita, se la morte avvenne entro i quaranta giorni, di uno o di due gradi; se avvenne dopo i quaranta giorni, di tre gradi.

Perchè vi siano queste particolari mitigazioni è adunque

necessaria una causa della morte *preesistente* o *sopravvenuta*, *oltre* le ferite o le percosse. La morte non deve essere succeduta *per la sola* natura delle ferite o percosse, *ma anche* per cause *preesistenti* o *sopravvenute*. Ove sia provato che l'ucciso morì *indipendentemente* affatto dalle ferite o dalle percosse; ma in conseguenza di una causa *preesistente* o *sopravvenuta*, senza che al nascere od allo svolgimento di questa causa abbiano in verun modo influito le ferite o le percosse, non sarebbe il caso di parlare di omicidio eccedente l'intenzione o di ferimento susseguito da morte. Tizio dà una coltellata, supponiamo, all'inguine del suo avversario, il quale cade esanime al suolo. Si procede all'autopsia e rimane assodato che la ferita fu leggera e sarebbe stata guaribile in pochi giorni e che l'offeso morì di apoplessia, dalla quale sarebbe stato colpito egualmente nell'istante stesso in cui riportò la ferita, quand'anche non l'avesse riportata. L'apoplessia non fu la *concausa* della morte, ma la *causa* efficiente. In conseguenza Tizio dovrà rispondere *de vulnere*, non mai *de occiso*.

Della stessa opinione sono il JAGEMANN (1) e l'HYE (2), i quali prendono in esame la ipotesi in cui l'accusato, usando la ordinaria attenzione, non avesse potuto presumere le circostanze accidentali che produssero la morte per essere state interne nel corpo dell'offeso, come ad esempio, lo scoppio di una aneurisma o di una cavità del cuore avvenuto durante il maltrattamento. In questo caso non potrebbe imputarsi al colpevole una uccisione, ma soltanto una lesione corporale.

Anche il FRÜHWALD è di questo parere (3). Del resto mi riporto a tutte le osservazioni che ho fatto interpretando l'articolo 308 del Codice toscano, nel numero precedente.

Può sorgere un dubbio se la disposizione concernente la *concausa* contenuta negli articoli 541 e 542 in esame sia limitata alle ferite o percosse susseguite da morte, oppure se debba estendersi anche agli omicidi *dolosi*. Ma il dubbio deve scomparire, a parer mio, quando si rifletta che gli articoli anzidetti contengono la ipotesi di un reato diverso dall'omicidio volontario e dalle specie di questo, la ipotesi di un fatto di morte in cui difetti la intenzione omicida. Se adunque le disposizioni circa la concausa fanno parte integrante e formano anzi un tutto cogli articoli stessi, forza è conchiudere che il legislatore sardo sia

---

(1) *Scritti germanici*, Vol. III — Livorno 1847.
(2) *Commento tedesco della procedura*, pag. 188.
(3) *Manuale del Codice penale austriaco:* sul § 140.

partito dal concetto che di *concausa* non si possa parlare in tema di omicidio vero e proprio; onde la disposizione che si riferisce alla *concausa* non è una disposizione *generale* che si estenda a tutti gli omicidî dolosi, ma una disposizione *speciale, esclusiva* alle ferite o percosse seguite da morte nelle quali si richiede solo l'*animus nocendi* e non l'*animus necandi*. Ciò si fa più palese, ove si tengano a calcolo i concetti che informarono le proposte delle varie Commissioni e di tutti coloro che presero parte alla compilazione del nuovo Codice penale. In questi sensi, come ho già riferito si è pronunciata la pratica giurisprudenza (pag. 77).

È inutile avvertire che la *concausa* è una circostanza essenzialmente di fatto e per ciò, perchè possa essere tenuta a calcolo, deve risultare senza dubbiezze dal verdetto della giuria.

326. — Giurisprudenza pratica sugli articoli 541 e 542 del codice penale sardo in tema di concausa.

1. Per l'applicazione dell'articolo 541 del Codice penale sardo, non è necessario che le ferite o percosse siano di loro natura mortali, ma basta che nel concorso di altre cause o preesistenti o sopravvenute abbiano contribuito a cagionare la morte (Cassazione di Torino 21 febbraio 1868 — Ric. Isnardi, Est. Baronj — *Annali della Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 25).

« Che nel senso — così si esprime la sentenza — chiaramente determinato dal testo della seconda parte del detto articolo è fatto palese, come, per la sua applicazione, non si esiga che le percosse o ferite siano di loro natura mortali e siano state la causa unica ed efficiente della morte che è il caso preveduto dalla prima parte, ma bensì che le ferite o percosse, sebbene lievi per sè stesse, abbiano in qualche modo contribuito al decesso dell'offeso, e che in concorso di qualche altra causa preesistente o sopravvenuta ne siano state causa concomitante od occasionale;

« Che se il disposto dell'alinea dell'art. 541 non può estendersi a quegli atti estranei alle ferite o percosse volontarie, che portando un grave turbamento nell'animo di chi soffre il danno, concorsero a produrre la di lui morte, quali sarebbero le minaccie, le ingiurie verbali e simili, egli è indubitato che è sempre applicabile, quando la causa occasionale o concausa della morte consiste nel reato di percosse o ferite volontarie, le quali esercitarono una influenza morale su quel funesto avvenimento, concorrendo a sviluppare i mali, ai quali era predisposta la macchina dell'offeso, o ad accrescere i preesistenti; perocchè è

sempre vero che in questo caso il fatto volontario dell'autore delle ferite o percosse, è una concausa anzi la causa primitiva, benchè remota, della morte, e quindi esso deve rispondere delle conseguenze, anche accidentali, della sua azione ».

II. Allorachè i giurati affermano che a produrre la morte del ferito contribuì come concausa il fatto di non aver esso osservato le prescrizioni del medico, si elimina il titolo di omicidio e l'accusato deve rispondere soltanto della lesione (Cassazione di Firenze 28 agosto 1868 — Ric. Mattei, Est. Pasqui — *Annali di Giurisprudenza Italiana*, anno 1868, I, 2, 171)

III. Se la Corte d'Assise rispetto all'autore principale statuisce di diminuire la pena ordinaria dell'omicidio *preterintenzionale* di due gradi pel concorso della *concausa*, può in quanto al complice ridurre la diminuzione ad un solo grado (Cassazione di Napoli 29 ottobre 1877 — Ric. Suvico, Est. Narici — *Legge*, anno 1878, 292).

327. — Un ultimo argomento prima di chiudere la materia dei reati *contro la vita*. Il Codice penale sardo contiene la seguente disposizione:

Art. **536**. Chi, avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessari ed adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione od anche coi lavori forzati a tempo, secondo le circostanze.

Identica disposizione era contenuta nell'articolo 584 del Codice Albertino del 26 ottobre 1839. È necessario per la applicazione di questo articolo che l'agente

abbia in animo di commettere un omicidio; abbia cioè la *intenzione* di togliere la vita ad una determinata persona: ciò si rileva anche dalla circostanza che la disposizione è compresa nel Capo che tratta degli *omicidî volontari;*

che avendo questa intenzione, *animus necandi,* si procuri i mezzi *necessari* ed *adatti* per consumarlo; se i mezzi che si procura non hanno *simultaneamente* queste due qualità di essere cioè *necessari* ed *adatti* alla consumazione di un omicidio, si rientra nella teorica del reato imperfetto, giusta la quale, ove i mezzi non siano *adatti* alla perpetrazione di una azione delittuosa, il conato non è imputabile;

che procuratisi questi mezzi *necessari* ed *adatti* alla consumazione di un omicidio, usi poi di mezzi *non idonei*, non per *volontà propria*, perchè allora si rientra di nuovo nelle norme della teorica del tentativo, ma per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui. Nel concetto del legislatore si vuole punita non la *intenzione* di commettere un omicidio; sarebbe

una enormità; — ma l'intenzione manifestata con atti esterni, l'acquisto di mezzi *necessari* ed *adatti* per mandarla ad effetto. Non si acquieta il legislatore a questa intenzione manifestata con atti esterni, ma esige che l'agente, sempre con l'animo di uccidere, usi di mezzi *non idonei*, nella ferma credenza che siano quelli che si era procurati, cioè *necessari* ed *adatti* a mandare ad effetto il suo pravo divisamento.

Codesta disposizione fu censurata; ed infatti scomparve dal Codice, quando fu promulgato nelle provincie napoletane; nè io certo voglio giustificarla, perchè se il mezzo adoperato è *inoffensivo*, sia pure all'insaputa dell'agente, scompare il fatto materiale che diventa impossibile, e non rimane che una intenzione più o meno criminosa, la quale deve sfuggire all'azione della legge penale. È il principio della *non idoneità* del mezzo, che, nella teorica del conato, non rende imputabile il tentativo. Onde mi sembra che sia stato ben consigliato il legislatore che la tolse nelle modificazioni apportate per le Provincie meridionali, e siansi bene apposti le varie Commissioni e tutti quelli che ebbero parte nella formazione del nuovo Codice penale in cui non la vollero compresa.

Nessuna traccia di questa singolare disposizione si trova, che io mi sappia, nelle legislazioni straniere.

328. — GIURISPRUDENZA PRATICA SULL'ART. 536 DEL CODICE PENALE SARDO.

1. Per l'applicazione dell'articolo 584 (Codice penale Albertino, corrispondente all'articolo 536 del Codice del 1859) non è necessario che chi ha intenzione di uccidere faccia uso di un mezzo diverso da quello che si era proposto: basta che i mezzi non siano idonei alla consumazione del reato (Cassazione di Torino 13 luglio 1859 — Ric. Polverini, Est. Lavagna — *Raccolta* BETTINI, anno 1859, I, 635).

Il Polverini aveva adoperato cinque centigrammi di solfuro d'arsenico per avvelenare la vittima designata, e la perizia aveva affermato che questa quantità non era tale da produrre la morte, ma da allontanare appena l'umano organismo dal più giusto tenore di salute. La Corte d'Appello aveva dichiarato che poteva ammettersi a favore del giudicabile un errore, credendo abbastanza efficace una quantità che ancora non lo fosse; onde lo ritenne colpevole del reato previsto dall'articolo 584. La Cassazione confermò la sentenza.

« Nè si dica — così si espresse il Supremo Collegio — che per l'applicazione di questo articolo sia necessario che chi ha l'intenzione di uccidere faccia uso di un mezzo diverso da quello

che si era procurato per la esecuzione del reato, poichè il vero senso di detto articolo, siccome meglio il chiarisce il testo francese (1), si è quello che i mezzi che l'agente si è procurato per commettere l'omicidio non siano idonei alla consumazione del medesimo; così avvenne per l'appunto nel caso concreto, in cui il Polverini, nell'intenzione di avvelenare il Faracciolo, si procurò la sostanza adatta, ma, per errore, non la somministrò in dose sufficiente a cagionare la morte, vale a dire usò di un mezzo non idoneo alla consumazione del reato ».

II. Nel caso di mandato *ad necem*, il mandante non profitta dell'articolo 536 del Codice penale ove il mandatario non adoperi mezzi idonei ad uccidere. La sola diminuzione a cui il mandante abbia diritto è quella indotta degli articoli 97 e 98 (Cassazione di Torino 24 aprile 1866 — Ric. Malinverni — *Raccolta* Bettini, XVIII, 1, 277; *Gazz. Gen.*, XVIII, II, 102).

III. L'articolo 536 implica che la preparazione della sostanza velenosa è un atto per sè stesso equivoco, non imputabile e che il somministrare la medesima in dose insufficiente non è ancora un principio di esecuzione (Cassazione di Roma 7 aprile 1876 — Ric. Pollicelli, Est. Salis — *Racc.* Bettini, XXVIII, 521; *Legge*, XVI, 1, 678; *Foro Ital.*, anno 1876, II, 147).

Posto fine, nel modo che mi parve migliore, alla Prima Parte del mio lavoro circa i reati contro la vita, passo ad esaurire nel Secondo Volume il Programma che mi sono prefisso, a trattare cioè le altre due Parti, che conterranno i reati *contro la integrità personale* e le circostanze *dirimenti* e *scusanti*.

---

(1) Nelle vecchie Provincie i Codici erano pubblicati in lingua italiana e in lingua francese.

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* 1
Quali siano i reati contro la vita e la integrità personale secondo la legislazione patria . . . . . » 1-3
Quali secondo la legislazione straniera . . . . . » 3-10
Quali secondo i Progetti del nuovo Codice penale — Varie Commissioni compilatrici . . . . . » 11-15
Sistemi dei varî Progetti . . . . . » 15-24
Osservazioni sui varî sistemi dei Progetti stessi . . . . . » 24,25
Perchè si escluda il duello dai reati in esame . . . . . » 25-27
Perchè vi si ammetta l'aborto procurato e l'infanticidio . . . » 28,29
Opinioni sul veneficio . . . . . » 29,30
Id. circa l'omicidio per mandato . . . . . » 30-32
Quali siano secondo l'autore i reati contro la vita e la integrità personale . . . . . » 33,34
Divisione della materia . . . . . » 34-39
Una parola sulla scuola criminale *positiva* . . . . . » 40,41

PARTE PRIMA

Reati contro la vita.

SEZIONE PRIMA

Dell'omicidio volontario in genere.

CAPITOLO UNICO

Dell'omicidio volontario semplice.

1. Osservazione generale . . . . . *Pag.* 45,46
2. Cenni storici . . . . . » 46-48
3. Definizione dell'omicidio volontario . . . . . » 48
4. Primo elemento: vita umana . . . . . » 48-50
5. Secondo elemento: opera dell'uomo . . . . . » 50-54
6. Terzo elemento: volontà . . . . . » 54-56
7. Diritto positivo patrio . . . . . » 56,57
8. Legislazione comparata . . . . . » 57-59
9. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 59-64
10. Osservazioni sulla volontà di uccidere . . . . . » 65-67
11. Giurisprudenza pratica — Sull'elemento intenzionale . . . » 67-73
12. Considerazioni su questa giurisprudenza . . . . . » 73-76

13. Altra giurisprudenza pratica — Più ferite mortali od una sola mortale — Compartecipanti *Pag.* 76,77
14. Id. Causa unica della morte — Circostanza di fatto . . . » 77
15. Id. Nell'omicidio è inammissibile la concausa . . . . . » 77,78
16. Id. Prova generica dell'omicidio . . . . . » 78
Id. Morte per causa suscitata dalla lesione — Omicidio . . » *ivi*
Id. Omicidio volontario — Omicidio in rissa — Non obbligo della questione subordinata . . . . . » *ivi*
17. Id. Omicidio volontario — Ferimento susseguito da morte — Reati distinti — Questioni subordinate . . . . . » 78,79
18. Id. Massime diverse — Istigazione ad uccidere . . . . » 79
Id. Identità di concetto nella qualità della causa di morte . » *ivi*
Id. Omicidio ed eccesso nel fine — Verdetto contraddittorio » *ivi*
Id. Omicidio volontario ed involontario — Non obbligo della questione subordinata . . . . . » 80
Id. Qualità dell'arma — Indifferente nell'omicidio . . . » *ivi*
Id. Questioni non complesse . . . . . » *ivi*
Id. Tempo in cui seguì la morte — Concausa — Eccesso nel fine — Questioni non necessarie . . . . . » *ivi*
19. Id. Omicidio volontario imperfetto — Questione viziosa in omicidio tentato . . . . . » 80,81
Id. Omicidio mancato — Questioni incomplete — Estremi . » 81-83
20. Id. Omicidio volontario imperfetto — Tentativo perfetto . » 83
Id. Id. id. — Questioni complete . » 83-84
Id. Questioni subalterne proponibili . . . . . » 84
Id. Caso di omicidio volontario imperfetto e non di minaccia a mano armata . . . . . » *ivi*
21. Id. Omicidio volontario perfetto od imperfetto — Compartecipanti . . . . . » 84-86

SEZIONE SECONDA
Degli omicidî volontarî qualificati.

§ 1.
Degli omicidî volontarî qualificati per le qualità personali della vittima.

CAPITOLO PRIMO
Del parricidio proprio ed improprio.

22. Parricidio proprio — Cenni storici . . . . . *Pag.* 87,88
23. Elementi: elemento materiale, vincolo per discendenza . . » 89
Figlio legittimo . . . . . » *ivi*
Figlio naturale, incestuoso od adulterino . . . . . » 89-92
24. Vincolo dell'adozione . . . . . » 92-94
25. Elemento intenzionale . . . . . » 94,95
26. Dolo d'impeto . . . . . » 95,96
27. Tentativo di parricidio . . . . . » 97
28. Compartecipanti — Teoria sulla comunicabilità od incomunicabilità della circostanza personale . . . . . » 97-99
29. Una ipotesi sui compartecipanti . . . . . » 99-101
30. Se il vincolo di sangue sia circostanza costitutiva od aggravante — Teoria generale sulle circostanze costitutive od aggravanti . . . . . » 101-104
31. Se la questione sul vincolo di sangue sia di fatto o di diritto » 104,105

32. Una questione sul verdetto quando la premeditazione, la prodizione o l'aguato siano stati incompletamente proposti *Pag.* 105, 106
33. Parricidio improprio . . . . . » 106
34. Trattazione comune alle due specie di parricidio — Diritto positivo patrio sul parricidio e sulla incomunicabilità . » 106, 107
35. Legislazione comparata . . . . . » 107-111
36. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 111
Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione . . . » 111, 112
Id. 15 aprile 1870 della Seconda Commissione . . » 112
Id. del Guardasigilli De Falco 30 giugno 1873 . . » *ivi*
Id. del Guardasigilli Vigliani 24 febbraio 1874 . . » 112, 113
Id. Senatorio . . . . . » 113
Lavori della Commissione Mancini . . . . . » 113-115
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 115, 116
37. Teorica della comunicabilità — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale su questo argomento . . . . . » 116
Periodo Primo: Progetto del Guardasigilli De Falco 26 febbraio 1866 — Discussione in seno della Prima Commissione — Progetti 18 luglio 1867 e 18 maggio 1868 della Prima Commissione . . . . . » 117-119
Id. Secondo: Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione . . . . . » 119, 120
Id. Terzo: Progetto del Guardasigilli De Falco 30 giugno 1873 . . . . . » 120
38. Id. Quarto: Progetto del Guardasigilli Vigliani 24 febbraio 1874 . . . . . » 120-122
Id. Quinto: Progetto Senatorio 25 maggio 1875 . . . . » 122-126
Id. Sesto: Progetto del Guardasigilli Mancini 25 novembre 1876 — Proposte della Commissione ministeriale . » 126
Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sulle stesse » 126-128
Relazione e Progetto del Guardasigilli Mancini . . . . » 128-130
Periodi Settimo, Ottavo, Nono e Decimo: Progetti della Camera dei Deputati e dei Ministri Zanardelli, Savelli e Pessina . . . . . » 130, 131
39. Giurisprudenza pratica: Sull'elemento morale nel parricidio » 131, 132
40. Id. id. La paternità è elemento costitutivo? » 132, 133
41. Id. id. Il vincolo di sangue è circostanza di fatto? . . . . . » 133
42. Id. id. La legittimità è questione di diritto — Sulla pena . . . . . » 133, 134
43. Id. id. Verdetto non viziato . . . . . » 134, 135

CAPITOLO SECONDO

Dell'omicidio volontario sulla persona di un pubblico ufficiale, di un agente della pubblica forza o di altra persona specialmente protetta dalla legge.

44. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale: Periodi Primo e Secondo: Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione e Progetto 15 aprile 1870 della Seconda . . *Pag.* 136-138
Periodi Terzo, Quarto e Quinto: Progetti dei Guardasigilli De Falco e Vigliani e Progetto Senatorio . . . . . » 138, 139
Periodo Sesto: Lavori della Commissione Mancini — Emendamento del Sotto-Commissario De Falco — Osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento De Falco . . . . . » 139, 140
Proposte della Commissione Mancini ed osservazioni delle Magistrature sulle stesse . . . . . » 140

Periodi Settimo, Ottavo e Nono: Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina . . . . . *Pag.* 140, 141
45. Diritto positivo patrio . . . . . » 141-143
46. Legislazione comparata . . . . . » 143-145
47. Osservazione generale . . . . . » 145, 146
48. Id. sulla classificazione di questo reato . . . . » 146, 147
49. Caratteri del reato . . . . . » 147
50. Intenzione di uccidere . . . . . » 147, 148
51. Qualità della persona . . . . . » 148
52. Dolo determinato . . . . . » 148, 149
53. Scienza nell'agente . . . . . » 149
54. Nell'esercizio od a causa delle funzioni . . . . . » 149, 150
Se l'esercizio delle funzioni è illegittimo — Giurisprudenza pratica e dottrina . . . . . » 150-158
55. Opinioni e lavori, in materia di ribellione o di resistenza, dei compilatori del nuovo Codice penale . . . . . » 158
Relazione del Guardasigilli Zanardelli — Progetti dei Guardasigilli Savelli e Pessina . . . . . » 158-160
56. Mio sommesso avviso in proposito . . . . . » 160-166
57. Questioni da proporsi ai giurati . . . . . » 166, 167
58. Interpretazione dell'articolo 143 del Codice toscano in tema di resistenza . . . . . » 167-169
59. Interpretazione dell'articolo 144 dello stesso in tema di violenza pubblica . . . . . » 170, 171
60. Questioni ai giurati nell'omicidio aggravato dalla resistenza o ribellione . . . . . » 171, 172
61. Giurisprudenza pratica sugli articoli 143 e 144 del Codice toscano in tema di resistenza e pubblica violenza . . . » 172-174
62. Interpretazione dell'articolo 533 n. 4 del Codice penale sardo » 174-176
63. Giurisprudenza pratica sulla ribellione secondo il Codice sardo — Casi di ribellione . . . . . » 176, 177
64. Id. Sugli estremi della ribellione . . . . . » 177, 178
65. Id. Questione ai giurati in materia di ribellione . . . . » 178
66. Id. La ribellione non è reato politico . . . . . » *ivi*
67. Questione ove manchi la intenzione di uccidere in materia di ribellione — Giurisprudenza . . . . . » 179, 180
68. È ammissibile la provocazione? Giurisprudenza . . . . » 180-183
69. È ammissibile la incolpata tutela? Il tentativo? . . . . » 183, 184
70. Compartecipanti . . . . . » 184
71. Seconda ipotesi del Codice penale sardo — Sull'articolo 265 » 184-186
72. Persone particolarmente protette dalla legge; diritto positivo; giurisprudenza pratica . . . . . » 186-189
73. Sulla differenza fra la ribellione e la violenza — Giurisprudenza pratica . . . . . » 189-191
74. Se si possa applicare la minorante dell'articolo 237 in tema del reato in esame . . . . . » 191, 192
75. Ultima ipotesi dell'articolo 533 n. 4 del Codice sardo — Conseguenza delle violenze usate — Giurisprudenza pratica » 192-194
76. Giurisprudenza pratica sull'articolo 533 n. 4 del Codice sardo » 194, 195

CAPITOLO TERZO

Dell'infanticidio.

77. Cenni storici . . . . . *Pag.* 196-199
78. Definizione dell'infanticidio e suoi estremi — Concetto della scuola *positiva* in proposito . . . . . » 199-204
79. Diritto positivo patrio . . . . . » 204, 205

80. Legislazione comparata . . . . . *Pag.* 205-207
81. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 207
Periodo Primo: Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione . . . . . » 207-210
Id. Secondo: Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione . . . . . » 210,211
Id. Terzo: Progetto del Guardasigilli De Falco 30 giugno 1873 » 211
Id. Quarto: Progetto del Guardasigilli Vigliani 24 febbraio 1874 . . . . . » 211,212
Id. Quinto: Progetto del Senato 25 maggio 1875 . . . » 212-216
Id. Sesto: Lavori della Commissione Mancini ed osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sugli emendamenti della Sotto-Commissione . . . . . » 216-218
Deliberazioni della Commissione Mancini . . . . . » 218-220
Periodi Settimo, Ottavo e Nono: Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina . . . . . » 220,221
82. Osservazioni sovra i criterî dell'infanticidio secondo il diritto scritto . . . . . » 221,222
83. Interpretazione del Codice penale toscano: sull'articolo 316 » 222-225
84. Id. id. sugli articoli 317 e 318 » 225,226
85. Id. id. id. 319 e 320 » 226
86. Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 525 — Primo estremo: volontà di uccidere; giurisprudenza pratica . . . . . » 226-228
87. Sul secondo estremo: esistenza di un infante; giurisprudenza pratica . . . . . » 228-232
88. Sulla vitalità . . . . . » 232-235
89. Giurisprudenza pratica circa la vitalità . . . . . » 235,236
90. Sul terzo estremo: recente nato . . . . . » 236-239
91. Questione: se il bambino è ucciso prima di uscire dall'alvo materno . . . . . » 239-241
92. La circostanza *recens natus* è costitutiva od aggravante? — Giurisprudenza pratica . . . . . » 241-243
93. Questione ove i giurati abbiano escluso il *recens natus* . » 243,244
94. Altre massime di pratica giurisprudenza . . . . . » 244
95. Sull'articolo 531 del Codice sardo . . . . . » 244,245
96. Giurisprudenza pratica sull'articolo 532 del Codice sardo » 245
97. Interpretazione delle modificazioni per le Provincie meridionali . . . . . » 245-246

§ 2.

Degli omicidi volontarî qualificati pel dolo dell'agente.

CAPITOLO PRIMO

Dell'omicidio volontario premeditato.

98. Criterî della scuola *classica* sulla premeditazione . . . *Pag.* 247-250
Id. della scuola *positiva*. . . . . » 251,252
99. Premeditazione condizionata. . . . . » 252,253
100. Uso di mezzi diversi dai premeditati . . . . . » 253,254
101. Diritto positivo patrio . . . . . » 254
102. Legislazione comparata . . . . . » 254-256
103. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Periodo Primo: Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione . . . . . » 256-259

Periodo Secondo: Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione . . . . . *Pag.* 259-262
Periodi Terzo, Quarto e Quinto: Progetti dei Guardasigilli De Falco, Vigliani e del Senato . . . . . » 262-264
Periodo Sesto: Lavori della Commissione Mancini; emendamento del Sotto-Commissario De Falco ed osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sullo stesso . . . » 264-271
Discussione in seno della Commissione Mancini . . . . » 271-279
Periodo Settimo: Progetto del Guardasigilli Zanardelli . » 279
Periodi Ottavo e Nono: Progetti dei Guardasigilli Savelli e Pessina . . . . . » 279,280
104. Interpretazione del Codice penale toscano . . . . . » 280,281
105. Questione sui compartecipanti — Giurisprudenza pratica . » 281
Sul § 2 dell'articolo 309 del Codice penale toscano . . » 281,282
106. Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 526 — La premeditazione è circostanza costitutiva od aggravante? . . . . . » 282-284
107. Giurisprudenza pratica sul proposito . . . . . » 284,285
108. Interpretazione dell'articolo 528 del Codice penale sardo . » 286,287
109. Giurisprudenza pratica sul concetto della premeditazione . » 287,288
110. Differenza fra *intenzione* e *premeditazione* . . . . . » 288,289
111. Se la premeditazione sia *comunicabile* od *incomunicabile* » 389-291
112. Giurisprudenza pratica: *incomunicabilità* . . . . . » 291-293
113. La premeditazione è incompatibile colla provocazione . . » 293-295
114. La premeditazione è compatibile col vizio parziale di mente? » 295,296
115. Giurisprudenza pratica che ammette la coesistenza delle due circostanze . . . . . » 296,297
116. Giurisprudenza pratica che la esclude . . . . . » 297-300
117. Pel diritto positivo la coesistenza deve essere ammessa . » 300,301
118. La premeditazione può coesistere colla forza irresistibile o quasi irresistibile? . . . . . » 301-304
119. Giurisprudenza pratica: — Questioni incomplete ai giurati » 304-306
120. Id. id. Id. ben poste . . . . » 306
121. Id. id. Id. mal formolate . . . » 306,307
122. Massime in genere di giurisprudenza . . . . . » 307
123. La premeditazione è imputabile anche quando dipende da qualche circostanza o condizione . . . . . » 307-310

CAPITOLO SECONDO

Dell'omicidio proditorio e dell'omicidio con aguato.

124. Quando vi sia prodizione secondo la dottrina . . . . . *Pag.* 311-313
125. Intorno all'aguato . . . . . » 313-316
126. Diritto positivo patrio . . . . . » 316,317
127. Legislazione comparata . . . . . » 317,318
128. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Periodo Primo: Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione . . . . . » 318,319
Periodo Secondo: Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione . . . . . » 319,320
Periodi Terzo, Quarto e Quinto: Progetti dei Guardasigilli De Falco, Vigliani e del Senato . . . . . » 320
Periodo Sesto: Lavori della Commissione Mancini; emendamenti del Sotto-Commissario De Falco ed osservazioni in proposito delle Magistrature . . . . . » 320,321
Deliberazioni della Commissione Mancini ed osservazioni delle Magistrature . . . . . » 321,322

Periodi Settimo, Ottavo e Nono: Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina . . . . . *Pag.* 322
129. Interpretazione dell'articolo 527 del Codice penale sardo sulla prodizione . . . . . » 322, 323
130. Giurisprudenza pratica . . . . . » 323, 324
131. Nella prodizione è necessariamente implicito il concetto della premeditazione? — Giurisprudenza pratica ed osservazioni . . . . . » 324, 325
132. Massime diverse di giurisprudenza in fatto di prodizione. » 325, 326
133. Interpretazione dell'art. 529 Codice penale sardo sull'aguato » 326
134. L'aguato comprende la premeditazione? Giurisprudenza pratica. . . . . » 326-328
135. Giurisprudenza pratica sulle questioni ai giurati in tema di aguato . . . . . » 328, 329
136. Massime diverse di giurisprudenza in fatto d'aguato . . » 329
137. L'aguato può coesistere col vizio parziale di mente? . . » 329, 330
138. Può coesistere colla provocazione? Giurisprudenza . . . » 330
139. La prodizione e l'aguato sono circostanze costitutive od aggravanti? Giurisprudenza . . . . . » 330, 331
140. Sono comunicabili ai compartecipanti? Osservazioni e giurisprudenza . . . . . » 331-334

CAPITOLO TERZO

Dell'omicidio volontario per altrui mandato.

141. Osservazioni generali . . . . . *Pag.* 335
142. Diritto positivo patrio . . . . . » *ivi*
143. Legislazione comparata . . . . . » 335, 336
144. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e Seconda Commissione, dei Guardasigilli De Falco, Vigliani e Senatorio . . . . . » 336, 337
Lavori della Commissione Mancini; emendamento del Sotto-Commissario De Falco; osservazioni delle Magistrature ed altri Corpi sull'emendamento . . . . . » 337, 338
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 338, 339
145. Teorica del mandato — Diritto positivo patrio . . . . » 339, 340
146. Legislazione comparata . . . . . » 340-342
147. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale nella teorica del mandato . . . . . » 342-348
148. Il mandato a delinquere nella dottrina . . . . . » 349, 350
149. Varie specie di mandato a delinquere . . . . . » 350, 351
150. *Quid?* Se il mandatario incarica un terzo della esecuzione del mandato . . . . . » 351
151. *Quid?* Se il mandatario ha cause sue proprie — Se vi fu un intermediario . . . . . » 351, 352
152. Proposizione non accettata o mandato ineseguito . . . . » 352-354
153. Revoca di mandato o inesecuzione per pentimento . . . » 354, 355
154. Eccesso nella esecuzione del mandato . . . . . » 355-360
155. Interpretazione del Codice penale toscano: sull'articolo 49 » 360, 361
Id. id. sugli articoli 50 e 51 » 361, 362
Id. id. sull'articolo 52. . . » 362-364
Id. id. sugli articoli 53 e 54 » 364, 365
156. Mandato accettato — Delitto ineseguito secondo il Codice penale toscano . . . . . » 365, 366
157. Interpretazione del Codice penale sardo: sull'articolo 533 n. 1 — Intenzione di uccidere — Nesso — Se il mandato ad uccidere sia circostanza aggravante o costitutiva — Nel mandato *ad necem* non è insita la premeditazione » 366-368

158. La cognizione sul mandato intervenuto è *di fatto* o *di diritto?* . . . . . *Pag.* 368,369
159. Giurisprudenza pratica sul mandato *ad necem* . . . . » 369-373
160. Teorica del mandato in genere secondo il Codice penale sardo — Sugli articoli 102 n. 1 e 104 . . . . . » 373,374
161. Giurisprudenza sul mandato in genere . . . . . » 374
162. Sull'articolo 99 del Codice sardo circa la responsabilità del mandante nel reato imperfetto . . . . . » 374-376
163. Giurisprudenza pratica su questo argomento . . . . . » 376-379
164. Sulla applicabilità della teorica del mandato civile al mandato penale . . . . . » 379,380

CAPITOLO QUARTO

Dell'omicidio per solo impulso di brutale malvagità e dell'omicidio per vendetta trasversale.

165 Omicidio per solo impulso di brutale malvagità — Osservazioni generali — Scuola *positiva* e scuola *classica* . *Pag.* 380-384
166. Diritto positivo patrîo . . . . . » 384,385
167. Diritto positivo straniero . . . . . » 385
168. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e Seconda Commissione, dei Guardasigilli De Falco, Vigliani e del Senato . . . . . » 385,386
Lavori della Commissione Mancini — Emendamento del Sotto-Commissario De Falco — Pareri sull' emendamento De Falco . . . . . » 386,387
Deliberazioni della Commissione Mancini — Pareri sulle stesse . . . . . » 387,388
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 388
169. Interpretazione dell'art. 309, § 3 del Codice penale toscano. » 388,389
170. Giurisprudenza sul Codice penale toscano . . . . . » 389,390
171. Interpretazione dell'articolo 533 n. 2 del Codice penale sardo » 390,391
172. Giurisprudenza pratica sul Codice penale sardo . . . . » 391-395
173. Dell'omicidio per vendetta trasversale . . . . . » 395,396
174. Diritto positivo patrio . . . . . » 396,397
175. Legislazione comparata . . . . . » 397
176. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 397-399
177. Estremi del reato di omicidio per vendetta trasversale . » 399-401

§ 3.

Degli omicidî volontarî qualificati per i mezzi adoperati.

CAPITOLO PRIMO

Del venefizio.

178. Osservazioni generali . . . . . *Pag.* 402,403
179. Che cosa sia il veleno . . . . . » 403,404
180. Il veleno sotto l'aspetto medico-legale e sotto l'aspetto giuridico . . . . . » 404-407
181. Classificazione dei veleni . . . . . » 407,408
182. Della *ptomaina* o veleno proprio del cadavere . . . . » 408-411
183. Criterî essenziali del venefizio — Momento consumativo — *Propinazione* o *ingerimento?* . . . . . » 411-414
184. Atti preparatorî . . . . . » 415,416

185. Se in tema di veneficio possa esservi reato continuato . *Pag.* 416, 417
186. Se nel veneficio sia insita la premeditazione . . . . . » 417, 418
187. Diritto positivo patrio . . . . . » 418, 419
188. Legislazione comparata . . . . . » 419
189. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 419-424
190. Interpretazione dell'articolo 524 del Codice penale sardo . » 424, 425
191. Una sentenza della Cassazione di Napoli sulla premeditazione nel veneficio . . . . . » 425, 426
192. L'uso del veleno è circostanza aggravante o costitutiva? » 426, 427
193. Sulla teorica del tentativo secondo il Codice sardo in tema di veneficio . . . . . » 427-430
194. Giurisprudenza pratica sul veneficio imperfetto . . . . . » 430, 431
195. Sulla parola del Codice sardo: *in qualunque modo* . . » 431
196. Sull'alinea dell'articolo 524 del Codice sardo . . . . . » 431, 432
197. Massime di giurisprudenza pratica — Questioni ai giurati perfette . . . . . » 432
198. Id. Questioni difettose . . . . . » 433
199. Massime diverse. . . . . » 433, 434

CAPITOLO SECONDO

Dell'omicidio volontario accompagnato da particolari sevizie.

200. Osservazioni generali . . . . . *Pag.* 434, 435
201. Le particolari sevizie devono essere esercitate sull'uomo ancora vivente . . . . . » 435, 436
202. Devono essere esaminate sotto il rapporto dell'elemento intenzionale e delle condizioni materiali . . . . . » 436-438
203. Diritto positivo patrio. . . . . » 438, 439
204. Legislazione comparata . . . . . » 439, 440
205. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 440-442
206. Interpretazione dell'articolo 530 del Codice penale sardo — Primo elemento: opera di malfattori — Significato da darsi a questa parola. . . . . » 442-445
207. Secondo elemento: uso di tormenti o sevizie . . . . . » 445, 446
208. Terzo elemento: uso per l'esecuzione di un crimine . . » 446-448

CAPITOLO TERZO

Dell'omicidio commesso per via di incendio, sommersione, inondazione, o di altri fatti contro la pubblica incolumità.

209. Omicidio col mezzo di incendio o scoppio di macchine esplodenti — Dottrina . . . . . *Pag.* 449, 450
210. Id. per falso faro — Dottrina . . . . . » 450, 451
211. Id. per mezzo di guasti alle ferrovie — Dottrina . » 451
212. Id. per inondazione — Dottrina . . . . . » 451, 452
213. Id. per sommersione — Dottrina . . . . . » 452, 453
214. Id. per avvelenamento di comune pericolo . . . . » 453-455
215. Diritto positivo patrio . . . . . » 455-458
216. Legislazione comparata . . . . . » 458-467
217. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e Seconda Commissione, e dei Guardasigilli De Falco e Vigliani . . . . . » 467-479
218. Discussione avanti il Senato e schema Senatorio . . . » 479-489
219. Lavori della Commissione Mancini; emendamento del Sotto-Commissario Paoli circa l'omicidio commesso per via di incendio e pareri delle Magistrature sull'emendamento » 489-491
Deliberazioni della Commissione Mancini e pareri sulle stesse » 491-493

Emendamenti dei Sotto-Commissari Casorati e Nocito sull'avvelenamento di comune pericolo — Osservazioni e pareri circa gli stessi . . . . . *Pag.* 493-497
Deliberazioni in proposito della Commissione Mancini e pareri sulle stesse . . . . . » 497-499
220. Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 499-501
221. Interpretazione del Codice penale toscano . . . . . » 501-503
Avvelenamento di comune pericolo . . . . . » 503,504
222. Interpretazione dell'articolo 600 del Codice penale sardo . » 504-506
223. Giurisprudenza pratica sull'art. 600 Id. . » 506
224. Interpretazione dell'articolo 418 Id. . » 507

§ 4.

Degli omicidî qualificati per la causa.

CAPITOLO UNICO

Dell'omicidio commesso a scopo di altro reato o per servire di mezzo ad alcune specie di reati contro la proprietà.

225. Osservazioni generali — Elemento essenziale di questo reato *Pag.* 507-511
226. Diritto positivo patrio . . . . . » 511,512
227. Legislazione comparata . . . . . » 512-514
228. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale: Progetti della Prima e Seconda Commissione, dei Guardasigilli De Falco, Vigliani e del Senato . . . . . » 514-516
Lavori della Commissione Mancini; emendamenti del Sotto-Commissario De Falco; osservazioni e pareri sugli emendamenti . . . . . » 516-519
Deliberazioni della Commissione Mancini; pareri sulle stesse » 519-521
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 521,522
229. Interpretazione dell'articolo 309 del Codice penale toscano » 522-524
230. Giurisprudenza pratica sull'articolo 309 del Codice toscano » 524,525
231. Interpretazione dell'articolo 533 n. 3 del Codice penale sardo — Prima ipotesi: l'omicidio deve essere commesso *a scopo* di preparare o di facilitare o di commettere un altro crimine od anche il delitto di furto — Discussione pel Codice penale francese . . . . . » 526-530
232. Seconda ipotesi: l'omicidio si qualifica quando il colpevole lo abbia commesso allo scopo di favorire la fuga o di assicurare la impunità ecc. . . . . » 530
233. Clausola che unisce le due ipotesi — Mancanza di effetto » 531
234. Interpretazione degli articoli 596 nn. 1 e 2, e 597 nn. 1 e 2 del Codice penale sardo — Latrocinio . . . . . » 531-535
235. Giurisprudenza pratica sull'articolo 533 n. 3 del Codice penale sardo — Estremi della ipotesi contenuta nello stesso — Complicità nella ipotesi — Incomunicabilità della aggravante — Sulla posizione delle questioni — Massime generali . . . . . » 535-537
236. Giurisprudenza pratica sul latrocinio (art. 596 nn. 1 e 2) — Sugli elementi del latrocinio — Se sia circostanza aggravante o costitutiva dell'omicidio . . . . . » 537,538
Id. Sui compartecipanti — Comunicabilità delle circostanze inerenti al latrocinio (grassazione) — Altre massime sui compartecipanti . . . . . » 538,539
Id. Sulle questioni ai giurati . . . . . » 540-542
Id. Massime varie . . . . . » 542,543

SEZIONE TERZA
Di altri reati contro la vita.

CAPITOLO PRIMO
Dell'omicidio oltre l'intenzione.

237. Osservazioni generali . . . . . *Pag.* 543-548
238. Condizioni essenziali per l'esistenza di questo reato . . » 548-550
239. Diritto positivo patrio . . . . . » 550, 551
240. Legislazione comparata . . . . . » 551-555
241. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 555-558
242. Interpretazione dell'articolo 311 del Codice penale toscano — Sull'articolo 312 . . . . . » 558, 559 559, 560
243. Giurisprudenza pratica sul Codice penale toscano . . . » 560, 561
244. Interpretazione degli articoli 541 e 542 del Codice penale sardo — Elemento intenzionale — Volontà di ferire, non di uccidere — Giurisprudenza pratica in questo senso . » 561-563
245. Giurisprudenza della Cassazione di Roma, dapprima contraria indi conforme a quel concetto. . . . . » 563-565
246. Nell'omicidio oltre l'intenzione non vi ha conato . . . » 565
247. Giurisprudenza pratica sugli articoli 541 e 542 del Codice penale sardo — Le ipotesi contenute in questi articoli sono circostanze costitutive od attenuanti? . . . . » 565, 566
248. Giurisprudenza sulle questioni ai giurati . . . . . » 566-568
249. Massime in genere . . . . . » 568-574
250. Sull'articolo 553 del Codice penale sardo . . . . . » 574
Sull'articolo 569 dello stesso — Eccesso del fine — Giurisprudenza pratica . . . . . » 574-579
251. Coesistenza di alcune circostanze aggravanti e scusanti coll'eccesso del fine . . . . . » 579-582
252. Giurisprudenza pratica sull'eccesso del fine (art. 569 del Codice sardo) . . . . . » 582-586

CAPITOLO SECONDO
Dell'omicidio in rissa.

253. Osservazioni generali . . . . . *Pag.* 587, 588
254. Massime derivanti dal concetto della rissa . . . . . » 588-590
255. Diritto positivo patrio . . . . . » 590, 591
256. Legislazione comparata . . . . . » 591-593
257. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 593-599
258. Interpretazione dell'art. 313, § 1 del Codice penale toscano. » 599-605
259. Sul § 2 dell'articolo 313 del Codice stesso . . . . . » 605, 606
260. Giurisprudenza pratica sull'articolo 313 del detto Codice . » 606
261. Interpretazione dell'articolo 564 del Codice penale sardo . » 606-609
262. Giurisprudenza sull'articolo 564 del Codice anzidetto . . » 609-612

CAPITOLO TERZO
Dell'aiuto prestato al suicidio e dell'omicidio del consenziente.

263. Osservazioni generali sul suicidio — Brevi cenni storici . *Pag.* 612-615
264. Dottrina sull'aiuto prestato al suicidio . . . . . » 615-618
265. Diritto positivo patrio . . . . . » 618, 619
266. Legislazione comparata . . . . . » 619, 620

267. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . *Pag.* 620-624
Emendamenti del Guardasigilli Pessina . . . . . » 624
268. Interpretazione dell'articolo 314 del Codice penale toscano — Considerazione sul Codice penale sardo . . . . » 624-626
269. Omicidio del consenziente — Osservazioni generali — Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale . . . . . » 627-629
270. Considerazioni generali sul silenzio del diritto positivo patrio in proposito di questo reato . . . . . » 629,630
271. Giurisprudenza francese . . . . . » 630,631
272. Opinioni degli scrittori francesi su questa giurisprudenza — Le difficoltà segnalate dagli scrittori francesi sorgono anche nelle condizioni del diritto positivo patrio . . . . » 631-635
273. Considerazioni particolari comuni all'aiuto prestato al suicida ed all'omicidio del consenziente di fronte al silenzio del Codice penale sardo . . . . . » 635,636
Criterî della scuola *positiva* sulle due ipotesi . . . . » 636,637
» 637-639

CAPITOLO QUARTO

Dell'omicidio colposo.

274. Osservazioni generali — Concetto della colpa e sue distinzioni *Pag.* 640-642
275. Scuola germanica . . . . . » 643,644
276. Sulla gradualità della colpa . . . . . » 644-646
277. Teoria della compensazione delle colpe . . . . . » 646,647
Se nell'omicidio colposo e nelle lesioni colpose sia ammissibile il tentativo . . . . . » 647
278. Diritto positivo patrio . . . . . » 647,648
279. Legislazione comparata . . . . . » 648-650
280. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e Seconda Commissione, dei Guardasigilli De Falco e Vigliani e del Senato . . . . . » 650-654
Lavori della Commissione Mancini . . . . . » 654-657
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 657,658
281. Interpretazione degli articoli 307 e 315 del Codice penale toscano — Causa *mediata* ed *immediata* di omicidio colposo » 658-660
Se nell'omicidio involontario (1) sia ammissibile la complicità » 660
Omicidio per imperizia di un'arte o professione . . . . » 661,662
Sull'infanticidio colposo (art. 320) secondo il Codice toscano » 662,663
282. Interpretazione dell'articolo 554 del Codice penale sardo — Se le circostanze ivi indicate come elementi di colpa siano tassative od esemplificative . . . . . » 663-665
283. Sulle varie specie di colpa giusta il legislatore sardo — Inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza . . . » 665,666
Imperizia dell'arte o della professione — Inosservanza dei regolamenti . . . . . » 666-668
284. Sull'articolo 557 del Codice penale sardo . . . . . » 668
285. Giurisprudenza pratica: elementi dell'omicidio involontario » 668,669
286. Id. id. sulla causa mediata e sulla compensazione delle colpe . . . » 669,670
287. Id. id. se l'omicidio colposo possa avere causa da un fatto negativo . . » 670
288. Id. id. varî casi di omicidio colposo . . » 670,671
Id. id. danni e colpa distinti . . . . » 672
289. Id. id. massime in genere . . . . . » 672,673

(1) Alla linea 23ª della pagina 660, invece di *volontario*, leggasi *involontario*. È un errore d'altronde di cui il lettore si sarebbe facilmente accorto ed avrebbe potuto correggere da sè.

CAPITOLO QUINTO

Dell'aborto procurato.

290. Osservazioni sulla classificazione del procurato aborto. — Cenni storici . . . . . *Pag.* 673-675
291. Opinioni dei filosofi e giureconsulti antichi . . . . . » 675-677
292. Estremi del procurato aborto: gravidanza, dolo, mezzi violenti » 677-680
293. Divergenza circa il momento consumativo in tema di procurato aborto . . . . . » 680-684
294. Se nell'aborto procurato sia imputabile il conato . . . » 684-688
295. Diritto positivo patrio . . . . . » 688, 689
296. Legislazione comparata . . . . . » 689-694
297. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale — Progetti della Prima e della Seconda Commissione e del Guardasigilli De Falco . . . . . » 694-701
298. Progetto del Guardasigilli Vigliani — Discussione in Senato — Progetto Senatorio . . . . . » 701-710
299. Lavori della Commissione Mancini . . . . . » 710-714
300. Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 714-716
301. Interpretazione del Codice penale toscano — Sull'articolo 321 » 716, 717
Sull'articolo 322 . . . . . » 717, 718
Sugli articoli 323 e 324 . . . . . » 718, 719
302. Interpretazione dell'articolo 501 del Codice penale sardo — » 719, 720
Se il Codice sardo ammetta il tentativo nel procurato aborto » 720-724
Una questione sul dolo nel procurato aborto . . . . . » 724, 725
Se il Presidente abbia l'obbligo di sottoporre la questione subordinata della lesione susseguita da aborto . . . « 725
303. Sull'articolo 502 . . . . . » 725, 726
304. Sugli articoli 503, 504 — Responsabilità degli ufficiali di sanità . . . . . » 726-728
305. Giurisprudenza pratica sull'aborto procurato . . . . . » 728, 729

SEZIONE QUARTA

Di alcune disposizioni particolari concernenti i reati contro la vita.

CAPITOLO UNICO

Omicidio per errore — Complicità correspettiva — Concausa — Sull'articolo 536 del Codice penale sardo.

306. Omicidio per errore — Osservazioni generali — Errore di fatto — Errore di persona . . . . . *Pag.* 729-732
307. L'errore di persona è da considerarsi in ogni specie di omicidio . . . . . » 732, 733
308. L'errore di persona nei riguardi della premeditazione . . » 733-737
Id. id. della prodizione e dell'aguato » 737, 738
309. Dubbio circa l'omicidio per mandato. . . . . » 738
310. Diritto positivo patrio . . . . . » *ivi*
311. Legislazione comparata . . . . . » 738, 739
312. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale circa l'omicidio per errore . . . . . » 739-742
313. Interpretazione dell'articolo 535 del Codice penale sardo . » 742-746
314. L'errore di persona nel conato . . . . . » 746
315. Giurisprudenza pratica — Massime diverse . . . . . » 747-748

316. Complicità correspettiva — Osservazioni generali . . . *Pag.* 748,749
317. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale circa la complicità correspettiva . . . . . » 749-754
318. Considerazioni sul diritto positivo patrio . . . . . » 754,755
319. Concausa — Osservazioni generali . . . . . » 755,756
320. Diritto positivo patrio. . . . . » 756,757
321. Legislazione comparata . . . . . » 757
322. Lavori preparatorî sul nuovo Codice penale circa la concausa — Progetti della Prima e della Seconda Commissione e del Guardasigilli De Falco . . . . . » 757-762
323. Progetti del Guardasigilli Vigliani e del Senato. . . . . » 762
Lavori della Commissione Mancini — Emendamenti dei Sotto-Commissari De Falco e Canonico . . . . . » 762-763
Osservazioni delle Magistrature sugli emendamenti De Falco e Canonico . . . . . » 763-767
Deliberazioni della Commissione Mancini ed osservazioni delle Magistrature in proposito . . . . . » 767,768
Progetti dei Guardasigilli Zanardelli, Savelli e Pessina » 769
324. Interpretazione dell'articolo 308 del Codice penale toscano » 769-772
325. Interpretazione degli articoli 541 e 542 del Codice penale sardo . . . . . » 772-774
326. Giurisprudenza pratica . . . . . » 774,775
327. Sull'articolo 536 del Codice penale sardo . . . . . » 775,776
328. Giurisprudenza pratica sull'articolo 536 del Codice penale sardo . . . . . » 776,777

UNIVERSITÀ DI PISA
BIBLIOTECA

10403